IL

COMUNE TERAMANO

NELLA

SUA VITA INTIMA E PUBBLICA

DAI PIÙ ANTICHI TEMPI AI MODERNI

RACCONTO E STUDII

SEGUITI DA DOCUMENTI E DA TAVOLE

PER

FRANCESCO SAVINI

ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

—

1895

A MIA FIGLIA ROSINA

A TE MIA DILETTISSIMA
CHE PER ME COMPENDII
DELLA VITA I MASSIMI SENSI
AMORE E DOLORE
A TE CHE ORBATA DELLA MATERNA LUCE
RITRAI IL MIO PIÙ GRANDE CORDOGLIO
E MI CONFORTI COL PIÙ DOLCE DEGLI AFFETTI
CONSACRO QUESTO SCRITTO
PUR ESSO IMMAGINE
DELLA PENA NEL LAVORO
E DEL PIACERE NELL'AVERLO COMPITO

DISCORSO PRELIMINARE

SOMMARIO : I. Idea dell'opera. — II. Storia della medesima — III. Ragioni generali per le storie municipali d'Italia. — IV. Ragioni particolari per quella intima di Teramo, rispecchiantisi nelle sue condizioni singolari in ogni periodo della medesima e specialmente in quello di libertà. — V. Materia e còmpito di tutto il lavoro. — VI. Metodo seguìto e divisione della storia municipale di Teramo in epoche comuni a quella generale e in periodi particolari alla prima. — VII. Corredo di documenti e di tavole crono-topografiche ed araldiche.

I. Eccoti nelle mani, o lettore, il frutto di una dodicenne fatica, interrotta soltanto da qualche breve annuale assenza, e non ti meravigliare, nel dar la prima occhiata al non grave volume, ch'essa sia durata tanto, giacchè, lettolo che avrai tutto, agevolmente ti persuaderai che la materia che v'è dentro, l'ordinamento, se non felice, faticoso della medesima, e le lunghe e minute ricerche che ve l'hanno accumulata, richiedevano tempo e cure non lievi. Non ho, in verità, risparmiato nè l'uno nè le altre, e neppure quelle notevoli spese che le opportune indagini prima, e poi la stampa esigevano, e che certo resteranno infruttuose, per render compiuto, secondo le mie deboli forze, il lavoro. A tal fine ho consultato, e talvolta fatto consultare, tutti gli archivii locali, quello Sorricchio in Atri, il segreto Vaticano in Roma, gli altri di Stato in Napoli, in Venezia e via dicendo.

II. Ciò sia detto pel tempo e per le cure dedicate al libro. In quanto poi all' andamento, e, per dir così, alla storia del medesimo, stimo pur cosa utile informarne un poco chi legge.

La prima idea di questo lavoro, in proporzioni assai minori, s' intende, sorse in me allorquando nel 1880 intrapresi uno studio sugli statuti teramani del 1440, il quale poi, accompagnato dal testo latino dei medesimi, vide la luce in Firenze, pel Barbèra, nel 1889; perocchè allora io ebbi il proposito di premettere a quello studio una notizia storica generale del comune teramano. Se non che, cresciutami per essa in mano la materia, mi avvidi tosto che non era il caso di digerirla in una semplice prefazione, per quanto vasta essa volesse farsi. Consacrato quindi un paio d' anni alla copiatura, e allo studio di que' benedetti statuti, e pubblicatili a parte, mi ridetti al lavoro storico sul nostro comune. Anzi cade qui in acconcio di notare che più volte nel mentovato studio sugli statuti mi venne fatto di citare un mio *comune teramano,* che io tenevo per bello e finito e che invece soltanto *erat in votis,* ora alla fine felicemente, almeno per me, compitisi: in ogni modo di quella allora immaginaria citazione domando qui tarda venia al lettore; e questi adesso, pagato a larga usura, me la concederà senza dubbio facilmente.

Egli inoltre, scorgendo nel titolo dell' opera il nome di comune teramano esteso per tutte le epoche della storia, si meraviglierà che ciò segua con le varie denominazioni di *Interamnia* e di *Aprutium,* che nel corso de' secoli si ebbe la città nostra e con quelle di *conciliabulum,* di *municipium* e di *colonia,* le quali denotarono le diverse società, che ne' tempi più antichi la governarono. Ora ciò si è fatto, rispondo, per l'economia del lavoro, ossia per dare a questo, che è unico, un unico titolo; nè poi il nome di comune ha sì scarsa larghezza di significato, da non potersi estendere, almeno in senso traslato, alle forme di cittadino governo

anteriori al medio èvo, in cui veramente sorse il comune italiano.

Ecco intanto terminata l' opera, a cui certo io posi tutto l' amore di cui mi sentivo capace e tanto che, *incredibile dictu!* non l'ho interrotta neppure in un giorno, che fu il più terribile della mia vita... e che ha questa spezzata per sempre!

III. Ma veniamo alle ragioni che mi hanno mosso al presente lavoro e dicansi prima quelle generali per la storia di ciascun comune d' Italia e d' altrove.

La cognizione della vita intima dei comuni nel medio èvo, e specialmente d'Italia, è il desiderio dei tempi nostri e lo scopo della pubblicazione di tanti documenti municipali che aspettano i loro sapienti illustratori. Perocchè finora gli storici si sono occupati dei fatti pubblici e solenni degli stati ed anche delle città; ma dell' interna costituzione e delle intime condizioni di queste ultime, non che dell' influenza che quelle esercitano sugli eventi maggiori non s' hanno, a quanto io sappia, per veruna città d' Italia lavori compiuti; ed ognuno quindi comprende quanto alla piena e scientifica conoscenza della storia delle città giovi la notizia di questi fatti intimi. Si è perciò che molti eruditi oggi spronano i pazienti indagatori delle cose municipali a studiare questo lato importantissimo della storia italiana, onde poi a suo tempo si agevoli il gran lavoro di sintesi, che il futuro storico d' Italia e de' suoi comuni dovrà compire.

Fuor d' Italia si contano begli esempi di siffatti studii, e notevoli tra questi sono da reputarsi le storie di alcune comunità pubblicate in Francia fin dal 1820 da Agostino Thierry nel *Courier français*. A tal proposito il Cantù (1) manifesta un giusto voto dicendo, che esse storie « parvero rivelazione di un genere nuovo di fatti, « che restavano a cercare sotto quelli che sono ordi-

(1) C. CANTÙ, *Storia universale*, t. III, racconto, lib. XI, cap. XVII, in nota, a p. 425 della nona ediz. torinese.

« naria materia della storia, ed un avviamento a nar-
« rare in altra guisa l'andamento delle nazioni. Dovreb-
« bero i nostri Italiani tessere consimili lavori intorno
« ai comuni nostri, che si svolsero più largamente che
« non i Francesi. Tante storie municipali abbiamo noi;
« e qual' è che abbia inteso l'ufficio suo, cioè di esporre
« la vita interna e l' incremento degli uomini e delle
« società comunali? » Simili voti si manifestarono pure nell' ultimo quinto Congresso storico italiano, tenuto a Genova nel settembre del 1892, per bocca del vice-presidente del medesimo, Giovanni Sforza, nel modo seguente: « Fino a qui nelle storie municipali si è data
« parte troppo larga alle geste de' principi; anzi alcune
« delle nostre storie municipali non si occupano che di
« loro, e ne formano il solo soggetto. È tempo d' inda-
« gare invece la vita de' popoli, di sviscerarla, di met-
« terla in piena luce. Bisogna sorprendere una buona
« volta le vecchie generazioni in mezzo alle loro gioie
« e a' loro dolori; ricercarne gli usi, le consuetudini, i
« costumi; studiarne le virtù e i vizi, la floridezza e la
« miseria, il benessere e le angustie, il decadere e il
« progredire, le industrie, i traffici, i commerci, le arti,
« le professioni, i mestieri; veder ciò che facevano in
« casa e ciò che operavano in piazza; quali ne erano
« i gusti, gli istinti, i piaceri; quali le aspirazioni, gli
« intenti, le speranze » (1). Tali sono i desiderii comuni dei moderni eruditi; è uopo dire però che qualche saggio, se non opere compiute, di simil natura, non manca neppure oggi in Italia, e così deve reputarsi il recente libro del prof. Falletti-Fossati sui costumi sanesi nel secolo XIV (2), ove l'autore, penetrando nella « vita spicciola di tutti i giorni » (3), discorre del vitto, dei prezzi della carne e del pesce, dei provvedimenti

(1) Cf. *Atti del quinto Congresso storico italiano in Genova*, Genova, 1893, a p. 251.

(2) C. FALLETTI-FOSSATI, *Costumi sanesi nella seconda metà del sec.* XIV, Siena, tip. dell'*Ancora*, 1882, in-16, di pp. VII-232.

(3) Op. cit., Prefazione.

comunali sui boschi, le fonti, i bagni pubblici, le tasse, gli appalti, e poi tratta delle più minute occupazioni della giornata, degli usi e delle vesti de' gentiluomini e delle dame, di quelli più intimi de' magistrati, dei giuochi, de' passatempi pubblici e via dicendo. Così pure il sullodato Sforza ha fatto pel popolo di Massa ne' prolegomeni agli statuti di questo comune (1), i quali primi formano un volume a sè avente per titolo e per soggetto: *La vita del popolo di Massa studiata nelle fonti del suo diritto.* Anche noi, qualche anno prima, e secondo le nostre deboli forze, tentammo con analogo scritto (2) dare un' idea della vita intima teramana sì municipale che privata nel secolo xv, entrando ne' costumi e nelle leggi di quel tempo, esaminando l'amministrazione e l' organismo del nostro comune, le provvisioni per l' igiene e per la nettezza, i costumi, le vesti, le armi, le suppellettili, gli usi nuziali e funerarii, le monete, i pesi, i prezzi de' commestibili e di altri generi, e le altre appartenenze della vita pubblica e particolare dei Teramani nel secolo xv.

Ma son questi solo saggi, e ristretti di materie e di tempi; in ogni modo appaiono utilissimi anche nel loro limitato campo. E, stando al caso nostro, volesse il Cielo che noi possedessimo per ogni secolo della nostra storia comunale tanti elementi di esame quanti ne abbiamo per quel secolo xv! Ciò seguisse almeno pel secolo xiii, il più importante per essa storia, allorquando si composero i nostri primi statuti ora sventuratamente perduti! E quanto allora quel che ci accingiamo qui a fare in più larga scala, riuscirebbe più compiuto!

IV. Ma, oltre queste ragioni generali per ogni storia interna di comuni e che perciò valgono egualmente per

(1) Gio. Sforza, *Prolegomeni agli statuti di Massa di Lunigiana,* editi ed illustrati (Parte I). *Statuti di Massa di Lunigiana* (Parte II - Testo). In *Monumenti di storia patria delle provincie modenesi,* t. III, p. II (Modena, 1892).

(2) Fr. Savini, *Sugli statuti teramani del 1440.* Studio (Firenze, Barbèra 1889). È diviso in 11 parti: organica, giuridica, amministrativa, etica, igienica, economica, storica, filologica, statistica, edilizia e topografica.

quella del nostro, ve n' ha altre particolari assai notevoli e che anzi destano vivo interesse in chi le vada esaminando. Proviamoci dunque qui ad esporle:

Il territorio teramano, posto ai confini dell' antico regno, e quindi a contatto della parte più culta d' Italia, merita per ciò solo l' attenzione dello storico, la quale ancor più si risveglia quando ei consideri che esso territorio fu, come si sa e in questo scritto si dimostra, per lunghissima stagione, dai tempi romani ed anzi preromani (1), fino al secolo XII, porzione del Piceno. Quindi i legami storici, giuridici, economici, agricoli, filologici, *folklorici* (passi la barbara voce) e via dicendo fra esso

(1) Difatti appunto in questi giorni (ottobre 1894) gli scavi che si fanno a Tortoreto per consiglio del ch. prof. Brizio e le tracce delle capanne e dei sepolcri, che vi si rinvengono e che appaiono in tutto simili a quelli noti di Novilara nel Pesarese, mostrano che uno stesso popolo abitava quivi e fra noi, e quindi che il Piceno anche ne' tempi preromani si stendeva di qua dal Tronto. È pur qui il luogo di notare che quegli oggetti di bronzo (armille, armi, ecc.), che si trovano nelle necropoli de' nostri primi abitatori piceni, e che i recenti studii, scorgendoli di fattura superiore alla costoro civiltà, fanno provenire per marittima importazione dalla Grecia e dall'Asia minore, attribuivansi per lo innanzi, come ogni altro oggetto non romano, all' arte degli etruschi coloni. Ciò era conforme alla costante e perciò non disprezzabile tradizione pur da Plinio riferita e qui più innanzi (cap. IV, § 6) citata, che fra i principali colonizzatori delle nostre contrade fossero stati gli Etruschi. Ora però che si vuole ogni cosa sia frutto della propria osservazione e che si rigetta ogni tradizione non appoggiata ai monumenti, quella delle colonie etrusche, di cui mancano le tracce al di qua dell' Emilia sulle nostre terre adriatiche, viene abbandonata. Così pure, per effetto di questa dottrina, davvero troppo assoluta, certi moderni eruditi, pel difetto che hassi di corrispondenti monumenti, non si occupano della quistione, pur da noi discussa in queste pagine (cap. IV, § 3), se, cioè, i Piceni fossero stati di stirpe etèo-pelasgica o di altra; ma si tengono paghi a studiare i nostri primi abitatori con tutti quegli elementi con cui ci si presentano negli avanzi delle loro abitazioni e delle loro necropoli. Tutt' al più li reputano della stirpe de' Siculi, affini ai Liguri, per l' identità de' sepolcri di questi due popoli e di quelli de' Piceni. Meno male che qui la tradizione, più avanti riferita (cap. IV, § 6), va d' accordo co' monumenti! Inoltre, soggiungeremo, l' abbondanza degli ornamenti d' ambra, trovati nelle nostre tombe, da Novilara a Tortoreto, fa giustamente stimare questa materia prodotto locale e propriamente dalla resina de' pini, la cui vegetazione è stata sempre viva tra noi. Di qui perciò la pece, *pix*, che, per entrare un po' nel campo dell' etimologia, potette dare il nome al Piceno. Tutto ciò si sarebbe dovuto dire al proprio luogo, cioè al capo IV (§§ 3 e 4), ma si espone qui, per mancare ora l' agio di più farlo al detto luogo.

ed il nostro Pretuzzio, che ognuno conosce e che neppure sette secoli di politica divisione son valsi a spezzare! Tali fatti ci pongono, a dir così, in una singolare condizione di equilibrio fra il regno e le Marche; inoltre il contrasto fra i costumi e le leggi dell' uno e quelli delle altre, tanto simili ai teramani; fra le aspirazioni nostre verso esse contrade e il fatto purtroppo contrario; tra gli sforzi nostri, specie nel medio èvo, per conseguire i vantaggi politici ed economici della terra materna, a cui fin tentammo ricongiungerci nel secolo XIII, e la stragrande potenza di uno Stato monarchico-feudale che dovea soffocarli; questa condizione, questi contrasti destano in chi si piace di considerare gli eventi e di scrutarne le cause un vivo e nuovo interesse e un conseguente desiderio di conoscere gli uni e le altre, che lo storico deve appagare.

Questo in generale; scendendo poi ai particolari, noteremo subito che la storia dei nostri brevi confini appare interessante fin da' suoi primordii e si collega anche prima de' tempi romani, come mostrano i recentissimi or citati scavi della necropoli di Tortoreto, a quella dell' intero Piceno, e quando il Pretuzzio, sede di una delle italiche federazioni, avea in *Interamnia* il suo *conciliabulum*.

Non meno importante essa ci si mostra sotto la dominazione romana, allorquando la coesistenza nella stessa città d'Interamnia di un municipio e di una colonia, ci rivela un fatto, se non unico, almeno assai raro, « casu admodum raro » direbbe il Mommsen (1).

Tace poi la sua storia, come quasi da per tutto in Italia, durante l' epoca barbarica; e pure essa ha un lato peculiare alla fine del secolo VI, quando le lettere di S. Gregorio Magno e altre prove ci mostrano, contro l' opinione dei più, che le nostre contrade furono per lunga stagione schive dall' oppressione longobarda e soggette al marchese di Fermo.

(1) MOMMSEN, *Corp. Inscript. lat.*, vol. IX, p. 485.

Ma il punto culminante, che ben deve chiamarsi il più critico e insieme il più glorioso della nostra storia comunale, e con cui questa propriamente incomincia, splende nel secolo XIII. Durante esso, rispondente al periodo che qui a ragione chiamasi di libertà, si concentrano gli sforzi dei Teramani per conseguire quella libera vita, che godevano le vicine città, specialmente marchegiane; al cominciar del medesimo fanno il primo passo, ottenendo il podestà e le franchigie municipali dal vescovo, loro signore; nel mezzo di quel secolo essi, traendo pro da ogni evento favorevole, siccome quello della più larga dominazione pontificia, s' avanzano d' un altro passo nella via della libera vita, conseguendo il parlamento e il podestà forestiere; nello scorcio del medesimo finalmente i Teramani, combattendo le ultime battaglie della libertà e sostenendola gagliardamente in faccia alla regia potenza con ogni mezzo interno ed esterno, perdono, è vero, il maggior privilegio del governo autonomo e del podestà che lo incarnava, ma pur serbano intatto, contro ogni regio divieto, il diritto del giudice scelto fuor del regno; ultimo avanzo purtroppo della passata autonomia! È bello perciò e lusinghiero per la memoria dei nostri avi lo scorgerli in quelle estreme lotte per la libertà levare arditamente il viso contro la stessa onnipotenza dello Stato.

Questo è dunque il lato più importante della nostra storia municipale, il quale, dandole un aspetto davvero singolare, deve, anche al confronto delle altre tanto maggiori storie dei grandi comuni italiani, destare vivo interesse in ogni leggitore.

Tale singolarità del nostro stato libero comunale nel secolo XIII ha per verità un riscontro, fra noi, maggiore nell'Aquila e minore in Atri. Pel primo comune è cosa notoria essere stato nel regno l' unico, che, foggiatosi sullo stampo di quelli liberi di Toscana, abbia saputo mantenersi autonomo di fatto e fino all' epoca moderna, nel 1530, in faccia ai re di Napoli. È questo perciò l'unico esempio di un comune regnicolo superiore per la durata

al nostro nella vita della libertà. Per Atri, esempio assai meno noto del precedente, hassi un caso analogo al teramano, ma la libertà comunale di quella città nacque non per proprio impulso, siccome a Teramo nel 1207, ma nel 1251 per concessione del legato papale Capocci, liberalissimo verso Atri in ogni cosa, tanto da esserne reputato cittadino (1), e vi ebbe vita brevissima. Dopo la famosa libertà aquilana, resta dunque la teramana la più notabile, sebbene non così nota, nel regno. Altro lato considerevole della medesima è la natura democratica della costituzione municipale della città, serbatasi costantemente, fino al secolo XVI, quando la forma oligarchica prevalse in ogni luogo d' Italia, come ampiamente dimostrasi in questo scritto (2). E tale natura democratica, che informò sempre le leggi dei Teramani, era certo insita negli animi loro e tanto che ne costituisce un altro lato importante nella storia, quello cioè della loro costante e infine vittoriosa resistenza ad ogni signoria privata o feudale. Ma di ciò più innanzi.

Certo dopo l'epoca gloriosa della libertà comunale, l' interesse pei nostri fatti cittadini deve diminuire; non pertanto nel successivo periodo, qui chiamato semilibero (1292-1388), lo stesso stato di transizione fra la libertà e la semi-libertà ha la sua importanza storica, ed il fenomeno, che più vi appare, è la lotta fortunata, dopo la perdita del podestà, per ottenere il giudice municipale forestiero al regno.

Il periodo seguente (1388-1507), qui detto delle fazioni e delle signorie per lo strazio triste e longevo che esse fecero della nostra misera terra, segna i moti convulsi della vita comunale, che dibattevasi ora fra le strette delle tirannidi paesane e forestiere ed ora fra le crudeli vicende delle parti; fatti pur troppo allora

(1) Cf. Fr. Savini, *Sulla vera patria del card. Pietro Capocci*, in *Archivio storico italiano* di Firenze; an. 1894, t. XIII; ove si dimostra coi documenti originali dell'archivio Vaticano essere stata Roma e non Atri la patria del Capocci.

(2) V. innanzi cap. XII, § 15; XV, 16; XIX, 1.

comuni in Italia. Segna però insieme questo periodo un atto importante di quella vita, la ricompilazione nel 1440 degli statuti teramani, ove immensa materia si attinge pel riguardo pubblico e privato della medesima, e nota inoltre quel lato particolare della storia cittadina, in cui, come si è accennato, si mostra la fine vittoriosa della lotta popolare contro le private signorie. Tale lotta diuturna eppure invitta appare altresì un riflesso di quella libera costituzione municipale, che fu la costante aspirazione de' nostri maggiori e che solo per non lungo tratto di tempo, nel secolo XIII cioè, restò appagata.

Segue il triste periodo (1507-1770) della servitù politica e dell'oppressione straniera, che pel riguardo della storia teramana debbe intitolarsi dal patriziato, il quale per tutto quel tempo prevalse nella bisogna municipale. Durante il medesimo son da notarsi da una parte l'incessante e svilente prostrazione, in cui si giacque il comune in mezzo ai gravi danni fiscali e militari della mala signoria spagnuola, dall'altra la costituzione di un patriziato, che, uscito dalle novelle famiglie e non dalle vecchie case feudali omai quasi tutte spente, mutò a suo benefizio la forma e la sostanza del governo municipale serbatosi fin'allora costantemente democratico. Inoltre la formazione e lo svolgimento del novello patriziato si mostrano sotto un aspetto speciale teramano, che merita l'attenzione dello storico, sebbene nell'esercizio del suo potere appaia identico a quegli altri, che in quel torno di tempo s'insediavano al governo delle città in ogni parte d' Italia.

Vengono frattanto i nuovi tempi, a cui nella presente storia si dà il nome di periodo delle riforme comunali (1770-1889), tante di queste son seguite durante il medesimo! Notevoli, fiorendo quest'ultimo periodo della nostra storia municipale, appaiono, oltre i grandi eventi politici, materia estranea al nostro racconto, l'abolizione del teramano patriziato, in un con gli ordini cittadini, che ne derivavano, nel 1770, prima cioè

dell'avvento della democrazia novissima, e poi le svariate e molteplici mutazioni di leggi comunali, da quelle restrittive del governo borbonico fino alle ultime più larghe dell'attuale reggimento.

Ecco intanto come l'esposizione delle ragioni particolari a pro d'una vera storia municipale di Teramo mi ha tratto a dare un rapido sguardo alla medesima, rilevandone insieme i lati peculiari e notevoli; il che del resto deve riuscire da una parte a muovere il lettore di questo discorso preliminare a dare un'occhiata a tutto il restante lavoro, e dall'altra a dimostrare la grande utilità della storia intima sì dei singoli comuni italiani e sì di quella del teramano.

V. Ed ora passo a dire del còmpito, che mi sono assunto in questo lavoro e del metodo seguìto nel medesimo.

Esso dunque è inteso a narrare tutto ciò che, venuto a mia notizia, riguarda la storia del comune teramano, del comune, dico, e non quella politica o religiosa della città e regione nostra; giacchè, se ciò fosse, si rifarebbe un lavoro già fatto e bene, salvo una più vasta ricerca e un ordine più scientifico, da altri, ossia dal Palma. Tale còmpito, che si svolge in queste pagine, consiste quindi nel raccontare tutti quegli eventi che son seguìti nella cerchia del comune teramano, schivando tutti quei che, peculiarmente nel campo politico, non vi abbiano stretto legame, e tenendo invece conto di ogni menomo fatto, che sia noto e riguardi comecchessia l'organismo, le leggi, le provvisioni, le consuetudini di esso comune estendendo insieme il racconto ai costumi, alle arti, alle industrie e ad ogni altra appartenenza della vita cittadina. Non accade poi qui dilungarsi nella descrizione delle materie contenute in questo scritto, giacchè un minuto e copioso indice, posto a piè di esso, ne dà un'idea chiara ed ordinata.

VI. In quanto poi al metodo adottato, dicasi in prima ch'esso è frutto di lungo studio e maturatosi durante il faticoso viaggio. Ho diviso tutta la storia

comunale nostra in epoche, giusta l'uso universale, suddivise poi in periodi, secondo lo svolgimento dei fatti particolari teramani. Ogni epoca risponde ad una parte del presente volume; così, dedicata la I parte ai prolegomeni della nostra storia, la II tratta dell'èvo antico, diviso in preromano, dai tempi noti al quinto secolo di Roma, e romano dal sesto di questa città al quinto dopo Cristo, la III dell'èvo medio (secoli VI-XV) diviso ne' periodi barbarico (secoli V-VIII), comitale (secoli VIII-XI), vescovile (secoli XI-XII), di libertà (1207-1292), di semilibertà (1292-1388) e delle fazioni e delle signorie (1388-1507), e finalmente la IV parte si occupa dell'èvo moderno (1507-1889), che qui va diviso ne' due periodi del patriziato (1507-1770) e delle riforme comunali (1770-1889).

Il lettore avrà tosto avvertito che, mentre qui la divisione segue, come si è detto, l'uso comune delle epoche, la suddivisione di queste in periodi nasce invece dai criterii particolari allo storico locale e necessariamente da lui desunti, sempre giusta il proprio giudizio, dai fatti pur particolari del comune, di cui narra. E ciò appariva indispensabile; giacchè, sotto il riguardo storico municipale, il presente è un lavoro (felice o no, vedrà chi legge) di vera ricostruzione, da farsi quindi con nuovi e proprii criterii; nè accade poi qui esporre i medesimi, perocchè il far ciò, mentre da una parte ci menerebbe troppo in lungo, dall'altra sarebbe inutile, apparendo essi, in un con la ragione di averli adottati, chiari dal corso stesso della narrazione a principio di ogni periodo storico teramano. Seguendo dunque questi criterii, ho disposto tutta la materia dei nostri fatti comunali, oltrecchè, come si è detto, in parti rispondenti alle grandi epoche della storia generale, in trenta capitoli, numerati di seguito dal primo all'ultimo, e senza riguardo ad esse parti o epoche e neppure ai periodi nostri; il che, mentre salva l'ordine metodico e cronologico, qui da me adottato, agevola insieme a chi scrive le citazioni e a chi legge le ricerche. Questi capi-

toli intanto espongono specificatamente, per ciascuno dei suddescritti periodi, prima gli atti del comune, poi le condizioni sue morali e materiali, quelle organiche, finanziarie, economiche, etiche, igieniche, demografiche ed edilizie, sempre, s'intende, sotto il riguardo comunale o più ampiamente cittadino che voglia dirsi, e da ultimo l'organismo, ossia i varii organi, mercè cui ufficialmente, come oggi si direbbe, si svolgeva la vita comunale, quali il parlamento, il consiglio, il magistrato, gli ufficiali con le loro facoltà e con le relazioni, che li legavano ai poteri superiori ed esterni. Devesi qui però notare che tale divisione metodica del lavoro per fatti, condizioni ed organismo comincia soltanto con l'epoca dei comuni, che per Teramo cade nel 1207; giacchè pei periodi anteriori non hassi tanta abbondante materia quanta ci vorrebbe per la suddetta divisione: nè poi questa deve apparire sì necessaria innanzi al principio del comune medioevale, oggetto precipuo del nostro studio.

VII. Ho aggiunto in fine dell'opera, e a mo' di appendice, una certa copia di documenti, di cui molti inediti e perciò segnati con asterisco, i quali, mentre hanno servito allo storico per attingervi le maggiori e migliori notizie, giovano pure al lettore, che voglia ristudiare, a dir così, per suo conto la storia cittadina su quegli elementi sicuri della medesima e vagliare insieme l'uso che ne ha fatto l'autore e il criterio che ve lo ha guidato. Tra questi documenti ho dato pur luogo ad una serie di primi magistrati cittadini, che ho potuto raccogliere da varie carte originali e da provati autori, e ad un quadro sinottico dell'ultimo censimento della popolazione, seguìto alla fine del 1881 pel comune teramano; i quali, se non sono proprio documenti, hanno nondimeno il valore di questi. Accompagnano altresì il volume due tavole cromolitografiche: una, contenente la carta crono-topografica del comune di Teramo, con l'antica e moderna estensione, e ove si scorgono insieme le frazioni e sezioni attuali, ossieno

i villaggi e i casali loro, non che gli antichi paesi una volta soggetti alla nostra città; per la parte storica poi vi si leggono le epoche varie, nelle quali ciascun paese venne aggregato all'antico o moderno comune. L'altra tavola contiene lo stemma antico ed il moderno, il sigillo attuale, lo stendardo della città e i quattro gonfaloni dei quartieri di questa, secondo la descrizione, che se ne dà al proprio luogo (cap. XXVI, § 8). Avrei pur voluto dare un saggio degli antichi sigilli comunali, ma di questi non esiste più veruno; nè dalle ricerche per me fatte nel civico palazzo è venuta fuori alcuna traccia de' medesimi: solo è noto che il comune di Teramo usava, sotto la dominazione dei Borboni, l'arma reale di questi con attorno la semplice scritta di detto comune. Ancora dunque in tale ultimo segno era bandito ogni ricordo delle spente prerogative cittadine!

E così io mi sono sforzato, non so con quale esito per altro, di adempiere ai nuovi còmpiti dello storico di un comune, esposti di sopra, e seguendo insieme il consiglio di un recente scrittore: « Perchè le storie mu-« nicipali - ei scriveva (1) - riescano utili alla storia ge-« nerale d'Italia, conviene sieno condotte con sufficiente « corredo di ricerche e studî nuovi ed esposte con me-« todo scientifico ».

Questo ho tentato di far io. In ogni modo chi legge sia benigno con l'autore se non trova nel libro quella copia di fatti e, ciò ch'è più, quel sapiente ordinamento de' medesimi, che certo debbono essere il suo desiderio; attribuisca egli la prima cosa alla scarsezza de' documenti e la seconda al difetto di forze nello scrittore, il quale rammenta a chi legge il vecchio esametro:

Quid potui feci, faciant meliora potentes.

Teramo, 28 ottobre 1894.

(1) Cf. A. GIORGETTI, in *Arch. stor. ital.*, disp. IV, a. 1889, pag. 121.

Macchia da Sole (1408)

Macchia da Borea (1408)

CARTA CRONO-TOPOGRAFICA

DEL

C O M U N E D I T E R A M O

CON L'ANTICA E MODERNA ESTENSIONE

Valle Piola (1227)

INDICAZIONI.

+-+-+-+ CONFINI DEL COMUNE ATTUALE
O FRAZIONI ID.
• SEZIONI O CASALI ID.
⊙ PAESI GIÀ SOGGETTI A TERAMO.

I numeri entro parentesi indicano l'epoca dell'aggregazione del corrispondente paese al comune di Teramo. Quando segue un altro millesimo, esso addita una seconda aggregazione.

Non sono compresi in questa Carta i paesi diruti, quali sarebbero: Rocca Totonesca e Frontino presso Morricone; Bervicacio, Vestiano e Festagnano presso S. Atto; Bisegno presso Macchia. Diruto è pure Melatino.

NB. La parte topografica è tolta dalla *Carta delle Provincie meridionali d'Italia*, edita a Firenze dal Genio Militare. La parte storica è compilata da Francesco Savini.

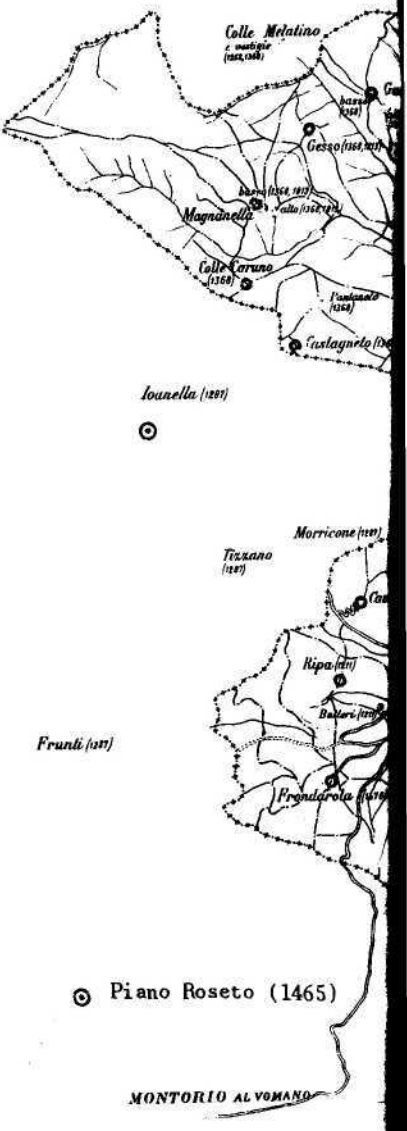

0 1 2 3 4 5 chilometri

Scala di: 1:100.000

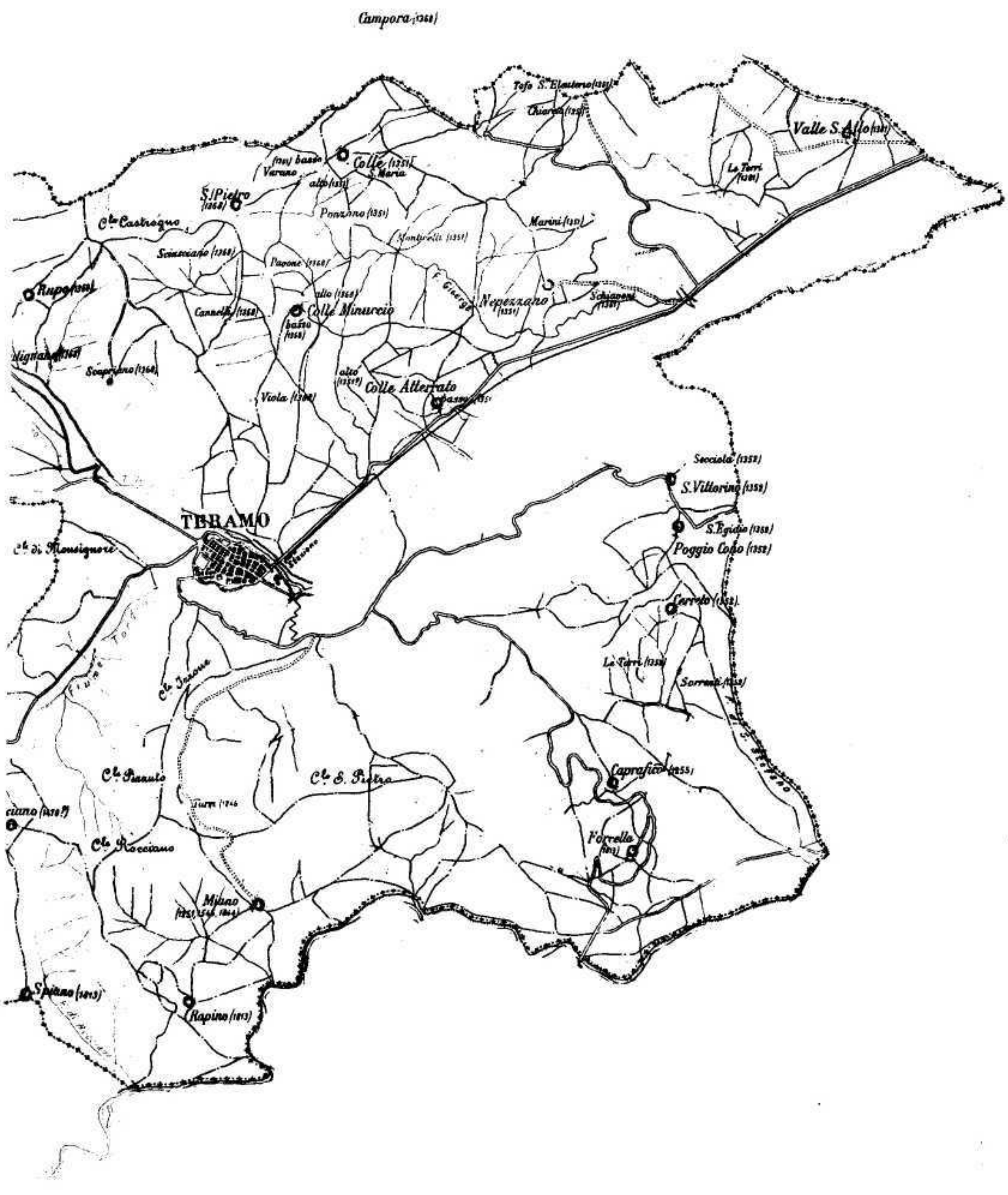

Campora (1368)
Tofo S. Eleuterio (1351)
Chiareto (1351)
Valle S. Atto (1351)
Le Torri (1351)
Colle (1351) S. Maria
Varano
alto (1351)
S. Pietro (1368)
Ponzano (1351)
Marini (1351)
Montorello (1351)
Scinzeciano (1368)
Pavone (1368)
Nepezzano (1351)
Schiavoni (1351)
Rupo
Colle Minuccio
Cannelle (1368)
basso (1368)
Scaprano (1368)
Colle Atterrato
alto (1351)
basso (1351)
Viola (1368)
Secciola (1352)
S. Vittorino (1352)
S. Egidio (1352)
Poggio Cono (1352)
TERAMO
Cerreto (1352)
Le Torri (1352)
Sorrenti (1352)
Caprafico (1355)
Forrella (1811)
C.le S. Pietro
C.le Pianuto
C.le Roccivano
Milano (1851, 1544, 1864)
Spiano (1813)
Rapino (1813)
C.le di Monsignore
C.le Castragno

Stemma antico
(opera cosmatesca del 1332)

Sigillo attuale

Stemma della città

Gonfalone della città

di S. Giorgio

di S. Maria

GONFALONI DEI 4 QUARTIERI

di S. Leonardo

di S. Spirito

PARTE I.

Prolegomeni alla storia del comune teramano.

CAPITOLO I.

Origine dei comuni italiani e opinioni varie sulla medesima.

SOMMARIO: 1. Ragione di questi prolegomeni. — 2. Opinione del Sigonio. — 3. Del Muratori. — 4. Del Sismondi. — 5. Del Balbo. — 6. Del Pagnoncelli. — 7. Del Savigny. — 8. Del Leo. — 9. Del Baudi e del Fossati. — 10. Del Troya. — 11. Del Rezzonico. — 12. Del Bianchi-Giovini. — 13. Del Flegler. — 14. Dell' Emiliani-Giudici — 15. Del Cantù. — 16. Del Tosti. — 17. Del Vignati. — 18. Del Bethmann-Hollweg. — 19. Del Capponi — 20. Dello Hegel. — 21. Del Rosa. — 22. Del Ranke. — 23. Dello Handloike. — 24. Di Del Giudice. — 25. Del Bertolini. — 26. Riassunto delle suddette sentenze. — 27. Nostra opinione.

1. Acciò si abbia un' idea chiara e, per quanto meglio da noi si può, compiuta dello svolgimento storico del comune teramano, in ispecie nel medio evo, ci sembra utile, a mo' di prolegomeni storici, d' instituire qui in primo luogo un esame dell'origine del comune italiano in generale e delle varie opinioni emesse sulla medesima, di esporre in secondo luogo le speciali condizioni del comune nell' Italia meridionale e di stabilire in terzo luogo finalmente un parallelo storico del nostro comune con gli altri d' Italia. Ed incominciamo dalle origini dei comuni italiani, giusta le diverse sentenze degli scrittori.

2. E pigliando le mosse da Carlo Sigonio, che fin dal secolo XVI fu il creatore degli studii storici sul medio evo italiano,

accenneremo ch'egli, nella celebre opera intorno al Regno italico (1), attribuisce ad Ottone il Grande la restaurazione della costituzione municipale in Italia.

3. Il Muratori (2) poi, pur lasciando supporre (dalle lettere di san Gregorio Magno) alcun simulacro di autorità comunale sotto il dominio dei Longobardi e dicendo, che « ora siamo allo scuro « degli antichi affari particolari delle città prima del mille, perchè « *son periti tutti gli archivj vecchi delle medesime* », *soggiunge* che « il poco che resta dà molti indizi che anche allora la citta- « dinanza si potesse raunare, avesse ordine e magistrati, e posse- « desse beni stabili in comune ». Suppone egli inoltre (3), che durante la minore età di Ottone III alla fine del secolo X, nel qual tempo nei documenti italiani non si segnano gli anni del regnante, le città italiane possano aver aspirato alla podestà politica ed indipendente. Non pertanto il Muratori assegna l'epoca dei primi vagiti della libera vita comunale in Italia al principio del secolo XI, *ciò* argomentando (4) dall'avere nel 1014 i Pavesi « preso una forma di signoria » contro l'imperatore Enrico II e dalle seguenti menzioni degli *Annali di Pisa* (5), cioè che nel 1002 e nel 1004 « Pisani vicerunt Lucenses » e nel 1006 « Pisani et « Ianuenses devicerunt Sardineam ». Più solida base per ciò arguire trova lo stesso autore (6) nei patti che la città di Pisa fece nel 1081 (7) con l'imperatore Arrigo VI, ne' quali questi promette di non inviare alcun marchese in Toscana « sine laudatione « hominum duodecim electorum in colloquio facto sonantibus cam- « panis ». *Ciò gli fa supporre « già formato in Pisa un consiglio* « di quel popolo e che in esso risedeva molta autorità ». Addotti poi altri atti di libertà comunale compiuti specialmente in Lombardia, conchiude egli (8) così: « In leggendo tali cose, non credo « di potermi ingannare dicendo, che qui chiaramente si scorge « mutata la forma del governo ne' popoli della Lombardia, ed « apparirne segni di manifesta libertà. Niuna menzione si fa qui « del marchese, niuna de' conti. I popoli fanno guerra tra loro,

(1) SIGON. *De Regno Italico*, lib. XV.
(2) MURATORI, *Antichità ital.*, dissert. XVIII.
(3) MURATORI, *Antiquitates ital.*, dissert. XLV.
(4) MURATORI, op. e loc. cit.
(5) MURATORI, *Rer. ital. script.*, vol. VI.
(6) MURATORI, *Antichità ital.*, dissert. XLV.
(7) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Episc. Pis.*
(8) MURATORI, op. e loc. cit.

« formano leghe, prendono al soldo reggimenti stranieri, operando « tutto ciò che conviene a gente libera circa l'anno di Cristo 1057 ». E da ultimo in fine della stessa dissertazione (1) scrive: « Nè so- « lamente le città, ma anche molte terre e castella in Lombardia « in quel tempo (nel secolo XII) si misero in libertà e comincia- « rono a *reggersi co' propri magistrati, con aver cacciato* gli an- « tichi vassalli degli imperadori e i castellani. Di qui vennero col « tempo tante comunità in Italia... E questo poco basti per in- « tendere l'origine della libertà di tante città d'Italia nei vecchi « tempi: libertà che nell'andar degli anni venne meno nella mag- « gior parte di esse. Che se ci sono persone le quali attribuiscono « questa prerogativa ed autocrazia molto prima e fino allorchè « Roma ebbe i suoi proprj potentissimi imperadori; certo è, che « essi o prendono abbaglio, o debbono cercare solamente dei let- « tori troppo creduli ».

4. E citando ora le opinioni degli scrittori del nostro secolo, cominceremo dal Sismondi. Questi (2), seguendo in parte la su- esposta sentenza del Sigonio, dopo aver narrato che le città italiane fino ai tempi di Ottone I (secolo X) erano governate dai loro conti, che spesso erano gli stessi vescovi, soggiunge che quel- l'imperatore, naturalmente poco benigno verso quegli italiani si- gnori, allargò a svantaggio di questi i diritti dei cittadini e così « le città, *in certo qual modo abbandonate a sè medesime*, si det- « tero, col consenso del re, un governo municipale. Tali costitu- « zioni si stabilirono durante il regno di Ottone il Grande e dei « suoi successori, senza opposizione, senza tumulto, ma altresì « senza una carta che ne attesti la legittimità: quando l'antichità « loro non è comprovata che dalla prescrizione sempre per l'av- « venire allegata dalle città, ogni qualvolta furono posti in dubbio « i loro privilegi ». Lamenta poi più innanzi il Sismondi (3) la mancanza di notizie storiche municipali nei secoli X e XI prove- nuta, a parer suo, dal timore che aveano i comuni, allora allora entrati nella vita libera, di manifestarne gl'inizii in faccia agli an- tichi signori ancor minacciosi: non pertanto lo studio degli storici stranieri e più quello degli archivii hanno gettato qualche luce su quegli oscurissimi tempi e gli fanno credere, che « il primo di- « ritto acquistato dalle città, che diventasse loro utile per conse-

(1) MURATORI, op. e loc. cit.
(2) SISMONDI, *Storia delle Rep. ital.*, vol. I, cap. II.
(3) SISMONDI, op. cit., cap. VI.

« guire l'indipendenza, fu... quello di circondarsi di mura per « difendersi nel IX secolo ed in principio del X dalle rapine degli « Ungari e dei Saraceni »: diritto concesso dai re e dagli imperatori, siccome dimostrano i diplomi pubblicati dal Muratori (1). Allora le città cominciano ad affidarsi alle proprie forze e quindi a desiderare e ad ottenere la indipendenza mercè i privilegi impetrati dai sovrani.

5. Cesare Balbo (2) fa provenire il nome di comune al corpo intero della città dalla cresciuta importanza delle corporazioni delle arti maggiori e minori di antichissima romana instituzione e che si chiamarono sovente comuni. In un'altra opera (3) poi egli dice che fin dai tempi di re Liutprando alcune città erano non meno indipendenti che i comuni di quattro secoli dopo e che lo stesso nuovo nome di Pentapoli dato a cinque città dell'Italia centrale gli « sembra accennare una prima confederazione di esse ». Più innanzi (4) soggiunge che l'Italia, dopo aver perduto sotto i Goti e i Longobardi le antiche forme di governo cittadino accordatole dai Romani, dette fin dal secolo VIII il primo esempio di città libere moderne e così anteriori di quattro secoli alle altre di Europa. Nella quistione se i consoli (prima magistratura nel secolo XI delle sorgenti repubbliche italiane) derivassero dagli antichi consoli romani, ovvero dai più numerosi consoli o consiglieri delle città italiane soggette agli imperatori greci o piuttosto dagli scabini o giudici assessori de' conti longobardi, al Balbo (5) paiono essere stati i medesimi « successori de' capitani o piuttosto i ca- « pitani stessi costituiti ».

6. Il Pagnoncelli (6), confutando l'opinione del Sigonio seguita dal Sismondi, che fa provenire le libertà comunali da una costituzione dell'imperatore Ottone I, stima non mai interrotto il governo municipale in Italia, anche ammessa qualche variazione di forma accaduta sotto i varii dominatori d'Italia; cosicchè l'origine di esso si perde nella nebbia dei secoli e rimonta ai prischi popoli d'Italia. Dimostra quindi (7), che nei tempi anteriori ai

(1) MURATORI, *Antichità ital.*, t. II, pp. 467 e 469.
(2) BALBO, *Storia d'Italia sotto ai Barbari*, lib. I, cap. III.
(3) BALBO, *Sommario della storia d'Italia*, lib. IV, § 18.
(4) BALBO, op. cit, lib. VI, § 4.
(5) BALBO, op. e loc. cit.
(6) PAGNONCELLI, *Sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane*, Bergamo, 1823, vol. 2.
(7) PAGNONCELLI, op. cit., vol. I, pp. 130, 134.

Romani, in quelli cioè degli Etruschi, Umbri, Galli cisalpini, Veneti e Liguri, l'Italia dovette avere, con le varie forme politiche, pur sempre predominante il governo municipale e che più tardi sotto i Romani i municipii ebbero molti privilegii e fino il nome di repubbliche (1). Vuole egli poi che, durante l'invasione dei Goti, questi permettessero in Italia, come appunto si sa con certezza facessero i Visigoti in Ispagna, la continuazione del giure municipale romano (2), e che i Greci con l'instituto dei duchi non togliessero, ma sol modificassero e restringessero cotal diritto (3). Venendo poi all'epoca dell'invasione dei Longobardi ed analizzando, con la scorta di Tacito, gli antichi loro usi, arguisce dall'intervento dei nobili nei grandi giudizii e nelle guerre l'esistenza nelle città italo-longobarde dei consigli minori per gli affari municipali (4). È certo però che sotto quei barbari le città italiane conservarono un patrimonio proprio e la cura delle strade, dei ponti e delle opere pubbliche (5). L'aver poi i Longobardi (giusta il Muratori) gli ordini dei nobili e del popolo fa argomentare la esistenza dei consigli comunali composti di nobili longobardi e di liberi possessori rimasti dell'antico popolo che formavano tutt'insieme una sola nazione (6); e, supposto anche interrotto per qualche tempo il governo municipale degli antichi Italiani nel primo bollore della conquista de' Longobardi, pure è d'uopo riconoscere che esso fu da questi ristabilito nella sostanza, qualunque fosse stata la forma ed il nome diverso (7). Da ultimo dopo la discesa dei Franchi, come rimasero intatti gli antichi ordini generali del regno longobardo, così restò pure il governo comunale delle città (8). In quanto poi agl'inizi della vera potenza dei comuni italiani, egli ne assegna il tempo nel secolo x, ciò argomentando dalla grande potenza che già godevano nel seguente secolo xi alcune italiane repubbliche siccome quelle di Genova e di Pisa (9), ed anche da alcuni documenti che adduce. Conchiude infine il Pagnoncelli, dopo aver riepilogato tutta la sua dimostrazione (10), che il go-

(1) Pagnoncelli, op. cit., vol. I, pp. 142-146.
(2) Pagnoncelli, op. cit., vol. I, p. 151.
(3) Pagnoncelli, op. cit., vol. I, pp. 159, 165, 179.
(4) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, p. 101.
(5) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, p. 90.
(6) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, pp. 109, 186.
(7) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, p. 187.
(8) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, p. 190.
(9) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, pp. 246-250, 283.
(10) Pagnoncelli, op. cit., vol. II, pp. 252-271.

verno municipale fu perpetuo in Italia. Di tal perenne durata in mezzo alle tempeste politiche e sociali delle barbariche invasioni argomentava già egli le cause (1) nell'aver mantenuto sempre i nobili indigeni, accanto agli ancora più potenti nobili invasori dimoranti nelle città, una parte almeno della pristina potenza e l'abitudine dell'antico popolo al vivere civile.

7. Celebre è poi l'opinione del Savigny (2) contraria a tutte le altre suesposte e che fa derivare la costituzione dei comuni d'Italia dagli antichi vinti Romani ch'ei suppone avere sempre sotto le varie dominazioni barbare mantenuta la personale libertà, i beni propri e la loro costituzione municipale nel tribunale antico che vigeva accanto al *gau* germanico. Più tardi poi i *cives* (Romani) e gli *habitatores* (Longobardi), fusisi insieme forse con un'ordinanza di Ottone I, composero un'università comunale, in cui entravano e il collegio germanico degli scabini e l'*Ordo* dei Romani. Così, conchiude il Savigny, il secolo XII in Italia « richiamò « a nuova vita forme antiche non mai interamente spente ».

8. Invece, secondo il Leo (3), i Romani sotto i Longobardi perdettero libertà e beni, restando nelle città e nelle campagne solo come coloni ed operai. Non vi fu quindi mai una costituzione municipale romana, forse nelle città rimasero la polizia romana dei mercati e la instituzione delle maestranze.

9. Seguono la sentenza del Leo il Baudi di Vesme ed il Fossati (4) che credono estinta ogni antica costituzione municipale ed invece dominante militarmente l'ordine longobardo.

10. Il Troya (5), per parte sua, sulla questione, se i comuni d'Italia dopo il mille debbano considerarsi d'origine germanica o romana, crede che i Longobardi ebbero intera la loro libertà municipale nelle selve di Germania e nelle città d'Italia fino a Carlomagno al pari e forse più di quella de' Romani. In quanto poi alla podestà difenditrice delle franchigie municipali, questa al certo, stima egli, appartenne ai vincitori e non ai vinti, i quali avessero anco conservato, con la cittadinanza, gli *Ordini* o le *Curie*, pur questi longobardi sarebbero divenuti, e perchè Longobardi e Ro-

(1) PAGNONCELLI, op. cit., vol. II, pp. 198–200.

(2) SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter.*

(3) LEO, *Entwickelung der Verfassung der lombardischen Städte bis zur Ankunft des Kaisers Friedrich I in Italien,* Hamburg, 1824, in-8, e *Geschichte der italienischen Staaten,* Hamburg, 1829-32, 5 vol. in-8.

(4) BAUDI DI VESME e FOSSATI, *Vicende della proprietà in Italia,* Torino, 1836.

(5) TROYA, *Condizione dei Romani vinti dai Longobardi,* § 262.

mani negli affari di tutto il Regno italico doveano insieme congregarsi e perchè soltanto la spada potè assicurare l'esistenza dei comuni ed essa non più era al fianco de' Romani. « Inutili adunque - « conchiude egli - mi sembrano sì fatte interrogazioni, e ciascuno « a sua voglia può trarre l'origine de' comuni d'Italia così dalle « moltissime franchigie naturali non dirò solo de' Longobardi ma « de' Barbari, come dalle memorie non mai spente dell'antica « Roma ». E più oltre (1): « Il *nuovissimo* comune longobardo », cioè quello sorto nel secolo X per la cessata prevalenza del popolo franco e per opera di Ottone I, come scrive lo stesso (2), « soggiacque all'intelletto romano: allora i *comuni d'Italia* crebbero e si mostrarono; allora sorse il nuovo popolo non più longobardo nè romano; ma italiano. Gli esempi di Roma cattolica « e di Venezia ingrandirono il *comune d'Italia;* l'autorità de' vescovi lo rafforzò; la protezione de' romani pontefici lo condusse « alla gloria ed alla signoria. Grandi mutamenti, ai quali contribuirono assai gli studi della dotta ed illustre Bologna ».

11. Carlo Rezzonico (3), contraddicendo al Troya, ammette come almeno probabile l'esistenza di un comune romano e scrive: « Troviamo il fatto capitale della preesistenza di un comune romano all'epoca dell'invasione longobarda e della sua più tarda « ricomparsa, senza che esistano prove positive che nel tempo intermedio sia stato distrutto ed incorporato nel dominio longobardo ». Suppone quindi due comuni distinti, l'uno tutto longobardo nella campagna, l'altro tutto romano nelle città e più precisamente il romano in alcune città e il longobardo in altre e talvolta l'uno e l'altro a fronte nella stessa città. Tale promiscuità nega poi il Troya nella sua risposta (4) al Rezzonico, affermando unico il comune e composto di Longobardi o di viventi a legge longobarda.

12. Il Bianchi-Giovini (5) scrive poi con sicurezza: « Supporre « che istituzioni esistenti prima dei Longobardi, siano state abolite « dai Longbardi, anzi distrutte, annichilite a tal punto da perderne « la memoria, e che dopo un oblio di quasi due secoli si sieno « riprodotte alla quasi primitiva loro identità, è uno dei più strani « pensamenti che immaginare si possa ».

(1) TROYA, op. cit., § 283.
(2) TROYA, op. cit., § 261.
(3) REZZONICO, *Osservazioni* (sulla cit. op. del Troya), art. 2, § 3.
(4) TROYA, *Risposta alle osservaz. del Rezzonico ecc.*, cap. II, § 11.
(5) BIANCHI-GIOVINI, *Storia dei Longobardi*, Milano, Civelli, 1846.

13. Non diversa dalla precedente è l'opinione del Flegler (1), che scrive: « L'Italia incominciò a rivivere con la stessa varietà « di forme politiche con cui entrò nella storia, le sue vicende « sono una continua vittoria della coltura sulla barbarie ».

14. L'Emiliani-Giudici (2) considera i comuni italiani quali « forme politiche antichissime, le quali, tra le procelle delle bar- « bariche invasioni, serbarono le reliquie della sapienza civile dei « Romani, a guisa di seme, che fecondato creò, svolse e diffuse « il nuovo incivilimento per tutto l'universo » (3); e pone le prime fondamenta dei comuni nei collegi degli scabini o giudici, che intorno al secolo x e durante le lotte tra cittadini, vescovi e conti, governavano le città con autorità indipendente (4). In quanto poi alle vere origini ed alla natura de' nostri comuni l'Emiliani soggiunge: « Da tutte le indagini fatte sinora, da tutti i documenti « raccolti e scrupolosamente studiati si ricava soltanto che lo eman- « ciparsi delle città non fu una rivoluzione politica contro il potere « regio, ma una rivoluzione sociale contro la feudalità... Siffatto « movimento in tutta l'Italia, e massime nelle contrade setten- « trionali, si manifestò universalmente verso il secolo undecimo » (5).

15. Il Cantù (6), facendo a sua volta nascere il comune italiano in generale dalle lotte dei poteri e delle classi medioevali e dalla coscienza dei propri diritti nel popolo (7), attribuisce più peculiarmente l'origine del medesimo al « movimento che nel se- « colo x disciolse ogni nodo sociale alquanto esteso, ogni cen- « trale potestà, per lasciar solo associazioni limitatissime e poteri « meramente locali ». Ottone I incoraggiò tal movimento col rendere le città immuni dall'oppressione feudale. La gente bassa, soggiunge egli (8), assorgendo col favore dei re e con la propria coltura, con l'industria e col commercio ai più importanti pubblici uffizi, « diventa un ordine, la ricchezza mobile si erige a fianco della « fondiaria, e la feudalità, che dianzi era la società intera, si re- « stringe a sola la nobiltà, rimanendo così composti i comuni ».

(1) FLEGLER, *Das Königreich der Longobarden in Italien*, Leipzig, 1851.
(2) EMILIANI-GIUDICI, *Storia dei comuni italiani*, Firenze, 1864-66, vol. III.
(3) EMILIANI-GIUDICI, op. cit. Prefaz., p. 3.
(4) EMILIANI-GIUDICI, op. cit., lib. I, § 36, p. 91.
(5) EMILIANI-GIUDICI, op. cit., lib. I, § 44, p. 105.
(6) CANTÙ, *Storia universale*, vol. I, p. 28, nona ediz. torinese (Discorso preliminare).
(7) CANTÙ, op. cit., vol. III, lib. XI, cap. XVII, p. 318.
(8) CANTÙ, op. e loc. cit., p. 435.

16. Il padre Tosti (1), dall'abbattimento della podestà imperiale per opera di san Gregorio VII e da quello seguitone dei grandi feudatari dominanti nelle città, fa sorgere il comune; giacchè il popolo, nella cui mente « la vena delle tradizioni romane seguiva il suo corso », sollevandosi allora dall' oppressione « per « naturale conforto si ordinò a comunę ».

17. Cesare Vignati (2) fa nascere la vita comunale dalla naturale necessità di provvedere a se stesse che aveano le città italiane allorquando, « uscite da una immensa ruina di barbari e da « un fortunoso tramestio di popoli, d' idee, di leggi, di costumi « diversi, costretti a pensare a sè, s'erano rialzate a vita indivi« duale e aveano saputo dalle proprie istituzioni municipali, a tempo « e vicende opportune, provocare quelle libertà comunali che po« sero le basi di una nuova civiltà e precorsero l' incivilimento « europeo ».

18. Uno dei più dotti investigatori stranieri delle origini dei nostri municipii, il Bethmann-Hollweg (3), combatte l' opinione surriferita del Savigny sulla continuazione presso i Longobardi della costituzione municipale romana e sostiene una sentenza affatto contraria. Ammette pure contro il Savigny la continuazione di una nazione libera posseditrice di terre, soggiungendo però, che pel silenzio delle leggi longobarde non ci è dato conoscere esattamente le relazioni tra Longobardi e Romani. Crede anch' egli in fine che i municipii, pur sotto la dominazione longobarda, durassero centro della vita civile ed anzi della costituzione del paese.

19. Il marchese Gino Capponi (4), al pari di altri scrittori su questa materia, suppone tramandato ai posteri il comune per le consorterie degli artefici tollerate dai Longobardi, i quali lasciarono ai soggetti l'uso del diritto romano nei loro affari personali. Soggiunge inoltre che « dal non essere nelle leggi (longobarde) al« cun indizio del comune si può indurre che i Longobardi abban« donassero agl' Italiani la cura delle faccende municipali senza « riconoscere formalmente l' autorità di quegli ordini o ad essi « concedere alcun grado nella costituzione del Regno ».

(1) Tosti, *Storia della Lega lombarda*, Milano, 1860, p. 79.

(2) Vignati, *Storia diplomatica della Lega lombarda*, Milano, 1867, p. 21.

(3) Bethmann-Hollweg, *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit, eine geschichtliche Untersuchung*, Bonn, 1846.

(4) Capponi, *Sulla dominazione dei Longobardi in Italia*, Dissertazioni, estr. dall'*Arch. stor. ital.* App. n. 7.

20. Udiamo ora l'opinione di uno de' più profondi e diligenti ricercatori della storia municipale d'Italia nel medio evo, Carlo Hegel (1). Egli, dopo aver trattato a lungo del diritto municipale romano e della costituzione dei municipii romani (2) ed aver dimostrato, che sotto la dominazione degli Ostrogoti le forme del governo e quella del comune rimasero romane, solo goto essendo l'esercito (3), sostiene che sotto i Longobardi avvenne la grande trasformazione dei comuni, giacchè la stessa costituzione della loro monarchia (ampiamente e coscienziosamente studiata dallo Hegel) escludeva ogni instituto municipale romano; « le « città ebbero duchi e gastaldi per giudici e capi e diventarono « ducati e gastaldati del Regno. I Longobardi non rimasero « estranei alle città, che anzi queste segnarono coi loro territori « i confini, con le loro salde mura le capitali ed i centri dei « distretti giudiziari, e la costituzione comunale langobarda di- « ventò municipale ». Così l'antica curia, cioè il senato municipale e giudiziario romano cesse il luogo alla corte regia o ducale, comprendendo in se stessa « il *publicum*, ossia la proprietà « regia e pubblica, e con questa massa di pertinenti semiliberi o « servi, una gran parte della plebe delle antiche città. Nel suo di- « ritto, differente da quello dei liberi e in molti punti alterato, « anche il diritto e le instituzioni romane poterono trovar posto, « anzi poterono per suo mezzo passare nel diritto pubblico e nelle « pubbliche instituzioni » (4). Passa egli quindi a considerare gli elementi precipui delle nuove aggregazioni municipali stabilendo come tali « per l'unità esterna – l'isolamento delle città operatosi « col cingerle di mura e la separazione della città coi rispettivi « distretti della contea mediante le ampliate immunità vescovili: « per l'unità interna – la conservazione dei liberi comuni mediante « l'antica costituzione giudiziale e comunale, l'impulso dato al « commercio ed all'industria, nonchè le associazioni di corporazioni « e d'industrie frequentissime nei municipi » (5). E poi, considerando come questi nuovi elementi cagionarono il passaggio dalla giurisdizione dei vescovi e dei conti alla libera costituzione muni-

(1) HEGEL, *Geschichte der Städteverfassung von Italien seit der Zeit der römischen Herrschaft bis zum Ausgang des zwölften Jahrhunderts*, Leipzig, 1847, 2 Bände in-8. Citeremo la trad. ital. di F. CONTI, Milano, 1861, in-8.

(2) HEGEL, op. cit., §§ 1, 2 e 3.

(3) HEGEL, op. cit., pp. 91 e 92.

(4) HEGEL, op. cit., p. 333.

(5) HEGEL, op. cit., p. 403.

cipale, esamina le condizioni della *civitas* longobarda, degli arimanni, cioè dei liberi possidenti formanti poscia il ceto dei cittadini contrapposto e quindi legato per conferimento di feudi e di uffici a quello militare e feudale, e da ultimo la fusione nel secolo x di dette classi, feconda delle maggiori conseguenze. Da tutti questi elementi trae lo Hegel la formazione dei nuovi comuni (1), e conchiude in questo modo: « La costituzione comu-« nale delle città italiane appare meglio che una reliquia di anti-« che rovine, una instituzione del tutto nuova. Si utilizzarono « bensì alcuni avanzi del passato... servendo le loro significan-« tissime memorie come di ornamento » (2). Statuendo quindi la differenza tra questa costituzione e l'ordinamento municipale dell'impero romano, dice che quest'ultimo « posava... sopra un'ari-« stocrazia ereditaria di proprietari fondiarii, la quale era contenuta « entro limiti esattamente definiti dall'alta organizzazione politica « dell'Impero, e mentre serviva precipuamente all'amministrazione « delle finanze pel consolidamento e per la sicurezza dei redditi « dell'imposta, volgeva in pari tempo ad inevitabile decadenza. « All'incontro il libero governo municipale delle città nel medio « evo ebbe principio dall'aggregazione di nuovi e vitali elementi, « i quali, pieni d'impeto giovanile, cercando il loro equilibrio in-« terno, e volgendosi all'esterno col senso di libertà che le ani-« mava, corroborarono la loro potenza creatrice anche nella pro-« duzione di forme proprie di una costituzione corrispondente ai « nuovi bisogni » (3). Nega egli perciò, che in questa formazione siavi stata veruna immediata e non interrotta tradizione e afferma che la nuova forma di vita politica non fu un ripristinamento, « ma quasi una nuova costruzione sopra le rovine del passato » (4).

21. Facciamo ora luogo alla sentenza di un recente indagatore delle origini dei comuni d'Italia, Gabriele Rosa. Egli pensa che « a torto il municipio antico italico da molti si chiama mu-« nicipio romano. I Romani non instituirono, ma adottarono l'or-« dinamento municipale, il quale forma il distintivo più caratte-« ristico della più antica civiltà italiana littorale importata da « popolazioni orientali e meridionali, già viventi in città con se-« nati e con principio politico federativo » (5).

(1) HEGEL, op. cit., pp. 404-406 e 487.
(2) HEGEL, op. cit., p. 498.
(3) HEGEL, op. cit., p. 541.
(4) HEGEL, op. cit., p. 542.
(5) ROSA, *Feudi e comuni*, p. 103, Brescia, 1876.

Venendo poi a dire delle condizioni municipali sotto i Longobardi, scrive che « il non trovarsi menzione nei costoro pochi superstiti documenti dei magistrati comunali non è buona prova contro l'esistenza delle funzioni comunali e delle cure giudiziarie pei minuti interessi, le quali anzi vi restavano come cose prive di alcun diritto politico e solo interne, tacite, consuetudinali » (1). Nega quindi la provenienza dei comuni italiani dalla Germania, ove solo nel secolo X le città cominciarono a goder privilegi municipali, ed esaminando gli statuti comunali d'Italia nel medio evo, trova in questi tale uniforme e generale fisionomia romana e tale ordine romano di procedura e di diritto civile, che conviene credere alla « persistenza della libertà romana in qualche parte del « popolo italiano anche sotto i Longobardi » (2). E più oltre scrive: « I Longobardi si accamparono in Italia non come na« zione, ma come esercito, quindi non vi poterono trapiantare i « costumi dei *gard, gau,* tribù o comunità germaniche, le quali « erano poi elementarmente e sostanzialmente diverse dal municipio « italico antico e dal comune del medio evo » (3). Accostandosi alla teoria del Savigny, che ne' comuni italiani vide unicamente una restaurazione degli elementi romani ovvero italici antichi (4), pensa che i Romani non dettero ma confermarono i diritti municipali alle conquistate città d'Italia e soggiunge che: « Disciolti « poi gli ordini politici romani dei municipii, poco per volta, nel « ritessimento di ordini nuovi, restò il loro scheletro nell'ordito « sociale delle corporazioni delle arti, le quali, nelle città, e parte « anche nei contadi, persistettero a traverso ogni perturbazione « politica ed invasione militare; e per la speciale natura loro, di« pendente unicamente dal lavoro e dalle tradizioni di coltura ita« lica, si mantennero quasi esclusivamente italiche di sangue e di « consuetudini, che furono poi buoni usi, base fondamentale agli « statuti comunali posteriori » (5).

22. Finalmente citiamo qui l'opinione che il celebre e testè defunto storico Leopoldo Ranke recentemente manifestata nell'ultima sua opera (6) in questa foggia: « Io credo fermamente nella « durata della costituzione municipale romana, connessa con gli

(1) Rosa, op. cit., p. 154.
(2) Rosa, op. cit, p. 179.
(3) Rosa, op. cit, p. 234.
(4) Rosa, op. cit., p. 236.
(5) Rosa, op. cit., p. 238.
(6) Ranke, *Weltgeschichte,* Leipzig, 1881-83, par. IV, sez. II, cap. VI.

« instituti religiosi e legali. Le singole prove citate da uno dei « maestri della scuola storica della giurisprudenza (il Savigny) sa- « ranno state in parte invalidate dalla critica, ma il concetto gene- « rale sta nel vero. Questo concetto viene ancora confermato ri- « guardo agli studii grammaticali e all'insegnamento in genere. « Le stirpi unironsi e la corte di Pavia divenne sede di una scuola « artistica e di una coltura letteraria ».

23. Ci sembra opportuno nella serie delle varie opinioni degli scrittori ammettere qui quella recentissima del dottor Massimiliano Handloike (1). Egli, dopo avere lungamente discorso della signoria de' vescovi sulle città lombarde con notevole avversione a quel potere, che anche i moderni storici ritengono in generale mite e benevolo al popolo, e detto della origine dei comuni, viene alla seguente conclusione (2). Il progressivo svolgimento comunale comincia a' tempi di Carlomagno con le lotte tra gli emuli poteri del conte e del vescovo, il quale col sussidio dell'immunità riesce a vincere il primo; mentre per lo innanzi ne' tempi longobardi le città stavano, a detta sua, direttamente sotto i re e i costoro ufficiali. Sotto Berengario († 966) il vescovo ottenne la libera disposizione de' beni della Chiesa, il diritto d'innalzare fortezze, d'instituire mercati e di costruire strade, godendo ancora i proventi di queste ultime; e, conseguendo in fine la bassa giurisdizione, pervenne al dominio della città e del territorio. Tale signoria ebbe poi compimento sotto gli Ottoni, nello scorcio del secolo IX, con la piena giurisdizione esercitata dagli uffiziali vescovili e specialmente dai principali tra essi, siccome il vicedomino ed il viceconte, investiti del potere di regi messi ed assistiti dai giudici e dai notai pur di nomina vescovile, mentrechè la bassa giurisdizione e l'amministrazione de' beni ecclesiastici esercitavansi dall'avvocato e da' suoi gastaldi. Tanta potenza però mosse i vassalli a resistervi, finchè non ottennero sotto Corrado II († 1039) la sicurezza del loro possesso e la propria giurisdizione: i cittadini poi, seguendo questo esempio, acquistarono la sicurezza personale mercè la distruzione delle fortezze vescovili, siccome avvenne a Cremona nel 1031 (3), ed insieme il libero possesso de' beni comunali e la giurisdizione propria ed infine, sotto Enrico IV († 1106), il riconoscimento della forma di comune. Scelsero poi per questi beni

(1) HANDLOIKE, *Die lombardischen Staedte unter der Herrschaft der Bischoefe und die Entstehung der Communen*, Berlino, 1883.

(2) HANDLOIKE, op. cit., pp. 121-123.

(3) Cfr. il doc. ap. UGHELLI, *It. sacr.*, vol. IV, p. 595.

comunali de' commissari che per tal modo appaiono i primi propri rappresentanti e che, divenuti stabili, si chiamarono, sotto Enrico V († 1125), consoli. Ed allora si chiuse il primo periodo del movimento cittadino.

24. Ma torniamo di nuovo ai nostri scrittori italiani, citando uno degli ultimi di essi e la sua sentenza; il professor Pasquale Del Giudice (1). « La conquista longobarda - scrive egli - di- « strusse la costituzione romana, ch'era rimasta immutata sotto « gli Eruli e i Goti, e portò in Italia gl' instituti pubblici e privati « del popolo germanico. Il diritto romano cedette innanzi all' ir- « rompere e dilatarsi delle consuetudini e delle leggi nuove, ma « non cadde da ogni uso, e quantunque ecclissato da quelle spe- « cialmente sino al tempo di Liutprando, pure si mantenne e visse « entro breve cerchio nelle relazioni private e familiari dei vinti ». Il diritto romano, ripreso poi vigore dopo gli editti longobardi, franchi e salici, fu visto « verso la fine dell'undecimo secolo « contendere il primato al diritto straniero ». Quando poscia, alla venuta in Italia dell' imperatore Ottone I, cessarono le lotte ambiziose pel trono italiano, allora « si venne preparando quella ma- « ravigliosa compenetrazione degli elementi che dividevano il po- « polo italiano, nascenti dalla nazionalità, dalla nascita e dai ceti « diversi, dalla quale venne fuori il comune dell' Italia media e « superiore, che percosse non meno fieramente l'alto potere im- « periale che le istituzioni feudali » (2). « I comuni insomma - « conchiude egli altrove - (3) sono stati per noi il terreno che ha « prodotto e nutrito la vita nuova italiana, la quale pur portando « in sè i segni della discendenza romana e dell' innesto germanico, « possiede tuttavia un essere suo proprio, una individualità distinta, « quale conviene ad un popolo moderno ».

25. Ma chiudiamo la schiera oramai larga degli scrittori, riferendo qui l'opinione del più recente, il professor Bertolini (4). Due furono, egli dice, i fattori del comune italiano: l' influenza della civiltà antica e la nuova coscienza acquistata dal popolo dei propri diritti, e, ponendo da banda le dottrine delle due scuole, italiana o romana, che vuole il comune nostro derivato dalle istituzioni romane e germanica, che lo suppone nato da quelle tedesche, egli lo fa provenire dalle lotte fra nobili e vassalli, nella

(1) Del Giudice, *Studii di storia e diritto*, Milano, Hoepli, 1889, p. 151.
(2) Del Giudice, op. cit., p. 354.
(3) Del Giudice, op. cit., p. 82.
(4) Bertolini, *Storia del Medio Evo*, Milano, Treves, 1892, p. 435.

stessa guisa, in cui si formò nella Roma consolare il *popolo*, uscito appunto dalla fusione dei patrizii coi plebei. Ciò parlando astrattamente; concretamente poi esso nacque dalle sollevazioni prima dei privilegiati e poscia dei soggetti nel secolo XI; il che per bene intendere è uopo conoscere le classi, nelle quali nel detto tempo si divideva la società. Erano quattro: 1° I *principes*, cioè i vassalli dipendenti direttamente dal re, tra i quali i vescovi e gli abati, i *valvassores majores* e i *capitanei*; 2° I *valvassores* e i *valvassini*, cioè i cavalieri soggetti ai *capitanei*; 3° I *cives, viri populares*, ossia la borghesia; 4° il *vulgus*, gli *homines servilis conditionis*, siccome i servi, gli artieri, gli aldii (1). Il movimento incominciò quando i valvassori e i valvassini, gelosi dei più grandi privilegi dei valvassori maggiori, si collegarono coi *cives*. Allora questi si trasformarono e le corporazioni di arti divennero compagnie d'armi e i capi delle maestranze duci degli artieri fatti soldati. La lotta terminò con la separazione del popolo dai vassalli maggiori e col trionfo suo tanto sui nemici quanto sugli amici, e dopo che esso si era unito al clero e al vescovo, natural difensore della plebe. La unità ed individualità della giurisdizione vescovile servì poi di base all'unità giurisdizionale del comune (2). Ecco quindi il *commune civitatis*, nome dato all'associazione delle tre classi sociali (nobili minori, cittadini, plebe), ecco i *consules de communi*, amministratori politici, e i *consules de placitis*, amministratori giuridici, e sorgono il consiglio di credenza, il parlamento. Da ultimo il Bertolini (3) stabilisce in generale l'inizio dei comuni in Italia verso la metà del secolo XI, ed il loro compimento nei primi decennii del XII (4).

26. Dalla varietà delle suesposte sentenze intorno l'origine e la natura del comune italiano è uopo dedurre la grande incertezza dell'argomento: essa proviene dalla mancanza di documenti che dimostrino chiaramente o la persistenza o la interruzione e la nuova instituzione del comune e specialmente dal silenzio delle leggi superstiti longobarde sulle condizioni cittadine di allora. Si è perciò che gli storici, in luogo di narrar fatti, son dovuti entrare nel campo delle congetture ed argomentare da qualche parola di esse leggi, allusiva più o men chiaramente ai diritti e agli usi delle città, e da alcune frasi non meno dubbie d'alcuno storico contem-

(1) BERTOLINI, op. cit., p. 448.
(2) BERTOLINI, op. cit., p. 451.
(3) BERTOLINI, op. cit., p. 452.
(4) BERTOLINI, op. cit., p. 453.

poraneo lo stato municipale degli Italiani sotto i barbari particolarmente longobardi. Ci sembra poter dividere questi storici, senza tener conto delle minute differenze tra loro, in due schiere: quella degli scrittori che derivano i comuni italiani del medio evo da origine romana e antica italica stimando non mai interrotta, neppure sotto i Longobardi, la sostanza del vetusto municipio, e la quale componesi, come abbiam visto qui sopra, principalmente di Pagnoncelli, Savigny, Balbo, Rezzonico, Bianchi-Giovini, Flegler, Capponi, Rosa, ecc.; l'altra schiera annovera quegli scrittori che credono in tutto spento il vecchio municipio italico e romano ed il comune italiano del medio evo sorto dai nuovi elementi in gran parte germanici e che nomansi Sigonio, Sismondi, Leo, Baudi di Vesme e Fossati, Troya, Bethmann-Hollweg, Hegel ed altri ancora.

27. Fra tante sentenze sarà lecito ancora a noi, per quanto non autorevoli, dar fuori la nostra ipotesi. Nell'esporla qui non ci perderemo in lunghe dimostrazioni, giacchè e l'indole del nostro lavoro e il luogo secondario, che in questo occupa siffatta questione, c'impediscono di troppo dilungarci; e, paghi soltanto a dire la nostra opinione, ne rimetteremo l'apprezzamento a chi legge. Diremo dunque subito che, in quanto all'origine tedesca del comune italiano, ci sembra impossibile che questo, sì ricco di scienza, arti e commerci, sia nato dalla barbarie dei germanici invasori. In quanto poi all'origine romana, ognun sa che i Romani non fondarono propriamente i municipii, ma permisero piuttosto la continuazione dei diritti municipali nelle città d'Italia da loro man mano conquistate. Neppure ci sembra probabile sia sorto il comune nelle trasformazioni civili del medio evo senza relazione agli antecedenti ed antichissimi instituti delle città. Da ultimo per quel che riguarda l'opinione che il governo comunale non sia mai venuto meno in Italia dai tempi preromani, quantunque le sue forme abbiano necessariamente subito l'influsso delle straniere dominazioni, fino a quelli dei Longobardi e dei Franchi, diremo che di ciò non si può ottenere una dimostrazione strettamente storica, sendochè manchino dell'epoca longobarda, in cui più sarebbero opportuni, quei documenti che attestino la schietta natura dei diritti cittadini d'allora. Quindi tal dimostrazione deve fondarsi su dati storici più o meno probabili, e gli argomenti della medesima, che noi non possiamo qui produrre, il lettore troverà negli autori che più di proposito hanno sostenuta la non interrotta durata del governo municipale, siccome il Pagnoncelli, il Savigny, il Rezzonico, ecc. Del resto checchè siasi del valore assoluto di siffatti ar-

gomenti, noi modestamente pensiamo che essi valgano almeno a dimostrare, se non la durata perenne del vero e proprio diritto municipale antico, la continuazione non interrotta e quanto si voglia latente della tradizione italica e romana del municipio. Ne dobbiamo quindi conchiudere che la vita comunale ed anche talvolta federativa sia insita negli animi degli Italiani e che, siccome in tempi prosperi fiorirono le federazioni etrusche e le leghe italiche, così in un'epoca tornata un'altra volta felice dopo le oppressioni barbariche rifiorì lo spirito della cittadina libertà e sorsero i gloriosi comuni italiani del medio evo e le loro famose leghe, siccome la lombarda e la toscana. Era dunque sempre il medesimo popolo, pur modificato quanto si voglia dalle vicende di lunghi secoli ed innestato con quello nuovo dei nordici invasori, che sentiva gli istinti della vita civile e li manifestava e li facea prevalere ogni volta che prepotenti ostacoli e anche la sua propria debolezza non si opponessero a cotesto svolgimento. Così noi vediamo sin dai più remoti tempi prosperare in Italia i piccoli stati e le confederazioni de' suoi antichissimi popoli: Liguri, Veneti, Etruschi, ecc. e perfino sotto la poderosa dominazione romana goder singolari privilegi i municipii e potere stringere tra loro potenti leghe ed anche far guerra ai proprii presso che invitti dominatori. Cotesto spirito immortale di municipal libertà aleggiò sempre tra i nostri vulghi anche durante i dominii germanici e si hanno indizii di vita comunale (nella cura delle strade, de' ponti e delle opere pubbliche) ancora sotto i Longobardi che pur furono gl' invasori che più s'insinuarono nei costumi e nelle leggi italiane e più li modificarono. Questi elementi di vita civile, stimiamo noi, si giacquero sopiti insino a che, compiutosi il rinnovellamento degli ordini politici e cittadini del medio evo e sortane la nuova società florida di arti e di commerci, emersero nella loro splendida veste i comuni italiani. E chi proprio volesse ricercarne la primitiva origine, non dovrebbe trovarne le prime tracce nei prischi abitatori d'Italia che a noi portarono dall'Oriente le forme municipali e federative? Nè la cosa deve apparir difficile e di siffatta relazione tra gli antichi usi italici e quelli nostri medioevali citeremo un esempio dal Micali. Questi, parlando del potere giudiziario affidato dagli Etruschi a liberti che mutavansi ogni anno, scrive (1) che tal costume « si « trova sotto altri nomi (podestà) ed altre forme riprodotto nelle « repubbliche italiane dopo il mille ». Così pensando noi non in-

(1) MICALI, *L'Italia avanti il dominio dei Romani*, par. I, cap. XXI.

tendiamo tôrre ogni valore ai forti elementi germanici, che molto al certo operarono in tanti anni, ne' quali i popoli di quella nazione prevalsero in Italia ed anche noi, al par di molti moderni scrittori, teniamo per fermo che « gli elementi formatori - come « dice uno di essi (1) - del comune italiano furono tre: tradizioni « romane ed italiche, Chiesa e schiatte conquistatrici ». Solo diciamo che le menti ed i cuori degli Italiani, infiacchiti dalla romana corruzione e avviliti dalla oppressione barbarica, pur serbarono tanta virtù che essi, con l'influsso delle vergini e giovani forze delle genti settentrionali e mercè il sussidio di quei pochi instituti civili superstiti e delle antiche tradizioni, poterono, nel generale movimento sociale del medio evo, risorgere a nuova vita.

(1) G. Rondoni, in una *Rivista* nell'*Arch. stor. ital.*, an. 1886, disp. V, p. 259.

CAPITOLO II.

Condizioni storiche del comune nell'Italia meridionale.

SOMMARIO: 1. Condizione sua nel primo periodo anteriore ai Normanni — 2. Nel secondo periodo sotto i Normanni. — 3. Nel terzo periodo sotto gli Svevi. — 4. Nel quarto periodo sotto gli Angioini. — 5. Nel quinto periodo sotto gli Aragonesi. — 6. Nel sesto periodo sotto i vicerè spagnuoli. — 7. Nel settimo periodo sotto i Borboni. — 8. Riassunto.

1. Prima d'entrare nel tema diretto del nostro lavoro, dovendo noi trattare di un comune del regno di Napoli, ci sembra assai utile di gettare uno sguardo sulle condizioni storiche dei comuni in esso regno, delle quali la nostra città, dopo i felici vagiti di vita libera municipale de' primi tempi, finì col seguire le triste sorti. Per far ciò ci varremo del recente ed erudito studio dell'abate Faraglia (1) premiato e pubblicato dall'Accademia Pontaniana di Napoli.

Nella storia del comune dell'Italia meridionale possiamo distinguere sette periodi, senza contare l'attuale: il primo che si svolge nei tempi anteriori alla dominazione normanna, il secondo durante questa, il terzo sotto quella degli Svevi, il quarto regnanti gli Angioini, il quinto a tempo della dinastia di Aragona, il sesto, il più infelice, quando l'opprimevano i vicerè spagnuoli, ed il settimo finalmente dopo che il regno ridivenne autonomo sotto la casa dei Borboni.

Durante il primo periodo possonsi, parlando in generale, le condizioni comunali nell'Italia del mezzogiorno paragonare a quelle del resto d'Italia. Soltanto è da notarsi una certa differenza tra le città interne componenti l'antico ducato longobardo di Benevento e le altre che, giacenti sulle coste tirrene ed adriatiche, e perciò più facili ad esser tenute sotto il debil giogo de' Greci di Costantinopoli, scossero questo più per tempo levandosi ad indipendenza politica. Così fecero Bari, Gaeta, Napoli, Salerno e sopratutto Amalfi, che gareggiò in potenza e commercio con le più celebri

(1) FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale, 1100-1806*, Napoli, tip. della R. Università, 1883, in-8.

repubbliche dell'alta e media Italia. Non pertanto anche le suddette città interne godevano di libertà municipali, massime dopo la estinzione de' loro principi longobardi: esempio di ciò Benevento che, dopo la morte dell'ultimo suo principe Landolfo VI nel 1077, venuta in poter dei papi, ottenne (se pur non ebbe prima) il governo delle sue cose municipali, per quanto non appaia chiara la estensione di questo. Certo però si è che in quanto al reggimento comunale scorgesi una tal quale analogia tra le città longobarde e le greche « prodotta - dice il Faraglia (1) - dalla vicinanza, dai bi- « sogni e dal tempo, e forse anche dalla comune origine romana ».

2. Riguardo poi al secondo periodo trascorso sotto i nuovi conquistatori normanni, diremo che le città (massime le marittime più prospere ed indipendenti) perdettero bensì la loro podestà politica, ma serbarono la libertà e i privilegii municipali, siccome provano gli esempi di Bari, di Amalfi e di Salerno. « Gli Amalfitani - « scrive il Camera (2) - ad esempio dei Salernitani si diedero egual- « mente a Ruggiero, che salutaron per loro signore, ma con le « stesse condizioni dei Salernitani; cioè di ritenere nelle loro mani « le fortezze e di governarsi con le loro leggi e statuti municipali ». Bari anch'essa, come narra il Petroni (3), ebbe confermate da Ruggiero le antiche consuetudini.

3. Ciò seguiva nel secolo XII. Ma sul principio del seguente, succeduti gli Svevi ai Normanni, il potente imperatore Federico II, caldo propugnatore dell'autorità sovrana, e gran nemico delle libertà municipali, ch'ei aveva visto nell'alta Italia sì poderosamente volte contro di sè, lasciò alle città del regno quelle consuetudini, che non contrastassero ai diritti supremi dell' Impero. Quindi, stimando egli usurpato dalle città il diritto di eleggersi il podestà, i consoli o i rettori, emanò una costituzione, che aboliva cotal privilegio e, minacciando gravi pene ai trasgressori, stabilì che « offi- « ciales tantum a nostra maiestate statutos, scilicet magistros « iustitiarios, camerarios, baiulos et iudices ubique per regnum « volumus esse, et tam iura nostra quam nostrorum fidelium,

(1) FARAGLIA, op. cit., p. 10.

(2) CAMERA, *Mem. stor. diplom. d'Amalfi*, vol. I, pp. 316 e 321, Salerno, 1876; ap. FARAGLIA, p. 8.

(3) PETRONI, *Storia di Bari*, vol. I, p. 251; ap. FARAGLIA, p. 8. A queste città è mestieri aggiungere Trani, la quale nel 1139 ebbe riconosciute le sue consuetudini municipali da re Ruggiero I con una capitolazione sotto il notevole titolo di convenzioni. Vedine il testo presso il FESTA CAMPANILE, *Lettera su Trani a Luigi Volpicella*, Trani, 1856, a p. 24.

« ministrare » (1). Non è però da tacere che Federico II nel tempo stesso reprimeva con sapienti leggi le oppressioni de' potenti (2) ed ammetteva ai parlamenti generali del regno le città demaniali; siccome, per esempio, a quello tenuto in Foggia (3). È sempre vero non pertanto che egli con la sua costituzione dette nel regno un gran colpo all'autonomia comunale, la quale tanta potenza e prosperità produceva nel resto d' Italia e son da leggersi le grandi pene ch'ei minacciava a qualche città che ardisse erigersi a municipio (4).

4. Frattanto si svolge il quarto periodo municipale sotto la dominazione degli Angioini, vincitori e successori degli Hohenstaufen, e sì poco propizii alla fortuna cittadina. Quei principi, estendendo sempre più il feudalismo, che fu la grande piaga del regno, per ricompensare i servigi di chi gli avea seguiti nella nuova conquista, menomavano così il numero delle terre demaniali. Nè furon paghi di ciò, chè restrinsero anche i privilegii dei comuni: si cita a prova di questo il decreto del 6 maggio dell'anno 1279, con cui Carlo I d'Angiò (5) ordinò a tutte le università, città e terre di distruggere i loro suggelli e che gli atti pubblici e privati fossero segnati dai giudici, notai e testimoni. Dal che il Faraglia conchiude, citando anche documenti (6), che « la vita municipale era ben poca ed i cittadini vivevano più per « il barone e pel re che per se stessi. Oppressi dalle prestazioni « baronali, dalle collette e dalle sovvenzioni pel re, le loro rau- « nanze erano ben rare, e quasi non tendevano ad altro, che a « trovare i modi di pagare le imposte ed eleggere per speciali bi- « sogni, i sindaci, i collettori, i tassatori. Solo di questo abbiamo « un numero grande di documenti ». Ciò non ostante possedettero le università i loro demanii, proprietà di tutta la comunanza dei cittadini, i quali aveano diritto di usarne; tali beni erano custoditi dai delegati dei parlamenti comunali: mantennero pure le medesime l'antico diritto di eleggere i giudici, i maestri giurati e gli altri ufficiali (7). Un' altra cagione potissima della decadenza dei

(1) *Frid. II Constit.*, tit. 50.
(2) *Frid. II Constit.*, cap. « De non opprimendis vassallis a dominis ».
(3) CARCANI, *Reg. Federici II*, pp. 361, 362.
(4) CARCANI, op. cit., p 284. Un esempio di tal rigore lo vedremo anche a Teramo nello stesso secolo XIII, come diremo al proprio luogo, cap. X, § 9.
(5) Arch. di Stato in Napoli, Reg. ang. 1278, 1279 H, n. 33, fol. 21.
(6) FARAGLIA, op. cit., pp. 46 e 51.
(7) FARAGLIA, op. cit., pp. 51 e 56.

comuni a tempo degli Angioini fu la concessione (e sin dal regno di Carlo I) a molti baroni del mero e misto impero, attribuito per lo innanzi solo ai giustizieri ed ai capitani regii, e la vendita dei feudi venuta in uso negli ultimi tempi di quei principi: di qui i grandi abusi dei baroni nel conferimento delle pene e la sempre più diminuita libertà dei comuni (1). Solo quasi libere dalla comune oppressione voglionsi riguardare le città demaniali degli Abruzzi, le quali godevano una più felice vita comunale, sia perchè al confine del regno e quindi in maggior contatto con le città dell'Italia centrale, ove più prospere erano le condizioni municipali, e sia perchè, in grazia appunto di questa posizione, erano più favorite dai re angioini. Fra tutte esse va segnalata Aquila, che, ricca d'industrie e di commerci, si reggeva con le poderose corporazioni artistiche simili a quelle celebri che resero sì prospera e potente la Firenze del medio evo: essa dette saggio della grandezza de' suoi ordini cittadini nel lungo e glorioso assedio nel 1424 sostenuto vittoriosamente contro il più valoroso condottiero del tempo, Braccio da Montone, fattosi indarno dichiarare signore di Aquila e che vi lasciò miseramente la vita (2).

5. I secoli frattanto si succedono e gli annali del regno ci mostrano le condizioni di questo sempre più miserevoli. Con l'entrar del quattrocento comincia a scorrere il quinto periodo comunale sotto la monarchia aragonese. Alfonso I, valoroso e fortunato conquistatore del regno, restrinse anch'esso a sua volta la libertà dei comuni non più accogliendoli ai generali parlamenti e gravandoli di perpetua colletta, mentre questa per lo innanzi e sin dai tempi normanni era soltanto straordinaria pe' bisogni guerreschi. Inoltre la sopraeminenza di Napoli sulle altre città del regno, affermata negli ultimi anni della dominazione angioina, si accrebbe tanto che essa, quasi a parte del regio potere, arrivò in seguito a rappresentare ne' parlamenti tutte le università del regno. Non pertanto il successore di Alfonso, Ferrante, il cui trono aveva fatto traballare la terribile congiura dei baroni, si mostrò più favorevole ai privilegi delle università ed esistono ancora molti diplomi di concessioni alle città, specialmente riguardanti la conferma del loro demanio e le guarentigie contro le continue oppressioni de' feudatari (3). Non è qui da tacere che col regno di questo principe

(1) FARAGLIA, op. cit., pp. 80-84.
(2) FARAGLIA, op. cit., pp. 104-108.
(3) FARAGLIA, op. cit., pp. 116 e 123.

il diritto municipale prende una nuova forma, e le consuetudini e le tradizioni si mutano in leggi scritte, che sono propriamente gli statuti (1). Egli dette a questi una cotale uniformità sostanziale e le precipue disposizioni del re Ferrante in queste leggi municipali possonsi leggere nell'opera del Faraglia (2). Mentre durava la decadenza dei comuni, aumentavano insieme l'arbitrio e le oppressioni de' regii capitani preposti al governo delle città, i quali per far danari perseguitavano e perfino imprigionavano i cittadini, e il nome di università diveniva sempre più schernevole, sendochè il ceto patrizio e quello grasso s'impadronivano degli ufficii municipali specialmente ne' luoghi più importanti (3).

6. Tanto accadeva sotto gli Aragonesi che chiusero, per così dire, l'evo medio nel regno: ma eccoci col secolo XVI entrati nell'epoca moderna e con esso nel sesto periodo comunale, il più triste per le nostre povere terre, perchè trascorse sotto il funesto governo de' vicerè spagnuoli. Allora esse patirono l'estremo danno; i vicerè e i loro ufficiali, non pensando che a trar danaro dal misero regno, caricavano spietatamente d'importabili balzelli i soggetti popoli e le università avevano il dolente incarico di riscuoterli; infeudavano essi continuamente le terre demaniali per andare incontro alle spese delle infinite guerre combattute dalla Spagna e dall'Impero. Lo stesso *ius praelationis* accordato da Carlo V alle città demaniali, pel quale potevano queste scegliere tra il barone compratore ed il regio demanio, riscattandosi in quest'ultimo caso a peso d'oro, non valeva a salvarle; giacchè, se esse talvolta riuscivano con isforzo inaudito a radunare le enormi somme necessarie pel riscatto, dovevano spesso, per non poter pagare i contratti debiti, rivendersi da sè a quegli stessi baroni, al cui giogo aveano tentato sfuggire. Inoltre le stesse lotte fra patrizi e popolani per contendersi gli uffizii municipali isterilivano le scarse forze cittadine e gli Spagnuoli, nulla sospettando di velleità d'indipendenza, per parte dei cittadini, volgevansi a favorire i baroni, di cui più avevano da temere (4). Mutavasi quindi l'essenza del reggimento comunale, giacchè l'antico diritto di tutte le classi ad in-

(1) Ciò non si può dir certo de' nostri statuti del 1440, giacchè questi e furono compilati prima del regno di Ferrante e, quel che è più, furono nella sostanza una riproduzione di quelli del secolo XIII, come dimostrammo altrove (*Studio sugli statuti teram. del 1440*, Proemio, Firenze, 1889).

(2) FARAGLIA, op. cit., pp. 124 e 157.

(3) FARAGLIA, op. cit., pp. 163 e 165.

(4) FARAGLIA, op. cit., pp. 178, 191, 198.

tervenire nei pubblici negozi restringevasi a poche famiglie, che avvicendavansi nell'esercizio delle cariche. Stabilirono i vicerè pel governo de' comuni alcune prammatiche, le cui principali disposizioni si veggono nel Faraglia (1). Frattanto nel secolo XVII i comuni correvano alla loro estrema ruina: avevano essi esaurito le ultime fonti della pubblica ricchezza, non possedevano più beni da vendere, non vi erano più cespiti di rendita cui aggravare; a ciò si aggiunsero i grandi danni d' incendii, di ruberie, effetto della sollevazione di tutto il regno a' tempi di Masaniello e della peste contemporanea. Per siffatto modo non potendo più le università pagare le imposte alla regia corte, furon *dedotte in patrimonio*, cioè le loro rendite vennero sottoposte all'amministrazione della regia camera della Sommaria (2), la quale sola nel regno poteva concedere la facoltà di fare spese ai parlamenti, ai consigli, ai governatori (3). E così durante il vicereame la vita municipale nel misero regno emise gli ultimi aneliti.

7. Finita la mala signoria degli stranieri e riacquistata finalmente il regno la sua indipendenza nel 1734 per mano di re Carlo III di Borbone, incomincia il settimo periodo dello svolgimento della vita comunale sotto gli auspizi di una reazione resa inevitabile dall'eccesso medesimo della passata oppressione. S'inaugurarono allora le grandi riforme del potente ministro marchese Tanucci e prima fra esse è da ricordare il catasto ordinato nel 1740, per cui i balzelli erano egualmente divisi secondo gli averi dei cittadini; seguì poi, sebbene a poco a poco e man mano che i bisogni delle città ne consigliavano l'uso, la principale tra esse, cioè a dire il decurionato, nuovo instituto che, creato dapprima per ovviare alla sempre progrediente scarsezza delle famiglie patrizie aventi diritto ai seggi municipali, valse poi a fare ammettere nel seno de' consigli il terzo ceto (4): e ciò malgrado la naturale opposizione de' nobili, la quale lo spirito de' nuovi tempi si avverso ai loro privilegi e il potente influsso del Tanucci resero del tutto vana. Le riforme municipali camminavano quindi a grandi passi e i Francesi, calati nel regno nel 1806, non fecero che precipitare il moto che, con maggior lentezza ma con non minor

(1) FARAGLIA, op. cit., p. 220.

(2) Teramo anch'essa patì quest'estrema sventura dal 1637 a tutto il secolo XVIII, restandole per quel tempo la sola rendita di duecento ducati annui. V. PALMA, *St. di Teramo*, vol. III, p. 207.

(3) FARAGLIA, op. cit., p. 226.

(4) FARAGLIA, op. cit., pp. 230 e 237.

efficacia, avrebbe menato a buon porto la nave della fortuna comunale. Essi difatti con la celebre legge dei 18 ottobre del 1806, dopo avere con l'altra dei 2 agosto dello stesso anno abolito ogni giurisdizione feudale e sottoposto ogni terra e città alla legge comune, emanarono una nuova costituzione municipale, le cui precipue parti stabilivano che i decurioni si estraessero a sorte tra i cittadini godenti una determinata rendita e de' quali un terzo almeno sapesse leggere e scrivere. È da notarsi che in questa legge forse da un lato per non lasciar la scelta al governo e dall'altro per toglierla ai cittadini, fu trovato lo strano mezzo termine di concedere tanto diritto alla cieca sorte.

8. Possiamo qui chiudere la breve esposizione delle varie vicende, a cui andò soggetto il comune nel regno di Napoli, col riassumerne in un breve quadro i sette periodi. Nel primo, anteriore alla conquista dei Normanni, i comuni ebbero diritti amplissimi e in qualche luogo sovrani; nel secondo, sotto quegl' invasori, serbarono i diritti di repubbliche che avevano per lo innanzi, pur perdendo la potestà politica; nel terzo, a tempo degli Svevi, non poterono più eleggere i supremi magistrati, ma vennero nondimeno ammessi ai parlamenti generali del regno; nel quarto le loro sorti scesero ancora più in basso, specialmente perchè gli Angioini infeudarono molte terre demaniali; nel quinto, regnando gli Aragonesi, decaddero maggiormente, sia per la stessa cagione delle infeudazioni che divennero ancor più frequenti, e sia per i diminuiti diritti delle università e per gli abusi de' regii governatori; nel sesto periodo, trascorso sotto l' infausto governo dei vicerè, i comuni patirono l'ultima sciagura per le oppressioni di ogni genere, particolarmente fiscali, degli avidi signori spagnuoli; nel settimo finalmente cominciarono a risorgere sia pel cessare delle concussioni governative e sia pei maggiori diritti restituiti alle classi, per lo più popolari, delle città, finchè non seguirono, con la venuta dei Francesi, l'abolizione dei feudi e l' instituzione di un diritto comune a tutti i cittadini, il quale estirpò dalle radici la piaga del feudalismo che in sè assommò ogni cagione dell'avvilimento e della miseria dei popoli meridionali d' Italia e dei loro comuni.

CAPITOLO III.

Parallelo storico del comune teramano con gli altri d'Italia.

SOMMARIO: 1. Analogia del medesimo con gli altri italiani nel primo periodo della sua storia fino al secolo XIV. — 2. Decadenza e inferiorità sua da questo tempo in poi. — 3. Cagioni fisiche e storiche di siffatta inferiorità. — 4. Modo in cui queste cause operarono sulla fortuna della nostra regione.

1. Abbiamo detto finora delle origini e della natura dei comuni italiani in generale ed abbiamo pure esposto in breve le speciali condizioni di quelli del regno di Napoli, con qualche riguardo allo stato del comune teramano. Or siccome la storia di questo, posto in mezzo tra la regione, in cui più felici fiorirono le sorti delle città, e tra l'altra, in cui si infausta fu la fortuna dei municipii, ha relazione con quella dell'una e dell'altra, così ci sembra qui assai utile instituire un parallelo storico tra i fatti del nostro comune e quelli degli altri d'Italia. A far meglio ciò distingueremo in essa storia due periodi: il primo che comprende i secoli dopo il mille (senza parlare delle epoche anteriori in cui prevalgono nella nostra città i conti ed i vescovi) insino a tutto il secolo XIII e, sotto un certo rispetto, al XIV, durante il quale il nostro comune, fatta ragione della sua picciolezza e della sua posizione topografica, ha molta analogia con gli altri d'Italia. Il secondo periodo, che politicamente incomincia fin dalla metà del secolo XII, quando cioè fummo preda degli artigli normanni, municipalmente invece principia dalla fine del secolo XIII, allorquando cessa tra noi il podestà, punto, a dir così, culminante della nostra vita municipale italiana: con questo periodo le sorti di noi Pretuzziani si staccano notabilmente da quelle degli Italiani del settentrione e del centro, giacchè mentre per questi in detti secoli si compie il massimo svolgimento di quelle celebri repubbliche che riempirono di loro imprese le pagine della storia, per noi al contrario segue il soggettamento de' poveri comuni a quella monarchia feudale, che a poco a poco spense nel regno ogni soffio di vita municipale. Non si meravigli poi il lettore che noi poniamo la fine del primo

periodo ed il cominciamento del secondo sullo scorcio del secolo XIII, mentre la stabile conquista normanna della nostra regione seguì, al dir del Palma (1), intorno al 1140 e quindi a questo tempo si dovrebbe assegnare la separazione della fortuna nostra comunale da quella delle altre città italiane: non si meravigli esso di ciò, giacchè il fatto nostro è speciale e si compie diversamente che non quello degli altri comuni del regno di Napoli. Difatti Teramo, e per esser vicina a quella parte d' Italia, ove il comune godea più libera vita e per essere stata da poco (dalla metà del secolo XII) strappata dal Piceno, a cui da secoli apparteneva, serbò più a lungo gli antichi ordini municipali che la ravvicinavano alle città delle Marche e della Toscana, e mantenne finchè potette il podestà e, anche quando questi scese alla più modesta qualità di giudice, cercò sempre, malgrado le leggi anticomunali del regno, di tener viva la tradizione italiana con l'eleggerlo fuori del regno. Di ciò è prova in un prezioso documento del 1292, di cui parleremo al proprio luogo (2), e col quale si vogliono soffocare le aspirazioni dei Teramani all' indipendenza cittadina e, quel che è più, il loro desiderio di farsi pari ai comuni delle Marche e della Toscana, contrade che ivi espressamente si nominano. Si è perciò che riguardo a Teramo la vera epoca della *diminutio capitis* del suo comune si deve mettere alla fine del secolo XIII e propriamente allorchè non più si ode il nome del podestà, quel nome ch'era l'ultimo anello storico che ci univa (ormai virtualmente) alle sorti più felici delle città della media Italia e che, non ostante i terribili divieti dello imperatore Federico II e le oppressioni angioine, valse ancora per lungo tempo a tener desta tra noi la tradizione italiana del comune. Frattanto noteremo che nel detto primo periodo, tanto nella parte sua più oscura sotto i primi imperatori e re d'Italia, quanto nell'altra più assai conosciuta, le magistrature dei conti, dei gastaldi e degli sculdasci prima, e dappoi del podestà che, come innanzi vedremo, tra noi appaiono eguali a quelle dell'alta e media Italia, ci fanno intendere la simiglianza delle condizioni nostre cittadine con quelle di esse parti della nostra nazione.

2. In quanto al secondo periodo, che, sebbene politicamente incominci alla metà del secolo XII col nostro assoggettamento ai Normanni, pur municipalmente principia col secolo XIV, la nostra città ebbe in esso periodo una vita comunale assai meschina al pa-

(1) PALMA, op. cit., vol. I, p. 155.
(2) Vedi innanzi cap. X, § 9.

ragone delle altre città d'Italia, seguendo le misere condizioni comunali del regno di Napoli esposte da noi nell'antecedente capitolo. Quindi non più tra noi si odono i nomi del podestà e del governo comunale, ma in quella vece prevale il capitano regio e il podestà diviene un semplice giudice, gl' instituti civili languono tra noi nè più s' innalzano edifizii come poc' anzi nel secolo XIII sorgevano chiese monumentali quali S. Francesco, S. Domenico ed il duomo col suo mirabile campanile. Così, mentre a poche miglia da Teramo stupendi e molteplici templi e palazzi s' innalzano a sempre più adornare la vicina Ascoli, per non parlare delle altre città più lontane, a Teramo invece s' arresta, per dirla alla moderna, il movimento edilizio e con esso quello civile ed economico. Eppure la storia nostra e i nostri costumi ci avrebbero spinti sulla stessa via di prosperità e l' esempio vicino avrebbe anzi destato in noi l'emulazione. Ma una nuova e terribile forza si era frapposta tra il nostro contado e l'altro che con questo confinava a settentrione; e la divisione, che n'era seguita politicamente, valse in breve ora a segnare il distacco della nostra sorte cittadina da quella dei nostri vicini, non tanto però da cancellare, siccome spesso vedremo in seguito, ogni orma dell'antica analogia delle condizioni municipali di Teramo con quelle della parte superiore d' Italia. Ma volgiamoci intanto a scandagliar le cause che produssero a noi tanta sciagura.

3. Queste sembrano a noi sieno state di doppia natura: fisiche e storiche. In quanto alle prime accenneremo: 1° La postura naturale della nostra città, poco propizia allo svolgimento de' commerci e de' traffici, perchè troppo vicina ai monti e lontana dal mare, non situata su qualche grande via di comunicazione tra vasti centri di popolo, nè quindi in alcun contatto con questi; 2° Il clima grave ed alquanto umido che, sebbene non insalubre, pur non desta gli animi ad ardite imprese; 3° La natura degli abitanti un po' torpida e non molto inchinevole all' industria ed all' attività del commercio e sulla quale ha certo influito la cagione precedente cioè del clima che, giusta il poeta, come la terra

simili a sè gli abitator produce.

In quanto poi alle cause storiche noteremo: 1° La conquista normanna, seguita per noi, come abbiamo detto più sopra, nel mezzo del secolo XII, la quale, avendoci tolto alla madre regione picena, costituì la principale ragione storica dell'arrestarsi del Pretuzzio nella via del benessere specialmente municipale; 2° La forma monarchico-

feudale del regno di Napoli, di cui fu trista porzione il Teramano, la quale siccome distrusse ogni traccia delle già gloriose repubbliche di Amalfi, di Bari, ecc., così pure tolse alle rimanenti città il poter fiorire al pari delle altre sorelle d'Italia, tra cui, mirabile esempio, risplendette Venezia. A tal proposito un recente storico di questa, il Gfrörer (1), giustamente nota « che la priorità di tempo, « la comune soggezione alla Chiesa cattolica, le vaste relazioni « commerciali, e la grande fama abbiano messa innanzi la città « delle lagune, come invidiabile esempio alle altre del mar Tirreno, « per diverse cause già rese libere, mentre Bari, Brindisi ed altre « meridionali, prive di libertà politica, vissero e deperirono nel- « l'Adriatico, ecclissate da Venezia, signora di sè e di altri »; 3° L'abbandono della città per parte dei nobili (cagione che operò più tardi), seguito in Teramo sulla fine del secolo XIV e nel principio del seguente per effetto delle gare sanguinose delle fazioni. Questo esilio, privando la città de' suoi più potenti e ricchi abitatori, le rapì i mezzi per potere conseguire il lustro ed il decoro necessarii al nome di città, quindi non sontuosi edifizii, non instituti di carità e d' istruzione, non potenti corporazioni di classi cittadine, e via dicendo. Nulla poi diciamo delle cagioni men remote dell' insigne penuria di vita pubblica in cui giacque, insieme con gli altri del regno, il nostro povero comune, cioè la mala signoria degli Spagnuoli e tutti i danni che le furono inevitabili compagni, giacchè esse si possono considerare non come cause originarie, ma, a dir così, continuatrici ed aggravanti del misero stato dei comuni nel mezzogiorno d' Italia.

4. Poste dunque queste cagioni fisiche e storiche della scarsa vita comunale della nostra città, fermiamoci ora un momento a ragionare su di esse e sul modo onde operarono. Su quelle di genere naturale nulla vi è da dire, essendo esse evidenti e pur troppo immutabili. Riguardo poi alle storiche, noi crediamo che sulle medesime si possano fare importanti considerazioni. Così noteremo in prima che se queste non vi fossero state, o per dir meglio, se fosse mancata la precipua, la incorporazione del Pretuzzio alla nuova monarchia meridionale, il nostro comune avrebbe goduto una più prospera vita civile e per lo meno eguale a quella delle più prossime città marchegiane, se non delle più lontane e tanto più grandi dell'alta Italia e della Toscana. Noi quindi stimiamo che, siccome le cause fisiche avrebbero in ogni caso impedito tra noi una gran-

(1) GFRÖRER, *Storia di Venezia*, § ultimo.

dezza cittadina pari a quella delle due suddette regioni d' Italia, così le cagioni storiche ostarono a che la nostra città fruisse almeno della prosperità delle vicine Marche. Pure, malgrado tanti secoli di divisione dall'antico Piceno, molte nostre consuetudini e naturali inclinazioni ci richiamano a quella male interrotta unione. Così il nostro sistema agrario (della mezzadria), che, simile a quello vigente nelle Marche, cessa appunto al confine meridionale della nostra regione, la eguaglianza di parecchie magistrature e leggi municipali, che non staremo qui a descrivere, avendo già fatto ciò altrove (1), la facilità de' Teramani a tôrre i modi più civili della contrada posta al nostro settentrione, le relazioni amichevoli che tra noi, appunto siccome nelle Marche, passano fra le classi colte ed agiate e quelle degli artefici e de' coloni ed in generale la maggiore mitezza di costumi al paragone anche delle regioni a noi più prossime, ma situate a mezzogiorno, e tante altre analogie che, minutamente analizzate, ci menerebbero troppo per le lunghe. Chiaro dunque si è che tutte le medesime, custodite meglio e rafforzate dal vincolo dell' unione politica con la prossima regione, sventuratamente rotto dal ferro normanno, ci avrebbero levato ad un maggior grado di civiltà e di prosperità che non sia il presente. Quanto dunque son da dire ignari della patria storia coloro che udendo imputarsi alle così dette provincie meridionali una minore civiltà, prendono tale causa come propria e sorgono ad impossibile difesa. Non considerano cotesti Teramani che siffatta accusa non li colpisce direttamente, giacchè noi fummo soltanto vittime dello assorbimento, che la nostra piccola regione ebbe a patire fin dal tempo della prima formazione del regno di Napoli e che essa, appunto per la sua piccolezza, non potette schivare, malgrado la resistenza morale che sempre oppose a un più compito assorbimento (2).

(1) Cf. il nostro *Studio sugli statuti di Teramo del 1440*, Firenze, Barbèra, 1889, ove spesso ricorrono e si notano le analogie tra le nostre consuetudini e leggi con quelle delle Marche.

(2) Riguardo a ciò notevole è la resistenza che Teramo, come vedremo nel corso di questo scritto, fece ai regii voleri intorno all'elezione de' suoi magistrati civili, che per lungo tempo volle scegliere fuori del regno e contro le leggi di questo. Nè è da credersi che Napoli, pur predestinata alla fortuna di divenir città capitale del nuovo regno, si rassegnasse al giogo normanno, giacchè essa, come ci ha rivelato il Capasso mercè documenti prima ignoti dell'archivio Vaticano (*Arch. Stor. Napolet.* an. 1884, lib. IX, fasc. IV, p. 714) nel 1156 al pari di altre città si sollevò contro il re Guglielmo I, solo i magnati tenendo per lui. Costoro ebbero conferma dei loro diritti di supremazia dal principe vincitore, mentre il popolo ne riportò crudele punizione.

Anzi si deve saper grado alla buona tempra di que' vecchi nostri concittadini che seppero lottare contro i tristi influssi del regno e serbarsi, almeno in qualche parte, fedeli alle tradizioni civili ed economiche della madre regione. Ciò noi dicendo non crediamo menomar la gloria, tanto anche oggi vantata, del grande fondatore della monarchia napoletana, il normanno Ruggiero, il quale, nello sminuzzamento politico di quel rude secolo XII, ebbe tanto vigore d' intelletto e tanto valore d' armi da vincere il suo tempo e da instituire una monarchia feudale sì, come voleva l'epoca, ma forte e compatta, il cui esempio può solo riscontrarsi in tempi a noi assai più vicini. Ma quella unità è sempre da considerarsi fatale all'esistenza di quelle singole, a dir così, grandezze di città siccome Amalfi, Bari, ecc., le quali, lasciate autonome, avrebbero continuato ad emulare quelle del resto d' Italia. In quanto poi al caso nostro particolare, resta sempre fermo che i Teramani da quella poderosa nuova instituzione trassero gravissimo danno, come sopra abbiamo detto. Solita vicenda delle grandi opere, le quali, pur toccando una gloriosa meta, rovesciano nel loro cammino gli ostacoli che a quello si frappongono.

E fu invero non picciol vanto pei nostri l'aver allora cansato quel rimprovero, che fanno gli storici (1) all' Italia meridionale, di essersi, con la conquista normanna e con le susseguenti, acquistata la sinistra reputazione di lasciarsi sì ignobilmente soggiogare (2).

(1) V. BERTOLINI, *Storia d'Italia del medio evo*, Milano, 1891, p. 468.

(2) A torto perciò il ch. B. Capasso, in un suo ultimo discorso (9 aprile 1892), invoca a difesa della fibra napoletana « molte e fortuite circostanze, che contri- « buirono a farci parere peggiori di quel che siamo ». Magro conforto, il caso.

PARTE II.

Il comune teramano nell'èvo antico.

CAPITOLO IV.

L'Interamnia Pretuzzia ne' tempi preromani.

SOMMARIO: 1. Primi abitatori del Pretuzzio. — 2. Ricerche moderne sui Pelasgi e sugli Etèi. — 3. Stirpe etèo-pelasgica dei Piceni e probabile derivazione di questi e dei Pretuzziani dai Sabini. — 4. Si argomenta con la filologia e coi monumenti particolarmente la stessa stirpe nei Pretuzziani. — 5. Leggi e costumi degli Osci e dei Sabini. — 6. Colonie sicule, umbre ed etrusche nel Pretuzzio. — 7. Opinioni diverse sulla provenienza degli Etruschi e probabilità ch'essi siano una miscela di Pelasgi e di Umbri — 8. Leggi civili degli Etruschi. — 9. Condizione politica e municipale del Pretuzzio avanti il dominio romano. — 10. Federazioni e ferie pretuzziane.

1. Detto nell'antecedente parte della natura e dell'origine del comune italiano e stabilite le relazioni storiche tra questo ed il teramano, è tempo ormai di entrare direttamente nel nostro tema, che è quello di conoscer le varie vicende della nostra vita cittadina attraverso i secoli. Cominceremo dai tempi più vetusti ed anteriori alla romana dominazione, per quanto essi a noi sono noti e nei quali la nostra regione appare autonoma, e considereremo le leggi interne regolatrici di quegli antichi popoli italici che essa abitarono. Innanzi di far ciò, è mestieri accennare appunto a questi primi abitatori del nostro Pretuzzio, non che alla grafia di questo nome.

In quanto a questo secondo capo, giustificheremo il raddoppiamento della z nella parola *Pretuzzio*, del tutto nuovo negli antichi e moderni scrittori, con la solenne ragione dei titoli latini originali, dicendo insieme che il Mommsen è stato il primo ad adottare siffatta grafia, nel latino s' intende. Egli invero usando (1) « Interamnia Praetuttiorum, Agri Praetuttiani », soggiunge: « sic « scribendum esse docet titulis n. 5066 » ove si legge: « Tito Statio « T. F. Vel. Praetuttiano... C. Statius Praetuttianus frater ». Al quale noi aggiungeremo l'altro scoperto nel 1884, operandosi lo sterro per la stazione della strada ferrata in Teramo, che ognuno può scorgere infitto nel cortile del palazzo comunale della stessa città e che comincia: « Valeriae Praetuttianae ». I monumenti parlano chiaro, nè v'ha luogo a dubitare. Solo vi sarebbe ad opporre la lapide n. 5084 « Collegium Centonariorum » ecc., ove il Mommsen legge « Praetuttianorum » ed il Dressel « Praetutianorum » (2). Ma la pietra è talmente rôsa al posto di quella parola, che sfidiamo chiunque a poterla supplire nell'uno o nell'altro modo, ed ognuno può far ciò, giacchè il titolo è confitto nel sunnominato cortile. Dunque quest'ultimo esempio nulla toglie alla giustezza dell'adottata grafia. Noi queste lapidi riferiamo fra i documenti (n. 1).

Ciò detto, soggiungiamo ora alcuna cosa sui primi abitatori della nostra regione.

L'agro pretuzziano confinava a settentrione con l'Elvino, oggi Vibrata, a mezzogiorno col Vomano, ad oriente col mare Adriatico e ad occidente con gli Appennini; il qual territorio corrisponde quasi esattamente a quello dell'attuale diocesi di Teramo ancora chiamata, col vecchio nome, aprutina. Senza entrar qui nelle intricate questioni sui varii popoli che ne' tempi primitivi occuparono il Pretuzzio, chè questo non è propriamente il nostro còmpito, accenneremo a ciò che ci sembra necessario allo scopo che ci siamo prefisso, pur ricordando al lettore che anche oggi, dopo tanti studi sulle genti italiche, è da ripetersi la sentenza del Cluverio (3): « cuius « generis fuerint Praetutii haud facile dictu est ». Secondo Plinio (4) i primi abitanti del Piceno e del Pretuzzio furono i Siculi co' Li-

(1) MOMMSEN, *Corpus inscript. latin.*, Berolini, 1883, vol. IX, p. 485.

(2) MOMMSEN, op. e loc. cit.

(3) CLUVERIUS, *Italia antiqua*, t. I, lib. II, fol. 744, Leidae, 1610. Ed egli ne sapeva qualcosa, ch'era stato ad Aquila e a Pescara e ch'è riguardato come il fondatore della geografia storica. Cfr. PARTSCH, *Philipp Clüver, der Begründer der historischen Länderkunde*, Wien und Olmütz, Hölzel, 1891.

(4) PLIN., *Hist. natur.*, lib. V, cap. XII et XIII.

burni, giacchè si crede comunemente che i Siculi, dopo aver colonizzato la Grecia e la prossima Liburnia (la Dalmazia e l' Illirico), da questa venissero in Italia; quindi ai Siculi ei stima succedessero man mano gli Umbri, gli Etruschi, i Sabini e fors'anco i Galli. « Orti sunt (Picentii) a Sabinis... Siculi et Liburni plurima eius « tractus tenuere: in primis Palmensem, Praetutianum Adrianumque « agrum. Umbri eos expulere, hos Hetruria, hanc Galli ». Tra i moderni il Micali (1) nella sua tavola sinottica degli antichi popoli italiani stabilisce sei di questi nell' Italia centrale: 1° i Siculi; 2° gli Umbri; 3° i Tirreni o Etruschi; 4° gli Osci, detti Ausonii dai Greci; da questi Osci poi 5° i Sabini, dai quali 6° i Piceni, i Pretuzzii. Da siffatte ricerche il sangue de' nostri Pretuzziani apparisce sabino e perciò osco. L'origine sabina dei Piceni è attestata altresì da Strabone (2), da Festo (3) e da Silio Italico (4). Si sa che l'osco fu uno de' più antichi e numerosi popoli italici e « la testimonianza « degli scrittori - dice il Vannucci (5) - e la somiglianza delle lingue « dicono chiaro che da essi (Osci) o da un ceppo comune venivano « i Sabini, i Piceni, ecc. ». Tal ceppo comune doveano essere i Pelasgi, i quali, secondo la comune opinione, venivano direttamente dalla Grecia e originariamente dall'Asia, punti di partenza di tutti i popoli dell' universo. Checchè siasi delle prime ed oscurissime derivazioni, certo si è che gli Osci, dopo aver dato origine alle più gloriose stirpi dell' Italia centrale e meridionale siccome furono i Sabini, i Sanniti (Sabinites), i Marsi, i Vestini, i Marruccini, i Peligni, i Frentani, i Lucani, stabilirono il loro nome originale e la loro sede più propriamente nella Campania. Abbattuta la loro potenza principalmente dagli Etruschi, furono gli Osci disprezzati e chiamati dai Romani barbari. « Tuttavia - scrive a tal proposito « il Micali (6) - i poeti, veri promulgatori della fama, celebrarono « in più modi l'antica rinomanza, lo splendore e la prodezza degli « Osci (e cita Virgilio (7) e Silio) (8). La loro lingua, che ve- « dremo dilatata in tante regioni d' Italia, sopravvisse non solo alla « loro distruzione, ma ebbe ancora molta parte nella formazione

(1) MICALI, *St. degli antichi pop. ital.*, Firenze, 1832, vol. II in fine.
(2) STRABON., *Geogr.*, V, 158.
(3) FEST. in *Picena regio.*
(4) SIL. ITAL., VIII, 441.
(5) VANNUCCI, *St. dell'Italia antica*, Milano, 1873, vol. I, p. 217.
(6) MICALI, *L'Italia av. il dom. dei Rom.*, par. I, cap. XIV, in fine.
(7) VIRG., VII, 728-30.
(8) SIL. ITAL., VIII, 526-29 et al.

« della latina (1); ed inoltre molti de' più importanti riti religiosi « e civili dell'antica Roma ebbero veramente origine da quelli degli « Osci » (2). I Sabini poi, da essi derivati e progenitori dei Pretuzziani, son da tutti gli storici creduti, dopo i celebrati Etruschi, il maggior popolo d' Italia per severa virtù, per guerriero valore e per civile sapienza. La loro lingua, detta anche sabella, dovette essere l'anello di congiunzione tra l' umbrica e l' osca (3). Ad argomento di ciò possiamo addurre alcune epigrafi di scrittura osca o sabellica rinvenute nella nostra regione e massime un epitaffio trovato in questi ultimi anni nel territorio di Bellante ed ora serbato nel museo nazionale di Napoli e che in una recente e dotta dissertazione (4) fu supposta di natura sabellica.

2. Dopo i menzionati scrittori la questione delle origini dei varii popoli d' Italia, sebbene non si possa dirla ancora risoluta, pure ha fatto qualche passo innanzi mercè le ultime ricerche specialmente di natura monumentale e glottologica. Così gli studii linguistici hanno dimostrato la diversità della lingua umbra da quella dei finitimi Etruschi e provato invece l'affinità dell'umbro con l'osco, col sabellico e con l'antico latino sì da doversi considerare tre differenti dialetti d' una stessa famiglia; il che era stato intraveduto dal succitato Vannucci. Così pure lo studio dei monumenti dell'alta Siria, sede degli Etèi o Hethei, oggetto ai nostri giorni di molteplici ricerche storiche ed artistiche (5), e la comparazione loro con gli edifizii detti ciclopici o pelasgici della Grecia e dell'Italia, hanno dimostrato che uno stesso popolo ha abitato tutte le nominate contrade ed erettivi insieme gli stessi monumenti. Con ciò sarebbe quasi sciolta l'eterna questione sulla stirpe e sulla provenienza dei Pelasgi di Grecia e d' Italia, che ci apparirebbero quindi della grande famiglia chamitica, o hamitica che sia, e fra

(1) A prova di ciò si adduce che la plebe romana intendeva le favole atellane recitate in osco.

(2) FEST. in *Oscum* et alibi.

(3) VANNUCCI, op. cit., vol. I, p. 488.

(4) GUIDOBALDI, *Su di una iscriz. arcaica della lapide di Bellante*, Torino, 1876, in-4. Fu essa pure pubblicata dal BARNABEI nel *Bullettino Ist. arch. di Roma*, an. 1876, p. 57.

(5) Cf. G. PERROT, *Mémoires d' archéologie, d' épigraphie et d' histoire.* IV. *L'art de l'Asie mineure, ses origines, son influence*, Paris, Didier, 1875, in-8.

WRIGHT, *The empire of the Hittites*, seconda ediz., in fine, ove dal RYLANDS si descrivono le iscrizioni di Karkemisch, antica capitale degli Etèi.

SAYCE, *The Monum. of Hittites* nelle *Transactions*, vol. VII, 1882.

noi venuti dall'Asia minore, come appunto si furono gli Hethei o Hittim (1).

3. Ma veniamo più particolarmente ai popoli della regione nostra. Abbiamo visto (§ 1) che i Piceni sono creduti derivanti dai Sabini, i quali al pari degli stessi Piceni, dei Vestini, dei Marruccini, ecc., appartennero alla grande famiglia sabella, che dal Mommsen (2), forse con maggiore precisione e probabilità storica, è detta umbro-sabellica. Ora i Pretuzziani, che stavano fra i Piceni e i Vestini, sono solo perciò da reputarsi della stessa derivazione sabina ed in ogni modo da tempi remoti furono considerati Piceni. Se non che prima di procedere innanzi, è uopo porre in sodo questo punto, se, cioè, i Pretuzziani furono un sol popolo coi Piceni. Plinio confonde un po' le cose, giacchè quando parla del Piceno (3) prima lo estende sino all'Aterno, oggi Pescara, comprendendovi l'agro pretuzziano e l'agro atriano, e poi, chiudendo il periodo, dice dei fiumi e dell' « Helvinum, quo finitur « Praetutiana regio, et Picentium incipit ». Anche Livio (4) in certo modo distingue l'*ager praetutianus* dall'*ager picenus*. In ogni modo poco dopo la conquista romana il Pretuzzio entrò nella quinta grande provincia, che fu appunto il Piceno.

Torniamo alla stirpe dei Piceni e dei Pretuzziani. Il P. De Cara (5), che ha raccolto il frutto delle ultime ricerche sulle regioni degli Etèi, dopo aver detto che il nome del Piceno e della Peucezia fu dagli antichi e dai moderni interpretato con le solite etimologie ariane o dal greco πεύκη, pino, dalle pinete, di cui dovevano abbondare, come scrisse il Curtius (6), oppure dal latino *Picus*, divinità nazionale rispondente allo Ζεύς dei Greci, sostiene che « i Peucezi ed i Picentini furono uno stesso popolo pelasgico « (il che del resto, aggiungiamo noi, è detto pure da Silio « Italico) (7) e le terre da loro abitate presero il nome di casa, « stanza, ovverosia paese dei Ceti, cioè degli Hethei. Questo è il

(1) Cf. De Cara, *Degli Hittim o Hethei e delle loro migrazioni*, che è una erudita ed originale trattazione pubblicatasi nella *Civiltà Cattolica* dal 1890 al 1894, ove, sebbene con qualche ardita ipotesi, si ricercano con vasta critica le origini degli antichi popoli d' Italia.

(2) Mommsen, *St. romana*, trad. Santini, Milano, 1863-67, p. 36.

(3) Plin., *Hist. natur.*, lib. III, cap. XIII.

(4) Liv., *Epit.*, XV.

(5) De Cara, op. cit. in *Civ. Cattol*, fasc. V, nov. 1892, p. 290.

(6) Curtius, *Griechische Ethimol.*, I, 133.

(7) Sil. Ital., *De bello punico*, VIII, 439-45.

« vero significato di *Peu-cetii* e di *Pi-cetii* o Picentii = Peu-cetii. « Il nome *peu-pe-pi* trova un riscontro nell' egiziano *pa*, località, « città ... Dionigi d'Alicarnasso (1) e Apollodoro (2) fanno *Peucetios* « figlio di Lycaone e da lui dicono appellati i *Peucetii*. Ora, come « dicemmo altrove, sull'autorità dello stesso Dionigi, Lycaone fu « figlio di Ezeo, ed Ezei si chiamarono gli Enotri, i quali erano « Arcadi e Pelasgi. Ma Peucetios è fratello di Enotro e con lui « venne d'Arcadia in Italia (3), dove Enotri e Peucetii presero « stanza gli uni vicini agli altri (4), occuparono cioè tutte le terre « lungo l'Adriatico e il Ionio che oggi si chiamano le Marche e « la Puglia ».

4. Ed ora più determinatamente al Pretuzzio ed alla sua capitale Interamnia che, con l'aiuto della filologia, ci appariranno ancor più chiaramente Pelasgi, od Etèi che vogliano dirsi. In quanto al Pretuzzio ben ci sembra di potere applicare al suo nome il seguente ragionamento che fa il De Cara (5) sui varii nomi dati anticamente all' Italia. Siccome l'antico nome d' Italia fu, secondo Strabone (6), *Oenotria* e anteriormente, giusta Antioco siracusano citato da Dionigi d'Alicarnasso, *Brettia*, egli scompone questo ultimo nome così: « BP = B(E)P = ΠΕΛ e ETTI = (X)ETTI = « (X)ETI, donde il nome intero è = Πελετι = Pelasgi, e l'appel- « lativo ΠΕ-ΛΕΤΙΑ = BPETTIA o BPETIA, sottinteso χώρα αγῆ, « significa paese o terra degli Hethei cioè dei Pelasgi ». Ora, deduciamo noi, se nel nome di *Brettia* si può così scorgere la provenienza etèo-pelasgica, quanto più, per una maggiore consonanza onomastica, non si dovrà essa vedere in quello del nostro Pretuzzio? Ma v' ha di più: alla ragione filologica noi possiamo aggiungere quella tratta dai monumenti, nel caso nostro, numismatici. Nelle nostre contrade non raramente c' imbattiamo in monete aventi da un lato la figura di una donna e dall'altro di un cinghiale con la scritta BPET, che il Palma (7) troppo facilmente, a parer nostro, esclude dall' appartenenza al Pretuzzio. Secondo

(1) Dion. Halic., *Antiq. rom.*, I, 13.
(2) Apollod., *Biblioth.*, 3, 8, 1.
(3) Plin., *Hist. nat.*, III, 11.
(4) Steph. Byzant., *Epit. geograph.*, s. v. Πευκετίαντες, ove cita Hecateo.
(5) De Cara, loc. cit., p. 298.
(6) Strabon., *Geogr.*, V, 254, 4.
(7) Palma, *St. di Teramo*, vol. I, p. 8. Avvertiamo qui una volta per sempre che noi, nel citare il Palma, intendiamo sempre richiamarci alla prima edizione, giacchè la seconda non è ancora compita.

noi tal nome, sebbene scritto in greco e perciò non agevolmente ammissibile nel nostro patrimonio numismatico, ha storicamente un grande valore sia per contenere il medesimo la radice perfetta del nome di *Praetuttium* e sia anche per la frequenza con cui le descritte monete si rinvengono nella patria regione. Quindi ci sembra giusta l'applicazione della teoria del De Cara al fatto pretuzziano.

Per la capitale poi del Pretuzzio, ossia per Interamnia, milita pure la considerazione filologica, od onomastica che voglia dirsi. Difatti Frontino (1) chiama la nostra Interamnia più volte *Palestina,* nome non solo patentemente proveniente da quella Siria, che fu sede degli Etèi-Pelasgi, ma che per la sua radice *Pal* = *Pel* può facilmente trovarsi identico a quello dei Pelasgi.

Conchiuderemo dunque qui che tanto la filologia quanto i monumenti inducono a credere che la nostra regione abbia avuto i suoi primi abitatori dall'Asia minore e più determinatamente dall'alta Siria, sede degli Etèi-Pelasgi.

5. In quanto poi alle leggi e alle magistrature delle due stirpi affini, osca e sabellica, si sa che gli Osci, i Volsci e i Campani aveano capi supremi che appellavano *Meddix tuticus* (2). In qualche luogo il pretore amministrava la giustizia e l'ammenda, detta multa, era la pena usata contro le offese presso gli Osci, i Sabini e i Sanniti, ed anzi Gellio (3) c' informa che Varrone crede sabina la voce *multa* e Festo la stima osca (4): ciò che per lo meno mostra la stretta parentela tra i due popoli e le loro lingue. I Sabini, nazione eminentemente agricola, tenevano le loro diete in piccole terre, secondo Dionisio (5) e Strabone (6). Il Micali (7) poi celebra la gloria dei medesimi per le savissime instituzioni e per la forma delle leggi e dei costumi.

6. Degli altri popoli poi che stabilirono colonie nella nostra regione, per non troppo dilungarci, accenneremo soltanto ai Siculi, che hanno lasciato ricordo di sè nei nomi di Sicilia imposto

(1) FRONTIN., *De coloniis.*

(2) VANNUCCI, op. cit., vol. I, p. 367. Nel *Lessico ragionato dell' antichità classica* di F. LÜBKER, trad. di CARLO ALBERTO MURERO, Roma, Forzani, 1891, « Medix tuticus » è spiegato « Curator totius ».

(3) GELL., *Noctes Acticae,* XI, 1.

(4) FEST. in *Multam.*

(5) DIONYS., *Antiqu. rom.,* II, 36.

(6) STRAB., *Geogr.,* V, 158.

(7) MICALI, op. cit., par. I, cap. XI.

ad una contrada sita non lungi dal confluente del Mavone e del Vomano (1) e di Valle Siciliana che sempre hanno avuto ed hanno i paesi montuosi posti a destra del Vomano e dove, come pensa il Delfico (2), forse più a lungo si potettero mantenere i Siculi. Degli Umbri (che chiamavano *Maroni* i loro primi magistrati) si possono altresì ricercar le tracce nelle denominazioni del fiume *Vibrata* o *Ubrata* e del villaggio Poggio *Umbricchio*, ambedue collocati nella nostra contrada. Tralasciando le altre colonie più incerte, arrestiamoci un momento su quella degli Etruschi, il più grande di tutti gli antichi popoli italici per scienza, per arte, per armi, per industria e commercio, e ricordiamo la loro celebre colonia dell' a noi prossima Atri, dimostrata dalle note monete di questa città (3). « Or se Atri fu etrusco stabilimento - nota qui « il Palma (4) - e di grande considerazione; e se fino in Larino ed « in Lucera, che pur posseggono etrusche monetazioni, gli Etru« schi si estesero, fuor di contrasto si saranno eglino estesi nella « nostra regione, meno lontana dalle stabili loro sedi ». Oltre questo argomento e la sopra riferita testimonianza di Plinio e l'opinione di Tito Livio (5), seguita da Servio (6), da Diodoro Siculo (7) e da Polibio (8) e che fa estendere gli Etruschi per tutta Italia dall'uno all'altro mare insino alle Alpi, possiamo addurre le migliori prove, cioè i monumenti. Essi sono le artificiali grotte, che frequentemente si veggono presso Teramo, ricordate dal Palma (9) e usate per tombe dagli Etruschi, ed inoltre le armi, siccome le lance di ferro trovate accosto ai cadaveri nelle vicinanze di Teramo (10).

7. In quanto all'origine degli Etruschi è nota l'antica doppia e diversa opinione che v' è su di essa: quella di Erodoto, che la pone nella Lidia e l'altra di Dionigi d'Alicarnasso, che crede quella gente autoctona o indigena dell' Italia. Non pertanto queste due

(1) Cf. PALMA, *St. di Teramo*, vol. I, p. 9.
(2) G. B. DELFICO, *Dell'Interamnia Preluzia*, Napoli, 1812, p. 7.
(3) MELCH. DELFICO, *Dell'antica numismatica atriana*, Teramo, 1824.
(4) PALMA, op. cit., vol. I, p. 12.
(5) TIT. LIV., *Dec. I*, lib. I.
(6) SERV. *Ad II Georg. Virgil.*
(7) DIOD. SIC., *Biblioth.*, lib. V, cap. IX.
(8) POLYB., *Hist. gener.*, lib. II, num. 17.
(9) PALMA, op. cit., vol. I, p. 10.
(10) Anche ai giorni nostri, e propriamente nel marzo 1883, scavandosi fuori porta S. Giorgio il terreno per adattarlo all'uso di pubblico giardino, si rinvennero quattro cadaveri con ai fianchi quattro lancie di ferro, molto corrose dall'umidità.

sentenze, che appaiono tra sè contrarie, il P. De Cara pone in accordo col ridurre quella dionisiana all' altra erodotea, supponendo cioè che Dionigi chiami autoctoni gli Etruschi « perchè « questi, che sono i Tirreni Pelasgi, cioè gli Hethei, occuparono « *ab antiquo* la contrada che dal loro nome fu detta Etruria » (1). Ma checchè siasi di tale spiegazione, aggiungeremo che anche i moderni in tal bisogna vanno divisi. Così lo Helbig (2), l' Undset (3) fanno venire gli Etruschi dal settentrione per via di terra; altri col Kiepert (4), col Milchhöfer (5) e col Brizio (6) sostengono invece la venuta loro per mare dall'Asia minore ossia dalla Lidia. Quest'ultimo scrittore anzi recentemente riafferma la sua sentenza in questo modo: « Le scoperte archeologiche fatte du- « rante l'ultimo ventennio nelle città e necropoli etrusche tanto « nel versante occidentale tirrenico, quanto al di qua dell'Appen- « nino nel territorio felsineo, confermarono le notizie degli antichi « scrittori sulla provenienza degli Etruschi dall'Asia, sul loro pri- « mitivo stanziarsi presso le spiaggie tirreniche e sulla loro diffu- « sione e successiva occupazione della valle del Po » (7). Altri poi, come lo Gsell, esita fra le due sentenze e si dibatte incerto fra le seguenti ipotesi: 1° che gli Etruschi sieno venuti nella valle del Po e vissuti lungo tempo con gl' Italioti e poscia, pure insieme, valicato l'Appennino, essi siensi stabiliti in Etruria e gli altri Italioti occupato l'Umbria, la Sabina, il Lazio e quindi il Piceno e il resto della penisola, oppure: 2° che gli Etruschi sieno venuti rozzi tra gli Italioti e acquistata da questi la civiltà. Lo Gsell giudica inoltre non provata la provenienza loro dall'Oriente nè si ferma sul fatto che gli Egizii sotto Ramesse III combattessero contro i *Turshâ* (nome prossimo a *Tursci, Etrusci*), i quali avrebbero abitato l'Asia minore (8). Del resto, soggiungeremo pur qui, gli ultimi studii convergono verso questa conclusione, poggiata sulla tradizione scritta, sulla filologia, che cioè gli Etruschi sieno non un popolo puro ma una mescolanza di due genti, una delle

(1) De Cara, *l. cit.* in *Civiltà Catt.*, fasc. II, lugl. 1892, p. 49.
(2) Helbig, *Sopra la provenienza degli Etruschi*, 1884.
(3) Undset, *L' antichissima necropoli tarquiniese*, 1885.
(4) Kiepert, *Sull'origine degli Etruschi* (in ted.).
(5) Milchhöfer, *Sugli Etruschi* (in ted.).
(6) Brizio, *La provenienza degli Etruschi*, 1885.
(7) Brizio, *La provenienza degli Etruschi* in *Nuova Antologia*, fasc. I, marzo 1892, p. 150
(8) Gsell, *Fouilles dans la nécropole de Vulci etc.*, Paris et Rome, 1891.

quali composta dagli antichissimi Umbri, Umbro-Sabelli, cui in parte scacciarono e coi quali in parte si fusero. E l'altra gente, domanderemo noi, quale si fu dessa? Noi ben potremmo supporla in quegli Etèi-Pelasgi, di cui sopra abbiamo detto, e così le varie e diverse opinioni tanto sui Pelasgi quanto sugli Etruschi potrebbero conciliarsi fra loro mettendosi fine insieme alla lunga questione. Certo non avremmo per ciò la sufficiente certezza, ma sino a che noi non arriveremo, non solo a leggere, ma a ben intendere la scrittura etrusca, non potremo uscire dal campo delle ipotesi, più o meno probabili, a cui per ora ci dobbiamo tener paghi.

8. Checchè siasi poi dell'origine di questo gran popolo su cui ci siamo intrattenuti finora, diremo intanto brevemente delle loro precipue magistrature massime civili, giacchè queste più da vicino riguardano il còmpito nostro.

Gli Etruschi eran legati, come si sa, in una confederazione di dodici città, ad ognuna delle quali era preposto un Lucumone, che gli scrittori latini chiamarono impropriamente *Rex;* uno di essi eleggevasi poi in comune dai dodici popoli confederati a generalissimo e capo dell'unione. Grandemente affezionati alla loro forma repubblicana e federale (vecchia e continua tendenza degli Italiani), abbandonavano quelli della loro nazione che chiarivansi riluttanti a siffatte tradizioni, come fecero coi Veienti che vollero eleggersi un re fornito di non ordinaria potestà. Nel governo degli Etruschi e delle altre stirpi italiche predominavano la classe patrizia e la sacerdotale, e la plebe, da quella dipendente ed a questa ossequiosa, non vi avea gran parte. « Nondimeno - osserva qui il Micali (1) - « come la divisione del potere sociale fra tutti i cittadini di una me- « desima patria era stata in origine il verace fondamento della libertà « politica, così il popolo, partecipando alla potestà legislativa, ebbe « mai sempre nelle città un' autorità legale, singolarmente rispetto « ai suffragi, di modo che in ogni luogo si vede chiaramente am- « messa l'essenzial distinzione di patrizi e plebei, quale fu stabi- « lita nelle prime costituzioni di Roma ». In generale poi per ciò che riguarda le leggi civili e politiche degli Etruschi, Festo (2) ci ammonisce che i loro sacri e sapientissimi codici detti *Rituales,* stabilivano « quomodo distribuantur » le tribù, le curie e le centurie e attribuivano al diritto pubblico l'edificazione delle città, la consacrazione delle mura e delle porte.

(1) MICALI, *L'Italia av. il dom. dei Rom.*, par. I, cap. XXI.
(2) FEST., *De veterum verborum significatione,* ad voc. « Rituales ».

9. Detto dei popoli primitivi del Pretuzzio e delle colonie principali che vi ebbero stanza nei prischi tempi italici, ed accennato anche alle loro civili instituzioni, intratteniamoci ora un po' sulle nostre genti pretuzziane e sulle loro leggi innanzi alla romana dominazione. Si reggevano esse in quest' epoca a libero stato ed avevano per capitale *Interamnia Praetuttianorum,* oggi detta *Teramo.* Ce n' informa il Micali (1) sull'autorità di Plinio (2), di Tolomeo (3) e di Stefano Bizantino (4). Dell' indipendenza del Pretuzzio, dell'esser sua capitale Interamnia ed anche della forma del suo reggimento abbiamo una prova in un tratto di Frontino (5), che a proposito d' Interamnia scrive: « Hoc conciliabulum fuisse « fertur, et postea in municipii ius relatum ». Che cosa poi fosse il *conciliabulum* c' insegna Festo (6), dicendoci: « Conciliabulum « locus ubi concilium convenitur »; e più innanzi: « Concilium « a populi consensu, sive concilium dicitur a concalendo sive vo- « cando ». Dunque queste adunanze erano civili insieme e politiche, siccome voleva l'uso degli antichi popoli e massime de' Sabini, nostri progenitori, siccome abbiamo veduto più sopra; nè poteano quindi essere riunioni spontanee quali fiere o mercati, come alcuni argomentarono dal veder nominati i conciliaboli all'ultimo luogo dopo i municipii, le colonie, le prefetture, i fori nelle celebri tavole d'Eraclea. Queste, che furono trovate nel 1732 presso Taranto, sono assai importanti per lo studio delle cose comunali come quelle che contengono, secondo i più, il riordinamento delle leggi municipali romane del secolo VII. Il primo ed illustre interpretatore delle medesime, il Mazzocchi (7), pur lasciando in dubbio il valore politico di quella voce, riconobbe che i conciliaboli ebbero qualità e sembianza di città. Il Delfico (8) poi, trattenendosi alquanto sul citato passo di Frontino, conchiude dicendo « chiaramente provato che la parola *conciliabulum,* di cui « egli (Frontino) si servì per indicare la condizione politica an- « tica dell' *Interamnia,* si debba intendere di quello stato antece- « dente alla comune conquista (nel secolo V di Roma) quando cioè

(1) MICALI, op. cit., par. I, cap. XI, in fine.
(2) PLIN., *Hist. natur.,* III, 13.
(3) PTOLOM., *Geogr.,* III.
(4) STEPH. BYZANT., ad Ἰντεραμνία.
(5) FRONTIN., *De finibus agror.*
(6) FEST., op. cit., ad verb. « Conciliabulum » et « Conciliunt ».
(7) MAZZOCCHI, *Tabul. Heracl.,* 2 vol. in-fol., 1754.
(8) G. B. DELFICO, *Dell'Interamnia Pretuzia,* p. 64.

« in quel luogo si usava convocare la generale rappresentanza « de' popoli Pretuziani ». Adunque la dilucidazione giusta delle tavole eracleesi ed il riportato tratto di Frontino, chiarito dalla interpretazione di Festo, ci muovono a concludere che Interamnia ne' tempi preromani fu sede di un conciliabolo e perciò probabilmente città capitale de' Pretuzziani. Anche il Vannucci (per citare tra gli storici dell' Italia antica uno dei più recenti), riconosce tal fatto allorchè parla delle colonie dei Sabini nel Piceno, detto così perchè quelli vi furono condotti da un Picchio (il *Picus* di Strabone e di Festo da altri interpretato per un *Pico* re de' Latini e figlio di Saturno, interpretazione derisa dal Micali) (1). Il Vannucci (2), dunque, dice che le principali città del Piceno furono Ascoli, Fermo, Ancona e che in esso « furono compresi più « tardi i Palmensi, i Pretuziani e gli Atriani, che nei tempi an- « tichissimi vivevano separati ed indipendenti. L'agro palmense « toccava il Tronto; l'agro pretuziano avea a mezzodì il fiume « Vomano e a settentrione l'Elvino, detto oggi *Vibrata* ». Più innanzi (3) soggiunge egli: « I Pretuziani, che lasciarono il loro « nome al paese, aveano per città capitale Interamnia Pretuzia, « così detta perchè stava tra i due fiumi Albulata (*Vezzola*) e Ba- « tino (*Tordino*), i quali, prima di unire insieme le acque, la ba- « gnavano dal lato destro e sinistro. L'ampiezza delle sue mura, « di cui anche oggi rimangono i ruderi, coi nobili avanzi dell'an- « fiteatro, e i ricordi dei templi a Bacco, a Vesta, ad Apollo, a « Giunone Lucina, a Marte Pacifero, a Silvano, a Priapo e di altri « splendidi edifizi argomentati dai marmi, dai musaici e dalle co- « lonne, dicono che fu città grande e florida e bella e principale « di tutto il paese. Oggi sulle rovine di essa sta Teramo capitale « del primo Abruzzo Ulteriore » (4). E così Interamnia, nei tempi avanti il dominio dei Romani, ebbe più che libera vita municipale, anzi un reggimento politico autonomo.

(1) MICALI, op. cit., par. I, cap. XI.

(2) VANNUCCI, *St. dell'Ital. ant.*, Milano, 1873, vol. I, p. 225.

(3) VANNUCCI, op. cit., p. 227

(4) Il VANNUCCI cita a piè di pagina: DELFICO G. B., *Dell'Interamnia Pretuzia*, Napoli, 1812; DELFICO M., *Dell'antica numismatica della città di Atri nel Piceno*, Teramo, 1824; PALMA, *St. della diocesi apruţina*, Teramo, 1832, e *Quistioni apruzzesi*, Teramo, 1837; RICCI NEMESIO, *Le antichità dell'Agro Palmense*, Teramo, 1844; ROSA CONCEZIO, *Ricerche di archeologia preistorica nella valle della Vibrata*, Teramo, 1871.

10. Una recentissima scoperta, riferita, sebbene con erronea attribuzione, da un periodico locale (1), ci porge l'opportunità di intrattenerci su politiche instituzioni che dovette avere il Pretuzzio avanti il dominio romano. Tra le ruine del castello di Melatino, che s' innalzava sull'omonimo colle a sei chilometri a nord-ovest da Teramo, si rinvenne un pezzo di travertino a foggia di cono tronco dell'altezza di centimetri 15, del diametro massimo di 30 e minimo di 20 e del peso di grammi 16,100, cioè poco meno di 50 libbre romane, ed avente nella parte superiore due piccole cavità, tra cui il residuo di un L, con tracce di piombo, che dovevano servire a tenervi fermo l'anello metallico di presa. Ha sul piano superiore la breve epigrafe HERC . NEL ., che dovrebbe leggersi *Herculi Neleio,* o, come suppone il prof. Barnabei (2), *Nelei,* cioè, grecamente, crudele. Egli però, che pubblicò più tardi (3) l'epigrafe, dice d' ignorare il senso di NEL., reputandolo forse locale e ricorda l' iscrizione ad Ercole della mensa ponderaria scoperta nel 1883 a Tivoli nell'arco del tempio di Ercole Tiburtino.

Questo travertino è senza dubbio un campione di peso che, giusta l'uso romano (giacchè esso appartiene all'epoca romana), doveva esser deposto sulla *mensa ponderaria* del maggior tempio della regione dedicato, com' è lecito arguire dall'epigrafe, ad Ercole. E se la cosa sta così, noi dobbiam credere che cotesto tempio s' innalzasse sul monte di Melatino, che così, oltre la nota rinomanza medioevale, avrebbe ancor quella dell'evo antico e s'intitolasse ad Ercole Neleo, dio che nel soprannome (o si voglia intendere nel greco significato o in quello di autore della strage nelèa) appar degno della fortissima stirpe sabina, antico sangue dei Pretuzziani. Inoltre questo monte e tal tempio ci richiamano necessariamente, e qui sta il punto utile al còmpito nostro, al famoso monte Albano (ora Montecave), su cui dai popoli latini si celebravano le feste a Giove Laziale, dette *feriae latinae* e si raccoglievano in solenni adunanze i rappresentanti di quei confederati co-

(1) *Rivista abruzzese,* fasc. di maggio 1893 (p. 234), ove si suppongono erroneamente il travertino base di una statuina e la cavità destinata a tenerla ferma. Più arbitrariamente poi si crede un errore del lapicida l'N di NEL., posto in luogo di un M, per leggervi il nome di Ercole Melatino. Questo si chiama davvero precorrere i tempi!

(2) Loc. cit.

(3) *Notizie degli scavi,* fasc. di sett. 1893, p. 355.

muni latini, di cui ci parla il Mommsen (1). Ora, argomentiamo noi, questo peso, così legato alle tradizioni dei nostri parenti latini, non ci dà egli diritto a supporre col suddetto tempio ad Ercole che potremmo, come i vecchi Latini il loro *Jupiter latialis,* chiamare l'*Hercules praetuttianus,* l'esistenza delle *feriae praetuttianae* e di quelle politiche adunanze, che le federazioni pretuzziane dovevano celebrare sul monte Melatino, sacro ai nostri antenati come il monte Albano ai popoli del Lazio? Ecco dunque come noi da questo prezioso cimelio lapideo vogliamo trarre usi e leggi, che dovettero seguire le nostre popolazioni avanti il dominio romano e sulla cui probabilità lasciamo ultimo giudice il lettore.

(1) Mommsen, *Römische Geschichte,* lib. I, cap. III.

CAPITOLO V.

Il municipio d'Interamnia nell'epoca romana.

SOMMARIO: 1. Interamnia, conquista e municipio romano. — 2. Suo passaggio allo stato di colonia militare. — 3. Sua doppia condizione di municipio e di colonia. — 4. Suoi magistrati durante queste due condizioni. — 5. Il Pretuzzio sotto i primi imperatori. — 6. Torpore de' municipii nei primi due secoli dell'èra volgare e loro magistrati. — 7. Rinnovamento degli ordini municipali e provinciali sotto Diocleziano. — 8. In quest'epoca si tace d'Interamnia.

1. Il dominio romano può dirsi incominciato nel Pretuzzio al secolo v di Roma, quando appunto, al dir di Plinio (1), i « Pi-« ceni in fidem populi Romani venere ». Abbiam veduto in Frontino che Interamnia, prima di esser municipio, fu conciliabolo; or siccome sappiamo che i Romani serbarono nelle città da loro conquistate le antiche forme da queste godute, così dobbiamo ammettere che i medesimi, finchè non concessero agl' Interamniti lo *ius municipii,* mantennero loro i privilegii del *conciliabulum.* Veggiamo ora quali questi si fossero con la scorta delle sunnominate tavole eracleesi. I più recenti ed eruditi commentatori di esse, siccome il Dirksen (2) ed il Savigny (3), ammettono che il riordinamento municipale romano in quelle tavole contenuto ridusse soltanto sotto una forma generale romana tutte le instituzioni cittadine preesistenti ed il Dirksen (4), seguito da altri, tra cui il Walter (5), pensa che ai conciliaboli annoverati nel detto riordinamento furono concessi il consiglio e gli ufficii onorifici, non però quelli del censo e nemmeno probabilmente la podestà giudiziaria. Ma narriamo dello stato di municipio ch'ebbe Interamnia, giusta il ripetuto passo di Frontino, e del tempo in cui essa vi entrò. Non v'ha alcuna memoria che tal fatto riguardi direttamente;

(1) PLIN., *Hist. natur.,* lib. III, cap. XIII.

(2) DIRKSEN, *Observ. ad tab. Heracl.,* pars alter., 1817.

(3) SAVIGNY, *Der römische Volkschluß der Tafel von Heraclea,* nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtsvissenschaft,* 1838, vol. IX, p. 300.

(4) DIRKSEN, op. cit., p. 8.

(5) WALTER, *Geschichte des römischen Rechtes,* lib. I, § 247.

ma siccome sappiamo che la celebre lega e guerra sociale o italica, nata perchè tutt'i popoli dal Liri all'Adriatico (e quindi anche i Pretuzziani) erano stanchi del loro tributo di sangue e di oro alle continue guerre de' Romani e disgustati « se non admitti ad ius « civitatis » come dice Appiano (1), terminarono con la concessione della cittadinanza romana a tutt'i popoli d'Italia già confederati con Roma, così si può credere che allora appunto Interamnia ebbe lo *ius municipii*. Diciamo si può credere, giacchè nulla vieta di stimare ch'essa, anche prima di questa guerra, fosse divenuta municipio: difatti innanzi esso tempo vi furono le città dette *municipia*, le quali, sebbene partecipassero legalmente al commercio ed ai matrimonii de' Romani, « commercium et connubium », e alle regalie, pur non ebbero i più importanti diritti, siccome il voto nelle elezioni e la partecipazione agl'impieghi, in che propriamente consisteva la *civitas:* per ottener questa appunto furono fatte l'alleanza e la guerra sociale (2). Deve ritenersi dunque per sommamente probabile che la vera cittadinanza romana fu acquistata dai nostri antenati dopo quella guerra. Terminata poi questa e concesso quel diritto alle città della lega, furon le medesime distribuite nelle antiche trentacinque tribù della romana repubblica. Dieci lapidi, di cui otto riportate dal Delfico (3), una dal Palma (4) e l'altra da noi comunicata al Barnabei (5), dimostrano che il Pretuzzio fu aggregato alla tribù Velina insieme al Piceno, il che provano altresì le epigrafi fermane ed anconitane.

2. Se non che Interamnia non godette sempre il felice stato di municipio, ma passò più tardi a quello meno prospero di colonia. Nè ciò tardò molto a seguire, giacchè si sa che Silla, nello scorcio del settimo secolo di Roma, dopo aver partecipato alla guerra sociale e a quella civile contro Mario, riempì l'Italia di colonie militari, le quali in un con le celebri proscrizioni e ruine furono i precipui strumenti della sua tirannide. Così quel diritto di cittadinanza romana, tanto ambito dalle italiche città e con tanto sangue da esse acquistato, fornì invece al famoso dittatore, sotto il pretesto di una punizione, un mezzo di vendetta spogliandole

(1) APPIAN., *De bello civili*, lib. I.

(2) Cfr. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, t. II, e GÖTTLING, *Geschichte der römischen Staatsverfassung*, 1840.

(3) G. B. DELFICO, op. cit., in fine.

(4) PALMA, *St. di Teramo*, vol. I, p. 49.

(5) Cfr. *Notizie degli scavi*, ecc., per cura del Ministero della pubb. istr., dicembre, 1891.

dei loro beni e trattandole da soggiogate. Quindi con somma probabilità possiamo credere che allora appunto la nostra Interamnia cadesse nella triste condizione di colonia militare (1). Ma checchè siasi del tempo, noteremo che parecchie lapidi, una delle quali pubblicata dal Delfico (2) e l'altra da noi qui in fine (doc. 1), provano che Interamnia fu colonia romana. Quelle lapidi esistevano ancora nel secolo XV, vivente il Campano, l'erudito vescovo teramano, il quale, ragionando di esse in una lettera descrittiva della sua città episcopale e diretta al cardinale degli Ammanati (3), scrive: « Quorum nonnulla indicant Teramum martialem fuisse « coloniam, ductam a Tito Tattaieno ». Con siffatta colonizzazione l' Italia perdette le sue varie nazionalità e divenne interamente romana, ricevendo da Roma una nuova popolazione marziale insieme con la lingua, coi costumi e col diritto pubblico e privato (4). In quanto poi al fatto particolare d' Interamnia, essa, con la deduzione della militare colonia, ebbe ancora a patire una grande diminuzione di territorio, essendo aggregata una gran parte di questo alla colonia della vicina Ascoli, la quale anzi, con esempio strano, si estese fino a toccar le mura della nostra città. Ciò dette materia al Delfico di un lungo ed erudito discorso nella sua più volte citata scrittura (5).

3. In quanto però alle qualità di municipio e di colonia, che ebbe la nostra Interamnia negli ultimi tempi della repubblica, dobbiamo qui dire che i moderni studii epigrafici dimostrano che essa ebbe contemporaneamente l'una e l'altra forma, sebbene con assai raro esempio, come osserva il Mommsen, che ciò argomenta dai titoli 5074 e 5075 (6).

(1) Diciamo così, perchè più tardi, a' tempi dell'impero, fu onorifico lo stato di colonia romana. Si noti però che, se non ne' primi tempi, ne' susseguenti la coltura e l'arte romana resero Interamnia bella e prospera, siccome ci mostrano tuttora le rovine dell' anfiteatro, del teatro, delle case private e specialmente gli splendidi musaici. Un saggio bellissimo ed artistico di questi abbiamo noi recentemente dato alla luce in una tavola cromolitografica, rappresentante un pavimento, nella nostra *Domus privata romana* scoverta in Teramo. (Teramo, Fabbri, 1893).

(2) G. B. DELFICO, op. cit., p. 21; MOMMSEN, *Corp. inscr. lat.*, vol. IX, n. 5075.

(3) CAMPAN., *Epist.*, Lipsiae, 1707, lib. I, epist. IV.

(4) Cfr. su ciò i succitati NIEBUHR e GÖTTLING.

(5) G. B. DELFICO, op. cit., pp. 58-64.

(6) MOMMSEN, *Corp. inscr. lat.*, « De re municipali parum constat, cum « praesertim inter titulos musei Delfici probabile sit latere non paucos Castro- « novanos Truentinosve potius quam Interamnites, praeterea ex n. 5074-5075 « (Q. C. POPPAEEI. Q. F. PATRON. ‖ MVNICIPI. ET. COLONIAI ‖ MVNICIBVS. COLO-

Anzi su questa sua doppia condizione contemporanea di municipio e di colonia, sia perchè rara, come osserva il Mommsen, e sia perchè importante, reputiamo qui utile fermarci un poco. Ce ne daranno l' agio due preziose iscrizioni latine recentemente scoverte e da noi pubblicate (1), non che eruditamente illustrate dal prof. Barnabei (2), e le quali noi infine riproduciamo fra le altre nostre municipali romane (doc. 1). La prima è dedicatoria a Quinto Poppeo, patrono del municipio e della colonia d' Interamnia, il quale si era reso benemerito della città con parecchie largizioni, tra cui è da annoverarsi quel pubblico bagno mentovato in un altro titolo pur da noi riferito (doc. 1, App. *a*). Essa conferma ciò che già si sapeva per quest' ultimo, cioè il doppio stato di municipio e di colonia dei nostri antenati.

Più importante ancora è l'altra lapide, già con la prima infitta nel cortile comunale, giacchè ci rivela la locale magistratura dei duumviri edili finora ignorata (doc. 1, App. *b*); tali sono e non quelli *iure dicundo,* apparendoci ivi, come bene avverte il Barnabei, curatori e collaudatori di una strada. I duumviri della prima e quelli della seconda specie, cioè per la polizia urbana e per le incombenze giudiziarie, esercitavano il potere esecutivo, mentre quello legislativo stava nel senato locale, o decurionato o nei *conscripti,* nel modo appunto con cui i consoli di Roma eseguivano gli ordini del senato. Essi costituivano insomma la magistratura ordinaria che presiedeva nei municipii e nelle colonie all' esecuzione delle leggi. E qui s' apre la questione sulla condizione speciale d' Interamnia, che fu ad un tempo municipio e colonia, ma lasciamo la parola al nostro Barnabei: « Il Weber (3) « dice che quando la pertica di una colonia occupava solo una « parte del territorio del comune in cui era dedotta, sorgevano « due comuni, l' uno accanto all' altro, in forma di città doppia, « antica e nuova. Ma intorno alla costituzione di queste città doppie « ed ai rapporti dell' una parte, ed ai limiti nei quali esercitavano « il loro potere le magistrature di ciascuna nulla si può affermare « con sicurezza e così la questione rimane oggi al punto medesimo

« NEIS . INCOLEIS . etc.) intellegatur Interamnites extrema aetate liberae reipu- « blicae simul et municipium effecisse et coloniam casu admodum raro, quo « magistratuum ratio non potuit non affici ».

(1) F. SAVINI nel *Corriere Abruzzese* dei 27 luglio 1892.

(2) F. BARNABEI nella *Rivista Abruzzese,* fasc. di ottobre 1892.

(3) WEBER, *Die römische Agrargeschichte,* Stuttgart, 1891, p. 61.

« in cui era stata lasciata dal prof. Mommsen varii anni or sono » (1). In ogni modo siamo sicuri, per la lapide di Torricella parlante degli *octoviri* ordinatori di un pubblico edificio (doc. I, n. 5067), che Interamnia « aveva quattro magistrati per una parte e quattro per « un' altra; vale a dire due coppie di *duoviri aediles* e due di *duoviri* « *iure dicundo* ». Ma non così è certo se i duumviri di questa lapide sieno da attribuirsi all' antica città o alla nuova, ossia al municipio od alla colonia; però il nostro autore, trattandosi quivi di limitazioni di diritti nella proprietà privata (ITER . IN . CAMPVM . EX . C . D . PEQUNIA . SOCIORUM . CAMPI . FACIVNDVM . COERAVERE . EIDEMQ . PROBAVERE), le quali non sarebbero seguite nelle condizioni normali di un vecchio municipio in una delle più antiche città italiche, ma piuttosto nello stato eccezionale prodotto in esso dal sopraggiungersi di una colonia, e considerando gl' ivi menzionati *conscripti* (EX . C . D .), più adatti ad una colonia, da tutto ciò deduce che questi duumviri edili sieno appartenuti alla locale colonia, piuttostochè al municipio, che aveva i *decuriones*.

Ecco dunque ciò che nella indeterminatezza delle notizie generali e particolari tuttora durante in fatto della coesistenza di municipii e colonie romane, possiamo dire su questa doppia condizione in cui giacque allora l' Interamnia dei Pretuzziani.

4. Passiamo ora a far cenno dei magistrati d' Interamnia allorchè fu municipio e colonia romana, quali ci vengono additati dalle superstiti iscrizioni romane murate nel cortile del nostro palazzo comunale ed edite dal Delfico in fine della sua opera (2). Vi appaiono dunque i patroni del municipio e colonia, i decurioni, i quinqueviri, i seviri augustali, gli ottoviri, i tabularii di Augusto, reggenti tutti gli uffizii politici, giudiziarii e fiscali degli ultimi tempi della repubblica e dell'epoca imperiale. E, notando gli ufficii propriamente cittadini, diremo che i patroni erano in Roma i protettori e i difensori delle città appunto siccome queste dovevano testimoniare o pregare a pro' dei loro patroni; i decurioni avevano nelle città il carico che i senatori tenevano in Roma ed erano a capo dell'amministrazione interna dei municipii e delle colonie (3); gli ottoviri erano preposti alla cura dei pubblici edifizii, siccome argomentò il Fabretti (4).

(1) *Corp. inscr. lat.*, vol. IX, p. 485, ove trovasi il tratto da noi riferito in una nota al precedente paragrafo.

(2) G. B. DELFICO, op. cit., in fine.

(3) Cfr. SIGONIO, *De antiqu. juris italici*, II, 4.

(4) FABRETTI, *Iscriz. di Rieti Syntag.*, p. 402, ap. DELFICO, op. cit., p. 122.

In quanto poi a siffatte magistrature municipali, il Mommsen, siccome abbiamo visto poc'anzi, pur dicendo che « de re munici- « pali parum constat » e che delle magistrature mentovate nei titoli da lui riferiti non poche si possano attribuire piuttosto a *Castrum novum* ed a *Truentum*, nondimeno ascrive agl' Interamniti le seguenti: « *praetor*, n. 5073; *quinquennalis*, n. 5078; *octoviri iique* « *ingenui*, n. 5067; *sacerdos augustarum mulier*, n. 5068; *sevir et* « *augustalis*, n. 5085; *sexvir*, n. 5082; *augustalis*, n. 5080; *quin-* « *queviri generis libertini*, n. 5070, 5072, 5083; *senatus, ordo di-* « *citur* (1) *fortasse*, n. 5078; *conscripti*, n. 5067, 5076; *collegium* « *centonariorum Interamnitium*, n. 5084 » (2). V'ha dunque memoria tra noi anche di una corporazione di artefici della lana, siccome quest'ultimo titolo ci prova. Anche queste epigrafi riferiamo fra i documenti (n. 1). A siffatti magistrati son da aggiungersi i duoviri edili, de' quali nel precedente paragrafo.

Dalle magistrature passiamo ai diritti municipali degl' Interamniti. Fra questi è da menzionarsi specialmente quello d' imporre un pubblico dazio sui bagni di *Castrum novum* (ora Giulianova), il che risulta da un'importante iscrizione trovata nel 1828 in quest'ultimo paese e pubblicata per la prima volta dal Palma (3). Essa nel suo breve contenuto: « Publicum . Interamnitum . Vec- « tigal . Balnearum » che si legge in una casa della stessa Giulianova (del signor Camillo De Luca), dette argomento all' illustre archeologo Bartolomeo Borghesi (4) per istabilire che i bagni andavano soggetti ad un dazio comunale, ciò che per lo innanzi ignoravasi, reputandosi invece che il *balneaticum* o *balneare* significasse soltanto la mercede data al *balneator*. La nostra epigrafe deve poi assegnarsi necessariamente all'epoca in cui Interamnia era conciliabolo o municipio e capitale del Pretuzzio, ove trovavasi *Castrum novum*, e prima che ambedue cadessero nella condizione di colonie; giacchè anche quest'ultimo divenne colonia, come argomenta il Delfico (5), e quindi indipendente da Interamnia.

5. Ma è tempo di passare all'epoca imperiale. Allorchè Augusto divise l'Italia continentale in undici regioni, spartendo invece

(1) Siccome qui il MOMMSEN (loc. cit.) pone in dubbio la cosa e siccome il titolo n. 5078 è assai monco, è bene qui riferirlo quale è da lui supplito: ...HERI - (QVI)NQV . BIS . QVARTA - (SVA IMPEN)SA . FECIT.

(2) MOMMSEN, op. e loc. cit.

(3) PALMA, op. cit., vol. I, p. 23; MOMMSEN, *Corp. inscr. lat.*, vol. IX, n. 5144.

(4) B. BORGHESI, nel *Bollettino dell'Istituto di corrisp. archeolog.*, 1833, p. 114.

(5) G. B. DELFICO, op. cit., p. 65.

il resto dell' impero in provincie, il Piceno, che comprendeva anche il Pretuzzio, formò la quinta regione. Ognuna di queste ebbe il diritto di cittadinanza romana ed un consolare a governatore, mentre le provincie, considerate solo come tributarie, furon rette da proconsoli. Nel secolo seguente, cioè nel II dell'èra volgare, l'imperatore Adriano, o altro prossimo successor di costui, ridusse pure l' Italia alla divisione in provincie, che furon diciassette, e distinte in tre classi: quelle di prima classe ebbero a capo un consolare, quelle di seconda un correttore e le altre di terza un preside. Il Piceno, di cui continuarono a far parte i Pretuzziani, gli Atriani, i Vestini-Pinnensi, fu dichiarato provincia di prim'ordine.

6. Nei primi due secoli dell' impero romano l' Italia godette un lungo periodo di pace e di prosperità ed i cittadini badavano soltanto agli agi della vita ed all'abbellimento delle loro città. « Tutto era apparentemente in fiore - scrive lo Schlosser (1) - ogni « instituzione della vita civile pareva avesse ottenuta la massima « perfezione, ma internamente invece tutto era putrido e barcol- « lante ». Sotto quella apparente felicità era nascosta la decadenza, la quale poi si scorse chiaramente sulla fine del terzo secolo. In quei due primi secoli, e sino alla metà del terzo, le città d' Italia, benchè in forza del general diritto municipale romano fossero parti del tutto nell' Impero, pur ebbero una vita indipendente. In siffatto ordinamento i decurioni, come traggono dai digesti i moderni scrittori, massime tedeschi (2), componevano l'*ordo*, o senato municipale, detto più tardi *curia*, il quale eleggevasi da sè stesso prima tra le famiglie già appartenute al consiglio e quindi tra le più ricche, sicchè l'elezione era quasi ereditaria. Le cariche municipali poi eran distinte in *honores* ed in *munera*, le prime erano dignità, le seconde oneri o personali o patrimoniali, ovvero anche tutti e due insieme, *mixta*. I decurioni soltanto potevano ottenere gli ufficii onorarii (*honores*), insieme però con la necessaria responsabilità e i pesi; giacchè a loro spese dovevano sostenere l' incarico ed altresì dar feste, giuochi e pranzi al popolo; tanto che molti recedevano dall'onore del decurionato. Il senato poi adunavasi a richiesta e sotto la presidenza di un magistrato scelto dallo stesso, e nominava agli ufficii onorevoli. Allorquando in fine,

(1) SCHLOSSER, *Universal historische Uebersicht der alten Welt und ihrer Cultur*, par. III, per. I, p. 167.

(2) Cfr. ROTH, *De re municipali*, 1801; SAVIGNY, *Gesch. des römischen Rechtes in Mittelalter*, 1834; WALTER, *Gesch. des röm. Rechtes*, 1845; ORELLI, *Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio*.

l'Italia fu ridotta a condizione di provincia, cessarono a poco a poco i nomi di municipii, di colonie e di città confederate ed in una le loro prerogative, serbando però le città il diritto, come si è detto, di eleggere i decurioni ed i magistrati minori soggetti sempre ai capi delle provincie.

7. Se non che, divenuto imperatore Diocleziano, l'ordinamento municipale entrò in una nuova fase storica, avendo egli, che il Gibbon (1) chiamò fondatore di un nuovo Impero, rifatta a foggia orientale e dispotica l'antica costituzione repubblicana dello stato. Costantino dette a questo un carattere forte e stabile, senza dividerlo, come avea operato Diocleziano, tra due sovrani, e lo spartì in quattro luogotenenze rette ciascuna da un prefetto del pretorio e chiamate dell'Oriente, dell'Illirico, dell'Italia e della Gallia. L'autorità di questi prefetti era amministrativa e giuridica e avevano sotto di sè più *diocesi* divise poi in provincie, a lor volta spartite in città o territorii municipali. I vicarii reggevano le diocesi, i luogotenenti le provincie, i quali eran detti, secondo le classi, consolari, correttori e presidi, oltre il loro nome comune di giudici o rettori. In Italia però v'avea il vicario di Roma, che governava dieci provincie del sud, tra cui il nostro Piceno suburbicario (governato da un consolare) ed il vicario d'Italia, sedente a Milano, che amministrava le restanti sette provincie, tra le quali il Piceno annonario: ambedue questi vicarii erano soggetti al prefetto d'Italia, nella quale erano comprese l'Illiria occidentale e l'Africa: Roma nonpertanto avea a sè il *praefectus Urbi* che dipendeva immediatamente dall'imperatore (2). Intanto tutto cotesto organismo poggiava sui municipii, elemento primo del medesimo; essi doveano mantenere la corte, l'esercito, gl'impiegati e sè stessi e così la decadenza si compiva e la passata prosperità si dileguava. Per effetto di questa nuova forma dell'Impero l'Italia perdette il suo importantissimo privilegio, quello, cioè, dell'esonerazione dal tributo fondiario. Più tardi poi, nel IV secolo, s'introdussero i *curiali* che nel V sostituirono interamente i decurioni e che non formarono più, come una volta, principalmente l'aristocrazia. Il capo della curia non era più il rappresentante di questa, della città e del comune, ma dipendeva dai giudici provinciali: avea questo però il

(1) GIBBON, *St. del decad. e dell'estinz. dell'impero romano*, 1777.

(2) Cfr. GUTHER, *De sent. praef. praet.*; SIGONIO, *De occid. imp.*; PANCIROLI, *Notitia dignitatum Orientis et Occidentis*; WALTER, *Römische Rechtsgeschichte*, lib. I, capp. 41-43.

difensore eletto non dalla curia, ma da tutta la cittadinanza maggiore: frattanto, notisi pure, il vescovo ed il clero erano entrati, come parte precipua, nella nuova aristocrazia.

8. Ma del municipio degli Interamniti durante tutto questo periodo imperiale tacciono i monumenti e quindi i nostri scrittori. Esso però senza dubbio seguì le varie vicende degli altri municipii, alle quali abbiamo finora accennato. E perciò noi, senz'altro aggiungere, passiamo al medio èvo, che fu la grande epoca dei comuni.

PARTE III.

Il comune teramano nell'èvo medio.

CAPITOLO VI.

Variazioni onomastiche della città da "Interamnia" ad "Aprutium" e quindi a Teramo.

SOMMARIO: 1. Si dimostra che il *Castrum Aprutiense* delle lettere di san Gregorio Magno fu in *Aprutium* ossia Teramo. — 2. Che *Aprutium* fu nel primitivo medio èvo il nome della città e non solo della regione. — 3. E che nel secolo XII seguì l'attuale denominazione di Teramo.

1. Eccoci adunque al medio èvo, a quell'epoca che segnò le glorie maggiori de' comuni italiani e che, essendo anche per la nostra piccola città la più prospera, occuperà il maggior luogo in queste nostre povere pagine. In esso seguirono altresì le grandi trasformazioni storiche delle moderne nazioni di Europa, ed i più meschini ed oscuri popoli le subirono. Noi non c'intratterremo qui di quelle generali storiche a cui andò soggetta la nostra patria, chè non ne sarebbe il luogo: bensì ci fermeremo un po' sulle metamorforsi onomastiche della medesima e ciò faremo solo per necessità, non potendosi attribuire i fatti (per noi qui soltanto municipali) ad una città, se di questa non si assicuri il nome. Ci duole però che di ciò non potremo trattare con quella certezza che allo storico conviene nella narrazione di ogni evento; diremo anzi che que' diversi nomi destarono tra i nostri scrittori grandi

dispute e specialmente quello di *Aprutium;* se, cioè, questo dovesse attribuirsi alla città ovvero solo alla regione teramana. Anche noi, per quanto le nostre forze permettevano, facemmo tal quistione argomento di una breve trattazione (1), alla quale richiamiamo il lettore che per caso sia vago di averne qualche contezza. Tal richiamo è anche opportuno, giacchè qui non sapremmo intrattenerci in una dissertazione storico-critica, che sarebbe troppo fuor di luogo e che inoltre ripeterebbe il già detto nel cennato nostro opuscolo. Ne diremo dunque quanto basti al còmpito nostro.

Il primo argomento di siffatta bisogna cel forniranno le celebri lettere di san Gregorio Magno (2), vergate sulla fine del secolo VI. In una di esse (3) si parla del *Castrum aprutiense* in questa forma: « Anio Comes Castri aprutiensis, Firmensis territorii ». Or siccome la parola *Castrum* e il dirsi qui che questo era nel territorio fermano hanno fatto pensare a qualcuno e massime al Troya (4) ch'esso fosse tutt'altro che *Aprutium* ossia Teramo e piuttosto un castello del contado di Fermo, così ci è mestieri provare l'identità di *Castrum Aprutiense* con *Aprutium,* perchè possiamo proceder sicuri nella narrazione dei fatti municipali di Teramo. Per far ciò basterà dimostrare che *Castrum* si può attribuire a città, che nella nostra v' ebbe un luogo detto appunto *Castro,* che il predicato *Aprutiensis* appartiene in molti documenti al nostro *Aprutium,* e che finalmente questo era allora nel territorio o ducato fermano. In quanto al primo capo sappiamo, ad esempio, che Pavia, quando era città capitale del Regno longobardo, dissesi *Castrum:* difatti un atto del 725 riferito dal Muratori (5) appare segnato da un Teodoro detto dal re Liutprando: « Episcopus nostri Castri », che, secondo notò lo Zanetti (6), era appunto Pavia, giacchè essa a que' tempi portava il nome di *Castrum* quale fortezza de' re lon-

(1) Fr. Savini, *Se il « Castrum aprutiense » delle lettere di san Gregorio Magno fu l'odierna Teramo e se la voce « Aprutium » servì a denominare nel primitivo medio èvo la città di Teramo, ovvero solo il suo territorio,* Dissertazione storico-critica in *Archivio storico italiano,* an. 1892, disp. III, e a parte per estratto, Firenze, 1892.

(2) S. Greg. Magn., *Opera omnia.* Parisiis 1705, vol. 4, in-fol, t. II, Epist. libri XII.

(3) S. Greg. Magn., op. cit., lib. XII, epist. XI. V. pure Iaffé-Ewald, *Regesta Pont. Rom.,* n. 1596, Lipsiae., 1885.

(4) Troya, *Cod. diplom. longob.,* nota ai nn. 250 e 251, pp. 517-521.

(5) Muratori, *Ant. ital.,* t. VI, Dissert. 74.

(6) Zanetti, *Regn. de Longob.,* lib. V, n. 15; lib. VI, n. 48.

gobardi. Inoltre Paolo Diacono (1) chiama le città di Bologna, Persiceto, Osimo, ecc., occupate da quel re nel 728, « Castra « Aemiliae ». In secondo luogo, se vuolsi una prova a dir così topica, citeremo un atto del secolo X letto dal Brunetti nel celebre ed ora smarrito cartolario della cattedrale di Teramo, e che si chiude: « Actum in Aprutio in loco qui dicitur Castro » (2). In terzo luogo, in quanto cioè all'aggettivo *aprutiensis*, lo vedremo nello stesso cartolario frequentemente adoperato nelle appartenenze della nostra città. Così un atto del 926 (3) parla del « territorio « Aprutiense, in loco ubi Interamnes vocatur » un altro (4); menziona « Episcopium quod edificatum est in Comitatu Aprutiensi, « in loco qui Interamnes vocatur ». Ma abbiamo anche, a più luminosa prova di ciò, un atto compito fuori de' nostri luoghi e più vicino di tempo alle lettere di san Gregorio Magno: esso, che è del 767 (5), ci parla del territorio « aprutiense » sul fiume « Trottino » o Tordino che bagna ancor oggi le mura della nostra città e i campi del suo territorio. Ora ci resterebbe, in quarto ed ultimo luogo, a dimostrare che essa città era allora nel ducato o marchesato di Fermo, ma siccome ciò ci verrà meglio fatto più innanzi (6), ragionando delle condizioni nostre ne' tempi del dominio greco e longobardo, così a quel luogo rimandiamo il lettore. Dunque, possiamo qui conchiudere, il *Castrum aprutiense* delle lettere di san Gregorio Magno è lo stesso che *Aprutium* o per lo meno quel luogo di questa città, il quale si disse *Castro*.

2. Ed ora veniamo ad *Aprutium* a dimostrare che tal nome indicò la città e non solo la regione nostra. Non faremo qui certo una discussione delle ragioni pro e contro siffatta sentenza e perchè questo non è il luogo per le controversie e perchè di ciò abbiamo trattato nella citata « Dissertazione ». Ci terremo quindi paghi a dar qui i soli argomenti necessarii a provare il nostro assunto, e ciò faremo compendiando le ragioni esposte in quel nostro opuscolo. 1° Le dizioni delle riferite lettere di san Gregorio Magno: in una (7) si legge la frase: « Aprutium pastorali solicitudine desti-

(1) Paolo Diac., *De gestis Longob.*, lib. VI, c. 49.
(2) Brunetti, *Fragm. mss.*, lib. III, ap. Palma, op. cit., vol. I, p. 77.
(3) G. B. Delfico, *Dell'Interamnia Pretuzia*, pp. 21–25.
(4) G. B. Delfico, op. e loc. cit.
(5) Cfr. Fatteschi, *Memorie de' duchi di Spoleto*, 1801, p. 270.
(6) Cfr. Fatteschi, op. cit., cap. VII, § 4.
(7) S. Greg. Magn., op. cit., lib. XII, epist. XII e Iaffé-Ewald, op. cit. n. 1855.

« tutum »; anzi in alcune edizioni meno corrette si dice esplicitamente: « Aprutium civitatem »; un'altra (1) è diretta: « Opportuno « de Aprutio ». Si noti specialmente questa ultima espressione riguardante la patria, la quale in simili casi si determina in un luogo preciso e non vagamente in una regione. 2° Un geografo del secolo VII, rozzo ma di grande autorità (2), annovera *Abrutiam* tra le città del Piceno. 3° Tutti i documenti nostri dei secoli IX, X, XI e del principio del XII, sieno quelli del celebre cartolario aprutino visti dall'Antinori (3) e dal Delfico (4) e siano gli altri citati dal Gattola (5), dal Muratori (6) e dal Palma (7), e che noi annoverammo nella suddetta « Dissertazione », terminano sempre coll' « Actum in « Aprutio ». È questo l'argomento più valido, giacchè appare impossibile che tanti atti pubblici e solenni si datino col nome della regione e non con quello della città. Nè la parola *Interamnes* apparisce mai nelle date, sibbene nel corpo del documento quale un luogo posto entro la città, siccome abbiamo veduto nell'antecedente paragrafo. 4° Allorquando poi negli atti si voleva indicare, per maggiore sicurezza de' medesimi, altresì la regione, al nome di questa si accompagnava quello del luogo determinato. Così in un documento farfense del 767 (8) si legge: « Actum in Sabinis ad « S. Mariam » cioè il Monastero di Farfa. E se si voglia proprio un esempio locale, che fa più al caso nostro, citeremo dal Cartolario (9) una composizione del vescovo aprutino Pietro III del 1058 terminante con queste parole: « Actum in Aprutio, in « loco Castri ad S. Flavianum » ora Giulianova. 5° Due documenti riferiti dal Polidori (10), ambedue del secolo XII: il primo è un Evangeliario donato « per Widonem Episcopum Abruptiensem « Maiori Ecclesie Civitatis Abruptie »; il secondo è il necrologio della chiesa maggiore di S. Flaviano (oggi Giulia) ove si parla:

(1) S. GREG. MAGN., op. cit., lib. X, epist. LXVIII e IAFFÉ-EWALD, op. cit. n. 1856.

(2) Anonymi Ravenn., *De Geographia*, lib. V, Parisiis, 1678: IV, 31.

(3) ANTINORI, Mem. mss. nella Bibl. prov. di Aquila, vol. L, Vescovi di Teramo, passim.

(4) G. B. DELFICO, op. cit., pp. 21-25.

(5) GATTOLA, *Hist. cassin.*, pp. 141, 196, 231, 326.

(6) MURATORI, *Chron. Casauriense* nei *Rer. ital. script*, App., col. 965.

(7) PALMA, op. cit, vol. I, pp. 100, 115-117, 124.

(8) FATTESCHI, op. cit., App. 20.

(9) Ap. PALMA, op. cit., vol. I, p. 128.

(10) POLIDORI, *Antich. frentane*, lib. II, cap. ult.

« Guidi Episcopi qui refecit Abruptiam desolatam a Roberto Co- « mite Loretelli ». Invano il Palma, sostenitore della contraria opinione, scrive (1) che « non dee darsi peso all'espressione di due « rozzi vergatori... che credevano doversi chiamare *Abruptia* la « principale o piuttosto unica città del vescovato e della contea « *Abruptiense* ». Ma, così scrivendo il nostro maggiore storico, non badò che quei « vergatori », appunto perchè rozzi, chiamavano le cose col proprio nome e specialmente poi una città sì vicina siccome era quella di *Aprutium* a *S. Flaviano*. Per saper ciò era forse a loro necessaria molta o poca erudizione? 6° L'ultimo argomento ci viene fornito da quegli atti citati dal Brunetti (predecessore del Palma nella sentenza a pro di *Aprutium* nome di regione) (2), nei quali, parlandosi di *Aprutium,* si determina questo ora « in loco qui nominatur Interamnes » ed ora « in loco qui « dicitur Castro ». Queste dizioni dimostrano, a parer nostro, che nell'antica città, detta allora *Aprutium,* esistevano due siti particolari e notevoli, uno, in cui s'era ristretta l'antica denominazione d'*Interamnes* e trovavasi l'episcopio, e l'altro, ove probabilmente eransi ridotti gl'Interamniti dopo le devastazioni longobarde, il quale richiama alla memoria il suddetto *Castrum Aprutiense* delle lettere di san Gregorio Magno. Questo specificare i luoghi di una città è per noi un'ultima prova che *Aprutium* sia stato allora il nome della moderna Teramo.

3. Se non che la nostra città, dopo aver portato sì lungo tempo il nome d'*Interamnia,* e dal secolo VI, almeno, fino alla metà del XII, come finora abbiamo dimostrato, quello di *Aprutium,* nel secolo XII subì un'altra metamorfosi onomastica dicendosi *Teramum,* nome che le è finalmente rimasto. Il primo accenno della medesima sembra a noi trovarsi nel 1122 in quella donazione del cartolario della cattedrale (3), che principia: « Dedi et tradidi Ecclesie S. Marie « Teramnensi » e non più « Interamnensi » siccome negli atti precedenti. Più tardi poi nel 1148, secondo un documento citato dall'Antinori (4), si dice a dirittura *Teramo* ed un atto del 1154, riferito dal Brunetti (5), parla della « Civitate Teramnensi ». Certo si è che, nel celebre catalogo dei feudatari normanni, compilato,

(1) PALMA, op. cit., vol. I, p. 80.
(2) BRUNETTI, *Fragm. mss.* ap. PALMA, op. cit., vol. I, p. 77.
(3) G. B. DELFICO, op. cit., p. 25.
(4) ANTINORI, *Mem. stor. abruzz.*, vol. II, p. 69.
(5) BRUNETTI, op. e loc. cit.

secondo un recente studio del Capasso (1), tra il 1154 e il 1161, si legge che il nostro vescovo Guido « tenet in Aprutio Tera- « mum ». Ecco dunque nel lungo corso dei secoli apparire le tre denominazioni della nostra città: *Interamnia* dai tempi antichissimi insino al secolo VI dopo Cristo; *Aprutium* da questo secolo al XII e finalmente *Teramum* dalla metà del secolo XII ai giorni nostri.

(1) CAPASSO, *Sul Catalogo dei feudi e dei feudatarii normanni delle provincie napoletane sotto la dominaz. normanna,* Napoli, 1870, pp. 35-42.

CAPITOLO VII.

Condizione municipale di Teramo nel periodo barbarico (secoli V-VIII).

SOMMARIO: 1. Sotto i Goti rimane intatto il comune romano in Italia. — 2. Durante il dominio greco decade il municipio e vi prevale il vescovo — 3. Difetto di notizie patrie in questi due periodi. — 4. Si dimostra che durante quasi tutto il periodo barbarico la contea aprutina restò aggregata all' esarcato greco di Ravenna. — 5. Reggimento provinciale e comunale in questa parte d' Italia. — 6. Nostra condizione amministrativa e municipale in questi tempi chiarita dalle lettere di san Gregorio Magno. — 7. Tracce di magistrature municipali nell' ultima epoca longobarda (secolo VIII). — 8. Difetto assoluto di queste nella nostra regione.

1. Esposte finora, nell'entrar che abbiam fatto nel gran pelago del medio èvo, quali necessarii prolegomeni, le variazioni onomastiche dalla nostra città allora subite, tocchiamo ora direttamente il lato storico delle sue vicende municipali nel primo periodo, ossia barbarico, del detto èvo. Questo comincia, giusta il comune consenso, nello scorcio del secolo V dopo Cristo, quando appunto seguì per opera dei barbari la caduta dell' Impero romano. Si fu allora che il grande Teodorico, pur consumandone la ruina, ne lasciò, egli ammiratore della sapienza civile dei Romani, intatte le instituzioni; anzi l'amministrazione dello stato restò affidata agli stessi Romani e solo veramente goto fu l'esercito. Gli scrittori, sieno antichi (1) e sieno moderni (2), sono in ciò concordi. In quanto poi alle condizioni municipali, delle quali solo noi ci dobbiamo occupare, diremo che gli studii su Cassiodoro, riguardato come la prima fonte delle gotiche cose, ci mostrano altresì inalterata la forma comunale ed i curiali continuar nell'obbligo, con tanta ripugnanza da loro accettato, di rivestire gli ufficii municipali e nell'esser legati allo stato ed alla curia pel patrimonio, essendo nel tempo stesso esclusi da ogni carica statuale, acciò appunto non si sottraessero

(1) Cfr. CASSIODOR., *Variarum libri* in *Opera omnia*, Venetiis, 1729 e PROCOP., *De bello gothico.*

(2) Cfr. SARTORIUS, *Versuch über die Regierung der Ostgothen waehrend ihrer Herrschaft in Italien*, 1811; MANSO, *Geschichte des ostgothischen Reichs in Italien*, 1824; GLÖDEN, *Das römische Recht im ostgothischen Reiche*, 1843.

alla curia (1). Cadevano però in povertà e talvolta anche in ischiavitù. Fra le autorità de' municipii Cassiodoro (2) cita soltanto il *Defensor* ed il *Curator,* ma ne parla vagamente, sicchè solo sappiamo che il primo era eletto dai cittadini e confermato dal re con l'incombenza di difendere il municipio dalle oppressioni e dai rincari e che il secondo, detto più tardi *quinquennalis,* era scelto dal re, presiedeva la curia e regolava i prezzi del mercato (3). L'amministrazione e la giurisdizione municipale andavano soggette al preside della provincia, che avea il potere della prima istanza negli affari civili e criminali (4). In que' tempi s'incontrano ancora i *Comites* delle provincie, quei delle città e quelli detti dei goti. Le loro attribuzioni non appaiono chiare, ma dai dotti gotisti si argomenta ch'essi erano militari goti, che i primi facessero da *Praesides* nelle provincie, e i secondi da *Defensores* nelle città. In quanto ai conti dei Goti sembrano essere stati magistrati goti e romani (5). In ogni modo nelle provincie i rettori, i presidi, col titolo di *Consulares,* erano le prime autorità civili e, perchè giudicavano, dicevansi anche *Iudices cognitores* (6), ed i conti goti erano luogotenenti militari con giurisdizione ancor civile nelle provincie ed avevano inoltre sotto di sè i conti di second'ordine nelle città minori.

2. Abbattuti i Goti in Italia per mano dei Greci, la curia, sotto il dominio degli imperatori di Costantinopoli, cade sempre più basso, sì da divenir rifugio di certi colpevoli, come ci mostrano le leggi di Giustiniano (7). Il *Defensor* perdè molto della sua importanza, sebbene Giustiniano tendesse a restituirgliela, facendolo giudice municipale soggetto al tribunale della provincia (8). I cittadini più cospicui aveano l'obbligo di rivestire a vicenda quell'ufficio,

(1) CASSIOD., *Variarum,* lib. II, §§ 18, 27; VII, 47; IX, 4.

(2) CASSIOD., op. cit., VII, 2.

(3) CASSIOD., op. cit., VII, 12. Sul *Defensor civitatis* cfr. EM. CHÉNON, *Etude hist. sur le Defensor Civit.* nella *Nouvelle Revue, hist.,* an. 1889, nn. 3 e 4. Ivi si dimostra che ne' secoli IV e V esso aveva ufficii giudiziarii e proteggeva i cittadini contro le ingiuste esazioni fiscali e che, con Giustiniano (*Nov.* XV), diventa un governatore imperiale della città e soggetto al governatore della provincia.

(4) CASSIOD., op. cit., II, 55.

(5) Cfr. GIO. TAMASSIA, il quale nell'*Arch. stor. lombardo,* fasc. del 30 giugno 1884, pubblicò alcune erudite *Osservazioni* sul *Comes Gothorum* considerato come magistrato romano e come magistrato goto.

(6) CASSIOD., op. cit., VI, 20, 21; VII, 2.

(7) IUSTINIAN., *Nov.* XLV.

(8) IUSTINIAN., *Nov.* XV, cap. 1.

che doveva durare cinque anni e non più due, come per lo innanzi (1). Si parla pure dell'ordinanza giustinianea sul *Pater civitatis*, che, giusta i confronti degli storici del romano diritto (2), corrisponde al *Curator* o *Quinquennalis*, di cui sopra. Ma il primo personaggio del municipio era il vescovo: egli dirigeva l'elezione del *Defensor* e del *Pater civitatis*, sopravvegliava alla loro amministrazione finanziaria e godeva l'appello sopra i loro giudizii (3).

3. Ma qui sarebbe luogo di parlare delle condizioni municipali nostre, durante questi due periodi storici, il gotico ed il greco fino all'invasione longobarda. Se non che dobbiamo lamentare a questo proposito un'assoluta mancanza di notizie riguardanti quelle condizioni nei detti periodi. Dobbiamo però credere che la nostra città seguisse allora, siccome le sorti politiche, così ancora le municipali del resto d'Italia soggetto all'invasione gotica e ai primi dominatori greci.

4. Volgiamoci dunque a considerare il nostro stato cittadino durante il secondo periodo del dominio greco, cioè dopo l'invasione longobarda seguita nello scorcio del secolo VI, con particolare riguardo a quella parte d'Italia rimasta romana e soggetta all'esarca di Ravenna, ch'era il luogotenente dell'imperatore di Costantinopoli in Italia ed avea anche nome di *Patricius romanus*. In quella parte appunto trovossi allora la nostra regione aprutina. Ma siccome ciò è rimasto, si può dire, ignoto ai nostri storici, così a noi è mestieri, prima di procedere innanzi, di porre in sodo siffatto punto della nostra storia. Difatti il Delfico (4) uno dei più dotti indagatori di questa, ammise l'invasione longobarda del Pretuzzio fin da principio, cioè intorno al 568, ed il Palma (5), che lo seguì in questa, siccome in altre cose, suppose anzi che quel nostro conte *Anio*, di cui sopra (cap. VI, § 1), fosse non solo longobardo ma anche cattolico, quando ancora quella nazione era ariana. Non badò egli al nome prettamente romano, all'amicizia che legava il conte a san Gregorio Magno, sì avverso a quei barbari, infine al contenuto, a dir così, non meno romano della lettera gregoriana. Ma di ciò più innanzi, ed ora dimostriamo il nostro assunto. Qual primo argomento addurremo appunto la cennata lettera a Passivo vescovo

(1) IUSTINIAN., *Nov.* XV.
(2) Cfr. SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechtes*, I, § 17.
(3) IUSTINIAN., *Nov.* CXXVIII, cap. XVI.
(4) G. B. DELFICO, *Dell'Interamnia Pretuzia*, Napoli 1812, p. 17.
(5) PALMA, *St. di Teramo*, vol. I, p. 74.

di Fermo (1) scritta allo spirare del secolo VI e che comincia: « Anio, Comes Castri Aprutiensis, Firmensis territorii ». Queste due ultime parole sono importantissime per provare che allora la nostra città trovavasi nel territorio ossia marchesato di Fermo. Ed ancor qui errò, a parer nostro, il Delfico scrivendo (2): « si dice « ancora *Territorii Firmensis,* perchè quel vescovo (Passivo di Fermo) « esercitava la sua giurisdizione nel territorio Apruziense ». Ma quella frase è tanto chiara per sè ed è sì ripetuta, come vedremo qui innanzi, anche in documenti di natura non che ecclesiastica ma ancora civile, che noi dobbiamo senza dubbio alcuno credere che il *Castrum aprutiense,* già da noi dimostrato (cap. VI, § 1) non essere altro che l'odierna Teramo, era a' tempi di san Gregorio nel territorio di Fermo, e che inoltre, quel che più importa, era libero dall'oppressione longobarda, siccome dimostrano e il nome romano del conte *Anio,* le relazioni amichevoli di questo con san Gregorio, infenso ai Longobardi, e più di tutto le menzioni di leggi e consuetudini romane che, siccome or ora vedremo, appaiono in quella lettera, e che mai potrebbero supporsi vigenti in una terra soggetta a quella invasione. In quanto poi al tempo, in cui questa seguì stabilmente nella regione fermana ed aprutina, tranne alcune passeggere incursioni di orde longobarde, a cui alludono certe frasi delle lettere gregoriane (3), dai documenti riferiti dal Troya (4) si argomenta che essa avvenne nel marchesato (detto talvolta anche ducato) (5) di Fermo tra il 740 ed il 760.

Anzi di quest'occupazione si può stabilire l'epoca quasi precisa, usufruendo il tratto di Anastasio (6), ove si narra che a Trasmondo II duca di Spoleto, ribelle al re longobardo Liutprando, si arresero intorno al 740, tra gli altri popoli, « Pinnenses et civitas Inter« amniensium ». Ora tal fatto deve collegarsi con quella generale sollevazione, che, come narrano con Anastasio (7) tutti gli storici, seguì in Italia contro i Greci per l'editto dell'imperatore Leone

(1) S. GREG. MAGNI, *Epistolae,* lib. XII, epist. XI e IAFFÉ-EWALD, *Reg. Pont. Rom.,* n. 1596.

(2) G. B. DELFICO, op. cit., p. 19.

(3) « Quam longo sit tempore Aprutium pastorali solicitudine destitutum » Ep. XII, lib. XII.

(4) TROYA, *Cod. diplom. longob*

(5) Cfr. ANAST, *Biblioth.,* p. 180, A, ove si legge: « omnes habitatores tam « *Ducatus* Firmani, Auximani et Anconitani » e le nostre citazioni che qui seguono.

(6) ANASTAS., *Vita Pap. Zaccariae.*

(7) ANASTAS., op. cit.

Isaurico a favore degl' iconoclasti: si tu allora che andarono per essi perduti Osimo e la Pentapoli ed altri luoghi più lontani. Si fu pure allora, soggiungiamo noi, che il marchesato di Fermo venne aggregato al ducato di Spoleto e la contea aprutina entrò anch'essa a farne parte (1).

Tal marchesato, stendendosi poi tra il Musone e l'Aterno, oggi Pescara (2), comprendeva altresì la nostra regione. Il Troya dimostra inoltre con l'aiuto dei documenti (3), che venuto Fermo nel secolo VIII, cioè nell'ultimo periodo del dominio longobardo in Italia, sotto di questo, fece con altre città vicine parte del vasto ducato di Spoleto. A meglio provare cotesto nostro assunto possiamo anche addurre parecchi documenti, i quali, sebbene posteriori all'epoca longobarda, ma pur riferentisi alla nostra regione quando non era ancor preda de' Normanni, fanno molto all'uopo nostro, di dimostrare cioè che essa faceva parte del ducato o marchesato fermano. E vaglia il vero. Un diploma dell'anno 953 dei re Berengario ed Adalberto ed un altro del 964 dell' imperatore Ottone I (4) pongono i beni del monastero di sant'Angelo a Baregio « infra am- « bobus ducatibus nostris, Spoletino videlicet, atque Firmano », cioè ne' Marsi, in Ascoli ed « in Aprutio ». Un altro diploma del 1038 (5), dato dall' imperatore Corrado II in conferma delle giurisdizioni e dipendenze di Monte Cassino, annoverando quelle esistenti nei contadi Marsicano, Balbense, Forconese, Pennese, Aprutino, Ascolano e Fermano, mette questi territorii « in ambobus « ducatibus scilicet Spoletino, atque Firmano ». Un placito, molto importante per la nostra storia, tenuto nel 1056 da papa Vittore II ne' pressi dell' attuale Teramo ed edito dall'Ughelli (6), pone la nostra regione « in Marcam Firmanam et Ducatum Spoletinum ». Nel concilio romano del 1078 san Gregorio VII scomunica i Normanni « qui invadere terram S. Petri laborant, videlicet Marchiam « Firmanam, Ducatum Spoletanum », ove trovavasi il nostro contado aprutino. Nell'altro concilio romano del 1080, il VII, si parla

(1) Non crediamo sia qui opportuno il parlare dei confini tra il ducato di Spoleto e quello di Benevento, giacchè essi non toccavano la nostra regione. Chi però fosse vago di conoscerne alcunchè, potrebbe consultare il ch. ab. FARAGLIA, nell'*Arch. st. napol.*, an. 1891, fasc. III, pp. 652-660.

(2) TROYA, op. e loc. cit.

(3) TROYA, op. cit., doc. n. 251.

(4) V. GATTOLA, *De Origine et progressu Iurisdict. Montis Cassin.*

(5) V. GATTOLA, op. cit, p. 149.

(6) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprutin.*

di nuovo de' Normanni e di « illam partem Firmanae Marchiae, « quae nondum pervasa est, et Ducatum Spoletanum », ove indirettamente ma con chiarezza è indicata la nostra regione sotto quella parte della Marca fermana allora appunto invasa dai Normanni (1). Nello stesso anno 1080 quel pontefice confermò a Roberto Guiscardo le investiture a costui date da Niccolò II e da Alessandro II, concedendogli, fra altro, la suddetta « pars Marchiae Firmanae » già occupata da quei guerrieri. Ma se tali documenti per avventura non si stimassero bastevoli, noi ne citeremo due locali e, per giunta, importantissimi, dal celebre cartolario della cattedrale di Teramo, ora smarrito, e datici dall'Antinori (2). Il primo è una donazione che nel marzo 1027 Giovanni prete e canonico di detta chiesa e figlio di Roccia, di nazione longobarda, fa a Pietro vescovo aprutino. Egli dona « all'Episcopio, compendia qui l'Antinori (3), « di S. Maria nel luogo di Interamne nel territorio Apruziense... « la chiesa di S. Silvestro sita in quel territorio nel luogo deno« minato Ponziano al vocabolo di Acquaviva » con le dipendenze « nel territorio stesso e nel contado Fermano ». Noteremo anche i confini, che ivi appaiono: il mare Adriatico, il Tronto, il rivo di Lucigliano, Cisterna sul fiume Salino, e l'estensione che si dice di circa cento moggia. L'altro documento è pure una donazione, fatta nel novembre del 1101 *in Aprutio* (4), con cui Odemondo e Rimo (*sic*) di Landolfo dànno alla Chiesa aprutina « i loro beni « in Abruzzo e nel territorio Fermano nelle pertinenze di Colon« nella e Tortoreto ». Non può aversi dunque maggiore sicurezza di questa per credere che la nostra contea aprutina facea allora parte della Marca fermana. E persino dopo l'annessione di quella contea al novello regno di Napoli mantenne essa il nome di Marca. Difatti nella celebre pace di Benevento del 1156 conchiusa tra il papa Adriano IV e il normanno re Guglielmo I, per la quale questi s'ebbe dal primo l'investitura del regno di Napoli, si cita pure la *Marchiam* o *Marsiam* che comprendeva i Teatini, i Pennesi, i Marsicani e gli Aprutini (5). Il trovarsi poi nelle suddette citazioni

(1) Cfr. PALMA, op. cit., vol. I, p. 132, ove si dimostra la prima invasione della contea aprutina per parte dei Normanni esser seguita nel 1078 circa.

(2) ANTINORI, Mss. nella Biblioteca del Liceo di Aquila, vol. L, ove si narra dei Vescovi di Teramo.

(3) ANTINORI, op. cit., ad an. 1027, ove si cita il cartolario a c. 39.

(4) ANTINORI, op. cit., ad an. 1101, ove si cita lo stesso a c. 61 a t.

(5) V. ANTINORI, *Mem. stor. abruzz.*, vol. II, p. 73. Noi notiamo qui che il MURATORI, *Ann. d'Ital.* ad an. 1156, citando il documento del BARONIO, ad

sempre insieme la marca di Fermo ed il ducato di Spoleto ci mostra che la prima era inclusa nel secondo; sicchè deve credersi che il nostro conte dipendeva allora immediatamente dal marchese di Fermo e mediatamente dal duca di Spoleto. Diciamo allora, giacchè questa unione del marchesato e del ducato appare soltanto dagli ultimi tempi longobardici, cioè dal secolo VIII (1), avendo noi più sopra dimostrato che prima di quel tempo la marca o ducato fermano con la dipendente contea aprutina trovavasi nell' Italia romana. Anzi soggiungeremo che quella distinzione, che si fa nei sopracitati documenti tra la marca fermana ed il ducato spoletino, pur nominati insieme, ci sembra accennare alla non remota aggregazione dell'una all'altro.

5. Dimostrato che la contea aprutina facea parte dell' Italia romana, durante quasi tutto quel periodo che abbiam chiamato barbarico, ci tocca ora vedere qual si fosse il governo provinciale e municipale in esso periodo nella suddetta porzione d' Italia, libera dagli invasori longobardi e soggetta agli esarchi di Ravenna, instituiti già dall' imperatore Giustiniano dopo la caduta de' Goti, non meno che all' influenza de' Papi, massime quando sul trono di S. Pietro sedeva un san Gregorio Magno. Diremo dunque che allora nelle provincie s' incontrano i *Duces* stabiliti dal primo esarca Longino ed i *Iudices*, i primi luogotenenti militari ed i secondi capi giudiziarii e civili, i quali, sebbene decaduti dalla primiera importanza, rispondevano agli antichi *Praesides* e *Consulares*. Nelle città minori poi e ne' luoghi fortificati (siccome era appunto il suddetto nostro *Castrum Aprutiense*) c' imbattiamo nei *Comites* e nei *Vice-Comites*. In quanto poi alla costituzione municipale, specialmente al principio del secolo VII, diremo che le lettere di san Gregorio Magno sono la grande fonte delle notizie di tal genere. Da esse infatti si rileva che le provincie andavano divise in territorii municipali ed il paese in *Fundi;* di che anzi vedremo qui sotto un esempio patrio. Le stesse ci parlano, tra le autorità comunali, del *Curator* e del *Patronus Civitatis* (2) e talvolta del

an. 1156, dice non osare spiegar la *Marchiam* « per la marca di Camerino, che « è la stessa con quella di Fermo e d'Ancona ». Noi invece crediamo di aver dimostrato con gli addotti documenti che proprio di questa Marca, ove era allora la nostra contea, si trattava nell'atto di Adriano IV.

(1) Fu Guido, degli antichi signori d'Austrasia, che nello scorcio del secolo IX, succedendo al nipote Lamberto, riunì nelle sue mani il ducato di Spoleto e la marca di Camerino, come si disse ancora quella di Fermo.

(2) S. GREG. MAGN., *Epist.*, lib. IX, ep. XCVIII, edizione maurina.

Defensor (1). Inoltre i dotti commentatori di queste lettere ammettono la continuazione della *Curia,* argomentandola dalle frasi *Curiae obnoxium* (2), dalla registrazione delle donazioni negli atti municipali (di che abbiamo anche un esempio locale) e dalle soprascritte di esse lettere: *Clero, Ordini et Plebi.* Prevalente era poi l'autorità del grande pontefice nelle terre libere dalle infestazioni barbariche (e noi vi accenniamo per giovare alle nostre notizie particolari), e la vincea anche sullo stesso esarca imperiale. Egli invero eccitava alla difesa quei vescovi, che avean potere di fortificare le loro città (3), li dirigeva nella loro compartecipazione al governo civile (4), stendeva la sua protezione su città anche lontane come Otranto e Gallipoli (5) e giungeva persino a fermar pace co' re (6).

6. Scendiamo ora alle patrie notizie. Mentre queste per lo innanzi ci son venute meno e ci verranno anche in sèguito per lunghi anni, nel presente periodo invece ricevono esse grandissimo lume dalle lettere di san Gregorio Magno e principalmente da quella sopra citata e diretta al vescovo Passivo di Fermo, acciò questi consacrasse un oratorio fondato in onor di san Pietro dal nostro conte aprutino. Senza stare qui a riferirla per intero, ne citeremo quelle parti che riguardano le nostre condizioni amministrative e comunali. Essa incomincia con queste parole: « Anio Comes Castri « Aprutiensis, Firmensis territorii petitoria nobis insinuatione sug- « gessit, quae habetur in subditis, in suprascripto Castro Oratorium « se sumptu proprio pro sua devotione fundasse, quod in honorem « Beati Petri Apostolorum Principis desiderat consecrari. Et ideo, « Frater carissime, si in tuae Diaeceseos, in qua visitationis impendis « officium, memorata constructio iure consistit, etc. » (7). Le prime frasi di questa lettera dunque ci mostrano (oltre il detto nell'antecedente § 4 intorno all'essere la nostra città nell' Italia romana) ch'essa avea a capo un conte, il quale, giusta il narrato qui sopra, governava militarmente le città minori e i luoghi fortificati sotto la dipendenza di un duca o marchese, che dovea risiedere a Fermo,

(1) S. Greg. Magn., op. cit., lib. IX, ep. CIV. Di questi magistrati si è detto più sopra al § 1 di questo capitolo.
(2) S. Greg. Magn., op. cit., lib. IV, ep. XXVI.
(3) S. Greg. Magn., op. cit., lib. IX, epp. IV e VI.
(4) S. Greg. Magn., op. cit., lib. X, ep. LXII.
(5) S. Greg. Magn., op. cit, lib. IX, ep. XCIX.
(6) S. Greg. Magn., op. cit., lib. V, ep XXXVI.
(7) S. Greg. Magn., op. cit., lib. XII, ep. XI e Jaffé-Ewald, op. cit., n. 1596.

siccome si è pur mostrato al citato paragrafo. Non meno importante è il passo riguardante i fondi assegnati al sunnominato oratorio che fruttavano l'annua rendita di soldi sei ed erano « liberos a tributis « fiscalibus ». In questi tributi fiscali appare la forma romana del fisco ed anzi alcuni scrittori, siccome il Troya (1), in questa frase e nella seguente « gestis municipalibus » scorgono la prova che Fermo in quell'epoca era ancora romana. Notevolissimo è poi l'inciso immediatamente successivo che dice la donazione « gestisque « municipalibus alligata » cioè registrata negli atti municipali. Ciò prova chiaramente la continuazione del municipio romano, giacchè le leggi dell'Impero stabilivano che « municipalia gesta non aliter « fieri volumus quam trium Curialium praesentia, excepto magi- « stratu et exceptore publico » (2). Della suddetta frase si servì il Savigny (3) per dimostrare soltanto la durata degli *Ordini* romani sotto i Longobardi, ma il Troya più veracemente l'arrecò a prova dell'esser Fermo ancor romana alla fine del secolo VI (4). Dei *fundi*, in che andavan divisi, come si è detto, e per once, giusta l'uso romano, i territorii, troviamo menzione più che in questa lettera, ove si accenna solo vagamente ad alcuni *fundos*, in un'altra diretta allo stesso Passivo vescovo di Fermo (5), che dice espressamente: « in fundo Gressiano, uncias octo, in fundo Staciani, uncias octo, etc.». Del resto siffatta citazione ha lo stesso valore per la nostra contea aprutina, che, siccome abbiamo qui sopra dimostrato, facea allora parte del territorio fermano. Grazie dunque alle preziose lettere di san Gregorio Magno, raffrontate con le notizie e coi documenti contemporanei, si sparge una grande luce fra le tenebre dei secoli VI e VII, e noi otteniamo, mercè loro, una sufficiente conoscenza delle condizioni amministrative e municipali della nostra regione a quell'epoca.

7. Ed eccoci ora al secolo VIII, che segna l'ultimo stadio dell'occupazione longobarda in Italia e per noi invece e pel marchesato di Fermo, siccome si è detto qui sopra, il principio di quella invasione. È questo quindi un periodo importantissimo per la nostra storia e non meno importante per la grande quistione storica sulla forma del governo cittadino in Italia sotto quei barbari, la quale forma, se fosse meglio a noi nota, scioglierebbe il gran nodo delle

(1) TROYA, *Condiz. dei Romani sotto i Longobaldi*, App. cap. I, § 1.
(2) L. 151, *Th. C. de decur.*, 12, 1, *Arcad et Honor.*
(3) SAVIGNY, *Geschichte des röm. Rechts*, I, 272.
(4) TROYA, op. cit., cap. I, § 1.
(5) S. GREG. MAGN., *Epist.*, lib. XIII, ep. III.

origini dei comuni italiani. Esaminiamo intanto quelle scarse notizie che sul detto governo municipale abbiamo noi, traendole dalla maggiore fonte contemporanea, le storie di Paolo Diacono (1), e da qualche documento dell'epoca. Sappiamo dunque dal primo che ciascuna città soggetta ai Longobardi avea un patrimonio proprio, detto *Publicum,* e l'ufficio di custodire e di restaurare le strade, i ponti e gli altri pubblici edificii e persino i palazzi dei re, il che fa supporre al Pagnoncelli (2) l'esistenza di consigli e di magistrati addetti alle sunnominate incombenze; e ben diciamo supporre, giacchè pur troppo non v' ha in que' tempi memoria alcuna di veri magistrati municipali. E gli stessi sostenitori della contraria opinione, i quali, siccome lo Hegel (3), vogliono che siffatto *Publicum* delle città appartenesse alla corte regia, pur ammettono (negando sempre però la continuazione di una costituzione municipale romana) l'esistenza tra il popolo delle città soggette alle corti regie e ducali, di parecchie antiche corporazioni industriali per le comuni prestazioni di pubblico servizio con a capo curiali e curatori. In quanto poi agli ufficiali delle città, abbiamo questi antichi titoli romani: un *exceptor civitatis Placentiae* in un documento piacentino del 721 citato dal Savigny (4), un *curator* probabilmente municipale nel 739 in una carta del Brunetti (5), un *peraequator* per le imposte in una carta milanese del 765 (6) ed in una donazione viterbese del 775 (7) un *procurator* che gli stessi oppositori stimano equivalesse all'antico curatore (8).

8. Se tanto è malagevole, siccome finora abbiamo scorto, di trovar notizie di siffatti magistrati a chi le cerca per tutta Italia, altrettanto e più ancora deve seguire presso di noi. Difatti non solo simili notizie scarseggiano, ma mancano del tutto, siccome mancano i documenti teramani dell'ultima epoca longobarda, val quanto dire dello scorcio del secolo VIII.

(1) PAUL. DIAC., *De gestis Longobardorum.* Più antica è l'altra fonte che possediamo: « Origo gentis Longobardorum », ch'è un compendio di storia longobarda scritto nel VII secolo, secondo i più, e che espone le tradizioni e i fatti più remoti di quel popolo. L'edizione più recente è quella del WAITZ, *Script. rer. langob. et ital.* saec., VI-IX, Hannov. 1878.

(2) PAGNONCELLI, *Orig. dei gov. municip. in Italia,* Bergamo, 1823, vol. II, p. 90.

(3) HEGEL, *St. della cost. dei municipii it.,* trad. Conti, Milano, 1861, pp. 323, 325.

(4) SAVIGNY, *Gesch. des römis. Rechtes,* I, 422.

(5) BRUNETTI, *Codice diplom. toscano,* n. 31, Firenze, 1806.

(6) V. FUMAGALLI, *Cod. ambros.,* n. 8.

(7) V. TROYA, op. cit., doc n. 6.

(8) V. HEGEL, op. cit., p. 327.

CAPITOLO VIII.

Condizione municipale di Teramo nel periodo comitale (secoli IX-XI).

SOMMARIO: 1. Ragioni per dire comitale questo periodo. — 2. Magistrati municipali in Italia sotto il dominio franco. — 3. Scabini e loro uffici fino al secolo XI, quando si mutano in giudici. — 4. Buoni uomini e loro incombenze: loro còmpito giudiziario nel regno nei secoli XII e XIII. — 5. Scabini tra noi fino al secolo XI. — 6. Buoni uomini presso di noi insino al secolo XIII. — 7. Il conte e i magistrati aprutini ne' giudizii e classi sociali che in questi appaiono durante il periodo comitale.

1. Eccoci ora a quel periodo del medio èvo, che noi, stendendolo dal secolo IX all' XI, chiamiamo comitale. Lo nomiano così non perchè i conti comincino in Italia nel secolo IX (giacchè essi sono molto più antichi e noi in questo stesso scritto ci siamo imbattuti in un conte aprutino sin dalla fine del secolo VI) (1), sibbene perchè e in questo spazio di tempo (secoli IX-XI) fiorisce e appar più chiara la potenza dei conti e sia perchè, uscendosi dal periodo strettamente barbarico di sopra descritto e risorgendo l'antico Impero, sebbene non del tutto spenta la barbarie dei secoli precedenti, pur si può dire incominciato col IX un novello periodo storico che prelude al rinnovamento civile di quella parte del medio èvo, che s' apre col mille. Non intendiamo qui però fermarci sul governo dei conti in Italia e neppure su quello dei nostri conti aprutini, giacchè ciò uscirebbe dal nostro campo, ove solo si svolgono le municipali vicende; vi accenneremo però talvolta, quando appunto la migliore e più chiara notizia di quelle vicende ciò renderà necessario, siccome, ad esempio, qui, ove la divisione del nostro lavoro in periodi fa opportuni siffatti accenni.

2. Ciò premesso, entriamo subito nel periodo da noi detto comitale, il quale racchiude tempi meno oscuri dei precedenti, cioè quelli della dominazione dei Franchi sôrta in Italia alla fine del

(1) Fu opinione del SAVIGNY, op. cit., I, 390, che sotto i Greci non sieno esistiti *comites*, ma lo HEGEL, op. cit., p. 128, la confuta adducendo in contrario gli esempii de' conti e viceconti di Centumcelle, Miseno, Terracina e del nostro conte *Anio* nominati nelle lettere di san Gregorio Magno e mostrandoli comandanti di città minori e fortezze e corrispondenti ai *Tribuni*.

secolo VIII sulla ruina del regno longobardo per opera di Carlomagno, durata per tutto il secolo IX e seguìta nel seguente X dagli imperatori sassoni, a cui a loro volta successero fin oltre all'XI quelli della casa di Franconia. In questi tempi, nei quali i primi germi della futura grandezza dei comuni italiani cominciano ad apparire e le notizie delle cose municipali si fanno, anche presso di noi, sempre più chiare, getta molta luce un capitolario dell'803 (1). Esso parla del *Procurator civitatis,* suprema autorità cittadina, e dell'*Exactor,* magistrato preposto alla cura delle strade, piazze e cloache delle città d'Italia, ne' quali anche gli scrittori avversi all'interpretazione di siffatti nomi nel senso romano antico, siccome Carlo Hegel (2), scorgono i *curiali,* cioè gli ufficiali fiscali dei romani municipii. Da un altro capitolario dello stesso anno 803 (3) si trae che i cittadini liberi dei comuni partecipavano all'amministrazione pubblica ed ai giudizii; così un editto dell'864 di Carlo il Calvo (4) ci presenta dei giurati che dovevano vegliare sulle misure e sulle monete.

3. Ma la magistratura municipale, sulla quale ci conviene più intrattenerci, e perchè importantissima e per essere nuovo instituto, si è quella degli scabini, ossieno assessori. Erano essi eletti a vantaggio delle città e, giusta una legge di Lotario (5), dal popolo « ex melioribus civibus », sedendo nei giudizii insieme coi giudici che erano i conti e i costoro ufficiali. Furono instituiti dopo i Longobardi e quasi sicuramente da Carlomagno, secondo anche la non sospetta sentenza del Savigny (6), e il loro nome si ode per circa due secoli, cioè fino allo scorcio del X. Ebbero grande importanza ed anche ne' primi tempi venivan detti *Iudices civitatis* (7); su di essi, come nota lo Hegel (8), « fondavasi princi- « palmente la costituzione delle città e dei comuni italiani nel « IX secolo ». Nelle grandi assemblee giudiziarie dette *Placita,* presiedute ordinariamente dai *Missi dominici* o *imperiales* (magistrati

(1) V. PERTZ, *Monumenta Germ. histor.*, cap. LXIX, p. 112,
(2) HEGEL, op. cit., p. 360.
(3) *Cap. lang. duplex,* cap. XIX, p. 111.
(4) PERTZ, op. cit., cap. XX p. 492.
(5) LOTH, *Leg.* 48.
(6) SAVIGNY, op. cit., I, § 69.
(7) In questi giudici di città ben possiamo scorgere l'origine e l'essenza di quei giudici eletti dalle città nel medio èvo più a noi prossimo, e de' quali ci occuperemo più avanti (cap. X, § 9) ragionando del nostro *Iudex causarum civilium.*
(8) HEGEL, op. cit., p. 363.

instituiti da Carlomagno per sorvegliare giuridicamente i conti e i giudici e per sostenere i diritti sì del principe e sì del popolo contro le usurpazioni dei conti) sedevano gli scabini delle città insieme coi conti, con gli *sculdasci* (1) ed altri pubblici ufficiali e con quei cittadini liberi ed eleggibili al carico di assessori dei comuni, che dicevansi *boni viri* e dei quali diremo nel seguente paragrafo. In quanto poi alle incombenze degli scabini, ce ne informa lo Hegel (2), il quale, citando in nota molti documenti riguardanti varie città della Lombardia, della Toscana e del ducato di Spoleto (di cui allora noi facevamo parte), così scrive: « Essi « non erano soltanto assessori giudiziali, ma facevano bene spesso « da giudici... erano patrocinatori di conventi e di chiese, notai « e frequentissimamente incaricati della trattazione di affari di di- « ritto in via estragiudiziale. Insomma dovunque essi ci appaiono « come uomini di affari e giurisperiti, per mezzo dei quali i liberi « comuni prendevano parte alle deliberazioni giudiziali ed all'am- « ministrazione delle città e dei contadi ». Col procedere dei tempi però, verso il secolo XI, cessa il nome di scabini e si cambia in quello di giudici, i quali divennero qualche cosa più che semplici assessori giudiziali. « Come essi, continua lo Hegel, da principio « costituivano l'unica permanente rappresentanza dei liberi comuni, « così dappoi per mezzo loro parteciparono i comuni alla pubblica « amministrazione e mentre il feudalismo andò stendendo sempre « più i suoi confini, essi principalmente furono quelli, che, come « baluardi della libertà, salvarono l'indipendenza dei comuni muni- « cipali » (3). Di qui si scorge quanta è l'importanza storica municipale di siffatta magistratura. In quanto poi agli scabini in Teramo, ne parleremo qui sotto al paragrafo 5, cioè dopo che avremo detto in generale dei *boni viri* in Italia.

4. Abbiamo visto or ora che i *buoni uomini* nelle grandi assemblee giudiziarie sedevano in qualità di assessori dei comuni in-

(1) Questi, così detti dal tedesco *schuldheisz*, appaiono, perchè citati nell'editto del re Rotari, d'instituzione longobarda ed erano giudici che esigevano i tributi e le multe.

(2) HEGEL, op. cit., p. 365. Recentemente RAYMOND SALEILLES (*Du rôle des Scabins et des Notables dans les Tribunaux Carolingiens*, nella *Rev. hist.*, an. 1889, p. 286 e seg.) seguendo il Sohm, sostiene che gli scabini non sentenziavano, ma applicavano caso per caso gli articoli delle legge; i notabili approvavano e confermavano a nome dell'assemblea degli uomini liberi e il conte, rappresentate dell'autorità, pronunziava la sentenza.

(3) HEGEL, op. cit., p. 410.

sieme coi conti e con gli scabini. L'ufficio loro dunque era quello di assessori deputati dei comuni, siccome argomenta lo Hegel (1) dalla celebre *Lex romana utinensis* del IX secolo, che ha dato materia a tante moderne disquisizioni. Essa, ragionando degli avvocati frodatori (2), vieta loro di aver luogo « nec inter bonos homines « nec inter *alios* iudices ». Si noti però che i sostenitori della non interrotta continuazione del diritto municipale romano, siccome il Savigny (3), scorgono in essi buoni uomini gli antichi decurioni romani. Anzi i contradditori del Savigny, come il Bethmann-Hollweg (4), stimano pure i *boni homines* decurioni romani, adducendo a prova di ciò la stessa *Lex utinensis* in due luoghi (5), quando cioè essa, parlando delle donazioni di cose immobili, stabilisce che « gesta (6) apud bonos homines vel curiales testes firmata esse « debent » ed allorchè, ragionando dell'ufficio dei tutori, cita i « seniores (che stanno anche per *boni homines* come altri testi della « legge dimostrano) civitatis ipsius cum alios iudices » (*sic*). Che essi sieno gli antichi decurioni romani nèga per altro lo Hegel, il quale (7) ammette soltanto che sieno stati assessori cioè *scabini romani.* A tal proposito conviene pur ricordare che nel regno, sotto la dominazione normanna, i *buoni uomini* erano, come dimostra un recente scrittore (8), i giurati, che, scelti nelle più cospicue classi sociali, sedevano nei giudizii sentenziando non solo sul fatto (come fanno i moderni giurati), ma applicando altresì la pena. Il giudice presiedeva soltanto e promulgava la sentenza deliberata dai *buoni uomini.* Ed anzi noi soggiungiamo pel fatto nostro che anche nel secolo XIII sotto gli Angioini si trovano presso di noi, siccome vedremo nel capitolo X, i *probi viri* che giudicavano col giustiziere della provincia e col costui giudice ed assessore.

5. Detto in generale degli scabini e de' buoni uomini, diamoci ora a cercar tra noi siffatti magistrati municipali. Fortunatamente in ciò non abbiamo da notare quella scarsezza di patrie memorie lamentata per l' addietro, e tanto in grazia dello smarrito carto-

(1) HEGEL, op. cit., p. 419.
(2) *Lex rom. utin.*, II, 10.
(3) SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechtes*, I, pp. 448-55.
(4) BETHMANN-HOLLWEG, *Ursprung der lomb. Städtefreiheit*, p. 42, Bonn, 1846.
(5) *Lex rom. utin.*, VIII, 5, 1.
(6) Dei *gesta*, abbiamo detto più indietro, cap. VII, § 6.
(7) HEGEL, op. cit., p. 420.
(8) P. CIOTTI-GRASSO, *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei Normanni*, Palermo, 1883 di pp. IV-144.

lario della cattedrale teramana e di codici di quei tempi, per lo più cassinesi. Anche di messi imperiali o *dominici*, dei conti, gastaldi, *sculdasci* è parola spesso ne' nostri placiti e documenti dei secoli IX, X, e XI, ma essendo questi ufficiali regii e non comunali, così ci staremo paghi a farne questo semplice cenno. C' intratterremo invece degli scabini e de' buoni uomini, siccome magistrati cittadini che furono. C' imbattiamo adunque in prima in un Pietro scabino sottoscritto a pie' di un cambio dell' 891 tra Adelberto conte *de Aprutio* e Giovanni vescovo « Sedis sancte Ecclesie Aprutiensis » riferito per l'Ughelli (1) dal nostro cartolario. Un Perto o Pertone scabino si sottoscrive dopo il conte in una transazione dell' 894 fra i suddetti personaggi (2). Anche presso di noi gli scabini rogavano gli atti, siccome fece Aldo scabino e notaio *in Aprutio*, rogando ai 9 luglio del 976 un placito (3) tenuto, per sentenziare intorno ad un cambio fondiario, nel piano *de Ancariano* (oggi Piancarani nel comune di Campli), e riferito da Leone Ostiense. Un altro scabino ed insieme notaio per nome Benedetto, rogò nel 1010 *in Aprucio* una donazione fatta da un Gisone figlio di Berinone all'ora diruto monastero di S. Angelo *ad Puteum* presso Tortoreto e riportata da Gattola (4). Questa è l'ultima menzione degli scabini che si abbia presso di noi, ciò che conferma il detto disopra intorno alla cessazione di tal nome in Italia verso il secolo XI ed al suo cangiarsi in quello di giudici. E giudici e causidici coi buoni uomini appaiono anche fra noi dopo quel tempo, incominciando dal placito tenuto in S. Flaviano nel 1108, di cui teniano discorso nel paragrafo 7.

6. Ed ora passiamo ai nostri *boni viri* che, forniti di giuridica facoltà, durarono fino a tutto il secolo XIII. Ne troviamo ne' primi tempi tre di nome Lupone, Grimaldo ed Aldo sottoscritti dopo lo scabino Pietro nell'ora citato cambio dell' 891; altri tre *probiviri*, mandati a riconoscere alcune terre, sono nominati nel suddetto cartolario in una transazione fondiaria fatta nel 1057 dal nostro vescovo Pietro (5). In un placito « actum in Aprutium » e tenuto in Castel S. Flaviano (ora Giulianova) nel 1065 (6), si nominano

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprut.* L'ANTINORI *(Mem. mss.)* meglio legge *Perto.*

(2) UGHELLI, op. e loc. cit.

(3) *Chron. Casauriense*, App., p. 965, ap. MURATORI, *Rer. ital. script.*

(4) GATTOLA, *Hist. Cassin.*, p. 326.

(5) ANTINORI, *Schede*, ap. PALMA, op. cit., vol. I, p. 127.

(6) BRUNETTI, *Schede*, ap. PALMA, I, 125.

tra gli assistenti o assessori nel giudizio Conone, Trasmondo e Gisone figli di Gisone, Pietro figlio di Teutone, Adelperto figlio di Siolfo ed Odemondo figlio di Guidone « et alii boni hominibus « (*sic*) de Aprutio et alii boni hominibus (*sic*) de Asculo ». Inoltre in un *Breve recordationis* di una rinunzia dell'abate Pietro di S. Salvatore in Bozzino a favore del succitato vescovo Pietro, copiata dal Brunetti (1) ed a cui il Palma (2) assegna l'epoca del 1077, tra i « Bonis hominibus astantibus vel sedentibus de Comitatu Apru- « tiensi » sono annoverati i seguenti: Peregrino, Guarino, Pietro figlio di Martino ed Adelperto. Vogliamo pure notare che talvolta sotto il nome di *buoni uomini* compaiono quelli che oggi chiameremmo periti agrimensori: così nel suddetto cambio di terre del 976 si parla di « tribus bonis et veracibus hominibus estimatoribus quorum « fides admittitur, Lupone, Grimbaldo et Petro ». Se non che i buoni uomini con facoltà giuridica durarono presso di noi a lungo e ne abbiamo memoria, come or ora si è detto, fino a tutto il secolo XIII: ne incontriamo di vescovili nel secolo XII e di cittadini (assessori o giurati del giudice teramano) nel seguente. Ma siccome essi appartengono ad epoche e periodi successivi, così ne terremo discorso appunto nei capitoli seguenti IX e X comprendenti i periodi vescovile e del libero comune, tenendoci qui paghi a darne solo questo cenno. Però, prima di chiudere il paragrafo, dobbiamo riferire una frase dell' importante placito del 1108 qui sotto analizzato e appartenente al periodo comitale. Ivi si legge che col conte aprutino sedevano in giudizio i nobili, gli abati ed « aliisque homi- « nibus aprutinis ». Ora noi in questi ultimi, sebbene l' « hominibus », non sia accompagnato da *bonis* o da *probis*, scorgiamo i buoni uomini assessori deputati dei comuni di cui si è detto finora: ciò ci appare con una cotale sicurezza; giacchè e il « sedenteque » che nella scorretta ortografia del tempo si riferisce ai giudici, ai nobili e agli « hominibus » ci mostra trattarsi qui di assessori giudiziarii e il dirsi del popolo e del clero minuto che era solo presente (in praesentia) a quel placito ci determinano bene la differenza che v' ha tra il sedere in giudizio e il semplice assistervi. Dunque, per noi siffatta menzione equivale ad un altro ricordo nel principio del secolo XII dei *buoni uomini* cittadini durante il periodo comitale.

7. Abbiamo detto finora dei magistrati municipali, scabini e

(1) BRUNETTI, Manoscritti, tra le carte Palma nella biblioteca del Liceo di Teramo, fasc. VIII, n. 1.

(2) PALMA, op. cit., vol. I, p. 129.

buoni uomini, e della loro facoltà che più ci appare, cioè giuridica; vediamoli adesso, come oggi diremmo, in funzione, val quanto dire allorquando essi sedevano a giudicare ne' solenni giudizii del tempo; il che emerge da un prezioso nostro documento dell'epoca comitale. E tanto più l'esame di questo sarà giovevole in quanto che ci farà conoscere la divisione delle classi sociali e i loro diritti durante essa epoca: cosa utilissima, e perchè in questa la società veniva trasformandosi e si avviava alla nuova vita libera delle città e perchè ciò sarà una lieve ma opportuna contribuzione agli studii che ora si compiono intorno ai ceti del meno noto medio evo e che senza dubbio agevoleranno la cognizione degli inizii di quella vita municipale, che poi divenne sì rigogliosa e splendida. Analizziamo dunque cotesto documento, sì importante, e per la nostra e per la storia d' Italia. Esso è un placito, ossia un pubblico e solenne giudizio, riguardante una questione tra il nostro vescovo Uberto « ibi assistens » e i figli e nipoti di un tal Guidone intorno al possesso di alcune terre e di certi villani, tra cui cinque detti « partitores », tenuto dal conte aprutino Attone nel 1108 presso S. Flaviano (ora Giulianova) nella contea aprutina e propriamente nella chiesa tuttora esistente di S. Maria a mare. Questo placito, pubblicato già dallo Ughelli (1) e poi dal Palma (2), e da noi infine riportato (doc. II), ci mostra dunque in prima, oltre il modo onde giudicavano i conti e gli altri sedenti in quelle assemblee, che la potenza dei conti era ancora prevalente tra noi al principio del secolo XII e che quella dei vescovi non avea allora ottenuto quella pienezza, di cui ragioneremo nel seguente capitolo. E pur da notarsi in questo insigne documento la forma prettamente romana del giudizio, vedendosi ivi i « causidici » discutere le cause de' loro clienti, allegando man mano le loro ragioni e i convenuti prestare la loro « satisdationem ». Il Savigny poi nella sua grande opera sulla storia del diritto romano (3) ne fa tesoro pel suo scopo di provare la non interrotta esistenza del romano diritto in Italia, rilevando in siffatto placito la piena pratica del medesimo, allorquando ivi s' invocano l' « actio in rem », la « conditio ex lege », l' « interdictum de vi », l' « actio in personam », l' « actio hypothecaria »; e quando al procedimento vanno innanzi le « satisdationes iudicio sisti et iudicatum solvi ». Ma a noi importa più considerarlo sotto il riguardo nostro cittadino e delle

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprut.*
(2) PALMA, op. cit., vol. I, p. 136.
(3) SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechtes*, XIV, lib. II.

classi sociali di allora. In esso prende il primo posto il conte « re- « sidente » e poi « sedenteque cum eo Corvone iudice, Guidone « iudice », quindi i causidici ossiano gli avvocati delle parti contendenti, gli abati coi « nobilibus equitibus, aliisque hominibus Apru- « tinis, in presentia popularis et militaris et clericalis conventus » (1). Quivi si scorge che intorno al conte Attone, che presedeva l'assemblea giudiziaria, sedevano i giudici, gli avvocati, gli abati, i nobili ed altri uomini aprutini, mentre il resto dell'adunanza, composta dal popolo, dal ceto militare e da quello chiericale, faceva solo atto di presenza. Il nostro vescovo non apparisce tra i giudicanti, solo perchè egli era uno de' contendenti e perciò era soltanto « ibi assistens ». Ecco frattanto in un con l'ordine de' giudicanti e degli assistenti, apparirci quello delle varie classi, in cui andava allora divisa la società ed insieme i diritti e gli ufficii delle medesime. Dopo i giudici, che qui vediamo già succeduti agli antichi scabini, e i causidici o avvocati, vengono subito mentovati gli abati (non si cita il vescovo perchè litigante), ne' quali si scorge la prima classe del tempo, cioè l'alto clero; nei « nobilibus equi- « tibus » appare il ceto della nobiltà feudale e cavalleresca di primo grado; negli « aliisque hominibus aprutinis » poi per noi chiaro appariscono insieme e i *buoni uomini* (sebbene qui non si veggano preceduti dai soliti *probis* o *bonis,* ma pur dicasi di loro « seden- « teque » proprio di chi siede a giudicare ed in contrapposto dell'« in praesentia » del popolo), e quel ceto, diremmo così medio, tra l'alta nobiltà feudale ed il popolo, che era la parte più eletta della città, e nella quale sceglievansi que' buoni uomini come assessori deputati dei comuni. L'ufficio di tutti costoro emerge chiaramente dal verbo « sedere » ed era di assessori al giudizio.

Da questa menzione dei buoni uomini non scende certo la luce necessaria per chiarire le condizioni nostre comunali al principio del secolo XII e neppure possiamo con sicurezza asserire che in Teramo si sentisse a quell'epoca qualche moto di vita municipale. Ciò per altro non seguiva nelle città dell'alta Italia, ove

(1) Siffatta divisione di classi era in que' tempi comune in Italia. Tale difatti sin dal secolo VIII appare in Roma nella grande assemblea di elettori del pontefice Gregorio III tenuta nel 731. Ce ne riferisce il documento il SICKEL, ne' suoi *Prolegomena* al *Liber Diurnus* pontificio, Viennae 1889: « cuncti « sacerdotes ac proceres ecclesiae et universus clerus atque optimates et uni- « versa militaris praesentia seu cives honesti et cuncta generalitas populi istius « a Deo servatae Romanae urbis ». Si noti soltanto che qui il clero va innanzi alle altre classi, ciò che era naturale a Roma ed in una simile circostanza.

già a quel tempo nelle solenni adunanze il comune appare in una forma assai più chiara. Così nella celebre assemblea tenuta a Milano nel 1117 (quando per la prima volta compariscono con certezza i consoli milanesi), giusta narra il cronista Landolfo il giovane (1): « Le città lombarde e i loro vescovi convennero nel « giorno fissato a Milano nel *prato* detto *Brolio*, dove l'arcivescovo « e i consoli fecero erigere due palchi (*theatra*): sull'uno sedette « l'arcivescovo coi vescovi, abati e prelati delle chiese, sull'altro « i consoli coi periti delle leggi e delle consuetudini e nel mezzo « accorse una immensa moltitudine di chierici e laici, donne e « vergini aspettanti il seppellimento dei vizii e la risurrezione della « virtù » e la pace generale, che in quella solenne riunione dopo le lunghe civili lotte fu conchiusa. Ora noi non avevamo consoli allora e niun altro segno di vero comune; si è per ciò che nell'analizzato placito il conte presiedeva l'adunanza e gli « ho- « mines aprutini », che a parer nostro rappresentavano la nostra città, vi tenevano il posto di giudici dopo tutti gli altri. In quanto poi cotesti nostri buoni uomini e i giudici possansi paragonare ai consoli dei liberi comuni italiani, ciò vedremo più innanzi in luogo più adatto.

Passiamo adesso ai semplici presenti, cioè al « conventus po- « pularis, militaris et clericalis », ove per ordine ascendente di dignità si nominano: il popolo libero, i militari, ossia il grosso delle milizie ed il clero minore. Da ultimo in questo placito appaiono, quantunque indirettamente, le classi lavoratrici libere e non libere del popolo, cioè i villani semplici che, essendo i servi della gleba, vendevansi e compravansi insieme con le terre da loro coltivate e i *villani partitores* che partecipavano cioè alle rendite.

Preziosa per la storia economica nostra è questa ultima frase e ne rilevò già l'importanza, qui fra noi, il professor S. Scipioni (2) in una sua conferenza, citando il Villari (3), come quella che ci manifesta iniziato allora nella nostra regione il contratto agrario, il quale dai moderni economisti è dichiarato uno dei mezzi più efficaci intesi a liberare la società attuale dal pericolo sociale di un conflitto di classi, da cui essa sembra minacciata. È notevole altresì questa menzione, giacchè mostra che non nella sola To-

(1) LANDULPH, *Chron.*, cap. XLIV, ap. MURATORI, *Rer. it. script.* § 5, p. 500 e PERTZ, *Mon. Germ. hist.* §§ I. XX.

(2) SCIPIONI, *Il Comune teramano nel medio evo*, Teramo, Fabbri, 1891, p. 29.

(3) VILLARI, *Le origini del Comune di Firenze*, Milano, Treves, 1891.

scana si andava formando quel patto agrario, come si ammirava dagli scrittori di economia. Ecco dunque i socii del capitale e del lavoro, ecco quindi quei coloni che noi anche oggi appelliamo, con leggiero addolcimento, *socci*. Ecco pure da ultimo, sotto il rispetto storico, la più grande e felice distinzione tra la nostra più culta regione e le finitime del regno di Napoli, dominando in quella la mezzadria e in queste il fitto.

Così dunque in questo gravissimo nostro documento veggonsi comparire le quattro grandi classi sociali del medio evo con le loro suddivisioni (1) : il clero, maggiore (vescovo ed abati) e minore (clerici); la nobiltà, maggiore (nobiles equites), la minore (homines aprutini) delle città; il popolo libero in armi o no (popularis et militaris), e finalmente le classi lavoratrici; quella non libera (villani), cioè servi della gleba, quella libera e partecipe alle rendite di questa (partitores). E con l'analisi di questo prezioso documento chiudiamo qui il periodo comitale della nostra storia comunale (2) ed entriamo in quello che diremo vescovile.

(1) Queste appunto sarebbero quelle classi, la cui fusione, seguìta nel secolo X, giusta accennammo più indietro (cap. I, § 20), con gli elementi indigeni e invasori, produsse la nuova, potente e libera società italiana del medio evo. V. su ciò lo HEGEL, op. cit., pp. 404-406.

(2) Degli ultimi conti aprutini nel secolo XIII, siccome di quelli che più non avevano l'antico potere, faremo motto per incidenza nell' ultima nota al § 7 del cap. IX.

CAPITOLO IX.

Condizione municipale di Teramo nel periodo vescovile (secoli XII-XIII).

SOMMARIO: 1. Origine e svolgimento della potenza dei vescovi in Italia. — 2. Ufficiali vescovili e loro incombenze. — 3. Relazioni tra i vescovi ed i comuni e passaggio della pubblica autorità dai primi ai secondi. — 4. Immunità vescovili e feudi della Chiesa aprutina. — 5. Ufficiali di questa: avvocato, vicedomino, messo, buoni uomini vescovili. — 6. Relazioni dei vescovi coi conti aprutini e protezione di questi verso i primi fino all'invasione normanna nel 1140. — 7. Indizii antichissimi del dominio vescovile su di Teramo e certezza del medesimo alla metà del secolo XII, non derivato da concessione normanna, e moltiplicità dei poteri in Teramo al cadere di quel secolo. — 8. Relazioni dei vescovi coi Teramani nello stato di vassalli. — 9. E nella condizione di liberi di persona, fatti tali dagli editti vescovili del 1165 e 1173. — 10. Stato comunale della città e magistrati di essa durante il periodo vescovile.

1. Passiamo ora a narrar di un periodo che è uno de' più importanti del medio èvo italiano, giacchè esso comprende l'epoca, a dir così, di transizione tra la barbarie della prima parte di quell'èvo, e la nascente prosperità e libertà dei nuovi comuni durante la men remota parte di esso. Invero la podestà temporale dei vescovi, svoltasi in quel periodo, mentre con la sua naturale mitezza temperava l'asprezza dei tempi, serbava insieme, mercè la costanza propria della Chiesa, il germe e gli elementi delle vecchie tradizioni romane, valendo così qual potente legame tra l'antico municipio ed il nuovo comune e avviando questo, con le opportune concessioni, alla libera vita. Essendo quindi di sommo interesse per lo storico delle città intrattenersi un po' su questo periodo, noi qui ciò faremo, considerando le origini del potere civile del vescovo, le sue relazioni con quello dei conti, quelle coi cittadini, il passaggio del potere suddetto dalle mani vescovili a quelle popolari e da ultimo lo stato della città durante il dominio dei prelati.

Le prime origini del potere vescovile in Italia è mestieri ravvisarle nelle immunità ecclesiastiche (1), nascenti a loro volta e

(1) G. SALVIOLI pubblicò ora un dotto volume di 300 p.: *Storia delle immunità, delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia* negli *Atti e Mem. della Deputaz. di St. patr. per le prov. Moden. e Parm.*, ser. III, vol. V, par. I; vol. VI, part. I. 1889.

dall' influenza sui fedeli acquistatasi dalla Chiesa e dalle concessioni ottenute nel secolo IX dagl' imperatori carolingi (1). Talvolta a siffatte immunità si univa l' esercizio della pubblica autorità, ciò che, come bene osserva lo Hegel, ebbe immense conseguenze, giacchè così i vescovi salirono dalle immunità ai veri diritti di supremazia e di governo (2). Il Bethmann-Hollweg, che scrisse magistralmente su questa materia (3), in un capitolo speciale (4) trova le prime traccie del potere vescovile in quella concordia tra vescovo e conte, cui inculcavano le leggi carolingie, ch'egli cita (5), e nell'aiuto reciproco che essi doveansi prestare fra loro. Tale accordo del resto appariva necessario dall' intrecciarsi che facevano le due podestà, giacchè mentre erano sudditi del vescovo i liberi e i non liberi ed anche gli arimanni (abitanti nelle corti e ne' possessi vescovili dentro e fuori la città), al conte rimaneva solo il resto delle terre e degli uomini (6). È difficile però cogliere il momento storico, in cui l'autorità passò dal conte al vescovo e talvolta nella stessa città dominavano in parte il primo e in parte il secondo. Così egli, adducendo l'esempio di Milano, dimostra che mentre nel 1028 l'arcivescovo avea tanta potestà da intimar guerra a Lodi, nel 1045 il marchese Azzo, conte di Milano, teneva dall'altro canto, in qualità di « Comes istius Civitatis », un placito entro le mura di detta città: esempio unico in Italia (7).

Nonpertanto esistono sempre documenti che attestano la dominazione vescovile, pubblicamente riconosciuta al secolo X nelle loro città e in un almeno breve territorio all' intorno. Così v' ha una patente dell' imperatore Ottone I del 962 che accorda al vescovo di Parma la giurisdizione co' pieni poteri di un conte sulla

(1) Specialmente la podestà di messi loro concessa da Carlo il Calvo: « Ut episcopi singuli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur ». V. PERTZ, *Monum. Germ. hist.*, III, Leges I, 530.

(2) HEGEL, op. cit., pp. 380 e 384.

(3) BETHMANN-HOLLWEG, *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit*, Bonn, 1846.

(4) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., II, 3. *Entstehung der bischöfflichen Immunitäten*.

(5) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 92 in nota. Noi però abbiamo visto più indietro (cap. V, § 6) che il vescovo ed il clero già nel secolo V aveano gran parte nell'organismo municipale, e che (cap. VII, § 2) a' tempi di Giustiniano il vescovo appariva il primo personaggio del municipio.

(6) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 91.

(7) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., pp. 114-116; ove in nota alla p. 114 si citano per l'anno 1028 MURATORI, IV, 7, sqq. e pel 1045 MURATORI, IV, 9.

città e su tre miglia all' ingiro (1) ed esiste pure un altro atto di quell' imperatore che concede al vescovo di Lodi la città con un territorio dell'estensione di sette miglia e quindi con l' esenzione dal bando del conte per tutto quello spazio (2). Recentemente le cronache di Orvieto, pubblicate dal Gamurrini (3), ci ammaestrano che nell'anno 1209 il vescovo di Chiusi, dopo avere sottoposta questa città al comune di Orvieto, gli presentò un privilegio di Ottone (forse il I), e quindi del secolo x « qualiter, dice il cro- « nista, ipse concessit civitatem Clusinam Episcopo clusino ». Altri vescovi poi giunsero ad estendere la loro giurisdizione sull' intero contado (4): e, per citare un esempio a noi vicino, accenneremo ai vescovi di Ascoli, i quali, però non prima del secolo XII, come conti della loro città, piatirono lungamente coi conti aprutini, laici, sul possesso di Colonnella, di S. Egidio, di Faraone che finirono per restare nella contea aprutina, come sono tuttora nel territorio teramano (5): ora se i vescovi di Ascoli estendevano i loro possessi fino ai confini della nostra contea, è uopo credere che essi, almeno nel secolo XII, erano signori dell' intero contado ascolano. In tal secolo del resto era tanto estesa in Italia la potenza dei vescovi che al trattato di Costanza (1183) le città vi appaiono distinte in episcopali e non episcopali (6). Lo Hegel (7) intanto avverte che i vescovi nel Friuli, nella Toscana e anche nella Marca di Ancona non godevano la stessa potenza di quelli di Lombardia, perchè ivi i margravii si serbarono potentissimi fino al secolo XI e alcuni di questi anche più a lungo; e difatti abbiamo visto or ora in Ascoli i vescovi apparir conti nel secolo XII (8). « I vescovi, conclude lo « Hegel, in quella età di anarchia e di mali di ogni sorta, ci ap- « paiono bene spesso come i veri pastori e i rappresentanti dei « popoli, i quali perciò si assoggettano volentieri al loro patrocinio « allorquando i principi li abilitano all'esercizio del diritto formale. « Ma a poco a poco, tramutatasi la protezione in impero, quella

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, II, p. 187.
(2) UGHELLI, op. cit., IV, p. 660.
(3) GAMURRINI, nell'*Arch. stor. ital.*, an. 1889, disp. I, p. 49.
(4) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., cap. II, § 3.
(5) PALMA, op. cit., vol. I, p. 158.
(6) PERTZ, *Monum. Germ. histor*, IV, p. 176.
(7) HEGEL, op. cit., p. 397.
(8) V. LUZI, *Compendio della Storia ascolana*, Ascoli Piceno, 1889, p. 83; ove si narra che l'ultimo conte di Ascoli Odmondo cedette il governo civile al vescovo di Ascoli Emmone, che ne ottenne poi conferma da papa Sergio IV nel 1005.

« reciproca confidenza e quella buona armonia disparve dovunque « il vantaggio e l' interesse comune non le tennero più a lungo « in vita » (1).

2. Ma diciamo ora dell' esercizio della potestà dei vescovi e per far ciò fermiamoci un po' sugli ufficiali da loro dipendenti. Tra questi i più notevoli erano l' *advocatus*, il *vicedominus*, il *missus*; e di tutti e tre abbiamo tra noi memoria, come vedremo nei paragrafi successivi. È utilissimo il trattarne, giacchè le notizie loro ci giovano a conoscere le relazioni del vescovo coi cittadini, delle quali terremo speciale discorso nel seguente paragrafo, e perciò anche il modo, onde l'autorità passò dal vescovo al popolo. L'*advocatus*, il più importante, era, per legge dei capitolari carolingi, il patrocinatore ne' regii giudizii dei diritti del vescovo e de' costui sudditi e giudici sopra questi secondo il diritto regio e più tardi anche secondo quello popolare (2). Il *vicedominus*, per lo più chierico, era l'amministratore dei beni ecclesiastici, e come tale appare nei giudizii (3). Il *missus* vescovile era il delegato del vescovo e talvolta ne' giudizii avea la qualità di messo imperiale e spesso era il vicedomino che ciò faceva. Così a Parma nel secolo IX veggiamo il messo vescovile applicare il duello alle decisioni giudiziali, appunto come un messo imperiale (4). Lo Handloike (5) poi divide logicamente gli uffiziali vescovili in tre serie: quelli economici (gastaldi, decani), di cui non è parola tra noi, quelli amministrativi (*vicedominus, cancellarius, scriniarius*) e quelli giudiziari (*advocatus*).

3. Passiamo ora alle relazioni che esistevano fra il vescovo e il futuro libero comune e le quali man mano si andavano stringendo, finchè si determinò il passaggio della pubblica autorità dalle mani vescovili a quelle popolari. Quindi bene osserva il Bethmann-Hollweg che le relazioni del vescovo verso la cittadinanza si alterarono essenzialmente allorchè questa si elevò a libero comune: appena esso, mercè il conferimento della giurisdizione comitale, divenne signore della città, tal giogo, per quanto dolce si fosse, fu a poco a poco scosso dal comune che si sentiva sempre più la forza di uscir di pupillo (6). E ciò prova quello

(1) HEGEL, op. cit., p. 408.
(2) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 118.
(3) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 121.
(4) HEGEL, op. cit., pp. 390, 398.
(5) HANDLOIKE, op. cit., più avanti.
(6) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 151. « Das Verhältniss des Bischoffs « zur Bürgerschaft erlitt natürlich, als diese zur selbständigen Gemeinde sich

scrittore con l'esempio di Cremona, ove il vescovo fin dal secolo IX resisteva alle continue invasioni cittadine del suo potere, finchè alla fine dell' XI i Cremonesi non ottennero una certa legale libertà dalla celebre contessa Matilde (1). La giurisdizione criminale pervenne nelle mani dei consoli del comune per la cessione vescovile del bando di sangue esercitato dall'*advocatus*, cessione che seguì anche tra noi nel 1207, siccome si vedrà a suo luogo (cap. X, § 10). Che la città fosse erede del vescovo mostrano pure la generale denominazione di *episcopatus* attribuita al territorio di essa e l'essere stato il vescovile palazzo sede delle adunanze del consiglio e delle riunioni giudiziarie dei consoli. Così a Parma il pieno consiglio nel 1182, i consoli di giustizia a Ferrara e a Genova nel 1190 (2), e così pure a Teramo, sebbene assai più tardi (sendochè noi più tardi entrammo nella vita libera), nel 1357, cioè (3), quando il parlamento generale del comune trovasi adunato nell' episcopio.

Ma lo svolgimento storico della potenza dei vescovi dalle prime immunità ecclesiastiche al vero dominio loro sulle città e all'emancipazione di queste, per via di concessioni vescovili, è tema felicemente, sebbene con spirito protestantico e germanico, trattato e col sussidio degli ultimi studii dal dottor Massimiliano Handloike (4). Egli, dopo aver discorso nella prima delle tre parti, onde va divisa l'opera, dello svolgimento delle immunità vescovili, ignote sotto i Longobardi, derivate dai Franchi e cresciute poi fino alla signoria del territorio diocesano, sì da rendere il vescovo un *missus* regio permanente con l'appello dalle sentenze del conte e fornito del *bannum sanguinis*, parla nella seconda parte dell'esercizio della potestà vescovile per mezzo degli uffiziali ch' ei divide, come abbiamo visto or ora, in tre serie. Dappoi esamina nella terza ed ultima parte quale influenza avesse avuta la signoria assoluta del vescovo sulla sua *civitas* sul sorgere della libertà comunale. Stabilisce egli che gli *arimanni*, cioè gli uomini liberi ed indipendenti, abitanti

« erhob und sich eigene Obrigkeiten vorsetzte, wesentliche Verhänderungen. « Wo der Bischoff durch königliche Verleihung der Grafengerichtbarkeit und « aller Regalien Herr der Stadt war, wurde dieses Ioch, wie sanft es früher « geschienen, on der mündig gewordenen Gemeinde nach und nach abge- « schüttelt ».

(1) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 156.

(2) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 162,

(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 55.

(4) HANDLOIKE, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen*, Berlin, Weber, 1883. L'opinione di costui abbiamo riferito più sopra, cap. I, § 23, parlando dell'origine dei comuni.

nelle città con gli schiavi ed i liberi legati al vescovo pel possesso dei loro feudi, lottando per entrare nel governo della cosa pubblica, ottennero prima la partecipazione al tribunale vescovile come testimoni (1), poi l'elezione di magistrati indipendenti, detti consoli, non derivati, a suo giudizio, dai collegi dei giudici o scabini, ma rappresentanti della nuova forma rispondente al nuovo svolgimento sociale. Allora la cittadinanza, stabilmente costituita e governata da' suoi magistrati liberamente scelti, compie il primo movimento della sua libertà ed il comune, quella gloriosa instituzione del medio èvo italiano, sorge. In questa ultima dichiarazione all'accorto leggitore sarà apparsa l'opinione dello Handloike, il quale si manifesta fautore della origine del tutto medioevale dei comuni italiani. Di questa e della contraria sentenza noi ci siamo occupati abbastanza lungamente nel primo capitolo della presente opera, e ad esso perciò qui ci richiamiamo.

4. Detto in generale della potenza dei vescovi in Italia e del passaggio di essa in mano del popolo, è tempo ormai di volgerci al fatto nostro particolare. Non è però agevol cosa investigare le origini della potenza temporale dei nostri vescovi, ma essa senza dubbio incominciò assai più tardi che non nelle città di Lombardia, siccome ci mostrano le notizie già riferite sulla Toscana e sulla Marca di Ancona (per quei tempi meglio detta di Fermo), di cui noi facemmo parte sino alla metà del secolo XII. Altro argomento più prossimo deve scorgersi in quel lungo mantenersi in potenza che seppero i nostri conti, appunto in ciò pari ai marchesi o duchi di Fermo, loro superiori, siccome narrammo più indietro. E difatti i conti aprutini ci appaiono sempre presedere i *Placiti* e anche quello sì importante del 1108, che noi esaminammo al proprio luogo (cap. VIII, § 7). Ma ciò valga per gli argomenti generali: in quanto poi alle prove particolari e dirette del dominio secolare dei teramani vescovi (e prima che ci diamo a narrar della signoria loro sulla città, che è il nostro tema), fermiamoci un poco qui sulle loro immunità e sui possessi feudali della chiesa aprutina, che ambedue dobbiamo considerare come avviamento al dominio vescovile su Teramo. Pel primo capo abbiamo visto nel paragrafo 1° la potenza dei vescovi in Italia provenire dalle immunità concesse

(1) Di questa partecipazione cittadina al tribunale del vescovo noi abbiamo le prove per Teramo negli atti vescovili del 1173 e del 1207, più innanzi esaminati, giacchè mentre nel primo ci appaiono solo a giudicare i buoni uomini vescovili, nel secondo invece si fanno innanzi anche quelli cittadini.

loro nel secolo IX dai Carolingi. Nei nostri luoghi poi e proprio in questo remoto secolo, ciò che è molto da notarsi, ebbero i vescovi aprutini l'*advocatus* ossia il rappresentante giudiziario, segno delle loro immunità, e il *vicedominus* o amministratore dei beni, prova della loro dominazione temporale, dei quali uffiziali diremo nel seguente paragrafo. In quanto poi ai possedimenti feudali della chiesa teramana, ne abbiamo le prime notizie in quel celebre cartolario di essa chiesa, la cui perdita tanto si lamenta dai nostri storici (1). Tali feudi ivi cominciano a comparire nel principio del secolo X nella donazione del castello di *Vetice* (2) nel piano ora detto di Aicola fatta nel 926 dal conte Manfredo de *Aprutio* a favore del vescovo aprutino Giovanni e pubblicata testualmente dal Palma (3): nel secolo seguente aveano anzi i nostri vescovi nobili suffeudatarii quali erano i *milites,* siccome ci prova un atto del 1056, pur riferito dal Palma (4), ove un Pagano « effectus est « miles Episcopi Suicheri et reddidit in beneficium ipsum castrum » cioè di Civitella, già dallo zio di Pagano rapito alla chiesa aprutina. Non ci fermeremo qui poi a dar conto di tutt' i numerosi feudi posseduti dalla medesima, delle cui donazioni specialmente nei secoli XI e XII abbondano i documenti nel mentovato cartolario, perchè ciò esce dal còmpito nostro, che non riguarda la storia dei possessi

(1) Più volte abbiamo citato questo prezioso ora smarrito monumento, ed è tempo perciò di dirne qualche cosa. Il cartolario, che consisteva, come ci avverte un instrumento del 1601, citato dal PALMA (vol. I, p. 97), in un registro membranaceo di carte scritte 55, coverto con tavolette, e conteneva tutte le donazioni, permute e placiti riguardanti la chiesa e il vescovo aprutino dalla fine del secolo IX al principio dell'XI, era già perduto a' tempi del PALMA (ivi). Esso servì alle ripetute ricerche del MUZII, dell'UGHELLI (*Italia sacra*, in *Aprut.* e *Append.* al t. V), del BRUNETTI, dell'ANTINORI, e del DELFICO. Il PALMA (ivi) narra di averne letti gli estratti nei volumi manoscritti dell'ANTINORI, in Aquila fino all'anno 1065, dichiarando non essere potuto andare oltre frammezzo alla disordinata congerie di quelle carte. Ora però che trovansi felicemente riordinati nella biblioteca provinciale di Aquila quei preziosi manoscritti in 50 volumi in-folio, fu a noi dato trar copia di tutti quelli che ai presenti nostri studii giovavano. Vero si è, che quegli estratti del cartolario sono diffusi e diligenti e sono anzi una quasi traduzione italiana dei documenti, ma non possono sostituire l'originale latino, il quale, se ne avessimo oggi una fedele copia, d' inestimabile sussidio riuscirebbe a ogni ricerca di patria storia.

(2) Quel piano trovasi a 3 chilometri a ponente di Teramo. *Vètice* proviene certo dalla nostra voce dialettale *Vètica*, che il PANSA (*Saggio di uno studio sul dialetto abruzzese*, Lanciano, 1885, p. 62) così traduce: *Vètrice* « salcio rampicante » Lat. *Vitex.*

(3) PALMA, op. cit., vol. I, p. 104.

(4) PALMA, op. cit., vol. I, p. 118.

feudali dei vescovi, sibbene quella del dominio loro su di Teramo e particolarmente in quanto essa si attiene al passaggio di detto dominio dalle mani prelatizie a quelle popolari. Considereremo quindi quei documenti che valgano a farci conoscere lo svolgimento dell'ecclesiastica signoria e specialmente il piegarsi di questa verso la sempre crescente influenza dei cittadini. Nell'epoca ora detta, cioè nei secoli X e XI, la prevalenza senza dubbio era dei conti; eppure anche allora, come ci provano due placiti del 989 e del 990 citati dal Gattola (1), il vescovo aprutino, ch'era un Pietro I, sedeva immediatamente dopo il conte e il regio messo e prima dei giudici. Nel primo difatti « resedebat in placito Acto comes et « Guilielmo Comes Missum domini Ugonis dux et marchio, et « Petrus S. Sedis Apruciensis Episcopus » e in quello del 990 « resedebat domnus Acto gloriosus et inclitus Comes, similiterque « cum Acto Comes, et nepote suo, et resedebat cum eis Petrus « S. Sedis Apruciensis Ecclesie Episcopus, una cum Aldo, et Lupo, « et Rozzo iudicibus ». E grande perciò appare la considerazione in che erano fin d'allora i nostri vescovi, e tanto grande che, allorquando essi venivano al possesso di un suffeudo, tosto questo era elevato al grado maggiore, acciò eglino non rimanessero al di sotto dei conti. Così un atto del conte Attone del 1116, pubblicato dal nostro cartolario per l'Ughelli (2), rende da sè indipendente un feudo passato al dominio vescovile per vendita fatta da un suffeudatario del detto conte: e siffatto passaggio debbe poi ritenersi usuale, giacchè in una convenzione del 1114, estratta dallo stesso cartolario per l'Antinori (3), si prevede il caso in cui il servizio dovuto al conte di un feudo donato al vescovo Uberto passi a costui per concessione appunto del conte. Tutto ciò mostra senza dubbio l'alta importanza della vescovile dignità, ma accenna pure, se non prova, alla potenza secolare dell'aprutino prelato e deve servire quindi come indizio del dominio suo sulla città. Quest'ultima conseguenza tanto più ci deve apparire probabile, quanto più il 1116 è prossimo al 1153, anno in cui la signoria vescovile di Teramo per la prima volta risulta dai documenti, siccome vedremo più innanzi al § 7.

5. A vie meglio conoscere la importanza dei diritti temporali

(1) GATTOLA, *Hist. Cassin.*, pp. 123 e 140.
(2) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprutin.*
(3) ANTINORI, Mss. nella biblioteca provinc. di Aquila, vol. L, *Vescovi di Teramo*, ad an. 1114.

dei nostri vescovi, molto gioverà il fermarci qui un momento sugli ufficiali della chiesa aprutina, il che ci fornirà un' idea più precisa della qualità di quei diritti. Quali si fossero i principali ufficiali vescovili in Italia e quanto valessero le loro incombenze abbiamo veduto nel § 2: qui diremo delle memorie che avanzano dei nostri. Ne abbiamo notizia pel cartolario della cattedrale fin dal secolo IX, epoca, che essendo appunto quella degli inizii dei privilegii vescovili nelle più cospicue città d' Italia, ci fa pensare come all'antichità così ancora all' importanza della nostra diocesi in quei remoti tempi. Ci appare il primo tra essi ufficiali, l'*advocatus,* in un placito dell' 897 pubblicato dall' Ughelli (1), ove il vescovo aprutino Giovanni siede « cum Alberto Advocato de ipso « Episcopio ». In un altro placito del 976, riferito dalla *Cronica casauriense* (2), compare Adelperto di Pertone *advocatus* del vescovo Pietro I; in un altro del 1057, pubblicato dal Palma (3), si nomina l'avvocato del vescovo Pietro III, siccome in quello del 1065, pure presso il Palma (4), un Conone di Gisone è l'avvocato dello stesso vescovo. Finalmente nel notevole placito del 1108, di sopra (cap. VIII, § 7) largamente da noi analizzato, si scorge un Guidone avvocato della chiesa aprutina. Ma non solo l'avvocato ebbero i nostri vescovi sibbene anche il *vicedominus,* il quale, come sopra abbiamo veduto, era l'amministratore dei beni ecclesiastici e come tale appariva anche nei giudizii. Difatti in un cambio dell' 891, riferito dall'Antinori (5), tra il vescovo Giovanni e il conte aprutino Alberto compaiono, dalla parte del primo, Pietro arcidiacono e *vicedominus* e tre buoni uomini, i quali poi attestano essere di maggior valore ciò che riceve il vescovo: dalla parte del conte, interviene Perto scabino. Notisi qui di passaggio che questi buoni uomini non sono i magistrati cittadini dei quali ci siamo intrattenuti più sopra (cap. VIII, § 6), ma invece periti estimatori, siccome ivi appare dall'incarico loro affidato e dall'esempio che qui segue immediatamente. E quest'esempio è una permuta del 1050 fatta dal vescovo Sicherio (6), ove appaiono mandati da questo « i so- « liti uomini (sono le parole dell' Antinori che traduce più che « compendia) a riconoscere il vantaggio della chiesa e furono

(1) UGHELLI, *It. sacr.*, in *Aprutin.*
(2) *Chron. casaur.*, p. 831, ap. MURATORI, *Rer. ital. script.*
(3) PALMA, op. cit., vol. I, p. 124.
(4) PALMA, op. cit., vol. I, p. 125.
(5) ANTINORI, *Mss.* cit., ad an. 891.
(6) ANTINORI, ad an. 1050.

« Pietro Arciprete, Lupo Prete e Mansionario, Pietro di Giovanni « e Marcello Diacono, il primo in qualità di messo e i tre altri di « estimatori ». Si noti qui che, oltre gli estimatori, simili a quelli del precedente documento dell' 891, si nomina il messo vescovile, il quale, siccome abbiamo visto al § 2, era ordinariamente il delegato del vescovo e qualche volta avea la qualità di messo imperiale. In questo nostro caso però appare nella prima qualità di semplice rappresentante, cioè del vescovo in un atto privato. Fra i nostri uffiziali vescovili non sono da tacersi i *boni homines,* i quali, diversi da quei buoni uomini cittadini più indietro (cap. VIII, § 6) descritti, ci appaiono nei documenti di doppia natura o di semplici periti, a dir così, agrimensori siccome nelle carte or ora citate dell' 891 e del 1050, o di veri e proprii magistrati vescovili, siccome qui ci proponiamo di vedere. Difatti tali essi ci si presentano nei due editti vescovili del 1165 e del 1173, che noi daremo in fine di questo scritto (nn. III e IV). Ivi dunque si stabiliva che nelle controversie tra cittadini « boni homines nostri iudicaverint « vel reconcordaverint », cioè che potessero giudicare i litiganti o conciliarli, il che è proprio dei giudici. La cosa è tanto più notevole in quanto che nell'editto del 1207, con cui il vescovo Sasso concedeva ampia libertà municipale ai Teramani (doc. V), tale competenza di giudizio o di conciliazione si trova concessa, non più ai buoni uomini vescovili, sibbene a quelli cittadini; « vestri « (ivi si dice ai Teramani) boni homines ». Si noti non pertanto che siffatti buoni uomini non erano i veri e proprii giudici, giacchè questi in esso editto del 1207 son mentovati col nome di *iudices.* Quindi noi li considereremo come rappresentanti giudiziarii od assessori, i primi del vescovo quando la costui podestà era piena in Teramo e i secondi del nuovo comune teramano, quando esso ottenne a sua volta tutti i municipali privilegii. Dei quali buoni uomini popolari dovremo quindi riparlare al capitolo che qui segue del libero comune.

6. Ed ora passiamo alle relazioni dei nostri vescovi coi conti aprutini, la cui notizia pur gioverà a quella dello svolgimento del dominio secolare dei vescovi. Esse per verità erano ottime, come provano le molte donazioni che i conti facevano ai vescovi, dei cui atti abbondava il cartolario e che qui non è il luogo di riferire. Ciò mostra che anche fra noi si adempiva così a quella reciproca concordia e mutuo aiuto che, come sopra abbiam veduto (§ 1), tanto inculcavano nel secolo IX gl' imperatori carolingi. Erano altresì i vescovi molto onorati dai conti e noi stessi ab-

biamo testè visto che nei placiti, siccome in quello citato del 990, il nostro vescovo « resedebat » immediatamente dopo il conte e prima dei giudici. Ma migliore argomento a conoscere il grado di potenza dei conti e delle loro buone relazioni coi vescovi ci porgeranno due documenti del cartolario, ignoti al Palma, e riferiti in ampii transunti dall'Antinori (1). Il primo è una carta di concessione del 1121 con cui i conti Enrico e Matteo *de Aprutio* e quattro loro fratelli Roberto, Guglielmo, Azzo e Tancredi, figli tutti del fu conte Azzo o Attone, confermavano al vescovo aprutino san Berardo ed alla costui chiesa la donazione fatta nello stesso anno da Fantolino di Nereto ed inoltre gli donavano « quanto, « son le parole dell' Antinori, essi aveano di giurisdizione e di « potestà » (cioè di servizio feudale spettante ai feudatarii maggiori, quali erano i conti) sui beni donati e su altri ancora dati da altri alla stessa chiesa « Teramnense ». Inoltre « dichiararono che di « tutto la chiesa avesse possesso libero e perpetuo senza la mi- « nima inquietudine. Gliene promisero la difesa per loro stessi e « per loro eredi, e nel caso di contravvenzione la pena di duemila « bizanti (2). Ricevettero per tale convenzione dal vescovo cin- « quanta bizanti di danaro, un'ottima scodella e un salino (forse « saliera?) d'argento ». Quest'ultima dichiarazione è assai importante come quella che afferma solennemente la protezione comitale per tutti i possessi vescovili accordata, si noti, a suon di moneta. L'altro documento, pure del 1121, giusta l'Antinori (3), è una carta d' infeudazione, con cui lo stesso santo vescovo Berardo ridomandava ai conti Enrico e Matteo e fratelli, loro vita durante « per aiuto e difesa della sua chiesa », una terra in San Flaviano (ora Giulianova), già donata dal suo antecessore Uberto al loro padre Azzo con le seguenti condizioni, che qui riferiamo con le stesse parole dell'Antinori: « ch' essi due Conti e fratelli « dovessero aiutare e difendere la sua chiesa e le cose a quella

(1) ANTINORI, *Mss.* cit. ad an. 1221, corretto dal 1122 come era segnato nel cartolario. La citaz. dell'Antinori, dice: « Charta concess. per manum « Landric. Iudicis anno 1122, ind. 14 in eod. Chartul. Teram. p. 53 ».

(2) I *Bizanzii*, monete d'oro di Costantinopoli, equivalevano, secondo il MURATORI, *Ant. ital. Diss. 28*, ai fiorini d'oro di Firenze, ossieno a circa 12 delle nostre lire.

(3) ANTINORI, *Mss.* cit. Egli cita così ad an. 1121 dal cartolario: « Charta in- « feudationis sine data (che si arguisce del 1121 dai nomi degli stessi testimoni « dell'atto antecedente segnato col 1121) in eodem Chartul. Ecclesiae Episc. Teramnensis ».

« spettanti fedelmente e senza frodi, e in caso di repugnanza tor-
« nasse il feudo alla chiesa, ma emendando quelli, fosse loro ri-
« conceduto ». Ed ecco anche in questa carta impetrata con largizioni la protezione dei conti; ciò che sembra mostrarci e il pericolo che in quei tempi di violenze correvano i possedimenti ecclesiastici e anche il bisogno che sentivano i nostri vescovi di ottenere con ripetute larghezze il favore dei conti, forse un po' restii ad accordarla senza compenso. In ogni modo tutti e due i documenti ci provano la natura delle relazioni, che intercedevano tra i conti e i vescovi, e le quali ci appaiono di buona lega, sebbene a volta a volta il tesoro dei conti avesse d'uopo dell'oro vescovile per muovere a generosità i suoi padroni. Ci mostrano essi inoltre che i conti, anche in quell' epoca, in cui i vescovi godevano il possesso di molti feudi e fors' anco della loro città, erano i maggiori signori della regione.

Ma siffatte buone relazioni non dovevano essere di sì salda tempra, da resistere alle mutazioni di stato, che poco dopo seguirono nel regno mercè l'invasione normanna. Difatti intorno al 1140, epoca in cui questa, al dir del Palma (1), seguì nella nostra regione, il vescovo Guido II giudicò opportuno, specialmente in quei frangenti e a fronte dei Normanni mostrantisi allora sì avversi alla Chiesa, assicurare la tranquillità de' vescovili dominii con l'esigere dai conti Roberto e Guglielmo (succeduti, a parer nostro (2), ai loro fratelli Matteo ed Enrico), due giuramenti ri-

(1) PALMA, op. cit., vol. I, p. 155.

(2) Vogliamo qui notare di passaggio che il PALMA (vol. I, pp. 155 e 156), in gran parte argomentando dai nomi di Roberto e di Guglielmo, suppose ch'eglino fossero di stirpe normanna, e che quindi i nostri vescovi, non fidandosi di questi nuovi signori, esigessero i surriferiti giuramenti; visto inoltre, che nel primo di questi si legge: « Ego Comes Robertus et Guilelmus juro etc », frase che all'UGHELLI fe' giustamente credere che fossero associati nel dominio, riconobbe invece il Palma, che il secondo fosse fratello del primo e, negando che gli fosse socio nella contea, ammise solo in lui qualche ingerenza negli affari pubblici, e ciò per non essere obbligato a riconoscere in quel dominio il diritto longobardo e perciò ne' due fratelli la stirpe di tal nazione. Ma la sua ipotesi non regge alla buona critica, giacchè e la frase dell'atto è chiara per sè e non è lecito torturarla a segno da farle dire il contrario e ci sembra poi puerile il supporre l'ingerenza ove appar chiara la società nel dominio, quella società appunto che abbiamo visto più sopra negli altri due conti Matteo ed Enrico. In quanto poi alla esistenza della signoria normanna nella nostra regione, non le si può affatto opporre simile associazione di uso longobardo, giacchè è cosa nota che quella signoria mantenne ne' feudi del nostro territorio la legge longobarda, e sono infiniti gli esempii di questa come vigente

portati dall'Ughelli sul cartolario aprutino senza data, ma che debbonsi attribuire al secondo quarto del secolo XII, quando appunto pontificava Guido II, vescovo di Teramo. Col primo il « Comes « Robertus et Guilelmus » giurano di assicurare a Guido tutti i possessi vescovili e di non fargli perdere « ea que nunc tenetis « et in antea acquisieritis » e in caso che qualcuno ne lo privasse, « Ecclesiam S. Marie et te sine fraude et malo ingenio fideliter « adiuvabo ». E se poi tale violenza fosse stata fatta da sè o dai suoi baiuli « emendabo usque ad 40 dies, si in Comitatu Apru- « tino fuero ». Nel secondo giuramento che segue, fatto in solo nome del conte Roberto, questi assicura altresì il vescovo Guido, che non gli farà perdere « eas res quas tenetis nec in terra do- « minii mei et meorum hominum, vel que in antea acquisieritis » promettendogli insieme lo stesso aiuto e le medesime riparazioni mentovate nel primo giuramento. Ecco dunque per le mutate vicende politiche rallentarsi i vincoli di concordia e di protezione che per lo innanzi legavano i conti ai vescovi. Era questa probabilmente la conseguenza dell'umor nuovo insinuatosi negli animi dei primi per influsso dei recenti signori. Frattanto i vescovi aprutini, con l'assicurare in simil modo i loro possessi temporali, giovavano indirettamente, e sia anche senza previsione dell'avvenire, ai loro sudditi, trasmettendo poi a suo tempo a questi più forti e

nel possesso dei feudi aprutini e per lunghissimo tempo dopo l'invasione normanna. Ma noi possiamo dire di più in confutazione di quel che scrive il Palma sulla stirpe normanna de' nostri conti Roberto e Guglielmo. Invero egli non vide l'atto del 1121 di sopra da noi riferito ed emesso dai conti Matteo ed Enrico a conferma di alcuni diritti vescovili, giacchè in caso contrario egli avrebbe ivi trovato che tra i quattro fratelli di questi due ultimi conti ve ne erano due appunto di nome Roberto e Guglielmo. A che dunque andare a cercare siffatti nomi in una supposta famiglia normanna, quando ed essi son dati ai fratelli proprio di que' conti Matteo ed Enrico che il Palma stesso riconosce di gente longobarda e quando ognuno sa che tanto la nazione longobarda quanto quella normanna erano ambedue germaniche e che quei nomi appartengono alla lingua tedesca e antica e moderna? Quindi non regge neppure quel che soggiunge il Palma che i nuovi dominatori normanni avessero spogliato i nostri antichi conti e noi potremmo anche aggiungere che dal bisogno sentito dai nostri vescovi di ottenere da loro i noti giuramenti argomentiamo il soverchio favore dato dai conti ai novelli principi sì da destare giusto timore per la sicurezza dei beni vescovili. Persino quel dirsi nel giuramento « si in Comitatu aprutino fuero » non ci mostra il segreto timore che essi avevano di perdere l'avito dominio per mano dei nuovi conquistatori, timore che forse inspirava il troppo zelo per questi ultimi? ciò supponiamo perchè il senso generale del testo non ci sembra adatto a far pensare ad una temporanea assenza di quei conti.

sicuri quei privilegii che segnarono l' origine ed il principio del libero comune teramano.

7. Quel che abbiamo sinora narrato nei precedenti paragrafi riguarda le immunità ecclesiastiche degli aprutini vescovi, i loro ufficiali temporali, i varii feudi e le relazioni ch' essi ebbero coi conti regionarii: ma il nostro còmpito principale si riferisce al dominio vescovile su di Teramo, come quello che ha stretto legame con la storia del nostro comune e quindi dobbiamo ricercarne nei superstiti documenti le prime orme e tener poi dietro allo svolgimento di esso dominio. La certezza di questo noi non abbiamo prima della metà del secolo XII, come vedremo più avanti: frattanto se è vero che nell' Italia centrale, ove eravamo collocati, la grande potenza dei marchesati si mantenne, siccome dicemmo al § 4°, fino al secolo XII, è non meno vero che dai tempi più remoti dei privilegii vescovili, dal secolo IX cioè, noi abbiamo notizia, per mezzo del più volte citato cartolario, di quegli ufficiali della chiesa, di cui ci siamo intrattenuti nell' antecedente § 5°, e che più dànno argomento della potenza secolare dei vescovi, per quanto essi si vogliano riferire, più che al dominio, alla immunità loro. Quest'ultima infine, come si sa, dette origine a quella potenza. Non vogliamo però tacere che cotesti ufficiali si possono attribuire al dominio temporale sì, ma degli ordinarii feudi fuori della città, nella quale comandò sì a lungo il conte. Checchè siasi di ciò dobbiamo pertanto considerarlo siccome un notevole indizio, o almeno quale prima origine della signoria cittadina dei nostri vescovi, siccome altro argomento di questa si scorgerà mercè un breve studio comparativo de' fatti della nostra diocesi con quelli di altre d' Italia esposti da noi nei primi paragrafi del presente capitolo, il quale ci mostrerà lo svolgimento della potenza dei nostri vescovi procedere di pari passo con quello degli altri prelati italiani. Da tanto noi trarremo che la detta signoria dovette di fatto precedere almeno di qualche tempo la certa notizia di essa da noi più innanzi riferita. Ma non mancano altri indizii e non meno notevoli degli esposti: difatti il sedere i vescovi immediatamente dopo i conti ne' placiti, l'importanza dei loro ufficiali, il possesso feudale dei vescovi libero sempre da soggezione comitale o fatto libero appena un feudo passasse nel patrimonio della chiesa aprutina, il gran numero de' possedimenti loro e il continuo aumento di questi per le tante donazioni del cartolario fatteci note dall' Antinori, il conferir feudi con l'esigenza del vassallaggio e infine alcune vaghe allusioni al loro dominio cittadino che troveremo in un documento

del secolo XII mentovato nel seguente paragrafo: tutti questi fatti mostrano la potenza secolare dei vescovi teramani essere antichissima e certo anteriore al secolo XII, in cui appare sicuro il possesso loro sulla città. Essi ci dànno diritto ad argomentare che quella potenza si estendesse su di Teramo, non diciamo nel secolo IX, quando ancora era integro il potere dei conti in Italia, e neppure nel X, in cui già era molta la potestà dei vescovi nell'alta Italia, ma almeno nell'XI, quando appunto nelle contee vicine di Ascoli e di Chieti (1) i vescovi divennero signori di queste città.

Ma procediamo, chè davvero n'è il tempo, alle notizie positive della signoria cittadina dei teramani vescovi: le prime appaiono nella per noi celebre bolla del 1153 di papa Anastasio IV riferita dall'Ughelli (2) e dai nostri principali storici, quali il Muzii (3) ed il Palma (4), che la riportò con maggiore accuratezza. Con essa, determinandosi i confini della diocesi aprutina e de' possessi territoriali de' suoi vescovi, si confermano le donazioni ottenute dai papi, dai re e dai fedeli e il possesso degli altri beni avuti « iustis modis ». Tra essi beni si mentovano « civitatem « Interamnem cum Vitica, Carticula etc. », cioè Teramo col piano di Aicola e con Cartecchia, terre ambedue poste a due chilometri dalla città, la prima a settentrione e la seconda ad oriente. Un'altra allusione al possesso feudale di Teramo e di Vitica nel 1154 troveremo più innanzi al § 8. Nella celebre mostra poi dei feudatarii normanni, seguita tra il 1154 ed il 1161, siccome recentemente in una dotta dissertazione dimostrò il Capasso (5), comparisce solennemente lo stesso vescovo aprutino Guido II, che, tra gli altri feudi, « tenet in Aprutio Teramum ». Un'altra simile notizia ci riferisce ne' suoi manoscritti l'Antinori (6), traendola da un registro del 1178 di feudi posseduti dal vescovo Attone, ove

(1) Per Ascoli si è detto già al § 1 che la sua contea passò ai vescovi nel 1005. In quanto poi a Chieti noteremo che gli storici di questa città narrano che il dominio vescovile della medesima cominciò nell'anno 1095, quando il normanno Roberto di Loretello, marchese di Chieti, donolla al vescovo Rainolfo ed ai costui successori, che tuttora se ne intitolano conti.

(2) UGHELLI, *Italia sacra,* in *Aprutin.*

(3) MUZII, *St. di Teramo,* Dial. I.

(4) PALMA, op. cit. vol. I, p. 160.

(5) B. CAPASSO, Sul *Catalogo dei feudi e feudat. normanni,* Napoli, 1870, pp. 35-42.

(6) ANTINORI, *Mss.* cit., ad an. 1178, ove così si nomina quel registro: *Regist. Brev. Recordat. sine data in Chartul. Eccl. Episc. Teram.,* p. 48.

si dice che questi « teneva in Abruzzo Teramo, S. Benedetto, « Forcella, ecc. ». Ora tutte queste notizie, e senza anche tener conto dei notevoli indizii più antichi di sopra riferiti, bastano a dimostrare che il dominio dei vescovi aprutini sulla città di loro residenza non provenne da concessione del normanno re Guglielmo I, come vogliono alcuni nostri storici, giacchè, siccome ben nota il Palma (1), nel 1153 viveva il re Ruggiero, e neppure, soggiungiamo noi, da quest'ultimo, a cui parecchi attribuiscono l'infeudazione di Teramo al vescovo Guido II, in premio dell'averla questi ricostruita sulle rovine cagionatele dall'incendio del conte di Loretello. E diciamo così, perchè ci sembra di aver provato abbastanza nei paragrafi precedenti, che la signoria teramana dei vescovi sia stata anteriore all'estensione della conquista normanna nella regione aprutina.

Questa signoria si mantenne in diritto per lunghissimo tempo ed anche dopo la grande concessione vescovile del 1207 di civile libertà, innanzi al principe era sempre il vescovo il signore di Teramo. Così nel 1235 un diploma dell'imperatore Federico II, riferito dal Muzii (2) e confermante il mercato settimanale in Teramo, fu impetrato dal vescovo; meglio ancora prova ciò l'apparir questo signore di Teramo nelle mostre feudali: in quella del 1279, riportata dall'Antinori (3), essa città comparisce tra i feudi del vescovo aprutino Rainaldo, e così pure il Palma (4) accenna ad un documento del 1316, in cui il vescovo Arcioni paga l'adoa pe' feudi posseduti, primo tra' quali nominasi « Teramum ». E persino nel secolo XVII continuava tal diritto, e vedremo difatti assai più innanzi (cap. XXVII, § 13), che nel 1604 il vescovo aprutino era riconosciuto dal vicerè di Napoli feudatario di Teramo, sebbene apparisse ivi esercitare solo pochi diritti signorili. Non accade però dare a siffatte, per dir così, comparse feudali, un pieno valore, giacchè, come vedremo nel corso della narrazione, dopo il 1207 il governo della città appare in mano del popolo ed anche il regio potere nel trattar gli affari ordinarii rivolgevasi all'università ossia comune. Invero per citare un esempio più antico e più prossimo alla concessione del 1207, addurremo una sentenza esistente tuttora nei nostri archivii (5), che dette in Atri ai 6 feb-

(1) PALMA, op. cit., vol. I, p. 161.
(2) MUZII, op. cit., Dial. I.
(3) ANTINORI, *Mem. abruzz.*, vol. II, p. 180.
(4) PALMA, op. cit., vol. II, p. 50.
(5) Arch. comun. di Teramo, *Atti de' Principi*, Pergam. n. III.

braio del 1276 il giustiziere di Abruzzo a favore dell' università di Teramo, che ivi appare rappresentata dal suo sindaco Venuto di Guizzone, e dai buoni uomini, di cui appresso (cap. XI, § 3).

Frattanto, nel chiudere questo paragrafo, vogliamo accennare alla moltiplicità dei poteri che dominava in Teramo allora, ossia sul finire del secolo XII. Da un lato veggiamo difatti la regia potestà, che, superiore alle altre, pur si contentava di esercitare i diritti di pura sovranità; poi il conte, signore feudale di quasi tutta la regione (in gran parte solo di nome), che teneva i grandi giudizii in essa, come mostra uno di questi nel 1196 preseduto dal conte Rinaldo *de Aprutio* (1) e riferito dal Palma (2) e provante che le cause di tutto il territorio della contea si definivano nella curia comitale; da un'altra parte si scorge il vescovo qual barone di Teramo co' pieni diritti feudali e finalmente in qualche modo appare anche il popolo della città, il quale, sebbene non avesse ancora ottenuta la civile libertà concessagli più tardi nel 1207 dal vescovo Sasso, pur godeva quei privilegii, che gli avevano conferiti nel 1165 e nel 1173 i vescovi Guido II e Dionisio e che qui innanzi esamineremo. Era questa la confusione delle podestà e dei varii diritti, che era sì comune nel medio evo e che allora tra noi in siffatta guisa manifestavasi.

8. Ma torniamo ai nostri vescovi. Detto nei paragrafi precedenti delle varie fasi della loro potenza, delle origini di questa (§ 4), degli ufficiali vescovili (§ 5), delle relazioni loro coi conti (§ 6) e del dominio loro su Teramo (§ 7), discorriamo ora (continuando a dire dello svolgimento storico della potenza vescovile), delle relazioni temporali che intercessero tra quei prelati e i Teramani, toccando i varii stadii che esse percorsero fra signore e vassalli, signore e cittadini non più servi, e finalmente tra signore e cittadini di un libero comune, quando appunto questo libero divenne per concessione vescovile. Vediamo dunque in

(1) Questo sembra sia stato l'ultimo atto della podestà comitale nella regione aprutina, come appunto Rinaldo fu l'ultimo conte *de Aprutio*, nella pienezza del suo potere, essendo egli stato deposto dall'imperatore Arrigo VI per essersi a questo mostrato avverso (V. PALMA, op. cit., vol. I, p. 193). E poichè qui cade in acconcio, vogliamo dare un cenno degli ultimi conti aprutini (dell'estensione dei cui diritti non abbiamo però notizia), narrando che Monaldo, successore del suddetto Rinaldo, fu bandito dall'imperatore Federico II, e Rinaldo figlio di questo Monaldo fu l'ultimo conte, il quale, come scrive l'ANTINORI *(Mem. abruzz.*, vol. II, p. 111), fu spogliato e decapitato nel 1253 per ordine dell'imperatore Corrado.

(2) PALMA, op. cit., vol. I, p. 190.

prima quali relazioni passassero tra il prelato barone e i sudditi vassalli, e ciò con l'aiuto di una carta enfiteutica del vescovo Guido II del 1° aprile 1154, non vista dal Palma e tratta per l'Antinori (1) dal cartolario. Con essa si concede in enfiteusi a Guidone di Rumone e al costui figlio Roberto, fra altro, « un beneficio – « son le parole dell'Antinori - nella Città Teramnense, ed altri nel « castello di Vetice: oltre a ciò tutte quelle robe, che il vescovo « Uberto (che pontificò dal 1103 al 1115 circa) avea dato all'avo « suo Guidone, dal quale avea ricevuto ominio » ossia l'omaggio di vassallo. Peccato che qui non si dica il luogo di « quelle robe », giacchè forse in tal caso chi sa che non avremmo un altro argomento della signoria teramana del vescovo fin nei primi anni del secolo XII? In ogni modo questa carta conferma che nel 1154 Teramo era feudo vescovile, siccome abbiamo narrato nel precedente paragrafo, e ci mostra insieme che i vescovi concedevano ai loro sudditi e vassalli beneficii, ossia feudi, nella stessa loro città. Ma un miglior lato ancora di siffatte relazioni è quello che ci porge la narrazione dell' Antinori (2) sui grandi beneficii che recava il vescovo Guido II ai suoi cittadini specialmente nel riedificare Teramo dopo l'incendio e la distruzione seguiti nel suo pontificato. Egli « attese - scrive l'Antinori – a confortare e a sov- « venire i cittadini dispersi, perchè attendessero a ristorare la città « danneggiata. E s'applicò esso a fare edificare sopra i fiumi ponti « di pietre e di mattoni, per facilitare gli accessi alla città mede- « sima ». Erano dunque i vescovi ancor presso di noi quei signori miti e benefici, per cui sorse in Germania nel medio èvo il proverbio: dolce essere il vivere sotto il pastorale.

9. Diciamo ora delle relazioni tra vescovo e Teramani quando questi di vassalli divennero cittadini. Questo passaggio seguì appunto per via di editti vescovili nello stesso secolo XII, e di questi perciò dobbiamo qui tener discorso. Il primo a noi noto è quello del vescovo Guido II dei 18 agosto dell'anno 1165, esistente ancora nell'archivio vescovile in una copia autentica del secolo XVII (3) (e che noi daremo integro in fine di questo scritto [doc. III]). In esso Guido, già sì benemerito della città per averla rialzata

(1) ANTINORI, *Mss.* cit., sui *Vescovi di Teramo*, ad an. 1154.

(2) ANTINORI, op. e loc. cit. Egli qui, contro l'uso suo, non cita alcun documento, e forse trasse tutte queste circostanziate notizie dal Muzii, siccome ci farebbero arguire le parole di quest' ultimo (Dial. 1) « richiamare i cittadini « dispersi » tolte quasi di peso dall'Antinori.

(3) Arch. vesc. di Teramo, *Carte del vescovo Montesanto* (secolo XVII).

dalle ruine, volendo che essa, « depopulata et destructa », sia restaurata e riabitata, condona, « salvo tamen iusto servitio », a tutti gli uomini di Teramo « de Interamna », ogni ingiusto servizio, cioè le opere tutte reali e personali dovute dal vassallo al suo signore, concedendo tale libertà, acciò ognuno sia assicurato nella persona e nei beni « atque concedo talem libertatem, ut nullus « ibi (in Teramo) sit captus mala captione (cioè senza giudizio « preventivo), nec exheredatus sed liber... et salvus cum omni- « bus rebus suis ibidem permaneat ». In caso poi alcuno dei cittadini manchi, ne giudichino i buoni uomini vescovili « boni « homines nostri », dei quali abbiamo detto al § 5. La stessa libertà, pur col fine di ripopolare Teramo, e quasi con le medesime parole, concede ai Teramani il vescovo Dionisio mercè l'editto del settembre del 1173, esistente nel suddetto archivio (1) e pur dato da noi qui in fine (docum. IV). Solo v'è aggiunta una clausola riguardante la concessione ai Teramani di non dovere nè essi nè i baroni rendere alcun servizio, oltre il costituito e dovuto, con l'obbligo però di sovvenire co' loro beni il vescovo, quando andrà alla corte di Roma o a quella del re. Da questi atti si scorge chiaro quali si fossero le relazioni tra il vescovo e i Teramani: vi apparisce in fatti prima che la chiesa aprutina, ossia il vescovo co' suoi canonici, era signore di Teramo coi pieni diritti feudali de' servizii reali e personali e dipendente solo dal re, ed in secondo luogo che le concessioni riguardavano bensì la semplice libertà personale e dei beni assicurata da arbitrii, ma non quella civile, o che si voglia dire municipale, giacchè vi si diceva sempre salvo il giusto servizio dovuto alla chiesa aprutina, quel servizio appunto che prestavasi ai baroni. La libertà cittadina maturò un po' più tardi, cioè nel 1207, quando essa fu concessa dal vescovo Sasso con un altro importantissimo editto, il quale, siccome riguarda il periodo seguente del libero comune, sarà appunto nel capitolo, che di questo tratta, esaminato.

10. Arrivati a questo punto sorge spontanea la domanda: Durante questo periodo vescovile spirò egli qualche soffio di vita municipale, o fu essa in tutto assorbita dal potere prelatizio? E nel primo caso, in qual modo quella vita si manifestò? È mestieri certo rispondere a siffatte quistioni, giacchè esse riguardano la nostra storia comunale, che è propriamente il còmpito nostro, e rispondono al titolo del presente capitolo, che dee trattare dello

(1) Arch. cit., loc. cit.

stato municipale nostro nel detto periodo. Veramente di esso stato non appaiono abbondanti le notizie per mancanza di documenti, sendochè quelli che abbiamo sono quasi tutti di natura ecclesiastica. In ogni modo, prima di raccogliere da questi le poche che avanzano, avvertiremo che, quantunque le condizioni cittadine ci appariscano in quel tempo assorbite dall'autorità vescovile, che quasi in tutto preponderava, non perciò si deve credere interamente sopita la tendenza del popolo alla libertà e alla signoria di sè e neppure privo questo di civili magistrature. Difatti, rivolgendoci per un momento all'alta Italia, ove più sollecito si destò lo spirito cittadino, abbiamo scorto più sopra al § 1 già nel secolo IX il vescovo di Cremona in atto di difesa contro le invasioni popolari della sua podestà temporale. Presso di noi, perchè più tardivi in cosiffatte aspirazioni, nel secolo XII ci si mostra lo stesso moto degli animi e veggiamo quindi i Teramani ottener prima la libertà personale e poi, al principio del seguente secolo, quella civile o municipale. A noi però non basta scrutare in essi quelle nobili tendenze, ma ci è ancor d'uopo esaminare quale si fosse allora lo stato municipale di Teramo. Se non che dobbiamo appagarci di un lieve accenno, che su di ciò si scopre nel tante volte mentovato editto del 1207 e che si riferisce propriamente all'antica magistratura comunale dei *buoni uomini*, de' quali abbiamo discorso nei §§ 4 e 6 dell'antecedente capitolo. Ivi dunque si concede ai Teramani che nelle quistioni che insorgessero sulla libertà personale e reale loro accordata dai vescovi predecessori e da Sasso confermata, le dovessero decidere e conciliare i buoni uomini cittadini « vestri boni homines huius civitatis iudicaverint vel concordaverint ». E così per questa unica ma preziosa menzione noi sappiamo che, anche prima della concessione della libertà civile, seguita appunto con quest'atto vescovile, continuassero ad esistere tra noi, oltre ai *buoni uomini* episcopali, di cui sopra al § 5, anche quelli cittadini e nelle stesse condizioni, è uopo credere, degli altri, de' quali ci siamo intrattenuti durante il periodo comitale. Difatti tanto in questo (1), quanto nell'editto il loro ufficio ci appare giuridico e le or citate parole dell'atto ciò dimostrano. Solo noteremo che, parlandosi in quest'editto di libertà dei buoni uomini cittadini e non nei due precedenti del 1165 e del 1173, ove le medesime questioni rimettonsi alla sentenza dei buoni uomini vescovili, potrebbe nascere il dubbio che que' primi fossero appunto

(1) V. sopra cap. VIII, § 6.

una delle concessioni fatte dal vescovo Sasso in quell'editto. Ma ciò a noi non pare possibile, prima perchè di detti buoni uomini cittadini ivi si ragiona siccome già esistenti, e poi perchè, se nuovi essi fossero stati, apparirebbe chiara la forma della concessione, come chiara e solenne ivi si mostra quella dei grandi privilegii dell'elezione del podestà e de' giudici, del diritto di sangue, ecc. Ma se ciò è vero, perchè, si potrebbe soggiungere, nei due primi editti la decisione di quelle cause si affida ai buoni uomini vescovili e nel terzo a quelli cittadini, che anche prima esistevano? Risponderemo che ciò seguiva, a parer nostro, non perchè questi non esistessero pure in quel tempo (e noi gli abbiamo incontrati molto innanzi), sibbene perchè o non avessero l'antica piena facoltà giuridica, il che è più che probabile nel periodo più stretto del ricordato assorbimento vescovile (1), ovvero che i due vescovi Guido e Dionisio reputassero, per ragione di opportunità, specialmente ne' primi anni della risorta Teramo, miglior consiglio assegnare quella competenza ai proprii buoni uomini. Del resto checchè siasi di ciò, noi possediamo, per quest'unica e preziosa menzione, un ricordo autentico dell'esistenza della detta magistratura anche nell'ultimo scorcio del periodo vescovile della vita comunale, e quindi potremo conchiudere che durante tutto esso periodo si ebbero in Teramo quelle funzioni del municipale organismo, che erano possibili nel detto tempo e compatibili con lo stato feudale, in cui si viveva sotto la podestà vescovile, e perciò, coi buoni uomini, gli altri diritti comunali, che allora si poteano godere, e i quali ora noi non possiamo meglio determinare per difetto forse di documenti.

(1) Si può anche credere che questi buoni uomini cittadini, o meglio la loro partecipazione ai giudizii vescovili, fossero uno dei vantaggi ottenuti mercè la lotta popolare per entrare nel governo della cosa pubblica, di cui abbiamo già ragionato, cap. IX, § 3.

CAPITOLO X.

Suo svolgimento e suoi atti nel periodo di libertà (1207-1292).

SOMMARIO: 1. Passaggio della podestà pubblica dalle mani del vescovo a quelle del popolo nelle città italiane. — 2. Come ciò seguisse in Teramo nel 1207. — 3. Origine e potenza dei consoli ne' comuni italiani. — 4. Parallelo fra l'ufficio de' giudici e de' buoni uomini e quello de' consoli. — 5. I nostri *Iudices civitatis* e le loro incombenze. — 6. Mancanza de' consoli in Teramo e ragioni di ciò e del passaggio immediato dal potere del vescovo a quello del podestà. — 7. Il podestà e la costituzione municipale in Italia nei secoli XII e XIII. — 8. Abolizione del podestà e delle libere magistrature cittadine nel regno di Napoli e stato delle città di esso in quest' epoca. — 9. Separazione delle sorti nostre da quelle dell'alta e media Italia. — 10. Libera costituzione municipale accordata ai Teramani dal vescovo Sasso nel 1207; forma della medesima; podestà e magistrati ivi concessi. — 11. Editto del vescovo Pietro IV nel 1229 a favore de' nuovi possessori ed abitanti in Teramo. — 12. Ragioni storiche di siffatte concessioni dei vescovi in Italia tratte dalla debolezza di questi e dalla potenza del popolo. — 13. Autorità vescovile e governo municipale in Teramo durante il breve periodo della sua soggezione al Papa nel secolo XIII, tratti da una bolla del 1251. — 14. Fatti nostri comunali nei trambusti del regno per le fazioni angioina e sveva; podestà e statuti teramani nel 1286. — 15. Sforzi dei nostri per ripopolare la città e patti di cittadinanza co' vicini paesi. — 16. Patti di unioni con quelli più grandi. — 17. Sguardo comparativo su di essi considerati nel loro vario aspetto politico, feudale, giuridico, organico, amministrativo ed economico. — 18. Parallelo dei medesimi con simili di altre città italiane. — 19. Danni seguiti dal soverchio zelo de' Teramani per tali patti, e transazioni co' nobili vicini. — 20. Regii ostacoli a tali patti superati. — 21. Relazioni di guerra e di pace co' vicini comuni, siccome Ascoli e Campli. — 22. Relazioni e lotte coi feudatarii forestieri.

1. Eccoci con questo capitolo entrati nel periodo più importante dell'epoca medioevale, in quel periodo che comprende i fatti più notevoli della storia del nostro comune, il quale, se allora, non tanto per difetto di virtù propria, quanto per esser parte infelice del regno di Napoli, non assorse a quella potenza ed autonomia, alle quali si elevarono le città dell'alta e media Italia, pur si tenne vicinissimo ad esse, facendo supremi sforzi contro la regia potenza per mantenere quei diritti, di cui erano più gelosi i comuni italiani,

siccome quello di eleggersi prima il potestà e poi il giudice fuori del regno. Noi perciò a giusto titolo dobbiamo considerare il comune teramano, se non alla stregua di que' suddetti e neppure di quello della prossima Aquila, che dal secolo XIII a tutto il XV si riguardò e si seppe mantenere più alleato che suddito dei monarchi napoletani, certo come quello del regno che solo (ad eccezione dell'Aquila) posto al confine di esso e parte sino a pochi anni innanzi del Piceno, tenne alta, come oggi si direbbe, la bandiera della libertà cittadina in uno stato feudale e a questa avversissimo. Noi poi chiamiamo questo periodo « di libertà » non già perchè Teramo godesse durante tutto il medesimo la piena autonomia e la potenza dei comuni dell'alta e centrale Italia e neppure quella dell'Aquila, sibbene perchè, relativamente al periodo precedente ed al successivo, frui una piena libertà durante tutto questo periodo (1207-1292) con l'eleggersi il podestà.

Prima però di narrar le vicende di questo felice periodo, che, com'è giusto, occupa la parte maggiore e più importante del presente scritto, a noi, che abbiamo lasciato nel precedente capitolo Teramo in potere del vescovo, incombe l'obbligo di studiare qui un poco il modo, onde si operò il passaggio della pubblica potestà dalle mani del vescovo a quelle dei cittadini. E per meglio intendere come ciò accadesse tra noi, è mestieri prima fermarci alquanto sulla maniera con cui seguì in generale in Italia quel passaggio. Noi abbiamo già veduto nell'antecedente capitolo (§ 3), parlando delle relazioni tra i vescovi ed i comuni, come il potere pubblico a poco a poco si distaccasse dalle mani vescovili e vedemmo pure come le prime origini della nuova libertà municipale si attribuiscano alle immunità ecclesiastiche concesse nel secolo IX dagl'imperatori franchi. Le vere cause però del mentovato passaggio furono due: la debolezza dell'autorità vescovile e la sempre crescente prosperità dei popoli, giacchè la prima, come bene osserva il Bethmann-Hollweg (1), posta di fronte nel secolo XII ai sudditi sempre più baldanzosi per l'acquistata fortuna sotto il patrocinio di essa autorità, non avean forza da resistere contro le aspirazioni popolari alla politica potenza. Nacque allora nelle plebi il desiderio di scegliersi da sè i proprii magistrati giudiziarii (siccome anche i consoli), invadendo così le attribuzioni degli antichi conti, donde poi il divieto imperiale da una parte e la resistenza loro dall'altra e quindi la grande lotta della lega lombarda, la quale nel 1183,

(1) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., p. 170.

con la pace di Costanza, fruttò alle città la giurisdizione dei conti e assicurò loro insieme la libertà municipale. Ma torniamo allo svolgimento della pubblica potestà, la quale, a giudizio anche dello Hegel (1), pervenne nelle mani del popolo malgrado la dominazione vescovile. A questa egli ascrive « soltanto un' influenza in- « diretta sull' origine delle cittadine libertà, stantechè queste sorsero « più rapidamente per la reazione su di loro esercitata dal potere « ecclesiastico, nel che non avevano parte alcuna le proprietà ca- « ratteristiche ed essenziali della supremazia episcopale » (2). Nè i vescovi restavano inerti innanzi a sì gravi minacce per la loro autorità temporale e noi abbiamo visto più sopra (cap. IX, § 3) il vescovo di Cremona sin dal secolo IX resistere alle invasioni popolari del suo potere, e vedremo nel seguente paragrafo la stessa ripugnanza nel vescovo teramano, sebbene più tardi, perchè meno sollecito si destò tra noi lo spirito della cittadina libertà. A Milano poi dalla resistenza, che opponevano i varii ceti al tentativo di assoluta dominazione, fatto nel secolo XI dall' arcivescovo e da' suoi nobili capitani, sorse l' accordo tra essi ceti e quindi il governo municipale dei loro capi o consoli. Perciò, nota lo Hegel (3): « la « direzione comune e l' autonomia del governo passò dalle mani « dei partiti a quelle di tutto il complesso dei cittadini e quindi i « capi riuniti dei tre ceti esistenti (capitani, valvassori e cittadini) « dovettero rappresentare la nuova autorità dell' intero comune ». E questa lotta abbiamo visto più determinatamente descritta più indietro (cap. IX, 3) dallo Handloike, scorgendo i liberi e gli schiavi agitarsi per entrare nel governo della cosa pubblica ed ottenerne prima la partecipazione al tribunale vescovile quali testimoni e poscia l' elezione dei magistrati indipendenti ossieno i consoli, ch'egli considera come i veri rappresentanti della novella forma corrispondente al nuovo svolgimento sociale. Tal fatto ritiene quello scrittore (4), come il primo movimento delle libertà cittadine verso il nascente comune, e in tal guisa giudicheremo sia accaduto ancor tra noi, quando più avanti (§ 3) vedremo i buoni uomini partecipanti al tribunale vescovile, quali giudici.

2. Così dunque si svolse in generale in Italia il passaggio della pubblica autorità dalle mani del vescovo a quelle del popolo, e

(1) HEGEL, op. cit., p. 398.
(2) HEGEL, op. e loc. cit.
(3) HEGEL, op. cit., p. 455.
(4) HANDLOIKE, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe, und die Entstehung der Communen*, Berlin, Weber, 1883, a pp. 116, 120, 123.

così pure press'a poco e un po' più tardi seguì presso di noi (1). Anche a Teramo dunque la debolezza naturale dell'autorità vescovile e la crescente prosperità del popolo dovevano produrre gli stessi effetti e perciò quelle concessioni, che il vescovo Sassone fa nel 1207 ai Teramani con l'importantissimo editto, che qui innanzi (§ 10) esamineremo, erano, più che frutto dell'animo generoso di quel prelato, come con poco erudita bonomia suppone il Palma (2), conseguenza diremmo necessaria del progresso materiale e morale dei cittadini che si sentivano sempre più adatti al libero vivere. E, per andar convinti di ciò, basta dare uno sguardo a quell'editto. Difatti ivi sin dal principio si parla della « iusta subditorum petitio » e della condiscendenza vescovile alle « petitionibus » del popolo teramano; nelle cui frasi appaion chiare e l'insistenza della domanda di libertà per parte dei cittadini e la capacità che aveano e sempre più sentivano di fruirne, a ciò forse mossi dall'esempio delle vicine città, siccome Ascoli, che sin dal 1185 s'era levata a comune (3). Ciò poi meglio conferma la minaccia, che in fine dell'atto fa il vescovo ai Teramani, di ritirare le fatte concessioni nel caso essi alterino la forma dell'elezione del mediano, del potestà e dei giudici. Il che mostra da una parte il timore del vescovo che i cittadini domandassero sempre nuove libertà, e dall'altra che costoro aspirassero ad ottener forse quello stesso modo di elezione del podestà, che nelle libere città d'Italia era l'atto maggiore di sovranità che poi ottennero, come vedremo (cap. XI, § 5), nel 1251, e che senza dubbio avrebbero mantenuto se la triste compagine del regno non avesse soffocato in loro ogni germe di libera vita. Così dunque il nostro popolo, al pari degli altri d'Italia, ottenuta sotto il patronato vescovile la libertà personale, mercè gli esaminati (cap. IX, § 9) editti del 1165 e del 1173, aspirò alle politiche libertà ed all'elezione dei proprii magistrati, ciò che finalmente conseguì con questo atto del 1207.

3. Se non che il passaggio del potere pubblico dalle mani del vescovo a quelle del popolo non seguì tra noi per l'intermedio dei consoli, siccome nell'alta e centrale Italia, della quale noi fummo parte sino a mezzo il secolo XII, giacchè noi non avemmo quei cittadini magistrati e passammo di netto dalla libertà personale a

(1) Vedi su ciò più innanzi la prima nota apposta al § 17 di questo stesso capo X.

(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 13.

(3) V. LUZI, *Comp. della storia ascolana*, pag. 85, Ascoli, Cesari, 1889.

quella politica, ottenendo nel 1207 l' elezione del podestà e dei giudici. Di tal mancanza diremo appresso (§ 6) le ragioni, ma intanto dobbiamo qui fermarci a considerare i nostri giudici e buoni uomini, e, non avendo noi avuto consoli, vedere se e quanto avessero avuto essi di autorità cittadina e come possano in certo qual modo riguardarsi tenenti luogo dei consoli, considerando particolarmente que' *iudices civitatis*, che per avventura compaiono nelle nostre carte. E per iscoprir ciò è mestieri in prima conoscere un po' l'instituto italiano del console, il che faremo con la scorta dello Hegel e di altri che quello hanno intimamente studiato. Il periodo dunque del consolato è importante perchè, scrive egli (1), « può « considerarsi come il principio della libertà municipale italiana, « periodo nel quale alla indipendenza a poco a poco acquistata si « aggiunse la chiara conoscenza e la decisa volontà di libero reggi- « mento, nel quale questa si diede chiaramente a conoscere, valen- « dosi del significante nome di consoli che imprimeva irresistibile « impulso a sempre maggiori progressi, e pel quale le città si eres- « sero a separate e singole repubbliche nel mezzo dell' universale « repubblica dell' impero (respublica imperii) ». In quanto poi all' origine del consolato lo Hegel (2), dall' instituzione per l' imperator Corrado di un tribunale pei feudatarii e di un altro pei vassalli, trae che quei giudici fossero capi di questi diversi ceti e quindi fossero appunto i consoli, « poichè, dice egli, l'antico instituto dei giudici « fu surrogato dai capi dei singoli ordini sociali, appunto come alla « dominazione municipale, ossia all'antico regime dei conti fu sosti- « tuita l' autorità consolare formata dal consenso di tutti questi capi « dei singoli ordini ». Si noti intanto che alcuni, siccome il Leo (3), fanno derivare i consoli dagli scabini, il che nega il Bethmann-Hollweg, dimostrando che gli scabini continuarono sotto il nome di *collegia iudicum et advocatorum*. Egli crede che, quando le città andaron libere dagli ufficiali reali e vescovili, i loro assessori (iudices civitatis et sacri palatii) si mutarono in una corporazione di giureconsulti e di amministratori, i quali trattavano non solo cose legali, ma prendevano anche parte agli affari cittadini, e stima perciò i consoli nuova instituzione nata con la libertà delle città (4). Questa

(1) HEGEL, op. cit., p. 454.

(2) HEGEL, op. cit., p. 457.

(3) LEO, *Die Entwiklung der Verfassung der lombardischen Staedte*, Bonn, 1826-29 in-8, p. 174 e segg.

(4) BETHMANN-HOLLWEG, op. cit., pagg. 148, 149. « Als die Staedte von « der Gewalt der koeniglichen und bischoefflichen Beamten frei wurden, ver-

opinione viene seguita dallo Handloike, tra i più recenti, siccome or ora vedremo. Lo Hegel (1) dal canto suo, non potendo dimostrare come i giudici imperiali nell' XI secolo occupassero i tribunali municipali quali *scabini* o *iudices civitatis* e in quanto tali avessero gran parte al governo delle città, finchè questa si resse con l' antica costituzione degli arimanni, ritiene però come « fatto in« dubitato che questi curatori municipali del pari che i conti furono « alla fine dell' XI secolo soppiantati dai consoli de' nuovi comuni ». Lo Handloike poi, che, raccogliendo il frutto degli ultimi studii e dei tanti documenti finora pubblicati, ha dato una forma più compita alle deduzioni del Bethmann-Hollweg, dello Hegel e specialmente del Ficker (2), scrive (3), che mancando le notizie precise nel secolo XI sulle condizioni dei cittadini, è uopo argomentare l' influenza di questi sull'ordinamento della città dalla partecipazione loro come testimoni al tribunale del vescovo. Così a Piacenza nel 1077, a Bergamo nel 1081, a Pavia nel 1084, e via dicendo. La stabile costituzione della cittadinanza seguì poscia con l' instituto di ufficiali indipendenti da essa scelti sotto il nome di consoli; il che in generale avvenne al principio del secolo XII, compiendosi così il primo periodo della vita comunale (4). Dapprima essi non erano stabili, e difatti quelli, che a nome di Cremona ricevettero nel 1098 dalla celebre contessa Matilde l' investitura dell' isola di Fulcherio, son detti *homines* e non *consules*, mentre invece tali son chiamati solo nel 1128 (5). Notevole è poi da ultimo la memoria del signor R. Davidsohn recentemente pubblicata (6) sull'origine

« wandelten sich deren Beisitzer, die *iudices civitatis* und *sacri palatii*, allmaehlig « in eine staedtische Corporation von Rechtsgelehrten und Sachwaltern, die « nicht blosz Einzelnen rechtliche Gutachte ertheilen, sondern auch an staed« tischen Angelegenheiten mannich fachen Antheil nehmen, bald nehmlich « insgesammt, wie in Deutschland, im engeren Rathe sitzen, bald die Con« suln als Mitglieder ihres Collegiums oder als Beisitzer und Vertreter in der « Iustizverwaltung unterstuetzen ».

(1) HEGEL, op. cit., p. 492.

(2) FICKER, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruk, 1868-76.

(3) HANDLOIKE, *Die lombard. Staedte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen*, Berlin, Weber, 1883, p. 115.

(4) HANDLOIKE, op. cit., p. 116.

(5) ROBOLOTTI, *Repertorio diplom. cremonese*, Cremona, 1878, pp. 145, 146 ap. HANDL.

(6) R. DAVIDSOHN, *Origine del consolato con speciale riguardo al contado di Firenze*, Fiesole, tradotta dal tedesco da ALCESTE GIORGETTI e pubblicata nell'*Arch. stor. ital.*, an. 1892, disp. II, pp. 225, 249.

del consolato, in cui lo studio di questa origine mena a risultati assai utili allo scopo nostro, di vedere cioè, qual legame sia esistito tra i buoni uomini e i consoli. Egli col sussidio di parecchi documenti, in ispecie fiorentini, dimostra dunque che i consoli uscirono dalle file dei *boni homines* e che anzi tennero dietro a questi nel governo delle città, cosicchè essi ben si possono chiamare una delegazione o, per dirla alla moderna, una giunta dei *boni homines*, i quali al tempo stesso formavano la corporazione, che avea l'obbligo della milizia.

4. Detto dell'origine e dell' importanza dei consoli in Italia nel primo periodo della loro instituzione, veggiamo ora qual punto di contatto vi possa essere tra questo nuovo o rinnovato instituto e quello più antico de' giudici e l'altro de' buoni uomini. Ciò è di grande interesse per la storia del nostro comune, giacchè se noi non abbiamo avuto i consoli propriamente detti, avemmo però que' giudici e que' buoni uomini che possonsi fino ad un certo segno paragonare ai consoli delle altre città d'Italia; il che, se si dimostra, gioverà grandemente a far conoscere fin dove la libertà del nostro comune emulò quella più piena delle dette città. Se non che per iscorgere fino a qual punto tal paragone si possa instituire, è mestieri considerar prima il consolato sotto tre aspetti: del potere politico, della facoltà giuridica e della rappresentanza cittadina. Sotto il primo rammenteremo con lo Hegel (1), che i consoli delle libere città dell'alta e media Italia godevano la giurisdizione in pace ed in guerra ed il comando degli eserciti; duravano un anno nell'ufficio, rappresentavano fuori la patria e conchiudevano i trattati. Presedevano ai giudizii con tutt' i *boni viri* dei diversi ceti e riunivano in certo modo in sè stessi l'ufficio dei conti ed il mandato dei giudici, e se si trovavano talvolta giudici accanto ai consoli, essi erano giurisperiti e consultori di questi. Anzi dal loro seno sorsero più tardi gli assessori del giudice municipale, ossia del podestà, di cui diremo più innanzi (§ 7). Negli affari poi di maggior momento, i consoli convocavano l'assemblea cittadina, che dicevasi parlamento generale. Ora magistrati con siffatta potestà non avemmo certo (2) a Teramo nè potevamo avere noi, che non godevamo quella libertà e quella potenza di cui andavano gloriosi que' grandi comuni; giacchè ivi il supremo

(1) HEGEL, op. cit., pp. 490, 496.

(2) Avemmo però, ma più tardi nel 1298, giudici convocanti il Parlamento; ma di essi più innanzi all'ultima nota del § 5.

potere esercitarono prima il conte e poi, fino al termine del secolo XII, il vescovo. Passiamo quindi a considerare i consoli sotto il secondo aspetto, cioè nelle loro facoltà giudiziarie e specialmente al loro comparire nella storia. Così a Milano i primi consoli nel 1117 (1), mentre son mediatori di alleanze con gli altri comuni lombardi, seggono assessori al tribunale vescovile (2). Ora, se i consoli ebbero con la podestà municipale cotesti diritti giuridici e se godevano allora da tempo la bassa giurisdizione, lo Handloike non si meraviglia (3) che i giudici rivestissero l'ufficio di consoli, siccome l'ora detto esempio di Milano e parecchi altri da lui addotti dimostrano. Talvolta, anzi, a capo del governo municipale si trovavano coi consoli anche i giudici, il che fa credere allo Hegel (4), che pel corso naturale delle cose i precedenti curatori conservassero una certa ingerenza nel governo del comune del pari che nei giudizii. Tal'altra volta poi scorgiamo i giudici soggetti ai consoli, siccome a Milano, ove nel 1190 si ha un *iudex communitatis* fornito di giurisdizione sulle ingiurie e sulle percosse (5). Toglie perciò lo Handloike ogni fondamento alla derivazione dei consoli dai collegii dei giudici o degli scabini, riconoscendo giusta la sentenza del Bethmann-Hollweg, che « un nuovo svolgimento « abbia trovato una nuova forma », e affermando che essi sorsero dal seno dei già esistenti comuni, così divenendo un fatto compiuto la indipendenza di questi (6). Ma checchè siasi della derivazione dei consoli, e anche ritenendo che essi furono un nuovo instituto, certo si è che i medesimi ebbero l'ufficio dei giudici e quindi a noi sarà lecito paragonare i nostri giudici e buoni uomini sotto quest'aspetto giuridico ai consoli. Ciò basta al còmpito nostro, nè

(1) LANDULPHI JUN., *Chron. mediol.*, cap. XLIV ap. MURATORI, *R. I. S.* V, 500.
(2) GIULINI, *Mem. spett. alla St. di Milano*, vol. V, p. 545, Milano, 1760.
(3) HANDLOIKE, op. cit., p. 120.
(4) HEGEL, op. cit., p. 493.
(5) Ciò narra il cronista milanese GALVANO FIAMMA (ap. MURATORI, *Rer. ital. script.*, XIII, c. 657): « Sub consulibus erat unus officialis dictus judex « communitatis. Ejus jurisdictio erat super iniurias et damna et percussiones « absque sanguine ».
(6) HANDLOIKE, op. cit., p. 120: « Zur Ableitung der Consuln aus den « Richter-oder Schoeffenkollegien bietet das keinen Grund, sondern es gilt die « Bemerkung Bethmann-Hollwegs, " dass hier eine neue Entwiklung auch eine « neue Gestalt gefunden hat ". Die Consuln gingen hervor aus der Mitte der « schon bestehenden buergerlichen Gemeinde und mit der Einfuehrung dieser « Institution war die Selbststaendigkeit derselben auch nach aussen eine vol- « lendete Thatsache ».

accade qui addurre le prove di siffatta qualità ne' suddetti nostri magistrati, giacchè, oltre l'esserne argomento il loro stesso nome, per lo innanzi abbiamo arrecato numerosi esempii che ce li presentano nell'esercizio del potere giudiziario, e durante il periodo comitale (cap. VIII, §§ 5 e 6) e durante quello vescovile (cap. IX, § 5). Passiamo quindi a considerare i giudici e buoni uomini nostri sotto il terzo aspetto, cioè di rappresentanza cittadina, e a paragonarli con questo riguardo ai consoli del resto d'Italia, ciò che è veramente il punto più importante per la nostra storia municipale. Per far ciò è necessario dar qui un rapido sguardo a quei giudici e buoni uomini che ci sono apparsi pel passato e de' quali abbiamo tenuto discorso al proprio luogo (cap. VIII, § 3), e, dando maggior rilievo ai loro ufficii, scorgere quanta autorità cittadina avessero per avventura goduto. Ora, considerando che i giudici erano, col nome mutato nel secolo XI, gli antichi scabini, nel còmpito di questi è quindi da scorgere quello dei giudici. Nel citato luogo dunque vedemmo che gli scabini facevano più da giudici che da assessori; erano altresì patrocinatori di chiese, notai; trattavano affari in via stragiudiziale; erano insomma giurisperiti, per mezzo dei quali i liberi comuni prendevano parte ai giudizii ed all'amministrazione delle città e de' contadi: su di essi dunque, detti pure *iudices civitatis,* fondavasi nel secolo IX la costituzione dei comuni italiani, siccome più a lungo ivi dicemmo. Ciò in generale; tra noi poi gli abbiamo visti (cap. VIII, § 5) sottoscrivere atti come nell'891 e nell'894 subito dopo il conte, rogare gl' instrumenti siccome nel 976, e per l'ultima volta, nel 1010, dopo la quale epoca cessano presso di noi gli scabini e cominciano ad apparire i giudici. In quanto poi ai buoni uomini, abbiamo pur veduto più indietro che essi tra noi, vuoi nel periodo comitale (cap. VIII, § 6) e vuoi in quello vescovile (cap. IX, § 5), sebbene fossero assessori nei giudizii e quindi in ciò paragonabili, come i giudici, ai consoli, pure i medesimi col prender parte ai giudizii (e specialmente nel tribunale vescovile) in quanto delegati cittadini, siccome vedremo nella concessione del vescovo nel 1207 (§ 10), rappresentavano la città, e perciò son da compararsi, sotto questo riguardo e nello stesso modo, ai consoli. Non perciò del resto si possono confondere con questi, nuovo instituto e non derivato, siccome dicemmo, dagli antichi collegii dei giudici e degli scabini. I consoli, nelle libere città d'Italia, son cosa affatto diversa, e ciò provano i documenti, in cui i consoli e i buoni uomini son nominati distintamente. Così in un patto di pace conchiuso nel 1127 tra il

normanno Ruggiero II duca di Puglia e i Savonesi, testè per la prima volta pubblicato (1), si legge che il medesimo fu ottenuto con l'intercessione « episcopi et consulum multorumque bonorum « hominum ianuensis civitatis ». In questa tessitura della frase si scorge chiaro che i consoli erano non solo diversi, ma superiori ai buoni uomini, e noi quindi, non avendo esempii simili e possedendo memorie solo de' buoni uomini, dobbiamo trarne che non avemmo mai consoli. Del resto ciò che prova meglio l'ingerenza dei nostri giudici nelle cose cittadine è l'esistenza del *iudex civitatis*, tra noi detto *de Aprutio*. Ma tal magistrato vuole un paragrafo a parte che è il seguente.

5. Studiando dunque i nostri documenti c'imbattiamo in un magistrato aprutino, ossia teramano, che a noi sembra essere stato quel *iudex civitatis* che nelle pubbliche cose rappresentava i cittadini. In quanto al suo ufficio e alla sua origine, rammentiamo qui quel che abbiamo detto più indietro (cap. VIII, § 3), cioè che gli scabini nei primi tempi della loro instituzione erano detti anche *iudices civitatis;* quindi quelli che compaiono più tardi dovettero dagli scabini derivare ed avere press'a poco gli stessi còmpiti che noi ivi esponemmo. Ora i giudici *de Aprutio*, ossia di Teramo, ci appaiono per la prima volta nel 1058 in una permuta riferita dall'Antinori (2) e su questo dal Palma (3) e celebrata a mo' di placito dal vescovo aprutino Pietro in S. Flaviano, alla presenza « dei « giudici di Abruzzo » (ove nel testo ora perduto del cartolario doveva dirsi certo *de Aprutio*), i quali però non si nominano, non che dei canonici di S. Flaviano e di molti probi uomini. In un altro importante e solenne giudizio del 1108, già da noi lungamente esaminato (cap. VIII, § 7), siedono col conte aprutino i giudici Corvone e Guidone, i quali però, non avendo il predicato *de Aprutio*, possiamo supporre ma non tenere per *iudices civitatis*. Crediamo invece di dovere stimare uno di questi quel « Landricus « iudex aprutinus » che roga un atto nel 1114 presso l'Antinori (4), e che ci si rileva perciò in qualità di notaio. L'*aprutinus* ed il *de Aprutio* debbonsi senz'altro attribuire a Teramo, se siamo riusciti a dimostrare nel proprio luogo (cap. VI), che questa città chiamavasi allora *Aprutium*. Per veder poi l'ufficio dei giudici nei no-

(1) *Archiv. stor. napol.*, an. 1889, fasc. III-IV, p. 755.

(2) ANTINORI, *Mem. mss.* nella biblioteca provinc. di Aquila, Vescovi di Teramo, ad an. 1058.

(3) PALMA, op. cit., vol. I, p. 128.

(4) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1114.

stri documenti, esaminiamo ora il placito del 1065 riferito nel testo dal Palma (1), ove (sebbene non appaia il giudice aprutino) il giudice chietino, un vero *iudex civitatis* nel pieno esercizio del suo potere, ci dà una chiara idea chi si fosse uno di questi tra noi. Vi comparisce pure il giudice di Sinigaglia; ma di Teramo (ivi *de Aprutio*) e di Ascoli ivi si fanno innanzi solo i *boni homines* insieme agli altri *residentes* nel placito. Tutti poi (compresi i buoni uomini), dopo avere i giudici giudicato, *laudaverunt*, ossia approvarono la sentenza di possesso a favore del vescovo aprutino Pietro, che vi comparve litigante. Quindi il giudice, che l'ebbe pronunziata, raccogliendo intorno a sè tutti gli astanti, emise il bando regio con l'intimare a chiunque si opponesse alla sentenza il pagamento di una multa, di cui una metà a vantaggio del regio fisco e l'altra a benefizio del vincitore. Dunque in questi placiti i giudici esercitavano l'ufficio a loro proprio, cioè di sentenziare e talvolta anche quello di notaio, siccome l'altro placito del 1056, riferito dall'Ughelli (2), ci prova, e dove quello stesso Adamo di Chieti, che aveva sentenziato ed emesso il regio bando, rogò poi l'atto. Anche fra noi abbiamo simili esempii; difatti i succitati placiti del 1058 e del 1065 furono rogati *in Aprutio*, ossia in Teramo, da un « Io« hannes iudex et notarius ». Ci duole però di non poter asserire che costui fosse un *iudex civitatis*, giacchè il suo nome e i suoi titoli non sono seguiti da *aprutinus* o *de Aprutio*, al pari del suddetto Adamo, che è chiamato *iudex Theatensis*. In quanto poi ai giudici Corvone e Guidone, che ci sono apparsi nel placito del 1108 (cap. VIII, § 7), dobbiamo notare che essi, sebbene ivi sedenti col conte aprutino, non diconsi però *de Aprutio*, e quindi non possonsi con sicurezza reputare, e tanto più che son due, giudici *civitatis*. Non rimangono quindi pel nostro esame che i suddetti giudici *de Aprutio* innominati e giudicanti nel placito del 1058, e quel Landrico *iudex aprutinus*, che rogò l'atto del 1114 e che ci si mostra ivi nel solo ufficio di notaio. Essi non pertanto ci sembrano bastare all'uopo e possiamo perciò ritenere che anche noi avemmo i *iudices civitatis*, i quali, sebbene non comparenti nelle nostre carte con qualche ufficio comunale, ma solo con quello di giudici e di notai, pure, pel titolo *de Aprutio* che li fregia e che allora era il

(1) PALMA, op. cit., vol. I, p. 125.

(2) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprutin.* Ciò che qui diciamo della forma de' giudizii di allora, conferma la dottrina del SOHM e del SALEILLES da noi accennata in nota al § 3 del cap. VIII.

nome della città, son da stimarsi eguali agli altri *iudices civitatis* de' restanti comuni italiani. Conchiudendo, diremo quindi che noi, i quali non avemmo consoli, siccome vedremo nel seguente paragrafo, ove ne daremo anche le ragioni, dobbiamo attribuire a questi *iudices de Aprutio* ossia *civitatis* (1) e a quei buoni uomini cittadini, che troveremo esistenti tra noi anche prima della concessione vescovile del 1207 (§ 10), quelle poche incombenze cittadine che potevano esercitarsi a Teramo, città allora soggetta al dominio de' suoi vescovi: e ciò tanto più si può credere, in quanto che abbiamo veduto (§ 4) che in que' tempi in Italia, anche nelle città libere, si univano in una stessa persona gli ufficii di giudice e di rappresentante della città.

6. Abbiamo ora detto che Teramo non ebbe consoli: difatti niuna traccia di essi appare nelle nostre carte. Possiamo anzi aggiungere che i consoli, magistrati che reggevano sovranamente le città e ne guidavano gli eserciti in guerra, non potevano esistere tra noi, che senza alcuno intermedio passammo dalla signoria dei conti a quella dei vescovi e da questi ultimi, solo nel principio del secolo XIII, riscuotemmo la libertà comunale e con essa la grande magistratura del podestà. Ma, volendo adempiere ancor meglio al còmpito dello storico, volgiamoci ad indagare le probabili cause della mancanza tra noi di que' consoli, che furono parte sì essenziale del libero governo delle altre città d'Italia. La cagione, a dir così, materiale sta nel fatto di sopra accennato dell'esser noi passati senz'altro dal potere dei vescovi a quello dei podestà, e ciò appunto quando in Italia i consoli erano scomparsi. Ma di questo fatto stesso, per conoscere le suddette cause, è mestieri ricercar la cagione, la quale, se mal non ci apponiamo, ci sembra essere stata la seguente. Presso di noi la vita comunale procedeva assai più lenta che non nelle altre città d'Italia, anche le più vicine, quali Ascoli ed Aquila. E siccome di ciò, al pari d'ogni altro fatto, vi devono essere le cause, giacchè *nil fit sine ratione sufficiente*, così queste ci sono apparse al proprio luogo di natura fisica e storica: per non ripeter qui però le cose già dette, a quel luogo (cap. III, § 3) richiamiamo il lettore. Noi dunque fummo tardi in quello svolgimento, e perciò, quando nel resto d'Italia fiorivano i consoli,

(1) Tali erano certamente que' giudici dell'università di Teramo che nel 1298, siccome vedremo più innanzi (§ 20), convocarono il parlamento; però essi dovevano esistere appunto in forza dell'editto del 1207, che concesse ai Teramani il podestà e i giudici.

vale a dire nel secolo antecedente a quello in cui s'inaugurò, almeno giuridicamente (nel 1207), il nostro governo municipale, noi eravamo ancora nello stato, a dir così, di minori e di soggetti alla paterna autorità vescovile; e certo, durando questa, non potea aver luogo quella de' consoli, ch'era, come abbiam veduto, suprema nel governo della città. Allorquando poi uscimmo di pupilli e conseguimmo con l'editto del 1207 l'elezione del podestà e degli altri magistrati cittadini, lo svolgimento della vita pubblica erasi già dappertutto compito e, l'autorità comunale perfezionandosi, il consolato s'era risoluto nella più perfetta magistratura del podestà. Si è perciò, crediamo, che noi saltammo a piè pari quel periodo importantissimo della storia italiana e passammo immediatamente, senza la storica transizione del consolato, dalla signoria del vescovo al più forte ed unificatore instituto del podestà. Tutto ciò nonpertanto sia detto senza pregiudizio della potenza, che abbiamo dimostrato (§ 4), de' nostri *boni homines* in molta parte sì affine a quella dei consoli delle altre città italiane, e specialmente senza toglier nulla all'efficacia degli argomenti, che, come abbiamo veduto (§ 3), indussero il Davidsohn a scorgere tanto legame tra l'instituto dei buoni uomini e quello dei consoli, da reputare questi ultimi una delegazione dei primi.

7. Frattanto il comune italiano si perfezionava e alla grande lotta della lega lombarda per la libertà di quello tenea dietro nel 1183 la pace di Costanza che la consolidò e la rese legale. La più importante innovazione che essa addusse fu l'instituzione del podestà, che ebbe il supremo potere civico e militare sulla città e che, come osserva lo Hegel (1), successe perciò immediatamente ai consoli del comune, essendo rimasti quelli del tribunale o giudici civili (2). L'origine derivò dal plenipotenziario imperiale, instituito da Federico I nelle città, ma la causa si deve attribuire al bisogno che v'era di concentrare in uno l'autorità divisa e disordinata dei consoli, e fu eletto straniero al comune, con lo scopo di evitare le passioni delle plebi. Si deve esso considerare successore dei conti, in quanto condottiero e giudice (3), con la grande differenza che il podestà restava in carica solo un anno o sei mesi ed eleggevasi

(1) HEGEL, op. cit., p. 514.

(2) E appunto presso di noi tali furono quei giudici che il vescovo Sassone nel 1207 concesse ai Teramani insieme col podestà (V. innanzi § 10).

(3) In tempi remoti anzi il conte assumeva il titolo di giudice, essendo egli il primo magistrato della contea. Così difatti in un cambio nostro del 959 (ap. PALMA, vol. I, p. 106).

dal comune: sulle prime fu straordinario, e solo al principio del secolo XIII divenne regolare ed ordinario (1). Ma vediamo ora le sue precipue incombenze. Prima di tutto dovea egli essere forestiero e del ceto dei cavalieri. Gli ufficii principali suoi erano poi, quali appaiono dagli statuti di Siena, di Pistoia, di Modena, di Ferrara nel secolo XIII (2), cioè di giudice supremo della città con potere ancor maggiore di quello dei *conti*, perchè fornito di quella plenipotenza (imperium), che godeva un antico rettore di una provincia romana: nel che lo Hegel (3) scorge una grandissima influenza del diritto romano pel rinnovato studio di questo. Negli affari di governo era egli assistito da un minor consiglio detto speciale del podestà, composto di sperimentati uomini (4), senza di cui nessuna risoluzione importante poteva prendersi. V'era inoltre un maggior consiglio del popolo detto anche generale del podestà o del comune che, più numeroso, trattava i grandi affari di guerra, di pace, di leggi e di elezioni dei consoli e del podestà; per le nuove leggi e per le più gravi decisioni convocavasi più di rado l'adunanza del popolo col nome di parlamento generale (arringum) (5). Il podestà conduceva seco alcuni socii della classe dei cavalieri, che ora direbbonsi aiutanti, e alcuni giudici come assessori. Altri uffiziali gli eleggevano i detti consigli, quali il camarlingo per le finanze, i capi dei quartieri (6) e dei villaggi che giuravano nelle sue mani; egli stesso poi nominava i sindaci, a cui dovea con tutt' i suoi impiegati render conto della sua amministrazione. La costituzione municipale sotto il podestà in Italia era dunque formata nel modo seguente, siccome la compendia lo Hegel (7): « Il podestà con un consiglio di uomini cospicui e « sperimentati; inoltre il gran consiglio, o consiglio generale, l'a- « dunanza del popolo o parlamento; gl' impiegati giudiziarii ed « amministrativi coadiuvanti il podestà, come assessori per la giu- « risdizione volontaria e contenziosa; camerlenghi ed amministratori « delle spese e finalmente esecutori, che vengono descritti come

(1) HEGEL, op. cit., p. 516.
(2) MURATORI, *Antiq. ital.*, vol. IV.
(3) HEGEL, op. cit., p. 518.
(4) In Teramo eravi pure tal consiglio, che negli statuti del 1440 (lib. I, rubr. 24', Firenze, 1889) appare composto di 36 *consiliarii*.
(5) Tra noi, ove non trovasi traccia del maggior consiglio, esisteva invece il parlamento generale, composto nel 1440 di 200 notabili (V. Stat. loc. cit.).
(6) In Teramo chiamavansi *capusisteria* (V. Stat. del 1440, lib. I, rubr. IX).
(7) HEGEL, op. cit, p. 520.

« aguzzini del popolo ». E così vedremo press' a poco essere stata la costituzione municipale in Teramo, nel secolo XIII, almeno fino allo scorcio di questo, sino a quando cioè il podestà non cesse il luogo al giudice delle cause civili, siccome diremo più innanzi (§ 15).

8. Se non che Teramo, con immensa iattura della sua municipale prosperità, era poco innanzi (nel secolo XII) caduta fra gli artigli della nuova monarchia napoletana e così trovavasi predestinata a perdere più tardi, col podestà, que' privilegii comunali che ancor la collegavano alle sorti delle altre città italiane. È quindi compito nostro d' intrattenerci alquanto sulle condizioni municipali, in cui allora trovavansi le città di quel regno; dicendo in prima che queste si svolgevano con una certa indipendenza nel secolo XII, nei primi tempi cioè dei novelli conquistatori normanni e innanzi che la costoro monarchia più fortemente vi si costituisse. Non potevano certo quelle città gareggiare con le altre del resto d' Italia, perchè, soggette al re ed ai grandi baroni, ricevevano da questi i giudici o per lo meno il rettore o bailo. Nondimeno si trovano consoli a Benevento ed a Gaeta fino al secolo seguente XIII; ma poi quando l'imperatore Federico II dette il colpo di grazia alla libertà comunale con la costituzione che abolì, come già narrammo (cap. II, § 3), il diritto delle città di eleggersi il podestà, i consoli, ecc. e riconobbe nel regno soltanto gli ufficiali regii, quali i giustizieri, i camerarii, i baiuli, i giudici, quelle magistrature scomparvero dal regno e, se ne togli Aquila, ove la libertà si sostenne integra e rigogliosa fino al secolo XVI, e un po' Teramo, ove s' incontra il podestà forestiero anche nello scorcio del secolo XIII, l'autonomia comunale patì l'estrema sciagura, e cessò del tutto, siccome pure a suo luogo vedemmo (cap. II, § 4), col consolidarsi della monarchia e del feudalismo sotto Carlo d'Angiò. Allorchè dunque la nuova signoria normanna assicurò meglio le sue sorti nel regno (nel quale noi entrammo solo nel 1140, come dimostrò il Palma) (1), le condizioni generali del medesimo risultarono dalla nuova circoscrizione amministrativa e giudiziaria stabilita poi meglio nel 1234 da Federico II, per la quale i giustizieri, capi delle provincie, reggevano, sulle prime senza dimora fissa, il potere giudiziario, e i camerarii l' azienda finanziaria. Il nostro giustizierato *Aprutii* comprendeva allora le tre attuali provincie abruzzesi. Già il nostro conte Roberto *de Abrutio* apparve tra i regii giustizieri in un giudicato

(1) PALMA, op. cit., vol. I, p. 155.

del 1148 riferito dal Gattola (1). Le leggi rimasero però intatte e massime le longobarde, e difatti i conti continuarono o da sè o per mezzo de' loro giudici a decidere le cause senza stabile sede. In quanto poi alle condizioni speciali delle città sotto quella dinastia nel secolo XII, di che propriamente noi dobbiamo occuparci, esse erano le seguenti, quali cioè le descrive il Capasso (2): « In « ogni città demaniale o feudale esistevano uno o più baiuli che « avevano un doppio ufficio, l'esazione, cioè, dei pubblici tributi « e l'amministrazione della giustizia con l'assistenza di uno o più « giudici assessori... Essi ordinamenti nei feudi ordinavansi dal « feudatario e nei luoghi demaniali dal camerario della regione ». La loro competenza era soltanto nelle cause civili e nei giudizii, che ora si direbbero correzionali. Ci sembra non meno utile per la conoscenza delle cose civili notare in questo luogo, che la divisione delle classi (3) seguiva allora in *clerici, milites* e *populares*. Il comune poi amministravasi da un consiglio, i cui membri dicevansi ove *iudices* e *sapientes* ed ove *iudices* e *boni homines*. Era poi il comune rappresentato dal feudatario, se feudale, e dal magistrato governativo, se demaniale; negli affari e nelle liti da uno speciale procuratore che chiamavasi sindaco. Conchiude poi il Capasso, soggiungendo (4), che facevano eccezione a questo generale ordinamento alcune città e terre (5), ch'egli nomina, ma tra cui non appare Teramo; il che a noi non par giusto, giacchè basterebbe addurre in contrario il fatto del podestà, magistratura eminentemente libera municipale, che fiorì tra noi per quasi tutto il secolo XIII, malgrado i terribili divieti dell'imperatore Federico II.

9. Quali che si fossero del resto cotesti vantaggi comunali, che la nostra città godeva allora sopra le altre del regno a cagione della vicinanza sua alla parte più culta d'Italia e che per altro poco durarono, come qui sotto vedremo; è d'uopo però riconoscere che, mercè i nuovi fatti e le citate costituzioni imperiali, la separazione delle nostre sorti da quelle del resto d'Italia e specialmente del

(1) GATTOLA, *Hist. Cassin.*, p. 198.

(2) V. *Arch. Stor. napol.*, an. 1884, fasc. IV, p. 723.

(3) Delle classi esistenti a Teramo nel principio del secolo XII, cioè poco prima ch' essa andasse soggetta al dominio normanno, dicemmo più indietro (cap. VIII, § 7).

(4) CAPASSO, op. e loc. cit., p. 724.

(5) Abbiamo visto al proprio luogo (cap. II, § 2) quanta libertà municipale godessero sotto il normanno re Ruggero alcune città marittime del regno, siccome Amalfi, Salerno, Bari, Trani.

Piceno, di cui sino a pochi anni innanzi (1140) eravamo parte, si rende sempre più perspicua. Così, mentre quelle regioni progredivano sempre più nelle vie della libertà e del benessere cittadino e dal podestà, ultimo simbolo dell' autorità imperiale, passavano alla suprema magistratura politica e civile del doge e del gonfaloniere, restando al podestà le mere attribuzioni giudiziarie e inoltre esercitate in nome del comune, noi invece scendevamo a pareggiare nella triste fortuna le altre città del regno, trapassando dal podestà, per la parte giuridica civile, al modesto giudice cittadino e, per quella di giurisdizione criminale e di governo, al regio capitano, detto più tardi anche governatore, siccome diremo al proprio luogo (cap. XII).

10. Ma rientriamo nella cerchia della nostra storia propriamente comunale e volgiamoci lieti a quel periodo della medesima che fu il migliore, e che trascorse dopo che la nostra città ottenne la grande magistratura del podestà, elevandosi per tal modo a quello stato, in cui fiorivano le più prospere della penisola. Dell' epoca precisa e del modo onde conseguimmo questo suprem benefizio civile, esiste in copia il preziosissimo documento presso il Palma (1) e, a tempo di questo, serbavasene ancora l'originale nel nostro archivio comunitativo, donde ora, non si sa come, è sventuratamente sparito. Esso è l' editto del vescovo di Teramo, Sassone, dato a Teramo nel febbraio (senza indicazione di giorno) dell'anno 1207, pubblicato prima dall'Ughelli (2) e poscia, in forma più esatta, dal Palma (3), e che noi riprodurremo da quest'ultimo in fine tra i documenti (doc. V). Questo insigne monumento della teramana storia segna il punto di partenza sicuro e preciso di un nuovo periodo della medesima e del più glorioso, giacchè fu quello della libertà. Fu somma ventura per noi, nella perdita di tante preziose carte, che l'Ughelli ed il Palma ci avessero serbata questa preziosissima: altrimenti lo storico, arrivato a questo punto, e imbattendosi nei grandi nomi di podestà e di statuti, si troverebbe non poco imbarazzato a dar ragione del come e del quando di questi nuovi instituti e dovrebbe starsi pago a qualche vaga ipotesi. Passando dunque ad esaminare quest'atto, diremo in prima che esso deve considerarsi come la base storica su cui sorse il nostro nuovo comune e la legge fondamentale onde si svolse la

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 10.
(2) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprutii*
(3) PALMA, op. e loc. cit.

sua vita novella. Difatti instituisce esso i magistrati cittadini e la forma della loro elezione, e ne regola le precipue incombenze; conferma ai Teramani la libertà personale e reale già loro concessa dai suoi antecessori Guido e Dionisio nel 1165 e nel 1173 (1), e assegna ai buoni uomini cittadini le cause riguardanti quella doppia libertà. Cede loro i precipui diritti feudali, come quello di punire i delitti di sangue e di percosse e l'altro del bando (sanguinem, livorem et bandisiam) e dà quindi loro i giudici e il podestà, la elezione del quale dovea compiersi da un mediatore laico (medianus), ossia elettore compromissario, scelto dal vescovo tra i cittadini originarii (hereditariis). Il popolo dovea accettar questo podestà e poi menarlo innanzi al vescovo, che insieme col popolo facealo giurare di esercitar lealmente l'ufficio e ad onore della chiesa, del vescovo e del popolo di Teramo, e, in caso l'eletto non volesse così giurare, si scegliesse un altro a podestà. Ciò fatto, il vescovo dava al popolo i giudici, che giuravano nella stessa forma del podestà. Nell'annua rinnovazione di quest'ultimo il vescovo presente in diocesi, sulla triplice domanda del popolo e nel termine di quindici giorni, dovea assegnare a questo il mediatore e, se ciò egli non facesse, il popolo per un suo mediatore avrebbe eletto il podestà, il quale, se dal vescovo fosse accettato, avrebbe giurato nel modo sopradetto senza che ad altro fosse costretto. Lo stesso dovea farsi, sia se il vescovo assente non nominasse il mediatore e sia se la sede fosse vacante, quando questa riavesse il proprio pastore. Se poi il popolo rapisse al vescovo cotali diritti ed entro lo spazio di cento giorni non si emendasse, perderebbe ogni fatta concessione sul mediatore, sul podestà, sui giudici e sul mero impero. E lo stesso seguirebbe al vescovo, se violasse le sopraddette concessioni e non vi riparasse pure entro cento giorni; ed in tal caso egli perderebbe i suoi diritti, e il popolo potrebbe eleggere da sè, e senza il vescovo, il mediatore, il podestà e i giudici. Inoltre se il podestà avesse ricevuto alcun che delle ragioni del vescovo o del popolo, dovea farne giustizia a chi spettava per mezzo dei giudici, e se il vescovo per necessità di guerra o di altro caso dovesse eleggere un altro podestà per l'anno venturo, due o tre mesi avanti che si compisse il tempo del primo, allora ambedue si doveano tra loro sorteggiare i vari uffizii, restando però al primo podestà l'obbligo di finire la sua annata. Chiude poi l'atto il vescovo Sassone col dire che tutto ciò avea egli concesso e confermato col consenso e con la volontà dei suoi concanonici.

(1) V. sopra cap. IX, § 9.

Fin qui l' importantissimo documento, sul quale ci è d'uopo ora fare qualche necessaria osservazione. E prima noteremo che con esso il vescovo Sassone, signore feudale dei Teramani, concedeva loro quella libertà politica, che in ragione de' tempi poteva dirsi piena, e che era mèta desideratissima, a cui tendevano gli sforzi delle città italiane. Essa, dopo quella personale e reale, ottenuta nel secolo antecedente pe' vescovi Guido e Dionisio, potea riguardarsi come il compimento dell' opera a cui da lungo tempo doveano aspirare i Teramani, i quali per tal fatto assorgevano alla condizione delle libere città d' Italia, anche tenuto conto della supremazia rimasta al vescovo. Anzi, a tal proposito, ci par bene di notare, anche per mostrar sempre più l'analogia delle nostre sorti con quelle delle vicine Marche, specie dopo il distacco seguitone pochi anni innanzi, che Ascoli erasi levata a libero stato nel 1185, appunto due anni dopo la pace di Costanza che avea instituito il podestà. Difatti, narra recentemente il Luzi (1) che in quella città « nel 1185 si rovesciò il reggimento vescovile (il quale, come ac- « cennammo in altro luogo (2) vi durava dal 1005) e proclamossi « la repubblica *salva maiestate pontificia*. Fu creato allora un ma- « gistrato secolare che chiamarono podestà, in cui risiedevano tutte « le attribuzioni del conte, senza però togliere al vescovo il titolo « d' investitura e l' intera potestà temporale, che conservò coi feudi « e con l' influenza sulla repubblica ». Proprio come seguiva tra noi, che mentre nel 1207 avemmo il podestà, pur rimanemmo sotto l'alto dominio del vescovo.

Esaminiamo ora la sostanza dell' atto. N'è parte precipua la concessione vescovile ai cittadini della piena giurisdizione criminale e civile che doveano esercitare il podestà e i giudici ed anche i buoni uomini della città, nella forma che qui innanzi vedremo. Quella giurisdizione ci vien fatta chiara dalle parole « sanguinem, « livorem et bandisiam » (3) adoperate da Sassone. Con quest'ampiezza di potestà Teramo s'avviava a quella libertà e a quel pieno

(1) Luzi, *Compendio della Storia ascolana*, p. 88 (Ascoli, Cesari, 1889).

(2) V. cap. IX, § 1 in nota.

(3) Cf. Du Cange. *Gloss. inf. et med. latin.* Queste tre voci, tratte appunto dal nostro documento presso l'Ughelli, *It. sacr.*, così ivi si spiegano: « Ban- « dasia (invece di Bandisia), idem quod bandum seu ius bandi vel banni seu « iurisdictionis » - « Livor, iustitia vel cognitio de livore - e - Vulnus inflictum « ex quo livor apparet » - « Sanguis, merum imperium seu major justitia, vel « justitia sanguinis, quae a domino feudi exercetur in casibus, in quibus de- « fluit ».

dominio di sè stessa, che, se non vi avesse fatto ostacolo il triste influsso del regno, l'avrebbero messa a paro delle più felici città dell' Italia media.

Passiamo intanto ai magistrati cittadini che in questa carta ci appaiono e degli uffici che lor si attribuiscono. Primi si presentano quei buoni uomini che ivi (dirigendosi il vescovo ai Teramani) son detti « vestri boni homines huius civitatis » e i quali, nelle cause di libertà personale e di possesso reale, dovevano giudicare o conciliare i contendenti. Si noti che, mentre siffatte cause negli atti vescovili antecedenti del 1165 e del 1173 sono affidate ai buoni uomini del vescovo, invece in questo del 1207 vengono assegnate a quelli della città; ciò, a prima vista, può far credere che tali magistrati sieno ora per la prima volta instituiti; ma noi tal dubbio abbiamo sciolto alla meglio in altro luogo più adatto (1), nel senso che i buoni uomini esistessero già per lo innanzi e che nel 1207 ottenessero solo più larga competenza in grazia della nuova libertà conseguita dai Teramani, e il lettore che abbia vaghezza di vagliare gli argomenti a pro di questa nostra sentenza, li legga al citato luogo.

Ed ora de' magistrati, che davvero come nuovamente instituiti compaiono nell'atto. Nuovissimo è tra noi il mediatore (medianus), che qui si fa innanzi come un plenipotenziario o elettore compromissario (2). Anche in ciò si scorge un punto di contatto con lo Stato pontificio, sebbene in una città, com' è Roma, piuttosto lontana dalla nostra, ma in tempo vicinissimo al 1207, cioè intorno al 1200, allorquando papa Innocenzo III riformò quivi il governo municipale. Non volendo egli dunque, narra lo Hurter (3), concedere al popolo la rielezione del senatore, goduta da quello, e neppure avere a sè questa nomina, fece per via di un plenipotenziario (per medianum) (4) eleggere un senatore, il quale poi giurava fedeltà e sottomissione al papa. A questo recente e solenne esempio si dovette inspirare il nostro saggio prelato, quando stabilì la forma dell'elezione del podestà tra noi. Si noti che tal mediatore nominavasi dal vescovo e, in caso questi violasse le promesse fatte, dal popolo, e con l'incarico di scegliere il podestà. In quanto poi all'ufficio di costui, ch'era il supremo magistrato cittadino, di-

(1) V. dietro cap. IX, § 10.

(2) Du Cange, *Gloss.* Alla voce « medianus » ivi si dichiara: « Compromis-« sarius, elector cui eligendi facultas datur ad idque eligitur a partibus ».

(3) Hurter, *Storia d'Innocenzo III*, Milano 1857, vol. I, p. 111.

(4) *Gesta Innoc. III*, cap. VIII.

remo in prima che nell'editto appare più la forma dell'elezione e del giuramento che la qualità delle incombenze sue: nondimeno queste si fanno manifeste dalla piena giurisdizione criminale e civile concessa ai Teramani e la quale non potea esercitarsi se non dal podestà e dai suoi giudici. Si dee pur credere ch'egli godesse in generale quegli altri diritti che avea il podestà delle altre città d'Italia e che più sopra (§ 7) abbiamo visto; nè si tralasci di notare che noi avemmo il podestà (1) nel principio del secolo XIII, quando appunto, secondo ivi dicemmo, divenne esso stabile e regolare nel resto d'Italia. Se non che, sempre per la funesta cagione dell'esser Teramo porzione del regno di Napoli, tale magistratura ebbe breve vita tra noi, giacchè l'ultimo podestà comparisce nell'anno 1286 e subito dopo nell'anno seguente in luogo suo si fa innanzi il giudice (2), che, come vedremo appresso (cap. XII, 3), sostituì definitivamente nel 1292 il podestà nelle competenze civili, mentre il capitano regio ne assunse quelle criminali. È anzi da ammirare la tenacità del popol nostro che, malgrado il fiero divieto dell'imperatore Federico II più indietro citato (3), seppe tant'oltre serbare intatta la tradizione municipale italiana nel podestà. Seppe esso altresì, perduto quel supremo diritto, mantener l'altro, già riconosciutogli da Carlo I d'Angiò (4) e poi negatogli nel 1292 (capitolo XII, §§ 2 e 3), di scegliersi, cioè, anche fuori del regno, il giudice; e ne vedremo gli esempii non solo in questo secolo XIII, ma anche ne' successivi XIV e XV (5). Ma del podestà e del tramutamento suo in giudice per un verso e di regio capitano per un altro diremo qui innanzi al proprio luogo (cap. XII, §§ 2 e 3): accenniamo ora invece ad un magistrato analogo, a cui si riferisce il nostro editto, quando parla della possibile elezione da parte del vescovo di un altro podestà per bisogno di guerra o di altro (si necessitas se ingesserit, aut guerra, aut alia fortuna). In questa clausola noi potremmo scorgere un'allusione, sotto il nome di un

(1) Un'altra singolare coincidenza: la definitiva costituzione del podestà seguì in Firenze proprio nello stesso anno 1207, come narra il Villani e conferma P. VILLARI (Nella *Nuova Antologia*, fasc. del 1° luglio 1890).

(2) V. in fine tra i documenti (n. XXXVII) il catalogo dei podestà e dei giudici municipali.

(3) V. indietro cap. II, § 3.

(4) Cf. PALMA, op. cit., vol. II, p. 40, ove si richiama ad un istrumento del 1297, non si dice quale, che accenna ad un diploma di Carlo I d'Angiò (morto nel 1285), riconoscente ne' Teramani l'uso di scegliersi dentro e fuori il regno il giudice, che la faceva insieme da podestà.

(5) V. in fine (n. XXXVII) il citato catalogo.

secondo podestà, al capitano del popolo, che, per garanzia di questo e per guida degli eserciti del comune, fu più tardi instituito in Italia (1) e che tra noi quindi non potea ancora esser nominato. In siffatta opportunità, sentita allora in Teramo e più certo nelle altre città d'Italia, di eleggere un altro magistrato, è uopo riconoscere il germe della nuova instituzione intesa a dividere il potere civile dal militare. Anche in ciò dunque l'accorto lettore può vedere la tendenza eminentemente italiana del nostro popolo, di fornirsi di quest'altra prerogativa cittadina, che poi fregiò tutte le repubbliche d'Italia. E mal per noi, che, prima la separazione della contea aprutina dalle Marche e poi la funesta costituzione di Federico II contro le magistrature comunali, fermarono a mezzo il nostro movimento civile e ci privarono perciò dell'importante instituto del capitano del popolo (2).

Da ultimo, tenendo discorso di que' *iudices*, che Sassone concede ai Teramani insieme col podestà, noteremo che essi debbono considerarsi come assessori di quest'ultimo, giacchè essi lo assistevano nei giudizii e sentenziavano quali suoi rappresentanti.

11. Ventidue anni trascorsero dopo quest'importantissimo atto, e i Teramani, desiderosi di compiere le anteriori concessioni di libertà personale, ottenute negli anni 1165 e 1173 e quelle di libertà civili, acquistate nel 1207, con altre che assicurassero i nuovi possessi e le successioni ai medesimi, conseguirono ai 15 aprile 1229 dal loro vescovo Pietro IV (3) una costituzione, che di tanto li fece paghi. L'atto originale non esiste più, ma ne possediamo invece una copia autentica rogata dal notaio A. di Andrea di Teramo per ordine del vescovo aprutino Rinaldo de' Barili ai 15 luglio 1273 e che noi daremo infine tra i documenti (n. VI). Con esso dunque il vescovo Pietro stabiliva che nè da sè nè dai suoi successori si recasse gravame o molestia alcuna nè si richiedesse il titolo del possesso a quei Teramani che da dieci anni possedevano beni in

(1) G. VILLANI, *Cron. fiorent.*, lib. VI, cap. 39, narra che a Firenze nel 1250 fu stabilito il capitano del popolo.

(2) Atri ebbe il capitano del popolo, come dimostra L. SORRICCHIO nel suo *Comune atriano nei secoli* XIII *e* XIV (Atri, 1893).

(3) È questo un altro vescovo finora ignoto da aggiungersi alla serie dei già conosciuti e che avvenne a noi di scovrire nella carta suaccennata, mentre riordinavamo le pergamene dell'archivio comunale di Teramo, ove si serba sotto il n. II. Ciò dimostrammo in un articolo intitolato: « Di un nuovo ve- « scovo teramano rivelatoci da un atto inedito del secolo XIII » e pubblicato nella *Rivista abruzzese di scienze e lettere*, anno I, 1886, fasc. VI, pp. 241-247.

Teramo; che ad ogni uomo o donna fosse libero condurre la moglie od il marito, senza licenza o inchiesta vescovile, sui proprii beni; che la successione di questi, testata o intestata, seguisse senza ostacolo veruno, e che finalmente i baroni osservassero la loro parte « partem », senza che fosse mestieri mostrar loro le presenti concessioni e senza che queste cadessero menomamente a lor vantaggio. Il prelato chiudeva l'atto con le solite formole di rinunzia ad ogni sussidio di diritto, azione, leggi, e con quelle di obbligo di osservanza pei suoi successori, ecc.

Quest'ordinamento « ordinatio », com'egli si esprime, ci mostra l'alto grado di sovraeminenza, che godeva ancora il vescovo teramano 22 anni dopo la rinunzia del potere secolare nelle mani del popolo, regolando egli col presente atto il diritto di possesso e la trasmissione del medesimo; ci mostra altresì che i Teramani, intenti col loro alto signore a far rifiorire la propria città, dopo la distruzione patita nell'antecedente secolo per opera del normanno conte di Loretello, cercavano di favorire con siffatti privilegii i nuovi venuti a ripopolar Teramo, i quali forse, nella confusione del loro avvento, non avevano guardato troppo pel sottile nel prender possesso di case e terre nell'abbandonata città. Questo vescovile editto ci dovrebbe quindi apparire una sanatoria de' nuovi irregolari acquisti. Si noti pure quella frase riguardante i baroni « quibus » - ivi si dice - « predicta omnia et singula non ostendimus, nec volumus « nec duximus aliquatenus concedenda », sulla quale ci pare cadan bene due osservazioni; la prima è che qui si tratta certo di baroni possidenti feudi in nome della chiesa aprutina e fors'anco abitanti in Teramo, ma che pur sempre si vogliono esclusi dai privilegii concessi ai semplici cittadini. Ora in ciò, e questa è la seconda osservazione, è uopo scorgere lo spirito del tempo, quando tutt' i comuni aspiravano alla piena libertà popolare e ripugnavano alla preminenza dei nobili ed anzi a qualsiasi vantaggio di questi entro le mura delle città: ciò appunto sembra far qui il vescovo Pietro, il quale, al pari de' suoi predecessori, compiva i voti del suo popolo sempre più progrediente nelle vie della libertà. E qui cadrebbe di nuovo in acconcio lamentar l'unione nostra al regno, la quale a tanta prosperità ci rapiva; ma il lettore dev'esser già pieno di tali nostre ripetizioni e noi quindi procediamo innanzi nel racconto. Questo arrivato a tal punto, se fosse nostro instituto il narrare, come del nostro comune, così ancora della provincia e dello stato le vicende, ci recherebbe a dire che intorno al 1238 l' imperatore Federico II divise il regno in provincie dette allora *Giustizierati,*

formando i tre attuali Abruzzi una sola provincia col nome di *Aprutium* e con la corte generale a Solmona (1). Ciò durò fino ai 5 ottobre 1273, quando, come provano il Giustiniani (2) ed il Minieri-Riccio (3), Carlo I d'Angiò divise sì vasta contrada nei due *Iustitiariatus citra* e *ultra Piscariam,* rimanendo allora la nostra regione compresa in questo secondo giustizierato, nomato poi più semplicemente *Abruzzo ulteriore.* Ma torniamo alle concessioni dei nostri vescovi, dicendo de' loro probabili motivi.

12. È certamente còmpito non meno importante dello storico, narrati i fatti, darne le più fondate ragioni. E ci domanderemo in prima: Le testè esaminate concessioni vescovili furono esse affatto spontanee, ovvero nacquero dalla necessità obbiettiva delle cose? Stabilito innanzi tutto che chi gode una potestà, e una potestà sì antica e venerata come quella che in que' tempi andava unita all'autorità spirituale, non se ne spoglia per mera generosità, (come suppone il Palma (4) nel nostro vescovo Sassone), e senza che alcuna ragione estrinseca a ciò lo spinga, resta a noi lo esaminare quale sia stata cotesta necessità di cose e quale quindi la cagione che mosse i nostri vescovi a deporre il loro potere nelle mani dei cittadini. A noi sembra agevole il trovarla in generale in quel lento svolgersi delle facoltà civili degli Italiani intorno al mille: e, siccome abbiamo visto essere accaduto nelle altre città, così pure tra noi i cresciuti traffichi ed industrie, il rifiorimento delle arti e il ravvivato studio del romano giure incitavano i cittadini, conscii della propria forza, ad ottenere dai loro signori, che erano appunto i vescovi, l'allargamento dei vecchi diritti e quindi finalmente la partecipazione alla potestà suprema e il maneggio pieno della cosa pubblica. Dall'altro canto poi la mitezza del governo de' vescovi meno tenaci, per natura del loro ufficio spirituale, della temporale autorità (sì che in Germania correva allora il proverbio: « Dolce è il vivere sotto il pastorale »), agevolò al popolo il conseguimento di quelle libertà; e così anche noi possiamo ammettere come causa subbiettiva, ma secondaria, delle concessioni vescovili, la generosità de' prelati inspirata loro dalla

(1) RICHARD. S. GERMAN., *Chron*, ad ann. 1234 et 1235.

(2) GIUSTINIANI, *Dizion. stor. delle due Sicilie,* t. I.

(3) MINIERI-RICCIO, *Il regno di Carlo I d'Angiò nel 1273* (Firenze 1875), p. 54, ove si cita dall'archivio di Stato di Napoli il reg. ang. 1272 B; n. 14, fol. 173 a t., 174 a t., 179 - Il FARAGLIA ha ora pubblicato tutto questo diploma nel suo *Saggio di corografia abruzzese,* Napoli, 1892, appendice.

(4) PALMA, op. cit., vol. II, p. 13.

suddetta mitezza. A conforto di ciò che abbiamo detto sulla principale cagione di questi atti vescovili, citeremo qualche esempio di fatti avvenuti in altre più grandi e più libere città d'Italia appunto nel principio del secolo XIII, ove quelle concessioni, siccome nota lo Hegel (1), erano piuttosto una rinunzia a titoli, non più che nominali dei vescovi sulle loro città, che si cedevano facilmente a prezzo. Così difatti operò il vescovo di Modena nel 1227, allorchè cedette al popolo tutt'i suoi diritti di sovranità sulla città e sul territorio per la somma di 2000 libbre d'argento e pel possesso di alcune terre, il quale certo era più reale di quello sulla città: lo stesso fece pure nel 1262 e nel modo medesimo l'abate di Nonantola; e di ambedue i fatti trovansi i documenti presso il Muratori (2). Era dunque la reale potenza dei cittadini quella che otteneva le ultime concessioni da' vescovi, i quali rinunziavano di diritto ciò che già aveano perduto di fatto. In quanto poi alle relazioni, che esistevano tra vescovi e comuni, e specialmente al modo onde si compì il passaggio del potere politico dalle mani prelatizie a quelle popolari, ne abbiamo già trattato più indietro (cap. IX, § 3), nè accade quindi tornarvi sopra un'altra volta. Che frattanto la debolezza dell'autorità vescovile da un canto e la crescente prosperità cittadina dall'altro sieno state anche tra noi, sebbene in minor misura, le cagioni storiche delle ripetute concessioni, abbiamo già argomentato poco indietro (cap. X, § 2), da alcuni passi dell'editto vescovile del 1207. Così la « iustą subdito- « rum petitio », la condiscendenza di Sassone alle « petitionibus » dei Teramani e la minaccia ch'egli fa in quell'atto di ritirare gli accordati privilegii, nel caso essi alterassero la forma dell'elezione dei magistrati, ci fecero ivi scorgere chiaramente che l' insistenza delle domande nel popolo e il timore nel vescovo di perdere sempre più terreno nel campo del potere secolare, che fino allora avevano goduto i suoi predecessori, mostrassero da una parte la debolezza della podestà ecclesiastica e dall'altra la forza sempre crescente della volontà popolare; vere e proprie cause dei vantaggi civili, che allora le città andavano acquistando.

13. Tornando ora alle vicende del nostro comune, vediamo come queste si svolsero e quale governo municipale egli s'ebbe durante circostanze politiche straordinarie in quel secolo XIII, di cui

(1) HEGEL, *Storia della costituzione dei municipii ital.* (traduzione Conti), p. 513.

(2) MURATORI, *Antiq. ital.*, t. VI, pp. 254-255.

stiamo narrando. Ma è mestieri prima rammentare siffatte circostanze. Alla metà di esso secolo, e propriamente nel 1251, papa Innocenzo IV, dopochè il concilio di Lione avea deliberata nel 1245 la deposizione dell'imperatore Federico II e de' costui discendenti, si manifestò contro Corrado, figlio del deposto, già eletto re di Germania e riconosciuto re di Napoli, dichiarando il regno devoluto alla Santa Sede. Si fu allora che il cardinal Pietro Capocci, legato della Marca, avuto dal pontefice l'incarico di contrastare ai Tedeschi l'invasione del regno, occupò l'Abruzzo ulteriore e concesse in quel frangente al comune di Ascoli tutto il territorio che si estende dal Tronto alla Pescara. Gli Ascolani, abusando di tal concessione e malgrado che i Teramani avessero giurato fedeltà al papa, assalirono improvvisamente la costoro città e, diroccatene le mura, ne trasportarono le porte in Ascoli insieme con gli ostaggi « ponentes in civitate prefata contra iustitiam potestatem, editis « inibi statutis iniquis » come dice la rivocazione dello stesso cardinale. L'originale pergamena di questa rivocazione, tuttora esistente nel nostro municipale archivio (1) e da noi data in fine tra i documenti (n. VIII), fu spedita da Atri ai 23 settembre del 1251, secondo gli ordini d'Innocenzo IV impartiti al Capocci con lettera pontificia da Milano dei 7 luglio di quell'anno ottenuta per gli ufficii del vescovo aprutino, ch'era allora Matteo di Bellante (2), e dei cittadini teramani. Essa, ritogliendo agli Ascolani la mentovata concessione territoriale, imponeva loro la restituzione delle porte e degli ostaggi e la riparazione dei danni. Fermiamoci intanto un po' sulla forma e sul contenuto di questo atto papale; chè ciò sarà molto proficuo per la nostra storia comunale. La rivocazione è diretta « episcopo et dilectis in Christo capitulo, nec non potestati, « concilio et communi civitatis Terami ». Notevole è altresì l'espressione del pontefice: « Mandamus quatenus.... prelibatum episco- « pum (aprutinum) et capitulum, et ecclesiam per te vel per alium, « quoad omnes libertates, iura, vassallos et possessiones suas, sicut « iustum fuerit, plene restituens, et restitui faciens, restitutosque « defendens, etc. ». Noteremo dunque in prima che la forma dell'indirizzo, in cui son posti innanzi il vescovo, poi successivamente

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei Principi*, pergam. n. I.

(2) Questo che l'UGHELLI (*Italia sacra, in Aprutin.*) e su costui il PALMA (*Storia di Teramo*) dicono « de Balato », deve invece chiamarsi « de Bellante », come provano i documenti vaticani, già da noi altrove esaminati. (V. FR. SAVINI, *L'Arch. segr. della S. Sede e i vescovi noti e ignoti di Teramo*, Teramo 1893, a p. 5).

il capitolo, il podestà, il consiglio ed il comune, ci dimostra che anche dopo le summentovate concessioni de' prelati teramani, il nostro vescovo manteneva il suo predominio, nè ciò ci prova soltanto cotesto indirizzo, ma altresì il dirsi nella lettera pontificia, che il vescovo ed il capitolo aveano supplicato il papa della liberazione « civitatis sue » (notisi qnesto *sue* riferentesi al vescovo) dalla prepotenza ascolana. L'ordine di cotesto indirizzo ci addita inoltre la composizione, ossia l'organismo del nostro comune alla metà del XIII secolo e durante il breve periodo della dominazione pontificia, di cui diremo di proposito più innanzi (cap. XII): vi appaiono difatti prima il vescovo ed il capitolo col loro supremo potere sulla città, quindi il podestà, già instituito nel 1207, con quelle attribuzioni che esso soleva avere in quel tempo e che abbiamo mostrato più indietro (§ 10), il consiglio composto come dovea essere di notabili cittadini e circondante il podestà ed in fine il comune, sotto il cui nome si deve intendere il popolo, rappresentato forse anche allora dal parlamento, che vedremo qui innanzi (§ 14) sicuramente ricordato in un documento del 1286. A veder meglio ciò che diciamo, gioverà il confronto con atti simili e coevi. Così leggiamo nel Theiner (1) una lettera di Gregorio IX degli 8 agosto 1235 diretta « Potestati consilio et « populo viterbensibus », ove son da notarsi due cose: prima che non essendo la lettera diretta al vescovo, ma solo al comune, è da credersi che il potere pubblico sia stato nelle sole mani di quest'ultimo; poi, che dicendosi nelle lettere alle città del regno (siccome ne vedremo un altro esempio più innanzi in quella ai Napoletani) « comuni » invece di « populo », come si dice ai Viterbesi, è uopo stimare che ciò seguisse per la maggiore parte che il popolo nelle città dello Stato pontificio prendeva alle pubbliche faccende. Nella citata frase poi, che riguarda la restituzione delle « libertates, iura, vassallos et possessiones suas », che il cardinale Capocci dovea far eseguire a vantaggio del vescovo, del capitolo e della chiesa aprutina, si scorge chiaramente che queste libertà e diritti appartenevano eziandio ai cittadini, sendochè nelle fatte rimostranze si parlava della libertà e dei diritti rapiti ai Teramani dagli Ascolani. Ma siccome questi beni erano affidati all'alto dominio della chiesa aprutina, così il papa ordinava al suo legato di rimetterli giuridicamente in poter della medesima. Che poi si tratti di diritti cittadini ancor più chiaro apparisce dalle parole, con

(1) THEINER, *Cod. diplom. del dom. tempor. della S. Sede*, vol. I, p. 305.

le quali il cardinal Capocci chiude l'atto di rivocazione, dirigendosi al clero e ai cittadini: « restituentes ecclesiam, vos et com-« mune vestrum ad omnes libertates, iura, vassallos et possessiones « que primitus habuistis », ove senza ambiguità le franchigie e i diritti sono dichiarati appartenenti alla chiesa ed al comune di Teramo. Non si tralasci intanto di notare il gran nome di comune dato a Teramo dal pontificio legato, in uno Stato cioè ove usavasi il titolo di *universitas* in luogo dell'altro, che suonava libertà e governo autonomo e che perciò era bandito dal regno con una speciale costituzione di Federico II, già più sopra menzionata (capitolo II, § 3). Si avverta altresì che il nome glorioso di comune e i privilegii, che lo accompagnavano, concessi dai papi a varie città del regno in quel periodo tempestoso tra il 1251 ed il 1255, quando il possesso di detto Stato contrastavasi tra i guelfi e i ghibellini, tra i pontefici e gl'imperatori, erano conferiti al certo per allettare più agevolmente i popoli alla papale soggezione: nel tempo stesso però, crediamo noi, ciò seguiva perchè quel governo era più conforme alla foggia usata nelle terre della Chiesa romana e anche alla maggiore larghezza della sovranità pontificia. Durante pur la dominazione pontificia in Teramo possediamo un altro atto dello stesso pontefice Innocenzo IV diretto al popolo della città e della diocesi aprutina da Perugia ai 31 di dicembre del 1252, che noi abbiamo tratto dall'originale regesto di quel papa esistente nell'archivio segreto vaticano (1) e che riprodurremo in fine fra i documenti (n. IX). Esso, sebbene contenga una comunicazione di natura affatto spirituale, come quella della elezione del nobile diocesano Matteo di Bellante al vescovato teramano (2), pure essendo indirizzato al popolo, che allora costituiva il libero comune teramano, così noi gli diamo luogo tra i documenti di questo. E, tornando alla storia del medesimo, soggiungeremo qui, che fu sventura per noi l'essere poco stante ricaduti sotto i sovrani di Napoli; giacchè se le nostre sorti si fossero allora riannodate a quelle del nostro vecchio Piceno, da cui eravamo stati tolti solo un secolo innanzi dalla conquista normanna, avremmo almeno goduto di quella

(1) Arch. segr. Vaticano, *Reg. Innoc. IV*; c. 226 B; n. 307.

(2) Notisi a proposito di questo vescovo che il PALMA (vol. II, p. 16) sull'UGHELLI lo chiama « de Balato » erroneamente, siccome abbiamo detto in una precedente nota. Egli certo lo avrebbe annoverato tra gli uomini illustri della regione se avesse ben conosciuto la famiglia, cui quel prelato appartenne, e che fu la potente casa dei signori di Bellante, di cui abbiamo veduto (cap. X, § 14) essere stato Gualtieri capo de' baroni ghibellini nel 1286.

libertà e prosperità che arridevano alle vicine città di Ascoli e di Fermo. Ma il riacquisto di Corrado di Svevia ci restituì nel 1254 al nostro fato.

Ci par qui utile per gli opportuni confronti di rammentare che alla morte di Federico II nel 1250, anche Napoli, cedendo al sentimento allora generale in Italia di cittadine franchigie, si rivendicò a libertà costituendosi, mercè un nuovo accordo fra nobili e popolo, a comune indipendente sotto la protezione del papa, e presso il Raynaldi (1) trovasi una bolla dello stesso Innocenzo IV dei 13 di dicembre del 1251, che concede ai Napolitani « libertatem in assumendis potestatibus ». Che poi realmente essi usassero i dati privilegii è pruova recentissima una moneta napoletana, ora pubblicata (2), con la scritta al diritto *Civitas* e al rovescio *Neapolis*, alludenti all'erezione della città a libero comune. Nè pure la concessione del podestà fu parola vana, giacchè, oltre la lettera di papa Innocenzo IV diretta ai 22 giugno del 1251 « potestati « consilio et communi Neapolitano » citata dal Raynaldi (3), v' ha memoria altresì di due magistrati simili, di Riccardo Filangieri cioè e, in novembre del 1252, del milanese Gallo de Orbellis (4), del quale ultimo, detto de Oribellis (5), esiste anzi nella biblioteca della Società storica napoletana un atto dei 7 gennaio 1252 (6). Ma del resto, siccome per noi, così pure per Napoli, poco durarono siffatti politici vantaggi, giacchè questa città nel 1254, dopo lungo assedio, dovè sottomettersi all'imperatore Corrado e ritornare ai pristini ordinamenti (7).

14. Ma ripigliamo il filo del nostro racconto, e, narrando dei nostri politici eventi che strettamente si collegano a quelli municipali, diremo che, poco dopo il nostro ritorno sotto lo scettro di Corrado, seguì la morte di costui nel 1254 e la successione del

(1) RAYNALDI, *Ann. Eccles.*, ad an. 1251. La nostra vicina Atri ebbe pure in questa circostanza da Innocenzo IV il podestà e libere leggi, ma di ciò più innanzi (cap. XI, § 5).

(2) *Arch. Stor. napol.*, an. 1889, fasc. III-IV, p. 484.

(3) RAYNALDI, *Ann. Eccles.*, ad an. 1251.

(4) CAPASSO, *Hist. dipl. Reg. Sic.* ab anno 1250 etc. pp. 22 e 36.

(5) Fra Orbellis e Oribellis noi, stimando quell'*O* un *C*, quasi simili nella grafia del tempo, leggeremmo Crivellis ch'è inoltre nome notissimo di famiglia milanese.

(6) *Arch. Stor. napol.*, an. 1889, fasc. III-IV, p. 768.

(7) *Arch. Stor. napol.*, an. 1884, fasc. IV, p. 739. Noteremo qui pure che a questi storici fatti si lega la tradizione napoletana dell'aver fatto allora Corrado porre le briglie al cavallo sfrenato di bronzo, insegna della città.

figliuol suo fanciullo, Corradino, sotto la tutela dello zio Manfredi. Questi, riconosciuta in prima l'alta sovranità pontificia nel regno, le si ribellò più tardi e, vincendo sullo scorcio di quell'anno 1254 l'esercito papale nella battaglia di Troia, finì col coronarsi re in Palermo nel 1258, dopo aver fatto creder morto il suo pupillo. Durante questi trambusti noteremo un fatto della nostra storia municipale risultante da un instrumento dei 2 aprile del 1255, citato dall'Antinori (1) e dal Palma (2), come esistente nell'archivio teramano, ove però ora più non si trova. Con esso Ruggiero, Marco e Guglielmo, signori del castello di Caprafico, giurarono cittadinanza al podestà, Guglielmo di Stolto di Ascoli, al comune ed al popolo di Teramo e ubbidienza ai mandati di quel podestà. Si noti qui, oltre il non aver l'atto veruna indicazione di sovrano per causa de' suddetti avvenimenti, che i Teramani erano allora governati da un podestà e coi pieni poteri di governatore e di giudice. Frattanto gli eventi precipitavano a danno di Manfredi, finchè questi perdette e trono e vita alla battaglia di Benevento nel 1266, per opera di Carlo I d'Angiò chiamato da papa Urbano IV a regnare a Napoli ed in Sicilia. Il francese monarca poco dopo nel 1273, come più sopra abbiamo visto (3), coi documenti angioini, divise il vasto giustizierato di Abruzzo in citeriore e ulteriore, *citra et ultra Piscariam* rispetto a Napoli, restando quindi il Teramano compreso nell'Abruzzo ulteriore e, pur troppo, anche involto nelle lotte che poi seguirono tra la fazione di Carlo II, figlio del I, e quella di Pietro d'Aragona pretendente, quale erede per donne degli Svevi, alla corona di Sicilia. Difatti nel 1286 non pochi baroni della nostra regione, segreti fautori di quest'ultimo, si sollevarono contro la casa d'Angiò, togliendo a pretesto la perdita de' vassalli che a loro rapivano i Teramani, desiderosi di ripopolare la propria città. Eglino dunque, capitanati da Gualtieri di Bellante, posero l'assedio a Teramo e fecero anzi prigione il podestà di questa, Buoncambio di Monaldo, pur d'Ascoli, il quale contro il parere del magistrato cittadino avea fatto una sortita infelice e dovè poscia, per andar libero, sborsare una somma di 350 fiorini d'oro e dare suo figlio in ostaggio. Tal fatto ci dà lume per conoscere le condizioni nostre municipali nello scorcio di quel secolo XIII, sì fecondo di si-

(1) ANTINORI, *Mem. stor. mss.* nella bibl. Prov. di Aquila, art. Teramo, ad an. 1255.

(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 21.

(3) V. § 11 di questo stesso cap. X.

mili eventi in tutta Italia, rivelandoci che il podestà aveva uno de' maggiori ufficii presso di noi, quello cioè di comandare le genti in guerra, siccome appunto seguiva ne' grandi comuni italiani. Ma luce ancor maggiore ci fornisce un documento, che di quel fatto fu conseguenza e che a tempo dell'Antinori (1) serbavasi ancora nel municipale archivio. È un instrumento di notar Buoninsegna di Ascoli dei 15 luglio del 1286, contenente una transazione fra i Teramani ed il detto podestà. Non potendo noi riportarlo fra i nostri documenti per essere a' nostri giorni smarrito, ne riferiremo con le parole dell'Antinori il contenuto, per la nostra storia comunale importantissimo. « Il Buoncambio, scrive l'Antinori (2), che « nel luglio terminava l'anno del suo governo, intentò litigio colla « città, pretendendo d'esser rifatto dei danni sofferti in quella « guerra e battaglia contro a Gualtieri, agl'uomini di Campli, e « altri ribelli della Chiesa romana, agli eredi del re, agli uomini « di Teramo. Calcolava la perdita de' cavalli, e delle armi sue, e « dello scudiere del vescovo per centoventicinque fiorini d'oro, il « pagato pel riscatto trecentocinquanta, e lo speso per la custodia « di sè, e di suo figlio lasciato in ostaggio presso i nemici, sei- « cento libre, o siano lire volterrane e ravennate. Correvano al- « lora coteste monete in quei confini del reame (3). La città, per « mezzo del suo sindico (4) notar Buonagiunta di Teramo, replicò « di non esser tenuta, perchè si era uscito contro ai nemici, senza « la deliberazione del parlamento, e senza la licenza di Pietro di « Braida regio capitano generale in Abruzzo (5); perchè a Buon- « cambio si erano donati, ed aggiunti, oltre il salario, dugento « cinquanta lire pur volterrane e ravennensi, e perchè egli doveva « esser tenuto per la sua ràta alla rifazione di cinquanta once d'oro, « nelle quali era stata condennata la città dallo Braida (6), e in altre « dugento per vari eccessi imputati ai cittadini, per avere proceduto « contro quei di Campli, e resistito all'arbitrio usurpato da esso

(1) ANTINORI, *Mem. stor. abruzz.*, vol. II, p. 193 (Napoli, 1782).

(2) ANTINORI, op. e loc. cit.

(3) Spesso di fatti nelle nostre carte di questo secolo XIII s'incontrano simili monete comuni nel centro d'Italia. E ciò mostra sempre più l'analogia delle nostre contrade col medesimo.

(4) Cioè rappresentante.

(5) Costui avea posto in fuga l'esercito di Gualtieri di Bellante e liberato Teramo dall'assedio.

(6) Il Brayda aveva condannato anche i Teramani alla pena fiscale di 200 oncie d'oro pei danni arrecati ai Camplesi, siccome diremo al luogo delle lotte fra costoro più innanzi (§ 21).

« Buoncambio, dopo il giuramento d'esercitare l'ufficio, secondo le « costituzioni regie, le leggi comuni e le assise di Teramo, come « pure al carcere privato esercitato da lui nella città contro dei « cittadini, e di altri; e lo costrinse finalmente a dar conto del « danaro pubblico pervenuto in sua mano. Si venne a transazione, « e rimise ciascuno le pretensioni proprie, assolvendo l'uno l'altra « parte reciprocamente ». Fin qui l'analisi del documento fornitaci dall'Antinori e noi in esso troviamo un prezioso e, quasi diremmo, pieno saggio del nostro organismo municipale sullo scorcio del secolo XIII. Vi appare difatti in prima la supremazia del vescovo, rappresentato in quella circostanza di guerra dal suo scudiere, che era allora nel regno un ufficiale d'arme e di pompa nelle corti dei principi e dei grandi baroni (1); quindi il parlamento, che, riassumendo in sè i poteri del comune, limitava i diritti del potestà. Le incombenze di quel nostro parlamento dovevano essere press' a poco analoghe a quelle de' parlamenti delle vicine Marche, con cui noi, specialmente allora, avevamo tanti punti di contatto, siccome così spesso abbiamo veduto. Ivi dunque que' corpi si adunavano principalmente per far leghe fra comuni contro le invasioni per parte de' sovrani delle libertà e consuetudini municipali e convocavansi pure dai governatori pontificii per l'imposizione e la ripartizione dei balzelli (2). Nel nostro documento appaiono pur chiare le precipue attribuzioni del podestà di Teramo, nel secolo XIII, ma delle quali diremo più avanti, al luogo cioè dell'organismo del nostro comune in questo periodo di libertà (cap. XII). Ma due fatti notevolissimi per noi appaiono in questo documento, l'esistenza in quel tempo degli statuti e del podestà. È dunque provato che nel 1286 Teramo aveva già i suoi statuti; ciò torna a grande onore del grado di vita libera, a cui essa era allora salita; sendochè se sappiamo da un canto che gli statuti municipali cominciarono a compilarsi in Italia nel secolo XII, dall'altro è pur noto che la maggior parte delle sue città gli ebbero solo nel secolo seguente. Le assise qui mentovate sono senza dubbio quei « capitula assisiarum » cancellati dal tempo e dal « quoti- « diano manuum tactu », i quali, e per ciò, e per essersi mutati « aliquibus hominum moribus », il nostro magistrato nel 1440 de-

(1) Cf. DEL GIUDICE, *Cod. diplom. del regno di Carlo I e II d'Angiò*, I, LXXVI, Napoli, 1863.

(2) R. FOGLIETTI, *Not. intorno al parlamento della Marca d'Ancona*, Torino, 1889.

liberò « renovare, corrigere ac reformare in melius », secondo si legge nel proemio degli statuti raccolti in esso anno e che noi poco fa demmo alla luce (1). Oh! quanto tesoro di leggi e libertà cittadine dovea serbarsi in quelle vecchie assise, mutate pur troppo e diminuite dai nuovi costumi del povero regno, e quanto esse doveano apparire analoghe a quelle degli statuti delle altre più fortunate città italiane! Come inoltre sarebbe più utile e prezioso pei lavori, che ora si fanno sulle consuetudini de' nostri gloriosi comuni del medio èvo, il pubblicare gli statuti teramani del secolo XIII in luogo dei suddetti del 1440, se la mano rapace de' secoli non gli avesse strappati ai nostri studii! Ma, tornando al nostro documento, accenniamo al secondo fatto, cioè all'importantissima menzione che ivi rinviensi del nostro podestà in quell'anno 1286. Ciò appare sommamente notevole quando si rammentino le severe leggi emanate poc' anzi dall'imperatore Federico II contro simili magistrature nel regno e già da noi menzionate (cap. II, § 3) e dimostra insieme quanto tenace fosse anche allora nei nostri il sentimento delle libertà e consuetudini italiane e quanto a loro ripugnasse l'accomunarsi con gli altri del regno nelle leggi sempre più avverse al libero svolgimento della vita cittadina. Ma la forza di quella compagine era superiore alla volontà dei Teramani, i quali dovettero loro malgrado sentirne le infauste strette e rassegnarsi al loro fato. E pur troppo a noi tocca qui notare che questo è l'ultimo ricordo del podestà fra noi e che subito dopo nell'anno successivo quel gran nome cede il luogo all'altro di rettore e quindi, dopo gli infruttuosi tentativi, di cui tosto parleremo, a quello più modesto ed assai regnicolo di giudice (2). Questo documento, che tanta luce sparge sui nostri fatti comunali dello scorcio del XIII secolo, ci duole dir qui essere andato smarrito e non poterlo quindi pubblicare in fine insieme con gli altri.

15. In questo secolo XIII, che, mentre nota pur troppo nel suo ultimo scorcio la fine della grande magistratura comunale del podestà, segna altresì nella sua massima parte il momento più attivo e più libero della nostra storia cittadina, appare uno dei fenomeni più importanti della medesima. È questa l'opera continua ed alacre, che il nostro comune, simile anche in ciò agli altri d'Italia,

(1) Fr. Savini, *Statuti del comune di Teramo del 1440*, testo orig. per la prima volta pubbl. con note e fac-simile, Firenze, Barbèra, 1889, accompagnate da uno studio dello stesso (Firenze, id. 1889).

(2) Si ricordi quel che si è detto alla nota della p. 124.

poneva a ripopolar la città disertata nell'antecedente secolo dal normanno conte di Loretello; e molti erano, al dir del Muzii (1), nell'archivio comunitativo i documenti che ciò provavano, ma dei quali oggi due soli rimangono, come più innanzi vedremo. Nonpertanto l'Antinori ne' suoi preziosi manoscritti di parecchi di essi ci'ha serbato ricordo, e di questi noi, com'è giusto, faremo qui tesoro. Sono convenzioni che i Teramani conchiudevano coi nobili e con gli altri abitanti de' vicini castelli, accordando loro varii vantaggi e ottenendone che scendessero a porre dimora nella loro città. La più antica tra esse, che ci dà l'Antinori (2), è dell'agosto del 1211 e contiene i patti firmati tra il vescovo Sassone, il capitolo della cattedrale e il popolo da una parte e Berardo di Ripa dall'altra. Costui, ottenendo case e terre in Teramo, tra cui « due « quadraginali di terreno riguato con alberi, salva la decimazione « secondo la consuetudine degli altri cittadini », si obbligava in compenso di abitare con la famiglia in Teramo per quattro mesi dell'anno. Notevoli sono i patti di questa convenzione, e noi perciò li riferiremo qui con le stesse parole, con cui li compendiò l'Antinori. In prima il Di Ripa dovea « intervenire col vescovo e col « popolo a tutte le guerre che si faranno per essi, purchè non si « marciasse a cavallo sopra le terre de' signori di Morricone e di « Trasmondo di Ripa sulle quali non può militare; e se allora mi- « litasse pel signore dal quale riconosce la sua terra (3), mandare « in sua vece un uomo ben fornito d'armi, e qualora il suo signore « scorresse a cavallo sopra la sua terra, ed egli vi si trovasse, po- « tere andare impunemente contro a quello; non ricevere in pro- « tezione uomini della città e della chiesa aprutina senza consenso « del vescovo; ancorchè di prima fossero stati suoi, ma fossero già « venuti in Teramo liberamente prima di lui; di quelli che vi « condurrebbe poi, fare con essi quel patto che vorrà; non potere « il vescovo o il popolo senza il consentimento suo ricevere quelli, « anzi dare a lui aiuto perchè li costringa, aiuto ancora dare a lui, « ed agli eredi in tutte le sue guerre ». E qui si chiude l'atto col

(1) Muzii, *Stor. di Teramo*, dial. 2°.

(2) Antinori, *Mem. mss.* cit., art. Teramo ad an. 1211, ove quell'atto così si cita: « Char. Concess. p. m. Petr. Not. Eccl. Aprut. an. 1211, Ind. 1, « mens. Aug. Regn. Imp. Odon. in Arch. Civ. Terami, vidi ».

(3) Di qui si scorge che Berardo era suffeudatario di qualche altro e forse di quei signori di Morricone, contro cui dichiara di non poter militare. Neppure potea far ciò contro Tancredi di Ripa, che dall'identità del cognome può supporsi parente di Berardo.

giurarlo dalle due parti. Da questo documento e dagli altri che appresso riferiamo si traggono molte notizie utili alla conoscenza dello stato comunale nostro e de' progressi che nelle vie della civile libertà noi facevamo in quel tempo; ma, per dare alle medesime un cotale ordine organico, ne faremo materia di un apposito paragrafo, che terrà dietro all'analisi dei detti documenti. Intanto, ciò notato, procediamo innanzi nell'esame di questi. Segue dunque il patto segnato ai 28 gennaio del 1252 tra il nostro comune e i signori di Melatino, il quale fortunatamente ancora esiste nel comunitativo archivio (1) e quindi potemmo noi pubblicare in altro scritto (2). Con esso Berardo del fu Trasmondo signore del castello di Melatino ed il figlio Trasmondo promettono di venire ad abitare in Teramo con le loro famiglie e i loro vassalli per lo spazio di sei mesi ogni anno, ed in compenso la città, questa volta rappresentata da' suoi sindaci, e senzachè vi appaia il vescovo, concede loro al solito case e terre. Tra le condizioni di quel patto troviamo alcune che lumeggiano lo stato di possesso e quello di giurisdizione de' nuovi venuti. In quanto al primo, noteremo che i vassalli di quei baroni, donati di case per allettarli alla nuova dimora, le ritenevano sotto la dominazione del loro signore nello stesso modo appunto con cui possedevano gli altri beni che tenevano dal medesimo, e si obbligavano inoltre di contribuire al pagamento delle imposte e del salario « iudicis et rectorum, qui participes erunt « ad regimen civitatis Terami ». In quanto poi alla giurisdizione, veggiamo insieme la famiglia del barone e quelle de' vassalli sottoporre da un canto sè e i loro possedimenti « foro ..... ecclesie « Aprutine et civitatis Terami » e dall'altro i due Di Melatino riserbarsi il diritto di « regere curiam de predictis vassallis suis, asse- « denti sibi iudice Terami ». Ciò nelle ordinarie contingenze; nelle straordinarie poi, siccome il barone co' suoi prometteva di « facere « guerram et pacem » insieme ai Teramani, così anche questi ultimi si obbligavano a difendere ed a salvare quei signori, il castello di Melatino e gli altri beni loro. Da parte sua l'università donava ad essi una casa in città, una vigna, un pascolo (ferraginile) ed un orto ne' pressi di quella, ed ai loro vassalli de' recinti murati (casalini). Ma proseguasi nell'esame de' documenti: con un' altra convenzione dei 2 aprile del 1255, pur riferita dall'Antinori (3) e non

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati*, pergam. n. 4.
(2) Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881; a p. 372 (doc. IV).
(3) Antinori, *Mem. mss.* cit., art. Teramo ad an. 1255.

più ora esistente nell'archivio nostro comunale, Guglielmo, Marco e Ruggiero, signori del castello di Caprafico, già divenuti cittadini di Teramo, giurano al podestà di questa, Guglielmo di Stolto di Ascoli, al comune ed a tutti i cittadini « di ubbidire come questi « ai mandati, che quel podestà loro ingiungesse ». Neppure in questo atto si fa parola del vescovo, per quanto almeno ne riferisce l'Antinori. Un altro patto de' 3 aprile del 1256, che riferisce il Muzii (1), ma che non esiste ora più in archivio, fu conchiuso fra Riccardo vescovo aprutino, Roberto d' Ischia podestà di Teramo, e tutto il comune della città da una parte, e Roberto di Riparattieri dall'altra. Costui, alla presenza de' suoi figli, promise per sè e pe' suoi vassalli di Sparazzano e di Altino (2) di abitare in Teramo con le condizioni suddette, cioè di ritenere il dominio di essi vassalli anche dopo che questi erano divenuti abitatori di quella città. Il Muzii anzi riferisce il principio di quest'atto che noi qui crediamo utile alla conoscenza delle cose comunali nostre in quel tempo ripetere: «Breve recordationis pacti vel convenientie, que facta est « inter dominum Riccardum venerabilem episcopum Aprutinum, « Robertum de Yscla teramentum potestatem, et totum commune « civitatis predicte ex una parte, et dominum Robertum de Ripa « Rapterii ex altera ». Anche i villaggi, che andavan liberi dalla suggezione feudale, s'aggregavano alla vicina città e scendevano ad abitarla con le medesime condizioni. Così aveva Miano operato poco prima con un patto del primo aprile del 1251, di cui il Muzii (3) ci riporta il seguente squarcio: « Universitas castri Miani « et collis Manduni (4) constituit et ordinavit Petrum Gentilis et « Valentinum Miani de Miano suos legitimos sindicos ad reci- « piendos casalinos in civitate Terami a sindicis ipsius civitatis « gratis, tam pro ipsis sindicis, quam pro omnibus hominibus ha- « bitatoribus dicti castri Miani et collis Manduni, promictens habi- « tare in Teramo secundum quod homines de Nereto et de Turri (5) « villis Terami, etc. ». E con gli stessi patti, narra il nostro cronista, altri cinque signori dei castelli co' loro vassalli vennero in quegli anni a ripopolar Teramo e ne accenna le scritture senza

(1) Muzii, *Stor. di Teramo*, dial. 2°.

(2) Muzii, op. e loc. cit., chiama questi villaggi già distrutti a' suoi tempi

(3) Muzii, op. e loc. cit.

(4) Villa distrutta, di cui il Palma (II, 20) pone le ruine a due miglia al sud sud-ovest di Teramo nel sito or detto S. Severo.

(5) Villaggi ora anch'essi distrutti.

determinarle (1). Ma fermiamoci intanto noi ad una delle più importanti, che per fortuna serbasi ancora nel teramano archivio (2) e che noi daremo in fine tra i documenti (n. XI). È un instrumento dei 15 gennaio del 1287, con cui Roberto di Serra rappresentante (sindicus) dell'università di Fronto (3), promette in nome degli abitanti di questo castello e col consenso dei signori del medesimo, cioè il vescovo di Teramo col suo capitolo, il signor Roberto de Fronto e molti altri, la « perpetuam citadantiam et habitationem » di Teramo, sottoponendosi tutti al « foro et iurisdictioni civitatis « predicte et foro et iurisdictioni ecclesie aprutine ». Promisero essi inoltre a Palmerio di Fano, rappresentante di Teramo, di contribuire al par dei Teramani al miglioramento della città, al salario del giudice e di qualsiasi altro rettore (rectoris), obbligandosi di compire tutto ciò che ogni cittadino dovea fare « in hostico (4) et in parlamento » da tenersi in Teramo « de mandato regio vel « ecclesie aprutine vel motu proprio » de' cittadini contro i nemici di S. Chiesa, del re, della chiesa aprutina e della città, ed inoltre di aver pace con gli amici e guerra co' nemici del vescovo e dei Teramani, di osservare tutti i capitoli riguardanti il giuramento della cittadinanza, giurando tanto questa quanto la debita riverenza alla chiesa aprutina e l'obbedienza al giudice o rettore di Teramo, e l'accettazione de' messi (nuntios) e degli ufficiali di costui e della città. A tutto ciò si obbligavano quei di Fronto, perchè dall'altro canto i Teramani, e in loro nome il suddetto Palmerio di Fano, promettevano di ritenere que' villici per cittadini e « pro caris ci- « vibus », governandoli al par di tutti gli altri, di dar loro « casa- « lina in terra nova » (5), in quella parte che corre dalla piazza (grande) dietro la cattedrale fino al circuito di essa terra nuova verso il Tordino (6), di concedere loro un giudice per le questioni civili e di danni fino alla somma di mezz'oncia d'oro, con la riserva dell'appello al giudice di Teramo. Da ultimo furono dichiaranti esenti per dieci anni dall'obbligo di edificazione delle mura

(1) Muzii, op. e loc. cit.

(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati*, pergam. n. 9.

(3) Villaggetto delle nostre montagne detto *Frunti* e ridotto oggi a poche case.

(4) *Hosticum*, adopera Tito Livio per campo nemico.

(5) Dissesi per lungo tempo « Terranova » tutta quella parte della città posta a settentrione della piazza maggiore e che fu edificata dopo la distruzione patita da Teramo nel secolo XII.

(6) Press'a poco, cioè, l'attuale quartiere di S. Giorgio.

e dei fossati per esser essi troppo lontani da Teramo e perchè riguardavansi già soverchiamente gravati dalla costruzione che dovean fare delle nuove loro case. Questo prezioso documento fu rogato da Paolo d'Angelo di Teramo « auctoritate ecclesie apru- « tine eiusdem terre (Terami) notarius » nel palazzo del vescovo aprutino, ch'era allora Ruggiero, alla presenza di cospicui testimoni, tra' quali noteremo Leopardo di Osimo (1) giudice di Teramo e notar Accorimbono pur da Osimo, che forse era il notaio dello stesso giudice, giusta l'uso allora vigente, per cui i podestà e i giudici menavan seco da' loro paesi i notai. Poco stante, cioè ai 2 giugno dello stesso anno, fu stretto un altro patto coi signori di Morricone, che serbossi fino ai tempi del Palma nell'archivio comunitativo. Muzii ne riporta il principio (2), l'Antinori ne dà un ampio sunto (3) ed il Palma (4) si contenta di accennarlo. Noi, deplorando la perdita della pergamena, ci varremo del secondo autore, per dare una sufficiente notizia della medesima. Con questa dunque il nobil uomo Iacopo, figlio del defunto Berardo di Morricone, dopo la morte del fratello Manfredi, cui succedeva *ab intestato*, alla presenza del vescovo Ruggiero e de' canonici « ratificò « ed accettò la locazione di varii stabili da quelli a lui fatta, e con- « fermò in mano di Venuto di maestro Niccolò da Teramo sindico « dell' università le donazioni e concessioni da lui fatte a quella « di tutt' i suoi beni e diritti consistenti nei castelli, castellanie, « demanii e vassalli di Morricone, di Tezzano, di Rocca Totone- « sca, di Podiolo, di Giovannello (Ioannella), di Frontino e da « Teramo in sopra verso le parti montane generalmente dovunque « fossero nei luoghi e pertinenze di quelli. Rilasciò l'azione che « aveva di esigere dall' università il promesso dal tempo della prima « dazione a lui, a Manfredo suo fratello, e a Tancredi suo zio, « cioè una casa spaziosa in città, il molino de' Massoneschi, un vi- « gneto di cento salme, un foragginile di quattro tomoli e un orto

(1) Questi, come ci avvertiva l'erudito march. Raffaelli da Fermo, appartenne all'antica famiglia de' Leopardi di Osimo, diversa dai Leopardi di Recanati e più illustre, come mostrano le storie osimane del MARTORELLI e del FALLEONI. Alla prima appartennero - soggiunge il Raffaelli - un Bonvillano, giudice di Cingoli nel 1236 e un Pierdomenico, podestà di Fabriano nel 1474.

(2) MUZII, op. e loc. cit.

(3) ANTINORI, *Mss.* cit. ad an. 1287, ove si cita l'atto in questa forma: « Instr. r. N. Leonard. de Castellon. auctor. Eccl. Aprut. not. Teram. in Cur. « Palat. Episc. 1287, 2 Iun. die Lun. Domin. Carol. junior. A. 3. In eod. Arch. « Civit. n. 7, misit Delficus ».

(4) PALMA, op. cit., vol. II, p. 40.

« di tanto spazio, quanto ne potessero lavorare in un giorno due « operai. Promise di non molestare i cittadini, o i distrettuali per « quanto fossero tenuti a cagione delle desolazioni e delle distru- « zioni de' soprannominati castelli già suoi e de' suoi antecessori, « nè delle robe mal tolte in quella desolazione dai cittadini. Restò « contento di quaranta libbre di volterrani a lui pagate dall' uni- « versità, e dall'opera di questa, che l'aveva coadiuvata, perchè dal « vescovo e dal capitolo si locassero a lui tanti stabili, secondo i « privilegi della chiesa aprutina al vescovo devoluti » (1).

16. Ma non solo i Teramani davano opera ad associare alle loro sorti i piccoli castelli d' intorno, ma si sforzavano altresì di aggregarsene ben maggiori, siccome seguiva nel secolo XIV in forma alquanto diversa. Se non che queste aggregazioni, seguendo in epoca posteriore a quella del periodo qui considerato, dovrebbero aver luogo nel seguente capitolo. Essendo esse però vere unioni municipali e non semplici compre, come furono quelle che, avvenute nello stesso secolo XIV, saranno tema del detto capitolo, e formando, a dir così, un tutt' insieme con le convenzioni di cittadinanza finora esaminate, noi, per rispetto alla materia, cadendo per eccezione in un leggiero anacronismo, faremo lor luogo in questo capitolo. Una di queste unioni seguì appunto nel 1327 con Montorio, sulla cui aggregazione esistevano fino a' tempi del Palma (2) quattro regii diplomi e due instrumenti, ora pur troppo perduti pel municipale archivio. Da essi, di cui dà più ampia notizia l'Antinori (3), si trae che il re Roberto d'Angiò, consentendo alle richieste della città e per premio della costei fedeltà, ai 27 febbraio del 1327 incorporò ad essa (dopo che questa ne ebbe pagato il prezzo ad Ugo di Serra del Balzo, signore di Montorio) quel castello con tutte le ville, i territorii e le giurisdizioni, con le condizioni di pagar alla regia corte l'adoa rispondente al servizio di tre soldati, di contribuire le tasse fiscali dovute dai Montoriesi, di ammettere, ma non costringere, alcuni di questi all'abitazione in Teramo, e reputarli tutti cittadini e del regio demanio. Tutte e due le università si accordarono, al dir del Palma (4), nel pagare alla corte mille once e al Del Balzo ottocento dieci. La-

(1) Vi sono altri due atti, del 1273 e del 1294, riguardanti le relazioni dei signori di Morricone coi Teramani, ma di essi, perchè riferentisi ai gravi danni seguiti dai patti di cittadinanza, sarà trattato al luogo proprio di questi; cioè al § 19 seguente.

(2) PALMA, op. cit., vol. II, pp. 55 e 56.

(3) ANTINORI, *Mss.* cit. ad an. 1327 et 1328.

(4) PALMA, op. e loc. cit.

mentandosi poco stante i Teramani che i Montoriesi non volessero pagar le spese e i balzelli, il re, con mandati dei 29 aprile e degli 8 maggio dello stesso anno 1327, intimò a questi ultimi di sborsare insieme coi primi i pagamenti fiscali e di ubbidire nelle cause civili e criminali al capitano di Teramo. Si fu in seguito di ciò che ambedue le università fecero un solenne patto di cittadinanza, di cui, per la grande importanza, è pregio dell'opera riferir qui il transunto, che ce ne dà l' Antinori (1): « I tre sindici di Montorio, « Montanario di Palmerio, Nicolò di Benvenuto e Rainaldo di Ni- « coletta ai 24 di giugno del 1327, promisero ai due sindici di « Teramo ser Berardo di ser Pascale, e notar Iacopo di Paolo « di Odemondo fedele e perpetua cittadinanza, salvo l'onore del re; « ubbidienza agli ufficiali della città in tutto il solito de' veri cit- « tadini, dipendenza (2) all' onore e stato di essa, resistenza ed « ovviamento a chiunque volesse attentare contro: contribuzione « a tutti i pesi per rifazione di muri, di fontane, di ponti, di strade, « o di altre opere pubbliche, da fare di nuovo, o da ristorare in « quella, eccettuate le regie collette; che essi pagheranno, secondo « che dalla regia corte saranno imposte al loro castello. I sindici « di Teramo vicendevolmente promisero a quei di Montorio di « conservare loro tutti i privilegi, e immunità, e di comunicare « quelli, di cui godono, e godranno i cittadini d' ogni specie. I « Montoriesi ratificarono la compra di Montorio, e de' Casali ven- « duti da Ugone, già signore di esso, con tutte le giurisdizioni e « pertinenze alla città. Accettarono i privilegi reali a quella indulti « dell' assenso e dell' unione. Promisero di pagare la rata loro delle « mille once d' oro promesse al re, e delle ottocento e dieci altre « promesse ad Ugone pel prezzo del castello, come pure delle spese « fatte e da fare nei pagamenti di quelle somme ai tesorieri del- « l'uno e dell'altro, e si promisero reciprocamente l'osservanza dei « patti fra loro stabiliti. Furono, che si conservasse, e si aumen- « tasse per ben comune il mercato di Montorio in ogni giovedì, « ma vi si imponesse dai Teramani la gabella del quartuccio: che « nelle occorrenze di fare fossi, muri, fontane, ponti e altri edifici « pubblici per la città, quei di Montorio non fossero costretti a « venire personalmente, ma fatto prima l'apprezzo fedele ne pagas-

(1) ANTINORI, op. e loc. cit., ove così si cita quel patto: « Instr. r. N. « Corrad. Berard. Marci, act. Teram. 1327, 24 Iun. Ind. 10, Reg. Robert. an. 19, « cum insert. alior. enunciat. in Archiv. Civ. Teram. n. 13 - mis. Delficus ».

(2) Forse in luogo di « difesa ».

« sero la quota per numero di fuochi al camerlengo di Teramo. « Che nè tampoco fossero costretti universalmente di intervenire « al parlamento di Teramo, ma bastasse l'intervento del giudice, « con quel numero d' uomini, ch'egli vorrà, quali, sé richiesti, non « intervenissero, quanto si delibererà in parlamento, ancorchè fos- « sero toccati, si avrà per rato: bensì se il parlamento si farà per « negozio arduo, sieno tenuti ad intervenire a richiesta, e mandato « del giudice, e del consiglio di Teramo: che del denaro prove- « niente dagl' introiti della banca di giustizia delle gabelle del quar- « tuccio e della platea (1), e da altre rendite di Montorio, come « pure dalla stima de' demani per numero e modo della generale « sovvenzione, dall'adoa de' nobili e dell'abate di S. Benedetto di « Montorio, se ne paghino trentun' once e mezza annue, dovute « alla regia corte, e se manca, si supplisca dal comune di Teramo « e dal distretto, se poi sopravanza, il camerlengo di Teramo lo « converta in comune utile di Teramo e del distretto: che l'ele- « zione del giudice di Montorio si faccia in Teramo nel palazzo « del comune, o nella chiesa di S. Maria, purchè intervengano tanti « elettori di Montorio, quanti di Teramo; ed il salario di esso giu- « dice si paghi da quei di Montorio, come il salario del giudice « di Teramo dai Teramani, a tenore del solito; ma il giudice di « Montorio giuri in mano del sindico di Teramo e del distretto, « al quale si possa appellare dai decreti di lui; che il denaro del « prezzo della compra, dell' assenso e dell' unione, e l'altro della « colletta, che in avvenire occorresse pagare per libra, a occasione « di qualche ossequio, s'imponga per catasto, o apprezzo, e si ade- « guino le libre di Montorio a quelle di Teramo; onde si paghi « come per la colletta generale, siccome la colletta di Teramo dalla « colletta di Montorio non si accresca in cosa alcuna, nè questa da « quella; che se il catasto non si farà così sollecitamente, si eleggano « quattro deputati, due di Teramo e due di Montorio per assegnare e « agguagliare le libre, e secondo il numero di esse l'opportuno denaro « si raccolga; non concordando i quattro si elegga il quinto deputato « dalla città di Atri, e si stia alla loro deliberazione, perchè il de- « naro da pagare si ponga in esecuzione; che al salario del capi- « tano contribuiscano i Montoriesi, come gli altri del distretto, e « mancando non valgano l'eccezioni contro le cautele e i privilegi. « Accettati e confermati questi patti, si convenne di spedire al re « a spese comuni per ottenere l' assenso speciale; ma se taluno

(1) Ossia dazio ritratto dai posti occupati nella pubblica piazza.

« ne restasse escluso, rimanesse in piedi l'unione ». Quest'unione difatti avvenne, ma nacquero discordie tra le due università sul pagamento più sopra ricordato da farsi alla regia corte e al Del Balzo, e l'Antinori (1) cita un instrumento dei 13 agosto del seguente anno 1328, mercè cui gli uomini di Montorio nominarono quattro rappresentanti per andare innanzi al capitano di Teramo Giovanni *de Porta* di Salerno, giusta l'ordine di costui, e per obbligare la loro università innanzi alla regia corte a pagare le quote a sè spettanti del prezzo convenuto, ed insieme per venire ad una transazione fra essa e l'università di Teramo. Intanto è mestieri qui dire che il grande acquisto dei Teramani non restò lungo tempo tra le loro mani ad onta dei grandi benefizii che quest'unione dovea arrecare ai Montoriesi e cui non potea certo produrre una signoria feudale: eppur questa tenne dietro alla detta unione. La cosa non fu nota al Muzii, nè all'Antinori e neppure al Palma; solo quest'ultimo sospettò che l'incorporazione di Montorio a Teramo fosse stata di corta durata (2). E s'appose al vero; che con atto del 1337, citato dal Bindi (3), i Teramani donarono a Carlo d'Artois il castello di Montorio poc'anzi da essi comperato. Ignoriamo la cagione di siffatta perdita, chè tale dev'essa dirsi; ma forse il germe della medesima dovrà ricercarsi in quella discordia nata tra i Teramani e i Montoriesi subito dopo l'unione e di cui or ora abbiamo parlato. Certo però si è che quel castello fu per sempre perduto e passò in quello stesso secolo ai Camponeschi dell'Aquila, e più tardi ai Carafa di Napoli e da ultimo ai Crescenzi di Roma. Comunque andasse la bisogna, e sebbene per sì breve tempo Teramo possedesse quel castello, pur quell'atto di unione o piuttosto di sottomissione dei Montoriesi ai Teramani è preziosissimo documento della nostra storia municipale, e c'insegna come operasse nelle sue intime fibre l'organismo del nostro comune riguardo alle sue relazioni coi paesi soggetti, e come in queste si avvicendassero, a dir così, la sudditanza e l'unione. Di ciò noi faremo tesoro nell'esame ordinato che qui sotto instituiamo dei patti di cittadinanza sinora addotti e descritti.

(1) ANTINORI, *Mss.* cit., ad an. 1328, ove si menziona l'atto in questa foggia: « Instr. r. N. Berar. Thom. Andr. de Montor. ib. a. 1328, die 13 aug. « Ind II, Reg. Rob. a. 20; in arch. Civ. Teram. ».

(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 56.

(3) BINDI VINC., *Il castello di S. Flaviano* (Napoli, 1880), vol. II, p. 109; ove egli cita dall'arch. di Stato il Reg. Angioino del re Roberto a. 1337, A, ff. 126, 128 e 129.

Ma prima di venire a questo, dobbiamo dar conto dell'ultimo di tali patti per mostrare in tutte le sue fasi, durante due secoli (dal 1211 al 1381), questo lato importantissimo della nostra vita municipale, e ciò uscendo anche in questo sol caso dal periodo qui considerato, affinchè si scorgano i vari modi che tennero i Teramani nell'aggregare alla loro città sempre nuovi abitanti, e si vegga quali ostacoli dovessero superare e quali diversi e progressivi vantaggi sapessero acquistare alla patria. È quello un instrumento dei 27 gennaio del 1381, con cui i vassalli della badia di S. Atto o di S. Niccolò al Tordino, videro assicurata la loro dimora in Teramo, che già da tempo vi facevano nel numero di quarantadue famiglie per isfuggire alle scorrerie delle soldatesche nelle invasioni del regno e alle soverchierie de' prepotenti. Risolsero essi dunque, scrive l'Antinori che vide l'atto nell'archivio comunale, ove ora più non esiste (1) e che così lo compendiò « di lasciare inabitate « le ville, che erano Bervicacio, Vestiano e Festagnano, e di essere « incorporati a Teramo, soggetti al foro e alla capitania di quella, « e d'essere trattati come cittadini avventizi, e partecipanti delle « immunità e de' pesi. Consentirono frate Niccoluccio di Ci- « vitella, abate di S. Niccola a Trontino della diocesi aprutina, « co' quattro monaci di quel monistero, e 'l sindico di Teramo « Pietro di Gentile di Palmerio in nome di tutti i cittadini. Quindi « ai 27 di gennaio ne fermarono il contratto con le seguenti ca- « pitolazioni: che quelle tre ville fossero rimosse dalla giurisdizione « del giustiziere d'Abruzzo, per grazia di ottenere dalla regina, e « si unissero alla giurisdizione del capitano di Teramo; che tutti « gli altri vassalli del monistero non aventi in Teramo domicilio, « ma ricevuti per cittadini per un quinquennio, fossero gravati sol- « tanto nella quarta parte, e passato quel termine come gli altri « cittadini fumanti (2); e i vassalli aventi il domicilio fossero esenti « da pesi di quartucci e di gabelle; che quelli del tenimento della « badia e del casale di S. Niccola non potessero essere costretti « a tornare ad abitare in esso; che le liti civili fra loro emergenti « in Teramo si conoscessero da' giudici ordinari della città, e le « emergenti nel territorio del monistero dall'abate e da' suoi uffi-

(1) ANTINORI, *Mss.* cit., ad an. 1381; ove si descrive così quell'atto: « Instr. « r. N. Blasio Petrut. Francischell. Ter. 1381, 27 Ian. Ind. 4. Regn. Ioh. a. 39 « in arch. Civ. Teram. ».

(2) Così si chiamavano quelli che tenevano fuoco per sè, cioè famiglia, relativamente alla tassa che pagavasi per esso.

« ziali; che l'abate sia in Teramo trattato onorificamente e se gli « prometta qualche abitazione; che restino illese le possessioni, i « censi, i servigi, e tutt'altro del monistero, le cui fabbriche e « persone sieno protette, e difese dai cittadini, a spese di quei vas- « salli; chè essi vassalli passati in Teramo non siano costretti a « contribuire in persone, o in denari alla custodia de' fortilizi della « città; che le colte generali e sussidi siano tassate, ed esatte da « essi, e prodotte in summa intera in mano del depositario della « città, e da quello pagate in comune. E che le case le quali fab- « bricassero, con licenza, ed elezione del consiglio e del regimento « di Teramo, si descrivessero nel catasto di essa città ».

17. Dato così finalmente termine alle lunghe, forse troppo lunghe, relazioni di questi, per altro, importanti documenti, che in due precedenti paragrafi abbiamo diviso in due serie, quella dei patti di mera cittadinanza e l'altra dei patti di cittadinanza insieme e di unione, è ora qui luogo d'instituirne un esame ragionato. Di che otterremo notizie utilissime in generale sullo svolgimento dei diritti e della vita comunale durante il secolo XIII e (per questo sol fatto nel XIV) sulle varie forme, che col correr del tempo assumevano quelle convenzioni. Per ottenere poi l'ordine e la chiarezza necessarie, distingueremo cotesto esame logicamente, secondo cioè risulterà dall'ordine delle varie materie contenute in simili atti, e ne avremo così le seguenti parti: politica, feudale, giuridica, organica, amministrativa ed economica. Ciò valga per tutt' i patti e anche per quello di Montorio del 1327 in quanto al lato che esso ha comune con gli altri, mentre in quanto all'altro che riguarda l'unione di detto paese a Teramo e diversifica l'atto da' suoi compagni, sarà opportuno farne all'ultimo una breve analisi speciale. Per migliore intelligenza poi delle cose, porremo qui in parentesi gli anni, a cui gli esaminati documenti si riferiscono.

E cominciando dalla parte *politica*, diremo che questa è assai notevole negli atti del secolo XIII, che risponde all'epoca più prospera per la nostra libertà municipale: vi campeggia difatti il diritto di guerra e di pace, che nei nostri tempi, anche presso i liberi governi, è riservato al principe. Così il barone co' suoi vassalli, sceso ad abitar Teramo, pattuiva di far pace e guerra col popolo e col vescovo, siccome questi promettevano lo stesso verso loro in caso di guerra (1211); promessa per altro che non sempre si ripete (1252). Più tardi si determinano i nemici da combattersi, che sono appunto quelli di Santa Chiesa, del re, del vescovo e della città (1287, 15 gennaio).

Passando alla parte *feudale,* noteremo che il barone si riservava il dominio signorile sui vassalli e sui beni di costoro, che venivano ad abitar Teramo (1211, 1252, 1256), e talvolta anche il diritto di erigervi tribunale pei proprii vassalli con l'assistenza del giudice della città (1252). Avanzandosi il tempo, si dava ai nuovi abitatori, senza farsi motto del barone, un giudice civile per le piccole cause con l'appello al giudice teramano (1287, 15 gennaio). Molto meno poi si parla nel seguente secolo XIV di siffatti diritti baronali, ed invece la soggezione al foro della città appare allora generale ed incondizionata (1327, 1381).

Veniamo intanto alla parte *giuridica,* tanto notevole quanto intralciata in quei tempi, in cui sì confusamente s'intrecciavano i varii diritti, regii, episcopali, feudali e comunali. Si assoggettavano prima baroni e vassalli al foro della chiesa aprutina e poi a quello della città (1252); più tardi invece si nomina prima il tribunale cittadino e poscia quello vescovile (1287, 15 gennaio); rimanendo la giurisdizione dei vassalli regolata, siccome abbiamo detto nella parte antecedente feudale. I vassalli poi de' monasteri in tempi men remoti si sottoponevano al foro ed alla capitaneria di Teramo, promettendo di ottenere la regia grazia per uscire dalla giurisdizione del giustiziere di Abruzzo e affidando le liti civili, che avevano in Teramo, al giudice della città, e quelle che sostenevano nel territorio monastico, all'abate (1381). Inoltre più erano vasti i paesi annessi e più procedevano i tempi, meglio si determinavano le giurisdizioni e più si avvantaggiavano gli abitanti de' medesimi. Così nel patto con Montorio il giudice di questo paese doveva eleggersi da un numero eguale di Montoriesi e di Teramani e quindi giurare nelle mani del rappresentante di Teramo, al quale poi le parti dovevano appellare (1327).

Segue ora la parte che diremo *organica,* perchè riguarda essa gli organi della pubblica podestà. Capi della città vi appaiono, oltre il re, secondo l'epoca, il vescovo e il podestà, e ne' primissimi tempi della libertà si mostra anzi solo contraente dal canto della città il vescovo (1211), che allora era quel Sassone che pochi anni innanzi, nel 1207, aveva concesso ai Teramani l'editto di libertà: ciò forse seguiva perchè in quel primo distaccarsi di un reggimento da un altro le parti non erano ancora ben determinate tra vescovo e comune e chi sa non anche forse per un certo riguardo al primo donatore della cittadina libertà. Infatti dopo quel tempo il vescovo non appare più tra i contraenti, ma invece solo il comune: anzi negli atti posteriori, promettendosi dai nuovi venuti l'obbedienza

a chi di dovere, si tace il vescovo e si nomina solo il podestà (1255) (1). Più tardi poi si fa bensì parola della riverenza verso la chiesa aprutina, ma l'obbedienza si promette al rettore di Teramo (1287, 15 gennaio); il che mentre ci prova da una parte che l'autorità risiedeva di fatto nel comune, dall'altra ci mostra, unito al rispetto verso l'antico signore, il continuo progresso della podestà cittadina. I diritti di supremazia, quali che si fossero nella sostanza, rimanevano però sempre nel vescovo; e ciò ci prova l'ordine di quelli che godevano il diritto di convocare il parlamento generale del comune e i quali erano: il re, il vescovo, i cittadini (1287, 15 gennaio): tale supremazia poi, se ne fosse qui il caso, potrebbe provarsi anche meglio mercè il diritto di appello che aveva il vescovo sulle cause del giudice civile della città e che durò fino all'abolizione dei feudi nel 1806.

Entriamo ora nella parte, che chiameremo *amministrativa* e che è una delle più importanti, come quella che meglio rispecchia la condizione intima del nostro comune in tutte le molteplici appartenenze della vita pubblica di allora. Essendo dunque lo scopo precipuo e manifesto dei patti qui esaminati, come agevolmente si scorge, di accrescere la popolazione della città già disertata nell'antecedente secolo XII dall'incendio e dalla ruina, non che quello di soggiogare i potenti vicini certo non represso; così vediamo nei primi di essi i baroni pattuire un'abitazione in Teramo di almeno quattro mesi all'anno (1211) insieme con le loro famiglie. Con l'avanzarsi poi del tempo aumentavano le esigenze cittadine e non solo perciò i baroni con le loro famiglie, ma altresì coi vassalli, scendevano a popolar Teramo, e non più per quattro mesi, ma invece per sei (1252), fino a che l'abitazione non si prometteva addirittura perpetua (1287, 15 gennaio). Sempre poi ne aveano a compenso cittadinanza, fondi e case (1211, 1252, 1257, 15 gennaio). Talvolta anzi i nuovi venuti dovevano giurare l'osservanza di tutt'i

(1) Dicemmo più sopra che noi entrammo più tardi delle altre città italiane nella via della libertà. E di vero qui cade in acconcio citare il fatto di una di tali città posta in quel centro d'Italia, con cui noi avevamo maggiore affinità storica. Quella città fu Orvieto, ove i documenti ci dimostrano che i consoli cominciarono nel 1168 (FUMI, *Cod. diplom. d'Orvieto*, Firenze, 1884, doc. XXXIX) ad intervenire negli atti pubblici soli e senza il vescovo. Da ciò argomenta il FUMI (loc. cit.) essersi la città da questo tempo liberata « da qua« lunque ingerenza di governo vescovile in tutto che non riguardasse a chiese « e a cose sacre ». Tal fatto invece tra noi seguì quasi un secolo più tardi, come sopra si scorge.

capitoli riguardanti la cittadinanza (1287, 15 gennaio); preziosa menzione, che ci prova il sussistere fin d'allora in Teramo degli statuti comunali. Partecipavano altresì essi, com'era naturale, tanto ai vantaggi quanto ai pesi cittadini (1381). Quando poi i Teramani, per troppo zelo di far rifiorire la loro città, si erano abbandonati alle violenze, pur troppo comuni in quei tempi, e avevano abbattuto paesi e castelli, allora si fermavano le convenzioni per sanarne le conseguenze, ove i baroni per di più rinunziavano alla città il possesso di que' luoghi con tutti gli annessi diritti, promettendo inoltre, mercè un piccolo compenso pecuniario, di non molestarla pe' danni suddetti (1287, 2 giugno). Qualche volta anche i villaggi, senza concorso de' baroni, che forse non avevano, si sottoponevano a Teramo con le stesse condizioni degli altri, siccome appunto fece Miano (1251). Quando poi trattavasi di paesi grandi, siccome Montorio, la reciprocità, diremo così, era più perfetta e quindi pattuivasi il mantenimento de' privilegii, che essi già godevano e la partecipazione a quelli ottenuti dai Teramani; però i primi dovevano intervenire al parlamento di Teramo, almeno allorchè in questo dibattevansi affari ardui (1327): di qui si scorge che cotesto intervento era riguardato come cosa gravosa o per lo meno incomoda.

Ma passiamo alla parte *economica,* che è l'ultima. S'intende da sè che in questi patti una delle prime condizioni pei nuovi abitanti era il contribuire alle tasse cittadine (1252, 1287, 15 gennaio), e, più specificatamente in tempi inoltrati, al salario del capitano (1327); allorchè poi la cittadinanza era conferita temporaneamente (per un quinquennio, ad esempio), e tali cittadini dimoravano in Teramo, dovevano essi in tal caso pagare solo la quarta parte dei balzelli (1381); quando poi non vi venivano, andavano esenti dal quartuccio (1) e dalle gabelle (1381); il quartuccio inoltre riscuotevasi dai Teramani in quei paesi più grandi, che serbavano il diritto di tener mercato fra le proprie mura (1327). Le tasse esatte dalla città si depositavano presso il cassiere di questa, da cui poscia si versavano nelle mani del regio fisco (1381); tutti poi i proventi regii e comunali si usavano ad utile universale dell' intero distretto, dopo averne tolto il dovuto al fisco (1327). Per la distribuzione delle imposte si adoperavano le libbre equamente spartite e ciò finchè non si fosse

(1) Il quartuccio, giusta gli statuti teramani del 1440, più volte citati, era una tassa che su ogni mercanzia dovevano pagare i forestieri ai gabellotti del comune (lib. I, rubr. 50).

compilato il catasto (1372); ne' tempi poi, ne' quali esso era già compito, vi si doveva descrivere le case costruite dai nuovi abitanti (1381). Questi obbligavansi pure a contribuire al miglioramento materiale della città (1287, 15 gennaio); ma talvolta limitavano la partecipazione alla costruzione degli edifizii teramani alle persone, escludendosi quella pecuniaria (1327); e tal'altra, quando cioè si trattasse della custodia dei fortilizii, pattuivasi l'esenzione dall'uno e dall'altro contributo (1381). In tempi più antichi invece stabilivasi per dieci anni il privilegio di non cooperare alla costruzione delle mura della città (1287, 15 gennaio). Notiamo frattanto che in tutti questi atti non si parla di compensi in danaro a pro' dei baroni che venivano ad abitar Teramo, tranne una volta, quando i signori di Morricone rinunziarono ai loro castelli (già distrutti dai Teramani) e ai proprii diritti, mercè lo sborso di quaranta libbre (1287, 2 giugno).

Così terminata la divisione organica dei patti di cittadinanza seguiti in Teramo nei secoli XIII e XIV, accenneremo ora, come sopra abbiamo promesso, a quella parte di uno di essi, l'atto di Montorio del 1327, che apparisce dissimile dagli altri. L'essenza di tale diversità sta in ciò, che, mentre que' documenti riguardano semplicemente la suggezione dei baroni in un coi loro vassalli e degli abitanti dei piccoli villaggi al comune di Teramo e l'obbligo loro di abitar la città, invece il patto di Montorio, pur contenendo la generale sottomissione al governo cittadino, è per altro verso un quasi atto di unione. I caratteri principali di questa poi appaiono nell'intervento dei Montoriesi al parlamento teramano, nell'elezione del giudice di Montorio per un egual numero di abitanti dell'uno e l'altro luogo, nel mantenimento de' privilegii de' primi e nella partecipazione loro a quelli goduti da' Teramani, e infine nell'equa spartizione de' tributi. Non vi si trova poi affatto l'obbligo, comune a tutti gli altri atti, di venire ad abitare in Teramo, e notevole è altresì il contribuire che fanno i Montoriesi insieme coi Teramani al proprio riscatto dalla feudale servitù, ciò che chiaramente mostra il vantaggio che proveniva ai primi dall'aggregazione alla nostra città. È dunque questo singolare documento un atto di aggregazione, più che di assoggettamento a Teramo, e meno ancora, quasi diremmo, di cittadinanza, giacchè ciascuno rimaneva a casa sua.

Ma per conchiudere una buona volta, diremo che dall'analisi logica di tutti questi documenti si ha una sufficiente idea della vita comunale teramana in quei secoli XIII e XIV (questo considerato qui per eccezione e solo dal lato di que' patti) e dello svolgimento

dei diritti cittadini, progressivo per tutto il primo secolo, e regressivo durante il secondo; fatto che risponde alle condizioni storiche nostre di allora dirimpetto alla costituzione del regno di Napoli. Di vero, mentre noi nel secolo XIII, godendo una libertà quasi analoga a quella della vicina Marca, a cui poc'anzi ci avea rapito la per noi infausta conquista normanna, avevamo il podestà, il diritto di far guerra e pace e di conchiuder leghe, invece nel successivo XIV, i nostri vantaggi limitavansi alle incombenze più propriamente cittadine della giurisdizione civile, della distribuzione dei pesi e dei privilegii tra i Teramani e i nuovi venuti e andate dicendo. Così notevolissimo negli atti del secolo XIII, che si direbbero compiti da un quasi libero comune dell' Italia media, è il progressivo aumento dell' indipendenza dell'autorità comunale dalla supremazia vescovile. Difatti mentre nel patto del 1211, quando cioè ancor viveva il vescovo Sassone, che tentava forse di salvar quanto poteva degli antichi diritti prelatizii, appaiono contraenti per la città prima il vescovo col suo capitolo e poi il popolo, in quello del 1251 invece contraente per Teramo comparisce solo il comune, restando al vescovo il foro, a cui si assoggettavano i nuovi abitanti e il quale però trovasi posto innanzi a quello della città. Nell'atto del 1255 poi i nuovi venuti promettono obbedienza al podestà, senza che vi si parli del vescovo ed un altro progresso notasi nel patto del 15 gennaio 1287, ove il foro della chiesa aprutina è nominato dopo quello del comune. Così questo rendevasi sempre più schivo della episcopale tutela; e finalmente quando trattavasi di grandi paesi come Montorio, i patti riguardavano piuttosto l'aggregazione a Teramo e il comune godimento dei reciproci diritti e vantaggi, salva naturalmente la supremazia teramana. Insomma in tutti i riferiti documenti scorgiamo le diverse appartenenze e i civili progressi della vita pubblica a Teramo durante il secolo XIII (e nel XIV per la parte dei patti di cittadinanza) sotto i varii aspetti politico, feudale, giuridico, organico, amministrativo ed economico, i quali noi qui ci siamo studiati di logicamente ordinare in parti corrispondenti.

18. Passiamo ora, seguendo il nostro costume, inspiratosi ai tanti punti di contatto fra la nostra storia municipale e quella dell' Italia centrale, ad instituire un cotal paragone tra questi patti teramani di cittadinanza e qualche altro di essa parte d' Italia, il che gioverà a mostrar sempre più la suddetta storica analogia. Citiamo dunque l'esempio di un comune di second'ordine, com'era quello di Rimini: è un patto di cittadinanza fra questa città e i celebri Malatesta dei 18 marzo del 1216 riferito per intero dal To-

nini (1). Con esso Giovanni Malatesta e Malatesta (padre del noto Malatesta da Verucchio, che nel 1295 divenne di fatto signore di Rimini), promettono al podestà del nominato luogo Ottone da Mandello « recipienti ad partem et utilitatem illius comunis » di abitar Rimini « continue cum tota sua familia... tempore guerre donec « ipsa guerra duraverit » e durante la pace per due o tre mesi dell'anno, dando in pegno della promessa tutt' i loro beni. Si obbligano insieme con tutt' i loro « castellanis et hominibus et fortiis » di far guerra unitamente col comune di Rimini, cedendogli, nel caso la salvezza di questo ciò richieda, « omnia sua castra et loca « ad defensionem comunis ». Il comune poi dal suo canto si obbliga a far che nessuno degli uomini soggetti ai Malatesta diventi cittadino di Rimini, che i medesimi non paghino veruna gabella, come i loro maggiori, che i danni recati ai loro castelli dal comune in tempo di guerra, da questo sieno riparati, e finalmente concede ai Malatesta il « citadenadegum », ossia il diritto di cittadinanza. L'atto fu sottoscritto in presenza di testimoni « et in « publico consilio civitatis Arimini convocato in palatio comunis « Arimini cum campana pulsata omnibus infrascriptis consciliato- « ribus », i cui nomi nel numero di centocinque seguono appiè del documento. Si noti anche, per qualche opportuno confronto, che questo era il consiglio maggiore o generale, detto pure *arringo*, mentre il piccolo, ossia di *credenza* o dei *savi* o degli *anziani*, era di numero molto minore, sebbene indeterminato (2).

Ora sono qui evidenti i capi di simiglianza coi nostri patti di cittadinanza, nè gli accenneremmo se non vi si scorgesse altresì qualche punto di differenza. Simili vi appaiono l'abitazione in città, il far guerra con questa, il diritto di cittadinanza; dissimili invece sono le condizioni seguenti: l'esenzione dei nobili contraenti dalle tasse, il non costringere i costoro soggetti a divenir cittadini, la ristorazione dei loro castelli danneggiati dalla città: mentre nei nostri patti veggiamo i nuovi venuti sottoporsi ai balzelli del comune come ogni altro cittadino, i castelli ruinati dalla città non solo non esser da questa riparati, ma anzi condonati cotesti danni ed infine il passaggio dei vassalli allo stato di cittadini ora convenuto ed ora proibito. Erano dunque più larghi i patti concessi dal nostro comune non del tutto autonomo, che non quelli di quei più prosperi ed in tutto liberi municipii della media Italia. Ma la-

(1) Tonini, *Stor. di Rimini*, vol. III, p. 408.
(2) Tonini, op. cit., vol. III, p. 195.

sciamo questi minuti confronti e, venendo ad altri di maggior momento, noteremo in prima una diversità tra il fatto nostro nel secolo XIII e quello dei grandi e liberi comuni della detta contrada, quali erano Bologna e Firenze. Essa consisteva in ciò, che mentre nel comune teramano i vassalli, anche nella cerchia della città, ov'eran discesi insieme coi loro baroni ad accrescerne la popolazione, rimanevano verso di questi e nelle persone e nei beni nello stato di servitù, invece in quei sunnominati si proclamava l'emancipazione de' servi della gleba. Così a Bologna, narra il Degli Alberti (1), nel 1283 si dette « la libertà a tutt'i servi et lavoratori « del contado ». A Firenze poi, un decreto del comune, riferito dal Lattes (2), vietò nel 1289 che alcuno potesse acquistare « fe- « dele alcuno o colono perpetuo o condizionale od ascrittizio o « censito... o altro diritto di angaria o proangaria o qualsivoglia « altro contro la libertà e la condizione delle persone nella città, « contado o distretto di Firenze ». Ma questa differenza per noi svantaggiosa proveniva dall'esser noi nello stato più feudale d'Italia; non potevamo quindi aspirare a quelle libertà che troppo direttamente si opponevano alla costituzione del medesimo, dovendo restar paghi a quei civili vantaggi che pure erano molti e di natura assai simili a quelli delle vicine città marchegiane (3). Intanto, continuando nel nostro argomento, avvertiremo che nei liberi comuni italiani cotesta convivenza di nobili castellani con cittadini entro le mura di una stessa città, produsse in prima la preponderanza dei nobili, manifestatasi nel potere dei consoli scelti nel seno de' suddetti feudatarii, i quali così formarono l'aristocrazia de' comuni, e poscia, secondo lo svolgimento delle varie classi e la prevalenza dell'una su l'altra, ne nacque il governo democratico. Ciò seguì specialmente a Firenze, ed il Villari, in un recente studio, notando che, mentre in quella città il popolo tendeva alla democrazia, il reggimento consolare era una consecrazione del go-

(1) LEANDRO DEGLI ALBERTI, *Historia di Bologna*, ad an. 1283.

(2) ELIA LATTES, *Dell'influenza del contratto enfiteutico*; Torino, 1868, p. 300 e segg. ap. DEL GIUDICE, *Studi di st. e dir.*, Milano, 1889, pp. 77-79.

(3) A tal proposito accenneremo pure che nella prossima Fermo nei patti di cittadinanza si riservavano, come fra noi, i diritti signorili sui vassalli. Così in quello del 1326 con Monte Rubbiano, testè pubblicato dal signor LUCIO MARIANI, *La cavalcata dell'Assunta in Fermo*, Roma, 1890, p. 41, si lasciava libertà agli uomini di quel paese, che avessero ivi i loro signori e fossero insieme cittadini fermani, « si voluerint facere servitium quod debebant facere « dominis suis ».

verno aristocratico, in ciò scorge un effetto della influenza dei conti tedeschi del contado (anche fra noi i feudatarii erano di sangue germanico) e dell'opera del comune che costrinse quei nobili, già sottomessi, ad abitare una parte dell'anno in città (precisamente siccome abbiamo veduto in Teramo); questi, portando entro quelle mura il loro orgoglio di nascita e l'avversione al governo popolare, cercarono di soverchiare in città quel popolo, che gli aveva disfatti nel contado (1). Fra noi non fu esattamente tale lo svolgimento, giacchè nè noi avemmo il consolato, siccome narrammo a suo luogo (§ 6), ove ne supponemmo altresì le ragioni, nè prevalse una classe sull'altra, ma solo armeggiarono sanguinosamente più tardi alla fine del secolo XIV le civili fazioni, come del resto seguì in tutta Italia. La prova di siffatta differenza sta e nelle convenzioni tra i castellani e il comune teramano testè esaminate, e nelle leggi del medesimo: di fatti nelle prime non appare mai alcun diritto dei nobili negli affari pubblici che sia maggiore o diverso da quello degli altri cittadini, eccetto un cotal dominio sui loro vassalli anche dimoranti in Teramo e sui costoro beni; il che non riguarda il governo municipale, ma solo la loro propria giurisdizione feudale esercitata in città; nelle seconde poi, ossia negli statuti del 1440, che in ciò dovevano esser simili a quelli menzionati del secolo XIII, neppure alcun diritto speciale dei nobili apparisce nelle cose pubbliche, ma solo lor si concedono i seguenti privilegii di natura strettamente feudale e che non importavano alcuna particolare ingerenza nelle faccende comunali: l'esigere dai vassalli i servigi pattuiti (2), l'immunità dei beni a loro donati dal comune (3), la riscossione della metà delle multe esatte dal camarlingo della città sopra quei vassalli (4). Dunque è lecito conchiudere che nel nostro comune non vi fu mai prevalenza della classe dei nobili, e tanto al parlamento quanto al consiglio i cittadini avevano accesso nel medio èvo senza distinzione di ceti. Noteremo però che i duecento del parlamento si dovevano scegliere dal consiglio « de melioribus et ditioribus » di tutto il distretto (5) bensì, ma non de' nobili, di cui si parla soltanto nei

(1) P. VILLARI, *Prime riforme e prime guerre del com. fiorent.* in *Nuova Antologia* (fasc. 1° luglio 1890).

(2) *Statuti del com. di Teramo del 1440*, pubbl. da FR. SAVINI (Firenze, 1889), lib. II, rubr. 2ª.

(3) *Statuti* cit., lib. IV, rubr. 2ª.

(4) *Statuti* cit., lib. I, rubr. 20ª.

(5) *Statuti* cit., lib. I, rubr. 24ª.

casi succitati. Si è perciò che il comune teramano può dirsi davvero democratico, nè mai i nobili vi pervennero a prendere la somma delle cose mercè il consolato o altro organismo qualsiasi, come avvenne in tante città d'Italia. Abbiamo esposto le prove di tale dissimiglianza, ma vogliamo anche addurne le ragioni, almeno quelle che tali a noi sembrano. Sono esse di due sorte, una generale risultante dal trovarsi la nostra città in uno stato monarchico-feudale e quindi infesto allo svolgimento naturale dei comuni, l'altra particolare e doppia derivante da un lato dalla piccolezza della medesima, priva perciò di quel rigoglio di commerci e di traffici, che in tanti luoghi d'Italia, siccome specialmente a Firenze, condusse il popolo alla prevalenza sui nobili, e dall'altro lato dal non aver goduto la nostra gente quella pienezza di potere, che invece lungamente risedette nella supremazia tutoria ed anzi feudale del vescovo. Non vogliamo dire con ciò che fuori del comune mai vi fosse stata la preponderanza, o meglio la prepotenza di qualche nobile; chè anzi alla fine del secolo XIV Teramo ebbe a patire il dominio di una famiglia a danno di un' altra. Ma ciò rientra nel periodo delle signorie, di quelle signorie a cui purtroppo soggiacquero i maggiori e più liberi comuni d'Italia, e che saranno tema di un altro capitolo del presente scritto (cap. XIV).

19. Paragonati alla meglio i fatti nostri, in quanto alle convenzioni di cittadinanza, con quelli dei comuni dell' Italia centrale e notatene le lievi differenze, rientriamo ora nel nostro tema, ragionando delle gravi conseguenze, che dal troppo zelo adoperato dai Teramani per ingrandire e ripopolare la loro patria derivarono. Essi ne erano sì accesi che traevano partito anche dai grandi eventi politici del regno, siccome seguì nel 1270, quando questo era agitato dal bollore delle parti ghibellina e guelfa e il trono del vincitore della prima, Carlo d'Angiò, n' era forte minacciato. Si fu allora che Teramo, profittando della ribellione de' baroni a quel principe, pervenne ad acquistare, al narrar del Muzii (1), il castello di Morricone appartenuto già a Berardo di Morricone traditore, ossia seguace di Corradino. Se non che i nostri non si appagarono di ciò, e in quei frangenti, non peritandosi di ricorrere alla devastazione, abbatterono quel castello per impedire forse, che gli abitanti, cui volevano far loro cittadini, tornassero ad abitarvi

(1) MUZII, *Stor. di Teramo*, dial. 2°. Questi dice che fosse dono di Carlo d'Angiò, ma il documento che qui riferiamo ci mostra che non potea quel principe ritogliere ciò che poco prima aveva dato.

sotto il dominio de' signori di Morricone. Un ordine di re Carlo, dato da Roma ai 20 settembre 1273, riferitoci dal Minieri-Riccio (1), ci prova tal fatto. « Tancredi di Morricone, riporta questo storico, « e Gentile di Longanime (2) ricorrono a re Carlo, dicendo che « dopo la sconfitta di Corradino, essi furono a suo servizio per « combattere i proditori, ed allora molti uomini della città di Te- « ramo temerariamente si portarono contro il castello di Morricone, « proprietà dei supplicanti, ed armata mano l'occuparono, distrug- « gendo tutto, ed adeguando al suolo il castello e le abitazioni di tutti « gli abitanti di quella terra, loro vassalli, che poi costrinsero pas- « sare ad abitare in Teramo: e re Carlo ordina al giustiziere di « Abruzzo d'inquirere e fare rivalere di ogni danno i supplicanti « da' rei col riedificare il castello e le case e far ritornare i vas- « salli a riabitare quella terra ». Non si può credere poi che i Teramani ciò avessero operato per favorire la parte avversa all'Angioino, giacchè dalla provvisione di questo, che si limita solo ad ordinare la rifazione de' danni ai Morriconesi, e non allude in niun modo al tradimento de' nostri antenati, si dee trarre che questi profittarono dell'assenza de' signori del castello per farne lor pro pel gran fine di ripopolare la città, e senza che si brigassero del caduto partito svevo. E tanto è ciò vero, che, allorquando nel 1286, tredici anni dopo cioè, i nostri baroni si sollevarono contro Carlo II di Angiò togliendo a pretesto la perdita de' vassalli rapiti loro dai Teramani, questi ebbero a patirne l'assedio, siccome narrammo al proprio luogo (§ 14). Anzi tal ricordo ci giova anche qui al proposito di rilevare i danni conseguenti a Teramo dal soverchio zelo di attrarre fra le sue mura sempre nuovi abitanti, giacchè, come qui si scorge, esso valse allora a farle piombare addosso persino una guerra di baroni collegati. Se non che la costanza dei Teramani e tal loro zelo, del resto assai poco discreto, per l'incremento della patria, erano quasi sempre coronati dal felice successo, e così difatti seguì nella faccenda morriconese, avendo noi già veduto (§ 15) Iacopo di Morricone, nipote del suddetto Tancredi, rinunziare nel 1287 alla città la rifazione dei danni e persino il possesso del suo castello. Meglio ancora operò il figlio di Tancredi (certamente

(1) MINIERI-RICCIO, *Il regno di Carlo d'Angiò nel 1273* (Firenze, 1875), ove si cita dell'arch. di Stato di Napoli il Reg. Ang. 1272, B, n. 14, fol. 173.

(2) Corrige: Leognano, come provano i nostri documenti coevi, e specialmente il testamento del nobile Giacomo di Morricone del 1267 (arch. di S. Gio. n. 3) che lascia erede la sorella signora Filippa moglie di Gentile di Leognano.

quello del 1273), di nome Francesco di Morricone, nel 1294, quando pattuì coi cittadini teramani e consentì di lasciar distrutti gli abbattuti castelli, come ci prova un atto di questo anno riferito dall'Antinori (1). È utile dar conto del medesimo, giacchè esso ci mostra che i Teramani avean danno non solo dai baroni, ma anche dai costoro vassalli divenuti recentemente cittadini. Ivi dunque, dopo essersi narrato che Tancredi di Morricone già erasi sottoposto co' vassalli e con le terre al foro di Teramo, si dice che per parte prima di lui, già morto, e poi del figlio Francesco e dei loro famigliari, erano seguite varie ingiurie e molestie contro del pubblico, ossia comune e dei privati, a cagione del possesso di alcuni fondi e case, e che per altra parte i cittadini e il loro giudice, Giovanni de' Gavedani di Fermo, aveano molto danneggiato il castello morriconese di Rocca Tutonesca da lor tenuto in custodia (2). Si venne perciò con quell'atto a transazione tra i Teramani e il Di Morricone, rimettendosi scambievolmente i danni; tra le condizioni è ivi da notarsi quella, per cui quel signore, ratificando il fatto di suo padre, obbligavasi a tener distrutti come si trovavaao i proprii castelli; il che mostra la volontà dei cittadini di ripopolar Teramo ed insieme lo scopo di quelle devastazioni intese a rendere impossibile il ritorno di que' paesani alle loro patrie.

Oltre queste lotte interne ed esterne coi baroni e coi loro vassalli, altre molestie aveano ancor da subire i Teramani dal grande zelo che adoperavano per l'accrescimento della patria, dovendosi talvolta frapporre nei dissidii tra signori e vassalli a difesa di questi ultimi, che, per amore di libertà, eransi ridotti in città senza aver prima aggiustate le loro partite co' padroni, pagando ai medesimi i dovuti servigi feudali. Difatti troviamo nell'Antinori un istrumento dei 24 aprile del 1380 (3), già esistente nell'archivio comunitativo, con cui la nostra città venne a transazione coi varii signori del castello di Melatino, pagando loro una certa somma in compenso dei servigi trasandati dagli abitanti di detto castello, ch' erano scesi ad abitar Teramo, prima che questa lo avesse acquistato. L'atto fu stipulato, nota l'Antinori, « nella loggia nuova della città, ove

(1) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1294.

(2) Intorno al Gavedani dobbiamo manifestare un cotal dubbio sull'esattezza della notizia, giacchè il march. Raffaelli ci assicura essere del tutto nuovo cotesto nome nella storia di Fermo, non apparendo nè nelle *Tavole sinottiche della storia fermana* del PORTI, nè nelle numerose schede dei fratelli De Minicis sulle cose fermane.

(3) ANTINORI, op. cit., ad an. 1380.

« si reggeva la corte regia delle cause civili dei giudici, alla pre-
« senza di Iacopo di Iacopo de' Cantarelli di Amatrice, giudice di
« Teramo e del distretto ». Tal fatto, sebbene, per l'epoca del secolo XIV, pure per la materia si riferisce al XIII.

20. Ma non bastavano ai Teramani i fastidii di sopra narrati; chè ancora dovevano, pel gran fine dell'incremento della loro città, andare incontro ad ostacoli, che ben più gravi sarebbero stati, senza la debolezza ingenita ai governi di allora. Erano essi le regie opposizioni ai surriferiti patti di cittadinanza. Se non che i nostri padri, intesi al magnanimo scopo con quell'ardore di passioni che era uno dei contrassegni più vivaci della vita municipale nel medio èvo, sapevano superare tutti gli ostacoli. Il primo di questi regii atti, che son venuti a nostra notizia, è un rescritto del 1° marzo del 1291, da noi al proprio luogo pubblicato (doc. XII), che vieta al giudice o capitano di Teramo di costringere i vassalli del monastero di San Giovanni a Scorzone di venire ad abitare in essa città: non sappiamo l'effetto di tal divieto, ma probabilmente esso fu pari a quello sortito dagli altri regii decreti, cioè nullo. Di tal documento, tuttora esistente (1), dobbiamo qui dare una bastevole analisi, stantechè essa ci gioverà molto per la conoscenza degli attributi del nostro comune in quell'epoca e delle ingerenze in esso del regio potere. È un istrumento fatto presso Teramo ai 21 maggio del 1291 e composto di due parti: la prima contiene una lettera, data da Napoli al 1° marzo del 1291 e diretta da Carlo Martello, principe di Salerno, e vicario del regno pel re suo padre Carlo II di Angiò, al nobil uomo signor Guglielmo *de Pontiaco*, milite e regio giustiziere di Abruzzo, e da costui stesso mostrata al notaio Gualtieri *Parisii* di Penne, che rogò l'atto. Il principe vicario gl'ingiungeva che facesse eseguire al giudice o capitano di Teramo il regio mandato, già a lui indirizzato, di desistere dall'indurre i vassalli del monastero di San Giovanni a Scorzone di venire ad abitare in Teramo ed anche dall'impedire a questi la prestazione dei feudali servigi dovuti a quelle monache, senza de' quali il convento mancava del necessario sostentamento; e ciò affinchè quel magistrato cittadino non trascurasse o spregiasse i regii ordini. La seconda parte dell'instrumento riguarda il fatto dell'esecuzione del principesco decreto, per la quale ai 20 maggio del 1291 presso Teramo, alla presenza del detto giustiziere e notaio e dei soliti testimonii, per lo più pennesi, i vassalli in discorso ed ivi nominati, nel numero

(1) Arch. di S. Gio. in Teramo, pergam. n. ant. 6 ed attuale 12.

di 25 per Scorzone e di 30 per Joanella, giurarono di essere stati e di essere vassalli del monastero, di dovergli tutt' i servigi reali e personali e di avere abitato i luoghi di Scorzone e di Joanella e di non volerli abbandonare in pregiudizio di esso monastero, promettendo insieme di tornare ad abitare nei suddetti due casali e di prestare al medesimo i dovuti servigi. Dopo ciò il giustiziere intimava al signor Buongiovanni di Montelupone, giudice e rettore di Teramo, sotto pena di 100 once per lui e di 500 per la città, di non più indurre per l'avvenire i suddetti vassalli a lasciare il loro domicilio e a non pagare le multe dovute alle monache, e di non attentare a verun diritto di queste.

Importantissimo è questo documento alla storia nostra municipale e per la sostanza e, fors' anche più, per la forma. Vi veggiamo infatti, sotto il primo aspetto, quanta forza sentisse in sè il giovane comune e nel chiamare al proprio seno i vassalli de' potenti vicini, impedendo loro persino di rendere i servigi dovuti a' proprii signori e nel resistere ai reali comandi a segno d'indurre il governatore della vasta provincia ad accostarsi alle mura della città per eseguire, quasi diremmo di propria mano, i principeschi voleri, respingendo i vassalli alle forse odiate magioni feudali. Ma quel che più deve fermare la nostra attenzione si è la forma di quest'atto. Si notino invero queste circostanze: il luogo non entro Teramo, ma *apud Teramum,* il notaio, un Pennese, i testimonii sottoscritti, quasi tutti altresì di Penne, come si scorge nel testo da noi in fine riportato nella sua integrità (doc. XII), le frasi del principe scrivente, riguardanti il regio mandato diretto al giudice o capitano di Teramo, e che costui « implere ac forsan servare ne« glexerit vel contempserit », il giuramento de' vassalli di tornarsene ai loro casali feudali seguito non in Teramo, ma fuori (« apud »): tutte queste circostanze ci mostrano la forza del nostro comune anche negli ultimi anni della sua autonomia. Difatti il potente governatore della provincia era costretto ad arrestarsi fuor di quelle libere mura per porre in atto i regii ordini, a servirsi di ufficiali estranei alla città per redigere atti avversi alla teramana libertà, chiamando fuor di quella gli abitanti che le si volevano togliere. Infine lo stesso regio vicario confessava che i suoi comandi erano dai Teramani non solo trascurati, ma disprezzati. Da ultimo anche la forma della designazione del nostro giudice, *Iudex seu capitaneus,* ci mostra che il giudice cittadino era riguardato dal principe qual governatore; meglio ancora l'indirizzo dell'ordine finale del giustiziere, intimato al Buongiovanni *Iudici et rectori... Terami,* attri-

buendo a costui l'ufficio ed insieme il titolo di rettore, rispondente a quello vietato di podestà, ne riconosce i poteri di governo della città. Tutto ciò poi è confermato dal fatto temuto, che il giudice non obbedisse e sprezzasse gli ordini regii (il che non poteva certo supporsi sul conto di un rappresentante del re) e dalla multa intimata insieme al giudice-rettore, ed alla città, il che finisce a provare che qui si tratti di un giudice cittadino coi poteri di un governatore e ad esclusione di un regio capitano, di cui pur troppo era allora imminente l'instituzione.

Frattanto i nostri cittadini procedevano baldi nella loro via ed affrontavano intrepidi i regii impedimenti ancora più vasti ed assoluti. Difatti un documento riferitoci dall'Antinori (1), dei 17 dicembre del 1298, ciò dimostra e noi ne daremo conto con le stesse parole di quello storico: « L'università congregatasi insieme nel « palazzo del vescovo con autorità e decreto di Francesco di Me« latino e di Raïnaldo di Poma giudici di essa, costituì Paolo di « Odemondo suo cittadino sindico per ricercare in suo nome le « università, gli uomini e specialmente i nobili del castello di Ca« prafico, di Poggio di Corno (leggi: Cono), di Ripa di Ratterio, « di Melatino, di Morricone, di Tezzano, di Rocca Totonesca, di « Poggio di Ratterio, di Verruti e di Fronti di restare intese che « fin da quando fu promulgata sentenza da Ermengano conte di « Ariano e maestro giustiziere del regno di Sicilia contro essa uni« versità di Teramo, sull'irritazione e cassazione della comunanza « e società contratte fra Teramo ed essi castelli, tanto essa quanto « i cittadini intesero d'impedire a quella sentenza, e di aver per « cassate quelle cittadinanze e congiure e di non più ricercare per « sì fatti illeciti modi gli uomini di que' castelli in concittadini, nè « esercitare in essi giurisdizione alcuna nè comunicazione di onori « e di pesi ». Dopo aver notato in prima che di queste unioni abbiamo già visto varii patti qui sopra (§ 15), cioè per Melatino nel 1252, per Caprafico nel 1255, per Ripa Rattieri nel 1256, e per Morricone e Fronti nel 1287, soggiungeremo che questi regi tentativi (giacchè tali furono più che altro) erano intesi a fare ostacolo alla libertà ed alla grandezza delle città che reggevansi a comune, come la nostra, e ad avvantaggiare insieme i baroni, che erano i naturali sostegni della monarchia feudale di Napoli. La

(1) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1298, ove così si menziona quest'atto: « Instr. Not. apost. D. Gilicol. de Civitella, act. Teram. a. 1298, die Mercur. « 17 dec. Ind. 12, Regn. Carol. II, a. 14; in arch. Civ. Teram. ».

efficace resistenza poi opposta dai Teramani a que' regii sforzi mostra sempre più la tendenza e la capacità loro a vivere della libera vita del comune italiano di quell'epoca, giacchè diremo che se la forma di quelle unioni non si mantenne tale quale essi la volevano, restarono però sempre ferme fino ad oggi le aggregazioni dei paesi a Teramo, ed anzi poco appresso ottennero anche il regio assenso, siccome abbiamo veduto (§ 16) esser seguito di Montorio nel 1327. Ciò prova altresì quanta debolezza affliggesse allora la podestà dello Stato e quanto disgregate si trovassero le membra dal corpo; conseguenza dello spirito d' individualismo e di sminuzzamento, che prevaleva nel medio èvo. E qui chiuderemo, chè n' è davvero il tempo, la non breve trattazione de' fatti teramani di cittadinanza con le parole del Muratori (1); il quale, dopo aver narrato di simili patti seguiti in Modena ed in altre città d' Italia, in cui esse promettevano protezione e difesa agli abitanti de' vicini villaggi e questi in compenso il domicilio nelle medesime e la contribuzione alle tasse cittadine, soggiunge: « Ecco ciò che significava il pren« dere la cittadinanza in que' tempi, restando in essere la comu« nità di que' luoghi ». E tanto valga, aggiungeremo noi, a dimostrare sempre più l' analogia del nostro comune nell'epoca sua più libera e più prospera con quelli della media Italia.

21. Finora abbiamo esaminato i patti di cittadinanza che il nostro comune stringeva nel secolo XIII co' prossimi paesi, ma siccome in que' tempi agitati non sempre seguivano avvenimenti tranquilli e spesso succedevano invece gare e lotte sanguinose, così ci è mestieri qui tener discorso delle guerre e delle paci, che intercedevano con le terre vicine. Abbiamo veduto più indietro (§ 13) la guerra sostenuta contro Ascoli nel 1251. Abbiamo pur letto (§ 14) Teramo patire nel 1286 gravi iatture per la levata di scudi de' nostri baroni contro la casa d'Angiò e a pro di quella d'Aragona, ma non abbiamo ivi fatto cenno come l' università di Campli si associasse a que' feudatarii per correre ai danni di Teramo. Ora la causa di tale unione ci viene rivelata dalla sentenza del capitano generale di Abruzzo, Pietro Brayda, data ai 5 giugno del 1286, e riferita dal Palma (2). Egli, multando i Teramani di 200 once, « appoggiò, scrive quello storico, la condanna a sei ragioni: 1° per« chè gli uomini di Teramo fin dal mese di gennaio di quell'anno « 1286 erano andati a Melatino, che aveano preso gli uomini di

(1) MURATORI, *Antich. ital.*, dissert. 47.
(2) PALMA, *St. di Teramo*, vol. II, p. 38.

« Campli...; 2° perchè i Teramani aveano inseguiti gli uomini di « Campli, fino al loro paese; 3° perchè aveano devastato le terre « del circuito di Campli; 4° perchè gli uomini di Teramo aveano « imprigionato varii Camplesi... e 6° perchè dopo conchiusa la pace « tra i sindaci di Teramo e i sindaci di Campli, avanti un certo « signore di San Fraymondo, sotto la penale di mille once d'oro « per quello dei due comuni, che la rompesse; tuttavia aveano i « Teramani nuovamente esercitate delle violenze contro i Camplesi ». Soggiunge poi il Palma che i Teramani sulla multa di 200 once ebbero la condonazione di 50. Il contenuto di questa sentenza è assai utile alla conoscenza delle relazioni, che passavano allora tra il potere centrale e i comuni, e quelle che intercedevano fra gli stessi comuni. Vi si scorge invero che i rappresentanti del re si contentavano di esercitare la podestà suprema in mezzo a quei civili dissidii, che del resto nel presente caso la toccavano assai da vicino. Vi si vede inoltre che i comuni di quest' estrema parte del regno si guerreggiavano fra loro al pari di quelli più liberi della prossima Marca (siccome Ascoli e Fermo) e scendevano poscia a veri trattati di pace, come ci ha mostrato la sentenza del Brayda.

22. Ma i conflitti in que' tempi di disgregamenti sociali e statuali seguivano non solo coi comuni e co' feudatarii vicini, come qui sopra abbiamo veduto, ma anche coi feudatarii forestieri, o lontani che vogliansi dire. Difatti un regio diploma degli 8 di giugno del 1273, da noi rinvenuto nei registri angioini dell'archivio di Stato in Napoli (1), e che per la sua importanza qui analizzeremo e poi in fine riporteremo nella sua integrità (doc. x), ci parla *quarumdam rixarum*, che *cum quibusdam hominibus* della città di Teramo aveano avuto alcuni familiari del nobile Matteo *de Plexiaco*, signore di Manoppello; certo uno di quei francesi calati nel regno con Carlo d'Angiò ad uccellar feudi e ricchezze. Noi per verità non sapremmo, solo con questo documento, indovinar la causa di tali risse fra Teramani e servi di quel barone, specialmente perchè Teramo è da considerarsi, e massime a quell'epoca, troppo lontana di luogo e d'interessi da Manoppello. Potremmo, è vero, sospettare che, come avvenne più tardi, nel 1357, quando cioè seguirono violenze tra il nobile Covello Gallo di Napoli, regio capitano di Teramo, e i cittadini di questa le quali noi narreremo al proprio luogo (cap. XIII, § 6), così pure accadesse nel 1273 fra il de Plexiaco e i Teramani per analoga ragione di governo.

(1) Arch. di Stato in Napoli, Reg. Ang. n. 3, fol. 120.

Ma questa, soggiungeremo noi stessi, può apparire ipotesi troppo arrischiata, giacchè nessuna traccia del governo teramano del nobile francese troviamo nel documento angioino del 1273, mentre in quello del 1357 chiaramente appaiono e la natura del conflitto e il capitanato del Gallo. In ogni modo dal sèguito del contenuto di questa carta sappiamo che il crudele e vendicativo signore di Manoppello serbasse per quelle risse in petto tanto odio contro i nostri concittadini, che un giorno, sorpreso un certo mercatante teramano, che per ragione del suo commercio passava per l'isola di San Clemente (alla Pescara), lo fece da alcuni suoi famigliari spogliare della mula e delle merci e, dopo averlo sottoposto ai tormenti e perfino strappatigli gli occhi, lo avea tenuto lungamente in carcere. In seguito di ciò, l'università di Teramo ricorse alla giustizia del re Carlo I d'Angiò, e questi, con l'atto che stiamo esaminando, ingiunge al giustiziere dell' Abruzzo ulteriore d' inquirere diligentemente su tale accusa per riferirne poi alla regia corte, e intanto imponga al de Plexiano che mai più per l'avvenire (« de cetero ») arrechi molestia od offesa agli uomini di Teramo.

CAPITOLO XI.

Sue condizioni nel periodo di libertà.

SOMMARIO: 1. Condizioni economiche: tasse, fiere e mercato, industrie, monete e misure. — 2. Condizioni demografiche: popolazione del comune nel 1276. — 3. Condizioni edilizie: prospere, erezione de' templi di S. Francesco e di S. Domenico.

1. Narrati nel precedente capitolo i fatti del comune, passiamo ora a dire qualche cosa delle condizioni economiche, demografiche ed edilizie di Teramo durante il secolo XIII, cioè durante un periodo che, mentre fu il più libero, è pur da notarsi (in un col seguente secolo XIV) quale il più prospero della nostra storia municipale. Pel primo capo non possediamo troppa copia di notizie, ma pur sappiamo pel detto indietro (cap. X, § 14), che il danaro pubblico amministravasi dal podestà, il quale però, finito l'ufficio, doveva render conto di quello, e che uno dei modi più efficaci (e forse l'unico), che aveva in mano il potere centrale allora, era la multa, a cui Teramo, siccome abbiamo detto nell'antecedente paragrafo, dovè assoggettarsi nel 1286. Si noti altresì che la nostra città, considerata innanzi al re qual feudo del vescovo, non pagava alcuna tassa al tesoro regio, ma solo il vescovo sborsava la comune adoa de' feudatarii, restando essa gravata dai balzelli fiscali soltanto allorchè s' ebbe il regio capitano e perdette l'autonomia comunale al principio del secolo XIV, siccome narreremo al proprio luogo. Ma se il fisco regio non esigeva allora, per tale ragione, veruna tassa propriamente detta, ben trovava modo di riscuotere somme di danaro, sotto forma di donativi, che esso asseriva liberalmente offerte. Difatti abbiamo trovata nei registri angioini una regia intimazione degli 8 luglio del 1293, sesta indizione (1), fatta « Iudici Rogerio de Piscaria, quod exigat ab hominibus Terami « uncias auri quadraginta » pel dono *liberaliter* offerto al re.

Si avviene pure alla parte economica il dire delle fiere e del mercato. Delle prime veramente abbiamo memoria certa nel seguente secolo XIV e quindi nel luogo di questo (cap. XIII) ne parleremo,

(1) Arch. di Stato di Napoli, Reg. Carol. II, 1292, C; vol. 60, fol. 153.

accennando qui solo alla probabilità che ve ne doveano essere anche nel secolo XIII. Il mercato poi, da tempo immemorabile anche allora, è seguito sempre nel sabato, il che ci ricorda quei mercati sabatini frequenti nelle terre d'Italia e di cui parla il Muratori (1). La prova di tal fatto sta in quel rescritto di Federico II, dato da Fano ai 18 aprile del 1235, riferito dal Muzii (2) e da noi riportato in fine fra i documenti (n. VII), col quale si conferma, malgrado le recenti costituzioni imperiali che vi si opponevano, il sabatino mercato teramano del sale, del ferro e di altre cose venali, « sicut antiquitus consuevit ». Eseguì poi cotale imperiale decreto, con sentenza de' 17 dicembre di quello stesso anno, il contestabile Ettore di Montefuscolo, giustiziere di Abruzzo, dopo avere esaminato varii testimonii asserenti di avere, sessant'anni innanzi quell'anno, assistito a quel mercato tenuto avanti la cattedrale e ove spacciavansi grano, animali, frutta, legumi ed altre cose venali « grossas et minutas », col concorso di varie genti anche da Ascoli e da Spoleto. Probabilmente non vi doveano tra quelle merci mancare le materie, che alimentavano la maggiore industria teramana del medio evo, l'arte cioè della lana esistente tra noi fin dai tempi romani e ricordata nel « Collegium Centonariorum » di una lapide ora confitta nel cortile del civico palazzo. Per le monete poi e per le misure dell'epoca, tra le prime correvano senza dubbio le once d'oro dei re angioini e le libbre o lire d'oro di cui si ha memoria fin dal 1065 in un documento citato dal Palma (3); e in quanto alle misure agrarie sappiamo che adoperavasi il moggio, mentovato fra noi in un atto del 1032 che altrove pubblicammo (4).

2. Ed ora passiamo a dire delle condizioni demografiche del nostro comune in questo tempo. Certo in quanto al numero della popolazione non puossi prestar fede al Muzii, che nei secoli XIII e XIV la fa salire al bel novero di 7000 capi di famiglia che è quanto dire circa 35,000 anime: dimostrammo in altro scritto (5) l'inverosimiglianza di tal calcolo, e qui ci basti, per conoscere il vero stato del popol nostro in quel secolo XIII, addurre una sentenza del giustiziere d'Abruzzo, Guglielmo di Hauberviller, dei 6 feb-

(1) MURATORI, *Antich. ital.*, dissert. 33.
(2) MUZII, *St. di Teramo*, dial. 2°.
(3) PALMA, op. cit, vol. I, p. 125.
(4) FR. SAVINI, *Regesto del Mon. di S. Gio. a Scorzone*, Teramo, 1884, doc. II.
(5) FR. SAVINI, *Studio sugli stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889, pp. 171-173.

S. Domenico

braio del 1276 (1), ove fra altro si dice che l'università di Teramo contava allora 1500 « foculariа », che, giusta il computo comune, rispondono a 7500 abitanti, e tutt'al più a 9000, se vogliasi adottare la moltiplicazione del *6*, invece del *5*, onde supplire al difetto dell'anagrafe, che, per tema de' pesi fiscali, faceasi allora alquanto inferiore al vero.

3. Ed ora veniamo allo stato edilizio della nostra città in questo secolo XIII. Dovremmo dir prima delle parti (terra vecchia, terra nuova e terra di fuori), in cui essa andava divisa e de' sestieri della medesima. Ma siccome di ciò non abbiamo notizie proprio contemporanee, così ne terremo discorso quando tratteremo del periodo delle fazioni e delle signorie, durante il quale son più copiose le notizie per questo riguardo. Intanto diremo che in quanto ai pubblici edifizii e propriamente a palazzi comunali non hassene novella; anzi da un documento del 1297 (2) si trae che il giudice, capo del comune, rendeva giustizia nella casa « olim domini « Guodofredi » non sappiamo se d'altri o se acquistata dalla città per tale scopo. Dobbiamo pure supporre che il civil magistrato non avesse allora sede propria, giacchè gli atti suoi di maggiore importanza si compivano nel palazzo vescovile « in palatio domini « episcopi », siccome avvenne pel patto di cittadinanza con quei di Fronti dei 15 gennaio del 1287 (doc. XI). Non perciò si può dire che l'arte edilizia non fiorisse allora in Teramo; anzi appartengono a questo secolo ed al seguente le migliori fabbriche della città; ed, oltre il citato palazzo vescovile, ne sieno saggi i maestosi ed eleganti templi di S. Francesco e di S. Domenico eretti appunto nel secolo XIII, ed a' nostri giorni malamente conciati l'uno da malinteso recente restauro e l'altro da tramutamento in quartiere militare.

Possiamo noi dunque argomentare, chiudendo qui il capitolo, che il commercio e l'industria, e lo stato edilizio furono, ne' narrati tempi, sì floridi che il secolo XIII può a ragione segnare l'epoca siccome della maggiore libertà, così ancora della più grande prosperità economica che godessero i nostri padri.

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi*, perg. n. III.
(2) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 14.

CAPITOLO XII.

Suo organismo nel periodo di libertà (1207-1292).

SOMMARIO: 1. Il vescovo. — 2. Suoi ufficiali: buoni uomini, scudiere, notaio. — 3. I buoni uomini cittadini. — 4. I giudici giuridici e municipali. — Il podestà: sua istituzione, suo ufficio, sua elezione fuori del regno; da un atto pontificio sul podestà di Atri se ne argomenta un altro analogo per quello di Teramo. — 6. Il presunto capitano del popolo. — 7. Il mediano. — 8. Il parlamento generale. — 9. Il consiglio. — 10. Il magistrato. — 11. Diritti comunali di fare statuti, leghe, guerre e paci, d'imporre tasse e di conferire la cittadinanza. — 12. Foro regio. — 13. Foro vescovile. — 14. Foro cittadino. — 15. Foro feudale. — 16. Organismo generale e singolare stato politico-amministrativo di Teramo in questo periodo di libertà.

1. Terminato il racconto dei fatti del nostro comune durante il secolo XIII, in cui maggiormente rifulse la sua libertà, e consideratene le condizioni in tutte le varie ed agitate vicende di quell'epoca, esaminiamo ora con ordine e partitamente l'organismo suo e le magistrature che in quel tempo, sì fecondo di municipali eventi, lo governavano, siccome ancora i diritti che esercitavano sì i cittadini e sì le diverse potestà in mezzo a loro residenti e che si svolgevano l'uno accanto all'altro in quella moltiplicità ed in quel contrasto di competenze, che furono i caratteri principali del medio èvo.

Precipua fra le podestà teramane debbe sempre riguardarsi quella del vescovo sia ne' più remoti tempi, quando integra la serbava e sia anche dopo che egli depose, al principio di questo secolo XIII, la maggior parte de' suoi diritti temporali nelle mani dei cittadini, perocchè esso restò sempre, innanzi a questi ed innanzi al re, il supremo signore della città. Tale ancora egli apparisce nell'atto pontificio del 1251 diretto al vescovo ed al comune teramano e che noi già esaminammo a lungo al proprio luogo (cap. X, § 13); giacchè vi è considerato pel primo. Nei patti di cittadinanza si scorge poi meglio l'autorità vescovile e specialmente come questa si svolgesse in senso retrogrado man mano che il secolo XIII si

avanzava. Così nei primi di questi patti (1211) il vescovo appare solo contraente a nome della città, poi (1251) invece tale ci si fa innanzi il comune senza farsi cenno del vescovo e più tardi (1287), mentre al podestà si promette obbedienza, alla chiesa aprutina si presta soltanto riverenza. In questo secolo appare altresì mantenuta nel vescovo (1287) la facoltà, e prima dell'autorità cittadina, di convocare il parlamento generale. Però sempre comparisce la supremazia di lui e il foro suo continua ad essere di seconda istanza fino all'ultimo, cioè sino all'abolizione de' privilegii feudali nel regno del 1806. A proposito di questo svolgimento dell'autorità vescovile, dobbiamo far qui cenno della tradizione riferita dal Muzii (1) e corrente a' tempi suoi, che durante il regno di Carlo II d'Angiò (1289-1309) un vescovo di Teramo, innominato, avesse rinunziato con pubblico atto (che certo ei non vide) ad ogni diritto e ragione vescovile su di Teramo. Noteremo intanto che, essendo questa una semplice tradizione, anche secondo il Muzii, e non appoggiata a documenti, ci contenteremo di riferirla chiamandola poco credibile ed anzi contraria ai documenti, che ora possediamo. Difatti appunto del 1279 è la rassegna feudale del regno riportata dall'Antinori (2), ove Teramo è registrata come feudo del suo vescovo, ed inoltre sempre come tale apparisce nei documenti anche del secolo XVII, siccome poi vedremo al proprio luogo (cap. XXVII, § 13).

2. Passiamo ora agli ufficiali temporali del vescovo. Oltre ai buoni uomini, di cui veramente è parola nei secoli antecedenti, siccome abbiamo veduto (cap. IX, § 5), al vice-conte ed al giudice delle seconde (cause civili) che durarono sino al 1806, e di cui terremo discorso appresso (cap. XIX, § 8), v'ha ricordo anche dello scudiere in quell'atto dei 15 luglio del 1286, sul quale c'intrattenemmo lungamente più indietro (cap. X, § 14), e ove in fazioni di guerra lo scudiero apparisce rappresentante del vescovo. Egli non era dunque soltanto un ufficiale di pompa ma anche di guerra, siccome avveniva nelle corti de' grandi baroni del regno. Tra gli ufficiali vescovili deve anche porsi il notaio *ecclesiae aprutinae*, di cui troviamo menzione fin dal principio del secolo XIII in due atti del 1205 e del 1220 (3), nei quali appare un *Rogerius aprutine aule notarius*. Esso durò per quasi tutto quel secolo, cioè sino al 1297, quando,

(1) MUZII, *St. di Teramo*, dial. 3.
(2) ANTINORI, *Mem. stor. abruzz.*, cap. VII, § 7.
(3) PALMA, op. cit., vol. IV, pp. 170 e 200.

come trae da un documento l'Antinori (1), cessano i notai vescovili ed incominciano quelli regii.

3. Eccoci ora agli ufficiali del comune, e primi tra essi si mentovino, com'è di ragione, i più antichi, quali furono i buoni uomini. Fermandoci a quelli del tempo, diremo che essi ci appaiono nella grande concessione del vescovo Sassone del 1207 (cap. x, § 10) come giudicanti e concilianti i contendenti nelle cause di libertà personale e di possesso reale. E di questi buoni uomini (della cui costituzione, se avvenuta allora nel 1207, ovvero assai prima, discutemmo più indietro) (cap. IX, § 10), abbiamo ricordo per tutto il secolo XIII, e con miglior lume sulle loro incombenze. Difatti in una sentenza pronunziata in Atri ai 6 febbraio del 1276 dal giustiziere di Abruzzo Guglielmo di Hauberviller ed esistente nel nostro archivio comunale (2), questi apparisce giudicante dopo avere esaminata la questione « habitoque iudicis et assessoris nostri et aliorum « proborum virorum consilio diligenti ». Si noti quell'*aliorum* che esprime chiaramente la qualità giuridica di que' *probi-viri*. Costoro assistevano ne' giudizii non solo il governatore della provincia, ma anche i giudici di città. Così un instrumento dei 14 luglio del 1298 (3), che noi diamo per intero fra i documenti (n. XIV), e contenente un lodo pronunziato dal nobile Antonio *de Thebaldo*, di Capua, giudice di Teramo, in una controversia tra le monache di san Giovanni a Scorzone e gli uomini di Rocca Totonesca, ci mostra che quella sentenza arbitrale fu emessa dopo essere stati uditi i probi uomini: « habito etiam super hiis quamplurium proborum virorum consilio, et nobiscum plena deliberatione habita ». Questa piena deliberazione tenuta coi probi-viri dimostra che costoro la facevano non da semplici consultori, ma da giudici assessori. Anzi dovrebbero stimarsi, non già quei *sex probi-viri* che reggevano il comune (di cui gli statuti del 1440 (4) e che son chiamati pure *domini de regimine*), giacchè il « quamplurium » non può attribuirsi al picciol numero di sei, ma piuttosto agli stessi *consiliarii* del comune che spesso nel centro e nel settentrione d'Italia dicevansi *boni viri*, perchè da questi antichi magistrati cittadini de-

(1) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1297. Notiamo qui che anche nei documenti posti in fine di questo scritto (doc. XIV) se n'ha un esempio del 1298.

(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi*, perg. n. III.

(3) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 15.

(4) *Statuti del com. di Teramo del 1440*, Firenze, Barbèra, 1889, lib. I, rubr. 23.

rivavano. Si potrebbe pur supporre, trattandosi qui non di un ordinario giudizio, ma di un lodo straordinario pronunziato dal de Thebaldo, non come giudice di Teramo ch'egli era, ma come arbitro liberamente scelto dalle parti contendenti, che quei buoni uomini fossero stati meri giurati, ma straordinarii, appunto come straordinaria era quella sentenza. Nonpertanto a stare per la prima ipotesi ci conforta l'esempio suddetto delle città italiane: così a Roma nel principio del secolo XIV, cioè poco dopo il fatto nostro. Difatti in un' antica cronaca romana (1) si legge che nel 1326 Stefano Colonna e Napoleone Orsini « fuoro fatti cavalieri per lo puopolo di « Roma, vagniati de acqua rosata per li ventotto boni homeni « (appunto i consiglieri comunali) in santa Maria dell'Aracielo a « granne onore, ecc. ». Per l'alta Italia citeremo un esempio di questo stesso secolo XIII tolto dal Trentino, ove gl' instituti comunali erano foggiati su quelli delle città lombarde, e ove nello scorcio del detto secolo, come prova con documenti Giuseppe Papaleoni (2), nei piccoli comuni il « *consilium communis* appare « un corpo di otto o dieci o dodici o anche più consiglieri giu« rati, detti nelle nostre carte *consiliarii* o più spesso *boni homines*, « *boni viri, antiani, antiquiores* o *iurati* ». Giudichi del resto chi legge.

4. Ed ora ai giudici propriamente detti. Senza ripetere ciò che ad essi si riferisce nell'epoca anteriore al secolo XII, e senza rifare il parallelo loro coi buoni uomini nostri da una parte e coi consoli delle varie città italiane dall'altra, i quali noi non avemmo, giacchè di tanto abbiamo discorso al debito luogo (cap. X, § 4), qui c'intratterremo dei giudici del tempo, cioè di quelli che nel 1207 furon dati ai Teramani insieme col podestà e a fianco di questo, e che debbonsi quindi considerare come assessori del medesimo. Sono essi dunque veri giudici del diritto. Sembra però che tali non fossero quei giudici, che per le loro incombenze si possono paragonare ai consoli non mai ricordati dai nostri superstiti documenti e che perciò noi diremmo municipali. Son dessi quei due giudici, che, appunto come i consoli delle repubbliche italiane, convocavano il parlamento generale e che noi abbiamo incontrato in una carta dei 17 dicembre del 1298 (cap. X, § 20). Non diciamo poi nulla qui dello *iudex aprutinus* o *civitatis*, sia perchè esso appartiene ad

(1) *Hist. rom. anon.* nel MURATORI, *Antiquitates medii aevi*, tom. III, col. 259.

(2) PAPALEONI, in *Arch. Stor. ital.*, an. 1891, disp. 1, p. 28.

un' epoca anteriore e sia perchè ne abbiamo trattato più innanzi (cap. x, § 5).

5. Eccoci intanto al podestà, alla grande magistratura dei comuni italiani del medio èvo, che a noi fu concessa dal vescovo Sassone nel 1207 (cap. x, § 10). Doveva però essere eletto da un mediano scelto a sua volta dal vescovo ed anche dal popolo in caso quegli mancasse alle fatte promesse. Aveva il supremo governo del comune e la giurisdizione criminale e civile, giurando però nelle mani del vescovo l'adempimento del suo ufficio. Nel breve periodo della dominazione pontificia (1251-1254) il podestà continuava, vedendolo noi nelle lettere papali nominato dopo il vescovo ed il capitolo (cap. x, § 13): lo stesso accadeva nel 1255, cioè durante l'interregno che precedette l'assunzione dello svevo Manfredi al trono di Napoli (cap. x, § 14). In quanto poi all'ufficio ed alla durata in esso di tal magistrato meglio degli altri ci informa l'atto del 1286 (cap. x, § 14). Durava egli dunque un anno nella carica, comandava le milizie del comune in guerra e per questa doveva sentire il parere del cittadino maestrato, sottoponeva le spese fatte all'approvazione del parlamento ed anche del regio governatore della provincia, rendeva conto del denaro pubblico affidatogli, non poteva imprigionare privatamente i cittadini, giurava di bene esercitare il suo ufficio, reggendo la città giusta le costituzioni regie, le leggi comuni e le assise o statuti di Teramo. Il colmo delle sue facoltà sembraci esser seguito nel mezzo del secolo XIII (quando forse eleggevasi, senza il mediano, direttamente dal comune); giacchè abbiamo veduto (cap. x, §§ 14 e 17) nel patto di cittadinanza del 1255 i nuovi cittadini promettere obbedienza al podestà senza che neppur si faccia cenno dell'autorità del vescovo. Un' altra importantissima qualità di questo ufficiale era il poter essere eletto fuori del regno. Tal privilegio noi crediamo ottenuto nel suddetto periodo pontificio (1251-1254) per le due seguenti ragioni: prima perchè nella concessione vescovile del 1207 non v' ha cenno di questo podestà forestiero e non poteva esservi, giacchè tanta facoltà non godea certo il vescovo di Teramo; in secondo luogo perchè di ciò abbiamo un validissimo esempio nella vicina Atri, ove risiedeva nel 1251 quello stesso cardinal Capocci, legato pontificio per le nostre regioni, che aveva allora giurisdizione a Teramo e del quale abbiamo esaminato le lettere al proprio luogo (cap. x, § 13). Difatti un importantissimo diploma del suddetto cardinale spedito nell'aprile di quell'anno 1251, e serbatoci nei manoscritti atriani del Sorricchio e testè pubbli-

cato, contiene preziose concessioni di libertà municipali a favore del comune di Atri, allora come Teramo soggetto alla santa sede (1). D'esso, siccome di atto assai probabilmente simile a qualche altro diretto ai Teramani, dobbiamo qui riferire il contenuto qual si trova al citato luogo: « Concede alla città - ivi si legge - di po- « tersi eleggere il podestà, purchè sia tra i fedeli della Chiesa, ossia « non ghibellino. Negli intervalli tra la decadenza di un podestà « e la nomina del successivo, governerà il vescovo. Si concede « ancora di potersi formare gli statuti comunali sotto la conferma « della santa sede. L'autorità del podestà si restringa al contado - « si noti bene la parola (2) - e sia come quella del medesimo ma- « gistrato nella città di Perugia e possa giudicare in tutte le cause « civili e criminali. I conti e i baroni di detto contado atriano pre- « stino giuramento di fedeltà e di ubbidienza al vescovo e al po- « destà, alla maniera stessa dei conti e baroni di Perugia. Con- « cede la costruzione di un porto nel lido dell'atriano contado. La « città rimanga sempre nel diretto demanio della santa sede, senza « soggiacere ad alcun re o signore temporale. I regii beni del fu « Federico principe dei Romani e de' suoi predecessori si uniscano « perpetuamente al patrimonio comunale. Dà piena facoltà ai cit- « tadini di potersi affrancare da corrisposte, servigi personali e reali « col denaro o con la cessione di parte dei loro beni al barone o « al vescovo o alla Chiesa, a cui dette prestazioni fossero dovute, « come meglio si crederà in un generale parlamento da tenersi per « tale scopo. Concede ancora in demanio al comune la selva di « san Mavo posseduta un tempo dalla fu contessa Maria di Lo- « reto. Tutti gli abitanti del contado sieno tenuti ubbidire al co- « mune sempre allo stesso modo del contado di Perugia. Chiunque

(1) L. SORRICCHIO, nella *Rivista abruzzese*, di Teramo, an. 1891, fasc. I, gennaio, p. 9. Questi ha poi pubblicato il testo originale latino nel suo *Comune atriano nei secoli* XIII *e* XIV (Atri, 1893, a pp. 315, 321 e 322) insieme con le due conferme di papa Innocenzo IV dello stesso anno 1251.

(2) Notiamo qui che il giovane Sorricchio vuol dimostrare con ciò l'esistenza di una antica contea di Atri: ma, a parer nostro, non vi riesce. In tutte le carte dei tempi dei conti non si trova mai menzione di una contea atriana, mentre abbondano quelle de' contadi di Penne e di *Aprutium*. Invece nel primo era compreso il territorio di Atri, il quale alla fine del IX secolo fu eretto in gastaldato « in territorio pinnensi » e quindi dipendente dal conte di Penne, come prova una carta farfense dell' 890. (V. *Chron. farfense* nel MURATORI, *Rer. ital. script.*, t. II, par. II, 410). Si è perciò che la parola contado adoperata qui nel secolo XIII deve intendersi nel significato generico di territorio del comune di Atri, appunto come anch'oggi essa si usa.

« voglia venire ad abitare nella città e nel contado sia bene accolto « dal podestà, giudici e notai: possano gli Atriani liberamente a « loro piacere scambiarsi i privilegii, la cittadinanza coi naturali di « Silvi, Belforte, Elice, Tizzano, Poggio Camardese, Bozza, Ca- « stilenti, Lotaresco, Sculcula e Cellino ».

Sommamente prezioso è questo documento per varii riguardi. Da un lato esso ci mostra quanto parziale sia il giudizio di quegli storici che diremo neo-ghibellini del regno di Napoli, i quali si adergono contro la dominazione pontificia sul medesimo nel periodo qui contemplato, senza considerare quanto essa sarebbe stata propizia allo svolgimento delle libertà comunali delle città poste al confine settentrionale di detto regno, le quali, se vi avesse avuto durata, avremmo certo veduto fiorire al pari di quelle marchegiane ed umbre, a cui le nostre si volgevano col massimo sforzo. Solo Aquila potette tener testa all'infausto regno sino almeno al principio del secolo decimosesto, perchè maggiore di forze e di popolo: ma Teramo ed Atri, quali città più piccole e più deboli, soggiacquero troppo presto al triste influsso. Sarebbe stata vera ventura allora, dopo la fatale separazione subita nell'antecedente secolo XII, il nostro ritorno nel seno del padre Piceno.

Notevolissimo è poi per la storia municipale di Teramo quest'atto del papale legato come quello che dà ragione di tutti quei diritti che godeva Teramo nel secolo XIII e che, senza tal documento, di cui è necessario argomentare uno analogo per noi, resterebbero senza spiegazione storica, giacchè questa non può trovarsi nell'editto vescovile del 1207 (cap. X, § 10). Così il podestà scelto fuori del regno, e specialmente nelle Marche e nell'Umbria, il diritto di fare statuti, il parlamento, lo stringer patti di cittadinanza co' vicini paesi, la simiglianza, tante volte da noi notata, della nostra costituzione municipale con quella delle città marchegiane ed umbre (modellandosi le leggi atriane su quelle perugine, di una città cioè la più fiorente e libera delle due nominate regioni pontificie) trovano nella carta atriana la loro piena storica e legale origine. Di qui anche il natural timore dei re napoletani contro le libere aspirazioni de' nostri, manifestatosi col toglierci l'italico podestà e col vietarci il giudice non regnicolo, accusandoci insieme, siccome vedremo appresso (cap. XIII, § 4), di volerci erigere a libero comune, al pari di quei delle Marche e della Toscana. Quale immensa iattura fu dunque per noi il non essere almeno allora potuti tornare alla vecchia unione!

6. Qui cadrebbe in acconcio di dire del capitano del popolo, se fossimo certi della sua esistenza tra noi. A suo luogo vi abbiamo accennato (cap. x, § 10), quando cioè l'editto di libertà del 1207 parla della possibile elezione da parte del vescovo di un altro podestà per bisogno di guerra, arguendo in ciò il germe di quel magistrato, che più tardi (siccome a Firenze nel 1250) fu instituito nei comuni italiani. In questa ipotesi ci conforta altresì il sapere che Atri, di cui or ora abbiamo veduto l'analogia delle sorti politico-municipali con le nostre, ebbe il capitano del popolo, siccome le memorie manoscritte del Sorricchio ci dimostrano (1). Non neghiamo però che contro cotesta nostra supposizione militano i narrati eventi guerreschi del 1286 (cap. x, § 16), nei quali fu guida ai Teramani il podestà; nè troviamo che allora si faccia menzione del capitano del popolo. Se noi avessimo avuto allora quest'ufficiale, certo sarebbe stato quello il caso di mandarlo a capitanare le nostre genti; giacchè si sa che il capitano del popolo fu appunto stabilito per dividere i due poteri civili e militari, lasciando il primo al podestà e affidando il secondo al capitano del popolo. Giustamente quindi abbiamo chiamato presunto quest'ufficiale tra noi.

7. Ed ora del mediano. Avendone già parlato al proprio luogo (cap. x, § 10), qui ci contenteremo di ricordare che esso fu instituito nel 1207 col celebre atto di libertà, acciò per mezzo suo il vescovo eleggesse il podestà ad imitazione della cosa seguita in Roma appunto in quegli anni, allorquando Innocenzo III ad un mediano assegnò l'elezione del senatore fatta fino allora dal popolo romano. Il nostro mediatore nominavasi dal vescovo, e, in caso questi violasse le fatte promesse, dal popolo, e col còmpito di scegliere il podestà. Pel detto di sopra noi lo supponiamo cessato nel 1251.

8. Dai singoli ufficiali del comune passiamo adesso a' suoi organi sociali. Primo fra essi è da porsi il parlamento generale in cui risedeva intera l'autorità del popolo. La prima memoria se n'ha tra noi nell'atto del 1286, citato più indietro (cap. x, § 14), nel quale appare necessario l'assenso del parlamento acciò la città possa pagare il podestà; ma la sua instituzione possiamo supporla alquanto anteriore, durante cioè il periodo della signoria pontificia (1251-1254), quando, siccome testè argomentammo (cap. xi, § 15), Atri ebbe da Innocenzo IV tal privilegio insieme con quello di

(1) L. Sorricchio, nella cit. *Riv. abruzzese.*

fare statuti. Abbiamo visto (cap. x, § 13) l'atto pontificio del 1251 esser diretto, tra gli altri, « Concilio et comuni civitatis Terami », abbiamo ivi pensato che sotto il nome di comune fosse inteso il parlamento; ma si ritenga ciò come una mera ipotesi e credasi piuttosto che quel corpo municipale sia stato costituito tra noi, siccome in Atri, da Innocenzo IV nel detto periodo. Le incombenze poi del parlamento, tanto più se questo fu fra noi papale instituto, dovevano essere simili a quelle degli stessi corpi marchegiani, siccome al luogo citato dicemmo (cap. x, § 14): far leghe tra i comuni per guarentirsi scambievolmente la indipendenza dal potere sovrano, imporre e ripartire balzelli. A Teramo, come prova l'atto del 1287 (doc. xi), convocavasi esso *de mandato* del re, del vescovo o dei cittadini, e la carta del 1298 ci mostrò (cap. x, § 20) che, quando adunavasi con quest'ultimo mandato, ciò seguiva per autorità e decreto dei giudici municipali. Il luogo di riunione in questo secolo (ed anche nel seguente come vedremo) era il palazzo vescovile, a quanto ci prova il suddetto documento del 1298. L'altro poi del 1286 (cap. x, § 14) ci fa apparire il suo precipuo ufficio esser quello di vegliare alle pubbliche spese.

9. Al parlamento tien dietro il consiglio. Di questo abbiamo le prime memorie nel ripetuto atto pontificio del 1251 (cap. x, § 13) indirizzato « Concilio et comuni civitatis Terami ». Le sue incombenze, di cui non possediamo peculiari notizie, doveano senza dubbio essere analoghe a quelle dei consigli delle altre città della media Italia. Abbiamo poi detto più innanzi (cap. xi, § 3), al luogo dei buoni uomini cittadini, fino a che questi possansi credere identici ai consiglieri comunali.

10. Il magistrato, ossia quello che esercitava il potere esecutivo, come oggi si direbbe, e che fra noi chiamavasi *regimen* o *reggimento*, dovea esistere anche allora. Difatti un documento di cittadinanza dei 28 gennaio del 1252, da noi altrove pubblicato (1), parla del « iudicis et rectorum qui participes erunt ad *regimen* ci- « vitatis Terami », nella qual frase sembranci apparire quelli che più tardi si dissero *domini de regimine*, ossieno i capi del governo municipale di Teramo.

11. Detto degli organi particolari e generali del comune teramano nell'epoca sua più libera, parliamo ora dei diritti precipui che esso allora godeva. Prima fra questi deve annoverarsi la facoltà di fare statuti, che abbiamo qui sopra (cap. xi, § 8) arguito

(1) Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, p. 373, doc. iv.

essergli stata concessa da papa Innocenzo IV. Che poi gli avesse di fatto nel 1286, ci hanno provato le già esaminate carte del 1286 e del 1287 (cap. x, §§ 14 e 15). I patti di cittadinanza degli anni 1211, 1252 e 1287 (cap. x, § 15) ci hanno inoltre fatto scorgere che il nostro comune aveva diritto di far leghe con gli altri comuni, siccome di far paci e guerre e perfino di determinare i proprii nemici e del vescovo, ch'eran poi quelli della chiesa romana e dei re di Napoli. Si noti qui il nominarsi prima quella e poi questi, ciò che ci mostra la riconosciuta supremazia dei papi sul regno. Il nostro comune godeva altresì il diritto di conferire i privilegii della cittadinanza, siccome abbiam visto nell'esame dei numerosi patti di tal sorta (cap. x, §§ 15 e 17), nonchè la facoltà di render giustizia, d' imporre le tasse municipali e di esigere quelle regie.

12. Anche il regio potere, per quanto allora fossero allentati i vincoli che il legavano ai poteri inferiori, era rappresentato tra noi dal giustiziere della provincia qual capo del foro e vindice del fisco. Si era perciò che egli rivendicava nel 1273, come più sopra narrammo (cap. x, § 19), i diritti sovrani, esigendo tra' sudditi la riparazione de' danni e, quel che è più, restringendo nel 1291 (cap. x, § 20) i diritti comunali.

13. Ma oltre all'autorità comunale, ch'era allora nel periodo della maggiore attività e sempre sulle mosse per guadagnar terreno nel campo della pubblica podestà, v'avea quella del vescovo, il quale, in mezzo alle continue diminuzioni de' suoi privilegii, serbò sempre e insino all'ultimo (al 1806) la supremazia giudiziaria, sicchè il foro vescovile avea il diritto di appello, o delle seconde cause, come allora si diceva, sul foro della città; il che abbiamo visto esser riconosciuto nei patti di cittadinanza (cap. x, § 17) dai nuovi venuti in Teramo.

14. Dopo il foro vescovile veniva quello comunale, ed era esso preseduto ed esercitato dal podestà e, nell'ultimo scorcio di questo secolo XIII, dal giudice cittadino. Sebbene nei documenti che abbiamo esaminato, durante l'attuale periodo di libertà, in tutto il lungo capitolo x, non bene appaiano l'estensione ed il modo di esercizio della facoltà giuridica dei nostri magistrati cittadini, pure dal sottoporsi che facevano i nuovi venuti al foro vescovile ed a quello cittadino, e non potendosi certo supporre un conflitto di giurisdizione fra i due tribunali, è da credersi che quello cittadino sentenziasse in prima istanza e l'altro del vescovo in seconda; ciò che del resto vien confermato dallo scorgersi tra noi da lunghis-

simo tempo e sino al principio del presente secolo il giudice vescovile delle *seconde*, ossia delle seconde cause civili.

15. Nella moltiplicità e confusione dei diritti, grande contrassegno nella vita pubblica del medio èvo, non poteva certo mancar tra noi il foro dei baroni, precipua classe sociale specialmente nel regno di Napoli. E invero abbiamo scorto nei patti di cittadinanza contratti nel 1211, nel 1252 e nel 1256 coi vicini feudatarii, costoro riservarsi il dominio signorile sui beni e sulle persone dei loro vassalli scesi ad abitar Teramo ed anche il diritto di erigere nella stessa città tribunale pei proprii vassalli con l'assistenza però del giudice teramano. È qui pure il luogo di notare che i baroni venuti in città non godevano alcun pubblico privilegio (oltre questi meramente personali sui loro vassalli) e molto meno veruna speciale ingerenza sulle cose cittadine: anzi abbiamo veduto (cap. X, § 11) nella concessione vescovile del 1229, a favore dei possidenti di Teramo, esclusi da ogni benefizio i nobili.

16. Detto dell'organismo del comune teramano e delle sue magistrature durante il secolo XIII, crediamo qui utile, per dare una idea quanto si possa compiuta del nostro organismo generale allora, chiudere il capitolo gettando uno sguardo sullo stato politico-amministrativo della nostra città in quell'epoca. Esso fu singolarissimo ed è perciò degno di molto studio da parte dello storico. Teramo, posta, a dir così, tra il regno di Napoli e lo Stato pontificio, e sebbene appartenente al primo, partecipava nondimeno alle condizioni delle città regnicole e di quelle papali. In faccia al re non era più che uno dei tanti feudi avente un barone, non laico, ma ecclesiastico: il proprio vescovo; in faccia a quest'ultimo un vero libero comune, pari a quelli delle vicine Marche, che eleggeva a sua posta il podestà con la giurisdizione civile e criminale e col governo della città, tanto che il Muzii (1) lo disse governatore: a tal prezzo Teramo potè, salvando la tradizione italica del comune, serbare intatta la libertà, che avea saputo ottenere da' suoi vescovi. Altro segno d'indipendenza di fatto dal re potrebbe riguardarsi il pagar essa solo pochi sussidii, come scrive il Muzii (2), al vescovo, mentre questo sborsava, come ogni altro barone, l'adoa al sovrano. Ma questa condizione di libertà, quasi diremmo unica, come ognuno agevolmente può pensare, non doveva durare a lungo in uno Stato

(1) Muzii, *St. di Teramo*, dial. 3°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.

sì naturalmente nemico delle cittadine libertà, qual'era il regno di Napoli. La regia potenza, divenendo sempre più compatta, non poteva tollerare che una piccola città come Teramo (giacchè l'Aquila solo nel regno seppe mantenersi autonoma fino all'èvo moderno) si reggesse a comune sotto le ali benigne e deboli del proprio vescovo. Così vedremo alla fine di questo secolo XIII la nostra povera libertà comunale rimaner soffocata fra le strette della costituzione monarchico-feudale del regno.

CAPITOLO XIII.

Suoi atti nel periodo semi-libero (1292-1388).

SOMMARIO: 1. Passaggio dallo stato di libertà a quello di semi-libertà. — 2. Abolizione della scelta comunale del governatore e instituzione del regio capitano. — 3. Riduzione della piena facoltà giuridica del comune alla sola civile. — 4. Ostacoli regii all'elezione del giudice cittadino fuori regno e sforzi de' Teramani per mantenerla e reggersi a libero comune. — 5. Acquisti di nuovi paesi. — 6. Relazioni di diritto e di fatto del comune col regio capitano. — 7. Relazioni col governo centrale in tempi di guerra e di fazioni regie. — 8. Parte guelfa seguita dal comune e conseguenti lotte coi prossimi baroni ghibellini. — 9. Relazioni di pace e di guerra coi vicini comuni. — 10. Relazioni straordinarie coi paesi soggetti. — 11. Relazioni commerciali con le città regnicole ed estere.

1. Posto termine al racconto de' fatti e dell'organismo del comune teramano durante il suo più bel periodo, entriamo ora a narrare del successivo, che, rispetto all'antecedente, dovremo nomare periodo semi-libero, come quello che, mentre segna la perdita del massimo privilegio di un libero comune (di eleggersi, cioè, il proprio capo nel podestà) e il soggettamento al regio potere nel capitano impostogli dal re Carlo II d'Angiò al chiudersi del secolo XIII, pur nota nel tempo stesso l'esercizio di facoltà di un quasi libero comune, tra le quali quella di proporre al re la nomina di un capitano fuori del regno, siccome avvenne nel 1384 per Ludovico da Iesi (1). Ora dunque il punto di transizione o, come oggi si dice, il momento storico, che divide l'un periodo dall'altro, deve, a parer nostro, stimarsi l'instituzione del regio capitano o governatore, sendochè veramente libero poteva chiamarsi il nostro comune, quando eleggevasi il proprio capo con le piene incombenze di governo, e di giurisdizione civile e criminale (salvo l'appello al tribunale del vescovo) e senzachè alcun regio ufficiale rappresentasse tra le mura teramane il potere centrale, fuor del giustiziere della vasta provincia di Abruzzo (che fino al 1273 comprendeva i tre attuali Abruzzi), il quale da lungi e con quella scarsa e rara

(1) Cfr. PALMA, op. cit., vol. II, p. 81.

efficacia, ch'era propria del tempo, v'irraggiava la sovrana autorità. Quindi noi incomincieremo il capitolo col dire di cotesto passaggio al semplice giudice civile dall'importante podestà o rettore, come pure si chiamava ad imitazione delle libere città italiane e quasi a ricordo e protesta dell'abolita podestà, e col narrare i poderosi sforzi sostenuti dai Teramani per riscattarsi a libertà e non sempre riusciti vani, specialmente in quanto all'elezione del giudice forestiero al regno e alla proposta nomina del regio governatore, come vedremo nel corso di questo racconto.

2. Il punto culminante ed insieme il principio storico di questo periodo fu dunque, come abbiamo detto, l'abolizione del podestà o rettore e l'instituzione del regio capitano o governatore. Dobbiamo ora dire quando tal fatto accadesse. Esso seguì certamente negli ultimi anni del secolo XIII, ma i nostri storici non narrano quale di essi anni precisamente si fosse; il Muzii (1) accenna soltanto che Carlo II d'Angiò (1285-1309) mandò per la prima volta un regio capitano a governar Teramo, senza dirne l'epoca. Esistono però importantissimi documenti di questo scorcio di tempo (sventuratamente non tutti negli originali ora perduti, ma in transunti fornitici da fedelissimi scrittori, quali il Muzii, l'Antinori ed il Palma), che ci permettono di ricostruire abbastanza integra e certa la figura di questa parte notevolissima della nostra storia municipale.

Abbiamo narrato più indietro (cap. x, § 14), che l'ultimo podestà s'ode fra noi nel 1286; ma ciò si deve intendere solo in quanto al nome, e se ne potrebbe supporre anche la cagione nel timore di dare ombra al regio potere sì nemico di tali privilegii e di simili titoli. Ciò dimostra il primo di questi documenti, che è proprio quel prezioso atto dei 21 maggio del 1291, tuttora esistente e più indietro da noi analizzato (cap. x, § 20). Esso dunque, siccome ivi vedemmo, contiene in prima un regio rescritto del 1° marzo dello stesso anno vietante al nostro *iudex seu capitaneus Terami* di costringere i vassalli del monastero di S. Giovanni a Scorzone ad abitare in Teramo, e poi un ordine emanato dal giustiziere della provincia (per secondare il regio sospetto che il magistrato teramano trascurasse o disprezzasse i reali comandi) e diretto al signor Buongiovanni di Montelupone (in quel di Macerata) *iudici et rectori Terami* per intimargli l'esecuzione del rescritto. Il secondo documento è il divieto del seguente anno 1292 ai Te-

(1) Muzii, op. cit., dial. 2°.

ramani di eleggersi un giudice estero al regno, di cui terremo discorso qui appresso (§ 4). Vengono poi le suppliche dei nostri al re per ottenere la conferma dell'antica elezione cittadina del giudice e infine gli ufficii interposti dai Teramani presso potenti personaggi non regnicoli per raggiungere cotanto intento, delle quali due cose parleremo pure in sèguito (§ 4). Tali sono i fatti risultanti dai documenti e da essi noi dobbiamo trarre il come ed il quando fu instituito fra noi il regio governatore ed abolita insieme la potenza municipale. La frase usata ancora nel 1291 dal sovrano: *iudex seu capitaneus* ed il dirsi dal giustiziere della provincia il nostro *iudex* anche *rector*, voce allora equipollente, come ognun sa, non solo a governatore ma a podestà (nome vietato nel regno e perciò non adoperato), dimostrano che in quell'anno il giudice cittadino godeva ancora non solo la giurisdizione civile, ch'ebbe sempre, ma anche quella criminale e insieme il governo della città, facoltà che poi furono attribuite al regio capitano o governatore, e, quel ch' è più, che in tali ufficii veniva il nostro primo magistrato riconosciuto in pubblici atti dal principe, e tutto ciò nella persona di un gentiluomo forestiero. Nè poi si può dubitare di tale riconoscimento, giacchè nella regia frase *Judex seu capitaneus* il *seu* apparisce chiaramente particella disgiuntiva non tra una persona e l' altra, sibbene tra una qualità e l' altra della stessa persona, di giudice cioè e di governatore. Ciò per una doppia ragione; filologica e storica: si parla infatti in singolare del giudice teramano, a lui attribuendosi gli atti di giudice-capitano e inoltre il principe teme in lui trascuranza e sprezzo dei regii ordini, ciò che certo non poteva sospettarsi in un capitano che governasse Teramo pel re; nè questi avrebbe indirizzato i suoi comandi al giustiziere della provincia, se nella città avesse dimorato, per istranissimo caso, un suo sì ribelle rappresentante. Dunque, conchiudiamo, il giudice cittadino nel 1291 era ancora nella pienezza de' suoi ufficii di giurisdizione e di governo e per tale veniva altresì dichiarato dal principe. Si è perciò che noi dobbiamo credere che il divieto del 1292 ai Teramani di elezione di un giudice forestiero riguardasse, più che l' esclusione di quest' ultima qualità (giacchè incontreremo appresso parecchi magistrati di fuori il regno), l' abolizione del giudice governatore fino allora liberamente eletto dai cittadini, e, per necessaria conseguenza, lo stabilimento del regio capitano con le facoltà di giurisdizione criminale e di governo della città, restando al nostro giudice la competenza civile e il meschino onore di capo del comunale maestrato. Le suppliche al re e le potenti mediazioni

interposte dai Teramani nel 1297 ci mostrano che i loro grandi sforzi erano adoperati, non con lo scopo soltanto di avere il giudice *causarum civilium* (che infine sempre conservarono), ma con quello di riottenere il podestà, sia pure col nome di rettore e anche di giudice, però fornito delle ampie facoltà di simili magistrati marchegiani e toscani, siccome gli accusava lo stesso regio atto del 1292. Così Teramo in quest'anno sì a lei fatale restò priva di quella pienezza di libertà comunale, che più la ravvicinavano alla condizione delle città sorelle, riuscendo ancora vani gli ultimi suoi sforzi nel 1297 per riacquistarla. Ed è anzi notevole che appunto in quest' anno cessò un altro supremo diritto cittadino-vescovile (diciamo così perchè i privilegii municipali emanavano e s' immedesimavano nel vescovo, capo giuridico della città) di creare i notai; difatti nell'anno 1297, siccome più sopra abbiamo veduto (cap. XI, § 2), terminano i notai vescovili ed incominciano quelli regii. Intanto Teramo ebbe sì talvolta il diritto di proporre al re la scelta del regio capitano, ma esso si deve riguardare piuttosto come un privilegio passeggiero che non toglieva l'essenza della cosa, cioè l' abolizione della compita libertà municipale; segnando così quest' ultimo fatto il principio del secondo periodo nella storia del nostro comune medioevale, di quello cioè semi-libero

3. Se dunque nel 1292 fu instituito in Teramo il regio capitano coi poteri giudiziarii, a parer nostro, solo criminali e con quelli di governatore della città, si dovrebbe credere che anche in quell'anno fosse stato stabilito il giudice comunale del civile (« Iudex causarum civilium »). Soggiungiamo non pertanto che di ciò non abbiamo certezza per mancanza di opportuni documenti, ma si potrebbe supporre, appunto per cotal difetto, che al capitano fosse stata allora attribuita l' integra facoltà giuridica, criminale, cioè, e civile, almeno in quei primi anni. Dal canto nostro però non crediamo che il regio potere si fosse spinto fino a questo segno, togliendo tutto in una volta al comune l' una e l' altra facoltà. Nè varrebbe l' opporre che nelle suppliche al re del 1297 i Teramani domandavano (come vedremo nel seguente paragrafo) il giudice senz' altra determinazione, oltre quella di poterlo scegliere e dentro e fuori il regno; giacchè questo per noi è un argomento che la giurisdizione civile fosse rimasta alla città; altrimenti essi l'avrebbero chiaramente rivendicata, e, ne' grandi maneggi fatti per riavere quel giudice, se ne sarebbe al certo parlato, il che vedremo non esser mai avvenuto. Un' altra valida ragione a pro di questa nostra sentenza si è lo scorgere che anche nei tempi di privata

signoria in Teramo, ad esempio: di Giosia di Acquaviva e di Francesco Sforza, l'elezione del giudice civile era riservata alla università, siccome ci dimostrano pel primo caso i patti segnati con l'Acquaviva nel 1420 (1) e pel secondo gli statuti del comune del 1440 (2) compilati sotto lo Sforza. E per fermo il regio potere, lontano e disgregato come trovavasi a que' tempi, doveva essere meno invasore di quello locale e spesso tirannico de' baroni. Noi quindi riterremo che il giudice civile teramano sia stato appunto nel 1292 instituito e contemporaneamente allo stabilimento del regio capitano o governatore.

4. Non è a dire se i Teramani si adoperassero con tutte le forze a mantenere e rivendicare quel diritto di elezione del podestà o rettore (come solo si potea nomar tra noi), siccome è pur da credere che il re mantenesse fermo il divieto di quell'elezione, malgrado i più poderosi ufficii, che interponessero i nostri, specialmente per mezzo del pontefice, alto signor del regno, quale era allora riconosciuto, e natural difensore dei deboli e degli oppressi. Abbiamo a tal proposito un importantissimo e prezioso documento, già nel cittadino archivio, e il cui originale non abbiamo potuto rinvenire nell'archivio di Stato in Napoli, nè quindi collocare fra i documenti dell'appendice. L'Antinori intanto ne' suoi manoscritti aquilani (3) ce ne dà, come al solito, un ampio e fedele transunto: anche il Palma (4) ne parla, ma per incidenza ed in modo che ci fa parere non averlo egli veduto, perchè probabilmente anche a' suoi tempi la preziosa pergamena era andata smarrita. Contiene essa una lettera di Carlo, re d' Ungheria e vicario del regno pel re suo padre Carlo II d'Angiò (5), data da Napoli al 1° novembre del 1292: « Erano soliti, scrive dunque

(1) Cfr. PALMA, op. cit., vol. II, p. 106.

(2) *Stat. teram.*, Firenze, 1889, rub. 1 del lib. I.

(3) ANTINORI, *Mem. mss. di Teramo*, ad an. 1292, la cui citazione è la seguente: « Epist. Carol. III. Reg. Hung. et Vicar. Sic. dat. Neap. 1 Nov., Ind. 6, « Regni sui a. 1, in arch. Civ. n. 8, misit Delficus ».

(4) PALMA, op. cit, vol. II, p. 40.

(5) Costui (che non è da confondersi con l'altro Carlo detto comunemente l'Illustre e nel principio del secolo XIV vicario di suo padre Roberto d'Angiò) è quel Carlo Martello, cantato da Dante, che fu coronato re d' Ungheria appunto nel 1292 e dal 1289 era vicario in Napoli pel padre Carlo II e che morì nel 1295. Lo SCHIPA, che ne ha discorso eruditamente nell'*Archivio Storico napoletano*, ha dimostrato che egli dal 3 giugno del 1292 principiò ad intitolarsi nella forma, che qui sopra noi riportiamo dall'ANTINORI (V. *Archivio Stor. napol.*, an. 1890, fasc. I, p. 34).

« l'Antinori (1), il capitolo della chiesa aprutina e la comunità di « Teramo di eleggere e di avere giudice per lo più preso dallo « Stato ecclesiastico. Diede qualche ombra al giustiziere d'Abruzzo; « si oppose, ne riferì al re. I Teramani presero per intercessore « Giovanni, vescovo tuscolano, il quale ne scrisse a Carlo, re di « Ungheria, primogenito del re Carlo di Sicilia, principe di Salerno, « signore dell'onore di Monte Sant'Angelo e vicario generale per « suo padre nel reame. Ebbe risposta, che i Teramani, non contenti « dello stato e della condizione degli altri del regno, convicini e « maggiori di loro, volendo giudice estero, benchè in reame vi « fossero idonei, anche a governi maggiori, davano troppo sospetto « di voler reggere la città alla maniera delle comunità di Toscana « e della Marca, e che se si potessero sottrarre dal dominio del re « e vivere in comune, da loro non resterebbe. Considerasse dunque « il pregiudizio del regno, e che se dal giustiziere non veniva per- « messo, non lo avesse per molesto, ma per iscusato ». Questo atto è importantissimo per la storia teramana e pruova in maniera inconcussa vero il grande assunto nostro, dell' essere stata cioè la città nostra un tempo nel godimento di una libertà simile (o quasi simile) a quella delle città dell' Italia centrale e con la tendenza e la capacità di vivere a comune libero; meta che senza dubbio avrebbe toccato con sicurezza e con stabilità, senza i fieri ostacoli del regio potere, ostacoli, del resto, naturalissimi ad esso, che, se quella meta si fosse conseguita, sarebbe rimasto annullato. A sommo onore poi de' Teramani torna cotesta forte volontà (per quanto essi si sentissero minori de' vicini regnicoli) di esserne diversi in quanto al vivere liberi, siccome ne gli accusava il principe, e di scegliersi il rettore fuori del regno, non importava se più o meno idoneo dei magistrati di questo, purchè con tale scelta affermassero il loro antico diritto; e infine il volersi reggere a comune al pari di quei della Toscana e della Marca, sì da destare nel re il sospetto di tendere alla separazione dal regno. Oh fortunata separazione per le nostre sorti, se essa fosse almeno allora avvenuta! Ma poteva sperar tanto l'animoso ma piccol popolo nostro? I Teramani non

(1) Avremmo certo voluto inserire tra i documenti, riportati in fine di questo scritto, il testo fedele di questo prezioso atto, ma abbiamo dovuto contentarci del largo *sunto* dell'Antinori, essendo riuscite inutili le diligenti ricerche da noi personalmente fatte nei registri angioini dell'archivio di Stato in Napoli. Difatti ne' registri Car. II, 1292, C; Car. II, 1292, 1293, A; Car. II, 1292, 1293, B; rispondenti ai volumi 60, 61 e 62, e contenenti gli atti di Carlo Martello della VI indizione (1 sett. 1292-31 ag. 1293), non è traccia di questa lettera.

pertanto si mostravano costanti nell' operare a tale intento. Questa volta difatti, come prova l' ora esaminato documento, interposero il vescovo di Tuscolo, Giovanni, che non era altri se non Giovanni Boccamati, vescovo di Tuscolo o Frascati, dal 1285 al 1309 (1). Egli apparteneva alla patrizia famiglia romana, non Boccamazza, come ha il Muratori (2), ma Boccamati, come scrivono il Ciacconio (3) ed il Cardelli (4), correggendo il Muratori; ed era altresì affine di papa Onorio IV (1285-87) della grande casata dei Savelli, il quale però era defunto a quell' epoca. I nostri seppero dunque scegliere un potente intercessore, ed il Cardelli anzi al citato luogo conta di costui la grande munificenza; ma purtroppo tanto zelo a nulla giovò. Ora non per questo essi si dettero per vinti e poco appresso, nel 1297, adoperarono a quell' uopo due altri non meno potenti personaggi « due gran baroni romani, padre e « figliolo, narra il Muzii (5), familiari di papa Bonifazio VIII e « molto cari al re Carlo ». Egli però non li nomina e riferisce solo il testo della supplica de' Teramani al re: dobbiamo all'Antinori la conoscenza di questi nomi e del messaggio affidato a que' baroni, giacchè egli ci dà il transunto dell' instrumento esistente nel secondo cartolario della chiesa aprutina (sendochè, oltre il famoso tante volte da noi citato, ve n' avea un altro contenente gli atti del secolo XIII e anche ora smarrito). « In Roma, scrive dunque « l'Antinori (6), il nobil uomo Iacopo Gaetano, familiare del papa « Bonifacio VIII, di autorità e consenso d' Oddone di Pisa suo « padre, promise a Ruggieri del Guasto, canonico aprutino, e a Vito « di Teramo, sindici e procuratori di quella città di impetrare a « proprie fatiche, e spese fra otto mesi del suo governo di Teramo « dal re Carlo II diploma di concessione per grazia speciale di « potere in ogni anno perpetuamente eleggere, e, confermato dal « vescovo, avere giudice nelle cause civili, a tenore del privilegio « loro accordato dal re Carlo I in conferma delle concessioni dei « re predecessori, e della consuetudine da tempo immemorabile,

(1) Cfr. GAMS, *Series omn. episc.*, Ratisbonae, 1873, p. XX.
(2) MURATORI, *Ann. d'Ital.*, vol. VII, p. 325.
(3) CIACCONIO, *Vitae Pont. et Card.*, Romae, 1630, col. 779.
(4) CARDELLI, *Mem. stor. dei cardin.*, Roma, 1793, vol. II, p. 27.
(5) MUZII, op. cit., dial. 2°.
(6) ANTINORI, *Mem.* cit., ad an. 1297, che cita in questo modo: « Instr. « r. N. Rainer. Muchio de Chian. Pis. Diacc. Act. Rom. 1297, die Vener. 25 « Ianuar. Ind. 10, Pontif. Bonif. VIII, A. 3, in Chartul. 2 Eccl. Episc. Te- « ram. ».

« colle giunte, che il vescovo era signore, e barone spirituale e « temporale della terra: che avevano nel passato eletti quei giudici « a loro arbitrio da qualunque luogo del regno, e fuori, salvo sempre « la riverenza, e i servigi dovuti al re. Che i cittadini erano stati « fedeli alla corona, e in tempo della guerra di Gualtieri di Bel- « lante avevano sofferti pubblicamente dispendi, e conflitto di per- « sone: vicendevolmente i sindaci promisero al Gaetano di pagare « fra un mese dopo l' impetra quattrocento fiorini d' oro ». In questo transunto si contiene la sostanza della supplica, il cui testo, datoci dal Muzii (1), noi riprodurremo, com' è di ragione, in fine tra i documenti (doc. XIII). Si noti intanto che, mentre siffatto testo parla in generale del giudice, il sunto dell' Antinori lo chiama invece giudice delle cause civili, il che, se fosse vero, rovescerebbe tutto quel che abbiamo finora sostenuto intorno al giudice-rettore teramano. Ora, fra il transunto italiano dell'Antinori (autore che pel resto abbiamo sperimentato fedele), e il testo originale latino del Muzii, fedelissimo anch' egli, noi dobbiamo, per ogni buona regola di ermeneutica, preferire quest' ultimo, tanto più che esso si accorda con gli altri fatti già noti, e specialmente con quello affermato nel regio divieto del 1291, che i Teramani, cioè, volevano reggersi a libero comune, appunto come i Toscani ed i Marchegiani; ed ognun sa che uno de' primi vantaggi di costoro era lo scegliersi il podestà o rettore fuor dello Stato e con pieni poteri. Ciò detto e passando a considerare quest' ultimo passo dato dai nostri per riguadagnare i vecchi e perduti privilegii, noteremo che i due personaggi interposti erano, come abbiamo detto, non meno gravi di quello adoperato cinque anni innanzi. Si nomavano difatti Iacopo Caetani e Oddone detto di Pisa, suo padre, i quali, sapendosi che un ramo della celebre famiglia romana de' Caetani fu in Pisa, ed anzi il Sismondi (2) di qui addirittura la fa provenire, doveano essere congiunti e molto innanzi nelle grazie del gran papa Caetani. Ma neppure questo ulteriore maneggio de' Teramani ebbe esito felice, e, privi essi per l' avvenire del sommo diritto municipale, potettero solo per lungo tempo ne' secoli XIV e XV eleggersi forestiero il giudice civile e talvolta anche proporre alla nomina del re il regio capitano, siccome avvenne nel 1384. Tanto ci narra il Muzii (3), riferendo una lettera di re Carlo III dei 4 maggio 1384,

(1) MUZII, op. e loc. cit.
(2) SISMONDI, *Storia delle Repubbl. ital*, cap. V.
(3) MUZII, op. cit., dial. 2°.

riportata da noi fra i documenti (n. XIX). Con essa si concede ai Teramani, che ne aveano fatta richiesta, qualmente il nobile Ludovico da Jesi (1) sia loro capitano a giustizia con l' obbligo di esercitar l' officio ad onore del re ed al prospero e pacifico stato della comunità (2). In quanto al divieto di eleggere giudici forestieri allo Stato, in cui trovavasi una città, soggiungeremo qui che ciò tanto meno deve arrecar meraviglia in una contrada monarchico-feudale, qual era il regno di Napoli, in quanto che anche nelle terre pontificie, ove quasi libera fioriva la prosperità comunale, seguivano i medesimi divieti. Difatti, intorno al 1200 papa Innocenzo III gli emanò contro le città sue ed anzi proibì pure che queste eleggessero consoli, senza l' approvazione sua e del castellano (3). Era sempre il potere sovrano che si difendeva còntro la ognora crescente potenza de' comuni. Del resto ognun sa che ove le città si sentivano forti (il che purtroppo non seguiva tra noi), tali voti andavano a vuoto.

5. Esposto fin qui alla meglio gli eventi straordinarii, che determinarono il fatale passaggio del nostro comune dallo stato di libertà a quello di semi-libertà, e narrati i grandi sforzi da esso sostenuti per mantenersi nella primiera condizione, entriamo ora a dire de' fatti ordinarii, che seguirono in questo secondo più modesto periodo. E, incominciando dal considerare le sue tendenze al rinforzarsi dila-

(1) Il BALDASSINI (*Storia di Jesi*, p. 389), narra che un Lodovico *domini Baligani de Baliganis* da Jesi (ora Balleani) fu podestà di Siena nel 1366 e di Firenze nel 1372. Nel 9 giugno 1377 era presso Gregorio XI, come prova una bolla di questo papa. E forse costui era il nostro capitano del 1384. — Dobbiamo queste notizie alla dotta cortesia del can. Gio. Annibaldi di Jesi.

(2) Notiamo qui che in un atto riferito dall'ANTINORI (Instr. N. Pauli de Teramo a. 1294, die Mercur. 18 Maij, Ind. 7, Regn. Car. II, an. 10, in arch. Civ. Teram.) nelle sue citate memorie mss. e non più ora esistente, si mentovano nel 1294 un Gio. de' Gavedani di Fermo giudice e sindaco (ossia rappresentante) di Teramo e un Matteo di Pizzoli pur giudice di Teramo. Ora questa doppia menzione di giudici in uno stesso anno parrebbe ingenerar confusione e per sè stessa e perchè non sarebbe probabile un giudice forestiero esistere in Teramo appena due anni dopo la nota proibizione. Ma non è così; giacchè, ben leggendo il documento, vi si scorge che la menzione del giudice fermano si riferisce ad atti compiti contro la rocca Totonesca anteriormente al 1294 e già da noi accennati (cap. X, § 19). Quindi il Gavedani era giudice appunto prima del 1287, quando i Teramani, siccome pure abbiamo detto a suo luogo (cap. X, § 15), già avevano distrutto quella rocca, e il da Pizzoli era tale a tempo del rogito di quest'atto del 1294.

(3) INNOC. III, *Epist.* ap. HURTER, *St. d'Innocenzo III*, trad. ital., Milano, 1857, vol. I, p. 220.

tandosi, primo e maggiore istinto di ogni sano organismo, per quanto si voglia non del tutto libero, ragioneremo qui degli aumenti che il nostro comune procacciava al suo territorio. Ora, se nel l' antecedente secolo (XIII) di libertà abbiamo visto tanto essere accaduto mediante o liberi patti o conati guerreschi (cap. X, §§ 15 e 16), ampiamente da noi descritti, qui vedremo invece che simili acquisti si compivano in una maniera più adatta alla nuova e più umile forma del nostro organismo. Essa maniera era assai semplice; null' altro che atti di compra-vendita tra la nostra città e i signori del luogo venduto, muniti del regio assenso e seguiti da decreti, che incorporavano gli acquistati villaggi all' università di Teramo. Di tali fatti serbansi tuttora parecchi documenti nel nostro archivio municipale, e sono tanto gl' instrumenti di acquisto quanto i regii diplomi che, approvando i primi, aggregavano a Teramo i venduti castelli. Noi ci contenteremo di qui notarli, e, per dare un saggio sufficiente del loro contenuto, ne analizzeremo uno: il diploma del 1368. Tre son dunque gli atti di compra: per Poggiocono del 1352 e del 1353 (1); per porzione di Riparattieri del 1363 (2). Sette invece sono i diplomi di regio assenso e di aggregazione di que' villaggi alla città: per Monticello del 1351 (3), per Poggiocono del 1353 e del 1359 (4), per Riparattieri uno dei 10 giugno e l' altro dei 18 giugno del 1363 (5), per Melatino, Campora e Monticello del 1368 (6), e finalmente per Morricone, Bisegno, parti di Melatino, Macchia, Tizzano e Rocca Totonesca del 1408 (7). Fra tutti questi ci fermeremo un momento su tre; sull' ultimo noteremo che, essendo del 1408, dovrebbe appartenere al periodo seguente, delle signorie, cioè, e delle fazioni, ma sia perchè esce di poco dal periodo presente e sia maggiormente perchè qui fa corpo, a dir così, con gli altri atti citati e nell'altra epoca starebbe fuor di posto, noi qui lo mettiamo. Degno di nota (e tanto più che non ne parla il Palma) è il secondo; il privilegio dei 2 maggio del 1359, in cui la regina Giovanna I e il marito re Luigi, dopo avere approvato la compera e detto che l' intero castello di Poggiocono era divenuto proprietà della università di

(1) Arch. Com. di Teramo, perg. nn. 31 e 33.
(2) Arch. Com. di Teramo, perg. n. 39.
(3) Arch. Com. di Teramo, perg. n. VI.
(4) Arch. Com. di Teramo, perg. nn. VII e IX.
(5) Arch. Com. di Teramo, perg. nn. XI e XII.
(6) Arch. Com. di Teramo, perg. n. XIV.
(7) Arch. Com. di Teramo, perg. n. XXIII.

Teramo, concedevano che il medesimo mutasse la natura feudale in quella burgensatica e s' incorporasse al regio demanio della città di Teramo. Ora quest'ultima ci appare circostanza importantissima, giacchè ci mostra che Teramo agognava al pieno e libero possesso dei paesi acquistati, repugnandole quello legato dai vincoli feudali e che talvolta riusciva nell' intento. Passiamo ora al terzo documento, ch' è il diploma del 1368, e diamone, come qui sopra abbiamo promesso, un breve cenno. Esso, che sfuggì pure alle ricerche del Palma e che noi in altro scritto (1) demmo alla luce in tutta la sua integrità, fu spedito da Napoli ai 5 gennaio del mentovato anno 1368. Ivi la regina Giovanna I, dopo aver detto che l'università di Teramo supplicavala, per mezzo de' messi (« syndici ») Berardo di Melatino (2) e Petruccio di sir Berardo, di voler confermare la compra che essa città aveva fatto di certe parti (« certas « partes ») del castello di Melatino e degl' interi castelli di Monticello e di Campora, ambedue posti nelle pertinenze del primo, con tutti gli uomini, vassalli, diritti e le appartenenze in un con le franchigie (« affranchitias habitas ») esistenti tra i detti castelli e i loro condomini, di cui però non sono riferiti i nomi, e che tutto avevano venduto alla città, e di volere insieme incorporare nell' università di questa i ripetuti castelli, essa regina concede perpetua ed immutabile la chiesta aggregazione, con la condizione di pagar Teramo alla regia corte le imposte solite e più una tassa pecuniaria corrispondente al servizio feudale ed invece di questo. Concede altresì agli uomini dei detti castelli il godimento dei privilegii della libertà ed immunità e della condizione di cittadini teramani (« civium « civitatis Terami »), con l'esser però gravati degli stessi oneri di questi. Notiamo intanto, per ciò che riguarda la natura di questo possesso teramano, che essa ci appare un po' dubbia, dicendosi nel diploma prima che Teramo comprava con le terre gli uomini, i vassalli, ecc.; ciò che si riferisce a diritti feudali, poscia che gli abitanti de' villaggi venduti erano agguagliati ai cittadini teramani, il che pare alludere a possesso burgensatico, e da ultimo che la città doveva pagare al fisco una somma eguale al servizio feudale, e invece di questo; ciò che accresce il dubbio. E tanto questo esisteva, che lungo tempo dopo litigavasi fra Teramo e quei villaggi, so-

(1) Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, p. 397 (docum. xxii).

(2) Costui è quel Berardo di Tommaso di Melatino, cavaliere teramano, che nel 1374 fu capitano del popolo e podestà di Firenze, siccome noi narrammo, con la scorta dei documenti, nel sopra citato libro (pp. 233-253).

stenendo questi contro essa città la loro qualità feudale nel 1603 (1). Però nel 1732 la medesima, mercè i regii diplomi, potette dimostrare la natura burgensatica di detto possesso (2). Ciò narrato, reputiamo utile far avvertire al lettore la differenza tra i patti di cittadinanza e queste compre ed incorporazioni; mentre i primi, per lo più seguiti nel secolo XIII e fieramente combattuti dal regio potere, mostrano, con l'affinità che legava le sorti nostre a quelle delle altre città della media Italia, la vita essenzialmente comunale, che liberamente svolgevasi in quegli atti, invece queste compre fatte nel secolo XIV a suon di moneta e regolarmente approvate dai sovrani del tempo, che gli agguagliavano a meri possessi feudali o burgensatici, provano quanto scaduta trovavasi a quell'epoca la condizione cittadina tra noi. Così la fine del secolo XIII, che segna quella delle maggiori libertà comunali nostre, nota ancora, con questi fatti di semplice e regia incorporazione di paesi, il principio della nuova e più ristretta cerchia, in cui dibatterassi in appresso la nostra vita municipale, sì da formar prima il periodo di semilibertà, tema del presente capitolo e da avviarsi poscia a quello più agitato delle signorie e delle fazioni, che sarà argomento di un successivo capitolo.

Qui sarebbe pur luogo di tener discorso di que' patti, che nel 1327 stabilirono l'unione di Montorio a Teramo, e nel 1381 il domicilio teramano dei vassalli del monastero di S. Atto, se ciò non avessimo già fatto in altra parte di questo scritto (cap. X, § 16), la quale, malgrado l'epoca posteriore di quegli atti, mostrammo più adatta per trattarne.

6. Ma continuiamo a narrare delle vicende ordinarie del nostro comune durante questo periodo e fermiamoci in prima un po' sulle relazioni ch' esso ebbe col rappresentante del governo centrale tra le sue mura ch' era appunto il regio capitano stabilmente e il giustiziere della provincia a volta a volta. Degli ufficii di costoro non dobbiamo dir qui, giacchè ne sarà il luogo più innanzi, quando terremo discorso del nostro organismo municipale in quest' epoca di semi-libertà (cap. XV, §§ 1 e 2). Ora diremo di esse relazioni sieno state legali ovvero extra-legali. Le prime erano stabilite giusta le incombenze assegnate al regio capitano a tenore di una regia lettera del 1373, che noi esamineremo al detto luogo; solo qui ne trarremo quel tanto che basterà all' uopo nostro. Do-

(1) PALMA, *St. di Teramo*, vol. III, p. 105.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 204.

veva dunque la città obbedire al capitano in tutto ciò che spettava al costui ufficio ed aver per rati e fermi tutti gli ordini che egli emetterebbe legalmente. Quando poi il capitano era proposto dal comune alla regia elezione, siccome vedremo al proprio luogo (cap. XV, § 2), dobbiamo credere che i legami fra l'uno e l'altro fossero più stretti. Tanto sia detto per le relazioni legali. Ma ve n' ebbero altresì extra-legali, e quali ancora! Nientemeno che queste si annodavano a colpi di bastone. Di tali fatti esiste ancora nel nostro comunale archivio il documento. È questo un instrumento di transazione rogato presso Chieti ai 10 maggio del 1357 (1), col quale la città di Teramo, dopo essersi scusata innanzi a Napoleone Orsini, conte di Manoppello e logoteta del regno, delle ingiurie e percosse inferite al nobile Covello Gallo di Napoli, non che a' familiari nel costui ingresso in Teramo qual capitano, col dire che questi era entrato all'improvviso, e senza la previa intimazione dalla legge prescritta, in città « tunc male disposita propter « certa commissa ibidem » quali non si dice, ma che probabilmente riguardavano abusi, di cui più innanzi si dichiara reo il Gallo. Per questo accordo quindi Berardo *de Forcella*, rappresentante (« sindicus »), della città, a nome degli uomini, degli ufficiali e de' consiglieri (« consiliarios »), paga a titolo di transazione al Gallo cento ducati di oro ed in oro, e questi si dichiara soddisfatto, rinunziando insieme a continuar più oltre nel carico di capitano in Teramo, anche col regio consenso (« exercendo cum voluntate regia ») e principalmente di farsi proporre come tale per l'anno corrente (« maxime « pro anno proponi ad dictum offitium »). E tale rinunzia tanto più volentieri egli compiva, in quanto che confessavasi autore di ingiurie di parole e di fatti (« verbales et reales ») arrecate a parecchie persone nel suo ingresso in Teramo. Fin qui il documento, il quale, per la sua importanza, e noi riprodurremo in fine (doc. XV) ed analizzeremo qui sotto il doppio rispetto di fatto e di diritto. Pel primo capo noteremo la condizione, che l'atto ci rivela, dei tempi sì stranamente torbidi, ne' quali un governatore entrava in città quasi diremmo da nemico, e come tale quindi essendo trattato, con vicendevoli ingiurie. Ma la causa erane solo la tempesta dell' epoca gravida di audacie militari e di violenze popolari? Ovvero operava altresì in tal senso la naturale e storica avversione de' Teramani, sempre cupidi di libertà, contro un capitano nominato dal re, sia pure a proposta loro? Agivano forse tutte e due

(1) Arch. Com. in Teramo, *Atti dei privati*, perg. n. 34.

siffatte cause. In questo documento inoltre si scorge siccome la facilità delle offese nelle più solenni congiunture, così ancora quella di rimettersele a vicenda con lo sborso di una certa somma di danaro. Agevolmente poi si capisce come, dopo que' reciproci oltraggi, non era più possibile la dimora in Teramo del Gallo qual capitano. Però la cagione diretta di tale rinunzia era la stessa transazione, per la quale una parte, il comune, sborsava una somma al Gallo, e l'altra, cioè costui, rinunziava al suo ufficio. Ciò detto intorno ai fatti nostri comunali emergenti dall'atto in parola, facciamoci ora ad esaminare il lato giuridico del medesimo, quello, cioè, che riguarda le leggi e le consuetudini teramane di quel tempo. Ed in prima, il chiamare il capitano le offese fatte a sè ed alla sua gente come fatte al re, ci potrebbe mostrare che la nomina sua provenisse direttamente da questo e senza proposta della città, la quale in tal caso non avrebbe sì sconciamente trattato un suo prescelto. Se non che il non dirsi mai il Gallo regio capitano, sebbene in nome del re esercitasse la sua autorità, il prometter suo di non farsi più proporre (« proponi ») a quell'ufficio in Teramo ed anche l'atto stesso di rinunzia, ch'ei faceva in faccia ai Teramani, ci provano assai chiaramente che questi appunto proponessero al principe la nomina del Gallo a proprio governatore; non prevedendo certo le violenze che sarebbero seguite al costui ingresso in città. Dal che trarremo che nel 1357 già vigesse in Teramo quel diritto di proposta, che più innanzi vedremo attestato da solenni documenti. Risulta pure dalla esaminata carta che il capitano prima di entrare in città era obbligato dalle leggi (« iura ») di darne a questa l'avviso. Il dirsi poi dal nostro rappresentante (« sindicus ») che le offese erano state irrogate da uomini singolari di Teramo contro le persone non pubbliche, ma private del capitano e della costui gente, mentre ci dimostra forse la sottigliezza di chi ad ogni costo vuol difendersi, ci fa chiara nel tempo stesso una distinzione che il nostro diritto municipale d'allora faceva in Teramo di *homines universitatis*, cioè, e di *homines singulares*. I primi erano certo il corpo della cittadinanza costituito qual comune od università, come si diceva nel regno in odio al gran nome di comune: gli altri erano poi i cittadini presi separatamente e, a dir così, senza veste pubblica. Siffatta distinzione adducevasi dai nostri magistrati senza dubbio per sminuire da una parte la natura degli oltraggi, mostrandoli avvenuti fra persone private, e dall'altra per tôrre ogni responsabilità al comune nelle offese compite da singoli cittadini.

Ma non bastavano ai Teramani le brighe col regio capitano, chè essi le accattavan pure col governatore della vasta provincia dell'Abruzzo ulteriore. Difatti il Palma (1) ricorda una commissione di re Carlo II del 1304 (2), diretta a Carlo Bussone, giustiziere del detto Abruzzo, acciò esigesse dalla città di Teramo la somma di dugento once d'oro, qual pena ad essa inflitta per gli eccessi quivi compiti contro il mentovato Bussone. Il Palma aggiunge: « non sappiamo di quale natura, nè per quale motivo ». I giustizieri inoltre suscitavano il mal contento, allorchè, venendo a Teramo per tenervi le generali inquisizioni, rifiutavano di comunicare agli interessati le copie de' carichi; dal che nascevano arbitrii ed ingiustizie (3). I nostri perciò ricorsero al re, e questi, nel 1306 (4) ordinò al giustiziere, Niccolò di Roccaforte, sotto pena di cinquanta once d'oro, di dare le domandate copie. Ora noi supporremmo che, siccome di questo malcontento erano causa i citati arbitrii, così ancora di quegli eccessi, di cui il Palma dichiara non conoscere la qualità nè la ragione, fossero stati i motivi arbitrii analoghi ed anche forse la naturale e storica avversione dei Teramani all' esercizio del potere regio tra le loro mura, testimoni della piena libertà comunale fino allora da essi goduta. Ecco dunque quali erano le relazioni di fatto e di diritto fra la nostra città e chi veniva a governarla in nome del re, durante quel periodo della nostra storia municipale, che noi abbiamo chiamato di semilibertà.

7. Essendo dunque tali le relazioni fra cittadini e regii rappresentanti, vediamo ora quali si fossero quelle che direttamente intercedevano fra i Teramani ed il governo centrale di Napoli. I tempi erano torbidi e i legami fra sovrano e sudditi erano nel medio èvo assai lenti: natural tendenza dell'uno era di meglio stringerli, e degli altri invece di allargarli quanto più potessero. Così, ad esempio, quando trattavasi di dover militare fra le regie schiere, i nostri adoperavano ogni mezzo per andarne esenti. Ciò difatti seguiva, allorchè Antonio di Acquaviva, che più tardi vedremo (cap. XVI, § 2) signore di Teramo, andando nel 1376 per ordine di Giovanna I al soccorso di Gomez Albornoz (nipote del celebre cardinale Egidio) assediato dagli Ascolani nel castello di questa città, voleva obbli-

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 47.
(2) Reg. Car. II, A, lett. B, ap. PALMA, op. cit.
(3) PALMA, op e loc. cit.
(4) Reg. cit. A, lett. M, D. ap. PALMA, op. cit.

gare gli uomini di Teramo a seguirlo in quella impresa. Ricorsero allora questi alla regina, la quale, ai 24 giugno di detto anno, lor concesse, come narra il Muzii (1), la bramata esenzione. Tanto debole dunque era in quell'epoca l'autorità regale, quanto ampia la libertà de' comuni, sebbene questi nel regno menassero quella vita grama che ognuno conosce. Ora se alle università non riusciva molto malagevole lo schivare, con sapienti temporeggiamenti e con opportune suppliche al re, di servirlo in guerra esterna, molto meno difficile ciò doveva essere quando le fazioni dinastiche contendevansi con l'arme in pugno il possesso del regno. Di vero, durante la guerra, che per questo fine ardeva negli anni 1382-84 fra Carlo III di Durazzo e Luigi, duca d'Angiò, fratello di Carlo V di Francia, la nostra città non voleva a niun patto dar di piglio alle armi a difesa del primo, per quanto ripetute fossero le ingiunzioni di Carlo III. Di che sta la pruova in due documenti. Il primo è una lettera di quel re data ai 15 marzo del 1383 da Napoli, già nel cittadino archivio ed ora solo nel Palma (2), la quale, per la sua importanza, noi daremo per intero fra i documenti (n. XVIII). In essa il re si maraviglia con l'università e con gli uomini di Teramo che, quantunque « alias vobis scripserimus » di romper la tregua « cum nostris rebellibus », non solo non aveano ciò fatto, ma l'avevano riconfermata. Perciò comanda loro « districte » di rompere essa tregua « dampnificando eos quanto poteritis ». Non sappiamo se quest'ordine fosse stato eseguito, ma un altro documento di regii favori accordati dallo stesso Carlo III ai Teramani, appunto in occasione di quella guerra « durante presentis guerre turbine », il quale dobbiamo qui esaminare anche perchè riguarda un privilegio de' nostri di assoldar gente in tempi guerreschi, ci fa credere che essi finalmente si risolvessero a prendervi parte. È un ordine di detto re spedito da Barletta ai 5 giugno del 1384 al capitano di Teramo ed all' « Erario per eumdem capitaneum ac « universitatem... electo » che si serba tuttora nell'archivio comunitativo (3) e che noi daremo in fine (doc. XX) nella sua integrità. Essa comanda al capitano, attuale o futuro, di permettere (« patiaris ») all'università « pro preservacione et custodia » durante la mentovata guerra, l'armare e condurre venti fanti con lo stipendio mensile e per ciascuno di tre fiorini d'oro, ingiungendo

(1) Muzii, op. cit., dial. 2°.
(2) Palma, op. cit, vol. II, p. 80.
(3) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei principi*, perg. n. XXI.

insieme a lui ed al cassiere che, dopo aver tolto da' loro proventi il proprio salario, e quello del giudice, dell' assessore, del notaio degli atti e della loro gente a piedi ed a cavallo, ne traessero quindi il necessario pel soldo de' suddetti venti fanti e del costoro caporale, con la condizione che questi fossero costantemente mantenuti dall' università e forniti delle convenienti (« decentibus ») armi. Varie notizie d'interesse municipale ci fornisce questo documento: 1° Il privilegio che i Teramani godevano, o almeno potettero allora impetrare, di levar milizie in tempo di guerra per loro sicurezza e inoltre di stipendiarle con le pubbliche riscossioni. 2° Dal dirsi che il salario stabilito dal re pel capitano e pe' costui ufficiali e militi era frutto dei proventi del capitanato (« proven- « tuum capitanie ufficii ratione acquisitorum ») e più poi che da questi altresì levavasi lo stipendio dei venti fanti, mostrano, a parer nostro, che il capitano e il detto cassiere, comune del resto a costui ed alla città, riscuotevano i pubblici balzelli, e che inoltre, toltone quel che occorreva pei predetti ufficiali e per altre spese straordinarie (siccome in questo caso eran quelle del soldo per le milizie), tutto il resto doveva sborsarsi alla regia camera. 3° Sappiamo pur quindi che la corte del capitano componevasi in Teramo del giudice, dell' assessore, del notaio degli atti, detto più tardi mastrodatti, e della gente armata a piedi ed a cavallo, oltre del cassiere, comune anche alla città. 4° Prezioso finalmente è il ragguaglio che troviamo nell' atto fra il fiorino e la moneta del regno, computandosi quello alla ragione di tarì quattro e grana quindici, ossiano in tutto grana novantacinque, le quali equivarrebbero ora, senza considerazione alcuna di valor relativo, a quattro delle nostre lire. Vedi dunque scarsezza di danaro in que' tempi! 5° Non meno preziosa è la ragione addotta per tal ragguaglio, del non potersi, cioè, agevolmente aver l'oro nelle nostre parti « ubi aurum nequeat in ipsis partibus in- « veniri », ciò che ci dimostra la povertà economica della nostra regione, anche considerata la scarsezza dell' oro, in quel secolo generale in Europa.

8. Ciò detto sulle relazioni fra comune e governo centrale, passiamo ora a quelle ostili, che vi furono tra la città nostra e i vicini baroni, ed alla parte guelfa ch' essa seguì in quelle contingenze. In que' tempi di ardenti e generali fazioni il nostro comune non poteva certo andare schivo dall' umor di parte. Sorto esso, come tanti altri, dal popolo, seguiva, pur com' essi, il partito guelfo, di cui vedremo nel seguente secolo xv far Teramo solenne pro-

fessione nelle sue leggi (1). Pare che ciò desse cagione o pretesto alle lotte che seguirono coi vicini baroni ghibellini. Costoro difatti fin dal 1309 levaron gli scudi contro il re Roberto d'Angiò, gran capo di guelfi in Italia e, come ci mostra un registro di quel re e di quell'anno, riferito dal Palma (2), insieme con Matteo di Melatino (3) ed Oderisio di Corropoli fecero dalla prossima Marca un'irruzione a Torre del Tronto, involandovi uomini ed animali. Un altro fatto, accaduto poco appresso, mentre sembra collegarsi con l'ora narrato, ci mostra altresì l'azione diretta del nostro comune in siffatti avvenimenti. Esso, rimasto ignoto al Palma, ci viene rivelato dai superstiti documenti angioini (4), ne' quali esiste un diploma di re Roberto d'Angiò, così compendiato dal Minieri-Riccio (5) e portante la data del 1° novembre del 1315: « Circa « la metà di settembre del 1315 varie città e terre di Abruzzo si « ribellarono contro i baroni e diedero mano alle armi. Quei di « Montorio ribelli più degli altri si unirono con quelli di Teramo « ed assaltato il castello di Montorio e presolo ne uccisero il ba« rone Drogone (il documento teramano qui sotto citato lo chiama « invece Ugone) Alamagno e spianarono al suolo la fortezza. Di « ciò informato re Roberto in questo giorno (1° novembre 1315) « spedì Gentile Orsini, maestro giustiziere del regno, per sedare « quella ribellione e punire i rei ». Un documento poi dei 15 di gennaio del 1317, tuttora nel nostro cittadino archivio (6), ci dovrebbe dimostrare che non vi fu d'uopo di repressione, giacchè con esso il comune teramano, per mezzo di frà Angelo abate di S. Angelo *in populis* e nunzio della città di Napoli, venne a composizione col nobile Guglielmo Alamagno, pagando a costui una certa somma di danaro e ottenendone la remissione dell'omicidio di Ugone, fratello di Guglielmo, perpetrato dagli uomini di Teramo. Vediamo ora se v'ha legame storico fra questi due fatti. Esso non appar certo a prima vista fra la scorreria ghibellina del 1309 e la ribellione del 1315, tanto più che il re Roberto, capo de' guelfi, mostra qui di voler sedare con la forza i moti del 1315. Ma la dicitura del documento, o piuttosto del Minieri-Riccio, non è chiara, giac-

(1) Cfr. *Statuti teram. del 1440*, Firenze, 1889, lib. III, rubr. 19.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 49.
(3) FR. SAVINI, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, p. 270.
(4) Arch. di Stato in Napoli, Reg. Ang. 1315, 1316, E, n. 206, fol. 31t, e 1315, B, n, 205, fol. 195t.
(5) In *Arch. Stor. napol.*, a. 1882, fasc. II, p. 243.
(6) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati*, perg. n. 14.

chè, sebbene si parli di ribellione a carico dei Montoriesi e dei Teramani, pur da ultimo si finisce col dire che il giustiziere spedivasi « per punire i rei » senza ben determinarli. E tali, diciamo noi, non potevano forse anche essere i baroni Alamagno, in quanto essi, al par dell'Acquaviva e del Corropoli, seguissero la fazione ghibellina? E il nome di Alamagno non richiama altresì alla stirpe germanica de' nostri feudatarii, i quali, appunto per questa loro derivazione, tenevano piuttosto per l'impero? Inoltre il vedersi più tardi, nel 1326, siccome abbiamo narrato (cap. x, § 16), Montorio nelle mani franco-angioine della casa del Balzo farebbe supporre un passaggio di dominio feudale a danno di ghibellini ed a vantaggio di guelfi, confermando così la nostra ipotesi, cioè, che anche l'azione dei Montoriesi e dei Teramani nel 1315 fosse mossa, oltrecchè dal natural desiderio di liberare i primi dal giogo feudale e di aggregarli a Teramo, altresì dall'umor guelfo destatosi per la ribellione ghibellina di que' baroni. Se non che, prima di andare innanzi in questo argomento, dobbiamo accennare ad un altro fatto posteriore, che con più sicuro vincolo si congiunge agli eventi fin qui considerati. Esso è il riscatto che fece di sè nel 1327 Montorio con l'aiuto de' Teramani, sborsando una certa somma al proprio barone, Ugo del Balzo, sottoponendosi insieme al comune di Teramo, cosa concessa poi dal re Roberto, in premio della fedeltà a lui serbata da esso comune, siccome abbiamo narrato più indietro (cap. x, § 16). Ora la lotta dei Montoriesi nel 1315 intesa a liberarsi, pur col soccorso dei Teramani, dall'oppressione feudale degli Alamagno ed il riscatto del 1327 hanno senza dubbio una reciproca relazione. In ogni modo questi sono i fatti, ed ecco ora la nostra ipotesi intorno ai medesimi ed alle cause che mossero i Teramani a prendervi parte. Essi, vogliosi com' erano di aumentare la loro potenza ed il loro territorio, coglievano ogni opportunità per raggiungere il loro grande fine. Perciò profittavano siccome della debolezza de' piccoli feudatarii de' dintorni, attraendoli co' vassalli fra le proprie mura, di che abbiamo discorso altrove (cap. x, § 15), così pure delle gare partigiane, che affliggevano allora il regno, non che dei mali umori che i più grandi paesi, qual era Montorio, nutrivano contro i proprii signori: e tutto ciò li spingeva a scendere al loro soccorso, agevolandone la liberazione ed insieme cogliendo il frutto della vittoria e il premio di regia fedeltà col sottoporli al comune teramano. Dovettero dunque i nostri anche allora, nel 1315, trar partito dalla sollevazione di alcuni baroni ghibellini, oltrecchè quel « premio di fedeltà »,

mentovato nel documento del 1327 (cap. x, § 16), ci fa supporre che i Teramani sostenessero, come nelle altre volte, la parte guelfa in questi moti del 1315. Chiuderemo dunque questo paragrafo col dire che, sebbene in esso non godiamo di quella sicurezza di notizie, la quale suole accompagnare le nostre ricerche, pure possiamo con sufficiente probabilità, seguendo il grande canone storico del Muratori (1) intorno le congetture, ritenere che Teramo anche in questo inizio di secolo seguisse la bandiera guelfa, sapendo insieme, nelle lotte co' vicini baroni, trarne suo pro col fortificare la compagine municipale e con l'accrescere il proprio territorio.

9. Dai rapporti bellicosi co' vicini baroni, passiamo ora a quelli non meno di guerra che di pace intervenuti fra il nostro comune e quelli prossimi. Purtroppo in questo secolo continuavano i dissidii dell'antecedente, quando abbiamo veduto (cap. x, § 21) accapigliarsi le *genti* di Teramo e di Campli pel *tanto contrastato* possesso di Melatino. Narrano difatti i nostri annali gli eventi guerreschi seguìti fra i Teramani e i Camplesi nel 1369, sempre pel possesso della montagna di Melatino, ora detta di Battaglia, allorquando i primi corsero ad invadere il territorio de' secondi e, dopo aver suonato ad arme la campana grande e spiegate le bandiere, « cum banderiis explicatis », come dice una carta citata dal Muzii (2), occuparono quella montagna, devastando tutt'all'intorno la campagna. I Camplesi allora si rivolsero alla regina Giovanna I, la quale obbligò i due comuni a far pace tra loro; questa seguì subito dopo ai 10 dicembre del 1371, giusta il documento esaminato dal Palma (3), col rimettersi scambievolmente le offese e col darsi il bacio di concordia, restando con ciò il combattuto monte a Campli, che poco innanzi ne aveva avuto giuridicamente ragione. Si vegga intanto quanta libertà, o licenza, godevano i comuni in quell'epoca, quando si facevano guerra tra loro e con le debite forme alzando altresì le proprie bandiere, e chiudendo a giusto tempo il periodo guerresco con solenni trattati di pace. Gli strascichi di questi dissidii continuarono ancora a lungo, siccome voleva l'indole dei tempi, oltrepassando il periodo considerato in questo capitolo. Non ce ne dovremmo quindi occupare, ma ne faremo cenno solo per dar conto al lettore della fine ch'ebbe la lunga questione. Tuttora nel secolo XVI questa durava e Teramo e Campli si contendevano il

(1) MURATORI, *Annali d'Italia*, ad an. 816.
(2) MUZII, op. cit., dial. 2°.
(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 75.

possesso di Piana a Campora, che anticamente faceva parte del feudo di Melatino, stato già donato nel 1499 dal re Federico di Aragona ai Teramani (1). Nel 1509 si venne agli accordi e quel feudo rimase in potere di Campli (2) che anche oggi l'ha nel suo comune.

Sarebbe pur luogo questo di parlare dei fatti del 1315 compiti dai Teramani in unione ai Montoriesi contro il costoro barone Alamagno, se non ne avessimo ragionato nel precedente paragrafo sotto il diverso rispetto di relazioni guerresche fra i Teramani e i vicini baroni.

10. Fra i molteplici e confusi rapporti delle varie podestà, che distinguevano il medio èvo dal moderno e che ci hanno trattenuto negli antecedenti paragrafi, non sono da passarsi sotto silenzio quelli che intercedevano fra il comune cittadino e i paesi ad esso soggetti. Ed è curioso il notare fin da ora quanta libertà avessero allora que' villaggi, malgrado la loro suggezione a Teramo, sì da potere far guerra e pace coi vicini castelli ancor sottoposti ai feudatarii e quindi indipendenti da detta città ed incaricar la propria signora di rappresentarli in quegli atti. Esiste infatti (3) un instrumento dei 5 dicembre del 1350 non visto dal Palma, con cui i sindaci o rappresentanti delle terre di Morricone e di Tizzano, che vedemmo (cap. x, §§ 15 e 19), nel 1287 e nel 1294 assoggettarsi a Teramo, supplicano il giudice, il consiglio ed il comune di questa città, acciò lor piaccia di obbligarsi in nome di esse terre, innanzi al nobil uomo Niccola di Macchia, sindaco di Macchia, ad una tregua scadente alla fine del marzo seguente, e ciò perchè v'era discordia fra gli uomini di detto di Macchia e quelli delle terre di Morricone e di Tizzano. Ambasciatori per tale patto furono scelti i sapienti e probi uomini sir Antonio di Podio e notar Nicola di Cansano (Canzano?), ambedue di Teramo.

11. Dalle relazioni di genere torbido e dannoso, passiamo ora a quelle di natura tranquilla e proficua che in cose commerciali ed economiche esistettero fra Teramo e le vicine città del regno e altresì le lontane fuor di questo. Nè arrechi poi meraviglia che anche in queste il nostro piccolo comune estendesse i suoi rapporti economici, giacchè vedremo più innanzi (cap. XVIII, § 3 *c*) le sue leggi del secolo seguente provvedere all'industria della lana, in quanto

(1) Cfr. PALMA, op. cit., vol. II, p. 195.
(2) Cfr. MUZII, op. cit., dial. 5°.
(3) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati*, perg. 29.

essa esercitavasi tra noi dai mercanti della Toscana e dell'Umbria. In questo periodo poi tal commercio era cagione che le nostre relazioni si annodassero con le più potenti e floride repubbliche della penisola. Così difatti avvenne nel 1355, come ci prova una preziosa lettera di Giovanni Gradenigo, doge di Venezia, dei 18 agosto di quell'anno, già nel comunale archivio ed ora smarrita come tante altre carte. De' nostri storici il solo Antinori (1) ne dà minuto conto e noi qui riferiremo le stesse parole di lui: « Era morto « da un anno in Teramo Giovanni Campanaio di Lucca, ma che « aveva lungamente abitato in Venezia, nella quale aveva lasciati « molti debiti; onde i consoli de' Mercadanti avevano mandato in « Teramo Donato fratello di lui, perchè ne esigesse e ricuperasse « i beni per pagare i creditori. Il Donato frodolentemente trasportò « in Lucca quanto aveva potuto ricuperare, senza compire il suo « dovere. Restò Berardo di Buccio di Teramo debitore al Gio- « vanni in quarant'uno libre, per le quali aveva composto di dare « trecento ducati; de' quali ne aveva assicurati ducento, e per gli « altri cento aveva fatto sequestrare certa quantità d'olj in città di « Penne. Il doge di Venezia Giovanni Gradonigo ne scrisse al « comune di Teramo, perchè facesse rivocare l'assicurazione della « prima partita, e liberare il sequestro a favore de' creditori, talchè « il denaro andasse in mano loro, non già del Donato, il quale « aveva dato in ciò il suo contentamento » (2). Noteremo intanto che qui non appaiono le ragioni, che ebbero indotto in Teramo questo mercante lucchese, ma certo dovett'essere il commercio dei pannilani che ve lo spinse e pel quale tanti suoi corregionarii dimoravano allora in Teramo, siccome qui sopra abbiamo osservato. Ci sembra non meno opportuno qui rilevare che antichissime erano anche allora le relazioni non solo commerciali ma anche politiche delle nostre contrade (se non propriamente di Teramo) con la repubblica di Venezia. Difatti ci siamo imbattuti, in un'opera anonima sulla moneta (3), con un atto dell'840 dell'imperatore Lo-

(1) ANTINORI, *Mem. mss. di Teramo* cit., ad an. 1355. Egli cita per la morte del Campanaio il necrologio atriano ai 6 febbraio e 6 maggio, e per la lettera ducale: « Litter. Duc. Venet. Ioh. Grad. ad Comun. Teram. dat. 18 « Aug. Ind. 8 (cioè 1355), in archiv. Civ. Teram. ».

(2) Neppure nell'archivio di Stato in Venezia si rinviene cotesta lettera ducale, giacchè il chiar. soprintendente comm. Stefani con sua lettera dei 7 giugno 1892 ci ammonisce che « essa verisimilmente doveva formar parte « della serie *Lettere del Collegio* che mancano pel 1355 ».

(3) *Dell'origine e del commercio della moneta*, l'Aja, 1751, p. 119.

tario, che costituisce un patto fra Pietro Tradonico, doge di Venezia e vicini di questa (vicini Veneticorum), pel quale si stabiliscono varie constituzioni intorno ai loro confini e al loro commercio. Ora ivi terminano la serie di que' vicini « Firmenses et Pinnenses ». Noi dunque, che stavamo tra i Fermani ed i Pennesi, eravamo implicitamente compresi in quella convenzione, e ciò tanto più è da credersi, in quanto che da poco allora, siccome altrove mostrammo (cap. VII, § 4), la nostra città dalla dipendenza di Fermo era passata a quella di Spoleto, pur restando unita alla prima. Ciò detto, entriamo ora nel più modesto campo delle relazioni commerciali di Teramo coi prossimi comuni. A far ciò molto ci gioverà l'analisi di un notevole documento ancora esistente nell'archivio cittadino (1) e che, non visto dai nostri storici, noi pubblicheremo in fine (n. XVI). Esso è un pubblico instrumento rogato ai 9 di dicembre del 1362 alla presenza di Niccolò di Amico di Giacomo *Probe* di Atri, giudice reginale di essa città, per mano del notaio reginale Gualtieri di Niccolò *Nutuli* pur di Atri, nel reginale palazzo (che fu poi de' duchi Acquaviva) di Atri. Con esso l'università e gli uomini di questa città radunati in detto palazzo giusta il solito al suono della campana ed alla voce del banditore « de mandato viri magnifici Gutii de Cosis de Florentia « reginalis capitanei civitatis iam dicte », elessero notar Luzio di Pietro *Assalti* e Luzio di notar Angelo di Atri a loro rappresentanti con l'incarico di stringer patti con l'università di Teramo sulle riscossioni da farsi da questa e da pagarsi ai gabellotti e ai credenzieri (2), stabiliti in Teramo per esigere a conto di Atri la gabella tanto del fondaco e della dogana (3), quanto del carico e dello scarico delle merci dei Teramani sulle navi e dalle navi nel porto e nella spiaggia (splaio) di Cerrano, posta nel distretto e nel territorio di Atri (4); non che con l'incarico di fare accordi

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati*, perg. n. 38.

(2) Il REZASCO, *Dizion. stor. ed amm.*, alla voce *credenziere* spiega: « Nel « Napoletano e nel Siciliano, ufficiale che nelle faccende camerali e nelle « dogane e gabelle avea l'ufficio del riscontriere » ch'era appunto quegli che teneva la scrittura a riscontro d'altro ufficiale.

(3) La gabella della dogana era, come ognun sa, quella che pagavasi per l'estrazione, l'introduzione ed il passaggio delle merci, mentre quella del fondaco sborsavasi, per decreto di Federico II del 1220, sulle merci deposte nel fondaco della dogana.

(4) Di questo antico porto di Atri, ruinato nel secolo XVI da una straordinaria tempesta del mare Adriatico, esistono ancora le tracce in quei grandi macigni, che si scorgono mezzo sommersi appiè della torre anche oggi detta

sul pagamento delle somme, a cui erano tenuti l'università e gli uomini di Teramo pei detti carico e scarico. 2° Di promettere a questi ultimi, che gli Atriani e i suddetti gabellotti e credenzieri osserveranno tutt' i patti conchiusi e da conchiudersi fra le due città. 3° Di esigere dai Teramani la promessa del mantenimento di questi patti. 4° Di giurare, da ultimo, essi e di far giurare ai Teramani, sotto una pena pecuniaria, l'osservanza della presente convenzione. Questo atto, oltre il dimostrarci l'ampiezza dei diritti municipali d'allora sulle cose economiche e finanziarie, ci fa pur vedere l'attività del commercio teramano che servivasi di barche e di navigli «lingiis, et barciis et navigiis» pel traffico delle sue industrie, che senza dubbio riguardavano la fabbricazione e la tintura dei pannilani. Sappiamo inoltre che la terra di S. Flaviano, ora Giulianova, la quale aveva il suo porto più vicino a Teramo che non fosse quello di Cerrano, si richiamò al regio potere contro questi patti atriani, ma la regina Giovanna I non tenne conto di simili lamenti e, come riferisce il Muzii (1), con diploma dei 9 marzo del seguente anno 1363, permise ai Teramani lo sbarco e l'imbarco delle loro mercanzie nel nominato porto di Cerrano. Ciò ci fa tosto pensare a qualche particolare vantaggio, che godessero in questo ultimo porto i nostri, tanto che lo preferivano a quello più a lor vicino di S. Flaviano. Erano forse i Giuliesi d'allora troppo esigenti nei loro diritti marittimi? (2).

di Cerrano sulla marina di Silvi e i quali servirono appunto alla costruzione di essa torre, quando nel secolo XVI dal duca d'Alcalà, vicerè spagnuolo, si innalzarono simili torri di guardia a difesa delle coste minacciate allora dai pirati barbareschi.

(1) MUZII, op. cit., dial. 2°.

(2) A tal proposito mostra ancora indirettamente lo zelo esorbitante dei Giuliesi a pro del loro porto un ordine della regina Giovanna, dato pochi giorni dopo (30 marzo 1363), e pubblicato dal SORRICCHIO nel suo *Comune atriano* (Atri, 1893, a p. 304), con cui si vieta al maestro portolano di usare preferenze al porto di S. Flaviano a danno di quello di Cerrano.

CAPITOLO XIV.

Sue condizioni nel periodo semi-libero. (1292-1388).

SOMMARIO: 1. Condizioni finanziarie in generale: monete e loro valore: lira, danaro, fiorino o ducato d'oro; misure: staio, staiuolo, tomolo, mezzo; catasto: instituito nel 1381; tributi: colletta governativa sui fuochi, gabelle comunali, quartuccio sui forestieri; riduzione delle collette; salarii: del giudice cittadino. — 2. Condizioni economiche: commercio ed industria della lana; fiere: di Pentecoste instituita nel 1343, di S. Domenico nel 1362; antico mercato del sabato; negozianti: umbri e toscani. — 3. Condizioni demografiche: numerazione dei fuochi, falsi computi del Muzii, calcolo più probabile. — 4. Condizioni edilizie: terra vecchia e terra nuova, sestieri: stabiliti nel 1375; mura: secondo giro eretto nel 1352; porte: porta interna di S. Francesco e nella piazza grande; cittadella, ponti, piazze: del mercato, di S. Croce (ora del Carmine), grande; strade: trivio; fonti: *baiana, adolia;* chiese: duomo, S. Francesco, S. Domenico; palazzi: nuovo comunale; case private: Di Valle, Di Melatino, ed altre.

1. Detto fin qui degli atti del nostro comune e delle varie relazioni tra esso e le diverse società di questo periodo, passiamo ora ad intrattenerci un po' sulle condizioni intime, in cui allora visse il medesimo, ed in prima su quelle finanziarie ed economiche. Esse in generale doveano essere abbastanza prospere, quando i nostri mercanti, come si è visto nell'antecedente paragrafo, erano in grado di caricare e scaricare barche e navigli delle loro merci e quando i porti vicini, siccome quello atriano di Cerrano e l'altro di S. Flaviano si contendevano lo scalo di quelle mercanzie. Vero bensì è che l'oro scarseggiava e tanto che un documento del 1384 ci ha dimostrato (cap. XIII, § 7), che era assai frequente il caso, in cui si dovesse provvedere a sostituirlo con l'argento: del resto quest'ultimo metallo ben poteva sopperire ai bisogni degli scambii.

Ma passiamo alle monete, ch'è il mezzo necessario ad ogni traffico. La più usuale tra noi allora era la libbra o lira divisa in soldi e denari, come mostra un atto del 1343 (1), e dicevasi libbra

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati,* perg. n. 27.

d'argento di piccola moneta usuale, come pur provano molti documenti del tempo (1); talvolta si parla altresì di lire ravennati (2), che, con quelle volterrane, erano allora assai comuni in Italia. Il valore poi della nostra lira e de' suoi spezzati desumemmo noi già, se pur non andarono errati i nostri calcoli, in altro scritto (3): essa era composta di 20 soldi ed il soldo di 12 denari; valendo poi il soldo 3 grana antiche di regno e queste centesimi 12 $^3/_4$ dell'attuale lira italiana, la lira teramana equivarrebbe a lire italiane 12.53. In quanto poi all'oro, la moneta corrente tra noi era il fiorino detto pure ducato d'oro, come ci dimostrano carte del 1344 (4), del 1359 (5) e del 1380 (6); nella seconda anzi il fiorino è chiamato di purissimo oro, ciò che ci mostra quanto varia era allora la lega delle più ricercate monete auree. Sebbene, come si vede, il fiorino fosse lo stesso che il ducato d'oro, pure noteremo che di quest'ultima denominazione v'ha più frequente menzione nelle nostre pergamene, e ne sono gli esempii nelle seguenti: del 1353, del 1357, del 1363 (7), del 1365 (8), del 1370 (9), del 1375 (10), del 1380 (11), del 1384, del 1388 (12) e del 1393 (13). Avvertasi che in parecchie di queste si parla di ducati non solo che fossero di oro, ma che si pagassero in oro, ed anzi in qualcuna, siccome in quella del 1375, si stabilisce che essi sieno di giusto peso. In quanto poi al valore, abbiamo una preziosa notizia nel documento del 1384, più indietro esaminato (cap. XIII, § 7), ove si ragguaglia il fiorino d'oro a tarì 4 e grana 15 di regno (ossieno lire italiane 4.05): si noti però che questo è valore del tempo; ma, se vuolsi quello intrinseco attuale, è uopo desumerlo dal peso, il quale essendo

(1) Arch. di S. Gio. in Teramo, an. 1329, nn. 19 e 20; a. 1341, n. 24; a. 1344, n. 26; a. 1348, n. 28; a. 1353, n. 30; a. 1356, n. 31; a. 1359, n. 40; a. 1365, n. 46; a. 1373, n. 72.

(2) Arch. di S. Gio. in Teramo, an. 1338, n. 23.

(3) Fr. Savini, *Studio sugli Stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889, pp. 112 e 113.

(4) Arch. di S. Gio., n. 25.

(5) Arch. di S. Gio., n. 42.

(6) Arch. Com., n. 45.

(7) Arch. Com., nn. 33, 34 e 39.

(8) Arch. di S. Gio., n. 46.

(9) Arch. Com. n. 42.

(10) Arch. di S. Gio., n. 54.

(11) Arch. Com., n. 43.

(12) Arch. di S. Gio., nn. 62 e 64.

(13) Arch. Com., n. 47.

nel fiorino d'oro di Firenze, nel genovino, nel ducato o zecchino di Venezia e nel detto nostro ducato d'oro di grammi 3.535, abbiamo il fiorino di questa nostra carta equivalente a lire italiane 12.17 (1). Il ragguaglio fatto da essa carta è oltremodo prezioso, giacchè ci mostra che il valore dei metalli è oggi triplicato su quello del secolo XIV, valendo adesso lire 12.17 quella quantità di oro, che allora contava per lire 4.05. Si fa pure talvolta menzione nelle nostre pergamene, siccome in un istrumento dei 10 luglio del 1375 (2), dell'oncia d'oro da sessanta carlini, ossieno sei ducati, la quale, se allora valeva lire 25.50, ora, pel suddetto triplicato aumento, ne varrebbe 76.50. In quanto alle monete di metallo vile, ossia di bronzo, queste tra noi erano i *solli* o soldi e i denari, come dimostrano tutte le citazioni del libro censuale del capitolo aprutino del 1348, tranne una sola riguardante due *tareni* d'oro (3). È utile da ultimo notare qualmente il nostro comune, anche nelle monete, seguisse l'uso dell' Italia centrale nell'adoperare i fiorini o ducati d'oro, le lire, i soldi e i denari, senzachè mai le nostre carte parlino delle monete napoletane (tranne qualche rara volta dell'oncia d'oro) del tarì, del carlino e del grano (4). Il che è un altro segno notevolissimo delle nostre tendenze verso la parte più culta d' Italia e della costanza nostra nel mantener vive, ove potessimo, le tradizioni dell'antica autonomia.

Dalle monete passiamo, facile passaggio, alle misure, a quelle poche, s' intende, di cui s'ha memoria nelle nostre carte nel periodo qui considerato. Si mentovano solo quelle di capacità: staia, staiuoli « starolas », tomoli e mezzi. Difatti nell'or citato libro censuale del 1348 (5) alcuni censi appaiono pagarsi in staia e « sta- « rolis, de quibus vadit per tumulum grani starolas XIIII, ad istam « mensuram que nunc est »; preziosa clausola, che ci rivela tre

(1) Cfr. DESIMONI, in *Arch. Stor. ital.*, disp. 1ª del 1887, p. 101.

(2) Arch. di S. Gio., n. 55.

(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 62.

(4) Il carlino pesava in origine $^1/_8$ d'oncia, ovvero grammi 3.341 ed era a bontà di 11 once e 3 sterline; ma nel 1305 Carlo II aumentò il peso del carlino nella misura di $^1/_5$ del precedente, conservando però lo stesso titolo; per cui doveva pesare gr. 4.009. I carlini di Roberto, benchè nella commissione di zecca più volte si ripete che devono pesare trappesi 4 $^1/_2$, pesano poco più di gr. 3.80 e questo di Carlo III, 3.70; ma andarono sempre più diminuendo; e que' di Renato pesano 3.50 o 3.55 ed ancora meno quelli di Alfonso e di Ferdinando I. (Cf. A. SAMBON, in *Arch. Stor. napol.*, an. 1893, fasc. II. p. 380, in nota).

(5) PALMA, op. e loc. cit.

fatti: 1° che la misura antica teramana di capacità era lo staio; 2° che quella corrente nel secolo XIV era il tomolo; e 3° che lo staiuolo equivaleva alla quattordicesima parte del tomolo, il quale poi andava diviso in due mezzi o mezzetti, come si disse, fino ai nostri tempi: si sa poi che il tomolo equivale a litri attuali 55 e mezzo. Notisi intanto ancor qui che lo staio, comune con le vicine Marche, è un'altra delle numerose prove dell'antico legame storico fra noi ed esse, sì spesso da noi ricordato.

Ed ora del catasto. Questo era ancora un desiderio nel 1327, giacchè nel patto di Montorio di quell'anno abbiamo letta (cap. X, § 16) la frase: « se il catasto non si farà così sollecitamente »; la quale ci pruova che era stabilito doversi fare, ma che ancora non era stato compilato. Certo c'era l'intento, ma questo sembra trovasse ostacolo nel regio fisco, se deve interpretarsi nel nostro senso un mandamento della regina Giovanna I del 1367 riferito dal Muzii (1). Esso vieta ai Teramani di fare un nuovo apprezzo per ripartire i pesi per estimo, ordinando loro di pagare le tasse fiscali con l'esazione delle gabelle accordate dai re predecessori. Pare però che i nostri fossero riusciti ad ottener lo scopo già nel 1381, perocchè ne' patti tra Teramo e gli abitanti della badia di S. Atto analizzato più indietro (cap. X, § 16) si stabilisce che le case, che costoro avrebbero edificato in Teramo, sarebbero state descritte nel catasto di questa città. Vedremo poi a suo luogo (cap. XVII, § 3) una deliberazione del Parlamento, riferita dal Muzii (2), che ordina il catasto dei beni cittadini nel 1408. Da tutto il detto si scorge, e si noti anche ciò, quanto poco valesse l'autorità regia negli affari interni finanziarii de' comuni in quel tempo.

Lo scopo del catasto non era purtroppo quello scientifico e moderno della statistica, sibbene l'altro del tutto fiscale. Così dunque ci troviamo nel campo dei tributi. Questi, come oggi si direbbe, erano diretti ed indiretti: i primi risultavano dall'apprezzo dei beni mediante il catasto o la numerazione dei fuochi, ossieno famiglie, e i secondi consistevano nelle gabelle. Pare, pel detto di sopra, che il regio fisco preferisse far riscuotere le tasse dai comuni in quest' ultima maniera. In questo periodo dunque i balzelli esigevansi, in quanto al primo capo, in collette, ossieno raccolte, proporzionate al numero dei fuochi, di che si ha memoria fin

(1) MUZII, op. cit., dial. 2°.
(2) MUZII, op. cit., dial. 3°.

dal 1268 nei registri angioini (1), ne' quali si stabilisce la somma di mezzo augustale « pro quolibet foculari ». In quanto poi alla seconda maniera, alle gabelle cioè, il Muzii (2) narra che, quando Carlo II d'Angiò instituì in Teramo il regio capitano, concesse insieme ai Teramani la facoltà d'imporre alcune gabelle per poter pagare i regii tributi: al che, crediamo noi, si dovette inspirare il sopraccennato divieto del 1367 della regina Giovanna I. Più precise notizie della prima instituzione delle gabelle comunali in Teramo ci fornisce il Palma (3) col sussidio d'un diploma di re Carlo II dei 31 dicembre del 1302, ch'egli vide già nell'archivio cittadino, e dove ora, al par di tanti altri, non più esiste. Concede esso ai Teramani l'imposizione delle gabelle « in venditione car-« nium, panis et piscium tam recentium quam etiam salatorum, « lardi, olei, casei et assungie », le quali imposte eran fatte necessarie dall'esazione delle collette regie allora per la prima volta decretate. Siffatta facoltà fu più tardi meglio distinta e determinata, perocchè nei registri angioini abbiamo trovato (4) una regia disposizione data da Carlo II ai 20 aprile della seconda indizione, ossia dell'anno 1304, con cui l'università di Teramo nella vendita dei generi poteva esigere i seguenti dazii «datia»: « quod pro qua-« libet uncia carnium, piscium, assungie, casei, lardi, solvatur quarta « pars grani. Item pro animalibus que venduntur in civitate, pro « qualibet uncia solvatur quarta pars unius tareni. Item pro quo-« libet thumulo grani, victualium et leguminorum solvatur granum « unum. Item pro qualibet salma vini solvatur granum unum. Item « pro pannis laneis et lineis rebusque aliis et animalibus pro qua-« libet uncia grana quinque solvantur ». Grande lume poi per rivelare lo stato finanziario del nostro comune in questo periodo cel forniscono e il patto con Montorio del 1327 e quello con gli abitanti di S. Atto del 1381, già a lungo esaminati altrove (capitolo X, §§ 16 e 17). In essi si scorge che le collette erano di due specie, generali ossieno regie e comunali, e che si pagavano per apprezzo (non essendovi ancora, nella prima epoca, quel registro più perfetto, ch'era il catasto) e per libbre o lire, le quali, tanto per Teramo quanto pei paesi nuovamente acquistati, dovevano avere un valore eguale. Oltre queste tasse, si esigevano pure

(1) Arch. di Stato in Napoli, Reg. Caroli I, 1268, A, fol. 79.
(2) Muzii, op. cit., dial. 2°.
(3) Palma, op. cit. vol. II, p. 47.
(4) Arch. di Stato di Napoli, Reg. 1304, C, vol. 135, fol. 71.

le gabelle sopraddette ed il quartuccio imposto sopra ogni mercanzia dei forestieri. Era poi sempre il comune che si addossava il carico di riscuotere i balzelli e regii e cittadini, i quali si versavano al *depositario* ossia tesoriere della città, traendosene poi quel che dovevasi al fisco dello Stato. Non è certo da domandare se la contribuzione ai pesi fiscali e alle spese per le opere pubbliche fosse comune per Teramo e pei mentovati paesi: assumevasi però la prima l'obbligo di supplire a ciò che mancava nelle tasse dovute dai villaggi al governo centrale e di convertirne il superfluo a comune vantaggio. Nondimeno la gravezza dei pesi fiscali subiva qualche diminuzione allorquando alcuna calamità, o particolare a Teramo o generale al regno, affliggeva i popoli. Così la prima, nel 1343 colpita dalla fame e dalla peste, ottenne un sollievo dalle tasse che la premevano e n'è il documento nei registri angioini (1), ove si legge: « Universitati terre Terami provisio « super capitulis ei concessis et modo solutionis collectarum stante « fame et peste que proxime preteritis annis 7, 8 et 9 indictio- « nis (1339, 1340 e 1341) in regno nostro Sicilie et specialiter in « aprutina provincia ferventer invaluit ». E non solo in queste particolari, ma anche nelle universali angustie del regno si ottenevano siffatti sgravii: difatti nel nostro archivio cittadino si serba tuttora (2) un diploma della regina Giovanna I dei 5 luglio del 1364, col quale, riferita integralmente la remissione delle adoe e delle collette concessa ai baroni ed alle università del regno pei sacrifizii sostenuti durante le passate invasioni con l'eccezione da tale indulto di chi maliziosamente avesse parteggiato per Ludovico di Durazzo « rebellem nostrum », si estende simile remissione a tutte le terre demaniali dell'uno e dell'altro Abruzzo (corrispondenti ai tre attuali), purchè pagassero entro quel mese di luglio la metà del sussidio dovuto alla regia corte, restando insieme condonata l'altra metà, giusta la loro domanda. Fra le tasse regie debbonsi in ultimo annoverare, siccome abbiamo visto (cap. XIII, § 11), nel patto atriano del 1362, la gabella della dogana sull'estrazione, sull'introduzione e sul passaggio delle merci e l'altra detta del fondaco, che esigevasi, per decreto di Federico II del 1220, sulle mercanzie deposte nel fondaco della regia dogana.

(1) Cfr. MINIERI-RICCIO, *Notizie su sessantadue reg. ang.*, Napoli, 1877, p. 8, ove si cita dall'arch. di Stato di Napoli il Reg. Ang. 1343-1344, F, n. 341, fol. 297.

(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei principi*, perg. n. XIII.

Ora dai tributi passando in salarii, materia affine, diremo che questi si sborsavano tutti dal comune, compreso quello assegnato al giudice, primo de' cittadini magistrati, siccome appare dal più volte citato patto con Montorio del 1327.

2. Tutto il suddetto riguarda lo stato finanziario del nostro comune: in quanto poi a quello economico, che gli sta d'appresso, dalla frequenza del carico e dello scarico delle merci teramane nei due vicini porti di S. Flaviano e di Cerrano argomentammo già incidentemente nel principio del precedente paragrafo quanto prospere dovevano essere in questo periodo le nostre condizioni economiche. Principalissima tra le industrie teramane fu sin dai tempi romani, siccome vedemmo (cap. v, § 4), quella del lanificio. Si è visto nell'antecedente paragrafo il dazio concesso nel 1304 dal re ai Teramani sulla vendita dei pannilani: ora il medesimo ci fa pensare all'esistenza (sebbene qui si parli di vendita e non di fabbricazione) di simile arte in Teramo fin da quel tempo. Ciò è molto da notarsi, giacchè nel regno di tale industria è reputata quasi fondatrice la casa aragonese nel secolo xv (1); mentre nei secoli antecedenti essa non vi esisteva affatto. Invero nel secolo xiii, come nota il prof. De Blasiis (2), Carlo I d'Angiò aveva tentato d' introdurre nel regno la lavorazione dei panni di lana, là ove ogni cosa abbondava « pannis laneis dumtaxat exceptis » (3): più tardi poi nel 1308 invitò maestri fiorentini e i frati umiliati, pur da Firenze, il re Carlo II, acciò venissero ad attendere « lanificii mi- « nisterio » (4). Si vegga dunque quanto noi, più vicini alla parte culta ed industre d'Italia, eravamo allora superiori, anche nelle condizioni economiche, agli abitanti di quasi tutte le contrade del regno.

Il campo maggiore, ove queste industrie si svolgevano, erano anzitutto le fiere e i mercati: antica fra noi è la fiera di Pentecoste e nel citato archivio (5) esiste ancora il privilegio con cui la regina Giovanna I ai 13 ottobre del 1343 concede ai Teramani quella fiera per la durata di otto giorni, incominciando dal dì della festa; essa continua ancor oggi, ma per un sol giorno, il lunedì di Pentecoste. Un' altra fiera fu instituita durante questo periodo, ed il

(1) Cf. G. Cecl, in *Arch. Stor. nap.*, a. 1892, fasc. I, pag. 37, ove se ne adducono le prove.
(2) De Blasiis, in *Arch. Stor. nap.*, a. 1892, fasc. I, p. 97.
(3) Reg Ang. 28, fol. 277, a t. ap. id.
(4) Reg. Ang. 167, fol. 258, ap. id.
(5) Arch. Com. cit., n. v.

Muzii (1) ci riferisce il diploma (ora non più esistente nell'archivio comunale) dei 15 aprile del 1362, col quale Ludovico e Giovanna d'Angiò, a petizione di Matteo da Teramo, vicario provinciale de' domenicani, concedono alla città di Teramo la facoltà di fare per otto giorni, cioè quattro giorni prima e tre giorni dopo la festa di san Domenico, ai 4 di agosto, fiera generale di tutte le robe da vendere e da comprare, avanti la chiesa di questo santo, libera e franca da ogni dazio e gabella. Ai nostri giorni altresì questa fiera si celebra per un solo giorno, quello cioè di san Domenico, ma non più in quel piccolo largo, sibbene nei soliti luoghi addetti a tutte le fiere.

In quanto ai mercati non occorre qui ripetere il detto più indietro (cap. x, § 22), essere già antico, cioè, nel 1235, il mercato teramano del sabato.

Si sa infine che le fiere e i mercati erano frequentati da mercatanti di ogni provenienza, e noi abbiamo veduto (cap. xiii, § 11), qualmente l'industria ed il commercio de' pannilani attirassero fra le nostre mura, anche per prendervi stabile dimora, negozianti fin dall'Umbria e dalla Toscana, che allora erano considerati luoghi assai lontani.

3. Dalle condizioni finanziarie ed economiche passiamo adesso a quelle demografiche. Fonti delle notizie di tal natura per quei tempi, in cui lo studio della statistica era ignoto e l'anagrafe serviva solo a scopo fiscale, sono le numerazioni de' fuochi fatte appunto a tale intento, e delle quali fra noi abbiamo visto (cap. x, § 16) parlarsi già nel 1327. Se dunque le notizie finanziarie dànno lume a quelle demografiche, prendiamo in mano la « cedula ge- « neralis subventionis », ossia i *cedolarii* della cancelleria angioina serbati nell'archivio di Stato in Napoli, i quali, dandoci il numero delle once che pagavano al fisco i diversi luoghi del regno, ci forniscono insieme quello dei fuochi o famiglie; chè, come si sa, ogni oncia rispondeva a quattro fuochi. Ora, ragguagliandosi uno di questi a cinque individui o al più a sei (per le supposte frodi del popolo al fisco), noi otterremo, col moltiplicare per quattro il numero delle once e il prodotto per sei, la quantità degli individui. Nel cedolario dei 9 ottobre del 1320 per la provincia di Abruzzo ulteriore, pubblicato dal Minieri-Riccio (2), appare dunque che Teramo

(1) Muzii, op. cit., dial. 2°.

(2) Minieri-Riccio, op. cit., p. 186, ove si cita dall'arch. di Stato di Napoli il Reg. Ang. 1316, A, fol. 154.

« cum Rahone et aliis villis » pagava « unc. 46, tar. 8, gr. 14 »; col calcolo suddetto Teramo avrebbe allora annoverato soli 1100 abitanti in numero tondo; ma ognun vede che tale cifra è molto al disotto del vero: a provar ciò basta addurre un patrio documento, ancora nel cittadino archivio (1), contenente una sentenza del vicerè di Abruzzo Guglielmo di Hauberviller, data da Atri ai 6 febbraio del 1276, ove si dice che l'università di Teramo contava 1500 *focularia*, ossieno, a norma del comune computo suddetto, 7500 o al più 9000 abitanti. Vero è bensì, che, come provano i suddetti cedolarii editi dal Minieri-Riccio, la popolazione del regno subì una grave diminuzione sotto la dinastia d'Angiò appunto da quell'anno 1276 al 1320; ma è sempre inverosimile che gli abitanti della nostra città scendessero in quei 46 anni all'ottava parte del numero riferito dalla carta del 1276 e ciò tanto più sembrerà impossibile in quanto sappiamo che il principio del secolo XIV segna per noi il periodo più prospero e quindi più fecondo di popolo. Difatti il Muzii (2) appunto a quest'epoca attribuisce il maggior fiorimento della popolazione teramana che anzi egli, con un volo di fantasia, fa salire al bel novero di 6000 famiglie ossieno 30,000 anime, le quali certo non avrebbero potuto vivere entro l'ambito delle nostre brevi mura. Ad ovviare a ciò il nostro cronista (3), valendosi dell'autorità di alcuni geografi, estende l'area di Teramo nullameno che insino al torrente *Fiumicello*, che trovasi a ben sei chilometri ad oriente della città, e così in quella superficie avrebbe potuto collocare ben più che 30,000 abitanti. Ma se da una parte i computi del Muzii sono da reputarsi del tutto fantastici, non meno falso dall'altra dee ritenersi il criterio della popolazione regnicola desunto dal numero de' fuochi riferito nei succitati cedolarii angioini, da' quali possiamo solo argomentare quanta fosse nei popoli la cura di nascondere il vero numero delle famiglie al fisco, divenuto già in quel tempo sì ingordo, come or ora abbiamo veduto nel fatto nostro, e quanto scarsa inoltre la diligenza dei regii ufficiali. Ora noi, volendo trarre da tutto il suddetto una pratica conseguenza, e stando tra le iperboli muziane e le miserie dei calcoli angioini, ci atterremo al suaccennato computo del 1276, stimando la popolazione teramana ascendesse in questo periodo ad otto o nove mila anime, numero che risponde,

(1) Arch. Com. cit., perg. n. III.
(2) MUZII, op. cit., dial. 3°.
(3) MUZII, op. cit., dial. 1° in fine.

mirabile immobilità della nostra demografia! quasi esattamente a quello odierno della città.

4. Dopo la conoscenza dello stato della popolazione, sorge naturale il bisogno di saper quello degli edifizii, in cui essa viveva in siffatta epoca. Fu questo certo uno dei periodi, in cui più fiorì tra noi (per quanto sempre in modeste proporzioni) l'arte edilizia, ed a tal proposito è d'uopo udire il Muzii (1) come celebra, in un con la ricchezza pubblica e privata della città durante i primi ottant'anni del trecento, la sontuosità dei sacri e profani edifizii. Ma cerchiamo notizie meno vaghe e più circostanziate, e riguardino esse in prima, com' è giusto, le opere pubbliche. In generale il mantenimento e la rifazione delle mura, de' fossati, de' fortilizii, delle fontane, dei ponti, delle strade e delle altre opere pubbliche erano a carico non solo dei cittadini, ma anche dei nuovi venuti ed aggregati al corpo de' medesimi, siccome mostrano i patti coi Montoriesi del 1320 e coi vassalli di S. Atto del 1381 (cap. x, § 16). Questo in generale; ma scendendo ai particolari, è mestieri dir prima delle parti e de' quartieri in cui andava allora divisa la città. Essa dunque distinguevasi in terra vecchia e terra nuova, distinzione derivata dal fatto seguito in Teramo dopo l'incendio del secolo XII, quando la città, risorgendo dalle sue rovine, si allargò ad occidente dell'attuale piazza grande e della strada detta anch' oggi del *fosso,* nome che vivamente ricorda il passato della vecchia città, lasciando insieme deserta la parte orientale dell'antica *Interamnia,* ove ora trovansi la vasta spianata, la chiesa e l'antico convento delle Grazie. La parte dunque che copre l'area dell'*Interamnia praetuttiorum* dissesi terra vecchia (« terra vetus »), e quella che stà sulla terra vergine di antichi edifizii chiamossi terra nuova (« terra nova »); la quale ultima viene così descritta dal Muzii (2): « Dove ora sono le chiese di S. Spirito, di S. Dome-« nico, di S. Matteo e di S. Agostino, la strada di Porta romana « e tutta la parte superiore alla piazza del mercato ». Nel suolo, di cui parliamo, trovasi ricordo di siffatta divisione in più carte. Così in una del 1287 qui avanti citata; in un' altra del 18 gennaio 1351 (3) compiesi la vendita di una casa con orto e fornace contigui posta in *Terranova* della città di Teramo innanzi la piazza e

(1) Muzii, op. cit., dial. 3°.
(2) Muzii, op. cit., dial. 1°.
(3) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei privati,* n. 30.

con un' altra del 1359, citata dal Palma (1), segue la vendita di una casa sita in Teramo pure in *Terranova*.

Tale era la divisione usuale e, a dir così, storica di Teramo; ma quella ufficiale fu prima generica in contrade, e poi ordinata in *sestieri*, la quale ultima seguì tra il 1348 ed il 1385, come pensa il Palma (2), ma più veramente, nel 1375, come or ora vedremo. Difatti mentre un libro censuale del capitolo aprutino del 1348 parla delle *contrade* di S. Maria *ad Betectum* e di S. Croce, una vendita invece dei 10 luglio del 1375 (3), non vista dal Palma, tratta di una casa posta in Teramo nel sestiere di S. Croce. Un' altra carta del 1385, citata dal detto storico (4), parla de' sestieri di S. Leonardo, di S. Antonio, di S. Maria *ad Bitectum*, e di S. Spirito: gli altri due ivi non nominati portavano i nomi, soggiunge in quel luogo il Palma, di S. Croce (oggi chiesa del Carmine) e di S. Giorgio. Queste divisioni erano non poco importanti nel medio èvo; ed anzi il Rosa (5), di ciò discorrendo, cita i quartieri ed i sestieri di Ascoli-Piceno, di Fermo, di Teramo. Il nome di contrada, che denotava prima il nostro sestiere, richiama alle antiche vicinie o parrocchie, che esistevano sì separate da avere persino magistrati proprii, quali « i consoli di vicinia » in Lucca nel 1198, e che, come osserva il Davidsohn (6), con la loro riunione formarono la città.

Ed ora delle mura della città. È certo che Teramo nel secolo XIV ne avea un doppio giro; uno merlato e fornito di bastioni e l'altro più interno, e che il Palma (7) crede di poter riconoscere « da un portone tra la casa del signor Medoro Urbani e quella « del signor Sigismondo (ora Berardo) Savini, finito a devastare « non più che nel 1817 ». Il Muzii (8) suppone la loro costruzione durante il regno di Carlo II, cioè sul finire del secolo XIII, ma il Palma (9) stima « più verosimile » sia essa avvenuta alla metà del seguente secolo e a riparo dei grandi guasti arrecati al regno verso

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 67.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 61.
(3) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 55.
(4) PALMA, op. cit., vol. II, p. 63.
(5) ROSA, *Feudi e comuni*, Brescia, 1876, p. 149.
(6) DAVIDSOHN, *Orig. del Consolato*, in *Arch. Stor. ital.*, disp. 2ª del 1892, p. 245.
(7) PALMA, op. cit., vol. II, p. 68.
(8) MUZII, op. cit., dial. 3°.
(9) PALMA, op. e loc. cit.

il 1352 dalle feroci turbe del capitano di ventura frà Moriale di Provenza.

Oltre le torri, le mura dovevano avere anche le porte. Il Muzii (1) così ci descrive quelle del secolo XIV: « Havea ciascuna « porta principale la sua ritirata similmente chiusa con porta e « sopra le porte i varracani (cioè barbacani), ed anche dentro la « città era un' altra ritirata, dov'è ora il portone di S. Francesco « (il summentovato fra le case Urbani e Savini), et un' altra per « ultimo refugio era nella piazza (del mercato), la quale con tre « portoni si potea chiudere. Uno era a lato del palaggio del ve- « scovo nell'entrar della piazza superiore: un altro a lato della ca- « nonica della cattedrale et un altro non discosto dal palaggio vec- « chio del magistrato ». Queste porte erano già abbattute a tempo del Muzii, il quale dice che degli stemmi angioini ad esse soprapposti uno se ne conservava, ai giorni suoi, « nella sala del palag- « gio novo de i signori del regimento ».

Ma non solo Teramo era munita di mura e di porte di sicurezza, ma ben anco di un castello, il quale allora sorgeva proprio in quel luogo detto ancor oggi della *Cittarella*, ossia cittadella. Ad esso certo deve alludere la frase del ripetuto patto del 1381 coi vassalli di S. Atto (cap. x, § 16) riguardante il mantenimento dei *fortilizii* della città. Il Muzii (2) la descrive intorno al 1384 come ben munita, dicendola poi disfatta cinquant' anni dopo e segnando altresì visibili a tempo suo le reliquie delle grosse mura.

Abbiamo visto in principio del paragrafo mentovati nel 1327 i fossati, i quali dovevano avere certo i ponti levatoi per l'ingresso alle porte della città. Ma oltre questi v'erano i ponti stabili sui due storici fiumi che lambivano le mura cittadine. Un avanzo di pilone del ponte sul Tordino vedesi tuttora al disotto della chiesa di S. Giuseppe. Erano poi questi ponti reputati sì necessarii al traffico ed alla difesa comune, che persino i privati si mostravano premurosi della loro conservazione. N'è pruova un testamento dei 10 giugno del 1362, tuttora esistente (3), ove s' instituisce un legato di 10 soldi da spendersi « in opera pontium existentium in flumata « Trotini et Vitiole videlicet infra territorium Terami ».

Ma rientriamo in città per rivolgerci un po' alle piazze ed alle

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Muzii, op. cit., dial. 3°.
(3) Arch. cit. di S. Gio., n. 45.

strade. La principale tra le prime era quella del mercato (« platea « fori »), gran centro della vita cittadina d'allora, vita religiosa, politica e commerciale, svolgentesi in mezzo e dentro gli edifizii che la compendiavano insieme e la comprendevano: duomo, episcopio e palazzo comunale. Di questa piazza, oltre il cenno ora letto nel Muzii, parlano due documenti patrii (1). Sono due instrumenti di vendita rogati in Teramo, uno ai 16 ottobre del 1384 e l'altro ai 6 settembre del 1388, « in platea fori » ossia del mercato. Oltre questa, di altre piazze abbiamo memoria, di quella di S. Croce, ora largo del Carmine, mentovata in un atto del 10 luglio del 1375 (2) a proposito di una casa posta nel sestiere di S. Croce ed avente innanzi e da un lato la piazza pubblica così pur nominata nel citato documento dei 16 ottobre del 1384. E in quest'ultima carta appunto si dice che la casa venduta trovasi presso (« iuxta ») la piazza pubblica e la piazza vicinale. C'era dunque fra noi anche una piazza vicinale. Fu ciò proprio che in altro scritto (3) ci fece dire che questi epiteti di *pubblico* e di *vicinale* accennassero « ad una cotale distinzione tra appartenenza « comunale e appartenenza vicinale o *vicinia*, cioè a quelle con- « trade urbane e suburbane di cui più sopra e sulle quali ultima- « mente fu pubblicata un' erudita memoria » (4). Anche la piazza grande, come ed allora ed adesso vien nomata, esisteva in questo secolo, giacchè essa poco innanzi è così citata nel patto di cittadinanza degli abitanti di Fronto dei 15 gennaio del 1287, da noi in fine (doc. XI) riferito: « in terra nova a platea magna que de- « currit post ecclesiam episcopatus usque ad circuitus ipsius terre « (Terami) que est ex parte Trotini », cioè quello spazio rispondente all'attuale quartiere di S. Spirito.

Ma passiamo alle strade; della più celebre di esse, del trivio cioè, che è quel tratto del corso che dal largo di S. Francesco, ora detto dei Melatini, corre sino alla piazza del mercato è ricordo nel mentovato libro censuale del capitolo aprutino del 1348, quando ivi si parla di una bottega di esso capitolo posta *in Tribio* (5).

E volendo pur dare qualche cenno delle fontane, citeremo quella ora detta fonte Baiana (nome altresì della contrada) e sita

(1) Arch. di S. Gio. cit., nn. 62 e 64.
(2) Arch. di S. Gio. cit., n. 55.
(3) Fr. Savini, *Studio sugli Stat. teramani del 1440*, Firenze, 1881, p. 181.
(4) A. Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1884.
(5) Cfr. Palma, op. cit., vol. II, p. 61.

ad un chilometro ad occidente di Teramo, e l'altra fonte *a doglio*, (nome pur della contrada) tuttora esistente nel Pennino e propriamente sulla strada mulattiera che guida per questo colle da Teramo a Miano, il qual fonte serbò fino a poco fa il vecchio nome ed ha ora quello *dei paduli* da questi che una volta lo circondavano. Il suddetto libro censuale del 1348 (1) così cita queste due fonti: « fonte Abaliana, fonte Adolia ».

Veniamo ora agli edifizii propriamente detti e parlisi in prima del maggiore tra essi, ch'era il duomo. Questo col titolo di S. Maria innalzato nell'attuale luogo, invece dell'antico quasi in tutto (ne resta una parte nella presente chiesetta di S. Anna de' Pompetti) distrutto dal famoso incendio del secolo XII, dal vescovo Guido II subito dopo questo, fu rifatto dal suo successore, dal romano Niccolò degli Arcioni nel 1332, siccome mostra ancor oggi l'epigrafe sull'architrave della magnifica porta del celebre Adeodato Cosmati, riferita anche dal Palma (2). Ed è gran danno che oggi rimanga solo questa a provare il fiore a cui era allora salita fra noi l'arte edilizia e più non si possa ammirare l'interno ruinato dal barocco restauro compiuto dal vescovo de' Rossi nella prima metà del passato secolo. Altro argomento del felice stato di quell'arte in Teramo sono i due templi, ancor essi malconci da abbandono e da infelici trasformazioni, di S. Francesco finito appunto nel principio di questo periodo, nel 1327, come ha l'inscrizione che ora leggesi nell'ingresso della nuova sacristia; e di S. Domenico, più vasto ma meno ornato, altresì terminato in questo secolo, giusta il Palma (3) ed ora miseramente ridotto a caserma.

Accanto alle chiese il religioso medio èvo poneva spesso il pubblico palagio: esempio insigne, il palazzo ducale di Venezia addossato a S. Marco: ciò tanto più doveva seguire in Teramo, ove il vescovo godeva il diritto supremo nelle cose comunali. A dir vero, tale edifizio non è stato mai sontuoso e men che mai oggi, pur troppo! anzi v'ha luogo a supporre che nel secolo XIII, e in parte anche nel XIV, il comune non avesse sede propria, siccome abbiamo narrato più indietro (cap. XI, § 3), esaminando un atto del 1297. A tal proposito dobbiamo pur qui notare che veramente nell'Antinori (4) troviamo un documento altrove ana-

(1) PALMA, op. e loc. cit.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 55.
(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 283.
(4) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1294.

lizzato (cap. x, § 19), stipulato in Teramo, giusta quell'autore, « nel chiostro del palazzo della città ». Ora, osserviamo noi, questa menzione, che, esatta, ci attesterebbe l'esistenza già nel 1294 di un palazzo comunale, e per essere unica e per presentarci il chiostro, ossia cortile di quel palazzo, ci desta un certo dubbio, che ci duole non potere sciogliere perchè è andato smarrito il documento citato dall'Antinori, che non possiamo perciò compulsare. Checchè poi siasi di ciò, non è del resto da arrecar meraviglia se allora il nostro magistrato municipale andasse peregrinando di casa in casa, quando perfino in Firenze avveniva la stessa cosa ed Aurelio Gotti (1) ricordava che allorchè: « Firenze dentro della « cerchia antica - Si stava in pace sobria e pudica - (2), i suoi « magistrati si adunavano alla patriarcale nella casa di qualche cit- « tadino, in un orto o anche in chiesa », finchè nel 1299 non si pose mano alla fabbrica del palazzo celebre, ora detto vecchio. In ogni modo è certo che nel 1327 esisteva in Teramo un palazzo comunale, giacchè il patto con Montorio di quell'anno ci ha mostrato (cap. x, § 16), che il giudice montoriese in quell'edifizio doveva essere eletto. Più tardi poi, nel 1357, vedremo (cap. xv, § 3) il giudice cittadino reggere la sua corte nel palazzo dell'università, e lo stesso accadeva nel 1359, siccome ci prova un instrumento di vendita dei 7 luglio di quell'anno, tuttora esistente (3), rogato « in domo seu palatio Universitatis civitatis Terami, ubi « curia causarum civilium civitatis Terami regebatur ». Preziosa è qui la disgiuntiva *seu*, che ci dimostra che assai modesto era allora il pubblico edifizio, il quale chiamavasi palazzo solo per dignità di sede. Inoltre nel 1380 troviamo che un atto, a suo luogo da noi esaminato (cap. x, § 19), fu stipulato, giusta le parole riferite dall'Antinori (4), « nella loggia nuova della città, ove « si reggeva la corte regia delle cause civili dai giudici ». Dopo aver notato che la parola « regia » ci sembra un *lapsus calami* dell'Antinori, sapendosi che la competenza delle cause civili spettava non al capitano regio, ma al giudice comunale, diremo che l'epiteto *nuova* attribuito alla loggia ci mostra chiaro che da poco tempo allora essa esisteva e quindi riterremo che al palazzo, già esistente nel 1327 e nel 1357, fosse stata aggiunta da poco la loggia, certo

(1) GOTTI A., *St. del palazzo Vecchio in Firenze*, Firenze, 1889.
(2) DANTE, *Paradiso*, canto XV.
(3) Arch. di S. Gio., perg. n. 41.
(4) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1380.

resa necessaria dalle numerose adunanze del parlamento che spesso, come vedremo in seguito, dovevansi raccogliere nelle chiese. Sembra altresì che oltre essa nuova loggia vi fosse nel piano stesso terreno una sala detta perciò inferiore ed addetta all'uso delle sedute della corte civile retta dal nostro giudice cittadino, di tanto facendoci persuasi un mutuo dei 22 di marzo del 1384 (1) rogato « in « sala inferiori palatii solite residentie causarum civilium ». L'inferiore fa naturalmente pensare al superiore, ossia ad un'altra sala posta di sopra, la quale, sebbene non ricordata in questo periodo, dovea però esistere anche allora. Essa nel secolo XV, siccome altrove provammo (2), serviva alle riunioni del consiglio comunale. Ecco dunque delineata, come alla meglio ci venne fatto sui superstiti documenti, la figura architettonica del nostro palazzo comunale così com'era nel secolo XIV e che appunto il Muzii abbiamo visto poc'anzi chiamar « palaggio vecchio » in confronto al nuovo, incominciato, secondo lo stesso autore, nel 1514.

Chiudiamo ora il non breve paragrafo accennando ai privati edifizii in Teramo. Notisi in prima il palazzo del tirannello Antonello di Valle diroccato dalle fondamenta a furor di popolo nel 1390 e che, come narra il Muzii (3), sorgendo nella piazza grande, era tra i più notevoli della città; quindi quello, tuttora superstite, dei Di Melatino, nel largo di S. Francesco, ora detto, appunto a ricordo di quella storica famiglia, de' Melatini. Esso, con le sue bifore e co' suoi eleganti e svariati colonnini, è un monumento che ravviva a chi 'l guarda la storia e l'arte del nostro medio èvo. Noi già lo descrivemmo, riportandone la immagine fotografica, in luogo più proprio (4). Chi poi abbia vaghezza di osservare altri saggi della paesana architettura del presente periodo, faccia un breve giro per la città e troverà dappertutto qua e là, e specialmente in quella parte posta al disotto della piazza grande e che abbiamo veduto in questi tempi designata col nome di *terra vetus*, fasce di case, cornici, finestre e porte non maestose davvero, ma piene di buon gusto artistico e varie di lombardesche modanature, giusta il bello stile che allora, siccome in tutta Italia, dominava nella nostra patria.

(1) Arch. di S. Gio., n. 61.
(2) Fr. Savini, *Studio* cit., p. 192.
(3) Muzii, op. cit., dial. 3°.
(4) Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, p. 51 e tav. XI.

CAPITOLO XV.

Suo organismo nel periodo semi-libero (1292-1388).

SOMMARIO: 1. Il regio potere ed il giustiziere della provincia in Teramo. — 2. Il regio capitano di Teramo spesso proposto al re dal comune; suo ufficio. — 3. Ufficiali del capitano: giudice, assessore, notaio degli atti, cassiere, famiglia. — 4. Il vescovo: sua supremazia civile sempre digradante. — 5. Suoi ufficiali temporali: giudice a contratti. — 6. Il parlamento generale del comune; chi lo convocasse e dove; divieto pontificio si adunasse nelle chiese non osservato. — 7. Il consiglio: suo ufficio; convocavasi dal capitano e dal giudice cittadino. — 8. Il magistrato o reggimento non mentovato in questo periodo. — 9. Magistrati straordinarii: sindaci, ossieno rappresentanti del comune — 10. Il giudice cittadino delle cause civili: sua elezione pel popolo, confermata dal vescovo e fatta spesso fuori del regno, sua competenza civile e comunale, suo ufficio straordinario di arbitro privato. — 11. Il *baiulus* della chiesa aprutina de' regii diplomi è il giudice suddetto. — 12. Ufficiali minori del comune: notaio degli atti, camarlingo, depositario, tesoriere. — 13. Se il mastro giurato, in quest'epoca eletto dalle università, esistette in Teramo. — 14. Servi del comune: baiuli o uscieri, trombette, tamburieri, sonatori di cornamusa. — 15. Diritti comunali: di assoldar milizie, di riscuotere i pesi fiscali, d'imporre le gabelle, di fare il catasto. — 16. Diritti de' baroni: di esigere i servigi dai loro vassalli cittadini.

1. Narrati nel precedente capitolo gli avvenimenti che seguirono nel seno del nostro comune durante questo periodo di semilibertà ed esposte le condizioni varie, in cui il medesimo allora si trovò, entriamo ora, giusta l'adottato costume, a dir qualche cosa dell'organismo e dei diritti del comune teramano nello stesso periodo ed in prima si accenni ai rappresentanti del regio potere fra noi, solo però in quanto alle relazioni che ebbero coi nostri magistrati. Il giustiziere della provincia dell'Abruzzo ulteriore (il quale dal 1273 andava diviso dal citeriore) era in mezzo a noi il primo rappresentante del re e godeva il supremo potere e la suprema giurisdizione in tutta la provincia; anzi pare che dove non erano i regii capitani l'avesse anche immediata, siccome è da argomentarsi da quel tratto della convenzione del 1381 coi vassalli della badia di S. Atto, altrove esaminata (cap. x, § 16), il quale riguarda il passaggio delle ville di quel monastero dalla giurisdi-

zione del giustiziere della provincia a quella del regio capitano di Teramo. Quando poi il giustiziere veniva in detta città (e non sempre bene accolto, siccome vedemmo nel 1306) (cap. XIII, § 6) ad esercitare il suo ufficio, doveva, come in quel luogo dicemmo, dare le copie dei carichi agli interessati, e se a tanto egli si rifiutasse, il re obbligavalo a consegnarle.

2. L'altro rappresentante regio fra noi, ma con la sede in Teramo, era il capitano instituito, come si è detto (cap. XIII, § 2), alla fine del secolo XIII; ne parla, insieme con quello di S. Flaviano nel 1338, il Toppi (1). Si trova nei nostri documenti anteriori a quella instituzione memoria del capitano nella frase « judex seu capitaneus », della quale abbiamo discorso al proprio luogo (cap. XIII, § 2), ma ciò non prova certo che quello allora a Teramo esistesse, e mostra solo che, per l'ordinamento generale del regno avrebbe dovuto esservi quell'ufficiale, che di fatto poi non ancora vi era. Il regio capitano dunque aveva strette relazioni col comune non solo pel risedere ch'egli faceva in città, sibbene anche per essere, nell'avanzarsi di questo periodo, proposto dai Teramani alla regia nomina. Che così la cosa andasse ci ha fatto argomentare prima l'esame di un atto del 1357 (cap. XIII, § 6) e poi ci pruova un documento del 1384 riferito dal Muzii (2), e da noi riprodotto in fine di questo scritto (n. XIX). È un diploma dei 5 maggio di detto anno, con cui il re Carlo III nomina capitano di Teramo il nobile Ludovico da Jesi, perchè richiesto dai Teramani quale persona giusta ed insieme severa, e che anzi noi abbiamo altrove (cap. XIII, § 4) dimostrato essere della illustre famiglia Balleani, tuttora fiorente in Jesi. Noi incliniamo a credere che questa facoltà, continuata nei Teramani e cresciuta anzi fino alla nomina dell'approvazione del re, siccome vedremo (cap. XVII, § 3) per tutto il seguente secolo XV, fosse stata a loro concessa da re Carlo III, nelle sue politiche angustie bisognoso de' sussidii delle città, con quella stessa larghezza, con cui un mese più tardi, come vedremo (cap. XV, § 15), accordò agli stessi Teramani l'altro notabile favore di levare milizie a propria difesa.

Passando ora alle incombenze del regio capitano, diremo che esso doveva, come prova appunto il succitato atto del 1384, esercitar l'ufficio ad onore del re ed al prospero e pacifico stato della comunità, che convocava, insieme col giudice cittadino, siccome

(1) TOPPI, *Origine de' tribunali*, appendice.
(2) MUZII, op. cit., dial. 3°.

vedremo al luogo di questo (cap. xv, § 12), il generale parlamento ed il consiglio del comune, ch'era obbligato dalle leggi (« iura »), prima di entrare in città, darne a questa l'avviso (cap. xiii, § 6). Ma gli ufficii suoi meglio ci son fatti noti da un diploma della regina Giovanna I del 1° giugno del 1373, ancora esistente (1) e da noi dato in fine tra i documenti (n. xvii). Esso, indirizzato ai baiuli, ai giudici, al maestro giurato e a tutti gli uomini della città di Teramo, contiene la nomina di Gentile *Greti de Capro* a capitano di Teramo e del suo distretto, conferendogli la piena potestà del mero e misto imperio con l'obbligo di prestar prima giuramento di fedeltà: comanda poi ai sudditi di ubbidire all'eletto capitano in tutto ciò che spetti al suo ufficio, di aver per rati e fermi tutti gli ordini e le pene ch'egli legalmente (« rite ») emetterà. Dannava egli dunque anche nel capo e di ciò è pruova un diploma di re Carlo III dei 13 marzo del 1384, pure oggi esistente (2), che, concedendo la fondazione dell'attuale monastero di S. Giovanni in Teramo nella casa di un Cola di Lucio, fatto decapitare « suis demeritis » forse di lesa maestà, dal capitano di Teramo, rinunzia ad ogni diritto regio su quella casa. Il capitano, malgrado la sua regia rappresentanza, era stipendiato dal comune e al salario contribuivano i paesi a quello aggregati, siccome abbiamo veduto nel 1327 (cap. x, § 16). In quanto poi all'estensione della sua giurisdizione abbiamo detto nel paragrafo antecedente che que' paesi, appena annessi a Teramo, passavano dalla giurisdizione del giustiziere della provincia a quella del capitano della nostra città.

3. Il regio capitano aveva, come di leggieri s'intende, i suoi ufficiali e la sua famiglia. Primo tra essi era il giudice per le incombenze meramente legali con l'assessore; seguivano poi il notaio degli atti, o mastrodatti, rispondente all'attuale cancelliere e la famiglia, ossia la gente armata a piedi e a cavallo: v'avea inoltre il cassiere comune al capitano e al magistrato cittadino. Tutto ciò ci ha mostrato il documento del 1384 altrove (cap. xiii, § 7) esaminato.

4. Dai magistrati del re passiamo ora a quelli cittadini. Primo tra questi si conta il vescovo, il quale, sebbene esercitasse l'autorità la più mista, siccome quella che era spirituale e temporale, regia e cittadina, pur tra le potestà paesane va registrata. Sull'origine,

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei principi*, perg. n. xv.
(2) Arch. di S. Gio., n. lx.

sull'estensione e sullo svolgimento del potere vescovile non accade qui ripetere il già detto a lungo al proprio luogo (cap. IX); ma ci staremo paghi a mostrare il punto di autorità, che godeva il prelato teramano in questo periodo semi-libero, e la quale si svolgeva lentamente in senso retrogrado giusta la natura de' tempi e secondo avemmo agio di osservare altrove (cap. XII, § 1). In faccia al re egli era sempre il signore feudale di Teramo, siccome ci provano i registri angioini di re Roberto degli anni 1331 e 1332 (1), in cui la nostra città appare tra i feudi del vescovo aprutino. In forza appunto di tal dominio feudale e dell'editto vescovile del 1207, lungamente a suo luogo analizzato (cap. X, § 10), esso confermava l'elezione del giudice delle cause civili fatta dal comune; il che ci attesta un instrumento dei 12 luglio del 1357, citato dal Palma (2), godendo insieme il diritto d'appello al suo tribunale nelle cause civili fatte da esso giudice. Scadendo però sempre più, come si è detto, cotesta autorità, così vedremo più innanzi (cap. XV, § 6), discorrendo del parlamento, che questo, mentre nel secolo XIII convocavasi anche dal vescovo, in questo XIV invece appare riunito dal regio capitano o dal giudice cittadino o da ambedue insieme.

5. Avendo il vescovo cotanto potere civile, dovea pure per esercitarlo mantenere appositi ufficiali. Noi terremo conto solo di quello, di cui s'ha memoria durante il presente periodo. Egli è il giudice a contratti, che usava il seguente titolo: « iudex ad con- « tractus terrarum maioris ecclesiae aprutinae ». Cotesto giudice, come ognun sa, serviva ad autenticare maggiormente gli atti rogati dai notai. Nella nostra regione esisteva quasi solo quello vescovile, di che assegna il Palma (3) la ragione nell'essere tal giudice creato dall'autorità ch'era la più stabile di questi luoghi e insieme riconosciuto in tutta la diocesi. Moltissimi instrumenti degli archivii teramani trovansi rogati, durante questo periodo, da simile ufficiale vescovile e per saggio citeremo quelli dei 31 marzo del 1357 (4), dei 7 luglio del 1359 (5) e dei 29 dicembre del 1363 (6), tutti fatti alla presenza del nobile Tuzio di Melatino, giudice a contratti

(1) Arch. di Stato in Napoli, Reg. Ang. 1329, G, fol. 74, e Reg. Ang. 1331 e 1332, fol. 146.

(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 67, ove si cita la pergamena n. 14 dell'arch. di S. Gio. in Teramo, la quale ivi ora più non esiste.

(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 163.

(4) Arch. di S. Gio., n. 34.

(5) Arch. di S. Gio., n. 41.

(6) Arch. Com. cit., n. 39.

vescovile e notevole personaggio teramano (1), e così quasi sempre nobili cittadini appaiono ornati di quell'incarico. Si noti intanto che anche in questo fatto ci si mostra la sminuente potenza temporale del nostro vescovo, giacchè, mentre nell'antecedente periodo di libertà esso, con privilegio quasi sovrano, nominava anche i notai, siccome abbiamo veduto (cap. XII, § 2), nel presente invece lo veggiamo creare solo i giudici a contratti.

6. Passiamo ora agli organi propriamente cittadini della potestà comunale, primo tra' quali debbe considerarsi il parlamento generale, come quello che accoglieva in sè tutt' i diritti della città. Dell'instituzione e degli ufficii generali del medesimo dicemmo già (cap. XII, § 8); qui noteremo che la convocazione di tal corpo nell'attuale periodo seguiva talvolta per mandato del giudice cittadino, siccome prova un documento dei 10 maggio del 1327 citato dal Palma (2), nel palazzo vescovile e talvolta per mandato del regio capitano e del nostro giudice insieme nel duomo, come ci dimostra una risoluzione dello stesso parlamento dei 9 settembre del 1331, giusta il Palma (3), radunatosi « de mandato virorum nobilium « Nicolai Promarani, regii capitanei dicte civitatis et districtus et « iudicis Vinciguerre de Ortona iudicis causarum civilium ». Più tardi vediamo raccolto il parlamento per ordine del solo giudice cittadino, giacchè una sua deliberazione, pur riportata dal Palma (4), fu presa ai 19 maggio del 1368 in una radunanza convocata dal giudice sir Zane di Campofellone. Siccome dunque sappiamo che nel secolo XIV il parlamento si riuniva ora nell'episcopio ed ora nel duomo, così pure conosciamo che vi prendevano allora parte non solo i cittadini originarii, ma anche quelli dei paesi nuovamente aggregati. Tanto infatti ci ha provato il patto con Montorio del 1327 (cap. X, § 16), mercè cui i Montoriesi dovevano inviare i loro rappresentanti al parlamento teramano. Abbiamo visto che per questo il luogo di adunanza era talvolta la cattedrale; ora ciò era un abuso divenuto generale in Italia fin dal secolo antecedente, e tanto che Gregorio X nel concilio di Lione del 1273 aveva stabilito: « Cessent in locis illis (ecclesiis) universitatum et socie- « tatum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta » (5).

(1) Cfr. Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, pp. 284-297.
(2) Palma, op. cit., vol. II, p. 55.
(3) Palma, op. cit., vol. II, p. 56.
(4) Palma, op. cit., vol. II, p. 71.
(5) Concil. Lugd., cap. II, « De immunitate ecclesiarum », in 6ª, III, 22.

Anzi la glossa qui spiega meglio, dicendo: « Nota contra univer-« sitates Italiae, quae frequenter faciunt in ecclesiis talia parlamenta ». Di qui si scorge che in Italia è antico il poco riguardo alla santità de' templi e il fatto nostro ci ammaestra inoltre che, malgrado tali solenni divieti, l'abuso durava ancora dopo mezzo secolo.

7. Dopo il parlamento concentrava il potere pubblico l'altro corpo minore municipale, cioè il consiglio. Questo che, come abbiamo veduto (cap. XII, § 9), esisteva già nel 1252 tra noi, nel secolo seguente amministrava la città, come mostra un atto dei 5 dicembre del 1350 (1), e i suoi membri eran detti, come prova una carta dei 10 maggio del 1357, da noi data in fine (doc. XV) e tuttora esistente (2), *consiliarii*. In questi tempi alla sua convocazione era necessario il consenso del regio capitano; ma nel 1362, al narrar del Muzii (3), la regina Giovanna I permise che il consiglio si radunasse per semplice mandato del giudice e senza che vi concorressero l'assenso e l'intervento del capitano. In quanto poi agli ufficii di questo corpo municipale, abbiamo dal patto con Montorio del 1327 (cap. X, § 16) ch'esso in un col giudice aveva l'incarico di citare al parlamento generale gli abitanti nuovamente aggregati al comune di Teramo.

8. È poi strano che in questo periodo non possediamo memoria del magistrato, ossia de' sei signori del reggimento, di cui abbondano poscia le notizie nel periodo seguente. Non perciò del resto debbesi dubitare della esistenza sua durante il presente tempo.

9. Ai magistrati ordinarii tengon dietro quelli straordinarii. Tali erano i sindaci, ossiano i rappresentanti del comune in qualche atto speciale del medesimo. Difatti nel suddetto patto montoriese del 1327 compaiono i sindaci di Teramo a contrattare con quei di Montorio in nome della propria città.

10. Eccoci ora al giudice cittadino, al *iudex*, cioè, *causarum civilium* eletto dal comune qual capo anche del magistrato. Qui, bene si deve intendere, noi ragioniamo non del giudice-podestà, ossia rettore, come s' intitolava pur tra noi dopo il regio divieto del nome di podestà, sibbene del giudice meramente civile instituito, come abbiamo dimostrato (cap. XIII, § 2), nel 1292 tra noi. Quindi non terremo qui conto, ad esempio, di quel Leopardo da Osimo che appare giudice di Teramo nell'atto del 1287 da noi dato in

(1) Arch. Com., perg. n. 29.
(2) Arch. Com., perg. n. 34.
(3) Muzii, op. cit., dial. 2°.

fine (doc. XI), nè di Buongiovanni da Montelupone, detto giudice e rettore di Teramo in una carta del 1291, già mentovata (cap. X, § 20) e pur riprodotta in fine (doc. XII), giacchè tanto l'uno, sebbene non fregiato del titolo di podestà o di rettore, quanto l'altro, ornato di tal nome, essendo nella pienezza dell'autorità giuridica criminale e civile e di quella di governo, appartengono all'anteriore periodo di libertà, tema di altro capitolo. Dunque, in forza delle nostre investigazioni, incominciando questo secondo periodo di semi-libertà nel 1292, da quest'anno deve altresì aver principio il giudice comunale delle cause civili; di fatto però ne abbiamo memoria nel 1298 in quell'Antonio *de Thebaldo* di Capua ricordato in un atto che or ora esamineremo e che pur daremo in fine di questo scritto (doc. XIV). Tutto ciò dicasi per necessaria intelligenza della cosa e si passi intanto a discorrere dell'elezione e dell'ufficio di questo magistrato.

I Teramani vantavano già nel 1297, siccome abbiamo veduto (cap. XIII, § 4), *ab immemorabili* il loro diritto di eleggersi il giudice in qualunque luogo entro e fuori il regno e di farlo confermare dal vescovo, loro barone; diritto riconosciuto a' medesimi da Carlo I di Angiò (1265-85). Tale elezione, anche dopo le grandi peripezie sofferte dai nostri per mantenere il podestà e già indietro (cap. XIII, § 4) narrate, restò sempre al popolo e la conferma della stessa al vescovo, siccome rilevasi pel presente periodo da un instrumento dei 12 luglio del 1357, visto dal Palma (1) nell'archivio di S. Giovanni in Teramo ed ora non più esistente, nel quale appare giudice di questa città un Vinciguerra *de Ortona*. Ma non solo rimase allora il diritto elettivo di un magistrato nel regno, ma esso si estese altresì, non molto dopo, fuori dello Stato, malgrado i solenni divieti del 1292 (cap. XIII, § 4). Il primo esempio lo abbiamo veduto (cap. XV, § 7) nel marchegiano Zane di Campofilone nel 1368 per questo periodo e ne vedremo altresì in sèguito e più ancora nel susseguente secolo XV, siccome mostrerà il nostro elenco dei giudici e podestà di Teramo (doc. XXXVII).

Ed ora degli ufficii e della competenza del nostro giudice delle cause civili: ce li mostra, oltre lo stesso nome, un diploma dei sovrani Giovanna I e Luigi dei 30 aprile del 1351, già esistente, come asserisce il Palma (2), nell'archivio comunitativo. Ivi si scorge che Teramo, siccome per le cause criminali avea il regio capitano,

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 67, ove citasi il n. 14 dell'arch. di S. Gio.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, pp. 65 e 66.

così per le civili teneva il « baiulum et iudices ad civiles causas « audiendas et decidendas per ecclesiam aprutinam ». Quest'ultima frase è assai importante, perchè, oltre il mostrarci la competenza del giudice cittadino, qui appellato *baiulum* alla maniera del regno, ci prova pure che innanzi al re il vescovo era riguardato come il signore feudale di Teramo e ci dà la ragione perchè l'elezione popolare del giudice doveva essere confermata da esso vescovo. Abbiamo poi veduto al luogo del parlamento (cap. xv, § 7), che il giudice poteva, e solo e col regio capitano, convocarlo. Come saggio della competenza civile del medesimo citisi un instrumento, tuttora esistente (1), dei 7 luglio del 1359, che contiene una vendita fatta da un tutore per conto di un muto e mentecatto con l'intervento del giudice civile sir Francesco della Posta. Ciò ci dimostra che esso doveva dare in simili casi la sua autorizzazione, siccome press'a poco segue ai giorni nostri, in cui è necessario per siffatte convenzioni il consenso del tribunale civile. Nel caso suddetto il della Posta lo dette « ad solitum bancum iuris pro tribunali se- « dens in domo seu palatio predicto (universitatis) ». Notiamo altresì che cotesta competenza estendevasi sui vassalli altrui dimoranti in città, siccome ci ha provato il patto coi vassalli di S. Atto del 1381 (cap. x, § 16), e ciò tanto più riferiamo, in quanto che nei patti di cittadinanza del periodo precedente abbiamo visto (cap. x, § 15) cotesti soggetti di baroni ritenere in Teramo un giudice proprio.

Tanto dicasi per gli ufficii ordinarii del giudice teramano: per quelli straordinarii, che pure ne ebbe, citeremo una sentenza arbitrale del nobile Antonio *de Thebaldo* di Capua, giudice di Teramo, pronunziata in una pubblica via di Scorzone ai 14 luglio dell'anno 1298, tuttora esistente (2) e da noi data per intero in fine di questo scritto (doc. xiv). Gli abitanti di Rocca Totonesca (villaggio ora distrutto, il cui sito detto ancora *la rocca* scorgesi in cima ad un monte tra Ioanella e Pastignano) e la badessa del monastero di S. Giovanni a Scorzone, Giacoma *de Podio*, contendendo fra loro pel possesso di alcuni beni, fecero un compromesso in questo nostro magistrato. Il di Tibaldo, « iudex Terami », quale « arbitrator, laudator et amicabilis compositor et amicus comunis », concordemente scelto dalle parti, pronunziò il lodo di composizione, dividendo tra le medesime con determinati confini le con-

(1) Arch. di S. Gio. cit., perg. n. 41.
(2) Arch. di S. Gio. cit., perg. n. 15.

tese terre e comminando a chi non s'attenesse a tale arbitrato la già pattuita pena di trenta once d'oro. Non accade poi qui osservare che, sebbene egli si dichiari giudice di Teramo, non come tale emise il lodo, ma quale arbitro eletto dai convenuti; il che anche più chiaro si scorge quando nell'atto si legge che costoro lo elessero tale acciò « liceret nobis... decidere questionem qualiter- « cumque et quomodocumque nobis placeret ».

Soggiungeremo da ultimo che conosciamo pure il luogo di residenza del nostro giudice, o almeno quello, in cui egli rendeva giustizia. Difatti l'or citato atto dei 7 luglio del 1359 ci mostra sir Francesco della Posta pronunziare le sue sentenze nel palazzo comunale, « ubi curia causarum civilium civitatis Terami regebatur ».

11. Interrompiamo ora un momento il corso del dir nostro sugli ufficiali cittadini, per fermarsi un po' sul titolo di *baiulus* della chiesa aprutina per le cause civili usato nell'atto succitato del 1351. Or questo baiulo, a parer nostro, è nè più nè meno che il giudice civile cittadino, e la cosa è chiara e per la competenza civile che qui al *baiulo* si attribuisce e più poi per essere egli detto della chiesa teramana. Difatti abbiamo visto sempre il nostro giudice essere delle cause civili; inoltre il medesimo, sebbene eletto dal popolo, innanzi al re era sempre un magistrato del vescovo, il quale, come si è dimostrato, era appunto il dominatore feudale della città, almeno in diritto, se non in fatto. La ragione poi della denominazione di *baiulus*, data al nostro giudice, sta nell'uso generale del regno, ove esso così appunto dicevasi e le cui attribuzioni andavano sempre diminuendo, sino a ridursi, come osserva il Faraglia (1), al mero sentenziare nelle cause dei danni dati, ossieno campestri. Si è perciò che il regio governo, non badando all'uso particolare nostro, adoperava il comune linguaggio legale. Bello è poi qui il notare che cotesto nome di baiulo davasi in Teramo, appunto siccome nelle Marche e nell'Umbria (2), ai messi giudiziarii del comune, quali difatti ci appaiono negli statuti teramani del 1440 (3), e, mirabile tradizione! tal nome è rimasto fino ai nostri giorni, quando *balivo* chiamavasi l'usciere comunale. E ciò valga altresì come una delle numerose prove della continua analogia delle consuetudini municipali teramane con quelle marchegiane ed umbre, tante volte da noi asserita.

(1) FARAGLIA, *Il comune nell'Italia merid.*, Napoli, 1883, p. 75.
(2) Cfr. REZASCO, *Dizion. stor. ammin.* alla voce « Balio », § VIII.
(3) *Stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889, lib. I, rubr. XXVII.

12. Ed ora, tornando agli ufficiali comunali, diciamo de' minori, di quelli almeno, di cui troviamo ricordo durante il presente periodo. Il precipuo era quello che dissesi lungamente notaio dei capitoli e, al tempo di cui parliamo, notaio degli atti, val quanto dire mastrodatti o cancelliere; con questo titolo difatti s' incontra nel 1384, in quella lettera con cui re Carlo III concedeva ai Teramani l' armarsi a loro difesa e contro i regii nemici, e che noi daremo fra i documenti (n. XX). Ivi però appare come ufficiale del regio capitano, e non sappiamo se egli, come il tesoriere, era comune al suddetto ed alla città; anzi soggiungiamo che, non essendo ivi indicato come tale, noi neppur tale possiamo stimarlo.

V' avea inoltre il camarlingo, ossia l' amministratore de' beni comunali, e si trova ricordato nel tante volte citato patto con Montorio del 1327 (cap. X, § 16) come l' ufficiale del comune, a cui i cittadini nuovamente aggregati versavano le tasse e che amministrava il pubblico danaro ad utile comune della città e del distretto.

Seguiva il depositario, che nel patto coi vassalli di S. Atto del 1381 (cap. X, § 16) appare incaricato dal comune a ricevere le tasse fiscali raccolte dagli stessi vassalli.

Da ultimo l' erario, ossia tesoriere, era comune alla città ed al regio capitano, siccome abbiamo visto qui sopra (cap. XV, § 3) e nel documento del 1384, lungamente altrove (cap. XIII, § 7) esaminato, si è pur veduto il suo ufficio essere quello di pagare gli stipendii a sè stesso, al capitano, alla costui famiglia e alle milizie, che allora il nostro comune aveva assoldate.

13. Fra gli ufficiali del comune dovremmo annoverare pure il mastro giurato, di cui però non esiste documento o memoria locale. Solo il diploma angioino del 1373, qui sopra esaminato (cap. XV, § 2), essendo diretto ai « baiulis, iudicibus, magistro « iurato et universis hominibus civitatis Terami » ci farebbe credere all' esistenza in Teramo di tal magistrato, il quale, a dir vero, giusta la prescrizione del diploma della regina Giovanna I dei 24 luglio del 1347 rivolto, tra gli altri, al giustiziere di Abruzzo ulteriore e riferito dal Faraglia (1), doveva essere eletto dalle università e quindi non dovrebbe porsi tra gli ufficiali dipendenti dal regio capitano (2). Più chiaro poi ciò apparisce nel caso nostro,

(1) FARAGLIA, op. cit., pp. 60-65.

(2) Non accade poi qui tener conto del diploma di re Ferdinando I d'Aragona, pur riportato dal FARAGLIA (op. cit., p. 67), del 1491, perchè molto

giacchè nella suddetta carta del 1373 il mastro giurato, essendo nominato tra i magistrati cittadini, è senza meno da reputarsi ufficiale del comune (1). Il suo ufficio poi appare dallo stesso diploma angioino del 1347, secondo il quale egli custodiva la quiete pubblica, punendo i delitti e consegnando i delinquenti ai magistrati, mostrandosi così l'ufficiale di polizia d'allora. Ora dobbiamo vedere se siffatta regia menzione del 1373 basti a provare l'esistenza fra noi di tal magistrato in questo tempo. Da una parte il leggere nel citato diploma del 1347 stabilita la elezione del mastro giurato per tutta la provincia d'Abruzzo ulteriore « civitate Aquila dumtaxat « excepta », la quale, come ognun sa, reggevasi allora a libero comune con soggezione puramente nominale ai re di Napoli, e il vedere il nostro diploma del 1373 indirizzato anche al mastro giurato, ci fanno credere (l'eccezione favorendo solo l'Aquila, prova negativa, ed il re dirigendosi al mastro giurato di Teramo, prova positiva), che anche fra noi sia esistito il mastro giurato. Dall'altro canto poi, non essendovi, come si è detto, alcuno indizio nostro locale del medesimo, potremmo supporlo non esistente in Teramo; potendo insieme in questa ipotesi spiegarne la regia menzione come fatta genericamente e senza che siasi badato al caso speciale di Teramo. Del resto la cosa essendo un po' dubbia, ne rimetteremo il giudizio al lettore, pur confessando di essere piuttosto inchinati a credere, per la forza del suddetto doppio argomento negativo e positivo, all'esistenza del mastro giurato in Teramo durante il presente periodo della nostra storia municipale (2).

14. Dagli ufficiali passiamo ora ai servi del comune. Di essi abbiamo per questo tempo non copiose ma precise notizie, per le quali sappiamo che la città teneva a' suoi servigi i baiuli, ossieno uscieri, ed inoltre due trombette, un tamburiere ed un suonatore di cornamusa, una mezza banda musicale, diremmo oggi. Tanto traiamo da un diploma della regina Giovanna I dei 20 aprile del 1374, non visto dal Palma, però tuttora esistente nel nostro ar-

posteriore all epoca qui considerata. In esso si ordina all'università di S. Severo che il mastro giurato vada soggetto al regio capitano.

(1) Certo tale era il mastro giurato in Atri, giacchè nel *Comune atriano* del sig. L. Sorricchio (Atri, 1893, a p. 315) trovasi pubblicato un diploma del 1364, con cui la regina Giovanna ordina che i mastri giurati e i giudici, scelti fra i letterati e i giurisperiti, sieno eletti dalla maggioranza dei cittadini atriani.

(2) Un mastro giurato esistette certamente a Teramo assai più tardi, nel secolo XVI cioè, ma di ciò si dirà al luogo debito, ossia nel cap. XXII, § 5.

chivio cittadino (1), con cui si vieta ai giustizieri della provincia e ai capitani di Teramo di servirsi dei « duos tubicines seu tubettas, « unum tamburerium et unum cornamusarium » stipendiati dalla città, e neppure dei baiuli e di altre persone speciali della medesima. Non occorre poi dire del loro ufficio, giacchè questo è chiaro per lo stesso nome.

15. Finito così di discorrere degli ufficiali e dei servi del nostro comune per singolo, diciamo un po' ora de' suoi diritti collettivi. Ne avea esso non pochi, anche durante il periodo di semi-libertà, e talvolta esercitava persino quello di proporre al re la nomina del capitano, siccome abbiamo visto essere accaduto nel 1384 (cap. XV, § 2). Nelle circostanze straordinarie, come in tempo di guerra, il comune assoldava milizie a sua difesa e sicurezza, come pur vedemmo (cap. XIII, § 7) esser seguito nello stesso anno 1384. Riscuoteva esso le tasse fiscali, come ci ha mostrato il patto con Montorio del 1327 (cap. X, § 16), e imponeva le gabelle sui cittadini e il quartuccio sui forestieri, non che le tasse per apprezzo; pel quale ultimo scopo godeva il diritto di fare il catasto, diritto però contestatogli talvolta dal potere centrale e apparsoci più indietro (cap. XIII, § 12).

16. Accanto ai diritti regii, vescovili e comunali, durante il medio èvo, sì fecondo e confuso di competenze, campeggiavano altresì quelli feudali di que' baroni che, lungo l'antecedente secolo XIII, erano scesi in un co' vassalli ad abitar Teramo. Non erano essi così vasti in questo come nell'altro, il che era conseguenza, ne' tempi alquanto progrediti, dell'aumento della potenza municipale; nè più quindi nel presente periodo si sente parlare del tribunale feudale fra le nostre mura, di cui altrove (cap. X, § 17) discorremmo. Rimaneva dunque in quest' epoca ai baroni cittadini il diritto di esigere, anche in Teramo, dai loro vassalli i servigi feudali; anzi, se costoro dimoranti quivi non li pagavano, toccava al comune compensare col proprio danaro que' nobili, come vedemmo essere accaduto (cap. X, § 19) nel 1380. Nè v' ha poi alcuna traccia in questo periodo, siccome pure scorgemmo (cap. XII, § 15) nel precedente, di alcuna ingerenza de' nobili nel governo del comune.

(1) Arch. Com. di Teramo, perg. XVI.

CAPITOLO XVI.

Suoi atti nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).

SOMMARIO: 1. Sospensione della podestà comunale sotto la signoria di Antonello di Valle nel biennio 1388-90. — 2. Quadro storico delle fazioni e delle signorie fino al 1484. — 3. Giosia di Acquaviva, divenuto signore di Teramo, compone di suoi fidi il magistrato comunale nel 1424. — 4. Capitoli a vantaggio della città ottenuti dall'Acquaviva e natura del costui governo in Teramo. — 5. Cessato il dominio acquaviviano nel 1438 e successogli quello di Francesco Sforza, il comune riacquista i suoi diritti e rifà nel 1440 i suoi statuti. — 6. Finita nel 1443 la signoria sforzesca, il comune, riavuta la libertà, tratta di lega politica con Atri e Campli contro le private dominazioni. — 7. Rafferma nel 1448 la libertà con regii diplomi. — 8. Nel 1458, scongiurato il pericolo di ricadere sotto gli Acquaviva e visto ucciso da questi un suo messo, ottiene da re Ferdinando I un altro amplo privilegio di libertà. — 9. Ma nel 1459, malgrado questo e ogni suo sforzo, ricade sotto l'assoluto dominio di Giosia. — 10. Teramo, liberatasene nel 1461, chiude per sempre il periodo delle signorie. — 11. Ed impetra nel 1465 dallo stesso Ferdinando I un nuovo amplissimo diploma. — 12. Nel 1459 essa prende le armi e combatte i ladroni vicini. — 13. Esercita nel 1449 diritti privati di permute e di compre. — 14. Accresce nel 1470 il suo territorio con possedimenti feudali. — 15. Nel 1481 interviene paciere fra i comuni vicini ed esteri. — 16. Conchiude trattati commerciali, siccome con Atri nel 1485. — 17. Manda nel 1449 e nel 1499 suoi rappresentanti ai parlamenti generali del regno. — 18. Tempera, nelle repressioni dei partiti, i rigori dei governatori regii. — 19. Scampa nel 1484 agli artigli degli Acquaviva. — 20. Partecipa nello scorcio del secolo XV agli eventi interni ed esterni del regno. — 21. Ottiene dalla morente monarchia napoletana nel 1499 gli ultimi larghi privilegii. — 22. Sostiene il suo magistrato nel 1501 arditamente i diritti cittadini innanzi gli invasori francesi contro le pretensioni degli Acquaviva. — 23. Nel 1507 ottiene dal vincitore Ferdinando il Cattolico e dalla sua nuova signora Giovanna regina sicurezza di libertà. — 24. Cessa allora ogni nome di parte.

1. Eccoci intanto, quasi all'uscir del secolo XIV, entrati in un altro periodo della nostra storia comunale del medio èvo, il più torbido e sanguinoso della medesima. Esso è quello delle fazioni e delle signorie. Se nel precedente periodo, che noi abbiamo chiamato semi-libero, scorgemmo la decadenza della comunale libertà

originare non da cause intrinseche, le quali anzi allora erano favorevoli allo svolgimento di questa, sibbene da quelle estrinseche di un governo centrale avverso ad essa libertà; in questo invece lo scadimento non pur del vivere libero, ma anche della pubblica e privata prosperità vedremo scaturire pur troppo da cause interne, dai dissidii cioè cittadini, ai quali poscia, per la logica degli avvenimenti, come ora si dice, tenevan dietro le tirannidi de' privati signori. E così Teramo in questo lungo periodo (1388-1507), che chiuse sì tristamente fra noi l'epoca medioevale, tanto pei comuni gloriosa, si dibattè nello strazio delle fazioni e nell'oppressione dei tirannelli. Troppo lungo sarebbe qui il narrare delle prime origini e delle varie vicende delle parti in Teramo ed anche fuor di proposito, giacchè noi non di tutt' i fatti della storia teramana dobbiamo tener discorso in questo scritto, ma solo di quelli di natura municipale. Ci terremo dunque paghi ad accennare di quelle origini e di quelle vicende tanto quanto basti ad avere la necessaria notizia degli eventi, che menarono ad una notabile mutazione nelle forme del nostro governo municipale; ammonendo inoltre il lettore che noi già ne trattammo abbastanza diffusamente altrove (1).

Rivaleggiavano dunque tra loro in questo scorcio del secolo XIV le due più potenti famiglie teramane, di Melatino e di Valle, fino a che Antonello, appartenente a quest'ultima, non riuscì nel 1388 a scacciar dalla patria il fiero rivale Enrico di Melatino e ad insignorirsi della medesima. Ei la resse da tiranno, nome che gli vien dato dai nostri cronisti, arrogandosi l'autorità già goduta e dal regio capitano e dai rettori comunali. Governava a suo arbitrio la città dalla sua casa, isolata sul lato meridionale della maggiore piazza, col sussidio di un consiglio di suoi fidi, ch'ei con ridevol fasto appellava senatori e convocava nella stessa sua dimora ai rintocchi della campana del duomo detta dei canonici; la quale, legata con una corda al palazzo di Antonello, chiamava altresì a raccolta i costui satelliti armati. Siffatte circostanze ci rivela il Muzii (2), il quale poi soggiunge: « Antonello era tiranno della città, e s'eseguiva « quant'egli comandava, e per la prima s'haveva occupato tutte le « rendite dei cittadini scacciati, taglieggiava e angariava i mercanti « forestieri a sua discrettione; il simile faceva ai cittadini neutrali et « a contadini facoltosi; e se alcuno ricusava, per dar terrore agli « altri, o gli faceva arder la casa, lo faceva storpiare e schiattar

(1) Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, cap. x, pp. 36-51.
(2) Muzii, op. cit., dial. 3°.

« di mezzo ». Era insomma uno dei tirannelli, di cui allora non scarseggiava l' Italia, ed il suo arbitrio regolava in modo speciale gli antichi organi del nostro comune. Così difatti ce ne informa il Muzii (1): « Faceva intendere da un suo cancelliere la sua in- « tenzione ai consiglieri, la quale udita, uno si drizzava in piedi, e « fatta prima reverenza al tiranno, diceva il parer suo, e poi di mano « in mano alcuni de gl' altri; non si ballottando però i partiti, ma « eseguendosi solo quel che a lui pareva ». Possiamo quindi considerare sospeso in Teramo sì il governo municipale che il regio durante il biennio (1388-1390) della tirannia antonelliana, giacchè egli la faceva e da regio capitano e da giudice civile, mentre poi il consiglio comunale erasi tramutato in un consesso di servi. Cotale signoria durò fino al 1390, allorquando i di Melatino, a vendicare la loro cacciata, chiamarono alla signoria della patria Antonio di Acquaviva, conte di San Flaviano, e con l' aiuto di costui trucidarono ai 22 novembre del 1390 il di Valle.

2. Per tal modo Teramo passò in potere dell' Acquaviva, il quale poscia ai 6 marzo 1393 la comprò da re Ladislao pel prezzo di 35,000 ducati d'oro. Morto Antonio di Acquaviva prima del 1396 e succedutogli nel dominio della nostra città il figlio Andrea Matteo, duca d'Atri, costui lo tenne fino al 1407, allorquando fu alla sua volta ucciso a tradimento, per vendetta di offeso onor di famiglia, da quegli stessi di Melatino che avevano invitato il padre suo alla signoria teramana. A quell' assassinio tenne dietro un breve interregno di un anno a benefizio di detti omicidi, sui quali finalmente nel 1408 piombò terribile la vendetta degli Acquaviva, rimanendo sotto di essa trafitta e poco men che distrutta la stirpe dei di Melatino. Gli anni seguenti trascorsero fra 'l sangue e gl' incendii delle due fazioni dei melatiniani e degli antonellisti, fino a che nel 1420 non fu fatto signore di Teramo il celebre condottiero della regina Giovanna Braccio da Montone, che ne tenne il dominio per lo spazio di tre anni. Nel 1424 Giosia d'Acquaviva, non ancora duca d'Atri e figlio dell' ucciso Andrea Matteo, traendo suo pro da quei dissidii, e mercè l'aiuto dei melatinisti, riafferrò la suprema podestà in Teramo, sapendo mantenerla fino al 1438, anno in cui, per aver egli seguito la parte aragonese, la perdette a vantaggio di Francesco Sforza, capo di quella angioina, il quale appunto più tardi divenne duca di Milano. Sopraffatta quest'ultima fazione nel 1443, lo Sforza restò privo di Teramo, che così visse libera, e fino al 1458, da

(1) Muzii, op. e loc. cit.

simili signorie. Se non che nel seguente anno, riconciliatosi Giosia con la casa d'Aragona, riebbe Teramo; ma la perdette di nuovo e per sempre in un co' suoi discendenti nel 1461, perchè datosi un'altra volta alla parte di Renato d'Angiò. Ricadde allora Teramo in preda ai due partiti, che, mutato il nome, si dicevano degli *spennati*, già melatinisti, e dei *mazzaclocchi*, per prima antonelliani, essendo per lunga stagione bersaglio or dell'uno ed ora dell'altro. Non è poi qui il luogo di narrare quelle tristi vicende, solo dovendo accennare che la nostra città vi si dibattè insino al 1484, anno in cui fu conchiusa una solenne pace fra le parti. Nonpertanto, diremo pure, solo nel 1507 quetarono in tutto gli sdegni, dopo che nei primi di questo secolo XVI alcune congiure di *mazzaclocchi* a favore degli Acquaviva erano state sventate. Spento così ogni nome di fazione, Teramo passò in appannaggio alla regina Giovanna sorella di Ferdinando il Cattolico e vedova del re Ferdinando I, e riacquistò « post funera tanta », durati per ben 119 anni, la tranquillità e la pace. Siccome non ci siamo fermati sulle origini locali delle sanguinose fazioni teramane, così neppur sarebbe opportuno intrattenerci sulle cause storiche generali, che le produssero; nondimeno l'accennarle di passaggio, siccome abbiamo fatto più sopra delle origini, gioverà ancor qui all'integra conoscenza degli stessi fatti municipali, unico tema del presente lavoro. La causa precipua e generale possiamo noi dunque attribuire alla fanciullezza del re Ladislao nell'ultimo scorcio del secolo XIV e alle guerre continue ch'ei dovette sostenere contro il suo rivale Luigi II d'Angiò. tutto ciò rallentava i freni dell'autorità centrale e dava insieme ansa alle passioni di parte e alle private ambizioni, sempre allora frementi, di sfogarsi con la maggiore licenza. Così ogni villaggio divenne teatro di gare sanguinose e ogni privato signorotto stimò aperto l'adito alle più smodate pretese di dominio.

3. Ma rientriamo nel nostro campo e vediamo l'azione del cittadino maestrato allorquando Giosia di Acquaviva pervenne nel 1424 alla dominazione di Teramo. Entrato costui da signore in città con l'aiuto dei melatiniani, i quali, per istrana vicenda di parti, erano divenuti fautori dei loro antichi nemici Acquaviva, fu tosto eletto un nuovo magistrato, composto di seguaci del recente padrone. Subito esso, che, come narra il Muzii (1) « era tutto a voto « di Giosia », si fe' a chiedere alla regina Giovanna la grazia (!) di volere confermarlo governatore a vita di Teramo (ufficio a cui già

(1) Muzii, op. cit., dial. 3°.

era stato poco innanzi scelto dalla sovrana) e consegnargli la cittadella. Ciò agevolmente fu consentito, con la condizione che la durata di quel governo restasse a beneplacito della regina. In quanto poi alla natura del medesimo, sebbene signoria di fatto, vedremo qui sotto che i Teramani, quantunque riconoscessero indirettamente Giosìa per loro signore, pure schivarono di chiamarlo tale, cosa che altresì evitò ne' suoi diplomi la regina Giovanna. Checchè però facessero i Teramani per salvare la loro, a dir così, dignità cittadina, certo si è che nell'anno seguente Giosìa ebbe cura di saldare il fatto della sua signoria col diritto allora vigente, come ce n' è pruova un documento della raccolta sorricchiana (1). Esso è la ratifica data ai 28 di dicembre del 1425 in Aversa dalla regina Giovanna II alla vendita che il pupillo Andrea Matteo di Acquaviva, con l'assistenza della sua madre tutrice Caterina Riccardi e intitolandosi duca d'Atri e conte di San Flaviano, avea operato con istrumento dei 4 di dicembre del 1424 in San Flaviano allo zio Giosìa d'Acquaviva della città di Teramo con la cittadella, e coi castelli e ville, che esso Andrea asseriva di possedere in feudo « ex con« cessione reginali » pel prezzo di seimila e cinquecento ducati d'oro veneti. La regina dava l'assenso a tale vendita, perchè fatta per pagare i debiti di Andrea Matteo e perchè reputata meno dannosa a costui in confronto degli altri beni creduti « magis fructifera ». Così questo documento, non ricordato dal Palma, ci prova che Giosìa fu non un semplice governatore a vita, come lo dice il Muzii, ma un vero dominatore feudale di Teramo. Giosìa cominciò, da fino politico ch'egli era, con quel titolo più modesto, a dominar Teramo, e con le lustre di esservi chiamato dal popolo; ma subito dopo volle legittimare, secondo il giure del tempo, l'ottenuta signoria. Egli dunque s' ebbe Teramo, non quale rappresentante del pupillo nipote, ma (tranne pei primi mesi) come vero e proprio feudatario. Del resto, questo fatto dello zio Giosìa ci ricorda un po' l'altro più noto, seguìto alla fine dello stesso secolo in Milano, per opera dell'altro zio Ludovico il Moro a danno del nipote duca Gio. Galeazzo Sforza, a cui seppe usurpare la signoria. Quella chiamata dei faziosi teramani, quella vendita della città a Giosìa fatta dal pupillo e nipote Andrea Matteo, non vi danno l'aria, se il nostro richiamo non è troppo ardito, delle arti e delle violenze adoperate dal Moro per

(1) *Monum. atriani* raccolti da N. SORRICCHIO mss. presso gli eredi in Atri, vol. III.

ottenere prima la tutela del nipote e poi il ducato di Milano? — Ma torniamo ai nostri fatti municipali.

4. Oltre la narrata cooperazione del magistrato alla signoria teramana di Giosia, dobbiamo noi anche conoscere lo stato e gli atti di quello nella nuova dipendenza. A tal fine molto gioverà l'esame dei capitoli ottenuti pei cittadini dall'Acquaviva ed esistiti fino ai tempi del Palma nell'archivio comunale; noi li riporteremmo fra i documenti, ma non essendo ora più possibile, ci staremo paghi a riferirne il contenuto dall'Antinori (1), il quale, al solito, ce ne fornisce un più largo transunto di quello datoci dal Palma (2), ambedue traendolo da un instrumento teramano dei 14 febbraio del 1425 (3). Eccolo secondo le parole dell'Antinori: « Ai 2 d'agosto « (del 1424) la città propose avanti a Giosia, che disse illustre ed « eccelso, in Cellino dov'ei dimorava perchè fossero accordati (essi « capitoli). Eccone lo stesso tenore: Domandarono gli uomini di « Teramo, fedeli servitori, e l'università della sua città remissione « di ogni delitto d'omicidj, depredazioni, carcerazioni, incendj di « torri e castelli fino a quel dì anche de' contadini, e di qualunque « novità fatta in città. La conferma de' privilegi e la concessione « delle rappresaglie eccettuate (?) ne' territorj d'Arquata e di Loreto. « A piè di questo rescrisse Giosia: *Placet.* 2. Che Stefano di Car- « rara, capital nemico della città e dello Stato per invidia e mal'opre « non possa esercitare niun atto vescovile in essa, o nel distretto, « nè tampoco pel vicario, nè percepire frutti da Territorj delle Terre « unite, anzi operare colla Regina e col Papa per la rimozione o « mutazione di lui. Soscritto: Spettando al Papa farà il possibile per « sua parte. 3. Che i cittadini stanti fuori di Teramo, e riputati « usciti (4), specialmente i discendenti dell'anima infelice e male- « detta d'Errico di Melatino, Berardo e Giovanni figli di Niccola « Paladini e loro progenie; e notar Bucciarello di Antonio e prole « siano sbandeggiati in perpetuo come ribelli; i possessori de' loro « beni, e de' beni d'altri usciti, difesi, e fino chi occupasse beni « d'usciti in avvenire. A questo Giosia diede il *placet* pel passato: « riserbò a sè l'arbitrio pel futuro. 4. Tutte le cause Civili o Cri-

(1) ANTINORI, *Mem. mss. di Teramo* (nella bibl. Prov. d'Aquila), ad an. 1442.

(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 107.

(3) Così ne dà le note archivistiche l'ANTINORI (loc. cit.): « Confirm. Ca- « pitul. Dat. Cellin. 2 Aug. 1424, Ind. 2. p. m. Meliorat. Cancell. Iosiae et re- « dact. in publ. form. Teram. 1425, 14 Feb. Ind. 3. Regin. Ioh. a. II, p. m. « Notar. Petr. Butii Iacobi in arch. Civit. ».

(4) Fuorusciti.

« minali anche d' appellazioni comincino e finiscano in Teramo, e « così le pene: *Placet.* 5. Qualunque Gabella o colta imposta fino « al terminare dell' Agosto di quest' anno sia dell' Università; come « pure ogni rendita, e residuo che esso Principe avesse ad avere, « e ciò per compenso delle spese ne' Fanti pagati a servizio della « sua Signoria: *Placet,* purchè l' università paghi i gaggi (1) agli « ufficiali e al castellano. 6. Gli Ufficiali Civili, cioè Regimento, Giu- « dice, loro scrittori, Notaio de' Capitoli, Ufficiale delle Guardie, De- « positario, Erario, Camerlengo, Capo di Sestiere, Raziocinatori, Sen- « sali ed ogni altro solito si elegga dall' Università, della quale sia ogni « provento, che quelli facessero per sussidio dei loro salari: *Placet,* « ma con intelligenza e conferma d' esso Giosìa, cui si riserba la « giurisdizione contra quegli ufficiali. 7. I proventi dalla Corte del « Capitano o altro Ufficiale deputato da Giosìa nel Criminale, siano « della Città, col peso a lei di pagare il salario a esso Capitano, « supplendo nel caso, senza nulla diminuire, a tenore del Privilegio « reale a lei accordato, cioè di dare cento cinquanta ducati all'anno, « come s' era usato a tempo del Padre di Giosìa. Egli qui dichiara « di volere che il Salario sia di dugento da ritrarre bensì da pro- « venti. E riserba a sè le cause di lesa Maestà, d'Omicidi, di Furti, « Adulterj, Stupri, Violenze, ferite, ladrocini, incendj con dolo, ra- « pine, e le riserbate per le Costituzioni del Regno alla Corte Regia; « ma che non di meno siano della città le pene convenzionali e di « spergiuri. 8. Sia mantenuto nel possesso, e difeso Giovanni di « Fazio Cittadino di Teramo, possessore della Villa di Poggio Rattieri « incorporata a Teramo. *Placet.*

« Tali furono - continua l'Antinori - i capitoli e le soscrizioni. « È notabile in esse che Giosìa non assume alcun titolo, nè la città « gliene diede direttamente alcuno. Obliquamente lo nominò Prin- « cipe e Signore, ma in assoluto, e non precisamente di Teramo. « Pochi mesi dopo (ai 14 febbraio del 1425) Nardo d'Antonio di « Leonardo Sindico d'essa Città, avanti al Giudice, nella Loggia ter- « rena del Palazzo del Civile fece transumere quei Capitoli, co' ri- « spettivi Decreti, e li disse convenuti coll' Illustre ed Eccelso Giosìa « d'Acquaviva, e nulla più ». Fin qui l'Antinori.

Importantissimo è quest'atto per la conoscenza dello stato nostro municipale sotto la dominazione acquaviviana, avendosi nel medesimo un saggio della costituzione feudo-comunale che reggeva Teramo in detta condizione. Riservando al cap. XIX, che n' è il

(1) Gli stipendii militari.

proprio luogo, la parte riguardante l'organismo di quella costituzione, noi qui diremo dell'azione del nostro comune al cospetto di Giosia, quale risulta dai riferiti capitoli: essa fu quale poteva essere in que' tempi torbidi e fecondi di odii e di vendette partigiane. Così nel primo di que' capitoli veggiamo la città riservarsi il diritto di rappresaglia, siccome nel secondo la cacciata del proprio vescovo, essendo costui, perchè della grande casata dei Da Carrara di Padova, nemico tanto dell'Acquaviva quanto della fazione allora dominante in Teramo, come prova la domestica storia (1). Non tardò molto difatti il medesimo a mutar sede, sapendolo noi nel 1427 trasferito a quella di Tricarico (2). Eppure, noteremo qui, la famiglia Da Carrara era legata con doppio vincolo di sangue con quella degli Acquaviva, giacchè, mentre Giosia di Acquaviva aveva in moglie una figlia di Obizzo da Carrara, signore di Ascoli e cugino germano di questo nostro vescovo Stefano, Marsiglio, figlio di Francesco II signore di Padova e fratello consanguineo di costui, aveva sposato nel 1400, come ha il Litta (3), una figliuola di Andrea Matteo di Acquaviva, duca d'Atri e padre del suddetto Giosia. Anzi pure agli Sforza i Carraresi stringeva un legame di parentado, perocchè il predetto Obizzo aveva per donna Antonia di Francesco Sforza, duca di Milano. Ma le burrascose vicende di que' tempi e le inquiete ambizioni de' potenti spezzavano ogni più poderoso vincolo di sangue. — Finalmente nel terzo capitolo il comune chiede ed ottiene il bando e la confisca de' beni dell'avverso partito. Degno di nota è pure il modo onde il nostro magistrato considerò la podestà di Giosia, e questi stesso la fece apparire, e, più ancora, la maniera con cui la riguardò la stessa autorità suprema del regno. Il Muzii (4) adduce un documento della regina Giovanna II del 1426, esistito nell'archivio teramano fino ai tempi del Palma (5), in cui Giosia è così nominato: « Iosię de Aquaviva etc. affini et consiliario nostro »; nel quale *etc.* il nostro cronista vuol vedere una reticenza usata per non darsi a Giosia il titolo nè di governatore, nè di signore di Teramo. Il Palma invece (6), affermando che l'Acquaviva « la fa« cesse in Teramo da vero signore », di che ancor noi andiamo sicuri, ne riporta a pruova una bolla cardinalizia dei 20 marzo del

(1) Cfr. PALMA, op. cit., capp. XLVI e XLVII, passim.
(2) UGHELLI, *Stor. sacra,* in Tricar.
(3) LITTA, *Fam. cel. ital*, « Carraresi di Padova », tav. V.
(4) MUZII, op. cit., dial. 3°.
(5) PALMA, op. cit., vol II, p. 107.
(6) PALMA op. e loc. cit.

1427, tuttora esistente (1), ove Giosia è detto: « ipsius terre (Te- « rami) dominus ». Anche l'Antinori, siccome abbiamo visto or ora, nota nell'atto del 1424 la cura ivi manifesta di evitare la diretta intitolazione di signore di Teramo, nell'Acquaviva, mentre vi è come tale « obliquamente » riconosciuto dai Teramani. In quest'ultima sentenza crediamo pur noi trovarsi il giusto apprezzamento del fatto; perocchè, siccome Giosia, così anche i Teramani si tennero paghi alla sostanza, schivando il nome esplicito di signore, che sì odioso dovea suonare anche in que' frangenti ai liberi orecchi de' Teramani, ma che pur troppo, come si disse (§ 3), era legale. Notisi altresì, onde s'abbia notizia piena dell'umor di Giosia, più incline a tener la *res* che il *titulus*, che egli allora non era duca d'Atri, tale essendo invece il suo pupillo e nipote Andrea Matteo II, a cui successe più tardi verso il 1430 (2). Da ultimo, intorno all'atteggiamento del cittadino governo innanzi al novello signore, dobbiamo pur dire che esso, benchè composto di fidi di lui, provvide, mercè que' capitoli (la cui parte organica esamineremo al luogo proprio) (cap. XIX), a far salvi i diritti e il bene della città, come gliel permetteva la difficoltà de' tempi e delle congiunture.

5. Finita, siccome dicemmo (§ 2), la signoria di Giosia d'Acquaviva nel 1438 e successale quella del celebre condottiero Francesco Sforza, la bisogna municipale corse tra noi più spedita e libera sotto un personaggio, il quale, in mezzo ai molti dominii ed alle occupazioni guerresche che lo premevano, non potea certo risiedere a Teramo, come il precedente signore, nè, come costui, stringere con troppi nodi la podestà del cittadino maestrato. Della maggiore libertà poi, che quest'ultimo godeva sotto la dominazione sforzesca, è pruova solenne la forma stessa de' municipali statuti allora composti, siccome vedremo al proprio luogo (cap. XIX). Si fu dunque in quell'epoca, e propriamente nel 1440, che il nostro comune compì cotesto atto importantissimo, compilando e riformando gli statuti, o *assise*, quali fra noi allora più comunemente nomavansi. Noi narrammo più dietro (cap. X, § 14), come Teramo avesse già nel 1286 le sue leggi municipali, accennando quivi ancora che il consumo di quell'antico codice e i mutati costumi avessero reso necessario nel 1440 di « renovare, cor- « rigere, et reformare in melius » gli antichi « capitula assisiarum ». Tanto difatti si legge nel proemio de' rinnovati statuti: nè quivi

(1) Arch. di S. Gio. di Teramo, perg. n. ant. 46 e attuale 74.
(2) STORACE, *Stor. della fam. Acquaviva.*

soltanto si fa menzione delle vecchie leggi, ma anche nel corpo delle nuove esse son ricordate una volta sotto il nome di *perantiquas assisias*, e un' altra (1) sotto quello di *volumine assisiarum veterum*. Da quel bisogno di rinnovamento uscì dunque la compilazione del 1440, che tale dobbiamo chiamarla rispetto agli statuti del secolo XIII. Non ci porremo noi qui certo a rifare uno studio sulla medesima, avendolo già compito alla meglio in uno scritto speciale, che accompagna il testo originale degli statuti del 1440, edito da noi pure per la prima volta (2); solo qui ne diremo quel tanto che reputeremo opportuno alla piena intelligenza della materia municipale considerata nel presente lavoro. Noteremo dunque in prima, oltre il diritto di fare statuti, risultante dal fatto stesso qui contemplato ed inoltre generale nelle città regnicole, che esso esercitavasi anche in quelle soggette alla dominazione feudale: difatti, per starci paghi agli esempi vicini, citeremo gli statuti compilati nel secolo XVI da Atri, sottoposta allora ai suoi duchi Acquaviva (3), e da Campli, signoreggiata dai Farnesi duchi di Parma (4). In quanto all'epoca di questa compilazione teramana, osserveremo in secondo luogo, che essa seguì nel 1440, siccome dichiarasi in fine del codice, notando nel tempo stesso che nel testo appare una contraddizione tra quella data e il regnante di Alfonso di Aragona più volte riportato. È mestieri quindi spiegarla, giacchè pe' documenti patrii, siccome dimostrammo nel citato studio (5), si sa che quel regnante non fu adottato fra noi se non dal 1443. I Teramani dunque, dopo i torbidi del regno, e tornato Alfonso a dominare in tutto questo nel 1443, vollero in certo modo mostrare di essere stati fedeli a quel principe anche durante l'avversa fortuna e quindi, tolta ogni menzione dello Sforza, nemico degli Aragonesi, nel codice, vi soprapposero quella del re Alfonso. La cosa è evidente per le abrasioni che ivi si scorgono del nome di Francesco Sforza, non sempre ben cancellato, non meno che per le allusioni che al costui dominio nello stesso codice si trovano, siccome più diffusa-

(1) *Stat. teram. del 1440*, lib. I, rubr. XXIII, et lib. II, rubr. X (Ediz. qui sotto cit.).

(2) FR. SAVINI, *Sugli Stat. teram. del 1440*, studio, Firenze, Barbèra, 1889 e *Stat. del com. di Teramo del 1440* (Testo originale), Firenze, Barbèra, 1889.

(3) *Statuto municipale di Atri*, per la prima volta pubbl. ed annotato da GABRIELE CHERUBINI, Atri, 1887, in-4° di pp. X-142.

(4) *Statuto di Campli*, che giace ancora ms. nella bibl. del Liceo di Teramo tra le carte PALMA, tom. XIV.

(5) FR. SAVINI, Stud. cit., Proemio, § 7.

mente nel suddetto scritto nostro dimostrammo. Diremo pure in terzo luogo, e quasi di passaggio, che questa non fu l'ultima compilazione delle leggi comunali, ma che ve n'ebbe ancora un' altra nel secolo seguente, chiamando questa del 1440 il Muzii più volte *assisa vecchia*. Da ultimo soggiungeremo, in quanto al contenuto organico del codice quattrocentista, che esso sarà tema del capitolo XIX, riservato alla trattazione dell'organismo municipale di Teramo durante il presente periodo delle fazioni e delle signorie.

6. Non appena i Teramani furon franchi nel 1443 dalla sforzesca signoria, chè tosto, ridestatosi in essi il vecchio spirito di libertà, si dettero con ogni studio ad assicurarla. Vollero perciò in quello stesso anno partecipare a pratiche di alleanza con Atri e Campli per ovviare ad ogni pericolo di ricadere sotto private dominazioni. Esiste difatti nella raccolta Sorricchio in Atri (1) una copia di un instrumento de' 16 novembre del 1443 di notar Antonio di Giovanni *de Sancto Iohanne* (ossia dell'antica e nobile famiglia atriana de' Tribuni) di Atri, contenente una deliberazione del parlamento atriano dello stesso giorno, con la quale si nominano sindaci ed ambasciatori l'esimio dottor di leggi signor Sebastiano *de Boccordibus de Urbe* (ossia di Roma), cittadino camplese (2) e giudice delle cause civili d'Atri, e il circospetto uomo Giacomo di Andrea di notar Lisio pur di Atri. Si dà loro il mandato dall'università di questa di recarsi personalmente nella regia città di Teramo per trattar di una lega con gli uomini di questa e della terra di Campli, tutti fratelli degli Atriani, per lo stato pacifico e libero delle due città e della detta terra, e principalmente di Atri, obbligandosi, salvo l'onore e la fedeltà al re Alfonso, in nome di questa università, « et fideiu- « bendum pro statu libero, pacifico et quieto recipere inter partes « predictas et pro libertate tuenda, defendenda et manutenenda in « perpetuum predictarum universitatum ». Da ultimo Atri autorizza i suoi rappresentanti ad obbligarsi con l'ipoteca su tutti i suoi beni e riconosce per rato e fermo tutto ciò che essi avranno conchiuso « in omnibus hiis supradictis ». Questo atto atriano è di somma

(1) N. SORRICCHIO, *Monum. atriani*, mss. nella bibl. Sorricchio in Atri, vol. III. Dobbiamo alla cortesia del giovane studioso sig. Nicola Sorricchio la conoscenza e la copia di questo prezioso documento.

(2) Di quella famiglia, detta anche *de Boncordibus*, che nel secolo XVII dette all'arte italiana il camplese pittore G. Battista Boncore (Cf. PASCOLI, *Vite dei pitt., scult. e arch. moderni*, Roma, 1736, v. II, p. 276; e LANZI, *Stor. pittorica*, vol. II, p. 175). Quel *de Urbe* ci avverte ancora che i *Boncore* erano originarii di Roma.

importanza anche per la nostra storia municipale; perciò noi lo diamo in tutta la sua integrità in fine tra i documenti (n. XXII) e lo esaminiamo qui con attenzione. Prima di tutto vi si scorgono l'amore intenso dei nostri progenitori per l'avita libertà cittadina e la decisa loro volontà di mantenerla, quanto più potevano, intatta. Non si può poi dal tenor suo dedurre con sicurezza quale dei tre comuni sia stato l'iniziatore dell'alleanza, nè dal solo fatto della sua esistenza trarne il merito per gli Atriani: in ogni modo lo scorgere nell'atto questi ultimi inviare ambasciatori ai Teramani ed ai Camplesi per stringere la lega ci fa forte sospettare sieno stati gli Atriani i primi autori di quella impresa. Ci sembra pur giusto il notare che la lega doveva essere certo a buon punto, quando così solennemente si spacciavano messi per la conchiusione della medesima; nonpertanto non sappiamo se alle trattative, che l'atto ci mostra così bene avviate, tenesse dietro il patto formale di alleanza; dobbiamo credere però, sebbene ce ne manchi la pruova, che tanto zelo conseguisse un fine pratico, a cui il pericolo, sempre prossimo in quei continui mutamenti di principi e di baroni, spingeva instantemente i tre comuni. E a ciò supporre c' induce altresì l'allusione che vedremo (§ 16) farsi, nel trattato commerciale del 1484 fra Teramo ed Atri, alle passate unioni fra sè, tra le quali noi possiamo porre anche questa solenne contro le signorie feudali. In ogni modo l'efficacia di tale alleanza, formale o no, fu di una certa durata, giacchè tanto Teramo quanto Atri andaron libere da quelle dominazioni fino al 1459, allorchè ricaddero nelle mani dello stesso Giosia, siccome vedemmo (§ 2). Crediamo pure utile notare da ultimo, che sebbene in questo atto del 1443 non si dica esplicitamente lo scopo, quello, cioè, dell'assicurazione contro il dominio baronale, per un prudente riguardo verso i potenti del tempo, pure esso si fa manifesto dalle frasi ivi adoperate di stato libero, di libertà da difendersi, la quale, giusta il linguaggio legale dell'epoca, intendevasi per quella demaniale, cioè per la sudditanza diretta al re e senza suggezione veruna verso qualsivoglia altro signore.

7. Ma non bastava alla sicurezza de' nostri il guarentire la propria libertà mercè patti ed alleanze coi prossimi comuni, di cui ci siamo intrattenuti nel precedente paragrafo, ma sentivano essi altresì il bisogno di raffermarla direttamente, per dir così, dal lato del regio potere; e ciò tanto più, in quanto a loro non erano ignoti gli attivi maneggi dell'Acquaviva presso il vincitore aragonese per ricuperare, dopo abbattuta nel regno la fazione angioina

e sforzesca, l'antico dominio di Teramo. I cittadini e il magistrato n' erano a ragione inquieti, ma non osavano intanto appigliarsi a mezzi risoluti: se non che Marco Ranerio, uno dei più illustri membri di quello, a cui i tardi posteri hanno degnamente intitolata una strada della città, coraggiosamente si assunse, sebbene dissuaso da' suoi stessi colleghi, come narra il Muzii (1), il periglioso còmpito di perorare, nello stesso anno 1443, la causa teramana al regio cospetto. Riuscì egli nell' intento e il re Alfonso assicurò infatti ai Teramani il mantenimento della libertà demaniale, inviando insieme un suo rappresentante a reggere la loro cittadella; vollero i nostri inoltre si raffermasse la parola reale con atti scritti, che del resto, siccome vedremo qui innanzi, avevano un valore anche minore del *verbum regis*. A tale uopo essi impetrarono nel 1448 dallo stesso principe un diploma, con cui egli prometteva « sub fide et verbo regis », per sè e pe' suoi successori, di serbar Teramo nel regio demanio e le confermava tutti gli antichi privilegii. Il Muzii (2) ci parla di questo atto, ma non ce ne dà l'epoca precisa, la quale però ci viene rivelata da un altro simile di Carlo V del 1530, di cui diremo al proprio luogo (cap. XXIII, § 7): essa fu il dì 6 maggio di detto anno 1448. Nell' anno seguente poi, ai 7 di novembre, con altro privilegio, già visto dal Palma (3) nell' archivio comunitativo, lo stesso re Alfonso stabilì che gli abitanti di Teramo e del suo distretto negli affari *civilibus et criminalibus* potessero esser citati solo innanzi ai giudici della città. I nostri antenati traevano pro da tutte le congiunture per sostenere sempre più efficacemente i loro diritti. Così il Muzii (4) ci racconta che « nel 1449 il Re comandò il Parla- « mento generale in Napoli, nel quale comparve Marco Ranerio « (nelle difficili circostanze ci appare sempre il nostro valoroso per- « sonaggio, che vedremo poi pagar sì crudamente (§ 8) il fio della « sua generosità), mandato Sindaco dall' Università, ch' essendo « riconosciuto dal Re, fu onorevolmente accolto, e dicono che lo « abbracciasse e baciasse. Poi il mostrò a Ferdinando suo figlio, « Duca di Calabria, imponendogli che, dopo la morte di esso Re, « avesse per raccomandato lui e la sua Città ». Vedremo poi come l'infido erede di casa d'Aragona seguisse il regio mandato di suo padre.

(1) MUZII, op. cit., dial. 4°.
(2) MUZII, op. e loc. cit.
(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 123
(4) MUZII, op. e loc. cit.

8. Ed i Teramani posarono in pace finchè bastò la vita ad Alfonso. Morto costui ai 27 di giugno del 1458, il consiglio comunale, sempre vigile sulle sorti della patria, scelse l' eroico Ranerio e due altri cittadini quali oratori e gli spedì a fare atto di sudditanza al novello re e ad implorarne insieme la desiata conferma dell' antica libertà. Ma qui entri il Muzii (1) a narrarci la pietosa e tragica interruzione del periglioso messaggio. Sicarii prezzolati dal fiero ed implacabile Giosia, appostatisi sul guado del Vomano nell' attuale via mulattiera di Penne, assalsero i viaggianti, e, trucidato il generoso Ranerio, costrinsero i compagni a fuggirsene in Teramo. Al costoro arrivo tosto adunatosi il consiglio cittadino, vi si risolsero subite difese alle porte e alle mura della città, si onorarono con suprema pompa le sanguinose spoglie del grande campione della cittadina libertà ricondotte a Teramo, e da ultimo si elessero dodici cittadini, affidando loro il pieno arbitrio di adottare que' partiti che lor sembrassero più adatti alla conservazione della pubblica salvezza (2). Tale deliberazione fu presa con tanto accorgimento e prudenza, che solo al ritorno de' tre messi spediti segretamente al re da que' dodici magistrati e muniti di amplissimo diploma a pro dei diritti cittadini, si seppe la bisogna tra il popolo. Ed eccoci di nuovo ad un' altra di quelle solenni dichiarazioni, di che abbondavano i sovrani aragonesi e che si avvicendavano sì facilmente con le promesse ai baroni di infeudar loro quelle stesse città assicurate poc'anzi da ogni privata signoria. Solita arte di quel principe simulatore e purtroppo comune in quella età ! E di ciò abbiamo una pruova in questo stesso diploma seguìto, ad un sol anno di distanza, da una infeudazione siccome or ora vedremo, all' odiato Giosia : simili prove, aggiungeremo, esistono altresì per la vicina Atri, come dimostrano i monumenti di quella città raccolti dal Sorricchio (3). Non si accusino peraltro i nostri antenati, come oggi diremmo, di soverchia leggerezza politica : essi invero adoperavano al grande intento di libertà tutti i mezzi che erano nelle loro mani : leghe con le vicine città, ambascerie ai potenti,

(1) Muzii, op. e loc. cit.

(2) Da un documento dell'arch. di Stato di Milano (Istruz. all'ambasciatore ducale al re di Napoli, 8 luglio 1458), pubbl. da Emilio Nunziante nell'*Arch. Stor. napol.* (an. 1893, fasc. I, p. 13), si trae che l' Acquaviva confessava apertamente di aver « facto tagliare a pezi un ser Marchetto da Teramo » ma solo per vendetta, perchè suo nemico, e senza sapere ch'era spedito ambasciatore.

(3) Sorricchio, *Monum. atriani mss.*, vol. III, nella bibl. Sorricchio in Atri.

difese armate; non potevano essi quindi lasciar da banda il più solenne ed autorevole dell' epoca, il regio diploma di assicurazione. Ma facciamoci intanto ad esaminare questo del 1458, che è uno de' più importanti della serie, e che, per essersi salvato solo per un frammento (1), noi siamo costretti a riprodurre in fine tra i documenti (n. XIV) dal Palma, che lo recò per intero (2). Esso è notevolissimo sotto i due aspetti, che sono tema del presente lavoro, quello organico, che tratterassi nel capitolo XIX, riguardante i diritti e gli ufficii del comune teramano in quest' epoca e quello dei fatti del medesimo, i quali, essendone il luogo, qui analizzeremo. Si nominano dunque in prima nel nostro diploma i suaccennati tre deputati teramani, i nobili uomini: dottor Giulio *de' Constantini,* Bartolommeo di Cola *de Porcis* e Giacomo *Iannutii,* rappresentanti insieme il vescovo, ch' era allora il beato Antonio Fatati d' Ancona, il magistrato cittadino (« regimen ») e i suddetti dodici uomini aventi « plenissimam potestatem ». Esso, dato da Capua ai 20 di luglio del 1458 da re Ferdinando d'Aragona, consta di ventun capitolo di cose richieste dalla città e concesse dal re. Col 1° si mantiene la libertà demaniale di Teramo e si promette di non alienar questa ad alcuno, annullandosi insieme ogni anteriore vendita e donazione. Col 2° si accoglie il giuramento di fedeltà dei tre oratori, che doveasi però anche prestare quando il re ricusasse la precedente concessione. Col 3° si confermano gli anteriori privilegii conferiti dai sovrani all' università. Col 4° si confermano gli statuti, gli ordinamenti e le antiche consuetudini. Col 5° si affidano le principali cause civili e criminali agli ufficiali della città, col diritto di appello, giusta i privilegii e il quasi possesso. Non si risponde però alla domanda che solamente le cause di lesa maestà sieno riservate al capitano, ossia governatore. Coi 6° s' impartiscono ai Teramani tutte le grazie concesse ai regnicoli ne' parlamenti di Napoli. Col 7° si ordina che nessun castellano della cittadella possa essere regio capitano della città. Con l' 8° il re si riserva di provvedere alla richiesta che l' università presenti al re una terna di nomi per la scelta del capitano. Coi capitoli 9°, 10° e 11° si ammette che non si dieno o si vendano per più di un anno gli ufficii di capitano, di giudice, di mastrodatti e di cavaliere, nè si possano confermare gli uscenti; ma si rinnovino ogni anno; non si nomini poi al capitanato alcun napoletano, giusta la forma dei privilegii teramani. Col 12° si stabilisce che

(1) Arch. Com. di Teramo, perg. n. XXIX.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, pp. 128-132.

intorno alla domanda di conferma del diritto vescovile di eleggere i giudici a contratti si serbi il solito approvato fino all'ultimo parlamento di Napoli. Col 13° si dichiara, in quanto alla richiesta, di confermarsi all'ebreo Angelo *de Daptilo*, cittadino teramano, tutte le grazie a lui e a tutti gli ebrei del regno concesse dal re Alfonso, che si provvederà dopo presentati i privilegii. Col 14° si concede franca da ogni gabella l'introduzione, da qualsiasi luogo in città, del grano e delle altre vettovaglie. Col 15° si annuisce alla domanda dell'esenzione da ogni tassa, ma per sei anni, e non pei quindici desiderati, e ciò a cagione dei danni e delle carestie sofferte dalla città per essersi mantenuta fedele a re Alfonso sino ad « addurse a magnare gliande ». Col 16° si accorda la presentazione (già permessa da re Alfonso) al beneficio reale di S. Pietro *ad Leporano* pel benedettino frà Giovanni *de Savino*. Col 17° si annulla un processo instruito per causa di tumulto contro il cittadino Giacomo *de Buccio de Cicco*. Col 18° si confermano (giusta però l'attuale possesso de' privilegii) tutti i privilegii del vescovato e del vescovo aprutino, e specialmente quelli riguardanti le cause civili, criminali e miste, e il mero e misto impero sui vassalli e sulle terre del vescovato. Col 19° si cassano tutti i processi intentati per mancato pagamento di dazii e di regalie. Col 20° si concede alla città il diritto d'imporre gabelle e dazii, non che quello di esigerli e di alienarli. E finalmente col 21° capitolo si concedono all'università i proventi delle cause criminali presso il capitano. Non è a dire poi, se con questo bel pezzo di pergamena in mano, di cui ognuno tuttora può contemplare nel patrio archivio un notabile frammento, i tre nominati oratori fossero accolti a gran festa nel loro ritorno in Teramo. S' ebbero, al narrar del Muzii (1), suono giulivo di campane, incontro del magistrato e di meglio che dugento cittadini alle sponde del Tordino. Ma, prima di andare innanzi nel racconto, fermiamoci un momento su que' capitoli, che, come abbiamo accennato più sopra, riguardano gli atti del nostro comune durante il presente periodo. Vi scorgiamo in prima l'antica e naturale lotta fra chi dà e chi prende, quella che ora si chiamerebbe lotta per l'esistenza: il comune chiedeva quanto più desiderava, e che per verità rispondeva in gran parte, siccome abbiamo veduto e vedremo, ai vecchi diritti suoi; il re dal canto suo restringeva, a sua possa, le concessioni domandate; nel che, per altro, è uopo riconoscere una certa generosità, sia pur inspirata a politica arte, in cui era maestro l'Aragonese.

(1) Muzii, op. cit., dial. 4°.

Sono pci notevoli in questo diploma, oltre le cose riguardanti l' organismo del comune e che saranno argomento del capitolo XIX, varie altre: così l' ottenuta esclusione dal capitanato di Teramo di ogni napoletano, esclusione che si afferma già stabilita in privilegii teramani e che vedremo anche estesa ad altre contrade nel diploma del 1465 (§ 11): ciò ci mostra, oltrecchè antica tra noi l' avversione all' elemento, come oggi si direbbe, napoletano, che essa inoltre derivasse da abusi di potere che gli ufficiali di quella città doveano esser soliti commettere in Teramo (1). Il capitolo 13°, riguardante i vantaggi a pro degli ebrei teramani, prova che questi fiorivano nella nostra città, e, come sempre, tra il ceto de' commercianti (2). Si scorge poi nei capitoli 7', 9" e 10° quanto i nostri antenati mirassero a circoscrivere l' esercizio dell' autorità regia in Teramo, badando che essa non si rafforzasse troppo col cumulare in una sola persona gli uffizii, siccome il governo della città e quello della cittadella e col soverchio prolungarsi degli stessi. Si noti anche ne' capitoli 14', 15°, 19° e 20° la cura del cittadino maestrato di promuovere la prosperità economica della patria, specialmente mercè la diminuzione delle tasse, la facoltà comunale d' imporle e la libera introduzione delle merci in Teramo. Ci pare finalmente pur degno di considerazione quel capitolo 17° che annulla a pro di un cittadino un processo per pubblico tumulto: ora ciò ci darebbe l' aria di un favore, a dir così, partigiano, se non si potesse forse più giustamente stimarlo atto prudente e inteso a tôrre ogni appiglio a future discordie. Ma procediamo nella narrazione.

9. Essa segue ben triste in questo tempo. Non era trascorso neppure un anno dalla data del surriferito privilegio, chè s' ebbe pruova quanto poco valesse la regia parola dell' Aragonese. Ecco in breve come seguì la cosa. Il re Ferdinando, minacciato da esterni ed interni nemici, credè prudente accordarsi con essi e placarli. Prezzo della pace con questi ultimi e specialmente col più potente, qual' era Gio. Antonio Orsini, principe di Taranto e zio

(1) Curioso e sintomatico, come oggi si direbbe, quest'aborrimento delle nostre città dall'elemento napoletano! Il SORRICCHIO nel suo *Comune atriano* (Atri, 1893, a p. 289) pubblica un diploma del 1356, con cui Ludovico e Giovanna d'Angiò promettono solennemente di non mandare capitani napoletani a governare Atri.

(2) Nel nostro studio sugli *Stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889, p. 77, abbiamo detto che gli ebrei anche in questo anno esercitassero arti e commercio in Teramo.

della regina Isabella, fu la restituzione a Giosìa d'Acquaviva (padre di Giuliantonio, conte di Conversano e genero dell' Orsini), di Teramo, di Atri e di Silvi. A tale novella, giunta improvvisamente in Teramo, tosto convocossi il parlamento per provvedere nel soprastante pericolo. Qualcuno nel seno di esso, al narrar del Muzii (1), levossi ardito dalla ringhiera a propugnare la resistenza al regio comando, di accettar di nuovo per signore l'Acquaviva, mostrandola schiva di fellonia per avere il principe violato la parola data l'anno innanzi nell'ora esaminato diploma. Ma il parlamento, non osando tanto, prese un partito di mezzo e inviò due oratori al re, i quali altro non ne riportarono che il rinnovamento degli ordini sovrani. Ferdinando però, seguendo la doppia politica sua, in segreto fece avvertiti i messi teramani che, essendosi già Giosìa mostrato inchinevole alla parte angioina, o questa soccombeva, e Teramo sarebbe tornata libera, ovvero trionfava, ed essa senza meno avrebbe subìto il giogo feudale con maggiore durezza; gli esortò quindi ad accettare la fortuna del momento ed a far lieto viso all'antico signore. Essi perciò, tornati in patria con tal segreto messaggio, non penarono a persuadere il magistrato di rassegnarsi alla dura necessità. Ciò fatto noto al popolo, l'abbattuta fazione de' *mazzaclocchi* rialzò il capo, e i signori sempre più depressi e timorosi della prepotenza del famoso capo di essa, Marco di Cappella, si acconciarono alle costui pretese, dandogli a compagni in ambasceria Stefano del Grasso e Cristoforo di Caterina, per sollecitare dal re l'infeudazione della città a favore degli Acquaviva. Allora i migliori cittadini esularono volontariamente, ed uno di essi, passando nel maggio del 1459 presso la chiesa di S. Pietro ad Azzano, vi lasciò sulle pareti scritto quel nobile ricordo, che il Muzii, avendolo letto a' giorni suoi, così in parte ci riferisce (2): « Omnes Optimates Teramo migraverunt et in primis Familia « Fortium, Domus Marci Marchionis et alii Nobiles, quibus Pa« triae libertas vita carior fuit; et caetera facta discedo et in exilium « sponte propero ne Tyrannis paream ». Il triste evento, e propriamente il ritorno della prima inutile ambasceria, fu pure segnato con tacitiana frase nell'ora smarrito necrologio della cattedrale, secondo il Palma (3) toglie dal Riccanali: « Eodem die (17 aprilis) « referente MCCCCLVIIII Oratores ad Ferdinandum de auxilio

(1) Muzii, op. cit., dial. 4°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.,
(3) Palma, op. cit., vol. II, p. 134.

« petendo frustra Civitas misit. Nam Ferdinandus cum Principe « Tarentinorum foedus percutiens, violata fide iusiurandi et privi- « legiorum chirographo penitus irrito, quae Civibus nostris tribuerat; « Adrium, Teramum et Silvum Iosiae tradidit. Nos cum omnibus, « quos Iosias oderat, diversa loca petentes, Patria migravimus ». In queste due memorie si sente, se non la stessa mano, certo lo stesso spirito di quei nobili *spennati* che, pe' nuovi eventi, si vedevano spinti all'esilio. Il diarista ultimo non era forse a notizia del « secretum regis » e della lieta speranza infusa, come si è narrato, negli animi dei teramani oratori. In ogni modo, convocatosi ai 17 maggio il parlamento e lettosi ivi il reale decreto a pro della rinnovata signoria acquaviviana, il cancelliere, a nome di tutti gli intervenuti, si profferse pronto alla piena obbedienza. Quando poi Giosia la dimane fece il solenne ingresso in Teramo, i sei signori del reggimento comunale, che noi dobbiamo supporre scelti di sua parte, ne ornarono la pompa, sostenendo sul capo ducale il baldacchino, come cel descrive il Muzii (1), « di velluto verde guar- « nito di frange d'oro » ed avendo intorno dodici palafrenieri del comune condotti dall' inevitabile Marco di Cappella. Entrato quindi il duca nel duomo e pregato all'altar maggiore, ricevè dalle mani de' suddetti signori le chiavi della città, e, rimontato a cavallo, si portò alla cittadella di porta S. Giorgio, a prenderne possesso. Frattanto i palafrenieri col prezzo del cavallo a loro, giusta l'uso, donato, si comprarono le calze alla divisa degli Acquaviva, le quali certo doveano essere divisate de' colori giallo e azzurro che entrano appunto nello stemma di quella casa. Il giorno seguente, 19 di maggio, nella prossima chiesa di S. Matteo, fu prestato dai rappresentanti cittadini con pubblico instrumento il giuramento di vassallaggio al duca. Poco stante, sopravvenuta la duchessa Margherita, s' ebbe anch' essa grandi onoranze. Giosia non indugiò a nominare il capitano, il giudice e il comandante della cittadella e ad apporre alle porte della città e ai pubblici edifizii l'arma sua. Abbiamo voluto descrivere, sulla scorta del Muzii (2), con qualche minuzia tutto ciò, affinchè nella pompa dell'entrata, nella forma del possesso e in quella degli atti giuridici del rinnovato signore si possa

(1) Muzii, op. e loc. cit.

(2) Muzii, op. cit., dial. 4°. Noteremo però qui che l'Antinori, nelle sue *Mem. mss. di Teramo* (ad an. 1459), trae dal necrologio che il parlamento fu tenuto ai 18 di maggio, e che l'ingresso di Giosia nella cittadella seguì ai 13 del seguente giugno. Certo queste note cronologiche, essendo coeve, son da preferirsi a quelle dateci dal Muzii.

scorgere la differenza tra la prima e la seconda dominazione di Giosia; quanto velata, cioè, e riguardosa fosse stata quella e quanto aperta invece e solenne questa. Anzi aggiungeremo che l'Acquaviva, durante la seconda, assunse formalmente, come vedremo in sèguito, il titolo di duca d' Atri e di Teramo. Così i popoli si adusano alla servitù e tanto il tempo assicura i dominatori!

10. Ma per quanto il potente signore assicurasse il rinnovato dominio, questo nondimeno, cedendo all' urto de' tempi e alle vicende delle fazioni, ebbe cortissima durata. Difatti due anni appresso, nel 1461, risorta la fortuna di Ferdinando d' Aragona, piombò su Giosia l'ora della punizione, e quel re ne dette il carico a Matteo di Capua, vicerè degli Abruzzi. Non accade qui certo narrare di que' fatti le minute circostanze e neppure fermarsi sui maneggi diversi dell' Acquaviva contro l'Aragonese, siccome recentemente ha fatto il Giampietro (1). Ci terremo paghi a dire che i dispersi *spennati*, alla lieta novella attestatisi di nuovo, indussero ad accostarsi alle porte di Teramo il Di Capua, che, per ragioni di guerra, accampava nelle nostre contrade. Il magistrato però, in que' frangenti, pur sempre provvido de' diritti e dell' ordine cittadino, volle che il vicerè, prima del suo ingresso, sottoscrivesse ai 18 novembre del 1461 i tre seguenti capitoli, che noi riferiamo dal Muzii (2), che li dovè trascrivere dal testo originale allora esistente nell' archivio comunitativo:

« Capituli, adimandi et petitioni quali si fando per li Ciptadini « della Ciptà di Theramo a lo magnifico Signor et excellente Matteo « di Capua Vicerè etc.

« In primis quando sarà la Rocca in potere di Sua Signoria « ò vero delli Ciptadini di Teramo, la debbia lassare, guastare et « ruinare a lo parer et volontà de ipsi Ciptadini. *Placet.*

« Item lo prefato Vicerè ex nunc promette remetter omne, e « qualunque colpa, offensione et qualunqua iniuria commessa per « li huomini di detta Ciptà a lo tempo ch' erano stati a la obe- « dienza del Signor Ysia, et che debbia ricognoscer cosa alcuna, « ne falza impedimento alcuno per la occasione predetta a nesuno « de li predepti Ciptadini. *Placet.*

« Item che tutti i singoli Privileggi, gratie, humanità et exem- « ptioni, concessi a li prefati Ciptadini di Theramo, tanto per la

(1) D. GIAMPIETRO, « Un registro aragonese nella biblioteca Nazionale di Parigi », in *Arch. Stor. napol.*, an. 1884, fasc. IV, pp. 653 e segg.

(2) MUZII, op. e loc. cit.

« felice recordatione olim del Rè Alfonso, et similiter per l'altra « Maestà Serenissima del Re Ferdinando conferme ratificarle, ap- « probarle, et acceptarle et similiter prometta, che la prefata Maestà « del prefato serenissimo Rè Ferdinando le conferma. *Placet.* Datum « apud Civitatem Terami sub nostri minoris fide sigilli ac cum « subscriptione nostre proprie manus, die decimo octavo Novem- « bris 1461. Mattheus manu propria promittimus ut supra ». Ciò sottoscritto, subito il magistrato fece schiodare la porta di S. Antonio, essendo le chiavi rimaste nelle mani degli ufficiali di Giosia. Poco stante seguì il compimento del primo patto, a furor di popolo, e quella solida e bella opera dell' architettura quattrocentista, ch' era la cittadella di porta S. Giorgio, cadde ai 13 gennaio del 1462 sotto i colpi demolitori del popolo stanco di tante signorie e per nulla riguardoso verso i monumenti di queste. Non è poi còmpito nostro narrare di quella distruzione le circostanze largamente descritte dal Muzii (1) e su costui dal Palma (2). Dopo tanta ruina, il magistrato, temendo dal canto del re (giacchè il castello era di ragione demaniale), non permise che le pietre di questo si adoperassero in veruna fabbrica, e dall' altra parte si studiò di ottenere l' approvazione dell' opera compiuta dal re che, esasperato dalla ribelle contumacia di Giosia, non potea esser restio ad accordarla. Difatti il Muzii (3) ci narra che le suppliche della città s' ebbero un pieno *Placet* da Ferdinando col perdono di ogni delitto e con l' annessione alle fortificazioni cittadine di tutto ciò ch' era sopravanzato alle rovine. Per tal modo finì per sempre in Teramo la dominazione degli Acquaviva, siccome di ogni altro privato signore: essi per verità fecero in seguito parecchi tentativi per ricuperarla, siccome vedremo (§ 19), ma sempre indarno, nè mai più poterono riporre il piede nell'antica sede. Giosia intanto, cadute le sorti di Renato d' Angiò ed egli stesso privato de' feudi a pro del suo vincitore Di Capua, dopo avere contro le costui schiere valorosamente e in campo aperto combattuto e fra le strette mura del suo castello di Cellino, quivi morì di peste ai 22 di agosto dello stesso anno 1462, giusta il teramano necrologio riferitoci dal Riccanali e dal Palma (4). I suoi figli solo nel 1464 riebbero i paterni feudi, ma non Teramo; però i suoi discendenti, fino all' estinzione del

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Palma, op. cit., vol. II, pp. 140-142.
(3) Muzii, op. e loc. cit.
(4) Palma, op. cit., vol. II, p. 142.

ramo ducale di Atri nel 1757, usarono il titolo di duchi di Teramo e, da Andrea Matteo III, quello di principi di Teramo contendendosi tal predicato (che fu sempre per ambedue un *titulus sine re*) coi vescovi aprutini, che ancora lo portano. Assai più tristo fato percosse, sebbene più tardi nel 1482, in uno di que' terribili scoppii d'ira partigiana, che funestarono Teramo fino al 1484, Marco di Cappella, il gran capo della fazione *mazzaclocca,* stata sempre fautrice della signoria acquaviviana. Costui, colto malamente nella fuga, fu ucciso e, posto sulla schiena di un asino, ricondotto in città, donde poi fu trascinato ad essere sepolto nella fossa degli impiccati a Collecaruni, a quanto narra il Muzii (1). Ma torniamo alle cose comunali.

11. Uscito appena dal danno delle signorie, che per avventura fu l'ultimo, il magistrato, non sentendosi per altro sicuro dal pericolo degli esuli *mazzaclocchi* partigiani degli Acquaviva, che vagavano armati nei pressi della città, impetrò dal re un' ordinanza degli 11 agosto del 1464, tuttora esistente (2), con la quale questi prescrisse al vicerè e ai regii ufficiali di tener lontani quegli esuli, o *esizii,* come allora si chiamavano, dalla città per quaranta miglia all'intorno. Ma, come narra il Muzii (3), tal divieto non essendo troppo osservato, e i signori volendo inoltre assicurare sempre più lo stato di demaniale libertà, spedirono nell'anno seguente messi al re, i quali ne riportarono un altro di quei solenni privilegii, di cui abbiam visto esser sì larghi i principi aragonesi e il cui valore sappiamo pure quanto fosse. Esso non pertanto, datato dal Castelnuovo di Napoli ai 26 di ottobre del 1465, merita di essere qui esaminato, non che riferito al luogo de' documenti (n. XXVII), secondo noi lo abbiamo fedelmente trascritto dall' originale pergamena tuttora esistente (4). Si compone anch' esso di molti capitoli, nel numero di 20, di cose chieste dal comune e concesse dal re. Col capitolo 1° si conferma in modo solenne la libertà demaniale e si annulla insieme qualsiasi vendita, alienazione o pegno della città, pel costei merito di costante fedeltà alla casa d' Aragona e per avere scacciato « el tiranno inimico d' essa Maiestà », ch' era appunto Giosia, siccome pure qualunque promessa fatta a Matteo di Capua, al principe di Taranto e al costui genero Giuliantonio

(1) MUZII, op. e loc. cit.
(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi,* perg. XXXI.
(3) MUZII, op. cit., dial. 5°.
(4) Arch. Com. di Teramo, perg. n. XXXII.

d' Acquaviva, conte di Conversano. Col 2° si confermano tutti gli antichi privilegii, grazie ed immunità « non obstante tirampnica « interruptione », durante, s' intende, la signoria degli Acquaviva. Col 3° s' impartisce la piena remissione di ogni delitto commesso in città e nel territorio, salvi i furti e gli omicidii perpetrati contro gli abitanti della città e del distretto non compensati nè composti, eccetto però le uccisioni seguite nei tumulti o nelle scorrerie contro i nemici della regia maestà. Col 4° si approva la distruzione della cittadella compiuta per assicurare la libertà demaniale di Teramo, si condona qualunque danno fiscale fatto in quella congiuntura e si concede alle fortificazioni della città tutto il ritratto dalle rovine della cittadella. Col 5° si accorda alla medesima, acciò possa mantenersi in libertà e perchè conosce meglio le persone atte a render giustizia, l' elezione, però con la regia conferma, del capitano, ossia governatore, del giudice e degli ufficiali. Col 6° si ammette che nessun regio ufficiale eserciti giurisdizione civile e criminale, ma solo il suddetto capitano nelle prime cause criminali e nelle seconde civili, e il sacro regio consiglio e la gran corte della vicaria nelle seconde cause criminali. Col 7° si dà pure la facoltà, salvo la regia approvazione, di fare statuti e ordinamenti. Con l' 8° quella di sottoporre a sindacato il capitano e tutta la sua corte, terminato l' ufficio e con l' intervento del capitano successore. Col 9° si obbligano costoro ad esercitare personalmente l' ufficio. Col 10° si concede l' esenzione di ogni gabella, e da tutto il regno, considerati i grandi dispendii sostenuti dai Teramani. Con l' 11° si dà la facoltà di stringer lega con qualunque terra del regno e dello Stato ecclesiastico, salvi l' onore e la fedeltà regia e la libertà demaniale. Col 12° sono dichiarati ribelli regii e perpetuamente esuli, confiscandosene i beni a pro del comune, le persone e le famiglie di Giacomo *de Montanaro* (cioè Montani), di Baldassarre *de Aniballo,* di Giacomo *de Cicco* e di Francesco *de Buctio*. Col 13° si consente l' incorporazione all' università della montagna e degli uomini di Roseto. Col 14° si accorda l' esenzione per anni sei (invece dei dodici domandati) dalle regie collette ordinarie e straordinarie, per la grande povertà cagionata nel popolo teramano e nei vassalli del vescovato dai « mali co- « stumi et tirandie usate per li tiranni, et maxime per lo signor « Iosia ». Col 15° si vieta ad ogni Napoletano, Amatriciano e Vissano l' esercitare ufficii in Teramo. Col 16° si concede alla città l' erbatico dell' annuo valore di quaranta ducati d' oro, e senza che vi si possa immischiare alcun regio doganiere. Col 17° si condona

una riscossione fiscale di focatico di 40 ducati di carlini fatta dall'università per necessità estrema. Col 18° si accorda alla città l'imposizione annua di 200 ducati d'oro di gabelle comunali. Col 19° le si concede il mero e misto impero da esercitarsi dal capitano e i proventi sui vassalli del feudo comunale di S. Giovanni a Scorzone. Col 20° finalmente si ammette l'imposizione di una gabella su tutte le merci dei forestieri vegnenti a Teramo, allo scopo di ricostruire ottocento passi delle mura rovinate della città. Il re chiude poi l'atto col dire, che tutto ciò ei concede ai Teramani perchè di tanto degni, pei grandi servizi resi da loro alla causa del principe e per gli innumerevoli danni subiti dai medesimi nelle passate guerre. In questo documento son da notarsi anzitutto le grandi concessioni fatte ai Teramani, molto maggiori di quelle contenute negli antecedenti diplomi; ciò a compenso, quasi diremmo, della violazione dei capitoli accordati nel 1458. Intorno poi alle materie contenute nel diploma, noi, al solito, le distinguiamo in tre categorie: quella riguardante l'azione comunale, che consideriamo in questo luogo; l'altra che versa sulle cose finanziarie e che occuperà il cap. XVII, e la terza, che si riferisce all'organismo e ai diritti del nostro comune e che sarà tema del cap. XIX. Sul primo capo osserveremo in generale che chiaro apparisce il contegno, quasi diremmo fazioso (o *spennato,* come allora si sarebbe detto), dei soprapposti al comune del tempo, in quel bando e in quella confisca scagliata col capitolo 12° contro cittadini di cospicui casati, che per ciò dobbiamo giudicare appartenenti alla contraria fazione de' *mazzaclocchi;* il che ci vien pure chiarito dai capitoli 2° e 14°, che chiamano tirannico il governo di Giosia Acquaviva, per quanto davvero questo riuscisse odioso alla grande maggioranza dei cittadini. Vero si è, soggiungeremo, che alla parte spennata erano ascritte le più nobili e più stimate case teramane, siccome sopra vedemmo (§ 9), e i più cospicui ed integri personaggi, quali un Marco Ranerio, ed un Mariano d'Adamo (di cui appresso); e così dovea a ragione accadere, giacchè quella parte era appunto fautrice della patria libertà. Nondimeno il verme fazioso rodeva anch'essi in quel tempo sì fecondo di gare civili, e i coevi documenti ce ne dànno le pruove. Notevole è altresì la grande cura, che nel comune il capitolo 4° del diploma ci rivela, di ottenere la legalizzazione, come ora si direbbe, dell'abbattimento della cittadella; ciò che certo dimostra lo studio posto dal medesimo ad assicurare la demaniale libertà e a prevenire ogni pericolo di ritorno a private signorie. Da ultimo ci fermeremo un po' sul capitolo 15°

riguardante l'esclusione da ogni ufficio in Teramo de' nativi di Napoli, di Amatrice e di Visso. L'ostracismo de' Napoletani, già visto (§ 8) nel diploma del 1458, ora scorgiamo esteso a que' di Amatrice nell'Aquilano e di Visso nel Camerinese: ciò ci fa sovvenire la clausola degli statuti fiorentini del 1355 (1) vietante a quei di Norcia di assumere ufficii cittadini in Firenze, e della quale noi supponemmo altrove (2) la ragione nell'odio che là si nutriva contro il duca d'Atene, che poc'anzi avea adoperato Norcini a strumenti della sua tirannide. L'esclusione dei Vissani fra noi possiamo dunque attribuire ad una causa analoga, giacchè appunto di Visso vedremo essere un capitano di Giosìa di Acquaviva in Teramo nel 1459. In quanto poi agli Amatriciani, abbiamo sì un esempio in quel Iacopo de' Cantarelli di Amatrice, giudice di Teramo nel 1380 (3), ma esso appartiene ad un'epoca di pace e di libertà, nè quindi lo possiamo addurre a questo fine; se però ci è ignoto un simile esempio sotto il dominio di Giosìa, ciò non toglie che vi sia stato qualche odioso rappresentante di costui in Teramo nativo di Amatrice e di cui ora per avventura non avanza ricordo. Ma torniamo ai fatti comunali.

12. In mezzo alle grandi agitazioni che flagellavano il nostro comune, questo, in quel periodo pieno di attività cittadina, provvedeva alla sicurezza pubblica esercitando i grandi diritti che godevano allora le città. Difatti proprio nei giorni fatali, in cui essa riperdette la libertà, trovasi nell'ora smarrito necrologio, e nella stessa menzione del mesto ritorno degl'inviati Teramani al re di sopra riferita (§ 9), ricordo del seguente avvenimento, narrato anche dal Muzii (4). La rôcca di Fornarolo, che nel 1470 vedremo (§ 14) nelle mani dei Teramani, era nel 1459 feudo degli Acquaviva e nido insieme di audaci predoni, che spesso molestavano i cittadini. Il magistrato quindi armò gente paesana per scacciarli di lassù, ed ecco che ne seguì, giusta il detto necrologio, nello stesso giorno 7 di aprile del 1459 e secondo dal Riccanali riferisce il Palma (5). « Dignum esse reor mentionem de iis facere, qui pro « Republica, Romano more praeliando, interempti sunt; vel etiam « de iis qui beneficium aliquod in Patriam contulerunt. Hic nobis

(1) Stat. Flor. 1355. (ms. nell'arch. di Stato in Firenze).

(2) Fr. Savini, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, p. 239.

(3) Antinori, *Mem. mss. di Teramo*, ad an. 1380 (nella bibl. Provinciale dell'Aquila).

(4) Muzii, op. cit., dial. 4°.

(5) Palma, op. cit., vol. II, p. 133.

« dies infaustus fuit caede fortissimorum Iuvenum, qui cum apud « Arcem Furnaroli praeliarentur acriter in hostes, occubuerunt. In « his fuit acerrimus adolescens Ioannes, quem jactus quadrati lapidis « ab excelsa turre statim exanimem in terram stravit ». E poi segue il ricordo *benefico* del viaggio, però infruttuoso, degli oratori da noi riportato al citato luogo (§ 9).

13. Se il comune esercitava siffatti diritti di ragion pubblica e di potestà guerresca, molto più dovea esso usufruire quelli di genere privato, siccome di far vendite, permute e cose simili. È bene ancor di questi arrecare qui il saggio mercè un documento, ch' era già nell' archivio dei domenicani in Teramo ed ora serbasi fra le carte dello storico Palma (1). È un instrumento dei 21 di dicembre del 1449, da noi per intero riportato in fine (doc. XXIV), con cui l' università di Teramo, rappresentata da un suo sindaco, Andrea di Silvestro di Giacomo di Tommaso (Thome) di Teramo, alla presenza del dottor di leggi signor Luca *de Maiorinis* di Francavilla, onorando giudice delle cause civili di detta città, si obbliga di pagare ai domenicani di Teramo, rappresentati dai procuratori ed economi della chiesa di S. Domenico, entro il termine di quattro anni, la somma di ottanta ducati alla ragione di sessanta bolognini di piccola moneta corrente per ognuno, per la permuta già fatta della chiesa di S. Angelo *de le domne* con quella di S. Anna di Teramo con un altro instrumento del notar Angelo *de Roccha*. Per sicurezza di questo pagamento il nostro comune ipotecava a favore de suddetti procuratori, di nome Giacomo di Valente e Giacomo di Matteo *Virole* alias Astolfo, venti ducati annui per quattro anni sulla gabella del macello. Ora noi conosciamo non solo tal fatto privato del nostro comune, ma anche la ragione del medesimo. Questa era, come ci narra il Palma (2), la volontà del medesimo d' introdurre in Teramo i minori osservanti: ottenne esso perciò il trasferimento delle monache da S. Angelo delle donne al monastero di S. Anna, ora annesso a quello di S. Giovanni, e insieme il cangiamento del titolo di S. Angelo nell' altro di S. Maria delle grazie tuttora esistente.

14. Assicuratasi il comune, come permettevano i tempi e consentiva la lealtà del principe, la propria indipendenza e quegli ampli diritti che ne' reggimenti politici del tempo potevano conseguire i comuni demaniali del regno, davasi esso tosto, in quel

(1) Carte PALMA nella bibl. del Liceo in Teramo, fasc. IV, n. 7.
(2) PALMA, op. cit., vol. IV, p. 292.

fermento di vita pubblica del secolo XV, a propositi di grandezza, adoperandosi ad allargare sempre più il territorio della città. Così abbiamo veduta (§ 11) nel diploma del 1465 l'incorporazione ad esso della montagna e degli abitanti di Roseto: ma un assai più notevole acquisto compì il comune nel 1470 con la concessione regia del castello di Fornarolo. Notiamo qui subito intanto che tali acquisti non avevano più quella bella e libera forma comunale che abbiamo considerato ornar quelli del secolo XIII, durante cioè il periodo di libertà (cap. X), ma invece seguivano il modo regio e feudale proprio del regno. Il castello dunque di Fornarolo, che insino allora era appartenuto a varii feudatarii e per ultimo, siccome abbiamo detto (§ 12), agli Acquaviva, cadeva in potere dei Teramani mercè le lettere patenti di re Ferdinando I d'Aragona dei 5 marzo del 1470, serbate in un instrumento notarile dei 10 del seguente luglio tuttora esistente (1). Esse sono assai importanti per la nostra storia comunale, e perciò noi ne diamo tra i documenti (n. XXVIII) l'esatto apografo, e ne facciamo qui una diligente analisi. L'Aragonese vi vanta dunque in prima Teramo fedelissima città, lodandola perchè essa *pro statu nostro* aveva patito immensi danni di guerra (ciò che per altro non toglieva ch' egli la donasse ora a questo ed ora a quel barone). Poi le concede in feudo utile il castello o fortilizio di Fornarolo con tutti i diritti feudali, con la giurisdizione criminale e col mero e misto impero, derogando ad ogni qualsiasi preesistente legge del regno contraria, e accordando a Teramo che goda di tal feudo con gli stessi vantaggi concessi con l'editto sulla successione de' feudi di Carlo I d'Angiò a pro dei conti e dei baroni regnicoli. Rinunzia a favore dell' università qualunque diritto ed azione goduti dalla regia corte su esso castello e non ostante qualsiasi restrizione di diritti feudali gravanti sul medesimo, e gliene dà il possesso direttamente *in capite regie curie*. Inoltre (e si noti ciò) anche il distruggere che facciano i Teramani il castello non sia in niun tempo d'ostacolo ai loro pieni diritti feudali sul medesimo. Questa facoltà ci ricorda ciò che scrive il Muzii e chiarisce insieme il vero scopo del desiderio dei Teramani di possedere Fornarolo. Egli narra difatti (2) che nell' anno seguente 1471 Teramo fe' distruggere « la rôcca di detto « castello » per andar libera una volta dalle molestie dei ladroni, i quali, poco innanzi nel 1459, siccome abbiamo detto (§ 12),

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' privati*, perg. n. 51.
(2) Muzii, op. cit., dial. 5°.

avevano, con la resistenza alle armi cittadine, cagionato la morte di parecchi giovani Teramani colà portatisi a snidarli. Il Palma (1) non ebbe forse a vedere questo privilegio, tacendone egli, allorchè ivi parla dell' infeudazione di Fornarolo. L' Antinori poi, che lo chiama « bel privilegio », ne dà un' ampia analisi (2) e, col Muzii (3), ne attribuisce la causa agli ufficii del dottor di leggi, Mariano d'Adamo, regio consigliere e al merito della città conseguito coi servigi prestati alla regia corte nelle passate guerre, il che del resto abbiamo veduto asserito nello stesso diploma. Allo spirare del secolo XV, che fu l' ultimo, a dir così, delle libertà teramane, la città pervenne ad un altro possesso, a quello, cioè, del feudo di Piana a Campora: allora il re Federico d' Aragona, che, in procinto di perdere il regno, largheggiava con le città e coi baroni, glielo concesse con un diploma dei 16 dicembre del 1499, e, a quanto narra il Muzii (4), con tutti i diritti anche *consuetudinarii* e di alienarlo, salvo il pagamento del *relevio* ogni quindici anni e l' annua prestazione dell' *adoa*. I Teramani poi ne presero possesso, mercè due sindaci, con atto, pur riferito dal Muzii (5), dei 2 di marzo del seguente anno 1500: ma quel possesso non fu pacifico, chè lor lo disputarono i Camplesi, ai quali infine tornò nel 1509, siccome vedemmo (cap. XIII, § 9), Piana a Campora, villaggio che tuttora fa parte del comune di Campli. È qui utile di notare che nessuno di questi due atti citati dal Muzii esiste in archivio, e che v' ha invece un diploma dello stesso re Federico e della medesima data dei 16 dicembre del 1499, di cui più avanti (§ 20) terremo discorso, ma dove però non si fa parola alcuna della infeudazione a Teramo di quel villaggio. Essendo provata la diligenza e la veracità del nostro cronista, è uopo supporre che realmente esistesse a' tempi suoi quel contemporaneo documento.

15. Il nostro comune, fra tanto turbine di pubbliche e private faccende, trovava pur agio ad immischiarsi negli affari de' vicini paesi, con intento però benevolo e pacifico. Così nella pace tra Civitella e Campli, conchiusa, dopo lunghe lotte per ragione di confini, in Teramo ai 29 di febbraio del 1481 ed alla presenza di Amico *de Arpinellis*, giudice civile di Teramo, entrarono mal-

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 152.
(2) ANTINORI, *Mem mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1470.
(3) MUZII, op. e loc. cit.
(4) MUZII, op. e loc. cit.
(5) MUZII, op. e loc. cit.

levadori della medesima (« fideiussores ») in nome della città, giusta l'atto visto dal Palma (1) nell' archivio di Civitella, i nobili Marino di Domenico Montanari e Cola di Francesco di Nardo.

Ma non solo il nostro comune interponeasi fra i paesi della stessa regione, ma anche a vantaggio delle vicine ed estere città. Così il Marcucci (2) ci dà la notizia, non raccolta, ignoriamo il perchè, dal Palma, che quando nel 1458 il vicerè degli Abruzzi, Matteo di Capua, assediò e prese la rôcca ascolana di Morro, ne ritolse, coi comandanti ascolani, i fuorusciti di Teramo, che parteggiavano per l'Angioino e che, appunto per ciò, avevano provocato quell'assedio. Tosto il senato ascolano spedì, nel febbraio del seguente anno 1459, due nobili al nostro comune acciò s'interponesse presso il re Ferdinando d'Aragona per la liberazione dei due prigionieri di Ascoli, ch' erano due Guiderocchi, i più potenti allora in quella città. La nostra università, ricordevole dell' antica amicizia che la legava ad Ascoli, si affrettò ad inviare tre suoi messi al re, che, grato alla fedeltà non meno costante dei Teramani, concesse quella liberazione e senza alcun riscatto. Tanto mostrava una regia lettera al senato ascolano data da Venosa ai 25 di aprile del 1459 e serbata, a' tempi del Marcucci, nell' archivio anzianale di Ascoli.

16. Provvedeva altresì il comune, in questo breve respiro di pace, che a migliore ragione dovremmo chiamar tregua, all' incremento dell' industria e del commercio paesano, usando il suo diritto di far leghe commerciali, riconosciuto anche dai regii diplomi più sopra (§ 11) esaminati, come poc' anzi nel 1443 (§ 6) avea adoperato quello di stringere alleanze politiche. Difatti ai 25 di ottobre del 1484 fra Teramo ed Atri fu nella prima città conchiuso un trattato di commercio, il quale poi ai 18 del novembre seguente fu ripetuto in Atri, secondochè asserisce il Palma (3), che non dice però ov' abbia veduto tal secondo analogo documento. Il primo esisteva alla seconda metà del passato secolo nell' archivio teramano, e il Tullii ne spedì copia al Sorricchio in Atri, la quale tuttora serbasi nella raccolta atriana di quest' ultimo (4), e noi ripetiamo fedelmente in fine tra i documenti (n. xxx). È in volgare del tempo e vi si parla in prima dell' « antiquo amore

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 167.
(2) MARCUCCI, *Saggio di cose ascolane,* Teràmo, 1766, p. CCCXXXVI.
(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 179.
(4) N. SORRICCHIO, *Monum. atriani mss.,* vol. III, p. 630 (nella bibl. Sorricchio in Atri).

« et fraternale benivolentia, quale continuamente e stato, et, e » fra Teramo ed Atri. Poscia si accomunano i cittadini teramani con gli atriani in ogni esenzione e privilegio, restando i primi per sempre esenti da ogni gabella, dazio, passaggio, che solevano pagare i forestieri in Atri, e liberi dai balzelli esistenti o da imporsi e in tutto eguali per riguardo ad essi ai cittadini oriundi atriani. La materia di questa convenzione è schiettamente commerciale, quale vedemmo (cap. XIII, § 11) essere stata pure nell'atto del 1362 riguardante il carico e lo scarico delle merci dei Teramani nel porto atriano di Cerrano, nè, per dimostrarla di tal natura, faceva d'uopo al Palma (1) di ricorrere alla ragion de' tempi, allora pacifici e nel regno e in Teramo. Politico invece, e chiaramente tale, ci apparve a suo luogo (§ 6) il patto stretto pur fra Teramo ed Atri nel 1443 per prevenire i pericoli della dominazione feudale.

17. Continuando l'argomento dell'esercizio dei molti e varii diritti municipali de' Teramani in questo periodo, accenneremo che il loro comune, al pari degli altri demaniali del regno, inviava i suoi rappresentanti, o sindaci, come allora si dicevano, ai parlamenti generali, che tenevansi ordinariamente in Napoli. Abbiamo difatti già veduto (§ 7) che in quello ivi radunato nel 1449 fu spedito sindaco l'onorando Marco Ranerio, essendovi accolto con somma benignità dal re Alfonso I. In quello poi convocato nel 1499, anno fatale alla casa aragonese, il re Federico, come ci ragguaglia il Muzii (2), volle v'intervenissero due rappresentanti della nostra città.

18. Non ristava poi il magistrato comunale, nei dolorosi frangenti delle lotte civili e delle fiere repressioni, che n'erano il seguito, di adoperare l'azione sua a benefizio dei concittadini. Allorquando difatti i regii commissarii si spesso venivano in Teramo a frenare gli eccessi delle parti, il medesimo e specialmente chi n'era a capo, il grande cittadino Mariano d'Adamo ch'era altresì giudice della regia camera della Sommaria, si adoperava a tutto uomo per temperar l'animo ed illuminare la mente di quegli ufficiali. Appunto nell'anno 1484 il d'Adamo, rappresentando (3) al

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 179. Notiamo però qui che qualche scopo politico si potrebbe sospettare in questo trattato, ad onta della sua forma commerciale, dal sapersi che appunto nel 1484, come diremo (§ 19), e pochi mesi innanzi, Teramo erasi salvata da una nuova signoria acquaviviana.

(2) MUZII, op. cit., dial. 5°.

(3) MUZII, op. cit., dial. 5°, ove, giusta l'uso de' nostri grandi storici del cinquecento, se ne riferisce la lunga ed eloquente orazione.

commissario di Forma, capitato in Teramo con fieri propositi contro le ferocie partigiane, la costante fedeltà agli Aragonesi de' Teramani, curanti più della fortuna di quelli che della propria, riuscì a domarne l'animo inesorabile e mosse insieme le parti alla pace, che fu in quello stesso anno solennemente sottoscritta. Vero si è poi che tutta l'opera di quell' illustre cittadino, essendo ancor diretta a frangere le mire non mai abbandonate degli Acquaviva di riacquistare l'antica dominazione, ebb' egli a patirne l'estremo danno, restando vittima de' sicarii compri da que' signori, siccome narra il Muzii (1) con velate parole, essendo a' suoi tempi ancor grande la potenza loro. E questa fu, con la narrata (§ 8) uccisione dell'altro eroico cittadino Marco Ranerio, la seconda vittima offerta dall'odio degli Acquaviva sull' altare della libertà teramana!

19. A queste indomabili ambizioni degli Acquaviva, non che ai segreti maneggi delle fazioni teramane, si lega un fatto notevolissimo seguito appunto nello stesso anno 1484 e rimasto ignoto al Palma. Ne sono i documenti presso la raccolta del Sorricchio (2), i quali noi qui dobbiamo diligentemente esaminare. È il primo una lettera, quasi privata, del re Ferdinando d'Aragona ad Andrea Matteo III di Acquaviva, duca d'Atri, marchese di Bitonto e luogotenente generale regio nelle provincie delle terre di Bari e di Otranto, data da Napoli ai 26 di maggio del 1484, e che noi riprodurremo fra i nostri documenti (n. XXIX). Il re, dopo aver caldamente lodata la « virtù et diligentia » dell'Acquaviva nel provvedere al « grandissimo pericolo » in cui trovavasi la provincia affidata alle costui cure (quella d'Otranto, ove erano sbarcati ostilmente i Veneziani) e reputandolo « ben degno di premio », gli restituiva e donava la città di Teramo, non potendo nel momento dargli di più. Gli raccomandava poi il segreto « in modo « prima sia fatto che s'intenda » e gl' indicava anche quel modo già da sè stabilito, cioè « ch'incontinente se costituiscano cqua « (in Napoli) dece principali de la factione contraria a voi, e « per non generare sospecione havemo ordinato simelimente ne « vengano dece altri de la factione... (qui dobbiamo certo sup« plire con le parole: *favorevole a voi, acciò facciano*) concordia « tra loro, li quali come siano cqua mai li farimo ritornare finchè « habiate la pacifica possessione di detta città ». Ed ecco la dop-

(1) Muzii, op. cit., dial. 6°.

(2) N. Sorricchio, *Monum. atriani mss.*, vol. III, nella bibl. Sorricchio in Atri.

piezza e, diciamo anche, la perfidia dell'Aragonese mostrarsi ancora una volta: come nel 1459 lo abbiamo visto (§ 9) favorire in palese Giosia d'Acquaviva e in segreto i Teramani, così pure ora lo veggiamo tenere a bada le fazioni cittadine, e promettere insieme segretamente la signoria all'Acquaviva. Nè si contentò egli di sole promesse, chè nella raccolta sorricchiana (1) esistono pure le lettere di commissione del re Ferdinando date da Castelnuovo di Napoli nell'agosto dello stesso anno 1484, con le quali il magnifico uomo Pier Giacomo di Gennaro, presidente della camera della Sommaria, è scelto commissario per immettere nel possesso di Teramo, dei castelli, delle terre e dei diritti della stessa l'Acquaviva, ingiungendo al duca di Amalfi e a tutti gli altri baroni e alle università della provincia di Abruzzo di dare gli opportuni aiuti al commissario. Ma la cosa non ebbe alcun sèguito, andando i Teramani ancora questa volta liberi dalla temuta dominazione. E la ragione di tanto noi stimiamo doppia: la prima, perchè subito dopo la spedizione di queste regie lettere, e proprio ai 7 di agosto del 1484, Ferdinando si tolse d'imbarazzo col conchiudere in Bagnolo, in un co' suoi collegati, la pace con la Veneta repubblica; l'altra causa seguì da canto dell'Acquaviva, il quale nell'anno seguente, malgrado tutt'i favori e le lusinghe dell'Aragonese, entrò apertamente nella celebre congiura de' baroni. E appunto la rapidità di simili eventi non lasciò, a parer nostro, traccia di memorie tale, che permettesse agli storici nostri tenerne conto ne' loro annali. In ogni modo anche fra noi, quasi a riscontro della pace generale, seguì nello stesso anno 1484, come abbiamo detto nell'antecedente paragrafo, la concordia delle parti cittadine.

20. E con questa pace del 1484 possiamo considerare terminato nella nostra storia il periodo attivo delle fazioni e delle signorie; giacchè le vicende posteriori di queste non furono che minacce e pericoli che menarono alla cessazione perfino de' nomi loro nel 1507, siccome diremo al proprio luogo (§ 23). Ma mentre la nostra città riposava in quello stato di pace, il nembo, animato dalle gare dinastiche e dall'ambizione di Carlo VIII di Francia, addensavasi minaccioso sulle sorti del regno e sul capo del re Alfonso II, e questi, sebbene ancor giovane, deliberava deporre la corona sulla fronte del figlio Ferrante II, detto anche Ferrandino. Di ciò dettero ambedue partecipazione ai Teramani, il primo con

(1) SORRICCHIO, op. e loc. cit.

una benevola lettera da Napoli dei 22 di gennaio del 1495, e il secondo con un' altra simile e di due giorni posteriore. In que' supremi pericoli dovevasi certamente dai politici reggitori tener conto anche di quegli scarsi sussidii che potevano apprestare le piccole città, le quali specialmente fossero alle frontiere del regno e che, come Teramo, avessero dato di sè pruove costanti di sicura fede alla casa d'Aragona. Il novello re che, essendo ancora principe di Capua, era vissuto in Teramo, come qui sotto vedremo, familiarmente, con la mentovata lettera rimetteva ai Teramani il dazio straordinario del sale, e, assicurandoli di non volere richieder loro, per ragione d'imposte, la spedizione di sindaci, gli invitava invece a mandar questi in nome dell' università e anche privatamente, promettendo insieme che « quanto in noi sarrà e li presenti tempi « comportano, ne faremo verso lui (*cittadino pubblico o privato*) tale « dimostrazione, che dal nostro cospetto se haverà meritamente da « partire con piacere sodisfatione d' animo e con le cose allegro et « ben contento ». La quale lettera ci apparisce anzi tanto notevole, che reputiamo utile riferirla tra i nostri documenti (n. XXXI), secondochè il Muzii (1) la estrasse dall' archivio comunitativo, ove ora più non esiste. L' altra del padre di Ferrandino contiene solo un' esortazione ai Teramani per indurli ad accettare con lieto animo il novello principe; nè crediamo quindi doverla qui riportare quale si trova nel Muzii (2). Le due lettere intanto destano particolare interesse pel loro tenore assai diverso dalle altre, che ora diremmo circolari, dirette alle città del regno, ed invogliano perciò a studiarne le cause. L'Antinori (3) le argomenta, allorchè scrive che « le espressioni speciali di due sovrani per Teramo... provennero « dalla situazione di quella alla frontiera del Reame; nè questo è « il primo esempio. Provennero ancora dalla dimora che Ferdi- « nando II detto pure Ferrandino aveva fatto per molti mesi in « Teramo fin da quando era principe di Capua, e viveva il re « Ferdinando suo avo ». Al che potrebbero anche aggiungersi le gravi distrette in cui trovavansi allora i principi aragonesi e che li spingevano ad esser larghi co' sudditi. E specialmente v'era indotto il giovane sovrano, ch'era vissuto fra' Teramani con quella ingenua familiarità descritta dal Muzii (4) e che tanta confidenza

(1) MUZII, op. cit., dial 5°.
(2) MUZII, op. e loc. cit.
(3) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1495.
(4) MUZII, op. e loc cit.

s'era acquistata fra essi da lasciar loro un *albarano*, in cui si dichiarava debitore verso la città della somma di cento ducati di carlini a lui generosamente prestati. Tal somma era notabile e pel luogo e pe' tempi e, quel ch'era meglio almeno pel principe, non fu mai restituita; sendochè a' tempi del Muzii (1), quanto è dire un bel secolo dopo, esisteva tuttora in archivio quella carta. Ma frattanto gli eventi precipitavano, e nell'ultimo scorcio di questo secolo XV, dopochè nel 1496 era successo a Ferdinando II lo zio Federico, questi, minacciato da vicino dagli eserciti di Ludovico XII di Francia, successore nel trono e nelle pretese a Carlo VIII, adoperavasi con ogni sforzo ad ammannire inutili difese. Scriveva egli allora benevolmente ai Teramani, eccitandoli a serbargli fede e confidando loro le sue speranze, come ci mostra una sua lettera dei 10 di settembre del 1499, ora smarrita, ma riportata dal Muzii (2), e che noi qui riferiamo con le sue stesse lievi alterazioni grafiche e perchè breve e perchè in cotal modo ravviva la narrazione, trasportandoci in mezzo alle agitazioni politiche e cittadine del tempo. « Dovete-ivi si dice-haver inteso, come lo Stato di Milano, per certo « disordine fatto per il capitano di gente d'armi, ed esercito di quello « duca, è pervenuto per la maggior parte in potere de' Francesi e « dell'illustrissima Signoria di Venezia. Milano ed alcune altre terre « ancora non si sono date, ma credemo faranno il medesimo; e ben- « chè dal canto nostro, per l'amicizia e benevolenza, ch'abbiamo con « essa illustrissima Signoria, e per esser certi, che la illustrissima Si- « gnoria del re di Francia verso di noi non habbia alcun odio, nè « desideri altrimenti il dominio del nostro regno, nondimeno noi « habbiamo fatto tal provvisione e tenemo tal maneggio e prattica, « che non solamente con grazia di Nostro Signore Dio, non s'haveva « da dubitare in questo regno di guerra, ma seguirà il perpetuo « stabilimento delle cose nostre, e della nostra posterità, con pace, « quiete, ed universal beneficio di tutto il regno, e delli nostri « sudditi. Havemone dato questo avviso, acciocchè intendiate le « cose come siano passate, e possiate stare con la mente riposata, « e togliere via ogni timore, il quale talvolta per quella nuova ha- « vessivo conceputo. Datum in Castello Novo Neapolis, die decima « Septembris 1499. Rex Federicus ». Ma chi doveva sgomberar l'animo dal timore era proprio Federico, sul cui capo sempre più s'addensava il turbine. Egli, in que' gravissimi momenti, convocava

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Muzii, op. e loc. cit.

il parlamento generale in Napoli pe' 15 di ottobre, invitandovi in modo speciale i rappresentanti di Teramo. Ma tutto fu vano, e siccome l'infelice principe perdè allora e trono e patria, così il povero regno, seguendo la mala sorte della casa napoletana d'Aragona, cesse al triste fato e divenne provincia di Spagna. Ma narrar di ciò non è còmpito nostro, e torniamo invece agli avvenimenti del nostro comune. In questo stesso ultimo lustro del secolo xv, e proprio nel 1497, quando cioè gli Ascolani erano minacciati dalle schiere di Vitellozzo Vitelli e dai loro antichi rivali, i Fermani, il re Federico, memore certo dell' efficace aiuto prestato dai medesimi al suo antecessore e nipote Ferrante II, l'anno innanzi assalito dalle armi di Carlo VIII (1), scrisse ai 29 di maggio del 1497 ai cittadini di Atri, di Penne, di Città S. Angelo e di Teramo, acciò dessero soccorso ad Ascoli « per verterse in quisto « facto de asculi lo interesse de la Santità de n. s. et lo servitio « nostro », come c' informa l' archivio aragonese (2). E per tal modo i nostri antenati in quest'ultimo scorcio di secolo, che chiudeva il medio èvo, partecipavano ai varii ed agitati fatti del regno con quell' ampiezza di diritti cittadini, ch' eran dono dell' epoca. Dava così il comune teramano gli estremi lampi di quella vita pubblica, ch' era allora pur troppo in sullo spegnersi.

21. Non è a dire poi se in quegli estremi casi della monarchia aragonese re Federico fosse prodigo di privilegii e di diplomi amplissimi. E i Teramani, sempre intenti ad assicurare in ogni politica circostanza la loro libertà demaniale, colsero anche questa opportunità e s' ebbero difatti le più larghe concessioni, le quali tuttora si possono leggere nel diploma di quel principe dei 16 di dicembre del 1499, non visto dal Palma e accennato solo dal Muzii (3), ma che ancora esiste (4). Noi frattanto, considerata la sua importanza, qui lo analizziamo e in fine lo riferiremo per intero tra i documenti (n. xxxii). Concede dunque il re ai Teramani sulle costoro domande: 1° La conferma delle passate grazie ottenute sulla demaniale libertà. 2° Quella di tutti i già concessi privilegii. 3° La remissione di tutti i delitti perpetrati in Teramo, salvo l' interesse delle parti. 4° Un' ordinanza a Marcantonio Filomarino, vicerè del-

(1) Cfr. Marcucci, *Stor. di Ascoli*, § 7, sez. 2, n. 35.

(2) Cfr. N. Barone, *Notizie dei registri* Curiae *della cancelleria aragonese*, vol. III, fol. 65 a t. in *Arch. Stor. napol.*, an. 1890, fasc. II, p. 222.

(3) Muzii, op. e loc. cit.

(4) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi*, perg. n. xxxiv.

l'uno e l'altro Abruzzo, di provvedere intorno alla compra dei territorii posseduti nel distretto di Teramo dai vassalli del marchese di Martina (1), la quale la città desiderava fare per ovviare ai danni specialmente riguardo alle vettovaglie, che da quel possesso ad essa derivavano. 5° Nega però la esenzione per 14 anni dai pesi fiscali, chiesta per aver agio di riparare le mura della città. 6° Consente che questa reggasi co' proprii statuti, che li possa compilare e che si osservino dai regii capitani, giusta le concessioni del re Ferdinando I (2). 7° Accorda l'esenzione per cinque anni, e non pei quindici domandati, a vantaggio del castello di Miano, che, nel passaggio di Virginio Orsini e dei Vitelleschi (3), soffrì, nell'essere stato preso *per bactaglia,* come dice il documento, l'uccisione di 54 uomini; sicchè non vi erano rimaste che le donne e i bambini. 8° L'estensione delle suddette grazie a tutti i vassalli di *monsignor lo Episcopo.* 9° La conferma della remissione, salvo l'interesse delle parti, dei delitti, fatta ai cittadini teramani da don Alfonso d'Aragona, luogotenente generale della provincia. 10° La facoltà ai Teramani di occupare pubblici uffizii, a grado del re. 11° La conferma della esenzione perpetua, concessa da Ferdinando I nel 1465 (4), da ogni dogana e gabella per tutto il regno. 12° Consente in fine che i quaranta ducati sugli erbaggi (5), dovuti ogni anno dalla regia corte all'università di Teramo, sieno in perpetuo scontati in ragione dei balzelli, che questa doveva pagare al fisco. A piè dell'atto scorgesi ancora la sottoscrizione di propria mano del re: *Rex Federicus.* L'accorto lettore avrà subito notato, nel leggere questo documento, le stesse domande press' a poco e le stesse concessioni contenute nei precedenti diplomi riferiti ed esaminati, nè accade quindi fermarcisi sopra di vantaggio solo per ripetere il già detto in que' luoghi.

22. Ma era destino della nostra città il ricadere, subito dopo le assicurate sorti, nelle signorie o nei pericoli di queste; ed appare pur notabile tra noi, siccome tra le altre terre demaniali, cotesta

(1) Questi era gran siniscalco del regno, e nel 1488 possedeva beni stabili in Atri, come prova una carta dell'archivio di Stato di Napoli (Collez. Partinon. ap. *Arch. Stor. napol.,* an. 1889, voll. III-IV, p. 784)

(2) Sono i diplomi del 1458 e del 1465, che noi riferiamo in fine tra i documenti (nn. XXXV e XXVII).

(3) Erano stati questi nel 1496 agli stipendii di Carlo VIII di Francia, mentre costui invadeva il regno di Napoli.

(4) Siccome nel capitolo 10° di questo diploma già esaminato (§ 11).

(5) Di che pure nel cap. 17° dello stesso diploma (§ 11).

vicenda di immunità e di infeudazioni. Così dunque ancora seguì in questi anni, che dividevano l'un secolo dall' altro. Vediamone brevemente il come e vediamo altresì, ciò che a noi propriamente importa sapere, l'atteggiamento del comune nostro al cospetto di quegli eventi, il quale nel caso attuale, a dir vero, ci si porge il più coraggioso insieme ed il più patetico, di quanti altri gli annali teramani ci espongono. Abbiamo detto qui indietro (§ 19), che s' era chiuso con la pace cittadina del 1484 il periodo attivo delle fazioni e delle signorie, e dovremmo pur noi chiudere qui il capitolo che ne tratta; ma se noi non possiamo esporre i fatti aperti di tal natura, che per ventura della nostra patria allora non seguirono, ben dobbiamo tener dietro ai segreti ma poderosi maneggi di quella foggia, che anch' essi son tema del nostro racconto. Allorquando dunque all'entrar del secolo XVI scoppiò la guerra tra Federico di Napoli e Luigi XII di Francia, disceso in Italia alla conquista del regno, i Teramani, sempre fedeli alla casa aragonese, si dichiararono avversi ai Francesi e non vollero alzare il vessillo loro; onde Beltramo, commissario per questa negli Abruzzi, li condannò nel 1501 ad una multa di diecimila ducati per non avere obbedito al suo comando « in erigendo vexillo sacre Christianissime Maje- « statis, infra terminum dicte Universitati statutum », come aveva un documento già visto dal Palma (1) nell'archivio cittadino, ma ove però ora più non esiste. Intimata tale sentenza, tosto ai 15 settembre del detto anno il parlamento teramano s' adunò, alla presenza del magnifico signor Marco *de Ripa,* regio capitano, per provvedere su quella gravissima bisogna; si elessero quindi quattro sindaci con l'incarico di fare opposizione alla sentenza e specialmente di pigliar tempo. Quest' ultimo partito adottato ottenne l'intento, giacchè le in breve mutate condizioni politiche salvarono, come vedremo (cap. XVII, § 9) e informa il Muzii (2), la città da tanta iattura. Gli Acquaviva frattanto, ricordevoli di avere pel passato tenuto per la non meno francese nuova casa d'Anjou, ed insieme, possiamo ben supporre, persuasi di potere più agevolmente, con l' aiuto del monarca francese, riacquistare le antiche signorie, perdute per la loro inimicizia contro la dinastia d'Aragona, si erano dichiarati per Luigi XII. E subito si fecero a pretendere la restituzione, com' essi dicevano, di Teramo, adducendo documenti e un centinaio di Teramani testimoni per dimostrare giusto

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 197
(2) MUZII, op. cit., dial. 5°.

l'antico loro possesso. Allora l'università venne citata ai 28 di ottobre del 1501, e il parlamento, per ciò riunito, nominò due speciali rappresentanti, Venanzio Forti e Marino di Benvivere, col mandato di sostenere nell'imminente giudizio i diritti della città. La causa degli Acquaviva, col sussidio degli antichi loro partigiani *mazzaclocchi*, in gran parte testimoni e, per libidine di faziosa vendetta, congiuranti a' danni della patria ed a sostegno delle pretese ducali, procedeva a gran pro di queste. Notevole intanto ci appare, in tanta disdetta e sì grave periglio, il contegno dei nostri *patres patriae*. I suddetti ambasciatori teramani, posti al cospetto del vicerè francese, duca di Nemours, difesero, come scrive il Muzii (1), « intrepidamente » la causa a loro affidata; nè questa è da reputarsi mera frase da narratore, giacchè in que' tempi funesti l'opporsi all'ambizione degli Acquaviva costava nullameno che la vita, come ci provano gli addotti esempii dell'uccisione dei generosi e cospicui cittadini Marco Ranerio e Mariano d' Adamo. Eguale coraggio addimostrarono innanzi al francese commissario, esaminante i testimonii del duca d'Atri e del nostro comune, gli altri Teramani, che il Muzii (2) nomina a titolo d' onore e che noi pure, essendo essi inoltre di casate ancora viventi, qui citeremo: Venanzio e Marino di Cola Montanari (ora Montani), Cola di Francesco Muzii, Giacomo Salamita e Stefano di notar Paolo Pistilli. Essi dichiararono « che mai si saria veduta tal giornata, che il Duca d'Atri « havesse havuto pacifica possessione della città ». A nulla però tutte queste industrie e cotanta intrepidezza avrebbero approdato, se Ferdinando il Cattolico non avesse scacciati i Francesi dal regno, e, fatto prigioniero Andrea Matteo di Acquaviva e visto morto sul campo il costui zio Giovannantonio, non avesse così frustrato ogni sforzo di quella potente famiglia. Intanto si appressava alle nostre contrade Prospero Colonna co' vincitori spagnuoli e i Teramani, al pari di quei di Chieti, di Penne e di Atri, tosto rialzavano i vessilli aragonesi, svegliando così tanta fiducia in quelli, che il loro condottiero supremo, Consalvo, ai nostri rivolgevasi per averne aiuto di milizie contro i ribelli vassalli di casa Acquaviva. Ed il Muzii (3) ce ne riporta la lettera, che così dice: « Dux Terrae novae, « Capitaneus, Vicerex, et Locumtenens Generalis. — Magnifici, « nobilesque Viri, fideles Regii et Reginales, nobis carissimi. Es-

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Muzii, op. cit., dial. 6°.

« sendo venuta a nostra notizia la ribellione commessa per li Luoghi « e Terre della Baronia dell'olim Marchese di Bitonto verso la « fedeltà del Re, et Regina nostri Signori; avemo scritto all'Ec- « cellente Conte di Popoli che faccia tutte le provisioni necessarie « per ricuperarla. Et ancora che siamo certi che voi, per la fedeltà « et affetione tenete verso dette Maestà, comparirete animosamente; « nondimeno vi preghiamo et confortamo ad voler comparere con « gente, et con quanto bisogna, secondo che dal prefato Conte « sarete ricercati, et attenderete ad stare di buon animo, fando « poco conto di tal motivo, et altro che per Francesi si tentas- « sero (*sic*), avendo da esser certi che tenete tali Signori, che sì « per la giustitia hanno in questa impresa, come ancora per lo « valore et forze loro, non solamente basteranno a difendere questo « Regno da Francesi, ma a cacciarli da tutta Italia. Et se in tempo « che lo avevano tutto in lor potere, per gratia di Dio ne furono « espulsi, quanto majormente lo conserveremo al presente che lo « possedono dette Maestà, con avere tanto possente esercito, quanto « ci avemo. Et però attenderete alla vostra solità fedeltà, secondo « in voi confidamo. Datum in Regiis et Reginalibus felicibus castris « contra Gaetam, die 13 Septembris 1503. Consalvo Ferrando Duca « di Terranova ». Ed i giovani teramani, andati al campo nel bel numero di seicento, combatterono, al dir del Muzii (1), con grande onor loro e della patria. Eppure tanto valore, tanti accorgimenti si spendevano tra noi per quegli Spagnuoli che ridussero il regno, e in ispecie la nostra contrada posta alla frontiera, allo stremo d'ogni sciagura, e che fin dal principio rapirono ad essa i vecchi privilegii comunali e il diritto, fino allora serbato, di spedir deputati, o sindaci come si chiamavano, ai parlamenti generali del regno.

23. Mandate dunque a vuoto così, come abbiamo narrato, le mene dei faziosi e atterrata la potenza dei loro protettori, re Ferdinando il Cattolico donò Teramo in appannaggio a vita alla regina Giovanna, sorella sua e vedova del re Ferdinando di Napoli. Appena poi cotesto nuovo governo insediossi tra noi, i Teramani vollero assicurare le proprie sorti, specialmente dal lato della libertà e dal peso di una grave somma da loro dovuta al regio fisco: impetrarono quindi ai 12 marzo del 1507 da quel principe un diploma che, datato da Castelnuovo di Napoli, serbavasi ancora, a' tempi

(1) Muzii, op. e loc. cit.

del Palma (1), nell' archivio comunitativo. Mercè esso: 1° si rimetteva all' università la metà di detto debito; 2° si concedeva una dilazione al pagamento dell' altra metà, e per mezzo di panni; 3° l' esenzione al castello di Miano per quindici anni da ogni tributo fiscale, e ciò per le stesse cagioni addotte nell' antecedente diploma, già da noi analizzato (§ 20); e 4° finalmente la conferma de' passati privilegi. Se non che, come abbiamo detto, Teramo nello stesso anno era passato in dominio della vedova Giovanna, e tosto, ai 7 di settembre del 1507, si procacciò da lei un simile documento. Concede esso difatti alla città la conferma della libertà demaniale, della facoltà di fare statuti e d' imporre balzelli, della franchigia nei mercati, dell' esenzione dagli alloggi militari, e del diritto di dividere i pesi fiscali con Miano, Fornarolo e Ripa-Rattieri. Delle cose ivi contenute, e che riguardano più strettamente i nostri antichi diritti municipali, faremo qui speciale menzione, e, per quanto possiamo, con le stesse parole dell' atto. Così, dopo essersi confermata a Teramo la perpetua demaniale libertà, le si concede, « che le prime et secunde cause civili... se debeano con- « gnoscere et terminare per lo officiale de dicta Cità et secundo « la forma deli statuti privilegij et assisie concessi ad dicta cità, che « nesunno altro officiale della provintia de apruczo possa far ciò »; che ogni delitto, eccetto quello di lesa maestà, si giudichi e si punisca dai detti ufficiali della città. Si conferma poi a questa il privilegio, concessole da re Ferdinando I, « che in li innovationi « deli Capitanej et altri officiali de essa Cita » questi possano essere eletti dalla medesima e « che essa Maestà habea ad confirmare « dicto Capitaneo, secundo e stato consueto per lo passato et ap- « pare per privilegij antecessorum Regum et lo dicto Capitaneo « habea ad stare tanto et contento ad seguito quello salario » stabilito dai privilegii di re Ferdinando I e dall' uso fino allora seguito. Si consente inoltre che il mercato della città sia libero e franco, e che essa « possa fidar pecora et omne altro bestiame in lo suo « territorio ala summa de quaranta ducati d' oro ». Di questo diploma, tuttora esistente (2), noi non diamo il testo compiuto in fine, siccome facciamo degli altri, sia perchè le sue principali disposizioni sono le soprariferite e sia maggiormente perchè poco o nulla, oltre il riportato, può ivi pescarsi, attese le grandi macchie che ne tolgono alla lettura la maggior parte.

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 205.
(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi*, perg. n. XXXV.

24. Ma l'atto precipuo della nuova regina, come quello che chiuse fra noi l'epoca agitata e funesta delle fazioni non meno che il grande medio èvo, fu il decreto che, ponendo termine alle lotte delle medesime, tolse agli ormai esausti cittadini persino il modo di nomarle. E come ciò seguisse ci narra il Muzii (1): « La Regina havendo udito « esserci rimaste alcune reliquie degl' antichi odii, durando i nomi « de' Mazzaclocchi e de' Spennati, mandò subito nella Città Don « Ferrante Castriota ch' era general Governatore del suo stato « d' Apruzzo, il quale ridusse i Cittadini in pacifico vivere; et al- « lora furono del tutto estinti i due già detti diabolici nomi, ha- « vendo Don Ferrante, sotto gravissime pene prohibito, che tali « nomi non dovessero mai più di bocca nè di penna degl' huomini « uscire ». Di tanto benefizio la città rese pubbliche grazie alla regina, e questa ai 22 di dicembre del 1507 le diresse un' amorevole lettera, che pur si trova presso il Muzii (2) e che, per essere di mera cortesia, non ha qui luogo. E così noi con questo anno 1507 dobbiamo legalmente considerar chiuso il fortunoso periodo delle fazioni, siccome appunto lo vedemmo terminato storicamente di fatto con la pace del 1484 (§ 19). Seguirono, è vero, nel secolo XVI altre lotte cittadine, siccome quelle del 1559 e del 1567 (3), ma esse, sebbene avessero pubbliche e sanguinose conseguenze, pur debbono riguardarsi di genere privato, giacchè di tal natura furono le cause che le produssero, come si scorge presso i nostri storici (4). Non possono quindi essere tema della nostra narrazione, nè in questo, nè in altro luogo della medesima. Passiamo dunque, dopo avere in questo capitolo esposto le vicende del periodo delle fazioni sotto il riguardo comunale, a narrarne nel seguente i fatti finanziarii sotto il medesimo rispetto.

(1) Muzii, op. cit., dial. 6°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Muzii e Palma, op. cit., vol. II, p. 215.
(4) Muzii e Palma, op. e loc. cit.

CAPITOLO XVII.

Sue vicende finanziarie nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).

SOMMARIO: 1. Vicende finanziarie sotto la tirannide di Antonello di Valle nel biennio 1388-1390. — 2. Diminuzione de' tributi fiscali nel 1400. — 3. Catasto comunale de' beni dei cittadini nel 1408. — 4. Contribuzione della città alla costruzione de' regii edifizii; nuova cittadella del 1410. — 5. Riduzione di tasse fiscali nel 1417 e condizione finanziaria della medesima sotto il dominio di Braccio da Montone dal 1420 al 1423. — 6. Diritti e concessioni di balzelli comunali sotto quello di Giosia di Acquaviva dal 1424 al 1438. — 7. Molestie fiscali de' regii rappresentanti represse dai sovrani aragonesi di Napoli e molteplici esenzioni concesse da questi fino alla caduta della loro monarchia; tasse feudali pagate dal comune. — 8. Violazione dell'immunità ecclesiastica mercè le imposizioni municipali condannata da papa Nicolò V nel 1452 — 9. Taglia di diecimila ducati imposta nel 1501 dagl' invasori francesi, ma non mai pagata. — 10 Remissione di tasse nel 1507 per Ferdinando il Cattolico. — 11. Prospero stato fiscale durante la signoria della vedova regina Giovanna dal 1507 al 1518.

1. Dopo esserci intrattenuti a lungo sui molteplici eventi che agitarono la vita del nostro comune durante l' epoca più burrascosa della sua storia, è ora luogo di fermarci un po' sulle vicende finanziarie che, durante lo stesso periodo, lo afflissero. E queste furono sì gravi e sì frequenti che noi, uscendo qui dal metodo sinora seguito, siamo costretti a dedicare al racconto delle medesime un capitolo speciale. E cominciando dai primi anni di questo periodo, diremo che, siccome vedemmo (cap. XVI, § 1), allora la podestà regia e comunale erasi assorbita nelle mani del tiranno Antonello di Valle; quindi costui solo attribuissi in quel biennio 1388-1390 tutt' i proventi sieno fiscali e sieno municipali; nè tanto anzi a lui bastava, chè, come il Muzii scrisse (1), egli altresì godevasi le rendite da sè confiscate agli esuli cittadini, taglieggiando insieme quelli rimasti in città e persino i mercanti forestieri.

2. La città intanto, uscita da quelle strette e tormentata dalle fazioni, non poteva certo agevolmente negli anni successivi soddi-

(1) MUZII, op. cit., dial. 3°.

sfare alle regie imposte. Si è perciò, senza dubbio, che noi troviamo citato nel Muzii (1) un privilegio del 1400, ove il re Ladislao, dopo un preambolo latino, solo riferito da quello scrittore e pieno di frasi benevole pei Teramani, dettane la città « guerrarum tur- « binibus collapsam multipliciter », non che lodatane la « fide- « litatis constantiam », rimette, giusta le parole del Muzii « alla « università tutti li tributi, che doveva per il passato e gli scema « in gran parte per l' avvenire ».

3. I regii tributi pagavansi dal nostro comune, nel principio di questo secolo XV, col ritratto delle gabelle e di altre gravezze municipali, che colpivano non equamente i cittadini. Per togliere dunque siffatta sproporzione, il generale parlamento deliberò nel gennaio del 1408 di « apprezzare, narra qui il Muzii (2), accata- « stare et allibrare tutt' i beni stabili e mobili ... il qual decreto « fecero poi ridurre in pubblica forma e carta pergamena, sotto- « scritta da 45 cittadini principali ». Tal codice, che di immensa utilità riuscirebbe alla conoscenza dello stato economico e demografico di Teramo, è ora sventuratamente perito. Notiamo intanto che il Muzii non sembra abbia avuto cognizione di un anteriore catasto, che, pel detto da noi più sopra (cap. XIV, § 1), doveva esistere già nel 1381, di che, per altro, non ci apparve ivi certezza.

4. Fra le notizie finanziarie, anzi fiscali del tempo, vanno (a parte il riguardo edilizio) quelle sulla contribuzione comunale alle spese fatte dal governo centrale per la fabbrica della cittadella nel 1410. In quest' anno dunque i Teramani furono francati dal prestar l' opera loro manuale alla medesima, appunto perchè essi davano le pietre e l' arena, secondochè ci rivelano i registri angioini (3) riferiti dal Minieri-Riccio (4), come segue: « Francisco « de Facio de Neapoli familiari deputato supra fabrica et con- « structione citatelle civitatis Terami provisio quod non molestet « homines dicte Universitatis ad prestandum opera manualia in dicta « edificatione stante quod prestant lapides et arenam ». Però il Muzii (5), e con lui il Palma (6), ignorando tale notizia, narra di aver letto in un documento dell' epoca acquaviviana (1424-1438), che quell' edifizio fu eretto « non sine magna civium impensa ».

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) *Arch. di Stato in Napoli*, Reg. Ang., 1410, n. 371, fol. 144 a t.
(4) Minieri-Riccio, *Notizie di sessantadue Reg. Ang*, Napoli, 1877, p. 99.
(5) Muzii, op. cit., dial. 4° in princ.
(6) Palma, op. cit., vol. II, p. 111.

Ora, senza interpretare questo passo nel senso del Muzii, cioè che Giosia avesse innalzato quella fortezza, noi penseremo piuttosto che la frase riferita dal Muzii riguardasse il fatto da noi sopra asserito della contribuzione cittadina, ma non il tempo di questa, il quale seguì, giusta i registri angioini, nel 1410: e tutt'al più, per conciliare in certo modo la nostra notizia con ciò che narra il Muzii intorno alle circostanze della costruzione di Giosia, potremmo supporre che l'opera, incominciata dai regii ufficiali nel 1410 e interrotta forse per le allora imperversanti fazioni, fosse stata terminata dall'Acquaviva con le circostanze descritte dal Muzii. Si tratta qui, come ben s'intende, della cittadella di Porta San Giorgio e non dell'antica al largo ora detto della *cittadella* nell'interno dell'abitato, e che il Muzii dice abbandonata e disfatta, siccome vedemmo (cap. XIV, § 4), circa il 1434: perocchè il vedersi nel documento angioino un ufficiale incaricato dal re per la detta edificazione e il dirsi questa « fabrica et constructione » ci assicurano trattarsi della erezione di un nuovo castello e non del restauro del vecchio, se a caso in alcuno nascesse tal dubbio.

5. E per tornare ai tributi fiscali, diremo che la somma di essi ammontava in quel primo scorcio del secolo XV a quarant'un'oncia per anno. Se non che il disertamento della città, cagionato dalle ire delle fazioni, giovò ad ottenere dalla regina Giovanna nel 1417 la riduzione di quell'imposta ad once dodici ed inoltre per sette anni l'intera esenzione da questa (1). Altra esenzione ebbe l'università nel 1421 dalla stessa sovrana, come prova un diploma da lei sottoscritto ai 30 di settembre di quell'anno e tuttora esistente (2). Esso, non visto dal Palma, diretto al gran camarlingo del regno e a tutti gli altri ufficiali preposti alle pubbliche esazioni, rimette all'università di Teramo, in compenso dei danni sofferti per cagione della fedeltà serbata ad essa regina, due annate di tutte le tasse fiscali dovute, incominciando tal tempo dal giorno in cui sarebbe finita la precedente esenzione. Ma pur troppo di questa non poterono fruire i Teramani, per essere appunto nello stesso anno 1421 caduti sotto la signoria feudale del noto condottiero Braccio da Montone, il quale, a corto di danari, e poco curante delle regie promesse, gli obbligò, come scrive il Muzii (3), a rinunziarvi per gli ultimi tre anni. Quel che perdettero allora riguadagnarono però

(1) Muzii, op. cit., dial. 3°.
(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi*, perg. n. XXIV.
(3) Muzii, op. e loc. cit.

più tardi; giacchè lo stesso scrittore (1) cita un privilegio del 1° di ottobre del 1425 della medesima Giovanna II, che fe' liberi i nostri antenati dai tributi pei seguenti tre anni, in considerazione dei danni patiti nelle passate guerre.

6. Allorquando poi nel 1424 Teramo ridivenne dominio degli Acquaviva in persona di Giosìa, il cittadino maestrato, sebbene scelto allora fra i costui fautori, cercò di assicurare alla meglio, siccome vedemmo a suo luogo (cap. XIV, § 4), i vantaggi della patria, ed in modo speciale quelli finanziarii. Difatti ottenne con gl' ivi riportati capitoli l' attribuzione temporanea delle gabelle ed imposte, con la condizione però di dovere la città stipendiare gli ufficiali dell' Acquaviva. Già per lo innanzi essa aveva salariato i costui fanti, il che giovò a farle avere la suddetta attribuzione. Così pure la città riscuoteva i proventi giudiziarii, e nel tempo stesso aveva l' obbligo di sborsare ogni anno ducati duecento (in luogo dei cencinquanta erogati a' tempi del padre di Giosìa), per lo stipendio del giudice criminale, ossia capitano, posto dal nuovo signore a reggere la città in suo nome.

7. Tanto sia detto pei balzelli comunali e feudali. In quanto poi alle vicende di quelli fiscali durante tutto il resto del secolo XV e del dominio dei monarchi napoletani di casa Aragonese, ad evitare incomode interruzioni, le esporremo tutte in questo paragrafo. Varie dunque esse furono e non sempre felici, ma è uopo dire che pur costanti seguirono allora da canto di que' principi gli alleviamenti, non che i freni imposti ai troppo avidi ufficiali regii. Difatti Teramo, sempre fedele alla dinastia di Aragona ed esposta perciò a somme iatture, persino alla fame, che spense dei cittadini, e ai danni di beni e di cose, s' ebbe da Alfonso I, con privilegio degli 8 di maggio del 1445, pubblicato per intero dal Muzii (2), ma ora non più esistente, l' esenzione da ogni regio tributo per lo spazio di quindici anni, e senza che la città ne lo avesse supplicato e per tutto il distretto di questa, cioè i castelli di Borgonuovo, di Rapino, di Collevecchio e di Poggiocono. Ma, al solito di que' tempi, ne' quali il potere centrale era debole, non solo verso i comuni e i baroni, ma anche presso i proprii rappresentanti, la città veniva molestata da questi pel pagamento della colletta di un ducato per ciascun fuoco, a cui erasi ridotta per decreto di un parlamento teramano nel 1443. Si fu allora che lo stesso re Al-

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Muzii, op. cit., dial. 4°.

fonso emanò, e proprio ai 6 di maggio del 1448, un' ordinanza citata dal Palma (1), che dichiarava la medesima libera da ogni futura molestia, ed inoltre i cittadini e i mercanti suoi franchi da ogni dazio per l'intero regno. Ma i regii avvisi non pare bastassero a tagliare i lunghi artigli dei governatori: così un altro diploma dello stesso sovrano, ancora esistente (2), ma non visto dal Palma, datato da Foggia ai 9 di gennaio del 1457 e diretto a Berardo *de Raymo,* commissario generale dei due Abruzzi, a Berardo *Gacullo,* tesoriere, ed a Giovanni Ferrario, razionale della camera della Sommaria, vieta a costoro l'esigere per l' avvenire dalla città di Teramo e dalla terra di Civitella le tasse di cui esse avevano ottenuta l'esenzione, ma che ciò nonostante erano state sborsate; ne aveano quindi mosso lamento al re. L' esenzione dalle imposte e le immunità dalle gabelle erano sempre, dopo le assicurazioni della libertà demaniale, il contenuto de' sovrani privilegii impetrati dai Teramani durante questo secolo xv: e abbiamo difatti veduto (cap. xvi, §§ 8, 11 e 21) in quelli del 1458, del 1465 e del 1499 avere essi ottenuto la temporanea esenzione dalle tasse e quella perpetua dalle gabelle, non che la condonazione di balzelli non riscossi. Si noti inoltre che nel diploma del 1465, considerate le maggiori gravezze che pesavano sulle università, Teramo ebbe la facoltà di accrescere la somma delle comunali gabelle di altri dugento ducati d' oro, non che d' imporne una nuova « de tutte robe « foresteri che vengono in ipsa cita », e le fu pure concesso l' erbatico, ossia il frutto delle prestazioni dei pascoli. Diremo pur qui che tra le tasse fiscali è uopo comprendere il *relevio,* pagato dal comune ad ogni acquisto di feudi, e l'annuale *adoa,* versata dal medesimo pel godimento di essi, siccome più indietro vedemmo (cap. xiv, § 14). Se poi si porgevano casi straordinarii, il principe mostravasi ancor più benigno, come appunto operò Ferdinando II nel 1495, quando, nell' annunziare familiarmente, come si disse (cap. xiv, § 19), ai Teramani il suo avvento al trono, rimise loro il dazio straordinario di un tomolo di sale imposto già da suo padre. Così dunque allora fra noi si avvincendevano le gravezze e gli alleviamenti del regio fisco!

8. Fra tanti bisogni ed esigenze fiscali, i nostri finanzieri, come oggi si chiamerebbero, non sapendo più ove dar di capo, aggravavano altresì il clero, violandone la riconosciuta immunità, ed è

(1) Palma, op. cit., vol. II, p. 123.
(2) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' principi,* perg. n. xxviii.

uopo dire che sì caldi erano i loro ufficii e sì gravi le strettezze dell'università, che persino lo stesso vescovo ch'era allora un santo, l'anconetano B. Antonio Fatati, si piegò ad accondiscendere ai voti comunali. Ma n'ebbero ed egli ed il magistrato la peggio, giacchè si videro capitare una pontificia intimazione, che citava ambedue innanzi la romana curia. Il documento, che la contiene, non visto dal Palma ma pur tuttavia esistente (1), è una lettera di Giovanni di Didaco *de Coca*, cappellano e uditore delle cause di papa Niccolò V, diretta da Roma ai 17 di agosto del 1452, per ordine di esso pontefice, a tutti gli abati, priori, preposti, decani, arcidiaconi e a tutti gli altri preti e chierici della città di Teramo e della diocesi aprutina, con la quale loro si ordina, sotto pena di scomunica, di citare solennemente innanzi la romana curia il vescovo di Teramo, Antonio *de Fatatis*, nella sua aula episcopale, ovvero il costui vicario e i capi del comune (« regiminis »), nel loro solito luogo di riunione, purchè i detti ecclesiastici stimassero quivi sicuro il loro accesso; altrimenti la citazione seguisse più solennemente nella cattedrale e nelle chiese parrocchiali. La lettera citatoria soggiunge che ciò facevasi per le suppliche rivolte al papa contro lo stabilito dall' università di Teramo, col consenso del nominato vescovo, riguardo alle tasse da pagarsi dal clero, che per lo innanzi n' era andato sempre immune. Notiamo altresì che nella parte posteriore della pergamena leggonsi due atti compiti, ad istanza del capitolo aprutino, dal notaio Betto di Antonio di Teramo, canonico aprutino, ai 29 di agosto del 1452: il primo è la notificazione della citazione pontificia fatta nel palazzo vescovile al vicario del vescovo, Tommaso di Aquila; col secondo viene la medesima notificata ai magnifici uomini del reggimento della città di Teramo nel palazzo di loro residenza, i quali nomavansi: dottor Gerardino di S. Elpidio, Giacovello di Lelio di Nanni, Giacomo di Pietro di Giacomo di Matteo, Matteo di Giacomo *Cischi*, Cola di Antonio *de Cultris*, Bartolommeo di Cola di Matteo e Nardo *de Consortibus*. Non abbiamo, posteriormente a questo documento, notizie se l' intimazione papale arrestasse il magistrato nella sua via di gravose e generali imposizioni ed il vescovo nella vena delle sue indulgenze: ma è da credersi, specialmente per quanto riguarda quest' ultimo, che l' ingiunzione di Niccolò V sia stata obbedita.

9. Ma per quanto i nostri antenati si adoperassero, e per lo più con efficacia, a tôrsi di dosso le gravezze fiscali, pur la fre-

(1) Arch. Com. cit., perg. n. XXVII.

quenza delle guerre, che in quel secolo si succedevano le une alle altre, li ripiombava nella necessità di nuovi balzelli e d'impreviedute taglie. Così vedemmo (cap. XVI, § 22) che nel 1501, allorquando cioè, alla calata di re Ludovico XII di Francia in Italia, Teramo sempre fedele ai monarchi d'Aragona, non volle alzare il vessillo di quella nazione, si trovò essa sottoposta all'allora enorme taglia di diecimila ducati. I nostri, non sapendo come cansare siffatta sciagura, si appigliarono al saggio partito di temporeggiare: e fu la loro salvezza; giacchè, mentr' essi procrastinavano il pagamento, le sorti francesi caddero nel regno e Teramo andò libera da quell'oppressione, come scrive il Muzii (1).

10. Vincitori gli Spagnuoli, altro benefizio s' ebbe la città nostra da Ferdinando il Cattolico col privilegio dei 12 di marzo del 1507, già da noi esaminato (cap. XVI, § 22), giacchè le fu rimessa la metà del suo debito fiscale e l'altra metà concesso potesse pagare con pannilani, la cui industria era ancora fiorente tra noi, in mezzo a tante disdette.

11. Quando poi nell'agosto di quell'anno 1507 Teramo divenne, come narrammo (cap. XIV, § 22), appannaggio della vedova regina Giovanna, ebbero nuovo vantaggio le sue condizioni finanziarie, giacchè, col costei atto dei 7 di settembre ivi riferito, ottenne la città la conferma, fra altro, dei diritti d'imporre balzelli, di dividere i pesi fiscali con Miano, Fornarolo e Ripa-Rattieri. È pur d'uopo qui mentovare che durante la dominazione di quella regina, dal 1507 al 1518 cioè, le vicende finanziarie del nostro comune debbono chiamarsi, a confronto di quelle che precedettero e che seguirono il reginale governo, prosperose. Esso difatti potè mantenere intatta, in mezzo alle gravezze del resto del regno, caduto già fra le unghie spagnuole, l'antica imposta dello Stato, che era di quindici carlini per ciascun fuoco ed immutata la gabella del sale. Il tributo poi annuale municipale non andava oltre i milledugento ducati, secondo c'informa il Muzii (2). Nè qui si arrestava il benefizio; chè anzi quella somma, giusta lo stesso autore (3), era in parte soddisfatta con la consegna di pannilani: il che non poco doveva giovare all'antica industria teramana.

(1) Muzii, op. cit., dial. 5°.
(2) Muzii, op. cit., dial. 6°.
(3) Muzii, op. e loc. cit.

CAPITOLO XVIII.

Sue condizioni nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).

SOMMARIO: 1. Condizioni morali tra le fazioni e sotto le signorie, vicenda di avvilimenti e di audacie e loro cause storiche, costanza però nella fedeltà a casa d'Aragona. — 2. Condizioni finanziare: *a)* monete d'oro: fiorino o ducato, monete d'argento: augustale, lira, carlino; monete di bronzo, soldo, danaro: di un danaro coniato in Teramo; *b)* pesi: marco lucchese, rotolo, libbra, oncia; *c)* misure: canna, passo, tomolata, caldaiuola, petito; *d)* tributi: collette, gabelle, pedaggi. — 3. Condizioni economiche: *a)* loro miseria per le fazioni e le signorie; *b)* valore dei generi; *c)* arti e industrie; *d)* fiere e mercati; *e)* convenzioni commerciali coi comuni vicini. — 4. Usi e costumi: *a)* usi nuziali; *b)* usi funebri; *c)* feste sacre; *d)* feste profane; *e)* giuochi e loro leggi; *f)* vesti femminili e maschili; *g)* leggi suntuarie; *h)* masserizie ed armi; *i)* percosse vietate e percosse permesse; *j)* segni faziosi proibiti; *k)* suono delle trombe e delle campane regolato; *l)* illuminazione per le vie. — 5. Condizioni igieniche: prescrizioni statutarie sulla polizia delle strade, piazze e gore. — 6. Condizioni demografiche: *a)* numero della popolazione; *b)* fumante o registro dei fuochi; *c)* registro de' nuovi cittadini; *d)* difetto di notizie catastali. — 7. Condizioni edilizie: *a)* grande divisione della città in terra vecchia, terra nuova e terra di fuori; *b)* divisione ufficiale in sestieri; *c)* mura; *d)* porte; *e)* cittadelle, vecchia e nuova; *f)* ponti; *g)* piazze; *h)* strade; *i)* fontane; *j)* chiese; *k)* palazzi pubblici: del comune, del capitano; *l)* case private e provvisioni statutarie su di esse; *m)* accessorii delle case: torri, colombaie, banchi, trasanne, gaffii; *n)* materiali da costruzione: pietre, tegole, mattoni; rigorosi provvedimenti sui medesimi.

1. Dopo aver narrato nei due precedenti capitoli degli atti politici e di quelli finanziarii del nostro comune durante il periodo delle fazioni e delle signorie, entriamo ora, giusta l'adottato costume, a parlare delle condizioni sue attraverso esso periodo, considerandole sotto il doppio rispetto morale e materiale. In questo paragrafo diremo del primo, riguardante lo stato degli animi dei magistrati e del popolo, durante questa agitatissima epoca della nostra storia tanto nel fermento delle fazioni, quanto al cospetto delle tirannidi che dilaniavano allora il seno della patria.

Ora siccome agitato e molteplice ci è apparso l'aspetto politico di quegli avvenimenti, così ancora tempestoso e vario doveva

essere, e qui meglio ci apparirà, lo stato degli animi in mezzo a quella burrasca di tempi. Si è perciò che noi li vediamo ora avviliti sotto la sferza de' domestici tiranni ed ora levarsi impavidi contro costoro. Così difatti scorgemmo i civici magistrati (capitolo XVI, § 1) atteggiarsi come un branco di pecore al cospetto di Antonello di Valle nel biennio 1388-1390, così pure, dopo le terribili stragi della famiglia Di Melatino e de' suoi fautori per vendetta degli Acquaviva, vedemmo (cap. XVI, § 3) nel 1424 il magistrato, ligio a questi, sottoporsi al nuovo padrone Giosia di quella casa. Al contrario poi i Teramani, usciti di signoria nel 1443 e ridestatosi in loro il vecchio spirito di libertà, si dettero tosto a promuover leghe co' vicini contro il pericolo delle feudali dominazioni (cap. XVI, § 6). Mirabili poi ci appaiono (cap. XVI, §§ 8, 9 e 22) le grandi agitazioni pubbliche e private contro i novelli pericoli di quelle nella seconda metà del secolo XV, non che la energia e l'intrepidezza dei capi della città innanzi ai sovrani per vie più assicurare la demaniale libertà; così pure vedemmo (capitolo XVI, § 9) l'amor di questa nel 1459, al ritorno della signoria, cacciar nella via dell'esilio i più cospicui cittadini. Quello però che meglio ci fa manifesto lo spirito de' tempi è la ferocia cruenta delle vendette partigiane sia nei cittadini contro i ministri della tirannide, siccome nel terribile fatto di Marco di Cappella (capitolo XVI, § 10), e sia in questi stessi quando col ferro assassino spegnevano i più poderosi loro avversarii, come ci ammaestrano i pietosi casi di Marco Ranerio (cap. XVI, § 8) e di Mariano di Adamo (cap. XVI, § 18). Non diversa vicenda ci appare nei sentimenti del magistrato, quando ora domanda ne' regii diplomi il castigo, o la vendetta che vuolsi, dei rivali (cap. XVI, § 11) ed ora si sforza per ottenere la pacificazione della patria (cap. XVI, § 18); ed infine la facilità nel potere centrale di tôrre persino il nome delle parti nel 1507 ci deve ancora mostrare l'esaurimento e la debolezza, che precedettero l'apatia e il sopore, con cui si adagiarono i nostri popoli nel seguente secolo XVI alla straniera signoria.

Quello che però più ferma l'attenzione del narratore di questo infelice periodo comunale è la strana vicenda di avvilimenti e di audacie che noi abbiamo ora osservato nelle persone pubbliche; quel rapido passaggio, ad esempio, dalla servilità verso gli Acquaviva alla intrepidezza sì magnanima da sfidare il pugnale de' loro sicarii. Ora di siffatto contrario contegno noi attribuiamo la causa, in generale, a quella violenza e varietà di passioni, che segnavano

allora in Italia, siccome del resto in ogni crisi politica e sociale, il passaggio da una grande epoca ad un'altra, dall'èvo medio al moderno, dalle sanguinose fazioni e dalle incerte signorie del primo alla rassegnata tranquillità delle poderose dominazioni straniere e delle assicurate monarchie paesane del secondo. In particolare poi per Teramo, la cagione di ciò dobbiamo assegnare al fatto seguente tanto notevole quanto chiaro. Quando tra noi dominavano i baroni (s' intenda degli Acquaviva, giacchè gli altri, lontani, poco si occupavano della nostra città), gli amici della libertà, e perciò avversi a que' signori, se ne andavano in esilio, e Teramo, rimasta preda de' rivali, cadeva tosto nelle mani di comunali magistrati che, ligii a' nuovi dominanti, non tardavano ad inchinarsi ad essi: allorquando invece, abbattuta la tirannide, quelli rientravano nelle patrie mura, con altrettanto zelo davansi a propugnare la riacquistata libertà e talvolta, come abbiamo veduto, con straordinario coraggio. La diversità dunque delle persone e de' partiti, che reggevano allora a vicenda le sorti della città, spiega, a parer nostro, il brusco e ricorrente passaggio da un contegno all'altro dianzi da noi notato.

Fra tante vicende di fatti e di atteggiamenti rilevisi da ultimo il non meno notabile fenomeno storico della costante fedeltà, la quale in ogni evento i Teramani serbarono alla regia casa d'Aragona non sempre del resto rispondente a tanto affetto. Eppure ciò a noi pare naturale; giacchè, per quanto fosse debole ed incostante, più forse per ragione degli avvenimenti che per mala volontà di que' principi, la protezione di costoro, pure il lontano e poco sentito potere regio era in que' torbidi tempi l'unico rifugio e la sola sicurezzza che le misere città del regno valevano ad opporre alla prepotenza e alle ambizioni de' privati signorotti.

2. Detto delle condizioni morali, entriamo ora a parlare di quelle materiali; ma prima dobbiamo notare che la fonte principale delle notizie su tal riguardo durante il presente periodo è lo *statuto comunale del 1440, oltre i documenti del secolo* XV, e che ad esso attingendole, terremo conto di ciò che abbiamo scritto nel già pubblicato studio sui medesimi (1), adattando, bene inteso, e compendiando la materia all' uopo del presente lavoro. Avvertiamo pure che, per comodo delle opportune ricerche, citeremo in parentesi il numero dei libri e quello delle rubriche del detto statuto.

a) E incominciando dalle condizioni finanziarie che sono, per

(1) Fr. Savini, *Studio sugli Stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889.

dirla alla moderna, il termometro dello stato materiale in genere di ogni popolo, ognun sa che il primo elemento della pubblica finanza è il danaro sonante. Vediamo perciò quale e quanto si fosse questo allora fra noi: in quanto all'oro, il tipo della moneta corrente in que' tempi era l'oncia e negli statuti si parla di questa e della mezz' oncia (l. I, rr. 12, 13, l. II, r. 4); la prima era composta di 30 tarì o 60 carlini, pari, giusta il valore nominale, a 25 e mezzo delle attuali lire italiane. Nell' uso però prevaleva fra noi, come quelli che avevamo le consuetudini stesse degli Italiani del centro, il fiorino o ducato d'oro. Se ne fa difatti menzione nei nostri statuti (l. IV, r. 89), ma più ancora ne' documenti teramani di questo secolo dell'archivio monacale di S. Giovanni (1), quali sono gli instrumenti degli anni 1462, 1470, 1472, 1474 (2). Per la sua valuta, senza entrare nelle difficili ed incerte quistioni che sempre solleva la varietà de' valori ne' diversi tempi e che ci hanno intrattenuto altrove (3), qui ci contenteremo di accennarne l' intrinseco valsente, giusta le ultime investigazioni (4). Il fiorino dunque di Firenze, equivalente al genovino e al ducato di Venezia, era al par di questi d'oro puro e pesava grammi 3.535 e, quindi, varrebbe oggi lire 12.17.

Passiamo ora alle monete d'argento: la maggiore negli statuti (l. IV, r. 160) ci appare l'augustale e lo si dice composto di quindici carlini; veramente per siffatta grande valuta e perchè secondo il Du Cange (5), l'augustale era un « nummus aureus a Friderico II « imperatore primum cusus » dovrebbe annoverarsi fra le monete d'oro; ma i nostri statuti, chiamandolo al luogo citato espressamente *de argento*, tra le monete d'argento noi dobbiamo porlo.

Nonpertanto fra noi il tipo della moneta d'argento, che nel regno era il tarì, deve dirsi la lira o libbra, come la si chiama negli statuti, e la quale, risultante di 20 soldi, è spessissimo in essi mentovata: fatto notabile, giacchè nelle Marche e nel centro d' Italia la lira era appunto la moneta comune. Se negli statuti non si fa cenno del tarì, si trova invece menzione (l. IV, r. 81) del *carlino*, che n'era la metà e valeva quindi dieci grana.

E ragionando ora delle monete di bronzo, il soldo ce se ne

(1) Cfr. Fr. Savini, « Invent. delle pergam. dell'arch. di S. Giovanni in Teramo », in *Bollett. della Soc. Stor. abruzz.* (Aquila, ann. 1891, 1892).

(2) Cfr. Fr. Savini, op. cit., nn. 94, 100, 101 e 103.

(3) Fr. Savini, *Studio* cit., pp. 108 e segg.

(4) Desimoni, in *Arch. stor. ital.*, an. 1887, disp. 1ª, p. 101.

(5) Du Cange, *Glossar. med. latin.*, ad vocem « augustal ».

mostra il tipo co' variati nomi, appunto come nell' Italia del mezzo, di bolognino, baiocco, cella, quali appaiono negli ora citati documenti del teramano archivio di S. Giovanni. E ciò è assai notevole, perocchè, mentre noi eravamo nel regno, usavamo il soldo italiano, e non il napoletano grano, a tre de' quali si agguaglia dagli statuti il soldo (l. V, r. 1): esso poi dividevasi in 12 denari come varii luoghi di quel codice ci ammaestrano (l. III, r. 20; IV, r. 81 e V, r. 1). Il denaro battevasi a parte, e noi anzi abbiamo un argomento che ciò seguiva in Teramo durante questo periodo. Difatti recentemente il senatore Marignoli di Roma acquistò un quattrino o danaro, che noi descrivemmo in un giornale (1). Esso ha nel diritto una crocetta nella sommità con la scritta *Dux Adrianus*, nel rovescio una crocetta simile in cima, con in giro l'iscrizione *de Teramo;* nel mezzo una croce patente. Il duca d' Atri è qui Andrea Matteo d'Acquaviva, che dominò in Teramo dal 1397 al 1407, e il *de Teramo* indica il luogo della coniazione, siccome appunto mostra il De Minicis (2) di una simile moneta acquaviviana coniata in Ascoli, quando il predetto Andrea Matteo n'era vicario pontificio. Questo quattrino è per noi preziosissimo, perchè è l'unica pruova dell'esistenza di una zecca teramana (3). Ma passiamo a narrar dei pesi correnti allora tra noi.

b) De' pesi era il tipo, siccome negli statuti (l. IV, r. 86), il marco lucchese, seguendo noi in ciò l'uso generale d' Italia. Esso serviva a pesare i metalli fini ed ordinarii (ivi); invece la carne ed il pesce vendevansi al peso napoletano del rotolo, il quale constava di tre libbre (l. IV, rr. 100, 123) e talvolta di quattro (l. IV, r. 97). In quanto agli instrumenti per pesare, v' avea pei grandi oggetti la stadera (l. IV, r. 90) e pei piccoli i saggiuoli (l. IV, r. 89). Il comune inoltre eleggeva un mercante legale per verificare i pesi e puniva per contra i fraudolenti (ivi).

c) Ed ora delle misure: per quelle di lunghezza capitiamo tosto nella canna napoletana, che, per dirsi spesso tale e per adoperarsi solo pei panni, ci si mostra non nativa ma importata (l. IV, r. 88); essa doveva dividersi in otto palmi, ognuno de' quali equivaleva a 0.264 millimetri attuali. Il *passo* doveva essere invece la

(1) *La Provincia di Teramo,* n. dei 25 marzo del 1888.

(2) De Minicis, *Numismatica ascolana,* Fermo, 1853, pp. 16 e 50.

(3) Il ch. dottor Ambrosoli, direttore del museo numismatico di Brera in Milano, ci avverte che un altro simile quattrino teramano è pur venuto alla luce più tardi.

misura propriamente teramana, e pare essere stata equivalente a mezza canna (l. I, r. 57; IV, 36 e 91). Negli statuti si citano pure, ma raramente, il *cubito* (l. V, r. 7) pari a m. 0.525, ed il *piede* (l. I, r. 34) equivalente a m. 0.30. In quanto alle misure d'estensione troviamo solo la *tomolata* (l. IV, r. 149), che oggi equivale a circa 40 are. Di quelle di capacità abbiamo un bel novero: la napoletana del *tomolo,* pari a litri 55 $^1/_2$, e diviso in mezzetti e quarte (l. IV, rr. 70 e 84). La *caldaiuola* era la misura dell'olio e valeva la quarta parte del tomolo, e sessanta di esse facevano un migliaio (*miliare*) (l. IV, r. 85). È bene qui notare che da poco doveva essere stato fra noi introdotto il tomolo, giacchè nel secolo precedente, e propriamente nel 1348, il grano, come sappiamo pel Palma (1), misuravasi italianamente a staia. Pel vino eravi il *petitum,* che il Du Cange (2) ci mostra già usato in Roma nel 1300 pe' liquidi.

d) Pur troppo anche allora il danaro serviva a pagare le tasse, giacchè, come scrive il Muratori (3), ogni età conobbe gli aggravi, che in que' tempi si dividevano in collette ed in gabelle. Le prime suddividevansi in collette degli ufficiali, destinate a pagare gli stipendii di questi, e in collette generali o regie (l. I, r. 54). Le gabelle poi erano quelle che ora si direbbero dazii indiretti e che tra noi allora si riducevano al dazio comunale di consumo (l. IV, r. 156). Le collette invece s'imponevano o per fuochi, con deliberazione del consiglio, o per estimo e per libbra, con risoluzione del parlamento e giusta il catasto (l. I, r. 54), che per questo periodo sappiamo essere stato compilato nel 1408, siccome narrammo (cap. XVII, § 3). Per l'esazione delle tasse s'avevano due ruoli o quaderni di fuochi (*quaterna focolariorum*), di cui uno serviva alle collette degli ufficiali e l'altro a quelle degli altri pesi (*obsequiorum*) (l. I, r. 51). I forestieri poi pagavano il quartuccio (*quartutium*) (l. I, r. 50), cioè una piccola tassa che riscuotevasi sopra ogni merce. Negli statuti (l. IV, r. 135) si mentova pure il pedaggio, ma solo in quanto che n'andavano esenti i mercanti toscani e perugini, dimoranti in Teramo. Da ultimo, in quanto alle gabelle, troviamo ricordate quella del passo e quella del macello, per la quale ultima si pagavano 12 danari per le carni

(1) PALMA, *Storia di Teramo,* vol. II, p. 62.
(2) DU CANGE, *Gloss.* cit., ad voc. « petitum »
(3) MURATORI, *Antich. ital.,* dissertaz. XIX.

salate di un maiale intero dai macellai, e 2 danari per ogni rotolo di carne salata dai venditori a minuto (l. IV, r. 119).

3. *a*) Ed ora passiamo alle condizioni economiche e commerciali. Queste furono assai prospere sino al primo funesto scoppio delle fazioni, che nel 1388 sollevarono Antonello di Valle alla signoria della patria; e il Muzii (1) descrive la ricchezza della città in quel tempo, dicendo che essa « avanti l'anno 1400 fioriva « di gran numero d' habitatori ». Ma nate le parti, la prosperità, come sempre, scomparve. Sotto quella tirannide difatti, come narrammo (cap. XVI, § 1), essendo non che i cittadini, anche i mercanti forestieri taglieggiati, e imperversando le fazioni, questi ultimi nel 1420 abbandonarono la città (2) con gran danno del commercio locale; così pure le campagne circostanti, per le incursioni de' partigiani, restarono nel 1414 deserte di coltivatori. Però nelle brevi tregue di tali agitazioni, i mercanti toscani ed umbri ci si mostrano ridimoranti in Teramo, e n'è la prova presso gli statuti del 1440, che tante volte ne parlano. Non per ciò la coltura agraria ne sentiva pari giovamento; giacchè, come ognuno intende, l'industria de' campi abbandonati non può sì agevolmente risorgere come quella cittadina. E difatti gli stessi statuti (l. IV, r. 158) lamentano: « cum in civitate et districtu Terami propter incolentium dimi- « nutionem longe maior copia agrorum quam colonum existat ».

b) Se poi si voglia conoscere a ragion di valore la condizione economica di questo tempo, conviene argomentarla da quello dei generi principali, il quale, come insegnano gli economisti, serve a calcolare il valore relativo delle monete e dei metalli preziosi. Così il grano nell'epoca degli statuti ci appare del prezzo di 15 soldi il tomolo, mentre questo ora varrebbe lire dieci, rispondenti a lire diciotto per ettolitro; così pure la carne di bue (quando questo vivo valeva da 40 a 50 soldi) vendevasi due danari a rotolo, giusta le nostre leggi comunali (l. IV, r. 111), quella carne che oggi costa circa lire due ogni chilogramma. Numerosi poi e minuti sono i modi prescritti dagli statuti teramani per la vendita dei commestibili e delle altre merci, ma non essendo il presente scritto uno studio speciale su ciò, e avendolo dall'altro canto già fatto in altro lavoro apposito (3), così noi a questo richiamiamo il lettore che di tali notizie sia vago.

(1) Muzii, op. cit., dial. 3°.

(2) Muzii, op. e loc. cit.

(3) Fr. Savini, *Stud. sugli Stat. teramani del 1440*, Firenze, 1889, parte IV « economica ».

c) Ed ora alle industrie ed alle arti fiorenti allora in Teramo. La principale era, come pel passato, l' arte della lana, e perciò essa svegliava le maggiori cure del nostro comune. Essa, che sin dai tempi romani costituiva, come già vedemmo (cap. v, § 4), un collegio municipale, e che nel 1304 godeva, siccome pur dicemmo (cap. xiv, § 13), speciali privilegii, fioriva anche in questi tempi agitatissimi, e ce ne fa fede il citato Campano allorchè scrive (1): « cives variis artibus, in primis lanificio, et mercaturis dediti ». Si era dunque perciò che gli obblighi degli artefici e dei mercanti di lana venivano con molta diligenza inculcati dalle nostre leggi, tanto più che queste ci mostrano e i molti mercanti forestieri attratti in Teramo da quell' arte e i varii artefici che vi attendevano. Difatti vi vediamo regolati gli obblighi delle filatrici, de' tessitori e delle tessitrici (l. IV, r. 93), dei gualcherai, tiratori, cardatori, purgatori e tintori (l. IV, r. 69); pei quali mantenevansi le opportune gualchiere, i tiratoi e le tintorie (ivi). Godevano essi inoltre speciali privilegii, giacchè ciascun forestiere poteva introdurre in Teramo i panni per lavorarli, e i lanaiuoli avevano piena libertà de' loro mestieri (l. IV, r. 69). Per favorire poi il commercio della lana, gli statuti concedevano ai Fiorentini, ai Sanesi, agli Aretini ed ai Perugini l'esenzione perpetua da ogni dazio sia nel far contratti e nell' esercizio de' loro negozii e sia nell' estrarre la merce dalla città (l. IV, r. 135). I nostri poi non trascurarono mai, anche negli ultimi anni di questo periodo, di promuovere cotesta industria: vedemmo difatti (cap. xvii, § 11) nel diploma del 1507, tra le altre concessioni ai Teramani, la facoltà loro accordata di saldare i proprii debiti col fisco in parte anche co' pannilani: il che doveva certo giovare all' incremento di quell' arte fra noi. E passando agli altri artefici, diremo che molte erano le forme e le misure che dovevano serbare i seguenti: orefici (l. IV, r. 87) (2), fornaciai (l. IV, rr. 81, 84), beccai (l. IV, rr. 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107), pescatori (l. IV, r. 124), tavernai (l. IV, rr. 165, 122, 169), mugnai (l. IV, rr. 70, 71, 72, 75), fornai (l. IV, rr. 77, 78), frantoiani (l. IV, rr. 81, 82) e calzolai (l. IV, r. 26).

d) Pel maggiore e più facile spaccio di tutte queste merci

(1) Campani, *Epist.*, lib. I, epist. iv, Lipsiae 1707.

(2) A proposito dell' oreficeria teramana del secolo xv, noteremo qui che esiste nella cattedrale di Bitonto un magnifico calice d' argento dorato e smaltato col marchio ter. recentemente illustrato dal signor Eustachio Rogadeo di Torrequadra (Bitonto, Garofalo, 1893), il quale però, non ci persuade il perchè, lo attribuisce a Nicolò di Guardia Grele.

erano necessarii, oltre i fondaci ordinarii ad esse addetti, i mercati e le fiere. In quanto alle ultime, oltre le fiere di Pentecoste e di S. Domenico, instituite, come vedemmo (cap. XIV § 2), nel precedente secolo XIV, pel presente XV sappiamo che ai 4 di febbraio del 1426 la regina Giovanna II, con un atto tuttora esistente (1), concesse alla città nostra la fiera, detta di san Michele, da celebrarsi durante quindici giorni, incominciando dagli otto di maggio, nella piazza del mercato e con l'immunità ai venditori e ai compratori da ogni gabella e con la franchigia da ogni dazio a favore delle merci regnicole e forestiere. Notiamo qui che, mentre questa ultima fiera non esiste più (2), si fanno invece le altre due, ma per un sol giorno.

In quanto poi al mercato, dopo aver detto altrove (cap. IX, § 1) che dell'antichissimo mercato del sabato in Teramo esistono ricordi autentici fin dal 1235, esporremo qui ciò che provvedevano gli statuti del 1440 a tal proposito. A farlo riuscire popoloso essi vietavano ad ognuno del territorio teramano l'andare alle fiere ed ai mercati, che seguissero nei luoghi distanti meno di dieci miglia dalla città e non mai poi nella vigilia e nel giorno del mercato di Teramo (l. IV, r. 46); era pur proibito ai cittadini ed ai forestieri lo starsi alle porte della città nel venerdì e nel sabato per comprare pelli, cacio, uova, polli o altra cosa che s'introducesse per la vendita in Teramo (l. IV, r. 59). Abbiamo inoltre un diploma di re Alfonso I dei 6 di maggio del 1448, citato dal Palma (3), ma ora perduto, che fra altro vieta, a maggiore fiorimento del mercato sabatino nostro, ogni sequestro, rappresaglia ed esecuzione per qualunque debito, anche fiscale, nei giorni di venerdì, di sabato e di domenica. Anche più tardi, col privilegio del 1507 da noi ricordato (cap. XVI, § 23), siffatto mercato viene assicurato « libero e franco ».

e) Ma non bastavano agli operosi Teramani d'allora cotesti privilegii e assicurazioni a vantaggio del loro piccolo commercio, chè essi volevano altresì promuoverlo mercè trattati commerciali coi vicini comuni. Noi difatti abbiamo esaminato più indietro (cap. XVI, § 16) una di simili convenzioni stretta con Atri nel

(1) Arch. Com. di Teramo, perg. n. XXV.

(2) Essa più tardi (v. cap. XXIII, § 9) si compenetrò, per dir così, in quella più antica di Pentecoste. E, cosa notevole, questa si noma volgarmente ancora oggi fiera di maggio, quasi a ricordo di quella abolita di S. Michele, che cadeva agli 8 di maggio.

(3) PALMA, op. cit., vol. II, p 123.

1484. Per essa i Teramani ottennero esenzione perpetua da ogni dazio e gabella solita a pagarsi dai forestieri in Atri.

4. *a*) Lo stato degli usi e de' costumi in questo periodo, specialmente in quanto era regolato dalle leggi municipali, deve essere ancor tema del presente lavoro. Valga pur qui l'avvertenza fatta nel precedente paragrafo intorno alla maggiore diffusione adoperata per questo capo nell'altro citato scritto nostro (1) e la quale non accade qui certo ripetere. E narriamo di siffatti usi, incominciando da quelli nuziali. Gli statuti stabilivano che i convitati alle nozze non potessero fare alcun dono agli sposi, ai quali poi non era concesso dare, fuor dell'unico pranzo nuziale, ai primi alcuna cosa e nemmeno confetti e siroppi (*confectiones, electuarium*) (l. IV, r. 54); e nemmanco gli sposi potevano stendere i soliti doni (*ensenia*) ai reciproci parenti, finchè non abitassero insieme (l. IV, r. 55). Alla fidanzata concedevasi l'indossar perle, ma non in maggior numero di quelle di cui ornavansi le spose (l. IV, r. 56); lo sposo poteva imbandire due pranzi: uno agli amici e l'altro ai parenti suoi e della sposa (l. IV, r. 57); i doni a questa vietavasi porgerli immediatamente prima e dopo le nozze (l. IV, r. 60); da ultimo le puerpere potevano essere visitate dalle donne solo un mese dopo il parto (l. IV, r. 131).

b) In quanto agli usi funebri gli statuti prescrivevano che l'accompagnamento del defunto dovesse farsi, oltrecchè dagli invitati, dai vicini tenuti, pena una multa, ad associare il cadavere dalla casa alla chiesa, e poscia dai parenti da questa a quella (l. I, r. 36). Riguardo poi ai segni di corruccio, vietavasi ne' funerali il cavarsi il berretto, lo strapparsi le vesti, il portare la barba e, ad eccezione de' parenti, l'inviar cibi e bevande alla casa del morto, *causa consolationis* (l. IV, r. 127). Di qui, pensiamo noi, quel nome dialettale, ancora in uso, di *cònsolo,* che si dà al pranzo spedito dai parenti ai superstiti della famiglia del defunto. Era intanto permesso alle donne in lutto e piangenti, a mo' delle antiche prèfiche, seguire il morto sino a due case dopo quella ond'esso era uscito e solo alle congiunte del medesimo andare a capo scoperto (l. IV, r. 129). Ogni rumore o pianto veniva poi inibito in tempo di notte (l. IV, r. 128), ed il compenso de' morti (*datium defunctorum*) poteasi dare solo ai chierici presenti ed in cotta (ivi).

c) Dai funerali passiamo ora alle feste sacre e profane. Le prime erano allora molte e gli statuti ne contano, senza le do-

(1) Fr. Savini, *Studio* cit, parte IV « degli usi e costumi ».

meniche, ben quarantacinque (l. IV, r. 157), stabilendone insieme l'osservanza, la quale in generale incominciava dal vespro della vigilia e pei bottegai e pei contadini dal tramonto del sole. I beccai, i maniscalchi, i farmacisti, i barbieri, i portatori di legna, di pietre e di frutta, i banditori, non che i notai andavano esenti dall'osservanza; siccome pure i calzolai potevano stendere i cuoi, i tintori i panni e i contadini terminare i lavori iniziati la vigilia (ivi).

Fra tutte quelle feste, dobbiamo notare, che due ci appaiono celebrate con peculiare solennità e con l'opera di speciali procuratori, siccome vedremo più innanzi (cap. XIX, § 12).

d) In quanto alle feste profane, pare che la principale fra esse sia stata in questo secolo XV quella fatta in memoria della caduta del tiranno Antonello nel 1390 e tuttora in fiore ai tempi del Muzii, che così ce la descrive: « Il Magistrato ordinò..... si « fabbricasse un Castello di legname, e che ogni anno, nell'ul- « timo giorno di carnevale dai macellari colle interiora e sterco « di animali vi si facessero combattimenti fino al tempo che io « era fanciullo, » egli che era nato nel 1535 (1). Eppure quella sconcia baldoria era vietata fin dal 1440! Difatti gli statuti proibivano (l. I, r. 63) « castellum facere in platea..... ludum in tribio « proijciendo cinisas etc. ». Erano non meno vietati (l. I, r. 63; l. IV, r. 44), e certo con lo stesso effetto, i travestimenti da uomo, da donna, da prete e il portar maschera al volto. Tra le feste profane debbono altresì annoverarsi le pompose cavalcate (cavalcar la terra, dicevasi allora l'atto di possesso di un luogo) e i solenni ingressi de' dominatori feudali in Teramo col seguito de' loro valletti in divise gentilizie, siccome vedemmo (cap. XVI, § 9) esser seguito nel 1459 all'entrata di Giosia di Acquaviva.

e) Notabili informazioni e non meno provvide leggi sui giuochi in uso in Teramo a quel tempo ci forniscono pure gli statuti. Ci appare il giuoco alle piastrelle (*ad staczellas*) siccome vietato in certi luoghi (l. III, r. 22). Quello poi della zara (*aczaridi*), che crediamo abbia dato origine al nome moderno di azzardo (2), e che siccome c'informa lo Zdekauer (3), giuocavasi con tre dadi senza tavoliere, sopra un banco, e in cui la parola

(1) PALMA, op. cit., vol. V, « Vita del Muzii ».

(2) Ciò forse con maggiore probabilità che non segua dalla voce francese « hasard », la quale può anch'essa derivarsi da « azar ». Cfr. DIEZ, *Wörterbuch der romanischen Sprachen*, « azzardo ».

(3) ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli* XIII *e* XIV, Firenze, 1887.

azar valeva *punto*, e qualunque altro giuoco di dadi (*taxillorum*) era proibito sotto varie pene (l. III, r. 28). Lo statuto ce ne dice anche la ragione: « ex ludo taxillorum multa oriuntur scandala et « delicta ».

f) Dai giuochi facciamo passaggio alle vesti femminili e maschili. Pel primo capo non v' ha molto da pescare nel nostro codice: una volta si proibisce alle donne l'uso de' nastri (*frappas*) (l. I. r. 62), un' altra (l. IV, r. 88) si parla delle gonnelle, dette fra noi tuttora *guarnelli* (*guarnellos*) e della *venda* (benda?), che covriva il loro capo (l. IV, r. 129): era inoltre regolato l' uso delle cinture ornate d' argento e di perle (l. I, r. 62), non che delle ghirlande, delle corone, degli anelli e dei cerchietti (*circellis*) pure tempestate di perle (l. IV, r. 56). Notisi intanto che riguardo ai metalli preziosi si mentova solo l'argento, e per le gemme soltanto si citano le perle: sì scarsa era la ricchezza dunque allora tra noi! Intorno poi alle vesti veggiamo pur regolato l' uso dei berretti e dei cappucci (l. IV, r. 127), e proibito quello delle maschere (l. I, r. 63); da ultimo ci appare la cintura o cinta (*centa*), che doveva essere di genere militare (l. I, r. 3).

g) Ad ovviare poi al lusso degli abiti v'avevano leggi suntuarie, al solito poco o nulla osservate, che vietavano di spendere per le proprie donne nubili o maritate in ornamenti e vesti oltre la metà del valore delle loro doti, e in modo che nessuna potesse portare addosso più di una libbra di argento e di tre once di perle. Nè le donne, per cagion di nozze, potevano fare donazioni che superassero il trenta per cento del predetto valore (l. I, r. 62).

h) Di varie domestiche masserizie e di armi diverse leggiamo negli statuti altresì stabilito l'uso. Il colo (*colum*) per le fecce vinose (l. IV, r. 37), la caccavella (*caccabella*), ossia tegame di rame (l. IV, r. 52), il bregno (*bringnius*) per pigiare l' uva (l. IV, r. 81), e poi la borsetta (*bursectum*), la tromba (*tuba*), e la trombetta (*tubicta*) adoperate dai trombettieri del comune (l. I, r. 26). In quanto alle armi vi si trovano nominate: la lancia, la spada, il mandarese, il coltello, lo stocco (l. III. r. 7), il lanciotto ferrato da lanciare, il dardo, la chiaverina (*clavarina*), ch' era un'arma in asta da scagliare a mano, i quadrelletti (*quatrellicta*) o frecce quadrate da balestra, le piombaiuole, ed infine la celata, la panciera e i bracciali (l. III, r. 8).

i) Curiosi erano poi gli usi che vigevano allora sulle bastonature, e che, meglio ancora, erano regolati dalle leggi municipali. Così il padrone poteva battere i servi, i maggiori i minori

e i mastri i discepoli, ed erano lecite persino le busse, ma moderate, fra parenti. Le percosse a sangue erano solo permesse per le mogli ribelli e *pour cause* (*ex causa*) direbbero i Francesi (l. III, r. 21).

j) Fra i costumi deplorevoli del tempo esistevano anche i segni faziosi che distinguevano l' un partito dall' altro; essi erano severamente proibiti (l. I, r. 62).

k) Non meno diligentemente curato andava il suono delle trombe municipali (l. I, r. 38) e quello delle campane. Il nostro comune non aveva nel suo palagio nè torre nè campane, e servivasi perciò (segno dell' antica unione dei due poteri vescovile e cittadino) di quella maggiore del campanile della cattedrale, e la quale, dopo tante vicende, ancora troneggia nella sua magnifica sede. Essa, rotta, al dir del Muzii (1), alla fine del secolo XIV, fu rifusa, secondo il Palma (2), nel 1481, e poi due altre volte nel 1704 e nel 1760, finchè nel 1799 patì l' ultimo danno dai Francesi invasori, che le tolsero le grappe onde impedire ai popolani il chiamar gente dal contado a loro aiuto contro i primi. Il Muzii (3), inoltre, vantandola come la prima (!) d' Italia (4), la dice del peso di 11,000 libbre, mentre il più recente cronista teramano Giordani (5) ne eleva il peso fino a 14,000 libbre. Il suono della storica campana, oltrechè le religiose consuetudini, regolava quelle civili. Così indicava prima la custodia e poi la chiusura delle porte della città, giusta gli statuti (l. III, r. 37), e quest' ultima squilla, che forse era il noto *coprifuoco*, facevasi prima a distesa e poscia, per un quarto d' ora, a rintocchi (*tocchulos*) (l. III, r. 10).

l) E chiudiamo ora la serie di questi usi teramani del quattrocento con l' accennare ai varii modi d' illuminazione prescritti nelle strade dalle leggi cittadine. E che cosa non prescrivevano allora le leggi? A tre persone doveva dunque bastare un lume (*lumen*), ossia uno sterpo acceso (*stips accensus*), a quattro una lanterna (*laterna*), a sei od otto un cero (*cereus*) a mano di due libbre e a dodici o quindici una torcia astata a quattro bastoni e

(1) MUZII, op. cit., dial. 5°.
(2) PALMA, op. cit, vol. II, pp. 170 e 171, e vol. III, p. 220.
(3) MUZII, op. e loc. cit.
(4) Soliti vanti municipali che affliggono l' Italia! Anche il potente comune dell' Aquila nel secolo XV stimava la grande campana del palazzo comunale la prima d' Italia. Cf. V. VOLPICELLA, che ne fa la storia in *Arch. Stor. napol.*, an. 1892, fasc. III, pp. 645 e segg.
(5) Ap. PALMA, op. cit., vol. III, p. 220.

stretta da tre legami (*cereus hastatus quatuor asïis et ligatus tribus ligaturis*) (l. III, r. 10).

5. Anche le condizioni igieniche erano con molto zelo curate dalla nostra comunale autorità, essendovi per esse appositi giurati (l. IV, rr. 9 e 10). Ciascuno doveva spazzare una sera della settimana le sozzure innanzi la propria casa (l. IV, r. 9), e gli abitanti delle due piazze e del trivio nella vigilia del mercato (l. IV, r. 136). Le rue aquarie, che tali par sieno state le *rugae* de' nostri statuti, come altrove (1) a lungo cercammo di dimostrare, dovevansi aprire e chiudere dai privati secondo l'ingorgo delle acque piovane, e in modo che non danneggiassero le case dei vicini (l. IV, r. 5); era altresì vietato gettare o fare nelle medesime immondizie (l. IV, rr. 9 e 12), siccome pure nelle gore dei mulini, nelle piazze, e nelle fontane (l. IV, r. 28); nemmeno si poteva scagliar sozzure dalle porte, dalle logge (*proferulis*) e dagli smaltitoi (*versatoriis*) (l. IV, r. 10). Altri minuti ordinamenti erano poi stabiliti in questo quarto libro degli statuti per la pubblica igiene, i quali ben vanno svolti in uno studio speciale, ma sarebbero sovrabbondanti in uno scritto generale sul comune teramano qual'è il presente. Basterà quindi accennare alla materia di detti provvedimenti. Volgono questi dunque sul getto delle carogne, sulle cavate dei concimi, sul bruciamento delle fecce, sulla macerazione del lino e della canapa e del guado, ch'era una pianta (l'isatide de' tintori) allora usata per tingere in azzurro i panni e poi sostituita dall'indaco, sulla lavatura de' panni in città, sull'allevamento dei maiali pure in città (che pur troppo durò fino a questi ultimi tempi), sullo scorticamento degli animali, sulla vendita delle interiora e delle pelli guaste, e finalmente sulla vendita dei commestibili in vasi fecciosi fra noi detti *coli*.

6. *a*) Ed ora volgiamoci allo stato demografico di Teramo in questo periodo. La base delle notizie per ciò sarà la numerazione dei fuochi. Erra il Palma (2) nel crederla introdotta nel regno a scopo fiscale da Alfonso d'Aragona, mentre costui con l'aver fissato nel 1443 un ducato per fuoco, ne fu soltanto un nuovo regolatore. Invece noi abbiamo visto (cap. XIV, § 1), col sussidio de' registri angioini, trovarsi già stabilito nel 1268 mezzo augustale, ossieno grana settantacinque, *pro quolibet foculari;* e meglio ancora

(1) Fr. Savini, *Studio sugli Stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889, parte V, «Tecnica», p. 101.

(2) Palma, op. cit., vol. II, p. 126.

un documento teramano del 1267 ci mostrò (cap. XI, § 1), Teramo contenere allora *1500 focularia*. In ogni modo a noi preme qui conoscere la popolazione nostra durante il presente periodo, o almeno alla fine del medesimo, quanto è dire nel 1507. Il Muzii (1) narra che il numero de' fuochi in questo anno saliva, compreso il contado, a 778, ciò seguendo vuoi per diminuzione di popolo dopo la peste del 1478 e le continue guerre di quel secolo e vuoi pel celare, che solevano i comuni, il vero numero delle famiglie onde schivare i balzelli. È notabile frattanto la grande differenza fra questo e il suddetto numero del 1276; giacchè, anche si voglia moltiplicare per sei, giusta i più larghi calcoli oggi adottati, quei 778, pur non avremmo che 4668 abitanti nella città e nel contado! Del resto anche gli statuti, che si riferiscono all' anno 1440, lamentano (l. IV, r. 158) nella città e nel distretto l' « incolentium di- « minutionem ».

b) Il magistrato cittadino regolava cotesta numerazione di fuochi e ne teneva un registro detto, come negli statuti (l. III, r. 24), *fumantia* o *liber fumantie,* incaricando insieme il notaio de' capitoli e i correttori de' fuochi di curarne l' aumento e l' ascrizione dei taciuti.

c) V' avea inoltre un registro de' nuovi cittadini, serbato nell' archivio comunale, esistente allora nella sagrestia del duomo, col nome e cognome loro, col giorno della ricezione e col nome del notaio che aveva rogato l' atto di cittadinanza (l. I, r. 46).

d) Se esistesse ancora il catasto del 1408, da noi citato al proprio luogo (cap. XVII, § 3), avremmo maggiori e più sicure e precise notizie sulla popolazione teramana al principio del periodo, di cui andiamo qui narrando.

7. Occupiamoci ora delle condizioni edilizie. Esse erano press' a poco come quelle già descritte del precedente periodo (cap. XIV, § 4), nè potevano essere guari diverse in un' epoca, in cui le continue guerre dello Stato e le non meno persistenti lotte delle intestine fazioni toglievano ai cittadini e al magistrato agio e modo di attendere all' incremento materiale della patria. Si è perciò che, mentre la descrizione degli edifizii del secolo XIV già da noi fatta al citato luogo dee valere anche pel secolo XV, noi dobbiamo appagarci di notare quelle differenze e quelle aggiunte che ci si fanno innanzi in questo tempo.

(1) MUZII, op. cit., dial. 6°.

a) E dicasi in prima della grande divisione, in cui gli statuti ci mostrano spartirsi allora la città. Questa distinguevasi dunque in terra vecchia, terra nuova e terra di fuori. Abbiamo visto al ripetuto luogo (cap. XIV, § 4), che cosa fossero e nel 300 e nel 400 le due prime divisioni, nè accade qui ripeterle. In quanto alla terra di fuori, che il nostro codice chiama *terra de foris S. Francisci* (l. IV, rr. 96 e 110), distinguendola *ex parte Trotini* ed *ex parte Vitiole,* noi crediamo sia quella parte della città, che stendevasi dalla porta presso la chiesa di S. Francesco (di cui appresso *d*) fino alle sponde del Tordino e della Vezzola.

b) E passando ora alla seconda divisione ufficiale, a dir così, della città, diremo ch' essa andava spartita appunto nella stessa maniera del secolo XIV, cioè, come vedemmo (cap. XIV, § 4), nei sei sestieri di S. Leonardo, di S. Antonio, di S. Maria *ad Bitectum,* di S. Spirito, di S. Croce e di S. Giorgio; i primi quattro comprendenti la *terra vetus* e i due ultimi la *terra nova.*

c) Teramo era allora murata a doppio giro e guernita di torri, siccome narrammo (cap. XIV, § 4); e gli statuti (l. I, r. 9) provvedevano alla custodia e al mantenimento delle mura e delle torri. Su queste ultime alzavansi, a cura del giudice civile e del notaio de' capitoli, le bertesche, e le mura avevano sotto i cunicoli, di cui per altro erano vietati l'ingresso e l' uscita (l. III, r. 9). I fossati erano affidati alla cura di questo secondo magistrato (l. III, r. 16) e il pomerio delle mura, sacro a' tempi romani e nel medio èvo, andava libero da ogni occupazione e doveva fra noi serbarsi intatto (l. IV, r. 8).

d) Le porte, che per le mura davano adito all' interno della città, erano costrutte e difese, secondochè scorgemmo (cap. XIV, § 4) raccontarci il Muzii. Nel 1440 poi esistevano, giusta gli statuti, le seguenti porte: romana, *pretosa* (ossia pietrosa), S. Antonio, S. Giovanni (l. I, r. 30), fonte della noce (l. IV, r. 24), S. Francesco e del querceto (*Querqueti*) (l. IV, r. 136). Di queste esiste ora, e rifatta, quella solo di S. Antonio (abate) col nuovo ma storico nome: *melatina;* restano tuttora nondimeno le aperture delle antiche porte: romana, fonte della noce e *pretosa,* che, se non andiamo errati, risponde all' attuale porta S. Giorgio; giacchè per essa appunto dovevansi introdurre in città le pietre travertine delle cave di Civitella del Tronto, di cui è fabbricata in gran parte la Teramo di que' tempi. La porta S. Francesco abbiamo poi visto (cap. XIV, § 4) essere esistita fra le attuali case Savini ed Urbani e finalmente quella del querceto dovrebbe essere stata la porta

detta dal Muzii (1) della *Quercia*, la quale, prima dell' epoca di costui, innalzavasi presso la chiesa di S. Giuseppe.

e) A complemento delle fortificazioni delle mura e delle torri, Teramo aveva, o meglio ebbe, fino al 1462, due cittadelle: l'una, più antica, che esistette nel centro della città al luogo ora detto largo della cittadella, o, a foggia dialettale, *cittarella*, e che fu abbandonata, siccome dicemmo (cap. XIV, § 4), al principio del secolo XV; e l' altra nuova e più solida, che vedemmo (cap. XVII, § 4) costruirsi a porta S. Giorgio nel 1410 e poi andar distrutta per mano del popolo, furioso contro le tirannidi feudali, nel 1462 (cap. XVI, § 10).

f) Oltre i due maggiori ponti sul Tordino e sulla Vezzola, esistenti anche, come si è detto (cap. XIV, § 4), nell' anteriore secolo XIV, gli statuti (l. IV, rr. 15 e 34) ci parlano altresì del ponte dei canali (*de canalibus*), così detto dalle gore dei mulini che tuttora vi scorrono dappresso, e ora soprannominato degli *impesi* o impiccati, perchè là sotto fino agli ultimi tempi si appendevano i condannati alle forche. Se ne vede tuttora un arco al disotto di porta Vezzola ed era rimasto, giusta il Palma (2), integro coi suoi due archi fino al 1727. Il comune curava tutti questi ponti, affidandone la custodia ai pontonai (*pontonerii*) (l. IV, r. 18) e mantenendoli a proprie spese e con le opere personali obbligatorie, in quanto al trasporto dei materiali (l. IV, r. 21). Lo statuto (l. IV, r. 20) provvedeva pure ai ponticini (*pontes parvi*), obbligando i privati a costruirli e a mantenerli nei loro accessi sulle vie pubbliche.

g) Ed ora delle piazze. Lo stato delle tre principali durante questo periodo cel porge il celebre Campano nella sua lettera descrittiva di Teramo (3) in questa foggia: « primum (forum), in « quo animalia, alterum in quo merces veneunt, tertium a tergo « macellarii », ove a noi paiono sicuramente indicate le tre attuali piazze che circondano il palazzo vescovile, nella prima la grande detta di sopra, o Vittorio Emmanuele, nella seconda quella chiamata dagli statuti (l. IV, r. 50) *fori*, ossia del mercato, e dai moderni piccola o di sotto o, con nome ufficiale, Cavour, e nella terza finalmente la piazza del macello ora detta della verdura, perchè di questa ivi si fa spaccio. Gli statuti (l. IV, r. 114) parlano in plu-

(1) MUZII, op. cit., dial 1° in fine.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 310.
(3) CAMPANI, *Epistolae*, lib. I, epist. IV, Lipsiae, 1707.

rale delle *plateis publicis de macello*, nelle quali dovevansi ammazzare e vendere gli animali; ma non sappiamo se v' è compresa la mentovata dal Campano. La piazza del mercato dicevasi talvolta del trivio (*Tribii*), per essere a questo prossima, e ce ne fa fede un atto dei 31 maggio del 1499 (1). Della piazza di S. Croce, rispondente al presente largo del Carmine, si è già fatta menzione (cap. XIV, § 4). Infine di un' altra piazza si fa parola negli statuti (l. IV, r. 49), di quella cioè di S. Spirito, che tuttora si allarga dinanzi la chiesa di tal titolo. Le nostre leggi municipali stabilivano che l' ammattonamento delle due principali piazze spettasse al giudice civile (l. I, r. 9) e regolavano l' occupazione delle medesime pe' mercanti (l. IV, r. 8). Oltre le piazze gli statuti citano (l. III, r. 22) i larghi o piani (*plani*), così detti perchè posti fuori di città, vietandovi i giuochi pericolosi alle persone e dando i nomi dei medesimi: S. Agostino, S. Angelo delle donne (ora Madonna delle grazie) e S. Benedetto, ora de' cappuccini.

h) Le strade poi, tra cui storica e principale era ed è il trivio, già da noi ricordato (cap. XIV, § 4) non che dagli statuti (l. IV, r. 50), davano materia alle cure del magistrato, il quale provvedeva allo sgombero loro, quando erano occupate dai materiali delle prossime fabbriche (l. IV, r. 22), intimandolo ai proprietarii di queste entro il termine di otto giorni. All' epoca degli statuti non si parlava del come andassero selciate le strade, ma solo in essi si provvedeva che i *matonarii* dovessero fabbricar mattoni *pro matonando plateis*. In ogni modo, allo scorcio del secolo XV, quando cioè scriveva il Campano (2), costui ci rivela che della città « pars coctilibus strata est, pars compactis aequata lapidibus ». Dunque allora le vie teramane erano in parte selciate a pietre e in parte a mattoni.

i) Anche delle fontane si occupava il cittadino maestrato, che, distinguendole in pubbliche e in vicinali, vietava coprirle o guastarle (l. IV, r. 19); ne regolava la nettezza (l. IV, r. 28), e manteneva a proprie spese le fontane pubbliche poste sui fiumi Vezzola e Tordino (l. IV, r. 21). Esse allora erano assai più frequenti che non sieno oggi ed il Campano intorno al 1470 scrive (3): « singulis portis singuli « fontes exsudant, uberrimi omnes et perlucidi ». Gli statuti intanto menzionano (l. IV, rr. 20 e 28) le fonti seguenti: *adolia*, di cui ab-

(1) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 84.
(2) CAMPANI, op. e loc. cit.
(3) CAMPANI, op. e loc. cit.

biamo già detto (cap. XIV, § 4), della noce, notissima sotto porta Vezzola, *gratiana*, forse quella ancor detta *agenzana*, che, secondo il Palma (1) è l'ancor fluente di S. Giuseppe, *de porta vitiole*, che da non molto si sperdette fra le onde della Vezzola, la fontana di S. Eleuterio (*sancti leutherii*) tuttora esistente sulla strada, che lungo il Fiumicino mena a Campli e propriamente presso la casa Falchini sul terreno Nardi, e da ultimo le ora ignote *bencivenga* e *bonifilii*. Nel 1400 esisteva pure la nota fonte *a lu trocco* come vien chiamata in un rescritto del duca Giosia d'Acquaviva del 1460 (2), che, con lo stesso nome volgare corrispondente a *truogolo*, tuttora trasuda sulla vecchia strada da Teramo a Giulia, alla distanza di un chilometro e mezzo dalla prima città.

j) Ed ora a ciò che riguarda direttamente gli edifizii e incominciamo dalle chiese. Oltre le tre principali: il duomo, S. Francesco e S. Domenico, già da noi ricordate pel precedente periodo (cap. XIV, § 4), gli statuti citano (l. I, r. 61): S. Agostino, abbattuta in questi ultimi anni per le esigenze della prossima prigione e interamente rifatta; S. Benedetto, già de' benedettini, poscia dei cappuccini ed ora, sempre sotto questo secondo nome, delle figlie della carità, ivi addette all'educazione delle povere orfanelle, e in fine S. Angelo *in populis*, ossia de' pioppi, *ex parte Trotini*, che dev' essere quella chiesetta rurale posta sur un colle a cavaliere del Tordino e ad un chilometro a mezzogiorno da Teramo. Per le chiese gli statuti stabilivano (l. I, r. 61) che il consiglio comunale eleggesse gli economi per le prime quattro or nominate.

k) In quanto poi agli altri pubblici edifizii, diremo dei palazzi del comune, che sembrano nel 1400 essere stati due, del civile e del criminale. Pel primo abbiamo rifatta la breve storia fino all'epoca presente (cap. XIV, § 4). Ricostruiamo ora l'edifizio siccome doveva essere in questo tempo, assegnandogli insieme col sussidio degli statuti e de' documenti coevi le varie destinazioni. E fermiamovici un po' sopra, giacchè molto importa a questa nostra storia, strettamente comunale, stabilire il luogo, la forma e il destino della sede ufficiale della vita cittadina nell'epoca sua più fortunosa. I nostri statuti la chiamano *palatium civilium* (*causarum*) e *habitatio Iudicis* (l. I, r. 24); un documento poi degli 11 di gennaio del 1447 (3)

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 135.

(2) Biblioteca del Liceo di Teramo, Carte PALMA, fasc. VII, n. 6.

(3) Arch. di S. Gio. cit., perg. n. 89, pubblicata fra i nostri documenti in fine sotto il n. XXIII.

ci parla del « palatio comunis solite residentie Iudicis causarum « civilium », ove, e propriamente « in Sala seu audientia terrena « inferiori », pronunziava le sentenze esso giudice. In quanto alle parti di questo palazzo, di tre abbiamo ricordo: della loggia inferiore (*logia inferiori*) (l. I, r. 24), ove era stabilito doversi radunare il parlamento e che ci ricorda la loggia dell' Orgagna in Firenze, la quale fu costrutta appunto per tali popolari adunanze, poichè la ringhiera del palazzo Vecchio non più bastava all'uopo. La nostra loggia, sebbene alterata dai recenti restauri, esiste ancora; ma, spente le vecchie instituzioni comunali, serve oggi al mercato del grano, siccome in Firenze la famosa loggia è ora convertita in un aperto museo di statue. Abbiamo poi ricordo, nella citata sentenza del 1447, della sala terrena, ove sentenziava il giudice, ed anche del solito banco di giustizia (*bancum iuris*). Da un' altra carta dei 21 di dicembre del 1449 (1) sappiamo esservi stato anche il banco de' capi del magistrato (*domini de Regimine*); ed anzi con l'aiuto di questo documento possiamo agevolmente ricostruire con la mente la forma delle adunanze del nostro magistrato all' epoca presente: il giudice civile seduto al solito banco dei signori del reggimento e da questi fiancheggiato. Difatti ivi si legge che l'atto fu compito « in palatio « causarum civilium civitatis Terami in sala (?) superiori ubi con- « silia congregantur ad solitum bancum dominorum de Regimine « coram... legum doctore domino Luca de maiorinis de Franca- « villa honorando Iudice causarum civilium dicte Civitatis et do- « minis de Regimine ad presens dicte Civitatis ». Qui ci appare anche la sala superiore del palazzo, che serviva insieme alle adunanze del magistrato ed a quelle del consiglio; il che è confermato dagli statuti che stabiliscono il consiglio doversi per l'avvenire raccogliere *in sala superiori dicti palatii civilium* (l. I, r. 24). Son dunque tre le parti dell' edifizio comunale di quel tempo, la cui notizia è a noi pervenuta: la loggia inferiore, che accoglieva il parlamento; la sala terrena, addetta alle sentenze; e la sala superiore, ove adunavansi il magistrato col giudice ed il consiglio. Se poi vogliamo sapere ove erigevasi cotesto palazzo *civilium* o del comune, basta leggere la citata sentenza del 1447, ove dicesi del medesimo « siti in sexterio S. Leonardi iuxta stratas publicas a « tribus lateribus et rem heredum bernarductii berardi dominici ». Qui, sebbene non si parli della piazza del mercato posta davanti

(1) Biblioteca del Liceo di Teramo, Carte PALMA, fasc. IV, perg. n. 6, la quale si legge pure fra i documenti in fine, n. XXIV.

al palazzo, ci sembra chiaramente additata, nel quartiere (già sestiere) di S. Leonardo, nelle tre strade pubbliche (in cui per brevità di dizione dev' esser compresa la suddetta piazza) e nella proprietà (*rem*) privata, tutte condizioni che si verificano ancor oggi, l' ubicazione del palazzo comunale del secolo xv identica a quella dell' attuale edifizio municipale. Posto in chiaro tutto ciò, è uopo notare che l'Antinori (1), citando un instrumento dei 16 di maggio del 1454, scrive che il sestiere di S. Leonardo « era cospicuo pel « cortile delle cause civili, per la loggia della città, presso il con« vento di S. Agostino, e per le case della città stessa ». Ora in questa citazione l' Antinori dev'essere incorso in un errore, per quel che riguarda la prossimità del palazzo a S. Agostino; giacchè se il palazzo comunale appare ne' documenti sempre posto nel sestiere di S. Leonardo, ove pure l'Antinori qui lo mette, non poteva esso quindi trovarsi presso la chiesa di S. Agostino, ch' era ed è nel sestiere, oggi quartiere, di S. Giorgio.

Ma oltre il palazzo del civile, gli statuti citano altresì quello *criminalium;* che poi questo sia stato un altro, essi ci provano con questa frase *in palatiis civilium et criminalium.* Ora, siccome la giustizia criminale esercitavasi dal regio capitano, ossia governatore, di Teramo, così dobbiamo credere che la residenza di costui (la quale del resto non sappiamo ove allora si trovasse) fosse appunto la casa del criminale.

l) Accenniamo ora alle case private. Non è a domandare quanto queste si abbellissero e crescessero in un' epoca, in cui gli incendii, le ruine e la conseguente diminuzione degli abitanti doveano indurre all' abbandono delle case esistenti. Difatti, tranne qualche misero pezzo architettonico portante ancora il triste numero di quell' epoca, non ci appare alcuno notabile edifizio da additare all' attenzione del lettore. Si è perciò che allora l' autorità cittadina tendeva con le sue leggi all' aumento delle case invitando, mercè sei uomini all' uopo scelti nelle ville del territorio dal consiglio (l. I, r. 9), gli abitanti di esse a costruirsi le case in città, ed insieme vietando a chiunque l' abbattimento delle proprie dimore (l. III, r. 12). Nè essa si teneva paga a ciò, chè impetrava dal regio potere vantaggi per chi volesse riedificare. Di vero il Muzii (2) cita un mandato della regina Giovanna dei 4 di febbraio del 1426 che, ad istanza dei rappresentanti di Teramo, libera da ogni peso

(1) Antinori, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1425.
(2) Muzii, op. cit, dial. 4°.

chiunque rinnalzi le case distrutte dalla fazione antonelliana nel 1416 e da quella melatinista nel 1420. Inoltre il patrio maestrato imponeva la vendita dei *casareni* (que' recinti destinati all' edificazione) a chi volesse erigervi nuove case, quando il padrone ciò non amasse fare (l. IV, r. 14).

m) E giacchè siamo nel dominio delle case private, ragioniamo un tantino de' loro accessorii. Alcune di esse avevano le torri, e se ne scorge ancora qualche traccia nelle antiche case Delfico, ora Ponno, nel corso S. Giorgio, Mezzucelli presso il palazzo comunale e Massei dietro la piazza grande; scomparve testè quel mozzicone di torre che ognuno poteva scorgere nelle vecchie abitazioni de' Pelliccianti all' angolo che sporge in via *delle belle donne*. Tali torri non erano certo quelle grandiose delle altre città d' Italia e della vicina Ascoli, che n' andava famosa nel medio èvo. Anzi pare che le nostre sieno state d' ornamento e ad uso di colombaie. Difatti gli statuti (l. III, r. 26) vietano di dar la caccia ai colombi delle torri, case e colombaie in città e nel territorio. Le nostre leggi provvedevano altresì a che non si costruissero nelle case banchi di muro (*banca*) che avanzassero quelli delle vicine o poggiuoli (*menialia*) e tettoie (*trasannas*) che si estendessero oltre il mezzo delle piazze (l. IV, r. 6), o *gaffii* (*gayfos*), ossieno tettoie sulle porte delle botteghe, che fossero diversi da quelli prossimi (l. IV, r. 16).

n) Anche i materiali da costruzione andavano soggetti alle prescrizioni statutarie. Così i fabbricanti di tegoli (*pinziarii*) e i *matonarii* dovevano costruire i tegoli e i mattoni giusta le misure loro fissate dal consiglio e serbarne le forme, identiche a quelle esistenti presso il notaio de' capitoli (l. IV, r. 4). S' aveva allora pure gran cura delle pietre da taglio ch' erano il travertino di Civitella e quelle fine di Ioanella (« gentilibus seu tiburtinis »), vietandosene l' estrazione, il trasporto ed il lavoro, non che di quelle grandi (*grossis*) atte alla riparazione de' ponti (l. IV, r. 15).

CAPITOLO XIX.

Suo organismo nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).

SOMMARIO: 1. Classi o arti, elementi primi dell' organismo municipale di Teramo in questo periodo. — 2. Il parlamento: composizione ed adunanze. — 3. Il consiglio: servile sotto le signorie; elezione ed ufficio ne' tempi ordinarii. — 4. Il regio potere rappresentato dal giustiziere della provincia e dal capitano della città: il secondo ne' tempi ordinarii scelto dal comune e confermato dal re; sue incombenze; nell' epoca feudale eletto dal barone — 5. Ufficiali del capitano: giudice, mastrodatti, cavaliere. — 6. Castellano regio, castellano baronale. — 7. Il vescovo signore legale della città; suoi diritti di supremazia. — 8. Ufficiali vescovili: giudice di appello, giudice a contratti. — 9. Magistrato de' sei signori: ne' tempi feudali; in quelli faziosi; negli ordinarii. — 10. Il giudice delle cause civili: suo giuramento nelle mani del vescovo; sua elezione cittadina in ogni tempo; forma delle sue sentenze; suoi obblighi; sua competenza giuridica municipale. — 11. Notaio de' capitoli: giuramento ed ufficio suo. — 12. Capitano feudale del comune nelle terre di San Giovanni a Scorzone. — 13. Ufficiali minori del comune e loro incombenze: camarlingo; depositario; tesoriere; esattori; ragionieri; contestabili; giurati; correttori dei fuochi; massaio; sindaci; capisestieri; viali; pontonai; pacieri; economi delle chiese; procuratori delle feste sacre. — 14. Servi del comune: balivi; trombette; portinai.

1. Degli organi del comune teramano in questo periodo delle fazioni e delle signorie possediamo più abbondanti ed ordinate notizie che non accada ne' precedenti; ciò si deve al precitato superstite codice degli statuti del 1440; inoltre la nostra fatica viene qui agevolata, come nell'antecedente capitolo, dallo studio che vi facemmo sopra (1), e che in questo sarà pure proporzionatamente usufruito.

I primi elementi necessarii a costituire l' organismo di un comune erano le classi sociali o le arti, come si dicevano nel medio èvo. Abbiamo veduto (cap. VIII, § 7) negli anni più remoti di questo, e prima che tra noi spuntasse il nuovo comune, quali e quante erano le classi; cerchiamo ora, infra le molteplici notizie che sullo stato sociale teramano nel bel mezzo del secolo XV ci

(1) FR. SAVINI, *Studio sugli Stat. teram. del 1440*, Firenze, 1889.

forniscono i suddetti statuti, quelle che riguardano le mentovate arti. Non troviamo intanto in essi alcuna traccia di corporazioni legali di arti, che con le loro leggi e mercè i loro capi, siccome ci ammoniscono il grande esempio di Firenze e quello vicino dell'Aquila, reggevano le sorti del comune. Nonpertanto in un luogo de' nostri statuti (l. I, r. 43), provvedendosi all'elezione dei procuratori delle feste religiose in città, si stabilisce che se ne dovevano scegliere quattro buoni ed idonei « de qualibet arte dicte « Civitatis, videlicet licteratorum hominum mercatorum et quo- « rumcunque aliorum artificum ». Ora questo tratto, se ci mostra una cotale divisione delle arti allora esistente in Teramo, quali i letterati, i mercanti e gli artefici o artigiani che vogliansi dire, non ci prova però che vi fosse una vera e legale divisione di classi od arti, quale negli esempii succitati, e ciò specialmente stimiamo per la frase indeterminata « quorumcunque aliorum artificum », che confonde troppo le varie specie di artefici per poterne trarre la divisione di questi in classi distinte; siccome appunto seguiva nell'Aquila, dove esse erano cinque, e così determinate: i letterati, i mercanti, i pellai, i metallieri, i militari o nobili (1). In ogni modo per le riferite parole conviene anche in Teramo riconoscere la divisione, diciamo così, sociale, e, se non proprio legale, almeno tanto specificata di dette arti, da potersene nella riferita frase notar tre: letterati, mercanti e artefici, e sì che gli statuti ne ammettevano la rappresentanza nella piccola magistratura comunale che provvedeva alle feste, e la quale senza meno ci richiama all'epoca più felice e libera del secolo XIII, in cui le arti doveano costituire quelle potenti corporazioni che reggevano il governo municipale; di che certo avremmo maggiore certezza se non fossero andati sperduti gli statuti del secolo XIII, già da noi mentovati (cap. X, § 14). Notiamo intanto che nemmeno in questo luogo degli statuti, siccome in niun'altra memoria de' periodi precedenti, giusta osservammo (cap. XII, § 15 e cap. XV, § 16), v'ha ricordo di nobili che influissero sul nostro governo cittadino, il quale anche nel presente periodo ci si manifesta prettamente democratico. Difatti, mentre nella vicina Aquila, ove fiorivano cospicui casati di nobili, v'avea posto per essi nella quinta arte (*nobilis vel militaris*), invece a Teramo, dove vivevano anche allora baroni con feudale

(1) Cf. E. CASTI, « Le riforme nella costituzione del magistrato aquilano dal 1270 al 1800 », in *Bollettino della Soc. Stor. patria,* Aquila, fasc. luglio 1889, pp. 102-135.

giurisdizione, come vedremo (cap. xx, § 3), sui vassalli cittadini, essi non vi esercitavano, siccome appare da tutto il testo degli statuti, alcun diritto nel governo municipale. Quindi noi possiamo qui conchiudere che durante il medio èvo i nobili in Teramo, se vi furono bensì coi loro soliti privilegii sui proprii vassalli anche cittadini, non vi esistettero come una classe riconosciuta dal comune in quanto godesse speciali diritti o privilegii nell'organismo municipale. Difatti, siccome abbiamo veduto (cap. x, § 11) in una carta vescovile del 1229 esclusi i baroni dalle concessioni fatte ai Teramani, e nei patti del secolo XIII (cap. x, § 15) fra feudatarii e comune non ammesso ne' primi alcun particolare diritto nelle cose cittadine, così pure negli statuti scorgiamo qui, taciuta quella de' nobili, apparirci solo le classi o arti dei letterati, dei mercanti e degli artefici, siccome in altro luogo degli stessi (l. I, r. 24) vedemmo comporre il parlamento persone scelte non dal ceto nobile, sibbene solo « de melioribus et ditioribus de Teramo et omni- « bus villis et castris ». E qui è uopo pur notare che, mentre in molte città libere, compresa l'Aquila, i supremi capi del comune sceglievansi nelle corporazioni di arti, prendendosene, siccome in essa città (1), due per ciascuna, uno a reggere il comune e l'altro la propria arte, in Teramo invece i sei signori del reggimento eleggevansi uno per sestiere, e senza riguardo alcuno alle arti che vi potessero esistere, come mostrano le leggi (l. I, r. 23) che ne regolavano l'elezione. Ma torniamo agli organi diretti dell'autorità comunale.

2. Principale tra questi era il parlamento. Delle origini e dei diritti suoi, che infine erano quelli dello stesso comune, dicemmo innanzi (cap. XII, § 8 e cap. XV, § 6), e colà ci richiamiamo; qui parleremo, sulla scorta degli statuti, della composizione e delle adunanze del medesimo. Esso, composto di duecento capi di famiglia scelti dal consiglio tra i migliori e più ricchi della città e del contado, convocavasi ordinariamente e fuori de' casi d'urgenza nella loggia del palazzo comunale (*civilium*), e solo nei giorni di sabato e di domenica per pubblico bando de' sei signori del reggimento (l. III, r. 30). Deliberava, sulla proposta del giudice civile, a maggioranza di due terzi de' presenti ed a votazione segreta, cioè con le pallottole nelle urne (*bussulas*), ed essendo ad ognuno vietato, sotto la pena di venti soldi, di parlare fuori di quelle proposte, come ancora di dir cose inutili e motti ingiuriosi. Il parlamento

(1) Cf. CASTI, op. cit., p. 112.

votava le spese maggiori di venticinque lire, e i suddetti duecento erano tenuti, sotto pena di dodici danari, se richiesti dal notaio dei capitoli, ad intervenirvi, salvo ragionevoli cause (l. I, r. 24). N'era però vietato l'intervento a quelli, i cui affari si dovessero discutere nel seno dell'assemblea (l. I, r. 47). Soggiungiamo da ultimo che durante la signoria di Antonello di Valle (1388-1390) non v'ha memoria del parlamento.

3. Il consiglio comunale, delle cui origini abbiamo già detto (cap. XV, § 7), nei primi anni di questo periodo, ossia sotto la citata tirannide antonelliana, erasi, come abbiamo veduto (cap. XVI, § 1), ridotto ad un mero consesso di servi, e tale press'a poco dovette essere durante la dominazione di Giosia d'Acquaviva (1424-1438), sebbene su di ciò non possediamo notizie speciali. Ma veggiamo quale esso si fosse giusta le leggi teramane. Era composto di trentasei consiglieri, che erano eletti ogni semestre da' sei signori del reggimento, e radunavasi ordinariamente nella sala superiore del palazzo comunale, e chi mancasse alle riunioni pagava una multa di dodici danari. Il giudice proponeva le materie della discussione, alla quale potevano partecipare solo tre consiglieri, ed eseguiva le risoluzioni del consiglio prese mercè la votazione segreta con le pallottole alla maggioranza di due terzi de' presenti. Quando poi trattavasi di cose riguardanti l'evidente utilità e necessità del comune, le votazioni seguivano per alzata e seduta. La competenza del consiglio non oltrepassava la somma di venticinque lire, e sceglieva, come si è detto qui sopra, i duecento membri del parlamento. Adunato il consiglio niuno poteva partirne senza incorrere nella multa di dodici danari (l. I, r. 24); n'era proibito per contra l'intervento a coloro i cui affari si dovevano in esso dibattere. Chi poi ne rivelasse i segreti andava soggetto alla multa di venticinque lire e alla privazione dell'ufficio per cinque anni (l. III, r. 32).

4. Detto de' due corpi deliberanti del nostro comune, dovremmo ora parlare de' magistrati costituenti il potere esecutivo del medesimo. Se non che ci è d'uopo tener prima discorso delle podestà superiori, le quali, sebbene non propriamente comunali, pur tali erano sotto un certo rispetto, quello dell'elezione specialmente, come or ora vedremo. Oltre del rappresentante primo della suprema autorità regia, ch'era il giustiziere dell'intera provincia nel modo stesso esposto per l'antecedente periodo (cap. XV, § 1), v'avea in Teramo il regio capitano o governatore, delle cui origini e de' cui ufficii trattammo già (cap. XV, § 2). Qui ne diremo

sotto il doppio riguardo e dell'essere eletto, o almeno proposto alla regia scelta, dal comune, e delle sue incombenze durante le dominazioni feudali, quando non regio, sibbene baronale o ducale appellavasi. Accenneremo pure a quelle lievi differenze e maggiori determinazioni del suo ufficio, che ci verranno fatte note dall'esame di documenti posteriori a quelli riguardanti l'epoca precedente.

In quanto dunque al primo capo abbiamo veduto (cap. XV, § 2) che anche nel periodo semi-libero, nel secolo XIV, il regio capitano era sì nominato dal re, ma sulla proposta della città; in questo invece esso ci apparisce eletto direttamente dal popolo, e poi confermato dal re. Ciò si ottenne nel 1458, sebbene il Muzii (1) narri invece ciò accadesse mercè il privilegio del 1465. Difatti il capitolo 8° del diploma del 1458, già da noi esaminato (cap. XVI, § 8), concede che la città « possa elegere il capitano Iudice et « altri sui ufficiali », purchè siffatte elezioni sieno confermate dalla regia autorità; il che viene riconceduto nei diplomi del 1465 e del 1507 (cap. XVI, §§ 11 e 22). Appunto in forza di questi privilegii veggiamo che i Teramani elessero negli anni seguenti al 1458 il capitano; e ne porge una pruova un instrumento del 1478, tuttora esistente (2), con cui il magnifico cavaliere (*miles*) e dottor di leggi signor Giovanni di Raniero *de Rayneriis* di Norcia, onorabile capitano della città di Teramo, pone la badessa del detto monastero di S. Giovanni in possesso di alcune case e terre. Ora il dirsi qui *honorabilis* il nostro capitano, come appunto soleva chiamarsi il giudice cittadino, e non regio come s'intitolavano i capitani mandati dal re, l'esser costui dottor di leggi, e anzitutto l'aver patria fuori del regno, e proprio in quelle Marche ove i nostri solevano scegliere i loro magistrati cittadini, ci assicurano che il de Rayneriis era un capitano e giudice insieme eletto dalla città. Che poi questi due ufficii rivestissero una sola persona nel periodo di libertà (1207-1292), abbiamo già dimostrato a suo luogo (cap. XIII, § 2), mercè un regio rescritto dei 2 di marzo del 1291, in cui il nostro giudice vien detto anche capitano. Così dunque, anche in questa epoca sì funesta alla pubblica pace, spuntava un pallido raggio dell'antica nostra libertà comunale!

Ma diciamo delle attribuzioni di questo magistrato. Il citato privilegio del 1465 (cap. XVI, § 11) nel suo capitolo 6° accordava

(1) MUZII, *Dialoghi curiosi* (parte II inedita), dial. 2°, ap. ANTINORI, *Mem. mss. su Teramo*, ad an. 1602.

(2) Arch. di S. Gio. cit., perg. 105.

che il capitano di Teramo, ad esclusione di ogni altro regio ufficiale, sentenziasse nelle prime cause criminali e nelle seconde cause civili, riservando le seconde cause criminali alla grande corte della vicaria. Tutto ciò si trova confermato nel privilegio pur citato del 1507 (cap. XVI, § 23). Egli poi, insieme con la sua corte, era soggetto, in quanto all'esercizio del suo carico, al sindacato del reggimento comunale della città con l'intervento del capitano successore, giusta i due succitati diplomi; anzi l'ultimo del 1507 ci mostra altresì che il capitano doveva esercitar l'ufficio di persona senza farsi sostituire da alcuno, nè potea inoltre esser napoletano o vissano; del che per altro dicemmo già (cap. XVI, §§ 8 e 11) le probabili cagioni.

Tutto ciò dicasi pe' tempi ordinarii, cioè quando Teramo dimorava nella demaniale libertà; ma allorchè essa giaceva sotto le private signorie, il capitano da queste eleggevasi. Così durante il dominio di Braccio da Montone, nel 1421, il costui capitano governava la città, e a provar ciò addurremo il principio di un atto del medesimo, quale ci riferisce il Muzii (1), e che giustifica il possesso del castello di Arnaro per parte dei Teramani: « Nos « Jacobus de Monaldis de Perusio Locumtenens et Capitaneus « Civitatis Terami, eiusque Comitatus Fortie et Districtus pro Il- « lustri et excelso Domino nostro Domino Braccio de Fortebra- « chiis, Montoni Comite, Perusii dicteque Civitatis Terami Do- « mino et Regni Sicilie Magno Comestabulo, pro Tribunali sedens « recognitis actis in presenti causa factis apud nobilem virum An- « dream de Asso de Fundis, nostrum in officio predecessorem et « Reginalem Capitaneum, etc. ». Lo stesso seguì nel tempo in cui Teramo divenne preda feudale di Giosia di Acquaviva, il quale, come scrive il Muzii (2), « pose il Capitano et il Giudice a mi- « nistrar giustizia et il Castellano nella Cittadella ». Dell'autorità del capitano di Giosia, siccome certo di ogni altro signore feudale di quest'epoca, possiamo aver notizia da un rescritto da costui spedito da Atri ai 4 di ottobre del 1460, tuttora esistente (3), e riferito da noi in fine fra i documenti (n. XXVI). Esso riguarda una causa di possesso di certi beni promossa dalle monache di S. Chiara di Teramo, le quali domandavano al duca, nella supplica precedente al rescritto, ch'egli commettesse la lite « a lu Iudice delo Civile

(1) Muzii, op. cit., dial. 3°.
(2) Muzii, op. cit., dial. 4°.
(3) Bibl. del Liceo di Teramo, Carte Palma, fasc. VIII, n. 6.

« oy al vostro Capitano de la vostra Cicta de Teramo ». L'Acquaviva decretò « quod Capitaneus noster terami » decidesse la causa. Tal ducale disposizione ci pruova che le attribuzioni del capitano baronale e del giudice civile non erano distinte, ma dipendevano dall'arbitrio del signore. Il dirsi poi dalle monache « Judice dèlo « Civile » e « vostro Capitano » indica chiaramente che il primo era eletto dalla città, e il secondo dal barone; e di ciò pruova ancor maggiore abbiamo nei patti del 1424 fra i Teramani e il novello signore Giosia, ne' quali, siccome vedemmo (cap. XVI, § 2), era riservata al popolo l'elezione del giudice civile e de' suoi ufficiali. Molto più libera poi andava questa sotto Francesco Sforza, lontano signore, e gli statuti del 1440, compilati a tempo di costui, stabilivano (l. I, r. 1) non pure l'elezione cittadina del giudice, ma anzi vietavano (l. II, r. 19) l'adire il capitano e gli ufficiali criminali nelle cause civili.

5. Ma il capitano avea i suoi ufficiali, e i precipui erano il giudice e il mastrodatti per l'esercizio delle facoltà giuridiche e il cavaliere per l'esecuzione de' suoi decreti. Anch'essi, al par del capitano, eleggeva la città con la regia approvazione, siccome vedemmo pe' diplomi del 1465 e del 1507 (cap. XVI, §§ 11 e 23); ed in ogni modo dovevano rinnovarsi in ciascun anno, siccome stabiliva l'altro regio diploma del 1458 (cap. XVI, § 8).

6. A rappresentare la regia autorità in Teramo e a comandarne la cittadella v'avea ancora il castellano, e il privilegio del 1458 stabiliva, a petizione de' Teramani, e come vedemmo (cap. XVI, § 8), che il regio capitano mai potesse essere altresì castellano. Ne' tempi poi baronali abbiamo veduto (cap. XVI, §§ 4 e 9) che come il capitano così pure il castellano erano nominati dal signore feudale.

7. Dopo la regia autorità in Teramo appariva quella del vescovo, la quale consisteva, siccome dicemmo altrove (cap. XVI, § 4), nella supremazia sul comune. Essa, in mezzo alle commozioni di questo tempestoso periodo della nostra storia, serbossi intatta, sia perchè la sacra potestà era allora più rispettata e sia maggiormente perchè era più d'onore che di fatto: tanto poco invero pesava essa sui cittadini che questi stessi, nelle concessioni per sè impetrate da' sovrani, promuovevano gli stessi vantaggi pei feudi e pe' vassalli vescovili, come scorgemmo nel diploma del 1465 (cap. XVI, § 11). In ogni modo la superiorità del vescovo era sempre riconosciuta ne' pubblici e sovrani atti; difatti vedemmo (cap. XVI, § 8) nel regio diploma del 1458 nominato prima il ve-

scovo e poi il magistrato cittadino; e così dovea accadere, giacchè il primo, per quanto solo nominalmente, era innanzi al re pur sempre il feudatario di Teramo. In forza appunto di tal diritto il giuramento del giudice civile e del notaio dei capitoli prestavasi, come vedremo (cap. XIX, §§ 10 e 11), nelle mani del nostro prelato. Egli godeva ancora, con raro esempio, il privilegio, confermato col diploma del 1458 (cap. XVI, § 8), di nominare i giudici a contratti. Un classico cenno della potestà temporale de' nostri vescovi dà il Campano nella sua più volte citata lettera (1), allorchè di sè stesso ivi dice: « Antistes urbis maximo in honore « habetur. Me colunt, me observant. Me non Praesulem modo « Civitatis sed et Principem vocant ». Un più compiuto quadro di siffatta supremazia fa il Palma quando, discorrendo di questo titolo di *Principe*, usato la prima volta, per quanto è noto, dal Campano in una bolla dei 14 di ottobre del 1476 (2), suppone che i Teramani glielo attribuissero per opporlo al predicato di duca di Teramo, che allora adoperava (senza per altro avere il dominio della città) Giuliantonio di Acquaviva, duca d'Atri. Anche l'Ughelli (3) scrive del vescovo aprutino in quell'epoca: « Confirmabat Iudices, « Rectoresque Civitatis, recipiens ab ipsis fidelitatis juramentum. « Regio Gubernatori baculum in signum jurisdictionis tradebat ». Ma della giurisdizione civile propriamente detta del vescovo discorreremo a miglior agio nel capitolo delle varie giurisdizioni esistenti in Teramo durante il presente periodo (cap. XX, § 4).

8. Per esercitare le sue incombenze civili il vescovo doveva certo avere appositi uffiziali. Così per giudicare le cause civili di appello, giusta i suoi diritti che vedremo più innanzi (cap. XX, § 4), non poteva mancargli il magistrato, sebbene non mentovato dagli statuti, che più tardi fu detto giudice delle *seconde*, cioè, cause civili, e durò fra noi fino al 1806. L'altro ufficiale vescovile era l'or nominato giudice a' contratti, che i nostri prelati, dopo che perdettero, siccome vedemmo (cap. XII, § 2) nel secolo XIII il diritto di nominare i notai, elessero per lunghissimo tempo, e fino allo scorcio del secolo XVI. Ne abbiamo trovato le pruove nell'archivio di S. Giovanni, il più ricco della città: difatti l'ultimo instrumento che ivi parli del « giudice a contratti della città e delle « terre vescovili » è dei 28 di settembre del 1569 (4); mentre

(1) CAMPANI, op. e loc. cit.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 161.
(3) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprutin.*
(4) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 126.

invece la prima carta, che in quell'archivio ci presenti il « regio « giudice a' contratti », è un instrumento dei 10 di luglio del 1588 (1).

9. Ed ora, entrando direttamente nel campo dell'autorità comunale, scorgiamo subito primo organo di questa il magistrato, composto de' sei signori del reggimento (*sex domini de regimine*) rispondenti a' sei sestieri della città, e presieduto dal giudice civile. Consideriamolo dunque, ma sotto i varii aspetti in cui esso ci si presenta durante questo periodo; in faccia, cioè, alle signorie, alle fazioni e in mezzo al libero ed ordinario esercizio del suo potere. Nel primo, ossia durante la dominazione di Giosia di Acquaviva (1424-1438), che fu il solo vero signore di Teramo, mentre gli altri, siccome Braccio da Montone e Francesco Sforza, avendo ben altri dominii e più vaste imprese da curare, lasciavano ai Teramani tanta libertà quanta ce ne mostrano gli statuti, compilati appunto nel 1440 sotto lo Sforza, a' tempi dell'Acquaviva, diciamo, il magistrato era, come vedemmo al proprio luogo (cap. XVI, § 3), a voto di costui, giacchè esso eleggevasi bensì dalla città, giusta i riferiti (cap. XVI, § 4) patti di questa col suo signore, ma dovea essere confermato da costui. E possiamo immaginare agevolmente che sorta di magistrati da ciò dovesse uscire! Giusta il secondo aspetto poi, val quanto dire nell'imperversare delle fazioni, il magistrato doveva certo comporsi degli uomini del partito vincitore, come ci fece già pensare (cap. XVI, § 8) quella regia disposizione che nel 1458, a richiesta del comune, annullava un processo di pubblico tumulto a favore di un cittadino che tutto deve far supporre beneviso alla parte dominante. Ma non solo di tanto abbiamo sospetto, ma di peggio ancora, cioè che il magistrato subisse alterazione persino nella forma. Difatti quando nel 1474, dopo uno dei più terribili scoppii faziosi, venne in Teramo a riporvi la pace il regio commissario Gazo, il celebre Campano ci narra, in una sua lettera esistente nel Muzii (2), e da noi altrove riportata (3), che colui tra le altre opere benefiche compite anche « Ma« gistratum reduxit in formam ». Ma veniamo al terzo aspetto del magistrato, quando, cioè, esso agiva nelle circostanze ordinarie; il che ci vien fatto noto dagli statuti suddetti, sì riguardo alla sua elezione, come riguardo alle sue incombenze ordinarie e straordi-

(1) Arch. di S. Gio in Teramo, perg. n. 128.
(2) MUZII, op. cit., dial. 4°.
(3) FR. SAVINI, *I signori di Melatino*, Firenze, 1881, p 48.

narie. Per la prima essi ci mostrano che il consiglio sceglieva ogni biennio dodici probi uomini, due per ciascun sestiere della città. Ognuno di questi elettori doveva scrivere in un cartellino (*brevia*) sei nomi di persone, uno per sestiere, avvolgerlo nella cera vergine, facendo del tutto una pallottola: le dodici che ne risultavano, sigillate e messe insieme in un bossolo (*bussula*), si rinchiudevano poi in una cassetta (*cassecta*) da serbarsi nell'archivio comunitativo, sito in quel tempo nella sagrestia del duomo. Ogni bimestre, chè tanto i signori duravano nell'ufficio, la detta cassetta si portava nella sala maggiore del palazzo comunale, se ne estraeva al cospetto del consiglio, e si dissuggellava il summentovato bossolo dal notaio delle riformazioni, e quindi, per mano di un fanciullo, si tirava fuori a sorte una delle dodici pallottole: i nomi che vi si contenevano designavano i sei signori pel prossimo bimestre. Essendo dodici le pallottole bastavano per due anni. Se qualcuno poi de' sei designati rinvenivasi defunto od assente, spettava al consiglio il sostituirlo. Tali erano allora e sì complicati i modi di elezione del magistrato, quali ce li mostrano i nostri statuti! (l. I, r. 23).

Dicendo ora dell'ufficio de' nostri magistrati, sappiamo che essi prima di assumerlo, giuravano di bene esercitarlo, di osservare le leggi del regno e gli statuti di Teramo e di farli osservare dagli ufficiali del comune, punendo i mancanti e facendoli punire dalla podestà legale. Poteano spendere, senza il permesso del parlamento e del consiglio, fino a due once, occorrendo per somme maggiori la risoluzione del parlamento; avevano pur la facoltà d'imporre balzelli, ma solo per stipendiare gli ufficiali del comune; non potevano però levar gente, nè fare imprese gravose fuori del consenso di quell'assemblea. Curavano altresì che i sindacatori degli ufficiali del comune compissero il loro dovere secondo le costituzioni del regno e i regi privilegii concessi a Teramo, multando chi mancasse. Una delle loro principali incombenze era il reprimere, appena nate, le discordie e le inimicizie tra i cittadini, invocando all'uopo l'aiuto della corte sì spirituale che temporale, cioè del vescovo e del regio capitano. Le deliberazioni si prendevano nel loro seno a maggioranza assoluta, e, quando i voti egualmente si dividevano, interveniva il giudice civile ed il suo voto dirimeva la questione (l. I, r. 23).

Oltre questi ufficii i signori avevano ancora incombenze straordinarie, siccome quella di eseguire i privati contratti, costringendo in un col giudice i debitori a pagare (l. II, r. 10). Toccava anche

a loro di stabilire il prezzo (*effectum*) dell' opera de' frantumai e de' fornaciai (l. IV, r. 81). Da ultimo chiuderemo il non breve paragrafo col notare che le offese e le ingiurie irrogate ai signori del reggimento punivansi ad arbitrio del giudice (l. III, r. 23).

10. Ed ora degli ufficiali del comune. Primo fra questi ed insieme, come abbiamo ora veduto, capo del magistrato era il giudice civile (*iudex causarum civilium*). Quale si fosse in sostanza, abbiamo detto narrando del periodo precedente (cap. XV, § 10); pel presente poi possediamo più ampie e più compiute notizie mercè un giuramento del medesimo nel 1415 e le disposizioni statutarie del 1440. L'atto del 1415, serbatoci dall' Ughelli (1), che lo tolse dall'archivio vescovile, ove ora più non esiste, da una parte ci mostra il diritto cittadino di eleggere il giudice e dall'altra ci dà la formola del giuramento ch'egli proferiva innanzi al vescovo non che le principali sue incombenze. Il giudice, ch'era allora l'egregio dottore Benedetto da Monteregale « electus ab Universitate et ci- « vibus civitatis Terami ad officium Iudicatus civilium causarum », prestava nelle mani di Stefano da Carrara, vescovo aprutino, al 1° di settembre del 1415, il giuramento « de iure et antiqua consuetu- « dine, cuius contrarium memoria hominum non existit »; il che dimostra non solo l'antichità della formola, ma anche, e con molto maggiore interesse storico, quella dell'ufficio che in tempi anteriori, come sappiamo, risaliva a quello di podestà. Da questo importantissimo atto, che noi daremo nella sua integrità fra i documenti (n. XXI), si trae che il giudice durava nel carico sei mesi, secondo l'uso comune d' Italia e i posteriori statuti nostri del 1440 (l. I, r. 1), giurando di esercitarlo « ad fidelitatem et honorem » 1° della romana chiesa; 2° del sovrano di Napoli, ch' era allora la regina Giovanna II, e 3° del vescovo e della chiesa teramana, ciò che mostra l'ordine e il numero dei poteri superiori a quello del comune. Qui anzi ci appare l'alta sovranità della chiesa nel regno di Napoli, fin dai tempi dei monarchi normanni originata, per la papale investitura. Notisi pure pel fatto nostro comunale, che il vescovo vi risulta signore di Teramo; difatti il giudice per prima giura di non far nulla contro il vescovo, di denunziargli qualunque danno si minacci contro la sua persona, il suo stato e la chiesa aprutina; giura poscia di rendere a tutti giustizia e senza alcuna eccezione di persona, e di osservare le assise e gli statuti della

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, in *Aprutin.*, ad « Episc. Stephanum de Carraria », t. I, p. 367 (Venet. 1717).

città e, in mancanza, il diritto comune (*iura communia*). Si sa poi che nel fatto il vescovo esercitava solo la supremazia giuridica sul comune. L'elezione del giudice appartenne sempre alla città, anche ne' più duri tempi di signorie; sebbene il Muzii (1), seguito dal Palma (2), lo dica nominato dall'Acquaviva. Difatti a' tempi di costui abbiamo veduto (cap. XVI, § 4) che fu stabilita, ne' patti del 1424 stretti con la città, l'elezione cittadina non solo dei signori del reggimento, ma anche del giudice civile e del notaio de' capitoli, non che dell'ufficiale delle guardie, del depositario, dell'erario, del camarlingo, de' capisestieri, dei razionali, de' sensali e di ogni altro ufficiale, dei quali tutti diremo più innanzi. L'università gli eleggeva giusta la sua richiesta, ma Giosia vi aveva aggiunta la condizione che doveano essere confermati da lui e inoltre andar soggetti alla sua giurisdizione. Non diciamo poi che sotto il dominio dello Sforza gli statuti del 1440 assicuravano tali elezioni del comune; e perfino nel 1460, quando più grave pesava sui cittadini la mano di Giosia d'Acquaviva, il costui rescritto ci ha mostrato più sopra (§ 4), col dirsi al duca « vostro capitano » da una parte, e dall'altra « giudice del civile » che l'uno era suo ufficiale e l'altro ufficiale della città. Va poi senza dire che, se nei regii diplomi l'elezione del capitano era concessa ai cittadini, molto più dovea essere riconosciuta loro quella del giudice: ce ne ammonisce il privilegio del 1465 a suo luogo esaminato (cap. XVI, § 11).

Possiamo anche dar conto della forma delle sue sentenze, con l'aiuto di una pergamena degli 11 di gennaio del 1447 tuttora esistente (3). Contiene essa una sentenza d'aggiudicazione, in quel giorno pronunziata sul possesso di alcuni beni dal nobile e sapiente signor Viviano *de Sirocchis* di Foligno, giurisperito ed onorabile giudice delle cause civili di Teramo, sedente al suo solito banco di legge (*iuris*) nella sala terrena del palazzo comunale, ordinaria residenza di essi giudici. Emesso il giudizio, la parte condannata si appellava alla corte del vicegerente, appello che il Sirocchi accoglieva soltanto « si et in quantum de iure tenetur ». Noi inoltre, per dare un saggio delle sentenze del nostro giudice, lo pubblichiamo infine tra i documenti (n. XXIII).

Ed ora diciamo degli obblighi e della competenza giuridica e

(1) Muzii, op. cit., dial. 4°.
(2) Palma, op. cit., vol. II, p. 123.
(3) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 89.

municipale del giudice. In quanto ai primi gli statuti del 1440 stabiliscono (l. I, r. 1) ch'egli, dopo essere stato eletto in seno del parlamento dai sei signori del reggimento e da ventiquattro elettori da essi nominati, doveva custodire di giorno e di notte la città, nell'assenza del capitano; non poteva ricevere alcun dono dai Teramani litiganti in Teramo, ma doveva udire e decidere le costoro cause, giusta le assise della città, senza mai chiedere, neppure al capitano, aumento dello stabilito salario, e amministrando la giustizia secondo gli statuti e gli ordinamenti di Teramo, e in difetto di questi, giusta le costituzioni del regno e il diritto comune. Terminato poi l'ufficio, doveva rendere esatto conto ai razionali e ai sindacatori di tutte le esazioni fatte, e, rispondendo a chiunque si lamentasse di lui, esercitare, insieme co' suoi ufficiali, legalmente e fedelmente il carico e dimorare sempre in città. Non poteva esiger nulla per la scrittura degli atti, ma solo due soldi a foglio per la copia di essi, nè accettare gratuitamente il trasporto delle legna, della paglia o di altro: ed infine era in obbligo di tenere esatto e minuto registro dei conti della città. Il giudice, che esercitava l'ufficio per sei mesi, doveva esser nato e dimorante in luoghi lontani almeno trenta miglia da Teramo, e senza aver quivi alcun parente fino al terzo grado.

Per la competenza giuridica sua poi ci riferiamo a ciò che dirassi nel seguente capitolo sulla giurisdizione del nostro comune.

Per la competenza municipale del giudice, diremo ch'egli solo proponeva la materia alle deliberazioni del parlamento e del consiglio ed era insieme incaricato di eseguirle nello spazio di dieci giorni, se era possibile (l. I, r. 24); doveva pure leggere queste risoluzioni ai sei signori che uscivano e ai sei che lor succedevano nell'ufficio (l. IV, r. 45), come anche era tenuto a convocarli ogni primo dì del mese per dar loro conto di tutti gli affari non potuti spedire dai sei uscenti (l. I, r. 43). Spettava altresì al giudice la cura di far costruire e restaurare le mura della città (l. I, rr. 9 e 57).

11. Un altro ufficiale del comune, che veniva subito dopo il giudice civile e che in gran parte avea le facoltà di questo, come risulta dal giuramento suo del 1415, che noi altresì pubblichiamo in fine insieme con quello del giudice (n. XXI), e dagli statuti del 1440, era il notaio de' capitoli (*notarius capitulorum*), o degli atti, detto anche mastrodatti, e più tardi cancelliere. Quel giuramento fu proferito pure al 1° di settembre di quell'anno « prout moris est fieri de « antiquitate et antiqua consuetudine in manibus dicti Episcopi », Stefano da Carrara, da « Iohannes Constantinus de Assisio electus

« pro Notario capitulorum ab Universitate seu hominibus Civitatis « Terami pro futuris sex mensibus ». Gli statuti poi ci mostrano la foggia della sua elezione, simile a quella del giudice, la sua competenza municipale e quella giuridica.

In quanto alla prima, egli, giusta gli statuti, curava la registrazione de' fuochi (l. I, rr. 1 e 35), la chiusura delle taverne a tempo debito (l. III, r. 15), il mantenimento delle strade e degli edifizii pubblici (l. IV, rr. 4 e 22), la vendita regolare delle merci e l'esercizio de' mestieri (l. IV, rr. 65, 72, 81, 84, 86 e 111). Provvedeva all'alloggio e ai foraggi del giustiziere o governatore della provincia, compilava il bilancio del comune (l. I, r. 3), e registrava i discorsi nel parlamento e nel consiglio (l. IV, r. 146).

Riguardo poi alla sua competenza giuridica, il notaio de' capitoli compilava i processi inferiori alla somma di venti once e preparava quelli di somma maggiore (l. IV, r. 143), registrandone gli atti (l. IV, r. 150). Teneva pure i registri degli accusati e un cedolone (*cedulonus*) delle condanne e dei condannati (l. IV, rr. 154 e 155).

12. Durante questo periodo, siccome nel precedente (cap. XV, § 12), ci appare un altro ufficiale dipendente dal comune: il capitano di San Giovanni a Scorzone, antico monastero dei benedettini, divenuto allora un feudo comunale. Egli, nominato dalla città, vi esercitava la giurisdizione a nome di questa; anzi nella regia concessione del 1465 abbiamo veduto accordato a questo capitano il mero e misto impero sui vassalli abitanti in quel feudo.

13. Passando ora agli altri minori ufficiali, c' imbattiamo in prima nel camarlingo (*camerarius*), veduto pure nel precedente periodo (cap. XV, § 12). Esso, secondo gli statuti del 1440, era eletto dal consiglio e durava nell'ufficio sei mesi, godendo il salario mensile di venti soldi (l. I, rr. 18 e 53). Non potea essere rieletto se non scorsi due anni dopo il primo esercizio (l. I, r. 18).

In quanto poi al suo ufficio, doveva egli far subito ai sei del reggimento e al giudice civile esatta relazione dei conti del comune (l. I, r. 53). Era inoltre obbligato a notare il bilancio del comune, tenere il registro delle multe pagate, avendo egli la cura di esigerle e di renderne conto ai ragionieri del comune (l. I, r. 53). Doveva riscuotere la così detta *trigesima* a pro del comune proveniente dalle somme o dal valore delle cose in litigio, ovvero, in caso di rifiuto da parte de' contendenti, ritenere qual pegno otto danari per lira (l. I, r. 19). Doveva finalmente leggere in consiglio i nomi delle persone multate ascoltandone insieme le ragioni

(l. IV, r. 155), ed ogni semestre renderne conto ai ragionieri (l. I, r. 56).

Seguiva il depositario (*depositarius*), citato pure nell'antecedente periodo (cap. xv, § 12); andava soggetto agli stessi obblighi del camarlingo (l. I, rr. 55 e 56), e doveva ogni semestre render conto ai ragionieri del comune.

Il tesoriere (*aerarius*), di cui abbiamo altresì novella nell'altro periodo (cap. xv, § 12), doveva anch'egli rivedere i conti e sostenere gli stessi doveri dei due precedenti ufficiali (l. I, rr. 53 e 56).

Gli esattori (*collectores*) esigevano le pubbliche imposte (*collectas*) con gli stessi obblighi sunnotati (l. I, rr. 53 e 56).

I ragionieri (*rationatores collectarum*) erano tenuti, ogni semestre, a rivedere i conti ai camarlinghi, ai depositarii ed agli esattori del comune e a curare l'iscrizione dei residui, che dovevano essere a loro consegnati, nei quaderni dei depositarii (l. I, r. 56).

Vengono poi i contestabili (*commestabuli*), che presso di noi a quest'epoca, malgrado l'ordinario e generale significato militare del loro nome, eransi ridotti all'ufficio di esattori, giacchè giusta i detti statuti dovevano registrare i tassati pe' fuochi (l. I, rr. 15 e 51), esigere le collette (l. I, rr. 56; IV, 142), tenere i pegni (l. II, r. 14); esigevano per loro compenso quattro denari per ciascun fuoco (l. I, r. 32) ed erano eletti dagli uomini di contestabilia (*de commestabilia*). Dal contesto però degli statuti s'intende che quest'ultima era una compagnia di armati ai servigi del comune e che i contestabili n'erano i capitani; potremmo anzi supporre che quell'ufficiale delle guardie, mentovato come ufficiale del comune da eleggersi da questo nei patti del 1424 con l'Acquaviva (cap. xvi, § 4), sia appunto uno di questi capitani.

I giurati (*iurati*) erano anch'essi ufficiali del comune ed, eletti per un anno dal giudice civile (l. I, rr. 4 e 60), riferivano ogni bimestre sui delitti commessi contro gli statuti (*assisias*) di Teramo, e a ciascuno di essi veniva assegnata l'osservanza di dieci rubriche di queste leggi (l. I, r. 33). Oltre questi giurati, che direbbonsi di giustizia, v'avevano anche i cinque giurati che invigilavano sui macelli (l. IV, r. 96) e che noi chiameremmo della grascia, siccome per esempio dicevansi in Udine (1).

Ogni sestiere aveva due correttori di fuochi (*corrigentes focularia*), eletti per un anno dal magistrato (l. I, r. 35), i quali cura-

(1) Cf. Rezasco, *Dizionario stor. ammin.*, alla voce « giurato ».

vano la scrupolosa registrazione di questi nel *fumante,* ossia registro de' fuochi (l. I, rr. 32 e 51).

Il massaio (*massarius*) poi compilava l'inventario delle cose mobili e immobili del comune, e teneva un registro degli oggetti che si consegnavano al regio capitano, al giudice civile e al notaio de' capitoli (l. I, r. 48).

In quanto poi ai sindaci (*sindici*), o rappresentanti del comune, ve n'avea allora di tre sorta: il sindaco generale, scelto ogni anno dal parlamento per esercitare tutto quello che incombeva al comune (*omnia Universitati incumbentia*) (l. I, r. 28); i sei speciali, che invigilavano e accusavano ai regii tribunali gli ufficiali del re che violassero la giustizia (l. I, r. 28). Finalmente v'aveva il sindaco o messo (*ambassiator, nunctius spetialis*), che spedivasi pei negozii dell'università al re, o ad altri, munito delle lettere credenziali (*literae credentiae*) del giudice cittadino (l. II, r. 32).

Eccoci ora ai capisestieri (*capusisteria*), o capisesti, come si chiamavano a Firenze, ove erano, come negli altri liberi comuni d'Italia, a capo delle milizie popolari di ciascun quartiere o sestiere. Presso i nostri statuti (l. I, r. 9) appaiono solo per dare il loro consiglio sull'edificazione delle torrette (*turrictas*) più atte alla difesa delle mura della città.

Presso di noi esistevano, al pari che nelle città toscane e marchigiane, i viali (*viales*) eletti dal giudice nel numero di dieci (l. I, r. 4) e divisi in due schiere; l'una che curava le strade, le piazze e gli edifizii pubblici della città; l'altra che provvedeva alle vie, ai ponti e alle fontane fuor della medesima, obbligando i vicini possidenti a ripararli. Multavano essi i mancanti e stabilivano, mercè due arbitri (*probi-viri*), le vie vicinali necessarie agli accessi dei fondi privati, anche sugli altrui terreni (l. I, r. 29).

Manteneva pure il comune i pontonai (*pontonarii*), che, nominati per un anno dal magistrato e per ciascun ponte grande, curavano il mantenimento di questi a spese del comune, al cui consiglio doveano poscia render ragione di esse (l. I, r. 31).

Più importante magistratura era poi quella dei pacieri (*pacificatores*), detti anche *probi-viri,* sì necessarii in que' tempi per noi torbidissimi e sì comuni allora nelle città italiane. Eleggevansene quattro per sei mesi e componevano senz'appello, a richiesta di qualsiasi cittadino, i dissidii (l. I, r. 45).

Anche le chiese avevano, in que' tempi di miste competenze, i rappresentanti del comune ch'eran detti economi (*yconomi*). Il consiglio sceglievane due per ciascuno dei templi principali: Duomo,

S. Agostino, S. Domenico, S. Francesco e S. Benedetto (ora detto de' cappuccini). Amministravano i beni di questi, curandone altresì la fabbrica e i restauri (l. I, r. 61).

Gli ultimi ufficiali, registrati ne' nostri statuti del 1440, sono i procuratori delle feste religiose. Andavano scelti pel maestrato nel numero di quattro buone e idonee persone da qualunque arte (*de qualibet arte*) cioè de' letterati, de' mercanti e degli artefici. L'ufficio loro era di raccogliere le pubbliche offerte e di regolare le stabilite feste dell'Assunta e di S. Berardo vescovo e protettore della città, la quale cadeva ai 19 di dicembre (l. I, r. 43).

14. Dopo gli ufficiali seguono i servi del comune, che negli statuti ci appaiono di tre specie e press'a poco simili a quelli considerati nel precedente periodo (cap. XV, § 14): balivi, trombette e portinai. In quanto ai primi, detti *baiuli*, essi fra noi, appunto come nelle Marche e nell' Umbria, erano i messi giudiziarii o uscieri (1), a differenza del regno, ove il balio era un giudice (2); e ne rimase presso di noi il nome fino agli ultimi tempi. Erano eletti nel numero di quattro dal consiglio fra i possidenti di almeno dieci lire, godevano l'annuo stipendio di otto ducati e avevano l'ufficio di recare le citazioni e di fare le esecuzioni (l. I, r. 27; III, r. 29).

Seguivano le trombette (*tubatores*) con lo stesso incarico, ma compito a suon di trombe, e col salario annuo di diciotto ducati. Avevano trombe e trombette (*tubicta*) con appesevi insegne e banderuole (*insignia et banderias*) stabilite dal comune, e portavano berretti e borsette (*infulam et bursectam*). Accompagnavano gli ufficiali, imboccavano le trombe nelle messe solenni e intervenivano, pregati, alle private feste nuziali, ricevendo dieci soldi al giorno e il dono dei suddetti berretti e borse (l. I, r. 26).

Da ultimo i portinai (*portonarii*) custodivano le porte della citta, aprendole all'alba e chiudendole al suono del coprifuoco, con lo stipendio mensile di due soldi per porta e rinnovandosi ogni semestre (l. I, r. 30). Potevano però nella notte aprir le porte ai tardivi (l. IV, r. 40).

(1) REZASCO, op. cit., alla voce « balio ».
(2) FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia merid.*, Napoli, 1883, p. 76.

CAPITOLO XX.

Giurisdizioni varie nel comune teramano durante il periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).

SOMMARIO: 1. Giurisdizione regia esercitata dal giustiziere della provincia e dal capitano della città. — 2. Giurisdizione dei dominatori di Teramo nella forma cittadina italiana e in quella feudale del regno. — 3. Giurisdizione dei nobili cittadini sui proprii vassalli in Teramo. — 4. Giurisdizione temporale del vescovo aprutino. — 5. Varii e vasti diritti del comune teramano non considerati negli statuti del 1440. — 6. Disposizioni generali di questi sull'esercizio della giurisdizione municipale. — 7. Competenza civile e procedura del giudice cittadino. — 8. Competenza e procedura criminale dello stesso esercitata solo con le pene pecuniarie. — 9. Competenza e procedura del medesimo sui delitti campestri o danni dati. — 10. Giurisdizione amministrativa del comune. — 11. Conclusione della narrazione del periodo delle fazioni e delle signorie e di quella di tutto il medio èvo: decadenza dello spirito di libertà municipale generale in Italia al chiudersi di quest'èvo e parallelo tra il comune nostro e quelli degli Abruzzi e delle Marche in queste condizioni; cagioni probabili particolari e generali di siffatto decadimento.

1. Abbiamo parlato nel precedente capitolo dell'organismo del nostro comune durante questo periodo; avremmo potuto pur farvi entrare l'argomento della sua giurisdizione e quello delle altre varie che vi campeggiavano, siccome appunto si è fatto pei periodi precedenti: ma siccome per questo capo abbonda la materia e conviene ordinarla, così ci troviamo costretti a comporre di esse varie giurisdizioni un capitolo speciale. Anche in questo, è uopo notare, noi usufruiremo, come nel precedente, lo studio già da noi fatto sugli statuti teramani del 1440 (1), in quella parte che riguarda siffatte giurisdizioni, compendiandolo però e adattandolo al caso presente, e ciò, ben inteso, senza trasandare gli altri coevi documenti.

E incominciando, com'è di ragione, dalla suprema giurisdizione, la regia, diremo ch'essa esercitavasi fuor di Teramo dal giustiziere della provincia dell'ulteriore Abruzzo (comprendente

(1) FR. SAVINI, *Studio sugli Stat. teramani del 1440*, Firenze, 1889; parte II « giuridica », pp. 41-71.

allora le due attuali ulteriore I e II ossia di Teramo e dell'Aquila) e dai maestri razionali e in Teramo dal regio capitano, come ammaestranci i detti statuti (l. IV, r. 141). L' azione del comune poi in faccia a tali magistrati era, come portavano i tempi, di difesa; giacchè, oltre il vietar l' adire i regii tribunali per le cause civili di competenza del giudice cittadino (l. II, r. 19), rifaceva di proprio le spese sostenute dai Teramani citati a que' tribunali (l. IV, r. 141) e sostituiva con altre persone i proprii ufficiali, quando questi andavano oppressi dai regii magistrati d' incarichi gravosi (l. I, r. 142).

2. Alla regia giurisdizione teneva dietro allora quella feudale, ch' era pur varia, come vedremo. Ma occupiamoci in prima di quella più efficace, ch' era de' signori della città, i quali furono diversi, siccome narrammo (cap. XVI, § 1) e che qui, per maggiore chiarezza del racconto, annovereremo per ordine cronologico:

Antonello di Valle, 1388-1390;

Antonio di Acquaviva, conte di S. Flaviano, 1390-1395;

Andrea Matteo di Acquaviva, figlio del precedente e duca di Atri, 1395-1407;

Braccio de' Fortebracci, conte di Montone e signore di Perugia, 1420-1423;

Giosia di Acquaviva, figlio di Andrea Matteo, 1424-1438;

Francesco Sforza (poi duca di Milano), 1438-1443;

Giosia di Acquaviva (la 2ª volta), ultimo signore, 1459-1461.

Conviene ora distinguere siffatte dominazioni in due specie, quella, diciamo così, di natura italiana, o cittadina che vogliasi chiamare, ch' era la tirannide di un individuo che, senza riguardo ai diritti preesistenti di alcuno, re, vescovo o comune che fosse, assumeva di solo proprio arbitrio ogni podestà: tale era quella di Antonello di Valle che tenne, siccome narrammo (cap. XVI, § 1), in pugno il potere regio, vescovile e comunale, e tale altresì in certo modo (perchè in parte arbitraria e in parte riconosciuta dalla regia autorità) quella di Giosia d' Acquaviva, durante il suo primo periodo (1424-1438). L'altra specie era di natura prettamente feudale; ma anche questa è uopo pure suddividere: v' avea difatti de' signori, i quali per altro s' impacciavano poco o nulla delle cose nostre, tenendosi paghi ad un semplice capitano in Teramo pari a quello regio: così fecero Braccio da Montone (1420-1423) e Francesco Sforza (1438-1443); anzi quest' ultimo tanto poco se ne immischiò, che seguì appunto sotto di lui la compilazione degli statuti teramani del 1440 e con tanta libertà che una rubrica dei

medesimi (l. III, r. 31) vietava ad ogni cittadino di aderire ad alcun magnate o barone « adherere audeat alicui magnati vel ba- « rono ». Tale clausola ci fece anzi altrove (1) sospettare non fosse stata introdotta nel testo allorquando questo, al ritorno della dinastia aragonese, fu interpolato, siccome narrammo (cap. XVI, § 5), ad onore della medesima; se non che la sicura sincerità del testo ci fece ivi sgomberar l'animo da ogni dubbio ed insieme persuasi che i Teramani, profittando dell'ampia libertà loro lasciata dallo Sforza, includessero nel codice quella clausola tanto ad essi cara. Una vera poi, anzi crudele podestà signorile esercitò Giosia di Acquaviva, tanto nel primo periodo, quanto nel secondo, e le differenze di forma esaminammo noi già al proprio luogo (cap. XVI, § 4). Lo stato poi giuridico dei teramani sotto quel barone, tanto rispetto a costui, quanto rispetto al magistrato cittadino ci vien fatto noto autenticamente dai capitoli intervenuti nel 1424 tra lui e la città e riferiti più indietro (cap. XVI, § 4). Vi leggemmo difatti che l'Acquaviva, riservando a sè l'elezione del capitano e del castellano, esercitava la giurisdizione criminale, cioè pei delitti di lesa maestà, degli omicidii, furti, adulterii, stupri, delle violenze, ferite, rapine e degl'incendii; lasciando alla città l'elezione (ma da confermarsi da lui) dei magistrati e degli ufficiali del comune e la giurisdizione civile col diritto di rappresaglia e con quello delle pene convenzionali e di spergiuro; assicurava inoltre i cittadini che le cause tanto civili quanto criminali e d'appello e le pene che ne seguivano dovessero fornirsi in Teramo. Del resto dall'aver visto (cap. XVI, § 3) il magistrato comunale comporsi tutto a voto di Giosia, possiamo argomentare quanta reale libertà godessero allora i nostri concittadini.

3. Fin qui abbiamo considerato la giurisdizione feudale in quanto era esercitata da un signore di Teramo su tutt'i cittadini; ora dobbiamo guardarla sotto un rispetto del tutto diverso e senza fine più limitato, in quanto cioè era essa goduta dai nobili feudatarii teramani in Teramo. Scorgemmo già (cap. X, § 15) costoro legati da patti speciali con la città quando nel secolo XIII scendevano dagli aviti castelli, insieme co' loro vassalli, ad abitar Teramo, ed ora vediamo che il comune in questo periodo guarentiva, mercè gli statuti del 1440, i diritti convenuti in que' patti. Così, siccome seguiva pure nel periodo precedente (cap. XV, § 16), esso riconosceva i servigi a cui erano tenuti i vassalli del terri-

(1) Fr. Savini, *Stud.* cit., p. 147.

torio teramano verso i loro signori (l. II, r. 2). Tanto gli uni quanto gli altri poteano ricorrere al giudice civile di Teramo per l'osservanza de' pattuiti servigi, e per la conciliazione tra loro eleggevansi due o tre arbitri. Le terre gravate di siffatti servigi non poteano alienarsi senza il consenso di coloro, a cui essi erano dovuti. Quando poi i nobili accordavano ai loro vassalli l'affrancazione da que' servigi, questa non si poteva più revocare. I nobili che non osservassero i patti stretti col comune, riguardanti le loro terre e vassalli, perdevano le immunità ed i beni stabili a loro concessi dall'università in forza appunto di quei patti (l. IV, r. 2). In faccia al comune poi essi nobili godevano i soli seguenti privilegii: l'immunità e il possesso dei beni stabili a loro regalati dal comune in compenso della loro venuta in città, siccome era stabilito nei menzionati patti (l. IV, r. 2). Inoltre ai nobili e padroni di vassalli il camarlingo del comune dovea dare la metà delle multe e delle trigesime (la trentesima parte cioè del valore delle cose giudicate spettanti al giudice) riscosse sopra i loro vassalli per conto del comune, detrattone prima il decimo per le spese di giudizio (l. I, r. 20). Notevolissima ci appare intanto questa povertà di privilegii accordati dal comune a' suoi concittadini nobili, e che ci mostra come questi non avessero alcuna ingerenza nelle cose municipali, e non vi fosse, per questo capo, alcuna differenza fra essi e gli altri Teramani. Ciò del resto abbiamo assodato in altro luogo più sopra (cap. XIX, § 1).

4. E procedendo per gradi in questo campo delle giurisdizioni, come qui è necessario più che altrove, verremo ora a riguardare quella temporale del vescovo. Ne abbiamo parlato per incidenza e in generale, ragionando dell'organismo comunale in quest'epoca (cap. XIX, § 7); ma qui, col sussidio degli statuti, ne diremo più specificatamente. Stabiliscono dunque questi i seguenti diritti vescovili: la conferma degli statuti e degli ordinamenti del comune (l. I, r. 23), la già mentovata nomina dei giudici a contratti per la città e per le terre vescovili (l. II, r. 15) riconosciuta, come abbiamo visto (cap. XVI, § 8), dal regio diploma del 1458, la riscossione della metà delle multe e delle trigesime (toltene le spese della carta e dell'inchiostro) esatte dal camarlingo del comune per conto di questo (l. I, r. 20; cap. V, § 11), e l'appello al vescovo dalle sentenze del giudice civile ed in sede vacante al capitolo. In tal caso sì il vescovo che il capitolo doveano decidere entro il termine di cinquanta giorni giusta le assise teramane e il diritto comune e dopo sentiti il rappresentante (*sindicus*) municipale ed

il giudice civile (l. I, r. 17). Si noti ancora che tra i mezzi, che i sei signori del governo municipale dovevano adoperare per reprimere le discordie e le liti tra i cittadini, s' impone dalle assise (l. I, r. 23) l' invocazione della curia *tam spiritualis* (cioè vescovile), *quam secularis* (ossia regia); il che dimostra che in Teramo, oltre il tribunale e le milizie del re, v' erano ancora il tribunale e i militi del vescovo; veri contrassegni dell' alto dominio di questo sui Teramani. Godeva inoltre il vescovo l' immunità, giacchè al suo tribunale gli statuti riconoscevano andar soggetto il chierico, anche quando piativa col laico o criminalmente l' offendeva (l. III, r. 18). Il clero godeva pure l' esenzione dalle tasse, e guai al comune, se la necessità delle sue vuote casse lo costringesse ad imporgliele, anche col consenso del vescovo! noi abbiamo veduto (cap. XVII, § 8) difatti come nel 1452 corresse in aiuto dell' aggravato clero lo stesso papa per condannare perfino il vescovo.

5. Ma entriamo nel tema diretto e principale del presente capitolo: la giurisdizione municipale. Nei tempi baronali questa subiva, com' era conseguente, notabili alterazioni, e noi le abbiamo veduto poc' anzi (§ 2), ragionando della potenza e prepotenza di Giosia di Acquaviva; nè accade quindi ripetere l' esposizione delle mansioni municipali sotto quel dominatore. Occupiamoci dunque qui dell' ordinaria giurisdizione comunale durante il presente periodo delle fazioni e delle signorie, e vasta messe ce ne fornirà lo statuto del 1440, che va quasi tutto in questa bisogna. Ma, prima di porgere al lettore lo svolgimento delle varie giurisdizioni cittadine che ci presenta esso statuto, diciamo un po' de' diritti che il nostro comune esercitava in questo periodo, quali ci appaiono (fuori de' materiali datici da quel codice) o da regii documenti o dal fatto stesso dell'esercizio. Molteplici nel comune nostro erano allora tali diritti, secondo le vaste ed intralciate competenze dei varii poteri dominanti in quell' epoca. Noi qui li divideremo, per dar loro un certo ordine, in interni ed esterni, cioè in quelli che si svolgevano entro il campo cittadino ed in quelli che si esplicavano fuor del medesimo. In quanto ai primi, conosciamo i seguenti diritti:

a) Di fare statuti e ordinamenti comunali, diritto confermato nei regii diplomi degli anni 1458, 1465, 1499 e 1507 (capitolo XVI, §§ 8, 11, 21 e 23);

b) Di giudicare le principali cause civili e criminali, concesso nel 1458 (cap. XVI, § 8). Vedremo poi con gli statuti del 1440

fin dove si estendesse cotesta competenza giuridica del nostro comune;

c) D'imporre ed esigere le gabelle, accordato nel 1458 (cap. XVI, § 8);

d) Di levar genti per combattere i nemici dell'ordine pubblico, attestato dai fatti narrati del 1459 (cap. XVI, § 12);

e) Di innalzare fortificazioni nella città, eccetto nel castello ch'era regio, siccome abbiamo veduto (cap. XVI, § 10), parlando degli avanzi di questo assegnati nel 1462 ad esse fortificazioni;

f) Finalmente annovereremo il diritto comune ai privati, di fare vendite e permute, siccome ci mostrarono (cap. XVI, § 3) gli atti del 1449.

Ed ora dei diritti esterni, i quali così dingueremo:

a) Di mandare proprii rappresentanti ai parlamenti generali del regno, siccome vedemmo (cap. XVI, § 17) esser seguito negli anni 1449 e 1499; diritto poi tolto dal governo spagnuolo (cap. XVI, § 22);

b) Di stringere leghe politiche non solo con le città del regno, ma anche con quelle del vicino Stato pontificio, salvo l'onor regio; privilegio apparsoci nel diploma del 1458 (cap. XVI, § 8);

c) Di fare alleanze inoltre coi vicini comuni contro le minacce d'infeudazioni, siccome ci mostrò il trattato del 1443 con Atri (cap. XVI, § 6);

d) D'interporsi a fine di pacificare i comuni non solo del regno, ma anche dello Stato papale, siccome accadde nel 1481 con Atri e nel 1459 con Ascoli (cap. XVI, § 15);

e) Di far trattati commerciali coi comuni vicini, siccome seguì con Atri nel 1484 (cap. XVI, § 16);

f) Di acquistare infine territorii e paesi, assoggettandoli alla propria giurisdizione feudale con tutt'i privilegii della stessa natura e persino con la facoltà di abbatterne le fortificazioni, come narrammo (cap. XVI, § 14) nel caso di Fornarolo nel 1470; con gli obblighi corrispondenti di pagare il relevio pel possesso e l'adoa per la rendita (cap. XVI, § 14).

6. Ed ora spingiamo le nostre vele nelle onde burrascose della nostra giurisdizione municipale, e la materia copiosa ci forniranno gli statuti del 1440, mentre a scernerla ci gioverà il nostro citato studio sui medesimi ridotto qui ai più brevi termini possibili. Incominciamo dalle disposizioni generali: il comune riconosceva innanzi tutto le seguenti leggi: lo statuto teramano ed in difetto le costituzioni del regno, il diritto comune e quello longobardo (l. II,

r. 1); e ne stabiliva insieme l'immutabilità (l. I, r. 59). Godeva esso solo la facoltà d'infliggere pene pecuniarie, come risulta dall'intero corpo delle leggi municipali, le quali solo in un caso, per assicurarsi dei debitori morosi, ammettevano nel giudice cittadino il potere d'imprigionarli nel palazzo (l. II, rr. 4 e 10). Gli statuti del 1440 assegnavano al giudice il còmpito di esigere da ogni cittadino il giuramento di mantenere l'ordine e la pace pubblica (l. I, r. 6), vietavano ogni estorsione o composizione con gli ufficiali del comune (l. I, r. 41) e la venalità dei diritti privati (l. I, r. 25); assicuravano l'indennità ai cittadini citati presso i regii tribunali fuori Teramo (l. IV, r. 141) ed assegnavano i giorni di seduta e di vacanza del tribunale cittadino (l. II, rr. 2 e 18).

7. Scendendo ai particolari, diremo in prima della competenza civile della curia teramana: il giudice procedeva e condannava giusta gli statuti (l. II, r. 11), siccome pure il notaio de' capitoli nelle cause minori di venti soldi (l. IV, r. 143). Era vietato l'adire i tribunali regii (l. II, r. 19), ed erano minutamente regolate le citazioni nelle cause maggiori di un'oncia (l. II, r. 3), le petizioni in quelle minori (l. II, rr. 4 e 13), i giuramenti nelle cause dubbie (l. II, r. 5), la riconvenzione in giudizio (l. IV, r. 153), l'esecuzione delle sentenze (l. IV, r. 140), le dilazioni (l. II, r. 7), il procedimento nelle contumacie (l. II, r. 8), le cause de' forestieri contro i Teramani (l. II, rr. 6, 12 e 16) e quelle tra' parenti (l. II, r. 9). Le nostre leggi assegnavano al giudice cittadino il risolvere le questioni de' confini (l. I, r. 11), il curare i diritti di privata proprietà (l. IV, r. 147) e il far compilare gli atti civili (l. II, 17). Esse regolavano pure di questi atti la esecuzione (l. II, r. 14) e la prescrizione (l. II, r. 13), e l'inventario tanto degli atti civili (l. I, r. 7), quanto degli statuti (l. I, r. 10), come ancora il valore e l'esecuzione degli atti privati (l. II, r. 10), e finalmente la prescrizione annuale delle mercedi (l. II, r. 12).

8. Vediamo ora fin dove valesse la competenza criminale della nostra curia cittadina, la quale, siccome dicemmo (§ 6), giudicava sì i delitti, ma li puniva solo con pene pecuniarie (l. III, r. 1); queste però erano irremissibili e tanto che un parente doveva pagare per l'altro (l. IV, r. 138). Le citazioni erano sempre necessarie e, al bisogno, seguiva la contumacia (l. III, r. 2; IV, 139) e procedevasi d'ufficio nei delitti commessi a' danni del comune (l. I, r. 14). Con diverse multe erano punite le seguenti colpe: 1° le offese contro Dio nelle bestemmie e negli spergiuri (l. III, r. 34); 2° le offese contro le persone pubbliche (l. III, r. 23); 3° i delitti contro

l'ordine pubblico, quali l' ingresso furtivo in città (l. III, r. 9), i danni ai fossati della città (l. III, r. 16), il giro notturno (l. III, r. 11), il tenere aperte le taverne di notte (l. III, r. 15) e l'albergarvi le meretrici (l. III, r. 17), il porto d' armi (l. III, r. 8), il favorire i ghibellini (l. III, r. 19) o i baroni a scopo di private vendette (l. III, r. 31); 4° i delitti contro le persone private, quali le ingiurie verbali e le minaccie (l. III, rr. 4, 5 e 6), le percosse e le ferite (l. III, r. 7), le calunnie (l. III, rr. 35 e 36), l'adulterio (l. III, r. 27), il promuovere matrimonii fra i minori (l. III, r. 33); 5° i delitti contro i beni privati, come il furto (l. III, r. 20), la turbazione di possesso (l. III, rr. 13 e 14), l'uccellazione de' volatili domestici (l. III, r. 26), il guasto o la distruzione delle proprie case (l. III, r. 12) e l'usura (l. III, r. 25). I delitti poi commessi fuori del territorio teramano andavano puniti al ritorno in patria dei delinquenti (l. III, r. 24). Stabilivasi inoltre l'esenzione dalle pene a pro de' parenti de' maggiori e de' mariti (l. III, r. 21), siccome riconoscevasi l'immunità dei chierici (l. III, r. 18). Varie circostanze di tempo (la notte) e di luogo (i palazzi pubblici, le piazze, le chiese) facevano poi raddoppiare le pene (l. III, r. 37), siccome al contrario la confessione della colpa produceva il dimezzamento delle medesime (l. III, r. 38).

9. Passiamo ora alla giurisdizione comunale sui delitti campestri o danni dati, come nel linguaggio giuridico del tempo essi si chiamavano. Questa era una parte assai importante nella legislazione statutaria delle città italiane del medio èvo, ed anche il nostro codice vi dedicava tutto il V ed ultimo libro. Esso incominciava regolando l' applicazione e la diminuzione delle pene, la quale ultima seguiva nell' inverno, quando appunto i campi andavano meno onusti di frutti e nel caso i danni fossero fatti dagli animali (l. V, r. 1); raddoppiavansi invece allorchè erano compiti dagli uomini e di notte (l. V, r. 2); stabilivasi la rappresaglia contro i forestieri (*vicini exteri*), punendoli con quelle pene (maggiori delle teramane) che trovavansi comminate nelle leggi del loro paese (l. V, r. 27); regolavansi minutamente le accuse, le denunzie (l. V, rr. 1, 18, 19, 20 e 24) e le citazioni (l. V, rr. 14 e 15). Le donne testimoniavano nelle proprie dimore, ovvero in piazza o in chiesa (l. V, r. 17). Lo statuto stabiliva altresì l'epoca delle contumacie (l. V, r. 25), il limite delle condanne (l. V, r. 26) e il modo ed il tempo della esecuzione delle sentenze (l. V, r. 28); dei danni dati andavano responsabili i padroni e i ricettatori (l. V, rr. 1, 21 e 23) e la garanzia per essi danni durava sei mesi (l. V,

r. 20). Variamente poi e proporzionatamente punivansi i danni campestri, secondochè fossero arrecati dalle persone laiche (l. V, rr. 2, 3, 6, 8, 10 e 13), dai chierici (l. V, r. 11), o dagli animali (l. V, rr. 12 e 22). Ammettevasi la servitù di passaggio nei fondi altrui (l. V, r. 4) e imponevansi ai privati parecchie cautele, acciò gli uomini e le bestie non potessero agevolmente entrare e danneggiare nei terreni (l. V, rr. 5, 7, 9, 16 e 32). Ma non solo gli statuti provvedevano a ciò, ma prevenivano ancora i furti delle frutta col frugare i portatori delle medesime (l. V, r. 30) e con l'obbligare i privati a tenere per esse in campagna appositi custodi (l. V, r. 31).

10. Accenniamo da ultimo ad un'altra sorta di giurisdizione, che esercitava allora il nostro comune e la quale diremo amministrativa pel provvedere ch'essa faceva all'andamento interno del medesimo. A tale fine lo statuto del 1440 stabiliva le condizioni del conferimento e dell'esercizio del diritto di cittadinanza, accordando, nella mira di accrescer di popolo la città, ai nuovi cittadini parecchi privilegii ed esenzioni (l. IV, r. 1). Fissava pure i giorni per l'adunanza del parlamento (l. III, r. 30), vietava agli abitanti del contado di partecipare, nel consiglio o nel parlamento, alle discussioni riguardanti gl'interessi de' loro villaggi, regolava l'elezione ed il salario del medico comunale (l. I, r. 54), siccome ancora i diritti e i doveri de' notai, assegnando loro il tempo e il prezzo dei loro atti (l. IV, rr. 13 e 67), assicurava l'immunità e la protezione dell'ospedale di S. Antonio abate (l. I, r. 5). Provvedeva anche agli ebrei, impedendo loro il taglio e la vendita ai cristiani della carne degli animali bovini e pecorini (l. IV. r. 160); regolava pure l'occupazione dei posti pubblici per parte de' venditori nelle piazze in tempo di fiera e del mercato sabatino (l. IV, r. 36) e impediva alle donne di sedere ne' grandi banchi delle chiese (l. IV, r. 39); stabiliva i modi e le stagioni de' lavori campestri (l. IV, rr. 30, 31, 32 e 140) e finalmente regolava il corso delle acque e delle gore de' molini (l. IV, rr. 29, 33, 49, 74 e 73) e limitava i diritti alluvionali, assegnando la proprietà delle legna grandi ai possidenti vicini e di quelle piccole a chiunque prima le prendesse (l. IV, r. 62).

11. Eccoci infine al termine del racconto di questo lungo ed agitato periodo della nostra storia comunale, il quale, e per la varietà e molteplicità degli eventi e per l'abbondanza delle notizie che lo riguardano, ci ha intrattenuto più assai che non la narrazione dei precedenti, obbligandoci inoltre ad una maggiore divi-

sione di capitoli. Tanta ricchezza e sì vivo fermento di casi e il sapere che il periodo, in cui essi si svolsero, fu, a parlar propriamente, l' ultimo non che del medio èvo, della nostra vera vita comunale, che nell' èvo seguente si adagiò nell' inerzia penosa e nel sonno convulso dell' oppressione spagnuola, c' inducono a fermarci alquanto a considerare questo periodo delle fazioni e delle signorie. Si consideri inoltre ch' esso chiuse fra noi il grande medio èvo, durante il quale soltanto hanno in Italia vera importanza le ricerche de' fatti comunali. E cosa davvero notabile (in un con la eguaglianza delle sorti nostre con quelle de' maggiori comuni d' Italia) si è questo spegnersi dello spirito libero e municipale all' entrar del secolo decimosesto e propriamente nel primo terzo di esso. Senza fermarci ai casi delle grandi e più lontane repubbliche italiane, siccome quelli di Firenze che nel 1530 per le armi pontificie e imperiali vide la sua fine, arrestiamoci un momento sulla caduta del governo municipale nelle più piccole e vicine città degli Abruzzi e delle Marche, le quali ultime per quella comunanza di storiche vicende tante volte dimostrata, vanno a maggior ragione qui citate. Così l' Aquila, la sola città del regno ornata di vera libertà repubblicana, foggiata su quella famosa di Firenze, fu a questa sorella anche nella sventura, perdendo i suoi privilegii appunto nell' anno 1529 e per mano di quello stesso principe di Orange, che nell' anno seguente soffocò con l' armi la libertà fiorentina (1). Così pure Ascoli, tanto a noi vicina, per isfuggire alla tirannide de' Guiderocchi, perdè volontariamente nel 1502 l' autonomia repubblicana, che venti anni prima con solenne decreto le aveva confermata Sisto IV; vinta dall' esempio della prossima Fermo, gemente allora sotto il giogo importabile di Oliverotto Eufreducci, si fece ella stessa a richiedere il dominio diretto della santa sede (2). Mirabile e doloroso esempio questo della decadenza politica del popolo italiano in questi tempi! Quella libertà, che con sì grandi e generosi sforzi aveva conquistato ne' precedenti secoli e che non più di venti anni innanzi aveva voluto confermata, ora rinunziava al cospetto solo di un pericolo di privata signoria, a cui scongiurare la vecchia capitale picena non trovava più in sè forza bastevole! E Fermo stessa non patì nel 1537 la ruina della

(1) Cf. BERNARDINO CIRILLO, *Annali della città dell' Aquila,* lib. XIV, Roma, Accolti, 1570.

(2) Cf. MARCUCCI, *Saggio di cose ascolane,* pp. 350 e 359, Teramo, Consorti, 1766.

sua libertà per un meschino conflitto di giurisdizione sul castello di Monsampietro, dopochè Paolo III Farnese avea spedito a combatterla suo figlio Pier Luigi? (1) Tanto era in quel secolo matura la fine delle libertà italiane! Fra simili tristi esempii va ancor rammentata Ancona, la quale per volontà di Clemente VII vide spento nel 1532 il proprio libero reggimento; ed è pur qui notevole il fenomeno storico seguente: quello stesso celebre cardinale di Ravenna, Benedetto Accolti, di cui abbiamo visto recentemente messo in nuova luce in un imparziale studio (2) l'animo non pur secolaresco, ma ambizioso e crudele, che poco prima avea sostenuta la libertà anconitana contro le mire clementine, veggiamo poi ad un tratto divenirne tiranno, solo per aver comprata la legazione d'Ancona per 19,000 ducati d'oro. Per fermo tutte le circostanze di cose e di uomini congiuravano allora allo sterminio delle comunali prerogative! È mestieri dunque conchiudere che tanta analogia e contemporaneità di eventi abbiano avuto una causa comune e, in un cotal senso, necessaria; e certo non peneremo molto a scoprirla quando rianderemo lo strazio delle fazioni e le crudeltà de' tirannelli, che per tanto tempo e specialmente nel secolo xv si avvicendavano a tormentar l'Italia, non che la stanchezza e la apatia che doveano seguirne ne' popoli. Questi, non più fidenti in alcuno e neppure in sè stessi, si abbandonavano senza resistenza alle infauste conseguenze delle lunghe lotte e, vedendo senza rammarico svanire il più prezioso de' pubblici beni, quello della libertà, piegavansi indifferenti alle tirannidi domestiche o forestiere. Era dunque l'abuso de' beni morali, che, come quello de' beni fisici, produce sempre la perdita dei medesimi. Continuo e pur vano insegnamento della natura e della storia! (3).

(1) Cf. Gius. Fracassetti, *Not. stor. della città di Fermo,* pp. 53 e 54, Fermo, 1841.

(2) Enea Costantini, *Il cardinal di Ravenna al governo di Ancona e il suo processo sotto Paolo III,* Racconto storico, Pesaro, 1891, di p. 425.

(3) A noi sembra più logico e, diciamo pure, più storico addurre della decadenza politica italiana in questo tempo simili cause intime e dirette, rampollanti dalla natura insieme e dai fatti degli Italiani, anzichè attribuir di quella la cagione a certi eventi e a certe combinazioni politiche e militari, le quali, seguite altrove e non in Italia, avrebbero prodotto la potenza e l'unità della Francia, ad esempio, e dell'Inghilterra, siccome largamente arguisce il Sismondi nel capitolo xci della sua *Storia delle repubbliche italiane.* Invero siffatta argomentazione, a parer nostro, si riduce a supporre di quel profondo e generale decadimento la cagione nel mero caso della guerra o della politica; il che, pur avendo la sua parte in ogni storia, deve apparire, come unica causa, insufficiente ad ognuno.

Ma, raccogliendo le vele sull' onde nostre, noteremo qui a mo' di conchiusione, che i Teramani, all' uscir da un periodo storico, ed anzi dall' intero medio èvo, per entrar nel moderno, ci appariranno, stanchi infine di tante lotte, rassegnati ad adattarsi non solo al nuovo dominio straniero (chè altro essi sì meschini non potevano davvero), ma anche a privarsi degli stessi privilegii ottenuti per lo passato con tanti stenti e supplicazioni, siccome quello della proposta cittadina del regio capitano, che vedremo del tutto abbandonata nell' epoca seguente.

Così dunque terminava fra noi l' epoca de' comuni e incominciava per tutti quella dei governi potenti e centrali, precursori de' novissimi più perfetti nell' organismo, ma più validi nell' incentrare. Così pure cadeva la libertà de' piccoli e stendevasi l' imperio de' grandi. Eterna vicenda della storia!

PARTE IV

Il comune teramano nell' èvo moderno

CAPITOLO XXI.

Sua costituzione oligarchica nel periodo del patriziato (1507-1770).

SOMMARIO: 1. Si stabilisce per Teramo nel 1507 il principio dell' èvo moderno e se ne intitola il primo periodo dal suo patriziato. — 2. Riforma oligarchica del governo comunale nel 1562, che fu la prima origine del patriziato teramano. — 3. Modificazione di questa riforma nel 1572 e ritorno ad essa nel 1574. — 4. Tendenza continua ad un certo privilegio di ottimati nel governo cittadino, malgrado la forma democratica della costituzione teramana. — 5. Mancanza di famiglie feudali che potessero costituire un ceto patrizio nel comune nostro. — 6. Esempii di città nel regno, ove, al contrario di Teramo, esistendo quel ceto, esso aveva propria rappresentanza nel governo comunale. — 7. Lenta ed insensibile formazione del patriziato teramano compiutasi forse sullo scorcio del secolo XVII. — 8. Governo municipale del medesimo, detto poi dei *quarantotto*, incontrastato fino al 1766 e abbandono spontaneo del popolo de' proprii diritti. — 9. Serie delle famiglie teramane che componevano il patriziato all' ultima sua epoca nel 1766. — 10. Lotta cittadina e sue varie vicende contro di esso e transazione coi ceti civile e popolare nel 1769. — 11. Fine della lotta con la regia abolizione del patriziato nel 1770. — 12. Simili riformazioni democratiche negli altri comuni del regno; cause generali e particolari. — 13. Parallelo fra esse e la riforma teramana, ove si discutono le ragioni regie per la suddetta abolizione, e si dimostra insieme l' esistenza in Teramo, durante due secoli, di un vero patriziato municipale.

1. Usciti dall' epoca più fortunosa e più agitata della nostra storia comunale, quale si fu il medio èvo, entriamo ora in quella di prostrazione, com' è da riguardarsi per la maggior parte l' èvo moderno, in cui, col soggettamento del regno al giogo straniero

e con l'esaurimento delle forze comunali nelle lotte intestine e sotto le private signorie, seguirono la rovina economica e quella politica e quindi la decadenza degl' instituti municipali, che fino allora avevano costituito l'essenza della vita pubblica. Per noi quest' epoca è rappresentata dal periodo che chiameremo del patriziato, giacchè questo appunto resse le sorti comunali nella maggior parte della medesima, quanto è dire dal 1562, in cui esso nacque legalmente, fino al 1770, allorchè quel corpo cittadino andò ancor più legalmente spento, siccome al proprio luogo narreremo (§ 11).

Se non che, a parlare storicamente, non si può stabilire con precisione l'anno, in cui nel nostro diritto municipale cominciò ad esistere il patriziato ed ebbe quindi principio il periodo, che noi da esso intitoliamo; e se noi l'incominciamo qui col 1507, non è perchè noi sappiamo questo si fosse appunto l'anno, in cui si compì quel fatto, sibbene perchè per noi segna l'entrata nell'èvo moderno proprio il 1507, quando cioè, cessando e l'opera e il nome delle fazioni, ch' erano il principale elemento della storia medioevale, noi ci muoviamo, siccome già narrammo (cap. XVI, § 24), nelle onde dense e tranquille della vita moderna. E, sebbene da una parte il 1503 noti pel regno il fine della sua autonomia e dall'altra il 1518 sia per la nostra storia particolare, come ora vedremo, il primo anno dell'oppressione spagnuola, ciò non ostante, pei suddetti argomenti, la cessazione delle signorie e delle parti deve fissare, nei nostri annali, il termine dell'èvo medio e il cominciamento di quello moderno.

Frattanto è qui luogo di narrare che il breve e felice interregno che, come scrivemmo (cap. XVI, § 23), incominciò per noi nel 1507 con l'appannaggio della regina vedova Giovanna e cessò con la morte di questa nel luglio del 1518. Tornò allora Teramo ad esser demaniale; ma questa volta, ahimè! tale qualità non era, come pel passato, desiderabile ai Teramani in faccia alle minaccie di private signorie, e perciò essi, siccome narrano Muzii (1) e Brunetti (2), piansero assai quella morte. Ed ebbero tosto a sentirne le conseguenze e nei danni economici e nei pericoli feudali, di che poi ai relativi capitoli (XXIII e XXIV).

2. Ma rientriamo nel tema del presente capitolo, che è di narrare l'origine, lo svolgimento e la fine di quella riforma, a dir

(1) MUZII, op. cit., dial. 6°.

(2) BRUNETTI, *Monum. aprut.*, lib. II, Itiner. I, cap. II, p. 69, ap. ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1518.

così, oligarchica del reggimento comunale teramano, la quale fu la base storica del patriziato. Ma prima di tener discorso del modo e del tempo, in cui quel corpo ebbe vita, è mestieri esporre qui il fatto legale, che nel seno del nostro comune vi dette origine e che fu appunto la suddetta riforma. Ora di questa noi possiamo stabilire il modo e l'epoca precisa con la scorta de' nostri storici. Così il Palma (1), senza citare la fonte, ov' egli attinse la notizia, narra la cosa: « Alternandosi in Teramo i 24 eligibili (*all' ufficio* « *di capi del magistrato*) in un anno con altrettanti eligibili in un « altro, ne vennero dal 1562 a risultare *quarantotto* Notabili, 4 dei « quali esercitavano la bimestrale magistratura ed il resto compo- « neva il Consiglio. Nel 1572 l' Uditore *Giulio Cesare Monforte*, « venuto in Teramo, a ricorso di qualcuno, cui il nuovo sistema « non andava a genio, ridusse a 24 i 48, facendo quadrimestrile « la durata del Magistrato; ed esclusi i Dottori di Legge dal nu- « mero dei 24, operarono in modo che il Parlamento generale « del 1574 rimise in piedi il reggimento dei *quarantotto*, il quale « seppe sostenersi poco meno di due secoli ». L' altro patrio storico, Pancrazio Palma, copiando il fratello, soggiunge (2): « Ri- « petendosi per più anni le stesse note (*di consiglieri*), divennero « ereditarii per quasi due secoli, solo riparandosi l' estinzione delle « prime con l' aggregazione di altre distinte famiglie. Sì che for- « mossi così un quasi patriziato ». Ma di tal nuovo instituto, rispondente ai novelli umori del tempo, non più fautore de' liberi reggimenti popolari, ma adagiantesi alla quiete di quelli aristocratici, più ampie e compiute notizie, in un con le storiche cagioni, ci dava il Muzii in un' opera inedita, ed anzi smarrita fin dal secolo XVIII e prima quindi che il nostro Palma potesse utilizzarla. Essa è la seconda parte dei *Dialoghi delle cose curiose*, di cui la prima parte è soltanto alle stampe per cura del figlio Francesco Muzii (3): dobbiamo all' Antinori la conservazione della sostanza almeno di quella seconda parte. Noi quindi estrarremo dal lodato storico abruzzese le opportune notizie e con le stesse parole da lui adoperate e che sappiamo per esperienza soler ripetere quasi le identiche del Muzii. « Il governo di Teramo - riferisce dunque « l' Antinori (4) - quanto all' Economico (*cioè comunale*) restava

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 60.
(2) PALMA PANCRAZIO, *Compend. della stor. di Teramo*, p. 129, Teramo, 1850.
(3) MUZII, *Dialoghi delle cose curiose*, parte I, Chieti, Isidoro Facii, 1612.
(4) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1562, ove si cita la

« tuttavia in mano di due, e talvolta in mano d' un solo, e « sebbene quell'antica maniera era durata tanti anni, pure co- « minciò a parere dispotica e spesso inutile. Per nuova determi- « nazione (nel 1562) fu levato via e fu fatta un' elezione di qua- « rantotto Cittadini dei migliori, dai quali ogni due mesi si « sceglievano quattro, perchè risedessero in Magistrato senza pre- « cedenza fra loro, e governassero la Patria. Tale fu in principio « del nuovo Magistrato, anzi di quel ceto, che poi si denominò « de' Quarantotto ». Quest' ultimo periodo è da attribuirsi senza altro all' Antinori, che sappiamo anzi pel Palma (1) essersi trovato appunto in Teramo nel 1766 fra le brighe dello spirante *Quarantottismo,* e non mai al Muzii anteriore, siccome vedremo (§ 7), alla costituzione di quel ceto. Ma consideriamo intanto un poco questo tratto del Muzii, giacchè esso ci dà non iscarso lume sul fatto importantissimo della nostra storia comunale, che mutò la vecchia costituzione della città e ne cagionò un' altra, che la resse sin quasi ai nuovi tempi. Notiamo in prima che il cronista teramano chiama economico il governo municipale, perchè le maggiori incombenze di questo erano di natura economica, siccome dimostrano anche gli statuti del 1440 (2). Più ancora è da rilevarsi il narrar che ci fa il Muzii il nostro potere cittadino essersi ridotto in mano di uno o di due con sembianza di dispotismo. Ciò ci mostra senz' altro il grado di decadenza, a cui erano discese le instituzioni comunali in Teramo e « tanti anni » innanzi al 1562 e quindi sin dal principio del secolo XVI, quando appunto noi incominciamo in queste pagine, con l' êra moderna, il periodo del patriziato. E tutte le guarentigie, rifletterà qui il lettore, che all' esercizio della podestà comunale e dei diritti cittadini assicuravano le patrie leggi e che noi abbiamo considerato nel cap. XIX, ove se n' erano ite? Era così allora senza dubbio segnata la fine della libera vita comunale! E il rimedio, che poi adottossi, era conforme sì all' epoca, tendente al governo di pochi ed ottimati, ed anche allo stato nostro cittadino, ma sanzionava insieme la caduta di quel governo a popolo che pur sino allora, con variate ed anzi infelici vicende, aveva retto le sorti della nostra città.

3. Ma questa riforma non subito ebbe salda consistenza ed

parte II inedita dei « Dialoghi delle cose curiose » del MUZII, e proprio il dial. 1° a p. 61.

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 226.

(2) FR. SAVINI, *Studio sugli Statuti teram. del 1440,* Firenze, 1889, p. 21.

anzi poco appresso subì una lieve metamorfosi, che noi qui narreremo con la scorta del Muzii (1), secondochè da costui riferisce l'Antinori (2): « Nel 1572 era durato dieci anni il Magistrato dei « quattro scelto dai Quarantotto Cittadini migliori, ma se ne co- « minciò a parlare pro e contro. Dicevano quei del ceto, che le « cose pubbliche andavano bene, e che si era talora fino veduto, « che essendo due di diversa fazione, i Magistrati, deposti gli odj « privati fuori della porta del Palazzo pubblico, dentro esso ragio- « navano, e si consultavano insieme per beneficio universale. Ma « dicevano gli altri Cittadini, i quali non contati nel numero, ve- « nivano riputati plebei, di voler anch' essi, come soggetti ai pesi, « essere partecipi dell' onore. Se ne ricorre al Tribunale dell' U- « dienza, e da quello si mandò in Teramo Giulio Cesare Mon- « forte, uno degli Uditori della Provincia. Costui osservati i registri « de' Parlamenti, e de' Consigli, prese informo dai Canonici, e da « altri Preti sentiti ancora i Cittadini principali, fece dal primo « numero una riduzione a sole ventiquattro persone, e determinò, « che il Magistrato fosse quadrimestre, e scelto da esse, le quali « avessero l' autorità e la potestà di convocare parlamento gene- « rale, di eleggere gli Ufficiali, e di determinare le cose pub- « bliche ». Tale riforma durò appena due anni; e come si tornasse all'antico continua ad informarcene l'Antinori (3), altresì sulle tracce del Muzii (4). « Nel 1574, scrive egli dunque, tuttochè « ne' due anni vicini a terminare si fossero portati con armonia « in Teramo i Magistrati quadrimestri, scelti dai ventiquattro di « Reggimento, a segno, che rarissimi furono i dispiaceri nelle bus- « sole. Nondimeno perchè il Monforte aveva dal numero dei ven- « tiquattro escluso i Dottori di Leggi, raunato parlamento generale, « si rimise in piedi il Reggimento dei Quarantotto, il quale fu poi « continuato. Si disse che in quel maggior numero veniva ad « avere più di parte il Popolo, e meno la maniera aristocratica. « Taluno era d' opinione, che per mantenere la restrizione, anche « dopo il ristabilimento de' Quarantotto, si fossero seguiti ad eleg- « gere i ventiquattro scelti i più da bene, e i più anziani da cia- « scuna delle famiglie principali, ma si scegliessero dal pubblico, « avendo riguardo all' abilità della persona. Quei del Reggimento

(1) Muzii, *Dial.* cit., parte II (inedita), dial. 1°, p. 62, ap. Antinori, come segue.

(2) Antinori, *Mem. mss.* cit., ad an. 1572.

(3) Antinori, *Mem. mss.* cit., ad an. 1574.

(4) Muzii, *Dial.* cit., parte II, dial. 1°, pp. 66-71, ap. Antinori, sudd.

« tuttochè eletti, perciocchè essi poi eleggevano i magistrati dal « loro corpo, furono denominati elezionarj. E in quanto al piccolo « numero di essi, si rifletteva eleggendosi dalle famiglie i più an- « ziani, venivano presto per l'età a mancare, e a dare così luogo « agli altri. Nel numero poi de' ventiquattro non si vedeva una « mera aristocrazia, perciocchè non dipendeva da essi il tutto, anzi « del tutto essi non formavano che la metà, per altro si esagerava « il governo Aristocratico per migliore, quante volte i Governanti « essendo de' Migliori della Città si conformassero sempre agli « Statuti, il che s'era osservato nei due passati anni, ne' quali « avendo governato aristocraticamente i soli ventiquattro, le pub- « bliche cose erano andate con utilità, e con armonia. Nè si po- « tevano opporre i Statuti medesimi prescriventi (1) il parlamento « di dugent'Uomini probi; perciocchè quegli Statuti, chiamati pro- « priamente Assise, furono formati allorquando la Città era più « popolata d'assai. Quindi pensò taluno, che quel numero ancora « si dovesse restringere a cento Cittadini scelti da tutto il popolo, « per evitare le confusioni solite ad essere prodotte dalla molti- « tudine, e per evitare ancora che non intervengano più d'uno « della stessa famiglia ». Fin qui il Muzii riferito dall'Antinori: e noi dobbiamo dire che tutta questa minuta e, diremmo anzi, polemica esposizione di fatti, che dettero luogo nel corso del tempo al patriziato teramano, come quella che ci è data da uno scrittore contemporaneo ai medesimi e provato sincero, e riprodotta fedelmente, come abbiamo veduto soler sempre l'Antinori, merita la nostra maggiore considerazione. Si scorga in prima nella riforma del 1562 lo spirito del tempo tendente a restringere in pochi la facoltà di molti, che nell'antecedente medio èvo dominava nel campo dei diritti municipali; nè si trascuri di osservare come il potere regio, intervenuto nella bisogna ad invito de' malcontenti esclusi dal numero de' privilegiati, restrinse ancor di più questo, e come, solo quando gli uomini di legge, cacciati fuori dal corpo dei maggiorenti (gli avvocati si lasciano mai in verun tempo bandire dai pubblici uffizii?), se ne risentirono, il primitivo numero di 48 elegibili fu ristabilito. Ma si noti bene, in tutte queste varie modificazioni, la forma oligarchica, segno de' tempi, campeggia sempre! Anzi, soggiungiamo qui, nel linguaggio del contemporaneo narratore e nella maniera sua, che abbiamo chiamato polemica,

(1) Cf. *Statuti del comune di Teramo del 1440*, lib. I, rubrica 24, Firenze, 1889.

ci appare non solo il bisogno sentito da lui, ch'era forse tra quei privilegiati, di giustificare, al cospetto delle critiche, pubbliche allora siccome in ogni tempo, sulle novità, coteste restrizioni di cittadini diritti, ma anche il convincimento che queste instituissero, per la prima volta tra noi, un ceto novello ed una specie di governo aristocratico. E noi conveniamo che di questo ultimo, che meglio direbbesi oligarchico, veramente sia stata cagione la riforma della costituzione comunale; ma in quanto al nuovo ceto, nel senso che esso sin dal principio della medesima siasi formato, coi diritti ereditarii municipali, noi ciò non crediamo e ne daremo le prove al proprio luogo più innanzi (§ 7). In ogni modo, checchè si voglia pensare di siffatte nostre considerazioni, resta sempre fermo che l'atto legale, che dette fin d'allora origine al futuro patriziato municipale teramano, fu l'or narrata riforma oligarchica del nostro governo cittadino, la quale, iniziata nel 1562, sospesa per due anni nel 1572, fu definitivamente adottata nel 1574.

4. Ma se al fatto legale che produsse quell'instituzione cittadina, che noi abbiamo il diritto (checchè si voglia dire in contrario) di chiamare vero patriziato municipale, può assegnarsi un'epoca sicura, non con eguale precisione può fissarsi il tempo, in cui il diritto di sedere in consiglio divenne ereditario in un determinato numero di famiglie teramane. Ciò senza dubbio seguì, come vedremo, lentamente ed insensibilmente; ma la tendenza al privilegio ed alla preminenza è naturale all'uomo e quindi antica quant'esso. Nè per ciò di tanto devono mancare vestigie fra noi: e difatti, prima ancora della riforma del 1562 e del successivo privilegio gentilizio, in cui quella s'incarnò e si perpetuò, appare tra noi una cotale preponderanza d'ottimati, e ciò ad onta della forma del tutto popolare della nostra costituzione municipale. Invero negli statuti del 1440, che la contengono, si scorge appunto una prelezione d'individui non pure pel consiglio, ma per lo stesso più numeroso parlamento, allorquando ivi (1) si stabilisce che le duecento persone, che doveano far parte di quest'ultimo, siano scelte « de melioribus et ditioribus » di Teramo e delle sue ville e castelli. Dunque persino nei tempi della maggiore e più democratica vita comunale si nota questa tendenza alla scelta de' più ricchi cittadini pel maneggio della cosa pubblica in Teramo. In questo scorcio del secolo XVI poi, di cui stiamo narrando, la scarsezza degli abitanti, l'atonia pubblica e l'imitazione altresì delle

(1) *Statuti* cit., lib. I, rubr. 24.

altre città del regno, che stabilivano i famosi *seggi chiusi* a pro dei nobili nel governo comunale, spinsero ancor più i nostri ad instituire quella riforma oligarchica, che più tardi dette campo al patriziato municipale. Ma non per ragione di siffatta prelezione si deve credere ad un privilegio di nobili nella partecipazione alla cosa pubblica in Teramo anche quando essi vi esistevano: difatti noi, nell'esaminare le consuetudini nostre giusta gli statuti del 1440, abbiamo veduto (cap. XIX, § 1 e XX, 3) che i nobili fra noi (tranne che in faccia ai loro vassalli), in quanto ai diritti comunali, erano considerati nè più nè meno degli altri cittadini. Ora se ciò seguiva nel 1440, quando a Teramo si contavano ancora nobili feudatarii, molto meno se ne poteva tener conto nello scorcio del secolo XVI, allorchè essi non più vi erano, come qui innanzi vedremo. Senza dubbio poi, a parer nostro, se vi fossero stati in quest' ultima epoca, sì propizia a simili privilegii, sarebbero rimasti fin dal principio inclusi nel novero dei quarantotto elegibili, di cui abbiamo discorso, e che per parecchio tempo furono scelti solo tra i *meliores et ditiores*. Il fatto di Barletta più avanti citato (§ 6) ammaestri.

5. Si è appunto per ciò che per noi la cagione di tal fatto, piuttostochè giuridica (ossia derivante dalla natura democratica, allora certo non più vigente, delle nostre leggi municipali), deve apparirci storica, nascente cioè dalla mancanza in Teramo, in quella seconda metà del secolo XVI, di un ceto nobile. Di che noi possiamo addurre le prove e con la testimonianza degli storici contemporanei e con quella dei documenti. Sia la prima del Muzii tanto sincero quanto coevo a que' fatti: egli in due scritti esce a lamentare la mancanza di casate nobili e feudali, considerandola come una delle cagioni della minorata ricchezza e prosperità cittadina; in uno (1) parla della « estintione di tutte le famiglie « nobili »; e notisi bene quel *tutti* che già seguiva a' tempi suoi: nell' altra sua opera poi più nota (2) annovera a dirittura quelle spente casate nell' ordine seguente: « Melatini, Paladini, De Valle, Iacobelli, Tizzani, Gualtieri, Fazii, e Lelii ». Nè a tanto si può opporre quel che il Muzii stesso, come abbiamo sopra (§ 3) riferito, scrive intorno ad un ceto e ad un governo aristocratico che potessero esistere allora fra noi, giacchè ivi abbiamo a quelle frasi dato il giusto valore. Ma passiamo alla seconda prova, dei documenti, che nel presente caso sono gli atti autentici comunali

(1) MUZII, *Dial. di cose curiose.*
(2) MUZII, *Stor. di Teramo*, dial. 3°.

del secolo XVI ancora esistenti e che noi abbiamo diligentemente esaminato. Ne possediamo due volumi: uno, contenente gli atti degli anni 1552, 1553 e 1554, serbasi nelle nostre mani e venne già da noi utilizzato in una rivista storica paesana (1) e verrà largamente analizzato più innanzi (cap. XXVII), allorchè daremo conto dell'organismo del comune teramano durante il periodo del patriziato. L'altro volume, che racchiude gli atti comunali degli anni 1560, 1561, 1562 e 1563, in carte numerate 167, conservasi tuttavia (2) e fu a lungo esaminato dal Palma (3). Ora in nessuna di queste due raccolte scorgesi traccia di un ceto di famiglie nobili in Teramo o di privilegio comunale che l'ornasse. E vaglia il vero. Prendasi dunque in mano il primo registro, ove per quel triennio 1552-54 rinvengonsi atti comunali d'ogni genere: relazioni di parlamenti, di consigli, decreti di questi due corpi e del magistrato e via dicendo; ebbene in essi non appar mai la distinzione dei cittadini per classi di nobili e di plebei o di patrizii e di popolani e neppure il più lieve accenno a diritti e privilegii ereditarii per gli uffici comunali: vi si scorge, è vero, talvolta la distinzione tra ricchi e poveri, ma ciò soltanto per necessità, allorquando cioè l'equa distribuzione dei balzelli richiede tale classificazione. Ma quando si tratta dell'elezione de' consiglieri e de' magistrati non vi si trova mai la più lontana allusione all'esistenza di un ceto nobile o all'ereditario privilegio di sedere in consiglio. E quando per eccezione (la quale conferma la regola), si legge a qualche nome di consigliere appiccato il predicato di *nobilis*, ciò ha il valore di mera distinzione personale e storica e per nulla riferentesi all'investimento, ereditario o no, dell'ufficio; anzi in qualche luogo di ambedue i registri v'ha contrapposto fra un predicato e l'altro; così in quello del 1552-54 (carta 17 a tergo) compaiono insieme «il nobile Mariotto Jacomelli e l'egregio Orazio « Delfico », ove il *nobile* è posto a denotare una delle antiche casate feudali teramane, come qui sopra abbiamo veduto essere stata la *Jacomelli* (4), e l'*egregio* a distinguere le nuove agiate famiglie cittadine, quale era allora la *Delfico*, che, per quelle vicissitudini delle cose e degli uomini comuni a tutt'i tempi, venivano

(1) *Bollettino della Soc. Stor. abruzzese in Aquila*, an. I, 1889, puntata II.
(2) Biblioteca del Liceo in Teramo, Carte PALMA, divis. 2ª, t. XII.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 49-54.
(4) Veramente il MUZII (op. cit.) scrive, come abbiamo veduto qui sopra, « Iacobelli », ma si sa che dicevasi tanto « Iacopo e Iacobo » quanto « Iacomo e Giacomo », da cui deriva quel cognome.

sorgendo in luogo delle vecchie stirpi scomparse o che andavano scomparendo. Un'altra distinzione rinviensi nei due registri comunali, degna pur di menzione qui, e che riguarda l'influenza particolare di qualche personaggio più cospicuo de' suoi colleghi. Citiamone qualche esempio dal più antico, perchè ignoto al Palma e inedito fino alla citata nostra pubblicazione. Così, in una seduta del consiglio degli 11 di novèmbre del 1552 ivi riferita (c. 65 a t.), trattandosi degli esattori delle tasse regie rari a trovarsi, uno dei primarii consiglieri, Giovanni di Cola di Marino, sorse a proporre che quegli esattori si traessero a sorte, e con mercede tra i più idonei « et in ordine senatorio primi ». Egli però si escludeva come poco atto per vecchiaia, sebbene fosse « unus ex primatibus in « magistratu ». Quella prima frase per chi già conosce il gusto classico del cancelliere, che chiama *Senatus* il consiglio e *Senatus consulta* i decreti di questo, non può avere altro significato fuor di quello della maggiore preponderanza di qualche consigliere nel seno dell'assemblea. Da ultimo, per essere in tutto storici non solo esatti ma scrupolosi, diremo che alcuni nomi di principali famiglie ricorrono spesso nelle liste dei consiglieri; ma ciò non basta, a parer nostro, per dimostrare in esse l'ereditario diritto di farne parte, sibbene prova soltanto che, così scegliendosi i consiglieri, si adempiva alla prescrizione de' vecchi statuti del 1440, che, come abbiamo veduto, li voleva nominati *de melioribus et ditioribus*. Soggiungeremo però che tal modo di scelta, con l'andar del tempo, che sempre più volgeva propizio ai privilegii, aprì l'adito a quel diritto ereditario, che, come vedremo (§ 7), ornò poi un certo numero di cospicue famiglie teramane E con ciò crediamo di avere sufficientemente provato la mancanza di un ceto nobile, propriamente detto, in Teramo al principio della nuova riforma oligarchica, e quindi che questa, non potendo allora subito incarnarsi in quel ceto, sì da tramutarlo o confermarlo in un vero patriziato municipale, valse però a gettarne le basi sulle quali col tempo il patriziato teramano s'innalzò.

6. Che a Teramo in questi tempi non esistesse cotesto ceto di nobili famiglie abbiamo, oltre gli argomenti qui sopra addotti, una prova indiretta nel fatto delle altre città del regno, ove quel ceto, quando vi esisteva, ben sapeva farsi valere nell'esercizio dei diritti municipali, anche quando più fioriva la forma popolare nei reggimenti dei comuni. Difatti in esse città, anche prima che l'elemento popolare, già principale nel governo delle medesime, cedesse in tutto luogo a quello patrizio, distinguevasi l'uno dall'altro.

Adducasi qui l'esempio di Barletta, ove alla fine del secolo xv si lamentavano dissidii tra i gentiluomini e i popolani pel reggimento comunale. Appunto per essa città è stata recentemente pubblicata (1) una disposizione dei 26 di agosto del 1497 diretta da re Federico d'Aragona al vicerè di Bari e la quale stabilisce che « al regimento sieno xxxvi ciò è xvi gentilhomini et populari xx « et che dicti xxxvi se habiano ad imbussulare per tre anni e per- « ciò si eligano fra li gentilhomini et populari per lo regimento « de tre anni cento et octo homini, ad ragione de xxxvi lanno, « deli quali farete tre cedule de xxxvi luna, ponendoce xvi gen- « tilhomini, et xx populari apti al regimento ecc. ». Ecco dunque apparire chiarissima la distinzione fra le due classi, là dove esse vivevano insieme, il che a Teramo non poteva seguire, perchè ve ne mancava una, quella nobile. Da tal fatto conviene trarre un utile insegnamento per la storia de' comuni e specialmente del nostro, cioè che alla fine del secolo xv i nobili non godevano ancora un diritto esclusivo nel maneggio delle cose cittadine; anzi essi vi avevano solo una parte proporzionata al loro picciol numero e quindi minore di quella del popolo. Se non che a Teramo ciò non avveniva come abbiamo dimostrato nel precedente paragrafo con la testimonianza degli storici contemporanei e degli autentici documenti. N'è quindi chiara la conseguenza logica: non essendoci fra noi, nell'esercizio dei diritti municipali, traccia di simili distinzioni e rappresentanze di classi, conviene dedurne che altra ragione non poteva esservi fuor della mancanza di una delle due classi, ch'era appunto quella de' nobili. Ecco dunque come il ragionamento conferma il fatto da noi dimostrato del difetto di un ceto nobile in Teramo. Ma, tornando al fatto municipale delle città regnicole, soggiungeremo che l'acquisto di quel diritto esclusivo per parte dei nobili ebbe certamente luogo una volta, ma molto più tardi, allorquando cioè i vicerè spagnuoli, siccome abbiamo narrato più indietro (cap. II, § 6), per favorire la classe dei baroni, da cui aveano più a temere, mutarono l'essenza del reggimento comunale, restringendo a poche famiglie l'antico diritto di tutti, le quali poi avvicendavansi nell'esercizio delle cariche. E siffatta esclusione diveniva sempre più stretta col procedere delle miserie e dei danni del vicereame. Così nella seconda metà del secolo xvii si chiudevano i *seggi* delle città, privandosi del diritto

(1) Cf. N. Baroni, *Notamenti dei registri « Curiae » della Cancelleria aragonese*, vol. III, fol. 321 a t. in *Arch. Stor. napol.*, an. 1890, fasc. II, p. 230.

municipale perfino i baroni che non fossero originarii delle città. Difatti, per citare un esempio vicino, nell'Aquila ai 13 di dicembre del 1668 si chiuse il libro d'oro con la seguente risoluzione parlamentare recentemente pubblicata (1): « Che essendosi pel « passato veduti molti abusi e varj inconvenienti per voglia di « molte Famiglie d'entrare a godere Piazza di Gentiluomini in « Magistrato, spettante solo alla Nobiltà d'origine, sarebbe stato « bene per toglierli chiudere una volta questa porta con fare che « solamente quelle Famiglie, le quali fino a quest'anno erano state « bussolate in tal Piazza, vi potessero proseguire per l'avvenire, « come in tutti gli altri Ufficij nobili della Città » e ciò « ancor- « chè nelle altre Famiglie avvenisse d'esservi Dottori, Baroni, « Capitani ed altre Dignità ». Era una vera *serrata* del consiglio, che ricordava un po' quella famosa seguita a Venezia nel 1297. Però nell'Aquila tanto rigore fu temperato poco appresso nel 1694, quando si stabilì (2) l'elezione di quattro deputati per ciascun quartiere per esaminare le istanze di quei cittadini, che si credessero ingiustamente esclusi dall'albo dei nobili. Non è quindi meraviglia che in Teramo, su questi esempii, promossi inoltre dall'interesse dei dominatori spagnuoli, restringendosi il diritto di concorrere ai comunali uffizii, venisse a formarsi quel ceto patrizio, che prima mancava. Ma ciò seguì lentamente, siccome vedremo nel seguente paragrafo.

7. Detto della mancanza di un ceto nobile in Teramo, che fu, come abbiamo dimostrato, la causa della non partecipazione sua, in quanto tale, agli uffizii comunitativi, anche prima, come seguì altrove, della riforma oligarchica del nostro governo municipale nel 1562, e confortata la nostra opinione con gli esempli dimostrativi delle altre città del regno, veniamo ora a narrare il modo ed il tempo approssimativo, in cui il patriziato divenne un diritto cittadino, se non riconosciuto poi nel regno, siccome vedremo più avanti. Quello dunque si venne formando lentamente ed insensibilmente, ed in quanto al tempo, per conseguenza, convien dire ch'esso non possa determinarsi con precisione. Si sa inoltre che, anche nelle città ove quel ceto esisteva, il far parte della pubblica amministrazione, come ultimamente osservava il

(1) Cf. E. Casti, in *Bollettino della Soc. stor. abruzzese*, Aquila, 1890. puntata IV, p. 115.

(2) E. Casti, in *Bollett.* cit., p. 133.

dotto barone Gaudenzio Claretta (1), non bastò mai a conferire la nobiltà; il che appunto seguiva a Chieri « ove i nobili e i po- « polani, a quanto egli narra, partecipavano collettivamente al « governo della repubblica; pur essendovi l'ordine de' patrizii « sempre preponderante ». Ma pur venne, per ogni città quasi, il tempo del diritto esclusivo de' patrizii, il quale per noi, mancando, come si è detto, la precisione cronologica, è uopo fissare per analogia e con approssimazione. Abbiamo ora veduto che in generale nelle città del regno (cap. II, § 6), e in ispecie nella vicina Aquila, il privilegio esclusivo de' nobili andò stabilito nella seconda metà del secolo XVII, ed è quindi da dedurre che altresì per Teramo tal fatto seguisse nell'epoca stessa (2). E forse potremmo con maggiore approssimazione fermare quel tempo, se le grandi lotte, insorte sui diritti al patriziato nel secolo XVIII, non avessero nel seno stesso delle famiglie, che se li disputavano, mandato dispersi molti documenti comunali, appunto di questo secolo XVII, che ci avrebbero certo fornito maggior lume sulla questione dell'origine di fatto del patriziato teramano.

8. Per siffatta guisa dunque il governo municipale erasi in Teramo concentrato a poco a poco in un determinato numero di famiglie corrispondente appunto a quello dei 48 elegibili alla civica magistratura, de' quali parlammo al principio (§ 2), sì da formare alla fine del secolo XVII un vero patriziato municipale, sia poi questo stato oppur no riconosciuto, come vedremo, dal governo di Napoli. E, continuandone qui la storia, soggiungeremo che, stabilita così la bisogna comunale, allorquando qualcuna di dette quarantotto famiglie venisse a mancare, era sostituita da un'altra scelta fra le più civili ed agiate del luogo, le quali certo non possiamo chiamar nobili, giacchè tali davvero non erano e tutt'al più potevano di-

(1) G. CLARETTA, *Nota presentata alla Commissione araldica piemontese sui patriziati municipali delle città di Mondovì e di Chieri*, Torino, 1893.

(2) Vero è che il nome di patrizio s'incontra in Teramo anche prima di quest'epoca, come a dire nella prima metà del secolo XVII. Difatti in una lapide sepolcrale, ancora infitta nel secondo pilastro del Duomo (a sinistra di chi entra) a memoria della signora Francesca de' Consorti, ne' Carosii di Amatrice, morta ai 19 di luglio del 1637, si legge: « D. Franciscae de Consortibus, Patritiae Teram. etc. ». Tal predicato non dee però sorprendere in un epitaffio, sempre prodigo di titoli e di lodi e in un secolo ricco di amplificazioni, qual fu il XVII. La Consorti, oggi spenta, era allora tra le più cospicue famiglie teramane. In ogni modo conviene tener conto del fatto, che mostra per lo meno la tendenza de' nostri ottimati allo stabile patriziato municipale.

venire (sempre però nel senso patrizio cittadino e non feudale) al momento in cui andavano ascritti al corpo de' nostri cosiddetti *quarantotto*. E così la nostra azienda comunale rimase immobile per lunghissimo tempo, subendo solo qualche lieve modificazione, la quale, appartenendo all' organismo della medesima, sarà tema del capitolo (XXVII) che lo riguarderà. In ogni modo dobbiamo qui accennare a quell' organismo nella parte almeno che concerne il patriziato, notando subito che la vita municipale, sì rigogliosa ed agitata nel medio èvo e anche tra noi abbastanza vivace al principio del secolo XVI, andavasi poi illanguidendo nelle vene del popolo, il quale ormai scarsa parte prendeva allo svolgimento della medesima. Così il parlamento, in cui incentravasi il potere popolare, convocavasi di rado e risolveva solo pochi affari, siccome la scelta de' razionali che dovevano rivedere i conti di chi aveva maneggiato il danaro pubblico, e i deputati alla formazione delle liste delle imposte o, come allora dicevasi del libro delle collette. Nel principio del secolo XVIII e fino al cominciamento delle gare patrizie nel 1766 « l' amministrazione comunale, come narra il « Palma (1), erasi andata insensibilmente a restringere in solo « quarantotto famiglie, le quali, come di diritto ereditario ed esclu- « sivo a tutte le altre, componevano l' *Ordine de' Consiglieri* o sieno « Decurioni, e godevano la voce attiva e passiva nella nomina ai « pubblici uffizii ». L' insieme poi del reggimento nostro municipale in quell' epoca era costituito nel seguente modo: il parlamento, in cui sedevano primi i suddetti signori del consiglio, poi i cittadini detti *parlamentarii* e da ultimo i rappresentanti del corpo delle ville: il parlamento era presieduto dal regio governatore della città ed il consiglio dal comunale giudice delle cause civili, il quale doveva essere dottor di leggi e apparteneva ordinariamente al ceto patrizio. La cosa andò per la sua via fino al 1766, allorquando il numero delle quarantotto famiglie erasi ridotto a quarantuna, per estinzione di cinque di esse e per mancanza di due altre (di Giuseppe Onorato *Ricci* e di Berardo *Montani*), andate esuli dal regno, per essersi i loro capi manifestati favorevoli all'occupazione austriaca del regno nel 1744; nè inoltre curavasi la sostituzione di quelle sette, che erano in detta guisa venute meno.

9. Ma a questo punto sorgerà spontanea nel lettore la brama di conoscere i nomi di quelle 41 famiglia che all'epoca delle prime gare, nel 1767 cioè, fiorivano in Teramo. Diamogliene dunque

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 224.

l' elenco per ordine alfabetico, divisandolo per ciascuno dei quattro quartieri della città, secondochè fu compilato già dal Palma (1) sui registri originali de' consigli del comunitativo archivio dal 1761 al 1767. Le casate estinte dopo questo anno fino al 1832, in cui scriveva il nostro storico, vanno da costui contrassegnate da un asterisco: quelle poi spente da quest' ultima epoca ai giorni nostri hanno due asterischi. Da tale sinossi si scorge come la falce del tempo abbia mietuto ancora undici di quelle casate, oltre le sette già notate dal Palma; cosicchè dal primitivo numero di 48 sono esse discese a quello di 23, con la certezza di ulteriori estinzioni. Notiamo intanto che tra le 23 famiglie ora superstiti si noverano due (Massei ed Urbani), che anche allora, come oggi, dividevansi in due diramazioni per ciascuna. Si è perciò che in quanto al numero delle stirpi senza riguardo a quello dei rami, esse riduconsi all' esiguo di ventuno. Abbiamo inoltre aggiunto in parentesi dopo ciascun nome l'anno più remoto, in cui se ne trovi menzione ne' documenti:

S. Giorgio.

Bernardi Salvatore (1559)
Bucciarelli Giuseppe (1360?)
Cichetti Bartolommeo (1552)
** Delfico Gio. Berardino (1534)
** Michitelli Gio. Nicola (1528).
* Michitelli Melchiorre (1528).
Michitelli Vitale (1528).
Montani Felice (1348).
** Rapinii Antonio (1348).
Urbani Francesco Saverio (1509).

S. Maria.

Bernardi-Petrini Vincenzo (1730).
Camponeschi Giuseppe (1562).
Castelli Giacinto (1336).
Ciotti Francesco Maria (1561).
De Dominicis Giuseppe (1736).
Giordani Nicola (1749).
Massei Ferdinando (1278).
* Massei Marcantonio (1278).
Muzii Giovanni (1371).
** Tullii Alessio (1468).
Urbani Domenico (1509).

S. Spirito.

** Camponeschi Francesco (1562).
* Ciotti Berardo (1561).
** Corradi Giorgio (1400).
** Ercoli Francesco (1693).
** Mariani Nicola (1552).
Marozzi Pasquale (1703).
Massei Nicola (1278)
* Mezzucelli Giacinto (1553).
* Montani Marino (1348).
* Pelliccianti Berardo (1509).
Pelliccianti Tommaso (1509).
** Vannemarini Michele (1509).

S. Leonardo.

Cesii Francescantonio (1348).
** Mezzucelli Andrea (1553).
* Mezzucelli Francescantonio (1553).
** Mezzucelli Pietro Paolo (1553).
Mezzucelli Nicola (1553).
Pompetti Marcello (1659).
Salamiti Domenico (1481).
Scimitarra Salvatore (1717).

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 225.

10. Ridottisi così dunque i nostri *quarantotto* a quarantuno, e non curandosi di raggiungere, come ora direbbesi, il numero legale, e più di tutto maturando allora il tempo destini non troppo propizii a siffatte gentilizie prerogative, un certo malcontento dovea nascere negli animi de' cittadini più colti e cui più pungeva la brama dei pubblici uffizii fino allora ad essi preclusi. Tali le cause particolari e generali del futuro conflitto, e mancava solo l'occasione che le spingesse ad operare. Ma questa non tardò a porgersi appunto nell'agosto di quell'anno 1766, allorchè fu conferito l'ufficio di giudice civile, giusta le consuetudini teramane, ad un cittadino, *dottore novello,* sebbene non ascritto all'albo dei patrizii. Se non che con l'ufficio non s'ebbe costui gli onori, e alla prima pubblica funzione si vide messo alla coda, ossia al quinto posto dopo i quattro signori del reggimento, mentrechè il primo solevasi assegnare al giudice, e ne udì anche la ragione col dirglisi ch'ei non poteva ottenere il primo luogo non appartenendo al ceto stesso dei magistrati. Non è a dire se il giovane dottore se ne adontasse e giurasse anzi vendetta contro il nobile privilegio. Unitosi egli dunque a quei gentiluomini, che non potevano ottenere la domandata aggregazione al patriziato, sostituendo le suddette sette mancanti famiglie, a sei o sette suoi colleghi in giure, nonchè a tre capi popolo, mossero tutt'insieme presso il regio governo contro quella, diciamo così, chiusura di seggi, una clamorosa causa. Mentre questa dibattevasi, si venne nel 1769 ad una provvisoria risoluzione, per la quale il magistrato restò composto di due dei dottori opponenti, di un mercante e di un artefice. La lite intanto durò per quattro anni in mezzo a varii incidenti, di cui il più notevole fu quello prodotto dal rifiuto di un canonico de' *quarantotto* di offrire le reliquie del protettore S. Berardo al solito bacio de' magistrati civici perchè non patrizii allora, il quale prima condusse all'incarceramento di quel canonico, ordinato da un indiscreto vicario vescovile, e poscia alla destituzione di quest'ultimo onde mandarlo punito dell'atto violento.

11. Ma l'ora fatale del teramano patriziato era suonata, com'era per suonare per gli altri privilegii del tempo, nè le passeggiere transazioni e nè le gentilizie brighe potevano valere ad arrestarla. E quindi la gran lite ebbe fine con l'abolizione del privilegio nobilesco, e l'ultimo colpo glielo dette il seguente regio *dispaccio,* che il Palma (1) estrasse dall'archivio cittadino e che

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 227.

noi per la sua capitale importanza riproduciamo qui a verbo: « La questione sorta in cotesta Città circa il governo economico « della medesima, e del preteso Decurionato de' quarantotto Cit- « tadini, essendo giunta al Regale Trono per via di varj ricorsi « de' contendenti e d'informazioni de' Tribunali, ha posto la Regal « mente nella considerazione che strana, insostenibile ed irregolare « sia la divisione di cotesta Cittadinanza in tre ordini civici, cioè « di Nobile, di Civile, e di Popolare, non potendo in modo alcuno « considerarsi Nobiltà generosa se non proveniente da lungo pos- « sesso de' Feudi, o da titoli conceduti dalla Regal munificenza, « o finalmente provveniente da supremi gradi occupati nella Milizia, « nella Magistratura, o nelle dignità Ecclesiastiche: e quindi per « conseguente esser vana ed insussistente la caratteristica di no- « biltà data da cotesta Udienza nelle sue relazioni all'ordine degli « antichi Decurioni; mostruosa cosa essendo il vedersi cotali fami- « glie Decurionali sfornite per la maggior parte di lettere e di « beni, anteposte alle famiglie di Avvocati, Dottori, e di altri onesti « Cittadini, le quali per lungo tempo si sono mantenute e si man- « tengono tuttavia con lustro. Per la qual cosa avendo il Re riso- « luto che si faccia la scelta dei nuovi Decurioni da soli due ordini « Civile e Popolare, comanda a cotesta Udienza che nell'ordine « de' Civili faccia comprendere gli Avvocati, i Dottori, e quei che « colle rendite de' loro beni si sono mantenuti e si mantengono « tuttavia con lustro e splendore, e li padri de' quali non abbiano « esercitato arti sordide e vili, e quei Negozianti ancora, che pos- « seggono fondi considerevoli, e vivono con decoro. E quindi, « così formato tale ordine Civile, vuole la M. S. che dal mede- « simo e da quello de' popolari si eliggano ogni tre anni in pub- « blico parlamento trentasei Decurioni per segreti suffragii de' Cit- « tadini, cioè dei Capi di famiglia tanto della Città, quanto delle « Ville, le quali fanno colla medesima un corpo solo. De' quali « Decurioni diciotto devono essere dell'ordine Civile, e diciotto « dell'ordine Popolare, comprendendosi fra il medesimo qualche « individuo delle Ville ancora, che si reputi più idoneo ed abile « al governo. Da questi trentasei triennali Decurioni, comanda S. M. « che si eliggano ogni anno, per segreti suffragii e per maggio- « ranza de' voti, gli Amministratori di cotesta Città, cioè un Sin- « daco e tre Eletti, i quali si debbono eligere tra gl'individui, che « sieno fuori dell'ordine de' Decurioni sudetti, ed il Sindaco che « sia alternativamente cioè un anno dell'ordine de' Civili, ed un « altro dell'ordine de' Popolari; e gli Eletti ogni anno due del-

« l'ordine de' Civili, ed uno dell'ordine de' Popolari. Vuole però « la M. S. che questa sovrana determinazione non escluda dalla « nobiltà coloro che si tengono con lustro, ed abbiano il padre e « l'avo, che non abbiano esercitato officj vili. Eseguisca dunque « esattamente cotesta Udienza tutto ciò che la Regale provvidenza « ha risoluto, per bene di cotesto Pubblico e fine delle liti, facendo « assistere l'Assessore Avitabile nel parlamento da farsi per questa « elezione de' novelli Decurioni. — Napoli 1 Dicembre 1770. — « Carlo de Marco. — Udienza di Teramo ». E con tal regio decreto, prestamente adempiuto, siccome narreremo nel prossimo capitolo dei fatti comunali nel presente periodo, l'intera metamorfosi del nostro cittadino reggimento compissi, e il patriziato municipale ebbe fine in Teramo.

12. Se non che il tenore di questo decreto merita la nostra maggiore attenzione, sia per studiare le cause morali e storiche del radicale provvedimento che vi si contiene e sia anche per esaminarne quella parte che riguarda il regio parere sul nostro ceto patrizio. Ciò noi faremo considerando prima le condizioni dei comuni del regno nello scorcio del secolo XVIII, e poscia paragonando le medesime con quelle speciali del nostro.

Notevole era dunque l'agitazione, per dir così, municipale nelle città del regno di Napoli, siccome si può vedere nel recente e dotto studio del Faraglia (1): essa, oltre le cause remote che ognuno può scorgere nello spirito del secolo, già volgentesi a pro dei diritti popolari, aveva origine immediata nelle quistioni che, per le elezioni de' cittadini magistrati, sorgevano per lo più nei parlamenti tra i nobili e i mercanti, tocchi fin d'allora da quello spirito. Difatti in sèguito di que' dissidii si notano in quell'epoca frequenti le trasformazioni de' municipali reggimenti: così in Brindisi nel 1789 (2), nell'Aquila nel 1790 (3), in Bari nel 1797 (4), in Andria nel 1798 (5), e via dicendo. Noteremo frattanto che in tutte queste riformazioni, per quanti nuovi diritti si riconoscessero o si dessero al popolo, eran sempre fatti salvi quelli della nobiltà, nei luoghi in cui essa esistesse. Così la nuova legge comunale barese dei 14 di luglio del 1797 divideva nel seguente ordine i tre ceti che dovevano

(1) FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale* (1100-1806), Napoli, 1883.
(2) FARAGLIA, op. cit., p. 260.
(3) Cf. *Bollettino della Soc. Stor. abruzz.*, puntata II, p. 130.
(4) FARAGLIA, op. cit., p. 298.
(5) FARAGLIA, op cit., p. 259.

eleggere i dieci decurioni per ciascuno: 1° I nobili privilegiati e quelli che avevano il padre e l'avo dottori in legge; 2° I mercanti, i medici e i chirurgi; 3° I coloni (massari) e gli artigiani (1). La stessa divisione avvertesi pure nella legge data per Andria (2). Il regio dispaccio per Brindisi dei 13 di giugno del 1789, sottoscritto dal noto ministro Giovanni Acton e riferito in tutta la sua lunghezza dal Faraglia (3), parla ancora più chiaro e con calore tanto democratico quanto si potrebbe aspettare da un moderno e liberale legislatore. Il celebre uomo di Stato, seguendo l'esempio e la tradizione del Tanucci, dopo aver detto che la classe degli agricoltori e degli artigiani « incomincia, mercè i lumi del Secolo « e l'imparziale rettitudine di chi governa, a godere presso ogni « Nazione i riguardi » meritati ed aver dichiarata la medesima « la più laboriosa e la più utile, ma sventuratamente finora la « più obliata », ordina ch' essa abbia parte, nel nuovo ordinamento della città, al governo municipale e che « da ora innanzi gli Am- « ministratori dell'Università di Brindisi sieno un sindaco e quattro « eletti; che il sindaco, e due degli eletti stessi si prendano dal « primo e secondo ceto (nobile e civile) e gli altri due eletti dal « terzo (popolare); che il sindaco e i quattro eletti amministrino « unitamente, ma solo per un anno; e siano tutti egualmente te- « nuti al rendimento de' conti: e che l'elezione di tutti e cinque « si faccia dai ventiquattro riferiti decurioni ». Nella vicina Aquila poi, ove i nobili erano tenacissimi de' loro privilegii e, ciò non ostante, aveano dovuto patire uno strappo a questi con l'elezione nel 1778 di un civile, invece del solito nobile, all'ufficio di dottore, i lunghi litigii ebbero pure un egual termine, col seguente regio decreto, nel dicembre del 1790, recentemente dato alle luce (4): « 1° Nell'Aquila dev' esservi un Magistrato, com- « posto di cinque persone: un Camerlengo ed un Grassiere del « Ceto Nobile; un Dottore del Ceto Civile; un Mercante, ed « un Eletto del popolo. 2° Questi cinque siano eletti da' Capi « di Famiglia, adunati in generale Parlamento. 3° Vi sia col « Magistrato de' Cinque un Reggimento di 48 Decurioni da « eleggersi dagli stessi Capi di Famiglia, un terzo per ciascuno

(1) FARAGLIA, op. cit., p. 258.
(2) FARAGLIA, op. cit., p. 259.
(3) FARAGLIA, op. cit., pp. 260-264.
(4) E. CASTI, « Le riforme della costituzione del magistrato aquilano dal 1270 al 1800 », in *Bollettino della Soc. Stor. abruzz.* an. 1889, puntata II, p. 130.

« de' tre Ceti, de' Nobili, de' Civili e del Popolo ». Ecco dunque come da un capo all' altro del regno i vecchi privilegii della nobiltà allora scadevano e lor sorgevano a lato i diritti popolari, che più tardi poi gli avrebbero in tutto soffocati!

13. Ma, tornando al fatto nostro, osserveremo che lo spirito de' nuovi tempi, che chiaramente informava le surriferite determinazioni del governo napoletano d' allora, doveva operare tra noi siccome altrove. Se non che del caso nostro è uopo riguardare il lato proprio e studiarne le particolari cagioni insieme. Questo lato è la negazione da parte del regio governo dell'esistenza in Teramo di un ordine nobile per le ragioni che si leggono addotte nel riportato dispaccio (§ 11), e che in sostanza consistono nel non trovare nei nostri *quarantotto* e, si noti, nella loro maggioranza, non solo le condizioni richieste allora nel regno per esser ritenuti nobili, ma anche il possesso de' beni e persino la comune istruzione. Ora noi, checchè siasi della questione giuridica del tempo e del luogo, della quale non abbiamo ad impàcciarci, dobbiamo qui invece discutere il valore storico della regia opinione. Prima di tutto conviene avvertire, che fra i titoli alla nobiltà non si annovera nel citato dispaccio l' ascrizione delle famiglie nei registri municipali; e certo essa non poteva addursi perchè appunto quel fatto dibattevasi fra noi. Eppure la qualità patrizia, conferita dalla detta ascrizione, è stata sempre e dappertutto reputata maggiore della nobiltà concessa dai principi, come mostrano anche i moderni elenchi nobileschi delle più cospicue città d' Italia (1). Ma v' ha di più: l' attuale consulta araldica del regno d' Italia ammette in sostanza lo stesso principio (ciò che, se fosse qui il luogo di trattarne, risolverebbe la questione giuridica pei tempi e luoghi presenti), allorchè stabilisce, che negli elenchi della nobiltà regionali del regno si pongano fra le altre le famiglie italiane « che furono « regolarmente ascritte ai registri di comuni che godevano di una « vera nobiltà civica o decurionale » (2). All' applicazione non pertanto di questo articolo fra noi altri potrebbe opporre appunto il citato dispaccio del 1790, giacchè questo, negando la nobiltà, e quindi il diritto ereditario municipale, ai nostri *quarantotto*, darebbe luogo a reputare irregolare l' ascrizione loro ai registri teramani e perciò privi i medesimi della vera nobiltà decurionale voluta dalla

(1) Cf. ad esempio la *Guida ammin. di Firenze pel 1863*, a p. 3.

(2) Cf. *Regolamento per le iscrizioni d' ufficio nei registri della Consulta araldica*, approv. con regio decreto dei 15 di giugno del 1889, art 4.

moderna consulta araldica. Ma a tale obbiezione agevolmente si risponde che non si può, checchè dica con altro intento, come vedremo, il dispaccio del 1790, credere irregolare un' ascrizione, che anche a quest' epoca durava da due secoli e che poteva a suo favore invocare una così lunga prescrizione: senza esitazione quindi devesi riconoscere nel teramano patriziato quel carattere di vera nobiltà decurionale, che esige la suddetta consulta araldica; e questa, considerato tal fatto incontrastato per sì lungo tempo e cui niuna sottigliezza di considerazioni giuridiche varrà mai ad invalidare, accoglierà senza dubbio ne' suoi elenchi regionali, quando essi si comporranno, le famiglie oggi ancora superstiti dei nostri famosi *quarantotto*. Se non che il dispaccio del 1790 non si tien pago solo a negare la nobiltà de' nostri patrizii, ma di tanto dà altresì le ragioni; e queste, essendo in sostanza di fatto e perciò di natura storica, dobbiamo noi qui discutere. Esso dunque non ammette famiglie nobili in Teramo perchè non fornite delle qualità richieste, cioè, come abbiamo riferito (§ 11), o lungo possesso di feudi, o titoli concessi dal re, o supremi gradi occupati nella magistratura, nella milizia, nelle dignità ecclesiastiche; anzi dichiara quelle famiglie prive nella maggior parte di lettere e di beni. Or qui davvero lo spirito del secolo adombra, o almeno non cura la storica verità, giacchè se a Teramo mancavano allora in tutte le famiglie patrizie il possesso de' feudi e in molte anche quello dei beni, non venivano però meno in non poche di esse gli altri richiesti titoli. E difatti chi per poco pigli in mano il volume del Palma contenente le biografie degli uomini illustri (1), mietendo di questi un bel manipolo, ne andrà a pieno persuaso. Diamone anche noi qui un saggio ristretto alle sole precipue famiglie notate nel riferito elenco dei *quarantotto*. Così pei *Camponeschi* citeremo un *Giovanni,* vescovo di Motula nel secolo XVII (2); pei *Cesii* un *Pietro,* vicario generale della diocesi di Mantova nel secolo XVIII (3); pei *Ciotti* un *Pietro,* generale dell' ordine dei chierici regolari in Roma nel secolo XVIII (4); pei *Delfico* un *Melchiorre* (seniore), vescovo di Muro nel secolo XVIII (5); pei *Giordani* un *Pietro Paolo,* vicario generale della suddetta diocesi di Muro nello stesso secolo (6); pei

(1) PALMA, op. cit., vol. V.
(2) PALMA, op. cit., vol. V, p. 47.
(3) PALMA, op. cit., vol. V, p. 71.
(4) PALMA, op. cit., vol. V, p. 72.
(5) PALMA, op. cit. vol. V, p. 49.
(6) PALMA, op. cit., vol. V, p. 71.

Massei un *Giuseppe,* dotto giureconsulto nel secolo XVI (1); pei *Montani* un *Berardo,* anch'egli valente giurista nel secolo XVIII (2); pei *Muzii* un *Gio. Francesco,* capitano de' cavalleggieri spagnuoli e combattente alla battaglia di Cerignola nel principio del secolo XVI (3) e il noto *Muzio,* storico patrio alla fine dello stesso secolo (4); pei *Pelliccianti* un *Antonio,* morto con l'insegna in mano all'assedio di Firenze del 1530 nel campo imperiale (5); pei *Pompetti* un *Marcello,* erudito giureconsulto nel secolo XVIII (6); pei *Salamiti* un *Marcello,* ardito e zelante missionario nel Perù nel secolo XVI (7). E tal serie valga pel titolo di alti ufficii esercitati nella società religiosa e civile e della coltura della mente. In quanto poi alla povertà, rinfacciata alle famiglie patrizie teramane, che ciò non sia ostacolo alla nobiltà delle medesime, basti citare l'esempio del più celebre e potente patriziato d'Italia, quello cioè di Venezia, ove andavano famosi, sotto il nomignolo di *Barnabotti* (dalle loro abitazioni presso la chiesa di S. Barnaba), i nobili poveri e tanto che per vivere erano costretti a far mercato dei loro voti sotto i portici del palazzo ducale negli ultimi tempi della già gloriosa repubblica. L'indigenza, e, peggio ancora, le tristi conseguenze della medesima non bastavano a toglier loro l'avito privilegio, che molti di essi godevano fin dalla nota *serrata* del consiglio nel 1297. E vuolsi invece ch'essa lo rapisse ai nostri nobilucci? Ma resta un'ultima difficoltà, ch'è la seguente: se tutto ciò è vero, perchè lo stesso governo che, come abbiamo veduto, riconosceva il ceto nobile e patrizio a Brindisi, Bari, Andria, Aquila e via dicendo, lo disconosceva poi a Teramo? Tale difficoltà a noi sembra agevole lo sciogliere quando prima si consideri la condizione speciale dei nostri *quarantotto,* in cui la nobiltà municipale (per noi innegabile) era isolata e non accompagnata, siccome altrove, dal possesso di titoli e di feudi voluto dal dispaccio del 1790. Ora il governo, che allora mirava appunto ad abolire siffatti privilegii comunali e ad aprir l'adito degli ufficii cittadini alle classi minori, coglieva a volo simile mancanza nelle famiglie teramane, per toglier loro d'un sol colpo l'antico privilegio sino a quel tempo,

(1) PALMA, op. cit, vol. V, p. 113.
(2) PALMA, op. cit., vol. V, p. 99.
(3) PALMA, op. cit., vol. V, p. 185.
(4) PALMA, op. cit., vol. V, p. 156.
(5) PALMA, op. cit., vol. V, p. 186.
(6) PALMA, op. cit., vol. V, p. 91.
(7) PALMA, op. cit., vol. V, p. 33.

almeno tacitamente, riconosciuto. Ecco dunque il difetto della nobiltà, venire in aiuto agli umori del tempo e dar l'ultimo crollo al patriziato teramano!

Noi intanto, dopo aver narrato le varie vicende di questo, possiamo qui chiudere il capitolo col dire che ci pare come di avere esposti esattamente nell'ordine storico e logico gli eventi, che dettero origine, svolgimento e fine al nostro patriziato municipale, ponendo, per quanto abbiam saputo, nella vera sua luce la natura del medesimo, così ancora di aver chiarito alla meglio le cagioni, che produssero quegli avvenimenti.

CAPITOLO XXII.

Suoi atti nel periodo del patriziato (1507-1770).

SOMMARIO: 1. Il comune assicura nel 1517 con un regio diploma i suoi diritti e lo svolgimento della sua vita pubblica. — 2. Sue questioni di confini coi paesi vicini nel 1515. — 3. Questioni in quel tempo co' villaggi soggetti aspiranti alla separazione. — 4. Debole esercizio del suo diritto di sindacato sui regii governatori della città: saggio di una sentenza di tal sindacato nel 1658. — 5. Sua azione durante le pesti e le carestie in tutto questo periodo del patriziato. — 6. Riduzione della città nel 1562 da sestieri a quartieri. — 7. Conflitti tra il comune e la giurisdizione feudale del vescovo nel principio del secolo XVII presto composti. — 8. Nella rivoluzione di Masaniello del 1648 il comune si atteggia a favore del governo spagnuolo. — 9. Nell'invasione austriaca del regno del 1744 il magistrato cittadino se ne mostra fautore e n'è punito dal re Carlo III di Borbone. — 10. Conflitto di precedenza coi regii governatori nel 1749. — 11. Lite con Campli per l'aggregazione dei territorii di S. Atto e di S. Eleuterio finita nel 1756 a favore di Teramo.

1. Abbiamo nel precedente capitolo esposto lo stato nuovo, in cui con l'èvo moderno era entrato il comune nostro, e poi si adagiò per tutto il lungo periodo, che noi a ragione (cap. XXI, § 1) intitolammo dal patriziato; il che ci è parso necessario preambolo al racconto degli atti suoi durante esso periodo. E, venendo ora a siffatta narrazione, veggiamo in prima quale appariva negli albori del novello periodo la vita del comune, e come questo curava venissero regolati dal potere supremo i proprii diritti e le sue precipue funzioni, assicurando innanzi tutto la sua libertà demaniale, e provvedendo poi al bene ed all'utilità dei cittadini. A far ciò bastevole e sicura materia ci porgerà il diploma della vedova regina Giovanna, in quel tempo, come narrammo (cap. XVI, § 23), singolare nostra sovrana, il quale noi qui esamineremo nel lato storico, riservandoci a trattarne sotto il riguardo del diritto municipale teramano nel capitolo (XXVII) dell'organismo del nostro comune durante il presente periodo del patriziato. Tal privilegio, serbato tuttora in copia nell'archivio comunitativo ed ampiamente

riassunto dall'Antinori (1), fu dato da Napoli ai 15 di maggio del 1517 sopra i 41 capitoli impetrati a nome della città dai costei messi Jacopo Naticchia e Francesco Trimonzii, che avevano altresì l'incarico di prestare il giuramento di fedeltà alla nuova signora. Esso è assai importante per le ricche notizie che ci fornisce sulla vita comunale nostra in quell'epoca, e noi perciò ne daremo qui una larga analisi, adoperando anzi in qualche luogo più notevole le parole originali del documento. Si concede dunque prima in questo, che la città e il contado si mantengano nella libertà demaniale, nè mai si vendano ad altri e abbiano la conferma di tutti i privilegii già concessi dalla regina sua madre (e da noi riferiti più innanzi (cap. XVI, § 22), non che degli statuti e delle assise, riformazioni e consuetudini. Inoltre « la prefata Maestà se digna « confermar et de novo conceder ala detta Università che li primi « et secunde cause Civili de appellationi, et li primi cause crimi- « nali se debbiano cognoscere, et terminari et decideri per lofficiali « di detta Citta, et che nullo altro officiale de la Provincia de Ap- « pruzo..... excepto crimine lese Maiestatis ». Ammette pure « la « observancia de potere eligere el Capitano in essa Citta con tuti « officiali et membri senza li quali dicto officio non si pote eser- « citare, et maximi Judici Mastrodati Cavaliero et Famegli », però con la conferma degli eletti da parte della regina, sendochè la *mastrodattia* era stata tolta alla città tre anni innanzi. Conferma altresì il diritto cittadino di esigere le gabelle e tutt' i proventi delle cause criminali onde poter pagare il salario al capitano, e concede che questo possa decidere le cause criminali, le quali portino afflizione e recisione di membra, e, in caso di commutazione di tali pene, che essa torni di vantaggio alla università; eccetto però sempre il delitto di lesa maestà. Che i capitani e i loro ufficiali debbano osservare i capitoli, giusta la tavola antica (che noi crediamo gli statuti del 1440), non ostante che da cinque anni se ne sia trascurata l'osservanza. Conferma la franchigia del mercato nel sabato, nella vigilia e nel giorno seguente dalle rappresaglie. Concede che si paghino soltanto tre celle al mastrodatti per la presentazione di instrumenti, e che si saldino le imposte al regio fisco metà in danaro e metà in panni teramani. Accorda l'indulto generale di tutt' i delitti fino a quel giorno, purchè si ottengano pace e remissione dalla parte, e ammette che l'abolizione delle

(1) ANTINORI, *Mem. mss. di Teramo,* nella biblioteca Provinc. dell'Aquila, ad an. 1517.

querele, la quale tornava ad emolumento de' capitani, non si compia d'ora innanzi senza « prevento » dell'università, acciò si evitino quelle frodi. Ordina che la città sia ristorata dai danni cagionatile dal sacco degli Spagnuoli, e che non sia governata se non immediatamente da essa regina e dal capitano eletto dalla città e da sè confermato, che il percettore e i suoi commissarii non estraggano da Teramo verun contribuente fiscale che abbia pagata la rata, ma solo l'*arrendatore* possa o far rappresaglia sui beni di quello e non di altri, o lasciarne la cura al tesoriere generale che era allora il conte di Trivento, e prenda la stessa mercede del tesoriere regio accettando la moneta corrente in Abruzzo. La regina poi conferma le franchigie de' passi, dei dazii, delle dogane di mare senza che però si faccia fondaco in Teramo a danno della medesima, non che il diritto di fare statuti nel civile e nel criminale e altri ordinamenti, di fidare il bestiame nel proprio territorio fino alla somma di quaranta ducati d'oro. Concede inoltre che per la sterilità del luogo e per la scarsezza delle vettovaglie la città vada libera da alloggi militari e da rappresaglie per pagamenti fiscali, le quali cadano solo sulle terre ipotecate. Conferma al vescovo aprutino tutt'i privilegii e le immunità, la cognizione delle cause civili e criminali, e il mero e misto imperio sui vassalli della chiesa teramana. Vieta al percettore di spedire commissarii prima di quattro mesi pel terzo de' pagamenti fiscali ritratti dalle gabelle, e condona un terzo delle tasse a lei dovute a vantaggio della ricostruzione delle mura pubbliche rovinate dal passato e straordinariamente nevoso inverno. Promette altresì di tener presenti nelle provviste dei regii ufficii alcuni Teramani atti ai medesimi e d' interporre tutta la sua autorità per estirpare le inimicizie cittadine. Obbliga i forestieri di rivendere ai Teramani le terre comperate nel costoro territorio, accorda che il danaro ritratto dal procuratore fiscale sui beni degli omicidi vada a conto delle tasse regie, e abolisce l'obbligo delle *pleggerie* (guarentie) date nella concordia conchiusa dopo le fiere inimicizie de' fratelli e parenti di Pier Matteo di Tuzio contro Bartolommeo e Valentino d'Andrea e fratelli di Pastignano, bastando invece particolari garanti (*pleggi*) per l'osservanza de' patti. Da ultimo determina che i cittadini e quelli del contado, possessori di beni gentileschi, sieno soggetti alle comuni imposizioni, e che le terre acquistate da' preti non sieno reputate immuni.

2. Data con l'analisi del diploma del 1517 un'autentica se non compiuta idea della vita del comune, come questa si svolgeva con l'opera del suo magistrato al principio dell'èvo moderno e del pe-

riodo che abbiamo chiamato del patriziato, narriamo ora gli altri eventi ed atti dello stesso comune. Intorno all'epoca di questo documento, e propriamente nel 1515, c'imbattiamo in una questione di confini di territorio, la quale agitava il nostro e il comune di Campli. Essa, mercè l'ampiezza dei diritti che allora godevansi dalle città, poteva sciogliersi con arbitri scelti dai due paesi: questi difatti nominarono a tal uopo, e di comune accordo, don Ferrante Castriota, governatore generale della vedova regina Giovanna nelle provincie d'Abruzzo, giurando di accettare la costui sentenza sotto pena del pagamento di duemila ducati. Fu pronunziato il lodo nel detto anno 1515 nello stesso luogo controverso, cioè nella « strada « pubblica dello Piano di Camerano, que est inter Collem Castro- « gne, et Collem S. Viti », ossia nel punto stesso degli odierni confini tra i comuni di Teramo e di Campli. La linea fu poi stabilita « dal Fossato grande, quale sta tra la Ratonisca e la Villa « della Venale », il quale fosso corre tra Gesso e Venali, e sbocca in quello di Garrano, come nota il Palma (1), che vide il documento ora non più esistente.

3. Il nostro comune non solo piativa allora co' paesi vicini, ma anche con quelli a sè soggetti, che in que' tempi calamitosi cercavano di sollevarsi dai pesi generali col sottrarsi alla dipendenza teramana. Tanto operava Miano per non contribuire alle spese comunitative; s'invocò quindi un giudizio arbitrale, e il laudo fu pronunziato ai 5 di febbraio del 1533 da Giovanni Primiani *de Guardia* giudice delle cause civili, e da Francesco Trimonzii arbitri eletti. Miano fu dichiarato unito a Teramo siccome un membro al suo corpo, e che perciò dovesse contribuire alle spese anche straordinarie, « ut militum hospitandorum » e sopportare il peso delle gabelle, eccetto quelle della *macina* e della *rimettitura* del grano, del mosto e delle olive. Tale sentenza si serbava già nell'archivio di città, ove il Palma (2) la vide, e ebbe conferma dalla gran corte della *vicaria* ai 20 di novembre del 1544. Se non che i Mianesi non si stettero paghi alla medesima, e, risollevata la questione innanzi quell'alto tribunale, ottennero un'altra sentenza ai 24 di dicembre del 1546, che decretò definitivamente la separazione di Miano da Teramo, e che i Mianesi fecero trascrivere nel loro antico catasto, ove pure il Palma ebbe agio di leggerla (3).

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 213.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 10.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 21.

E così Teramo perdette uno de' suoi villaggi, che ne' tempi prosperi sapeva, come vedemmo (cap. x, § 15 e cap. xvi, § 14), invece aggiungere al suo territorio. Miano poi ne' tempi nuovi fu compreso nell'attuale comune della nostra città.

4. Se non che non bastavano al nostro comune le molestie coi paesi vicini e con quelli soggetti; chè esso aveva a sopportarne altre dal lato del governo centrale straniero, ossia dai capitani o governatori, i quali, giusta le leggi teramane anche allora riconosciute, andavano sottoposti al sindacato comunale. Ma in quel mezzo del secolo xvi, epoca funestissima per ogni appartenenza della vita pubblica, quel nobile ed utile diritto esercitavasi a seconda dei tempi, ossia vilmente. Esso, come ci narra il Muzii, e noi vedremo più specificatamente innanzi (cap. xxvi, § 1), allorchè parleremo delle condizioni generali nostre sotto quegli stranieri governatori, compivasi con grandi « riguardi », spedendosi a pro de' medesimi lettere liberatorie « piene di lodi false ». Seguivano, è vero, anche allora condanne, ma esse erano lievi, e restringevansi a mere relegazioni e multe, siccome in quel luogo vedremo. E qui cade in acconcio di notare che noi possediamo un saggio della forma giuridica, onde il comune esercitava cotesto sindacato, in un documento autentico, non visto dal Palma, e contenente appunto una sentenza di quella natura pronunziata ai 22 di ottobre del 1658 (1). Con essa il capitano Gilberto Muzii e Giannantonio Mezzucelli, quali sindaci di Teramo, condannano alle spese Giandomenico Bernardi, Nicola Rosa, Domenico Manoia di Teramo e Medoro Fabiani di Monticello, perchè, senza addurre pruove, eransi querelati di aver ricevuto mali trattamenti dal già governatore della città, Fulvio Riccardo *de Gatta,* milite napoletano. Anche costui però vien condannato all'indennità di 25 carlini a favore di Andrea di Domenico di Miano indebitamente incarcerato dal governatore. Pagata questa somma dal de Gatta e l'altra di quattro ducati dai querelanti per le suddette spese, i sindaci rilasciano lettere liberatoriali all'uno e agli altri. A piè dell'atto si leggono le sottoscrizioni dei signori del reggimento e dei testimoni: tra i primi son da notarsi Sebastiano Corradi, Gianluigi Berarducci, Filippo Mezzucelli e Giuseppe Urbani, e fra i secondi Francesco Salamita. Nè il cittadino magistrato, per tenere in freno i governatori, stavasi pago a tal legale sindacato, ma ricorreva, almeno in tempi meno difficili, al potere centrale contro i regii ufficiali, che abitualmente non

(1) Arch. Com. di Teramo, *Atti dei Principi,* perg. n. xxxix.

curavano neppure l'osservanza delle leggi, siccome abbiamo veduto poc'anzi (§ 1) nell'esame del diploma del 1517.

5. L'azione del comune in que' giorni calamitosi, allorquando questi ancor più si aggravavano col peso de' naturali flagelli, stendevasi contro i danni da essi conseguenti. Così nelle circostanze di pesti e di carestie, pur troppo non rade allora, esso al pari degli altri eleggeva i deputati per la custodia della città e per ogni altro bisogno. Nella terribile pestilenza del 1527, che al dir del Muzii (1) tolse di vita un quarto degli abitanti, ben s'ebbe Teramo quei deputati, ma all'incalzare di quel flagello, secondo lo stesso narratore (2), « essendo morto il Mastrogiurato (3) che sosteneva « quasi tutto il peso del governo, fu la città quasi abbandonata, « essendo i Cittadini principali usciti in campagna a' loro poderi ». Da queste parole ci pare di poter trarre che i cittadini magistrati non facessero il loro dovere, lasciando il pericoloso còmpito delle cure sanitarie e di governo a quel regio ufficiale, che generosamente vi sacrificò la vita. Anche alle tristi conseguenze delle carestie il comune provvedeva con la scelta de' grascieri, e in quella del 1591 quattro (tra cui un Pietro Urbani) ce ne nomina il Muzii (4), che questa volta profonde loro elogii, scrivendo potersi, « con ve- « rità dire che il terzo delle genti di Teramo sia vivo per opera « loro ». Si vede che la carestia fa meno paura della peste. Nei frangenti della fame poi, e come permetteva il diritto d'allora, il magistrato municipale sequestrava il grano de' privati, siccome avvenne nel 1716 (5).

6. Abbiamo veduto, ragionando delle condizioni edilizie della città durante gli antecedenti periodi medioevali, di libertà, cioè (cap. XI, § 3), di semi-libertà (cap. XIV, § 4) e delle fazioni (capitolo XVII, § 7 *b*)), che essa andava divisa in sei sestieri. Invece ne' tempi nuovi, di cui qui c'intratteniamo, e quando le vecchie e gloriose instituzioni cittadine cadevano, anche quella divisione doveva venir meno per cagioni, a quanto pare, e come vedremo, demografiche. Osserveremo intanto che di tal cangiamento poteva parlarsi nel capitolo delle condizioni del comune nel presente periodo (cap. XXVI), ma dovendo per altro esso considerarsi come

(1) MUZII, op. cit., dial. 7°.
(2) MUZII, op. e loc. cit.
(3) V. per quest'ufficiale il cap. XXVII, al § 11 *e*).
(4) MUZII, op. cit., dial. 6°.
(5) PALMA, op cit., vol. III, p. 197.

uno degli atti del medesimo, così nel capitolo, che questi riguardano, noi lo poniamo. Quell'evento dunque seguì, mercè la riduzione della città da sestieri a quartieri, nell' anno 1562, allorquando appunto si compiva la ricostituzione oligarchica del nostro comune, secondochè abbiamo narrato (cap. XXI, § 2). Tale riduzione, se non accadde proprio in quell'anno, almeno in esso ebbe la sanzione legale. Difatti in un registro di atti comunali degli anni 1560-1563, tuttora esistente (1), leggiamo che nel parlamento tenuto ai 24 di giugno del 1562, malgrado l'opposizione del *nobile* Gio. Ascolo Forti, prevalse la proposta del *cittadino* Orazio Delfico, giusta la quale i due sestieri della parte nuova della città (dopo la distruzione del secolo XII) detti di S. Giorgio e di S. Spirito (2), valendo (certo in quanto alla popolazione) gli altri quattro della parte antica, detti di S. Leonardo, di S. Antonio, di S. Maria e di S. Croce, così questi ultimi dovevano ridursi a due. Approvata la proposta, i sestieri furono ristretti a quartieri sotto le seguenti denominazioni ancora oggi vigenti: S. Giorgio, S. Spirito, S. Leonardo e S. Maria. Da ciò seguì pure la riduzione del numero dei signori, capi del cittadino reggimento, da sei a quattro, siccome si dirà al luogo proprio (cap. XXVII, § 5 *b*).

7. Nel pieno di questo triste periodo, cioè nel secolo XVII, mentre scarseggiava ogni moto di vera vita pubblica, si moltiplicavano invece le piccole cure, donde facilmente nascevano conflitti fra le varie podestà. Così il comune gli aveva persino col vescovo, che nel giure feudale era anche allora considerato, come vedremo (cap. XXVII, § 13), quale alto signore, di solo nome per altro. La città, gravata in quel tempo dai molti pesi fiscali, voleva esigere le gabelle dai vassalli del vescovato, allorchè questi venissero ad abitare nelle case rurali del territorio comunitativo. Il vescovo Montesanto, a ciò opponendosi, ricorse alla regia camera, la quale ai 28 di gennaio del 1605 dette fuori una provvisione diretta al capitano ed all'università di Teramo, e la quale vietò questa esazione (3). Un altro conflitto sorse fra vescovo e città nel 1611, allorchè il vescovo Visconti minacciò di scomunica i deputati comunali pel catasto, ch'erano, per la formazione di questo, entrati

(1) Carte PALMA, nella bibl. del Liceo di Teramo, tom. XII, a c. 96.

(2) Su queste parti della città, dette anche Terra nuova e Terra vecchia, vedi ciò che narrammo al cap. XIV, § 4.

(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 102.

nelle terre feudali della chiesa aprutina. Ma questa volta ogni dissidio, mercè un reciproco accordo (1), fu composto.

8. Fra i varii atteggiamenti, che noi qui andiamo esaminando nel comune nostro al cospetto delle calamità, e delle altre vicende di quella triste epoca, va pur notata l'azione sua in mezzo ai politici rivolgimenti. Uno dei principali, se non il massimo, del presente periodo fu quello che s'intitola da Masaniello, e che da Napoli s'irradiò nelle provincie. Allora, mentre Chieti si mostrò avversa al governo di Spagna, Teramo, che pur tanti guai s'aveva dalle milizie e dal fisco di quella nazione, siccome narreremo al proprio luogo (cap. XXIV), si dichiarò favorevole a' suoi oppressori, forse perchè sino allora essa era andata libera per opera loro dal giogo feudale. E di vero ne' torbidi quasi generali nel regno, seguiti dopo la sollevazione di Masaniello in Napoli nel 1648, Teramo essendo rimasta fedele ai monarchi spagnuoli, e sospettando del regio governatore Gio. Andrea Valignani, appunto perchè chietino, i signori del suo comunale reggimento vollero così assumere da sè stessi la custodia della città, affidandola a' concittadini (2), e inviando insieme Gilberto Muzii, che è da credersi il capitano mentovato nel 1658 (§ 4), in Aquila presso il generale Michele Pignatelli, vicerè degli Abruzzi, onde chiedergli soccorso d'armati contro i ribelli che si accostavano alla città (3). Il magistrato prese poi parte ai consigli di guerra radunati dal Pignatelli in Teramo, allorquando questa nella notte sopra i 2 di aprile del 1648 fu minacciata di fiero assalto dalle genti nemiche condotte dal duca di Castelnuovo, Alfonso Carafa; essa n'andò libera solo per l'energia addimostrata da Torquato Mezzucelli e da cinquanta suoi seguaci, come minutamente dal Giordani riferisce il Palma (4).

9. Ma non in ogni evento la stessa politica prudenza inspirò gli atti del nostro civico maestrato. Così un secolo dopo, e propriamente nel 1744, allorquando gli Austriaci invasero il regno per iscacciarne il novello principe Carlo III di Borbone, i nostri signori, all'entrar che quelli fecero in Teramo, lor si fecero incontro festevolmente, ed anzi il sindaco Giuseppe Onorato Ricci e i suoi tre colleghi di reggimento nel seguente giorno, che cadde agli 8

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 108.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 131.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 133.
(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 134.

di giugno, prestarono giuramento di fedeltà all'imperatore. Ma grave danno ebbero a patire cotesti fautori dell'occupazione imperiale, specialmente con l'esilio e con la confisca, e il Ricci s'ebbe inoltre diroccata la casa, al luogo detto pur oggi del *terriccio* dalla ruina ivi operata, mentre sull'area fu eretta ad infamia una colonna con lapide ricordante l'avvenimento. Quest'ultima vi restò fino alla venuta dei Francesi nel 1806, ed ora si scorge infitta nel cortile del palazzo municipale.

10. Ma non bastavano al comune, in que' tempi di ozii civili, i conflitti di giurisdizione co' vicini, co' superiori e co' soggetti, qui sopra (§§ 2, 3 e 7) narrati; chè l'atonia della vita pubblica lo menava altresì a dissidii di mere preminenze con le altre podestà. Un piccolo evento di tal natura seguì nel 1748, e noi lo racconteremo con le stesse parole del Palma (1), che lo trasse dalle memorie manoscritte contemporanee del Giordani: « L'eti-
« tichetta osservata nelle feste di Corte era che i Signori di Reg-
« gimento, nell'entrare in Chiesa e nell'uscirne, marciassero ai
« fianchi, ossia alle due estremità de' Signori del Tribunale; in
« Chiesa poi questi occupassero la destra, quelli la sinistra fuori
« del presbiterio, gli uni rimpetto agli altri, e gli uni e gli altri
« in sedie a bracciuoli. La preeminenza, che così veniva a darsi
« alla Regia Udienza, parve poca cosa al de Leon (*allora preside*
« *della provincia di Teramo*): onde fatte amovere le sedie tanto
« del Tribunale che de' Reggimenti, si situò coll'Assessore (*del*
« *regio tribunale*) Sanvisente ai gradini del presbiterio senza sedie:
« e volle che tanto lì, quanto nella marcia, il Civico Magistrato
« formasse dietro a loro due una seconda fila. Spiaceva ai *Qua-*
« *rantotto* tale novità; pure le circostanze consigliarono a soggia-
« cervi per qualche tempo. Ma entrato nel 1749 in esercizio i
« sigg. *Berardo Delfico, Francesco Saverio Urbani, Niccola Rapinj*
« e *Girolamo Giordani,* nella prima festa Regia, la quale cadde
« ai 20 Gennaio, si posero risolutamente ai fianchi del Preside e
« dell'Assessore. Piccatisi costoro di sì fatta animosità, spedirono
« là per là contro tutti e quattro un mandato *per eamdem Eccle-*
« *siam,* che coloro costretti furono a soffrire pel corso di cento
« giorni appunto. Ventilata però in Napoli la questione, fu deciso
« aversi ad osservare l'antico solito, e le due file di sedie a brac-
« ciuoli vennero ripristinate ».

11. Chiudiamo qui il capitolo e insieme la serie degli atti del

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 214.

nostro comune durante questo periodo del patriziato col racconto del conflitto ch' esso ebbe alla fine del medesimo col comune vicino di Campli. Si piativa allora fra ambedue per l' aggregazione al proprio seno dei territorii di S. Atto e di S. Eleuterio, che anticamente e fino dal 1381, siccome al proprio luogo narrammo (cap. x, § 16), s' erano dati, in qualità di vassalli della badia di S. Atto, al comune teramano. La lite ebbe origine dalla ragione, comune a que' tempi e che vedemmo già agire per l' affare di Miano (§ 3), cioè dall' aver voluto Teramo porre nel suo catasto que' territorii e assoggettarne gli abitanti ai pesi comunitativi. Questi, richiamando le loro antiche esenzioni reali e personali, ricorsero alla regia camera, la quale con sentenza dei 3 di luglio del 1750 lor dette torto. Campli credette di poter intervenire nella questione, traendone pro allo scopo di aggregare i detti territorii al proprio comune, e la causa sulle prime volse piuttosto favorevole a lei, ma infine la regia camera con decreto dei 6 di luglio del 1756 dette S. Atto a Teramo e S. Eleuterio a Campli. Se non che quest' ultima non volle acquetarvisi pretendendo tutto; però non seppe tener viva la cosa e ne seguì che tanto il territorio di S. Eleuterio quanto quello di S. Atto restarono, come restano, parti del comune di Teramo. Il Palma narra minutamente e a lungo le varie fasi di tal causa (1).

Terminato così il racconto degli atti del nostro comune innanzi agli avvenimenti ordinarii di questo periodo del patriziato, passiamo ora ad esporre l'azione sua agitata sì, ma efficace, contro le minacce di feudalità durante lo stesso periodo.

(1) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 217-219.

CAPITOLO XXIII.

Sua azione contro la feudalità nel periodo del patriziato (1507-1770).

SOMMARIO: 1. Agitazione cittadina nel 1518 contro il pericolo di ricadere sotto la signoria degli Acquaviva e inutili sforzi per cansarlo. — 2. Nel 1521, venduta da Carlo V la città per 40,000 ducati al duca d'Atri, il parlamento elegge la straordinaria magistratura de' *dodici* e fiere istruzioni di questi ai messi teramani in Napoli. — 3. Decisa la causa a pro dell'Acquaviva, Teramo, interposto nuovo appello all'imperatore, si appiglia alla ragione delle armi. — 4. Assedio della città pe' ducali e sua liberazione ai 18 di novembre del 1521, attribuita a miracolo. — 5. I Teramani si riscattano nel 1522 con l'obbligarsi al pagamento dei 40,000 ducati. — 6. E si esimono in gran parte da questo, e nel 1528 si liberano dal timore di feudale servitù. — 7. Ottengono nel 1530 in Bologna da Carlo V un solenne diploma di conferma della loro libertà. — 8. Timori e nuove pratiche nel 1559 contro il pericolo, che par vano, di perderla. — 9. Il magistrato, mettendo a profitto la regia fedeltà serbata nella rivoluzione del 1648, ottiene nel 1660 un diploma di libertà e di vantaggi economici.

1. Eccoci ora col presente capitolo entrati a considerare il lato più fervido ed operoso di questo periodo, che pel resto non fu certo il più attivo nella storia della nostra vita comunale. Se non che il pericolo di ricadere sotto gli artigli feudali degli odiati Acquaviva bastava, anche in quell'epoca funesta, a ridestare gli omai spenti spiriti cittadini. Difatti i Teramani, che nei periodi precedenti, siccome abbiamo veduto nel corso di quest'opera, avevano tenuto sempre in cima ai loro pensieri, e posto perciò in capo ad ogni loro supplica ai re, la conferma della cittadina libertà contro le minacce e le aspirazioni de' privati signori e specialmente della suddetta allora potentissima famiglia, vollero impetrarla dalla vedova regina Giovanna mercè il già esaminato (cap. XXII, § 1) diploma del 1517, a ciò forse mossi e dal timore della prossima fine di quella loro benigna signora e dalla sicurezza della triste successione straniera di costei. Così ivi vedemmo che il primo articolo di quel privilegio assicurava il mantenimento della libertà demaniale e la regia promessa di non vender mai ad altri nè la città nè il territorio. Appena poi nel 1518 quella sovrana passò di

vita, come già si narrò (cap. XXI, § 1), e il pericolo della feudalità crebbe maggiore, per esser noi caduti nella triste sorte delle altre provincie del regno napoletano, nelle mani cioè de' re di Spagna, avidi solo di trarre frutto dalla nuova conquista e pronti quindi a venderci al miglior offerente, il civico maestrato si dette tutto a provvedere allo stato novello. In quello stesso anno 1518 esso spedì in Napoli, col consenso del parlamento, tre messi, tra cui un Pier Giovanni Santacroce, sia per fare omaggio a Raimondo di Cardona, vicerè per la Spagna, sia, e forse più, per ottenerne guarentigia di demaniale libertà; ma i nostri dovettero tosto comprendere che non era più quello il tempo degli indigeni e benevoli sovrani; giacchè il vicerè disse loro che, non avendo egli la sufficiente autorità per far tanto, ne avrebbe riferito al re cattolico (il futuro imperatore Carlo V), e poi a nome de' novelli sovrani lor dette in iscritto la seguente risposta riferita dal Muzii (1) e che, per fornirci essa una viva immagine dello stato nostro municipale e politico, stimiamo qui utile riportare per intero: « Ioanna Regina (2) « et Carolus Rex Castellae Aragonum utriusque Siciliae etc. Ma- « gnifici nobiles et egregii Viri fideles Regii dilecti. Havemo ri- « ceputa la lettera vostra per li Nobili Magnifici Pier Ioanni (*Santa- « croce*), Berardino (*di Cola di Astolfo*) e Notar Angelo (*del Monte*) « vostri Sindici, et inteso quanto li predetti Sindici n' hanno rife- « rito, et narrato per parte di questa Università. E perchè finchè « non habiamo risoluta risposta dal Cattolico Rè nostro Signore « non ve potemo dare risoluta espeditione in le cose, che ne sup- « plicate, et in le instruttione, che detti Sindici ne hanno presen- « tate. Et havuta la risposta dal predetto Cattolico Re Nostro « Signore in tutto quello che si potrà beneficare et ben trattare « questa Università lo farimo. Et interim volimo che in tutte le « cose che questa Università teneva e godeva in tempo della morte « della Serenissima Regina, sì del Regimento della Città, come « de omne altra cosa, non ve sia innovata cosa alcuna finchè per « la predetta Maestà Cattolica, ò per noi fosse altramente provisto « et ordinato. E così lo ordinamo et commandamo a tutti i sin- « goli officiali majori et minori a chi spettarà, et la presente sarà « presentata, che non vi debiano innovare, nè fare innovare cosa « alcuna, fino ad altro ordine di sua Altezza, ò nostro. E non si « faccia il contrario sotto pena della Regia disgrazia, e di ducati

(1) Muzii, op. cit., dial. 6°.
(2) La nota Giovanna la pazza, madre di Carlo V.

« mille; la presente resti al presentante. Datum in Castello Novo « Neapolis 15. Octobris 1518. Don Ramondo di Cardona ».

2. Ma il tono di tal linguaggio apparve fosco, come scrive il nostro cronista (1), ai Teramani, nè essi per verità s' ingannavano; chè vissuti nel sospetto un paio d' anni, s' intesero improvvisamente scoppiare il fulmine sul capo. Difatti il magistrato cittadino ai 27 di agosto del 1521 s' ebbe dal governo l' intimazione di esporre a questo le proprie ragioni entro il termine di dieci giorni, giacchè Teramo era stata in quel frattempo venduta, pel prezzo di 40,000 ducati, dall' imperatore Carlo V ad Andrea Matteo di Acquaviva, a quello stesso che nel 1501 vedemmo (cap. XVI, § 21) tentare indarno aver la città dai Francesi. A questo terribile annunzio fu tosto convocato il generale parlamento, il quale prese le seguenti straordinarie risoluzioni: bandire dalla città tutti quelli che ricusassero i pubblici ufficii, eleggere dodici cittadini (tra cui noteremo quelli di famiglie ancora fiorenti: Bove Pistilli, Gio. Francesco di Nardo Muzii, Pietro Santacroce e Pier Sante Pelliccianti), i quali insieme coi sei signori del reggimento, e senza bisogno di adunare il parlamento, provvedessero ad ogni pubblica necessità per guarentire la libertà cittadina. Prima cura di questa straordinaria magistratura fu lo spedire in Napoli, e segretamente per cansare le ire ducali, due ambasciatori: il canonico Cola Bucciarelli e Colantonio di Rapino, col solo incarico di tener d' occhio le mosse dell' Acquaviva e di protestare contro la brevità del tempo assegnato al nostro comune. Le istruzioni, che poi loro dettero i *dodici,* appaiono piene di tanto zelo per la salvezza della libertà e di tanta risolutezza per la difesa della patria che meritano, oltrecchè per ufficio di storico, d' esser qui riportate a verbo secondo si trovano nel Muzii (2): « Magnifici Sindici, Cittadini, e « figlioli nostri dilettissimi, Salutem. Havemo ricepute le vostre « lettere et benissimo inteso quanto havete scripto, vi rispondemo, « che his non obstantibus, debiate di continuo importunare lo « Consiglio, et animosamente dir nostra ragione, perchè simo « certo, che non ci mancherà di Iustitia, nè la Cesarea Maestà « ce farà tanto torto a noy, quali sempre ai retro Prencipi di Casa

(1) Muzii, op. e loc. cit.

(2) Muzii, op. cit., dial. 6°. Anche il Palma (vol. II, pp. 222-224), riporta queste istruzioni, certo dal Muzii, con qualche lieve modificazione ortografica e anche con qualche salto involontario di parole. Noi però le riproduciamo dalla nostra copia del Muzii.

« d'Aragona, donde sua Maestà descende, siamo stati fedelissimi « et habbiamo sempre per lo servitio loro acramente combattuto, « de submicter ad un Duca d'Hadri, et massime essendo nostro « Capital Nemico per causa et servitio de li prefati Prencipi. Et « a ditto Consiglio farrete intendere, questo Popolo prima voler « patire qualsivoglia exterminio, et fare peggio che li Sagontini, « che venire in potere d' uno suo capital Nemico, lo quale è stato, « et è principio mezzo et fine de tutte le discordie di questa Città, « e di quanti mali in essa sono subcessi et che ipso solo in età « nostra è stata causa di fare morire centinaia de uomini. Et però « simo disposti di essere tutti tagliati a pezzi con le nostre mo- « gliere et figlioli, che venire nelle sue mani. Pertanto intrepida- « mente farete sapere a lo Consiglio la totale deliberatione nostra, « et Iddio voglia, che non ce si dona causa, che vederà con effetto « molto plù de quello scrivemo, ad presso ancora, che la Maestà « Cesarea habbia ordinato che la causa nostra si veda sommaria- « mente, questo summarie non si deve intendere che habbia a « prejudicare a le nostre ragioni, pertanto adteso, che in questo « ce và l' honore, la vita, e la robba non solo di noj, ma di tutti « altri, che discenderanno, supplicarete a lo Consiglio, voglia si « vida tale causa maturamente, et secundum formam Iuris, e bi- « sognando sopra di ziò ve protestarete. Item presentarete le copie « de li nostri Privilegi de la Cattholica Maestà, offerendo mostrarli « et verificarli in li registri, e per nullo modo mancherete fare tale « offerta, facendoli intendere, che ad pochissimi iorni saranno in « Napoli li altri nostri Sindici con li originali, et altre nostre ra- « gioni. Ancora farete intendere a detto Consiglio, che non trovate « Advocati, alli quali debiamo comandare, ve habeano a difendere « fedelmente, e di ciò richiedetene il detto Consiglio, altrimenti « ve protestarete. Preterea quando vedessete, che per via delli Pri- « vileggij ve se facesse alcuna difficoltà contro la libertà nostra, il « che non credemo, ad l' hora defendarete la causa nostra con altra « ratione, e direte questa Città non poterse alienare contro la vo- « lontà del suo Popolo; e che se pure Sua Maestà per estremo « bisogno fosse astretta a venderla; ipsa Città se offre, come già « per nante have offerto al medesimo prezzo; et è plù cosa iusta, « che Sua Maestà Cesarea se serva de li danari dei soi fideli Vas- « salli, et che la Città reste nella sua fedeltà, che del Duca, quale « non mancho è nemico di Sua Maestà Cesarea, che de questa « Città, et maxime, che Sua Maestà non pote, nè deve per bisogno « grande, che tenesse, vendere, et alienare una città ch' importa

« al stato di sua Corona. E poi sarria non solum impietà, ma « crudeltà, et contra omne Iustitia vendere li vaxalli, quali sono « stati sempre fedeli, ad suoi capitali nemici, et maxime essendo « tale nemicitia causata per ordine, et servitij de li prefati Rij « d'Aragona: et che molto plù questa Città se contentaria esser « venduta in mano de mori, et de Infedeli, che de un Duca de « Hadrij, e che non è servitio della Maestà Cesarea, che una Città « de importantia come questa situata in li confini del Regno sia « data in poter d'uno, quale sempre è stato nemico di Sua Casa, « et che voglia considerar, che quando lo Duca habia questa Città, « è padrone de tutto Apruzzo, et sarà in suo potere fare quello « che gli placesse e pote ben penzar che non farria occorrendogli, « se non quello ch'è solito fare per lo passato. Item se quelli si- « gnori del Consiglio volesser sommariamente provvedere, et non « darne li beneficij permessi a Iure, ve protestarete, et quando « volessero sententiare summariamente, de tale sententia ve appel- « larete alla Cesarea Maestà, imperzò ci rendemo certi, che se per « voi animosamente, et con sollecitudine se produrrando le nostre « ragione, non bisogna questo. Item ve mandamo allegata una « supplicatione, ne farrete de ipsa copia, una de la quale darrete « al Consiglio de Santa Chiara, et l'altra ad li Regenti. Et per « che li altri Sindici, quali portano danari, ad supplimento, et li « Privileggi, per dubbio di non esser offesi e per majore sicurtà « loro havemo deliberato farli venir con la famiglia del Signor « Vicerè, quale domani parte per Napoli. Et potria essere, che per « non lassare tale compagnia, se mittesse in lo viaggio qualche « iornata de plù, adziochè interim la causa nostra non patisca, et « voy possate provedere a i bisogni, mandamo Spada longa (1) « con lettera de messer Perocto Guariglia nostro Capitano, ve « siano date subito, subito trenta ducati de carlini, li pigliarete, e « non mancarete de fare ogni providimento. Et perchè omne cosa « non si pote commicter per littere et in voy sommamente confi- « damo, et in la integrità, sapere, et sollecitudine vostra, in le « mani de li quali consiste la salute nostra per esser in facto, et « meglio intender li bisogni nostri provederrete come meglio ve « parerà, perchè noy dal canto nostro non mancaremo in cosa « alcuna, et da passo in passo, ce farete intendere el tutto, et de « quanto farrete ne vogliate havere maturo consiglio da boni e

(1, « Cognome o soprannome dell' espresso », annota qui il PALMA (volume III, p. 223).

« fedeli Advocati, et fate, che non si dica, che per poca sollecitu-
« dine vostra questa Città recipa manchamento, et caricho. E ve
« esortamo, et dicemo, che vogliate questa, et maggior sollecitu-
« dine usare circa le cose predette, non havendo rispetto alcuno
« per la salute della propria Padria exponer la vita, che fando lo
« contrario, figlioli, nepoti, et voi medesimi a la vostra tornata,
« come nemici della Patria crudelissimamente come infami sarrete
« puniti ad perpetuo exemplo de li subcessori, et castigo di voy
« altri, al che per la vostra integrità già anteveduta, speramo non
« sia necessario pervenire et bene valete. Terami die vigesima
« Septembris MDXXI. Iudex Regimen et Universitas Regiae Civi-
« tatis Terami ».

Fin qui il lungo e notabile documento; nè il lettore si lamenti con noi di tanta lunghezza, giacchè, quando le carte del tempo parlano un linguaggio che sì a vivo rispecchi le condizioni del medesimo e che tanto al vero ritragga da una parte lo svolgimento dei fatti e dall'altra lo stato degli animi agitati fra i timori e le speranze, tra le preveggenti cautele e gli audaci propositi, lo storico trova in esse un assai più efficace narratore di sè e non può far di meglio che sottoporle fedelmente all'occhio di chi legge.

3. Frattanto la straordinaria magistratura dei *dodici* non perdeva tempo e sceglieva un suo speciale procuratore, di cui il Muzii non ci dà il nome, presso la corte di Carlo V in Valladolid, per sostenere le ragioni della patria, particolarmente col presentarle i numerosi antecedenti diplomi regii, che ne assicuravano la libertà demaniale. Ma, dopo varie pratiche, l'imperatore rimise la causa al sacro consiglio detto di S. Chiara in Napoli, il quale ai 31 di ottobre del 1521 sentenziò che la cesarea maestà, non ostante i suddetti diplomi, poteva sempre « de plenitudine regiae potestatis » vendere Teramo al duca d'Atri e che quindi si spedissero a costui le lettere di commissione pel possesso. Allora i nostri sindaci, o messi, non ebbero a far meglio che appellarsi all'imperatore e tornarsene a Teramo, ove trovarono i concittadini tutti intenti ad apparecchiar le difese, raunando uomini, armi e vettovaglie. Subito dopo il loro arrivo, i *dodici* si raccolsero nella cancelleria del palazzo alla presenza dei signori del reggimento e, letto il decreto del sacro consiglio, uno de' più cospicui fra essi dodici, il dottore Francesco Trimonzii, si levò a pronunziare un caldo discorso, che il Muzii (1), ad esempio de' nostri grandi narratori del cinquecento,

(1) MUZII, op. cit., dial. 6°.

riferisce e che noi, considerando e la sincerità di lui e le ragioni ora dette a pro dell'importanza di tali documenti, ripeteremo qui a verbo: « Il parer mio Padri e Fratelli è che prima d'ogni altra « cosa con supplici prieghi si ricorra all'Altissimo Dio; il quale « non per nostri meriti, ma per la sua infinita bontà, e miseri- « cordia, voglia difendere questa Città, e liberarla dall'angustie, « nelle quali si trova. E se tra Cittadini fossero alcune discordie, « che si pacifichino e si concordino, o almeno si soprasedano tutte « le difficoltà e differenze, per tirare ad una fune, mentre dura- « ranno i presenti nostri travagli. È venuto il Commissario nella « Città, si veda, legga, e ben consideri la sua commissione, e ve- « duta si faccia la risposta secondo il tenore d'essa con consulta « de i Dottori della Città, e non bastando, si chiamino alcuni « de' forastieri, e tratanto con ogni diligenza si faccino tutte le « provisioni necessarie per difenzione della Città, acciocchè, se per « sorte il Duca ci volesse far violenza, possiamo con l'armi resi- « stere, e se sarà necessario per la difenzione della libertà nostra « spargere il sangue di tutti noi, non che consumare tutt' i nostri « beni, si sparga il sangue, e prima la Città s'abbruggi, e vada « in ruina, che ad alcuno, furchè all'Imperadore nostro Signore « si sottometta ».

Tutte le proposte del Trimonzii furono accettate con ardore. Subito dopo i cittadini atti alle armi andarono, insieme con cinquecento uomini fatti venire dalle ville soggette a Teramo, divisi in isquadre; si rassettarono le mura, si chiusero le porte, meno le due principali; a tutto provvedendo i *dodici*, che per siffatto modo non avean riposo; e persino durante la notte sei di loro erano in continua veglia. Intanto i vecchi e le donne aggiungevano forza ai validi con l'efficacia delle loro preghiere, portandosi a piedi scalzi nelle chiese ad implorare l'aiuto divino. Al regio commissario poi, venuto ai 10 di novembre del 1521 per la pacifica consegna della città al duca d'Atri e a persuaderla dei gravi danni della resistenza, il magistrato apertamente dichiarò che, pendente l'appello, avrebbe con l'armi respinto le armi del duca e, rigettato l'appello dall'imperatore, « si sarebbero, come scrive il Muzii (1), « appigliati a quel partito che a tal tempo havessero giudicato « espediente per loro ». Mirabile arditezza e costanza de' nostri antenati, anche considerando che allora i vincoli tra le città e il potere sovrano non erano sì stretti e sì forti come a' giorni nostri.

(1) Muzii, op. e loc. cit.

Eppure erano quelli gli ultimi sforzi di un popolo che si avviava, appunto in quell' epoca, alla tacita rinunzia de' vecchi diritti municipali e si rassegnava alla straniera servitù!

4. E quella audace risoluzione era davvero estrema, giacchè le armi nemiche luccicavano già, può dirsi, innanzi agli occhi dei Teramani. Difatti l' Acquaviva, fatto certo che con costoro non era da venire a' patti, ricorse anch' egli all'*ultima ratio* e spedì ad assaltar la città il proprio figlio Gio. Francesco, marchese allora di Bellante, con cinquemila uomini, raccolti ne' feudi di sua casa e nelle vicine terre della Marca, facendo con queste milizie stringerla d' assedio. Se non che, rimaste tutte queste genti inoperose intorno a Teramo per alquanti giorni, all'improvviso, il mattino dei 18 di novembre del 1521, i Teramani videro sgombero dall'esercito ducale tutto il campo all'ingiro e invece sparso di armi e di scale abbandonate. Tanto impreveduto evento essi attribuirono a miracolo, e il Muzii afferma inoltre (1), che i ducali fuggirono alla paurosa visione di una donna risplendente e biancovestita, la S. Vergine, e di un cavaliere in abito rosso, S. Berardo. Certo però si è che in ogni anno ai 18 di novembre se n' è celebrato e se ne celebra il religioso ricordo, partecipandovi anche il magistrato col portare, come scrive il Muzii (2), « solennemente con « suono di Trombe un cirio (cereo) alla Cathedrale in honore di « S. Berardo ». Già s'intende che i tempi novissimi abolirono quest' ultima pia consuetudine.

5. Non per questo posavano i Teramani; anzi, scorsi appena tre giorni, si affrettarono essi a mandare un ambasciatore a Napoli e un altro a Roma presso il cardinal Pompeo Colonna, protettore della città, e l'ambasciadore di Spagna, acciò per costoro mezzo ottenessero il valido patrocinio del papa. Il messo fu il sunnominato canonico sir Cola Bucciarelli, e s' ebbe dal magistrato e dai *dodici* le seguenti istruzioni, che noi, malgrado la loro lunghezza, per le ragioni più sopra addotte (§ 2), riportiamo integralmente quali si trovano nel Muzii (3): « Judex Regimen et « Universitas Regiae Civitatis Terami. Memoriale ad Voi vene- « rabile Syr Cola, nostro destinato in Roma, a lo excellente Si- « gnor Ambasciatore del Re Nostro Signore e a lo Reverendis- « simo Monsignore lo Cardinale Columna, de procurare con la

(1) Muzii, op. cit., dial. 6°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Muzii, op. cit., dial. 6°.

« prudentia et deligentia vostra, per la nostra Università le infra-
« scritte cose. In primis raccomanderete al prefato Reverendissimo
« Cardinale questa Città di Teramo, et tutti Cittadini de ipsa in
« genere, et in ispecie. Item con li prelibati Signori operarete, e
« procurarete tutto quello concerne per la Demaniale libertà de
« ditta Città fandoli intendere la importantia de ipsa al servigio
« de la Cesarea Maestà per stare in confini del Regno, e la no-
« stra antiqua fideltà, e quello avemo dimostrato, et operato per
« lo servitio de le Cattoliche Maestà in espugnar più volte li ri-
« belli de le prefate Maestà, com'è di certo de submicter, et subiu-
« gar dicta Città, quanto sia lo servitio de la Maestà Cesarea iusto
« et honesto quanto a Dio, et quanto al Mondo, che noi per la
« nostra fedeltà, e per quello havemo operato, come fidelissimi
« vaxalli siamo dati a chi è nostro inimico, omne uno lo pote
« considerare. Però supplicarete a li prefati Signori, come quelli
« che amano l'honore, e servitio de la Maestà Cesarea, si vogliano
« degnare in scrivere et operare con la prefata Maestà ò in Na-
« poli, dove bisogno sarà, per lo bisogno de dicta Città, acciocchè
« non vada ad ruina, perchè lo firmo animo nostro è prima di
« esser ammazzati tutti, che mutare governo, benchè se la Cesarea
« Maestà fosse informata de la importantia, et fideltà de dicta Città,
« a quello porria operare per servitio di Sua Altezza, come è ben
« visto in lo passato per stare in confini et appresso la Baronia
« dell'Illustrissimo Signor Duca de Hadri, siamo ben certi che
« haveria ben cura de tener dicta Città ad Demanio subto sua
« corona, et in questo supplirete il tutto come bene informato, et
« operarete quello che da voi speramo. Item farete intendere a li
« prefati Signori, che per li bisogni, et urgente necessità, in quali
« forsan la Maestà Cesarea si trovasse, noy come fidelissimi vaxalli,
« ce offeremo ad subvenir, et improntar plù, che quello de forze
« et facoltà nostre valessero, sicome in alcun tempo non siamo
« mancati con le persone, et con le facoltà per lo servitio delle
« prefate Maestà, secondo è manifesto ad tutti i signori Baroni di
« questo Regno; et per far in questo il debito effetto cercarete per
« omne via di posser haver tutti quelli denari, che porrete ad in-
« teresse, operando in ziò tutti amici, et qualoncha altro, che ve
« accaderà, et particolarmente un Maestro Cola, usando tutte le
« sollecitudini et diligentia, che porrete. Item sarrete con lo pre-
« fato Reverendissimo Cardinale, che come Protettore di questa
« Città tutta devotissima di sua Casa se degne, secondo in lui
« confidamo favorire nelle sue lettere faoribile a la Maestà Cesarea,

« et dove parerà a Sua Signoria Reverendissima ad tale, che non « sia submessa at altri, et noi come affectionatissimi di sua Casa, « possamo operar quella affectione che se deve, et secondo è lo « animo nostro, et che havemo solito per lo honor et servitio de « la fidelissima Casa Columna. Item farete a li prefati Signori, che « lo Illustrissimo Signor Duca de Hadri per venticarsi contro detta « Città, e suoi cittadini, de quello che noy l'havemo fatto contra « sua Signoria per lo stato et servitio de le Cattoliche Maestà, « siccome è manifesto a tutti i Principi di questo Regno, sempre « have riceptato, et ricepta, et retene in questo suo Statu della « Baronia tutti li homicidiali, e sbanditi et altre persone di mala « vita, con prestarli lo favore, et aiuto suo, per travagliare questa « povera Città con tutti li modi che può, omne uno pote pensare « quello farria, quando detta Città fosse in suo potere. E però noy « havemo tutta ragione, se noi siamo stati deliberati di morir, e « scasarci tutti che submicter a Barone, maxime, che lo predicto « Signor Duca dimostra l'animo suo, che tene contra dicta Città « per lo recepto de li homicidiali in lo suo statu, e per consentir « a le robarie, homicidij et altre insolentie, che quelli fando a li « huomini di detta Città in detto suo stato, non havendo alcuno « rispetto al honore del Rè Nostro Signore, nè ad l'honore de li « Ministri di Sua Maestà, che tene lo goberno di questo Regno, « come largamente voi in questo, et tutto potete supplire, fare, et « operare con la solita diligentia, et prudentia vostra, in la quale « confidamo. Item farrete querela al Reverendissimo Legato della « Marca, che li huomini della Ripa, de Ascolo, de Offida, et de « molt'altri luoghi, come voi sapete, sono venuti allo assedio di « questa Città; et secundo il debito le voglia donare el iusto ca- « stigo, et fare novo ordine, che per lo advenire, ne ipsi, ne altri « facciano simile atto, ed anco de questo ne informarete il Reve- « rendissimo Cardinale Columna, che in questo dona sua opera. « Item sarete con lo excellente Signor Ambasciador, et gli sup- « plicarete da parte di questa Città, voglia operare con la Sanctità « di Nostro Signore voglia fare uno Breve alla Cesarea Maestà, « et narrare la nostra antiqua Demaniale libertà, et raccomandarci « a Sua Maestà Cesarea, che non la voglia alienare dal suo De- « manio, et in ziò operarete lo favore di sua Signoria excellente. « Item perchè s'intende, che lo Illostrissimo Signor Duca de Hadri « cerca obtenere lo adsenso da Sua Sanctità, et de la Sedia Apo- « stolica: per quanto sarrete con Sua Signoria Excellente, che vo- « glia obtenersi, che non se habbia dicto adsensu da Sua Sanctità,

« tam ratione interesse suae Caesareae Maiestatis, tum etiam ratione « interesse nostrae Civitatis, et si opus fuerit protestare ne prae- « dicta fiant. Caetera suppleat prudentia vestra. Item, ve ordinamo, « che non debeate supplicare, ne dire, ne trattare alcun'altra cosa « con qualsivoglia altra persona, salvo quello ve habbiamo com- « misso per lo particolare bisogno della Città, et non altramente « per quanto havete cara la gratia di questa commune Patria. Da- « tum Terami die XXI Novembris 1521 ». Le desiderate lettere papali all' imperatore furono ottenute, e lo stesso Bucciarelli ebbe la cura di fargliele rimettere nelle mani. All'altro messo teramano a Napoli, Pier Giovanni Santacroce, medico, scrive il Muzii (1), « eloquentissimo, solertissimo, pratico e conosciuto in tutte le « Corti di Napoli », fu dato l'incarico di offrire al vicerè Raimondo di Cardona il riscatto della città mercè lo sborso dei 40,000 ducati, che voleva pagare il duca d'Atri. Il Cardona accettò l'offerta in nome di Carlo V con una lettera data da Napoli ai 5 di gennaio del 1522, che trovasi presso il Muzii (2) ed il Palma (3), e in cui si ordina ai Teramani di spedire fra dieci giorni loro sindaci per concertare i modi di pagamento con la minaccia, non versandosi la promessa somma, di rilasciare la città nelle mani dell'Acquaviva, entro un mese. Trascorse non pertanto un tempo maggiore, giacchè i sei signori del nostro reggimento e i *dodici* della più volte nominata magistratura straordinaria solo nel seguente ottobre spedirono in Napoli procuratori Francesco Trimonzii e Pier Sante Pelliccianti. Questi ai 31 di quel mese dello stesso anno 1522 conchiusero il trattato, per cui la città obbligavasi a pagare 20,000 ducati in un anno e per gli altri 20,000 impegnaronsi alla regia corte 2,000 ducati sull'entrata annua delle gabelle, e l' imperatore dall'altra parte reintegrava la città nella pristina libertà demaniale, francandola dai pagamenti fiscali ordinarii e straordinarii, e concedendole l'elezione del capitano e l'indulto generale per ogni commesso delitto.

6. Il peso addossatosi così dalla città era importabile dalla medesima, e adoperò perciò ogni possa per andarne immune, spedendo suoi messi frequentemente in Ispagna e a Napoli. Infine i Teramani ottennero da Carlo V ai 30 di maggio del 1523 lettere di favore pel vicerè Carlo Lannoy, che il Muzii (4) riporta nel loro

(1) Muzii, op. cit., dial. 6°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Palma, op. cit., vol. II, p. 227.
(4) Muzii, op. cit, dial. 6°.

originale spagnuolo, e che accordavano una dilazione al pagamento ed agevolazioni che il Lannoy, assai benevolo ai nostri, fece consistere nel sostituire alla moneta sonante i pannilani, industria ancora fiorente in quel tempo fra noi. Ciò non pertanto le spese e per siffatte ambascerie, e pei parziali pagamenti al fisco furono sì gravose pel nostro scarso ed esausto erario che il magistrato fu costretto ad imporre una nuova tassa, detta con lusinghiero nome « colletta della libertà », di un ducato a libbra, giusta l'estimazione catastale. Non sappiamo, soggiunge qui al Muzii il Palma (1), se altre somme si versassero più tardi al fisco; ma questo non n'ebbe a patir danno, giacchè continuò a riscuotere i balzelli ordinarii e straordinarii. Ma dall'altro canto non s'acquetava l'Acquaviva; chè sempre pretendeva o la restituzione dei 40,000 ducati o il possesso di Teramo, tanto che il sacro consiglio dovè minacciare ai Teramani la nuova spedizione di un commissario per quel possesso. Cosicchè le ansie dei cittadini, coi messaggi continui a Napoli e con la custodia perenne delle mura, durarono, al dir del Muzii (2), fino al 1525. Se non che la discesa dei Francesi nel regno nel 1528 e il favore di qualcuno della famiglia Acquaviva ad essi dimostrato valsero in breve a liberare la città da ogni timore di ricadere nelle mani di que' potenti dinasti.

7. Ma un evento ancor più propizio alle sorti teramane seguì due anni appresso: la venuta di Carlo V in Bologna nel 1530 per la sua solenne incoronazione, per le mani del pontefice Clemente VII, a re d'Italia. Non potevano certo i nostri perdere quella opportunità, e spedirono tosto a quella volta, come loro messi, Camillo Bucciarelli e l'immancabile Francesco Trimonzii, il quale alla presenza imperiale indossò, come ci fa sapere il Muzii (3), « a somiglianza de i Dottori di quel tempo, una Toga di velluto verde « sino al tallone ». Essi impetrarono dall'imperatore ai 15 di febbraio del 1530 un amplissimo privilegio che, riferito in parte dal Muzii (4), confermava tutt'i passati regii diplomi a favore della libertà demaniale di Teramo, annullava la vendita di questa fatta all'Acquaviva, accettando invece il riscatto cittadino e promettendo di non mai alienare la città a chi si fosse per l'avvenire col dichiarar nulla ogni vendita futura de' regii successori; accordava

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 232.
(2) MUZII, op. e loc. cit.
(3) MUZII, op. cit., dial. 7°.
(4) MUZII, op. e loc. cit.

anzi alla medesima il diritto di difendersi armata mano, non che il perdono di tutt'i delitti fin'allora commessi, salvi gl'interessi delle parti. Infine l'imperatore profonde larghi elogii alla regia fedeltà dei Teramani, chiamandoli degni d'ogni favore. Di questo diploma, analizzato dall'Antinori (1) e dal Palma (2), esiste ancora l'originale (3), sebbene in molta parte cancellato da una macchia, il quale noi daremo in fine tra i documenti (n. XXXIII), supplendo insieme le parole mancanti nel testo mercè la parziale trascrizione dataci dal Muzii. Noteremo intanto che, mentre il Muzii, e su costui l'Antinori ed il Palma, gli attribuiscono la data dei 5 di febbraio, invece il genuino diploma porta quella dei 15 dello stesso mese; inoltre l'Antinori, vistosi fra la prima e la seconda data, ha supposto due documenti senza badare all'identità della forma e della materia in ambedue. Invece noi, confrontando le parti di essi riferite nell'originale latino dal Muzii e dal Palma, e trovandole perfettamente identiche a quelle della pergamena esistente nell'archivio comunitativo, siamo convinti che si tratta di un sol diploma, e che il Muzii ha errato soltanto, facile sbaglio, nel prendere un XV per un V.

8. Eppure nemmeno con questo solenne atto imperiale possiamo considerar chiuso il ciclo funesto degli eventi pericolosi alla libertà cittadina, giacchè non molto dopo, quanto è dire nel 1559, Teramo la sentì di nuovo minacciata per una notizia, che per altro non ebbe alcun seguito, e che il Palma (4) trasse da un registro comunale del tempo. Levatasi dunque la voce che il re Filippo II di Spagna fosse in procinto di vendere la città ad un signore italiano, che non si dice se era un Acquaviva od altri, subito ai 23 di marzo del detto anno 1559 si adunò il parlamento, e questo risolse spedirsi prima in Napoli qual messo Pier Donato Cesii, e poi di dare facoltà al reggimento, ossia magistrato comunale, di « buttare una colletta », e di cercar dovunque moneta « sapendo « noi di quanta maggioranza sia habitar le Città libere ».

9. Dopo questo piccolo moto, pare che davvero per l'avvenire non sorgesse più alcun timore a turbare da questo lato l'animo dei Teramani, già del resto oppresso dagl'importabili pesi finan-

(1) ANTINORI, *Mem. mss. su Teramo,* ad an. 1530, nella bibl. Prov. dell'Aquila.

(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 239.

(3) Arch. Com. di Teramo, *Atti de' Principi,* perg. n. XXXVI.

(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 50.

ziarii e militari della mala signoria spagnuola. Non pertanto essi, anche in tempi lontani dal pericolo di private dominazioni, siccome era fra noi il secolo XVII, non trasandavano le opportune sollecitudini per ovviare ad ogni rischio di ricadere sotto di quelle quando se ne porgesse l'occasione. Abbiamo veduto (cap. XXII, § 8) com'essi nella quasi generale rivoluzione del 1648 si diportassero a favore dei re di Spagna. Credettero perciò di doverne trarre il loro pro, e inviarono, nello stesso anno 1648, come ci rivela il Tullii (1), il concittadino F. Giovanni Camponeschi, vescovo di Termia, in Napoli presso Don Giovanni d'Austria per ottenere il premio di tanta loro fedeltà. Questi, col parere del regio collaterale consiglio, accordò tutte le grazie domandate, le quali però, per la subita partenza di quel principe, non poterono essere trascritte in apposito documento. Ma se non l'ebbero allora, ottennero più tardi il desiderato diploma, e propriamente dal re Filippo IV agli 8 di aprile dell'anno 1660. Esso fu visto dal Palma nell'archivio comunitativo (2), e viene esaminato dall'Antinori (3), da cui noi togliamo la seguente analisi: « Nel 1660 la città di « Teramo presentò al re Filippo varj Privilegj riportati dai pas- « sati re (cioè, come supplisce il Palma (4), di Giovanna II dei « 4 di febbraio del 1426, di Alfonso I dei 6 di maggio del 1448, « della regina vedova Giovanna dei 15 di maggio del 1517, di « Ferdinando I dei 26 di ottobre del 1465 e di Carlo V dei 15 « di febbraio del 1530), contrasegni dei gradimenti della fedeltà « de' suoi cittadini, e de' servigj prestati, e fra essi quelli de' quali « stava in possesso, e precisamente di non poter essere venduta « altrui in alcun tempo, e per niuna causa, di celebrare il Mercato « in ogni Sabato, colle franchigie pe' suoi, e suoi vicini, di poter « intromettere ed estrarre qualsivoglia genere di Mercature, per « terra, di fare una Fiera, che prima si denominava di S. Michele « Arcangelo, e che allora si faceva nella Pentecoste per quindici « dì libera dai diritti di Dogana per terra, e per mare soltanto « nel porto di S. Flaviano, allora di Giulianova, come da Privi- « legio originale e da provvisioni di Camera in esecuzione di « quelli. Cercò in riguardo d'altri considerabili servigj in tempo « delle rivoluzioni, quando di tutta la provincia d'Abruzzo, solo si

(1) TULLII, *Uomini illustri di Teramo*, p. 88 (Teramo, Consorti, 1766).
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 136.
(3) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1660.
(4) PALMA, op. e loc. cit.

« mantenne all'obbedienza di esso Rè, resistendo con fede, e va-
« lore a tutte le armi del popolo dirette dal Duca di Castelnuovo,
« riferiti (1) e per la plenipotenza confermati da Giovanni d'Austria,
« la conferma degli accennati Privilegj, del demanio, Mercato,
« Fiera, Franchigie, e Tratte senza pregiudizio degli altri, e dal
« Re fu accordata l'istanza, e furono quei Privilegj confermati
« pienamente, supplendo nel tempo stesso a qualunque difetto, e
« prescrivendo la piena osservanza ». Si noti in quest'ultimo diploma come alla stessa assicurazione della demaniale libertà, omai non più esposta ai passati rischi, prevalesse la premura de' nostri, gran contrassegno de' tempi! di sfuggire alle tristi conseguenze economiche del malgoverno straniero, in quanto più essi potessero.

E così con questa carta del 1660 possiamo chiudere questo capitolo, che riguarda l'agitazione cittadina per assicurare la libertà demaniale della patria durante il periodo storico del patriziato municipale, non possedendo noi, dopo quell'epoca, alcuna memoria di ulteriori pericoli, che corresse la patria sicurezza.

(1) Di ciò si è già parlato al proprio luogo (cap. XXII, § 8).

CAPITOLO XXIV.

Sua azione contro i danni militari nel periodo del patriziato (1507-1770).

SOMMARIO: 1. Gli alloggi delle milizie spagnuole, cagione d'immensi danni nel ventennio 1520-1540, e saggio di militari requisizioni anteriori nel 1505. — 2. Particolari dolorosi degli alloggi dal 1526 al 1538. — 3. Mezzo disperato di difesa armata adoperato contro di essi dal comune nel 1530, e patti gravosi che ne seguono con le prevalenti schiere spagnuole. — 4. Nel 1539 esso si appiglia all'espediente di chiuder loro le porte in faccia, ma ne paga il fio a suon di moneta. — 5. Disastrose conseguenze pubbliche e private da siffatti alloggi e casi pietosi di qualche magistrato nel 1540. — 6. Continuano gli alloggiamenti, sebbene men gravosi e frequenti, lungo questo periodo. — 7. Modi e obblighi speciali del comune nel fornir vettovaglie agli eserciti di passaggio in Teramo. — 8. Dimora continua e dannosa di truppe straniere e indigene dal 1562 al 1684 destinate contro i banditi — 9. Nuova milizia provinciale assoldata dai comuni a difesa del littorale e poi adoperata anche contro que' masnadieri. — 10. Contegno diverso del nostro comune verso i varii eserciti in circostanze guerresche nel 1557, nel 1648 e nel 1744.

1. In questo periodo, che senza dubbio fu il più infelice di tutta la teramana storia, non bastava certo al nostro comune spiegare le sue scarse forze contro una sola delle pubbliche oppressioni del tempo, come era quella della minacciata feudalità, ma ad esso incombeva altresì il còmpito di adoperarle contro gli altri flagelli, fra cui uno de' più gravi era appunto il peso dei forzati e rovinosi alloggi militari. Le milizie agli stipendii della Spagna, per le continue guerre sostenute da Carlo V e da' suoi successori, erano spesso di passaggio in Teramo, città posta ai confini del regno, e le importabili requisizioni che le accompagnavano formano ampio e doloroso tema a tutto il dialogo 7° delle memorie storiche del Muzii, e sono atti perciò, con l'aiuto di questo scrittore e di qualche altro coevo documento, a dar sufficiente materia ad uno speciale capitolo qual'è il presente. Diciamone dunque, per quanto importa allo scopo nostro, che è strettamente municipale. E si esponga in prima, che le spese di questi alloggi gravavano, giusta l'uso dell'epoca, in gran parte sui miseri comuni, e che per noi ne comincia il flagello intorno al 1520. Frattanto non

è da trasandare nel racconto, che anche prima che principiasse il triste periodo della dominazione spagnuola, la quale per noi s'iniziò, come narrammo (cap. XXI, § 1), nel 1518, e ancor durando il benigno reggimento della vedova regina Giovanna, noi avemmo un saggio di ciò che si fosse un alloggio spagnuolo: ce ne informa l'Antinori, che ne trasse la novella da un instrumento del 1505 del nostro archivio comunitativo (1); ma pare che allora le spese se le addossasse il fisco e le anticipasse il comune, e ciò certo in forza del privilegio del 1517 che rendeva Teramo esente dagli alloggi (cap. XXII, § 1), come risulta dalla forma della notizia che noi qui ripeteremo con le stesse parole dello storico abruzzese. « Nel 1505 le genti d'arme dimoranti in Teramo alla pre-
« senza di Cuviglion Spagnuol Governatore e Giudice delle cause
« civili della Città, e del nobil uomo Jacopo Salamita Sindico
« Generale della Città stessa, pel mezzo di Giovanni D'Alvarez,
« Pietro Forense, Antonio Roda ed altri ufficiali confessarono d'aver
« ricevuto da esso Sindico sedici tomoli di grano per ciascun'Ar-
« migero per ciascun mese di Gennaio e di Febraio formanti la
« somma in tutto di dugentocinquantasei, e il prezzo di ducati
« dugentotrentaquattro così fissato per ordine del Gran Capitano,
« e del Vicerè, e Governatore degli Abruzzi, delle Terre della Mon-
« tagna, e di Città Ducale Andrea di Capoa Duca di Termoli, da
« essere poi bonificati ne' Conti dei pagamenti Fiscali ». Se non che tal fatto apparterrebbe da un lato, per l'epoca, al periodo precedente e dall'altro (se le spese cittadine furono rifatte) non dovrebbe annoverarsi fra le oppressioni soldatesche: in ogni modo, avendone noi a parlare, questo è il miglior luogo per esso. Comunque siasi, la serie de' veri guai militari comincia per noi, come abbiamo detto or ora, nel 1520, e dura ad imperversare per un bel ventennio con una somma di mali descritti dal Muzii in modo da destare l'orrore di chi legge, e con una coda di altri danni che si stende fino alla metà del secolo decimosesto, siccome vedremo (§ 5). Basti il dire che nel suddetto ventennio gli alloggi militari (non compresi i danni della peste del 1527, introdotta anch'essa in città dalle milizie spagnuole) cagionarono, giusta i calcoli del Muzii (2), una perdita di 200,000 ducati, somma enorme

(1) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1505, ove si cita un instr. di notar Berardino Sotto di Teramo « act. ibid. in Palat. Comun. in sexterio S. Leonardi, ind. 8 dic., 5 feb. 1505 ».

(2) MUZII, op. cit., dial. 7°.

pel luogo e pel tempo; e ciò, s'intende, senza contare gli immensi sborsi patiti dai Teramani poc'anzi per andar salvi, come narrammo (cap. XXIII, § 6), dalla feudale soggezione.

2. Ma scendiamo a' particolari. Il nostro cronista, che in ciò deve reputarsi il più sincero e minuto narratore, comincia l'iliade, a dir così, di Marte, nel 1526, allorquando gl'imperiali, reduci nel regno dalla vittoria di Pavia contro i Francesi, con cinquemila dei loro cavalleggieri albergarono in Teramo per quindici giorni a tutte spese de' cittadini. Queste egli (1), calcolando il costo di ogni soldato col cavallo a trenta grana il giorno, fa salire a ducati 22,500, e senza contare i danni della peste introdotta in città da quelle milizie. E non meno di ventimila ducati importò due anni appresso l'alloggio per tre mesi di settemila lanzichenecchi (2). Ma non bastavano le spese: chè il comune dovea apprestare altresì alle allegre truppe i divertimenti proprii della loro nazione, acquistando i tori per la *corrida*, siccome avvenne nel 1531 a vantaggio delle schiere spagnuole dell'Alarcon, di cui appresso (§ 3). Assai disastrosa poi alle finanze municipali e private riuscì la dimora in Teramo, ne' due primi mesi del 1532, di Ascanio Colonna, generale della fanteria italiana, e di Giambattista Savelli, vicerè della provincia, con la loro corte e le milizie, giacchè la città dovette dar loro alloggio, vitto, legna e paglia (3). Ma essa avea ancora il peso della stabile guarnigione, ed il Palma (4) toglie da un registro comunale dello stesso anno 1532 la notizia, che l'erario cittadino pagava ai sei o sette uomini d'arme, di fissa dimora in Teramo, ventiquattro ducati mensili a titolo d'indennità *de le stanzie*, ossia d'alloggio. Del resto i passaggi militari non finivano mai, ed il magistrato, per andare immune dal còmpito degli alloggi, mandava copia abbondante di vettovaglie alle truppe spagnuole, siccome accadde nel maggio del 1533 per quelle che, venendo di Lombardia, s'erano accampate sul Tronto (5); non senza sentirne però qualche peso, giacchè alcune compagnie si accostarono alle vicinanze di Teramo, e proprio nelle campagne di Monticello, ove s'ebbero il vitto dalla città. Ma di rado il nostro comune riusciva nell'intento: e così nel 1536 non solo dovè al-

(1) Muzii, op. cit., dial. 7°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Palma, op. cit., vol. III, p. 10.
(4) Palma, op. cit., vol. III, p. 8.
(5) Muzii, op. cit., dial. 7°.

bergare nelle private case, già s'intende, tre compagnie del famoso Fabrizio Maramaldo, ma anche mutuare a costui 3000 ducati; siccome pure nel 1538 a spese dei cittadini si acquartierarono in Teramo 300 soldati del maestro di campo Alonso Vives (1).

3. Ma tanto e sì insopportabili oppressioni militari ponevano a dirittura in disperazione i poveri magistrati e gli stessi cittadini, cosicchè essi, non potendone più, si appigliavano a quei mezzi che appunto inspirava la medesima disperazione senza riguardo alle inevitabili conseguenze. Ponevano mano alle armi, assoldando genti e chiudendo le porte in faccia alle milizie spagnuole, di cui si annunziava l'arrivo. Così difatti avvenne nel 1530, allorquando un colonnello Don Sances d'Alarcon volle co' suoi fanti albergare in Teramo a tutte spese de' cittadini: egli, alle ripulse di questi, cinse l'assedio, e, venutosi anzi alle mani, seguì la morte di parecchi da ambe le parti. S'interpose allora il nobile Sigismondo de Sterlich, barone di Scorrano, antico capitano di fanti e di cavalli, e governatore di città, che dimorava in Teramo qual marito di madonna Annunzia, unica figlia di Giacomo Montanari (famiglia divisa, nota il Muzii (2), in Montani e Fabrizii): pe' caldi ufficii di lui lo spagnuolo scese a' patti, che furon duri pei nostri, e che noi qui riferiremo con le parole del Muzii (3): « 1° Che la Uni-« versità pagasse fra termine d'un mese quattro milia e cinque-« cento ducati, per dare le paghe a i soldati. 2° Che i cittadini « alloggiassero a discretione trè mesi continui, trè compagnie di « soldati, i quali non potessero entrare nella Città finchè il resto « dell'esercito non fosse andato alle proprie stanze. 3° Che le « donne et i fanciulli possano partirsi dalla Città, e portar qual-« sivoglia sorte di robbe, forchè vittuvaglie. 4° Che le robbe che « son dentro le Chiese, e Conventi sieno sicure forchè vettuva-« glie. 5° Che i contadini e forestieri che stanno dentro la Città « si possano partire et andare dove vogliono. 6° Che ai Cittadini « non sia fatto nessun dispiacere da i soldati nè nelle persone, nè « meno nella robba, che le donne che partiranno dalla Città non « sieno molestate da i soldati nelle persone, nè meno nei vesti-« menti, nè in qualsivoglia sorta di robba, che porteranno sopra, « purchè non sia vittovaglia et habbiano un giorno di tempo a « partire, prima che i soldati entrino nella Città. 7° Che si per-

(1) Muzii, op. cit., dial. 7°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Muzii, op. e loc. cit.

« donino tutte le offese, e si rendano tutt'i prigioni dell'una e del-
« l'altra parte. 8° Che si diano sei cittadini principali, figli di fa-
« miglia per ostaggi in potere del signor Gismondo (de Sterlich);
« e quando i cittadini che restano nella città non osservassero i
« capitoli, detti sei cittadini si dieno in potere del detto signor
« Don Sances (d'Alarcon) ». Il Muzii (1) ci dà anche i nomi di que' sei giovani ostaggi: Battista Carriceni, Camillo Bucciarelli (che narrò allo storico tutti questi avvenimenti), Ceccone di Stefano Muzii (padre dello stesso storico), Cola Urbani, Sanzo di Tommaso e Simone Pelliccianti. Vedremo poi nel capitolo delle vicende finanziarie del comune durante questo periodo a quali mezzi esso si appigliasse per provvedere a tante spese.

4. Eppure, dopo tante sciagure cagionate alla città dal rifiuto e dalla resistenza armata contro i militari alloggi, essa non poteva sempre rassegnarsi a sopportarne l'immenso peso e se non lo stremo delle armi, essa adottava almeno l'innocuo espediente di chiuder le porte al cospetto delle genti invaditrici. Così fece Teramo nel 1539 all'arrivo di tre compagnie di Alonso Vives, di quel maestro di campo, cioè, che la aveva visitato l'anno innanzi (§ 2). Il magistrato per ovviare alle difficoltà scelse nove cittadini, tra cui nomineremo quelli appartenenti a casate tuttora esistenti: Ceccantonio Pelliccianti, Gio. Luca Muzii, Marchetto Massei e Marino Montani; e ricorse insieme al vicerè in Napoli. Ma non valsero nè ufficii nè prieghi; chè si dovettero accogliere fra le mura due di quelle compagnie, e, peggio poi, sborsare una multa di 3000 ducati per quel rifiuto inflitta alla città dal vicerè della provincia. Il Muzii inoltre calcola (2) che le spese del vitto e dell'alloggio salissero a 5000 ducati. Ecco dunque che cosa guadagnavano i cittadini con quelle resistenze, le quali solo poteva scusare la disperazione!

5. Inenarrabili eran poi oltremodo le funeste conseguenze materiali e morali di tante oppressioni sia pel comune e sia pei cittadini, cui il primo era costretto ad aggravare con infiniti balzelli, de' quali appresso al capitolo delle vicende finanziarie. Il Muzii (3) ne fa un quadro per verità commovente, descrivendo le miserie di tutti e narrando altresì gli episodii particolari di qualche membro del governo comunale, che noi qui per quest'ultimo

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) Muzii, op. e loc. cit.

riguardo accenneremo. Tale si è il caso del capo del reggimento, come allora si diceva, Cecco Castelli, il quale, prostrato dalle persecuzioni perfino personali degli ufficiali spagnuoli, restò privo, sebbene robustissimo, di moto e di favella per un mese, come pure quello dell'altro magistrato Ceccone Nochicchia, che allora appunto fe' voto di non toccar più, per quanto vivesse, la soglia del pubblico palagio: e tenne parola.

6. S'ebbe in appresso una certa tregua in questi militari disertamenti. Nel 1548 notasi nonpertanto dal Muzii (1) l'alloggio in città di due compagnie italiane del capitano Sanità di Sulmona e di Francesco Rastaldi di Taranto, le quali, se non danno economico, arrecarono ai cittadini molestia con le loro soldatesche insolenze, represse poi dal regio capitano della città, Ascanio Pistoi. Talvolta, siccome nel 1563, riusciva al comune schivare i gravosi alloggiamenti col mandare, giusta una risoluzione del consiglio dei trentasei dei 25 di ottobre di quell'anno citata dal Palma (2), una somma di danaro alla fanteria spagnuola reduce dalla Lombardia sotto le insegne di Antonio Guevara, e ciò « ad tollendas molestias quas « inferunt ». Se non che la piaga del mantenimento degli eserciti di passaggio infieriva sempre in ogni tempo sugli esausti erarii comunali: così Teramo nel 1632 dovè provvedere di orzo e di carne salata la cavalleria che marciava per l'alta Italia (3). Poco stante altri alloggi angariavano il nostro magistrato, quando, cioè, nel 1635 fu costretto a fornir d'albergo i capitani di linea venuti ad assoldar gente per la guerra allora scoppiata fra Filippo IV di Spagna e Luigi XIII di Francia (4). Ne' tempi successivi tali passaggi non furono sì frequenti (a parte le milizie dimoranti in città contro i banditi, di cui appresso (§ 8)); ma qualche saggio se n'ebbe pure nel principio del seguente secolo; siccome nel 1718, allorquando la città nostra con gli altri comuni somministrò l'orzo ai cavalli imperiali di passaggio per Giulia (5).

7. Abbiamo finora recitato la triste e monotona litania dei tormenti di Marte, che in tutto questo lungo e terribile periodo torturavano la già tanto misera vita comunale nostra; ma non è meno importante alla conoscenza di questa stessa vita intima, tema

(1) Muzii, op. e loc. cit.
(2) Palma, op. cit., vol. III, p. 47.
(3) Palma, op. cit., vol. III, p. 114.
(4) Palma, op. cit., vol. III, p. 120.
(5) Palma, op. cit., vol. III, p. 197.

precipuo del nostro scritto, l'indagare ne' registri autentici del tempo i modi che i comuni tenevano e gli obblighi speciali che li legavano nell'albergare e nel nutrire le milizie. Essi per Teramo ci appaiono nelle commissioni, che i vicerè della provincia dirigevano al regio capitano ed al reggimento comunale della città, e che ancora si serbano in un registro di atti del comune nostro degli anni 1552, 1553 e 1554, rimasto ignoto al Palma e da noi già altrove analizzato (1). Fra le altre ivi a carte 40 notasi la commissione del vicerè Domizio Caracciolo data da S. Omero ai 21 di agosto del 1552, la quale, minacciando una multa di 2000 ducati, « comanda al magnifico Capitano di detta Città, Capo di « Reggimento, sindici e del Consiglio di essa et universali et par- « ticulari » di assegnare al marchese di Bucchianico e alla sua compagnia di 100 celate, ossieno cavalleggieri, di passaggio per Teramo, « le stantie ordinarie... et letti gratis », ed inoltre di « ordinar fundico e magazzeno d'orzio pane vino e carne neces- « sarie per lo vitto di detta compagnia e giorno per giorno di- « stribuirlo a detti soldati », somministrando ad ogni cavallo 4 misure d'orzo da 24 al tomolo alla ragione di grana 13 ogni tomolo; ad ogni soldato o servitore un rotolo di pane di grano (a tre carlini il tomolo), tre caraffe di vino (a sei carlini la soma, che non sappiamo s'era, come ora, di 120 caraffe) e due libbre di carne, giusta il valore corrente e senza la gabella. Terminava la commissione dicendo, che di queste derrate si stabilisse il « giusto « prezzo », dovendosi poi esso sborsare alla città sulle paghe degli stessi soldati. Ciò dimostra che non sempre le spese del mantenimento delle milizie gravassero sul comune.

8. Fino al tempo, di cui abbiamo sinora narrato, le soldatesche, che tanti guai procacciavano alla città, erano solo di passaggio in essa: invece dal 1562, quando appunto, giusta il Palma (2), spuntarono fra noi que' ladroni, divenuti poi celebri col nome di banditi, e che per più d'un secolo, cioè fino al 1684, flagellarono le nostre già tanto infelici contrade (3), le medesime cominciarono a prendere stabile stanza tra le nostre mura con lo scopo di combattere que' masnadieri. Difatti in quell'anno 1562 vi veggiamo

(1) Fr. Savini, « La vita munic. a Teramo nella metà del sec. XVI, studiata in un reg. com. degli anni 1552-54 », in *Bollettino Stor. abruz.*, an. I, 1889, punt. II.

(2) Palma, op. cit., vol. III, p. 47.

(3) Palma, op. cit., vol. III, p. 177.

subito una compagnia di fanti del capitano Guglielmo Giosia, commissario *contra delinquentes,* secondo trasse il Palma (1) da un registro di atti del consiglio comunale; più tardi, nel 1580, Teramo dovette albergare allo stesso scopo una compagnia di gente d'arme del luogotenente Pietro Jacopo da Feltre, tormento che in quell'anno si aggiunse alla terribile epidemia d'un mal di petto detto del *castrone,* la quale, a detta del Muzii (2), rapì a Teramo più di mille cittadini. L'anno seguente non mancarono i soliti alloggiamenti, forniti alla compagnia di cavallegieri del capitano don Rodrigo Zabatta (3); anzi da detto anno fino al 1587 dimorarono sempre in città le soldatesche, come giustamente argomenta il Palma (4) dalla frequenza de' matrimonii di militi spagnuoli e fiamminghi da lui notata nel registro parrocchiale di quegli anni (5). E la serie degli alloggi continua sempre. Nel 1601 presero stanza fra noi la compagnia del duca di Sessa e le milizie dirette contro i banditi da Francesco Caracciolo, marchese di Bitetto, governatore e capitano a guerra degli Abruzzi (6), siccome nel 1610 alcune genti d'arme (7). Nel 1631 poi sappiamo già dimorante da molto tempo in Teramo la compagnia di lance del contestabile Colonna (8). Ancor maggiore fu il peso di simili alloggiamenti nel 1669, allorchè il nostro e i vicini comuni dovettero sopportarlo per le tre compagnie di fanti spagnuoli di Girolamo Lavagnes, di Matteo Bennetti e di Francesco Strada venute a combattere i banditi di Valle Castellana (9). E in simil modo e quasi incessantemente corse la bisogna fino al 1684, quando, cioè, la mala pianta de' masnadieri non si sradicò, più che con l'armi di Spagna, con le mani proprie, giacchè, giusta il detto popolare in uso fino ai tempi del Palma (10), « i banditi allora finirono, quando se la pigliarono tra « loro ». E così la povera città ebbe a sentirne i danni direttamente con le devastazioni, gli incendii e gli omicidii di que' la-

(1) Palma. op. cit., vol. III, p. 47.
(2) Muzii, *Dial. di varie lettioni,* giorn. 1°.
(3) Palma, op. cit., vol. III, p. 67.
(4) Palma, op. e loc. cit.
(5) Arch. Capitolare di Teramo, n. 72.
(6) Palma, op. cit., vol. III, p. 103.
(7) Palma, op. cit., vol. III, p. 106.
(8) Palma, op. cit., vol. III, p. 114.
(9) Palma, op. cit. vol. III, p. 148.
(10) Palma, op. cit. vol. III, p. 176.

droni, e indirettamente col dar continuo ricetto alle molestissime soldatesche dei re di Spagna.

9. Ma i guai de' miseri comuni non avean termine con gli alloggi militari, passeggieri o stabili che fossero; chè essi eran gravati altresì da un proprio tributo di Marte. Una legge speciale dei 23 di aprile del 1563 (1) ingiungeva ai medesimi di fornire, proporzionatamente al numero dei fuochi, una milizia pedestre, detta *nuova* o *provinciale,* o anche volgarmente *del battaglione,* intesa a difendere il littorale adriatico contro le armate turchesche. Tale milizia, che per quasi due secoli costò spese immense ai comuni, siccome vedremo nel capitolo delle vicende finanziarie durante questo periodo della nostra storia municipale, fu anche e spesso adoperata contro i banditi. V' erano anche le mostre di questi nuovi soldati, e sempre, s'intende, a spese delle università, siccome avvenne nel 1578 a Tortoreto e a Lanciano, e per ordine di Vincenzo Carafa, governatore dei due Abruzzi (2). Ma que' pedoni non bastavano ai nostri signori, i quali vollero altresì aggiungervi i cavalieri, detti poi del *sacchetto,* forse, suppone il Palma (3), dalla forma delle loro giberne: eran chiamati pure di *ordinario presidio,* perchè doveano stare sempre in provincia; ma pur troppo sappiamo che ne uscivano, e che anzi andavano fuor del regno, siccome avvenne nel 1625, quando furono spediti a Milano, e nel 1632, allorchè cavalcarono per Napoli, e sempre a spese del comune. In quanto ai fanti della milizia provinciale, la regione teramana ne contava due compagnie sotto il comando del capitano spagnuolo Francesco Iuherno (4): esse furono passate in rivista straordinaria a Teramo nel 1632 dal duca d'Ascoli, visitatore generale delle milizie e fortezze del regno (5).

10. Prima di chiudere il capitolo delle varie e pur infinite militari vessazioni subìte dal comune teramano in questo miserando periodo, e dell'azione sua contro le medesime, dobbiamo far cenno di quei pesi che gli cadevano addosso nelle circostanze straordinarie di guerra. Allora al magistrato toccava prender norma, come ora si direbbe, dagli avvenimenti. Così nel 1557, anno nel regno memorabile per l'invasione francese del duca di Guisa, e più fra

(1) Pragmat. II, *De re militari,* tit. 205.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 62.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 213.
(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 113.
(5) PALMA, op. cit., vol. III, p. 114.

noi per l'assedio invittamente sostenuto da Civitella contro quest'ultimo. Allora i nostri, ammaestrati dal terribile esempio del sacco patito dalla vicina Campli per quelle genti, lor si arresero senza tentare alcuna resistenza. Possiamo intanto credere che, se le medesime sostarono qualche tempo in Teramo, ciò seguisse a spese di questa. Allorquando poi qualche altro fatto di guerra interna accadesse nel regno, siccome quelli cagionati dalla sollevazione napoletana di Masaniello nel 1648, Teramo, provvedendo forse al suo utile maggiore, si dichiarò contraria, come narrammo al proprio luogo (cap. XXIII, § 8), ai sollevati, ed ebbe perciò ad ospitare le truppe regie del generale Michele Pignatelli (1). In un'altra congiuntura più a noi vicina di guerra, quale si fu l'invasione austriaca del regno nel 1744 contro il re Carlo III di Borbone, Teramo adottò un contegno del tutto diverso, patendone, come pur raccontammo, estremi danni (cap. XXIII, § 9): essa accolse festevolmente gl'imperiali, che per queste nostre contrade entravano nel regno, ospitandoli insieme a sue spese. E questo si fu l'ultima gravezza militare, che per avventura sentisse la nostra città durante il presente periodo del patriziato, che poi trascorse placido e sereno insino al suo termine.

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 133.

CAPITOLO XXV.

Sue vicende finanziarie nel periodo del patriziato (1507-1770).

SOMMARIO: 1. Prosperità delle condizioni finanziarie del comune all' entrare del nuovo periodo e della dominazione spagnuola nel 1518 e suoi diritti fiscali. — 2. Nuova tassa regia col nome di donativi nel 1526. — 3. Balzelli straordinarii imposti dal comune nel secolo XVI contro i pericoli delle signorie feudali e per riscattarsi da queste. — 4. Danni economici degli alloggi militari e tasse per ovviare ai medesimi in esso secolo. — 5. Spese e tributi contro le conseguenze delle epidemie nella stessa epoca. — 6. Modi tenuti dal comune per soddisfare a' suoi pesi fiscali, impegnando i suoi proventi e violando, senza frutto, le immunità dei privilegiati. — 7. Stato finanziario del comune tratto da un registro di gabelle del 1530. — 8. Grandi spese per combattere i banditi e gravami de' comuni nei parlamenti del regno alla fine del secolo XVI contro le oppressioni fiscali. — 9. Misere condizioni finanziarie del comune rivelateci da un suo bilancio del 1627. — 10. Compilazioni di catasti comunali nel 1644 e nel 1750. — 11. Anticipazioni di gravezze fiscali nel 1734 e sequestro delle entrate comunali nel 1737 con estremo danno della città e durato per tutto il secolo XVIII.

1. Le vicende finanziarie di questo periodo della nostra storia municipale sono quelle che propriamente gli danno l'impronta del più infelice di quanti mai si successero a nostra notizia nel lungo cammino dei secoli; e per ciò solo valgono un luogo speciale nella presente narrazione. Tali vicende per verità s'intrecciano in questo caso con quelle militari esposte nell'antecedente capitolo, e quindi parrebbe a prima vista dovessero in esso inserirsi; ma, fatta una conveniente cernita tra i fatti specificatamente militari, e quelli essenzialmente finanziarii, si scorge tosto che gli uni e gli altri, e per l'abbondanza e per la distinzione, che cade fra loro, meritano che se ne tratti in due capitoli separati. E il primo di essi noi incominceremo col porgere al lettore un quadro dello stato finanziario del comune teramano all'entrare del presente periodo, giovandoci all'uopo delle notizie che su ciò ci fornisce il privilegio della regina Giovanna del 1517, già più indietro (cap. XXII, § 1) esaminato: del quale stato i vantaggi vedremo in pieno contrasto coi danni di quello procacciatoci dalla susseguente dominazione spagnuola, che per noi, come vedemmo (cap. XXI, § 1), s'iniziò ap-

punto nel successivo anno 1518. Furono quelli anni di prosperità per noi, siccome già narrammo (cap. XVII, § 11), ma è bene dar qui ai nostri fatti fiscali uno sguardo prima di entrar nel pelago dei mali finanziarii, che a noi arrecò quella funesta signoria. Quel privilegio attesta dunque in prima il diritto che avevamo di esigere le gabelle e i proventi giudiziarii, e ciò per pagare gli stipendii del regio capitano, allora proposto alla reale nomina dalla città, e de' suoi ufficiali: le rappresaglie fiscali si potevano fare soltanto sulle terre ipotecate, e talvolta, siccome nel presente caso, si condonava un terzo delle tasse a vantaggio della ricostruzione delle mura cittadine, valendo anche come tasse le multe fiscali sugli omicidii; era però vietato il far fondaco a danno del regio erario. Infine si accordava a Teramo, in grazia della povertà delle sue terre, l'esenzione dagli alloggi militari; e qual benefizio questo si fosse abbiamo già visto nel precedente capitolo, quando vi abbiamo descritto le immense sciagure piombate sui Teramani per effetto di quegli alloggi.

2. Ma tosto sì agiato vivere doveva sparire tra noi per dar luogo, in sul primo inizio del triste vicereame, alle famose oppressioni fiscali spagnuole. Ne avemmo allora il primo saggio in quei *donativi,* gentil nome di odiose tasse, per cui soltanto si adunavano in Napoli talvolta i parlamenti generali del regno. Il Palma (1) vide nell'archivio comunale un registro di conti del *1526,* in cui menzionavasi il salario di due nostri messi, Domenico Urbani e Colantonio Consorti, inviati ad uno di quei parlamenti: non trascorsero molti anni e la nostra università dovè contribuire nel 1532 ad un altro simile *donativo* (2).

3. Ma un peso fiscale di gran lunga maggiore cadde sul nostro povero comune all'epoca del gran riscatto dalla servitù feudale, allorquando esso, per andar schivo da questa, si sottopose, siccome narrammo (cap. XXIII, § 2), a pagarlo nella somma di 40,000 ducati. Vero si è poi che ne sborsò solo una parte, sapendo cansare tutto il resto nel 1528, come pur vedemmo (cap. XXIII, § 6). Nondimeno per ovviare a tutte queste spese dovè il magistrato ricorrere a nuovi balzelli, quale si fu la colletta detta di *libertà:* anche più tardi, nel 1559, cioè solo pel timore, allora rinato, di ricadere nel dominio di privati signori, il medesimo impose una speciale colletta (cap. XXIII, § 8).

(1) PALMA, op. cit., vol. II, p. 232.
(2) PALMA, op. cit, vol. III, p. 10.

4. Eppure ancor più gravi furono i danni delle milizie, che si acquartieravano allora in Teramo; e noi abbiamo già mostrato con un apposito capitolo (XXIV) quali e quanti essi si fossero. Così ivi vedemmo il Muzii calcolare a ducati 200,000 le spese degli alloggi militari subiti dal 1520 al 1540 (§ 1); a 22,500 quelle erogate nel 1526, a 20,000 nel 1528 (§ 2); oltre i mutui forzati fatti alle milizie, siccome quello di ducati 3000 nel 1536 (§ 2), e le multe versate per rifiutato alloggio, quali si furono di ducati 4500 nel 1530 (§ 3) e di 3000 nel 1539 (§ 4). Nel 1530 s'ebbe una multa di 500 ducati per aver chiamati i banditi in città contro l'Alarcon (§ 3), e dovè inoltre subire le rappresaglie in danaro di siffatti uomini che volevano essere pagati (1). Abbiamo pur veduto (capitolo XXIV, § 9), che le milizie provinciali erano a carico dei comuni già tanto gravati. Non è quindi da meravigliare se l'infelicissimo governo cittadino, per provvedere a sì incredibili fiscali e militari esigenze, ricorresse all'estremo mezzo de' balzelli e persino dei pegni; e così nel 1540 esso impegnò a varii creditori la gabella della stadera e del macello, e impose insieme una nuova *grossa* colletta, come dice il Muzii (2): il parlamento, adunatosi a tal fine, la distribuì non per fuoco, come per lo innanzi, sibbene per libbra catastale alla ragione di undici grana per libbra, ed aumentò la gabella della macina sino a quattro quattrini il tomolo (3). Ma altre tasse erano ancora necessarie per le suddette milizie provinciali di comunale instituzione: tale era quella di tre grana a fuoco dovuta pel loro mantenimento (4): e non solo, giacchè non mancavano le contribuzioni straordinarie derivate dall'obbligo di fornir loro le spese di viaggio e delle munizioni. Il peggio poi venne quando a quelle milizie pedestri volle il governo spagnuolo si aggiungessero, come notammo (cap. XXIV, § 9), i cavalleggieri, pe' quali s'impose una tassa di 25 grana a fuoco, e per una sola volta, ma con l'obbligo continuo di apprestare ai medesimi paglia ed orzo (5).

5. A tutte queste calamità della volontà degli uomini si univano in questo scorcio di secolo anche quelle della natura, tra le quali è da annoverarsi la peste con le sue conseguenze fiscali. Per premunirsi contr'essa primo obbligo di ogni paese era il manteni-

(1) Cf. PALMA, op. cit., vol. III, p. 9.
(2) MUZII, op cit., dial. 7°.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 18.
(4) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 113 e 121.
(5) PALMA, op. cit., vol. III, p. 114.

mento di una guardia fissa a spese della provincia: ma tanto non bastava; un balzello di due grana a fuoco fu imposto ai comuni pei commissarii detti della *sanità* (1).

6. Ma al povero magistrato cittadino, messo così alla disperazione, non suffragava il ritratto di tante e sì importabili tasse, e per ovviare a sì gravi necessità si volgeva esso non solo a' pegni, siccome ora abbiamo veduto (§ 4), e come pur fece nel 1522, allorchè, a quanto narrammo (cap. XXIII, § 5), impegnaronsi per varii anni 2000 ducati sull'entrata delle gabelle, ma anche ricorreva ad una maggiore estensione nell'imporre, violando le immunità dei privilegiati. Difatti le esenzioni a favore de' baroni, paganti solo adoe feudali, del clero e dei militi da ogni tributo ordinario e straordinario, cadevano a' danni de' comuni, e Teramo tentò più di una volta di rifarsi; ma male gliene incolse, chè i tempi non permettevano tanta eguaglianza. Così nel 1605 la vedemmo (cap. XXII, § 7) dare indietro, poichè volle riscuotere le gabelle dai vassalli vescovili; nel 1648 poi, allorchè la nota rivoluzione di Masaniello portò con sè la penuria e la tassa di cinque carlini a fuoco posta su ogni comune abruzzese (2), e il nostro magistrato determinò di assoggettare il clero alla gabella del macello e della macina, questo seppe andarne esente (3). Anzi nel 1650 la finanza municipale corse un pericolo ancor maggiore; il clero, adunato in capitolo generale per opporsi alle pretese fiscali del comune, poco mancò non deliberasse ai 27 di aprile di quell'anno lo stabilimento di un macello e di un mulino proprii (4). Per siffatto modo i nostri finanzieri non sapevano più ove dar di capo!

7. Se non che in questa nostra corsa vertiginosa, attraverso la via dolorosa del nostro comune, conviene arrestarci un momento a considerare lo stato generale del suo bilancio, come oggi si direbbe, all'entrar della nuova e funesta epoca. Ciò ci varrà come guida alla conoscenza delle forze economiche che la città poteva allora schierare nella terribile ed incessante guerra che alla sua prosperità faceva il governo spagnuolo. Tali notizie ci fornirà un registro comunale intitolato *Introitus gabellarum*, e che va dal 1° di settembre del 1530 all'ultimo di agosto del 1531, ancora esistente in archivio ai tempi del Palma (5). Vi appaiono dunque in prima

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 115.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 131.
(3) PALMA, op e loc. cit.
(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 137.
(5) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 6 e 7.

le imposte comunali della canna e della bilancia (*passus et staterae*), poi i debiti contratti dall'università coi mercanti in panni e stoffe, i pegni (tra cui appare persino il pastorale vescovile), le restituzioni in danaro agli economi delle chiese invece degli argenti toltine, l'acquisto di tori per le cacce offerte agli spagnuoli (e vedi scarsezza di moneta, un toro costò scudi cinque e mezzo!). Era poi cura del reggimento il provvedere ai doni da offrirsi, senza tanti riguardi, agli impudenti contatori de' fuochi, acciò il numero di questi comparisse minore del vero, e quindi meno gravosa riuscisse la tassa sui medesimi; il ruolo di questi dicevasi *fumante,* e quella tassa sborsavasi a rate quadrimestrali sotto nome di *terzi,* a Pasqua, ad agosto ed a Natale. I dazii indiretti, il cui provento serviva alle spese comunali, colpivano il macello, il mulino, il forno, i pesi e le misure e la vendita a minuto del vino, non che l'entrata del mosto, delle ulive, delle fecce vinose, del legname verde, del zafferano, del pepe e di ogni altra spezie; il dazio gravava infine l'uscita o *tratta* del grano dal territorio della città. Inoltre questa riscuoteva la *consoleria* pel bollo sui panni teramani, i *danni dati* provenienti dalle composizioni private pei guasti campestri, le *querele* che affittavansi, la *fida* delle pecore, ossia il ritratto de' pascoli comunali e la tassa dei forestieri (*forensium*) (1). Con le rendite della *mastrodattia,* o cancelleria come ora direbbesi, il comune stipendiava il mastrodatti o cancelliere, e con le *sportule,* o proventi delle sentenze, delle corti del capitano regio e del giudice civile pagava questi due ufficiali dando ogni bimestre dodici ducati al primo e otto al secondo. Così pure a bimestre salariavansi gli altri minori ufficiali del comune, ricevendo 5 ducati il razionale, 6 ducati e quattro celle il maestro di scuola; erano altresì agli stipendii dell'università due trombettieri (*praecones*) e tre serventi (*balivi*). Da ultimo assegnavasi qualche somma alle chiese ed alla dotazione di fanciulle povere. Notiamo intanto che tutti i balzelli dovevano sborsare altresì i paesi soggetti a Teramo, eccetto però, siccome vedemmo (cap. XXII, § 3), i pesi della macinatura del grano e della rimettitura del grano, del mosto e delle

(1) Notiamo qui che il PALMA (v. III, p. 7) intende la voce *forensium* nel senso classico e quindi l'interpreta per tasse forensi ossia del tribunale del capitano. Ma egli non avvertì che quella voce è qui usata nel senso medioevale di forestiero (v. pure REZASCO, *Dizion. amministr. ital.*), siccome appunto l'adopera sempre il testo de' nostri statuti del 1440. Quale poi si fosse tale tassa ci mostrano essi statuti nella rubrica 50 del libro I (Firenze, 1889); era cioè quella del *quartuccio* che pagavasi dai forestieri su ogni merce.

ulive. Ciò malgrado abbiamo visto in quel luogo i paesi far di tutto per staccarsi dalla città onde andar liberi dai nominati balzelli. Ecco dunque quale si svolgeva la vita finanziaria fra noi in sul principio del presente periodo, che tanto funesto doveva riuscire ad ogni ramo della pubblica prosperità!

8. Tale era lo stato finanziario nostro allora e sì magro il pubblico bilancio! Guardiamo ora quello per un momento sotto l'aspetto dei danni che all'erario comunale cagionavano i banditi e chi li combatteva. Quale e quanta piaga questa si fosse abbiamo già veduto (cap. XXIV, §§ 8 e 9), e possiamo quindi agevolmente scorgere le immense perdite patite dalla città pel lungo periodo della sua durata, dal 1562, cioè al 1684. Non ripeteremo perciò qui il detto nel citato luogo: solo accenneremo che nel parlamento generale del regno tenuto in Napoli nel 1596 furono pôrti i gravami continui delle esauste università. Dette nondimeno loro qualche ascolto la prammatica del vicerè conte di Lemos dei 31 di ottobre del 1600.

9. Ma per avere un'idea tanto sicura quanto compiuta delle miserande condizioni finanziarie del comune teramano nel colmo di questo periodo, siccome a dire nella prima metà del secolo XVII, bisogna prendere in mano il bilancio di esso comune del 1627, esistente ancora nell'archivio di Stato in Napoli, e ultimamente pubblicato dal Faraglia (1), e che è pregio dell'opera riprodurre in fine fra i nostri documenti (n. XXXVI). Le partite ivi appaiono press'a poco eguali a quelle del registro dianzi esaminato del 1530 (§ 7), ma è inutile che qui andiamo analizzandole capo per capo, sendochè è agevole al lettore far ciò col dare un'occhiata al documento a piè dell'opera. Ci staremo paghi solo ad accennarne la sostanza, notando che le entrate comunali salivano a ducati 4,809.65 e le uscite a 7,283.96 (in cui i soli pagamenti fiscali comparivano per ducati 3965). Diremo pure di passaggio che in questo bilancio la popolazione della città e delle sue ville s'appalesa nel numero di fuochi o famiglie 845, notandosi insieme « che al presente sono « 417 » forse in grazia, potremmo noi aggiungere, dei compiacenti contatori del governo. Di ciò del resto parleremo al luogo proprio, quando, cioè, terremo discorso delle condizioni demografiche nostre in questo periodo (cap. XXVI, § 10).

10. Frattanto a regolare il pagamento di tanti e sì diversi balzelli, e particolarmente de' cosiddetti *donativi*, era necessario il

(1) FARAGLIA, *Il Comune nell' Italia merid.*, Napoli, 1883, pp. 362-367.

catasto de' beni, antico instituto comunale del centro d'Italia, e quindi anche di questa regione, ove lo abbiamo veduto fin nel secolo XIV (cap. XIV, § 1 e cap. XVII, § 3). In questo secolo XVII dunque il catasto del regno fu compilato, giusta la prammatica del vicerè duca di Medina, per la parte riguardante il nostro comune, nel 1644; ed esso, contenuto in varii volumi, servì per circa un secolo di base alla distribuzione delle tasse dirette, finchè intorno al 1750 non ne fu compilato un altro per ordine di re Carlo III (1). Questo, che fu reputato uno de' maggiori beneficii del regno novello, dette fra noi campo ad una lite fra i comuni di Teramo e di Campli per l'aggregazione dei territorii di S. Atto e di S. Eleuterio, con quelle vicende e con quell'esito di cui abbiamo narrato al luogo opportuno (cap. XXII, § 11).

11. Le calamità finanziarie del nostro comune continuarono sempre mai durante tutto questo lungo e disgraziato periodo, e non ebbero neppur termine col conseguimento dell'autonomia dello Stato mercè Carlo III di Borbone nel 1734. La costituzione stessa del regno era in ogni contingenza di tempi e di cose fatale alla nostra felicità! Questo grande avvenimento non segnò dunque pei nostri comuni la fine delle loro sventure. Già il vicerè per la casa d'Austria (sotto cui era caduto il regno di Napoli fin dal 1707), sul finire della dominazione della medesima per le armi spagnuole, ordinò ai comuni della nostra provincia nel 1734 di versare in Chieti le tasse fiscali con l'anticipazione di sei mesi, ed altresì di fornire varie derrate pel vettovagliamento della fortezza di Civitella (2).

Ma il peggio seguì appresso e dopo l'insediamento della nuova dinastia. Siccome le finanze municipali a quell'epoca non erano assestate, e i debiti o il *deficit*, come oggi si direbbe, non potevano sì sollecitamente soddisfarsi nè agguagliarsi, così nel 1737 lo sciagurato comune dovè patire l'estremo danno con l'esser « dedotto « in camera o in patrimonio », con che s'intendeva l'incameramento di tutte le entrate comunali esatte quindi ed amministrate dalla regia camera della *sommaria*. Alla città fu lasciata soltanto l'annua rendita di duecento ducati! E come poteva il misero reggimento comunale con questa risibile somma provvedere ai bisogni e al decoro della città? Eppure tale condizione durò per tutto il

(1) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 128 e 217.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 205.

secolo XVIII (1). Gli storici deplorano a ragione (2) che il benefico regno di Carlo III applicasse un espediente fiscale sì strano, e che fu una delle maggiori piaghe del vicereame spagnuolo. Si scorge chiaro di qui che il fisco è sempre lo stesso, sotto il governo straniero od indigeno, e perfino sotto il sole della nuova libertà!

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 207.
(2) FARAGLIA, op. cit., p. 226.

CAPITOLO XXVI.

Sue condizioni nel periodo del patriziato (1507-1770).

SOMMARIO: 1. Condizioni morali: contegno dimesso del comune in faccia agli stranieri governatori e alle pubbliche calamità; si ridesta lo spirito di libertà nel 1521 contro il pericolo della feudalità; decadenza degl'instituti comunali in tutto questo periodo: risveglio degli animi popolari alla fine del medesimo; diversi atteggiamenti del comune nei varii eventi politici del periodo. — 2. Condizioni intellettuali: scuole comunali, accademie. — 3. Condizioni organiche: concentrazione dei diritti comunali nel patriziato; magistrature *straordinarie in circostanze straordinarie*. — 4. Condizioni finanziarie: misere per le oppressioni fiscali, militari e de' banditi e pel sequestro regio de' redditi comunali. — 5. Condizioni economiche: *a*) prospere nel principio decadono poi sempre; *b*) valore delle derrate; *c*) misure; *d*) monete; *e*) mercato e fiere, nuova fiera del Carmine nel 1622 e quella di Pentecoste. — 6. Condizioni sociali: difetto di ricchezza e di nobiltà nelle case principali; loro stato morale e materiale descritto dal Muzii e durato per tutto questo periodo; singolarità di tal caso. — 7. Condizioni delle arti, delle industrie e del commercio; il lanificio fiorito fino al secolo XVIII; quadro vivo di tali condizioni; corporazioni e leggi delle arti fino al detto secolo. — 8. Usi e costumi: *a*) festa pubblica ordinaria di S. Anna; *b*) straordinaria nel 1768 per regie nozze; *c*) usi e vesti dei civici magistrati; *d*) preminenze e gare per queste; *e*) stemma della città e sua storia; *f*) gonfalone della stessa; *g*) imprese e gonfaloni dei quartieri; *h*) rito pubblico delle nozze; *i*) vesti private. — 9. Condizioni igieniche: contegno del maestrato nella peste del 1527; mal del castrone nel 1580. — 10. Condizioni statistiche e demografiche: derrate ed animali; diminuzione della popolazione e sue cause storiche e morali. — 11 Condizioni edilizie: *a*) riduzione nel 1562 de' sestieri a quartieri; *b*) stato edilizio nel secolo XVI; *c*) case private dal XVI al XVIII secolo; *d*) chiese e loro restauri barocchi; *e*) palazzo comunale nelle varie sue ricostruzioni dal XVI al XIX secolo

1. Abbiamo visto nei precedenti capitoli di questa parte l'azione varia e, a dir così, penosa del nostro comune al cospetto degli eventi seguiti in questo penultimo periodo della sua storia. Scrutiamo ora, giusta il nostro costume, le intime condizioni sue sotto i varii aspetti morale e materiale della vita pubblica. E dicasi in prima dello stato morale. Certo questo nel periodo più dimesso della storia teramana non poteva non rispondere ai fatti narrati nei detti capitoli; nè è quindi da maravigliare se gli animi dei cit-

tadini nell'ultimo tratto del medio èvo, stanchi delle lunghe lotte civili, e avviliti dalle ripetute servitù, che a quelle tenevan dietro, si adagiassero con una specie d'atonia alle poderose signorie straniere. Ed esaminando ora cotesta prostrazione morale nei singoli membri del corpo municipale, essa ci appare in prima nel contegno del magistrato e dei cittadini innanzi al governo de' capitani spagnuoli, siccome cel mostra il Muzii con quella viva rappresentazione delle cose che deve porgere un testimone d'udita e di veduta tanto caldo quanto sincero. Noi qui lo riferiamo con le parole dell'Antinori, che così lo trae dalla seconda parte ora smarrita dei dialoghi delle cose curiose del Muzii (1): « Rammentò (il Muzii) « il governo d'Ascanio Pistoia, uomo d'accortezza e d'integrità, « che tenendo buon numero di cavalli, di famigli e di servidori, « atterrì i vagabondi a segno che molti se ne andarono a vivere « altrove; e l'altro di un Governadore che tenne un solo famiglio « non ostante che dovesse reggere colla Città due castelli, e meglio « di trenta villaggi, e diede campo a moltiplicare i delitti, talchè « fino i Fornai per non esser rubati serravano le loro botteghe « prima dell'Ave Maria. Indarno un Predicatore quaresimale Cap- « puccino lo esortò pubblicamente a vigilare. Raccontò pure che « l'inimicizie atroci erano cominciate in Teramo nel 1549 (2), « ed originate dal favore d'un Governadore verso alcuni Cittadini, « erano poi durate dieci anni con morte di presso a cento persone. « Riprovò l'abuso nei Governadori di ricevere doni, e rammentò « la risposta di un Cittadino tenace, il quale loro regalava spesso, « cioè, che quei regali gli fruttavano il cento per cento, ottenendo « quanto voleva per sè e pe' suoi raccomandati, e lodò il governo « di Cammillo Carmignano in Teramo nel 1573, che preso il pos- « sesso, sedendo al solito in alto nella sala del Palazzo civile, pro- « testò che come Cammillo avrebbe favorito ciascuno in Napoli e al- « trove, ma come Governadore avrebbe rifiutato qualunque dono, e « favorito soltanto il giusto, come poi fece, e lasciò desiderio di sè « a tale che la Città ottenne poi che fosse rimandato; ma egli « ricusò. Notò che era invalso l'abuso di spedir liberatorie piene « di lodi false, e Sindacati pieni di riguardi, ed un solo Governa- « dore convinto da tredici istromenti protestativi de' Sindici d'aver « esatto per Famigli non tenuti, e per varie missioni, soggiacque

(1) ANTINORI, *Mem. mss.*, art. Teramo, ad an. 1602, ove si cita MUZII, *Dial. di cose curiose*, parte II, dial 2°.

(2) Di queste inimicizie si è già ragionato indietro (cap. XVI, § 23).

« a Sindicati di tredici mesi, e a condanna, e un altro reo di estor-
« sioni venuto contro a lui per ordine della Vicaria, il Fiscale
« dell' Udienza di Chieti Tommaso Giuliano soffrì condanna di
« rilegazione. Altro temendo di pena consimile fuggì dal Regno,
« lasciando in casa di Giovanni di Berardo Forti la moglie e due
« piccioli figli, Fabrizio e Carlo. Anche Martino di Febri, tuttochè
« forte persecutore de Malvagi, non ebbe querele in sindacato,
« anzi fù pianta la partenza di lui. Barnaba Triglianes Paggio del
« Vicerè Pietro di Toledo Governadore nel 1550 trovata la Città
« ancora in fazioni, chiamati i Capi di quelle in Palazzo, ridusse
« con bel discorso tutti a promessa di pace. Gli succedette Muzio
« Miroballo, che la mantenne quieta finc al 1553, quando avendo
« avuto in successore un Giovane dedito agli spassi, e trascurato
« occasionò la rinnovazione delle inimicizie, e fino delle morti fino
« al 1559. Progettò che il Magistrato col consenso del Vescovo
« avrebbe potuto eleggere quattro Canonici gravi in Pacieri con-
« tinui, i quali s'intromettessero per ridurre le differenze prima
« che si avanzassero: Che si rimettessero in piedi l'opere pie, tra-
« scurate in tutto o in parte ». Ora veggasi da questo tratto quale e quanta differenza nello spirito pubblico, come oggi si direbbe, risulta tra il contegno dimesso e non curante in questo secolo di inerzia, e quello serbato dal nostro magistrato e popolo nell'antecedente periodo, allorquando il primo domandava conto severo ai regii capitani del loro governo, e il secondo li trattava talvolta persino a colpi di bastone, siccome avvenne nel 1357 (cap. XIII, § 6), e quando, siccome nel 1484 (cap. XVI, § 18), il primo regolava l'esercizio della loro autorità, moderandone gl' impeti intempestivi. Non erano per fermo questi i tempi, in cui il comune curava il suo diritto di proporre al re la nomina del capitano, e quali ci apparvero durante il precedente secolo XV (cap. XIX, § 4). Ora invece esso accettava tacito i regii rappresentanti e di quella fatta descrittaci qui dal Muzii, dando anzi loro attestati « pieni di lodi « false », come egli scrive. E peggio ancora: il comune nel 1529 rinunziava a quel suo prezioso privilegio di proposta! La stessa viltà doveva poi mostrare il magistrato nelle calamità pubbliche; e difatti nella peste del 1527 lo abbiamo visto fuggire insieme coi cittadini principali (cap. XXII, § 5).

Ecco dunque come in quest' epoca funesta, e pur troppo in tutta Italia, cadevano gli animi e con essi gli antichi e gloriosi instituti comunali! Eppure in mezzo a tanto avvilimento è dovere dello storico notare quel ridestarsi del vecchio spirito e quelle forti

risoluzioni che nel 1521 vedemmo (cap. XXIII, § 3) rinascere in petto ai Teramani in faccia alla prepotenza della famiglia Acquaviva ansiosa di signoreggiarli. Ma furono pur troppo quelli gli ultimi lampi di una vita che s'andava spegnendo, pari alle estreme e convulse energie degli organismi morenti!

Non deve quindi recar sorpresa se a tanta prostrazione morale s'unisse la decadenza degl'instituti municipali, specialmente nel colmo del presente periodo, quanto è dire nel secolo XVII. Così udiamo il Palma (1) lamentare intorno al 1671, che i parlamenti andavano in disuso e soggiungere anzi per l'archivio di Campli, andato disperso nei torbidi del 1860, che se talvolta essi si adunavano, erano poi interrotti per sopravvenuti « romori... « pe' notorii impedimenti ». E l'esempio deve certo valere anche per Teramo.

Nondimeno nella fibra de' popoli non si perpetua lo stesso stato di abbattimento, a meno che non si tratti di quelli avviati ad una prossima fine. E tali davvero non sono le genti italiche destinate in maniera speciale a storici rinnovamenti. Si è perciò che noi vedemmo (cap. XXI, § 10) risollevarsi gli animi nella fine di questo periodo al desiderio di partecipare alla vita pubblica ed in gran parte ottenere l'intento con l'ammissione del popolo nel governo municipale. Di tal moto noi narrammo già lo svolgimento e studiammo le cause (cap. XXI, § 12), nè perciò è qui il luogo di ripetere il già detto.

A meglio conoscere le condizioni morali del nostro comune durante il presente periodo, accenneremo da ultimo il contegno suo al cospetto dei grandi avvenimenti e delle notevoli mutazioni politiche del regno. Esso ci appare diverso secondo le diverse circostanze e i vari umori: ora circospetto, siccome nel 1557 in faccia agl'invasori francesi; ora ligio agli stranieri dominatori, come nella rivoluzione di Masaniello nel 1648, ed ora infine imprudente e leggiero, quale nell'occupazione austriaca del regno nel 1744, secondochè noi narrammo al proprio luogo (cap. XXIV, § 10).

2. Pei periodi anteriori non ci siamo occupati delle condizioni intellettuali, ossia dello stato della pubblica coltura, sempre s'intende, sotto il riguardo municipale, per difetto delle opportune notizie. Su questo periodo invece spargono qualche lume intorno a tal fatto i provvedimenti del magistrato nel secolo XVI sulla

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 150, ove si cita il vol. XXI dell'ora disperso arch. Com. di Campli.

istruzione elementare e qualche informazione accademica. Nel seguente capitolo dell'organismo comunale ci apparirà, esaminando le condizioni convenute tra il pedagogo e il magistrato nel 1561, la cura di quest'ultimo nel promuovere le buone lettere, il cui culto allora non andava mai disgiunto da quello della religione e del buon costume. Nel seguente secolo poi abbiamo novella di un'accademia nomata de' *Ravvivati*, che non visse troppo a lungo. La risuscitò del resto Pietro del Pezzo di Salerno, caporuota della regia udienza in Teramo, inaugurandola, a quanto narra il Palma (1), « nella Chiesa de' PP. Agostiniani, ai 15 agosto 1718 con un di- « scorso... zeppo degli errori del Riccanali, stampato in Chieti « per Ottavio Terzani e Michele Arcangelo Silvestri ». Ma la seconda vita sembra sia stata breve al pari della prima. Nel secolo XVIII poi c'imbatteremo (§ 8 *b*) in un'accademia archeologica.

3. Dalle condizioni morali ed intellettuali di un popolo scaturiscono quelle organiche; ossia le mutazioni nell'organismo suo amministrativo si rispecchiano ne' mutati costumi. Così dalla decadenza dello spirito pubblico or ora esposta nasceva l'indifferenza pei propri diritti, donde poi il restringersi in pochi il governo della città, il prevalere degli ottimati prima ancora dell'esser venuti in istato di veri patrizii e finalmente nel successivo secolo XVII l'affermarsi risoluto di costoro e la definitiva costituzione del patriziato municipale ereditario, che tenne in pugno le sorti del comune per ben due secoli, fino cioè quasi ai nuovi tempi: di tutt'i quali organici svolgimenti abbiamo a lungo trattato ne' luoghi convenienti (cap. XXI, §§ 2, 3, 4 e 8). Eterna vicenda della storia!

La forma della magistratura, è pur qui luogo di notare, subiva importanti modificazioni oltrecchè per le condizioni morali di sopra esposte, altresì pei grandi e straordinarii avvenimenti. Tanto accadde appunto nel 1521, allorchè, come narrammo (cap. XXIII, § 2), il terribile periglio delle pubbliche libertà mosse i Teramani ad affidare i proprii destini al senno di dodici cospicui concittadini.

4. Veniamo ora alle condizioni finanziarie. Di esse per verità abbiamo detto abbastanza nell'apposito capitolo delle vicende finanziarie, che è il precedente. Solo, per rendere qui compiuto il quadro delle condizioni comunali sotto ogni aspetto, durante il presente periodo, daremo loro un rapidissimo sguardo, rilevando i primi danni fiscali all'entrar nostro nel funesto ciclo delle oppressioni spagnuole (cap. XXV, § 1), i gravi colpi dati alla pubblica prosperità

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 197.

con le grandi spese pel riscatto dal feudalismo (cap. XXV, § 2), poi la rovina totale di quella per le enormi e continue requisizioni ed alloggi militari (cap. XXV, § 3), per le conseguenze delle epidemie (cap. XXV, § 5), per le importabili tasse regie e comunali (cap. XXV, § 7), e pei disastri cagionati dai banditi (cap. XXV, § 8). Oltremodo poi misero ci appare lo stato finanziario del comune mercè il bilancio del 1627 (cap. XXV, § 9), e non meno povero continuò ad essere anche dopo la riacquistata autonomia del regno nel secolo XVIII, pel patito sequestro fiscale di tutt'i proventi comunali (cap. XXV, § 10).

5. Ognuno poi intende quale stato economico nel popolo scaturisse dalle suesposte condizioni finanziarie del comune. Teramo aveva goduto all'inizio di questo periodo, nel breve tratto di tempo (1507-1518) trascorso sotto la benigna dominazione delle due regine di nome Giovanna, una notevole prosperità.

a) Il Muzii ce la descrive con vivi colori, ed è opportunissimo quindi servirci qui delle stesse sue parole (1): « I cittadini « in generale, mentre stettero sotto il Dominio di quelle regine, che « furono circa undici anni, sì per li pochi pagamenti Reginali, sì « perchè vissero in pace, sì anco per non aver patiti alloggiamenti, « àvendo ciascuno atteso a mercanzie e trafichi, et all'arte de i « panni, erano divenuti facoltosi di danari, e d'altri beni mobili, « di modo che molti poteano d'improvviso prevalersi di migliaia « di scudi. E non era riputato cittadino di conto colui, che non « havea in casa quattro, trè, o almeno due grosse tazze d'argento, « e che le loro donne maritate, ne i giorni festivi, non havessero « portato sopra almeno quattro libre d'argento in grosse cinture, « in bottoni e piastre tempestate per le vesti variate di forma e « di modi secondo i varii colori di dette vesti. Tutte queste ric- « chezze e gl'argenti delle Chiese per maggior parte furono con- « sumati ne i venti anni, che seguirono ». Ed è questo appunto quel ventennio, di cui abbiamo descritto le miserie al proprio luogo (cap. XXIV, § 1). Da quei gravosissimi alloggi militari, dalle continue requisizioni e da tutte le spese, tasse, donativi ed anche dalle epidemie narrate da noi nei due antecedenti capitoli, le condizioni economiche de' privati scesero tanto in basso da far dire al Muzii l'or riferita frase: « Tutte queste ricchezze per maggior parte furono « consumate in vent'anni ». Ecco la sorte di un popolo che sì facilmente si rendeva preda altrui! Ma il colmo delle teramane mi-

(1) MUZII, op. cit., dial. 6°, in fine.

serie seguì nella prima metà del secolo XVII; ed il Palma ne fa un quadro vivo e doloroso, allorchè le descrive dividendole in sei categorie: « banditi, milizie provinciali, alloggi, custodia della « marina, precauzioni contro la peste, immunità particolari » (1). Avendo noi già fatto di tutte queste piaghe la opportuna narrazione ai proprii luoghi, qui ci teniamo paghi a così accennarle; onde render compiuta in questo capitolo l'immagine dello stato morale e materiale del popolo teramano nel presente calamitoso periodo. E neppure nel seguente secolo XVIII, e sotto la riavuta indipendenza del regno, le condizioni economiche potevano esser felici, quando cioè, come vedemmo (cap. XXV, § 11), le rendite comunali divennero preda del fisco!

b) Lo stato economico de' cittadini si ritrae pure dai valori delle derrate e dal movimento delle fiere e dei mercati. In quanto ai primi, ne abbiamo già avuto un saggio in un documento inedito del 1552 (cap. XXIV, § 7), prezioso perchè esso ci rivela il prezzo dei generi di prima necessità in quell'epoca. Così l'orzo vi appare del valore di grana 13 per ogni tomolo, il grano di tre carlini pure a tomolo e il vino a sei carlini la salma.

c) Di qui ci si manifesta altresì qualcuna delle misure allora correnti; siccome il tomolo diviso in ventiquattro misure, dette ancora tra noi volgarmente *stoppelli*.

d) In quanto alle monete, rileviamo pure da qui il carlino ed il grano. Ma tanto per le monete, quanto per le misure ed anche pei pesi e pel loro valore, dobbiamo qui notare che, mentre nel principio di questo lungo periodo prevalsero quelle dell'antecedente secolo XV, che fornirono larga messe al nostro esame (cap. XVIII, § 2 *a* e *c*), nell'inoltrarsi poi del medesimo ci adattammo, ultima rinunzia agli antichi legami con la parte più culta d'Italia, agli usi del misero regno.

e) Riguardo poi al mercato ed alle fiere, noteremo pel primo che il nostro celebre mercato sabatino, di cui abbiamo veduto (cap. XI, § 1) le memorie autentiche fin dal 1235 e che le nostre leggi tanto promuovevano (cap. XVIII, § 3 *d*), fu perseguitato anch'esso nel secolo XVII dal noto vescovo Cassiani, le cui gesta con penna severa racconta il Palma (2). Egli dunque lo vietò nei dì festivi con grave iattura del commercio teramano, n'ebbe perciò rimostranza dal vicerè conte di Santo Stefano con lettera regia dei

(1) PALMA, op. cit, vol. III, pp. 111-116.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 113 e segg.

13 di luglio del 1695 riferita dal Palma (1). La cosa non pertanto si accomodò in Roma, ove s'erano recati lo stesso vescovo e gli agenti del comune, col permettersi il mercato nei sabati festivi, tenendosi però aperte le sole botteghe sporgenti sulla piazza del mercato (2). In quanto alle fiere, abbiamo qui da aggiungere alle notizie delle antiche, già da noi riferite a tempo e luogo (cap. XIV, § 2 e XVIII, § 3 *d*), la nuova del Carmine celebrata per la prima volta nel 1622 (3) e che si continua a tenere anche ora nelle domenica successiva ai 16 di luglio, giorno dedicato alla S. Vergine del Carmine. Abbiamo visto poi, esaminando il reale privilegio del 1660 (cap. XXIII, § 9), confermati il mercato del sabato con tutte le sue franchigie e la fiera già detta di S. Michele Arcangelo e concessa alla città, siccome narrammo (cap. XVIII, § 3 *d*), fin dal 1426. Questa già nel 1660 si celebrava come oggi a Pentecoste, ma per quindici giorni e non solamente nel lunedì successivo a quella festa, come accade a' nostri tempi.

6. E procedendo per gradi nello studio delle nostre condizioni in questo periodo, scendiamo ora a quelle sociali. Sappiamo che allora tutto reggevasi sulla distinzione delle classi. A Teramo però mancava la prima di queste, qual'era la nobile propriamente detta, il che abbiamo già visto (cap. XXI, § 5), esponendone anche le cause storiche. Ma in quell' epoca un ceto superiore e dominante era inevitabile, e quindi noi lo vedemmo (cap. XXI, § 7) andarsi formando tra noi nel secolo XVII in un patriziato ereditario municipale; mentre invece nei tempi anteriori e anche in quelli degli statuti del 1440 abbiamo veduta una sola distinzione, negli ufficii comunali, a pro dei *melioribus et ditioribus* della città e delle ville (cap. XXI, § 5). Ed era appunto lo stato economico delle famiglie di quegli ottimati aspiranti al patriziato, quello che, a parer nostro, impediva l'esistenza di un vero ceto nobile allora; stato che non forniva ad esse famiglie le ricchezze necessarie all' acquisto dei feudi, precipuo requisito in que' tempi alla nobiltà. Un vivo e compiuto quadro dello stato delle nostre principali famiglie nello scorcio del secolo XVI ci dà il contemporaneo Muzii nella parte edita dei suoi preziosi dialoghi curiosi (4). Egli, sforzandosi di elevar le me-

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 183.
(2) PALMA, op. e loc. cit.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 110.
(4) MUZII, *Dialoghi curiosi di varie lettioni*, Chieti, Facij, 1612, parte I, p. 113.

desime quanto più il suo amor patrio sapesse, scusa il difetto tra i cittadini di signori di feudi e di ricchi di censo per cento o dugentomila scudi di facoltà, col dire che ai primi dava compenso la famiglia Acquaviva godente allora i titoli di duchi di Atri e di principi di Caserta (quasichè ella fosse di Teramo o quivi dimorasse) e la mancanza dei ricchi spiegando (1) con l' attribuirla al niun commercio marittimo, alla poca cura dell' agricoltura e alla scarsezza di larghi poderi e di pascoli e quindi di quelle numerose gregge di pecore, di cui si contavano fino a ventimila capi negli altri luoghi di Abruzzo. Mancavano così i tre modi di conseguire grandi ricchezze. Di tale negligenza dava poi la colpa all' abbondanza ed alle comodità del paese, che tenevano raccolti i cittadini entro il proprio territorio. Ed un' altra cagione adduce il Muzii (2) della scarsa fortuna de' Teramani del suo tempo, la quale noi qui vogliamo riferire con le stesse parole sue, non perchè essa sia da stimarsi di molto valore, sibbene perchè tal tratto ci porge un' idea esatta della vita intima de' suoi concittadini. « Un' altra « potissima cagione - scrive egli dunque - posso dire, per la quale « gli huomini di queste nostre parti non possedono grandi ricchezze « et è che s' un padre con l' industria, diligenza e parsimonia haverà « accresciuta la facoltà (diciamo per esempio) la valuta di venti « milia scudi; i figliuoli parendo loro di stare assai comodi, abor- « riscono ogni esercitio, ancorchè lecito, civile, et honorato, e (quel « ch' è peggio) sfoggiano nei vestiti più del dovere, attendono alle « caccie, à i giuochi proibiti, e ad altri dannosi solazzi. Muore tra « tanto il padre, essi dividono l' heredità, tolgono moglie, molti- « plicano i figlioli; onde, perchè sono invecchiati nell' otio diven- « gono necessariamente poveri ». Ecco dunque come l' ingenuità del nostro cronista, per quanto velata dall' amor patrio, mostrandoci la miseria economica delle nostre famiglie, ci dà la vera causa della mancanza di un ceto ricco e che potesse dirsi veramente nobile fra noi; donde altresì quella meschinità nel contegno e negli abiti ufficiali dei civici magistrati, che vedremo comparire in questa fine del secolo XVI (§ 8 *c*). Nonpertanto tale stato sociale apparirà sempre strano, giacchè non si può bene intendere perchè in Teramo le case principali non arrivassero mai, per tutta la durata di questo lungo periodo (1507-1770), a conseguire quelle ricchezze e quegli alti ufficii pubblici che solo valevano allora (come pur valsero nella

(1) Muzii, op. cit., p. 114.
(2) Muzii, alla fine del terzo dialogo.

vicina Penne ad esempio) ad ottenere la nobiltà. E cosa singolare! Siffatta scarsezza di beni, che fu anche la causa della mancata grandezza e prosperità della nostra patria e che durò, come si è detto, sino alla fine del governo patrizio, costituì una delle ragioni addotte nel 1770 dalla regia podestà per dichiarare insostenibile il teramano patriziato, siccome al proprio luogo narrammo (cap. XXI, §§ 11 e 13). E non ci voleva meno dell'abolizione del feudalismo e dell'accrescimento del commercio, seguiti all'entrar del secolo XIX, per rendere agiate ed anche ricche le vecchie e nuove famiglie teramane.

7. Nelle condizioni economiche e sociali generali si rispecchiano necessariamente quelle speciali delle arti, delle industrie e del commercio; e certo queste non potevano fiorire quando quelle languivano. Eppure l'arte della lana resisteva più di ogni altra ai colpi dell'avversa fortuna. Così abbiamo veduto (cap. XXIII, § 6) nei frangenti del 1523 i Teramani poter saldare una parte del loro debito fiscale coi pannilani delle patrie officine, e nel bel mezzo del secolo XVI (cap. XXVII, § 9) vedremo i consoli della lana, magistratura municipale, provvedere ai privilegii goduti da quell'arte e che doveano, anche allora, esser regolati dalle leggi cittadine già esaminate del 1440 (cap. XVIII, § 3 *e*). Tale notizia dei detti consoli è assai importante, giacchè ci fa certi esistere in quel tempo le corporazioni delle arti, almeno quella dei lanaiuoli, sebbene delle medesime non possediamo più dirette informazioni. Ed anche nell'inoltrarsi di questo secolo XVI, tanto fatale, come abbiamo veduto, alla prosperità cittadina, veggiamo fiorente il famoso lanificio teramano. Difatti il Palma (1), sempre prezioso raccoglitore delle più minute ma utili notizie patrie, cita due atti privati di quest'epoca: il primo, dei 13 di marzo del 1564, provvedendo al corredo nuziale di alcune fanciulle, parla di una veste detta « Camorra, panni « rubei teramani » da guernirsi di velluto di Calabria, secondo l'uso: l'altro, del 1° di gennaio del 1569, assegna ad una monacanda, fra l'altro, una veste « panni nigri florecti teramani ». Si noti quell'epiteto *teramani* che rivela una particolare foggia di fabbricazione locale ammessa e accreditata nel generale commercio. A tale industria, e, per avventura, ad altre ancora deve alludere la già da noi vista (cap. XXIII, § 9) confermazione regia del 1660 della libera entrata ed uscita terrestre per Teramo di ogni mercanzia, come anche marittima, con qualche riserva, e soltanto

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 47.

mercè il porto di S. Flaviano, ora Giulianova. Il che, soggiungeremo noi qui di passaggio, mostra che i Teramani non si servivano più in questo secolo XVII, come nel medio èvo (cap. XII, § 11), del porto atriano di Cerrano, perchè andato in ruina fin dall'antecedente secolo XVI. E per fornire qui al lettore le ultime notizie della nostra vecchia arte della lana, diremo che essa durava ancora nel principio del secolo XVIII, per quanto G. B. Delfico la chiami (1) « manifattura che è qui esistita sino ne' bassi tempi » e P. Palma (2) tragga da una citazione di un'opera anonima del principio dello scorso secolo (3) che era già finita in questo tempo. Eppure essa, ammettiamo anche in iscarsa misura, durava dopo la detta epoca. Difatti un documento testè pubblicato (4) e contenente una lista di panni, sui quali fu imposto nel 1709 un dazio d'estrazione dal regno c'indica che « il panno largo fino di Teramo » pagava grana 16 a canna. È questa nondimeno, per quel che sappiamo, l'ultima menzione della celebre industria teramana ed è uopo credere ch'essa trovavasi allora agli sgoccioli; e certo poco altro tempo potè vivere. Il citato P. Palma (5) della cessazione attribuì la causa « alle cattive leggi che perseguitavano l'estrazione « (dei panni) e favorivano l'immissione particolarmente nel vice- « regnale governo ». Ed oggi della patria industria non restano che qualche tintoria e, quasi muti testimoni, quelle mensole di ferro con anelli pendenti, in cui s'introducevano le aste di legno per asciugare e stirare i panni e che ognuno può scorgere ai lati delle finestre delle ancora superstiti case medioevali in Teramo.

Ma, tornando alle condizioni delle arti, delle industrie e del commercio nella nostra città alla fine del secolo XVI, noi possiamo qui fornire al lettore preziose informazioni, attingendole in quella seconda parte inedita dei *Dialoghi curiosi*, che più d'una volta abbiamo usufruito (6), e riportandole qui con le stesse parole dell'Antinori sperimentato già da noi fedelissimo, le quali per caso formano la continuazione del tratto da noi riferito al § 1. Il Muzii

(1) G. B. DELFICO, *Dell'Interamnia Pretuzia*, Napoli, 1812, p. 86.

(2) P. PALMA, *Comp. della Stor. di Teramo*, Teramo, 1850, p. 276.

(3) *Il regno in prospettiva*, Napoli, 1703; ove di Teramo si narra: « che già provvedeva in copia di panno lana le fiere ». Quel « provvedeva » può benissimo riferirsi solo alla « copia » e non assolutamente ai pannilani.

(4) Nell'*Arch. Stor. nap.*, an. 1885, fasc. IV, p. 143.

(5) P. PALMA, op. cit., p. 143.

(6) MUZII, *Dialoghi curiosi* ecc., parte II; ap. ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1602.

dunque esortava i cittadini che « si osservassero le franchigie, si « avesse cura de' frutti notabili del territorio, si esercitassero le arti « e i negozi con puntualità, si accarezzassero gli artefici forestieri « e si estirpassero gli abusi. Consistevano (i consigli del Muzii) « nel ravvivare la Compagnia della Carità tanto utile ai poveri, « precisamente vergognosi, nel 1580 afflitta la città dal male del « Montone (1), e nel 1581 da alloggiamenti e carestie, i Priori « della Compagnia girarono, e sollevarono notabilmente molti po- « veri. Ravvivare pure il Monte della Pietà da molti anni estinto. « Oltre al Vescovo e ai Canonici, che hanno la cura degli spedali, « deputasse il Magistrato i revisori de' Conti. Nel Mercato del Sa- « bato e nei due di precedenti e seguenti, non si facesse esecu- « zione o rappresaglia, nè tampoco per debito fiscale, rimettendo « su ciò l'osservanza de' privilegj, la quale trascurata aveva dimi- « nuito il concorso, e le botteghe le quali prima si vedevano piene « dal pubblico portone detto di S. Francesco (2), sino alla Piazza « oltre alle tende in essa, e oltre al bestiame numeroso nella Piazza « superiore, nell'altra della Cittadella, e talvolta nelle strade con- « tigue. Diminuite ancora le Osterie, che prima erano sette, man- « cato notabilmente il concorso nelle tre Fiere (3). Essere prodotti « notabili quelli degli Olj, delle sete e delle carni porcine, e si do- « vevano perciò moltiplicare le piantagioni degli Olivi, dei Mori, « dei Gelsi e delle quercie. Entrare molto denaro dalle vendite dei « panni di lana lavorati in Teramo: Se ne osservassero i capitoli « dell'arte, e si accreditassero i panni con buone manifatture: S'in- « troducessero tessitori di sete e di velluti, Ricamatori, Pittori, Scul- « tori forestieri, dai quali apprendessero i Cittadini: Essere dismessa « l'arte della stampa, già introdotta e doversi rimettere: Prescrivere « pene e rimedj contro i depredatori de' frutti delle possessioni e « delle Colombaje: Fece ricordanza di Cesare Alessio stato già suo « maestro di grammatica. Invitò la Città ad emulare virtuosamente « altre Città, non già quelle di Chieti, o dell' Aquila, benchè lo « meritino, anche per essere poco differenti di giro, e spesso ve- « dute dai Teramani; perchè non potevano essere imitate, man- « cando in Teramo molte cose e comodità, ch' erano in quelle. « Essendo Teramo situato in piano alquanto rilevato, e circondato « da due fiumi distante a dodici miglia dal mare all' Oriente, avendo

(1) Di questo morbo, detto pure del « castrone », diremo più innanzi (§ 9)
(2) La porta che esisteva, presso S. Francesco, tra le case Urbani e Savini.
(3) Erano quelle di Pentecoste, di S. Michele e di S. Domenico.

« all'Occidente l'Appennino, al settentrione e al mezzogiorno due « Colli, e possedendo territorio distribuito in Colline, e in pianure; « desidererebbe, che prendesse ad emulare Ascoli consimile in tante « cose. Si troverebbe che in Teramo sono inferiori le Chiese, gli « Altari, i Palazzi del Governadore e del Magistrato, la Piazza, le « strade, i portici (1), i Palazzi, le Torri. Cercare dunque per qual « via gli Ascolani pervengono a gradi, a dignità e a ricchezze e « imitare quelli nelle applicazioni alle armi, agli studj, alle arti, « alle virtù, ai costumi. Dovere i cittadini rammentare di essere « stata Teramo colonia de' Romani, capo di Provincia, residenza « di Presidi, madre d'uomini illustri. Disfatta da' Goti, riedificata « da' Longobardi, nobilitata dai Conti. Nuovamente distrutta, ri- « storata nuovamente, e ingrandita. Restare gli edificj magnifici « della Cattedrale e d'altre Chiese, dei tre Conventi di S. Dome- « nico, di S. Francesco, di S. Agostino, di palazzi nobili in più « luoghi, specialmente avanti alla Nunziata, e S. Francesco (2). « Aver sofferte circa il 1345 (3) le inimicizie fra Enrico di Melatino « ed Antonello di Giovanni (4) con fazioni e aderenze; e con « danni e distruzioni, e poco meno che rovine. Essere perciò man- « cata d'abitatori, e di titolati, ma ritenere nondimeno forma di « Città, e Cittadini onorati e ricchi e potere, ben regolata, tornare « alla granderza di prima ». Fin qui il Muzii riferito dall'Antinori e in questo lungo tratto ben si scorge tutto lo sforzo dall'ingenuo e patriottico autore sostenuto a difesa della miseria edilizia ed economica della sua città con quel frutto che l'accorto lettore vede chiaro da sè. In ogni modo esso appare utilissimo alla conoscenza intima dei fatti cittadini di quell'epoca, e si è perciò che noi lo abbiamo riprodotto in tutta la sua lunghezza.

Intanto noteremo noi che quel che scrive qui il Muzii intorno alle arti, alle industrie ed al commercio teramano ci richiama naturalmente a quelle corporazioni d'arti che pur allora, se non politicamente, economicamente fiorivano in Italia. In quanto poi al fatto nostro, se non abbiamo per questo secolo XVI memoria di esse per le altre arti, possediamo però, e nella menzione dei capitoli dell'arte della lana fatta nel riportato squarcio dal Muzii e

(1) L'apografo dice « poderi »; ma è certo errore.

(2) Quest'ultima è la casa antica dei Di Melatino, tuttora intatta, e di cui noi abbiamo data altrove la figura (*I signori Di Melatino*, Firenze, 1881, tav. XI).

(3) Corrige: 1388, quando esse inimicizie scoppiarono (V. cap. XVI, § 1).

(4) Della famiglia Di Valle.

in quella dei consoli della stessa arte or ora fatta da noi, una pruova che almeno la corporazione dei lanaiuoli esistesse allora fra noi. Pei secoli posteriori v'ha ricordo di altre società di artefici. Così nel secolo XVIII, a proposito di una descrizione di una grande festa popolare celebrata in Teramo nel 1768 e che noi più innanzi (§ 8 *c*) riferiremo dall'Antinori, sappiamo che vi fiorissero allora le comunità, come si chiamavano, dei barbieri-parrucchieri, degli orefici e dei mercadanti. È notevole frattanto che tra questi artefici non si trovi alcun cenno de' lanaiuoli, il che ci fa credere che quest'arte, la quale per tanti secoli avea formata la gloria e la ricchezza dei Teramani, fosse in tutto scaduta, come del resto abbiamo narrato in questo stesso paragrafo. In ogni modo le citate comunità col prender parte mercè il proprio danaro, come vedremo, a quella festa, mostravano di godere una certa florida vita. Nulla poi vieta che noi possiamo supporle avanzi di quelle più potenti, che si resero celebri nel medio èvo, e delle quali, se non abbiamo potuto trovare abbondanti notizie, pur possediamo, come ai proprii luoghi narrammo, segni notabili.

8. Dall'esame delle condizioni delle arti varie e delle diverse classi fiorenti in questo periodo, ed aventi proporzionata influenza nel governo municipale, passiamo ora a dir qualche cosa degli usi e de' costumi in esso tempo dominanti ed in peculiar modo delle feste municipali, non che delle fogge e dei contrassegni del comune e de' suoi magistrati.

a) Le feste pubbliche sono state sempre gran parte della vita popolare. Al principio del presente periodo e fino alla metà del secolo XVI durava ancora, malgrado il pubblico divieto e con quelle sozze circostanze, di cui narrammo al proprio luogo (cap. XVIII, § 4 *d*), la festa popolare che celebravasi in memoria della caduta della tirannia di Antonello di Valle, seguìta nel 1390. Ma la festa non meno popolare e propria di questo periodo, perchè in esso instituita e cessata, fu quella detta di Sant'Anna. Venne stabilita, giusta il Palma (1), nel 1559, a ricordo della pace cittadina in quell'anno fermata, e, durata fino al 1751, apparve chiaramente municipale e nelle insegne appartenenti ai varii quartieri della città e negli altri simboli, tutti allusivi alla suddetta pace. Ne abbiamo tre descrizioni: la prima, che è la più antica ma anche la più fantastica, trovasi presso il nostro cinquecentista, monsignor Principio Fabrizii (2):

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 42.

(2) FABRIZII PRINCIPIO, *Delle allusioni, imprese ecc., sopra la vita et opere di Gregorio XIII*, Roma, Grassi, 1588, l. VI. — Vedi: Sonetto 116 del lib. III, tit. IV.

il Palma (1) la rifiuta come troppo poetica e non conforme al vero e dà invece della festa una propria descrizione minuta e ch' egli dice attinta alle informazioni dei testimoni di veduta tuttora viventi all' epoca della gioventù di lui, nato nel 1777. Possediamo in fine un' altra relazione, fatta nel secolo XVII, ed esistente inedita presso l'Antinori: noi preferiamo riportare qui quest' ultima e perchè non ancora stampata e perchè appartenente al colmo del periodo, di cui ci stiamo intrattenendo. Inoltre ognuno può andare a leggere nelle due edizioni del Palma quella più compiuta di questo autore. L'Antinori dunque compendiò quella relazione in questa forma (2): « Dopo che per quindici sere prece-
« denti (il giorno di S. Anna) con tamburri, bandiere e lumi ànno
« i giovanetti per la Città fatti fuochi di Canne e di viti, accla-
« mando S. Anna nella festa di essa tutto il popolo prende le armi,
« e fa unione nel proprio Quartiere: Quello di S. Giorgio il primo
« procede in una schiera di cento armati tra' quali un Capitano
« di rotella, Alfiere, ed altri ufficiali, tutti vestiti a rosso, e tinti
« nello stesso colore la faccia, e le mani: Gira due volte per la
« piazza, sparando schioppi caricati a sola polvere, e chiudendo la
« schiera una macchina rappresentante un Drago alto dodici palmi,
« e lungo cinquanta, portato da uomini in simbolo della infedeltà,
« esprimente il trionfo riportato di quella.

« Comparisce poi la schiera del Quartiere di S. Maria, d'egual
« numero, ma di vestiti, e tinti a nero; gira la Piazza cogli stessi
« spari, e conduce la Macchina di un Elefante con torre sopra,
« in simbolo di Fortezza nella fede trionfatrice d' essa infedeltà.

« L' altro di S. Leonardo fa lo stesso, ma fa portare da cin-
« quanta persone una Galea, nella quale Capitano, Paggio, tromba,
« tamburro, Cannoni rappresentante la navicella di S. Pietro flut-
« tuante, ma infine trionfante dell' Idolatria.

« Tutte tre quelle schiere si pongono in mezzo alla Piazza,
« pugnano fra loro, fino a che sopravviene un Carro grande gui-
« dato da quattro Cavalli finti ma condotto da sottoposti uomini
« del Quartiere di S. Spirito. Siedono sopra di quello dodici Ninfe
« presso ad una mensa imbandita di delicate vivande. Si denomina
« Carro di Pace, ed è preceduto da schiera di cento vestiti alla
« Tedesca, con in mano picche, alabarde, e fiaschi di vino, be-
« venti, scherzanti e motteggianti in Tedesco. A vista di essi cessa

(1) PALMA, op. e loc. cit.
(2) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1657.

« la pugna, e s' uniscono tutti gli altri tre a loro, e ballando in-
« tuonano pace. Gli ufficiali si salutano e si abbracciano, gridando
« viva la S. Fede, viva S. Anna. Si giuoca di bandiere, si suonano
« tamburri, e trombe, si fanno spari di letizia, e con altri spari
« corrisponde altrove per ogni strada la Città. S'attribuisce la Festa
« ad un eccesso di divozione alla Santa, e si riferiscono a quella
« varie grazie riportate dal pubblico ». Fin qui l'Antinori; e su questa causa da lui supposta della festa, noi osserveremo che, a parte la qui evidente devozione alla santa, la vera cagione storica se ne debba riporre, come saggiamente opina il Palma e come appar chiara dal significato di tutta la descritta festa, in un solenne evento di pace, quale si fu appunto il patto stabilito nel 1559, di cui sopra abbiamo parlato.

b) E questa era la festa popolare annuale ed ordinaria del presente periodo e talmente ordinata e rispondente all'universale desiderio ch'essa durò fra noi per oltre due secoli e che ancor oggi un'altra analoga, fatta ragione de' mutati tempi, appagherebbe il voto non meno universale. È pur sempre vero l'antico: « panem et circenses! » Se non che altrettanto utile allo studioso della vita pubblica delle nostre antiche città si è la conoscenza delle feste popolari straordinarie che allora pur si celebravano. Noi daremo ancor di queste un saggio; il che varrà inoltre a render compiuto il quadro della parte, a dir così, pittoresca del periodo più pomposo e meno attivo della nostra storia municipale. Nel secolo XVI la festa commemorativa della caduta di un paesano tirannello; nel XVII quella sacra e pacifica di S. Anna e nel XVIII infine quella cortigiana che siam qui per narrare. Essa venne celebrata in Teramo nel giugno del 1768 a memoria di regie nozze, e ce ne fornisce un'amplissima relazione l'Antinori, il quale se non vi fu presente, ne potè almeno udire il fresco racconto da testimoni di veduta nell'aprile dell'anno seguente, quando egli, a detta del Palma (1), si trovava in Teramo per cagione delle sue indagini storiche negli archivii cittadini. Noi, malgrado la sua prolissità, la riferiremo integralmente per le preziose notizie che vi si contengono sui varii costumi del tempo, sul grado di coltura, d'industria e di commercio, e sui diversi ordini cittadini allora fiorenti. « Nel 1768 - scrive egli adunque (2) - nelle dimo-
« strazioni festive per le Nozze delle SS. RR. Maestà de' nostri

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 226.
(2) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., art. Teramo, ad an. 1768.

« Sovrani Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina d'Austria,
« si è tanto contradistinta Teramo, una delle tre Città d'Udienze
« degli Abruzzi, che siamo costretti ad accennare soltanto, e a re-
« stringere la copia delle cose. Dal Preside Brigadiere e Commen-
« datore dell'Ordine Gerosolimitano D. Gaetano Caracciolo, così
« come da altri s'erano fatti precedere inviti, e preparativi, e nella
« sera di Domenica a' 12 di Giugno al suono di tutte le campane
« si viddero illuminate a fanali tutte le finestre delle case, e a
« torce di cera quelle del Palazzo Presidale. Grande fu per le strade
« il passeggio di Cittadini d'ogni ceto per godere dell' illuminazioni
« replicate nelle due sere seguenti e per sentire le voci di giubilo,
« i canti e i suoni del Popolo. Intanto nella mattina del Lunedì
« al suono delle Trombe si annunziò e poi si cantò a suo tempo
« nel Duomo, ove erano esposti sotto Baldacchino i Reali Ritratti,
« l'Inno di rendimento di grazie a Dio scortato dallo sparo di
« lunga batteria per ordine del Regio Tribunale, i cui Ministri,
« Preside, Assessore, Avvocato dei Poveri, ed altri assistettero in
« corpo coll'accompagnamento de' Governatori e Giudici del Ma-
« gistrato, de' nobili, e principali Cittadini, ai quali in gran parte
« il Preside, che aveva prima fatti distribuire copiosi rinfreschi, diede
« poi lauto desinare. Fatta nel giorno la Processione solenne in
« Teramo da' Confratelli, o Religiosi Francescani colla statua di
« S. Antonio di Padoa di cui ricorreva la festa, nella sera andò in
« iscena la festosa Comedia titolata l'amar da Cavaliere, ossia la
« Doralice del Cerloni, e per la nuova decorazione della scena, e
« per l'illuminazione a spese del Preside, riuscita assai dilettevole.
« Nel dì de' 14 si tenne la solita Accademia sulle Antichità Patrie
« e vi si recitò una dotta dissertazione diretta ad interpretare, ed
« illustrare un oscuro passo del Greco Storico Cinnamo, sull'im-
« prese dell'esercito dell'Imperatore di Costantinopoli in questa
« parte d'Abruzzo e precisamente in Teramo dopo la metà del
« secolo XII. È già tale Accademia istituita con buoni auspicj, e
« sostenuta con tutto il valore di non mediocre erudizione da' gio-
« vani virtuosi, e fin da' 30 Aprile di quest'anno ravvivata, e de-
« dicata ad onore della Regina Sposa Maria Carolina. Nella sera,
« che l'ultima era dell'illuminazioni, si notò maggior concorso
« per le strade, e al suono di varj strumenti si sentirono girare,
« posare in più luoghi canti di varie sorti in attestato del godi-
« mento comune per nozze così desiderate, e felici. Succedette il
« Mercoledì, e in quello sul far del giorno si fece svegliare ognuno
« al suono strepitoso de' Tamburri per loro particolare dimostra-

« zione chiamati in quello e nei cinque dì seguenti dalla Comu-
« nità de' Barbieri e Perucchieri. Nella sera si replicò in Teatro
« la Comedia con folto intervento di genti d'ogni sesso, non meno
« Cittadine che forestiere in gran copia concorse; venuti il dì se-
« guente, e Musici e Sonatori di varj Strumenti, e di corde e di
« fiato dalle Città delle convicine Provincie alle spese del Ve-
« scovo Monsignor Sambiasi furono allogati nel Seminario. E dopo
« una carriera di ronzini al pallio esposto da' Confratelli sopra-
« mentovati, che servì per divertimento del giorno, si fece nella
« Sera in Casa del Regio Assessore la pruova della Serenata per
« Musica a sei voci, titolata l'Ippomene e l'Atalanta, Poesia del
« celebre Stefano Ferrante d'Atri, noto al mondo letterario per
« altre opere e posta in note dal Maestro di Cappella di Montorio,
« che si doveva poi cantare nel Palazzo Vescovile. Questo si os-
« servò frattanto tutto nelle finestre illuminato e al rinnovato suono
« di tutte le Campane si diede il segno per quanto s'aveva a fare
« nel dì d'appresso 17 del mese. Quindi nel mattino di quello
« all'ora di terza fatta esposizione del Venerabile Sagramento nel
« maggior Altare e poi sceso lo stesso Prelato col suo Capitolo
« intonò egli stesso il Te Deum proseguito da Musici Forestieri,
« e corteggiato sul finire da sparo di batteria, e dal suono delle
« Campane. Nel giorno si replicò il corso de' Cavalli al Pallio, che
« non era stato liberato nel dì precedente per mancanze avvenute
« nell'ordine della Carriera. Nella sera, aperto ed illuminato così
« esteriormente, quanto nelle scale, nelle stanze del lungo appar-
« tamento il Palazzo Vescovile si trovò apparata la gran loggia
« inverso la Piazza superiore della Città, e ornata di Placche, con
« lumi di cera, con Orchestra spaziosa, e sotto ben inteso dossello
« in alto i ritratti de' due Regnanti Sposi avanti ai quali ardevano
« quattro torce di Cera. Preceduto l'invito, e poi il ricevimento
« si riempirono non meno essa loggia, che le due larghe stanze
« laterali di nobili ascoltatori Uomini, e Donne, e si adunò Po-
« polo girante nella Piazza, d'onde poteva anche esso godere della
« sontuosa funzione. Si dispensarono conseguentemente i libretti
« stampati e si diede principio con armoniosa apertura di suoni
« alla Cantata, che durò per due ore tramezzata da due sorti di
« rinfreschi, e biscotterie nel fine della prima e poi della seconda
« parte. Innumerabile fu il concorso del giorno de' 18 caduto in
« Sabato solito ad essere di mercato nella Città; e nella sera si
« recitò per la terza volta la Comedia della Doralice, essendo cre-
« sciuto sempre più il numero degli Spettatori a segno che la Platea

« sebbene ampla per la gran calca si trovò angusta. E vi furono « aggiunti in fine di ciascun atto i trattenimenti a suoni di varj « strumenti specialmente di fiato.

« Rinvigorirono nel dì de' 19 le allegrie, giacchè a gara i « principali Cittadini, i Ceti dei Mercadanti e degli Artieri si erano « preparati a darne ciascuno pubblici segni. Cominciò il Popolo « sulle prime ore del giorno con grandi acclamazioni sulla Piazza « avanti il Pubblico Palazzo. Si divertì per qualche spazio nella « caccia d'un Toro, contro il quale avventarono Cani di Corsica « ed altri incentivi, e di fuochi artificiali e d'altri ordigni irritanti, « fece il che maggiormente si venne ad istizare. Nella strada del « corso si fecero due carriere di Barberi, godute dalle finestre e « da' balconi da gentili donne riccamente vestite e per le strade « da' Cittadini e da' Forestieri di riguardo, chiamati dalla fama delle « Feste, che si celebravano tuttavia. Sull'imbrunire della notte la « Comunità degli Orefici in un Teatrino adattato, ed illuminato « nella Piazza, e rappresentante una scena boschereccia, fece can- « tare al suono di stromenti pastorali da due Giovanetti vestiti « uno da pastore e l'altro da Villanella un' Ecloga in lode de' due « Sovrani interziata con balli d'altri Pastori, e Ninfe imitanti la « semplicità della Villa. Terminata l' Ecloga la Comunità de' Mer- « cadanti accender fece una Macchina di fuochi artificiali ben con- « gegnata, che con varj giuochi trattenne gli Spettatori poco meno « di mezz'ora con diletto e con plauso; e specialmente le Nobili « Donne e varj Gentiluomini ricevuti, e serviti di rinfreschi nel « Palazzo del Preside.

« Nel giorno di Lunedì cominciò pure il Popolo col giuoco « della Bandiera per le strade principali della Città. Vi fu poi corsa « di Barbari a nuovo Pallio, esposto da un particolare Cittadino. « Due altri di questi esposero, e pubblicarono alle stampe sonetti « e altre composizioni poetiche in fogli, e in libretti copiosamente « dispensati. Nella sera e nel solito Teatro illuminato pure a spese « del Preside e framezzato con istromenti d'arco, e di fiato negli « intermezzi si fece rappresentare nuova Comedia la maggior parte « in lingua Napolitana intitolata li Birbe, opera lepida anch'essa « di Gennaro Federico, che nel tutto e nelle parti riscosse il pro- « prio applauso ed ebbe folla grande di spettatori.

« Il Mattino del Martedì 21 di Giugno venuti alcuni dei già « notati ed altri Musici forestieri si fece la pruova della nuova Se- « renata intitolata i Giuochi Lampadici ristabiliti, Poesia d'un omai « Vecchio Pastore Arcade, e musica del Famoso Maestro di Cap-

« pella della Città, e della Cattedrale di Teramo, tutto a spese di « alcuni Principali Cittadini che se ne ripartirono fra loro la quota. « Sull'ora presso il Mezzo giorno i Signori del Magistrato in corpo « col Governatore, e i Giudici, invitati i Signori Ministri del Regio « Tribunale, si portarono nel Palazzo del Preside, e quivi pure « serviti di rinfreschi, fatti prima esportare in Trono nella Catte- « drale i ritratti de' due Regnanti passarono in quella Chiesa al « rimbombo di lunga batteria, e in essa fecero intonare da uno « de' Canonici il Te Deum continuato dalle voci di quei Mu- « sici stessi. Dopo il pranzo si viddero per la Città Maschere di « varj Caratteri, ed a cavallo ed a piedi e nella sera del salone a « porticali nel pianterreno del Palazzo pubblico tutto apparato, ed « ornato con setini collocato nell'alto sotto magnifico dossello in « due Reali Ritratti, ed architettata in fondo elevata, e spaziosa « Orchestra, a due ordini e tutte le pareti illuminate a giorno, di- « spensati in copia i libretti stampati si cantò la sopracennata Se- « renata framezzata da uno de' più studiati concerti eseguito dal « celebre sonatore di Violino della Cappella di Tolentino. La copia « delle Spettatrici e degli Spettatori intervenuti in gala, l'armonia « della Musica, la splendidezza dell'ornamento, il comodo del sito « aperto ne' suoi lati anche al Popolo, fecero riuscire questa fun- « zione degna di tutto l'Elogio. Nel Mercoledì nel salone mede- « simo, e collo stesso apparato si raunarono in corpo gli Accade- « mici sopralodati e si recitarono in lode delle felicissime Reali « Nozze erudita, e ben pensata eloquente orazione, e varj com- « ponimenti in Versi, e Toscani, e Latini che attualmente si fanno « da essi imprimere nella stamperia della Città: Furono sentiti per « lo spazio di un'ora e mezza da cospicua udienza de' Reggi Mi- « nistri, dei pubblici rappresentanti, e delle persone più culte della « Città e della Provincia, che fecero eco alle glorie de' due Gra- « ziosi Monarchi. Fra le festive acclamazioni vi fu lo sparo di al- « cune bombe, ed una di esse sparse artificiosamente per l'aere e « fece piovere intatti nella gran Piazza varj esemplari di un So- « netto composto ad onore de' Sovrani medesimi. Si replicarono « nel Teatrino Boschereccio l'Ecloga, e nel Teatro grande la se- « conda Comedia; con cui si sono sospese non già chiuse le al- « legre feste, giacchè le prolungheranno per Giovedì 23 Giugno « gli Agostiniani nella loro Chiesa col canto del Te Deum e con « recita di elegante Prosa e così poi di mano in mano le altre « Comunità Religiose, e giacchè pel giorno venturo di Domenica

« 23 del Mese (1) una Mascherata a Cavallo terminante in un « Carro pieno di Musici, e di Sonatori, nella sera del giorno stesso « dal Regio Assessore, dall' Avvocato de' Poveri, e da un geniale « Patrizio (2) una festa da ballo, che darà magnifica giunta ai tanti « privati festini di ballo e di canto dati nel corso di questi giorni, « in più case di particolari, e perfino del popolo minore; e darà « lieto onorevole compimento a quanto ànno procurato di fare i « varj ordini di questa Città per attestato di loro dovuta venera- « zione verso de' benegnissimi Sovrani, che Dio lungamente feli- « citi e conservi ». Fin qui il diffuso racconto del polistore abruzzese, nè esso ci deve apparire del tutto superfluo, giacchè molte cose utili alla conoscenza della nostra vita pubblica del settecento ci rivela; ed oltre il già detto da noi avanti di riferirlo, noteremo qui per ultimo che nello svolgimento delle descritte feste appaiono quelle corporazioni artistiche già da noi rilevate (§ 7) e quella divisione di classi in principali cittadini, mercanti e artieri che scorgemmo distinguersi negli statuti comunali del 1440 (cap. XIX, § 1). In questi però quei principali cittadini son detti letterati, ma ciò può stimarsi una mera differenza di linguaggio. Si noti inoltre che l' Antinori parla del ceto patrizio; e questo per verità esisteva allora di fatto e anche di diritto, almeno municipale, siccome al proprio luogo dimostrammo (cap. XXI, §§ 7 e 13).

c) Ed ora dalle feste popolari comunali passiamo ai costumi ed alle preminenze de' nostri civici magistrati. In quanto ai primi, ossia alle vesti, esse doveano essere nello scorcio del secolo XVI meschine anzichenò, siccome ci è lecito argomentare da ciò che su tal proposito scrive il Muzii nella parte inedita de' suoi dialoghi curiosi, riferitaci dall' Antinori. Egli dunque, ragionando de' varii modi di ripopolar la città e ponendo tra essi l'estirpazione delle private inimicizie e il maggior decoro dei magistrati, « avrebbe vo- « luto - come da lui riporta l' Antinori (3) - che questi vestissero « almeno la veste superiore a spese pubbliche, e che consistesse in « un mantello nero talare e scollato, acciocchè fosse diverso da « quello degli altri Cittadini, non meno perchè ritenessero il de- « coro, che perchè non passeggiassero o attendessero a faccende

(1) Qui manca il verbo: « uscirà ».

(2) E qui pure deve aggiungersi un: « si offrirà » o qualche cosa di simile.

(3) MUZII, *Dialoghi curiosi* ecc., parte II, dial. 1°, pp. 72-89; ap. ANTINORI, *Memorie mss.*, art. Teramo, ad an. 1602; nella bibl. Prov. dell'Aquila.

« indecenti nella Piazza, ma risiedessero continuamente in Palazzo « e in Cancelleria. Declamò (il Muzii) pure dismesso l' uso antico « di andare il primo giorno dell' Ufizio uniti i vecchi e nuovi Ma- « gistrati a sentire la Messa dello Spirito santo e finita quella i « nuovi giurare in mano del Sacerdote di bene amministrare l' im- « piego: perchè allora il Sacerdote stesso potrebbe levare dal dorso « de' Vecchi, e riporre sul dorso de' nuovi i Mantelli e così uniti « ritornare al Palazzo ». Da questo tratto del Muzii si scorgono chiaramente due cose: che i capi del comune non aveano alcun abito proprio e non solo: ma che essi sbrigavano in piazza affari indecorosi per un pubblico ufficiale. Non sappiamo poi se le proposte del Muzii furono mai accolte. E tutto ciò mentre nelle altre città a noi vicine, in Aquila, ad esempio, siccome vedremo qui sotto, i magistrati pompeggiavano in ricchi paludamenti; del resto inutil fasto nella decadenza della vita municipale in quell' epoca funesta. Tanta era allora fra noi la miseria della fortuna pubblica e privata!

d) Ed ora delle preminenze, che in que' tempi di prostrazione e di avvilimento erano di somma importanza e che perciò destavano gare supreme. Nel secolo XVII l'umore violento e bizzarro del vescovo Cassiani, noto nelle storie teramane, dando appunto cagione alle medesime, giova qui al còmpito nostro di raccontare notizie su questa parte, diciamo così, rituale della vita comunale nel presente periodo. Sappiamo dunque che quando egli nel 1696 turbava nella cattedrale l'ordine delle antiche precedenze, questo era il seguente (1): il giudice civile, ch' era a capo del magistrato, e i quattro signori del reggimento durante le solenni funzioni avean seggio poco lungi dall' altar maggiore e presso agli ufficiali regii, che stavano su sedie di cuoio in un banco a spalliera fornito d' inginocchiatoio coverto con panno. Se non che anche tra i regii ufficiali e quelli cittadini insorgevano allora conflitti di preminenza. Gli uni e gli altri sedevano in sedie di cuoio a bracciuoli in una stessa linea, godendo però i regii il vantaggio di stare a destra de' civili: ciò non garbava ad un preside de Leon nel 1749 e pretese che i signori del reggimento formassero un' altra fila di sedie posposte a quelle de' rappresentanti del potere centrale. Ma i nostri non si acconciarono a tale novità e ne mossero lite a Napoli ove ebbero ragione, siccome già narrammo al luogo degli atti del comune durante questo periodo (cap. XXII, § 10). Questi

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 181.

conflitti, che spesso allora seguivano, dànno a noi modo di conoscere i costumi de' civici magistrati e fra i nostri e fra i vicini ed insieme di scorgere la differenza tra il lusso di questi e la meschinità di quelli. Nell' Aquila dunque, dopo varie controversie di precedenza, nel 1678 fu stabilito tra il vescovo e il camerlengo, capo del comune, come narra l'Antinori (1), che i signori del magistrato, nell' assistere alle messe solenni in duomo, avessero « il di- « ritto di sedere in Prebisterio al lato dell' Epistola con cuscini di « velluto in seta (i nostri più borghesi si tenevano paghi al semplice « cuoio) et avere incenso e pace come li Canonici ».

e) Detto degli abiti e delle consuetudini del nostro comune durante il periodo del patriziato, passiamo ora a far cenno delle insegne e degli stemmi del medesimo. Di simili cose non abbiamo tenuto discorso pei periodi precedenti pel difetto, come ognun può supporre, delle opportune notizie. Che però la nostra città avesse fin dal medio èvo, al pari degli altri comuni italiani, stemmi e bandiere proprie, siccome pure gli ebbero i suoi sestieri, poi nel secolo XVI ridotti a quartieri, non è da dubitare. Difatti, in quanto all' arma della città, il più antico esemplare, per quel che sappiamo, lo veggiamo ancora infitto in opera musiva all' architrave della maggior porta del duomo (un lavoro bellissimo cosmatesco del principio del secolo XIV) il quale, con l' altro di Atri (Hatria) fiancheggia l' arma del romano Arcioni, allora vescovo aprutino. Il campo è rosso come si usa e si è usato sempre e la scritta *Teramum* in lettere gotiche del tempo, se non è sopra una banda, come porta ora, è però posta in banda, ciò che appare... abbastanza araldico. Se non che la forma dello stemma della città, a parte qualche variazione subita, di cui or ora parleremo, può in generale stabilirsi nel modo seguente: banda col motto *Teramum* accompagnata da due crocette in campo rosso e con corona ora di duca ed ora di marchese. La varietà, oltre quella della corona, segue anche nello smalto della banda e nella forma delle crocette, e così ora vediamo argentea la banda ed ora azzurra e le croci a volta s' incontrano piane ed a volta trifogliate. Da siffatte variazioni nasce spontaneo il bisogno di stabilire una buona volta, come noi già facemmo al servigio del comune moderno teramano (2), una forma

(1) ANTINORI, op. ind. sull'Aquila, ap. CASTI, nel *Bollettino Stor. abruzzese*, an. 1890, puntata IV, p. 128.

(2) FR SAVINI, *Degli stemmi e dei gonfaloni di Teramo e de' suoi quartieri - Memoria per uso del comune di Teramo* (pubbl. nel giornale *La Provincia* di Teramo nei numeri dei 15 e dei 22 di febbraio del 1891).

precisa e fissa di questo stemma col sussidio della storia e dell'arte blasonica. E ciò è altresì servizio pel lettore di questo scritto e, meglio ancora, ufficio dello storico, a cui noi nel modo più compiuto che ci sia concesso, qui adempiamo. La storia per verità non ci porge molti elementi, oltre quello medioevale or ora riferito, giacchè recenti assai presso di noi sono i rimasti esemplari della cittadina impresa, ma essi ricevono bastevole luce dai precetti araldici. Ad esempio, nella cappella di S. Berardo al duomo, eretta nella prima metà del secolo XVIII, abbiamo sulla cancellata d'ingresso alla medesima due stemmi: uno di ferro battuto a martello, che, non indicando i colori, presenta però le crocette trifogliate: la corona è ducale. Sull'arco poi è l'altro a colori a fresco sul muro e consiste nella banda azzurra con la scritta in nero *Teramum* e le crocette trifogliate d'azzurro in campo rosso; errore in araldica, che non permette lo smalto sullo smalto. Sul portone del palazzo comunale vedesi su tavola, più recentemente dipinta, quest'arma con la stessa forma e colori e con la medesima corona ducale esistente nello stemma precedente. Una più conforme alle regole araldiche, ma che per esser troppo fresca non si dovrebbe qui rammentare, è quella che scorgesi, pure dipinta a fresco, nell'atrio della stazione ferroviaria di Teramo. Campo rosso, banda d'argento caricata della parola *Teramum* in nero e accompagnata da due crocette trifogliate d'argento: corona di marchese. Ai lati ha i quattro gonfaloni de' quattro rioni. In alcuni codici teramani stampati appaiono pure la banda azzurra e le crocette piane. L'Ughelli, scrittore come ognun sa, della seconda metà del secolo XVII, riporta lo stemma inciso così: scudo sannitico, campo rosso, banda d'argento con la scritta *Teramum* e crocette in nero (certo per ispeditezza e comodo dell'incisore) (1). Nelle marche da bollo usa oggi il comune il campo rosso, la banda d'argento caricata del motto *Teramum* e accompagnata da due crocette piane d'argento. Non è a dire poi come fuori sieno svariati, specialmente negli smalti e ne' metalli, gli stemmi della città e della provincia (che regolarmente è identico a quello della città, senza però la parola *Teramum*): ad esempio nella grande sala del nuovo palazzo della Banca d'Italia in Roma, fra le arme delle maggiori città d'Italia, spicca quella di Teramo, in cui però con nuovo esempio si scorgono il campo e le crocette alternate di rosso e d'argento, ossia il campo tagliato dalla banda è da una parte rosso con crocetta piana d'argento e

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, in Aprutin.

dall'altra argenteo con crocetta rossa. Tanta è dunque la varietà nell'araldica cittadina! È quindi necessario toglierla, cercandone i mezzi ne' domestici archivii e nelle leggi blasoniche. Ne' primi appunto, ossia nell'archivio comunitativo, esiste ancora un'antica prescrizione; a cui se si fossero tenuti i capricciosi araldisti locali e forestieri non si lamenterebbe tanta diversità, e che suona così: « Scudo sannitico tagliato da banda e croci trifogliate d'argento « o di colore bianco in campo rosso; corona di marchese e ai « lati 4 gonfaloni de' quartieri ». Questa, sebbene non araldicamente precisa definizione, è la più regolare. Difatti posto che rosso debba essere il campo del nostro scudo, quale appare in quasi tutti gli esempli posseduti, e stabilito che non può sovrapporsi metallo su metallo e smalto su smalto, non si possono ammettere la banda e le croci azzurre sul rosso, ma invece su questo ultimo smalto deve porsi il metallo, chè nel caso nostro è l'argento, quale risulta dalla maggior parte degli esemplari sussistenti.

Un'obiezione di natura storica potrebbe opporsi a ciò, e sarebbe la seguente: si sa dall'antico ed ora smarrito necrologio della cattedrale aprutina, riferita dall'Antinori (1), che alla caduta di S. Giovanni d'Acri, ai 18 di maggio del 1291, seguì la morte di parecchi crociati di Teramo, di Campli, di Civitella e di Giulianova (allora S. Flaviano). Si conosce pure pei più famosi scrittori d'araldica, il P. Ménestrier (2) tra i francesi, il conte Ginanni tra noi, « che le città che alzano nello stemma la croce o eb- « bero parte in tale spedizione (di Terrasanta) o furono di parte « guelfa » (3), e Teramo, come sappiamo per la storia, seguì l'una e l'altra. Quindi niun dubbio che le crocette usate dai Teramani nel loro stemma derivino dalle crociate. Ma, ecco l'obiezione, a detta degli storici, i combattenti italiani usavano le croci azzurre, mentre quelle d'argento portavano i Francesi; quindi a tenore di questo racconto, i Teramani dovrebbero portare d'argento le crocette. Noi risponderemo che, senza discutere il valore di questa tradizione, certo si è che essa non possa accettarsi in senso assoluto, giacchè, per parlar solo delle città italiane, abbiamo croci d'ogni smalto e d'ogni metallo nei loro scudi: così Milano, Genova, Alessandria, Padova hanno la croce rossa in campo d'argento; Como, Novara, Pavia e Vicenza portano la croce d'argento

(1) ANTINORI, *Mem. stor. abruzz.*, Napoli, 1782, vol. II, cap. VII, § 12.
(2) MÉNESTRIER, *La nouvelle méthode du Blason*, etc. (Paris, 1693).
(3) GINANNI, *Dell'arte del blasone*, alla parola: « croce », p. 68.

in campo rosso; Messina ha la croce d' oro in campo rosso; Modena e Parma la croce azzurra sull' oro; Verona la croce d' oro sull' azzurro. E la vicina Chieti porta di rosso alla croce d' argento accantonata da quattro chiavi d' oro. Quindi, per le regole dell' araldica e pel maggior numero di esempii, è uopo ritenere argentee la banda e le crocette del teramano scudo. In quanto alla forma di questo, si può ammettere la sannitica come la più comune. Per la corona diremo che in generale negli stemmi delle città essa dovrebb' essere turrita, ma siccome questa suole cangiarsi in feudale, quando le città possedevano feudi comitali, marchionali, ducali e via via, così Teramo, che teneva in feudo parecchi villaggi all' intorno, ben poteva cimare il suo scudo con una corona che ora vediamo di marchese, ed ora di duca, forse in quest' ultima foggia per inesperienza dei disegnatori. Dunque lo stemma di Teramo può araldicamente descriversi così: di rosso alla banda d' argento caricata del motto *Teramum* a lettere maiuscole romane di nero e accompagnata da due crocette trifogliate d' argento, cimato con corona marchionale e avente quattro gonfaloni (più avanti descritti) dei quattro quartieri, piegati e accollati ai lati dello scudo sannitico.

f) La città come aveva lo stemma, così pure il gonfalone o stendardo, nè questo, che nei comuni del medio èvo era il più gran simbolo della loro libertà ed indipendenza, poteva mancare al nostro. Difatti ne abbiamo la prima memoria nel 1347, quando, siccome narra il Muzii (1), il magistrato del comune, ordinando una spedizione contro certi ladroni, fece spiegare lo « stendardo « dell' Università », come dice esso Muzii (2). Pochi anni appresso, nel 1359 cioè, siccome narrammo (cap. XIII, § 9), i Teramani e i Camplesi, dopo lotte sanguinose pel possesso della montagna di Melatino, detta ora di Battaglia, vennero a transazione, e nell'atto di essa, ivi da noi accennato, si disse che i primi occuparono quel monte « cum banderiis explicatis ». Ecco dunque lo stendardo della città. Anche nel secolo seguente si hanno memorie analoghe. Così gli statuti teramani del 1440 (3) stabiliscono le *insignia* e la *banderiam*, che dovevano stare appese alle trombette del comune, e l' Antinori (4) toglie da un documento del 1484, che nella lotta delle fazioni civili dei *mazzaclocchi* e degli *spennati*, questi « mili-

(1) Muzii, *Stor. di Teramo*, dial. 2°.
(2) Muzii, op. e loc. cit.
(3) *Stat. di Teramo del 1440*, Firenze, 1889, l. I, r. XXVI.
(4) Antinori, *Mem. mss.*, art. Teramo, ad an. 1484.

« tavano coll'insegna tolta dalla città ». Dunque è certa l'esistenza dello stendardo cittadino nel medio èvo, ma ne ignoriamo la forma e i colori. Nonpertanto possiamo credere che i nostri antenati, fedeli ai precetti dell'araldica, che tanto allora coltivavasi, lo avessero bianco e rosso quali appunto erano e sono i colori dello stemma. Intanto però mostreremo che da lunga pezza, e si potrebbe anche dire dal medio èvo, non si fa più parola tra noi delle comunali insegne. E ciò doveva accadere e accadde in tutto il regno, ove in quel tempo ogni soffio di vita cittadina andavasi spegnendo. Ma volendo Teramo rinalberare il vecchio gonfalone del comune, dovrebbe adottare i suddetti colori, cioè rosso e bianco e, com'è l'uso più comune, verticalmente in parti eguali e ponendo il rosso accosto all'asta.

g) Come la città, così pure i suoi quartieri aveano per simbolo stemmi e gonfaloni proprii. Delle imprese loro non abbiamo notizia anteriore a quella fornitaci dalle relazioni della popolare festa di S. Anna, che durò in Teramo per due secoli dalla metà del XVI a quella del XVIII, e che anche noi qui sopra (§ 8 *a*) abbiamo descritto con l'Antinori. Prima della metà del secolo XVI Teramo era divisa in sei sestieri. Delle imprese di questi nulla ora sappiamo; ma certo nel medio èvo, sì ricco di simboli, non dovean esse mancare, e chi sa che la citazione sopra riportata del 1369 « cum banderiis explicatis » non alluda anche ai gonfaloni dei sestieri d'allora? In ogni modo, all'epoca più fiorente di quelle feste, Teramo trovavasi già spartita in quattro quartieri o rioni. Si noti però che in quella circostanza si hanno notizie, più che di stemmi e di gonfaloni propriamente detti, delle imprese e de' colori delle divise indossate dagli uomini de' quartieri. Quelle e questi vi apparivano nel modo che ivi riferimmo e che qui ordiniamo all'uopo, compendiandolo. Il quartiere di S. Giorgio usava un drago alato, e i giovani, che lo attorniavano, portavano le divise bianche e rosse, secondo il Palma (1) e tutte rosse giusta l'Antinori (2). Quello di S. Maria adoperava l'elefante turrito, simboleggiante la torre eburnea della S. Vergine, coi fanti vestiti alla moresca, secondo il Palma (3), e di nero, a detta dell'Antinori (4). S. Leonardo adottava la galera forse, perchè quel santo protegge i servi

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 43.
(2) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., ad an. 1660.
(3) PALMA, op. e loc. cit.
(4) ANTINORI, op. e loc. cit.

di pena, con gli uomini vestiti tutti di rosso. Finalmente il rione di S. Spirito portava un carro semplice e senz' armati, accompagnato da uomini acconciati alla *lanza*, o alla *tedesca*, come si esprime l'Antinori, ossia a varii colori; e quello alludeva alla pace, conchiusa tra le parti in Teramo nel secolo XVI e che fu, siccome narrammo (§ 8 *a*), la cagione della festa. Si chiudeva questa col giuoco delle bandiere, rimasto vivo anche in qualche borgata, siccome noi stessi abbiamo visto a Forcella e a Mosciano, e che faceva ciascuno alfiere de' quattro rioni. Peccato che nè l'Antinori nè il Palma ci dicano i colori nè la foggia di queste bandiere; chè ci darebbero lume per supporre quelli de' gonfaloni de' quartieri e della città. In ogni modo abbiamo nel nostro archivio comunale serbata una descrizione (appartenente a questo periodo), la quale probabilmente serviva di guida agli ordinatori della descritta pompa e che, sebbene incompiuta, deve giovare allo storico, e perfezionata con le regole dell' araldica può regolare il pennello dei pittori blasonici del comune:

Gonfalone del rione di S. Giorgio. Drago alato in campo rosso e bianco. Mancano la postura ed il colore del drago, ma questo può farsi rosso sul bianco, per essere tale il primo campo e perchè sul metallo va lo smalto, e perchè infine, se vuolsi evocare una reminiscenza classica, i Romani lo avevano rosso sulle loro insegne.

Gonfalone del rione di S. Maria. Elefante caricato di una torre in campo nero e rosso. L'elefante qui dovrebb' essere d'argento sulla parte rossa, sia perchè quel metallo allude all'avorio della sacra torre scritturale, *turris eburnea*, simbolo della S. Vergine, e sia perchè il metallo deve apparire sullo smalto rosso.

Gonfalone del rione di S. Leonardo. Galera in campo rosso. L'araldica qui ci consiglia che la galera sia fornita, cioè armata di remi, e che si dipinga d'oro perchè tale metallo è il più adatto sul campo rosso.

Gonfalone del rione di S. Spirito. Torre rettangolare in campo giallo (ossia d'oro), bianco e verde. La forma della medesima è quella comune araldica e, stando nella parte media e argentea del gonfalone, il suo smalto dovrebb' essere verde, perchè tale è l'ultimo colore dello stendardo: non potrebbe essere d'oro perchè d'oro è la prima zona dell'insegna e quindi si avrebbe l'errore araldico del metallo sul metallo. La torre può pure definirsi araldicamente: torre merlata di tre pezzi guelfi di verde, aperta e finestrata del campo.

b) Dai costumi e dalle vesti pubbliche sotto ogni riguardo passiamo ora a quelli di appartenenza pubblico-privata, giacchè anche in questo periodo i poteri politici e amministrativi ingerivansi nelle private faccende. Tali erano specialmente gli usi e le feste nuziali, a cui partecipavano le autorità religiose e civili: una minuta e viva descrizione delle medesime abbiamo dal Muzii, la quale noi qui con le stesse parole di costui riporteremo. « Non « devo - egli scrive (1) - (perchè merita di essere raccontato) lasciar « indietro il bell' ordine e modo che si tenea ne i sposalizii a questo « tempo (nel 1546), anzi per molti anni poi, che per lo più si « faceano del mese di Gennaio avanti la settuagesima. E non sono « passati dieci giorni che mi fu raccontato che solo in una Dome- « nica del detto mese di Gennaio 45 furono solennemente spo- « sate dodici donne. Numero per certo, che in questi nostri tempi « non sarà in un anno intiero. Hor venendo a narrar l'ordine che « si tenea, dico che la domenica mattina deputata allo sposalizio, « andavano li parenti dello sposo, huomini e donne a casa della « sposa, trovandola alla porta dell'entrata, che il Padre (s'era vivo) « ò il Fratello maggiore la tenea per mano, e la consegnava allo « sposo, trovandosi ivi apparecchiato un Baldacchino portato da i « servitori delle nozze: e subito lo sposo porgea per mano sua « moglie al Governatore della Città, che tenendo con la sua mano « destra la sinistra della sposa, la conducea alla Chiesa Cathedrale, « ed entrando dalla porta maggiore primieramente ascoltavano la « messa nella Cappella di S. Berardo, che a quel tempo era sotto « l'arco della Sagrestia vecchia contigua, e chiusa con ferrate stando « inginocchioni insieme giunti lo sposo e la sposa con due fagoli « di cera accesi nelle mani. Finita la messa, il Parroco ò altri da « lui eletto, publicamente col bacio dell'anello, e con le solite fun- « tioni li sposavano. Usciti poi di Chiesa, il Governatore simil- « mente sotto il Baldacchino conducea la sposa per mano in Casa « dello sposo: ove com' ò detto per quindici giorni s'attendea a « feste ed allegrezze, ed il Governatore per tutto il detto tempo, « hora in una ed hora in un'altra casa convitato, sedendo a mensa « in capo di tutti. Non voglio lasciare di raccontare, se sò, che « lo riputarete ragionamento vano (per l'affettione che porto a « figlioli e discendenti di coloro che son per dire) ch' essendo « Gio. Cola Urbani, e Portia figlia di Gio. Ascolo Forti, sposata « il Gennaio del 1546 e condotta con le solennità, già da me rac-

(1) Muzii, op. cit., dial. 7°.

« contate. Il padre fè coprire di panno d' Arazzo il terreno (es-
« sendo asciutto e spazzato) di tutta la strada, da sua casa sino
« all'entrar della piazza superiore, e Monsignore Gio. Giacomo
« Barba, all' hora Vescovo di questa Città, per l' affettione, che por-
« tava a Gio. Ascolo e Gio. Cola, fè coprire con le sue tapezzerie il
« Terreno per quanto dura il suo Palazzo, dell' una e l'altra piazza,
« d'onde la sposa dovea passare, et arrivata in casa dello sposo,
« uno delli servidori delle nozze, gittò nella strada ai Putti ed alla
« Plebe cinque ducati quatrini fiorentini, per l' allegrezza e festa ».

i) Anche le vesti private appartengono alla storia de' costumi del tempo. Noi possiamo qui dar cenno di esse, almeno femminili, traendolo da qualche documento coevo. Ne abbiamo anzi avuto un saggio poco sopra (§ 6), parlando del lanificio teramano, quando abbiamo visto nel secolo XVI nominata come parte precipua di un corredo da sposa una veste di panno rosso teramano guernito di velluto di Calabria, di qual colore non dicesi, siccome pure una gonna di panno nero, anche teramano, ad uso di una monacanda.

9. Dal lato etico passiamo adesso a quello fisico della nostra popolazione in quel tempo, ossia allo stato della salute pubblica. Per questa allora il maggior pericolo era costituito dalle frequenti epidemie per lo più pestilenziali, le quali tenevano dietro alle occupazioni militari, piaga terribile di cui già ci siamo intrattenuti (cap. XXIV). La fiera peste del 1527 che, siccome col Muzii narrammo (cap. XXII, § 5), tolse di vita un quarto degli abitanti, pose in fuga il magistrato e i principali cittadini. Le altre successive cagionarono gravi danni finanziarii alla città, che doveva sopportare le spese della pubblica custodia, siccome pure raccontammo (cap. XXV, § 5). Il Muzii ricordò nel 1580 un' altra strana epidemia di male di petto detta mal del *castrone*, già da noi menzionato (cap. XXIV, § 8), o del *montone*, come lo chiama l'Antinori (1). Era forse quella che dissesi più tardi, e pur troppo dobbiamo chiamar anche noi oggi *influenza?* (2).

10. Ed ora entriamo un po' nelle condizioni nostre statistiche e demografiche durante questo periodo. Esse nell' universale deca-

(1) ANTINORI, op. cit., ad an. 1602.

(2) Dicevasi pure *mal del mazzocco* e il Fabretti nelle *Cronache della città di Perugia*, da lui edite (Torino, 1892, pagg. 22-25), ci mostra che tale terribile epidemia, dominante in Perugia nel 1582, dicevasi ivi *mazzuccolo*. Anch' egli crede ch' essa sia stata quella che ora chiamasi *influenza*.

denza allora dominante in ogni appartenenza della vita pubblica e privata dovevano necessariamente deperire. Raccogliamo dunque qui sulle medesime quelle informazioni che ci forniscono i documenti e i narratori contemporanei e che cita il Palma (1); esse sono: una relazione di Fabrizio Scorziato, regio capitano di Teramo, dei 18 di ottobre del 1596, al solerte vicerè conte di Olivaris; un' altra *ad limina* del nostro vescovo Montesanto, pare, un po' anteriore alla prima (2). Lo Scorziato, dopo aver detto che la città aveva sette porte e sei sestieri (che nel contesto si riducono poi a quattro, com' erano allora), descrive le chiese, i conventi, i monasteri ed i villaggi soggetti, annovera i mulini, le gualchiere, le tintorie e le concerie di pelli e conchiude dicendo: « Detta Città « di Teramo con le Ville unite tengono di bovi aratori para nu- « mero 50. Raccoglie di grano tomoli tremila in circa. Vino salme « tremila in circa, et di oglio 1500 l'anno in circa ». La relazione del vescovo tratta quasi unicamente di cose ecclesiastiche, ma pur v' ha in mezzo una notizia utile per noi e che riguarda il numero dei fuochi pei quali la città era tassata; essi vi appaiono nel numero di 1300, che, mercè il comune calcolo di 5 o al più 6 individui per ogni famiglia o fuoco, ci darebbero 6 500 o al più 7 800 anime. Ma in questo periodo, fatale alla teramana prosperità, come ogni altra cosa, così pure la popolazione andava sempre decrescendo. Difatti eccone il quadro, che ne dà il Palma (3), traendolo dall' archivio cittadino e che noi qui riprodurremo come quello che si estende alla demografia di tutto il presente periodo. Teramo dunque contava nel 1532, 845 fuochi; nel 1545, 1145; nel 1561, 1300; nel 1595, 845; nel 1627, 845; ridotti a 417 effettivi, siccome altrove (cap. XXV, § 9) notammo; nel 1648, 845; nel 1669, 1270; e finalmente nel 1736, 954. Prima di andare innanzi dobbiamo qui notare su quella riduzione nel 1627 di 845 fuochi a 417 effettivi, ch' essa non deve arrecare meraviglia, giacchè la si può agevolmente supporre frutto della compiacenza degli agenti fiscali, come pruova del resto la grande differenza tra la cifra di 417 e quelle antecedenti e susseguenti. Che poi le università « s' in- « gegnassero - come scrive il Palma (4) - a nascondere il vero nu- « mero de' fuochi nelle *numerazioni* fiscali » ci mostra il fatto di

(1) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 85-87.
(2) Notiamo qui che il Montesanto fu vescovo di Teramo dal 1592 al 1606.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 186.
(4) PALMA, op. cit., vol., IV, p. 298.

Giulia: questa, mentre nel 1595 era tassata per 291 fuochi, nel 1596 poi, quando si dovea ivi fondare un convento di cappuccini, la curia aprutina asseriva alla sacra congregazione romana de' vescovi e regolari, noverasse « 400 fuochi e più ». Ma checchè siasi di ciò, certo si è che la popolazione diminuiva, di che il Muzii dava la causa (incompiuta come vedremo) nel seguente modo (1): « La mancanza degli habitatori di questa Città non è avvenuta di « un tratto, ma à poco à poco; e la cagione sono state le nemi- « citie, e particolarità tra alcuni Cittadini principali, che comin- « ciando dall'anno 1387, e durarono nei successivi come heredità, « quasi continuamente, *centovent' anni*. Dalle quali nemicitie segui- « rono uccisioni di centenara e centenara d'huomini, diroccationi, « abbrugiamenti e ruine di case, che vicendevolmente la parte vin- « citrice facea alla vinta, estintione di tutte le famiglie nobili e « depopulatione della maggior parte dei cittadini pacifici e neu- « trali, che non possendo resistere alle angherie, et alle taglie dei « cagnotti vagabondi huomini di male affare fomentati dai capi « delle fationi, si prendeano volontario essilio. E se nell'anno 1507 « non fussero fatte le paci per ordine della Reina Giovanna..... « tengo per fermo che sarebbe del tutto disabitata et annichilata ». Non basta però siffatta causa, comune a quasi tutte le città italiane nel medio èvo, a spiegare la progressiva diminuzione della popolazione teramana durante questo periodo, ma di tanta decadenza è uopo ricercar la cagione principale nelle infinite oppressioni fiscali e militari, che hanno pôrto larga materia a due de' nostri precedenti capitoli (XXIV e XXV), e delle quali fu singolar vittima la città nostra. In ogni modo nelle oscillazioni demografiche qui sopra riferite noi dobbiamo scorgere, a dir così, il termometro delle varie e molteplici sciagure, a cui andò soggetto il nostro territorio e che furon tema di quei capitoli.

11. Dallo stato della popolazione è naturale il passaggio a quello che più da vicino la riguarda, cioè allo stato edilizio.

a) È da mentovarsi in prima la riduzione della città da sei sestieri a quattro quartieri, la quale seguì nel 1562 e, quale atto della podestà comunale, trovò miglior luogo nel capitolo di quegli atti (cap. XXII, § 6).

b) In quanto poi alle condizioni edilizie della città in questo periodo e specialmente alla fine del secolo XVI, abbiamo visto qui

(1) MUZII, *Dialoghi curiosi di varie lettioni*, Chieti, Facij, 1612, parte I, dialogo IV, in fine.

sopra (§ 6), che il Muzii ce le porge meschine anzichenò, dicendo inferiori a quelle di Ascoli « le chiese, gli altari, i palazzi del go- « vernatore e del magistrato, le piazze, le strade, i portici, i pa- « lazzi e le torri ». Chiama però egli « magnifici » gli edifizii « della Cattedrale e d'altre Chiese, dei tre conventi di S. Dome- « nico (oggi caserma), di S. Francesco (sede ora dell'Intendenza « di finanza), di S. Agostino (oggi carcere), di palazzi nobili in « più luoghi, specialmente alla Nunziata (forse la casa Pistilli, mo- « desta costruzione del 500) e S. Francesco (bella casa medioevale « già dei Di Melatino ed ora Savini) ». Ma una descrizione più compiuta dello stato edilizio di Teramo in questa fine del secolo XVI ci dà lo Scorziato nella relazione da noi accennata nel precedente paragrafo, e la quale così ci compendia il Palma (1): « Dopo aver « fatta (lo Scorziato) menzione della Cattedrale, unica parrocchiale, « descrive *nel quartiere di S. Spirito* la Chiesa con confraternita, che « a questo dà il nome, *Grancia dell' Ospedale di S. Spirito di Roma,* « *il quale ha pensiero di tenerci il Cappellano:* il convento di S. Do- « menico con sei Religiosi: l'altro dei Cappuccini, con dodici « Frati: e la Chiesa della Misericordia. Nel Quarto di S. Giorgio « il Convento degli Agostiniani, nel numero di otto: il Monastero « di S. Matteo, con trentasei Monache: e la Chiesa di S. Giorgio. « Nel Quartiero di S. Antonio e S. Leonardo il Convento di « S. Francesco *della Scarpa,* con dieci Religiosi: l'Ospedale di « S. Antonio, governato dal Capitolo: la Chiesa di S. Caterina, « *in la quale Mons. Vescovo di Teramo ci ha fatto il Seminario e fab-* « *bricato alcune stantie:* la Chiesa dell'Annunziata con confraternita: « e l'altra di S. Leonardo, ove *si celebra solo il dì della sua festa.* « *Nel Quartiere di S. Croce et S. Maria vi è la Chiesa di S. Maria a* « *Vitetto, quale va unita al Capitolo Aprutino, ha il suo territorio di* « *là del fiume Trontino nel distretto che tira dall'altezza del colle insino* « *alla contrada di Vitetto verso il Castello di Miano* ». Quest'ultimo periodo della relazione fa giustamente supporre al Palma che, come nell'Aquila le denominazioni di S. Pietro di *Coppito,* di S. Maria di *Paganica,* ecc. ricordano la venuta degli abitanti di Coppito, di Paganica, ecc. a popolar la nuova città, così pure fra noi questa di S. Maria a *Vitetto* o *Bitetto* richiama al ripopolamento di Teramo mercè gli abitanti de' vicini paesi, che ritennero il primitivo nome, anche dopo che essi si aggregarono alla rinnovata città.

c) E venendo a' particolari edilizii, noteremo in prima che

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 85.

le case signorili di questo tempo, descritte come qui sopra dal Muzii, esistono ancora in gran parte e si riconoscono alla semplice ma severa struttura dei portoni e delle finestre, i cui stipiti ed architravi son sempre di buon travertino di Civitella del Tronto: appaiono però esse un po' meschine specialmente dall'essere costrutte a due soli piani. Citiamone alcune ancora intatte e prima che il piccone demolitore le livelli al gusto moderno più tenero del molle stucco che della solida pietra: Massei, in piazza grande; Mezzucelli, in via dell'Annunziata; Urbani e Giordani nel corso di porta Madonna (ma solo ne' prospetti al viottolo che divide queste abitazioni); Michitelli nella via Cichetti; Montani in quella Delfico; Pistilli (citata dal Muzii come posta avanti la chiesa dell'Annunziata) e parecchie altre case ancora. Per le epoche poi posteriori del secolo XVII cioè e del XVIII non mancano esemplari barocchi di private abitazioni ed ecclesiastiche: tali sono il seminario vescovile, il lato postico del palazzo Delfico; le case Massei e già Bibbi nella strada di S. Giovanni; Berarducci, ora Mancini, in quella di S. Giorgio; Bernardi-Petrini nel corso di porta Madonna: in questi edifizii son da notarsi i portoni con cartocci e bugne esagerate, giusta lo stile del tempo, non che que' balconi rigonfii e contorti, che pure appaiono singolare lavoro in ferro battuto dei nostri artefici d'allora!

d) Ma diciamo delle fabbriche pubbliche. Abbiamo visto ora *b)* lo stato delle chiese cittadine alla fine del secolo XVI: parecchie di esse, siccome particolarmente il Duomo e S. Matteo, subirono nella prima metà del passato secolo gl'infausti restauri dominanti purtroppo allora in tutta Italia, e fatale in ispecie fu quello patito dalla cattedrale per lodevole zelo, privo però di giusto criterio artistico, di un vescovo, soggetto del resto, come ogni altro, al gusto del tempo suo!

e) Ed ora dei palazzi del comune. Di questi e del loro stato fino a tutto il secolo XV abbiamo già detto al proprio luogo (cap. XVIII, § 6 *k*). Se non che nel presente periodo, sì scarso sotto il rispetto edilizio, è da notarsi una nuova costruzione e proprio del palazzo municipale: ma ciò si spiega agevolmente, giacchè seguì nel breve ma felice momento del governo della vedova regina Giovanna. Dunque « nel 1514, ci narra il Muzii (1), fu dato prin« cipio al palazzo nuovo, ove hora (alla fine del secolo XVI) risie« dono i Signori del Magistrato; essendo in tre anni fatta la loggia

(1) Muzii, op. cit., dial. 3°.

« terrena, la volta et il tetto levaticcio.....: la sala et alcune « stanze furono poi fatte nell' anno 1560 ». Ciò per l' esterno del palazzo; in quanto all' interno abbiamo novella di proposte (non sappiamo se eseguite) decorazioni delle sale da un registro originale di atti del comune, ancora esistente (1), degli anni 1560-63. Ivi difatti si legge che nel parlamento, tenuto nella cattedrale ai 23 di maggio del 1563, Camillo di Battista, uno dei principali cittadini e consigliere comunale, sorse a proporre « che la soffitta « del Palazzo nuovo non si facci liscia secondo si dice esser pat- « tuito, ma scorniciata et bella secondo ricerca l' honor della citta « et se bisogna spenderci vinticinque et trenta ducati di più ci si « spendano et Pacicco Consorti et Simon de Conte vedano se « l' opera si fa bene et fidata et di più si facci nella Sala il « Camino. Item che si facci per ogni modo la Cancelleria et l'Ar « chivio perchè il Cancellier possa accomodar le scritture de la « Cita ». Così, in que' tempi malagevoli, si veniva aggiungendo un po' alla volta e pezzo per pezzo a quelle deboli mura, e la costruzione continuò dopo la morte del Muzii (segulta nel 1602), secondo narra il Palma (2), compiendosi tutta la parte di levante. Nel principio poi del secolo passato il civico palazzo, minacciando ruina nella parte anteriore, fu riparato. E qui, per non tornare una terza volta sullo stesso soggetto, accenneremo tutto d' un fiato agli ulteriori restauri, servendoci pure delle parole del Palma (3). In quella medesima epoca dunque « a rinforzare il muro boreale, ci « informa egli, bastò una scarpa ed il sottoporre al pristino arco « acuminato, ornato di opere lateriche, un altro più basso e più « stretto, curvilineo (*voleva dire: a tutto sesto*). Perchè un somi- « gliante rimedio sarebbe riuscito disdicevole alla facciata, si pensò « ad ergere in questa tre forti pilastri attaccati agli antichi, di far « correre tra essi due archi, i quali hanno mascherato quelli che « vi erano, e di lasciare come loggia scoperta il superiore piano « che n' è risultato, al livello del salone ». Ecco come fu conciato il povero palazzo comunale già tanto meschino, inaugurandosi allora quella mistura di stili ogivale e classico, che fu poi a' giorni nostri portata a compimento con l' ultimo restauro del 1857, che finì di deturpare la vecchia carcassa del nostro comune.

(1) Cf. Carte PALMA, nella bibl. del Liceo di Teramo, vol. XII, a carte 136.
(2) PALMA, op. cit., vol. II, p. 212.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 300.

CAPITOLO XXVII.

Suo organismo nel periodo del patriziato (1507-1770).

Sommario: 1. Si ha notizia di tale organismo principalmente da un registro di atti comunali degli anni 1552-1554. — 2. Il parlamento generale: composizione e luogo di adunanza; attribuzioni ordinarie; suo andamento e membri precipui del medesimo. — 3. Consiglio: composizione, incombenze. — 4. Cèrnite: che cosa fossero e quali attribuzioni avessero. — 5. Magistrato e chi lo componesse: *a*) giudice civile, sue qualità, sue incombenze municipali e giuridiche, suoi obblighi: *b*) signori del reggimento, prima sei e poi quattro; loro elezione e loro ufficio: *c*) sindaci, loro qualità ed elezione, loro attribuzioni. — 6. Elettori del magistrato, loro ufficio. — 7. Elettori degli ufficiali del comune e loro incombenze. — 8. Ufficiali del comune e loro obblighi: *a*) giudice civile; *b*) cancelliere; *c*) mastrodatti; *d*) camarlingo; *e*) razionale; *f*) maestro di scuola; *g*) medico; *h*) capisestieri. — 9. Consoli dell'arte della lana e loro ufficio. — 10. Servi del comune e loro doveri: *a*) doganieri; *b*) credenzieri o gabellotti; *c*) trombettieri; *d*) serventi o balivi. — 11. Ufficiali regii, loro incombenze e loro relazioni col comune: *a*) capitano o governatore, sostituito nel 1687 dal preside della provincia; *b*) assessore o giudice del capitano; *c*) cavaliere; *d*) famiglia o giura; *e*) mastro giurato. — 12. Giurisdizioni varie del comune: speciale dei danni dati o bagliva lasciata al regio capitano; l'altra delle strade, diritto d'imporre le gabelle e facoltà di renderne esenti i paesi amici. — 13. Potestà secolare del vescovo aprutino sulla città durata fino all'abolizione dei feudi nel 1806: suo fondamento giuridico e storico epsosto con un atto autentico del 1604 e rappresentazione pittorica di quella potestà ora scomparsa. — 14. Ufficiali laici vescovili: giudice a contratti cessato nel secolo XVI; viceconte de' feudi vescovili e giudice delle seconde cause civili durati fino al 1806.

1. Abbiamo descritto ne' precedenti capitoli i varii eventi e i diversi aspetti, in cui durante il lungo periodo del patriziato si svolse la nostra vita municipale, che mai forse, come in esso, ci si rivelò così scarsa e miserevole. Vediamo ora, giusta il nostro costume, quale sia stato l'organismo del comune in detto periodo. Per questo, siccome pel precendete delle fazioni e delle signorie, abbiamo documenti autentici contemporanei e, se non proprio un vero codice di leggi, come fu lo statuto del 1440 per esso antecedente periodo, possediamo però atti originali delle varie podestà cittadine, che ci dànno lume ed autorità sufficienti all'uopo. Sono essi contenuti in due registri del secolo XVI: uno, presso di noi, degli

anni 1552-1554; che, rimasto ignoto al Palma, noi analizzammo in uno studio a parte e non ha molto reso di pubblica ragione (1); l'altro degli anni 1560-1563, ancora esistente (2), e che fu usufruito da quello storico (3). Questi due registri, studiati e convenientemente tra sè comparati e sussidiati inoltre da qualche altro coevo documento, ci porgeranno materia bastevole al nostro studio. Del più antico registro, siccome di quello meno noto, daremo una più larga analisi. Tal codice è in-folio di carte numerate 147, oltre il titolo e l'indice, largo centimetri 21, alto 27. È tutto scritto d'una mano coi caratteri corsivi comuni del cinquecento, su carta bambagina e legato con coperta di pergamena. La prima carta ha il titolo seguente: « Hic est Liber Cancellariae « Magnificae Universitatis Terami, cui Titulus et nomen est: Se- « natus consultorum Primus, scriptus confectus et conditus per me « Franciscum de Angelis de Regia Terra Accumuli Publicum per « totam provinciam aprutinam Regia et ubique locorum et impe- « riali auctoritate notarium ac eiusdem Universitatis Grammateum « et cancellarium. In quem, Dante Domino, referentur Senatus « consulta, Plebiscita, Magistratuum Designationes, ac sortitiones « eorumque iuramenta, Delationes, Prorogationesque, Publicorum « munerum literae publicae, et alia permulta, ut in eo erit videre ». In cui classicamente le deliberazioni del consiglio son dette *Senatus consulta,* e le risoluzioni del parlamento *plebiscita.* Il testo è con eleganza, e talvolta con ricercatezza, latinamente scritto nella sua maggior parte: non di rado però le arringhe degli oratori son riferite in discreto volgare, e ciò, crediamo, per far più presto, o, meglio, per dare un più esatto conto delle discussioni, e seguendo la lingua de' disputanti.

2. Ma passiamo ad esaminare il contenuto organico di questo registro. Vi appare in prima il parlamento generale del comune teramano, che adunavasi per mandato del regio governatore e dei signori del reggimento. Difatti l'altro registro degli anni 1560-1563 (4) ci mostra che esso convocavasi « de mandato et prae- « sentia honorandi Capitanei, et de deliberatione magnificorum « Virorum de Regimine ». Ciò almeno nelle ordinarie congiunture;

(1) Fr. Savini, « La vita municipale in Teramo nella metà del secolo XVI, studiata in un registro comunale degli anni 1552-1554 », in *Bollett. Stor. abruzz. dell'Aquila,* 1889, an. I, puntata 2ª.

(2) Carte Palma, 2ª divisione, t. XII, nella bibl. del Liceo di Teramo.

(3) Palma, op. cit., vol. III, pp. 49-56.

(4) Palma, op. cit., vol. III, p. 49.

giacchè per le straordinarie veggiamo in questo registro (carta 86 a tergo), una sola volta però, il regio capitano o governatore vietare al magistrato comunale la convocazione del parlamento, per ragione di ordine pubblico. Ciò mostra che non v' era uguaglianza di diritto nei convocanti e che la priorità, almeno in questo secolo XVI, spettava alla regia potestà, che poi prevaleva in ogni cosa. In quanto poi al luogo di riunione, adunavasi il parlamento ordinariamente nella chiesa maggiore di S. Maria, nel Duomo cioè, e solo in qualche raro caso, quando cioè il numero de' convenuti era scarso, nel palazzo del comune (c. 109). È opportuno qui riportar la formola di classica fragranza, che il nostro registro mette a capo di ogni relazione delle sedute del parlamento e che quasi sempre è la seguente: « Comitiis Regiae Civitatis Terami indictis « Populoque in Cathedrali ecclesia, astante magnifico domino « Praetore, coacto, haec ex ordine relata fuerunt ad Populum » (c. 9). A siffatte adunanze partecipavano il giudice civile, il magistrato comunale ed il consiglio; il popolo v' era rappresentato dai notabili, i quali, giusta gli statuti del 1440 (1) ed il decreto del parlamento dei 18 di giugno del 1553 (c. 112), doveano essere 200 scelti fra i padri di famiglia, da sostituirsi poi, se impediti, dai loro figli. Erra quindi il Palma (2), allorchè scrive che vi avean voce tutt' i padri di famiglia; difatti se in quest'epoca le famiglie toccavano il migliaio, come vedremo qui innanzi, avrebbero dovuto aver diritto ad entrare nel parlamento non duecento, ma mille, secondo tal giudizio. La lista di que' dugento padri di famiglia doveva compilarla il consiglio, giusta l'assisa (ossia i citati statuti del 1440) ed un decreto del parlamento (c. 115). Si dovean poi man mano sostituire i morti nel parlamento e nel consiglio (c. 116). Ciò pel diritto, pel fatto poi il parlamento adunavasi anche con un numero minore: di vero troviamo (3) che nel 1508 esso componevasi di 120 persone. In processo di tempo, e specialmente col consolidarsi del patriziato, e per tutto il presente periodo, la composizione del parlamento determinossi di più, siccome già vedemmo (cap. XXI, § 8): in esso sedevano prima i signori del consiglio, ch' erano appunto i patrizii detti *i quarantotto,* poi i cittadini nomati *parlamentarii* e da ultimo i rappresentanti del *corpo delle ville.* Presedevalo il regio governatore.

(1) *Stat. teram. del 1440,* Firenze, 1889 l. I, rub. XXIV.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 49.
(3) PALMA, op. cit., vol. II, p. 207.

In quanto poi alle *incombenze* del parlamento, diremo ch' esso trattava le cose più importanti del comune, e gl' intervenuti votavano con le fave; immettendo quelle favorevoli in un *cadisco* (1) rosso e le contrarie in un altro bianco (cc. 78 e 117). Sceglieva (c. 12 a tergo) e pagava gli avvocati del comune che andavano a Napoli; provvedeva al restauro delle mura e del palazzo di città (c. 18). Invitava il regio capitano a giurare e ad osservare gli statuti e i privilegii del comune; eleggeva i due sindaci (c. 23) e delegava ai signori del reggimento l' elezione e l'assegno del salario del giudice civile (c. 19); nominava pure il mastrodatti, ossia cancelliere (c. 20), gl' incaricati per correggere il *fumante* (cc. 22 e 23), che ora si direbbe *fuocatico*, il medico ed il maestro di scuola (cc. 23 e 24). Riformava anche il magistrato, giacchè una volta dètte ai sei signori del reggimento la facoltà di fare la designazione e la riforma del nuovo magistrato entro il termine di due o tre anni, secondo l' uso, e con l' aiuto di due *probiviri* per ogni sestiere (c. 74), e d' imporre la multa di dieci ducati a chi rifiutasse la magistratura (c. 73) (2). Vietava ad ogni Teramano di essere ufficiale (impiegato comunale, oggi si direbbe) in Teramo (c. 74). Il parlamento nominava ancora i messi da spedirsi in Napoli per curare gli affari del comune (c. 135). Ma le sue più penose e più ordinarie cure si volgevano alle cose finanziarie: esso difatti vendeva le gabelle ed appaltava gli *arrendamenti* (cioè le tasse indirette) (cc. 19 e 137); ordinava la revisione delle contribuzioni (c. 75); puniva con dieci ducati di multa chi accettasse il magistrato e poi non intervenisse alle sedute di questo (c. 75); stabiliva con le incombenze il salario del cancelliere e del razionale (c. 75) e multava di un carlino ogni assenza dal parlamento e di due ogni altra dal consiglio (c. 112). Decretava i nuovi *apprezzi* e la compilazione del catasto (c. 116) e aveva anche la facoltà di esentare talvolta dalle tasse (3). Al

(1) Questo vocabolo non s' usa ora nel dialetto teramano, nè trovasi nel Du Cange; ma il *cadisco* era indubbiamente la cassetta che accoglieva le fave de' votanti e dicevasi così forse dal cader che quelle vi facevano dentro.

(2) Un' altra volta il parlamento (c. 95), per meglio regolare le pubbliche spese, istituì quattro economi, senza il cui assenso il magistrato non potesse nulla spendere. Ma così questo decreto, come l' altro, riguardante lo stabilimento dei due « probiviri » per la suddetta riforma del magistrato, andarono a vuoto, per le discordie insorte e si tornò agli antichi dodici « elezionarii » scelti dal parlamento (c. 95).

(3) Così una volta l' arcidiacono del duomo ne andò immune per le lettere commendatizie del vicerè degli Abruzzi (c. 135).

cospetto del parlamento, a tal fine adunato, si affittavano al migliore offerente gli *arrendamenti* (c. 138). Esso pure deliberava il pagamento della terza (parte del salario) al regio capitano e il diritto all' *arrendatore* (appaltatore de' balzelli) di ottener dai gabellotti guarentigia de' pagamenti (c. 145).

Tutto ciò avveniva al principio di questo periodo di decadenza comunale; col proceder del medesimo gl' instituti popolari sempre più languivano: così il parlamento, massimo fra questi, era di rado convocato, siccome altrove (cap. XXI, § 8) dicemmo, e, peggio ancora, risolveva pochi affari, siccome la scelta de' razionali, destinati a rivedere i conti di chi aveva speso il danaro pubblico e quella dei deputati per le liste delle imposte.

Cosiffatte dunque erano le ordinarie incombenze del parlamento; ma chi volesse studiarne più addentro l' intimo andamento e non starsi pago solo a' suoi atti, a dir così, ufficiali, scorgerebbe ancora molte cose che pur troppo son la dote comune delle assemblee numerose, sì antiche che moderne. Cogliamolo dunque nel momento dell' azione sua, e, senza fermarci troppo a considerarla, contentiamoci di esaminare questi popolari comizii sotto due aspetti: quello dello zelo pubblico e l' altro del valore intrinseco degl' intervenuti. Riguardo a questo secondo capo, scorgiamo sempre esser pochissimi coloro che salivano la bigoncia (*suggestum* o *concionem*, come scrive il cancelliere de Angelis) per arringare il popolo. Difatti son sempre i seguenti: ora è Giovanni di Cola « vir aeque « probus ac facundus (c. 18) », che « et nobili se se iactat stem- « mate et morum integritate (c. 72) »; ed ora Gio. Ascolo Forti « vir fortis animi et gravis consilii (c. 70) »; poi sorgono Orazio Delfico « vir et prudentia pariter et eloquentia praeditus (c. 20) »; ed Orfeo Urbani « vir praeditus doctrina et exquisitissimo inge- « nio (c. 76) »; non meno ascoltati si levano Pacecco Consorti « vir sagax, prudens, et eloquens (c. 91) » e Bartolommeo Porzii « exsimius legum doctor (c. 134) ». Come son sempre questi gli oratori, così pur sempre prevale il loro parere, e la prova ognuno la può leggere appiè delle relazioni di queste assemblee; in tutti i luoghi infatti veggiamo le seguenti formole di assenso degl' intervenuti: « itum fuit in eiusdem Horatii (Delphici) sententiam (c. 11) »: « vicit sententia Johannis Asculi (Fortis) et sententia Johannis Co- « lae (c. 78) »: « nemine discrepante Populus ivit in sententiam « Joahnnis Colae et Orphei Urbani (c. 113) »: « vicit sententia « Horatii (Delphici) et Orphei (Urbani) (c. 117) ». Nè in miglior modo correva la bisogna riguardo alla cura de' cittadini per le

pubbliche faccende. L'imposizione di multe ai negligenti, già accennata e il numero dei presenti ai comizii, che sempre diminuiva, mostrano abbastanza siffatta incuria. Tal fatto viene anche più chiaramente provato dall'altro registro degli anni 1560-1563, ove (1), in un parlamento tenuto ai 14 di novembre del 1563, si notano le osservazioni degli oratori intorno alla scarsezza dei presenti. Togliamone qualcuna. In quel parlamento, in cui erano convenute soltanto 108 persone, numero trovato esiguo da parecchi, sorse a rispondere alle obbiezioni di costoro Gio. Giorgio, *alias* Villano, Tullii in questa forma: « che de che sempre da cinquanta anni « in qua li Parlamenti sono stati fatti con ottanta et novanta per- « sone et son valuti che così debia valer ora ». In contrario poi arringava il dottor Bartolommeo Porzii (2): « che non si debia « ballottar perchè sin' a mo non si tratta della diversità delli pareri « delli Cathedranti (gli oratori della bigoncia) ma della invalidità « del Parlamento atteso il numero non e sufficiente al popolo della « Città essendo egli di numero di mille et più (3). Et la presente « adunanza non ascende al numero di ottanta in circa tra quali ci « sono persone quadruplicate quali non hanno ne possono haver « voce in Parlamento ». Il Tullii diceva « quadruplicate », giacchè in questa assemblea sedeano parecchi della stessa famiglia, mentre, giusta le leggi teramane, solo uno per casa aveva voce in parlamento (4). Frattanto in questa riunione non si venne ad alcun partito, sebbene la maggioranza inchinasse per la validità della seduta: si sciolse perciò, ed il regio capitano, avocando a sè gli atti della medesima, dichiarò che avrebbe provveduto secondo giustizia. Ecco dunque le nostre assemblee popolari nel bel mezzo del cinquecento; in esse il popolo scarsamente interveniva, e quel poco taceva e votava sempre secondo il parere di quei cinque o sei che di sopra abbiamo visto montar soli in bigoncia. Segno chiaro della decadenza de' municipii a popolo! Peggio poi seguiva con l'avan-

(1) Cf. Carte PALMA cit., vol. XII, c. 165.

(2) Cf. Carte PALMA cit.

(3) Qui si deve intendere « fuochi » e non anime; giacchè sappiamo dal MUZII (op. cit., dial. 6°) che nel 1505, cioè 55 anni innanzi, Teramo contava 778 fuochi, ossia famiglie. Nel 1565 anzi vedemmo (cap. XXVI, § 10) noverarsi tra noi 1300 fuochi.

(4) Perciò i figli di famiglia non avevano voce in parlamento; difatti in quello dei 15 di gennaio del 1553, giusta il nostro registro (c. 78), il giudice civile Giulio Forti dichiarò non poter valere le proposte di Orfeo Urbani, perchè « figlio di famiglia ».

zarsi di questo periodo sonnolento, siccome abbiamo visto qui sopra.

3. Ed ora al corpo minore del comune, ossia al consiglio. Esso componevasi di 36 cittadini, i quali erano nominati, giusta gli statuti del 1440 (1) ed il voto del parlamento (c. 23), dai sei signori del reggimento (c. 29). Quello stesso parlamento, tenuto ai 10 di luglio del 1552, stabilì, sulla proposta di Orfeo Urbani e di altri (c. 21), che il magistrato (i sei del reggimento), secondo l'assisa (ossia il suddetto statuto) e la provvisione della regia udienza, eleggesse il consiglio di 36 cittadini, il quale doveva godere l'autorità di tutto il popolo, e vender le gabelle, giusta il solito (c. 23). Il consiglio in quest'epoca radunavasi nel palazzo comunale al suono della campana, insieme col giudice civile e coi sei signori del reggimento (c. 32), ed alle sue sedute assisteva talvolta il regio capitano, ossia governatore (cc. 2 e 58). Si dee però notare che talora nel seno di esso, mancando il numero legale di consiglieri ed essendovi invece molti cittadini non consiglieri (*non ex ordine senatorio*, scrive il classico cancelliere), le decisioni prendevansi egualmente ed aveano esse (*senatus consulta*) il loro valore legale, come seguì appunto nella seduta dei 24 di agosto del 1552 (c. 41). Col consolidarsi poi del patriziato nel secolo XVII e sino al termine del presente periodo (1770), il diritto di sedere in consiglio si restrinse, siccome abbiamo narrato al proprio luogo (cap. XXI, § 8), in quarantotto famiglie, e si mutarono i modi e il numero del consiglio. Così, mentre cotal diritto esisteva in 48 capi di famiglia, il consiglio però componeasi di 24, giacchè quei 48 vi sedevano metà in un anno e metà nell'altro.

In quanto poi alle *attribuzioni* del consiglio, erano le seguenti, giusta il nostro registro degli anni 1552-1554. Esso in prima cavava a sorte i signori del reggimento (cc. 5, 13, 58, 125, 139), secondo il modo descritto qui innanzi (§ 5 *b*), i due consoli dell'arte della lana, il capitano pei vassalli comunali di S. Giovanni a Scorzone (c. 41) ed i pacieri per comporre i dissidii civili (cc. 4, 89). Abbiamo visto (§ 1), che al parlamento toccava la cura del restauro de' pubblici edifizii; ma una parte almeno di essa spettava pure al consiglio; infatti troviamo che questo deliberò si elevasse e si compisse il palazzo comunale detto della Loggia (c. 57), di cui abbiamo parlato più indietro (cap. XXVI, § 11 *e*), in modo che

(1) *Stat. teram. del 1440* cit., l. I, r. XXIV.

vi potessero abitare i signori del reggimento (1). In tempo di pubbliche calamità, siccome di carestia, il consiglio destinava soccorsi pecuniarii a vantaggio dei bisognosi e dei monasteri poveri, eleggendo i cittadini incaricati a distribuirli (c. 3). Ne' tempi ordinarii poi provvedeva ai pagamenti fiscali (c. 13) ed agli accomodamenti con gli avversarii del comune nelle liti sostenute in Napoli (c. 13), al sindacato dei regii capitani (giacchè il comune aveva il diritto di esaminare la loro condotta durante l'esercizio del loro carico) e alla difesa degli interessi municipali nelle cause mosse da essi capitani (cc. 30, 31, 32, 58); anche all'alloggio e al dono da farsi, giusta l'uso del tempo, ai vicerè della provincia (2) che venivano in Teramo, doveva provvedere il consiglio (c. 33). Ma le faccende finanziarie eran sempre le occupazioni principali del medesimo. Così appaltava gli *arrendamenti* e sceglieva i garanti (*fideiussores*) degli appaltatori (cc. 47 e 66), obbligando questi, quando erano morosi, a saldare i loro conti (c. 57); giacchè il consiglio rispondeva per essi verso il fisco (cc. 140 e 141). Vendeva la gabella della macina e della carne, e stabiliva il prezzo di vendita di quest'ultima, particolarmente quando la dovean comprare le milizie spagnuole di passaggio per Teramo (c. 35). Si occupava ancora dei doni da spedirsi alle spose del vicerè (3). Decise pure una volta che i danari assegnati al pagamento dei regii tributi non si usassero mai per altro scopo, e che pei bisogni del comune si aumentasse invece di 200 ducati la colletta degli ufficiali (c. 56), ed un'altra volta che si transigesse coi regii commissarii (gl'incaricati di riscuotere le tasse fiscali) intorno a queste tasse e ciò, « malgrado il divieto del parlamento (c. 85) ». Si scorga da ciò che il consiglio comunale poteva in certe cose, specialmente di natura fiscale, crediamo noi, decidere anche contro il volere del parlamento.

4. Oltre dell'ordinario consiglio v'aveva ancora la cernita. La cerna o cernita era, come scrive il Rezasco (4), « in alcune parti

(1) Infatti allora il magistrato non aveva luogo proprio e risedeva in una casa privata nel sestiere di S. Leonardo al trivio (di Pacecco de' Consorti) (c. 71).

(2) Così si fece con Domizio Caracciolo nel 1552 (c. 33) e con Gio. Battista d'Afflitto nel 1553 (c. 113).

(3) Tanto avvenne nel consiglio dei 3 di maggio del 1552 (c. 8), che stabilì di mandar doni a Vincenza Spinelli, che andava sposa al vicerè D. Pietro di Toledo.

(4) Rezasco, *Dizion. del linguaggio ital. stor. ed amministrativo*, alla voce: « cernita ».

« delle Marche, dell' Umbria e del Napoletano, il piccolo Consi-
« glio, per solito scelto tra i cittadini del Consiglio generale, o
« di tanti per quartiere de' più degni, e governante insieme col
« Magistrato supremo del Comune ». Tale era la cernita anche presso di noi nel secolo XVI, e così ce la mostra il nostro Muzii, allorquando narra (1) che, volendo nel 1530 le milizie spagnuole albergare in Teramo a spese de' cittadini, « il Reggimento (ma-
« gistrato) fe subito ragunare Cernita di Cittadini, che così d' im-
« provviso si potessero havere e dopo un lungo colloquio havuto
« tra loro, si conchiuse che a' soldati si chiudessero le porte in
« faccia », ecc.; e più avanti racconta che nel 1540 per la stessa ragione radunavansi « ogni giorno cernite, Consigli o Parlamenti », ove anche si scorge per ordine progressivo l' importanza di ciascuno di questi corpi cittadini. Che essi poi fossero riunioni straordinarie risulta dal nostro registro, in cui trovasi una risoluzione del parlamento, tenuto ai 23 di luglio del 1553 (c. 115), la quale stabilì, sulla proposta di Orazio Delfico, « che non si possa far
« cernita e che li signori (del reggimento) la fanno siano tenuti
« alli interessi, ma quando se ha da consigliare alcuna cosa se
« habbia da mettere nel consiglio di 36 ». Da ciò sembra ancora che nelle cernite il parlamento trovasse qualche lato illegale, se non si vuol dire che ne fosse geloso, e perciò le abolisse. Ciò non ostante, anche dopo tal decreto, in questo registro, ove la cernita è detta *concio* (c. 108), continuano a riferirsi alcune riunioni che non hanno il nome nè di *concilia* nè di *conciones,* ma che pur sono composte, appunto come queste ultime, in parte di consiglieri e in parte di cittadini semplici. Pare dunque che, tolto il nome, restasse la cosa; eran forse le finzioni costituzionali del tempo? Noi perciò, riportando le loro deliberazioni, le distingueremo qui, per ultimo, da quelle delle cernite propriamente dette.

Le cernite dunque, composte in parte di consiglieri ed in parte di altri cittadini (il che si prova paragonando le liste degl' intervenuti alle cernite (c. 37) con quelle dei presenti ai consigli (cc. 29 e 52), raccoglievansi al suono della campana con l' intervento del giudice delle cause civili e di qualcuno dei sei signori del reggimento e di uno dei due sindaci (c. 1). Le loro incombenze riguardavano gli affari che diremo minuti della città. Così deliberavano sui gravami dei cittadini contro il regio commissario de' contrabbandi (c. 1), e nominavano il messo da spedirsi a que-

(1) Muzii, op. cit., dial. VII.

st'ufficiale onde venire a transazione con lui (c. 2). Provvedevano di vitto e di alloggio i cospicui forestieri benemeriti della città (1) e talvolta di vitto soltanto il vicerè della provincia quando capitava a Teramo (c. 101). Deliberavano pure sulle cause degli arrendatori (c. 125), ed autorizzavano i signori del reggimento a contrarre mutui (c. 52); occupavansi inoltre de' pagamenti fiscali dovuti al regio tesoriere (c. 37) e dai messi a questo diretti (c. 39). Spedivano il bollettino di pagamento dello stipendio al regio capitano, subito che questi avesse il sindacato (c. 109), come anche il mandato di procura a chi dovea pel comune ricevere il sale in Giulia dal regio *arrendatore* (c. 109). Tra le riunioni poi tenute, dopo la succitata abolizione delle cernite, ne noteremo due: quella che impose le tasse giornaliere per gli alloggi militari, eleggendo insieme i deputati per distribuire questi ultimi (c. 123), e l'altra che curò la restituzione di ciò che era dovuto al comune per gli alloggi militari, spedendo alla regia udienza (preseduta dal vicerè della provincia) un messo scelto tra i due sindaci (c. 124). Come si vede dal qui esposto, le attribuzioni delle cernite riguardavano presso a poco le stesse cose soggette ai decreti del consiglio; solo quelle riunioni le trattavano in seconda linea, se può dirsi così, e in maniera più minuta.

5. Il corpo che direttamente reggeva il nostro comune era il magistrato. Componevasi esso del giudice civile, che n'era quasi il capo e l'assessore, de' sei signori del reggimento e dei due sindaci. I suoi atti s'intestavano: *Iudex, Regimen et Universitas Regiae Civitatis Terami;* e noi perciò, secondo l'ordine così indicato, ragioneremo qui brevemente prima del giudice, poi dei signori del reggimento e da ultimo dei sindaci, i quali, secondo l'interpretazione ufficiale qui sotto accennata, rappresentavano il comune:

a) Il giudice (*iudex causarum civilium*), eletto dalla città, prestava il giuramento di bene esercitare l'ufficio nel palazzo del comune « in nostri scribae verba » (c. 158), cioè del cancelliere. La sua giurisdizione esercitavasi nelle cause civili, ed egli sedeva sempre nel palazzo municipale « ad suum solitum banchum iuris », come leggesi in parecchie sentenze tuttora serbate ne' nostri archivii. Prima doveva essere forestiero, secondo abbiamo narrato indietro (cap. XIX, § 10), ma poi, mutatisi i tempi, potè essere

(1) Così una volta (c. 9) si provvide di vitto e di alloggio il signor Antonio Valignani con la sua gente, perchè benemerito della città ed anche di carezze e donativi, forse a spese del comune.

eletto fra i cittadini. Difatti nel nostro archivio comunale abbiamo trovato una copia di un dispaccio sottoscritto dal Tanucci e dato da Napoli ai 14 di agosto del 1756 per uso di Atri e di altre città, e dicente: « Sua Maestà ordina che si lasci correre il solito per « Giudici civili, cioè che questi possano essere Paesani ».

In quanto poi alle incombenze strettamente municipali diremo che il giudice presedeva alle adunanze del magistrato ed era il primo ad intestarne gli atti, come si è visto qui sopra, senza però aver diritto di voto: e faceva da interprete autorevole del linguaggio legale del nostro comune. Così in una riunione dei dodici elettori del magistrato, tenuta agli 11 di giugno del 1553 (c. 110), il giudice dichiarò che nell' intestazione degli atti comunali « Iudex, Re- « gimen et Universitas regiae Civitatis Terami », la parola *Universitas* doveva indicare i sindaci che la rappresentavano; quindi i suddetti elettori doveano nominare, oltre i sei signori del reggimento, anche i due sindaci. Nelle deliberazioni del consiglio comunale il giudice ordinava ad uno dei sindaci di presentar le materie alle medesime (c. 68). Ad istanza dei signori del reggimento convocava con mandato nella cancelleria gli elettori de' nuovi signori (c. 79). Esercitava poi anche l'ufficio giuridico, secondo vedemmo nel periodo antecedente (cap. XIX, § 10).

Le leggi poi e le consuetudini, che regolavano l' ufficio del giudice, le comunicava a questo il magistrato, quando gli conferiva la carica per sei mesi, ed erano le seguenti (cc. 128, 129): egli doveva giurare di esercitare rettamente il suo ufficio *in verba*, come abbiamo detto ora, del cancelliere, dimorare nel palazzo del comune e non partirsi dalla città senza la licenza del consiglio, non farsi sostituire da alcuno nell'ufficio, giudicare nei giorni di lunedì, di mercoledì e di venerdì che non fossero festivi, fare scrivere gli atti al mastrodatti, che ora diremmo cancelliere, secondo la forma prescritta dagli statuti, e già da noi esaminata (cap. XX, §§ 7 e 8), fare gratuitamente ogni scrittura ed ogni missione. Doveva pure osservare gli statuti e tutte le leggi e consuetudini della città, e riscuotere il salario, in caso di assenza o di morte, solo pel tempo occupato per le sue incombenze, contentarsi dell'attuario della città, donare al sindacatore, dopo terminato l'ufficio, due baliste di acciaio del valore di venti carlini, e finalmente render conto di quello ai sindacatori fuori del pubblico palazzo e per lo spazio di tre giorni. Il suo stipendio era di trentasei ducati per sei mesi che durava nella carica, e più godeva il giudice civile la metà dei proventi degli atti civili e gli altri emolumenti soliti, però non repugnanti « iuri et aequitati ».

b) I signori del reggimento (*domini de regimine*) erano sei, quanti appunto i sestieri della città; si ridussero poi a quattro, quando questa nel 1562, siccome abbiamo narrato (cap. XXII, § 6), restò divisa in quattro quartieri, il qual numero restò intatto per tutto il presente periodo. Costoro, in cui assommavasi propriamente la forza del magistrato cittadino, erano nominati per sorteggio ogni bimestre nel seno del consiglio per mezzo di dodici notabili detti *elezionarii,* e scelti dal parlamento, giusta il decreto di questo dei 19 di marzo del 1553 (c. 95). Il sorteggio poi facevasi alla presenza del consiglio nel modo seguente (c. 97): si dissuggellava prima la cassetta dov'era il bossolo, che conteneva dodici pallottole racchiudente ognuna sei nomi; un fanciullo estraeva una di queste pallottole; e i sei nomi, che si leggevano in esso, designavano pel prossimo bimestre i novelli signori. Le dodici pallottole poi erano state scritte e composte dai dodici suddetti *elezionarii,* secondo che vedemmo (cap. XIX, § 9) prescritto dai nostri statuti del 1440, i quali anzi sono citati in questo registro (c. 100). I signori inoltre, giusta gli stessi statuti (1), nell'entrare in ufficio prestavano il giuramento di bene amministrare la cosa pubblica (c. 5). Per un certo tempo però furono i sei eletti dal consiglio (c. 5), ma poi, come si è detto qui sopra (§ 2 in nota), si tornò all'antico sistema dei dodici *elezionarii.* Si noti inoltre che uno di loro per turno presedeva agli altri col nome di capo del reggimento. Con l'andar del tempo, rendendosi, a dir così, meno democratici gl'instituti comunali, si prolungava la durata dei pubblici uffizii; così nel 1718 troviamo già (2) che i quattro signori rinnovavansi non più ogni bimestre, ma ogni semestre.

Vediamo ora, col sussidio di questo registro degli anni 1552-1554, quali erano le attribuzioni dei signori del reggimento. Spettava loro in prima l'eleggere il tesoriere del comune (c. 14), i sindacatori del regio capitano uscente (c. 14) e del costui assessore giudiziario (c. 81), i dodici deputati (due per sestiere) a rivedere e a correggere il fumante (*focularia*) (c. 67) e i dodici procuratori od economi delle sei chiese principali: il duomo, S. Domenico dei domenicani, S. Giovanni delle benedettine, S. Agostino degli agostiniani, S. Francesco dei francescani e S. Matteo pure delle benedettine (cc. 72 e 144). Nominavano ancora gl'incaricati a distribuire gli alloggi militari (cc. 33, 42, 51), i dodici

(1) *Stat. cit. del 1440,* r. XXIII, del l. I.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 197.

deputati a rivedere le quarte e le contribuzioni (c. 80) e quelli che dovevano fare il nuovo apprezzo (c. 139); come anche coloro che vegliavano al mantenimento dell'ordine pubblico e alla distribuzione dei posti nelle piazze in tempo di fiera (c. 14). Le patenti poi, che spedivano i signori del reggimento, avevano la solita intestazione: *Iudex, Regimen et Universitas regiae Civitatis Terami* (c. 14). Essi stabilivano il prezzo degli alimenti, siccome della carne del castrato e dell'agnello, eleggendo gl'incaricati a decidere sulle offerte dei beccai (c. 6) ed assistendo persino, insieme col giudice e coi due sindaci, all'asta, che si teneva nella pubblica piazza per porre il detto prezzo. Così pure fissavano il prezzo venale del vino (c. 55). Toccava altresì a loro l'emanare i bandi per pubblicare le ordinanze del governo centrale, annunziando, ad esempio, l'esenzione dal macinato concessa dal vicerè spagnuolo di Napoli a quelli che alloggiavano i soldati (c. 55); non minore diritto avevano essi di dar fuori altri bandi che invitavano i cittadini a richiamarsi contro gli alloggi militari (c. 55). Terminato poi il loro bimestre di ufficio, i sei (ridotti poi a quattro) signori del reggimento andavano soggetti al sindacato, giusta il decreto del parlamento dei 15 di gennaio del 1553 (c. 76).

c) I sindaci (*sindici*) che compivano il magistrato erano due, e venivano eletti dal parlamento (c. 23). Talvolta il nostro registro li chiama romanamente consoli (c. 39). Più tardi, per la dichiarazione del giudice civile degli 11 di giugno del 1553, qui sopra riferita (*a*), che affermavali rappresentanti del comune, i sindaci furono nominati dagli stessi dodici elettori de' sei signori del reggimento.

L'ufficio dei sindaci durava più di quello degli altri membri del magistrato (finchè la durata de' signori non fu prolungata), cioè per sei mesi (cc. 111 e 139). Un sindaco ed il giudice civile sottoponevano insieme le materie alle deliberazioni (c. 68). Spettava pure ai sindaci il richiamare all'osservanza degli statuti gli oratori del parlamento (c. 116). Essi erano ancora responsabili dell'esazione delle gabelle (c. 21) e le appaltavano (c. 66). Quando il comune doveva emettere qualche protesta, i sindaci la facevano per esso (c. 88).

6. Gli elettori del magistrato erano dodici, e, giusta gli statuti del 1440 (1) ed un decreto del parlamento dei 19 di marzo del 1553 (c. 95), sceglievansi da quest'ultimo.

(1) *Stat.* cit., lib. I, r. XXIII, sul cui contenuto abbiamo già detto al proprio luogo (cap. XIX, § 9).

Volgarmente detti *elezionarii,* aveano essi l'unico ufficio di eleggere i signori del reggimento nella forma già descritta (§ 5 *b*) e i due sindaci (c. 110), giusta l'interpretazione legale del giudice pur sopra accennata (§ 5 *c*).

7. Oltre gli elettori del magistrato v'erano quelli degli ufficiali che dicevansi pure *elezionarii,* e che venivano nominati nel numero di 24 dai signori del reggimento (c. 117).

Il loro ufficio consisteva nel fare, in un con costoro, le terne per l'elezione del giudice civile, del cancelliere e del maestro di scuola (cc. 119 e 146). Quando la scelta non era accettata dall'eletto, si rinnovava la proposta con sei nomi (c. 122). Notisi intanto che talvolta sorgeva discordia fra essi, ed allora partivansi senza nulla conchiudere, e rimettevano la nomina ad un'altra volta (c. 146).

8. Passiamo ora agli ufficiali propriamente detti del comune.

a) Primo fra essi era il giudice civile, di cui abbiamo ora tenuto discorso (§ 5 *a*).

b) Seguiva il cancelliere, che stendeva tutti gli atti del comune. Diceasi anche latinamente *scriba,* o, come il citato de Angelis lo appella, *grammateus,* cioè notaio. Così si disse fino agli ultimi tempi quegli che ora chiamasi segretario comunale. Il cancelliere era nominato dai ventiquattro suddetti elettori degli ufficiali (cc. 119 e 122).

c) V'aveva anche il *mastrodatti* che rispondeva in tutto nell'ufficio a quello che nel periodo antecedente dicevasi *notaio dei capitoli,* e di cui ci siamo intrattenuti al proprio luogo (cap. XIX, § 11).

d) Il *camarlingo* continuava anche ora in quell'ufficio già da noi in quel luogo descritto (cap. XIX, § 13).

e) Il *razionale,* che il cancelliere de Angelis appella classicamente *ratiocinator,* e che noi oggi diremmo *ragioniere,* era eletto ed aveva la commissione dal magistrato (c. 126).

La detta commissione seguiva le leggi che regolavano quest'ufficio (c. 126), e che stabilivano quanto segue: Dovea il razionale tenere esattamente il registro giornaliero dell'entrata e dell'uscita della città, dei salarii degli ufficiali, notando ivi il conto degli *arrendatori,* ossieno appaltatori delle gabelle, i pagamenti fatti al regio fisco tanto per le imposte ordinarie quanto per quelle straordinarie, ed infine le spese sborsate per gli alloggi militari. Era inoltre obbligato a conservare i registri de' censi e degli apprezzi ed i catasti, a tenere il libro di tutte le collette, a fare i

conti con gli *arrendatori* e con gli *esattori*, e finalmente a dirigere in persona, insieme col cancelliere, le spese straordinarie dell'università. Anch'egli era tenuto a giurare di bene esercitare il suo ufficio (c. 130).

f) Anche il *maestro di scuola* è da annoverarsi fra gli ufficiali del comune. Il nostro valente scriba de Angelis volle imporgli un classico nome, quello di *magister ludi litterarii*, che tolse ad Asconio, scrittore del secolo di Augusto. Egli era nominato per un anno in pieno parlamento, avea l'annuo salario di cinquanta ducati e la gratuita abitazione; non doveva però esiger nulla dai discepoli, eccetto che questi non fossero forestieri. Così le lettere del magistrato de' 15 di luglio del 1552 riferite dal registro (c. 25).

Gli obblighi poi del maestro di scuola meglio trarremo dall'altro registro di atti comunali degli anni 1560-1563 (1), ove son riportati i capitoli convenuti ai 7 di agosto del 1561 fra il magistrato ed il maestro. Per essi costui, oltre l'aver *gratis* la casa e il dover trattare i discepoli come or ora si è visto, era tenuto a leggere quegli autori che gli scolari preferivano, e ad ammaestrar costoro (*quod rei caput erit*) ne' buoni costumi, nel culto divino e nelle lettere. Non potea egli inoltre partirsi dalla città senza licenza del magistrato, ed, in caso di assenza, di malattia o di morte, godea lo stipendio solo pel tempo impiegato nell'esercizio dell'ufficio suo: terminato poi questo, dovea egli dare al cancelliere del comune cinque carlini quale mercede de' costui lavori.

g) Altro ufficiale era ritenuto il medico. Egli era eletto dal parlamento per un anno, ma spesso era confermato, e talora insino a quattro volte di seguito (c. 24).

Gli obblighi suoi appaiono determinati nel secondo registro degli anni 1560-1563 (2), ove sono riferiti nella loro integrità i capitoli convenuti ai 7 di agosto del 1561 tra il magistrato ed il

(1) Carte PALMA cit., vol. XII, c. 51; ove i capitoli riguardanti la parte educativa e istruttiva affidata al maestro suonano così: « Authores (sic) quos « discipuli volent enarrabis modo tamen in numero (ut decet) servato ut con- « gruum laborem ferre possis. Item (quod rei caput erit) discipulos tuos omnes « aeque bonis moribus et praecipue Dei cultu atque literis institues ».

(2) Carte PALMA, vol. XII, a p. 50 si legge il secondo capitolo che in questa foggia compendia le principali incombenze del medico: « Tenearis « omnes et singulos tum cives tum agrestes et incolas in urbe nostra eiusque « pagis locisque in salarium tibi decretum conferentibus degentes quovis morbo « laborantes tam in physica quam in chyrurgia bene fide summa ac diligentia « curare ac mederi eosque cum opus fuerit pervisere et convenire nulla alia « ab eis petita nec percepta mercede ».

medico. Dovea dunque costui curar da medico e da chirurgo tutti i malati della città e del contado, o che aveano il domicilio in Teramo, senza riscuotere verun prezzo, tenere a sue spese un cavallo od un mulo, non potea uscire dalla città senza permesso del magistrato, nè poi, questo ottenuto, abbandonare l'infermo a morte sotto pena di perdere il salario. In caso di assenza, di malattia o di morte, riscuoteva lo stipendio solo per quel tempo che aveva consumato nell'esercizio del suo carico; all'uscir poi da questo, donava al cancelliere dieci carlini. Il comune dava a lui il salario annuo di cento e dieci ducati da dieci carlini e l'abitazione gratuita.

b) I *capi sestieri,* sebbene non nominati in questi due registri, li troviamo però ricordati in un libro di gabelle del 1530 presso il Palma (1). Delle loro incombenze abbiamo già discorso, trattando dell'organismo del comune teramano nel periodo antecedente (cap. XIX, § 13).

9. V'avea altresì in Teramo magistrati speciali, che provvedevano alla più importante delle industrie locali, qual'era il lanificio. Essi erano due, e dicevansi consoli dell'arte della lana (*consules lanificii*); di questi non abbiamo però trovato menzione nei periodi precedenti, malgrado che quei tempi fossero stati più adatti a simili magistrature: in ogni modo essi ci ricordano le celebri corporazioni delle arti e i loro consoli, che avevano tanta parte negli affari delle antiche repubbliche italiane. Tra noi siffatti consoli eleggevansi dal consiglio comunale, e duravano nell'ufficio due mesi (c. 41). Le loro incombenze, anche nel tempo del nostro registro degli anni 1552-1554, non discostavansi certamente dalle disposizioni degli statuti del 1440, e da noi già al proprio luogo esaminate (cap. XVIII, § 3 *c*).

10. Ed ora dei servi del comune, siccome nell'or citato libro delle gabelle del 1530.

a) I *doganieri,* in esso mentovati, avevano l'incarico che il loro stesso nome indica.

b) I *credenzieri* dovevano essere i gabellotti, e ciò diciamo perchè, ad esempio, in Lecce in tempi più antichi, nel secolo XIV, con tal nome essi chiamavansi (2).

c) I *trombettieri,* che erano due, si menzionano col nome

(1) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 7 e 8.
(2) Cf. *Arch. Stor. ital.,* an. 1885, fasc. III, p. 407.

di *praecones* nel citato libro delle gabelle (1). Del loro ufficio abbiamo già detto più indietro (cap. XIX, § 14).

d) I serventi o *balivi* erano tre, siccome in esso libro, e aveano quelle incombenze che descrivemmo in altro luogo (capitolo XIX, § 14).

11. Ed ora, detto degli ufficiali proprii del comune, passiamo a quelli che, sebbene con regia giurisdizione, pure aveano strettissima relazione coi primi, ed anzi, nel periodo antecedente, erano proposti alla nomina regia dallo stesso comune, siccome vedemmo (cap. XIX, § 4).

a) Primo fra essi era il regio capitano, detto anche governatore. In quanto alla sua elezione durante il presente periodo, diremo che il diritto di essa durò nella città, a detta del Muzii (2), fino al 1529, allorquando il cardinale Pompeo Colonna, vicerè di Napoli per Carlo V, temendo per le discordie civili elezioni faziose, le tolse tal privilegio. Nè ebbe effetto la reintegrazione di questo concessa al comune subito dopo dallo stesso imperatore, per incuria o per altre circostanze, e la città ne risentì tutti quei danni, che doveano seguire con capitani, sì inetti e malvagi, come li abbiamo veduto, allorquando ragionammo (cap. XXVI, § 1) delle condizioni del comune sotto i governatori regii. È qui mestieri di notare che, allorquando nel 1684 Teramo divenne sede di una udienza o tribunale e capo di una provincia (3), al capitano successe il preside, il quale, prima comune a Chieti ed a Teramo e poi, seguìte varie vicende e sospensioni che, come riguardanti la storia della provincia e non del comune, non son qui da narrare, divenne proprio ed unico della nostra città e provincia nel 1787 (4).

Ma torniamo al regio capitano, dicendone ora le incombenze. Una patente del vicerè spagnuolo Pietro di Toledo, trascritta nel nostro registro (c. 15) e indirizzata da Napoli al 1° di giugno del 1552 a Francesco Lopez de Mallea regio capitano di Teramo, ce le rivela. Egli era dunque eletto in nome del principe dal vicerè; durava un anno nell' ufficio, tempo che potea anche prolungarsi; godeva il mero e misto imperio e la potestà della spada; giurava nelle mani del vicerè di bene adempiere l' ufficio. Doveva egli

(1) Cf. PALMA, op. cit., vol. III, p. 9.

(2) MUZII, *Dial. curiosi*, parte II (inedita), ap. ANTINORI, *Mem. mss. su Teramo*, ad an. 1602.

(3) Cf. PALMA, op. cit., III, p. 171.

(4) Cf. PALMA, op. cit., III, p. 236.

inoltre definire le cause fiscali e private pendenti, proteggere le chiese, gli ecclesiastici, le vedove ed i pupilli e fare eseguire irremissibilmente le pene pronunziate. In quella patente esortava ancora il vicerè, i prelati ed i chierici ed ordinava alle università ed ai sindaci ed a tutt' i Teramani di accettare l' eletto come regio capitano, obbedendolo e pagandogli i soliti stipendii ed emolumenti. Ricordava poi al capitano che questi non poteva mai mutar le pene corporali (la morte, le mutilazioni) in pecuniarie, senza consultar prima il vicerè; che doveva giudicare personalmente e non farsi sostituire da altri, nè esigere lo stipendio corrispondente al tempo, in cui si fosse trovato lontano; il quale tempo era poi notato dai sindaci e dal mastrodatti del comune. La patente conchiude dichiarando che il Lopez aveva già prestato il debito giuramento nelle mani del regio collaterale Fonsega. Sappiamo da ultimo per lo stesso registro (c. 17) che il Lopez ai 27 di giugno del 1552 presentò questa carta nel portico della chiesa di S. Maria delle Grazie, posta fuori le mura di Teramo, al giudice delle cause civili ed a tre dei sei signori del reggimento e finalmente che questi, dopo averla letta, accolsero in città onorevolmente il capitano. Costui poi al cospetto del parlamento, ai 10 di luglio, giurò di bene esercitare l' ufficio, di osservare gli statuti ed i privilegii della città e di farli osservare dalla sua famiglia (c. 23). Il capitano riscuoteva lo stipendio dal comune, di che non parla il registro, ma siamo informati da un regio rescritto dei 21 di maggio del 1528 citato dal Palma (1). Esso richiama in vigore la consuetudine, da qualche tempo allora interrotta, della riscossione di quello stipendio, terza per terza, dall' erario comunale.

b) Il capitano aveva la sua corte composta dell' assessore, del cavaliere e della famiglia. L' *assessore,* come suona la parola, era un giudice aggiunto ad un altro magistrato, e dicevasi perciò anche giudice del capitano presso di noi (*Judex et Assessor magnifici capitanei*) (c. 69-71). In quanto al suo ufficio, ce ne dice abbastanza la commissione del vicerè Pietro di Toledo dei 20 di dicembre del 1552, inserita per intero nel nostro registro (c. 69). Essa, che nomina per tutto l' anno 1553 assessore un cotal Pioppeti di Sulmona, ordina al capitano ed all' università di Teramo, di bene accoglierlo e di pagarlo giusta il solito, ed all' assessore di non partirsi mai dalla città, annunziando insieme che costui aveva già giurato al regio collaterale Fonsega di bene esercitare

(1) PALMA, op. cit., vol II, p. 217.

l' ufficio. L'assessore prestava pure lo stesso giuramento al giudice civile, ai signori del reggimento ed al sindaco dell' università, facendo però salvi gli statuti e i privilegii di Teramo (c. 71). Egli da ultimo era soggetto, al pari del capitano, e terminato l' ufficio, al sindacato per parte del razionale del comune (c. 81).

c) Il *cavaliere* o *milite* fu prima, come scrive il Rezasco (1), l' ufficiale seguace ed aiuto nelle loro azioni al podestà, al capitano del popolo, ecc., e riuscì poi l'attuario del tribunale ed anche il bargello. Era detto altresì cavaliere compagno (*socius miles*). Cavaliere era pur chiamato presso di noi e latinamente *socius miles;* nell' altro registro degli anni 1560-1563 (2) ha il titolo di *apparitor seu socius miles curiae magnifici Praetoris,* cioè del capitano. Egli doveva dare garanzia di sè (c. 21) e, terminato l' ufficio, era soggetto al sindacato per parte del comune (cc. 18 e 22). Il cavaliere non sempre era uno solo, ma talvolta ve n' aveva parecchi (c. 18).

d) La *famiglia* poi era propriamente quella brigata di birri, che eseguiva i comandi del podestà e dei capitani e che ora si direbbe squadra. Presso di noi dicevasi *Giura* o *Jura* (c. 143) ed era destinata ad *insequendos improbos,* come leggesi nel secondo registro (3). Nel resto d' Italia però la parola *Giuria* o *Juria,* nel senso più prossimo al nostro, valeva la milizia di qualche lega (4). Ci sembra però che tra i varii significati di questa voce, cui dà luogo il citato copioso dizionario del Rezasco, starebbe bene anche il presente, com' è inteso dal teramano registro.

e) Un altro ufficiale regio ci è apparso in Teramo (cap. XXII, § 5) durante la peste del 1527: il mastrogiurato. Le sue funzioni non appaiono ivi ben chiare, ma esse erano certo giuridiche, come suona la stessa parola, nè si doveano molto discostare da quelle dei mastri giurati dei tempi angioini, le quali noi abbiamo esaminato più indietro a proposito di un documento nostro del 1373 (cap. XV, § 13).

12. Pel pieno svolgimento delle notizie sull' organismo del nostro comune, in questo periodo del patriziato, dobbiamo qui almeno accennare alle giurisdizioni varie che la città allora esercitava e di cui in gran parte ci siamo intrattenuti ne' capitoli ante-

(1) Rezasco, *Dizion. stor. ammin.* alla voce « Cavaliere », § 43.
(2) Carte Palma, op. cit., vol. XII. c. 27.
(3) Carte Palma, op. cit., vol. XII, c. 33.
(4) Cfr. Rezasco, *Dizion.* cit., alla voce « Giura », § III.

cedenti. Così abbiamo visto (cap. XXII, § 1) confermati nel diploma del 1517 al comune i seguenti diritti: di fare statuti nel civile e nel criminale, di decidere le prime e le seconde cause civili e le prime criminali, di esigere le gabelle e i proventi delle cause criminali; di eleggersi il capitano da confermarsi poi dal re (diritto ritolto [cap. XXVII, § 10 *a*] nel 1529). Nelle circostanze straordinarie poi, siccome innanzi ai supremi pericoli della libertà, si potevano instaurare magistrature speciali, quale si fu quella dei *dodici* nel 1521 (cap. XXIII, § 3); e pare altresì che il comune avesse il diritto di respingere con la forza il feudatario della città investito dal re, durante l'appello di quella a costui, siccome seguì pure nel 1521 (cap. XXIII, § 3).

Il comune godeva altresì alcune giurisdizioni peculiari. Tale si era la cosiddetta *Bagliva* o corte dei danni dati, che sentenziava sui danni campestri; un registro comunale del cancelliere Urani degli anni 1540 e 1541, visto dal Palma (1), mostra che essa apparteneva alla città e che questa la lasciava godere al capitano regio *ad beneplacitum*. Segno anche questo della nostra decadenza municipale! Anche la corte de' *portolani* (così impropriamente detti), la quale presiedeva alla cura dei pubblici luoghi, quali le strade, fu concessa circa il 1540 all'università, a quanto narra il Palma (2), mercè una sovrimposta di dodici grana a fuoco e sottoponendola alla regia camera della *sommaria*.

Come il comune aveva il diritto d'imporre le gabelle, rico nosciutogli dai regii diplomi, così conseguentemente possedeva quello di accordare l'esenzione dalle medesime. Difatti nell'archivio comunale di Bacucco, terra della prossima regione pennese, esiste in pergamena una concessione dell'università di Teramo dei 10 di agosto del 1599, recentemente posta alla luce (3), e da noi data in fine di questo scritto (docum. XXXV), con cui, in nome del parlamento pochi giorni innanzi tenuto, si reintegra il castello di Bacucco nell'antica franchigia, pari a quella « de' Nostri Cittadini, « da qualsivoglia gabella di questa città per servicij (quali non « sappiamo) da detto Castello prestati ad essa Città ».

13. Prima di chiudere il capitolo è pur mestieri dire del vescovo, che sempre, fino agli ultimi tempi, al 1806 cioè, fu considerato, con la giunta del fastoso titolo (tuttora vigente) di prin-

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 54.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 20.
(3) In *Rivista abruzzese*, an. 1893, fasc. luglio-agosto, p. 381.

cipe di Teramo, come il supremo signore (feudale s'intende) della città. De' suoi diritti e della sua giurisdizione civili durante il presente periodo è a dire in generale lo stesso che si è esposto nell'antecedente delle fazioni e delle signorie (cap. XIX, § 7 e cap. XX, § 4), e cotali diritti vedemmo nel principio di questo periodo (cap. XXII, § 1) anche confermati dal diploma del 1517. Se non che di siffatti privilegii nel bel mezzo del medesimo ci dà piena informazione un notevolissimo documento raccolto nell'archivio vescovile e quasi tradotto dall'Antinori (1) e che ora ivi più non esiste. È un mandamento del vicerè spagnuolo, conte di Benavente, spedito da Napoli ai 22 di maggio del 1604 sulle rimostranze che il vescovo aprutino Vincenzo da Montesanto faceva intorno ai diritti suoi sui feudi diocesani dal vicerè riconosciuti legittimi. Noi, lasciando da parte quel che riguarda i feudi, che non hanno da far nulla con le cose nostre comunali e sui quali il vescovo esercitava i più ampli diritti di mero e misto imperio e podestà di sangue o di spada, riferiremo con le stesse parole dell'Antinori tutto ciò che spetta all'autorità civile del vescovo sulla città. « Produsse il Vescovo varj processi compilati e terminati « dal 1554 fin allora, varj registri d'atti ordinari dal 1529, altri « d'indulti, di patenti, e di spedizioni dal 1530, e così pure varj « privilegj di Re dati nel 1318, 1458 (2) e 1507, e provvisioni « di Vicerè nel 1543 e 1603, progettando l'esame. Riconosciute le « scritture e fatto un sunto cronologico su di esse dall'Attuario, si « trovò ben fondata l'asserzione del Vescovo non solamente ne' pro- « cessi esistenti nell'Archivio della sua Curia ma anche in altri a « quella rimessi da diversi Regi Tribunali. Nelle patenti si proce- « dette all'esame sugli articoli, che il Vescovo godeva il titolo di « Principe di Teramo e di Conte di Bisegno, che possedeva in « feudo dalla Corte la città di Teramo e varie terre; che dai Pre- « decessori era stata la città riedificata e ripopolata sotto il dominio « della Chiesa aprutina, che ne confermava i Giudici nelle cause « civili; che riceveva da questi e dal loro Notaio e Camerlengo « giuramento di fedeltà e se ne vedeva il solito (?) nel giuramento

(1) ANTINORI, *Mem. mss.* cit., *Vescovi di Teramo*, ad an. 1604.

(2) Di questo documento si serba ancora l'originale nell'arch. Com. (perg n. XXIX, e noi, dopo averlo esaminato a suo luogo (cap. XVI, § 8), ne diamo il testo in fine (doc. XXV). Del privilegio del 1318 non abbiamo ora memoria e di quello del 1507, esaminato già da noi (cap. XVI, § 23), esiste tuttora l'originale in detto archivio (perg. n. XXXV).

« prestato nel 1415 (1) nelle mani del Vescovo Stefano di Carrara; « che dal Vescovo si consegnava solennemente il bastone al Go- « vernadore della Città nell' ingresso del suo ufficio, come da antica « dipintura (2) sotto la porta della Chiesa Cattedrale nel fronte- « spizio verso la pubblica piazza. Che istituiva i Giudici a contratti « nella Città e nella Diocesi, come da patenti dal 1384 in avanti « e da privilegio di conferma del re Ferdinando I (del 1458); che « avea posseduto meglio di sedici mila moggi di terreni, sebbene « si ritrovava allora spogliata per occupazioni; che deputava i « Giudici d' appellazione per lo più laici nelle cause civili, sebbene « alle volte avesse fatta esercitare quella giurisdizione dai suoi « Vicari; che celebrava la solenne Messa armato, come avevano

(1) Analizzato già indietro (cap. XIX, § 10) e pubblicato in fine tra i documenti (n. XXI).

(2) Che cosa fosse allora dipinto ivi (giacchè oggi tutto è scomparso), ce ne informa minutamente un instrumento fatto nel 1606 per ordine vescovile e visto dallo stesso ANTINORI nell'archivio comunale di Teramo, e che egli così compendia nelle sue memorie (*Mss.* cit., *Vescovi di Teramo*, ad an. 1606): « Nell'anno XIV del vescovato di Vincenzo da Montesanto esisteva « un pubblico monumento nella parete esteriore della Cattedrale verso la piazza « del mercato sulle botteghe della Chiesa a settentrione. Era quella lesionata « in più parti, e nel timore che cadendo si perdessero le figure antiche, le « armi e gli altri ornamenti quivi dipinti, se ne descrivessero le forme. Si disse « che dalla porta di mezzo di essa Chiesa fino alla Sagrestia vecchia vi erano « varj ornamenti e le figure della Vergine Maria, di S. Giovanni Evangelista, « di S. Berardo vescovo e Avvocato della città, tre armi gentilizie, tra le « quali una contenente un Agnus Dei in campo rosso che si diceva essere « del vescovo aprutino Pietro di Valle, l' immagine di un vescovo sedente in « veste lunga di zibellino, con bacchetta nella destra e libro aperto sopra il sinistro « ginocchio, al quale il Podestà vestito di rosso, stante in piedi con la destra « sul libro aperto, dà il giuramento, e colla sinistra prende la bacchetta da « esso vescovo, come da principe per concessione dei re. Seguono le imma- « gini de' paggi, di due trombette suonanti, tutti vestiti a rosso. In un pilastro « quadrato, sporgente mezzo palmo dal muro, l'immagine di un vecchio con « chioma e barba prolissa in abito talare rosso avente intorno trenta cittadini « primarii in vesti lunghe di varj colori, quello cioè che si chiamava il mediano « e che avea la facoltà di eleggere un uomo in Potestà in vigore di un privi- « legio, ossia formola di giuramento, in una Bolla del vescovo aprutino Ste- « fano di Carrara del 1° settembre 1415 ecc. », che è appunto quello che noi diamo in fine sotto il n. XXI. Notiamo che il mediano non è citato in questo giuramento, ma invece nell'editto vescovile del 1207, pur da noi dato in fine (n. V), e quindi si potrebbe piuttosto supporre che quei che giurava fosse il giudice civile, e il vecchio con quei trenta personaggi fosse il capo del magistrato comunale circondato dai consiglieri. Ciò purchè non si voglia far risalire l' epoca del quadro intorno al 1207, quando v'erano il mediano e il potestà. Ma è probabile questa seconda ipotesi?

« già fatto de' suoi Predecessori Jacopo Silverio de' Piccolomini « avanti ai Padri del Concilio Tridentino (1), e poi Giulio Riccio « ed esso medesimo Vincenzio. Che avea la cognizione delle cause « civili, criminali e miste col mero e misto imperio e con la po- « destà della spada nel suo Contado di Bisegni consistente in tre « castelli e quarantadue ville e sopra tutt' i vassalli di esso, per « concessione di più Re e precisamente di Ferdinando I nel 1458 (2). « Che dalla stessa Udienza d'Apruzzo, non che da Commessari e « Governatori erano state rimesse alla sua Curia cause di varj delitti « anche gravi e quelle spedite in essa nel Palazzo di Teramo. Che « percepiva la metà dei fitti delle gabelle e dei danni dati locati « dall' Università ». L' atto segue parlando dei feudi diocesani, che non riguardano il nostro tema, e chiudesi col dire che « fu fatta « l'azione a favore della giurisdizione vescovile ». Tutto ciò dicasi intorno ai diritti vescovili; in quanto poi agli onori che godeva in quel tempo il prelato teramano c' informa il Muzii in una sua rara opera (3). « È lecito, egli scrive, al nostro Vescovo vestir di « porpora à guisa di Cardinali. Ha autorità, e podestà continuata « per più centenara d' anni di crear li Giudici à contratti, la quale « autorità nel presente Regno è solo del Rè. Conosce le cause « Civili de' Cittadini per appellatione; et à tal effetto elegge un « Giudice titolato delle seconde cause. Gli è conceduto dalla Sede « Apostolica, di poter, fuori della sua Diocesi, portar la Mozzetta. « Può cavalcar pontificalmente Corsieri; andare a caccia, e non « sol può per viaggio portar armi da difendersi e da offendere; ma « celebrar la Messa stando armato di tutte armi ». Noi abbiamo creduto utilissimo alla conoscenza dello svolgimento storico della podestà secolare de' nostri vescovi il riportare, oltre questo tratto del Muzii, i due lunghi estratti dell' Antinori, giacchè essi compendiano autenticamente, a dir così, i varii diritti e privilegii della chiesa aprutina da molti secoli allora goduti, siccome appunto dal-

(1) Cf. SFORZA PALLAVICINO, *St. del Concilio di Trento,* che scrive ciò seguisse « con ammirazione de' padri ». L'ultimo a far ciò fu il vescovo Figini-Oddi nel secolo XVII.

(2) Lo diamo per intero fra i documenti (n. XXV). Ivi notinsi gli articoli XII, che conferma al vescovo l'elezione de' giudici a' contratti, e XVIII, che conferma tutt' i privilegii e diritti feudali concessi ai vescovi aprutini dai passati re.

(3) MUZII, *Dialoghi curiosi di varie lettioni* (Chieti, 1612), giornata 1ª. - Notiamo qui che il vestir di porpora o non è stato mai prerogativa de' vescovi di Teramo o essi l'hanno perduta da lungo tempo.

l' altro canto le descritte pitture, non più ora esistenti, lumeggiano con la vivezza della rappresentazione e risuscitano con lo splendore delle tinte i diritti temporali de' vescovi e la vita comunale de' cittadini per sì lungo corso di secoli.

14. Abbiamo già veduto il digradar che man mano faceva il potere secolare del vescovo fra noi col processo de' nostri periodi storici. Con questa diminuzione andava conseguentemente di pari passo quella degli ufficiali suoi; così il giudice a' contratti, siccome era avvenuto degli altri del periodo vescovile (cap. IX, § 5) e di quello di libertà comunale (cap. XII, § 2), cessò, come si disse (cap. XIX, § 8), nello scorcio del secolo XVI. Il giudice delle seconde cause civili, di cui pur si è parlato (cap. XIX, § 8), durò invece fino all' abolizione de' feudi nel 1806; lo stesso seguì del viceconte, il cui nome comincia ad apparire appunto in questo periodo sì fecondo di titoli. Quest' ultimo ufficiale però, riguardando il potere feudale del vescovo sui villaggi della chiesa aprutina, non deve aver luogo in una storia, qual' è la presente, del comune teramano.

CAPITOLO XXVIII.

Suoi atti nel periodo delle riforme comunali (1770-1889).

SOMMARIO: 1. Modo e tempo onde si applicò il nuovo organismo del 1770; rinunzia del popolo nel 1789 alla suprema magistratura cittadina e ragione del titolo di questo periodo. — 2. Il comune provvede nel 1792 alla difesa della città nel caso d'una invasione francese. — 3. Contribuisce nel 1796 alle spese generali di guerra. — 4. Occupazione francese della città nel 1798 e stabilimento della *municipalità* e della *guardia civica;* rientrativi i regii nel 1799, Teramo resta in potere della banda Fontana in mezzo all'inazione comunale; il Pronio vi ristabilisce l'antica forma cittadina. — 5. Azione del comune nelle pubbliche calamità del 1802 e del 1810. — 6. Tornati i Francesi nel 1806, provvede alla pubblica sicurezza con una guardia civica fino al loro pacifico ingresso. — 7. Ristabiliti i Borboni nel regno nel 1814 e Teramo rimasta in potere di sè, il sindaco Savini instituisce una guardia di scelti cittadini e previene coraggiosamente un pubblico tumulto. — 8. Nella sollevazione del 1821 il comune arma una guardia di sicurezza. — 9. Nell'epoca pacifica dal 1821 al 1848 esso, privo d'ogni diritto, provvede ai pericoli della salute e dell'ordine pubblico nel 1831 e nel 1837 con guardie aggiunte a quella *urbana.* — 10. Il comune riceve i sovrani nel 1832, 1844, 1847 e 1863 e festeggia le nozze reali nel 1833. — 11. Partecipazione sua ai fatti politici del 1848 contro e pro del sovrano. — 12. Suo governo massaio fino al 1860. — 13. Suoi atti politici e militari nella rivoluzione del 1860, proclamando l'unità d'Italia e combattendo i fautori de' Borboni. — 14. Cause generali e particolari di simili atti. — 15. Attuazione delle nuove libere leggi comunali in Teramo nel 1861. — 16. Indifferenza del popolo verso di esse e sue cause morali. — 17. Risvegliamento pubblico al primo attuarsi della più larga legge del 1889 e successiva sfiducia. — 18. Variazioni nel territorio comunale.

1. Eccoci, dopo un lungo e faticoso cammino, arrivati quasi alla meta del medesimo, toccando così l'estremo periodo della nostra storia comunale. Noi abbiamo visto, al luogo debito (cap. XXI, § 11), mutato in tutto, mercè le regie disposizioni del 1770, il vecchio organismo patrizio del nostro comune, e, rimettendo ad un apposito capitolo (XXX) il trattare della nuova organizzazione, veggiamo ora qui, ch'è il luogo dei fatti del medesimo, il modo onde quelle disposizioni furono eseguite dalla nostra città. Nel mese seguente dunque, ossia nel gennaio del 1771, adunatosi il parlamento nella chiesa di S. Agostino sotto la presidenza del-

l'assessore del preside della provincia, vennero eletti come decurioni 18 *civili* e 18 *popolari*. Questi poi ai 20 di gennaio dello stesso anno scelsero il sindaco tra i *civili* bensì, ma non appartenenti al ceto dei *quarantotto* ed inoltre i tre *eletti* ed il giudice civile. L'anno successivo, in cui il supremo ufficio civico toccava, giusta la nuova legge, ad un popolano, fu nominato sindaco uno di questi di nome Carlucci e detto *Fasciulo*. Tale vicenda fra le due classi durò fino al 1789, proprio l'anno della novissima democrazia, quando invece fra noi i popolani, vistisi impotenti, per difetto e di cultura e di educazione e di mezzi pecuniarii, a sostenere il peso e l'onore della prima magistratura cittadina, spontaneamente la rinunziarono; e da allora della classe artigiana fu solo il terzo *eletto*, detto perciò del *popolo*. E la cosa continuò così, salvo la breve interruzione del 1798 qui sotto (§ 4) narrata, fino al 1806, quando cioè un nuovo organismo fu imposto a tutt' i comuni del regno da Gioacchino Murat, materia che sarà di un altro capitolo (XXX). Fu dunque a ragione quest'ultimo periodo della nostra storia da noi detto delle riforme comunali; tante in esso se ne annoverarono e sin dal principio!

2. Mentre presso di noi quetamente si svolgeva cotesto nuovo ordinamento municipale, nella non lontana Francia scoppiava terribile la grande rivoluzione dell'ottantanove, e lo scoppio doveva ripercuotersi sulle vicine nazioni. Anche il nostro piccolo e remoto paese, posto però alla frontiera del regno, ebbe a risentirne i colpi e nel 1792, per ordine regio, venne convocato il parlamento. Questo, adunatosi ai 27 di novembre di esso anno nella chiesa di S. Agostino, con lo scopo di provvedere alla difesa della patria nel caso, in cui gli eserciti francesi, che già romoreggiavano ai confini d'Italia, assaltassero il regno, deliberò, a proposta di Gio. Filippo Delfico (il cui eloquente discorso narra il Palma (1) avere letto nei registri comunali), di prender le armi ed elesse insieme dodici cittadini deputati all'armamento delle genti atte a combattere. Due anni appresso, ordinatasi per tutto il regno una leva di 16,000 uomini, il nostro parlamento, con l'aiuto degli ufficiali del governo, arrolò 16 giovani, nel numero, cioè, corrispondente a quello della popolazione del comune, che allora contava 7,964 anime.

3. Ma i Francesi trionfando nell'alta Italia e crescendo per ciò le necessità della guerra, per le quali erasi recato in Sulmona lo stesso re Ferdinando IV, il nostro consiglio decurionale incaricò

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 241.

ai 17 di giugno del 1796 l'illustre letterato e concittadino Melchiorre Delfico a portarsi in quella città per offrire al principe, insieme con gli omaggi, gli argenti della chiesa di S. Agostino, tosto accettati (1). Ma non solo co' facili tesori delle chiese i comuni doveano allora contribuire alle spese di guerra, ma anche co' proprii danari al restauro delle caserme, delle stalle, degli ospedali e anche delle strade a servigio de' fanti e de' cavalli del re venuti fra noi ad assicurare i confini contro le minacce de' Francesi (2).

4. Questi non tardarono molto ad accostarsi al regno e ad abbatterne tosto al loro primo entrare gl'inesperti difensori. Teramo stessa vide all' alba degli 11 di dicembre del 1798 i vincitori senza colpo ferire tra le sue mura (3), e il generale nemico Planta volle subito instituirvi nuovi ordinamenti cittadini all' uso di Francia, cioè la *municipalità* composta di un presidente e di sei membri e la *guardia civica* che andò scorrazzando nelle prossime ville contro i cosiddetti *briganti*. Non istaremo qui a narrare le varie vicende della guerra, perchè estranee al nostro còmpito, e solo vi accenneremo per quella parte che reputiamo necessaria all'intelligenza dei fatti municipali della città. Così diremo che i Francesi ne uscirono cinque giorni dopo e v'entrarono in luogo loro i montanari ed altri in nome del re, che nella notte dei 19 di quello stesso mese di dicembre posero a sacco la città con gravissimo danno di alcune case, e specialmente di quella del ricco e dotto barone Alessio Tullii, ove andarono distrutti molti preziosi documenti, un medagliere ed una storia manoscritta del suddetto dai tempi de' Normanni fino all'epoca di Ferdinando il cattolico. Ma il seguente 23 i Francesi, comandati dal capo battaglione Charlot, corsero alla riscossa; n' ebbero la peggio per la resistenza di parecchi animosi cittadini e dovettero per un certo tempo, su pel colle di S. Venanzio, tenersi sulle difese. Poco stante potettero però riassalire la città e, presala, vendicarsi della resistenza, fucilando quattro combattenti imputati di aver posto fuoco ad un vecchio cannone. I Francesi vi restarono sino alla fine di aprile del 1799, allorquando furono dagli avvenimenti dell' alta Italia costretti ad abbandonare il regno. Allora Teramo restò preda di due bande dei sopraddetti briganti, l'una capeggiata da un prete de Donatis, la quale soccombette quasi subito e l'altra da due fratelli

(1) PALMA, op. cit. vol. III, p. 243.
(2) PALMA, op. e loc. cit.
(3) PALMA, op. cit, vol. III, p. 249.

Fontana di Penne. Noi, che ci occupiamo in questo capitolo dell'azione del comune in faccia ai fortunosi casi di questo tempo, dobbiamo invece accennare all'inazione sua durante il tratto trascorso dal 1° di maggio ai 26 di agosto di quell'anno, sotto appunto il dominio della banda Fontana. I nostri storici (1), biasimando siffatta inerzia, l'attribuiscono « a private gelosie di parte, « che impedivano i cittadini si riunissero in nome del municipio « a provvedere all'ordine pubblico ». Vecchio morbo cittadino! Frattanto i Fontana, rimasti padroni del campo, fecero adunare nel dì seguente dei 2 di maggio il parlamento generale, il quale nominò il sindaco, gli eletti, il giudice civile, come per lo innanzi, non che un tribunale provvisorio (2). Rintuzzata poi l'audacia di quei capibanda dal famoso generale regio Pronio e, quetatisi gli animi in Teramo, il parlamento, riunitosi ai 26 di agosto dello stesso anno 1799, elesse con libero e pieno accordo e secondo le forme prescritte dal decreto del 1770, già da noi riferito (cap. XXI, § 11), il giudice civile, il sindaco, i due eletti e l'eletto del popolo; fece pur la terna pel portolano e più tardi nominò il governatore di San Giovanni a Scorzone, quello cioè che già dicevasi capitano, e di cui parleremo più innanzi (cap. XXX, § 2).

5. E dopo ciò il turbine degli avvenimenti si arrestava un poco; e noi da quella tregua trarremo partito per narrare ciò che faceva il comune nelle vicende più pacifiche, ma non più felici. Così in quelle di carestia esso provvedeva con speciali magistrature; come fece nella siccità del 1802, quando elesse, al pari di altri comuni, i *deputati dell'annona,* incaricati, insieme ai magistrati ordinarii, di obbligare i possidenti a tener pronte riserve di grano ed a prezzo stabilito (a ducati 12.20, o lire 51.85, la salma) (3). Ed anche durante i nuovi ordinamenti municipali instaurati dalla signoria francese, il capo della magistratura cittadina, il sindaco, sequestrava, in caso di penuria dei generi di prima necessità, le farine presso i privati, che già le tenessero macinate: il che seguì nelle alluvioni del 1810, le quali avevano ruinato molti molini (4).

6. Ma tornando ai politici negozii (per quel che riguarda il còmpito nostro), diremo che la sorte di questi si volgeva di nuovo a favore dei Francesi. La battaglia di Austerlitz spinse nel 1805

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 255, e PALMA PANCR., *Comp. stor.*, p. 298.
(2) PALMA PANCR., op. e loc. cit.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 263.
(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 280.

i capi vittoriosi a deliberare la seconda invasione del regno di Napoli; ed all'accostarsi loro ai confini, il nostro Consiglio decurionale si tenne pago a provvedere soltanto alla pubblica sicurezza, armando una *guardia civica,* cui ebbe cura però di affidare a capi saggi e prudenti, scelti fra i migliori cittadini. Del resto esso avea dovuto, siccome gli altri comuni, fornir d'armi e di corredo i nuovi così detti reggimenti provinciali destinati alla difesa del regno (1). In ogni modo l'occupazione di Teramo per parte dei Francesi seguì pacificamente nel febbraio del seguente anno 1806 (2). Fu tosto dopo instituita un'altra milizia detta *legione provinciale,* che poi nel 1807 mutò nome in *guardia civica provinciale* (3).

7. La dominazione francese, rappresentata nel regno prima da Giuseppe Buonaparte e poi da Gioacchino Murat, durò dal 1806 fino al 1814. In quel primo anno fu promulgata la nuova legge provinciale e comunale, di cui, com'è di ragione, terremo discorso nel capitolo dell'organismo (cap. XXX); non parleremo però degli altri avvenimenti seguiti sotto quella dominazione perchè di natura non comunale. Posto pertanto fine a quella signoria per opera delle truppe austriache alla battaglia di Macerata, Teramo, rimasta priva di qualsiasi milizia e quindi, come in altre simili congiunture, abbandonata a sè stessa, dovè pensar da sè ai casi proprii. Il sindaco, che nel 1814 era Sigismondo Savini, vi provvide efficacemente instituendo una *guardia* di scelti cittadini ed avendo il coraggio, come scrive il Palma (4), di fare appiccare su pe' canti delle vie il bando del reduce Ferdinando IV. Tale atto salvò invero la pace pubblica, come l'avrebbe salvata nel 1799, quando, siccome abbiamo narrato (§ 4), mancarono tale coraggio e tale concordia. L'avvedutezza e la prudenza dello stesso magistrato seppero inoltre in quel frangente ovviare ad un altro grave pericolo. Era nato un malinteso, come lo chiama il Palma (5), insinuato da un malvagio forestiere, fra i popolani e i civili; e questi ultimi, temendo un rinnovamento dei saccheggi e degl'incendii seguiti nel 1799, sursero armata mano in piazza. Il Savini allora, postosi in mezzo all'onda minacciosa, seppe con acconce e paterne parole dissipare i dubbii e i mali umori e, senza danno veruno, tornar gli animi agitati all'usata quiete. Frattanto gli Austriaci si appressavano alle porte

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 261.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 267.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 273.
(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 288.
(5) PALMA, op. e loc. cit.

e il Palma (1) ci narra che quivi si fermassero a riceverli « il ve-« scovo, i regii magistrati, il sindaco e una folla di cittadini ».

8. Seguirono anni tranquillissimi, durante i quali, e proprio nel 1817, fu instituita la milizia detta *urbana;* e tali trascorsero fino al 1821, quando la sollevazione promossa dai cosidetti *carbonari* agitò di nuovo gli animi. Allora il civico magistrato, e per essa e per la minaccia di una seconda invasione di tedeschi scesi nel regno a domarla, stabilì, per mantenere l'ordine pubblico, una *guardia di sicurezza* preponendole il marchese Orazio Delfico (2). Ma nella lotta fra le genti del regno e quelle dell'Austria, essendo rimaste queste ultime vincitrici e quindi ai 17 di marzo del 1821 entrate in Teramo, vi furono al solito accolte dal sindaco e da un'apposita deputazione. Cadde allora la forma libera del governo dello stato e questo tornò alla monarchia assoluta de' Borboni.

9. Il tempo fra quest'epoca e quella più memorabile del 1848 passò pur tranquillo e in quel sopore di vita pubblica e comunale che le nuove leggi date nel 1815, distruttive di ogni cittadino diritto, siccome vedremo nel luogo proprio (cap. XXX), dovevano necessariamente produrre. Noteremo perciò quegli effimeri e rapidi moti dell'organismo municipale che solo i ricorrenti pericoli della sanità pubblica e dell'ordine sociale potevano allora destare. Così nel 1831, al diffondersi per l'Europa del *cholèra,* il comune dovè convocare la *guardia urbana* e col sussidio di altri militi straordinarii spedirla per formare un *cordone sanitario* alle vicine coste adriatiche ed ai confini del regno (3). Si eressero pure allora, ma non furono questi instituti comunali, un ospedale *distrettuale* (ora si direbbe circondariale) a Teramo ed un altro a Penne. Quando poi, nel 1837, scoppiò in quest'ultima città un moto politico, Teramo provvide alla sicurezza pubblica con l'armare guardie civiche pure aggiunte alle solite *urbane,* sempre però dopo gli ordini dell'intendente della provincia, che allora assorbiva quasi ogni altra competenza.

10. Fra gli scarsi atti del *comune* vogliasi pur notare la parte ch'esso prendeva ai ricevimenti de' principi in città. Così nel 1794 esso preparossi ad accogliere fra le sue mura il re Ferdinando IV, che poi non venne, ma restò a Sulmona: quando poi nel 1807 ci visitò il novello re Giuseppe Buonaparte, l'accolse a proprie

(1) PALMA, op. e loc cit.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 296.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 304.

spese il comune ed albergollo nel palazzo vescovile (1). Nelle tre visite che il re Ferdinando II fece a Teramo negli anni 1832, 1844 e 1847, di cui la prima è ampiamente descritta dal Palma (2), lo stesso operò il nostro municipio. L'ultima venuta di regii principi fra noi in simili circostanze fu quella del principe ereditario Umberto di Savoia nel 1863. Anche alle feste nuziali de' sovrani partecipava il comune; siccome avvenne nel 1833, quando pel matrimonio del re Ferdinando II con Maria Cristina di Savoia si tenne, tra le feste, un discorso dal sindaco Nicola Pensa, e si inaugurò il primo pilone del gran ponte sul Vezzola (3).

11. Tornando ora agli eventi politici dell' ultimo scorcio di questo periodo, che furono principalmente le rivoluzioni del 1848 e del 1860, e alla parte che vi prese il comune, diremo che nella prima scarsa fu la partecipazione sua, la quale piuttosto chiamerebbesi passiva. Datasi dunque nel gennaio del 1848 dal re Ferdinando II la nuova costituzione al regno, e seguita in Napoli ai 15 del seguente maggio la nota sanguinosa lotta fra quel re e i suoi ribelli col trionfo del primo, in Teramo il secondo *eletto,* Gio. Nicola Michitelli, d' antica patrizia famiglia, in luogo del sindaco, Giustino Ferrajoli, dichiaratosi infermo, convocò e presedette nel palazzo comunale una riunione di parecchi cittadini. Questa per verità divenne un' assemblea del tutto politica, giacchè deliberò che avessero luogo nella chiesa di S. Agostino solenni funebri onori pei suddetti caduti nella giornata dei 15 di maggio, i quali nell' epigrafe apposta alla porta di essa chiesa furono detti « vittime della perfidia « di un tiranno ». Il sunnominato Michitelli poi con altri, rinnovata l' antica forma assoluta di governo, n' ebbe a patire dai regii tribunali gravissime pene. Quando, durante lo stesso anno, si organizzò la guardia nazionale e si convocarono i comizii per la elezione dei deputati al parlamento del regno, il comune vi ebbe quella parte, a dir così, materiale, che le nuove leggi assegnavano a tutti i comuni dello Stato. Abolitasi quindi di fatto la citata costituzione, per gli avvenimenti di Lombardia e di Sicilia, sfavorevoli agli amici della costituzionale libertà, alcuni vollero compilare un indirizzo al re per ottenere di quella costituzione l' abrogazione anche legale. In Teramo (e notisi ancor qui l' azione politica nella podestà comunale), il secondo *eletto,* l' avvocato Nicola

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 274.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 306-308.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 314.

de Sanctis, esercitante in quell'anno 1849 l'ufficio di sindaco in luogo del Ferrajoli, si fe' a promuovere la sottoscrizione di quell' indirizzo.

12. Trascorsero poscia undici anni di tranquillità accompagnata da quel che più sopra (§ 9) abbiamo chiamato sopore di vita pubblica, effetto delle ivi citate leggi del 1815. Lo storico può quindi notare solo l'azione amministrativa dei rettori municipali, durante questo breve periodo; ed essa invero si mostrò sagace e molto massaia nei sindaci Giustino Ferrajoli, Domenico Savini, Giustino de Albentiis e Serafino Cerulli. Nè essi, a dir vero, potevano far di più nello stato d'impotenza e d'inerzia, ch'era legge a tutt'i comuni del regno, e che noi descriveremo più avanti nei capitoli (XXIX e XXX) delle condizioni e dell'organismo cittadini durante quest'ultimo periodo della nostra storia.

13. Se non che in mezzo a tanta pubblica atonia maturavansi per l'Italia grandi e generali mutazioni politiche; ed agli eventi, che poi seguirono nel 1859 nell'alta e media Italia, tennero dietro quelli che nell'anno successivo determinarono nell'Italia meridionale prima, ai 25 di giugno del 1860, la rinnovazione della costituzione del 1848 e poscia, ai 6 del seguente settembre, l'abbandono del regno per parte del re Francesco II e della costui famiglia. Nella prima circostanza, cioè subito dopo il promulgarsi di quelle leggi, l'intendente della provincia di Teramo, De Nava, giusta la facoltà concessa a tutti gl'intendenti del regno, tenne nel palazzo dell'intendenza un'adunanza delle più cospicue persone pubbliche e private presieduta dal vescovo aprutino, ch'era allora il domenicano Michele Milella. Di qui uscì la proposta del detto intendente al ministro degli affari interni in Napoli della nomina a sindaco di Teramo di Vincenzo Irelli, uno appunto di quegli adunati, e che, in forza della summentovata straordinaria facoltà, fu messo subito in possesso dell'ufficio. Non è a domandare poi quali leggi si seguissero in quelle fortunose congiunture, chè di esse teneva il luogo l'arbitrio di chi poteva. Così fu tosto ritoccato, come esprimevasi un testimone partecipante, il Consiglio comunale, togliendone cioè alcuni membri e sostituendo a questi altri più acconci ai nuovi tempi. Il decurionato, come allora chiamavasi, così riformato, unitamente agli ufficiali del governo, nominò provvisoriamente e per urgenza, tre capitani della guardia nazionale (milizia popolare pure allora instituita) nelle persone dello stesso sindaco Irelli, del medico Berardo Trosini e dell'avvocato Nicola Urbani, d'antica casata patrizia, con l'incarico di ordinare e di armare la detta guardia, giusta lo stabilito dalla costituzione. Frattanto le sorti della dinastia

borbonica cadevano nel regno; il re Francesco II abbandonava Napoli ai 6 di settembre del 1860 per ritrarsi alle ultime difese in Gaeta e il generale Giuseppe Garibaldi entrava il giorno seguente da vincitore in quella capitale. In Teramo poi all' alba degli 8 di settembre, abbattuti gli stemmi borbonici ed innalzati al loro luogo quelli sabaudi, apparve sui canti delle vie un manifesto, con cui il magistrato comunale, postosi d' accordo coi membri del cosiddetto governo provvisorio, il quale fino allora aveva segretamente operato, aderì alla dittatura del Garibaldi, come del resto fecero le altre città del regno. Scese quindi le genti piemontesi ad occupare le Marche ed il regno con a capo il re Vittorio Emanuele II, il nostro decurionato spedì in Ancona, ove quegli trovavasi, una deputazione di parecchi cittadini presieduti dal sunnominato sindaco e recanti un indirizzo di adesione a quel principe e invitandolo inoltre a portarsi in Teramo; il che poi non seguì, malgrado i dispendiosi apparecchi fatti dal comune, a spese però delle più agiate famiglie.

Allorquando il dittatore del regno, Garibaldi, intimò i comizii generali pel plebiscito, che ai 20 di ottobre del 1860 deliberò l' unità statuale d' Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele e della dinastia di Savoia, il comune v' ebbe parte in quanto convocò quei comizii in Teramo, giusta le dittatorie prescrizioni.

E non solo il comune partecipava a siffatti pacifici eventi, ma allorchè, per occasione e per contrasto a quel plebiscito, insorsero nel contado e ne' prossimi paesi bande d' armati in nome del re Francesco II, tuttora combattente in Gaeta, il comune spedì contro di esse a Corropoli e a Nereto squadre di guardie nazionali; e, minacciata poi la città stessa da quelle bande, ne curò la difesa con apprestamenti militari e asserragliandone le porte e ogni altra entrata: ma Teramo allora andò salva. È pur qui da narrarsi che lo stato, a dir così, straordinario del nostro comune fu legalizzato nel maggio del seguente anno 1861 dal re Vittorio Emanuele II con la nomina a sindaco di Teramo dell' Irelli, che tenne quell' ufficio sino al successivo ottobre.

14. Il lettore avrà certamente qui scorto la strana mischianza dei diritti esercitati dal nostro comune nel breve e burrascoso periodo trascorso dal giugno del 1860 al maggio del 1861 e le illimitate competenze non solo politiche, ma anche militari ch' esso allora si attribuì e che devono apparire straordinarie anche a petto di quegli sviamenti politici che abbiamo notato (§ 11) nelle precedenti commozioni del 1848 e del 1849, una volta in senso con-

trario e un' altra in senso favorevole al sovrano del tempo; giacchè simili sviamenti possono ben sembrare inevitabili nei grandi rivolgimenti politici delle nazioni. La ragione dell' azione comunale in quelli del 1860, secondo noi, è duplice: generale e particolare; la prima sta nella natura assai più vasta e più profonda della rivoluzione del 1860 che non sia stata quella dei moti del 1848 e che produsse una quasi sospensione di governo statuale in Teramo; l' altra, particolare, fu l' energia singolare, impaziente, non che d' indugi, di leggi di chi allora stette a capo del comune. E dir ciò è dovere dello storico che ha non solo da narrare i fatti, ma da indagarne le cause, in quanto almeno ciò è concesso alla sagacia sua e prescritto all' imparzialità, che è sua dote necessaria anche pei tempi novissimi.

15. Così terminava intanto la prima fase del radicale rivolgimento politico, che tanto influsso dovea esercitare poi sulla riorganizzazione de' comuni d' Italia, la quale sarà breve materia, come vuole la freschezza de' tempi, del capitolo (xxx) dell' organismo nostro comunale in questo estremo periodo. Mutate dunque le leggi e restituiti al popolo in gran parte i vecchi diritti municipali e nell' ottobre del suddetto anno 1861, nominato sindaco di Teramo, in luogo dell' Irelli, l' avvocato Augusto Muzii, d' una delle più antiche casate patrizie, toccò a lui il còmpito di porre in atto quelle nuove leggi.

16. Noi sorvoliamo qui sul tempo trascorso fra quest' epoca e quella dell' ultima riforma comunale del 1889, principalmente perchè infeconda di fatti comunali, e ci terremo paghi soltanto a mostrare il modo onde il nostro popolo intese ed usò nel suddetto tratto di tempo le risorte libertà comunali. Queste per verità erano minori di quelle godute nel medio èvo e anche nei primi secoli successivi, giacchè allora tutte le cittadine magistrature emanavano dalla libera elezione popolare e gli atti della vasta podestà comunale si compivano senz' alcuna autorizzazione od impedimento da parte di quella regia: in questo tratto di tempo invece il sindaco era nominato dal re fra i consiglieri del comune e le deliberazioni di costoro andavano in gran parte soggette all' approvazione dei poteri superiori. Eppure il nostro popolo a tanta restituzione si mostrò indifferente, come prova lo scarso numero de' votanti a petto degli elettori inscritti, fino al 1889. Da ciò si scorge chiaro come il ravvivamento dello spirito pubblico deve scaturire spontaneo ed evolutivo, per adoperare un termine moderno, dall' educazione e dal costume del popolo e non solo dall' improvvisa forza

delle leggi, le quali ora, più che alle condizioni morali e civili del medesimo, rispondono alle idee preconcette degli attuali governanti, che così ci appaiono più dottrinarii che pratici legislatori.

17. Vero si è che un cotale, sebbene per le cause suddette non duraturo, risvegliamento dello spirito pubblico, certo al momento non fazioso nè personale, debbe notarsi in Teramo al primo esperimento della nuova legge comunale seguito fra noi ai 10 di novembre del 1889. Allora il popolo, sentita in sè la coscienza della novella forza concessagli, o meglio, restituitagli dalla legge di quell'anno, materia del nostro capitolo dall'organismo (cap. XXX, § 8), volle rompere il campo chiuso che, mercè lo scarso numero de' precedenti elettori inscritti e quello ancor più esile dei votanti, erano divenuti il consiglio e la *giunta* del teramano comune, dando un gran crollo alla vecchia compagine e scegliendo invece, per dirla alla moderna, elementi nuovi quasi diremmo col mandato di rifare tutto a nuovo. Tal voto, giusto o no, non è qui il luogo di giudicare, non fu compito ed il popolo malcontento, prima balenò e fece qualche levata di scudi; ma poscia si astenne e, seguendo il classico esempio di Roma antica, si ritrasse sul monte sacro. Se non che sullo svolgimento di questi ultimi fatti, sia perchè oltrepassano il termine fissato alla nostra storia, e sia perchè di essi chi scrive può dire: *quorum pars magna fui,* non ci possiamo fermare di vantaggio. Ci terremo paghi soltanto a ripetere al lettore il grande ammaestramento storico che rampolla spontaneo da questi eventi e che abbiamo esposto alla fine del precedente paragrafo.

18. Ma prima di chiudere il capitolo, un po' scabroso per la troppa freschezza degli avvenimenti, nella cui narrazione per altro ci siamo sforzati di riuscire storici imparziali e sereni, per quanto contemporanei, crediamo qui utile di dar conto delle varie modificazioni che subì la circoscrizione del nostro territorio comunale in quest'ultimo periodo sì fecondo di eventi e in ispecie di quelli di natura territoriale. Cotesti mutamenti incominciarono fra noi con l'invasione francese del re Giuseppe Bonaparte nel 1806 e si compirono durante il successivo regno di Gioacchino Murat nel 1813. In quest'epoca quello che prima di quell'invasione era, ed è oggi, un solo comune, restò diviso in due: Teramo e Miano. Teramo nel detto anno 1813, come scrive il Palma (1), antica città regia, ebbe a sè riunita Forcella (già dello stato allodiale di Atri, appartenuto agli Acquaviva fino all'estinzione del costoro ramo

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 282.

ducale nel 1757), Magnanella con Gesso e Collecaruno, già feudo vescovile, Miano, che fu allora separato da Teramo sotto il riguardo comunale, ma non sotto quello giudiziario, ebbe annessi Fornarolo con Spiano, di cui la città s'intitolava baronessa, lasciandone però la giurisdizione costantemente, come narra il Palma (1), al regio governatore di Teramo, e Rapino, una volta feudo vescovile. Dopo questo tempo, l'unica mutazione, ossia aumento territoriale, fu l'aggregazione al comune teramano di Miano, seguita nel 1844; giacchè le leggiere modificazioni subite dal medesimo in qualche suo villaggio, di cui faremo cenno al debito luogo delle condizioni sue demografiche (cap. XXIX, § 8), non si possono considerare come vere mutazioni. I nomi poi dei villaggi e dei casali a questi uniti sotto il rispetto comunale e anche quelli delle parrocchie nel senso ecclesiastico daremo qui innanzi in un luogo più opportuno, com'è quello che tratterà dello stato della popolazione del nostro comune (cap. XXIX, § 8). E ciò anche per evitare una inutile ripetizione.

(1) PALMA op. e loc. cit.

CAPITOLO XXIX.

Sue condizioni nel periodo delle riforme comunali (1770-1889).

SOMMARIO: 1. Condizioni generali, morali e materiali, del comune e del popolo in questo periodo; risvegliamento patriottico in faccia all'invasione francese; contegno passivo del comune dal 1815 al 1860 e sua inerzia morale e materiale, ma legale; contegno pur passivo dei cittadini dopo quest'epoca, malgrado i loro rinnovati privilegii, e rapido movimento popolare comunale nel 1889. — 2. Condizioni organiche; misere fino al 1860, descritte da un contemporaneo; non molto vivaci dopo quest'anno e agitate dopo il 1889. — 3. Condizioni intellettuali: assai fiorenti fino al principio del secolo XIX; società patriottica nel 1792 e sua breve ma feconda vita; teatri e loro vicende dal 1776 al 1868; società economica dal 1821 al 1860; vani tentativi di posteriori società letterarie; floridezza dell'attuale movimento intellettuale, individuale però e non collettivo — 4. Condizioni finanziarie del comune: meschine fino al 1860; rapido moto dei successivi bilanci. — 5. Condizioni economiche: arti e mestieri scarsi; tintorie e concerie; fabbrica di cremor di tartaro; monte de' pegni. — 6. Condizioni etiche: gare fra le confraternite nel 1796; partecipazione del comune alle sacre funzioni e missioni. — 7. Condizioni igieniche; provvedimenti nelle epidemie del 1797 e del 1817; commissioni di cittadini nei pericoli del cholèra dal 1831 al 1835; atti comunali nel cholèra degli anni 1855, 1867, 1868, 1869. — 8. Condizioni demografiche: del comune e della città, negli anni 1794, 1813, 1830, 1858, 1862, 1872 e 1882; nomi dei villaggi e delle parrocchie; aumento notevole nel contado e scarso nella città e ragione di ciò. — 9. Condizioni edilizie e viali: edifizii ecclesiastici, governativi, comunali, privati; mura e porte; ponti, vie e portici: quadro dei miglioramenti edilizii, viali, igienici e commerciali dell'ultimo scorcio di questo periodo, cioè dal 1860 al 1889.

1. Compiuta la narrazione dei fatti del comune durante quest'ultimo periodo della sua storia, passiamo ora, giusta il nostro costume, a considerare le varie condizioni morali e materiali, in mezzo alle quali que' fatti si compirono. Abbiamo esaminato a lungo nel debito luogo (cap. XXI, § 12) le condizioni sociali e comunali delle città del regno alla fine del periodo che noi, pel fatto nostro, chiamammo del patriziato e il moto generale, che allora, segno dei tempi, appariva nel popolo verso una più larga partecipazione sua agli affari cittadini. Abbiamo pure bastevolmente analizzato (cap. XXI, 13) le stesse condizioni press' a poco esistenti nel caso particolare del nostro comune e visto altresì (cap. XXI, §§ 10 e 11)

il risvegliamento popolare, non che il lato debole e peculiarissimo del teramano patriziato in paragone di quello delle altre città. Da simili condizioni generali e particolari scaturiscono appunto quelle, che nel rinnovamento municipale di questo tempo si debbono notare. Dopo sì lungo disuso ed abbandono de' proprii diritti era naturale che il popolo si fosse mostrato inetto, e quasi diremmo vergognoso, nell'esercizio de' medesimi; e così vedemmo fra noi nel 1789 (cap. XXVIII, § 1), dopo appena un ventennio cioè dal riacquisto degli antichi privilegii, il sindaco plebeo deporre l'ufficio per confessato difetto di educazione e d'istruzione! E così pure vediamo sempre in appresso le classi e le persone colte ed agiate nel governo e nel consiglio stesso del comune prevalere su quei popolari, i quali, quando per un certo dovuto riguardo al popolo, da cui infine nasce il comune e che insieme lo compendia, sono ammessi nel corpo municipale, scorgiamo tosto partirsene cheti e taciti, quasi convinti della propria insufficienza! Si educhi dunque prima il popolo e lo si renda atto ad esercitare quei diritti che per quanto storicamente antichi altrettanto sono suoi privilegii novelli!

Ma procediamo con ordine cronologico. Un risvegliamento, che noi, senza rispetto alle convenzioni, chiameremo patriottico, notisi nel parlamento comunale del 1792, quando i convenuti sorsero, come vedemmo (cap. XXVIII, § 2), a sollecitazione di qualche antico patrizio, ad una vera levata di scudi contro la minacciata invasione francese; come pure son da considerarsi l'indifferenza pubblica innanzi all'importazione straniera della *municipalità* e de' costei *membri* nel 1799, e la premura con cui il popolo, non appena partiti i Francesi, riprese i suoi vecchi ordini municipali, siccome abbiamo narrato (cap. XXVIII, § 3). Sotto poi il dominio della stessa nazione, rappresentata dai re Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, la bisogna comunale tacque davvero, giacchè gli animi di tutti erano attratti dai grandi avvenimenti politici e guerreschi, che segnarono l'epoca napoleonica. Ed all'uscir di questa lo storico è costretto a fermarsi alquanto sul contegno popolare benigno ed osservante verso le classi colte ed agiate rappresentate dal sindaco nelle agitazioni cittadine del 1815, altrove pur da noi narrate (cap. XXVII, § 7).

Il contegno del comune e del popolo nel lungo tratto dal 1815 al 1860, comprese anche le brevi commozioni politiche del 1821 e del 1848, può dirsi in tutto passivo, quale le leggi allora dominanti e le abitudini dovevano produrre. Un quadro vivo delle condizioni tanto morali quanto materiali del nostro comune, durante

il detto tempo, troviamo in una gazzetta cittadina contemporanea (1), dalla quale traiamo qui quel brano che giova al nostro scopo. « Po- « verissimi - ivi si legge - (eravamo) d'istituti civili: un embrione di « scuole primarie con una ventina di scolari o in quel torno: un « Orfanotrofio femminile angusto, insalubre e poco curato: un « simulacro di ospedale civile: un lurido ricetto di trovatelli, nel « quale meglio avrebbero abitato i sepolti che i vivi: una topaia « di teatro e nulla più. Nè molto migliori erano le condizioni ma- « teriali. La città rendeva sembianza di un grosso villaggio o giù « di lì. Le strade belle e spaziose, appena trafficabili pei pessimi « selciati, e nettate una o due volte al mese da turbe cenciose di « carcerati. Niuna cura della pubblica igiene: l'annona in balìa di « pochi: scarsissimi gli edifici da servire ai pubblici uffizi. Basti « il dire che per allogare la nuova Corte di Assisie convenne di- « sfarsi del palazzo comunale e noleggiare una casetta pel Comune. « Che se così si viveva in città, è facile immaginare a che termini « erano ridotte le ville. Non un metro di strada rotabile nella su- « perficie di circa 54 miglia quadrate: non scuole, non fontane, « non cimiteri: poche e luride case ammucchiate intorno ad un « bugigattolo di Chiesa. Che se anche al presente in molti luoghi « gli uomini attingono acqua dove si abbeverano i maiali, che sarà « mai stato in quei tempi? » I colori adoperati dall'*articolista* sono qui alquanto foschi e vi si scorge un po' troppo il lodatore dei tempi nuovi a scapito dei trascorsi; ma in sostanza la descrizione può chiamarsi verace.

In quanto poi alle condizioni morali del popolo, durante il tempo passato sotto la più libera costituzione municipale dal 1860 al 1889, dai fatti esposti più sopra (cap. XXVIII, §§ 16 e 17) traiamo che esso si fosse mantenuto in gran parte passivo, sebbene talvolta, e particolarmente nel movimento davvero popolare del 1889, sia da notarsi quel risvegliamento, di cui ivi si è detto. Quel che migliorò notevolmente, fu lo stato materiale, cioè quello degli edifizii e delle strade, di cui c' intratterremo appresso (§ 9).

2. Siffatto stato morale e materiale ci dà l' adito a scorgere quello organico, quello cioè in cui svolgevasi prima del 1860 la vita intima del magistrato e del consiglio della città. E anch'esso ci viene dipinto vivamente, sebbene con le tinte di sopra accennate, dalla citata gazzetta paesana. « Niuna ombra - ivi si legge - di auto- « nomia: sindaco, decurioni, primo e secondo eletto non altro che

(1) *Corriere abruzzese* di Teramo, num. dei 12 di aprile del 1876.

« giocattoli nelle mani degl' intendenti: un cancelliere, due com-
« messi con un banditore in livrea, miseramente pagati: un grosso
« tavolino rotondo, poche sedie intorno, con sopravi tre o quattro
« scartafacci affumicati: ecco l' immagine dei nostri Comuni sotto
« la caduta Signoria, di queste antiche ed operose sedi di splen-
« dore e di potenza pubblica! Ogni cinque anni si formavano gli
« *stati discussi,* una forma di bilancio o conto presuntivo quinquen-
« nale, soggetto di anno in anno agli *stati di variazione.* I decu-
« rionati non avevano facoltà deliberativa, e non potevano che
« emettere dei voti, su cui imploravano l' *oracolo;* nè la facoltà di
« approvare apparteneva all' intendente, sì al ministro dell' interno,
« che provvedeva con *reali rescritti.* Così tutto finiva nelle mani del
« principe, e nove milioni di uomini erano mossi da poche fila
« come altrettante macchinette! Prendiamo per punto di partenza
« lo *stato di variazione* del 1859. Esso segna un bilancio di du-
« cati 7791.76 pari a L. 33,111.75 ».

In quanto poi alle condizioni organiche del nostro comune dopo il 1860, diremo che la vita della giunta e del consiglio svolgevasi fra le pareti del palazzo comunale chiuso al pubblico; il quale fu ammesso alle sedute del consiglio, per la facoltà concessa dalla legge del 1865, solo poco tempo innanzi a quella più larga del 1889; quindi la vita fu piuttosto grama e trascorse fra l' indifferenza del popolo che, come abbiamo detto altrove (cap. XXVIII, § 16), scarsissimo partecipava all' elezione dei consiglieri. Dopo quest' epoca, gli affari trattati alla presenza di tutti e la gara destatasi vivace fra le varie parti rappresentate nel seno del consiglio, ora frutto di più copioso concorso popolare alle urne, dettero un moto più energico ai varii organi del corpo cittadino. Se non che gli effetti pratici di tal ravvivamento non possono dirsi corrispondenti al calore del medesimo. Segno ancor questo che le leggi coi vantaggi ed allargamenti loro non fanno gli uomini, per quanto essi facciano quelle!

3. Dopo aver veduto lo stato morale e materiale del comune non che lo svolgimento intimo del suo organismo durante quest' ultimo periodo della sua storia, fermiamoci ora un po' sulle condizioni intellettuali della città nel corso del medesimo. Questo fu senza dubbio uno de' più fecondi della nostra storia letteraria, giacchè in esso appunto fiorirono i Melchiorre e i Giamberardino Delfico, gli Alessio Tullii, i Vincenzo Comi, i Berardo Quartapelle, i Niccola Palma ed altri ancora; e se fosse del nostro instituto occuparci della vita meramente scientifica del nostro paese, do-

vremmo qui a lungo soffermarci su tale materia. Se non che il còmpito nostro si adempie solo col fornire al lettore le notizie, a dir così, collettive della medesima, esaminando lo stato generale della coltura nostra in quell'epoca. Il che faremo noi dando qui le opportune informazioni sugli instituti, sulle accademie e sulle società letterarie e scientifiche del tempo. Prima manifestazione pubblica di tal movimento intellettuale fu la società, detta patriottica, instituita in Teramo (e noi crediamo per influsso di quella omonima celebre di Milano, di cui erano anima i Verri, il Beccaria, il Carli, ecc.) (1), con sovrana autorità ai 12 di ottobre del 1788. Essa, sebbene avesse per iscopo, appunto come la milanese, l'agricoltura e il commercio della provincia, pur debbe considerarsi in gran parte letteraria per la natura delle memorie e dei discorsi che uscivano dal suo seno. Nel seguente anno 1789 ne furono scelti a presidente Gio. Filippo Delfico e a segretario Giovanni Thaulero, siccome c'informa il Palma (2); ed un erudito saggio della sua attività scientifica dette essa l'anno 1792 per le stampe in Teramo con la memoria del citato Delfico intitolata: « Conservazione e « riproduzione de' boschi della Provincia di Teramo ». E prova ancor migliore della sua attività pratica fu la proposta, accettata poi dal parlamento comunale dei 23 di settembre del 1792, di adoperare le rendite del convento degli agostiniani, abolito con regio decreto degli 8 di settembre dello stesso anno, alla fondazione di una scuola pubblica per l'insegnamento della lettura, della scrittura e dell'aritmetica, ed inoltre di una casa di educazione per la gioventù, onde questa potesse, mercè onesta pensione, apprendere le arti liberali e le scienze. Ma i tempi, che allora volgevano trepidi sotto il timore della francese rivoluzione, fecero, appunto in quell'anno 1792, non solo abortire siffatti propositi, ma pur sciogliere la stessa società patriottica, la quale, col suo semplice nome, destava i sospetti del regio governo (3).

Nell'antecedente anno 1791, epoca di vero risvegliamento letterario, fu eretto, come scrive il Palma (4), da una privata ed antica famiglia (che fu la Corradi), un teatro dedicato *Genio patriae*

(1) E tale influsso era naturale fra noi, ove qualche giovane e colto signore, siccome il marchese Orazio Delfico, figlio del sunnominato Gio. Bernardino, avea compito la sua educazione scientifica presso Milano, cioè nell'università di Pavia.

(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 237.

(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 240.

(4) PALMA, op. e loc. cit.

et civium hilaritati, come diceva l'iscrizione ivi apposta, il quale ebbe vita fino al 1868, quando cioè fu aperto il nuovo e più sontuoso teatro comunale a porta S. Giorgio. A tal proposito è utile narrare che assai prima del 1791 si era tentato erigere un teatro in Teramo: giacchè nel 1776 un don Pasquale Marozzi e altri aveano ciò voluto fare « per rendere più culta quella città, ch' è « la sede della provincia ». Il permesso fu però negato dal potente ministro Tanucci, perchè, come questi annotò ai 3 di maggio del 1776 in margine della domanda, « dovunque si sono permessi « teatri, sono occorsi disordini » e ciò tanto più, perchè dei 36 decurioni, che governavano Teramo, votando a voti segreti, venti furono contrarii all'instituzione del teatro. Inoltre v' era stata una supplica al re da Teramo dei 20 di maggio del 1776, con cui « li zelanti della città di Teramo », innominati, avevano chiesto che non si rappresentasse la tragedia: « L'uomo angelo, ovvero « san Luigi Gonzaga, del dottor Filippo Itto (Napoli 1751) » tradotto di verso in prosa da don Giovanni Stefano Costantini, canonico soprannumerario della cattedrale di Teramo. Tutto ciò ci ha recentemente narrato il Croce in un suo copioso ed erudito studio sui teatri di Napoli (1).

E tornando alle società letterarie, dobbiamo qui dire che l'antica associazione agronomica, detta già patriottica, sotto nome di *società agraria* ovvero *economica,* si ridestò a nuova vita dopo le commozioni politiche del 1815 e del 1821 ed, oltre all'aver fondato nel 1830 (2) fuori porta S. Giorgio un orto agrario o meglio botanico (ov' è ora il pubblico giardino), dette essa con le sue periodiche adunanze opportunità a' suoi membri di fare discorsi, relazioni di vario genere ed anche poesie. Tal vita, sebbene meschina, durò fino ai mutamenti politici del 1860. Dopo è seguito fra noi qualche tentativo di società letteraria, ma tranne qualche manifestazione in gabinetti di lettura ed associazioni giovanili a scopo piuttosto di svago che di studio, che perciò non possono chiamarsi fatti di vita intellettuale, nessuna società, che potesse davvero dirsi scientifica o letteraria, ebbe mai fra noi fiorimento. Vero si è che un reale movimento, come oggi si dice, intellettuale debbe segnarsi a' nostri giorni in Teramo, ma essendo esso piuttosto individuale anzichè collettivo, non accade qui tenerne discorso. Nè poi, per compiere

(1) B. Croce, *I teatri di Napoli dei secoli* XV-XVIII in *Arch. Stor. napoletano,* an. 1891, fasc. III, pp. 572 e 582.

(2) Palma, op. cit., vol. III, p. 303.

questi cenni di storia cittadina, a dir così, della pubblica coltura, ci pare qui il luogo di intrattenerci sugli instituti comunali, provinciali e governativi d' istruzione che esistono oggi in ogni comune e massime in un capoluogo di provincia e che appartengono alla moderna statistica piuttostochè alla storia di un comune com' è la presente.

4. Ed ora passiamo alle condizioni finanziarie del comune. Esse, nella prima parte di questo periodo, cioè fino al 1860, erano assai meschine. Difatti quello che ora chiamasi bilancio per l'anno 1833, come traiamo da un opuscolo del senatore Vincenzo Irelli (1), non sorpassava le 20,000 lire annue; e nell'ultimo anno del governo borbonico, quanto è dire nel 1859, come mostra la citata gazzetta cittadina (2), era di ducati 7791.76 pari a lire 33,111.75. Dopo il 1860, come ognuno sa, fanno tutt' i bilanci comunali d'Italia corse vertiginose, ed il nostro, sempre giusta il nominato giornale, sale subito nel 1861 a lire 48,237.50, nel 1867 a lire 153,408.45 e nel 1875 a lire 211,864.26. Pel 1885 abbiamo un documento autentico del comune (3) che ci mostra il bilancio di quell' anno pareggiarsi (sulla carta) nell' entrata e nell' uscita per l'annua somma di lire 390,537.88. Se poi questo rapido aumento della comunale ricchezza risponda a quella reale sì del comune e sì dei privati non è quistione da sciogliersi in queste pagine.

5. Dalle condizioni finanziarie del comune è naturale il passaggio a quelle economiche dei cittadini, cioè allo stato delle arti e delle industrie. Se le pubbliche finanze furono sino al 1860 sì meschine, come le abbiamo testè descritte, più povere ancora appaiono e sempre le arti e le industrie locali. E per cominciare da quella già famosa della lana, che vedemmo (cap. XXVI, § 7) lentamente spegnersi nel secolo XVIII, diremo che il Palma (4) c' informa come nel 1833 i signori Cerroni e Cerulli, che già mantenevano tintorie, quasi ultima traccia della storica arte teramana, « stabilirono nelle rispettive fabbriche dell' uno fuori Porta Vezzola, « dell' altro fuori Porta S. Giorgio, una *filiera* alla francese di 46 fusi ». Oggi, salvo qualche tintoria (5), non esiste più altra traccia della

(1) IRELLI, *Miglioramenti edilizii ecc., durante il secolo XIX* (Teramo, 1890); a p. 8.

(2) *Corriere abruzzese* cit., dei 12 aprile del 1876.

(3) *Bilancio, ossia conto preventivo dell' entrata e dell' uscita del comune di Teramo per l'esercizio 1885*, Teramo, Scalpelli, 1885.

(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 308.

(5) Sappiamo che queste ora sono nel numero di cinque e appartengono

vecchia arte. Un' arte moderna è quella de' conciatori di cuoi, giacchè pel passato non se n' ha memoria, nè noi abbiamo saputo raccorne a pro dei precedenti periodi. Di vero negli statuti teramani del 1440, che pur trattano d'ogni arte e d'ogni mestiere, quando si parla del conciar delle pelli, sembra si attribuisca quest'opera ai calzolai. Quivi (1) difatti si legge: « calzolarii volentes conciare seu con- « ciantes coria bobum vel aliorum animalium pro sqlis in conci- « mine lentesci non possint ipsa coria mictere ad curamen etc. ». Dunque non esistevano allora fra noi concerie propriamente dette e nè pare vi sieno fiorite fino a questi tempi. Invece nel principio del presente secolo il Palma (2) ci narra che il governo centrale premiò nel 1819 con medaglia la fabbrica de' cuoi dei signori de Fabritiis, nel 1828 il signor Niccola Bonolis pel miglioramento delle suole e delle vacchette e de' marocchini. Siffatte fabbriche non esistono più oggi; però ne sono sorte altre (3).

Anche un'officina di cremor di tartaro, prima Comi e poi Gaspari, ebbe breve vita in Teramo nella prima metà di questo secolo. Qui cade in acconcio riaccennare alla società patriottica del 1788, mentovata al paragrafo delle condizioni intellettuali (§ 3), giacchè essa aveva per iscopo il promuovere l'agricoltura ed il commercio. Anche alla parte economica della narrazione si appartiene il far cenno del monte de' pegni tuttora vigente, fondato in Teramo nel 1833 con la somma capitale di seimila ducati, pari a lire 25,500, come scrive il Palma (4), e sotto la dipendenza del consiglio generale degli ospizii, che valeva allora l'odierna congregazione di carità (5).

6. Dallo stato materiale saliamo ora a quello etico, ossia degli usi e costumi. Pel presente periodo la messe è scarsa; giacchè per la prima parte di esso, cioè sino al principio di questo secolo,

ai seguenti: fratelli Grossi, Niccola Biondi, Panfilo Marcangeli, Achille Grossi e Donato Migliorati.

(1) *Statuti del comune di Teramo del 1440*, Firenze, Barbèra, 1889, lib. IV, rubrica 125.

(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 296.

(3) In questo anno di grazia 1894 si contano in Teramo le seguenti quattro concerie: fratelli Cameli, Carmine Galterio, Alessandro Mancini e Pietro Pace.

(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 314.

(5) Noi qui discorriamo, com'è proprio del nostro scritto, delle condizioni economiche soltanto in modo generale, e, a dir così, collettivo. Chi poi sia vago di più ampie e minute notizie sulle industrie locali, consulti le opere apposite e, fra queste, la più recente del signor PASQUALE VENTILII, *L'industria nella provincia di Teramo*, Teramo, Fabbri, 1894.

gli usi e i costumi possono stimarsi eguali a quelli dell'ultima parte del periodo antecedente (1507-1770) e già da noi descritti al proprio luogo (cap. XXVI, § 8); e per la seconda parte, quanto è dire fino al 1889, ognuno intende da sè che ciò non può fornirci materia storica. In ogni modo, per rendere compiuto e fino all'ultimo, per quanto ci è dato, il quadro delle cose nostre comunali, accenneremo a qualche fatto di tal natura. Tali ci sembrano, ad esempio, le gare di precedenza nate nello scorcio del secolo XVIII tra le confraternite pie della città per le sacre processioni. Il tribunale, ossia, come si chiamava allora, la regia udienza deliberò, con sentenza dei 21 di gennaio del 1796 (giacchè in questo tempo fioriva ancora la legislazione tanucciana che s' impacciava di cose ecclesiastiche), che si mantenesse il turno mercè il sorteggio stabilito fin dal 1610 dall'autorità competente del vescovo aprutino, delegato apostolico: la stessa sentenza determinò per maggiore chiarezza che la precedenza nel 1796 toccasse alla confraternita de' *cinturati* di S. Agostino, nel 1797 a quella dell'Annunziata e nel 1798 all'altra dello Spirito Santo (1). Ci pare ancora questo luogo opportuno per ricordare la parte che prendeva il comune fino al 1860 alla vita religiosa dei cittadini. Così esso insino al detto anno interveniva nella cattedrale in forma pubblica alla sacra novena in onore del protettore della città, San Berardo, e nella chiesa della Madonna delle Grazie alla messa solenne dei due di luglio per antico voto pubblico. Così pure il magistrato cittadino seguiva le processioni del *Corpus Domini* e di San Berardo. Promuoveva esso ancora talvolta le sacre missioni, siccome ci narra il Palma avesse fatto nel 1822 il sindaco del tempo (ch'era Pancrazio Palma), con l'autorizzazione regale e col concorso dell'autorità ecclesiastica (2).

7. Eccoci ora, giusta il nostro sistema, alle condizioni igieniche ed all'atteggiamento del comune in faccia alle medesime. A dir vero nelle epidemie di tifo nervoso scoppiato in città nel 1797 a cagione delle agglomerazioni di milizie e nel 1817 per effetto della carestia dell'anno antecedente, non appare, oltre quella del governo centrale, l'opera del comune (3). Quando poi nel 1831 in gran parte d'Europa apparve per la prima volta il *cholèra* asiatico, fu in Teramo, per cura del governo, da cui tutto allora emanava, instituita una commissione di cospicui cittadini e che l'or citato

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 241.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 297.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 224 e 291.

opuscolo dell' Irelli (1) c' informa essere stata composta de' seguenti: Gio. Michele Thaulero, Giovanni Marcozzi, Bartolomeo Cichetti, Pasquale Mancini, Giuseppe Montorii (di Campli), Giovanni Ciotti e lo stesso Irelli, ch'era il più giovane. L' opera loro riferiremo con le stesse parole di costui. « Molti letti e biancherie « furono dispensati alle famiglie povere; furono rivestiti e disciplinati « al lavoro oltre 40 ragazzi usi al mal fare, abbandonati a loro stessi, « e molti anche privi di genitori. Ma tutto ciò non bastava alle ne- « cessitose urgenze igieniche. Acquedotti, fogne, ripulitura di case, « lavori pubblici per dar pane ai braccianti, livellazione di strade « interne, severità di sorveglianza anche nello interno delle famiglie, « le quali di sozzura avevan fatto abitudine. Scomparvero infatti « tante brutture che sarebbe rincrescevole descrivere. L' allevamento « degli animali suini fu sottoposto a restrizioni ed osservanze tanto « difficoltose da indurre i più a disfarsene. Dopo poco tempo scom- « parve in tutto e fu proibito perchè non si potesse rinnovare (2). « Per tante svariate misure igieniche la città in genere prese aspetto « più civile. La spazzatura obbligatoria delle pubbliche vie nettate « da sudici ingombri, non più soggette al gitto delle acque im- « monde delle laterali abitazioni, fu curata con straordinario rigore. « Il civico ospedale di S. Antonio fu provvisto di due nuovi ca- « meroni, si sorvegliò con solerzia la buona tenuta del baliatico « annessovi e la cura dei malati che, sebben pochi, vi erano rico- « verati ».

Anche nelle rinnovate minacce del cholèra, nel 1835, dal governo furono adottati provvedimenti militari mercè cordoni di truppe stesi ai confini del regno e igienici nell' interno, come pure ci narra il Palma (3). Ma la nostra città e anzi l' intera provincia andarono allora immuni dal terribile morbo. Più tardi ad ovviare a simili pericoli della sanità pubblica il regio governo comandò la costruzione de' cimiteri fuori dell' abitato, ed il nostro comune eresse quello che è tuttora in uso fuori porta Reale e che fu compito nel 1839.

E tornando al cholèra, noteremo che esso riapparve fra noi nel 1855 e poi nel 1867 e nei due anni successivi sì da sembrare ormai un' epidemia indigena. La città ne fu colpita solo nel 1855

(1) IRELLI, *Miglior. edil.* cit., p. 8.

(2) Per verità codesto allevamento rinacque più tardi, e solo dopo il 1860 fu per sempre abolito.

(3) PALMA, op. cit., vol. V, p. 236.

ed allora dal governo e dal comune si presero i soliti provvedimenti igienici usati nelle altre città.

8. Ed ora allo stato demografico del comune durante quest'estremo periodo della sua storia. Il Palma, in quell'inesauribile miniera di notizie teramane d'ogni fatta ch'è la sua storia, ci fornì già un quadro della popolazione teramana nei secoli XVI, XVII e XVIII da lui desunto sui documenti dell'archivio cittadino e da noi al conveniente luogo riferito (cap. XXVI, § 10). Il primo anno poi del presente periodo (1770-1889), in cui abbiamo notizia della nostra popolazione, è il 1794, nel quale, per la leva militare di 16,000 uomini fattasi nel regno, Teramo apparve abitata, sempre secondo il Palma (1), da 7964 anime. Altra informazione di natura demografica, registrata pur dal Palma (2), s'incontra nel 1813, allorquando il comune di Teramo, cresciuto allora però nella sua circoscrizione, siccome abbiamo veduto (cap. XXVIII, § 15), conta 10,276 abitanti, ai quali inoltre son da aggiungersi i 1427 di Miano, più tardi, come pur dicemmo (cap. XXVIII, § 16), aggregato al nostro territorio. Nello stato della popolazione del 1830, pure presso il Palma (3), Teramo ha 10,932 abitanti e Miano 1471. Nel 1858, giusta il diligente dizionario geografico del regno di Napoli del Moltedo (4), il comune di Teramo con tutt' i suoi cinquanta villaggi, tra cui anche Miano, aveva 15,4,8 anime, mentre la sola città ne noverava 8551. Costituitosi poi il regno d' Italia nel 1861 e ordinatosi un generale censimento del medesimo al 1° di gennaio del 1862, il nostro comune, siccome abbiamo tratto dai documenti dell'archivio suo, apparve popolato da 19,629 individui e la città sola da 9573. I villaggi o frazioni poi componenti il comune, non compresi i casali o sezioni di ciascun villaggio, vi si scorgono nel numero di 25 e così chiamati: Forcella col casale Collecchio, Magnanella, Gesso, Castagneto con Pantaneto, Caprafico con Valle Cagnano, Cerreto con Sorrento e Torri, Colle Atterrato a basso con Colle Atterrato ad alto e Viola, Collecaruno, Colleminuccio, Garrano a basso con Garrano ad alto, Colle S. Maria con Monticello, Ponzano, Tofo e con S. Eleuterio, Nepezzano con Schiavoni e Marini, Cavuccio, Poggio Cono, Poggio S. Vittorino con S. Egidio e Sicciola, Putignano, Ripa, Rucciano con Torri, Rupo, S. Atto con Chiareto e

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 242.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 282.
(3) PALMA, op. cit., vol. III, p. 292.
(4) ACHILLE MOLTEDO, *Dizion. geogr. stor. statist. de' comuni del Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1858.

Turri, S. Pietro *ad Lacum* con Galliotti, Sciusciano, Varano ad alto, Varano a basso e con Cannelli, Miano con Sardinara, Frondarola con Butteri, Spiano e finalmente Rapino. Sono in tutto cinquanta villaggi, siccome appunto nel 1858 avea numerato il citato dizionario del Moltedo.

Nel censimento successivo del 1° di gennaio del 1872, secondo pure le carte ufficiali del nostro comune, questo con tutt'i suddetti villaggi contò 19,721 abitanti, mentre la sola città ne ebbe 9635.

Nel seguente ed ultimo censimento del 1° di gennaio del 1882, giusta sempre i documenti ufficiali del comune da noi consultati e riferiti (doc. XXXVIII), la città vi comparisce per 9586 anime e tutto il comune per 20,309. Notisi però che i villaggi o frazioni vi sono ridotte a 10, e coi casali o sezioni salgono al numero di 53, perchè Magnanella vi appare divisa in due: ad alto e a basso, e così pure Colleminuccio ed inoltre vi si legge in più il casale o sezione di Pavone annesso al villaggio o frazione di Colle Santa Maria. Dobbiamo dire che in quest'ultimo censimento si tenne pur conto della circoscrizione ecclesiastica del comune, ossia delle parrocchie che vi compariscono nel numero di 29, comprese le quattro della stessa città: S. Leonardo, S. Maria, S. Giorgio e S. Spirito; le altre 25 sono le seguenti: Ripa, Cavuccio, Frondarola, Spiano, Rucciano, Miano, Rapino, Forcella, Caprafico, Poggio Cono, Poggio S. Vittorino, Cerreto, Nepezzano, S. Atto, Colle Atterrato, S. Pietro, Colleminuccio, Colle S. Maria, Rupo, Putignano, Castagneto, Magnanella, Garrano, Collecaruno e Gesso. La popolazione è la stessa del precedente censimento, cioè di 20,309 abitanti; solo riguardo alla città è da notarsi la seguente variazione: mentre nell'anagrafe civile Teramo ha 9586 anime, in quella ecclesiastica ne ha invece 9792. La ragione di tale differenza è perchè in questo secondo calcolo si comprendono tutti gli abitanti delle quattro parrocchie cittadine, le quali si estendono alquanto fuor delle mura e abbracciano perciò qualche centinaio d'individui in più. Noi intanto, per fornire al lettore un'idea più chiara, più compiuta e più ordinata dello stato demografico nostro all'uscir di questo estremo periodo della storia comunale, daremo in fine fra i documenti (n. XXXVIII) la sinossi di esso stato, secondochè l'abbiamo fedelmente estratta dai registri ufficiali serbati nell'archivio comunitativo.

Frattanto, intorno all'aumento della nostra popolazione durante questo periodo, è utile a notarsi che, mentre quella dell'intero comune è cresciuta assai sensibilmente, quasi del doppio cioè, nello

spazio di 70 anni, dal 1813 al 1882, invece quella della sola città è rimasta poco men che stabile. Difatti il censimento del 1813 dà all'attuale territorio del comune (compresovi quindi Miano), 11,706 abitanti; invece alla città se ne attribuivano allora, come sappiamo da altre fonti, circa 8000 (1): nel censimento poi del 1882 il comune ne ha, come si è visto, 20,309 e la città 9586. Dunque, mentre nel territorio (esclusa la città) il numero degli abitanti da 4000, quanti erano nel 1813, è salito a 10,723 nel 1882, ossia si è moltiplicato più che due volte e mezzo, invece entro le mura della città la quantità degli abitanti in 70 anni è ascesa da 8000 a 9586, ossia è cresciuta appena del quinto. Da ciò si scorge quanto il contado in fatto di popolazione si sia avvantaggiato sulla città. La ragione poi di ciò è senza dubbio la seguente. Le famiglie dei contadini si sono moltiplicate nella proporzione appunto con cui l'agricoltura è divenuta più intensiva; al contrario poi la popolazione della città è rimasta poco men che stabile, perchè nessuna nuova industria è quivi sorta a cagionarne l'aumento.

9. Ma è tempo di chiudere il capitolo col dar conto, giusta il solito, dello stato edilizio e viale in questo ultimo periodo; nel che terremo l'ordine seguente: edifizii ecclesiastici, governativi, comunali, privati, porte e mura, ponti, strade e portici. Da ultimo daremo in gruppo le notizie degli anni 1860-89.

In quanto agli *edifizii ecclesiastici*, diremo che la prima opera edilizia di questo periodo ci appare la grande cappella di S. Berardo nel duomo, eretta dal vescovo de' Rossi nella prima metà del secolo XVIII, ma terminata ed inaugurata nel maggio del 1776 (2) con quella sovrabbondanza di barocchi ornamenti che ivi si scorge. Il munifico vescovo Pirelli fece nel 1788 costruire la cappella del SS. Sacramento nel duomo, allargare e ornare nel 1794 il seminario, eretto nel 1674 dal suo predecessore Armenii, e ridurre a miglior forma le case e le botteghe vescovili addossate al fianco settentrionale della cattedrale fin dal secolo XIII per opera del vescovo Acquaviva. Rifece egli pure il prospetto del conservatorio di S. Carlo, ai tempi nostri tramutato in palazzo di giustizia, e cambiò l'ingresso del palazzo vescovile in modo che la scala desse, giusta i novelli usi, nell'anticamera prima che nel salone, al quale, attri-

(1) Di notizie ufficiali sulla città abbiamo solo quelle surriferite del 1858, che le attribuiscono 8581 abitanti. Del resto anche questa cifra, confrontata con quella di 9586 del 1882, conferma la nostra tesi sulla sproporzione tra l'aumento demografico del contado e quello della città.

(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 230.

buendo il nome di *galleria,* fece togliere i ritratti di tutt' i vescovi « da una certa epoca in qua », come narra e insieme deplora giustamente il Palma (1). Accenneremo qui che il duomo subì altre modificazioni nel 1826 per volere del vescovo Pezzella, le quali furono non meno infelici di quelle inflittegli dal de Rossi nell'antecedente secolo e da noi narrate al luogo opportuno (cap. XXVI, § 11 *e*). Quel prelato, dopo averne fatto imbiancare l' interno, « fe' - « e qui lasciamo la parola al Palma (2) - spingere in oltre l' altare « maggiore di alcuni palmi verso ponente, dentro l' ambito del coro; « e demolire un capo altare di mattoni a libretto, adorno di pitture « e d' indorature, cui era come addossato e che veniva sormontato « da una statua colossale di stucco della Vergine assunta in cielo. « Nè un' insensibile obliquità ch' erasi data all' altare ed alla sua « spalliera, nè la posizione di quella statua, la quale copriva il « fenestrone del coro a chi entrava in Chiesa, mancava di scopo; « l' una e l' altra giovando a nascondere la torsione de' muri della « navata superiore, difetto assai spiacevole della nostra cattedrale. « Ora poi che fin dalla porta principale quel fenestrone presentasi « in tutta la sua luce fuori linea col maggiore altare, il mal augurato « divergimento salta anche agli occhi meno esperti ».

E passando agli *edifizii governativi* diremo che il primo di questo fu il nuovo carcere provinciale murato nel 1803 nell' antico convento degli agostiniani con disegno dell' architetto Eugenio Michitelli, dopochè era stata venduta l' antica prigione, posta vicino S. Francesco, ai signori Savini e Castelli (3). Nel 1827 fu posto mano, presso porta S. Giorgio, al palazzo dell' intendente della provincia che, con la direzione dell' ingegnere Carlo Forti, è riuscito uno dei migliori edifizii della città, pur troppo sì scarsa in fatto di questi. Fu terminato, giusta l' Irelli (4), nel 1836.

In quanto agli *edifizii comunali* noteremo in prima che pure in questo periodo fu finito di restaurare, o meglio, di deturpare il palazzo comunale; ma noi, avendo già parlato del medesimo, per non spezzare il poco importante racconto, tutto d' un fiato nel periodo precedente (cap. XXVI, § 11 *e*), passiamo qui oltre. Pur fabbrica comunale fu la fontana di porta S. Giorgio, eretta nel 1830 (5), ma che poi inaridissi e fu demolita a' nostri giorni. Nel 1831 fu,

(1) PALMA, op. cit., vol. III, pp. 238 e 239.
(2) PALMA, op. cit., vol. III, p. 299.
(3) PALMA, op. e loc. cit.
(4) IRELLI, opusc. cit., p. 6.
(5) PALMA, op. cit., vol. III, p. 303.

col permesso del vescovo, abbattuta la chiesetta fuori porta S. Giorgio di S. Maria degli Angeli ed in compenso il comune restaurò la chiesa di S. Matteo chiusa fin dall' abolizione del monastero delle benedettine seguìta sotto il regno di Gioacchino Murat (1). Ciò si fece per allargare ed abbellire l' interna ed esterna strada di S. Giorgio. Nel 1839, pure a spese del comune, fu eretto il cimitero; ma di questo abbiamo già detto nel paragrafo delle condizioni igieniche (§ 7).

Anche gli *edifizii privati* crebbero e migliorarono in questo tratto di tempo e l' Irelli (2) gli annovera nel seguente ordine: Savini, Cerulli, Moschioni, Porta, Sbraccia, Muzii, Trippoti, Marcozzi, Cerroni, Ciotti, Ponno, Irelli, Ferrajoli, Gaspari ed altri molti ancora.

Per le *mura* e le *porte* lo storico si sbriga subito, giacchè il piccone demolitore le ha quasi tutte agguagliate al suolo; solo presso porta Madonna si scorgono un avanzo sbocconcellato delle mura e un resto di bastione, ultimi testimoni delle lotte e delle difese del medio èvo. Frattanto, opere moderne, sorgono l'incompiuta porta Madonna o Reale (3) e le colonne sull' area dell' antica porta S. Giorgio, che starebbero certo meglio ad ornare l' ingresso di un giardino anzichè quello d' una città.

Di *ponti* poi Teramo, per la sua postura fra due fiumi, donde il suo classico nome d' *Interamnia,* ebbe sempre un buon numero. Noi difatti abbiamo visto quei grandi e quei piccoli ch' essa manteneva nei secoli XIV e XV (cap. XIV, § 4 e cap. XVIII, § 7 *f*). Essi però in gran parte caddero nè più si rialzarono; in vece loro sorgono vicino le porte Romana e Reale due grandiosi ponti; il secondo, opera maestosa e solidissima ad 11 archi del nominato Carlo Forti, fu cominciato nel 1832 (4) e finito nel 1847.

In quanto alle *vie* ed ai *portici,* diremo che mentre le prime ci apparvero nel medio èvo per la da noi addotta testimonianza del Campano (cap. XVIII, § 7 *h*) lastricate a pietre ed a mattoni, per l'appresso non abbiamo memoria del loro lastricamento. Però gli avanzi, ancora visibili in qualche viottolo della città, di ammattonati a spinapesce, l' *opus spicatum* de' Romani, ci ammoniscono che tale sia stata la foggia preferita dei nostri antenati. Crediamo

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 305.

(2) IRELLI, opusc. cit., p. 5.

(3) IRELLI, opusc. cit., p. 10, ove si dice che la volle eretta nel 1840 l' intendente della provincia marchese Statella di Spaccaforno.

(4) PALMA, op. cit., vol. III, p. 305.

che più recente sia l'acciottolato con le piccole pietre de' nostri fiumi, che si scorge in tante nostre vie secondarie. Di tal natura dovette essere il selciato proposto nel 1787, essendo sindaco Ferdinando Savini, dal barone Alessio Tullii, giacchè, a memoria dei più vecchi, noi sappiamo che prima del lastricamento a più grosse pietre spezzate e spianate tuttora visibile nella parte del corso verso porta Madonna e in parecchie altre strade principali, era tutto il corso acciottolato. E, sebbene negli atti comunali del suddetto anno 1787, citati dal Palma (1), si legga « che la strada si am- « mattonasse », noi intendiamo tale parola in senso traslato e derivata dall'uso antico e già costante di lastricare le vie cittadine a mattoni. Pure a piccoli ciottoli, riquadrati al solito da file di mattoni in coltello, fu, a detta dell'Irelli (2), selciata la via di porta Romana nel 1823; poco prima, nel 1817, fu allargato e raddrizzato lo storico trivio tra le case Urbani e Savini, restando abbattute le ultime tracce dell'antica porta interna di S. Francesco (3). Sebbene all'esterno, ma sempre aderente alle antiche mura della città, debbesi qui mentovare la strada, tutta rotabile ed ultimamente anche alberata, di circonvallazione, che, incominciata nel 1840, fu, tra molte spese e difficoltà, mandata a termine nel 1859 (4). Non dee neppur sotto silenzio passarsi il bellissimo e largo viale, che fuori porta S. Giorgio, serve alla più frequentata ed amena passeggiata della città ed ebbe principio nel 1826.

Appartengono altresì al comodo e all'ornamento delle strade l'abbattimento dei rozzi e indecenti portici e l'erezione di nuovi e belli. Così furono distrutti nel corso di S. Giorgio quelli addossati alle case Cichetti, Thaulero e Schips. Ne dette l'esempio generoso l'illustre Melchiorre Delfico, comprò le suddette case Cichetti e ne fece a sue spese abbattere i deformi portici (5). Gli altri due proprietarii furono bensì obbligati a demolire i loro, ma vollero essere pagati (6) con l'allora vistosa somma di ducati 950 (7) pari a lire 4037.50. Più tardi furono tolti nel corso di porta Madonna i non meno brutti portici delle case Cesii, della Cananea e Morganti, ma vi restano ancora quelli della casa Bonolis; come

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 236.
(2) IRELLI, opusc. cit., p. 6.
(3) IRELLI, opusc. cit, p. 5.
(4) IRELLI, opusc. cit., p. 10.
(5) PALMA, op. cit., vol. III, p. 300.
(6) IRELLI, opusc. cit., p. 5.
(7) PALMA, *Comp. della st. di Teramo*, p. 326.

ne rimane qualche altro sconcio saggio in poche vie della città. Gli ultimi portici gettati a terra dal piccone moderno sono stati nel 1888 quelli delle case Pompetti presso la piazza grande; e questi soli hanno avuto la ventura di essere sostituiti da belli e grandiosi portici e per di più eretti in modo da allargare il corso in quel luogo frequentatissimo.

Crediamo poi utile qui per ultimo dare un'idea, se non minuta e ordinata, generale, degli ultimi miglioramenti edilizii e viali non che di quelli igienici e commerciali seguìti nello scorcio di questo periodo, dal 1860 cioè al 1889, valendoci a tal fine delle precise parole del più volte citato opuscolo dell'Irelli (1) « Nei cinque « sindacati, ivi si legge, dal 1860 al 1890, cioè in un trentennio « i sindaci pro tempore curarono le qui sottoscritte opere quali « compiute, quali iniziate, e dallo insieme dovrà rendersi giustizia « ai metodi amministrativi tenuti da ciascuno. Se il Municipio ha « contratto debiti non sono mai superiori al patrimonio, che ora « ha e che prima non aveva, e molto meno ai capitali fruttiferi « che ne sono risultati oltre al decoro di un Capoluogo di Pro- « vincia che doveva pareggiare in ogni perfezionamento edilizio, « igienico, commerciale, non più le sole città delle Provincie Me- « ridionali, ma quelle che più progredite nella Media e nell'Alta « Italia venivano ad entrare nei nostri rapporti e nel nostro traffico.

« Lo spianato fuori Porta Madonna, sgombrato dai secolari « olivi, livellato, impiantatene le vie di intersecamento con alberi « ornamentali ed in prosieguo la demolizione delle due chiesuole « ed eremitaggi che ne ingombravano la superficie, formarono un « ingresso vistoso in Città da quella parte.

« La livellazione e ripulitura della piazza grande con l'in- « terramento di tutte le molte fosse da grano, la livellazione del- « l'altro piazzale alla cittadella, l'abbassamento di suolo alla « piazza del mercato con il disterro del portico del palazzo ve- « scovile e rispettive botteghe, la cloaca che ne conduce le acque « piovane al Tordino per S. Giuseppe, l'allargamento della strada « così detta dell'anfiteatro, l'allargamento e lo abbassamento del- « l'altra via così detta di Ciotti, coi rispettivi nuovi basolati, il « complemento del palazzo Municipale, in prosieguo la costruzione « del palazzo per la Banca Nazionale, la demolizione di luride « casipole, che ingombravano buona parte e più ancora la comu- « nicazione delle due piazze, la livellazione delle due strade al

(1) Irelli, opusc. cit., pp. 12-16.

« Mezzogiorno l'una, a Settentrione l'altra dell'episcopio, l'abbat-
« timento dei sozzi portici De Rospis, sono tutti fatti compiuti con
« gravi spese, ma che resero Città questa contrada.

« La compra ed il frazionamento dell'orto De Rospis, il ba-
« solamento e conduttura d'acqua nella lunga via da S. Giorgio
« al teatro vecchio per casa Marozzi, la soppressione della chiesuola
« di S. Lucia, la ripresa dei lavori del Teatro nuovo, pochi anni
« dopo ultimato ed aperto con dignitoso spettacolo, diedero più
« tardi con la chiusura del convento dei Capuccini a tutta quella
« contrada un'organizzazione di strade e fabbricati che ne fecero
« una nuova bella parte della città.

« Seguendo l'adagio che da cosa nasce cosa; dai descritti
« miglioramenti ne sopravvennero l'orfanotrofio femminile, miglio-
« rato nella parte igienica ed architettonica, con grave dispendio
« però, e con molto impegno del Municipio; il vistoso palazzo
« per la scuola normale femminile e più ancora il trentennio, nel
« quale ci siamo circoscritti, ha creato i pubblici giardini i quali
« hanno segnato il tipo di vero progresso civile nella nostra città.
« Non vengano i miserabili pigmei ristagnatori di ogni bel fare
« a rimpiangerne le spese!

« Lo sbocco al nuovo piazzale delle vie rotabili Ascoli-Te-
« ramo, Aquila-Teramo, Bosco Martese-Teramo accrescono a
« questa bella contrada lo spirito vivificatore del commercio.

« La strada dal Corso S. Giorgio alla Intendenza vecchia fu
« livellata e ribasolata e messa di più in accordo con quelle inter-
« secantivisi dallo esterno della città. La strada del vecchio Teatro
« Corradi ed il corso di Porta Romana furon portate a più co-
« modo livello, e meglio basolate.

« Più tardi ancora, sempre fra il segnato periodo, la strada
« Cerroni con tutta la lunga via sino a casa Palombieri furono
« sconvolte per nuova livellazione. Egualmente dal Trivio a Porta
« Viziola.

« Fatto più culminante, più dispendioso, e più necessitoso fu
« alle amministrazioni che percorsero il designato trentennio, pro-
« muovere ed attuare l'illuminazione della Città. Fu prescelta l'il-
« luminazione a petrolio, ed opportunamente reiettata in prosieguo
« quella a gas; auguriamoci il continuato progresso della scienza
« per vedere fra non molto tempo, sostituita l'illuminazione a
« petrolio colla luce elettrica. E tutto ciò a vol d'uccello per quanto
« riguarda la parte edilizia ed igienica.

« Aggiungeremo un rapido sguardo retrospettivo a quant'altro

« volle e seppe il Municipio Teramano concorrere, con grave di-
« spendio, per sostenere la gravità dei tempi, la civiltà crescente.

« Impianto di nuovi ordini governativi, recò dispendio, la
« sola organizzazione della Guardia Nazionale fu causa di molte
« spese. Corpo di guardia, servizio disciplinare ed altro ne furono
« gli esiti. Asserragliare gl'ingressi in città per difendersi dai bri-
« ganti, fu anche esito necessitoso.

« Lo impianto della Corte d' Assise ed altre branche del ramo
« giudiziario dal 60 all' 88, sinchè non fu completato di tutto punto
« il palazzo di Giustizia, immerse il Municipio in gravissimi di-
« spendi. Questo solo palazzo giustifica l'Amministrazione, che
« ne curò lo impianto e il compimento, dalle equivoche insinua-
« zioni, che si sono volute tesservi intorno. Il risultato redditizio
« ed ornamentale stanno a salda prova del ben fatto.

« La succursale della Banca Nazionale fu richiesta dal movi-
« mento commerciale mondiale, e Teramo non fu tardiva ad ot-
« tenerla. Il Municipio dovè addossarne la spesa dei locali e del
« mobilio. Il palazzo all' uopo costruito costò molte decine di mi-
« gliaia di lire.

« Le scuole elementari cittadine e rurali, l' asilo infantile, le
« scuole tecniche, la scuola di arti e mestieri; l' Istituto Tecnico,
« richiesero cure e dispendio dell' Amministrazione Municipale.

« Il distretto militare ebbe il richiesto concorso del Municipio
« per l'assetto dei suoi locali, e per non entrare in fatti personali, si
« evita di narrare su questo proposito un ripiego amministrativo
« il quale recò economia di molte migliaia di lire, alla Cassa Mu-
« nicipale.

« Lo impianto del servizio daziario fu pure occasione di gravi
« dispendi. Se ne doveva fornire la caserma, e fu fornita coll' acqui-
« sto della casa Gaspari.

« Si costruirono le strade Comunali di Forcella, Frondarola,
« Valle S. Giovanni, transitante per parte di suolo del Municipio
« Teramano-Colle Atterato, Colle Minuccio, Villa S. Maria, Miano,
« Poggiocono. Queste tre ultime con gravi dispendi, ed imbarazzi
« dell'Amministrazione Municipale.

« I conati fatti per iniziare una strada ferrata da Teramo a
« Giulia si spinsero tanto da ordinarne il progetto d'arte, ne fu
« chiamato l' Ing. Maraini, il quale bene o male lo completava,
« e sebbene non approvato dal Ministero fu però spinta efficace
« perchè il Governo vi si ripiegasse e ne facesse eseguire la co-
« struzione per suo conto.

« Dallo stesso Sig. Maraini, uomo di elevata mente, fu fatto « eseguire un progetto d'irrigazione per mezzo delle acque del Tor- « dino con un corrispettivo di acque potabili. Gravi dispendi ne « sopportò il Municipio.

« L'apertura della strada ferrata doveva essere festeggiata, « come gran beneficio ottenuto. Le feste ed i ricevimenti di illu- « stri personaggi, dovevano essere solenni e non taccagni, e seppe « il Municipio rendersi superiore alle strettezze del suo bilancio. « Basta solo rammentare che il nostro teatro ebbe il celebre can- « tante Masini, e che la città nelle principali vie fu quasi tutta « ripulita ed abbellita.

« A promuovere miglioramenti agricoli e manifatturieri si volle « una mostra regionale; riescì dignitosa ed espansiva. Il Municipio « ebbe a subirne molte spese dirette ed indirette.

« L'acqua potabile è stato desiderio imposto da necessità nella « nostra città. Se ne fecero accurati studi e vogliamo augurare al- « l'attuale Amministrazione Municipale che possa conseguire l'e- « saurimento di tanto bisogno.

« Il basolato per il Corso e la demolizione dei Portici Pom- « petti e Di Francesco segna un'anzia cittadina. Sinceri augurii « agli attuali solerti amministratori poterne districare il nodo « Gordiano.

« Lungo la strada del Trivio trovasi iniziato un minuscolo « miglioramento nella casa de Petris, a Porta Viziola altro in pros- « simità dell'ospedale. Vogliano gli attuali solerti amministratori « portarli a termine. I camposanti nelle Ville trovansi in parte « compiuti.

« Dalla descrizione raggruppata di quanto si è operato dagli « amministratori municipali *pro tempore* dal 1860 al 1889 risulta « che il Municipio si è costituito un patrimonio vistoso, redditi- « zio, ornamentale, igienico, da bene equiparare, anzi da superare « i debiti consolidati che ne fanno riscontro. Questi però scom- « pariranno col beneficio delle graduate ammortizzazioni, rafforzate « dalle stesse rendite delle risultate proprietà, ed il patrimonio co- « stituito sarà perpetuo.

« Ma è pur dovere elencare fra i beneficii ottenuti nel preci- « tato trentennio, le istituzioni di credito, create e regolarizzate in « tal periodo con gravi cure e solerte vigilanza in buona parte, « dell'Amministrazione Municipale. La Banca Mutua Popolare, la « Cassa di Risparmio, la Banca Agricola non rafforzarono il com- « mercio di questa nostra contrada?

« Per non parlare di cose le quali sono attualità, viste ed « ammirate da tutta la cittadinanza, non si comprende nella cro- « naca già narrata quanto in una branca della Municipale Ammi- « nistrazione si avverava dal 1860 ad oggi, dico nelle dipendenze « tutte della congregazione di carità. Un prudente, saggio conser- « vatore ne fu il primo presidente (1). Un ardito iniziatore (2) « ne slargava la base di operazione e preparava quanto oggi si vede, « nella di cui ampiezza scompare e si annulla quel pochissimo che « si ereditava dai tempi precedenti al 1860.

« La narrazione alla buona e senza partigiani entusiasmi, dà « infine al narratore il coraggio di interessare gli attuali amminis- « stratori a proseguire quanto di bene siasi iniziato, e temperare « con calma, quello che credessero inopportuno, ed attendere anche « essi dal tempo quel giudizio severo che i popoli retti a libertà « sogliono dare a quanti assumono la responsabilità delle loro « aziende ».

Fin qui l'opuscolo dell'Irelli, e noi abbiam voluto riferire letteralmente tutto questo lungo tratto, siccome pure abbiamo fatto qualche altra volta per simili descrizioni colorite e contemporanee, perchè appunto queste due qualità rendono al lettore più viva e, a dir così, rilevata la figura de' tempi narrati da noi, e ciò, malgrado che le pecche di stile e di lingua e, più di tutto, gli apprezzamenti personali e intinti del colore del tempo di chi fa siffatte descrizioni, dieno alle medesime un aspetto un po' troppo subbiettivo. In ogni modo il giudizioso e contemporaneo lettore saprà scernere senza dubbio l'una cosa dall'altra e noi staremo paghi di avergli pôrto un quadro ove tanto veracemente quanto lucidamente si rispecchiano le condizioni sì edilizie che igieniche e commerciali dell'ultimo scorcio del periodo, di cui andiamo narrando.

(1) Domenico Savini.
(2) Vincenzo Irelli, ossia l'autore dell'opuscolo.

CAPITOLO XXX.

Suo organismo nel periodo delle riforme comunali (1770-1889).

SOMMARIO: 1. Il nuovo organismo semi-democratico del 1770; parlamento, consiglio di 36 decurioni con a capo il sindaco. — 2. Giurisdizioni feudali del comune fino al 1806 e il suo capitano di S. Giovanni a Scorzone — 3. Effimera *municipalità* col suo *presidente* e co' sei *membri* instituita dai Francesi nel 1799 — 4. Riforma comunale francese nel 1806: decurionato eletto a sorte fra i possidenti ed elettore del sindaco, degli ufficiali municipali, dei revisori de' conti e dei deputati ai consigli distrettuali e provinciali; commissione comunale per le opere pie. — 5. Legge borbonica del 1815 distruttiva de' precipui diritti comunali e attribuente al re la scelta del sindaco e dell'intero consiglio — 6. Legge comunale del Piemonte del 1859 estesa fra noi alla erezione del regno d'Italia nel 1861 e analisi della medesima: I. composizione del comune; consiglio, sindaco, segretario e ufficio comunale; II. elezione cittadina del consiglio; III. ufficio di questo; IV. giunta e suo ufficio; V. sindaco, sua elezione regia e suo ufficio; VI. amministrazione e contabilità comunale; VII. ingerenza governativa in certi affari di questa; VIII. responsabilità degli amministratori, governo del regio delegato in caso di scioglimento dei consigli. — 7. Nuova legge del 1865, quasi identica a quella del 1859 — 8. Terza legge comunale del 1889 diversa sostanzialmente dalle precedenti nel più largo diritto elettorale, nell'elezione consiliare del sindaco e nella pubblicità delle sedute del consiglio; regolamento su questa legge che stabilisce la forma delle elezioni, l'esercizio degli ufficii municipali e la materia ai regolamenti edilizii comunali. — 9. I nove regolamenti municipali di Teramo dal 1871 al 1881: *a)* polizia urbana, ordine pubblico, salute pubblica, annona, suolo pubblico; *b)* macello pubblico; *c)* ornato ed edilità; *d)* posti pubblici; *e)* polizia rurale; *f)* tasse comunali: fuocatico, bestiame, vetture e domestici, licenze, cani; *g)* segreteria: impiegati e stipendii, affari, diritti e doveri, mancanze e pene, archivio, inventario; *h)* guardie municipali: gradi e stipendii, vestiario, ufficio, disciplina, ispettore; *i)* guardie daziarie: gradi e stipendii, armi e vitto, servizio, disciplina; *j)* tariffa dei dazii. — 10. Sguardo generale sui varii organismi delle diverse epoche e conchiusione.

1. Eccoci finalmente, con questo capitolo che giusta il nostro costume tratta dell'organismo comunale nel presente periodo, pervenuti al termine del nostro cammino attraverso i secoli della storia del teramano comune. Col 1770 entra questo nel nuovo organismo e comincia insieme l'estremo periodo storico del medesimo, a cui noi a ragione abbiamo dato il nome togliendolo dalle molteplici riforme che seguirono durante quasi tutto esso periodo. Il regio

decreto del 1° di dicembre del detto anno 1770, da noi al proprio luogo (cap. XXI, § 11) integralmente riferito, abolì l'antica forma del nostro governo municipale e ne instituì una novella e più conforme ai nuovi tempi. Per essa il parlamento cittadino doveva nominare i 36 membri del consiglio, detti fin' allora consiglieri e da questo tempo ornati col classico nome di *decurioni,* i quali perciò non furono più ereditarii, ma elettivi. Inoltre 18 di essi doveano essere scelti nel ceto civile e 18 in quello popolare e quindi non più privilegio di casta e negata anzi in Teramo l'esistenza di una classe nobile, siccome abbiamo detto altrove (cap. XXI, § 13). Il capo del comune, chiamato non più capo del reggimento, sibbene *sindaco,* era da eleggersi dal consiglio annualmente ed a vicenda fra i civili e fra i popolani. Noi abbiamo poi veduto come questa nuova costituzione municipale fosse stata tosto tra noi adempiuta (cap. XXVIII, § 1); e tale organismo durò fino all'invasione francese del 1806, tranne le effimere mutazioni del 1799, delle quali diremo qui sotto (§ 3).

2. Prima di andar innanzi nel racconto di siffatte riforme organiche, è mestieri far qui cenno delle giurisdizioni che godette il comune in questa prima parte del periodo, sino cioè all'organismo datogli dai Francesi nel 1806. Tra le varie giurisdizioni da esso esercitate nell'antecedente periodo e già di sopra esposte (cap. XXVII, § 12) e che il comune godette fino al 1806, noi non abbiamo fatto speciale menzione di quella feudale che esso aveva, e sin dal medio èvo, sui vassalli dell'antico monastero di S. Giovanni a Scorzone. Ciò perchè la medesima non scaturiva per sè dalla podestà comunale, ma n'era soltanto un eventuale privilegio, di cui doveva esser capace ogni persona ed ogni città che venissero in possesso di terre feudali. Solo vi ci fermeremo qui un momento pel riguardo che tale giurisdizione si esercitò dal comune con un apposito ufficiale, detto capitano o governatore di S. Giovanni a Scorzone; nè di simili ufficiali s'ha invero ricordo per altri feudi comunali. Qui dunque noteremo, che di tal capitano come v'ha menzione sin dai periodi medioevali (cap. XIX, § 12), così pure si ha notizia della sua continuazione fino agli ultimi tempi ed anzi al 1799, siccome abbiamo veduto (cap. XXVIII, § 5).

3. I Francesi, occupato nel 1799 il regno, vi abolirono tosto gli esistenti ordini cittadini, instituendo invece una nuova forma da loro detta *municipalità* e composta di un *presidente* e di sei *membri,* ch'ebbe però tra noi, come si è narrato (cap. XXVIII, § 5), brevissima durata.

4. Ripristinati, con la cacciata degl' invasori nello stesso anno 1799, i vecchi ordinamenti municipali, questi durarono fino al 1806, quando appunto il regno ricadde sotto le armi della stessa nazione. La rivoluzione francese, che tanti e sì profondi mutamenti arrecò nelle proprie terre e in quelle da lei conquistate, entrata fra noi sotto le insegne del novello re Giuseppe Buonaparte, volle pure innovare gl' instituti municipali del regno. Tanto difatti operò la legge dei 18 di ottobre del 1806: il consiglio comunale, di sì antico e glorioso nome, si chiamò, per le reminiscenze classiche allora in voga (rievocate del resto tra noi (§ 1) sin dal 1770), decurionato; i decurioni nei comuni popolati da più che 10,000 abitanti, qual' era il nostro, doveano essere trenta ed estratti a sorte, possedere un' annua rendita di ducati 96 (pari a lire 408), ed avere l' età di almeno 21 anno. Un terzo di essi dovea saper leggere e scrivere; e tutto il decurionato convocavasi poi nel mese di maggio per eleggere il sindaco, gli eletti, gli ufficiali del comune, i deputati alla revisione de' conti e quelli ai consigli distrettuali e provinciali. V'aveano inoltre le commissioni amministrative comunali che governavano gl' instituti pii, le quali furono poi abolite al ritorno dei Borboni, divenendo quegli instituti di nuovo ecclesiastici (1).

5. Tornati i Borboni nel regno nel 1814, questa organizzazione restò intatta nella forma, ma subì un mutamento importantissimo nell' elezione del sindaco non solo, ma dei decurioni, che furono nominati esclusivamente dal re. E così la fu finita per l' autonomia de' comuni, di que' comuni, che, pur nelle strettoie della passata monarchia feudale del regno, erano stati l' unico rifugio delle poche superstiti libertà civili del medio èvo!

6. Tale costituzione municipale, che meglio potrebbe dirsi negazione d' ogni vita cittadina, durò sino all' anno 1860, quando appunto la rivoluzione italiana di questo e dell' anno antecedente appose la falce ai vecchi ordini e politici e comunali del regno. Allora vi s' introdusse, con un decreto del luogotenente in Napoli pel re Vittorio Emanuele II dei 2 di gennaio del 1861, la legge provinciale e comunale piemontese dei 23 di ottobre del 1859, allora vigente nel resto d' Italia, e la quale, come già narrammo (cap. XXVIII, § 15), fu posta in esecuzione a Teramo nell' ottobre di quell' anno 1861. Noi, che ci occupiamo qui solo di cose municipali, esamineremo di essa legge il titolo II, che riguarda ap-

(1) PALMA, op. cit., vol. III, p. 290.

punto le medesime, in maniera sostanziale e in quella parte che si riferisce ai comuni simili al nostro per l' importanza demografica. Quel titolo va diviso in otto capitoli.

Il I capitolo, *del comune*, definendo questo « un corpo morale « avente una propria amministrazione determinata dalla legge » (art. 10), stabilisce che esso abbia « un consiglio comunale ed una « giunta municipale, un segretario ed un uffizio comunale » (art. 11), che il consiglio debba esser composto di 30 membri ne' comuni abitati da più di 10,000 anime (art. 12) e che la giunta consista nel sindaco e in 4 consiglieri assessori in quelli che hanno oltre 3000 abitanti.

Il capo II, *delle elezioni*, stabilisce che i consiglieri comunali sieno eletti dai cittadini che abbiano 21 anno, e i diritti civili e paghino annualmente un' imposta qualsiasi di lire 15 ne' comuni di 10 e di 20,000 abitanti (art. 14), o da quelli che esercitino certi ufficii e professioni (art. 15).

Il capo III, *dei consigli comunali*, stabilisce per questi due sessioni annuali, di primavera e di autunno (art. 74): nella prima si eleggono i membri della giunta, si delibera il bilancio attivo e passivo e si nominano tra i consiglieri estranei alla giunta i revisori de' conti (art. 82); nella sessione autunnale si fissano il numero e gli stipendii degl' impiegati comunali; si deliberano le vendite e i contratti, i prestiti, le locazioni, le offerte e i doni, la costruzione de' cimiteri, le liti giuridiche e le imposte (art. 84).

Il capo IV, *della giunta municipale*, stabilisce che essa sia eletta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri e duri un anno (art. 88), le spetti di convocare il consiglio, di nominare e licenziare i salariati del comune, di determinare le condizioni dei contratti, di assistere agl' incanti, di preparare le materie per le deliberazioni del consiglio, di formare le liste elettorali, d' invigilare sulle cose edilizie e sulle operazioni della leva militare (art. 90). La giunta poi sia tenuta a render conto annualmente al consiglio dell' azione sua (art. 93).

Il capo V, *del sindaco*, dopo aver questo dichiarato capo del comune ed ufficiale del governo (art. 94), stabilisce ch' egli, nella prima qualità, sia nominato dal re fra i consiglieri e per tre anni (art. 95) e che le sue incombenze sieno di presiedere il consiglio, di convocare e presiedere la giunta, di distribuire gli affari tra i membri di questa e di rappresentare il comune in giudizio (art. 99). Come ufficiale del governo è incaricato di pubblicare le leggi dello

Stato, di tenere i registri dello stato civile, di riferire all' intendente (oggi prefetto) intorno alle licenze per l' apertura di alberghi, caffè, ecc. e d' informare le autorità degli eventi riguardanti l'ordine pubblico (art. 100). Il sindaco può essere destituito dal re e sospeso dal governo (art. 104).

Il capo IV, *dell' amministrazione e contabilità comunale,* stabilisce in ogni comune la compilazione di un inventario di tutt' i beni mobili ed immobili dello stesso (art. 106), che le spese comunali sieno divise in obbligatorie e facoltative e le prime sieno quelle per l' ufficio comunale, per gli stipendii degl' impiegati comunali, per la riscossione dell'imposta comunale e per quelle dovute dal comune, pel pagamento dei debiti, pel mantenimento delle strade, del culto, per l'istruzione elementare e per la guardia nazionale (art. 111) (più tardi abolita). Abbia il comune diritto d'instituire dazii di consumo, di esigere tasse per l'occupazione di spazii pubblici e sulle bestie da tiro e di mettere sovrimposte sulle contribuzioni dirette (art. 113).

Il capo VII, *dell' ingerenza governativa nell' amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione,* stabilisce che i processi verbali delle deliberazioni dei consigli, i ruoli delle entrate comunali (art. 125), i regolamenti dei dazii, delle imposte e della materia edilizia sieno approvati dal re (art. 132) e dalla deputazione provinciale (sostituita nel 1889 dalla giunta amministrativa provinciale) le deliberazioni annuali sulla servitù, sull' alienazione e sull' uso dei beni, sulle liti giudiziarie (art. 133).

Il capo VIII ed ultimo, sulle *disposizioni generali per l'amministrazione comunale,* stabilisce che sieno soggetti alle pene di polizia governativa i contravventori de' regolamenti sulle imposte comunali, sulla polizia e sull'ornato (art. 139), che gli amministratori del comune rispondano *de proprio* delle spese per le liti da loro mosse prima che la deliberazione comunale sia stata approvata secondo questa legge (art. 143), e che, in caso di scioglimento del consiglio, l'amministrazione sia esercitata provvisoriamente da un delegato straordinario nominato dal re e mantenuto dall' erario comunale (art. 144).

7. Tale ordinamento durò nella sua sostanza fino al 1889. Solo ai 20 di marzo del 1865 fu deliberata una nuova legge comunale, che, salve poche e leggiere modificazioni contenute in dieci articoli aggiunti, è da reputarsi simile a quella del 1859 or ora esaminata.

8. Sostanziali mutamenti nel diritto comunale si ebbero invece nel 1889, allorquando un regio decreto dei 10 di febbraio pose in vigore una terza legge comunale, fornita di 37 articoli in più di quella del 1859. Siffatti cambiamenti consistono in tre capi principali: l'allargamento del diritto elettorale e quindi del numero degli elettori, la nomina del sindaco restituita al consiglio nei comuni maggiori e la pubblicità delle sedute di questo, prima solo facoltativa. Difatti per essere elettore basta avere 21 anno, essere cittadino dello Stato, godere i diritti civili e saper leggere e scrivere (art. 19). I sindaci nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario e che contino più di 10,000 abitanti sono eletti dal consiglio a maggioranza assoluta e con l'intervento di due terzi del numero dei consiglieri (art. 123 e 124); può però il sindaco così eletto essere rimosso dal consiglio con deliberazione motivata ed inoltre sospeso dal prefetto della provincia e destituito dal re (art. 125). Le sedute del consiglio devono esser pubbliche, salvo per deliberazione speciale del medesimo o per questioni concernenti le persone (art. 240). Oltre questa legge, fu approvato, con un regio decreto dei 10 di giugno dello stesso anno, un regolamento sulla medesima, che provvede col capo I all' ufficio del segretario comunale, col II alla forma delle elezioni, col III a quella delle sedute del consiglio, col IV ai modi di elezione e di azione della giunta comunale, col V alla forma del giuramento e delle insegne (fascia tricolore alla cintura) del sindaco, col VI ad alcuni modi della contabilità comunale, col VII alla forma delle deliberazioni del consiglio e della giunta. Il capo VIII ed ultimo è il più importante e riguarda cose non considerate nelle leggi precedenti, come i regolamenti municipali; dà quindi facoltà ai comuni di provvedere con questi all'annona, alle mete o ai calmieri, alla nettezza dell'abitato ed allo sgombro delle strade, alla pulizia dei canali e degli scoli privati, alla libera circolazione dei luoghi pubblici, ai bagni pubblici, alla custodia dei cani, alle materie combustibili (art. 81); di prescrivere norme pei pascoli privati, pei passaggi pur privati, per l'uso delle acque, pel mantenimento dei canali, per la spigolatura sui campi privati, pel mantenimento delle strade vicinali, pei trasporti dannosi alle vie pubbliche, per la distruzione degli animali ed insetti nocivi (art. 82). Siffatto regolamento generale stabilisce nuove materie ai regolamenti edilizii comunali, siccome la formazione di commissioni edili, la determinazione del perimetro dell'abitato, i piani regolatori, l' intonaco e la tinta dei muri e delle facciate, l' altezza massima dei fabbricati

e la loro sporgenza sulle vie, i lavori sotterranei nel pubblico sottosuolo, l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, quelle dei selciati, dei portici, dei marciapiedi e le visite giornaliere, per mezzo di un delegato municipale, delle costruzioni (art. 83): infine i regolamenti municipali possono stabilire la pianta organica e le divise degli agenti, ma che sieno diverse da quelle dell'esercito e della marina dello Stato (art. 84).

9. Esposta brevemente, ma fedelmente, la sostanza delle leggi che in quest'ultimo periodo della nostra storia hanno retto (con quelli del regno di Napoli prima e d'Italia poi) il comune teramano, e che perciò hanno per noi il valore non solo giuridico ma anche storico (per quanto recente) degli statuti municipali, che per parecchi secoli nell'èvo medio e moderno governarono singolarmente gli antichi comuni, passiamo ora in questo penultimo paragrafo del nostro scritto ad esaminare il regolamento o meglio i regolamenti municipali che in Teramo sono succeduti, fatta ragione dei tempi e dei costumi diversi, ai vecchi statuti od assise, come si chiamavano fra noi. Abbiamo veduto nell'antecedente paragrafo che il regolamento generale dei 10 di giugno del 1889 stabilisce le materie dei due regolamenti municipali. Ora la nostra città non ne possiede uno simile: invece ne ha parecchi di varie epoche ma anteriori alla legge del 1889, approvati tutti però dalla deputazione provinciale e dal governo centrale giusta l'articolo 138 della legge comunale del 1865, rispondente all'articolo 132 dell'altra del 1859 già da noi riferito (§ 7) e che riguarda genericamente l'approvazione regia dei singoli regolamenti municipali. Noi daremo dei medesimi breve ma esatta contezza e crediamo così di far opera assai utile allo studioso delle storie cittadine. Difatti, fornendo a questo da una parte la forma legale del moderno comune in generale e dall'altra quella del teramano in particolare, noi gli diamo modo di aver piena notizia dello stato attuale dei comuni e nel tempo stesso di compararla con quelle che gli abbiamo pôrto pei secoli anteriori tanto sul nostro quanto sugli altri d'Italia. Di qui naturalissimo uscirà, quindi, il confronto tra la moderna legislazione e l'antica, sia dell'èvo medio e sia del successivo; ad esempio tra gli statuti teramani del 1440 e le consuetudini nostre del secolo XVI; di che del resto noi daremo un saggio più innanzi alla fine di questo capitolo (§ 10). Passiamo dunque all'esame dei teramani regolamenti, che sono nove e riguardano: 1° la polizia urbana; 2° il pubblico macello; 3° l'ornato e la polizia edilizia; 4° i posti pubblici; 5° la polizia rurale; 6° l'applicazione e la ri-

scossione delle tasse comunali; 8° la guardie municipali e 9° le guardie daziarie (1).

a) Il primo regolamento sulla *polizia urbana*, dei 9 di luglio del 1871, è diviso in 4 titoli (art. 1-26); il I, *dell'ordine pubblico*, suddiviso in due capitoli: *dell'ordine pubblico in generale* e *della sicurezza e quiete degli abitanti*, regola col primo capitolo l'esercizio dell'arte dei caffettieri, degli albergatori, de' fornai, macellai, pizzicagnoli, ecc.; vieta nelle vie e nelle piazze le indecenze, il getto delle pallottole di neve, il suono delle campane nella notte e contro l'ordine pubblico ed oltre la durata di sei minuti, l'accensione di fuochi di paglia o di legna nelle strade pubbliche; prescrive l'illuminazione sufficiente dei caffè, delle trattorie, locande, ecc., le tabelle dei numeri civici sulle case e sulle botteghe. Il II capitolo, sulla *sicurezza e quiete degli abitanti*, proibisce il vagar degli animali, l'esistenza dei cani idrofobi, il correre ed il galoppare dei cavalli e delle carrozze, il giuocare a formaggio ed a ruzzola per le vie della città e dei dintorni, il maciullar la canapa ed il lino nell'abitato della città e dei villaggi, ed il cantare e schiamazzar durante la notte.

Il titolo II, sulla *conservazione della pubblica salute* (art. 27-51), è suddiviso in due capitoli: della *salubrità dell'aria* e della *pubblica igiene;* col primo provvede alle fogne ed ai cessi privati, alla nettezza de' fondachi e delle stalle, allo spazzamento privato delle strade innanzi alle botteghe; vieta il getto delle immondizie, il lavoro dei metalli senza fornelli a lunghi camini, l'introduzione della canapa e del lino non asciutti, la lavanda dei panni negli abbeveratoi delle pubbliche fontane, come pure il pulir fogne e cessi nel giorno, lo spandere cuoi non conciati, l'ammazzare animali in luoghi a ciò non addetti, il vender carne fuori delle beccherie; prescrive l'adunamento delle immondizie interne sulle porte, acciò sieno portate via dagl'incaricati municipali. Col capitolo II si vieta la vendita delle frutta immature, dei funghi velenosi, del pesce guasto, dell'olio torbido e rancido; si regola la fabbricazione del pane e delle paste; si proibisce l'uccisione degli animali troppo teneri o non sani, non che la vendita di salami e di salumi corrotti.

Il titolo III, della *vigilanza sull'annona* (articoli 52-63), è diviso in due capitoli: in quello di questo nome e nell'altro della *vigi-*

(1) Cf. *Regolamenti municipali del comune di Teramo*, Pesaro, G. Federici, 1883, in-8° gr. di pp. 157.

lanza sui pesi e sulle misure. Il primo prescrive la buona macinazione nei mulini e i modi di vendita delle paste e delle carni; ed il secondo provvede al peso ed alla misura dei generi di consumo, e specialmente del pane e del vino.

Il titolo IV, dell'*ingombro del suolo pubblico* (articoli 64-81), va spartito in due capitoli: della stessa rubrica e della *comodità ed ornamento delle strade.* Il primo vieta l'ingombrare le pubbliche strade con la sporgenza dei posti, delle mostre delle merci oltre i 53 centimetri dal muro, con carri, carrozze, legna e botti e con lo sciorinare panni; prescrive la rottura dei geli pendenti dalle grondaie, la custodia e la copritura degli scavi per fogne; assegna i luoghi ai mercati, cioè: la loggia del palazzo comunale pei cereali, la piazza della verdura per le erbe, la piazza della cittadella per le legna e pel carbone, il largo di porta reale pei maiali. Il secondo capitolo impone ai proprietarii dei condotti le necessarie cautele e riparazioni. Infine le *disposizioni generali* (articoli 82-89) prescrivono i modi da tenersi dalle guardie municipali per l'osservanza di questo regolamento di polizia urbana.

b) Il regolamento del *pubblico macello,* dei 21 di ottobre 1877, composto di 32 articoli, stabilisce un diritto di macellazione (da lire 1.20 a 0.30), le visite sanitarie degli animali destinati alla medesima, le ore di apertura e di chiusura delle beccherie, il bollo nero per le carni fine e rosso per le inferiori degli animali solo bovini, suini e pecorini, e prescrive le regole per queste carni e per dichiarare sane o malate le bestie, e i modi di macellarle, di lavare gl'intestini, di trasportare e di conservare le carni.

c) Il regolamento per l'*ornato e la pulizia urbana,* dei 13 di novembre del 1875, va diviso in sette capitoli e 74 articoli. Il I (articoli 1-9), della *commissione edilizia,* stabilisce l'elezione per parte del consiglio comunale della medesima composta di un medico, di un ingegnere e di quattro cittadini, oltre del sindaco presidente, e le affida l'incombenza di compilare un piano regolatore della città e di riferire ogni anno al consiglio intorno alle opere edilizie eseguite. Il capitolo II, sulle *nuove costruzioni e sul restauro dei vecchi fabbricati* (articoli 10-11), impone ai cittadini l'obbligo di dare avviso al sindaco sulle fabbriche che intendono costruire, ed alla commissione quello di verificare se le medesime rispettino il suolo pubblico, la pubblica salute e sicurezza e la corrispondenza al piano regolatore e agli edifizii circostanti. Il capitolo III (articoli 12-29), sull'*altezza e sui prospetti delle case,* stabilisce la prima in proporzione con la larghezza della via e che i prospetti sieno

intonacati, quando non sono a mattoni regolari, i tetti muniti di canali metallici e le mura fornite di tubi simili per la raccolta delle acque da essi canali; prescrive i modi di sporgenza delle cornici, delle inferriate, delle persiane, dei paracarri, la conveniente dicitura delle mostre dei negozii, la conservazione bella e pulita degl' intonachi delle facciate. Il capitolo IV (articoli 30-45), sulle *prescrizioni per l'igiene*, stabilisce la costruzione dei pozzi e delle latrine, determinandone i modi e imponendo la custodia dei pozzi d' acqua viva; vieta il deposito nei cortili delle macerie degli edifizii abbattuti e l'abitazione nelle case di fresca costruzione. Il capitolo V (articoli 46-55), sulla *solidità e sicurezza dei fabbricati*, prescrive la conveniente grossezza delle mura e solidità dei cornicioni e dei balconi (da non costruirsi in legno nè in muratura), la sicurezza dei camini e delle loro canne, non che delle travi del tetto. Il capitolo VI (articoli 56-74), delle *prescrizioni sull'esecuzione de' lavori e sulle cautele di sicurezza pubblica*, ordina si facciano convenienti steccati intorno ai recinti destinati all' edificazione e sieno forniti durante la notte di lanterne accese; la costruzione di scarpate e di sostegni negli scavi di terra, la sicurezza delle scale, delle corde e de' ponti di servizio, vietandovi l' ammucchiamento di soverchi materiali e il getto di questi dai ponti e l' impedimento al passaggio dei carri sulle strade, e ordinando la ricostruzione dei pubblici selciati guasti dall' erezione de' suddetti ponti.

d) Il regolamento dei *posti pubblici*, del 1° di gennaio del 1879, diviso in sette articoli, stabilisce l'appalto dei medesimi e il dazio da pagarsi all' appaltatore, giusta le leggi dello Stato e i regolamenti del comune di Teramo, non che il diritto di questo di procedere ad un appalto a danno dell'appaltatore che non soddisfaccia agli obblighi assunti: da ultimo fissa la *tariffa sui proventi giurisdizionali e sui posti* nelle fiere e nei mercati e su quelli giornalieri.

e) Il regolamento di *polizia rurale*, dei 9 di luglio del 1871, diviso in tre capitoli e in 28 articoli, col primo (art. 1-4), della *salubrità delle campagne*, vieta la macerazione della canapa e del lino ad una distanza minore di metri 3,704 (2 miglia) dall'abitato e dalle pubbliche strade, il seppellimento delle bestie morte ad una profondità minore di un metro, l'adunamento del letame vicino alle case e sulle strade, il getto della calce e delle materie corrompenti nei fiumi e nelle acque destinate ad abbeverare gli animali. Il capitolo II (art. 5-18), sulla *custodia delle campagne*, vieta l'accensione dei fuochi e delle stoppie alla distanza minore di 150 metri

dalle case, l' innalzamento di palloni aereostatici dal 1° di giugno a tutto settembre; impone di togliere gl' insetti nocivi alle piante, di porre le museruole agli animali passanti sugli altrui fondi; stabilisce i modi di pascolare, l' isolamento degli animali colti da morbi contagiosi, vietando la vendita delle loro carni e cuoi; proibisce la spigolatura nei campi altrui, e il rompere rami sulle piante simili. Il III capitolo, sulla *conservazione e sulla sicurezza delle strade di campagna* (art. 19-23), vieta l' ingombro e il danno delle strade e il tener cani delle case coloniche sulle prime: ordina la costruzione dei ponti sugli acquedotti dei mulini. Il IV capitolo, delle *disposizioni generali* (art. 24-28), affida al sindaco la cura di ordinare ai proprietarii le riparazioni necessarie alla sicurezza pubblica e prescrive alle guardie municipali di fare le contravvenzioni, giusta la legge.

f) Il regolamento per le *tasse comunali*, dei 28 di aprile del 1877, è diviso in 4 titoli e in 57 articoli. Il I le determina siccome nei seguenti titoli: il II titolo, delle *disposizioni speciali sulle diverse tasse*, va spartito in 4 capitoli: il I, della *tassa di famiglia* o *fuocatico* (art. 1-9), stabilisce che essa (distinta in 18 classi, da lire annue 700 a 1) sia dovuta da ogni famiglia agiata residente nel comune, giusta la matricola compilata dalla giunta municipale, contro cui si possano fare dai privati opposizioni discusse poi dal consiglio. Il capitolo II, della *tassa sul bestiame* (art. 10-24), prescrive che questa sia pagata da ogni tenitore di bestie, giusta una tariffa che va da lire 10 a 3; determina le regole riguardanti il tempo e il modo delle dichiarazioni di essi tenitori con lo stesso diritto di richiamarsene al consiglio, il quale decide in ultimo appello. Il capitolo III, delle *tasse sulle vetture e sui domestici* (art. 25-41), le fissa da lire 60 ad 8 sulle prime e da 10 a 5 sui secondi e le determina siccome nel capitolo antecedente. Il capitolo IV, della *tassa sulle licenze* (art. 42-44), la stabilisce, mercè la tariffa da lire 5 a 0.50 e con decreto della giunta.

Il titolo III, delle *disposizioni generali per tutte le tasse* (art. 45-56), determina il modo di comporre i ruoli, e di fare i pagamenti di queste.

Il titolo IV (art. 57), contiene una disposizione transitoria sulla riscossione delle tasse per l'anno 1877.

Segue, come appendice, il regolamento sulla *tassa dei cani* (art. 1-13), dei 21 di ottobre del 1877, il quale stabilisce il modo ed il tempo delle dichiarazioni e della riscossione della tassa di lire 5 per ogni cane, non che l'obbligo del proprietario di porre, su

di una lastra del collare, il nome suo e il numero d'iscrizione, come pure assicura il diritto al comune di far sequestrare e, dopo 48 ore, uccidere i cani vaganti e non forniti di detta lastra.

g) Il regolamento *organico per la segreteria comunale*, dei 14 di maggio del 1881, è diviso in 8 titoli e in 50 articoli. Il titolo I, delle *norme generali* (art. 1-7), stabilisce le qualità dei concorrenti agli impieghi municipali.

Il titolo II, della *pianta organica e degli stipendii* (art. 8-12), stabilisce così la prima: un segretario con lo stipendio, secondo le tre classi, di lire 3000, 2500 e 2000; un vice-segretario con lire 1800, 1500 e 1300; un ragioniere con gli stessi stipendii, sei applicati con lire 1200, 1000 e 800; e due scrivani di sola terza classe con lire 720 annue.

Il titolo III, della *ripartizione degli affari* (art. 13-14), stabilisce la divisione del lavoro tra gli impiegati e la sovrintendenza su questi fra gli assessori, secondo le sezioni assegnate a questi ultimi dal sindaco.

Il titolo IV, dei *diritti e dei doveri degli impiegati e del loro orario* (art. 15-31), stabilisce che il segretario, posto sotto la immediata dipendenza del sindaco e degli assessori, sovrintenda a tutto il servizio amministrativo del comune, curi l'osservanza delle leggi e assista alle discussioni della giunta e del consiglio e ne faccia le relazioni; che il vice-segretario aiuti il segretario; che il ragioniere tenga tutta la contabilità del comune e che tutti gli impiegati adempiano agli obblighi loro imposti dalla giunta, obbediscano al segretario, sieno cortesi col pubblico, esercitino scrupolosamente, e giusta l'orario fissato dalla giunta, il loro ufficio, senza partecipare ad alcuna cosa estranea al medesimo, non si allontanino senza il permesso del sindaco, ma abbiano un congedo annuo di tre settimane.

Il titolo V, delle *mancanze e delle pene* (art. 32-34), stabilisce la sospensione e l'espulsione degl'impiegati secondo le minori e le maggiori mancanze.

Il titolo VI dell'*archivio* (art. 35-39), determina i modi di tenere le carte e i documenti dell'archivio affidato alle cure ed al registro di un impiegato. Quelle carte possono esaminarsi sul posto da ciascun consigliere e consegnarsi, col permesso della giunta e per breve tempo, a qualsiasi cittadino.

Il titolo VII, dell'*inventario* (art. 40-48), ordina l'inventario dei beni comunali, distinguendolo in tre parti: 1° titoli, atti, carte

e registri; 2° stabili; 3° mobili, libri, ecc., e la revisione sua ad ogni cambiamento di sindaco.

Il titolo VIII (art. 49-50), contiene le *disposizioni transitorie* sulle prime nomine degli impiegati e sul servizio delle guardie municipali.

h) Il regolamento per le *guardie municipali*, dei 19 di maggio del 1881, va spartito in 6 capitoli e in 47 articoli. Il capitolo I (art. 1-10), della *costituzione del corpo*, determina che questo sia nominato dalla giunta e composto di un brigadiere con lire 700 per annuo stipendio, di un vice-brigadiere con lire 600 e di sei guardie, ognuna con lire 550, tutti sottoposti ad un ispettore nominato dal consiglio con l' incarico dell'esatta osservanza di tutti i regolamenti municipali e con lo stipendio annuo, giusta tre classi, di lire 2000, 1000 ed 800; stabilisce inoltre le condizioni per gli aspiranti ai suddetti ufficii.

Il capitolo II (art. 11-18) fissa le norme pel *vestiario ed economato*.

Il capitolo III (art. 19-34) determina le *attribuzioni e i doveri dei graduati e delle guardie municipali*, stabilendone la sede e la vita comune e l'obbligo di dichiarare tutte le contravvenzioni ai regolamenti municipali, imponendo al brigadiere di mantenere la disciplina e di tenere un registro degl' individui del corpo, e al vicebrigadiere di coadiuvare il brigadiere.

Il capitolo IV (art. 35-37) stabilisce le *disposizioni disciplinari, i premii e le pene*, mercè le menzioni onorevoli, le ammonizioni, le sospensioni e le espulsioni.

Il capitolo V, dell'*ispettore* (art. 38-44), assegna a questo tutte le attribuzioni per la pulizia e l' igiene, l'amministrazione del corpo delle guardie, il registro delle relazioni di queste, l'esecuzione dei contratti del comune e una mensile relazione al sindaco.

Il capitolo VI (art. 45) contiene le *disposizioni generali* acciò un assessore delegato dal sindaco curi l'osservanza di questo regolamento.

Seguono le *disposizioni transitorie* (art. 46-47), riguardanti la prima formazione del suddetto corpo delle guardie municipali.

i) Il regolamento per le *guardie daziarie*, dei 25 di novembre del 1877, diviso in 10 titoli e in 94 articoli, col titolo I (articoli 1-11), sull' *istituzione ed organizzazione*, stabilisce lo scopo del corpo di queste guardie che è quello d' impedire il contrabbando, le contravvenzioni alle leggi del dazio di consumo e i disordini nei posti daziarii; determina la loro dipendenza dalla giunta, le

condizioni necessarie per essere ammesso nel corpo, le promozioni per anzianità e per merito e il loro ruolo generale. Il titolo II (art. 12-15), del *soldo e della massa,* stabilisce che il comandante abbia annue lire 1200, il brigadiere lire 768.60, il sotto-brigadiere lire 585.60; delle 36 guardie le scelte abbiano lire 567.30 e le comuni 530.70, diminuite della ritenuta mensile a titolo di massa individuale e col diritto di partecipare alle multe riscosse per le contravvenzioni. Il titolo III, del *vestiario ed armamento* (art. 16-19), determina l'abito uniforme e il modo di portare le armi. Il titolo IV (art. 20-26), *del casermaggio e vitto,* fissa e regola l'obbligo dell'abitazione e del vitto in comune. Il titolo V (art. 27-34), sulle *malattie, matrimonio e congedi temporanei,* prescrive la cura delle malattie a spese del comune nell'ospedale cittadino, e, nel caso di quelle oltrepassanti la durata di due mesi, il congedamento delle guardie inferme; l'autorizzazione del sindaco pel loro matrimonio e la licenza annua di 15 giorni per ogni guardia. Il titolo VI (art. 35-43), della *responsabilità e delle norme generali di servizio,* stabilisce l'ordine della disciplina, l'autorità del comandante, del brigadiere e del vice-brigadiere, e il modo di distribuire gl' incarichi fra le guardie. Il titolo VII (art. 44-51), del *servizio di guardia agli ufficii,* fissa la dipendenza di queste guardie dal ricevitore-capo, e le norme con cui le medesime debbano agl' ingressi della città vegliare sull'osservanza dei regolamenti daziarii. Il titolo VIII (articoli 52-62), del *servizio di perlustrazione e di sorveglianza,* stabilisce che tale servizio sia fatto dal brigadiere e dal vice-brigadiere e da una squadra di guardie, le quali vadano in giro per vigilare nell'esterno e nell' interno della città le fabbriche e le botteghe soggette alle leggi daziarie, e determina i modi di fare le contravvenzioni. Il titolo IX (art. 63-84), dei *doveri di disciplina e delle punizioni per le mancanze ai medesimi,* stabilisce quelli principali nella subordinazione ai superiori, nel rispetto fra le guardie, nella incorruttibilità ed imparzialità di queste e nel rispetto verso le autorità ed il pubblico; determina le punizioni graduali dall'ammonizione alla destituzione, le commissioni di disciplina presiedute dal sindaco. Il titolo X (art. 85-94), dell' *uscita dal corpo delle guardie,* la stabilisce per domandato congedo, per destituzione e per salute, toccando solo alla giunta la destituzione.

j) Segue per ultimo la *tariffa dei dazii,* di consumo, comunali e governativi, divisi in 10 categorie: bevande; carni; farine e riso; olio e burro; zuccaro, diverse droghe (comunali); legnami indigeni; legnami di marina; bevande (comunali); carni (comunali).

10. Arrivati a questo estremo punto del nostro lavoro, e compiuta, con l'analisi del più recente organismo del comune teramano, l'esposizione della sua vita organica nelle diverse epoche della storia, sorge naturale in noi, e certo anche in chi legge, il desiderio di dare uno sguardo a tutte le diverse compagini che nella serie dei secoli hanno stretto la nostra vita comunale, comparandole insieme tra loro. Se non che ciò, obbligandoci a risalire sino ai primi vagiti della medesima, ci menerebbe a qui instituire un largo e compiuto confronto fra i suddetti varii organismi e quindi ad un' opera troppo lunga, la quale a chi legge ed a noi, giunti alla fine, deve apparire soverchia insieme ed inopportuna. In ogni modo crediamo utile darne un saggio, restringendoci alle maggiori epoche della storia nostra: il medio èvo, il moderno ed il novissimo (da noi in questo scritto compreso nel moderno) e valendoci, onde più sicuro riesca il nostro esame, delle superstiti leggi scritte e già da noi esaminate. Tanto basterà all'uopo nostro. E di vero: siccome l'analisi degli statuti del 1440, largamente per noi fatta in due speciali capitoli (XIX e XX), ci ha fornito un' idea piena degli organi e delle giurisdizioni della città nostra nel medio èvo, e quella dei registri comunitativi della metà del secolo XVI, data in un altro capitolo (XXVII), ci ha prodotto lo stesso risultato per l'èvo moderno, così pure il ragguaglio or finito dei borghesi regolamenti di questi ultimi anni ci porge il complemento a tutto siffatto quadro. E in simil guisa questo qui c' inspirerebbe que' confronti ampli che abbiamo detto essere fuor di luogo. Ma teniamci paghi a qualche cenno di confronto e a toccar qualche punto di contatto, dei tanti che ci appaiono, tra le vecchie e le nuove leggi. Curiosa sarebbe, ad esempio, la nota sull' inosservanza di certe moderne prescrizioni intorno l' igiene e l'edilità, per la ragione assai semplice che i nostri costumi non si sono abbastanza ringentiliti perchè vi si adattino certe finezze di regolamenti, come appunto, e molto meno anzi, si adattavano le nostre consuetudini medioevali alle leggi sanitarie e di ordine contenute negli statuti del 1440. E difatti noi notammo altrove (1) l' inadempimento di siffatte provvisioni a proposito di certe feste popolari fra noi in uso nel quattrocento e nel secolo successivo. Così pure son da notarsi altri punti di contatto fra i suddetti statuti e i regolamenti di questi ultimi anni: tale ad esempio ci appare il regolamento di polizia rurale del 1871, già

(1) FR. SAVINI, *Stud. sugli Stat. teramani del 1440*, Firenze, Barbèra, 1889, a p. 87.

analizzato (§ 9 *e*), paragonato al libro V degli statuti del 1440, intitolato *de dampnis datis*, ossia de' danni campestri, e di cui pure abbiamo discorso (cap. XX, § 9). Utilissimi confronti potrebbero pur farsi su certe prescrizioni minute dell'èvo medio, del moderno e del novissimo, quali sulla vendita delle carni, sulla concia delle pelli, sull' ingombro del suolo pubblico e via dicendo, che qui ci menerebbero troppo in lungo e che invece riusciranno assai agevoli a chi ne abbia vaghezza e voglia sol rifarsi un po' su quei brevi sunti e studii che noi già esponemmo ai luoghi convenienti (1). Gli uomini son dunque sempre gli stessi e son quindi inutili quelle leggi che non rampollano dai migliorati costumi! E intanto ci sia qui lecito prorompere nella grande massima:

Quid leges sine moribus
Vanae proficiunt? (2)

Giunti così dunque alla fine del nostro lavoro, ci parrebbe pur qui opportuno di riassumerlo, a mo' di conclusione, in un breve e compito quadro; ma avendo noi ciò già fatto nella prefazione, ad essa richiamiamo il lettore, che ne sia vago, prendendo insieme da lui, ormai stanco, l'ultimo commiato.

(1) Cf. pel medio èvo i nostri capitoli XIX e XX, pel moderno il capitolo XXVII e pel novissimo questo cap. XXX.
(2) HORAT. *Od.*, lib. III, 18.

DOCUMENTI

I.

(Dal *Corp. inscript. latin.* vol. IX, Berolini, 1883).

Iscrizioni romano-latine municipali e coloniche d'Interamnia Praetuttianorum.

N. 5067. (In curia nunc):

L · AGVSIUS · CN · F · L · N · MVSSVS
C · ARRENVS · T · F · RVFVS
OCTO · VIRI · ITERVM
BALNEAS · REFIC · D · C · S · C

N. 5068. (In curia):

ATTIAE P FIL
MAXIMAE
SACERDOTI
AVGVSTAR
TI · CLAVD · VITALIS
VXORI · *OPTIMAE*
L · D · *D* · *D*

N. 5070. (Iam in curia imminuta):

T · L · ELEVTHE
T · *L* · *PAMPHILVS* · RVC
V · VIR
LICINIA · T · L · ELEVTHERIS

N. 5072. (In museo Delfici):

T · LICINIVS · T · L · DEM
V · VIR

N. 5073. (Teramì):

MANLIVS
MALTINVS
PR

N. 5074. (Iam in curia) (1):

Q · C · POPPAEEI · Q · F · PATRON
MVNICIPI · ET · COLONIAI
MVNICIPIBVS · COLONEIS · INCOLEIS
HOSPITIBVS · ADVENTORIBVS
LAVATIONEM · IN · PERPETVOM · DE
SVA · PECVNIA · DANT

N. 5075 (1):

MVNICIPIBVS *ibus coloneis incoleis*
HOSPITIBVS *aduento*RIBVS
LAVATIONEM · IN *perpe*TVOM · DE
PECVNIA · *da*NT

N. 5076 (2):

L · TETTAIENVS · L · F · BARCHA
L · FISTANVS · L · F
ITER-IN-CAMPUM-EX-C·D
PECVNIA · SOCIORVM ·
CAMPI · FACIVNDVM
COERAVERE · EIDEMQ ·
PROBAVERE

EXTRA
MACERIA
IN AGRVM
PRAECARIO

N. 5078. (Al ponte di Fiumicino sul principio della diramazione della strada di Campli):

HERI
*qui*NQ · BIS
QVARTA
*sua impen*SA · FECIT

(1) Tutte e due sono nel palazzo comunale di Teramo.
(2) V. innanzi all'appendice la lezione autentica della lapide ora ritrovata.

N. 5080 (In curia):

urceolus? urceus

P · SALVIO · p · l
SECVNDO · AVG
CAESIA · COENE · MER
ET · SIBI · POSTERIS
QVE · EIVS
IN · F · P · XXV · IN · A · P · X

N. 5082. (Frustra quaesivit Dressel):

SEXVIR
ATITRIA

N. 5083. (In museo Delfici):

LENVS · C · L · E
QVINQ VIR

N. 5084. (In curia):

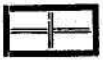

COLLEGIO
CENTONARIORVM
INTERAMNITIVM
PRAETVTIANORVM
IN FRON · P · /XXX AGRO · P . XL

N. 5085. (In museo Delfici) (1):

cu IVS : DEDICAt · EPVL
si NG · DEC · ~~HS~~ · XX · N · SE
ui R · ET · AVG · ~~HS~~ · X N · PLE
be I · ~~HS~~ · IIII · N · DEDIT

(1) Questo titolo, ritrovato nel 1893 in una casa presso l'attuale chiesetta rurale della Madonna della Conc. a 2 chilometri ad ovest da Teramo, fu per cura del prof. D Giacinto Pannella murata nel cortile del palazzo comunale di essa città e pubblicata pel prof. F. Barnabei nelle *Notizie degli scavi* (fasc. settembre 1893, p. 354). Notisi che s'è trovata meno mutila, ossia in più con le lettere I, I, E che nel *Corp. inscript. latin.* sono supplite nella 2ª, 3ª e 4ª linea.

Appendice al num. I (1).

(Iscrizioni non esistenti nel *Corp. inscript. latin.*).

a) (Nel palazzo comunale):

Q · POPPAEO · Q · F ·
MUNIC · ET · COLON ·
PATRONO

b) (Nel palazzo comunale):

L · FISTANVS · L · F ·
L TETTAIENVS · L · F · } VIR
BARCHA
ITER · IN · CAMPVM · EX · C · D ·
PEQVNIA · SOCIORVM
CAMPI · FACIVNDVM
COERAVERE · EIDEMQ
PROBAVERE

(Nella grossezza della lapide):

EXTRA
MACERIAM
IN, AGRUM
PRECARIO

II.

2 gennaio 1108.

(Ughelli, *Italia sacra*, in Aprut.).

Placito del conte Attone *de Aprutio*.

Anno Dom. Incarnationis millesimo centesimo octavo, Indictione prima, quarto idus Januarii, tempore Domni Papae Pascalis, residente Attone Comite in suburbio S. Flaviani in Ecclesia S. Mariae juxta mare sitam. Sedenteque cum eo Corvone judice, et Guidone judice cum aliis Causidicis, et Abbate S. Johannis in Venere cum aliis Abbatibus, et nobilibus equitibus, aliisque hominibus Aprutinis, in praesentia popularis, et militaris, et clericalis conventus, Ubertus Episcopus cum suis Causidicis, et multis Ecclesiae suae fidelibus ibi assistens per judicem Ecclesiae advocatum nomine Guidonem, proclamationem fecit super filiis, et nepotibus Guidonis de terris cultis, et incultis, scilicet de Antisiano, cum 12 villanis, et de campo de Solata, et de uno villano, quem Ligiosus Rocimondus dederat Ecclesiae pro anima sua, et de parte Guidonis filii Petri de Silva de Ruscaria in Lavaruno. Quae, Ecclesia possi-

(1) Questi due titoli furono per nostra cura raccolti e confitti nel cortile del palazzo municipale di Teramo e poi pubblicati con breve nota nel giornale teramano il *Corriere abruzzese* del 27 luglio del 1892. Si trovano pure, illustrati dal prof. F. Barnabei, nelle *Notizie degli scavi* (settembre 1893).

dente, ipsi invaserant, et de 3 villanis, et de presb. Petro filio Aczonis in Scaccano, et de Sessiano Magistro et de 10 villanis cum suis teneamentis in Cantuano, et de Castello Monticello, et de 5 Villanis, qui vocabantur partitores cum suis teneamentis in Vassiano, et de Cerreto Maximo, et de 10 modiis de terra in plagia montis de Melatino, et de 20 modiis in Gualmin, et de uno beneficio, et de 6 modiis de terra in Malligianello, et de homine uno cum suo teneamento, quem Guido injuste tenet in Laiscla, et de diversis petiis de terra in Fonte coperta, et unum amissitum de Malfitanis, et servitium de filiis Petri Albi, et beneficium de Liguiscoc, quae aderet Ecclesiae pertinentia filii, et nepotes Guidonis injuste detinebant. Causidicus illorum respondit per nequissiman potestatem Normannorum praedictum Antisianum, et 4 homines in Scatiano, et campum de Solata, et campum de prata eos Ecclesiae restitisse; et ipsa recedente unumquemque eorum possessionem Ecclesiae restitutam interum apprehendisse. Alias vero praedictas res dixit eos nescisse ad Ecclesiam pertinere. Causidicus Ecclesiae petiit fieri satisdationes judicio sisti et judicaverunt solvi cum caeteris clausulis. Ad haec Causidicus illorum dixit non debere satisdari, nisi prius constaret actionem competentem. Causidicus Ecclesiae legaliter ostendit post narrationem, et responsionem statim debere fieri satisdationes. Ad haec adversariorum Causidicus petiit edi actionem. Ecclesiae Causidicus de rebus invasis proponit tribus actiones, scilicet in rem conditionem, ex lege, et interdictum unde judex his vero rebus injuste ab eis possessis proposuit actionem in personam, et in re, et hypothecatias: deinde Episcopo praeparante se ad satisdationem praesentis fidejussoribus, Comes allocutus est, sic dicens secundum pactionem secularium potestatum competere sibi jus exigendi invictam aperte victa. Allegans jus hoc neque Episcopali authoritate, neque judiciali sententia posse sibi conferri, sed quia erat ei obstrictus vinculo firmae sicuritatis petiit ab eo licentiam, ut sua authoritate posset tollere a parte victa, quod jure secularium potestatum sibi competens, et non nominans quid, aut quantum, vel cur. Episcopus dixit omnem administrationem ad diminutionem rerum Ecclesiae pertinentem praeter necessaria ab Apostolica Sede sibi interdicta esse, et talem licentiam... permissum Romani Pontificis dare non posse. Tunc Comes admonuit Episcopum ut in capite, vel poteret Romanam Sedem instructam et praeparatam ad justitiam faciendam, et recipiendam promittens se ibi perrecturum, et praedictos adversarios Ecclesiae ad justitiam faciendam, et recipiendam constricturum.

III.

18 agosto 1165.

(Arch. Vesc. di Teramo, copia autentica del secolo XVII) (1).

Editto del vescovo Aprutino Guido II che concede ai Teramani la libertà reale e personale.

In nomine Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno incarnationis ejus millesimo centesimo sexagesimo quinto, Mensis Augusti die decimo octavo, Regnante gloriosissimo Domino nostro Rege Vvillelmo, salvo in omnibus ejus

(1) Pubbl. dal PALMA, *Storia di Teramo*, 2ª ediz., p. 319.

precepto et ordinatione. Ego Vvido divina gratia Aprutinorum Episcopus, una cum Canonicis Sancte nostre Ecclesie, ad honorem Dei semper, et Beate Marie Interannensis Ecclesie, et ut hec Civitas Interannensis, que depopulata, et destructa est nostris temporibus, restauraretur, et inhabitetur tam ab hereditarii hujus terre hominibus, quam ab extraneis adventoribus seu negotiatoribus, quicumque in hac predicta Civitate ad habitandum venerint, salvo tamen iusto servitio, et redditu, quod Ecclesia nostra ab eis recipere debet, ab hac hora in antea refuto, et perdono vobis omnibus hominibus de Interanna, vestrisque heredibus omne suppositum servitium, et omne iniustum, quandoque vobis sive a me, sive a ministris meis etiam dono, atque concedo hanc talem libertatem, ut nullus ibi sit captus mala captione, nec exheredatus sed liber .... et salvus cum omnibus rebus suis ibidem permaneat, nisi tale forte factum fecerit, quod emendari non potuerit vel noluerit, ut iidem boni homines nostri judicaverint, vel reconcordaverint. Concedo etiam ut si quis necessitatis, vel paupertatis causa, de sua hereditate vendere, vel donare voluerit, non habeat potestatem in alium dominium transferre nisi Sancte nostre Ecclesie, vel ipsius Domini cujus ipse homo fuerit. Si quis vero debitum servitium quod facere debet non fecerit, et postquam requisitum fuerit per octo dies non emendaverit, duplum ipsum debitum restituat. Si alio quoque tempore ego predictus Episcopus vel Successores mei hoc removere, vel frangere presumpserimus, quodcumque abstulerimus duplum ei restituamus, ut hec recordationis cartula omni tempore firma permaneat, quam scripsi ego Bartachias Notarius feliciter. Si quis istius terre habitator hoc frangere presumpserit, et non emendaverit, perdat hereditatem quam sic habet, et extra hanc terram eiciatur. Quicumque hoc fregerit, excepto Domino Rege, omni tempore, nisi ad emendationem venerit, cum Dathan, et Abiron, et Juda Domini traditore, excommunicatus, et maledictus permaneat. Ego Vvido Aprutinus Episcopus hanc excomunicationem cum Canonicis meis.....

IV.

Settembre 1173

(Arch. vesc., copia autentica del secolo xvii) (1)

Editto del vescovo aprutino Dionisio che conferma la libertà reale e personale ai Teramani.

Dionisius, Dei gratia, humilis Aprutinus Episcopus, hominibus Terami in perpetuum. Justa subditorum petitio pia debet exequutione compleri quatenus, et eorum studium in augumentum usquequaque proficiat, et recta fides in studio gratiosior enitescat. Ea propter, Domni Guidonis venerabilis Episcopi predecessoris nostri vestigiis inherentes, concedimus, et confirmamus illam vobis libertatem, quam predictus venerabilis Pontifex vobis primum donavit, salvo tamen in omnibus precepto, et ordinatione Domini nostri gloriosissimi Regis Guilielmi, ubi videlicet hec Civitas Terannensis, que destructa est nostris temporibus restauretur, et inhabitetur tam ab hereditariis quam ab extraneis

(1) Pubbl. dal Palma, *Storia di Teramo*, 2ª ediz., vol. I, p. 321.

quicumque in hac Civitate ad habitandum venerint, concedimus, et confirmamus hanc scilicet libertatem, ut nullus sit ibi captus mala captione, et exheredatus, nisi tale fortis factum fuerit quod emendare non potuerit, vel noluerit, sicut nostri boni homines judicaverint, vel concordaverint. Concedimus vobis illam vestrarum rerum libertatem, uti nec a vobis nec a Baronibus, qui terras ibi tenent, nisi constitutum servitium, quod quisque de possessione quam tenet facere debet, aut si Episcopus in Romanam vel Regiam Curiam pro negotio Ecclesie sponte, vel vocatus cogatur ire, tunc quisque de bonis suis, sicut potuerit serviat, et faciat adjutorium. Concedimus etiam ut si quis necessitatis, vel paupertatis causa de sua hereditate vendere vel donare voluerit, non habeat potestatem in aliud dominium transferre, nisi Sancte nostre Ecclesie, vel ipsius Domino; cujus ipse homo fuerit. Si quis vero debitum servitium quod facere debet non fecerit, et postquam requisitum fuerit per octo dies non emendaverit, duplum ipsum debitum restituat. Nos autem vel nostri Successores, seu Barones, qui Ecclesia in civitate ista beneficium tenent, in hanc predictam libertatem removere, aut frangere presumpserimus, aut aliquid vobis injuste, et sine ratione abstulerimus, in duplum vobis restituamus, et hec cartula in sua permaneat firmitate, quam nostro jussu scripsit Joannes Panus noster Cappellanus, et Notarius, anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tertio, Regni vero gloriosissimi Regis nostri Vlielmi Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatus Capue anno octavo, Mensis Septembris, Indictione septima (*entrata dal primo giorno di quel mese*).

V.

Febbraio 1207.

(Già nell'arch. com. di Teramo) (1).

Editto del vescovo aprutino Sassone che concede ai Teramani la libertà comunale ed il podestà.

In Dei nomine. Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo septimo, decima indictione, Mense Februarii, Regnante gloriosissimo Rege nostro Frederico. Justa subditorum petitio pia debet prosecutione compleri, quatenus et eorum studium in augumentum usquequaque proficiat, et recta fides in studio gratiosior enitescat. Ea propter ego SASSO divina miseratione Aprutinus Episcopus considerans vestrum laborem tam in aggeribus, quam in edificiis murorum Civitatis, vestrisque siquidem petitionibus, populo Terami, condescendens, et nostrorum Predecessorum vestigiis inherens, ut hec Civitas Terannensis, que de tanta multitudine fere depopulata consistit, tam ab hereditariis quam ab extraneis restauretur et inhabitetur, concedimus, et confirmamus illam vobis hominibus Terami habitatoribus libertatem, quam Predecessores nostri primo concesserunt, condonaverunt, et remiserunt et quedam de beneplacito nostro largimur et concedimus, videlicet sanguinem, livorem, et bandisiam. Potestatem, et Judices, prout inferius legitur. Quicumque enim in hac Civitate habitant, vel ad habitandum venerint concedimus, et confirmamus

(1) Pubbl. dal PALMA, *Storia di Teramo*, 2ª ediz., vol. II, pp. 17-20.

eis scilicet hanc libertatem ut nemo eorum sit captus mala captione, nec exheredatus nisi tale fori factum fecerit, quod emendare non potuerit aut noluerit, prout vestri boni homines hujus Civitatis judicaverint, aut concordaverint. Hanc etiam libertatem extraneis concedimus, nisi esset homicida, aut publicus latro viarum, aut castrorum, vel domorum combustor: Concedimus etiam vobis vestrarum rerum libertatem, ut nec a vobis, nec ab aliis qui terram in hac Civitate tenent ab Ecclesia aliud a vobis exigatur nisi constitutum servitium, quod quisque de possessione quam tenet facere debet, salvo tamen justo servitio, quod Ecclesia, et alii domini a vobis recipere debent, ab hac hora in antea refutamus, et perdonamus vobis, vestrisque heredibus omne superpositum servitium, et omne injustum quandocumque vobis factum sive a me sive a ministris meis. Concedimus etiam ut si quis necessitatis, vel paupertatis causa de sua hereditate vendere aut donare voluerit, potestatem, sed non in aliud dominium transferre nisi Sancte nostre Ecclesie, aut ipsius domini, cujus ipse homo fuerit. Si quis vestrum vero debitum servitium, quod facere debet non fecerit, et post octo dierum requisitionem non emendaverit, duplum ipsum debitum restituat. Concedimus itaque vobis vestrisque heredibus, et remittimus plateam quam in Suburbio S. Flaviani dare consuevistis, in perpetuum. Concedimus namque vobis vestrisque heredibus sanguinem, livorem, et bandisiam. Concedimus igitur vobis Judices, et Potestatem perpetuo jura vestra exercere, sed hoc modo. Cum tempus etenim Potestatem eligendi venerit, Episcopus de hereditariis hominibus hujus Civitatis Medianum inveniat, hominem videlicet idoneum, convenientem, non diffamatum, et non Clericum, quem Medianum Episcopus populo assignet, et Populus faciat ipsum Medianum jurare quod sine fraude ac malo ingenio eligat hominem convenientem et idoneum in Potestatem, prout Deus sibi permiserit ad honorem Dei, et S. Marie, et Episcopi, et populi Civitatis. Et si Medianus in continenti non providerit, per totum ipsum diem spatium eligendi habeat, et postquam Potestas electa fuerit, Populus accipiat ipsam Potestatem, et eam ad Episcopum perducat, et Episcopus una cum populo Potestatem jurare faciat quod sine fraude, ac malo ingenio injunctum sibi officium bona fide ac fideliter tractaverit, ad honorem Ecclesie, Episcopi, et populi Civitatis. Et si ipse qui electus fuerit in Potestatem hoc sacramentum jurare noluerit, ipse Medianus eligat alium in Potestatem, et secundum predictam formam ducatur et firmetur, et qui jurare noluerit pro Potestate non teneatur, et postquam Potestas firmata fuerit, Episcopus det Judices Populo, et una cum Populo Judices jurare faciat, prout ratio requirit. Et hoc tam de Judicibus, quam de Potestate annuatim renovetur. Et cum renovatio Potestatis fieri debet, si Episcopus fuerit presens, aut in Parrochia, in spatio quindecim dierum tribus vicibus a populo requiratur ut Medianum aut per se, aut per suas licteras populo assignet. Et si Episcopus, factis dictis requisitionibus, Medianum nec per se nec per suas licteras dederit, populus Potestatem per Medianum sicut predictum est faciat, et postquam Potestatem Episcopus in beneplacito recipere voluerit, populo annuntiet, et populus Potestatem ad Episcopum perducat, et Episcopus Potestatem per Sacramentum quod fecerat conjuret ut officium sibi injunctum fideliter et bene ad honorem Ecclesie, et sui, et populi tractet, non aliter ipsum cogat. Et si Episcopus extra Parrochiam fuerit, et populus per licteras suas de Mediano copiam non habuerit, per Medianum modo predicto Potestatem faciat, et predicto modo postquam Episcopus redierit, populus ei Potestatem representet, et Episcopus, sicut supra dictum est, Potestatem conjurando cogat. Hoc idem fiat si Ecclesia vacat a Pastore,

cum Pastorem rehabuerit. Et si populus predictam rationem et formam Mediani, Potestatis, et Judicum Episcopo auferret, et post tertiam requisitionem in spatio centum dierum non ei emendaret; quidquid populo concessum est de Mediano, Potestate, Judicibus, sanguine, et livore perdat. Et si Episcopus supradicta populo frangeret, et post tertiam requisitionem in spatio centum dierum non ei emendaret, quidquid rationis in Mediano, Potestate, et Judicibus habet, perdat, et populus Medianum, Potestatem, et Judices pro se ipso sine Episcopo faciat. Et si Potestas aliquid de rationibus Episcopi, aut de rationibus populi acceperit, per manus Judicum, qui terram illo anno judicaverant, rationem faciat, et cui tenetur de aliqua sua ratione in quantitate emendet, et si necessitas se ingesserit, aut guerra, aut alia fortuna quod infra tempus unius Potestatis aliam Potestatem pro futuro anno ad coadjuvandum nos per duos vel per tres menses ante terminum fecerimus, quidquid rationis est Potestatis in tempore illo insimul sortiantur, et tamen prima Potestas perficiat tempus suum. Hec quoque facimus, concedimus et confirmamus ex consensu et voluntate Concanonicorum Fratrum nostrorum, videlicet Domni Odemundi Prepositi, Domni Bartolomei, Domni Blasii, Domni Matthei, Domni Petri, Domni Nicolai, Domni Guidonis, Domni Beraldi, Domni Vinciguerre, Domni Leonardi, Domni Andree, Domni Petri, Domni Philippi, Domni Rainaldi, Domni Matthei, Domni Transmundi, Domni Rainerii, Domni Maccaniani. Et si aliquo tempore nos vel successores nostri, seu alii qui terram in hac civitate tenent, hoc removere, aut frangere presumpserimus, aut aliquid vobis injuste ac sine ratione abstulerimus, in duplum vobis restituamus. Et cartula ista firma et stabilis permaneat omni tempore. Quam cartam ego Petrus Aprutine Ecclesie Notarius scripsi — Si quis autem istius terre habitator hoc frangere presumpserit, et non emendaverit, perdat hereditatem quam hic habet, et extra hanc Civitatem eiciatur — Locus Signi — Ego Gualterius de Podio — Ego Vinciguerra de Nereto — Ego Gualterius Transmundi — Ego Philippus Bonifilii — Ego Peregrinus Maccaniani — Ego Leonius — Ego Vincentius — Ego Berardus de Turre — Ego Spes — Ego Turrus — Ego Corecellus — Ego Terramanus — Ego Valentinus — Ego Gualterius — Ego Albertus rogati testes sumus.

VI.

15 aprile 1229.

(Arch. com. di Teramo, perg. n. 11).

Editto del vescovo aprutino Pietro IV a favore dei possidenti non nobili in Teramo (1).

† In Dei nomine Amen. Anno eiusdem M.CC.XXVIIII. Die quintodecimo intrantis mensis Aprilis. Regnante Serenissimo Federico Romanorum Imperatore et semper Augusto, Jerusalem et Sicilie Rege, sexte Indictionis. Nos quidem Petrus divina miseratione humilis Aprutinus Episcopus, presentibus, consentientibus, et concedentibus Dompno Andrea preposito, dompno Beraldo, dompno Raynaldo Ferronii, Thoma de Ripa, dompno philippo, magistro Actone

(1) Questa pergamena, da noi rinvenuta nell'arch. com. di Teramo, pubblicammo già nella *Rivista abruzzese di scienze e lettere* (anno 1886, fasc. VI).

propheta (?) et aliis quibusdam de canonicis aprutinis, dilectis fratribus nostris, nostra bona propria et spontanea voluntate hoc presenti instrumento, pro nobis et nostris successoribus, ordinamus et constituimus, et concedimus, pro omnibus habitantibus et residentibus in Civitate terami tam presentibus quam futuris, quod si aliquis vel aliqua de civitate predicta possessionem aliquam tenuerit spatio decem annorum, a nobis et a nostris successoribus nulla eis inferatur molestia, nec gravamen, et titulum sue possessionis reddere non cogatur, set perpetuo eandem possessionem pacifice retineat et quiete. Item si aliqua mulier in suo tenimento remanserit, licere eidem libere absque nostra et successorum nostrorum concessione et requisitione supra eodem tenimento virum accipere pro voluntate sua, et eiusdem vir sine aliqua concessione, et requisitione nostra et successorum nostrorum eandem recipiat cum suo tenimento. Item si aliquis vel aliqua intestatus vel intestata decesserit sine herede, eiusdem propinquus, consanguineus vel consanguinea in eiusdem bonis omnibus, sua propria auctoritate succedat sine nostra et successorum nostrorum concessione adque requisitione. Si vero aliquis vel aliqua testatus vel testata decesserit sine herede, sine concessione et requisitione nostra, et successorum nostrorum, secundum suam testationem perpetuo inviolabiliter observent partem barones, quibus predicta omnia et singula non ostendimus, nec volumus, nec duximus aliquatenus concedenda. Renuntiantes omni juris, et actionis, et legum, et consuetudinum auxilio et exceptioni per que et per quas possemus dicere vel causari, per nos vel per alios infra curiam et extra versus predictos et predictas habitantes in civitate predicta, tam presentes quam etiam et futuros atque futuras, supra dicta ipsa ordinatione, constitutione, et concessione, et promittimus et obligamus nos et successores nostros, stipulatione sollempni, prescriptis habitantibus in predicta civitate, tam presentibus quam futuris, dictam ordinationem, constitutionem, et concessionem perpetuo ratam, firmam, et illibatam tenere, nulloque tempore frangere, nec contravenire per nos nec per alios aliqua occasione, nec alia qualibet alicuius legis vel consuetudinis exceptione neque auxilio, set predicta omnia et singula perpetuo rata et firma tenere, omneque dampnum litis et expensas exinde competiturum et competituris in integrum reficere, sub pena viginti unciarum boni auri, qua pena dictis habitantibus in dicta Civitate, tam presentibus quam futuris soluta, cum dampnis litis et expensis in integrum resarcitis, predicta omnia et singula suam nichilominus perpetuam obtineant firmitatem. Actum in Civitate terami, in Camera domini Episcopi Pragot presentibus bonovenuto de esculo, Episcopello, nicolao Andrea, et Iohanne censi de Spoleto, et Iacobono Mathei-paulo michaelis, et Johannetta tusi de spoleto et donadeo filippi de toda testibus rogatis. Quibus omnibus interfui Ego paulus a Gloriosissimo Federico Romanorum Imperatore, et semper Augusto, Jerusalem et sicilie Rege, Notarius publicus constitutus, a suprascripto domino petro venerabili Episcopo Aprutino et Canonicis supradictis rogatus scripsi et in publicam formam redegi feliciter. Cuius predicti instrumenti Copiam Ego A... Andree de teramo de mandato venerabilis patris domini Raynaldi Episcopi Aprutini et Ecclesie aprutine publicus notarius constitutus scripssi (*sic*) et copiavi, de verbo ad verbum nil addito vel minuto, partem puntum et silabas qu... intentionem (?) eius tolleret vel mutaret, cum subscriptione Judicis Abbamonis de Teramo, et subscriptorum testium subscriptionibus, et meo signo solito roboratum, sub anno domini M.CC.LXXIII die sabbati, XV Julii, prime Indictionis. Regnante domino nostro Rege Karolo,

Inclito Rege sicilie, ducatus Apulie, principatus capue, alme urbis senatore, andegavie, provincie et forcalcherii comitis. Regni eius anno nono feliciter, amen.

VII.

18 aprile 1235.

(Muzii, *Storia di Teramo*, dial. 2°).

Conferma dell' imperatore Federico II ai Teramani del mercato sabatino.

Federicus Romanorum Imperator semper Augustus, Hierusalem et Siciliae Rex. Justitiario Aprutii fidelissimo gratiam suam, et bonam voluntatem. Constitutus in praesentia nostra venerabilis Episcopus Aprutinus exposuit quod cum antiquitus, usque ad haec nostra felicia tempora, consueverit fieri forum venalium rerum in Teramo singulis hebdomadibus, priusquam statutorum nostrorum manaverit Edictum, non solum forum ferri et salis, sed minutarum venalium rerum, quarum comoditas hominibus ipsius Civitatis profectum facilem afferebat, prohibitum in Teramo fieri, cum forum ipsum novis statutis nostris nullatenus obviaret. Quare fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus inquisita super his diligentius veritate, si constiterit ita esse (salvis novis statutis nostris) forum salis, et ferri, et forum venalium rerum fieri apud Teramum permittas, sicut antiquitus consuevit &c. Datum apud Fanum die 18 Aprilis 1235. Indictione octava.

VIII.

7 luglio 1251.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' Principi*, perg. n. 1) (1).

Breve d' Innocenzo IV che restituisce la libertà comunale ai Teramani, violata dagli Ascolani.

Venerabili in Christo Patri, Dei gratia Episcopo, et dilectis in Christo Capitulo, nec non Potestati, Concilio, et Communi Civitatis Terami, Petrus miseratione divina S. Georgii ad Velum aureum Diaconus Cardinalis, Apostolice Sedis Legatus, salutem in Domino - Ex parte Domini Pape recepimus litteras in hunc modum. Innocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto Filio Petro S. Georgii ad Velum aureum Diacono Cardinali, Apostolice Sedis Legato, salutem, et apostolicam benedictionem. Ex parte ven. Fratris nostri Matthei Episcopi, et dilectorum Filiorum Capituli Aprutini querelam recepimus, continentem quod postquam homines Terami Civitatis sue, ad requisitionem tuam, per suos Sindicos exhibuerunt de parendo mandatis Ecclesie juramentum, Esculani Cives, et eorum Potestas per illatam cum armis ipsis homi-

(1) Pubbl. dal Palma, 2ª ediz. vol. II, p. 27.

nibus violentiam a prefatis Sindicis juramento extorto quod eorum mandatis dicti homines pariter obedirent, receptisque obsidibus de Civitate predicta, muros ipsius post prohibitionem tuam funditus destruxerunt, et valvas Civitatis ejusdem Esculum asportantes, velut captivos dictos obsides arcte custodie manciparunt, ponentes in Civitate prefata, et Suburbio S. Flaviani, quod immediate pertinet ad Ecclesiam Aprutinam, in eorumdem Episcopi, Capituli, et Ecclesie prejudicium, contra justitiam, Potestatem, editis inibi statutis iniquis, tamquam sibi Ecclesiam, Civitatem, et Suburbium memorata intenderunt subjugare. Quare dicti Episcopus, et Capitulum humiliter petierunt Apostolica sibi super hoc sollecitudine misericorditer provideri. Quo circa discretioni tue per Apostolica scripta mandamus quatenus (si est ita) prelibatum Episcopum, et Capitulum, et Ecclesiam per te, vel per alium quo ad omnes libertates, jura, vassallos, et possessiones suas, sicut justum fuerit, plene restituens, et restitui faciens, restitutosque defendes; non permittas ipsos de cetero super ipsis ab aliquibus indebite molestari. Contradictores, et molestatores, si qui fuerint, auctoritate nostra per censuram Ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, non obstantibus aliquibus privilegiis et concessionibus, que super his per occupationem fecisse diceris eisdem civibus Esculanis. Datum Mediolani, nonis mensis Julii, Pontificatus nostri anno IX. — Nos igitur attendentes quod in nostra presentia dicti Esculani, contra inhibitionem et mandatum nostrum, muros Civitatis vestre perperam destruentes, vos ad plures conditiones et pacta, per violentiam, que poterat in constantes cadere, compulerunt, propter quod omnia privilegia que concesseramus eisdem duximus hactenus revocanda, easdem conditiones, et pacta quecumque fuerint, et quasdam concessiones contra Ecclesiam, vel Commune vestrum factam eisdem Asculanis licterarum auctoritate nostrarum, cassamus, et annullamus, easque nullius esse decernimus firmitatis, restituentes Ecclesiam, Vos, et Commune vestrum ad omnes libertates, jura vassallos, et possessiones que primitus habuistis. Ut autem premissa robur obtineant firmitatis, presens privilegium inde fieri fecimus sigilli nostri munimine roboratum. Datum Hadrie X Kalendas Octobris anni Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo.

IX.* (1)

22 febbraio 1252.

(Arch. secr. Vaticano, *Reg. Innoc. IV*, a. X, p. 226 r., n. 307).

Lettera d'Innocenzo IV al popolo teramano che comunica la nomina a loro vescovo di Matteo di Bellante.

Capitulo aprutino. Ad personam dilecti filii Matthei de Bellanto nunc Canonici aprutini conversis nostre mentis oculis de consilio fratrum nostrorum providimus ut ipsum eidem ecclesie in episcopatum preferremus spe nobis proposita quod cum ipse de nobilitate generis et honestate morum et litterarum scientia commendatus sit in spiritualibus providus et temporalibus circumspectus dictam ecclesiam per industrie sue subsidium deo propitio et augmentum honoris consequi, et in prescriptis debeat ampliari. Rogamus itaque univ. ut et hortamur

(1) I documenti segnati con asterisco sono inediti.

attente mandantes quod dictum M. cum ad vos pervenerit devote ac ilariter admittentes sibi tamquam patri et pastori animarum vestrarum impendatis obedientia et reverentia debita ac eius salubribus mandatis et monitis efficaciter intendatis ita quod mutue caritatis studio vobis ac sibi prosperitas temporalis adveniat et tandem pacis eterne solacium largiente domino cumuletur. Aliaquin sententiarum &c. usque observari. Datum Perusii 11 kal. Januarii an. X.

In eodem modo Clero Civit. et Dioc. aprutin.

In e. m. populo Civit. et dioc. Aprutin. cumuletur. Dat. ut supra.

X.*

8 giugno 1273.

(Arch. di Stato di Napoli, Reg. ang. n. 3).

Ordine di re Carlo I d'Angiò contro Matteo de Plexiaco, disturbatore dei Teramani.

Pro hominibus Terami.

Item scriptum est eidem Justitiario (Aprutii).

Ex parte universitatis hominum civitatis terami de aprucio fidelium nostrorum expositum fuit (?) quod nobilis vir Matheus de plexiaco dominus Manepelli occasione quarundam rixarum quas quosdam suos familiares cum quibusdam dicte Civitatis hominibus asserit habuisse ad ipsorum offensas et lesiones ferventer aspirans per vias et passus terrarum suarum ponit insidias ut quotquot ex hominibus predictis per terras suas transitum habere contigerit capiat de personis et illos qui in eius manus incidunt bonis spoliat omnibus ipsosque privato carceri mancipat et demum duris tormentis exponit. Quemdam insuper mercatorem civitatis eiusdem per insulam sancti Clementis cum quadam mula onerata suis mercimoniis transitum facientem per quosdam suos familiares capi fecit ac mula et mercimoniis predictis ablatis eidem, ipsum per longum tempus detineri mandavit in carcere ac tandem sibi diversis prius tormentis exposito autoritate propria oculos fecit evelli in nostre majestatis offensam ac predictorum hominum lesionem non modicam et iacturam. Nolentes igitur hec si vera sunt sicut nec debemus sub dissimulatione transire fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus de premissis inquiras diligentius veritatem, et quod inde inveneris fideliter in scriptis redactione ad curiam nostram mictas eidem Matheo ex parte nostra distincte precipiens quod hominibus predictis nullam de cetero molestiam inferat vel offensam. Datum apud Urbem veterem per eundem Johannem VIII Junii an. I^e^ indic. (1273).

XI.*

15 gennaio 1287.

(Arch. com. *Atti dei Privati*, perg. n. 9).

Instrumento con cui gli abitanti di Fronto giurano la cittadinanza di Teramo.

† In dei nomine amen. Anno eiusdem Millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die Mercurii quintodecimo Januarii, quintedecime Indictionis.

Dominante Excellentissimo viro domino nostro Carulo juniori Regnorum Jerusalem Sicilie Ducatus apulie, Principatuum Capue et Achagie, Comitatuum Andegavie, Provincie et Forchalcherii herede, dominii eius anno tertio. Apud Teramum in palatio domini Episcopi, presentibus domino Leopardo de Auximo Judice Terami, domino Vinciguerra clarconi (?), domino Abamonte, domino Stephano, domino Paulo Leonardi, domino Matheo de Tossecia et domino Bono Johanne domini Jacobi Andree de Teramo, Judicibus terrarum Ecclesie Aprutine me notario Paulo, notario Vito, notario Leonardo Castellono, notario Johanne de Scorrano, notario Berardo notarii Johannis, notario Monaldo, notario Santoro, notario accurrimbono de auximo, notario Raynaldo de Montorio, domino Pascale venture, dompno Nicolao notarii Johannis (?), dompno Jacobo domini Angeli Sanii, Simone Petri Simonis, Venuto magistri Nicolay, Viscardo Andree, Actone Johannis Leonardi, Bartholomeo Raynaldi de campo (1), dompno Petro Blanco, notario Bonaiuncta, Johanne teramano, Andrea rubuano, Jacobo nicolay philippi, venuto crisey et aliis pluribus testibus de hiis rogatis. G. Robertus de Serra Sindicus Universitatis Castri Fronti ad infrascripta omnia et singula specialiter et legitime constitutus, de quo sindicatu nobis plene constitit, nomine et pro parte Universitatis et hominum dicti Castri Fronti, presentibus, volentibus et consentientibus infrascriptis dominis dicti Castri, videlicet: domino Rogerio venerabili Episcopo aprutino cum voluntate et consensu Capituli Majoris Ecclesie Aprutine, videlicet domini Angeli Sanii prepositi eiusdem Ecclesie aprutine, domini Thomasii de Ripa, domini Nicolay de Silva yconomi Ecclesie supradicte, Domini Valentini, Domini Gentilis domini thomasii de podioconi, Domini Mathei Domini Berardi de aquilano et Domini Marci Canonicorum eiusdem Ecclesie, et cum voluntate et consensu Religiosi viri Fratris Berardi venerabilis abbatis Monasterii Sancti Johannis in perulis, domini Roberti de Fronto pro se et nomine et pro parte Theodini Raynaldi Theodini et neptum eiusdem Theodini, videlicet Berduce et Berardisce, Manerii domini Pauli, Berardi Antonii pro se et nomine et pro parte Mathei et Temundi fratrum suorum, Francisci arpini, Bonaventure fratris eius, Johannis Margariti, Jacobi fratris eius, pauli alperini, Beralli de Collevetulo pro se et nomine et pro parte domine aquile uxoris sue et novelle congnate sue filiarum quondam nicolay domini guidonis, Johannis berardi, Francisci et Manerii Michaelis raynaldi domini guidonis pro ipsis et nomine et pro parte dicti Michaelis patris eorum, Francisci Theodini de aquilano pro se et nomine et pro parte theodini patris sui, Thomasii veralli pro se et nomine et pro parte domine Antonie, domine Berardisce et domine novelle filiarum quondam Gualterii domini Roberti, Bartholomei altemontis pro se et nomine et pro parte Mathei et Francisci berardi altemontis, et nomine et pro parte domine Johanne et domine Multutame filiarum quondam Theodini de More (?) (2) Francisci Thomasii, et henrici raynaldi, pro se et nomine et pro parte predictorum pro quibus obligati sunt, et heredum et successorum suorum, promittentes ipsi domini et ipsorum quilibet stipulatione sollempni Sindico infrascripto recipienti nomine et pro parte infrascripte Universitatis Civitatis Terani se facturos et curaturos quod predicti omnes et singuli pro quibus se obligaverunt et ipsorum heredes et successores actendent et observabunt omnia singula infrascripta et rata et firma habebunt atque tenebunt omni tempore et non contravenient per se vel per alios de jure vel

(1) Camplo ?
(2) L'Antinori (Teramo, ad an. 1287) legge « de Acre ».

de facto occasione aliqua vel exceptione, sub pena infrascripta predicto domino Episcopo domino ipsorum dominorum, cum voluntate et consensu predicti Capituli et yconomi dicte Ecclesie volente, acceptante et ratificante omnia et singula infrascripta, nulla vi metuque cohactus, nec dolo inductus, nec suasione vel errore lapsus, set sua bona libera, propria et spontanea seu gratuita voluntate dedit et submisit se et omnes et singulos homines Universitatis Castri predicti et eorum liberos et heredes usque in infinitum tam masculos quam feminas cum eorum tenimentis et tenisiis (?) tam ipsius Sindici quam etiam omnium et singulorum hominum dicti Castri Fronti positis in dicto Castro Fronti et suis pertinentiis et alibi ubicunque ad perpetuam citadantiam et habitationem Civitatis predicte ad voluntatem Judicis qui pro tempore fuerit in eadem Civitate et hominum Civitatis eiusdem submittentibus se et predictos omnes et singulos homines dicti Castri Fronti et ipsorum quemlibet et eorum liberos et heredes et successores usque in infinitum et eorum bona et possessiones foro et iurisdictioni Civitatis predicte et foro et iurisdictioni Ecclesie aprutine et quod de cetero eorum possessiones et tenimenta sint et esse debeant de districtu et territorio Civitatis Terami, et promisit dictus Sindicus nomine predicte Universitatis Palmerio de Fano Sindico Universitatis Civitatis Terami ad hoc specialiter et legitime constituto de quo sindicatu nobis plene constitit nomine et pro parte dicte Universitatis respondere seu conferre cum hominibus Civitatis predicte in meliorationibus Civitatis eiusdem et in salario Judicis seu cuiuscunque alterius rectoris qui pro tempore fuerit in eadem Civitate, secundum quod quilibet Civis de eadem terra facit et facere tenetur et debet et in hostico et parlamento quod pro tempore fieri contigerit per homines Terami de mandato Regio vel Ecclesie aprutine vel motu proprio ipsorum hominum dicte Civitatis, contra ynimicos et infideles seu rebelles Sacrosancte Romane Ecclesie, Regiorumque heredum Ecclesie aprutine et hominum Civitatis predicte, et facere et habere pacem cum amicis Ecclesie aprutine et hominum Civitatis predicte et guerram contra inimicos eorum ad sensum et voluntatem Ecclesie aprutine et hominum Civitatis predicte, et promisit et convenit dictus Sindicus dicti Castri Fronti nomine dicti Universitatis et hominum Universitatis eiusdem stipulatione sollempni predicto Palmerio Sindico Universitatis Civitatis predicte nomine dicte Universitatis recipienti quod tam ipse Robertus Sindicus quam etiam omnes et singuli homines dicti Castri Fronti iurabunt citadantiam et perpetuam et continuam habitationem Civitatis eiusdem cum omnibus capitulis pertinentibus ad sacramentum citadantie, et quod gerent se pro Civibus et tanquam Cives eiusdem terre habendo et prestando debitam reverentiam Ecclesie aprutine et obediendo Judici seu Rectori qui pro tempore fuerit in eadem Civitate, sicut ceteri cives Terami faciunt et facere consueverunt, et dictus Sindicus dicti Castri Fronti pro se et nomine et pro parte omnium et singulorum hominum dicti Castri iuravit Citadantiam Civitatis predicte cum omnibus capitulis pertinentibus ad sacramentum citadantie et promisit dictus Sindicus dicti Castri nomine et pro parte dicte Universitatis stipulatione sollempni predicto Palmerio Sindico Universitatis Civitatis predicte nomine et pro parte dicte Universitatis recipere nuntios et officiales dicte Universitatis et judicis seu rectoris qui pro tempore esset in eadem civitate, et obedire, parere et stare foro et iurisdictioni Civitatis eiusdem et iuxticiam facere omnibus conquerentibus de ipsis et iuxticiam volentibus ab eisdem coram Judice Civitatis predicte. Hoc quidem fecit dictus Robertus de Serra Sindicus Universitatis dicti Castri nomine et pro parte dicte Universitatis predicto Pal-

merio de Fano Sindico Universitatis Civitatis predicte nomine et pro parte eiusdem Universitatis pro eo quod predictus Palmerius Sindicus nomine predicte Universitatis Civitatis Terami promisit et convenit dicto Roberto de Serra Sindico dicti Castri nomine dicte Universitatis dicti Castri stipulatione sollempni habere ipsos in Cives et pro caris Civibus et ipsos manutenere iuvare, defendere, et gubernare toto eorum posse tamquam alios Cives et habitatores Civitatis eiusdem et dare eis Casalina ipsius Universitatis in terra nova a platea magna que decurrit post Ecclesiam Episcopatus usque ad circuitum ipsius terre que est ex parte Trotini, et dare eis unum Judicem qui congnoscat in dicto Castro in questionibus civilibus et guastinis usque ad mediam unciam auri reservato eis beneficio appellationis in questionibus predictis ad Judicem Civitatis predicte, salvo tamen quod si contigerit aliquem vel aliquos Cives et habitatores Civitatis predicte habere lites et questiones cum aliquo vel aliquibus dicti Castri, ipse lites et questiones audiantur et fine debito terminentur in Civitate predicta coram Judice eiusdem terre Terami et pro eo quod predictus Sindicus Civitatis predicte nomine et pro parte dicte Universitatis promisit dicto Roberto Sindico dicti Castri stipulatione sollempni nomine et pro parte dicte Universitatis quod homines dicti Castri Fronti usque ad decem annos proxime futuros erunt liberi et exempti a fabricatione murorum dicte Civitatis et fossatorum (?) Carbonariorum Civitatis eiusdem propter distantiam dicti Castri pro eo quod ultra modum pro domibus construendis gravarentur si ad predicta compellerentur. Item promisit dictus Palmerius Sindicus Civitatis predicte nomine et pro parte dicte Universitatis predicto Roberto Sindico dicti Castri nomine dicte Universitatis stipulatione sollempni iuvare ipsos homines dicti Castri Fronti pro posse ut non compellantur ad servicia Regalia, videlicet pro Castro de Scalellis et Castro Rocce de Padule et quod homines dicte Civitatis iuvabunt homines dicti Castri Fronti pro posse quod non compellantur ad tributa seu subventiones exsolvere pro predictis Castris de Scalellis et Rocce de Padule, nisi pro parte eis contingente de predictis gravaminibus et subventionibus et quod per homines Civitatis predicte rogetur dominus Episcopus aprutinus quod Ecclesie Sancti Johannis in perulis provideat ipse dominus Episcopus de aliqua Ecclesia in qua dictus Abbas una cum conventu seu collegio suo possit habitare, stare et morari ut convenit, et si contigerit Castrum Rocce de Padule custodiri per homines Civitatis predicte ad tuitionem et statum eiusdem Civitatis et sui districtus predictum Castrum custodiatur sumptibus et expensis predicte Universitatis Terami et sui districtus. Que omnia et singula supradicta quelibet partium predictarum ad invicem promiserunt et convenerunt stipulatione sollempni actendere et observare et omni tempore rata et firma habere atque tenere et non contrafacere vel venire de iure vel de facto per se vel per alios occasione aliqua vel exceptione sub pena mille unciarum auri ad invicem hinc inde stipulata sollempniter et promissa in omnibus et singulis capitulis supradictis que pena predicta totiens commictatur et exigatur quotiens contra predicta vel aliquo predictorum de iure vel de facto fuerit contraventum, item reficere et restituere promiserunt alter alteri omnia et singula dampna et expensas ac interesse litis et extra, et ad maiorem cautelam pro predictis omnibus et singulis actendendis et observandis a qualibet partium predictarum, predicti Sindici nomine Universitatuum suarum alter alteri obligarunt omnia bona dicte Universitatis pro quibus quilibet predictorum Sindicorum sunt obligati tam presentia quam futura, et nichilominus predicti Sindici nomine et pro parte predictarum Universitatuum pro quibus obligati sunt iuraverunt ad santa dey evangelia

actendere et observare et rata et firma habere omnia et singula supradicta. Consentientes predicti contrahentes, videlicet, Sindicus dicti Castri et domini eiusdem in predictos iudices et notarium tamquam in eorum iudices et notarium in hac parte cum exacta scientia sciant ipsos eorum iudices et notarium non esse. Ego Paulus Angeli de Teramo auctoritate Ecclesie aprutine publicus eiusdem terre notarius omnibus supradictis presens existens, ut supra legitur, rogatu et mandato predictorum contrahentium feliciter scripsi et publicavi subscriptione mea, nec non et subscriptionibus predictorum Judicum et testium et meo signo solito roboratum et qua supra in decima linea a principio numeranda ubi abrasum est, – et nomine et pro parte – ibidem manu propria non vicio set errore abrasi rescripsi et emendavi – et nomine et pro parte

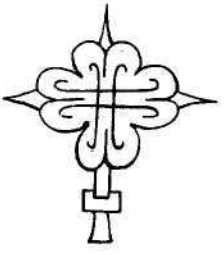

Ego Leopardus de Auximo qui supra Judex rogatus predictis omnibus interfui subscripsi et hoc signum feci

Ego Stephanus de Teramo qui supra Judex predictis omnibus rogatus interfui subscripsi et hoc signum feci

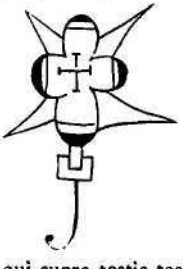

Ego Notarius Monaldus de Teramo qui supra testis testor predicta et hoc signum feci

Ego Pasqualis Venture qui supra testis testor predicta et hoc signum feci

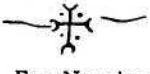

Ego Notarius Leonardus Castellonus qui supra testis predicta testor et signo

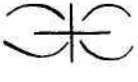

Ego Notarius Berardus Notarii Johannis qui supra Testis predicta testor et signo

Ego Simon Petri Simonis qui supra testis testor predicta

XII.*

21 maggio 1291.

(Arch. di S. Giovanni in Teramo, n. ant. 6 ed attuale 12).

Regio divieto al giudice o capitano di Teramo d'indurre in città i vassalli di S. Giovanni a Scorzone.

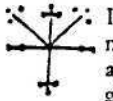

In dei nomine amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo ducentesimo nonagesimo primo, die vicesimo primo mensis Madii, quarte Indictionis, apud Teramum. Regnante domino nostro Rege Karulo secundo dei gratia Inclito Jerusalem et Sicilie Rege, ducatus apulee principatus Capue, provincie et forcharcherii comite, Regnorum eius anno septimo. Nos notarius Gualterius Parisii Judes (*sic*) contractuum Civitatis penne, Thomasius Guillelmi auctoritate Regia publicus eiusdem civitatis notarius et subscripti testes licterati ad hec specialiter vocati et rogati presenti scripto publico declaramus, notum facimus et testamur quod Nobilis vir dominus Guillelmus de pontiaco miles Regius Iustitiarius Aprutii hostendit et presentavit nobis at publice legi fecit quasdam licteras sibi trasmissas et directas ab Illustri viro domino Karulo Illustri Jerusalem et Sicilie Regis primogenito principe Salernitano et honoris Montis Sancti Angeli domino ac eius in Regno Sicilie Vicario-generali solito et noto sigillo eiusdem domini principis cere rubee sigillatas quas vidimus, legimus et *infraximus (?) diligenter et curate (?) per omnia continentie infrascripte.* Karolus Illustris Jerusalem et Sicilie Regis primogenitus Princeps Salernitanus et honoris Montis Sancti angeli dominus ac eius in Regno Sicilie Vicarius generalis. Nobili viro domino Guilelmo de pontiaco Justitiario Aprutii devoto suo salutem et dilectionem sinceram. Habet assertio querula Religiosarum Mulierum abbatissa et conventus Monasterii sancti Johannis de scorzono aprutine diocesis, quod licet Monasterium ipsum in loco qui dicitur Scorzonum et Iovanellum et locis aliis vassallos habet angararios et sibi de personalibus serviciis obligatos et de condempnationibus seu penis pecuniariis trasgressionum certam partem recipere consueverit ab antiquo. Tamen Judex seu Capitaneus Terami ad ipsius Monasterii incuram (?) aspirans vassallos ipsos ire ad habitationem Civitatis Terami propria auctoritate compellit et de parte contingente Monasterium ipsum de condempnacionibus supradictis eis pro parte ipsius Monasterii denegat respondere ac easdem (?) alias supra terris aliis possexionibus et iuribus dicti Monasterii multipliciter ingerat sicque Monasterium ipsum quia (?) ex ipsorum vassallorum servitiis et rationibus precipue substentationis collabitur in spiritualibus et temporalibus ex premissorum multiplicitate gravaminum nisi eidem per nos celeris provisionis remedio succurratur. Nos igitur querelam huiusmodi since-

ritatem contineat non immerito moleste ferentes ac nolentes Monasterium ipsum sic nequitiam in iuribus suis habere (?) mandamus expresse per alias nostras licteras eidem iudici quod a premissis nobis contra ipsum monasterium injuriosis processibus omnino desistens huiusmodi vassallos dicti Monasterii proprium incolatum deserere ac ire ad habitationem civitatis eiusdem aliquatenus non compellat partem predictarum condempnacionum ipsi Monasterio ab antiquo debitam et consuetam ipsis exhibeat vel faciat exhibere nullamque supra terris possexionibus et juribus dicti Monasterii injuriam inferatur seu gravamen. Quare devotioni vestre precipimus quatenus supradictus Judex seu capitaneus premissum mandatum nostrum propterea sibi factum implere ac forsan servare neglexerit vel contempserit nos eundem Judicem seu capitaneum ad id implendum efficaciter et tenaciter observandum cohortamur debita compellatis non permictentes de cetero Monasterium ipsum a predicto Judice vel injuriatoribus aliis in premissis vel premissorum aliquo indebite molestari ita quod iterata de hiis ad audientiam nostram querimonia non feratur. Datum Neapoli anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, die primo Martii quarte Indictionis. Ad quarum licterarum exequtionem dictus dominus Justitiarius volens cum omni sollicitudinis studio et reverentia debita intendere diligenter nos predictos Judicem notarium et testes subscriptos parte Regia requisivit et mandavit omnia expresse ut exequtioni quam super premissis facere intendebat interesse personaliter debemus insimul processum facere (?) et facturi exinde ad curie certitudinem et ipsius domini Justitiarii et dicti Monasterii abbatisse et conventus eiusdem Monasterii cautelam publica documenta. Cuius requisitioni et mandato parentes exequtioni ipsarum licterarum presentes interfuimus et quicquid per eum actum extitit in predictis nobis presentibus et videntibus factum fuit et fide vidimus oculata, quod Justitiario fuerit mandatum ipsum prout infrascribitur taliter exequtus. Videlicet quod die vicesimo dicti mensis Madii predicte quarte Indictionis apud Teramum infrascriptos homines de loco qui dicitur Scorzonum, videlicet Berardum actonis, Robbertum raynaldi, Sabinum johannis jordani, Thomasium luce, Raynallum butolli, Rainallum petri actonis, Venturam petri actonis, Companonum jacobi jordani, Guillelmum jacobi guidonis, Berardum gualterii, Guido gualterii, Raynallum gualterii, Franciscum Juhanite (?), Franciscum actonis, Johannem dominici, Jacobum gualterii, Stantonis (*sic*) raynalli, Johannem raynalli berardi actonis, Jacobum raynalli, Johannem gualterii, Bonvenutum (?) actonis, Andream dominici, Andream petri egidii, Blancam mulierem de eodem loco et pascalem stabilis (?) de Sancto Johanne de Scorzona, fecit auctoritate predictarum licterarum coram sui presentia accersiri a quorum quolibet predictorum supra predictis de veritate dicenda juramentum recepit, qui homines tactis corporaliter sacrosanctis evangeliis juraverunt et dixerunt et confexi sunt se fuisse et esse vassallos dicti Monasterii Sancti Johannis de Scorzona et eiusdem Monasterii teneri et obligatos esse ad servitia realia et personalia ut angararios dicti Monasterii Abbatisse et conventus dicti Monasterii nomine et pro parte Monasterii supradicti et fuisse habitatores dicti loci qui dicitur Scorzonum, quod dominus Justitiarius cuilibet predictorum hominum vassallorum dicti Monasterii ex parte Regia ad penam unciarum auri decem et universitati ipsorum hominum Scorzoni ad penam unciarum auri quadraginta iniuncsit (?) et mandavit expresse ad quam penam specialiter et universaliter sponte se obligaverunt quod eidem Abbatisse et conventui dicti Monasterii nomine ipsius Monasterii de omnibus servitiis Realibus et personalibus debitis et consuetis in quibus tenentur et debent ipsi

homines et vassalli dicti Monasterii ut angararii respondebunt et non deserere habitationem et incolatum loci predicti in preiudicium seu dampnum Monasterii supradicti. Eodem die ibidem dictus dominus Justitiarius subscriptos homines de casale Juvanelli, videlicet Palmerium petri magistri berardi de Juvanello, Bonumdictum pagani, Paulum pagani, Gualterium paganelli, Raynallum paganelli, Lucam deodati, Magaloctum nebarchi (?), Michaelem de gisa, Jacobum alperti, Paulum venuti, Pascalem sabini, Martinum morbiscum, Thomasium petri ardemandi, Bonum annum francisci, Franciscum berardi pagani, Angelum gualterii pagani, Nicolaum bartholomei, Andream martini, Thomasium dominici, Nicolaum raynalli mitrisci, Franciscum de Reboliano, Paulum petri, Matheum municelli, Jacobum benedicti, Jacobum gualterii raynalli, Raynallum berardi, Alpertum berardi, Guillelmum petri pagani, Bartholomeum de vetallone (?) et paulum berardii georgii de eodem loco pro dote uxoris sue auctoritate predictarum principalium licterarum fecit coram sui presentia modo simili presentari et accersiri, a quorum quolibet predictorum hominum supra predictis de veritate dicenda Iuramentum recepit quod homines dicti casalis Jovanelli tactis corporaliter sacrosanctis evangeliis Iuraverunt et dixerunt et confexi sunt se fuisse et esse vassallos dicti Monasterii Sancti Johannis de Scorzona et eidem Monasterio teneri et obligatos esse ad cuncta servitia Realia et personalia ut angararios dicti Monasterii abbatisse et conventui dicti Monasterii nomine Monasterii supradicti et fuisse habitatores dicti loci qui dicitur Jovanellum quod dominus Justitiarius cuilibet predictorum hominum Juvanelli vassallorum dicti Monasterii ex parte Regia ad penam unciarum auri decem iniuncsit (?) et mandavit expresse quod eidem domine abbatisse et conventui dicti Monasterii nomine et ratione ipsius Monasterii de omnibus servitiis Realibus et personalibus debitis et consuetis in quibus tenentur et debent ipsi homines de Juvanello vassalli dicti Monasterii ut angararii respondendum, et ire ad habitationem casalis predicti ad habitandum ad casalem Juvanelli predicti quilibet eorum promisit sollempniter et sub eadem pena unciarum auri decem per ipsum dominum Justitiarium cuilibet eorum extitit iniunctum ut faciant et observent predicta, postmodum predicta die vicesimo primo dicti mensis Madii predicte Indictionis prefatus dominus Justitiarius auctoritate predictarum licterarum eiusdem domini Principis discreto viro domino Bono Johanni de Montelupone Judici et Rectori dicte terre Terami ad penam unciarum auri centum et universitati dicte terre Terami ad penam quingentarum unciarum auri ex Regia parte mandavit expresse quod a premissis et aliis contra dictum Monasterium in injuriosis processibus omnino desistere huiusmodi vassallos dicti Monasterii proprium incolatum deserere et ire ad habitationem eiusdem Civitatis Terami aliquatenus non compellant parte predictarum condempnationum ipsi Monasterio ab antiquo debitarum et consuetarum abbatisse et conventui dicti Monasterii nomine ipsius Monasterii exibeant et faciant exibere nullamque supra terris possexionibus et juribus dicti Monasterii injuriam inferant vel gravamen. Ad quorum omnium memoriam et tam Curie certitudinem quam predicti Justitiarii et dicti Monasterii abbatisse et conventui eiusdem Monasterii cautelam, presens publicum Instrumentum exinde dictus dominus Justitiarius fieri mandavit et domina Johanna de torrita dicti Monasterii abbatissa et conventus eiusdem Monasterii fieri rogavit per manus mey predicti notarii Thomasii cum subscriptione et signo meo signo, subscriptione et signo mei predicti Judicis et nostrum subscriptorum testium subscriptionibus legitime roboratum. Acta sunt hec in dicta terra Terami. Anno, mense, die et Indictione pretitulatis. Quod scripssi

ego prefatus Thomasius auctoritate Regia publicus Civitatis penne notarius, id in formam publicam reddigens quia predictis rogatus interfui scripssi et presenti meo solito signo signavi

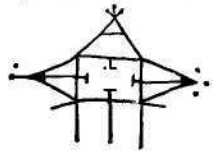

Ego qui supra Notarius Gualterius parisii Judex Civitatis Penne hiis omnibus rogatus interfui me subscripsi et signum feci

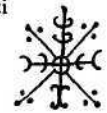

Ego Notarius albertus thomasii de Civitate penne predictis omnibus rogatus interfui me subscripssi et signum feci

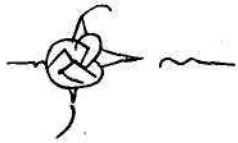

Ego Gullielmus de curbaria cives civitatis penne qui supra testis rogatus interfui me scrissi (*sic*) et hoc signum feci

Ego Rogerius berardi de civitate penne predictis omnibus rogatus interfui me subscrippssi (*sic*) et signum feci

Ego philippus siri rogerii testis rogatus hiis homnibus interfui subscripxi et signum feci

Ego qui supra Matheus legum doctor bacio (?) Rogatus testis interfui me supscripsi et signum feci

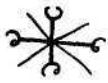

XIII.

1297.

(Muzii, *Storia di Teramo*, p. 74).

Supplica dei Teramani al re Carlo II d'Angiò per riavere il diritto di eleggere il giudice.

Supplicant Regiae Majestati Sindici, et Procuratores Civitatis Terami, Episcopus, et Capitulum Aprutinum Fideles vestri dicentes, quod temporibus alias clarae memoriae Domini Caroli incliti quondam Hierusalem et Siciliae Regis Patris vestri ac tempore vestro, et praedecessorum vestrorum ex antiquo et ex tempore, cujus memoria non est in contrarium, dictae Universitatis homines, honore vestro semper salvo elegerunt, et ejus confirmatione dicti Episcopi, qui temporaliter (reverentia vestra semper salva) de dicta Civitate est Dominus et Baro et habuerunt Judicem, quos voluerunt undecunque de Regno, quandoque extra Regni dummodo lealiter se gerat circa vestra Regia servitia exsequenda. Et dictae Universitatis fidelissimi vestri, qui tempore guerrae Domini Gualderii de Bellanto ob conservationem fidei vestrae multa mala et dispendia passi sunt &c.

XIV.*

14 luglio 1298.

(Arch. di S. Giovanni, n. ant. 5 ed attuale 15).

Sentenza arbitrale di composizione del giudice di Teramo.

† In dei nomine amen. Nos Antonius de Thebaldo de Capua, Iudex Civitatis Terami, Arbitrator, laudator et amicabilis compositor et amicus communis communiter et concorditer electus a religiosa Domina Domina Jacoba de Podio venerabili Abbatissa Monasterii Sancti Johannis de Scorzona et Conventus eiusdem Monasterii nomine et pro parte dicti Monasterii ex parte una et subscriptis hominibus de Rocca thothonessca (*sic*), pro ipsis et nomine et pro parte universorum et singulorum hominum dicte Rocce thothonesce, videlicet Raynallo blandidei, Stephano gisonis, Angelo gisonis, Martino gisonis, Barthoiomeo actipetri, Mauro petri, Johanne Berardi, Thomasio Johannis, Stephano Angeli et Thomasio Pauli pro ipsis etiam ac nomine Universitatis dicti Castri Rocce Thothonesce. Promictentes predicti omnes et singuli de Rocca superius descripti et nominati animo donandi et donationis titulo inter vivos predicte Domine Abbatisse stipulanti pro se et nomine dicti Monasterii sui et conventus eiusdem Monasterii se facturos et curaturos omni occasione et exceptione remotis, quod predicti homines et predicta Universitas hominum Rocce predicte et universi et singuli homines eiusdem Rocce Compromissum in nos factum, sententiam laudum seu amicabilem compositionem et terminationem ferendam, faciendam et pronunctiandam per nos in questione lite et contro-

versia que erat et vertebatur inter dictam Dominam Abbatissam et conventum eiusdem (1) *nomine dicti Monasterii ex parte una et dictos homines pro ipsis* et nomine dicte universitatis et hominum ipsius et universitatem Rocce predicte ex altera omni tempore ratificabunt et acceptabunt et rata et firma habebunt adque tenebunt et non contravenient per se vel per alios occasione aliqua vel exceptione de iure vel de facto sub pena in Compromisso in nos facto adiecta et sub obbligatione bonorum ipsorum hominum de Rocca superius descriptorum ex altera parte. De lite et questione seu discordia et controversia que erat inter dictam Dominam Abbatissam et conventum nomine dicto Monasterii ex una parte et predictos homines Rocce predicte pro ipsis et nomine dicte universitatis eiusdem Rocce ex altera de quadam petia terre silvata posita in Costis de plagis seu in loco qui dicitur Collis scuncacatus infra hos fines: a capite est dictus Collis scuncacatus et possident nonnulli homines de Rocca predicta, a pede est flumen Vitiole, ab uno latere decurrit Rivus de cerreto et ab alio latere est Rivus de luperavisu (?) vel sique alii sint dicte petie terre silvate unde erat dicta questio confines. Quam petiam terre dicta Domina Abbatissa et conventus nomine dicti Monasterii dicebant et proponebant eis nomine dicti Monasterii pertinere iure Dominii vel quasi et omni alio pleno iure. Et ex adverso dictus Raynaldus Blandidie et predicti alii homines de Rocca predicta pro ipsis et nomine universitatis predicte et quorumdam aliorum hominum dicte universitatis proponebant et dicebant certum ius habere in terra predicta et dicebant et proponebant etiam dictam petiam terre esse ipsorum hominum pro maiori parte et eam tenuisse et possedisse continuato tempore ipsorum cum temporibus antecessorum suorum tanto tempore cuius memoria non existit ambulando in eadem petia terre cum bubus et aliis animalibus eorum et incidendo in eadem terra ligna pro eorum arbitrio et voluntate quod negabant dicti Domina Abatissa et conventus nomine Monasterii supradicti. De qua lite et questione utraque pars promiserunt et compromiserunt in nos tanquam in eorum arbitratorem, laudatorem et amicabilem compositorem et amicum communem ab utraque parte predicta cum sollempnitate iuris communiter et concorditer electum hoc modo, videlicet quod liceret nobis terminare, diffinire et decidere questionem predictam qualitercunque et quomodocunque nobis placeret alte et basse auferendo totam predictam terram uni parti et concedendo alteri parti si volebamus et nobis placeret et visum esset terminando questionem predictam diebus feriatis vel non feriatis stando, sedendo semel vel pluries in scriptis vel sine scriptis, una parte presente vel altera absente, ubicunque quomodocunque qualitercunque, nullo pretermisso obstante promictentes quelibet partium predictarum altera alteri inter se ad invicem stipulante sollempni stipulatione hinc inde interveniente, videlicet dicta Domina abbatissa cum auctoritate et consensus (*sic*) dicti Conventus et sororum suarum et ipse etiam Conventus et sorores cum consensu dicte Domine abbatisse inter se ad invicem consentiendo et predicti homines de Rocca pro ipsis et nomine dicte universitatis et spetialium personarum quorum (*sic*) interest vel intererit et singularium etiam personarum dicte universitatis et ut ipsius universitatis ut dictum est compromissum in nos factum sententiam laudum diffinitionem seu amicabilem compositionem, terminationem et compositionem ferendam et faciendam per nos in questione et lite predicta perpetuo rata et firma habere adque tenere, actendere et observare et non contrafacere vel venire per se vel

(1) Manca « Monasterii ».

per alios occasione aliqua vel exceptione de iure vel de facto sub pena triginta unciarum auri prout patet per compromissum in nos factum per manus notarii leonardi de Teramo. Visis itaque auditis et congnitis dictis intectionibus, (*sic*) responsionibus et allegationibus utriusque partis, et informati etiam per homines fidedignos convicinos et huius rei conscios, viso etiam loco questionis predicte ad oculum et per ispectionem summariam et sine strepitu iudicii habito etiam supra hiis quamplurium proborum virorum concilio, et nobiscum plena deliberatione habita, Christi nomine invocato pro bono pacis et concordie sic laudamus, terminamus, diffinimus, decidimus et amicabiliter componimus questionem predictam inter partes predictas finaliter et in scriptis, videlicet inter homines dicte Rocce tam pro ipsis quam nomine dicte universitatis et singularium personarum quorum (*sic*) interest vel intererit, et pro quibus ipsi homines compromiserunt prout in compromisso predicto plenius continetur et predictam Dominam abbatissam et conventum nomine Monasterii supradicti, videlicet quod dicta Domina abbatissa et conventus nomine dicti Monasterii, et ipsum Monasterium habeat et habere debeat perpetuo et sine contradictione et molestia dictorum hominum et universitatis dicte Rocce et singularium personarum dicte universitatis de dicta petia terre silvata a pede versus dictum Monasterium, videlicet a dicto flumine vitiole usque in venis lapidum existentia quasi in medietate dicte petie terre ita quod ipse vene lapidum ex toto remaneant libere, ex parte dicte silve et petie terre remanentis ipsis hominibus dicte Rocce prout confiniantur de mandato nostro inter dictam partem dicti Monasterii abbatisse et conventus eiusdem nomine dicti Monasterii et partem etiam que remansit penes homines et universitatem Rocce thothonesce predicte per confines lapideos per Magistrum Johannem teramani de Teramo et ipsam partem sic terminatam, ut dictum est, videlicet a dictis confinibus usque in dicto flumine vitiole adiudicamus Monasterio supradicto. Totam aliam partem dicte terre a dictis confinibus immissis ibidem per Magistrum Johannem predictum, ut dictum est supra, adiudicamus dicte universitati et hominibus tam dicte universitatis quam supra descriptis. Reservatis hominibus specialiter (?) de Rocca predicta vel scorzone qui tenent et possident infra dictam senaytam vel dictos confines et partem adiudicatam dicto Monasterio, de quibus non est questio aliqua inter ipsos homines et Monasterium supradictum.

Quam diffinitionem, terminationem, decisionem, sententiam et amicabilem Compositionem inter partes predictas mandamus inviolabiliter observari sub pena in Compromisso adiecta. Actum in scorzone in via publica ante domum venture petri actonis, sub anno Domini Millesimo Ducentessimo (*sic*) nonagesimo octavo. Die lune quatuordecimo mensis Julii, undecime Indictionis. Multa magis post Compromissum predictum in nos factum et (?) dictum est. Regnante Domino nostro Karolo secundo dei gratia inclito Jerusalem et scicilie Rege, ducatus apulie et principatus Capue, provincie et forchalkerii Comite. Regnorum eius anno xiiii feliciter amen. Presentibus (?) Domino Paulo Leonardi de Teramo et Domino Raynaldo de Turre iudicibus terrarum Ecclesie aprutine, me Leonardo Castellone auctoritate Regia publico Civitatis Terami notario et testibus, videlicet Domino Pascale venture, Notario Vito Johannis, Jacobo Vincentii, notario Nicolao Viscardi, domino petro de sancto Jacobo, Dompno Clemento (*sic*) Raynaldi, Jacobo domini Gentilis de Legoniano, Notario Francisco Nicolay de Civitate penne viris licteratis, nec non Venuto trisci de Teramo, Jacobo de Morrecono, Pascale Stabilis et aliis pluribus ad hec vocatis et specialiter a dicto (?) procuratore (?) rogatis. De quibus omnibus dictus Judex Antonius arbitrator

rogavit nos qui supra Judices Paulum et sirem Raynaldum et me notarium redducere in publicam formam exinde per manus mei predicti notarii Leonardi duo proinde facere publica instrumenta, unum videlicet pro predicto Monasterio et aliud pro predictis hominibus et universitate Rocce predicte cum subscriptione et signo meo solito nec non subscriptionibus et signis predictorum Judicis Pauli et Judicis Raynaldi et predictorum testium subscriptionibus roboratum. Quod ego prefatus Leonardus Castellonus auctoritate Regia publicus Civitatis Terami notarius constitutus omnibus predictis rogatus interfui et ut supra legitur rogatu et mandato dicti Domini Antonii arbitratoris ad cautelam dicte Domine abbatisse et conventus nomine dicti Monasterii et ipsius Monasterii feliciter scripsi et in publicam formam redegi cum subscriptione et signo meo solito nec non subscriptionibus et signis predicti Judicis Pauli Leonardi et predictorum testium subscriptionibus roboratum et meo solito signo signavi

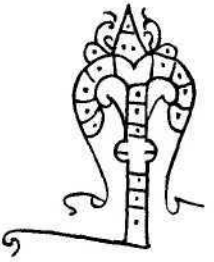

Ego Paulus Leonardi qui supra Judex predictis omnibus rogatus interfui subscripsi et signum solitum feci

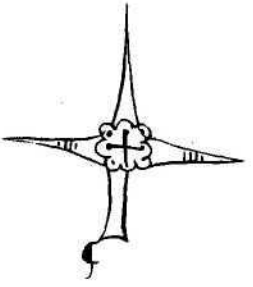

Ego Notarius Vitus qui supra testis predictis omnibus ut supra legitur rogatus interfui subscripsi et hoc signum feci

Ego Jacobus Vincentii qui supra testis testor predicta et hoc signum feci

Ego Notarius Nicolaus Viscardi de Teramo qui supra testis testor predicta et hoc signum feci

XV.*

1357, 10 maggio.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' Privati*, pergam. n. 34).

Instrumento di composizione tra l' università di Teramo e Covello Gallo di Napoli, capitano di Teramo.

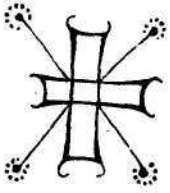

In dei nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo Quinquagesimo septimo die decimo mensis maij decime Indictionis apud Civitatem Theatinam, in hospitio quondam Sir Thomasii de Cineda de dicta Civitate. Regnantibus Serenissimis dominis nostris dominis Ludovico et Iohanna dei gratia Ierusalem et Sicilie Rege et Regina, Ducatus Apulie et principatus Capue, provincie et forcalquerii et pedemontis comitibus, Regnorum dicti domini Regis anno nono, dicte vero domine Regine anno quintodecimo feliciter amen. Nos Masius Bartholomei Grondini de Civitate Theatina, dicte Civitatis ad contractus Iudex, Thomasius notarii Nicolai Johannis Carbonis de Civitate Theatina puplicus totius aprutine provincie citra ultraque flumem Piscarie Regia auctoritate notarius et subscripti Testes ad hoc vocati specialiter et Rogati, videlicet Lellus de filiis Ursi, Sir Bartholomeus de Bucclano, notarius Nicolaus Pauloni de monte Regali, dompnus Desiderius Canonicus Theatinus, dompnus Johannes Rogerii de Guardia Grele, Loysius Mutii de Urbe, notarius Masius Laurentii Sisti de Manuppello et Valor Raynerii de florentia presenti scripto publico declaramus, notum facimus et testamur, quod die et loco predictis, in presentia Excellentis et Magnifici domini, domini Napoleonis de filiis Ursi, Comitis Manuppelli, Regni Sicilie Logotete, Costitutis nobili viro Covello Gallo de Neapoli et Berardo Francisci de Forcella, Cive et habitatore Civitatis Terami, Sindico Universitatis Civitatis Terami, et hominum eiusdem Universitatis ad infrascripta et legaliter constituto, de cuius sindicatu constitit puplico instrumento facto manu notarii Jacobi Matthei Pauli de berbecacio, puplico (*sic*) Regia auctoritate notarii. Licet predictus covellus querulante (*sic*) ponebat et asserebat, ac dixit et asseruit Universitatem predictam Civitatis Terami et homines dicte Universitatis et singulares personas ac offitiales eiusdem Civitatis Terami sibi pro capitaneo dicte Civitatis Terami accedenti ac eius actorum notario infrascripto iniurias et offensiones reales et verbales sueque genti, familiaribus et servientibus insultus et percussiones familiaribus et servientibus predictis intulisse et fecisse intuli et inferri in iniuriam suam et ut capitanei predicti, sueque gentis et familiarium ac servientium nec non dominorum Regis et Regine eumque non admisisse in capitaneum dicte Civitatis sed potius inde expulisse violenter. Tandem predictus Sindicus nomine dicte Universitatis et hominum dicte Universitatis predicta inficiens dixit et asseruit quod si qua dicta et facta fuerunt in personas predictorum Covelli et dicti (1) actorum notarii, sueque gentis familiarium et eum comitantium illa dicta et illata fuerunt tamquam in personas privatas per alios quam per Universitatem predictam et homines Universitatis predicte, per singulares homines dicte Civitatis et quod

(1) Essendosi detto di sopra «dictorum», qui piuttosto deve porsi «eius» in luogo di «dicti».

ipse Covellus cum gente armigera incertus et inopinatus subite intravit dictam Civitatem tunc male dispositam propter certa commissa ibidem, nulla prius per eum dicte Universitati et eius offitialibus de adventu suo et die ingressus ad Civitatem eandem mentione et informatione facta prout jura volunt, prorupitque post eius ingressum ad injurias inferendas verbales et Reales in personas quorumdam tunc, tunc (*sic*) in eodem loco existentium, hiisque de causis excusabiles esse asseruit quoscumque delinquentes contra eos, modo quocumque, hiisque sic enarratis, predictus Covellus predicta, pro parte dicti Sindici enarrata, sponte confessus fuit et dixit se in predictis culpam et negligentiam commisisse et nullam iniuriam et offensam culpabilem in sui personam et personas sue gentis familiarium et servientium et comitantium eumdem fore commissam per predictam Universitatem et homines eiusdem Universitatis nec per singulares homines et omnes vel aliquos dicte Civitatis, nec per offitiales et Consiliarios eiusdem Civitatis, in aliquo predictorum culpabiles fuisse, et propterea predictus Covellus dixit et asseruit nullam de predictis sibi et genti familiaribus, servientibus et comitantibus eum atque Curie accusationem denuntiationem et inquisitionem competere contra predictam Universitatem eiusque homines et contra singulares homines vel aliquos dicte Civitatis et offitiales et Consiliarios dicte Civitatis Terami, nec non idem Covellus dixit et asseruit dictam Universitatem sibi teneri ad omnia et singula dampna et expensas factas per eum causa accessus ad offitium sue capitanie predictum pro se et gente predicta et ad gagia integra solita et consueta. Cum per eum non stabat de exercendo offitio memorato ex adverso dictus Sindicus ingnorasse predicta asseruit et ea vera erant dixit se nomine quo supra et dictam Universitatem et homines dicte Universitatis ad predicta non teneri causis supradictis. Tandem de voluntate, consensu et presentia predicta domini Logothete prefati Covellus pro se et sua gente, familiaribus servientibus et aliis tunc comitantibus eum pro quibus de Rato promisit ex una parte, et predictus sindicus nomine quo supra ex altera parte de omnibus et singulis supradictis iniuriis, offensis et aliisque quibuscumque pacem perpetuam firmam et illibatam fecerunt et inierunt. Negans insuper idem Covellus de predictis aliquam Curie, sibi et dicte genti, familiaribus, servientibus et comitantibus eum aliquam (1) actionem, occasionem, accusationem, denuntiationem et ipsi Curie inquisitionem competere contra predictam universitatem eiusque homines et singulares homines omnes vel aliquos dicte Civitatis, Consiliarios et Offitiales eiusdem Civitatis Terami, sed si qua competerent, idem Covellus pro se et gente et familiaribus, comitivantibus suis predicto Sindico nomine quo supra Recipienti legitime et sollenniter stipulanti Remisit omnem offensam et iniuriam, insultus et percussiones Reales et verbales sibi et sue genti et familiaribus et servientibus et comitivantibus supradictis in eorum personis et rebus vel aliquorum ex eis factas et quomodolibet illatas per omnem modum Remissionis et quietationis. Promisitque idem Covellus pro se et nomine quo supra predicto Sindico sindicario nomine quo supra legitime et sollenniter stipulanti de predictis offensionibus, iniuriis, insultibus et percussionibus et excessibus aliis si qua facta dicerentur vel illata ullo umquam tempore predictam Universitatem Civitatis Terami eiusque homines et alios singulares homines dicte Civitatis et eius consiliarios et offitiales per se vel alios non impetere molestare vel turbare de iure vel de facto accusare vel denuntiare nec predicte Curie intimare nec civiliter nec criminaliter

(1) « Aliquam » ripetuta inutilmente.

seque facturum et curaturum realiter omni effectu quod predicti domini Rex et Regina hec omni tempore acceptabunt et quod Curia Regia et Reginalis magna et Vicarie Regni et aliqua alia, predictique domini Rex et Regina et eorum Senescalli et alii offitiales ordinarii, delegati, vel delegandi predictam Universitatem Civitatis Terami et eius homines, consiliarios et offitiales et singulares homines dicte Civitatis omnes, vel aliquos non impetere nec inquisitiones et processus aliquos facient de predictis, nec aliquo modo molestabunt realiter vel personaliter sub pena subscripta, nec non se facturum et curaturum quod predicti familiares, servientes et comitiva eius omnes et singuli predicta Ratificabunt et acceptabunt et prefatam Universitatem eiusque homines, vel aliquos consiliarios et offitiales dicte Civitatis Terami de predictis non accusabunt, nec denuntiabunt nec modo aliquo impetent vel molestabunt sub pena subscripta nec non de dampnis et expensis, interesse, salario et gagiis supradictis de voluntate et presentia dicti domini Logothete ac pro omnibus pro quibus dicta Universitas Civitatis Terami et eius homines dicto Covello pro se et aliis familiaribus, servientibus et comitiva predictis quomodolibet teneri possent ad infrascriptam transactionem et pacta infrascripta transactionis nomine devenerunt, videlicet, quod predictus Sindicus, sindicario nomine quo supra, presentialiter dedit, mandavit et tradidit, de pecunia dicte Universitati predicto Covello personaliter recipienti ex causa transationis ipsius et ipsorum pactorum ducatos auri, in auro et de auro centum, dictusque Covellus pro se suisque heredibus et successoribus remisit et quietavit predicto Sindico sindicario nomine quo supra legitime et sollenniter recipienti et stipulanti omne ius omnemque actionem realem personalem utilem et directam sibi ratione premissorum et qualibet alia ratione vel causa seu occasione competens et competentem per aquilianam (*sic*) stipulationem et acceptilationem (1) inde secutam, pactumque de ulterius non petendo et per omnem alium rogitum (?) quietationis et liberationis modum de omnibus supradictis et aliis vocans se tacitum et contentum pro quantitate predicta; ipso Covello ex nunc ad alia vacaturo pro libito et ulterius predicto capitanie offitio exercendo cum voluntate Regia et Reginali maxime pro anno proponi ad dictum offitium exercendum nullatenus vacaturo in Civitate Terami supradicta sed id Renuntiante et ab eius exercitio abstinente et abstinere promictente, Renuntians ipse Covellus exceptionibus doli metus in factum rei predicto modo se geste non numerate pecunie ob causam et sine causa et omni alii juris auxilio et favori. Que omnia et singula supradicta et infrascripta et in presenti Instrumento contenta promisit omni tempore observare et observari facere ut prefertur et inviolabiliter adimplere sub pena unciarum auri centum medietate ipsius pene in predicto notario puplico Curie Regie et Reginalis nomine et Reliqua dicto dicto (*sic*) Sindico nomine quo supra stipulata legitime sollenniter et promissa, que pena toties commictatur et exigatur quoties in premissis fuerit contraventum ipsaque pena soluta vel non, commissa vel non, exapta vel non, semel seu pluries aut generose remissa, presens nichilominus contractus in suo Robore perseveret. Et insuper dictus Covellus pro predictis omnibus observandis et firmiter adimplendis simul predicto sindico nomine quo supra Recipienti prestitit ad sancta dei evangelia voluntarium juramentum adjecto quod pena periurii per penam conventionalem predictam vel e contra minime tollatur predictaque facta fuerunt in presentia et de voluntate dicti domini Logothete, ipseque dominus Lo-

(1) Certo per «acceptationem».

gotheta sui gratia pro bono pacis et concordie supradicte, pro honore et fidelitate Sacre Regie et Reginalis Majestatis et pro pacifico statu dicte Civitatis Terami fidelis Majestatis prefate sub sua nobilitate promisit predicto Sindico ut supra Recipienti facere et curare quod premissa per Curiam et dominos Regem et Reginam et predictum Covellum et alios cum eo supra etiam generaliter indicatos omni tempore observabuntur, sibi de hiis observandis prefata Universitate et eius hominibus incumbentibus et requirentibus. Insuper notarius Angnellus de Neapoli actorum notarius dicti Covelli presens ibidem consentiit omnibus supradictis et Ratificavit eadem ex certa eius scientia et expresse et promisit et iuravit per se et alios servare predicta omnia et singula quatenus superius sunt narrata. Consentientibus dictis contrahentibus in hiis omnibus in me Iudicem supradictum cum scirent me eorum Iudicem in hac parte non esse. De quibus omnibus et singulis supradictis prefatus Sindicus nomine quo supra petiit et Rogavit ad certitudinem Curie et cautelam dicte Universitatis Terami et omnium quorum et cuius poterit interesse, fieri puplicum Instrumentum. Et de ipsius Sindici Rogatu et Requisitione factum est ex inde presens puplicum Instrumentum per manum mei notarii Thomasii supradicti subscriptione et signo meo solitis, subscriptione et signo mei qui supera Iudicis et nostrorum predictorum testium subscriptionibus Roboratum. Quod scripsi ego qui supra Thomasius notarii Nicolai Johannis Carbonis de Civitate Theatina puplicus totius aprutine provincie citra ultraque flumen Piscarie Regia auctoritate notarius. Et quia premissis Rogatus interfui, ea puplicans me subscripsi hocque meo signo solito pro Robore signo

Ego qui supra Thomasius petri (?) grondini theatine Civitatis ad contractus Iudes (*sic*) predictis rogatus interfui et me subscripsi et signum feci 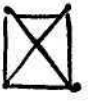

Ego Lellus de filiis Ursi qui supra testes (*sic*) me subscripsi et signum feci

Ego Bartholomeus de Bucclano qui supra testis predictis interfui et subscripsi

Ego Notarius Nicolaus de Monte Regali qui supra testis me subscripsi

Ego dopnus Iohannes Rogerii de Guardia Grele predictis rogatus interfui et me subscripsi

Ego Notarius Thomasius laurentii Sisti de Manuppello predictis rogatus interffui (*sic*) et me subscripsi

XVI.*

9 dicembre 1362.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' privati*, perg. 38).

Patto fra i Teramani e gli Atriani pe' dazii delle merci che dovean pagare i primi ai secondi nel porto atriano di Cerrano.

† In dei nomine amen anno domini Millesimo trecentesimo sexagesimo secundo die nono mensis decembris prime Indictionis Regnante excellentissima domina et nostra domina Johanna dei gratia inclita Ierusalem et Sicilie Regina ducatus Apulie et principatus Capue provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comitissa Regnorum eius anno vicesimo feliciter amen. Apud Adriam in Reginali palatio ipsius Civitatis sito in dicta Civitate iuxta rem Cicci Amici Jacobi rem dominici pectenarii de Adria et alios fines. Nos Nicolaus Amici Jacobi probe de Adria Reginali auctoritate Iudex ipsius Civitatis Adrie et gualterius Nicolai Nutuli de dicta terra Adrie Regia et Reginali auctoritate puplicus ubilibet per totam provinciam aprutinam ultra citraque flumen piscarie Notarius et subscripti testes licterati de Adria ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto puplico notum facimus et testamur. Quod Universitas hominum Civitatis Adrie et homines Universitatis ipsius *in unum more solito congregati in* Reginali palatio Civitatis predicte ut moris est ad sonum Campane et vocem preconis de mandato viri magnificii gutii de Cosis de florentia Reginalis Capitanei Civitatis iam dicte eorum nemine discordante fecerunt costituerunt et ordinaverunt eorum et dicte Universitatis veros et legitimos Syndicos procuratores actores factores et nuntios spetiales seu quocunque alio nomine melius de iure dici et censeri possunt et debent providos et discretos viros Notarium Lutium petri Assalti et Lutium Nicolai Notarii Angeli de Adria concives eorum ibidem presentes et sponte in se onus huiusmodi procurationis et Syndicatus suscipientes eorum quemlibet in solidum ita tamen quod non sit melior conditio occupantis, set quod unus ipsorum iureperitus alter prosequi mediare valeat et finire ad patiscendum confederandum concordiandum et pacta et concordiam faciendam cum Universitate hominum Civitatis Terami et hominibus Civitatis eiusdem aut Syndico seu Syndicis Universitatis iam dicte Syndicario nomine et pro parte dicte Universitatis de omnibus et singulis iuribus et pecu-

niarum quantitatibus et solutionibus ipsarum fiendis per Universitatem et singulares personas ipsius Civitatis Terami et eius districtus solvendis Cabellotis et Credenzeriis qui nunc sunt et in posterum statuentur in Civitate predicta ad procuranda iura Cabelle fundici et alia iura subscripti porti cerrani tam iure doane et fundici quam iure carcature et scarcature seu onerature et exoneratore rerum et mercatantiarum eorum et cuiuslibet eorumdem in quacunque substantia rerum consisterent deferendis carcandis et scarcandis per eos et quemlibet ipsorum in portu cerrani seu splaio ipsius siti in districtu et territorio dicte Civitatis Adrie et de omni ea quantitate seu quantitatibus ad quam vel quas ipsa Universitas Civitatis Terami et homines Universitatis ipsius et singulares persone Universitatis eiusdem domini bonorum ipsorum et mercatantiarum de bonis et mercatantiis ipsis que et quas de lingiis et Barcis et navigiis aliis quibuscunque per mare venientibus et existentibus in portu seu splaio predictis extrahentur ducentur scarcabuntur et ponentur in terra et de hiis bonis et mercatantiis que in lingiis Barcis et aliis navigiis quibuscunque de terra et a terra delatis vel deferendis immictentur causa navigandi solvere tenerentur et teneri poterunt et de omni eo quod ipsis et cuilibet ipsorum videbitur paciscendi et maxime de loco onerandi et exonerandi mercatantias et bona ipsorum nec non ad promictendum syndicario nomine quo supra hominibus Universitatis Civitatis Terami et ipsi Universitati aut Syndico seu Syndicis ipsorum Syndicario nomine quod homines Universitatis Civitatis Adrie et singulares persone ipsius Civitatis ac etiam ipsi Cabelloti et Credenzerii qui nunc sunt et in posterum statuentur observabunt et actendent omnia et singula pacta et conventiones fienda et habenda per Syndicos supradictos et quemlibet ipsorum dicte Universitati et hominibus Civitatis Terami aut Syndico seu Syndicis Civitatis eiusdem Syndicario nomine ipsius nec non et ad recipiendam promissionem et conventionem ab Universitate hominum Civitatis Terami seu Syndico vel Syndicis Universitatis ipsius quod ipsa Universitas et homines dicte Universitatis Civitatis Terami supradicte et singulares persone de dicta Civitate eiusque districtu observabunt et observare facient Universitati et hominibus Civitatis Adrie ac etiam eorum Syndicis Syndicario nomine quo supra nec non et dictis credenzeriis et cabellotis et aliis offitialibus ad predicta iura exigenda et procuranda deputatis et deputandis quocunque titulo sive iure omnia et singula pacta et conventiones habenda hinc inde inter Syndicos supradictos nomine quo supra nec non et ad faciendam cautelam seu cautelas de iure valituras nomine quo supra eidem Universitati Civitatis Terami seu Syndico vel Syndicis nomine quo supra nec non et ad recipiendum ab hominibus Universitatis Civitatis Terami et ab ipsa Universitate vel a Syndicis Syndicario nomine quo supra cautelas ydoneas de iure valituras ad sensum sapientis tam Universitatis dicte Civitatis Adrie et Syndico vel Syndicis, quam Universitatis Civitatis Terami et hominum Universitatis eiusdem et Syndici seu Sydicorum Civitatis Terami supradictorum cum adiectione penarum et iuramentorum prestatione de predictis et pro predictis pactis et conventionibus inter ipsos factis et fiendis habitis et habendis firmiter observandi. Et generaliter ad omnia et singula aliaque dicti Syndici vel aliquis ipsorum utilia profigua et oportuna viderint Universitati et hominibus supradictis licz (*sic*) in presenti Syndicatu scripto expressa, non sint et que met ipsa Universitas et homines Universitatis eiusdem facere deberent et possent si presentialiter interessent etiam si talia forent que mandatum exigerent spetiale concedentes predicta Universitas et homines Universitatis ipsius plenam generalem et liberam licentiam et potestatem ac spetiale

mandatum faciendi tractandi et procurandi omnia et singula supradicta et omnia aliaque in premissis et circa premissa forte quomodolibet requiruntur nec non alia que utilia profigua et oportuna ut predicitur viderint pro Universitate et hominibus supradictis. Promictentes predicta Universitas et homines Universitatis ipsius Michi prefato Notario gualterio tanquam persone puplice stipulanti et recipienti nomine omnium et singulorum quorum interest et intererit se ratum gratum et firmum habiturum quicquid per predictos eorum Syndicos vel alterum ipsorum actum gestum fuerit ac etiam quomodolibet procuratum in premissis et circa premissa sub ypotheca et obligatione bonorum omnium Universitatis predicte et singulorum hominum Universitatis eiusdem. In cuius Rey testimonium et tam dicte Universitatis Civitatis Adrie et hominum Civitatis seu Universitatis eiusdem et eorum Syndici seu Syndicorum quam dictorum Syndicorum et procuratorum Universitatis Civitatis Terami et hominum ipsius Universitatis quam omnium aliorum cuius et quorum interest et interesse poterit certitudinem atque cautelam. Factum est exinde per manus mey supradicti Notarii gualterii presens puplicum instrumentum rogatu et mandato constituentium predictorum signo meo solito signatum subscriptione et signo predicti Iudicis Nicolai ac subscriptorum testium signis et subscriptionibus roborandum. Quod instrumentum Ego qui supra gualterius Nicolai Nutuli de Adria puplicus ubilibet per totam provinciam aprutinam ultra citraque flumen Piscarie, Regia et Reginali auctoritate Notarius quia predictis omnibus pro Notario rogato interfui scripsi et puplicavi ipsumque meo solito signo signavi

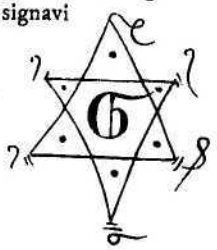

Ego Nicolaus Amici qui supra Iudex Adrie predictis rogatus interfui et hoc signum feci

Ego Galienus sir Jannocti de Adria predictis interfui et hoc signum feci

Ego Lorenzo Thomasso de Adria predictis interfui et hoc signum feci

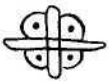

Ego Lodovicus Berardi de Adria predictis interfui hoc signum feci

Ego Bertrandus Magistri Nicolaj de Adria predictis interfui et hoc signum feci

Ego Butius Berardi de Atria predictis interfui et sinavi (*sic*)

Ego petrus toti Gentelutii de Adria predictis interfui et signavi

Ego nicolai (*sic*) francisci de Adria predictis interfui et signavi

Ego lisius genuarii de Adria predictis interfui et hoc signum feci 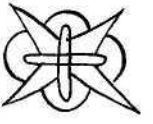

Ego Massius Petrutii de Adria predictis interfui et singnavi

XVII.*

1° giugno 1373.

(Arch. com. di Teramo, perg. n. xv).

Patente della regina Giovanna I con cui nomina Gentile Greti de Capro capitano di Teramo.

Iohanna Dei gratia Regina Ierusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis Comitissa.. Baiulis Iudicibus Magistro Iurato et universis hominibus Civitatis Terami suique districtus fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Amoto noviter ab officio Capitanie Civitatis Therami Augustino Arcucii de Capro hucusque Capitaneo Civitatis eiusdem Nos de fide probitate industria et legalitate Gentilis Greti de Capro familiaris et fidelis nostri plenam ab experto fiduciam obtinentes, ipsum Capitaneum dicte Civitatis Therami suique districtus, Johan-

nocto predicto per renuntiationem eandem (1) abinde ad alia Curie nostre servitia revocato duximus noviter pro restanti tempore presentis anni undecime Indictionis et deinde in antea usque ad nostrum beneplacitum cum potestate plena meri et mixti imperii per alias nostras sue commissionis literas statuendum. Recepto prius ab eo solito fidelitatis et de offitio ipso exercendo fideliter corporali ad sancta Dei Evangelia iuramento. Quocirca fidelitati vestre precipimus quatenus eidem Gentili tanquam Capitaneo per nos ut predicitur ordinato in omnibus que ad dictum Capitanie offitium pertinere noscuntur ad honorem et fidelitatem nostram devote pareatis et efficaciter intendatis, ut idem Gentilis commissum sibi dictum Capitanie offitium efficacius exercere valeat, vosque possitis proinde de obedientie promptitudine merito comendari. Nos enim penas et banna que idem Capitaneus intra dicti sui tempus offitii rite tulerit, rata geremus et firma tanquam per eum volumus a transgressoribus pro Curie nostre parte prout iustum fuerit irremissibiliter extorqueri. Datum Neapoli per virum magnificum ligorium Zurulum de Neapoli Militem Logothetam et Prothonotarium Regni Sicilie Collateralem Consiliarium et fidelem nostrum dilectum. Anno domini Millesimo ccclxxiii die primo Iunii XI Indictionis. Regnorum nostrorum anno XXXI.

XVIII.

15 settembre 1383.

(Arch. com. di Teramo) (2).

Lettera di re Carlo III che concede ai Teramani di far guerra a Luigi I d'Angiò.

Karolus Rex Hierusalem et Sicilie - Universitati et hominibus Civitatis Terami fidelibus nostris dilectis - Fideles dilecti - Miramur quod quamquam alias vobis scripserimus ut rumperetis treguam cum nostris rebellibus, vos tamen ne dum quidem illam non rumperitis - Imo, sicut datum est noviter nobis intelligi, de novo dicamini treguam firmasse prefatam. Quod moleste ferentes, cum ex hoc rebelles nostri refocillentur, et se victualibus muniantur, et omnibus opportunis; volumus, et fidelitati vestre, de certa nostra scientia, harum serie, districte precipiendo mandamus, quatenus statim et indilate, ad omnem requisitionem faciendam vobis per Dominicum de Lems, cum per alias nostras licteras statuimus, treguam rumpatis eamdem cum dictis rebellibus et quod contra eos guerram faciatis asperam, dampnificando eos, quanto poteritis, et ex dicta tregua nullum eis accedat utile, sed ad confusionem ipsorum penitus intendatur. Datum Neapoli, sub anulo nostro secreto, die XV Septembris, VII Ind.

(1) Si noti qui che le parole, da noi spazieggiate, nell'originale pergamena appaiono rifatte sopra altre cancellate. Quali poi si fossero queste ci mostrano le frasi seguenti rimaste integre: « Johannocto predicto » e « renuntiationem eandem ». Quindi si deve leggere « Iohannocto . . . » in luogo di « Augustino &c » e «Renuntians officio » in luogo di « Amoto ab officio » ed in luogo di « Capitaneo, Capitaneus ». Di tali alterazioni non sapremmo indicar la cagione precisa.

(2) PALMA, *Storia di Teramo*, 2ª ediz., vol. II, p. 174.

XIX.

5 maggio 1384.

(Muzii, *Storia di Teramo*, dial. III).

Nomina regia di un capitano di Teramo.

Carolus Rex Siciliae, et Hierusalem. Fideles dilecti recipimus licteras vestras noviter nobis missas, quarum audita serie, vobis praesentibus respondemus, quod satis placitum, et acceptum habemus, quod vir nobilis Ludovicus de Esio miles, nosterque Ciambellanus fidelis dilectus sit vester Capitaneus, et per nos Capitaniae officium exercens ad honorem, et fidelitatem nostram, vestrumque bonum prosperum, et pacificum etc. Datum die quinta Mai septimae indictionis 1384.

XX.*

5 giugno 1384.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' Principi*, n. xxi).

Privilegio del re Carlo III che concede ai Teramani la facoltà di assoldar milizie per la loro difesa.

Karolus Tertius dei gratia Rex Ierusalem Sicilie Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis Comes - Capitaneo Civitatis nostre Terami suique districtus presenti seu primo futuro nec non et Erario per eundem Capitaneum ac Universitatem et homines dicte Civitatis Terami electo vel eligendo dilectis fidelibus nostris gratiam et bonam voluntatem. Intendentes circa preservacionem dicte Civitatis nostre Terami ac Universitatis et hominum Civitatis predicte nostrorum fidelium dilectorum adhibere solicitudinis nostre curam ipsosque a quibuscunque noxiis preservari, eisdem Universitati et hominibus ipsius Civitatis nostre Terami duximus de certa nostra sciencia tenore presentium concedendum quod pro preservacione et custodia dicte Civitatis possint et valeant durante presentis guerre turbine (1) stipendiare conducere et retinere pedites viginti armis decentibus communitos et (?) gagiis florenorum de auro trium pro quolibet ipsorum per mensem eis per vos sicut subsequitur solvenda. Quare volumus et fidelitati vestre de certa sciencia nostra harum (2) serie mandamus expresse quatenus tu predicte Capitanee presens seu primo futuro eosdem Universitatem et homines ipsius Civitatis Terami stipendiare conducere et retinere presenti guerra durante iam dictos pedites viginti pro custodia et preservacione Civitatis predicte libere et sine impedimento aliquo vigore presentium patiaris. Et nichilominus vos predicti Capitanee et Erarie satisfacto pretio tibi predicto Capitaneo ac Iudici et Assessori, actorumque notario nec non gentiordinarie

(1) Si allude alla guerra che allora facessi da re Carlo III a Ludovico duca d'Angiò, fratello di Carlo V re di Francia, perchè contendevagli il possesso del regno di Napoli.

(2) Si sottintende « literarum ».

Equiti et pediti tecum per nostram Curiam deputatis vel deputandis de gagiis tibi et eis ad alias nostras tue et ipsarum commissionum licteras stabilitis ad rationes in dictis licteris declaratas de pecunia proventuum acquisitorum et acquirendorum per te predictum Capitaneum antedicti (?) capitanie officii racione deinde iamdictis peditibus viginti seu caporali peditum iamdictorum pro se et peditibus antedictis prefata ipsorum gagia ad dictam rationem de florenis de auro tribus pro quolibet peditum iamdictorum per mensem, quolibet scilicet mense, a die quo dicti Universitas et homines iamdictos viginti pedites inceperint retinere in civitate (??) numerando, quamdiu illos decentibus armis munitos pro custodia et preservacione dicte Civitatis durante dicto presentis guerre turbine retinebunt et de ipsorum retencione et mora continua vos diligencius informetis de restanti pecunia proventuum iamdictorum per te predictum capitaneum ut predicitur acquisitorum et acquirendorum sistentem et futuram per manus vestras vel alterius vestrum de mense in mensem in principio scilicet ipsius cuiuslibet mensis in auro sive in argento ad rationem de tarenis quatuor et granis quindecim pro quolibet floreno ubi aurum nequeat in ipsis partibus inveniri prout ad vos spectaverit vigore presentium persolvatis. Et recipiatis vos seu alter vestrum ab eisdem peditibus seu caporali peditum iamdictorum sub sigillo suo pro se et peditibus supradictis de his que ipsis solveritis exinde suis vicibus apodixam quam vobis plene sufficere volumus ad cautelam illamque una cum solucione huiusmodi in vestro computo acceptari possit et admicti. Nullis cautelis aliis pro presentibus nostris licteris cum apodixa iam dicta a vobis propter quodlibet requirendis. Datum Baroli in Camera nostra. Anno domini MCCCLXXXIIIJ die V Iunii VII Indictionis. Regnorum nostrorum anno quarto.

XXI.

1° settembre 1415.

(UGHELLI, *Italia sacra*, IX, p. 367).

De Stephano a gente Carrara.

..... Hic (Stephanus de Carrara) juramentum fidelitatis a Iudice causarum civilium civitatis Teramnensis recepit anno 1415. Forma autem iuramenti praestari solita haec est, a tabulario eiusdem Ecclesiae recepta.

« Sub anno Domini 1415, die 1 mensis Septembris 9 ind. prout moris est fieri praestari Juramentum per Judicem causarum civilium Civitatis Terami, notarium Capitulorum, et Cameriarum dicte civitatis, in manibus Rever. in Christo Patris et D. D. Episcopi Aprutini de iure et antiqua consuetudine, cuius in contrarium memoria hominum non existit, vir egregius Illust. Doct. D. Benedictus de Monte Regali, electus ab Universitate et civibus Civitatis Terami ad officium Judicatus civilium causarum Civitatis predicte constitutus coram Rever. in Christo Patre, et D. D. Stephano de Carraria Episcopo Aprutino sacrosanctis tactis Scripturis in manibus dicti Episcopi juravit ad S. Dei Evangelia facere et exercere suum officium Judicatus per sex mensibus futuris ad fidelitatem et honorem Sacrosanctae Rom. Ecclesiae, Reginalisque Maiestatis, videlicet D. et

Serenissimae Reginae D. Joannae II nec non ad honorem, reverentiam, et fidelitatem dom. Reverendi Patris D. Stephani Episcopi praelibati et suorum successorum, et d. Maioris Ecclesiae aprutinae, seu Episcopatus, suoque Juramento firmavit nunquam venire contra dictum D. Episcopum, seu Ecclesiam praelibatam, immo si ipse D. Benedictus aliquid sentiret, quod verteret ad damnum, seu detrimentum personae dicti D. Episcopi, seu contra eius statum, vel contra Ecclesiam praefatam, eidem D. Episcopo annunciabit, seu referat per se ipsum, quod si non posset per se ipsum, per fidelem nuncium intimabit, iurabit reddere iustitiae complimentum omnibus et cunctis et in dicta iustitia ita Magistrum iudicare, ut servum, et quod non erit apud ipsum exceptio personarum et servare assicias, et statuta dictae Civitatis et in defectu ipsorum iura communia servare suo iuramento firmavit. Eodem die Joannes Constantino de Assisio electus protonotario Capitulorum ab universitate, seu hominibus civitatis Terami pro futuris sex mensibus constitutus in praesentia Reverendi Patris et D. D. Stephani de Carraria Episcopi Aprutini, sacrosanctis tactis scripturis, prout moris est fieri de antiquitate, et antiqua consuetudine in manibus dicti D. Episcopi praestitit iuramentum de exercendo dictum notariatus officium pro dictis sex mensibus ad honorem, et statum semper Reginalis Maiestatis, necnon ad honorem et statum dicti Reverendi Patris, et D. Episcopi Aprutini, suaeque Ecclesiae Aprutinae, contra cuius D. Episcopi personam, seu statum facere, seu attentare aliquid non venire iuravit. Immo si aliquid sentiat ipse contra personam, et statum dicti D. Episcopi, eidem D. Episcopo per se, vel alium intimabit; et secundum Assisias, et statuta dicte Civitatis, vel iuris communis in defectu ipsorum, omnibus reddet iustitiae complementum, neminem iniuste sedendo in condemnationibus, et aliis, quae ad suum pertineret officium, etc ».

XXII.*

16 novembre 1443.

(Museo Sorricchio in Atri, *Monumenti atriani*, mss. del sec. XVIII di Niccola Sorricchio, vol. III).

Deliberazione del parlamento atriano con cui s'inviano ambasciatori alle università di Teramo e di Campli per conchiudere una lega pel mantenimento della reciproca libertà cittadina.

In Dei nomine Amen. Anno domini millesimo quatringentesimo quatragesimo tertio die sextodecimo Mensis Novembris septime Indictionis. Regnante Serenissimo Domino nostro Domino Alfonso Dei gratia inclito Rege Aragonum et Sicilie Citra et ultra farum Valentie hungarie Ierusalem Majoricarum Sardinie et Corsiche, Comite Barchioni Duce Actenarum et Neopatrie ac etiam Comite Rossilionis et Cerritanie. Regnorum vero ejus Anno hujus Regni nono feliciter Amen. Apud Civitatem Adrie in Logia Universitatis et hominum dicte Civitatis ubi Curia causarum Civilium regitur regi et similia Notarius infrascriptus facere est hactenus consuetum in Logia sita est in dicta Civitate Adrie juxta palatium residentie Domini Capitanei et juxta plateam puplicam et alia latera. Nos Tomasius Jacobi Georgij de dicta Civitate annalis ad contractus Iudex dicte Civitatis pro presenti anno septime Indictionis Antonius Johannis de

Sancto Johanne de eadem Civitate puplicus ubilibet per totum Regnum Sicilie Reginali autoritate Notarius et subscripti testes licterati ad hoc specialiter vocati et rogati Presenti scripto puplico declaramus notum facimus et testamur. Quod die et loco predictis Universitas et homines Civitatis Adrie pro majori et saniori parte constituto in puplico, et generali Parlamento de mandato Nobilis et strenui viri Francisci Sans de Valentia honorando Capitaneo Regio Civitatis predicte Adrie ad sonum Campane voceque preconis unanimiter et concorditer more solito congregati in loco predicto ad honorem et fidelitatem Sacre Regie Majestatis Domini nostri Domini Alfonsi Dei gratia Incliti Regis Aragonum et Sicilie ut supra dictum est &c. eorum nemine discrepante ac pari voto sub fidelitate et Reverentia dicte Sacre Regalis Majestatis ac vigore mandati dicte Universitatis et hominum ipsius omni meliori modo via jure et forma qua vel quibus de jure possunt et debent fecerunt constituerunt creaverunt et ordinaverunt suos veros legitimos et indubitatos eorum et dicte Universitatis Sindicos et Ambasciatores procuratores actores factores negotiatores gestores certos et indubitatos Nuncios speciales seu quocumque alio nomine melius actius et de jure dici et nominari possunt et debent, Eximium Legum Doctorem Dominum Sebastianum de Boccordibus de Urbe Civem Camplensem nec non dignissimum Iudicem Causarum Civilium Civitatis Adrie predicte ac circumspectum virum Jacobum Andree Notarij Lisij de dicta Civitate Concivemque predilectum eorum, ibidem presentes et onus infrascripti Sindicatus et mandati in se sponte suscipientes quemlibet ipsorum in solidum et in comune ita quod non sit melior conditio occupantis, sed quod unus ipsorum inceperit alter valeat prosequi mediare et finire ad eundem et se sindicatorio nomine, et pro parte dicte Universitatis personaliter conferendum ad Regiam Civitatem Therami vel alio quo oportunum fuerit ante presentiam Domini Vicemgerentis et famosissimorum hominum prelibate Civitatis Terami, et Terre Campli honorandorum et fratrum hominum Civitatis Adrie predicte, et cum eis capitulandum dicendum agendum tractandum ordinandum deliberandum ligandum et ligam faciendum ac etiam omne id et quicquid ad statum honorem et fidelitatem prelibate Sacre Regie Majestatis noscitur pertinere et ad statum pacificum liberum et tranquillum prefatarum Regiarum Civitatum et Terre Campli, et precipue Civitatis Adrie. Et ad promictendum obligandum et fidejubendum se nomine Universitatis predicte pro statu libero pacifico et quieto recipere inter partes predictas et pro libertate tuenda defendenda et manutenenda in perpetuum predictarum Universitatum pro ut eisdem Sindicis expediens et necessarium fore videbitur Cum omnibus clausulis debitis et oportunis. Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum gerendum tractandum et deliberandum in premissis et circa premissa et quolibet premissorum quorum quilibet veri et legitimi Sindici et Ambasciatores actores factores negotiorum gestores et nuncij speciales facere possent et debent et que Universitas ipsa faceret et facere posset si presentialiter interesset etiam si talia forent a predictis, que mandatum exigerent speciale Promictentes dicti Constituentes et se sollenniter obligantes sub hipotheca et obligatione omnium bonorum Universitatis predicte se ratum gratum et firmum omnes habituros omne totum et quicquid per dictos eorum Sindicos et Ambasciatores seu ipsorum alterum actum factum seu gestum fuerit in omnibus hijs supradictis me predicto Antonio Notario tamquam puplica persona, pro parte omnium et singulorum quorum interest et interesse poterit et in futurum apud dictum Iudicem sollemniter et legitime stipulantem et recipientem obligationem eandem cum omnibus suis clausulis debitis et oportunis ut autem in

premissis fides plenaria valeat adhiberi. Rogatu dictorum Constituentium factum est exinde presens puplicum Sindicatus Instrumentum per manus mei predicti Antonij Notarii cum subscriptione et signo meo solito signavi, necnon subscriptionibus et signis domini Iudicis ac subscriptorum testium signis et subscriptionibus roboratum. Quod Ego qui supra Antonius Iohannis de Sancto Iohanne de eadem Civitate puplicus ubique per totum Regnum Sicilie Reginali autoritate Notarius ut supra legitur qui predictis omnibus pro Notario rogatus interfui scripsi publicavi ipsumque meo solito signo signavi = Adest signum sicut et Iudicis et Testium in num.° XXXIX.° =

(E suo proprio originali sistente in Capsa ferrea hujus nostrae Civitatis Hadriae).

XXIII.*

11 gennaio 1447.

(Arch. di S. Giovanni in Teramo, n. ant. 83 ed attuale 89.).

Sentenza d'aggiudicazione del giudice delle cause civili di Teramo.

In dey nomine amen. Anno domini millesimo quatricentesimo quadrigesimo septimo die undecimo mensis Ianuarii decime Indictionis. Regnante serenissimo Principe domino nostro domino Alfonso dey gratia Aragonum Sicilie Citra et Ultra farum, Valencie, Ierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice inclito Rege, Comite Barchinione, duce Acthenarum et Neopatrie ac etiam Comite Rossilionis et Cerotanie. Regnorum vero eius citra farum huius regni Sicilie anno tertiodecimo, aliorum vero regnorum ultra farum anno tricesimo secundo feliciter amen. Actum in Civitate Terami in palatio comunis solite residentie Iudicis causarum civilium dicte Civitatis videlicet in Sala seu audientia (?) terrena inferiori dicti Palatii siti in Sexterio Sancti Leonardi iuxta stratas publicas a tribus lateribus et rem heredum Berarductii berardi dominici (?) ante bancum iuris ibidem positum. Nos Berardus Bartholomey Leonardi de Teramo Iudex ad contractus dicte Civitatis et aliarum terrarum Maioris Ecclesie aprutine. Ego quidem Mathutius Lelli de Teramo Regia auctoritate per totum Regnum Sicilie notarius publicus constitutus et testes, videlicet dominus Antonius de Aquila Civis teramanus Milex, Franciscus Nardi Butii Thomasii, Nardus Consorti Masii de Exculo Civis teramanus, Marcus Bartholomei Buctii Cicchy alias Cappelle, Antonius Notarii Pauli, Silvester Nannis Marini Correrii de Teramo, et plures alii testes ad hec..... vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod accersitis nobis qui supra Iudice notario et testibus supradictis, ad presentiam nobilis et sapientis viri domini Viviani de Sirocchiis de Folinginio (*sic*) iurisperiti honorabilis Iudicis causarum civilium dicte Civitatis pro tribunali sedentis ad eius solitum bancum iuris situm et positum ut supra, tulit et protulit in hiis scriptis quandam infrascriptam sententiam tenoris et continentie subsequentis. In nomine Domini amen. Nos Vivianus de Sirocchis de Fulgineno (*sic*) Iudex causarum civilium Civitatis Terami eiusque fortie et districtus congnitor litis cause et questionis, vertentis et que coram nobis versa est, inter Rictium

Berardi Raynaldi de Teramo heredem domine Nanne olim sue sororis carnalis et uxoris quondam Iacobi Sabini alias p. de Teramo et dominum Robertum Cicchy de Teramo eius procuratorem ex altera se defendent supra infrascripta procuratione et contentis in ea, cuius tenor talis est videlicet. Coram vobis egregio viro domino Viviano de Fulgineo etc. Unde visa dicta petitione et contentis in ea et visis exceptionibus obiectis pro parte dicti Rentii contra dictam petitionem, et visis replicationibus et terplicationibus in dicta causa factis, et viso termino dato ad probandum et visis productionibus Instromentorum et nominatione facta de venditoribus et visis productionibus articulorum et capitulorum et responsionibus factis supra dictis capitulis, et visis Citationibus testium eorumque iuramentis, dictis et actestationibus et visis publicatione processus in dicta causa facta et termino dato dictis partibus ad accipiendum Copiam et opponendum contra, et visis exceptionibus contra dictum processum obiectis et viso termino dato dictis partibus ad concludendum in dicta causa et termino dato ad allegandum, et viso termino dato ad audiendum hanc nostram voluntatem et sententiam. Et omnibus visis et consideratis que predictis et circa predicta et quolibet predictorum videnda et consideranda fuerunt et sunt, Christi nomine invocato talem inter dictas partes et in dicta causa sententiam pronunctiationem et declarationem damus et proferimus et in scriptis formaliter promulgamus quod dicimus sententiamus et pronumptiamus supradictum terminum nomine quo supra agitur fore et esse inmictendum in tenutam et corporalem possexionem supradicte vinee in eius petitione contente et confinate ex secundo decreto pro quantitate dictorum triginta quatuor ducatorum auri pro residuo et complemento dictarum decem et septem unciarum auri pro dotibus olim domine Nanne predicte et expensis legitimis in dicta causa factis, ipsique Rictio sic misso predicta quantitate et expensis legitimis dictam vineam sive eius partem ex secundo decreto adiudicamus insolutum secundum extimationem fiendam de dicta vinea pro dicta quantitate triginta quatuor ducatorum auri et expensis legitimis per duos amicos communes ad dictam extimationem eligendos, videlicet unum pro parte dicti Rictii, et alium pro parte dicti Rentii et in eorum vel alterius eorum defectum eligentium pro parte nostra secundum formam Assisiarum communis Terami de secundo decreto loquentium. Et victum victori in expensis legitimis condempnamus, reservantes tamen dicto Rentio ius agendi contra venditores de victione pro expensis dampnis et interesse dicte cause etc. Et ita dicimus sententiamus et declaramus et etiam pronumptiamus omni meliori modo via iure et forma, quibus de iure magis fieri potest etc. Data lata et promulgata fuit dicta sententia per supradictum dominum Iudicem sedentem ut supra sub annis domini millesimo cccc°xxxvii° die vero undecima mensis ianuarii decime indictionis regnante etc. presentibus Berardo Bartholomei Leonardi me notario Mathutio predicto, domino Antonuctio domini Johannis de Aquila, Silvestro Nannis Correrii, Francisco Nardi, Marco Cappelle et Nardo Consorti et Antonio Notarii Pauli, testibus etc. Et presentibus dicto Rictio et domino Roberto eius procuratore et advocato, et acceptantibus et emolugantibus dictam sententiam. Janes *(sic)* de Cansano ibidem presens procurator dicti Rentii et procuratorio nomine post prolationem dicte sententie a dicto domino Iudice pro tribunali sedente, dictam sententiam dixit et esse nulla et iniuste lata, propterea ab ea tanquam perpera et yniqua viva voce appellavit ad dominum vicegerentem et ad eius curiam et quemlibet alium Iudicem competentem, reservato tamen beneficio appellandi in scriptis, protestans quod pendente dicta appellatione nulla noxia novitas que fiat contra dictum

Rentium eiusque bona sub pena in constitutione contenta et comprehensa petensque cum instantia sibi procuratori aut dicto Rentio dari infra terminum .....cum literis dimissoriis et iterum petens etc. protestans etc. Eodem die presentibus Iudice in iuditio, notario Colecta, Jacobello Lelli, Andrea Bartholomei Landamis (?) per dictum Rentium, qui subsceperit in se iuditium cum suis sotiis et similem protestationem facientibus, et appellationem facientibus et protestantibus pro eorum interesse et sotiorum ac ut supra reservantibus omni modo etc. Qui dictus Iudex ut supra sedens omnia supradicta admisit si et in quantum de iure tenetur et debet et aliter non. Et obtulit se facere omnia ad que tenetur de iure et debet, offerensque..... et literas dimissorias cum toto processu dicte cause protestansque per eum (?) non stat etc. De qua quidem sententia ut supra fertur lata data lecta et vulgarizata per supradictum dominum Iudicem et eius Curiam supradictam et omnibus et singulis supradictis sic peractis predicti Rictius principalis et dominus Robertus eius procurator et advocatus rogaverunt nos qui supra Iudicem notarium et testes, quod de predictis omnibus et singulis ad cautelam dicti Rictii eiusque heredum et successorum conficere deberemus per manus mei predicti notarii Mathutii publicum instrumentum vallatum debita sollempnitate cum subscriptione et signo meo solito, subscriptione et signo predicti Iudicis ac predictorum subscriptorum testium signis et eorum subscriptionibus roborandum. Quod presens propterea publicum instrumentum ego qui supra Mathutius uti supra legitur publicus Regia auctoritate notarius constitutus quia predictis omnibus et singulis una cum Iudice et testibus supradictis presens et rogatus interfui prolationi dicte sententie, ideo manu propria scripsi et publicavi et in hanc publicam formam reddigens meo solito signo signavi.

Ego Berardus Bartholomei Leonardi de Teramo qui supra Iudex supradictis omnibus rogatus interfui et me subscripsi

Ego dominus Antonius domini Johannis de Mannfredis de Aquila qui supra testis predicta testor et singno

Ego Marchus Bartolomey Buczii de Teramo qui supra testis predicta testor et singno

Ego Franciscus Nardi Butii Thomasii de Teramo qui supra testis predicta testor et signo

XXIV.*

21 dicembre 1449.

(Bibliot. del Liceo di Teramo, carte Palma, *Perg. di S. Domenico* di Teramo, n 8).

Permuta tra l' università di Teramo e i Domenicani della stessa città.

† In dei Nomine amen. Anno domini Millesimo quatricentesimo quadragesimonono. Et die vigesimoprimo mensis decembris tertiedecime Indictionis (1). Regnante serenissimo domino, domino nostro Alfonso dey gratia Rege Aragonum Sicilie citra et ultra farum Valentie Ierusalem Hungarie Maioricarum Sardinie et Corsice Comite Barchinonis duce Athenarum et Neopatrie ac etiam Comite Rossilionis et Ceritanie Regnorum vero eius huius Regni citra farum anno quintodecimo aliorum vero eius ultra farum anno trigesimoquarto feli citer amen. Actum in Civitate Terami in plalatio (*sic*) causarum Civilium Ci vitatis Terami in... superiori ubi consilia congregantur ad solitum bancum dominorum de Regimine coram... legum doctore domino Luca de maiorinis de Francavilla honorando Iudice causarum civilium dicte Civitatis et dominis (?) de Regimine ad presens dicte Civitatis consentientibus et acceptantibus, presentibus notario Angelo Cicci de Rocca cive Terami Iudice ad contractus Civitatis Terami terrarum et locorum maioris ecclesie aprutine et me etiam (?) Colicto Cole Victi de Sancto Flaviano Regia et Reginali auctoritate notario per totum Regnum Sicilie publico (?) constituto et testibus infrascriptis ad hec specialiter vocatis et rogatis, videlicet: Magistro Blasucto (?) Sancti Nardo et Marino Consorti de Teramo Jannemarino Silvestri de Stacciano et Marino Massiarelli (?) de Aquila Civibus teramanis. Andreas Silvestri Jacobi Thome de Teramo sindicus in solidum una cum petro rubey de Teramo Universitatis et hominum Civitatis Terami prout constare asseruit publico Instrumento inde facto manu notarii Angeli Cicci de Rocca publici notarii inde rogati eius bona plana propria gratuita et spontanea voluntate asseruit procuratorio nomine quo supra dicto nomine se teneri dare debere solvere et pagare Jacobo Valentis et Jacobo Macthey Virole alias Astolfo de Teramo procuratoribus et yconimis ecclesie sancti dominici de Teramo presentibus stipulantibus et acceptantibus prout de dicta procuratione constare asseruerunt manu dicti notarii Angeli publici notarii inde rogati ducatos Octuaginta videlicet ad rationem de bononenis sexaginta parve currentis monete per ducatum quemlibet debitas eisdem nominibus quibus supra pro permutatione facta de Ecclesia sancti Angeli da le domne cum Ecclesia sancte Anne de Teramo (2) et pro permutatione facta per dictam Ecclesiam sancte Anne cum dicta ecclesia sancti Angeli prout de dicta permutatione constare asseruerunt manu dicti notarii Angeli de Rocca Civis Terami publici notarii inde rogati ut contrahentes ipsi asseruerunt de

(1) Questo numero d' indizione mostra che in Teramo si contava essa dal 1° settembre.

(2) Qui si tratta del cangiamento del titolo della chiesa di S. Angelo delle Donne in quello di S. Maria delle Grazie ottenuto dall' università di Teramo per albergare in essa i Minori Osservanti, dopo aver fatto trasferire le monache Benedettine da questa chiesa in quella di S. Anna prossima e più tardi annessa al monastero tuttora esistente di S. Giovanni (V. anche Palma, vol. VI, pag 292, 1ª ediz.).

predictis quidem octuaginta ducatis dictus Andreas sindicus nomine dicte Universitatis se debitorem ostendit (?) predictorum Jacobi Valentis et Jacobi alias Astolfi procuratorum et yconimorum predictorum. Quos octuaginta ducatos solvendos et numerandos ut supra dictus Andreas sindicus nomine quo supra cum presentia et voluntate dictorum domini (?) Iudicis et dominorum de Regimine predictorum dare solvere et numerare promisit et convenit dictis yconimis et procuratoribus predictis hinc ad quatuor annos proximos successive futuros incipiendo isto mense setembris proximi successive futuri anni quartedecime Indictionis proxime future (1) et ut sequitur finiendo videlicet omni anno ducatos viginti. Et solutionem huiusmodi facere Terami Campli Firmi Ancone Aquile apud sanctum Flavianum et in foris et Nuninis (2) dictarum Civitatum terrarum et locorum ac Civitatibus terris castris locis foris et Nuninis aliis quibuscunque ubi dictis procuratoribus et yconimis videbitur et placebit tam in Regno quam extra volens et pacto conveniens ubique posse propterea conveniri et personaliter et realiter detineri quamdiu per eum de predictis et espensis integre satisfiat pro quibus quidem octuaginta ducatis solvendis et numerandis ut supra dictus Andreas sindicus sindicatorio nomine quo supra per se suosque in posterum successores nomine dicte Universitatis cum presentia et voluntate dictorum domini Iudicis et dominorum de Regimine obligavit et ypotecavit ex nunc dictis Iacobo Valentis et Iacobo alias Astolfo nominibus quibus supra recipientibus presentibus et stipulantibus Gabellam Macelli Civitatis Terami, videlicet quod omni anno dictorum quatuor annorum habere debeant dictos viginti ducatos ut supra dicti yconimi dandos et solvendos per dictum Andream sindicum aut eius in posterum successorem. Promisit dictus Andreas sindicus et debitor predictus nomine quo supra per se suosque in posterum successorem (*sic*) de dicta Gabella Macelli sic obligata pro dicta quantitate dictorum octuaginta ducatorum, dictorum quatuor annorum litem nec (?) controversiam (?) aliquam ullo unquam tempore non inferre aut inferenti consentire sed ipsam semper ab omni homine Universitatis (?) sine... gio legitime defendere antistare disbrigare excalumpniare et in pacem ponere omnibus dicte Universitatis sumptibus et espensis. Et ipsos yconimos procuratores ipsius Gabelle pro dicta quantitate obligata in possessores semper facere potiores. Et predicta infrascripta omnia et singula semper rata grata et firma habere tenere actendere et observare in nulloque contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure ingenio vel de facto sub pena duplici dicte quantitatis a dicto sindico pro se et suis in posterum successoribus nomine dicte Universitatis dictis yconimis et procuratoribus presentibus et stipulantibus ut supra videlicet dicta pena pro medietate et pro reliqua medietate dicte pene Regie curie et mihi Colicto predicto notario persone publice vice et nomine dicte curie legitime et sollempniter stipulanti stipulata sollempniter et promissa in solidum in singulis et pro singulis capitulis et clausulis presentis instrumenti. Que pena predicta totiens commictatur et exigi possit quotiens in premissis vel infrascriptis aut eorum aliquo fuerit quomodolibet contraventum. Et ea pena soluta vel non premissa nichilominus et infrascripta omnia et singula in presenti Instrumento contenta semper in sui roboris firmitate perdurent sub eadem adiectione pene et obligationis bonorum omnium et singulorum dicte

(1) Si chiarisce qui anche meglio che l'indizione, come si è notato in principio, contavasi dal 1° settembre anteriore al nuovo anno.

(2) Per « Nundinis ».

Universitatis, item reficere et restituere promisit et convenit dictus Andreas sindicus pro se et eius in posterum successoribus dictis yconimis et procuratoribus ut supra omnia et singula dampna espensas et interesse quam (*sic*) et quas dicti yconimi et (?) eorum in dicta ecclesia in posterum successores propterea fecerint vel substinuerint in iuditio vel extra declaranda tantum simplici iuramento patientis ea sine Iudicis vel pretoris taxatione aut aliqua alia probatione et fide renumptians dictus Andreas sindicus sindicario nomine quo supra per se et suos in posterum successores exceptioni dicte promissionis et obligationis dicte Gabelle macelli non sic facte vel aliter habite quam ut superius est expressum exceptioni doli mali vi metus in factum actioni in causam ob causam et sine causa in rem et in personam benefitio privilegii fori de incompetentia Iudicis statuto de feriis rescriptis cedulis libris mandatis reformantiis moratoriis impetratis et impetrandis et omni alii exceptioni benefitio et favori Iuris canonici vel civilis per quam quem seu quod posset contra predicta et infrascripta venire obitere et se tueri seu quomodolibet in aliquo se iuvari omnino et expresse renumptians. Unde ad futuram memoriam dictorum procuratorum quibus supra nomibibus rogatu dictorum contrahentium factum est exinde ad cautelam dictorum procuratorum per manus mey Colicti notarii supradicti presens publicum instrumentum subscriptione et signo meo solito subscriptione et signo predicti Iudicis ac predictorum testium subscriptionibus roborandum. Quod presens (1) ego qui supra Colictus auctoritate qua supra testor (?) quod predictis omnibus presens una cum predictis Iudice et testibus rogatis interfui, ideo scripsi et publicavi et in hanc publicam formam reddegi meoque solito signo signavi.

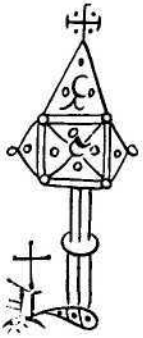

Ego Angelus Cicci de Rocca notarius qui supra Iudex predictis rogatus pro Iudice interfui propterea subscripsi et signavi

Ego Nardus Consorte de Teramo qui supra testis predicta testor et singno

Ego Iovanes (*sic*) Marinus Silvestri de Teramo qui supra testis predicta testor et signo.

(1) Manca forse la parola « instrumentum ».

XXV.

2 luglio 1458.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' Principi*, perg. n. XXIX) (1).

Diploma di molti privilegii concessi ai Teramani dal re Ferdinando I d'Aragona.

« Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilie, Hierusalem, et Hungarie. Universis « et singulis presentes litteras inspecturis tam presentibus, quam futuris. Que per « nos bene gesta et provise existunt, licet de per se satis valida sint et firma, ad « majoris tamen cautele suffragium libenti animo confirmamus. Cum itaque « exhibitis, et presentatis Nobis quibusdam Capitulis pro parte Nobilium, et « Egregiorum virorum Universitatis, et hominum Civitatis Nostre Terami de « Provincia Aprutii ultra, Nostrorum fidelium dilectorum, eadem Capitula de- « cretari fecimus, prout in pede uniuscujusque Capitulorum eorumdem latius « demonstratur. Quorum Capitulorum tenor sequitur. Capitula postulanda per « nobiles Viros, eximium Legum Doctorem Domnum Julium de Constantinis, « Bartholomeum Cole de Porcis, et Jacobum Jannutii de Teramo, electos et « deputatos per Reverendissimum in Christo Patrem, et Domnum, Domnum « A. de Fatatis de Anchona Episcopum Aprutinum, Regimen dicte Civitatis, ac per « duodecim homines dicte Civitatis, habentes plenissimam potestatem ad infra- « scripta omnia postulanda, et exequenda, a generali Parlamento dicte Civi- « tatis, prout evidentissime constat per reformationes, et ordinamenta dicti « Parlamenti, sunt infrascripta videlicet ». I. Debbino supplicare alla prefata Maestà del Re don Ferrando, che Soa M. se degne la prefata Città di Teramo, suo Contado, e Distritto manutenere, e conservare in domaniale libertà e quella a nessuno Signore, o vero ad altre persone debbia donare, vendere, permutare, o vero per qualunque altro modo alienare, o vero separare dalla domaniale libertà. Et si forte da S M. detta Città fusse donata, venduta, conceduta, o vero in qualunque modo alienata; le prefate donationi, o concessioni, o vero alienationi debbia annullare, e revocare totaliter. « Cujus quidem Capituli de- « cretationis nostre tenor sequitur. Placet Regie Majestati ». II Che li prefati Oratori, promettendo la prefata M. del Re Don Ferrando sub juramento et fide Regum, la prefata Città, Contado e Distritto non vendere, donare, permutare, o vero quocumque alio modo alienare, immo quella manutenere in sua domaniale libertà, secondo fu promesso, et osservato per la fel. mem. del prefato Re Alfonso suo genitore; essi prefati Oratori debbiano per parte della detta Città al prefato Sig. Re Don Ferrando prestare homagio, et debitum fidelitatis Juramentum, alias ipso recusante di promettere quanto di sopra è domandato; li prefati Oratori nullatenus facciano e prestino il detto Juramento. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati ». III. Che li prefati Oratori domandino alla prefata M. che S. M. se degne tutt' i privilegi, concessioni, et gratie fatte alla prefata Città per Divos retro Reges, et Reginas, et per la fel. memoria del prefato Re Alfonso suo genitore,

(1) Pubblicato dal PALMA, *Storia di Teramo*, 2ª ediz. vol. II, pp. 204-210.

confirmare et autenticare, roborare, et de novo concedere alla detta Università. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati, « si et prout hactenus in eorum possessione fuerunt, et in presentiarum exi- « stant ». IV. Che S. M. se degne statuti, assise, ordinamenti, e riformanze, et antiquate consuetudini della detta Città confirmare, et roborare ut supra. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet quod his utantur, « et ea serventur, prout hactenus usi sunt, et servaverunt ». V. Che S. M. se degni confirmare, et di nuovo concedere alla detta Università che le prime cause civile, e le secunde cause civile d'appellatione, e le prime cause criminali se debbiano conoscere, decidere, e terminare per l'Uffitiali d'essa Città, e secundo la forma de' statuti, e privilegi concessi alla detta Città, e che nessun altro Uffitiale della Provincia d'Apruzzo ordinarii, quanto altri Commissarii, se debbiano intermettere nelle dette cause, quibuscumque commissionibus factis et fiendis contrarium disponentibus non obstantibus. E di ciascun delitto hactenus perpetrato, excepto crimine lese Majestatis, la cognitione, e ponitione d'essi appartenga al detto Capitano, et altri Uffitiali non si debbino impacciare, nec modo aliquo intromettere. « Quod Capitulum decretari jussimus in « hunc modum. Placet Regie Majestati de primis principalibus causis tam civi- « libus, quam criminalibus, de causis vero appellationum serventur eorum Pri- « vilegia, prout in eorum possessione, vel quasi fuerunt, et sunt ». VI. Che la prefata Maestà tutte e singole gratie concesse alli Regnicoli in qualunque Parlamento celebrato per la prefata M. del Re Alfonso e massime in lo Parlamento celebrato a Napoli de anno quinte Indictionis MLIIII (1) concederę alla detta Università, e che le dette gratie si possa usare per la detta Città, et homini d'essa, come per gli altri Regnicoli del detto Regno. « Quod Capitu- « lum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati, quod ea sibi « serventur prout aliis Regnicolis melius servata fuerunt ». VII. Che la prefata M. si degne concederè de gratia spetiale alla prefata Città, che nessuno Castellano della Cittadella della detta Città, possa essere Capitano Regio della detta Città, et similiter che nessuno Capitano della detta Città possa essere Castellano della detta Cittadella. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc « modum. Placet Regie Majestati ». VIII. Che per stato pacifico d'essa Città, e per evitare ogni sospicione detta M. conceda alla prefata Città et homini d'essa, che in le renovationi delli Capitani, essa Città possa eleggere tre persone allo detto Uffitio, delle quali S. M. ne debbia confirmare uno, come a S. M. piacerà. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Regia « Majestas, super contentis in predicto Capitulo, informata providebit oppor- « tune ». IX. Che lo prefato Uffitio del Capitaneato la prefata M. non debbia concedere ad alcuna persona in perpetuum, nec ad tempus ultra annum, immo sempre il detto uffitio remanga proprio d'essa M. et similiter l'altri uffitii pertinenti alla Corte del detto Capitano, cioè il Giudicato, Mastrodattato, e Cavallariato, non debbia ad alcuno concedere, vendere, alienare ultra annum, immo quelli sempre ritenere appresso S. M. « Quod Capitulum decretari jus « simus in hunc modum. Placet Regie Majestati ». X. Che in lo detto uffitio del Capitaneato, ed in li altri soprascripti uffitii ad esso pertinenti, non si debbia reformare alcuno Capitano, et Uffitiale, immo essi de anno in annum renovare. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie « Majestati ». XI. Che in lo prefato uffitio del Capitaneato la prefata M. non

(1) Forse per errore in luogo di « MCCCCLIIII ».

debbia eleggere alcun Capitano napolitano, secondo la forma delli nostri Privilegi, quali S. M. si degni specifice confirmare. « Quod Capitulum decretari « jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati, quod eorum Privilegia « serventur, prout hactenus in eorum possessione, seu quasi melius fuerunt ». XII. Perchè per li retroatti tempi, ed a tanto tempo citra, cujus memoria non extat in contrarium, li Giudici ad contractus in detta Città, ed in tota Diocesi Aprutina, absque aliqua solutione fienda Curie, sono stati eletti, ordinati, e deputati per lo Episcopo Aprutino, similmente detta consuetudine si debbia confirmare per la prefata M. et concedere de novo al detto Episcopo, possa li prefati Giudici ordinare, e deputare secondo quod extitit hactenus consuetum. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati « quod servetur quod hactenus ante ultimum Parlamentum Neapoli celebratum « in his servari consuevit ». XIII. Che essa M. se degni confirmare e de novo concedere ad Angelo de Daptilo Judio, e soa famiglia nostri cittadini e suoi fattori, tutti e singoli Privilegii a lui per la prefata fel. mem. di Re Alfonso confirmati e concessi; e che esso con soa famiglia possa usare e gaudere tutte e singole gratie e Privilegi per la prefata fel. mem. concessi, e confirmati alli Judei Regnicoli in genere. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc mo- « dum. Ostendant Privilegia, et providebitur ». XIV. Perchè la prefata Città è egena e bisognosa di vittuaria, se degne la prefata M. concedere alla detta Università che essa possa troare e far troare de qualunque loco, absque aliqua solutione, tratte, vel gabelle, carre due milia di grano, et altra vittuaria per possere manutenere il Populo a sua fideltà, secondo è loro ferma intenzione. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati « vel inducere vel immittere in dicta Civitate ». XV. Perchè considerate le guerre, danni, et immensi affanni sostenuti, e patiti per la prefata Città et homini d'essa, e Terre, e luoghi del Vescovato della detta Città per mantenere la fideltà della prefata fel. mem. del Re Alfonso, per la quale non curò pericoli, carestie e fame, et addurse a magnare gliande, la prefata fel. mem. riconoscendo la divotione della prefata Città, concesse alla detta Università, et a certi altri luoghi ad essa adherenti, immunità et esensioni da tutte, e singole Regie e fiscale funtioni, e collette e solutioni ordinarie e straordinarie per anni quindici, secondo appare in loro Privilegii, se degne S. M. li prefati Privilegii confirmare quin imo de novo concedere alla prefata Città, Contado e suo Districto, et a tutti e singoli vassalli del prefato Vescovo Aprutino, quali sono disposti la prefata Città, e tutti e singoli luoghi del prefato Vescovato defendere, e manutenere, et ad morte dare, et ad morte recepere per la fedeltà d'essa M. gratia et exentione da tutte e singole solutioni, et altre fiscale funzioni ordinarie et extraordinarie imposte per la fel. mem. del Re Alfonso, e da imponersene da essa M. quomodocumque, et qualitercumque ad ciò la prefata Città, et homini d'essa possa fornire de riparare e fortificare le mura d'essa Città, e quella munire e fortificare in modo possa sempre manutenerse in sua fedeltà, secondo è loro ferma intentione. Ut Deus Majestatem suam ad vota felicitet. « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie « Majestati, quod juxta tenorem Regiorum Paternorum Privilegiorum gaudeant « et letentur immunitatibus franquesiis, et exentionibus in dictis Privilegiis con- « tentis per annis sex computato tempore quod restat de dictis quindecim annis ». XVI. Che la S. M. conferme la presentatione del Beneficio, e Cappella Regale concessa per la fel. mem. del Re Alfonso de S. Petro ad Leporano in la persona del Ven. Religioso Fra Giovanne de Savino Monaco di S. Benedetto, re-

servato Jure confirmandi cui de Jure competit. « Quod Capitulum decretari « jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati ». XVII. Che la S. M. mande cassare et annullare lo processo formato per la Regia Corte de tumulto, e d'ogni altra cosa in quello intentato contra Jacobo de Buccio de Cicco nostro cittadino, remettendo libere in lo Capitano dell'università di Teramo ogni pena e punitione, e gratia che lo detto meritasse. « Quod Capitulum decretari jus- « simus in hunc modum. Placet Regie Majestati ». XVIII. Che S. M. se degne confirmare, e di novo concedere all'episcopato Aprutino, et Vescovo prefato tutti e singoli Privilegi, immunità, e gratie concesse alio detto Episcopato per li Re e Regine passati, e per la fel. mem. del Re Alfonso, e massime che lo prefato Episcopato, et Episcopo d'esso in causis Civilibus, et Criminalibus et Mixtis habeat merum et mixtum imperium, et gladii potestatem in li Vassalli, Terre e luoghi d'esso Episcopato et esso Episcopato et Episcopo manutenere nella possessione in la quale al presente sta et è stato al tempo della fel. mem. del Re Alfonso circa le prefate cose, e confirmare tutte le antiquate consuetudini in lo prefato Episcopato, e Luoghi d'esso. « Quod Capitulum decretari jussimus « in hunc modum. Placet Regie Majestati, si, et prout melius in ipsorum Pri- « vilegiorum possessione, vel quasi fuerunt, et sunt ». XIX. Che S. M. se degne cassare, e far cassare tutti e singoli processi intentati per li Signori della Pecunia contro la Comunità, et altre particolari persone d'essa e del prefato Episcopato per occasione de' dacii, gabelle, cursi d'acqua, et aliorum Regalium, e di ciò far generale remissione. Ut Deus Majestatem suam ad vota felicitet « Quod Capitulum decretari jussimus in hunc modum. Placet Regie Majestati ». XX. Supplicano li homini, et l'Università della detta Città che S. M. se degne confirmare e de novo concedere e donare tutte le loro gabelle, dacii, diritti, e qualsivoglia altra ragione che hanno tenuto e posseduto per lo tempo passato fino allo dì dell'obito della prefata Serenissima Maestà del Sig. Re Alfonso suo Padre, e che loro possano le dette gabelle, dacii, e ragioni imponere, rescotere e fare esigere, locare, dislocare, vendere, e concedere in quello modo e forma secondo hanno fatto per lo passato. « Quod Capitulum decretari jus- « simus in hunc modum. Placet Majestati, prout, et quemadmodum hactenus « dictis gabellis, daciis, et juribus plenius et melius usi sunt, et in ipsarum et « ipsorum possessione seu quasi fuerunt, et in presentiarum existunt ». XXI. Se degne la detta Maestà concedere alla detta Università li proventi che si faranno in Criminalibus per li tempi per ciascun Capitano della detta Città e che pervengano alle mani dell'Erario della detta Città, secondo è stato costumato per lo tempo passato, sino alla morte del Sig. Re Alfonso. « Quod Capitulum decretari jus- « simus in hunc modum. Placet Regie Majestati, eatenus quatenus illos perci- « pere consueverunt, et in ipsorum possessione fuerunt, et sunt de presenti. « Et supplicato Nostre Majestati subinde pro eorumdem Universitatis et homi- « num parte, ut ipsa preinserta Capitula et omnia contenta in eis confirmare « de Nostri clementia dignaremur; Nos autem etc. ».

Prosiegue a dir Ferdinando, scrive qui il Palma (1), ch' ei conferma ed approva le soprascritte decretazioni in perpetuo: ed ordina ad Alfonso, principe di Capua, suo successore nel regno, al maestro giustiziere, al gran camerario, al reggente ed ai giudici

(1) Noi riferiamo qui questo squarcio del Palma in luogo delle parole originali del diploma, giacchè questo attualmente è monco appunto in tal parte, nè quindi possiamo riportare esse parole.

della gran corte, ai presidenti e razionali della camera della sommaria, etc. di osservarle e farle osservare, sotto pena di mille ducati. Dice avvalersi del suggello del re suo padre, « cum Nostra non dum sint expleta ». E finisce:

Datum in nostris felicibus Castris prope Capuam, per spectabilem et magnificum virum Honoratum Gaitanum Fundorum Comitem, et hujus Regni Logothetam et Prothonotarium, Collateralem Consiliarium fidelem, pro Nobis pronunciatum. Die XX Julii sexte Indictionis, anno Domini MCCCCLVIII. Regnorum Nostrorum anno primo Rex Ferdinandus.

XXVI.*

4 ottobre 1460.

(Bibliot. del Liceo in Teramo, carte Palma, fasc VII, n. 6).

Rescritto di Giosìa d'Acquaviva, duca d'Atri e di Teramo, a favore del monastero di S. Chiara di Teramo.

Ihesus

N. d. V.

Supplicase humilmente con omne debita reverentia et subiectione per parte de la vostra fidelissima servitrice et oratrice domna Cataructia da Teramo Abbadessa del Monasterio de Sancta Chiara della vostra Cicta de teramo et de soy sorelle et compagne del dicto Monasterio. Et per parte de ipso Monasterio Esponente come Ja (1) plu tempi passati Nanni de Cola d'angeluccio da teramo cercasse volere cagnare colu dicto Monasterio certe possessioni poste ad prata de ipso Monasterio et volea dare uno fundico posto in (*sic*) nelu tribio de teramo et una peza de terra posta in nele plana appresso ala fonte alu trocco et iuxta (?) loro confini. Et la Abbadessa Ja del dicto Monasterio et le domne de ipso Monasterio may volse consentire alu dicto cagno ne may volse pilgire terratico dela dicta terra appresso a la fonte alu trocco et anchi nagulo del dicto fundico, per la quale cosa bartolomeo de Cola de mucio tinaro pilgio et recepecte dell'anni trenta oy circha salvo errore lu Nagolo del dicto fundico et lu terratico de la dicta peza de terra ala fonte alu trocco, come mercatante fidato. Et questo facia la dicta Ja abbadessa et le domne per non perdere loro ragioni. Or mo che le cose sonno concie et accordate per le mane delu procuratore de sancto Janni al laterano de roma, Epse dompne et Monasterio cerca vole domandare loro ragioni delu nagulo del dicto fundico et dela dicta peza de terra ala fonte alu trocco dele cose Ja pervenute a le mane del dicto bartolomeo de Cola. Et per che lu monastero e povero et non ha chi faccia per ipso. Et non porria resistere ale spese de procuraturi advocati et de la Curte humilemente prega epsa vostra M. S. (2) se digne la dicta causa volere commectere alu Judice delo Civile oy al vostro Capitano de la vostra

(1) Già.
(2) Magnifica Signoria

Cicta de teramo che la dicta causa veggia laude et sententie summarie et de plano sine strepitu forma et figura Juditii obmissis cavillationibus et subterfugiis sola facti veritate inspecta. Et hec de gratia speciali et vestra solita benignitate et clementia et ad hoc ut altissimus ad vota vos et totam vestram domum in statu felici conservet et agumentet, amen.

Josias de Aquaviva Dux Adrie terami et sancti flaviani Comes etc. Volumus quod Capitaneus noster terami se diligenter informet de predictis et intellectis que intelligenda sunt et vocatis vocandis, in hiis summarie ut petitur visa facti veritate sentenciet et declaret et iustitiam faciat. Datum in Civitate nostra adrie iiij Octobris Mcccclx.

Facsimile del sigillo ducale impresso su ceralacca ricoperta di un pezzetto di carta.

Stephanus de Man.to ss. (1)

XXVII.*

26 ottobre 1465.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' Principi*, perg. n. xxxii).

Diploma di Ferdinando I d'Aragona che conferma ai Teramani la libertà demaniale e gli altri privilegii.

Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilie Ierusalem et Hungarie. Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Dum fidelium nostrorum supplices petitiones admictemus eorum organos fidelitatis observantiam validioribus iuribus adaugemus. Sane pro parte Universitatis et hominum Civitatis nostre Terami de provincia Aprutii fidelium nostrorum dilectorum fuerunt nuper celsitudini nostre prelata quedam supplicatoria capitula que decretari iussimus prout in fine cuiuscunque ipsorum continentur et sunt cum decretationibus ipsis tenoris et continentie subsequentis. Infrascripte sonno petitione et capituli facti et ordinati per la Universita de la fidele Regia Cita de Teramo quale se expone et humilmente se supplica ali pedi de la Sacra Maiesta del Signor Ferdinando. I. Inprimis che ipsa Sacra Maiesta se digne concedere et promectere sub fide regum ipsa Cita de Teramo suo contato et districto sempre et per tucto sia in liberta domaniale et che ipsa Sacra Maiesta maj per alcuno tempo non debia la dicta Cita suo contato et districto donare vendere permutare infeudare in governo dare overo loco pignoris consignare o vero per alcuno modo maj alienare ad alcuna persona directe vel indirecte

(1) « De mandato scripsit ».

tacite vel expresse mediate vel immediate infino sempre quella tenere sotto lo domaniale grembo di sua Maiesta considerato la immensa fede che sempre ha portata si ad sua Maiesta si etiamdio ala felice memoria de suo patre ac etiam considerato li privilegij conceduti da la prefata felice memoria de Re alfonso suo patre confirmati et de novo conceduti da sua Maiesta circa la conservatione de la dicta Cita in domaniale liberta ac etiam considerate le promissione et capituli facti ala dicta Cita per lo excellente Signor Matheo de capua vicere de sua Maiesta in la provincia de Apruczo al tempo che ipsa Cita caczando el tiranno inimico dessa Maiesta retorno a la solita fidelita dessa Maiesta de la quale ipsa immeritate et con grandissimi pianti fo separata. Non obstante alcune concessioni overo promissioni facte et concesse da ipsa Maiesta de dicta Cita ad qualunqha persona se sia et maxime al prefato Signor Matheo alo Illustre principe de Taranto et lo Magnifico Julio de acquaviva conte de Conversano, quale tucte..... re siano per ipsa Vostra Maiesta casse et annullate. Placet Regie Maiestati. — II. Item degnase ipsa Sacra Maiesta acceptare confirmare et de novo concedere ala prefata Cita contato et districto tucti et singuli privilegij exemptione immunitate prerogative et omne altra gracia havesse conceduti a la dicta Cita per retro Reges et Reginas sine nel presente di non obt..... tirampnica interruptione, et se ne li dicti privilegij se contenesse alcuno beneplacito, quillo beneplacito se intenda essere prorogato in perpetuo da Vostra Maiesta. Placet Regie Maiestati. — III. Item che ipsa Sacra Maiesta de gratia speciale se digne remectere et indulgere a la dicta cita suo contato et districto et ad tucti castelli et lochi et habitanti in ipsi omne malefitio excesso et delicto per loro comisso et perpetrato universaliter vel particulariter etiam si sisteret crimen lese Maiestatis in quocunque capite contra qualuncha persona exeptis furtis commissis contra nostros cives et terrigenas et habitantes in locis supradictis et omicidia de quibus parci (?) cui esset factum furtum non esset satisfactum et de dictis omicidiis non esset facta pax nisi dicta homicidia essent facta tempore tumultus et correrie facte contra inimicos Maiestatis vestre. Placet Regie Maiestati. — IV. Item che considerato che la ciptadella overo rocca de Teramo sempre per li tempi passati e stata occasione de destructione et damnificacione de la dicta cita et casione de soi subiugatione et deviatione (?) da dominiale (*sic*) liberta: ipsa cita et homini dessa confisi in lo amore dessa Maiesta. Et per possirse sempre mantenerse in domaniale liberta habiano ruinata e abactuta dicta citadella o vero roccha ipsa Maiesta se digne la dicta ruinatione et dimolutione (*sic*) acceptare et emologare (*sic*) et se dicta cita et homini dessa et suo contato et districto in specie vel in genere per la ruinatione predicta fosse incursi in alcuna pena et delicto et fiscale interesse, dicta pena et delicto et interesse debia annullare et gratiose (?) remectere ad ipsa cita et homini predicti quinfino tucti et singuli beni tolti de la dicta rocca da la dicta citta et homini predicti et etiamdio tucti beni et possesse rehavere da la dicta rocca et ruina dessa, quilli dicta Maiesta debia concedere a la dicta cita et fortificatione dessa cita retento maxime che dicta Rocca fo conceduta per capituli da lo prefato Signor Matheo vicere predicto a lo tempo de la reductione predicta dessa cita a la fedelita de essa Vostra Maiesta. Placet Regie Maiestati. — V. Item perche Sua Maiesta non cognosce le persone acte a la manutencione de la liberta dessa cita et accio che ipsa cita possa providere de homini acti et experti ad manutentione de iustitia in ipsa Cita perchi li passati tempi sonno stati multi capitanei quali sonno stati piu avidi de accumulare denari che exercitare iustitia se digne Sua Maiesta volere concedere ad ipsa cita

et homini de essa che in futurum dicta cita possa elegere el capitaneo Iudice et altri sui officiali in ipsa cita accio possa ut supra con diligencia providere de persona idonea. Placet Regie Maiestati dummodo de electionibus ipsis expendiantur per ipsam Regiam Maiestatem Privilegia confirmationum. — VI. Item per certe iuste et rasionivele (*sic*) cause da explicarse oretenus da nostri ambassiaturi se digne essa Maiesta concedere che nixuno offitiale de Sua Maiesta in la provincia de apruczo de qualuncha conditione se sia possa ne vogla exercitare alcuna potesta et iurisdictione contra la dicta cita contato et districto castelli et lochi del piscopato de essa Cita et homini de ipsa cita et lochi et habitanti in ipsi in genere nec in specie in civili nec in criminali. Sed solum et dumtaxat in primis causis criminalium et in secundis civilium el prefato capitaneo et in secundis causis criminalium Sacrum Vestrum Consilium et Magna Curia Vicarie. Placet Regie Maiestati. — VII. Item perche per lo arbitrio concesso alo capitaneo de la dicta Cita per li passati tempi e stata la iusticia minus eque administrata ne la dicta Cita et exinde exorti scandali se digne Sua Maiesta concedere et permectere che ipsa cita et homini de ipsa possa fare statuti et ordinatione secundo li quali se debiono punire ciaschuno delicto acio non habia loco de gratificatione, et la iusticia sia equale ad omne persona. Placet Regie Maiestati dummodo Statuta ipsa confirmentur per ipsam Regiam Maiestatem. — VIII. Item se digne la prefata Maiesta concedere che la cicta de Teramo et suo Regimento possa sindicare el Capitaneo con tucta la sua corte et omne altro offitiale dessa Cita et quelli condemnare et punire secundo li loro falli et absolvere prout iuris erit et nixuna altra persona et officiale se habia ad intromectere in lo sindicato. Placet Regie Maiestati interveniente etiam novo capitaneo in dicta sindicatione. — IX. Item che ipsa Maiesta se digne ordinare et concedere che lo dicto capitaneo presente et futuri et sui officiali non possano ne debiano servire in loro officii per substituti ma personaliter serviant per se ipsos. Placet Regie Maiestati. — X. Item actento li grandi dispendij et affanni patuti per ipsa Cita et homini de essa se digne Sua Maiesta concedere che tucti et singuli homini et persone de ipsa Cita suo contato et destricto et habitanti in ipsi lochi sia exempti et liberi per tucto lo Reame de omne gabella passagii vectigale et altre exactione che per lo dicto Reame se pagasse et maxime de doganella et fundico de Sancto Flaviano et Francavilla et altri fundichi del Reame. Placet Regie Maiestati. — XI. Item che la dicta Sacra Maiesta conceda et dia licentia che ipsa Cita de Teramo ad honorem Status et fidelita de la prefata Maiesta et ad morte et destructione de sui inimici possa ad omne beneplacito dessa Cita colligarse et fare lega con qualuncha terra se vogla domaniale overo ecclesiastica se fosse et qualunca altra terra et loco del Reame et con ipsa capitulare secundo la forma de la confederatione domaniale libertate semper salva. Placet Regie Maiestati. — XII. Item che la dicta Sacra Maiesta se digne promectere et concedere che marcho de cappella de Teramo et tucti sui fratelli con le loro famigle bartholomeo de cola de li porci con sua famegla Janni del colle alias Janni (?) de renza con tucta sua famiglia Jacobo de domenico de montanaro con tucta sua famigla baltaxarre de berardo de aniballo con tucta sua famigla Jacobo de buccio de cicco con tucta sua famigla et francisco de lello de buctio alias frangui fractii (??) con tucta sua famigla como persone inimiche et rebelle dessa Maiesta et tradituri sempre contra suo Stato et de (?) la pace et tranquillita de la cita de Teramo siano in perpetuum exititii de la dicta Cita de

Teramo pertinentie et districtus et rebelli dessa Maiesta et li beni de li quali et de tucte altre persone che fussero condamnate per rebelli overo che se condemnaranno per lo advenire o per qualuncha modo rebelli se fussero siano applicati et concessi al comune de la dicta Cita de Teramo ita et in tale modo che la dicta Cita de Teramo et suo Regimento possa de ipsi boni disponere et alienare ad loro voluntate. Placet Regie Maiestati. — XIII. Item che concio sia cosa che la montagna de Rosito et li homini dessa siano uniti et incorporati con la dicta cicta de Teramo essa Sacra Maiesta se digne la dicta unione et incorporatione acciptarla et confirmarla et ad ipsa dare et concedere lo legale assenzo. Placet Regie Maiestati. — XIV. Item che considerato che la dicta Cita de Teramo con tucti li vaxalli de lo episcopato de Teramo per li mali costumi et tirandie usate per li tiranni et maxime per lo Signor Josia e pervenuta in tanta poverta che malamente po vivere e (?) per la quale poverta essa vostra Maiesta concesse a la dicta Cita de Teramo franchitie et exemptione per anni sey como che costa per privilegio la quale francheza et exemptione la dicta Cita de Teramo non la possuta usare per la concessione facta de la prefata Maiesta de essa cita a lo principe de Taranto overo a lo Signor Josia dignese ipsa Sacra Maiesta a la dicta Cita et districto de Teramo et vaxalli del episcopato da novo concedere exemptione et franchiza per anni dudici continui incomenzando da lo di de la supplicatione de tucte et singule colte o vero gravecze ordinarie et extraordinarie usate de imponerse per collecte o vero per foco et per qualunca altra via se imponesse in futurum quale exemptione debia gaudire non solum li homini orriginarij citatini et terrigeni de dicti lochi verum tucte et singule persone in quilli habitanti. Placet Regie Maiestati ad sex annos ultra concessos. — XV. Item se digne essa Maiesta ordinare et concedere che nixuno napolitano Matriciano et Vissano possano ne debiano essere officiali ne esercitare alcuno offitio ne per se ne per altri in la dicta Cita de Teramo. Placet Regie Maiestati. — XVI. Item che la prefata Maiesta debia concedere che ipsa Cita de Teramo possa fructare vendere et allocare tucti erbatici existenti nel territorio (?) de Teramo ascenderi a la summa de ducati doro quaranta lanno sive annuatim ita et taliter che nixuno dohanero de la prefata Maiesta possa contradire ne oviare per alcuno modo a la dicta Cita de Teramo el dicto erbatico. Placet Regie Maiestati. — XVII. Item che considerato li grandi dispendij che la dicta Cita de Teramo hanno (?) havuti per fare lo Statu de la dicta Maiesta fo necessario et oportuno che la dicta Cita de Teramo rescotesse et exegisse certa quantita di denari da quilli che erano affidati nel terreno (?) de Teramo ascendenti a la summa de ducati de carlini quaranta che essa Maiesta debia concedere et donare a la dicta Cita de Teramo la dicta quantita rescossa et exacta quisto anno de lo dicto focatico. Placet Regie Maiestati. — XVIII. Item che la prefata Sacra Regia Maiesta se digne concedere et permectere che la dicta Cita de Teramo et suo regimento possa et vagla legitimamente imponere ordinare constituire et exigere o vero aggravare et accrescere le gabelle presente (*sic*) de la Cita de Teramo o vero da novo ordinare in qualcosa se vogla fine a la summa de ducati ducento doro ultra la summa che al presente la dicta gabella se scote la quale summa de li dicti ducati ducento doro novamente da imponerse et exigerse debia essere et applicarse a la dicta Cita de Teramo como che sonno le altre gabelle de la dicta Cita per reparatione de mura et fortificatione de la dicta Cita. Placet regie Maiestati quod possint augumentare cabellas ad ducentum alios ducatos auri. — XIX. Item considerato che per retro Reges et

Reginas li vaxalli de Sancto Janni ad Scortiuni sonno stati incorporati con la Cita de Teramo dignese Vostra Maiesta lo mero et mixto imperio et gladii potestate de li vaxalli de dicto Sancto Janni quali sonno de numero de vinti vel circa concedere a la dicta Comunita de Teramo da exercitarse per lu Capitano dissa et li proventi se facesse se appliche a la dicta Comunita de Teramo. Placet Regie Maiestati. — XX. Item Sua Maiesta se digne concedere de gracia speciale possa la dicta Cita imponere una cabella de tucte robbe foresteri che vengono in ipsa Cita la quale cabella se possa distribuire in la felicita (?) et forze de ipsa Cita de la quale Cita sonno ruinate più de octocento passa de mura. Placet Regie Maiestati ad beneplacitum.

Post quorum capitulorum presentationem ac decretationes fuit pro parte dictorum Universitatis et hominum Civitatis nostre Terami celsitudini nostre humiliter supplicatum ut capitula ipsa in privilegii forma redigi et transcribi facere eaque oportuno privilegio auctenticare benignius dignaremur. Nos autem pro consideratione meritorum et servitiorum que Universitas et homines ipsi Maiestati nostre prestiterunt prestantque ad presens ac de bono semper in melius laudabili continuatione prestituros speramus. Nec minus in acie mentis nostre revolventes damna varia et pene innumerabilia que preteritis guerrarum temporibus perpessi sunt. Tenore presentis nostri privilegii de certa nostra sciencia et expresse mera liberalitate et regia gratitudine ac cum Sacri nostri consilii deliberatione matura intendentes cum eisdem Universitate et hominibus Civitatis Terami liberaliter et generose agere: Ipsis eisdem Universitati et hominibus ac particularibus personis et habitatoribus dicte Civitatis utique benemeritis et maiora de nobis sperantibus capitula preinserta cum omnibus in eisdem contentis ipsorumque et cuiuslibet ipsorum sustancias ac verba omnia et singula in eisdem expressa et intellecta cum illorum sensu pleniore et ampliore iuxta cuiusque capitulorum ipsorum decretationis formam et intellectum saniorem confirmamus ratificamus acceptamus et approbamus et quatenus opus est de novo etiam concedimus elargimur ac huiusmodi sollemni nostro privilegio de plenitudine potestatis nostre legibus non submisse roboramus et validamus nostreque confirmationis acceptationis approbationisque munimine roboramus ac auctoritatis et potestatis nostre suffragio comunimus. Volentes et iubentes expresse quod preinserta capitula cum decretationibus quibuslibet suis ipsarumque tenoribus sensibus et continentiis plenioribus et amplioribus in iudiciis et extra prefatis Universitati et hominibus Civitatis nostre Terami sint firme stabiles fructuose perpetuo et reales suumque retineant habeant et sortiantur effectum: ita quod vigore et expeditione dictorum preinsertorum capitulorum et huiusmodi nostri privilegii prenominati Universitas et homines ac habitatores Terami gaudeant fruanturque ac uti frui et gaudere possint et valeant universis et singulis graciis in eisdem capitulis contentis iuxta eorum decretationes iam dictas consequanturque et habeant ac consequi et habere possint et valeant realem veramque possessionem et assecutionem graciarum earumdem nullis aliis nostris seu curie nostre licteris provisionibus vel mandatis propterea requirendis de quibus quidem graciis eorum per expeditionem presentium investimus quam investituram vim robur et effectum vere et realis possessionis et assecutionis volumus et decernimus optinere. Illustrissimo propterea et carissimo filio Alfonso de Aragonia duci calabrie primogenito vicario et locumtenenti nostro generali premissa significantes Mandamus universis et singulis officialibus et subditis nostris quocunque nomine noncupatis ac officio titulo potestate et iurisditione fungentibus, presertim Justitiario provincie aprutii ultra,

Thesaurario utriusque aprutii et ceteris aliis officialibus comissariis et subditis nostris ad quos spectet presensque privilegium presentatum fuerit, eorumque locatenentibus et sustitutis tam presentibus quam futuris, quatenus forma presentis privilegii per eos et per ipsorum quemlibet diligenter actenta, illam ipsi et quilibet eorum prefatis universitati et hominibus ac habitatoribus dicte Civitatis Terami teneant firmiter et inviolabiliter observent. Tenerique et observari per quos decet faciant atque mandent iuxta ipsius formam et continentiam pleniorem. Et contrarium non faciant quanto (?) prefatus illustrissimus dux morem gerere nobis intendit. Ceteri vero officiales et subditi nostri predicti gratiam nostram caram ..... iramque et indignationem ac penam ducatorum auri decemmilium cupiunt evitare Auferentes et abdicantes ..... certa nostra sciencia et potestate legibus absoluta eisdem officialibus et subditis nostris omne posse contrarium .....

Ac decernentes irritum et ..... omne id et quidquid per eos aut ipsorum aliquem contra predicta omnia (?) aliquo modo .... fuerit seu quomodolibet actentatum. In quorum testimonium presentes fieri et Magno Maiestatis nostre Sigillo pendente communiri iussimus. Datum in nostro castello novo Neapolis per nobilem et egregium virum Antonellum de Petrutiis .....

.....

Regni ..... et Sicilie logotheta et prothonotario Collaterali Consiliario et ..... Die vigesimo sexto mensis Octobris XIIII Indictionis Anno domini MCCCCLXV. Regnorum nostrorum anno octavo.

XXVIII.*

10 luglio 1470.

(Arch. com. di Teramo, *Atti de' Privati*, pergam. n. 51).

Instrumento contenente un diploma di Ferdinando I d'Aragona che infeuda all'università di Teramo il castello di Frondarola dei 5 marzo 1470.

† In dei nomine amen. Anno domini Millesimo quatricentesimo septuagesimo die decimo mensis Iulii tertie Indictionis Regnante serenissimo domino, domino nostro Ferdinando dey gratia Inclito Rege Scicilie Ierusalem et hungarie Regnorum eius anno duodecimo feliciter amen. Actum in Civitate Terami in sisterio sancti leonardi In curia causarum Civilium videlicet in sala inferiori ubi curia causarum Civilium regitur ad bancum Iuris ibi affissum

iuxta a tribus partibus stratas publicas et ab alia parte iuxta res Universitatis terami presentibus Nardo francisci nardi de Teramo Iudice ad contractus Civitatis terami terrarum et locorum maioris ecclesie Aprutine meque Colicto Cole victi de sancto flaviano Regia et Reginali auctoritate notario per totum Regnum sicilie publico constituto. Et testibus infrascriptis ad hec specialiter notatis et rogatis videlicet domino paulo palecti Magistro Simone Johannis de aquaradila (*sic*) Janneantonio Jacobi angeletti et liberato marini dominici de Teramo, Jannes antonius Nardi de teramo sindicus et procurator universitatis et hominum Civitatis terami comparens In Iuditio coram Domno (?) legum doctore domino Johanne de Cioctis de montemonaco honorando Iudice causarum Civilium civitatis terami ad eius solitum bancum Iuris pro tribunali sedente nomine dicte universitatis et hominum Exibuit et presentavit quodam privilegium sive quasdam patentes Regias literas Castri fornaroli et vassallorum eius concessas per S. R. Maiestatem universitati et hominibus civitatis terami cum vero noto dicte Regie Maiestatis Magno pendenti sigillo cum filis siriceis more Regie Curie munitas sanas et integras non vitiatas aut aliqua alia sui parte suspectas set omni prorsus vitio et suspitione carente asserens dictus Jannesantonius sindicus se ipso dicto nomine et dictam universitatem de dicto privilegio in Regia curia ac aliis pluribus et diversis locis et partibus habere faceret probationem et fidem Ne dictum originale in deportationibus viarum (?) discriminibus deperiret propterea quo supra nomine petiit dictum privilegium manu publici notarii copiari transumi et trasscribi ac in formam seriem et vim publici et autentici instrumenti reduci ad fidem et probationem ubilibet et perpetuo faciendam quibus auditis ac visis dictis literis et sigillo supradictus dominus Johannes Iudex commisit et mandavit dictum privilegium copiari per me Colictum Cole victi de sancto flaviano predictum notarium et in presenti trascribi ac seriem reduci publici instrumenti transumpti et erat per omnia tenoris et continentie subsequentis videlicet. Ferdinandus dei gratia Rex sicilie Ierusalem et hungarie universis et universis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris Benemeritis principem providere fidelibus et si gratie plenitudo suadeat obsequiorum quodammodo gratitudo compellit Sane considerantes merita sincere devotionis et fidey grataque plurimum et accepta servitia nobis opportuno tempore impensa et prestita per universitatem et homines fidelissime Civitatis nostre terami quo superioribus annis pro statu nostro multas bellorum calamitates perpessa est et animavertentes etiam alia complura fidelitatis obsequia que laudabili continuatione predicta universitas et homines maiestati nostre prebere non cessant quod vi in futurum exibituros illos pro solita integritate speramus eisdem universitati et hominibus antedictis eorumque heredibus et successoribus in perpetuum castrum seu fortellitium frondaroli de provintia ulterioris Aprutii cum hominibus vassallis vassallorumque redditibus feudis feudatariis domibus possessionibus vineis olivetis zardenis terris cultis et incultis montibus planis pratis silvis nemoribus pascuis arboribus molendinis batinderiis (1) venationibus tenimentis territoriis aquis aquarumque decursibus baiulationibus banco Iustitie et cognitione causarum Civilium aliisque Iuribus

(1) Il *Glossarium* del Du Cange ha: « Batatorium, Baptitorium, Batanderium, Baptalerium: voces « unius eiusdem originis et notionis: Battuarium Batan de Pannos, Hispanis, ubi panni tunduntur: « Moulin à draps, nostris. Charta Hugonis Comitis Trecensis ann. 1101 apud Chiffletium in « S. Bernardi genere asserto: " Et quod in sinagio praedicti castri nullus unquam molendina, Ba« tatoria, vel alia usuaria faciat " ». Con altri esempli addotti alla voce Batentorium, Batenterium argomenta sia questo un luogo sul fiume, ove si batte e macera la canapa.

Iurisdictionibus rationibus actionibus utilique dominio et pertinentiis omnibus ad dictum castrum seu fortellitium spectantibus et pertinentibus quo vis modo que videlicet sint de demanio in demanium atque de servitio in servitium pro eo quidem valore annuo quo predictum castrum seu fortellitium cum suis iuribus memoratis valeret per inquisitionem exinde de mandato nostre Curie faciendam valere fuerit compertum in futurum in feudum nobile et sub contingenti per ius feudali servitio seu adoha. Nec non cum Iurisdictione criminali ac pena meri mistique imperii et gladii potestate et exercitio Iurisdictionis ipsius damus donamus tradimus et extra donationis et remunerationis nostrique proprii motus instintu et premissorum consideratione similiter (?) propter merita ipsius universitatis et hominum predicte Civitatis terami huiusque nostri privilegii tenore concedimus de certa nostra scientia liberalitate mera et gratia speciali iuxta usum et consuetudinem dicti Regni nostri Sicilie ac generalis humane Regie scrictionis (?) edictum de feudorum successionibus in favorem Comitum et baronum omnium Regni predicti atque felicis memorie domini Regis Caroli primi comitatus baronias et feuda inibi ex perpetua (?) collatione tenentium factum preclare memorie dominum Regem Carolum secundum et in parlamento celebrato Neapoli divulgatum legibus Iuribus constitutionibus Regnique capitulis et rescriptis quibuscunque contrarium (1) seu contrarium forsitan disponentibus et proptercunque concessionem et donationem bonorum feudalium si... prohibent ac quibuscunque donationibus seu concessionibus quibus vis aliis personis forsitan factis vel faciendis quas et que sic et in quantum huiusmodi nostre concessioni et donationi refragaventur (*sic*) vel obsisterent de dicta nostra scientia certa Irritamus et annullamus ac viribus ac efficacia vacuam facimus (?)... ullo modo. Et nichilominus pro f.... dabiliari (2) executionis effectu donationis traditionis et concessionis presentis in eamdem universitatem et homines eorumque heredes et successores omne ius omnemque actionem realem et personalem utilem decretam pretoriam (?) et Civilem mistam et in rem scriptam nobis et nostre Curie competentem et competentes competiturum et competituras in et supra dicto castro seu fortellitio vassallis hominibus feudis feudatariis subfeudatariis (3) baiulationibus gabellis mero mistoque imperio et gladii potestate ac Iuribus et pertinentiis suis omnibus supradictis ex predicta vel aliaque vis causa persone tituli pretestu vigorem huiusmodi nostri privilegii de ipsa certa scientia motuque proprio et Regia potestate trasferimus concedimus et penitus derivamus ad habendum tenendum et possidendum iam dictum fortellitium seu castrum frondaroli cum hominibus vassallis vassallorumque redditibus et aliis omnibus antedictis predictam universitatem et homines eorumque heredes et successores predictos in feudum in perpetuum (?) et in capite a nobis et dicta nostra Curia ac heredibus et successoribus nostris in Regno predicto sub feudali servitio seu adoha ut supra prestando ac potendum (?) reintegrandum ac reintegrari faciendum omnia et quecunque bona et iura dicto castro per quosvis alienata illicite distracta seu occupata quo vis modo Iuramenta..... rationis debite a vassallis recipiendum per manum nostri commissarii supra hoc deputandi vendendum alienandum permutandum donandum tradendum concedendum illisque donandum et utifruendo ac de ipso castro seu fortellitio cum Iuribus

(1) Par sia posto per errore in luogo di « contrariis ».

(2) « Faciliori » ?

(3) La parola « subfeudatariis » si trova qui sovrapposta alla precedente e di quest'aggiunta si fa appunto menzione a piè dell'atto dal notaio (V. innanzi).

predictis faciendum et disponendum prout eis videbitur et quando et quecunque .....am de illis voluerint faciendum tam quod de re propria ipsius Universitatis et hominum predictorum eorumque heredum et successorum nostro in (1) l..... beneplacito interveniente Nec non predictum castrum seu fortellitium diruendum .... ullo unquam tempore sit obstaculo et detrimento predicte universitati et hominibus Civitatis nostre terami..... . tollendum ac distipandum (*sic*) ita quidem quod dicta universitas et homines eorumque heredes et successores castrum seu fortellitium cum hominibus vassallis vassallorumque redditibus Iuribus pertinentiis suis omnibus et singulis aut..... postquam illus et illa..... ... asecuti..... et in capite..... ..... nostris in dicto Regno sicilie perpetuo teneant et possideant nec ullum alium propter nos heredes ac successores nostros predictos in dicto Regno in superiorem et dominum exinde recognoscant servireque teneantur ac debeant nobis nostrisque predictis heredibus et successoribus de feudali servitio..... iuxta usum et consuetudinem.. .....nomine et parte ipsius universitatis et hominum antedictorum pro se heredibusque ac successoribus predictis in nostri presentia constituti egregii viri Nicolaus lelli et leonardus francisci eiusdem universitatis atque hominum. .....valores prestare exhibere et facere nobis predictisque nostris heredibus et successoribus suis vicibus spo..... investientes proinde eandem universitatem et homines pro se heredibusque ac successoribus prenominatis de huiusmodi nostra concessione donatione et gratia speciali per nostrum anulum modo predicto .....santialiter prenominatis Nicolao lelli et leonardo sin..... procuratoribus ipsius universitatis et hominum dicte Civitatis nostre terami ut moris est. Quam Investituram vim robur et efficatiam vere donationis et realis assecucutionis et traditionis dicti castri seu fortellitii cum aliis iuribus et pertinentiis antedictis volumus et decrevimus obtinere pro eo (?) quidem castro seu fortellitio aliisque..... predicte universitatis et hominum recepimus ligium in manibus nostris homagium et fidelitatis debite iuramentum clausulis conditionibus reservationibus omnibus et singulis que in privilegiis donationum et concessionum regalium (?) et nostris consueverunt esprimi et apponi in hoc (?) nostro privilegio intellectis et habitis..... expressis ac si essent in eo descripte et particulariter annotate Salvis nichilominus et reservatis nobis predictisque nostris heredibus ac successoribus servitiis nobis ex inde debitis secundum usum et consuetudinem Regni predicti ac omnibus et quibuslibet aliis que nobis et nostre Curie maioris et supremi..... competunt et debentur in illis prout habemus et habere debemus in Civitatibus terris baroniis et locis aliis dicti Regni Intendimus autem et presenti nostro privilegio declaramus quod dicta universitas et homines seu eorum heredes et successores procurent eum solertia debita et stanti infra menses sex..... ad..... corporalis possessionis dicti castri seu fortellitii eius in antea numerandos hoc nostrum privilegium vel eius tenorem in quaternionibus Camere nostre summarie trascribi facere et particulariter annotari. Ut tempore quo feudale servitium baronibus huius Regni per nostrum curiam generaliter indicetur..... ....ipsam universitatem et homines antedictos eorumque heredes et successores tam quod novos possessores et dominos dicti castri seu fortellitii dictique feudali (*sic*) servitii debitores in quaternionibus ipsis manualiter et habilius re-

(1) Questa e le seguenti lacune corrispondono ai fori che trovansi nella pergamena prodotti dai tarli.

periri. In quorum fide presentes literas fieri fecimus Magno Maiestatis nostre pendente sigillo munitas. Datum in castello novo Civitatis nostre Neapolis per Magnificum virum utriusque Iuris doctorem et militem Iucam Tezolum romanum locumtenentem spectabilis et Magnifici viri honorati Gaytani de Aragonia Fundorum Comitis Regni huius logothete ac Protonotarii collateralis consiliarii..... die quinto Mensis Martii, Anno domini Millesimo quatricentesimo septuagesimo Regnorum vero nostrorum anno tertiodecimo. Rex Ferdinandus. Item erat in plicatura dicti privilegii quasi ante (?) .....carlenos (?) ix. Item erat..... uncias duas. Item erat.

Consignavit (?) Rex (?) in manibus (?) michi Antonello de Petructis. Item erat a parte externa (?) in plicatura in pede. Registrata in cancellaria penes cancellarium x in Registro Privilegiorum xxxiii. Et ibi supra in decimanona a capite numerando ad simile signum videlicet que desuper rescripta est illa dictio videlicet subfeudatariis quam non vitio sed errore obmisi, ideo ibi supra signavi et desuper rescripsi et hic in fine mentionem feci ego idem Colictus notarius ante appositionem mey signi. Quibus quidem literis seu privilegio sic ut premictuntur copiatis et lectis et de eis cum presenti collatione factaque recepta fuerunt (?) per omnia concordari predictus dominus Iudex pro tribunali sedens ut supra eius Iuditiariam auctoritatem interposuit pariter et decretum de quibus omnibus et singulis supradictis dictus Jannesantonius sindicus dicto nomine rogavit nos qui supra Iudicem notarium et testes ut ex inde ad Regie curie certitudinem et omnium intuentium certitudinem et dicte universitatis cautelam conficere deberemus publicum instrumentum. Quod presens ego qui supra Colictus auctoritate qua supra notarius quia predictis omnibus presens una cum predictis Iudice testibus rogatus interfui ideo scripsi et publicavi et in hanc publicam formam reddegi meoque solito signo signavi

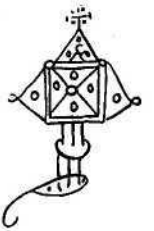

Ego Nardus Francisci Nardi de Teramo qui supra Iudex predictis omnibus rogatus interfuy me suscrissy (*sic*) et signavi

Ego Paulus paulecti de theramo qui supra testis predicta testor et signo

Ego Simon Johannis de Aquaradula qui supra testis predicta testor et singio (*sic*)

Ego Johannes antonius Jacobi angneletti de Teramo qui supra testis et preditta (*sic*) testor et singno feci

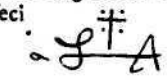

Ego liberatus Marini dominici de Teramo qui supra testis et predicta testor et singio fecis (*sic*)

Die xvii mensis Iulii iii (?) Indictionis... presens transumptum presentatum fuit michi Iacobo Andree Coco de Neapoli Regiorum quinternionum Annotatori et conservatori quod de... de Xobinis annotari feci in quaternionibus ipsis.

Die xviii mensis Novembris 1...(1) Terami curia..... presens transumptum presentatum fuit per magnificum Baptistam de Consortibus unum ex dominis de Regimine dicte civitatis in.....ipsum expositae contra Nardoc...m montis monaci petentem recipit cum protestatione recuperandi et reliqua Copia et ista.

XXIX.*

26 maggio 1484.

(Museo Sorricchio in Atri, *Monumenti atriani*, mss. del sec. xviii di Nicola Sorricchio).

Lettera di Ferdinando d'Aragona che accorda ad Andrea Matteo III di Acquaviva il dominio feudale di Teramo.

Rex Sicilie etc. Illustre Duca nostro dilettissimo havendo inteso con quanta virtù et diligentia vi siate accelerato in questo viaggio lassando carreaggi et ogn' homo et facendo jornate de Cavallari per possere arrivare presto, et providere al grandissimo pericolo in lo quale è costituita quessa (2) Provincia ne semo rimasti tanto contenti et soddisfatti che più dire non se porria non certo che di voi habiamo inteso cosa che non ce la persuadessimo, somma che habiate complitamente soddisfatto all'expectatione nostra che continuo havemo judicato vòi havere da fare maior honore alleancianza havere havuta in Casa nostra che qualsivoglia dell'altri, et parendone virtuoso tale atto et verso noi, et nostro stato si am.le essere ben degno di premio havimo deliberato restituirne, et così per la presente vi restituimo, et donamo la Città di Theramo, dolene non possere usare verso voi qella liberalità se conveneria al nostro desiderio et a li vostri meriti; et questo per le grandissime necessità, in le quali ne ritrovamo a voi notissime, ma quello non possemo fare adesso con la gratia di N. S. Iddio speramo posserlo fare un altra volta. Per mo pigliareto

(1) Un foro qui c'impedisce di conoscere l'anno, che senza dubbio dovea esser del secolo xvi, ed inoltrato, come prova la forma de' caratteri.

(2) Idiotismo per « cotesta ».

quello lo tempo presente comporta, et di d.ª Città mandarete a pigliare la possessione per quella miglior via vi parerà, et..... da cqua per noi vi parerà se debia fare una cosa piuche un' altra per accelerare questa cosa, et per evitare alcuno scandalo ce potesse seguire avisate che lo stesso essequeremo molto volentieri; ma quello che a Noi occorre è che tutto debiate trattare secretamante in modo prima sia fatto che s' intenda, et per facilitare la cosa havimo scritto ch' incontinente se costituiscano cqua dece principali de la factione contraria a Voi, e per non generare sospecione havemo ordinato simelim.te ne vengano dece altri de la factione..... concordia tra loro, le qali come siano cqua mai le farimo ritornare finche habiate la pacifica possessione di detta Città, quelche ne resta de dire è che state de bona voglia che omne di farimo maiore demostratione in favore et benefitio vostro, et attendete a fare de presente verso nui et lo stato nostro quelche a la virtù vostra se convene, et nui da vui havimo sperato et fate come fin cqua che sete stato obediente havimo inteso nove di quessa Provincia dispiacevole adesso che li sete presente l' habiamo da intendere prospere come indubitatamente speramo haverete da intendere. Datum in Castello novo Neapolis XXVI Maij MCCCCLXXXIV. Rex Ferdinandus. S. A secretis. *A tergo* Illmo Andree Mattheo de Aragonia de Aquaviva, Duci Adrie, Marchioni Bitonti, nostroque in provintiis Terrarum Bari, et Hydronti, generali Locumtenenti tanquam filio charissimo. = A tergo erat sigillum cerae rubrae. =

(Ex Copia processus Iudicatus fol. 684 a t.° et 685 sistente in Cassa ferrea huius nostrae Civitatis Hadriae).

XXX.

18 novembre 1484.

(Museo Sorricchio in Atri, *Monumenti atriani*, vol. III, p. 690) (1).

Patto d' unione e fratellanza fra Teramo ed Atri.

In Dei nomine Amen. Anno Domini Millesimo quatricentesimo octuagesimo quarto tertie indictionis die vero decimo optavo Mensis Novembris, Regnante Serenissimo ac Illustrissimo Principe et domino nostro Domino Ferdinando de Aragonia Inclito Dei gratia Sicilie, Iherusalem et Ungarie Rege Regnorum vero ejus anno XXVII feliciter Amen. Hec sunt Capitula Conventiones et pacta facta et ordinata inita et firmata inter Magnificam Universitatem Theramanam ex una et Universitatem Adrianam ex altera perpetuo duratura ex publico decreto facto per generale Consilium Civitatis Adrie. Ad laudem et gloriam Omnipotentis Dey S. que R. Majestatis statum gloriam et honorem prefatarumque Universitatum Regiarum Therami et Adrie earumqne unionem fraternitatem: conjunctionem: collegationem amoremque et pacem ac unitatem perpetuo duraturam et sunt infrascripta Videlicet.

Imprimis ad stato gloria et honore de la S. Maesta del S. Re et detucti soy Ill.mi filgioli: Dominico de Ser Renzo de la cita de Adri Sindico et Sindicario nomine dedicta Cita come del suo mandato plenamente consta permano de lu infrascripto Gregorio de Macchabeis de Campli allora et al presente

(1) Pubblicato dal Bindi, *Monum. abruzzesi*, Napoli, 1889, p. 150.

Cancellero de ladicta Cita de quillo Rogato colo consentimento et vuluncta de li Magnifici S. del regimento dedicta Cita Videlicet. Misser Jacobo philomuso: Jacobo de Juvenetto: Cola de Marrone: Thomasso de Tassione: Dominico de Ser Renzo et Thomasso de Ciccharino. Per lo antiquo amore et fraternale benivolentia quale continuamente, e, stato, et, e, reciproco hinc Inde tra la Magnifica Cita de Theramo et la Cita d'Adri como boni fratelli trattandose lunilaltri decontinuo intucte loro occorrentie per la intesa vicinanza et caritatevole pratica et cordiale amore como deve fare liboni vicini et fratelli luno con laltro per conservare augmentare per et accrescere questo: Unisce fa et agrega licitadini et homini Theramani con licitadini et homini Adriani intucte gratie: exemptiuni: privilegij: et immunitate che have dictā Cita de Adri conscij et participi como fossero proprio oriundi Citadini Adriani. Et de cetero vole promette et obligase dicto Dominico dicto nomine che dicti Citadini Theramani cosi serrando tenuti tractati: havuti et reciputi Jnnela dicta Cita de Adri et suo districto tancto de la Universita Adriana quancto che da particulari et speciali Citadini di quella facendoli exempti perpetuo et immuni de omne gabella: datio: passagio: et gravecza che liforisterj sondo soliti pagare in ipsa Cita de Adri per qualunca modo et nome chiamare et dire se potesse tancto imposte: quanto da imponerse como gaudiscono liproprij oriundi Citadini Adriani cosi in ipsa Cita de Adri gaudiscano perpetuo omne immunita: exemptione: franchitia et gratia de licitadini et homini Teramani. Et cosi dicto Dominico dicto nomine promette attendere et observare et fare observare perparte dela dicta Cita de Adri et homini de quella sub pena de once cento da Incorrere ipso facto che fosse contrafacto o vero contravenuto a le cose predecte perlaquale pena obliga tucti libeni de ipsa Universita de Adri et tancte volte se commetta et incorra quante volte se contrafarra et nichilominus le cose predecte ut supra promesse facte: Inite et capitulate sempre stagano insuo Robore et Fermecza et Infede de zo havemo facti lipresenti patti capituli: unione et fratellanza permano de dicto Cancellero del nostro solito majore Sigillo sigillati et niczati pro cautela et observantia de lecose predicte.

Datum in regia Civitate Adrie die Mense Indictione ut supra.

Insuper tucti altri Capituli unione et fratellanza de dicta Cita de Theramo et Adri che antiquo tempore sondo stati quilli confermano et renovano et corroborano et adsongneno lipresenti.

In quelle cose che non parlasse lipresenti si attenda aliantique conquelle clausule et sollempnitate che se rechiede. Datum ut supra.

Gregorius de Macchabeis de Camplo Cancellarius m^to^ scripsi et subscripsi.

(Ex autographo sistente in Tabulario Civitatis Interamnensis, exemplato per Dnum U. J. D. Alexium Tullj).

XXXI.

22 gennaio 1495.

(Muzii, *Storia di Teramo*, dial. 5).

Lettera del re Alfonso II d'Aragona che annunzia ai Teramani la sua rinunzia al tronò di Napoli.

Rex Siciliae &c. Magnifici viri fideles nostri dilectissimi. Declinando ormai la nostra etate ad senectutem, e per la indisposizione del corpo non possendo con le opere corporale accompagnare quello de lo animo: preterea

per satisfare, et ademplire al voto sulennemente da nui fatto in vita della Cara memoria del Re Signor nostro e Padre, al qual voto non sodisfacemmo, de continente dopo la morte sua, per dare qualche assetto al governo del Reame e per meglio disponerlo al gubernacolo dell'Ill.mo e carissimo Primogenito Duca di Calabria, se siamo indotti a pensare de riposare satisfacendo al voto preditto, e dar loco a lo Duca predicto de havere più dispostamente ad essercitus lo ingegno e la virtù sua. Il che per vostra consolatione havemo voluto significare, confortandone et restrengendone ad volere servare verso ditto Duca vostro Re la vostra solita benevolentia, fede, et obsequiosità: perchè con la gratia di Nostro Signore Iddio, e per virtù et optima dispositione, et experientia quale è in ipso, il suo governo verrà con somma sua laude contentezza et felicità di tutto il Reame in genere, et in vostra spetialità, ricogliendo insieme il fatto della sua virtù, et bona administratione, et de la fede et obsequiosità vostra uno bono obsequio, quale havete a voi che ne darrete tanto maggiore causa da havere ad vivere nel nostro riposo con perfetta tranquillità. et contentezza de animo. Datum Neapoli die vigesima secunda Ianuarii 1495, Rex Alfonsus-Iohannes Pontanus.

XXXII.*

16 dicembre 1499.

(Arch. com. di Teramo, *Atti dei Principi*, perg. n. XXXIV).

Diploma del re Federico d'Aragona che conferma ai Teramani il regio demanio e gli antichi privilegii.

FEDERICVS DEI Gratia Rex Sicilie hierusalem: etc. Universis et singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris: Quo ampliora et fideliora Subiectorum in Reges, et principis studia, et obsequia fuerint: eo ipsorum Regum, et principum in ipsos subditos, voluntas liberalior et beneficentior esse debet: ut hii in benemerendi instituto, et proposito confirmentur et alii huiusmodi exemplo ad emulationem excitentur: Itaque cum universitas, et homines civitatis nostre Therami provincie aprucij nostri fideles dilecti precipua fidelitatis eorum erga nos et statum nostrum ut ante hac sepe: sic etiam hijs temporibus signa ostenderint equum videtur ut in hijs que a nobis honeste presertim pecierunt exaudiri debeant: Itaque cum petitiones supplicationesque infrascripte nobis ipsius universitatis nomine porrecte essent: eas non solum admisimus verum etiam decretare et expediri fecimus prout in fine cuiuslibet ipsarum petitionum apparet: Quarum tenor est qui sequitur: CAPITVLI, supplicatione et gratie quale se ademanda ala Maesta del serenissimo signor Re Don Federico de Aragonia, per la divina gratia Re de Sicilia hierusalem etc: Per la universita et homini de la cita de Theramo dela provincia de apruzo: I. In primis dicta universita, et homini de Theramo supplicano V. M.tà actento antiquamente e stata del demanio, et maxime da che quisto Regno e stato dela serenissima Casa de Aragonia, secundo per privilegij concessi per li serenissimi signori Ri passati se demonstra: se digne confirmarli dicto demanio secundo sono stati per lo passato, et sono de presente, et quatenus opus est de novo concedercelo: Placet Regie Maiestati: II. ITEM dicta universita et homini

supplicano V. M.ta se digne confirmarli, et de novo concederli tucti privilegij immunitate, exemptione. libertate, actione, et scripture, capituli, et altre prerogative et iurisdictione loro: iuxta lo tenore deli privilegij che ne hanno deli passati Ri, et Regine de quisto Regno, et maxime dele felice memorie deli signori Re Alfonso, et Re Ferrante primo: Placet Regie Maiestati quatenus in possessione exstiterunt et in presentiarum existunt: III. Item havendo deliberato quella universita et homini ponere la propria vita figlioli, et robbe loro pro statu, et servitio de V. M.ta supplicano quella se digne concedere ampla remissione ad dicta cita habitanti, et citatini de quella de omne rebellione excesso culpa, et offensione, che in queste guerre havessero commesse contra lo statu dela serenissima Casa de Aragonia et V. M.ta, et cossi ad particulare persone remectere omne homicidio insulto, et delicto per ipsi commisi: Placet Regie Maiestati salvo interesse partis: IV. Item Perche sono multi homini vassalli del Marchese de Martina de cample, et altre terre, che hanno comperato territorij, et possessione in lo destrictu et pertinentie de dicta cita de Theramo, quali per essereno continuamente inimici publici de dicta cita, nasceno differentie fra loro, et cossi per essereno in omne perturbatione del Regno inimici dela serenissima Casa de Aragonia se adiutano dele victuarie, et grani fanno in dicti territorij, et possessione, quali se transportano ad loro terre, et dicta universita de Theramo per servare la fidelita de V. M.ta, ne vene ad potere, che non se po adiutare deli grani se fanno in soi territorij, et ad lo meglio li mancano, et bisogna li vada comperando: per il che supplicano V. M.ta se digne fare constringere li comperatori de dicti territorij ad revenderli ad li homini de Theramo per lo prezo li hanno comperati, satisfacendoli lo admeglioramento, actento li patroni per poverta foro constricti venderli, o che loro doneno idonea pregiaria de non cacciare li grani, et victuarie fanno in dicte possessione, et territorij dal territorio, et districtu de Theramo ad cio cesseno le differentie li nascono, et possano fare quello sia servitio de V. M.ta: Magnificus Marcus Antonius filius Marinus vicerex in provincia: sive alius qui pro tempore fuerit, interponat se, et provideat oportune petitioni dicte universitatis: V. Item li serenissimi signori Re Alfonso et Re ferrante primi videndo lo grande bisogno: che haveano de reperare le mura de dicta cita concesero privilegij de franchicia de tucti pagamenti fiscali per quattordici anni, deli quali sono sono stati in possessione: et per che quella cita mai hebbe tanto bisogno quanto hogi de reperatione: supplica V. M.ta se digne confirmarli, et de novo concederli dicta franchicia de quattordice anni: ad tale possano reperare dicte mura, per poterse conservare la fidelita de V. M.ta in omne tempo: Propter imminentes necessitates, et graves impensas, Regia Maiestas non potest dicte supplicationi annuere verum cum necessitas cessabit in hijs, et maioribus dicte universitati satisfaciet, et liberalitatem suis meritis impendet: VI. Item quella cita se rege multo meglio et con piu servitio de la M.ta V. de vivere con statuti, et ordine loro: supplicano pero la M.ta V. dicta universita et homini se digne contentarse possano fare dicti statuti, et che li capitanei, che seranno per li tempi li habeano ad observare, si como la felice memoria del serenissimo signor Re ferrante primo li concese, ben che dicti statuti per loro al presente se usano: Placet Regie Maiestati prout sunt soliti et consueti iuxta formam gratie eis concesse per dictum serenissimum Regem Ferdinandum primum memorie immortalis: VII. Item al

passare fecero per apruzo Virginio ursino et li vetellischi pigliarno per bactaglia un castello de dicta cita de Theramo chiamato Miano et ce ammazaro cinquanta quattro homini per modo non ce sono restate si non Donne, et e disfacto: Impero dicta universita et homini supplicano la M.ta V. se digne fare francho dicto castello per quindici anni deli pagamenti fiscali finche li figlioli ce sono restati siano grandi: Placet Regie Maiestati per annos quinque incipiendo a die tertio mensis decembris 149sexto a quo concessa fuit dicta gratia, et de inde ad beneplacitum eius: VIII. Item dicta universita et homini supplicano v. M.ta che actento ce sonno vassalli, et homini de Monsignor lo Episcopo se digne concederli, che dicti homini et vassalli possano godere tucte gratie immunitate et franchicie predicte che gode dicta universita, et cossi supplica V. M.ta se digne concederli possano godere dicti indulti, et remessione como gode dicta universita: Placet Regie Maiestati quantum ad immunitates, et franchicias citra tamen preiudicium, et iurium curie: quantum ad remissionem et indulta: Placet Regie Maiestati salvo interesse partis: IX. Item dicta universita, et homini supplicano M.ta V. se digne confirmare tucte remissione, et indulti facto per lo Illustre signor Don Alfonso, como locumtenente generale dela provincia ad particulare persone de dicta cita per li delicti per loro commissi quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus: Placet Regie Maiestati, salvo interesse partis: X. Item dicta universita et homini supplicano la M.ta V. li sono multi homini apti ad exercitarse in officij, et desideranno demonstrare loro servitu, et affectione hanno portata et portano ad la serenissima casa de Aragonia, et V. M.ta se digne in demonstratione de loro servitu, operare alcuni homini de dicta cita in officij et concederli alcuni officij omne anno secundo parera, et piacera ad V. M.ta Placet Regie Maiestati: XI. Item dicta universita et homini supplicano V. M.ta che actento tra le altre gratie, che per li vostri serenissimi antecessori sono stati concesi ad epsa universita, et homini, ce, e la franchicia et exemptione per tucto lo Regno de fundici passi et Gabelle per li commertii loro ad beneplacito: quale lo serenissimo signor Re ferrante primo de memoria felicissima li concese: dicta universita et homini supplicano V. M.ta se digne cossi como dicta exemptione, e, ad beneplacitum concedercela de novo imperpetuum, como hanno le altre gratie, attento la destructione et danni che in queste guerre hanno patuti: Placet Regie Maiestati confirmare dictum Privilegium imperpetuum quatenus tamen in possessione extiterint: XII. Item ad contemplatione de dicta universita la M.ta V. resta contenta che li quaranta Ducati deli herbagij, li quali deve omne anno la Regia corte ad dicta universita seli debeano excomputare, et fare boni ali pagamenti fiscali omne anno: Pero dicta universita supplica V. M.ta li conceda che omne anno li siano excomputati dicti quaranta Ducati ali pagamenti fiscali, et questo se intenda per sempre, senza, che omne anno sia necessario impetrare nova litera ne mandato da V. M.ta, ma solum ad ostensione de dicti privilegij: Placet Regie Maiestati dummodo consueverit fieri dicta solutio ex causa predicta et quod Regia Dohana gavisa fuerit pro dictis Annis pro quibus debet fieri dicta solutio – territorio predicto singulis annis: Quasquidem petitiones supplicationes, et gratias ac omnia et singula in eis contenta, volentes dicta universitati, et hominibus ipsis, ac particularibus personis ab omnibus ad quos spectabit observari iuxta seriem, et tenorem dictarum decretationum. Tenore presentium de certa nostra scientia,

ac deliberate et consulto intentum nostrum declarantes: Illustrissimo, et carissimo Don Ferdinando de Aragonia Duci Calabrie Primogenito, et vicario nostro generali: Mandamus omnibus et singulis locatenentibus, generalibus, viceregibus, Justiciariis, Gubernatoribus, Perceptoribus, commissariis, capitaneis, et aliis quibusvis officialibus, et subditis nostris maioribus, et minoribus, quocunque titulo auctoritate, et potestate fungentibus, eorumque locatenentibus, et substitutis presentibus, et futuris ad quos spectabit, et presentes fuerint quomodolibet presentate quatenus forma, et tenore preinsertarum petitionum et decretationum in eis factorum per eos, et unumquenque ipsorum diligenter actentis, et in omnibus inviolabiliter observatis, ipsi, et eorum quilibet prout ad unumquenque spectabit preinsertas petitiones, ac omnia, et singula in eis contenta iuxta tenorem decretationum predictarum, eisdem universitati et hominibus in genere, et in specie teneant firmiter, et observent, tenerique et observari faciant inconcusse per quos decet, iuxta sui seriem et continentiam pleniorem: Itaque universitas, et homines civitatis predicte Therami gaudeant et gaudere possint, ac valeant fructu, et utilitate gratiarum per nos eis concessarum ut superius apparet per petitiones et concessiones iamdictas: Et contrarium non faciant pro quod idem Illustrissimus Dux nobis moremgerere cupit, ceteri vero officiales, et subditi nostri gratiam nostram caram habent et penam Ducatorum Mille cupiunt evitare. In quorum fidem presentes fieri fecimus Magno Maiestatis nostre pendenti Sigillo (1) munitas. Datum in Castello nostro Novo Neapolis. Per Magnificum utriusque iuris Doctorem et consiliarium nostrum Antonium de raho (2) Locumtenentem Illustris Don Goffredi Borges de Aragonia Principis Squillacij, Cariatique Comitis Regni huius Logothete et Prothonotarij Collateralis Consiliarii et affinis nostri Dilectissimi: Die sexto decimo Decembris Millesimo quadrigentesimo Nonagesimo Nono: Regnorum nostrorum Anno quarto

Berardinus francus pro thesaurario..... vidit.
Solvat ducatos sex et tarenos octo mandato regio
(Dominus Rex mandavit mihi
Vito Pisanello).
Ferdinandus Franciscus Magister Camerarius.

Foris:

Registrata in Cancelleria in Registro Privilegiorum XIII Penes Cameram.
Antonius de Raho.

(1) Di tal suggello non resta oggi che il nastro di seta rossa, da cui esso pendeva.
(2) Questa è sottoscrizione di proprio pugno, come quella del re Federico che qui si riproduce in facsimile.

XXXIII.*

15 febbraio 1530.

(Arch. com. di Teramo, *Atti dei Principi*, n. XXXVI).

Diploma dell'imperatore Carlo V che conferma ai Teramani gli antichi privilegii concessi dai suoi predecessori.

CAROLVS divina favente clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus Rex Germanie et Joanna eius mater et idem Carolus dei gratia Reges Castelle Aragonum Legionis Utriusque Sicilie Hierusalem Ungarie Dalmatie Croatie Navarre Granate Toleti Valentie Galletie Maioricarum..... ..... (1) Cartagenę (?) Cordubę Corsice Murtię Giennis Algarbij Algezirę Gibraltaris Insularum Canarię nec non Insularum Indiarum et Terrę firme Maris Oceani Archiduces Austrię Duces..... Brabantię Comites Barchinone Flandr..... Domini Biscaię et Molinę Duces Atthenarum et Neopatrię Comites Rossilionis et Ceritanię Marchiones Aristanni et Gotiani. Notum facimus Tenore presentium universis et singulis (?) quod nuper pro parte fidelium nobis dilectorum hominum (?) Universitatis Civitatis nostrę Therami nostri citerioris Sicilie regni humiliter expositum fuerit predecessores nostros dicti citerioris Sicilie Reges et Reginas attentis eiusdem Civitatis (?) devotione fide ac meritis erga ipsos et presertim ..... Aragonum periculisque sumptibus et laboribus propterea passis multa (?) privilegia et gratias eisdem concessisse. Que ut firmiora validioraque essent a nobis humiliter petierunt ut ea et presertim privilegia duo..... ..... per Regem Alfonsum primum Aragonum et utriusque Sicilie Regem datum in castris prope Albarensium aquę vivę die sexto mensis Maij undecime inditionis Anno domini Millesimo quatricentesimo quadragesimo octavo Alterum per felicis memorie Regem Ferdinandum primum datum in Castello novo Neapolitano die viceximo sexto mensis Octobris quartę decimę Inditionis Anno domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto eidem Civitati concessa eorum tenores pro expressis..... confirmare ratificare approbare atque innovare auctoritate nostra..... dignaremur. Nos igitur eorum precibus gratiose inclinati animadvertentes eandem Universitatem et homines dictę Civitatis Terami in nostra et maiorum nostrorum fide tanta constantia perstitisse ut nullis non gratiis et favoribus digni esse videantur, tenore presentium ex certa nostra scientia deliberate et consulto et ex gratia spetiali eisdem Universitati et hominibus predicta privilegia gratias et indultus et presertim quę per prefatos Serenissimos Reges Alfonsum et Ferdinandum ut prędmittitur concessa fuerunt. Quorum tenores haberi volumus pro sufficienter expressis in omnibus suis articulis punctis et clausulis iuxta eorum continentiam formam et tenorem quemadmodum eidem Universitati et hominibus tunc concesse sunt atque hiis hactenus ipsi maioresque sui usi sunt et in presentia utuntur et in eorum pos-

(1) Questo e i seguenti spazii indicano le parti della pergamena cancellate da una grande macchia corrosiva che occupa il mezzo dello scritto. Le parole qui spazieggiate sono supplite sul MUZII (*Storia di Teramo*, dial. 10) che riporta una parte di questo diploma.

sessione existunt confirmamus ratificamus et approbamus hiisque enim robur et auctoritatem nostram impartimur: Decernentes ac volentes ut in omnibus et singulis gratiis concessionibus atque indultis quibus hactenus usi sunt et nunc utuntur deinceps uti frui et gaudere debeant absque aliquo impedimento et contradictione. Et ut premissa illum quem volumus sortiatur effectum Illustrissimo (?) Philippo Principi Asturiarum et Gerundie etc. (?) filio nostro charissimo et legitimo successori mentem nostram apparientes si Paternam benedictionem caram habet dicimus Illustri vero Viceregi sacroque nostro consilio et eius Presidenti magnoque camerario et eius locumtententi, presidentibus et rationalibus nostre camerę summarię scribęque portionis Curiae Vicariae aliisque officialibus et subditis nostris tam maioribus quam minoribus quovis nomine nuncupentur ac officio titulo potestate auctoritate preeminentia et iurisdictione seu prerogativa ..... fungentibus in eodem Regno constitutis et constituendis dictorumque officialium loca tenentibus seu officia ipsa regentibus ad quem seu quos spectet presentesque pervenerint seu fuerint quomodolibet presentatę sub nostrę gratię et amoris obtentu pęnarum unciarum auri millia monete dicti regni a contravenientibus bonis exigendarum, nostroque inferendarum erario districte precipiendo mandamus quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum diligenter attenta illa et omnia et singula contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent tenerique et per quos deceant observari faciant. Supplentes ex nostrę Regie potestatis plenitudine omnes et quoscunque defectus tam iuris quam facti et solemnitatis ommissiones si qui aut si quę....

.....

.....

..... citra farum regni sigillo in pendenti munit ..... Datum in Civitate Bononie die xv mensis februarii, Anno a nativitate (1).....

.....

.....

.....

castelle Legionis Granatę etc. Anno vigesimo septimo Navarre sextodecimo Aragonum utriusque Sicilie Hierusalem et aliorum Quintodecimo .....

.....

Vidit Cancellarius et pro prothonotario et magno camerario.

Vidit Franciscus varrachina pro generali thesaurario.

Solvit ducatos duos tarenos ij° saganta (?) pro taxa.

In privilegiorum xii° A. C. xxxviij°.

Sacra Caesarea et Catholica Maiestas mandavit mihi Alfonso Valdesio.

NB. — Il sigillo non vi pende più, ma se ne vede il foro; e fuori la pergamena è scritto: « Confirmacion de los privilegios de la Ciudad de « Teramo ».

(1) L'anno, qui interamente cancellato dalla prenotata macchia, è il 1530, come risulta dai varii anni del regnante qui segnati, non che dalle asserzioni del Muzii, dell'Antinori e del Palma, che analizzano tal documento.

XXXIV.*

28 luglio 1553.

(Atti com. di Teramo del 1552-54, pp. 128-150).

Lettera comunale e leggi che regolavano l'ufficio del giudice civile in Teramo.

Judex, Regimen, Universitas et Electores Regiae Civitatis Terami.

Quum nostra Respublica semper invigilaverit sedulamque navaverit operam ut eius administrationi ii prudentes iuris (?), ac sancionum expensores praeficerentur qui iustitiae equilibrio, morum probitate ac vitae integritate ceteris antestarent. Iccirco cum de futuri Judicis electione vacaremus, Tibi quem Justitiae cultorem et Legum indagatorem pensiculatoremque habemus civilis nostri Judicis munus duximus deferendum veluti hisce nostris publicis literis idipsum munus deferimus in sex menses calendis proximi futuri mensis Septembris inchoandos cum salario, conditionibus, legibus, honoribus et oneribus in Assisiarum (?) folio descriptis, quocirca te iterum atque iterum rogatum volumus ne propositam conditionem averseris, sed hylari accipias vultu et priusquam Triduum effluat atque elabatur de animi tui sententia literis Tuis nos facias certiores, et si, quod maxime cupimus quodque imprimis optamus, propositam conditionem acceperis, memento Accumulano scribae nostro mercedis, laborumque praemium carolinos decem numerare, alioqui decreta conditio in irritum vertetur. Datum Terami die ultimo iulii M.D.liij°. Omisso maiori sigillo. Franc[s] A. scriba m.[to] s., *idest* Franciscus Accumulanus mandato scripsi.

(Sequuntur:)

Conditiones legesque per Te dominum Judicem observandae.

In primis domine (?) Judex calendis insequentis Septembris in palatium nostrum personaliter te te conferes, eiusdem magistratus provinciam susceperturus et ut eumdem magistratum rite recteque geras in nostri scribae verba iurabis.

Item in palatio nostro quotidie moram trahes nec a nostra urbe discedes nisi dimissus a concilio nostro.

Item decretum tibi munus non liceat per substitutum (?) gerere.

Item singulis diebus Lunae Mercurii et Veneris non feriatis pro Tribunali in Palatio civili iuxta morem sedens causas audies atque cognosces cuilibet petenti ius suum redditurus servata in huiusmodi forma statutorum nostrorum.

Item quo ad acta per actuarium earumdem causarum conscribenda, mercedemque pro eis eorumque exemplis exigendam, eorumdem statutorum nostrorum formam volumus observari.

Item scripturas quascunque sive iuris sive facti speciem sive utiliter sive necessarie relaturas pro (?) nostra Republica gratis conficies.

Item si orator fueris destinatus viatico tamen per te seu famulo et equo, hoc est necessariis ad victum sumptibus contentus eris, nulla alia proinde computata mercede nisi salario tibi decreto.

Item si absentiae vel mortis casus contigerit, Tibi salarium pro ratione temporis exolvetur.

Item quo ad Actuarium, Actuario per civitatem nostram deputato contentus stare debeas.

Item statuta, Plebisscita Senatus consulta, consuetudines et laudabiles mores civitatis nostrae per omnia servabis.

Item cum tui muneris dies cesseret, syndico nostro ad opus publicum balistas duas calibeas valoris carolinorum viginti assignabis.

Item eodem Magistratu destinatis tribus diebus consummatis (?), extra Palatium antedictum coram nostris syndicatoribus causarum dices repetundarum administrati muneris rationem redditurus.

Nos autem, ut virtuti Tuae gratiam quam possumus referamus, salarium Tibi ducatorum sex et triginta de carolinis, seu decem ducato cuilibet adnumeratis, a nostro urbano quaestore seu depositario singulis duobus mensibus prorata exolvendorum decernimus, ac etiam dimidium emolumentorum actorum civilium per eundem Actuarium percipiendorum ut hactenus et modo (?) servatur, nec non emolumenta alia, quae ex viridi consuetudine Tui in eodem magistratu praecessores percipere et habere consueverunt iuri et equitati non repugnantia. In quorum fidem etc. Datum Terami die xxviij° Julii M.D.liij°.

Franc.s A. scriba m.to scr.

XXXV.

12 agosto 1599.

(Arch. com. di Bacucco) (1).

Concessione d'esenzione di gabelle dell' università di Teramo al castello di Bacucco.

Judex Regimen et Civitas Regiae Civitatis Terami. Li giorni passati nel publico, e Generale Parlamento di questa Città per parte del Castello di Bacucco fu presentato memoriale del tenor seguente: Nel publico Conseglio, e Parlamento della Città di Teramo. L'Università et huomini del Castello di Bacucco, supplicando humilimente fanno intendere a questo publico Conseglio, come in virtù di alcuni beneficij e serviggij prestati dall' Università et huomini del detto Castello di Bacucco a detta Regia Città, et a' suoi Cittadini le fu concesso immunità et esenzione de Dazij e gabelle che s'impongono da essa Città in qualsivoglia modo, e perchè ora da alcuni Gabelloti et Affittatori delle Gabelle di detta Città si cercano infestare li Cittadini di detto Castello a contribuire, et a pagare dette Gabelle, che li Cittadini di detto Castello di Bacucco come di sopra sono esenti conforme la forma della volontà di questo Publico; Per tanto hanno voluto hauere ricorso a questo honorando publico Parlamento, e Conseglio supplicandolo si degni restar servito ordinare ed occorrere all'indennità d'esso Castello et huomini di Bacucco, de modo tale, che siano trattati franchi, et Immuni come continuamente sono stati trattati e di presente si trattano, e come tali siano mantenuti in pacifica possessione, nella quale sono stati et al presente sono senza contradizzione, e disturbo di detti Cittadini di detto Castello nella cennata Immunità concessali per l'affez-

(1) Pubblicato dalla *Rivista abruzzese* di Teramo, fasc. luglio-agosto 1893 a p. 381.

zione, che si è portata e porta da essi alli Cittadini di questa Regia Città et il tutto receueranno a grazia, ut Deus omisso Signo S. Crucis in fede et segno della Croce di sua propria mano e de Marchionno Spagnolo Camerlengo de Bacucco premisso alio Signo S. Crucis sequit. Cola Fuschino Massaro per non saper scrivere ha fatto il segno di croce premisso alio Signo S. Crucis sequit. Berardo di Mercurio massaro per non saper scrivere ha fatto il segno di croce cum impressione sigilli dicti Castri, et decretazione fatta in piedi del preinserto memoriale dal predetto publico e Generale Parlamento, essendo sopra ciò consultato dal Dottore Cornelio Porzio, et altri Cittadini del tenore seguente: Che ueris exybentibus prenarratis si manda franco et essendo per noi riconosciuto per informazioni hauute oretenus da nostri Cittadini degni di fede, e vecchi, detto Castello di Bacucco, e huomini di questo anticamente essere stati trattati franchi, liberi et esenti come li Nostri Cittadini da qualsivoglia gabella di questa Città per servicij da detto Castello prestati ad essa Città. Per tanto in uigore di detto publico e Generale Parlamento stante la ricognizione predetta dichiaramo per le presenti detto Castello di Bacucco et huomini d'esso per l'avvenire essere reintegrati si de dette Franchizie et esenzioni come detti nostri Cittadini. Esortando ed ordinando a tutti, e singuli nostri Gabelloti, che debbano a ciascuno d'essi debbia trattare liberi franchi et esenti, come si trattano li nostri Cittadini, gl' huomini di detto Castello di Bacucco da qualsivoglia gabella di questa Città, occorrendoli per loro serviggio concorrere in essa tanto a vendere, quanto a comprare sotto pena d'un docato per ciascuno Gabelloto ciascuna volta contra farà d'applicarsi alla Camera di questa predetta Città ed in fede di ciò habbiamo fatte le presenti per mano dell'infrascritto nostro ordinario Cancelliere sottoscritte da noi, e monite col maggior Sigillo d'essa Città. Datum in eadem Civitate Terami ex Palatio nostrae solitae Residentiae die duodecimo mensis Augusti 1599. In calce Cujus Privilegij adsunt descripti R.

Francesco Bosica Giudice.
Giacomo Ricci di Regimento.
Donato Pistilli di Regimento.
Mutio di Muzio di Regimento.
Valerio Mezucelli di Regimento.

Hanc copiam extractam esse a me Dominico Antonio Oliverij Terrae Castellorum, ab originali ueteri Privilegio mihi praescripto per cameram Castri Bacucchi exibito eidemque registro cum quo ad verbum concordare Testor.

XXXVI.

3 marzo 1627.

(Arch. di stato di Napoli) (1).

Entrata ed uscita del comune di Teramo.

L'Intrate sono videlicet.

Gabella della macina per anno	2910		
Gabella del vino	320		
Gabella del Tomolo	148		
Gabella della statera et mezza canna	105		
Gabella del macello	306		
Gabella del bestiame	152		
Remictiture d'Animali	50		
Gabella della Tratta	42	2	10
Maestro d'atti a Civile	85		
Gabelle dell'extraordinarii	45		
Afficto de' danni dati	60		
Gabella del legname verde	6	3	10
Gabella di sopra gabelloti	47		
Gabella delli fornari		2	10
Gabella del Carbone	8	1	10
Gabella della Zaffarana		2	10
Gabella della feccia	10		
Gabella del oglio	53		
Consolaria dell'arte de la lana		2	10
Affitto del fosso di S. Giorgio	1	1	10
Affitto del fosso di Porta Vezzola	1	2	10
Affitto del dominio di frandeloro	14	2	10
Affitto delle funette	0	3	10
Affitto della botega al trivio	4	2	10
Affitto delle cinque botteghe	11	2	
Affitto della botega socto la Scola	5		
Affitto della botega della spetiaria e del forno	12		
Affitto del pane bianco	290		
Dall'Università di frondarolo per la colletta di Santa Marina (*sic*)	3		4
Dall'Università del poggio rattiere per detta colletta	5	3	15
Pensione delle case etc. (manca)			
Cappelli delli macelli	12	2	
Colletta di bonatenenti	80		
Proventi delle Cause Criminali	10		
Ascende in tutto il detto introito per anno	4809	3	5

(1) Pubblicato dal Faraglia nel suo *Comune nell'Italia meridionale*, Napoli, 1883, pp. 362-367.

Pesi che al presente tiene la detta Città sono videlicet.

Regia corte per li pagamenti fiscali per anno	3965	2	12 ½

Creditori Instrumentari videlicet.

Gio. Domenico Urbano in più partite con Regio assegno annuo	490		
Quondam Brandimarte Michitelli ut supra.	70		
Quondam Francesco Mutij ut supra.	70		
Dottor Paperio (*sic*) Camerini ut supra.	70		
Giovan Cola e Giovan Battista Urbani ut supra	82	3	3 ½
Octavio Sterlinch ut supra	42		
	824	3	3 ½

Pesi et provisioni ordinarie videlicet.

Capitaneo di detta Città	228
Giodice Criminale	72
Giodice Civile.	100
Doi medici	300
Cancellerio	53
Rationale	50
Mastro di scola	100
Trombetta	60
	963
Quattro baglivi	13
Horloggista.	16
Recture della Cappella della croce per la pensione del fundaco sotto il palazzo de la Città	4-4
Rettore della Cappella di S. Salvatore per la pensione d'un altro fondaco sotto il detto palazzo	6
Arrendature che tiene cura di esigere l'Intrate che pervengono dalle dette Gabelle et particolarmente la R. Cassa et officiali della Città	134
Depositario che tiene cura d'esigere l'altre entrate et collette che si buctano et pagare giornalmente quello bisogna spendere estraordinariamente	12
In margine « Di questa Colletta non appare Introito nel stato « di detta Università ma solum della Colletta di bonatenente ».	
Erario che tiene cura di esigere li proventi delle cause criminali .	6
Avvocato in Napoli	36
Avvocato in Chieti	18
Procacciòlo che va a portare le lettere al procaccio di Chieti. . .	26
	1293 4

Spese extraordinarie videlicet.

Per Commissarij della R. Cassa Commissarij de sali de Contrabanni della R. Audientia R. Duhana et d'altri Tribunali et altre spese per anno	1200

Collettiva.

Introito	D.	4809	3 5
Esito:			
Fiscali. . . . . D. 3965 2 12½			
Creditori Instrumentari . . . . . » 824 3 3½			
Pesi et Provisioni ordinarie . . . . » 1293 4			
Spese extraordinarie. . . . . » 1200			
	D.	7283	4 16
Si vieneno a manchare per anno	»	2474	1 11
Detta Città deve per residuo di fiscali per tutto li X di marzo 1627.	»	6200	
Arrendature de sali	»	2600	
Dottor Papirio Caverini per 3ª decorse di tre anni. . .	»	210	
Heredi di Brandimarte Michitelli per una terza	»	23	11 3½
Gio. Cola e Gio Battista Urbani per due anni per dette 3ª decorse	»	165	2 17
Octavio Sterlinch per una annata decorsa	»	42	
Heredi di Francesco Muti per un' annata ut supra . . .	»	70	
Gio. Domenico Urbani per 3ª decorse	»	1715	
Imposta in tutto il detto debito.	D.	11025	4 0½

Si dice che la causa di detto residuo, è stata sì per la mancanza dei fochi come per diversi allogiamenti et contributioni che à tenuto per interesse de Commissarij de la R. Cassa contrabanni de Sali etc. et altri della R. Audentia et in specie per lo mancamento dell'Intrate di detta Università da tre anni in cqua che hanno Importato ducati 2000 per l'Impotenza de Cittadini et mancamento di quelli. L'expediente per sollevare detta Città accio in tutto non resti Inutile per sua Maestà, non ci sarebbe altro rimedio se non qualche dilatione al pagamento perche con tale dilatione li Cittadini se imponerrebbano Collette extraordinarie per complire al detto residuo, supplicando l'Eccellenza sua farli fare buoni ducati 532 contribuiti alla Compagnia de Huomini d'arme del Principe d'Ascoli et da Scipione brancaccio gli fu promesso Infrancarli et mai detta Città n' e stata affrancata et altri ducati 1000 in circa se li deveno similmente rinfrancare per il soccorso dato alla Compagnia spanola del Capitano D. Diego de Aguilar.

XXXVII.

Serie de' primi magistrati della città di Teramo, giusta i superstiti documenti e gli autori qui citati.

TAV. I. — PRIMI MAGISTRATI COMUNALI.

a) *Podestà;* b) *Giudici;* c) *Sindaci.*

TAV. II. — PRIMI MAGISTRATI REGII DELLA CITTÀ.

a) *Capitani regii proposti dal comune;* b) *Capitani feudali;* c) *Capitani regii.*

TAV. I. — PRIMI MAGISTRATI COMUNALI.

a) PODESTÀ.

1255. Guglielmo di Stolto di Ascoli, podestà (forse de' Guiderocchi, essendo Stolto nome comune in questa famiglia - V. Antinori, *Mem. mss.*, art. « Teramo », ad an. 1255).
1256. Roberto d'Ischia, podestà (Antinori, cit., ad an. 1256).
1286. Buoncambio de' Monaldi, di Ascoli, podestà (Palma, *St. di Teramo*, vol. II, p. 38, 1ª ediz.).
1287. Leopardo di Osimo (della nobile famiglia Leopardi), giudice o rettore (1) (Arch. com., perg. n. 9).
1291. Buongiovanni di Montelupone, giudice e rettore (equipollente a podestà - Palma, op. cit., vol. II, p. 41).
1292. Giov. de' Gavedani, di Fermo, giudice o rettore (2) (Antinori, cit., ad an. 1294).

b) GIUDICI DELLE CAUSE CIVILI (CAPI DEL COMUNE).

1292. Ruggiero di Pescara (Arch. di Stato di Napoli, Reg Ang. n. 3).
1294. Matteo di Pizzoli (Antinori, cit., ad an. 1294).
1298. Antonio nobile di Tibaldo, di Capua (Palma, op. cit., vol. IV, p. 308).
1331. Vinciguerra di Ortona (Palma, op. cit., vol. II, p 56).
1359. Francesco della Posta (Arch. di S. Gio. in Teramo, n. 25).
1363. Berardo di Accumoli (Palma, op. cit., vol. II, p. 70).
1368. Zane di Campofellone (Campofilone nel Fermano - Antinori, cit. ad an. 1368).
1380. Iacopo di Iacopo de' Cantarelli, di Amatrice (Antinori, cit., ad an. 1380).
1415. Benedetto da Montereale (Ughelli, *Ital. sacr.*, in Aprutin.).
1433. Antonio di Giacomo de' Boncambii, di Foligno (Arch. di S. Gio. in Teramo, n. 80).
1440. Matteo di Paolo del Monte Santa Maria in Lapide (Proemio nel codice originale degli statuti teramani del 1440).

(1) Veramente nella carta (v. doc. XI) costui prende nome di giudice (Iudex Terami); ma sia perchè nel testo si parla del *Iudex seu Rector*, e sia perchè egli reggeva la città prima della instituzione de' regii capitani nel 1292, è da reputarsi il Leopardi un giudice in tutto equivalente a podestà.

(2) Per costui vale la stessa ragione detta di sopra.

1447. Viviano de' Sirocchi, di Foligno (Palma, op. cit., vol. II, p. 123).
1449. Luca dottore de Maiorinis, di Francavilla (pergam. dei Domenicani, n. 7; fra le carte del Palma nella bibl. del Liceo in Teramo).
1466. Crispoldo de Ramondinis, di Castignano (Palma, op. cit., II, p. 140).
1470. Giovanni de' Ciotti, di Montemonaco (Antinori, cit., ad an. 1470).
1481. Amico de Arpinellis (V. Palma, op. cit., vol. II, p. 167).
1514. Gregorio dottore Solo di Vittorio in Ispagna (Palma, op. cit., vol. II, p. 209).
1530. Gio. Francesco Antonini della Comunanza nell'Ascolano (Palma, op. cit., vol. III, p. 7).
1531. Sigismondo Lallo, di Ortona (Palma, op. cit., vol. III, p. 7).
1532. Giov. Antonio Doganello, di Amandola (ivi).
1533. Giovanni Primiani, di Guardia (Palma, op. cit., vol. III, p. 10).
1539. Silvio dottore Arcieri, di Civitella del Tronto (Palma, op. cit., vol. III, p. 16).
1551. Giulio Forti, di Teramo (Reg. de' parlam. 1552-54).
1552. Berardo Forti, di Teramo (ivi).
1553. Camillo Campano, di Accumoli (ivi).
1558. Pietro Sambuco, di Lanciano (Palma, op. cit., vol. III, p. 54).
1559. Tommaso de Ursis, di Eboli (ivi).
1560. Silvio Petrucci, di Ancarano (1) (ivi).
1562. Costanzo Probi, di Atri (ivi).
1563. Venanzo Pelliccianti, di Teramo (Palma, op. cit., vol. III, p. 48).
1599. Francesco Bosica (Docum. di Basciano, pubbl. nella *Rivista abruzzese*, fasc. di agosto 1893, e riferito fra questi nostri al n. XXXV).
1639. Girolamo dottore Nicolini, di Chieti (Palma, op. cit., vol. III, p 125).
1700. Marcattilio Massei, di Teramo (Palma, op. cit., vol. III, p. 184).

c) Sindaci.

I. — *Sindaci annuali eletti dal consiglio.*

1772. Marcantonio Carlucci, alias *Fasciulo*, popolano (Palma, op. cit., vol. III, p. 229).
1782. Domenico Urbani (Palma, op. cit., vol. III, p. 234).
1788. Pompeo Mancini (Palma, op. cit., vol. III, p. 229).
1788. Ferdinando Savini (Palma, op. cit., vol. III, p. 236).
1789. Gio. Filippo Delfico (Palma, op. cit., vol. III, p. 229).
1789. Gesualdo Cocolla, ultimo de' popolani, rinunzia (Palma, op. cit, vol. III, p. 229).
1792. Erasmo Muzii (Palma, op. cit., vol. III, p. 241).
1796. Giacinto Ciotti (Palma, op. cit., vol. III, p. 243).
1809. Gio. Francesco Tullii (2).
1810-1813. Giuseppe Antonio Catenacci.
1814, 12 gennaio. Sigismondo Savini.

II. — *Sindaci triennali eletti dal re.*

1815, 13 ottobre. Giuseppe Pistocchi.
1817, 16 aprile. Serafino Giordani.

(1) Ancarano era ancora nell'Ascolano nel 1560, e fa caso che il giudice della città sia stato fino a quell'epoca scelto fuori dello Stato.

(2) Notisi che dal 1809 al 1889 la lista dei sindaci è ininterrotta, ed è tratta per intero dagli atti civili serbati nell'archivio provinciale di Teramo.

1820, 21 gennaio. Vincenzo Porta.
1822, 2 marzo. Pancrazio Palma.
1824, 17 febbraio. Medoro Urbani.
1828, 9 dicembre. Nicola Montorii.
1832. Nicola Pensa.
1834, 25 febbraio. Serafino Giordani (di nuovo).
1836, 1° gennaio. Andrea Sbraccia.
1837, 31 agosto. Pietro Marcozzi.
1842, 5 maggio. Domenico Savini.
1844. Luigi Pallotta.
1846. Giustino Ferrajoli.
1850. Serafino Cerulli.
1852. Domenico Savini (di nuovo).
1855. Giustino avv. De Albentiis.
1858. Serafino Cerulli (di nuovo).
1860, luglio. Vincenzo Irelli.
1861. Augusto avv. Muzii.
1862. Berardo dottore Trosini.
1867, 11 dicembre. Giovanni Ciotti.
1868, 13 febbraio. Settimio Costantini.
1875. Antonino Moschioni (funzionante).
1876. Gio. Antonio avv. Crucioli (rinunzia subito dopo).
1876. Antonino Moschioni (funzionante di nuovo).
1876. Settimio Costantini (di nuovo).
1877. Augusto avv. Muzii (funzionante).
1878. Emidio Cerulli.

III. — *Sindaci triennali eletti dal consiglio.*

1889, novembre. Berardo dottore Costantini.

Tav. II. — Primi magistrati regii in Teramo.

a) Capitani regii proposti dal comune.

1311. Anachino di Grimgardo (?) de Montibus (1) (Arch. com., perg. n. 13).
1357. Covello (nobile) Gallo di Napoli (ivi, n. 34).
1357. Massitto di Giov. de Trino (ivi, n. 35).
1361 (?). Manno (nobile), da Gubbio (V. L. Sorricchio, in *Rivista abruzzese*, fasc. di aprile 1892, p. 160).
1362. Anello (conte) Capuano, cavaliere, di Napoli (Arch. com., perg. n. x).
1372. Agostino Arcucci de Capro (ivi, n. xv).
1373. Gentile Greti de Capro (ivi, ivi).
1384. Ludovico Balleani (de Balleganis), milite, di Iesi (V. Palma, op. cit., vol. II, p. 81).
1421. Andrea de Asso, di Fondi (Palma, op. cit., vol. II, p. 101).
1448. Marco Rangoni, di Modena (Arch. com., perg. n. 49).
1474. Presbitero de Marinis, di Caramanico (Palma, op. cit., vol. II, p. 154).

(1) È dubbio se costui sia stato proposto dal comune o nominato direttamente dal principe.

1480. Gio. Raniero de Raneriis, milite e dottore, di Norcia (Palma, op. cit., vol. IV, p. 313).
1484. Giovannuccio, di Lecce (Antinori, cit., ad an. 1484).
1484. Marino di Forma (ivi).
1484. Gio. di Bernardino de Merolinis (ivi).
1501. Marco de Ripa (Palma, op. cit., vol. II, p. 101).
1505. Caviglion, spagnuolo, governatore e giudice civile (V. Antinori, cit., ad an. 1505).
1514. Teofilo de Capite, di Sulmona (Palma, op. cit., vol. II, p. 209).
1518. Giovanni di Onofrio (Palma, op. cit., vol. II, p. 215).

b) Capitani feudali (1).

1421. Giacomo di Pietro de' Monaldi, di Perugia, per Braccio da Montone (Palma, op. cit, vol. II, p. 101).
1459. Paolo degli eredi di Visso, per Giosia di Acquaviva (Palma, op. cit., vol II, p. 136).

c) Capitani regii eletti dal re.

1530. Cesare Capece, di Napoli (Palma, op. cit., vol. III, p. 7).
1531. Pietro Mignozza (ivi).
1532. Francesco Perez (ivi).
1533. Gio. Tommaso Tabaglia, di Napoli (Palma, op. cit., vol. III, p. 20).
1541. Gio. Battista Miraballi, di Napoli (Palma, op. cit., vol. III, p. 55).
1549. Ascanio Pistoia, di Catanzaro (Muzii, *St. di Teramo*, dial. VII).
1550 (?). Martino di Febri (Antinori, cit., ad an. 1550).
1551. Scipione di Gennaro, di Napoli (Palma, op. cit., vol. III, p. 25).
1551. Barnaba Triglianes, spagnuolo (ivi).
1552. Muzio Miraballo, di Napoli (Reg. uff. di atti com. degli anni 1552-54).
1552. Francesco Lopez di Mallea, spagnuolo (ivi).
1553. Alessandro Gargano, di Aversa, in assenza del precedente (ivi).
1554. Antonio Mendoza, spagnuolo (ivi).
1559. Chrisoval Santo-Stefano, spagnuolo (Muzii, op. cit., dial. VII).
1560. Rodrigo de Matto, spagnuolo (Palma, op. cit., vol. III, p. 55).
1561. Pardo de Losada, spagnuolo (ivi).
1563. Gio. Girolamo Caracciolo, di Napoli (ivi).
1573. Camillo Carmignano (Antinori, cit., ad an. 1602).
1582. Biagio de Vegha (Palma, op. cit., vol. III, p. 67).
1596 Fabrizio Scorziato (Palma, op. cit, vol. III, p. 85).
1648. Gio. Andrea Valignani, di Chieti, col titolo di regio governatore (Palma, op. cit., vol. III, p. 131).
1658. Fulvio Riccardo de Gatta, milite, di Napoli, governatore (Arch. com., perg. n. XXXIX).
1744. Tommaso Eschema, governat. (Palma, op. cit., vol. III, p. 210).
1774. Domenico Maria del Balzo, governat. (Palma, op. cit., vol. III, p. 229).

(Dal 1787 cessano i regii governatori della città e cominciano i presidi dell'intera provincia di Teramo, i quali perciò qui non si riportano).

(1) Per questi due si turba l'ordine cronologico, ma è necessario far ciò per serbare quello delle materie.

XXXVIII.

(Arch. com. di Teramo).

Terzo ed ultimo censimento generale della popolazione del comune di Teramo con lo stato delle abitazioni e delle persone ai 31 di dicembre del 1881.

Numero d'ordine	NOME DELLA FRAZIONE	Numero della Sezione	NOME DELLA SEZIONE	ABITA					
				IN PIÙ PIANI			PIAN-TERRENO		
				Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
1	TERAMO	1	Rione S. Leonardo Parte 1ª	28	303	334	76	93	248
2			Rione S. Leonardo Id. 2ª	13	117	89	66	74	232
3		2	Rione S. Maria Parte 1ª	46	339	346	36	54	139
4			Rione S. Maria Id. 2ª	19	168	158	75	92	273
5		3	Rione S. Giorgio . .	31	235	419	53	74	207
6		4	Rione S. Spirito Parte 1ª	56	473	445	92	115	316
7			Rione S. Spirito Id. 2ª	32	220	326	78	101	248
8		5	Case sparse	29	193	250	99	176	443
9	RIPA-CAVUCCIO	1	Ripa	8	38	60	2	3	5
10		2	Cavuccio	4	15	30	3	5	16
11		3	Case sparse	7	35	39	9	25	59
12	FRONDAROLA	1	Frondarola	5	17	36	5	8	21
13		2	Spiano	1	2	2	2	3	7
14		3	Rucciano	»	»	»	1	4	6
15		4	Butteri	1	3	5	»	»	»
16		5	Turri	1	4	11	»	»	»
17		6	Case sparse	3	7	23	3	4	12
18	MIANO	1	Miano	17	105	100	21	40	76
19		2	Rapino	3	17	18	3	6	10
20		3	Case sparse	72	312	514	36	85	186
			Al riporto . .	376	2603	3205	660	962	2504

ZIONI						TOTALE DELLE SEZIONI			APPARTAMENTI VUOTI	TOTALE DELLE FRAZIONI		
SUPERIORI AL TERRENO			SOFFITTE									
Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone		Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
238	777	1071	»	»	»	342	1173	1653	40			
101	253	396	1	2	3	181	446	720	10			
137	414	561	2	6	8	221	813	1054	10			
153	548	636	»	»	»	247	808	1067	15	2008	6852	9586
162	660	679	»	»	»	246	969	1305	41			
215	831	952	1	2	3	364	1421	1716	23			
124	391	545	»	»	»	234	712	1119	13			
45	141	259	»	»	»	173	510	952	30			
27	91	144	»	»	»	37	132	209	4			
22	56	111	»	»	»	29	76	157	2	106	326	604
24	58	140	»	»	»	40	118	238	13			
94	234	438	»	»	»	104	259	495	22			
22	51	120	»	»	»	25	56	129	12			
20	47	95	»	»	»	21	51	101	5			
7	15	57	»	»	»	8	18	62	5	194	464	1001
2	2	7	»	»	»	3	6	18	1			
27	63	161	»	»	»	33	74	196	31			
44	100	217	»	»	»	82	245	393	31			
16	50	88	»	»	»	22	73	116	8	240	792	1391
28	77	182	»	»	»	136	474	882	36			
1508	4859	6859	4	10	14	2548	8434	12582	352	2548	8434	12582

Numero d'ordine	NOME DELLA FRAZIONE	Numero della Sezione	NOME DELLA SEZIONE	ABITA					
				IN PIÙ PIANI			PIAN-TERRENO		
				Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
			Riporto . .	376	2603	3205	660	962	2504
21	FORCELLA	1	Forcella	28	178	151	»	»	»
22		2	Caprafico	»	»	»	»	»	»
23		3	Collecchio	3	12	10	1	1	2
24		4	Sardinara	1	7	9	1	2	3
25		5	Cagnano	»	»	»	»	»	»
26		6	Case sparse	37	214	361	9	18	52
27	POGGIO-CONO	1	Poggio Cono . . .	6	33	41	»	»	»
28		2	S. Egidio	1	4	10	»	»	»
29		3	Poggio S. Vittorino .	7	25	49	»	»	»
30		4	Torri	1	4	6	»	»	»
31		5	Cerreto	2	18	31	»	»	»
32		6	Sorrenti	2	4	6	»	»	»
33		7	Sicciola	2	4	12	»	»	»
34		8	Case sparse	38	189	331	10	28	62
35	NEPEZZANO-S. ATTO	1	Nepezzano	»	»	»	7	7	12
36		2	S. Atto	1	2	6	4	4	20
37		3	Torri	1	5	6	3	7	11
38		4	Marini	1	8	11	1	1	2
39		5	Schiavoni	»	»	»	5	5	10
40		6	Tofo S. Eleuterio . .	»	»	»	»	»	»
41		7	Chiareto	»	»	»	1	2	12
42		8	Case sparse	9	35	76	39	69	183
			Al riporto . .	516	3345	4321	741	1106	2873

ZIONI						TOTALE DELLE SEZIONI			APPARTAMENTI VUOTI	TOTALE DELLE FRAZIONI		
SUPERIORI AL TERRENO			SOFFITTE									
Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone		Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
1508	4859	6859	4	10	14	2548	8434	12582	352	2548	8434	12582
45	84	169	»	»	»	73	262	320	59			
11	23	61	»	»	»	11	23	61	5			
7	11	30	»	»	»	11	24	42	4			
10	15	37	»	»	»	12	24	49	4	250	812	1428
7	9	29	»	»	»	7	9	29	2			
90	238	514	»	»	»	136	470	927	28			
18	41	77	»	»	»	24	74	118	9			
9	21	53	»	»	»	10	25	63	3			
12	20	37	»	»	»	19	45	86	12			
4	9	14	»	»	»	5	13	20	1			
3	5	6	»	»	»	5	23	37	5	156	511	938
6	11	17	»	»	»	8	15	23	8			
7	14	29	»	»	»	9	18	41	5			
28	81	157	»	»	»	76	298	550	19			
53	101	204	»	»	»	60	108	216	13			
18	41	99	»	»	»	23	47	125	5			
7	16	43	»	»	»	11	28	60	3			
5	7	17	»	»	»	7	16	30	2			
15	24	52	»	»	»	20	29	62	»	258	552	1335
10	15	39	»	»	»	10	15	39	2			
5	10	36	»	»	»	6	12	48	3			
73	193	496	»	»	»	121	297	755	8			
1951	5848	9075	4	10	14	3212	10309	16283	552	3212	10309	16283

Numero d'ordine	NOME DELLA FRAZIONE	Numero della Sezione	NOME DELLA SEZIONE	ABITA					
				IN PIÙ PIANI			PIAN-TERRENO		
				Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
			Riporto . .	516	3345	4321	741	1106	2873
43		1	Colle	1	12	8	4	4	11
44		2	Colle Atterrato ad Alto	1	3	3	5	10	20
45		3	Id. a Basso	»	»	»	6	7	21
46		4	Monticello	1	2	5	5	7	16
47		5	Ponzano	»	»	»	1	1	4
48		6	Varano ad Alto . .	»	»	»	»	»	»
49	COLLE S. MARIA	7	Id. a Basso . .	1	2	2	3	3	13
50		8	S. Pietro	»	»	»	1	1	2
51		9	Sciusciano	4	18	22	1	1	1
52		10	Colleminuccio ad Alto	1	2	6	»	»	»
53		11	Id. a Basso	2	23	23	»	»	»
54		12	Pavone	»	»	»	2	3	9
55		13	Case sparse	5	13	26	37	62	181
56		1	Rupo	»	»	»	1	1	4
57		2	Cannelli	»	»	»	»	»	»
58	RUPO	3	Viola	2	5	10	»	»	»
59		4	Scapriano	1	4	9	2	2	7
60		5	Case sparse	25	126	168	55	105	297
			Al riporto . .	560	3555	4607	864	1313	3459

ZIONI												
SUPERIORI AL TERRENO			SOFFITTE			TOTALE DELLE SEZIONI			APPARTAMENTI VUOTI	TOTALE DELLE FRAZIONI		
Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone		Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
1951	5848	9075	4	10	14	3212	10309	16283	552	3212	10309	16283
17	34	69	»	»	»	22	50	88	9			
8	15	25	»	»	»	14	28	48	5			
26	49	106	»	»	»	32	56	127	4			
32	59	126	»	»	»	38	68	147	6			
8	20	36	»	»	»	9	21	40	1			
15	25	97	»	»	»	15	25	97	2			
31	58	147	»	»	»	35	63	162	1	331	707	1602
13	37	64	»	»	»	14	38	66	5			
11	29	59	»	»	»	16	48	82	3			
11	25	58	»	»	»	12	27	64	5			
17	24	70	»	»	»	19	47	93	12			
5	11	22	»	»	»	7	14	31	2			
56	147	350	»	»	»	98	222	557	20			
24	50	111	»	»	»	25	51	115	5			
10	26	57	»	»	»	10	26	57	1			
5	10	28	»	»	»	7	15	38	1	237	611	131
8	18	43	»	»	»	11	24	59	2			
104	264	577	»	»	»	184	495	1042	6			
2352	6749	11120	4	10	14	3780	11627	19196	642	3780	11627	19196

Numero d'ordine	NOME DELLA FRAZIONE	Numero della Sezione	NOME DELLA SEZIONE	ABITA					
				IN PIÙ PIANI			PIAN-TERRENO		
				Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
			Riporto . .	560	3555	4607	864	1313	3459
61		1	Putignano	4	20	25	»	»	»
62		2	Castagneto	2	28	16	»	»	»
63		3	Garrano ad Alto . .	2	22	21	»	»	»
64		4	Id. a Basso . .	»	»	»	»	»	»
65	PUTIGNANO-CASTAGNETO	5	Magnanella ad Alto .	»	»	»	»	»	»
66		6	Id. a Basso .	»	»	»	»	»	»
67		7	Collecaruno	»	»	»	»	»	»
68		8	Pantaneto	»	»	»	1	2	4
69		9	Gesso	1	4	9	»	»	»
70		10	Case sparse	1	3	3	1	1	2
			TOTALE . .	570	3632	4681	866	1316	3465

ZIONI						TOTALE DELLE SEZIONI			APPARTAMENTI VUOTI	TOTALE DELLE FRAZIONI		
SUPERIORI AL TERRENO			SOFFITTE									
Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone	Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone		Numero delle abitazioni	Numero delle stanze	Numero delle persone
2352	6749	11120	4	10	14	3780	11627	19196	642	3780	11627	19196
27	76	131	»	»	»	31	96	156	3			
23	61	116	»	»	»	25	89	132	2			
7	20	50	»	»	»	9	42	71	»			
16	42	104	»	»	»	16	42	104	1			
14	25	72	»	»	»	14	25	72	1			
26	44	110	»	»	»	26	44	110	3	203	544	1113
12	29	76	»	»	»	12	29	76	3			
12	26	52	»	»	»	13	28	56	1			
21	44	105	»	»	»	22	48	114	1			
33	97	217	»	»	»	35	101	222	1			
2543	7213	12153	4	10	14	3983	12171	20309	658	3983	12171	20309

INDICE

DEDICA . . . . . pag. v

DISCORSO PRELIMINARE

I. Idea dell'opera VII

II. Storia della medesima VIII

III. Ragioni generali per le storie municipali d'Italia . . . IX

IV. Ragioni particolari per quella intima di Teramo, rispecchiantisi nelle sue condizioni singolari in ogni periodo della medesima e specialmente in quello di libertà XI

V. Materia e compito di tutto il lavoro XVII

VI. Metodo seguìto e divisione della storia municipale di Teramo in epoche comuni a quella generale e in periodi particolari alla prima ivi

VII. Corredo di documenti e di tavole crono-topografiche ed araldiche XIX

PARTE I.

Prolegomeni alla storia del comune teramano.

CAPITOLO I. — *Origine dei comuni italiani e opinioni varie sulla medesima.*

1. Ragione di questi prolegomeni . . . . . pag. 1

2. Opinione del Sigonio ivi

3. Del Muratori 2

4. Del Sismondi 3

5. Del Balbo. 4

6. Del Pagnoncelli ivi

7. Del Savigny 6

8. Del Leo ivi

9. Del Baudi e del Fossati ivi

10. Del Troya ivi

11. Del Rezzonico 7

12. Del Bianchi-Giovini ivi

13. Del Flegler 8

14. Dell' Emiliani-Giudici ivi

15. Del Cantù ivi

16. Del Tosti. 9

17. Del Vignati ivi

18. Del Bethmann-Hollweg ivi

19. Del Capponi . . . . . pag. 9
20. Dello Hegel 10
21. Del Rosa 11
22. Del Ranke 12
23. Dello Handloike 13
24. Di Del Giudice 14
25. Del Bertolini ivi
26. Riassunto delle suddette sentenze 15
27. Nostra opinione 16

CAPITOLO II. — *Condizioni storiche del comune nell' Italia meridionale.*

1. Condizione sua nel primo periodo anteriore ai Normanni pag. 19
2. Nel secondo periodo sotto i Normanni 20
3. Nel terzo periodo sotto gli Svevi ivi
4. Nel quarto periodo sotto gli Angioini 21
5. Nel quinto periodo sotto gli Aragonesi 22
6. Nel sesto periodo sotto i vicerè spagnuoli 23
7. Nel settimo periodo sotto i Borboni 24
8. Riassunto 25

CAPITOLO III. — *Parallelo storico del comune teramano con gli altri d' Italia.*

1. Analogia del medesimo con gli altri italiani nel primo periodo della sua storia fino al secolo XIV. . . . . pag. 26
2. Decadenza e inferiorità sua da questo tempo in poi . . 27
3. Cagioni fisiche e storiche di siffatta inferiorità . . . 28
4. Modo in cui queste cause operarono sulla fortuna della nostra regione 29

PARTE II.

Il comune teramano nell' èvo antico.

A) PERIODO PREROMANO (SECOLI VIII-V A. CR.).

CAPITOLO IV. — *L' Interamnia Pretuzzia ne' tempi preromani.*

1. Primi abitatori del Pretuzzio . . . . . pag. 33
2. Ricerche moderne sui Pelasgi e sugli Etèi 36
3. Stirpe etèo-pelasgica dei Piceni e probabile derivazione di questi e dei Pretuzziani dai Sabini 37
4. Si argomenta con la filologia e coi monumenti particolarmente la stessa stirpe nei Pretuzziani 38
5. Leggi e costumi degli Osci e dei Sabini 39
6. Colonie sicule, umbre ed etrusche nel Pretuzzio . . . ivi
7. Opinioni diverse sulla provenienza degli Etruschi e probabilità ch'essi siano una miscela di Pelasgi e di Umbri . . . 40
8. Leggi civili degli Etruschi 42
9. Condizione politica e municipale del Pretuzzio avanti il dominio romano. 43
10. Federazioni e ferie pretuzziane 45

B) Periodo romano (secolo v a. Cr. al v d. Cr.).

Capitolo V. — *Il municipio d' Interamnia nell' epoca romana.*

1. Interamnia, conquista e municipio romano . . . pag. 47
2. Suo passaggio allo stato di colonia militare 48
3. Sua doppia condizione di municipio e di colonia . . . 49
4. Suoi magistrati durante queste due condizioni . . . 51
5. Il Pretuzzio sotto i primi imperatori. 52
6. Torpore de' municipii nei primi due secoli dell' èra volgare e loro magistrati 53
7. Rinnovamento degli ordini municipali e provinciali sotto Diocleziano 54
8. In quest'epoca si tace d'Interamnia. 55

PARTE III.

Il comune teramano nell' èvo medio.

C) Periodo barbarico (secoli v-viii).

Capitolo VI. — *Variazioni onomastiche della città da* Interamnia *ad* Aprutium *e quindi a* Teramo.

1. Si dimostra che il *Castrum Aprutiense* delle lettere di san Gregorio Magno fu in *Aprutium* ossia Teramo . . . pag. 57
2. Che *Aprutium* fu nel primitivo medio èvo il nome della città e non solo della regione. 59
3. E che nel secolo xii seguì l'attuale denominazione di Teramo. 61

Capitolo VII. — *Condizione municipale di Teramo nel periodo barbarico (secoli* v-viii).

1. Sotto i Goti rimane intatto il comune romano in Italia. pag. 63
2. Durante il dominio greco decade il municipio e vi prevale il vescovo 64
3. Difetto di notizie patrie in questi due periodi . . . 65
4. Si dimostra che durante quasi tutto il periodo barbarico la contea aprutina restò aggregata all' esarcato greco di Ravenna. ivi
5. Reggimento provinciale e comunale in questa parte d' Italia. 69
6. Nostra condizione amministrativa e municipale in questi tempi chiarita dalle lettere di san Gregorio Magno. . . . 70
7. Tracce di magistrature municipali nell' ultima epoca longobarda (secolo viii) 71
8. Difetto assoluto di queste nella nostra regione. . . . 72

D) Periodo comitale (secoli ix-xi).

Capitolo VIII. — *Condizione municipale di Teramo nel periodo comitale (secoli* ix-xi).

1. Ragioni per dire comitale questo periodo. . . . pag. 73
2. Magistrati municipali in Italia sotto il dominio franco . . ivi

3. Scabini e loro ufficii fino al secolo XI, quando si mutano in giudici . . . . . pag. 74
4. Buoni uomini e loro incombenze: loro còmpito giudiziario nel regno nei secoli XII e XIII. 75
5. Scabini tra noi fino al secolo XI 76
6. Buoni uomini presso di noi insino al secolo XIII . . . 77
7. Il conte e i magistrati aprutini ne' giudizii e classi sociali che in questi appaiono durante il periodo comitale . . . 78

E) PERIODO VESCOVILE (SECOLI XII E XIII).

CAPITOLO IX. — *Condizione municipale di Teramo nel periodo vescovile (secoli XII e XIII).*

1. Origine e svolgimento della potenza dei vescovi in Italia. pag. 83
2. Ufficiali vescovili e loro incombenze 86
3. Relazioni tra i vescovi ed i comuni e passaggio della pubblica autorità dai primi ai secondi ivi
4. Immunità vescovili e feudi della chiesa aprutina . . . 88
5. Ufficiali di questa: avvocato, vicedomino, messo, buoni uomini vescovili 90
6. Relazioni dei vescovi coi conti aprutini e protezione di questi verso i primi fino all'invasione normanna nel 1140. . . 92
7. Indizii antichissimi del dominio vescovile su di Teramo e certezza del medesimo alla metà del secolo XII, non derivato da concessione normanna; e moltiplicità dei poteri in Teramo al cadere di quel secolo. 96
8. Relazioni dei vescovi coi Teramani nello stato di vassalli. . 99
9. E nella condizione di liberi di persona, fatti tali dagli editti vescovili del 1165 e 1173 100
10. Stato comunale della città e magistrati di essa durante il periodo vescovile 101

F) PERIODO DI LIBERTÀ (1207-1292).

CAPITOLO X. — *Suo svolgimento e suoi atti nel periodo di libertà (1207-1292).*

1. Passaggio della podestà pubblica dalle mani del vescovo a quelle del popolo nelle città italiane. . . . . pag. 104
2. Come ciò seguisse in Teramo nel 1207. 106
3. Origine e potenza dei consoli ne' comuni italiani . . . 107
4. Parallelo fra l'ufficio de' giudici e de' buoni uomini e quello de' consoli 110
5. I nostri *Iudices civitatis* e le loro incombenze. 113
6. Mancanza de' consoli in Teramo e ragioni di ciò e del passaggio immediato dal potere del vescovo a quello del podestà. 115
7. Il podestà e la costituzione municipale in Italia nei secoli XII e XIII 116

8. Abolizione del podestà e delle libere magistrature cittadine nel regno di Napoli e stato delle città di esso in quest' epoca. 118
9. Separazione delle sorti nostre da quelle dell'alta e media Italia. 119
10. Libera costituzione municipale accordata ai Teramani dal vescovo Sassone nel 1207; forma della medesima; podestà e magistrati ivi concessi . . . . . pag. 120
11. Editto del vescovo Pietro IV nel 1229 a favore de' nuovi possessori ed abitanti in Teramo. 125
12. Ragioni storiche di siffatte concessioni dei vescovi in Italia tratte dalla debolezza di questi e dalla potenza del popolo. 127
13. Autorità vescovile e governo municipale in Teramo durante il breve periodo della sua soggezione al Papa nel secolo XIII, tratti da una bolla del 1251 128
14. Fatti nostri comunali nei trambusti del regno per le fazioni angioina e sveva; podestà e statuti teramani nel 1286 . . 132
15. Sforzi dei nostri per ripopolare la città e patti di cittadinanza co' vicini paesi 136
16. Patti di unioni con quelli più grandi 142
17. Sguardo comparativo su di essi patti considerati nel loro vario aspetto politico, feudale, giuridico, organico, amministrativo ed economico 147
18. Parallelo dei medesimi con simili di altre città italiane . . 152
19. Danni seguiti dal soverchio zelo de' Teramani per tali patti, e transazioni co' nobili vicini 156
20. Regii ostacoli a tali patti superati 159
21. Relazioni di guerra e di pace co' vicini comuni, siccome Ascoli e Campli. 162
22. Relazioni e lotte coi feudatarii forestieri. 163

CAPITOLO XI. — *Sue condizioni nel periodo di libertà (1207-1292).*

1. Condizioni economiche: tasse, fiere e mercato, industrie, monete e misure . . . . . pag. 165
2. Condizioni demografiche: popolazione del comune nel 1276. 166
3. Condizioni edilizie: prospere, erezione de' templi di S. Francesco e di S. Domenico 167

CAPITOLO XII. — *Suo organismo nel periodo di libertà (1207-1292).*

1. Il vescovo. . . . . pag. 168
2. Suoi ufficiali: buoni uomini, scudiere, notaio 169
3. I buoni uomini cittadini 170
4. I giudici giuridici e municipali 171
5. Il podestà: sua istituzione, suo ufficio, sua elezione fuori del regno; da un atto pontificio sul podestà di Atri se ne argomenta un altro analogo per quello di Teramo . . . 172
6. Il presunto capitano del popolo 175
7. Il mediano ivi
8. Il parlamento generale ivi

9. Il consiglio . . . . . pag. 176
10. Il magistrato ivi
11. Diritti comunali di fare statuti, leghe, guerre e paci, d'imporre tasse e di conferire la cittadinanza ivi
12. Foro regio 177
13. Foro vescovile ivi
14. Foro cittadino ivi
15. Foro feudale 178
16. Organismo generale e singolare stato politico-amministrativo di Teramo in questo periodo di libertà. ivi

G) Periodo semi-libero (1292-1388).

Capitolo XIII. — *Suoi atti nel periodo semi-libero (1292-1388).*

1. Passaggio dallo stato di libertà a quello di semi-libertà. pag. 180
2. Abolizione della scelta comunale del governatore e instituzione del regio capitano 181
3. Riduzione della piena facoltà giuridica del comune alla sola civile 183
4. Ostacoli regii all'elezione del giudice cittadino fuori regno e sforzi de' Teramani per mantenerla e reggersi a libero comune 184
5. Acquisti di nuovi paesi 188
6. Relazioni di diritto e di fatto del comune col regio capitano. 191
7. Relazioni col governo centrale in tempi di guerra e di fazioni regie 194
8. Parte guelfa seguita dal comune e conseguenti lotte coi prossimi baroni ghibellini 196
9. Relazioni di pace e di guerra coi vicini comuni. 199
10. Relazioni straordinarie coi paesi soggetti 200
11. Relazioni commerciali con le città regnicole ed estere . . ivi

Capitolo XIV. — *Sue condizioni nel periodo semi-libero (1292-1388).*

1. Condizioni finanziarie in generale: monete e loro valore: lira, danaro, fiorino o ducato d'oro; misure: staio, staiuolo, tomolo, mezzo; catasto: instituito nel 1381; tributi: colletta governativa sui fuochi, gabelle comunali, quartuccio sui forestieri; riduzione delle collette; salarii: del giudice cittadino. pag. 204
2. Condizioni economiche: commercio ed industria della lana; fiere: di Pentecoste instituita nel 1343, di S. Domenico nel 1362; antico mercato del sabato; negozianti: umbri e toscani . . 210
3. Condizioni demografiche: numerazione dei fuochi, falsi computi del Muzii, calcolo più probabile 211
4. Condizioni edilizie: terra vecchia e terra nuova, sestieri: stabiliti nel 1375; mura: secondo giro eretto nel 1352; porte: porta interna di S. Francesco e nella piazza grande; cittadella, ponti, piazze: del mercato, di S. Croce (ora del Carmine), grande; strade: trivio; fonti: *baiana, adolia;* chiese: duomo, S. Francesco, S. Domenico; palazzi: nuovo comunale; case private: Di Valle, Di Melatino ed altre. . . 213

CAPITOLO XV. — *Suo organismo nel periodo semi-libero (1292-1388).*

1. Il regio potere ed il giustiziere della provincia in Teramo. pag. 220
2. Il regio capitano di Teramo spesso proposto al re dal comune; suo ufficio 221
3. Ufficiali del capitano: giudice, assessore, notaio degli atti, cassiere, famiglia 222
4. Il vescovo: sua supremazia civile sempre digradante . . ivi
5. Suoi ufficiali temporali: giudice a contratti 223
6. Il parlamento generale del comune; chi lo convocasse e dove; divieto pontificio si adunasse nelle chiese non osservato . 224
7. Il consiglio: suo ufficio; convocavasi dal capitano e dal giudice cittadino 225
8. Il magistrato o reggimento non mentovato in questo periodo. ivi
9. Magistrati straordinarii: sindaci, ossieno rappresentanti del comune ivi
10. Il giudice cittadino delle cause civili: sua elezione pel popolo, confermata dal vescovo e fatta spesso fuori del regno, sua competenza civile e comunale, suo ufficio straordinario di arbitro privato ivi
11. Il *baiulus* della chiesa aprutina de' regii diplomi è il giudice suddetto 228
12. Ufficiali minori del comune: notaio degli atti, camarlingo, depositario, tesoriere 229
13. Se il mastro giurato, in quest'epoca eletto dalle università, esistette in Teramo ivi
14. Servi del comune: baiuli o uscieri, trombette, tamburieri, sonatori di cornamusa 230
15. Diritti comunali: di assoldar milizie, di riscuotere i pesi fiscali, d'imporre le gabelle, di fare il catasto. 231
16. Diritti de' baroni: di esigere i servigi dai loro vassalli cittadini. ivi

H) PERIODO DELLE FAZIONI E DELLE SIGNORIE (1388-1507).

CAPITOLO XVI. — *Suoi atti nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).*

1. Sospensione della podestà comunale sotto la signoria di Antonello di Valle nel biennio 1388-90 . . . . pag. 232
2. Quadro storico delle fazioni e delle signorie fino al 1484 . 234
3. Giosia di Acquaviva, divenuto signore di Teramo, compone di suoi fidi il magistrato comunale nel 1424 235
4. Capitoli a vantaggio della città ottenuti dall'Acquaviva e natura del costui governo in Teramo. 237
5. Cessato il dominio acquaviviano nel 1438 e successogli quello di Francesco Sforza, il comune riacquista i suoi diritti e rifà nel 1440 i suoi statuti 240
6. Finita nel 1443 la signoria sforzesca, il comune, riavuta la libertà, tratta di lega politica con Atri e Campli contro le private dominazioni. 242

7. Rafferma nel 1448 la libertà con regii diplomi . . pag. 243
8. Ne. 1458, scongiurato il pericolo di ricadere sotto gli Acquaviva e visto ucciso da questi un suo messo, ottiene da re Ferdinando I un altro amplo privilegio di libertà . . . 245
9. Ma nel 1459, malgrado questo e ogni suo sforzo, ricade sotto l'assoluto dominio di Giosia 248
10. Teramo, liberatasene nel 1461, chiude per sempre il periodo delle signorie 251
11. Ed impetra nel 1465 dallo stesso Ferdinando I un nuovo amplissimo diploma 253
12. Nel 1459 essa prende le armi e combatte i ladroni vicini . 256
13. Esercita nel 1449 diritti privati di permute e di compre . 257
14. Accresce nel 1470 il suo territorio con possedimenti feudali . ivi
15. Nel 1481 interviene paciere fra i comuni vicini ed esteri . 259
16. Conchiude trattati commerciali, siccome con Atri nel 1485 . 260
17. Manda nel 1449 e nel 1499 suoi rappresentanti ai parlamenti generali del regno 261
18. Tempera, nelle repressioni dei partiti, i rigori dei governatori regii. ivi
19. Scampa nel 1484 agli artigli degli Acquaviva . . . 262
20. Partecipa nello scorcio del secolo XV agli eventi interni ed esterni del regno 263
21. Ottiene dalla morente monarchia napoletana nel 1499 gli ultimi larghi privilegii 266
22. Sostiene il suo magistrato nel 1501 arditamente i diritti cittadini innanzi gli invasori francesi contro le pretensioni degli Acquaviva 267
23. Nel 1507 ottiene dal vincitore Ferdinando il Cattolico e dalla sua nuova signora Giovanna regina sicurezza di libertà. . 270
24. Cessa allora ogni nome di parte 272

CAPITOLO XVII. — *Sue vicende finanziarie nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).*

1. Vicende finanziarie sotto la tirannide di Antonello di Valle nel biennio 1388-1390 . . . . . pag. 273
2. Diminuzione de' tributi fiscali nel 1400. ivi
3. Catasto comunale de' beni dei cittadini nel 1408 . . . 274
4. Contribuzione della città alla costruzione de' regii edifizii; nuova cittadella del 1410 ivi
5. Riduzione di tasse fiscali nel 1417 e condizione finanziaria della medesima sotto il dominio di Braccio da Montone dal 1420 al 1423 275
6. Diritti e concessioni di balzelli comunali sotto quello di Giosia di Acquaviva dal 1424 al 1438 276
7. Molestie fiscali de' regii rappresentanti, represse dai sovrani aragonesi di Napoli, e molteplici esenzioni concesse da questi fino alla caduta della loro monarchia; tasse feudali pagate dal comune ivi

8. Violazione dell'immunità ecclesiastica mercè le imposizioni municipali condannata da papa Nicolò V nel 1452 . pag. 277
9. Taglia di diecimila ducati imposta nel 1501 dagl' invasori francesi, ma non mai pagata. 278
10 Remissione di tasse nel 1507 per Ferdinando il Cattolico. . 279
11 Prospero stato fiscale durante la signoria della vedova regina Giovanna dal 1507 al 1518 ivi

CAPITOLO XVIII. — *Sue condizioni nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).*

1. Condizioni morali tra le fazioni e sotto le signorie, vicenda di avvilimenti e di audacie e loro cause storiche; costanza però nella fedeltà a casa d'Aragona . . . . . pag. 280
2. Condizioni finanziarie:
a) monete d'oro: fiorino o ducato, monete d'argento: augustale, lira, carlino; monete di bronzo, soldo, danaro: di un danaro coniato in Teramo 282
b) pesi: marco lucchese, rotolo, libbra, oncia . . . 284
c) misure: canna, passo, tomolata, caldaiuola, petito. . ivi
d) tributi: collette, gabelle, pedaggi 285
3. Condizioni economiche:
a) loro miseria per le fazioni e le signorie . . . 286
b) valore dei generi ivi
c) arti e industrie 287
d) fiere e mercati ivi
e) convenzioni commerciali coi comuni vicini . . . 288
4. Usi e costumi:
a) usi nuziali 289
b) usi funebri ivi
c) feste sacre ivi
d) feste profane 290
e) giuochi e loro leggi ivi
f) vesti femminili e maschili 291
g) leggi suntuarie ivi
h) masserizie ed armi ivi
i) percosse vietate e percosse permesse ivi
j) segni faziosi proibiti 292
k) suono delle trombe e delle campane regolato . . ivi
l) illuminazione per le vie ivi
5. Condizioni igieniche: prescrizioni statutarie sulla polizia delle strade, piazze e gore 293
6. Condizioni demografiche:
a) numero della popolazione ivi
b) fumante o registro dei fuochi 294
c) registro de' nuovi cittadini ivi
d) difetto di notizie catastali ivi
7. Condizioni edilizie:
a) grande divisione della città in terra vecchia, terra nuova e terra di fuori. 295

b) divisione ufficiale in sestieri . . . . . pag. 295
c) mura ivi
d) porte ivi
e) cittadelle, vecchia e nuova 296
f) ponti ivi
g) piazze ivi
h) strade 297
i) fontane ivi
j) chiese 298
k) palazzi pubblici: del comune, del capitano . . . ivi
l) case private e provvisioni statutarie su di esse. . . 300
m) accessorii delle case: torri, colombaie, banchi, trasanne, gaffii 301
n) materiali da costruzione: pietre, tegole, mattoni; rigorosi provvedimenti sui medesimi ivi

CAPITOLO XIX. — *Suo organismo nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).*

1. Classi o arti, elementi primi dell' organismo municipale di Teramo in questo periodo. . . . . pag. 302
2. Il parlamento: composizione ed adunanze 304
3. Il consiglio: servile sotto le signorie; elezione ed ufficio ne' tempi ordinarii 305
4. Il regio potere rappresentato dal giustiziere della provincia e dal capitano della città: il secondo ne' tempi ordinarii scelto dal comune e confermato dal re; sue incombenze; nell' epoca feudale eletto dal barone ivi
5. Ufficiali del capitano: giudice, mastrodatti, cavaliere . . 308
6. Castellano regio, castellano baronale ivi
7. Il vescovo signore legale della città; suoi diritti di supremazia. ivi
8. Ufficiali vescovili: giudice di appello, giudice a contratti . 309
9. Magistrato de' sei signori: ne' tempi feudali; in quelli faziosi; negli ordinarii 310
10. Il giudice delle cause civili: suo giuramento nelle mani del vescovo; sua elezione cittadina in ogni tempo; forma delle sue sentenze; suoi obblighi; sua competenza giuridica municipale. 312
11. Notaio de' capitoli: giuramento ed ufficio suo. . . . 314
12. Capitano feudale del comune nelle terre di San Giovanni a Scorzone. 315
13. Ufficiali minori del comune e loro incombenze: camarlingo; depositario; tesoriere; esattori; ragionieri; contestabili; giurati; correttori dei fuochi; massaio; sindaci; capisestieri; viali; pontonai; pacieri; economi delle chiese; procuratori delle feste sacre ivi
14. Servi del comune: balivi; trombette; portinai. . . . 318

CAPITOLO XX. — *Giurisdizioni varie nel comune teramano durante il periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507)*

1. Giurisdizione regia esercitata dal giustiziere della provincia e dal capitano della città . . . . . pag. 319
2. Giurisdizione dei dominatori di Teramo nella forma cittadina italiana e in quella feudale del regno 320
3. Giurisdizione dei nobili cittadini sui proprii vassalli in Teramo. 321
4. Giurisdizione temporale del vescovo aprutino 322
5. Varii e vasti diritti del comune teramano non considerati negli statuti del 1440 323
6. Disposizioni generali di questi sull' esercizio della giurisdizione municipale. 324
7. Competenza civile e procedura del giudice cittadino . . 325
8. Competenza e procedura criminale dello stesso esercitata solo con le pene pecuniarie ivi
9. Competenza e procedura del medesimo sui delitti campestri o danni dati. 326
10. Giurisdizione amministrativa del comune 327
11. Conclusione della narrazione del periodo delle fazioni e delle signorie e di quella di tutto il medio èvo: decadenza dello spirito di libertà municipale generale in Italia al chiudersi di quest'èvo e parallelo tra il comune nostro e quelli degli Abruzzi e delle Marche in queste condizioni; cagioni probabili particolari e generali di siffatto decadimento ivi

PARTE IV.

Il comune teramano nell' èvo moderno.

I) PERIODO DEL PATRIZIATO (1507-1770).

CAPITOLO XXI. — *Sua costituzione oligarchica nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Si stabilisce per Teramo nel 1507 il principio dell' èvo moderno e se ne intitola il primo periodo dal suo patriziato. . pag. 331
2. Riforma oligarchica del governo comunale nel 1562, che fu la prima origine del patriziato teramano 332
3. Modificazione di questa riforma nel 1572 e ritorno ad essa nel 1574 334
4. Tendenza continua ad un certo privilegio di ottimati nel governo cittadino, malgrado la forma democratica della costituzione teramana 337
5. Mancanza di famiglie feudali che potessero costituire un ceto patrizio nel comune nostro 338
6. Esempii di città nel regno, ove, al contrario di Teramo, esistendo quel ceto, esso aveva propria rappresentanza nel governo comunale 340

7. Lenta ed insensibile formazione del patriziato teramano, compiutasi forse sullo scorcio del secolo XVII. . . . pag. 342
8. Governo municipale del medesimo, detto poi dei *quarantotto*, incontrastato fino al 1766 e abbandono spontaneo del popolo de' proprii diritti 343
9. Serie delle famiglie teramane che componevano il patriziato all'ultima sua epoca nel 1766 344
10. Lotta cittadina e sue varie vicende contro di esso e transazione coi ceti civile e popolare nel 1769. 346
11. Fine della lotta con la regia abolizione del patriziato nel 1770. ivi
12. Simili riformazioni democratiche negli altri comuni del regno; cause generali e particolari 348
13. Parallelo fra esse e la riforma teramana, ove si discutono le ragioni regie per la suddetta abolizione, e si dimostra insieme l'esistenza in Teramo, durante due secoli, di un vero patriziato municipale 350

CAPITOLO XXII. — *Suoi atti nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Il comune assicura nel 1517 con un regio diploma i suoi diritti e lo svolgimento della sua vita pubblica. . . pag. 354
2. Sue questioni di confini coi paesi vicini nel 1515 . . . 356
3. Questioni in quel tempo co' villaggi soggetti aspiranti alla separazione. 357
4. Debole esercizio del suo diritto di sindacato sui regii governatori della città: saggio di una sentenza di tal sindacato nel 1658. 358
5. Sua azione durante le pesti e le carestie in tutto questo periodo del patriziato. 359
6. Riduzione della città nel 1562 da sestieri a quartieri . . ivi
7. Conflitti tra il comune e la giurisdizione feudale del vescovo nel principio del secolo XVII presto composti . . . 360
8. Nella rivoluzione di Masaniello del 1648 il comune si atteggia a favore del governo spagnuolo. 361
9. Nell'invasione austriaca del regno del 1744 il magistrato cittadino se ne mostra fautore e n'è punito dal re Carlo III di Borbone ivi
10. Conflitto di precedenza coi regii governatori nel 1749 . . 362
11. Lite con Campli per l'aggregazione dei territorii di S. Atto e di S. Eleuterio, finita nel 1756 a favore di Teramo . . ivi

CAPITOLO XXIII. — *Sua azione contro la feudalità nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Agitazione cittadina nel 1518 contro il pericolo di ricadere sotto la signoria degli Acquaviva, e inutili sforzi per cansarlo. pag. 364
2. Nel 1521, venduta da Carlo V la città per 40,000 ducati al duca d'Atri, il parlamento elegge la straordinaria magistratura de' *dodici*, e fiere istruzioni di questi ai messi teramani in Napoli 366
3. Decisa la causa a pro dell'Acquaviva, Teramo, interposto nuovo appello all'imperatore, si appiglia alla ragione delle armi. 369

4. Assedio della città pe' ducali e sua liberazione ai 18 di novembre del 1521, attribuita a miracolo . . . . pag. 371
5. I Teramani si riscattano nel 1522 con l'obbligarsi al pagamento dei 40,000 ducati ivi
6. Si esimono in gran parte da questo, e nel 1528 si liberano dal timore di feudale servitù 374
7. Ottengono nel 1530 in Bologna da Carlo V un solenne diploma di conferma della loro libertà 375
8. Timori e nuove pratiche nel 1559 contro il pericolo, che parvano, di perderla 376
9. Il magistrato, mettendo a profitto la regia fedeltà serbata nella rivoluzione del 1648, ottiene nel 1660 un diploma di libertà e di vantaggi economici. ivi

CAPITOLO XXIV. — *Sua azione contro i danni militari nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Gli alloggi delle milizie spagnuole, cagione d'immensi danni nel ventennio 1520-1540, e saggio di militari requisizioni anteriori nel 1505 . . . . . pag. 379
2. Particolari dolorosi degli alloggi dal 1526 al 1538. . . 381
3. Mezzo disperato di difesa armata adoperato contro di essi dal comune nel 1530, e patti gravosi che ne seguono con le prevalenti schiere spagnuole. 382
4. Nel 1539 esso si appiglia all'espediente di chiuder loro le porte in faccia, ma ne paga il fio a suon di moneta . . 383
5. Disastrose conseguenze pubbliche e private da siffatti alloggi e casi pietosi di qualche magistrato nel 1540 . . . ivi
6. Continuano gli alloggiamenti, sebbene men gravosi e frequenti, lungo questo periodo 384
7. Modi e obblighi speciali del comune nel fornir vettovaglie agli eserciti di passaggio in Teramo ivi
8. Dimora continua e dannosa di truppe straniere e indigene dal 1562 al 1684 destinate contro i banditi 385
9. Nuova milizia provinciale assoldata dai comuni a difesa del littorale e poi adoperata anche contro que' masnadieri . . 387
10. Contegno diverso del nostro comune verso i varii eserciti in circostanze guerresche nel 1557, nel 1648 e nel 1744 . . ivi

CAPITOLO XXV.— *Sue vicende finanziarie nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Prosperità delle condizioni finanziarie del comune all'entrare del nuovo periodo e della dominazione spagnuola nel 1518, e suoi diritti fiscali . . . . . pag. 389
2. Nuova tassa regia col nome di donativi nel 1526 . . . 390
3. Balzelli straordinarii imposti dal comune nel secolo XVI contro i pericoli delle signorie feudali e per riscattarsi da queste . ivi
4. Danni economici degli alloggi militari e tasse per ovviare ai medesimi in esso secolo. 391
5 Spese e tributi contro le conseguenze delle epidemie nella stessa epoca ivi

6. Modi tenuti dal comune per soddisfare a' suoi pesi fiscali, impegnando i suoi proventi e violando, senza frutto, le immunità dei privilegiati . . . . . pag. 392
7. Stato finanziario del comune, tratto da un registro di gabelle del 1530 ivi
8. Grandi spese per combattere i banditi e gravami de' comuni nei parlamenti del regno alla fine del secolo XVI contro le oppressioni fiscali 394
9. Misere condizioni finanziarie del comune rivelateci da un suo bilancio del 1627 ivi
10. Compilazioni di catasti comunali nel 1644 e nel 1750 . . ivi
11. Anticipazioni di gravezze fiscali nel 1734 e sequestro delle entrate comunali nel 1737 con estremo danno della città, e durato per tutto il secolo XVIII 395

CAPITOLO XXVI. — *Sue condizioni nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Condizioni morali: contegno dimesso del comune in faccia agli stranieri governatori e alle pubbliche calamità; si ridesta lo spirito di libertà nel 1521 contro il pericolo della feudalità; decadenza degl' instituti comunali in tutto questo periodo: risveglio degli animi popolari alla fine del medesimo; diversi atteggiamenti del comune nei varii eventi politici del periodo . . . . . pag. 397
2. Condizioni intellettuali: scuole comunali, accademie. . . 400
3. Condizioni organiche: concentrazione dei diritti comunali nel patriziato; magistrature straordinarie in circostanze straordinarie 401
4. Condizioni finanziarie: misere per le oppressioni fiscali, militari e de' banditi e pel sequestro regio de' redditi comunali. . ivi
5. Condizioni economiche:
   a) prospere nel principio decadono poi sempre . . . 402
   b) valore delle derrate. 403
   c) misure: tomolo, misura ivi
   d) monete: carlino, grano ivi
   e) mercato e fiere, nuova fiera del Carmine nel 1622 e quella di Pentecoste ivi
6. Condizioni sociali: difetto di ricchezza e di nobiltà nelle case principali; loro stato morale e materiale descritto dal Muzii e durato per tutto questo periodo; singolarità di tal caso . 404
7. Condizioni delle arti, delle industrie e del commercio; il lanificio fiorito fino al secolo XVIII; quadro vivo di tali condizioni; corporazioni e leggi delle arti fino al detto secolo. . 406
8. Usi e costumi:
   a) festa pubblica ordinaria di S. Anna. 410
   b) straordinaria nel 1768 per regie nozze 412
   c) usi e vesti dei civici magistrati 417
   d) preminenze e gare per queste. 418
   e) stemma della città e sua storia 419
   f) gonfalone della stessa 422
   g) imprese e gonfaloni dei quartieri 423

b) rito pubblico delle nozze . . . . . pag. 425
i) vesti private 426
9. Condizioni igieniche: contegno del maestrato nella peste del 1527; mal del castrone nel 1580 ivi
10. Condizioni statistiche e demografiche: derrate ed animali; diminuzione della popolazione e sue cause storiche e morali . ivi
11. Condizioni edilizie:
a) riduzione nel 1562 de' sestieri a quartieri . . . 428
b) stato edilizio nel secolo XVI ivi
c) case private dal XVI al XVIII secolo 429
d) chiese e loro restauri barocchi 430
e) palazzo comunale nelle varie sue ricostruzioni dal XVI al XIX secolo ivi

CAPITOLO XXVII. — *Suo organismo nel periodo del patriziato (1507-1770).*

1. Si ha notizia di tale organismo principalmente da un registro di atti comunali degli anni 1552-1554 . . . . pag. 432
2. Il parlamento generale: composizione e luogo di adunanza; attribuzioni ordinarie; suo andamento e membri precipui del medesimo 433
3. Consiglio: composizione, incombenze 438
4. Cèrnite: che cosa fossero e quali attribuzioni avessero. . 439
5. Magistrato e chi lo componesse:
a) giudice civile, sue qualità, sue incombenze municipali e giuridiche, suoi obblighi 441
b) signori del reggimento, prima sei e poi quattro; loro elezione e loro ufficio 443
c) sindaci, loro qualità ed elezione, loro attribuzioni . . 444
6. Elettori del magistrato, loro ufficio ivi
7. Elettori degli ufficiali del comune e loro incombenze . . 445
8. Ufficiali del comune e loro obblighi:
a) giudice civile ivi
b) cancelliere ivi
c) mastrodatti ivi
d) camarlingo ivi
e) razionale ivi
f) maestro di scuola 446
g) medico ivi
h) capisestieri 447
9. Consoli dell'arte della lana e loro ufficio ivi
10. Servi del comune e loro doveri:
a) doganieri ivi
b) credenzieri o gabellotti ivi
c) trombettieri ivi
d) serventi o balivi 448
11. Ufficiali regii, loro incombenze e loro relazioni col comune: ivi
a) capitano o governatore, sostituito nel 1687 dal preside della provincia ivi
b) assessore o giudice del capitano 449
c) cavaliere 450

d) famiglia o giura . . . . . pag. 450
e) mastro giurato ivi
12. Giurisdizioni varie del comune: speciale dei danni dati o bagliva lasciata al regio capitano; l'altra delle strade, diritto d'imporre le gabelle e facoltà di renderne esenti i paesi amici. ivi
13. Potestà secolare del vescovo aprutino sulla città durata fino all'abolizione dei feudi nel 1806: suo fondamento giuridico e storico esposto con un atto autentico del 1604, e rappresentazione pittorica di quella potestà ora scomparsa . . . 451
14. Ufficiali laici vescovili: giudice a contratti cessato nel secolo XVI; viceconte de' feudi vescovili e giudice delle seconde cause civili durati fino al 1806. 455

J) Periodo delle riforme comunali (1770-1889).

Capitolo XXVIII. — *Suoi atti nel periodo delle riforme comunali (1770-1889).*

1. Modo e tempo onde si applicò il nuovo organismo del 1770; rinunzia del popolo nel 1789 alla suprema magistratura cittadina e ragione del titolo di questo periodo . . . pag. 456
2. Il comune provvede nel 1792 alla difesa della città nel caso d'una invasione francese 457
3. Contribuisce nel 1796 alle spese generali di guerra . . ivi
4. Occupazione francese della città nel 1798 e stabilimento della *municipalità* e della *guardia civica;* rientrativi i regii nel 1799, Teramo resta in potere della banda Fontana in mezzo all'inazione comunale; il Pronio vi ristabilisce l'antica forma cittadina. 458
5. Azione del comune nelle pubbliche calamità del 1802 e del 1810. 459
6. Tornati i Francesi nel 1806, provvede alla pubblica sicurezza con una guardia civica fino al loro pacifico ingresso . . ivi
7. Ristabiliti i Borboni nel regno nel 1814 e Teramo rimasta in potere di sè, il sindaco Savini instituisce una guardia di scelti cittadini e previene coraggiosamente un pubblico tumulto . 460
8. Nella sollevazione del 1821 il comune arma una guardia di sicurezza 461
9. Nell'epoca pacifica dal 1821 al 1848 esso, privo d'ogni diritto, provvede ai pericoli della salute e dell'ordine pubblico nel 1831 e nel 1837 con guardie aggiunte a quella *urbana.* . ivi
10. Il comune riceve i sovrani nel 1832, 1844, 1847 e 1863, e festeggia le nozze reali nel 1833 ivi
11. Partecipazione sua ai fatti politici del 1848 contro e pro del sovrano 462
12. Suo governo massaio fino al 1860 463
13. Suoi atti politici e militari nella rivoluzione del 1860, proclamando l'unità d'Italia e combattendo i fautori de' Borboni . ivi
14. Cause generali e particolari di simili atti 464
15. Attuazione delle nuove libere leggi comunali in Teramo nel 1861 465

16. Indifferenza del popolo verso di esse e sue cause morali pag. 465
17. Risvegliamento pubblico al primo attuarsi della più larga legge del 1889 e successiva sfiducia 466
18. Variazioni nel territorio comunale ivi

CAPITOLO XXIX. — *Sue condizioni nel periodo delle riforme comunali (1770-1889).*

1. Condizioni generali, morali e materiali, del comune e del popolo in questo periodo; risvegliamento patriottico in faccia all'invasione francese; contegno passivo del comune dal 1815 al 1860 e sua inerzia morale e materiale, ma legale; contegno pur passivo dei cittadini dopo quest'epoca, malgrado i loro rinnovati privilegii, e rapido movimento popolare comunale nel 1889 . . . . . pag. 468
2. Condizioni organiche; misere fino al 1860, descritte da un contemporaneo; non molto vivaci dopo quest'anno e agitate dopo il 1889 470
3. Condizioni intellettuali: assai fiorenti fino al principio del secolo XIX; società patriottica nel 1792 e sua breve ma feconda vita; teatri e loro vicende dal 1776 al 1868; società economica dal 1821 al 1860; vani tentativi di posteriori società letterarie; floridezza dell'attuale movimento intellettuale, individuale però e non collettivo. 471
4. Condizioni finanziarie del comune: meschine fino al 1860; rapido moto dei successivi bilanci 474
5. Condizioni economiche: arti e mestieri scarsi; tintorie e concerie; fabbrica di cremor di tartaro; monte de' pegni. . ivi
6. Condizioni etiche: gare fra le confraternite nel 1796; partecipazione del comune alle sacre funzioni e missioni . . 475
7. Condizioni igieniche; provvedimenti nelle epidemie del 1797 e del 1817; commissioni di cittadini nei pericoli del cholèra dal 1831 al 1835; atti comunali nel cholèra degli anni 1855, 1867, 1868, 1869 476
8. Condizioni demografiche: del comune e della città, negli anni 1794, 1813, 1830, 1858, 1862, 1872 e 1882; nomi dei villaggi e delle parrocchie; aumento notevole nel contado e scarso nella città e ragione di ciò 478
9. Condizioni edilizie e viali: edifizii ecclesiastici, governativi, comunali, privati; mura e porte; ponti, vie e portici: quadro dei miglioramenti edilizii, viali, igienici e commerciali dell'ultimo scorcio di questo periodo, cioè dal 1860 al 1889. . 480

CAPITOLO XXX. — *Suo organismo nel periodo delle riforme comunali (1770-1889).*

1. Il nuovo organismo semi-democratico del 1770; parlamento, consiglio di 36 decurioni con a capo il sindaco . . pag. 489
2. Giurisdizioni feudali del comune fino al 1806 e il suo capitano di S. Giovanni a Scorzone 490

3. Effimera *municipalità* col suo *presidente* e co' sei *membri*, instituita dai Francesi nel 1799 . . . . . pag. 490
4. Riforma comunale francese nel 1806: decurionato eletto a sorte fra i possidenti ed elettore del sindaco, degli ufficiali municipali, dei revisori de' conti e dei deputati ai consigli distrettuali e provinciali; commissione comunale per le opere pie. 491
5. Legge borbonica del 1815 distruttiva de' precipui diritti comunali e attribuente al re la scelta del sindaco e dell'intero consiglio ivi
6. Legge comunale del Piemonte del 1859 estesa fra noi alla erezione del regno d'Italia nel 1861 e analisi della medesima:
I. composizione del comune; consiglio, sindaco, segretario e ufficio comunale 492
II. elezione cittadina del consiglio ivi
III. ufficio di questo ivi
IV. giunta e suo ufficio 491
V. sindaco, sua elezione regia e suo ufficio . . . ivi
VI. amministrazione e contabilità comunale . . . 493
VII. ingerenza governativa in certi affari di questa . . ivi
VIII. responsabilità degli amministratori, governo del regio delegato in caso di scioglimento dei consigli. . . . ivi
7. Nuova legge del 1865, quasi identica a quella del 1859 . ivi
8. Terza legge comunale del 1889 diversa sostanzialmente dalle precedenti nel più largo diritto elettorale, nell'elezione consiliare del sindaco e nella pubblicità delle sedute del consiglio; regolamento su questa legge che stabilisce la forma delle elezioni, l'esercizio degli ufficii municipali e la materia ai regolamenti edilizii comunali 494
9. I nove regolamenti municipali di Teramo dal 1871 al 1881:
a) polizia urbana, ordine pubblico, salute pubblica, annona, suolo pubblico 496
b) macello pubblico 497
c) ornato ed edilità ivi
d) posti pubblici 498
e) polizia rurale ivi
f) tasse comunali: fuocatico, bestiame, vetture e domestici, licenze, cani 499
g) segreteria: impiegati e stipendii, affari, diritti e doveri, mancanze e pene, archivio, inventario 500
h) guardie municipali: gradi e stipendii, vestiario, ufficio, disciplina, ispettore 501
i) guardie daziarie: gradi e stipendii, armi e vitto, servizio, disciplina ivi
j) tariffa dei dazii 502
10. Sguardo generale sui varii organismi delle diverse epoche e conchiusione 503

DOCUMENTI.

I. Iscrizioni romano-latine munic. e coloniche d' Interamnia . pag. 505
II. (1108) Placito del conte Attone *de Aprutio* 508
III. (1165) Editto del vescovo aprutino Guido II che concede ai Teramani la libertà reale e personale 509
IV. (1173) Editto del vescovo aprutino Dionisio che conferma la libertà reale e personale ai Teramani 510
V. (1207) Editto del vescovo aprutino Sassone che concede ai Teramani la libertà comunale ed il podestà 511
VI. (1229) Editto del vescovo aprutino Pietro IV a favore dei possidenti non nobili in Teramo 513
VII. (1235) Conferma dell' imperatore Federigo II ai Teramani del mercato sabatino 515
VIII. (1251) Breve d' Innocenzo IV che restituisce la libertà comunale ai Teramani, violata dagli Ascolani ivi
IX. (1252) Lettera d' Innocenzo IV al popolo teramano che comunica la nomina a loro vescovo di Matteo di Bellante . . 516
X. (1273) Ordine di re Carlo I d'Angiò contro Matteo *de Plexiaco*, disturbatore dei Teramani 517
XI. (1287) Instrumento con cui gli abitanti di Fronto si sottomettono al foro di Teramo ivi
XII. (1291) Regio divieto al giudice o capitano di Teramo d' indurre in città i vassalli di S. Giovanni a Scorzone . . 522
XIII. (1297) Supplica dei Teramani al re Carlo II d'Angiò per riavere il diritto di eleggere il giudice 526
XIV. (1298) Sentenza arbitrale di composizione del giudice di Teramo ivi
XV. (1357) Instrumento di composizione tra l'università di Teramo e Covello Gallo di Napoli, capitano di Teramo . . . 530
XVI. (1362) Patto tra i Teramani e gli Atriani pe' dazii delle merci che doveano pagare i primi ai secondi nel porto atriano di Cerrano 534
XVII. (1373) Patente della regina Giovanna I con cui nomina Gentile Greti de Capro capitano di Teramo 537
XVIII. (1383) Lettera di re Carlo III che concede ai Teramani di far guerra a Luigi I d'Angiò 538
XIX. (1384, 5 magg.) Nomina regia di un capitano di Teramo . 539
XX. (1384, 5 giu.) Privilegio del re Carlo III che concede ai Teramani la facoltà di assoldar milizie per la loro difesa . ivi
XXI. (1415) Giuramento del giudice teramano nelle mani del vescovo 540
XXII. (1443) Deliberazione del parlamento atriano, con cui s'inviano ambasciatori alle università di Teramo e di Campli per conchiudere una lega pel mantenimento della reciproca libertà cittadina 741

XXIII. (1447) Sentenza d'aggiudicazione del giudice delle cause civili di Teramo . . . . . pag. 543
XXIV. (1449) Permuta tra l'università di Teramo e i Domenicani della stessa città 546
XXV. (1458) Diploma di molti privilegii ai Teramani del re Ferdinando I d'Aragona 549
XXVI. (1460) Rescritto di Giosia d'Acquaviva, duca d'Atri e di Teramo, a favore del monastero di S. Chiara di Teramo 553
XXVII. (1465) Diploma di Ferdinando I d'Aragona che conferma ai Teramani la libertà demaniale e gli altri privilegii . 554
XXVIII. (1470) Instrumento contenente un diploma di Ferdinando II d'Aragona che infeuda all'università di Teramo il castello di Frondarola dei 5 di marzo del 1470 559
XXIX. (1484, 26 magg.) Lettera di Ferdinando d'Aragona che accorda ad Andrea Matteo III di Acquaviva il dominio feudale di Teramo 564
XXX. (1484, 18 nov.) Patto d'unione e fratellanza fra Teramo ed Atri 565
XXXI. (1495) Lettera del re Alfonso II d'Aragona che annunzia ai Teramani la sua rinunzia al trono di Napoli . . . 566
XXXII. (1499) Diploma del re Federico d'Aragona che conferma ai Teramani il regio demanio e gli antichi privilegii . 567
XXXIII. (1530) Diploma dell'imperatore Carlo V che conferma ai Teramani gli antichi privilegii concessi dai suoi predecessori 571
XXXIV. (1553) Lettera comunale e leggi che regolavano l'ufficio del giudice civile in Teramo 573
XXXV. (1599) Concessione d'esenzione di gabelle dell'università di Teramo al castello di Bacucco 574
XXXVI. (1627) Entrata ed uscita del comune di Teramo . . 576
XXXVII. (1255-1889) Serie de' primi magistrati della città di Teramo 579
XXXVIII. (1881) Terzo ed ultimo censimento generale della popolazione del comune di Teramo con lo stato delle abitazioni e delle persone ai 31 di dicembre del 1881 . . . 583

TAVOLE.

Tav. I. — Stemmi antico e moderno, sigillo e stendardo del comune e gonfaloni dei quartieri della città.
Tav. II. — Carta crono-topografica del comune di Teramo con l'antica e moderna estensione.

Giovanni Fiamoli